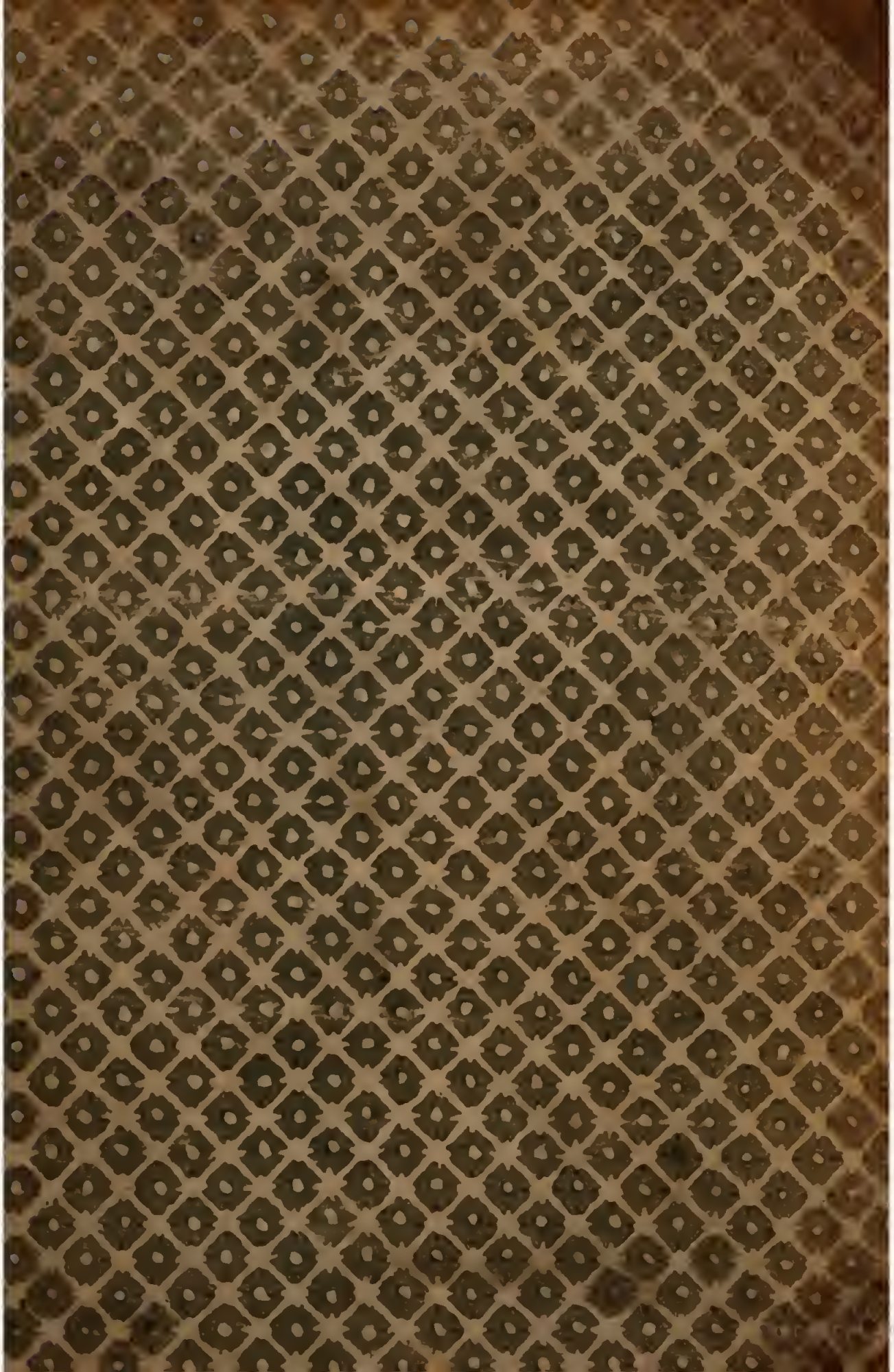

1
7
446
BIBLIOTECA NAZIONALE
CENTRALE - FIRENZE

XXVIII

Vat.

8.

Q. 7 Conservazione

Digitized by Google

DE
MONETIS
ITALIÆ.
PARS SECUNDA.

DE

MONETIS

ITALIÆ

VARIORUM ILLUSTRIUM VIRORUM

DISSERTATIONES,

Quarum pars nunc primùm in lucem prodit.

PHILIPPUS ARGELATUS

BONONIENSIS

Collegit, recenſuit, auxit, necnon Indicibus locupletiſſimis exornavit.

MEDIOLANI, MDCCL.

PROSTANT IN REGIA CURIA IN ÆDIBUS PALATINIS.

SUPERIORUM PERMISSU.

Digitized by Google

1. 7. 446

Digitized by Google

CLARISSIMI VIRI J. C. ET ADVOCATI

JOHANNIS DE SITONIS DE SCOTIA

ELUCUBRATIO

DE ANTIQUIS, ET MODERNIS IN INSUBRIA MONETIS.

Editio tertia correctior, ac novis additionibus aucta.

ACCEDUNT

Ejuſdem Diſſertatio ad oſtendendum pretium antiquæ Mediolanenſis Monetæ, appellatæ *Ducati d'oro in oro;*

NEC NON

Obſervationes Monetariæ ab eodem Auctore collectæ ab Anno MCLXI. uſque ad MDCCXXXII.

Nunc primùm publica luce donatæ.

EX hac Elucubratione probatur, valorem intrinſecum, & extrinſecum Librarum 3150. Monetæ veteris Mediolani ſub anno 1440. æquivalere Capitali ſummæ librarum 109588. ſs. 4. den. 8. Imperialium Monetæ Mediolanenſis currentis anno 1713., & ſic probatur augmentum, ſeu verius diminutio, & decrementum valoris intrinſeci, & extrinſeci recitatæ Monetæ ad computum de una libra ſub anno 1440. relativè ad 34. libras, & ultra, infra tamen vigeſimam quintam, ideſt unius libræ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{32}$ $\frac{1}{108}$, currentes ſub anno 1713.

Poſt impreſſionem eruditi hujus laboris Clariſs. Sitoni plura menda Typographorum incuriá obſervata fuerunt, ideoque correctiones hoc loco apponere cenſuimus.

ERRATA		CORRIGE.
Pag. 7. col. 1. linea 11. n. 34. an. 1393.	*Bulganus*	*Bulgarus.*
Pag. 10. col. 1. linea 6. n. 57. an. 1498.	*cum Olio*	*eum alio.*
Pag. 11. col. 1. linea 7. n. 71. an. 1221.	Civis Mediol.	Civit. Mediol.
Pag. 12. col. 2. linea 2. n. 90. an. 1298.	Fafranci Sellæ	Lafranci Sellæ.
Pag. 16. col. 1. linea 2. n. 122. an. 1469.	Cenſaghi	Cuſaghi.
Pag. 16 col. 2. linea 4. n. 127. an. 1528.	*in auro a ſolo*	*in auro a Sole.*
Pag 16. col. 2. linea 32. n. 128. an. 1610.	*INCARICATO*	*INCARITO.*
Pag. 19. col. 1. linea 6.	: onde pure	: come pure.
Pag. 21. col. 1. §. al valore, linea 4.	s'aggiunſe	s'aggiunge.
Pag. 24. col. 1. linea 5. an. 1168.	pagina 85.	pagina 75.

IN OBSERVATIONES MONETARIÆ.

Pag. 31. col. 1. linea 23. an. 1583.	din. 2. grani 10.	din. 2. grani 20.
Pag. 32. col. 1. linea 5. an. 1602.	din. 2. grani 10.	din. 2. grani 20.
Pag 271. col. 2. linea 1. an. 1431. dopo il titolo del Diploma	inferi fecimus	inſeri fecimus.
Pag.272. col. 1. linea 37. an. 1515.	fabricandi, ardendique	fabricandi, cudendique.
Pag.273. an. 1541. linea 3. nel titolo del Diploma	Civitati, & Statu	Civitatis, & Status.
Pag 273. an. 1541. col. 2. linea 14., & 26.	contra forma	contra formam.
	interveniſſe dicti	interveniſſe dici.
Pag 274. an. 1528. col. 2. linea 5.	Speriano	Speciano.
Pag 278. col. 1. linea 12., & 20.	Martino Saxalerni	Martino Saxaleoni.
	dicto Manrino	dicto Mamino.
Pag 278. col. 2. linea 44.	Magnifico Canallerotto	Magnifico Cavallerotto.
Pag.279. col. 1. linea 20., & 29.	Siniſcalo	Siniſcalco.
	Guayno	Quayno.
Pag.288. col. 1. linea 33. Parte II.	& viſitato	& uſitato.

VINCENTIUS BELLINI
FERRARIENSIS
LECTORI BENEVOLO
S. D.

NE mireris amice Lector, quod ego nullius litteraturæ homo de nummis priſcis temporibus in Italia percuſſis auſus ſim diſceptare, cum conſtet non paucos ævo hoc noſtro eruditiſſimos clariſſimoſque Viros, Muratorium ſcilicet, Argelatum, alioſque in iiſdem evulgandis feliciter deſudaſſe. Quid ergo, inquies, exiguos poſt largiſſimam aliorum vindemiam diſperſos hinc inde racemos colligere opus eſt? At ſcito me ab ineunte ætate acri naturæ impulſu Imperatorum Romanorum Numiſmatum, ac Monetarum ſtudio impenſe operam navaſſe, nummoſque non paucos ex omni metallo in Italiæ noſtræ officinis barbaris ſæculis ſignatos, nullis parcendo expenſis, longo labore ac tempore congeſſiſſe; quibus in perſcrutandis, ac diligentius examinandis cum ultrà centum, qui ad horum præſtantiſſimorum virorum manus non venerant, & a nemine hactenus, quod ſciam, evulgatos conſpexiſſem, huic tam eleganti doctoque ſtudio deditis rem gratam facturum, ſi publicæ luci mandaſſem, meditabar. At ab ingenii mei tenuitate in diverſa trahebatur animus, nec ſane provinciam hancce ſumpſiſſem unquam, ni mihi ſtimulos, animoſque addidiſſet eximius Vir Philippus Argelatus monetarum ſtudio addictiſſimus, cujus diligentia aſſiduiſque curis, ut quamplurima antiquitatis monumenta vel aucta, vel enucleata typis denuo mandarentur, aut tenebris conſepulta exoptatum lumen aſſequerentur, effectum eſt. Tanti ergo Viri inhærens curæ opus aggrediar, nummoſque, abſque tamen ullo verborum ſuco, ſed ſimplici ſtylo juxta vires ingenii mei explicare conabor, & ne inelegans omnino Lectori enarratio contingat, hiſtoriolis exornare duxi, quæ licet eruditiſſimis viris ſupervacaneæ judicari poſſint, minus tamen doctis non inutiles eaſdem fore autumo. Lucubratiunculam hanc ergo, qualiſcumque ea ſit, meo tamen marte elaboratam, æquo animo accipe benigne Lector, & ſi quæ minus rectè expoſita, aut parum eleganter explicata videbuntur, da veniam; hominem quippe me eſſe novi, qui errare potui, nec errata defendam, at felicioribus potius atque eruditioribus ingeniis corrigenda relinquam. Vale.

DE

DE MONETIS ITALIÆ MEDII ÆVI HACTENUS INEDITIS.

ANCONÆ.

DE nummis hucusque a nemine, quod sciam, evulgatis brevi tractaturus, ab Urbibus juxta Alphabeticum ordinem, neglecta temporum serie, quibus jure cudendi donatæ sunt, exordiar. Quocirca mihi primo se se offerunt loco sex Anconæ signati, quorum explanationem hic exhibeo. Primus ergo argenteus nummus refert in margine hanc inscriptionem P. P. S. QVIRI in area A C. V. S litteris in formam crucis dispositis. Is est *Sanctus Quiriacus* Anconitanæ Urbis Protector. Illæ duæ litteræ P. P. quamvis alibi significent PAPA in hoc tamen nummo secus interpretandæ sunt, hoc est, ut censeo, *Perpetuò Patronus*, seu *Perpetuò Protector*. Nullus enim in Pontificum Cathalogis hujus nominis occurrit Pontifex, toto cœlo aberrante Scriptore, qui in Virginum narratiunculis Sanctam Ursulam a Quiriaco Pontifice in itinere fuisse comitatam evulgavit, enarratione uti fabulosa a viris doctissimis refutata. In gyro aversæ partis Equulus inspicitur pars Urbis stemmatis (hujusce enim Urbis Tessera Vir est cataphractus equo insidens) quem subsequuntur litteræ DE ANCON, & in area A, cujus superior, & inferior pars non secus ac latera a quatuor asteriscis circumdantur. Argenteus alter ejusdem ponderis, & cum eadem inscriptione, diverso tamen typo percussus, in meo scrinio delitescit nummus, Equulo nempe demto, & pro quatuor stellulis circum A, tribus parvis rosis ad latera, & infra dispositis. I.

In limbo secundi nummi argentei ære mixti circumstant litteræ SCS QVIRI in medio CVS scilicet *Sanctus Quiriacus*. Altera ex parte in area Crux his vocibus circumcincta DE ANCONA. Nummus hic haud multum differt ab evulgato a Clarissimo Muratorio sub Num. I. demtis litteris SCS pro duobus P. P. in illo observatis. II.

In antica tertii ærei nummi ostenditur Crux, & epigraphen EPS. S. QVIRIACVS, hoc est *Episcopus Sanctus Quiriacus*. In postica legitur in circuitu DE ANCONA, & in medio stat A gothico excalpta charactere, parvis cum circulis superius, ad latera, & infra dispositis. Hujusce sanè nummi inspectio sicuti & quinti satis probat falsissimum esse, Sanctum Quiriacum Anconitanæ Urbis Protectorem fuisse Summ. Pontificem; litteræ enim EPS. EP. hoc est *Episcopus* omnem auferunt ambigendi locum. III.

Quartus æreus nummus Crucem præfert, & epigraphen P. S QVIRIACVS; nempe *Protector Sanctus Quiriacus*. In aversa facie DE ANCONA, & in area A. Alterum æreum adservo nummum eadem insignitum inscriptione, at cum diversa Cruce, & cum duobus P: P: IV.

Quintum argenteum nummum stantis Episcopi illustrat imago, dextera benedicentis, sinistra pro pastorali virga Crucem sustinentis cum inscriptione EP. S. QVIRIACVS. At quid de Sancto Quiriaco dicendum est, quod prius non dictum sit? Postica Crucem ostendit, & lemma: DE ANCONA. V.

Ad Sæculum XV uti ex characteribus dignoscitur, spectat sextus æreus nummus. Repræsentat hic Sanctum Episcopum stantem, elevata dextera actu benedicendi, sinistra pedum tenentem, additis in circuitu his vocibus EP. S. QVIRIACVS. A tergo binas claves decussatas sparso funiculo alligatas cum litteris ANCON. D. CIVITAS FI scilicet *Ancon Dorica Civitas fidelis*. Sane Anconitani a Doricis Urbem fuisse conditam arbitrantur ex illo Juvenalis hallucinati versiculo: VI.

Ante Domum Veneris, quam Dorica sustinet Ancon.

At Plinius, Strabo, aliique prisci, & fide digni Auctores a Syracusanis Dionysii Tyrannidem fugientibus conditam fuisse scripsere. Leander porrò de Albertis hæce Scriptorum auctoritates sic conciliari posse opinatur,

Denarii Quadrageſimus ſecundus, & Quadrageſimus tertius a Vignolio producti, percuſſi fuere a *Johanne XII.* Papa. Alter, quum adhuc Imperium vacaret: ac proinde ibi tantùm legitur DOMNVS IOHAnnes PAPA. SCS PETRVS. ROMA. Similem huic a Floravante editum prætereo. Alter Anno Chriſti DCCCCLXII. quo *Otto I.* renuntiatus eſt Romanorum Imperator, ſeu ſerius percuſſus fuiſſe creditur. Propterea ibi quoque occurrit OTTO IMPERATOR. Sed fortaſſis hic Nummus ad *Johannem XIII.* Papam, Anno DCCCCLXV. electum referendus eſt, quum diverſi plane ſint horum Nummorum typi, atque ibi vultus Imperatoris adoleſcentis occurrat, non ſenis, qualis fuit Otto I.

Denarii Quadrageſimus quartus, & Quadrageſimus quinctus, nobis *Leonem VIII.* Papam commemorant, qui Anno Chriſti DCCCCLXIII. Pontificatum iniit, literis iis LEONI (pro Leonis) PAP. OTTO, ideſt *Otto Magnus* Auguſtus. In altera facie protome viri cum literis P S quas Vignolius interpretatur *Petrus Sanctus*. Si tamen vir ille Myſtacibus ornatus Coronam quoque radiatam præferret, uti ſubducere videtur, alia interpretatio adhibenda foret. In altero tantùm legitur DN. LEONI PAPE. SCS. PETRVS, atque ad ipſum *Leonem VIII.* pertinere Vignolio creditur.

Denarius Quadrageſimus ſextus a ſæpe laudato Vignolio percuſſus creditur a *Benedicto V.* Papa, Anno DCCCCLXIV. conjecturâ quidem laudabili, non tamen certâ ratione. Sed quia Nummi hujus typus apud Vignolium injuriam temporis ſenſit, eumdem accipe Num. ſubſequenti integrum, qualis adſervatur Veronæ in Muſeo Muſelliano.

Denarius itaque Quadrageſimus ſeptimus nobis exhibet effigiem *Benedicti V.* vel *VI.* vel *VII.* Papæ, cum literis BENE. PP. In averſa facie ROMA SCS. PETRus. OTTO, vel Primus, vel Secundus Auguſtus.

Denarium Quadrageſimum octavum debemus Floravanti. Is ad *Johannem XIII.* Papam, Anno Chriſti DCCCCLXV. electum pertinet. Legitur ibi in circuitu DOMnus IOHAnnes PAPA. In area OTTO. In altera facie SCS PETRVS, & in area Manus.

Denarius Quadrageſimus nonus ab eodem Floravante productus, referendus videtur ad *Benedictum VI.* Papam, qui Anno Chriſti DCCCCLXXII. ſacratus fuit Pontifex. Ibi in area legitur D*omnus* BE*nedictus* P*apa*. In ambitu OTTO IMPE*rator* ROM*anorum*. Altera facies imaginem Pontificis, ſive Principis Apoſtolorum exhibet cum literis *Sanctus* PE*trus*. Ad hunc eumdem Papam doctiſſimus Floravantes pertinere putat Denarium, quem ſupra dedi Num. XLVII. & ipſe quoque ex ſuo Muſeo profert. Sed ectypon a præcedenti diverſum, hac de re dubitare me cogit.

Denarius Quinquageſimus pertinere creditur ad *Benedictum VII.* Papam, Anno DCCCCLXXV. electum. In Monogrammate legitur BENEDICTVS, & in literis circumpoſitis SCS PETRVS APoſtolus. In averſa OTTO IMP. ROM. ideſt *Otto II.* Auguſtus.

Denarius Quinquageſimus primus ad *Sergium IV.* ſpectat, electum Anno Chriſti MVIIII. a Floravante evulgatus. Tunc Imperium vacabat. In area Monogramma ejuſdem Pontificis cum literis SALVS PATRIAE. In averſa legitur ROMA ✠ SCS PETRVS.

Denarius Quinquageſimus ſecundus, a Floravante editus ad Sanctum *Leonem IX.* Papam, qui Anno Chriſti MXLIX. Pontificatum iniit, ſpectat. Legitur in area LEO P. in ambitu SCS PETRVS. Altera facies habet HENRICVS IMP. ROMANORV, ideſt *Henricus III.*

Denarius Quinquageſimus tertius Floravantis curâ ad nos pervenit. Ad *Paſchalem II.* Papam refertur, qui Anno MXCIX. in Cathedra Petri ſucceſſit. Legitur ibi PASCHALIS PP. II. eademque inſcriptio in altera facie habetur, ſed literis retrogradis. Eſt Nummulus bracteatus, & quidem ſingularis.

Subjicere nunc juvat Nummos Anglicanos, quos ex Diſſertatione Andreæ Fountaine depromtos antea pollicitus ſui. Opinatur idem Scriptor, cuſos eos fuiſſe Eboraci, auctoritate potius illius Archiepiſcopi, *ad quem*, ait, *pertinebat jus cudendi Monetam tam in uſum communem, quàm in Tributum Papæ ſolvendum*. Tum addit, nullos ex ejus generis Nummis reperiri in ditione Papali: ex quo inferri poſſe videtur, non in eum finem percuſſos, ut Pontificibus Romanis perſolverentur. Sed quum in iis Nummis EBORACE CIV, ideſt *Eboracenſis Civitas* inſcripta appareat, cur Archiepiſcopo tribuendi ſint, non video. Certe *Sancti Petri Moneta* diſerte Nummi illi appellantur: quæ verba vix aliter explicare poſſis, quàm Tributum Eccleſiæ Romanæ pendendum, & quod reapſe olim eidem Eccleſiæ pendebatur. Temporis autem edacitas, & conflatores antiquæ pecuniæ, quorum genus numquam deſideratum eſt, in cauſſa fuere, cur non ii tantùm Nummi in agro Romano, atque in Britannia ipſa pœne defecerint, aut perquam rari appareant, ſed & alii innumeri antiquorum Sæcu-

lorum aut perierint, aut adhuc deliteſcant.

Primum Nummum hæ literæ exornant : SCI PETRI MO*neta*. *Partem averſam non intelligo*, addit Fountaine. Ne ego quidem.

In Secundo par Inſcriptio, ſcilicet SCI PETRI MO*neta*. Alterius faciei inſcriptio tenebris ſcatet, nempe ERIVIITM. *Has literas explicare non poſſum*, inquit Fountaine. Idem repeto & ego, niſi legendum ſit E. CIVIT. M. ideſt *Eboracenſis Civitatis Moneta*.

Subſequentes Nummi Tertius, Quartus, Quinctus, Sextus, & Septimus, ad *Eboracenſem Civitatem* ſpectant.

ROMA.

Atque hactenus veterum Romanorum Pontificum Nummi ab Eruditis viris accuratiſſime, & cum ſinceritate non omnibus uſitatâ evulgati. Cur nulli per tria ferme Sæcula in poſterum ab ipſis Romanis Pontificibus cuſi compareant (neque enim ullum ad ea tempora pertinentem novi) turbis tribuendum reor, quæ poſtea inter Romanos Pontifices, & Imperatores emerſerunt, ac deinde inter ipſos Pontifices, ac Romanorum Senatum. Priora diſſidia nemo non novit. Porro circiter Annum Chriſti MCXLII. Romanus Populus ab Arnaldi Brixiani hæreſiarchæ verbis ſeductus, rebellionem contra Petri Succeſſores juſtos Urbis dominos primum inſtituit, Rempublicam nempe, atque Senatum, prout antiquis temporibus fuerant, reſtituere auſus. Diu perduravit hic furor, & non ſemel compoſitus, identidem ſub variis Pontificibus in novam flammam exarſit, donec poſt multa tempora felix dies hiſce motibus finem impoſuit. Romani inter eas turbas Monetæ quoque Romanæ jus & uſum, aut numquam interruptum arripuere, aut jamdiu obſoletum reſtituerunt. In Chartis Romanis ante ea tempora memorantur *Libræ auri*, *Denarii Papienſes*, *Lucenſes*. Immo iis ipſis temporibus ejuſdem Lucenſis pecuniæ mentio occurrit in Urbe, uti fidem faciet Charta, quam ex Codice MSto Cencii Camerarii deſcripſi.

De Plazano & Marano pignori obligatis Eugenio III. Papæ a Rainerio Girardi Comitis filio, pro quadraginta duabus Libris Lucenſis Monetæ. Anno 1147.

IN nomine Sanctæ & individuæ Trinitatis. Anno Dominicæ Incarnationis Milleſimo Centeſimo Quadrageſimo Septimo, Indictione XI. Menſe Junii, die II. temporibus Domini Eugenii III. Papæ. Manifeſtus ſum ego Rainerius Girardi Comitis filius, *quod vobis* Domino meo Eugenio, *Dei gratiâ* ſummo Pontifici, *& Sanctæ Romanæ Eccleſiæ, pro quadraginta duabus* Libris Denariorum Lucenſium, *quas negotiatoribus abſtuli, ea, quæ in Planzano & in Mairano mei juris habeo intus vel foris, jure pignoris obligo, cum introitibus & exitibus, illorumque utilitatibus. Tali videlicet pacto, ut ſi a præſenti die uſque ad Nativitatem Domini præſentem ego vel mei heredes, vel ſi ſine heredibus deceſſero, Tancredus, vel ſui heredes, vel ſi ſine heredibus deceſſerit, Offreducii filii, vel illorum heredes, ſupradictos Denarios non reddiderimus; ſupradicta pignora habeatis, iiſdemque pro velle fruamini, quouſque ſupradictam pecuniam ego vel mei heredes teſtamentarii, vel legitimi ſolvemus. Si verò ad prædictam diem Nativitatis non reddiderimus, fructuumque moleſtiam vobis, vel veſtris Catholicis Succeſſoribus fecerimus, duplum componere promittimus ego, vel mei heredes vobis, vel veſtris Catholicis Succeſſoribus. Sin autem ego, vel mei heredes teſtamentarii, vel legitimi, vobis vel veſtris Catholicis Succeſſoribus ſupradictam pecuniam ſolvere parati erimus, & accipere nolueritis, noſtrâ auctoritate in ſupradictis pignoribus ingredi nobis ſit licitum.*

✠ *Signum manus Rainerii, qui hanc Chartulam ſcribere rogavit.*

Signa manuum Seneballi Ruberti filii, & Vicecomitis Vetrallæ, & Fuſconis Pontii filii, & Warnerii de Biterbio, Guidonis Rollandi filii: qui rogati ſunt teſtes.

Ego Petrus Judex Vetrallæ hanc Chartam pignoris ſcripſi atque complevi.

Atqui circiter ipſa tempora in uſu eſſe cœpit (cœpit, inquam, neque enim antea illius mentionem invenio) *Affortiatorum* pecunia; qui nempe, ſive Solidi, ſive Denarii, videant Eruditi, cuſi-ne fuerint antea, an ab ipſo Romæ Senatu. Commemoratam conſpice in tribus Chartis, ex eodem Regeſto depromtis, ejuſmodi pecuniam. Char-

Chartula de Petroniano, pro ducentis Libris obligato pignori Eccleſiæ Romanæ. Anno 1146.

IN nomine Domini Jeſu Chriſti. Anno ejus Incarnationis Milleſimo Centeſimo Quadrageſimo Sexto, temporibus Domini Eugenii III. Papæ, Anno ejus Secundo, in Menſi Decembri, die VI. Indictione X. Certum eſt, me Girardum Comitem de Vetralla *propriâ & ſponteâ meâ voluntate obligaviſſe vobis* Domino meo Eugenio Papæ, *veſtriſque canonicis Succeſſoribus pro pignore in ſumma ducentarum Librarum, unum Caſtrum meum, quod vocatur Petronianum, cum omnibus finibus & rebitibus ſuis, & acceſſionibus ſuis, & generaliter cum omnibus, quæ ad ipſum Caſtrum pertinere videntur; ut ab hac præſenti die jure hypothecæ ſit vobis libera facultas in ſupradictum Caſtrum introëundi, habendi, poſſidendi, tenendi, fruendi uſque ad illud tempus, quo ego jam dictus Girardus Comes, vel mei heredes a vobis Domino meo Eugenio, veſtriſque canonicis Succeſſoribus ſupradictum Caſtrum a nexu pignoris liberaverimus. Quod ſi ego ſupradictus Girardus Comes, vel mei heredes aliquo tempore pro ſupraſcripto Caſtro agere, litigare, cauſari voluerimus per noſmetipſos, vel per ſubmiſſam aliquam noſtram perſonam facere tentaverimus, ab omni inſurgenti homine jure defendere noluerimus, aut non poterimus: tunc componere promittimus nos noſtroſque heredes vobis Domino noſtro Eugenio, veſtriſque canonicis Succeſſoribus, nomine pœnæ* Centum Libras Infortiatorum: *& poſt ſolutam pœnam hæc Chartula nomine hypothecæ, firma permaneat, quam ſcribendam rogavimus Guinizonem, Dei gratiâ Judicem, coram teſtibus infra ſcriptis, in Menſe & Indictione ſupraſcripta.*

Landulfus, rogatus teſtis.
Litolfus, rogatus teſtis.
Presbyter Willermus teſtis.
Oderiſius de Vetralla, rogatus teſtis.
Bonus, rogatus teſtis.
Ego Winizo Judex rogatus ſcribere hujuſcemodi Chartulam ſcripſi & complevi.

Chartula venditionis duorum Molendinorum, apud Sanctam Chriſtinam poſitorum, facta a filio Ugolini Comitis de Calmaniare, Hadriano IV. Papæ, Anno 1157.

IN nomine Domini. Anno Dominicæ Incarnationis Milleſimo Centeſimo Quinquageſimo Septimo, Anno Tertio Pontificatus Donni Adriani IV. Papæ, Indictione VI. Menſis Octobris die XI. Nos Aldibrandinus & Bernardinus filii quondam Ugolini Comitis de Calmaniare, *vendimus, & publice per hoc Inſtrumentum corporaliter tradimus tibi* Adriano Papæ, *a Deo decreto ſummo Pontifici, & univerſali Papæ, tuiſque catholicis Succeſſoribus, & ſanctæ Romanæ Eccleſiæ in perpetuum ad veram hereditatem, perpetuamque proprietatem, ideſt duo Molendina in integrum, cum ferratura & cunciatura ſua, & aquæductu eorum, & omnibus pertinentiis ſuis, poſita ad Sanctam Chriſtinam in loco, qui dicitur Bulſum, ſicut inter ſuos conclauduntur fines, qualiter nobis pertinent, jure hereditario, vel quolibet modo, taliter ſicut dictum eſt, ad proprietatem vendimus, & tradimus pro* Centum nonaginta Libris Affortiatorum, *quos nobis pro toto pretio dediſtis in omnem veram deciſionem. Et ab odierna itaque die licentiam & poteſtatem habeatis intrandi, tenendi, utendi, fruendi, donandi, commutandi, & quicquid volueritis, ad proprietatem faciendi. Nos autem & noſtri heredes defendere promittimus ab omni homine, ſi neceſſe fuerit. Quod ſi contra hæc, quæ dicta ſunt, quolibet modo venire attentaverimus, & cuncta, quæ dicta ſunt, non obſervaverimus; & ſi opus & neceſſe fuerit, & ſi ea defendere noluerimus, tam nos quàm noſtri heredes componamus vobis veſtriſque Succeſſoribus pro pœna ſupradicta pretium duplum; & ſolutâ pœnâ, hæc venditionis Chartula perpetuo firma permaneat. Quam ſcribendam rogavimus Andream Scriniarium in Menſe & Indictione ſupradicta VI.*

✠ *Signum manuum ſupradictorum Aldebrandini & Bernardini filiorum Ugolini de Calmaniare hujus Chartulæ rogatorum.*

Johannes Bonus Domni Papæ Mareſcallus: Bibianus de Sancto Apoſtolo: Petrus Riccius:

Don-

Donnellus, Narnienſes. Beraldus de Thebaldo: Rodulfus de Senioretto: Guido de Bono-Dei: Octavianus Anaſtaſii: Carboncellus, de Radicofano. Wicardus: Rolandinus: Particarius, de Ferentino. Ildibius Judex: Rainerius Trigintacoſtæ. Milites Tuſci, Fortisguerra: Bernardinus filius Willelmi: Ranutius de Bernardino: Willelmus de Montorio: Aldrevandinus de Drudulo: Rolandus de Ezzolo: Buccaneccla: Ruſticus de Erminola: Arlottus de Belizzo, teſtes.

Ego Andreas Scriniarius ſanctæ Romanæ Eccleſiæ, & ſacri Lateranenſis Palatii complevi & abſolvi.

Chartula de medietate unius Molendini apud Sanctam Chriſtinam, quod acquiſivit Domnus Hadrianus IV. Papa, Anno 1158.

IN nomine Domini. Anno Dominicæ Incarnationis Milleſimo Centeſimo Quinquageſimo Octavo, Anno IV. Pontificatus Domni Adriani IV. Papæ, Indictione VII. Menſe Octobri, die Lunæ. Nos germani, ego Maſſutius, & Bernardus, & Rainerius in manu Alexii Pincernæ & Yconomi Domni Adriani ſummi Pontificis, *refutationem facimus de medietate unius Molendini, cum omni utilitate, & cum omni acceſſione & ingreſſione ad ipſum Molendinum pertinente, ut amodo Adrianus ſummus Pontifex & ejus Succeſſores vel Nuntii eorum, liberam habeant poteſtatem poſſidendi, & faciendi quicquid neceſſe fuerit ſine noſtra & heredum noſtrorum contradictione. Unde meritum accepimus*; vigintiduas Libras Affortiatorum *in pretium accepimus. Inſuper ſtipulatione firmamus, quod ſi nos germani ſupradicti vel noſtri heredes hanc refutationem & tranſactionem de ſupradicti Molendini medietate, quod eſt ædificatum in Burgo Bulſeni in Rivo capite prope Lacum, rumpere, aut litigare tentaverimus, tunc unuſquiſque noſtrum* decem Libras Afforciatorum *ſupradictæ Curiæ, aut ejus Nuntio componat, & refutatio & tranſactio firma ſtabiliſque permaneat.*

In præſentia G. Orbevetani Epiſcopi, & G. Præpoſiti Sanctæ Chriſtinæ, & Presbyteri Petri, Presbyteri Azzonis, & Domini Milonis de Radicofano, & Gregorii Corani Judicis, & Thebaldi Orbevetanæ Eccleſiæ Archidiaconi, & Johannis ejuſdem Eccleſiæ Primicerii, & Arlotti, & Perticarii, & Stephani, & Ildibrandi Succani, & Guaſco, & multorum aliorum, qui ibi aderant.

Ego Pingarius rem geſtam ſcribere rogatus ſcripſi.

Itaque *Affortiati*, & *Infortiati* (quod idem eſt) appellati fuere Denarii illi ab *Affortiare*, quod eſt *Munire*, *Firmare*, *Fortificare*. Romanum autem Populum uſurpaſſe revera jus auri aut argenti publice ſignandi, elucere poteſt e concordia Anno Chriſti MCLXXXVIII. initâ inter Clementem III. Papam, & Senatum Populumque Romanum, quam dabo in Diſſertatione XLII. *de Cognominum origine*, ubi Romani ajunt: *Ad præſens reddimus vobis Senatum, & Urbem, & Monetam* (ideſt *la Zecca* Italice). *Tamen de Moneta habebimus tertiam partem*. Sed hunc dominandi pruritum, quem ægre Populus Romanus deponebat, facillime etiam, quoties ſeſe occaſio offerebat, reſumere conſuevit. Propterea quæ pecunia deinceps in Chartis Romanis ſæpe legitur *Provenientium*, ſive *Proviſinorum*, de qua ſermo erit in Diſſertatione ſubſequenti, *pecunia Senatus* appellabatur. *Libra* quoque *Parvenſium Senatus*, niſi ſit corruptus is locus, ſe mihi offert in Charta, nobis ab eodem Cencio ſervata.

Inſtrumentum de quadam renuntiatione ſeu refutatione, quam fecit Domino Papæ Honorio III. Pandulfus filius quondam Johannis Petri de Judice. Anno 1217.

IN nomine Domini. Anno Dominicæ Incarnationis Milleſimo Ducenteſimo Decimo Septimo, & Anno Primo Pontificatus Domini Honorii III. Papæ, Indictione V. Menſe Aprili die XXII. Ego quidem Pandulfus filius quondam Johannis Petri de Judice, ante præſentiam Dominorum Magiſtrorum, ſcilicet Fortis, Domini Papæ Notarii, & Bartholomæi, Romanæ Curiæ Advocati, & ſubſcriptorum teſtium, ad hoc ſpecialiter rogatorum, propria mea voluntate renuntio, & in omnibus & per omnia causá tranſactionis generaliter refuto vobis verò Dominis Pandulfo Norwicenſi Electo, & Sinibaldo Domini Papæ Honorii Camerariis, *mandatariiſque & procuratoribus ejuſdem, ad hoc ſpecialiter conſtitutis, ad opus & utilitatem ipſius Domini Papæ Honorii & ſucceſſorum ejus, atque totius Romanæ Eccleſiæ perpetuo, ideſt omnem litem & petitionem, quam denotato Domino Papæ Honorio feci, petii, petere vel facere potui, videlicet de univerſis expenſis, quas tempore mei Senatus de mandato quondam Domini Innocentii Papæ III. feci, tam in cuſtodiendis Stratis undique in circuitu, quàm in cuſtodia diverſarum Urbium, Turrium, quas meas ad manus de conſilio Virorum prudentum pro pace & quiete ſancti Synodi vel Concilii, ſeu in aliis, quæ ad pacem & ſecuritatem venientium ad Urbem, erant neceſſaria, tenui; eaſque mihi dictus olim Dominus Papa cum munere reddere ac reſtaurare promiſit. Quodcumque itaque jus, & quamcumque actionem perſonalem & in rem, ſive hypothecam, quod, quamve hactenus adversùs dictum Dominum Papam Honorium, & totam Romanam Eccleſiam, & in omnibus ejus bonis & poſſeſſionibus habeo, habui, vel habere quoquo modo poſſem, tam ſcilicet jure vel occaſione prædictarum impenſarum, quas, ut dictum eſt, feci, quàm etiam cujuslibet promiſſionis quorumlibet datorum, tam pro damni reſtauratione quàm aliter modo quolibet mihi, vel alii pro me factæ a dicto olim Domino Papa, vel ab alio pro eo, & generaliter undecumque & quomodocumque adversùs dictum Dominum Papam Honorium, & totam Romanam Eccleſiam, reſpectu cujuslibet rei vel cauſæ, petere vel litigare, ſeu modo quolibet inquietare poſſem uſque in hodiernum diem vobis, ut dictum eſt, pro eo procuratorio nomine in omnibus & per omnia generaliter refuto, nulla mihi in aliquo facta penitus reſervatione. Pro eo quod vos procuratorio nomine pro dicto Domino Papa Honorio, & de pecunia ejuſdem Cameræ, mihi pro omni meo jure prædictarum impenſarum & aliorum quorumlibet datorum vel promiſſi, interventu quoque & laudatu Dominorum ſcilicet* Stephani *Dei gratiá* Sanctorum Apoſtolorum Presbyteri Cardinalis, *&* Comitis Ricardi, *atque Johannis Bobonis, electorum Arbitrorum a prædicto Domino Papa, & a me, etiam compromiſſo pœnæ* mille Librarum Parvenſium Senatus, *datis atque perſolvitis* ducentas Libras bonorum Parvenſium Senatus. *De quibus omnibus, & de omni meo jure bene quietum me voco, & non ſolutæ pecuniæ exceptione omnino refuto. Ideoque amodo dictus Dominus Papa & Succeſſores ejus de hac cauſa quieti ſemper & pacifici maneant, eoſque ab omni perſona de hac cauſa ſemper indemnes conſervare, vobis, ut dictum eſt, pro eo procuratorio nomine, ſub pœna totius præfixæ pœnæ dupli nomine plejariæ promitto. Noviſſime autem pro me & meis heredibus & Succeſſoribus vobis pro dicto Domino Papa & ejus Succeſſoribus procuratorio nomine, ut dictum eſt, hanc refutationem, & quæ dicta ſunt, omnia obſervare, defendere & adimplere nomine plejariæ & principalis obligationis promitto ſub pœna totius prædictæ pecuniæ duplæ. Et ſolutá pœná hæc Chartula firma permaneat; quam ſcribere rogavi Johannem Leonis Scriniarium in Menſe & Indictione ſupraſcripta V.*

Teſtes Petrus Capocia, & Petrus Nicolatri, Domini Papæ Uſcerii. Johannes Sancti Angeli; Bonuſſenior Marchionis; Johannes Sancti Germani.

Ego Johannes Leonis, ſanctæ Romanæ Eccleſiæ Scriniarius, habens poteſtatem dandi tutorem & curatorem, emancipandi, etiam decretum interponendi, & alimenta decernendi, complevi & abſolvi.

Et ſane Sæculo eodem Tertiodecimo Nummi viſuntur tum aurei, tum argentei, Romæ percuſſi decreto Senatus, iiſque *Senatoris*, ac ipſius *Senatus* nomen impreſſum. Atque heic mihi præſto fuit doctiſſimus vir Franciſcus Valeſius, cujus in Romanæ præſertim & barbari-

cæ Philologiæ ſtudio ſcientiam ac judicium non Urbs tantùm ſuſpicit, ſed quicumque eruditionis cauſsâ Romam petit. Itaque is monuit, Romanorum Senatorem Anno Chriſti MCCLII. fuiſſe *Raimundum Capizucchium*, cujus etiam Nummus aureus ſupereſſe videtur num. I. In ejus antica ſtat Chriſtus, Librum lævâ tenens, ſtellulis circumdatus, cum Epigraphe: VOT. S. P. Q. R. ROMA CAPVT M. ideſt *Mundi*. In poſtica Sanctus Petrus vexillum porrigit viro genibus flexis accipienti, cum veſte Senatoria, & birreto in capite. Addita eſt inſcriptio: S. PETRVS SENATOR VRBIS. In imaſcuti parte fortaſſis inſpicienda ſe offerunt inſignia Familiæ Capizucchiæ cum faſcia tranſverſa. Ad hæc idem humaniſſimus Valeſius duûm variorum Nummorum ectypon ad me miſit, quos heic infra editos volo. In primo Nummo, num. II. protome Urbis viſitur, dexterâ pomum, lævâ palmam tenentis, literis circumpoſitis ROMA CAPVT MVNDI. In alteraſacie Leo ſignatus eſt, cum Literis BRANCALEO S. P. Q. R. Fuit hic *Brancaleo de Andalò*, ſive Andaloi filius, civis Bononienſis, Doctor, & Eques Auratus, atque Senator Urbis. In Annalib. Genuenſib. Caffari Lib. 6. Tom. VI. Rer. Italicarum, Genuenſium Prætor fuiſſe dicitur Anno Chriſti MCCXXV. *vir nobilis Brancaleo de Bononia filius Andalonis*. Illum ipſum reputaſſem, qui poſtea Senatorem Romanæ Urbis geſſit, niſi Hiſtoricus ad eumdem Annum mortem ejuſdem retuliſſet. Quare is fuerit avus, aut pater alterius Brancaleonis Romanorum Senatoris. Quo Anno iſte ampliſſimo illo munere functus fuerit, diligentiſſimè inveſtigavit prælaudatus Valeſius, multiſque Hiſtoricorum erroribus hac in re deprehenſis, tamdem evicit, Brancaleonem Anno Chriſti MCCLIII Senatorem Romæ proceſſiſſe, Matthæi Pariſii Auctoris ſynchroni auctoritate præcipue fretus, qui recurrente Natali Domini Anni MCCLIII. nuntiata hæc Regi fuiſſe ſcribit: *Menſe Auguſti Romani elegerunt ſibi novum Senatorem, Civem Bononienſem, virum juſtum & rigidum, Juriſque peritum, qui noluit electioni de ſe factæ quomodolibet conſentire, niſi ſecurum eum facerent, quod tribus annis contra Statutum Urbis ſtaret in ipſius Senatus potentia*. Ita in Londinenſi Editione Pariſii Anno MDCLXXXVI. pag. 741. Britanni a Natali Domini novum Annum inchoabant: quare ea Regi nuntiata fuere ſub finem Anni MCCLII. In eamdem ſententiam convenit Auctor Hiſtoriæ Miſcellæ Bononienſis, a me editæ Tomo XVIII. Rer. Italicarum, cujus hæc verba ſunt ad Annum Chriſti MCCLII. *In quello Anno Meſſer Brancalione di Andalò da Bologna fu eletto Senatore di Roma, e partiſſi con una bella compagnia, e andò al ſuo viaggio*. Scilicet is Anno MCCLII. electus, Anno ſubſequenti Urbem rexit. Auctor Vitæ Innocentii IV Papæ, Tom. III. Rer. Italicar. pag. 592. eadem confirmat, ſcribens: *Illo tempore Romani quemdam Militem Bononienſem, Brancaleonem nomine, pro triennio in Senatorem Urbis elegerunt*. Itaque ſub eo percuſſus eſt Nummus.

Quinque ſubſequentes Nummos, a Romano Senatu percuſſos, mihi ſuppeditavit e Collectaneis MStis Clariſs. olim Viri Franciſci Blanchinii peramicus vir Johannes Franciſcus Muſellius ſupra laudatus. Diverſa Senatorum Inſignia unum ab altero diſtinguunt. Ceterum præcedentibus ſimiles ſunt, neque explicatione indigent.

Alios præterea Nummos a Romano Senatu variis temporibus obſignatos evulgavit Clariſs. Floravantes in P. II. de antiquis Romanorum Pontificum Denariis, quos utpote præcedentibus ſimiles omitto.

Præterea invenio eodem Sæculo Chriſti Tertiodecimo, Romæ in curſu fuiſſe *Denarios Paparinos*, quorum mentio occurrit in ſubſequenti Charta, quam mihi ſuppeditavit ſæpe laudatum Regeſtum Cencii Camerarii.

Pro-

Digitized by Google

Promiſſio & obligatio Syndici Caſtri Centumcellarum ſuper Cenſu annuo *quinquaginta Librarum Paparinorum* Romanæ Eccleſiæ ſolvendarum, Anno 1291.

IN nomine Domini, amen. Anno Nativitatis Dominicæ Milleſimo Ducenteſimo Nonageſimo Primo, Indictione IV. Pontificatus Domini Nicolai Papæ IV. Anno III. Menſis Januarii, die II. intrante. In præſentia mei Notarii & teſtium ſubſcriptorum, Jacobus Saxi de Caſtro Centumcellarum, Syndicus & Procurator Hominum & Univerſitatis dicti Caſtri, ad infraſcripta ſpecialiter conſtitutus, coram venerabili viro Domino Nicolao Domini Papæ Camerario & Notario perſonaliter conſtitutus, Inſtrumentum ſui Syndicatus exhibuit, tenoris & continentiæ infraſcriptæ.

In nomine Domini, amen. Anno Nativitatis ejuſdem M.CXCI. tempore Domini Nicolai Papæ IV. die XXV. Menſis Decembris, Indictione IV. Congregato Conſilio ſpeciali & generali & univerſali Parlamento Hominum & Univerſitatis Caſtri Centumcellarum, de mandato diſcreti viri Petri Baſſeji de Urbe, Caſtellani Caſtri ſæpedicti, ad ſonum campanæ, & vocem præconis, ut moris eſt, ipſe Caſtellanus cum voluntate, auctoritate, atque decreto dicti Conſilii & univerſalis Parlamenti dicti Caſtri, & dictum Conſilium & Parlamentum cum voluntate, auctoritate, atque decreto dicti Caſtellani, fecerunt, conſtituerunt, & ordinaverunt Jacobum Saxi de eodem loco, præſentem & ſuſcipientem, eorum Syndicum & Procuratorem & Nuntium ſpecialem, ad petendum & ſupplicandum ſanctiſſimo Patri & Domino, Domino Nicolao *divinâ providentiâ* Papæ IV. *quod Caſtrum Centumcellarum, quod ad Romanam Eccleſiam pertinet pleno jure, faciat immediate in temporalibus per ipſius Cameram regi ac etiam gubernari, ita quod Univerſitas & Homines dicti Caſtri, ſicut ipſius Eccleſiæ ſubditi ſpeciales, non teneantur, nec compelli poſſint, alicui vel aliquibus aliis, niſi Camerario Domini Papæ, qui pro tempore fuerit, vel Caſtellano, qui per Dominum Papam, vel ipſius Cameram ad cuſtodiam & regimen dicti Caſtri fuerit deputatus, in temporalibus reſpondere, laudabilibus ac approbatis conſuetudinibus, & ſtatutis Hominum dicti Caſtri, quæ non ſint contra honorem & juriſdictionem Romanæ Eccleſiæ, integraliter reſervatis eiſdem. Et ad offerendum & promittendum nomine Univerſitatis & Hominum ejuſdem Caſtri, & pro ipſis propter hoc ſpecialiter venerabili Magiſtro Nicolao de Trebis Domini Papæ Camerario & Notario recipienti & ſtipulanti nomine & vice Domini Papæ & Eccleſiæ prælibatæ, nomine Cenſus* quinquaginta Libras Paparinorum, *per eos vel ipſorum Procuratorem annis ſingulis infra quindenam a Die Nativitatis Dominicæ numerandam in perpetuum Cameræ ejuſdem Eccleſiæ, ubicumque Romana Curia fuerit in Terris ipſius Eccleſiæ, cum effectu ſolvendas. Si verò eadem Curia extra Terram reſederit ſupradictam, præfatam pecuniæ quantitatem perſolvent Theſaurario Patrimonii per Eccleſiam ordinato, ſalvis & plenarie Domino Papæ & Eccleſiæ Romanæ omnibus aliis juribus & juriſdictionibus, quas in præfato Caſtro ac ejus territorio dignoſcitur obtinere. Dantes & concedentes eidem Procuratori plenum & ſpeciale mandatum, jurandi in animas Hominum & ſpecialium perſonarum Univerſitatis Caſtri prædicti, prædicta omnia habere firma, rata, & ea integraliter obſervare; promittentes mihi Notario recipienti & ſtipulanti nomine & vice Domini Papæ & ejus Cameravii, omnia & ſingula ſupradicta, & quicquid in hac parte per eumdem Syndicum ſeu Procuratorem ipſorum actum, promiſſum, & geſtum exſtiterit, ſeu etiam procuratum, ſub obligatione & hypotheca omnium bonorum Univerſitatis ejuſdem Caſtri, & ſingularium perſonarum ipſius, ſe inviolabiliter ſervaturos, ac etiam impleturos.*

Actum in Centumcellis, ſub Porticu Sancti Jacobi in Platea Communis, præſentibus Donno Leonardo Priore Sanctæ Mariæ de Valle de Centumcellis, Presbytero Joanne Canonico dictæ Eccleſiæ, Domino Tancredo de Monte Cocozono, Alberto Domini Raynerii de eodem loco, Magiſtro Cazato Notario, Magiſtro Leone Notario, & Magiſtro Janne Simeonis, Rectoribus Terræ prædictæ, Jacobucio Scolare Sancti Nicolai, & Giliolo Petteno, teſtibus ad hæc rogatis.

Et ego Johannes Rubeus, olim Bartholomæi, auctoritate Almæ Urbis Præfecti Notarius, & nunc dicti Capellani & Univerſitatis Caſtri prædicti Scriba, prædictis omnibus interfui, & rogatus ſcripſi, & publicavi, meoque ſigno ſupra ſignavi.

Unde

Unde Jacobus Saxi ejuſdem Caſtri Cancellarius, Syndicus prælibatus ex vigore & auctoritate præſcripti Syndicatus, pure ac libere, ſecumque plena deliberatione præhabitâ, Syndicario & procuratorio nomine Hominum & Univerſitatis Caſtri Centumcellarum, per legitimam ſtipulationem promiſit eidem Domino Camerario ſtipulanti & recipienti pro Domino Papa & Succeſſoribus ſuis, & Romana Eccleſia, & ejus Camera, ex nunc in antea dare & ſolvere cum effectu ſingulis annis eidem Cameræ, ubicumque Romana Curia in Terris Eccleſiæ fuerit, alioquin Theſaurario Patrimonii Beati Petri in Tuſcia, inibi pro Romana Eccleſia deputando, quinquaginta Libras Paparinorum, *infra quindenam Nativitatis Dominicæ, ad indicium perceptæ protectionis & exemtionis ab eodem Domino Papa, videlicet, quod Homines & Univerſitas dicti Caſtri Centumcellarum a juriſdictione Rectoris Patrimonii Beati Petri in Tuſcia, ejuſque Officialium, qui pro tempore fuerint, ſint exempti, & quod de cetero ſub tutela & protectione Cameræ Sedis Apoſtolicæ ſpecialiter permanentes, de juribus Eccleſiæ Romanæ debitis, eidem Cameræ dumtaxat, & nulli alii reſpondere teneantur. Ac illum recipient ſine contradictione qualibet in Rectorem, qui ad eorum & dicti Caſtri regimen de Domini Papæ conſcientia fuerit per eamdem Cameram ſpecialiter deputatus, laudabilibus conſuetudinibus & Statutis Hominum & Univerſitatis Caſtri præfati non præjudicantibus juriſdictioni ac juribus, quæ præfata Eccleſia in Caſtro prædicto, ejuſque territorio plenarie obtinet, prout prædictæ Sedis Camerarium ſingulis annis corrigi & ordinari contigerit, reſervatis eiſdem, ſecundùm modum & formam, quem, & quam idem Domnus Papa in Apoſtolicis Literis ſuper protectione ac exemtione prædictis conficiendis exprimendum duxerit vel exprimendam. Inſuper promiſit Syndicus ſupradictus nomine, quo ſupra, eidem Domno Camerario ſtipulanti & recipienti pro Domino Papa, ejuſque Succeſſoribus, Romana Eccleſia, & ejus Camera, quod quoties dictum Commune ceſſare contigerit in ſolutione, ut præmittitur, dictarum* quinquaginta Librarum Paparinorum, *toties nomine pœnæ ſolutis ipſis quinquaginta Libris, alias quinquaginta Libras ejuſdem monetæ integre perſolvet Cameræ memoratæ. Quæ omnia & ſingula idem Syndicus nomine dicti Communis, & ipſum Commune promiſit attendere & obſervare facere, & integrum adimplere, ſub obligatione bonorum omnium Hominum, & Univerſitatis ejuſdem Caſtri, mobilium & immobilium, præſentium & futurorum, & ſub pœna dupli dictæ quantitatis: quâ pœnâ ſolutâ vel non, nihilominus omnia & ſingula, quæ in hoc Inſtrumento continentur, in ſua permaneant firmitate. Et ad majorem firmitatem omnium prædictorum idem Syndicus & Procurator nomine ac vice ſua, & ſingulorum Hominum prædictæ Univerſitatis, quorum Syndicus & Procurator exiſtit, juravit tactis ſacroſanctis Evangeliis, omnia & ſingula ſupradicta plene ſine fraude facere attendere, obſervare, & facere obſervari ſine fraude & dolo.*

Actum apud Urbemveterem in Camera, in qua prædictus Domnus Camerarius morabatur, præſentibus Fratribus Hugone & Johanne Macarii Mareſcalcis familiæ Domini Papæ, Domino Onufrio de Trebis Canonico Virdunenſi, Paulo Caſellæ de Reate, Borgarucio de Peruſio, Magiſtro Johanne Draconis, Johanne Rubeo Notario Centumcellenſi, & Octaviano Raynerii, teſtibus ad hæc rogatis.

Et ego Jacobus Piſani de Viterbio, Apoſtolica auctoritate, & nunc Cameræ Domini Papæ Notarius, præmiſſis interfui, & ea rogatus ſcribere, fideliter ſcripſi &c.

Quid autem *Paparina* pecunia fuerit, incompertum mihi fateor. Aut ab Inſigni gentilicio (nunc *Arme* appellamus) Senatoris, nomen inditum Denariis: fortaſſis enim *Inſerculum*, quem *Papero* Italica Lingua nuncupat, ille pro Inſigni gerebat. Aut ab ipſius Senatoris nomine aut agnomine *Paparone* nobilem virum inſcriptum reperio in Muſivo Romano ſequioris ævi, quod Ciampinius ære inciſum dedit Tom. I. pag. 82. Uſque ad initium Sæculi XIV. deſiderantur Nummi juſſu Romanorum Pontificum percuſſi. Mirum tamen foret, ſi Bonifacius VIII. vir grandis animi neglexiſſet illuſtrem hanc ſui Principatus prærogativam, quando Benedictus XI. ejus Succeſſor jure hoc ſuo uſus deprehenditur. Porro, ex quo in Gallias, atque Avenionem a Clemente V. Curia Romana translata fuit, novimus, tunc in primis a ſummis Pontificibus ſignatam fuiſſe pecuniam. Et quoſdam quidem e Nummis ibi percuſſis ſervavit nobis, publicique juris fecit Baluzius in Vitis Paparum Avenionenſium; quos propterea huic Operi in commodum Eruditorum adjunctos volo. Ad hæc Anno MDCCXV. Xaverius Scilla Librum de *Nummis Pontificiis* a Clemente V. uſque ad Clementem XI. Romanis typis impreſſum edidit, nullo tamen addito eorum ectypo. Denique Benedictus Floravantes a me ſupra laudatus argumentum hoc uberius illuſtravit altero Libro poſt ejus mortem a Philippo fratre edito. Ex ejus

la-

zò per cento in circa, e così viene più argento che oro; ma senza danno dello Stato, ed all' incontro se bisogna oro, valutandosi quì le Monete d'oro in proporzione d'un oncia per 14. $\frac{4}{5}$ d'argento vi troveranno i Mercanti similmente poco più d'un terzo per cento di guadagno, onde non potranno far guadagno sul nudo cambio di Monete; ma occorendoli far pagamenti, pagheranno però in oro più tosto che in argento per quel poco d'aggio così prudentemente fu stabilito del 1665. da questo Eccellentissimo Magistrato, il prezzo delle Doble alquanto minore in proporzione del prezzo dello Scudo di quello avrebbe dovuto per dar occasione agli stranj di mandar argento più tosto, che oro, perchè di quello si penuriava alquanto, ed ora, che s'è conseguito l'intento, ed è cessato il bisogno, sarà necessario rimetterlo in giusto bilancio, acciò non restiamo in penuria d'oro.

Terzo quando una Piazza ha d'altrove la pasta d'argento, o d'oro, sicchè battendo al consuero ragguaglio, e proporzione essa vi trova qualche utile, non deve valutare la sua Moneta tanto, che all' altre Zecche non torni conto disfarle, perchè avendo pasta a sufficienza per farne sempre quantità, il maggior guadagno consiste nello spaccio. Perciò la Repubblica di Genova fa le sue Genovine, e la Spagna le sue Pezze da otto d'un peso, e bontà, che l'altre Piazze nel disfarle vi trovano qualche vantaggio più che nell' altre Monete, e tanto maggior quantità battendone ne cava utile maggiore, il che dal sostenerle più care non farebbe.

Quarto alle Monete forestiere nel proporzionato Paese non bisogna dar valuta punto maggior di quello è la bontà loro intrinseca, eccetto qualche poco alla Dobla di Spagna, Ungaro, e Zecchino per la raffinatura, altrimente quelle Piazze ove si battono empirebbono la nostra, asportandone in proprio profitto quel più, che noi le valutiamo, così sono passati a Bologna, e Ferrara come già s'è detto in gran copia li Ducati Veneti per esser stati colà valutati 68 di quei Bolognini, de' quali lo Scudo Veneto non vale al più, che 103., e la Dobla d'Italia 300. Vero è che correndo colà le Doble spropositatamente scarse al pari delle buone, viene compensata alquanto la sproporzione del Ducato; ma non tanto che non vi trovino vantaggio grandissimo i Mercanti.

Quinto alle Monete proprie si può dare qualche vantaggio sopra l'intrinseco valore, mantenendo però la proporzione solita dell' argento all' oro; ma estendersi poco, perchè per poco avantaggio il suddito lo tollera, il forestiero non vi trovando utile a portarle fuori di Stato, le lascia, e riporta a noi più tosto le nostre, che le sue, e non hanno occasione l'altre Zecche d'empire lo Stato nostro di forestiere; ma non vi trovando anche danno grande ne và asportando secondo il bisogno, e l'occorenze, ed il Prencipe ne ricava quell' utile, che se fosse troppo grande tornerebbe a danno sensibile dello Stato, e farebbe alzare le altre Monete. Così Firenze valuto sempre il suo Scudo dieci Paoli, e mezzo, tutti gli altri dieci Paoli, nè d'era tanta di gran longa la differenza dello Scudo di Milano, o di Venezia dal Fiorentino, che ascendesse alla ventesima parte di quegli, onde perchè non era gran danno a chi gl' asportava fuori di quello Stato, nè gran utile il riportarlo, non cagionava mutazione di valore all' altre Monete, si manteneva nello Stato del suo Prencipe con decoro di lui e con utile moderato di quella Zecca.

Sesto se il Prencipe trova congiontura d'inviare in Stati alieni gran quantità di qualche Moneta con profitto considerabile, non deve lasciarla correre nel suo Stato, o non a quel prezzo, e poca, e solo quanto basta per mandare in quello Stato alieno.

Quando i Francesi empirono la Cattalogna di Monete di rame le batterono con conio diverso da quelle, che corrono per la Francia, nè in Francia le accettavano: l'istesso fecero gl' Olandesi, quando contrafacendo il Viglione di Spagna, nè seminarono sì gran quantità negli Stati de' mal accorti Spagnoli, altrimenti avrebbono fatto lo stesso danno a' Sudditi proprj.

Il Gran Duca Ferdinando del 1658 1659. fece battere qualche millioni in Monete piccole d'argento, dodeci delle quali pesavano una Pezza da otto chiamate Luigini, perchè erano, benchè con impronto suo proprio, simili però a quelli Luigini, che di Francia si mandavano in Levante, delle quali si parlò nel Cap. 4. ove erano ricevuti a 8 per una Pezza con profitto di 50. per cento; ma non lasciò, che ne corresse pur una nello Stato proprio, che ne meno vi si fermavano, traportandosi immediatamente dalla Zecca a Livorno in casse, e di quivi in Levante.

S'egli avesse lasciato correre quella Moneta anche per lo suo Stato, o l'averebbe valuta-

LEGES VARIÆ, AC DECRETA,

PRO INTELLIGENTIA STATUTORUM

REIPUBLICÆ JANUENSIS AD REM MONETARIAM SPECTANTIUM.

ORDINI

Intorno a Monete, e come s'abbino a fare i pagamenti.

1637. Die 19. Novembris.

SEreniſſimus D. Dux, & Excellentiſs. Domini Gubernatores, ac Illuſtriſſimi D. Procuratores Sereniſſimæ Reipublicæ Genuenſis lectis Capitulis infraſcriptis, eiſque examinatis, animadvertentes ipſa quamplurimum prodeſſe poſſe ad tollendas præſertim lites, utileque futurum ſi perpetua lege firmentur. Omni meliori modo, ad calculos; approbanda, & confirmanda, & proinde formari propoſitionem ſequentis tenoris, cujus Sententiam quantum in ipſis eſt decreverunt, & decernunt.

Signori, come le SS VV. ſanno la maggior parte delle liti, che oggidì ſi trattano ne' Tribunali Civili, dipende dalla diverſa intelligenza, che ſi ha nella valutazione delle Monete per la diverſità de' tempi, che ſi puonno conſiderare nel pagamento de' debiti, eſſendo ſopra tal valutazione le opinioni de' Dottori molto diſcordi fra di loro; Per onde da' Cittadini, e Sudditi della Repubblica vien deſiderata certa deciſione ſopra ponto così controverſo: e ſe bene il Sereniſs. Senato con la ſua ſuprema autorità può con publico Decreto decidere ſimili ponti Civili in termine di ragione, ad ogni modo per maggiormente troncare ogni occaſioni di liti, e per maggior quiete univerſale avendo noi al tutto avuta matura conſiderazione anche per mezzo di deputazioni, e conſulte de' Dottori preſtanti, abbiamo finalmente riſoluto proponere alle SS. VV. li ſeguenti Ordini, o Capitoli, e ciò ſenza pregiudicio dell' autorità, che compete al Sereniſſimo Senato.

1. Che tutti i Contratti, o ſia Teſtamenti, ne' quali ſi facci menzione d'alcuna ſorte di Monete tanto della Sereniſs. Repubblica, come di Principe foreſtiero, la quale anche a' giorni correnti al tempo della controverſia ſi ritrovi ſtampata nella ſteſſa ſpecie, debba pagarſi dal debitore, nè ſenza il conſenſo del Creditore poſſa farſi pagamento in altra ſpecie di Moneta.

2 Che quando la detta ſpecie di Moneta, della quale parla il contratto, o ſia Teſtamento, detta di ſopra non ſi ritrovaſſe, o perchè reſtaſſe proibita dalla Repubblica, o da quel Prencipe, che la fece ſtampare; o veramente foſſe variata la bontà, o lega intrinſeca della ſteſſa, in tal caſo ſi poſſa, e debba far il pagamento in qualſivoglia altro genere di Moneta non proibita ſecondo la ſua giuſta valutazione, la quale ſi debba regolare ſecondo la valuta della detta Moneta prima, che foſſe proibita, o variata.

3. Che quando sì nelli Contratti, come ne' Teſtamenti ſi parla di Moneta, la quale per non ritrovarſi ſtampata nella ſteſſa ſpecie ſi chiama immaginaria, benchè per altro realiſſima, in quanto ſi verifica con l'eſtimazioni d'altra ſpecie di Moneta, che ſi trova, come ſono nell' uſo frequentiſſime nella Città, e Dominio della Repubblica le lire, di queſte, quando ſe ne parli con l'aggiunto di lire di Cartolario di S. Giorgio, di numerato, o di pa-

(*) *Ex Statutis Civilibus Sereniſſimæ Reipublicæ Januenſis.*

che lo ſtato delle Finanze ſotto Carlo Settimo, che rendeva d'entrata l'anno 1449. *quattrocento milla lire, compreſovi il Patrimonio Regio, non era molto minore, avendoſi riguardo alla ſtima delle coſe, che lo ſtato delle Finanze di quattordeci millioni l'anno, nel quale morì Carlo nono*; nempe 1574. die 30. Maji.

129. Prout etiam agnovit probavitque inclytus olim Regius Advocatus Fiſcalis D. Comes *Fabricius Aloyſius Puſterla*, indè Senator ampliſſimus, *in ſuo Voto diei* 10. *Auguſti* 1669. elucubrato in cauſa immunitatis oneroſæ horum Nobilium DD. de Curte, ac de Carcano, in illis præcipuè verbis: *Cum agatur de immunitate obſervata per longiſſimum tempus, & ferè immemoriale, magnam juſtitiæ præſumptionem reſpectu congruitatis pretii, inſpecto primordio contractus præſeferre, &c. Difficultas vertitur in eo, ut videatur, quatenus agendum ſit de redemptione, quomodo practicandum, regulandumque ſit pretium quod fuit numeratum in LIBRIS IMPERIALIBUS MONETÆ VETERIS MEDIOLANI; quod autem non ſit idem valor monetarum nunc, qui fuit tempore contractus, inficiari non poteſt Fiſcus, & vidit luculenter demonſtratum in eruditiſſimis jurium Allegationibus J.C. Coll. Virginii Burri; immò argumenta deducta urgent, MAXIMUM DISCRIMEN intercedere poſſe inter valorem monetæ antiquæ & modernæ. Hoc ſtante, Fiſcus Voti eſt, non poſſe apponi manum huic immunitati, niſi priùs liqueat de juſto valore monetæ antiquæ currentis tempore contractus, ut fieri poſſit juſta calculatio cum hac noſtra erogandæ tempore faciendæ redemptionis, & reſtitutionis pretii; juſtitia enim contractus exigit, ut tantum intrinſecè reſtituatur, quantum fuit acceptum &c.*

130. Hinc ſi prædictis innixa facti probationibus, & ſecundùm tradita per *Petrum Matthejum* loco proximè citato, calcolatio fiat, ſequendo videlicet computationem minoris augumenti de viginti pro ſingulo (licet ipſe *Matthejus* aſſerat etiam augumentum de triginta) conſtabit pretium librarum 3150. Imperialium monetæ veteris Mediolani, regnante Philippo Maria Vicecomite Duce, anno 1440. Ducalis Cameræ Theſaurario exburſatum per DD. de Curte in acquiſitione immunitatis ab oneribus tam impoſitis, quàm imponendis ſuper Perticis 8000. terræ (ex quibus in præſentiarum Perticæ tantùm 5616. poſſidentur per dictos Nobiles DD. de Curte, ac de Carcano) conſtabit inquam correſpondere, & æquivalere Capitali ſummæ librarum 63000. Imperialium monetæ Mediolani currentis anno 1610., quo *Petrus Matthejus* ſcribebat, utſupra; & item quo tempore Dupla auri Hiſpanica ponderis Denariorum 5. & gran. 12., bonitatis verò cerariorum 22. gran. 6. Mediolani expendebatur ad computum librarum 13. ſolidorum 16. Imperialium; prout anno 1611. & 1614. patet *ex Proclamatibus Monetalibus* editis per Regios Gubernatores Status Mediolani Don Johannem Ferdinandæum de Velaſco Comeſtabilem Caſtellæ ſub die 15. Aprilis 1611., & Don Johannem de Mendotia Marchionem Hynojoſæ ſub die 24. Januarii 1614. inſertis in Libro impreſs. vulgò *Gridario fol.* 13. & 68.

131. Cum verò ab anno 1610. uſque ad annum præſentem 1713. ejuſdem Duplæ auri Hiſpanicæ valor excreverit a libris 13. ſolid. 16. uſque ad libras 24. Imperiales monetæ Mediolani currentis; hinc etiam patet, dictam ſummam capitalem ſub anno 1610. librarum 63000. æquivalere ſummæ item capitali librar. 109588. ſolidorum 4. denariorum 8. Imperialium monetæ hoc anno 1713. Mediolani currentis; ex qua ſumma quomodolibet implicata percipi poſſet, ad computum de quatuor pro centenario, annuus Redditus librarum 4383. ſolidorum 10. denariorum 6. Imperial., & ſic eoſdem Nobiles DD. de Curte, ac de Carcano, cenſeri debere ac reputari tanquàm annuatim effectivè ſolventes Regiæ Duc. Cameræ in rationem de ſolidis 15. & denar. 8. Imperialibus pro qualibet Pertica terræ tam buſchatæ, quàm vineatæ, & campivæ per ipſos DD. de Curte ac de Carcano poſſeſſa; quæ ſolutio, attenta prædicta terrarum qualitate, ſatis ſuperque congrua eſt, eiſdemque DD. de Curte ac de Carcano ſecuritatem ab ulteriori, & reiterata onerum ſolutione parere debet; prout rogant, & ſperant.

132. Quod verò ſpectat ad aliud quæſitum nobis propoſitum, ſcilicet de annuali importantia Taxarum, onerum, tributorum, vectigalium, &c. his ſimilium, quæ tempore Ducis Philippi Mariæ Vicecomitis a die 16. Junii 1412. ad diem 13. Auguſti 1447. Mediolani regnantis, impoſita erant ejus ſubditis; Sicuti eorum individua & ſpecialis memoria perire debuit vigore *Pœnalis Proclamatis* anno 1448. publicati ex ordine Illuſt. & Excell. DD. XII. Capitaneorum, & Defenſorum Illuſt. & Excell. Reipublicæ Mediolanenſis, quo diſtrictè jubetur: *ut Libri, & Scripturæ omnes Taxarum, Talearum, onerum &c. tempore Ducis Philippi Mariæ olim inſervientes publicè comburerentur, &c.* (ea nempe de cauſa quam

Lectoris prudentia facilè intelliget), cui se subscripserunt septem Capitanei scilicet DD. Johannes de Mantegatiis, Gabriolus de Comite, Franciscus de Figino, Jacobus de Cambiago, Stephanus de Gimbaloitis, Johannes de Fossato, & Johannes de Glussiano; ac *registrati in Archivo Provisionum Civit. Mediolani in Libro anni* 1448. *fol.* 48., prout etiam testatur Magnificentissimus Patriæ antiquitatum Conservator *Comes Octavius Archintus in Collectan. antiquit. Mediol. post Codic. Dier. Util. a fol.* 96. *ad fol.* 108. Ita in summa fuisse quotannis exorbitantissima arguere licet, nedum ex ipsius Proclamatis sanctione, sed *ex Ducalibus Decretis registratis in Officio Statutorum, vulgò Panigarolarum Mediolani in Libr. signat. A. fol.* 13. 68. 89. 95. 130. 131. 163. 205. 206. 237. *& B. fol.* 39. 40. 48. 54. 56. 65. 78. 108. 109 112. 128. 151. 161. 170. 178. 179. 270. & potissimùm *in Libro C. fol.* 99. 116. 124. 140. 152. 157. 158. 170. 172. 203. *usque ad* 218. *& D. fol.* 7. 10. 12. 16. 18. 24. 51. 177. *& E. fol.* 9. *&* 75. tum etiam ex diutinis bellis annorum 35. queis vexatus est idem Dux Philippus Maria ab initio Principatus usque ad obitum; prout fusè testantur *Petrus Candidus Decembrius* in Vita ipsius Ducis per tot. *Donat. Bossius* in Chronic. Mediol. *Bern. Corius* in Hist. Mediol. *Benventus Sancto-Georgius* in Chron. Montisfeerati, *Bernardin. Arlunus J. C. C.* in Histor. Mediol. *Paulus Jovius* in Vit. XII. Princip. Vicecom. lib. 12. *Francisc. Castellus* in Compend. Vit. Princip. Vicecom. *Gasp. Bugattus* in Histor. Universal., *Ludovic. Cavitellius*, & *Anton. Campus* in Annalib. Cremon. *Paulus Morigius* Histor. antiquit. Mediol. lib. prim. cap. 25. fol. 151. ibi: *Filippo Maria Principe guerreggiò tutto il tempo del suo Imperio, e racquistò lo Stato ribellato dal suo Fratello, ed acquistato dal Padre*; & ante hosce, unus pro cunctis, *BEATUS Andreas Billius* Hæremitani Ordinis S. Augustini coævus testis in Histor. Mediol. per tot. ac potissimùm lib. 7. fol. mihi 313. ibi: *Itaque factus ex illo* (Pacis fœdere) *Philippus suis acerbior, nec quicquam Mediolani, aut in reliquis Ditioni subjectis, ex solitis tributis remissum, tanquam illorum culpa res dejectæ essent*.

133. Immo tanta fuit onerum a Philippo Maria Duce Subditis impositorum fama, ut ex Advocato Fiscali Cæsareus Mediolani Senator vita functus anno 1546. *Ægidius Bossius in tract. var. sub titul. de Aquis, ac Fluminibus fol.* 377. in hæc verba testetur: *Philippus Dux Mediolani, qui omnia ad proprium commodum gerebat, ut patet in suis admirandis Decretis tantoperè æquitati, & juri communi adversantibus, fecit Decretum de anno* 1446. &c. *Verum cum postea maximus rumor adversùs eum insurrexerit, rubore confusus*, &c. *temperando etiam crudelitatem subvertendi jura Privatorum, &c.* & Johannes Bodinus Andegavensis *libr. prim. de Republ. cap.* 8. *fol.* 164. ita exclamet: *At iisdem temporibus Philippus Maria Mediolanensium Princeps, oppressa Tributorum, ac Vectigalium pondere Republica, portus omnes, ac Fluviorum aditus obsidebat, ne quis Civium quò vellet trajiceret, nisi soluto priùs vectigali*.

Quæ omnia, salvo jure addendi, & declarandi, observabat sub censura, &c.

Mediolani, anno 1713. die 20. Septembris.

J. C., & Advocatus Johannes de Sitonis de Scotia Ven. Collegii DD. Juris PP. Judicum, Comitum, & Equitum Pontificiorum Civitatis Mediolani Chronista.

DIS-

Digitized by Google

DISSERTATIO

AD OSTENDENDUM PRETIUM

ANTIQUÆ MONETÆ,

appellatæ *Ducati d'oro in oro*.

PEr ben conoſcere, ed intendere il vero, e giuſto valore intrinſeco dell' antica Moneta reale, appellata *Ducati d'oro in oro*, pagati in Milano nell' anno 1440. a' 22. di Novembre alla Camera Ducale; onde pure la di loro corriſpondenza, e ragguaglio alle Monete moderne, che in oggi 1732. corrono per Grida nello Stato di Milano, ſi premettono le ſeguenti notizie di fatto legalmente giuſtificato, cioè:

Dell' anno 1252. la Moneta reale appellata *Fiorino*, e *Ducato d'oro in oro*, era compoſta d'oro a tutto fino, e di 24. caratti, ed *in peſo* ogni Fiorino, e Ducato d'oro, rilevava *tre Denari* in peſo Romano per ciaſchedun Fiorino, e Ducato; coſichè in *un' oncia* v'entravano *Fiorini*, o *Ducati*, *otto d'oro in oro*. *Johan Villan.* in Hiſtor. Florentin. lib. 6. cap. 54, *Ricordan. Malaſpin.* in Hiſt. Florent. cap. 152. pag. mihi 131., *Dn. le Blanch* in tract. hiſtoric. de Monetis Franc. impreſs. Pariſ. an. 1690. pag. 165., *Johan. Siton.* in Elucubrat. de antiqu. & modern. in Inſubr. Monetis impreſs. Mediol. an. 1713. ſupra pag. 5. n. 16., *Gothefridus Philippus Spanegbel* in Notitia veræ libertatis Florentinæ impreſs. Mediol. an. 1724., tom. 1. ſæcul. 13., cap. 8. num. 4. pag. 452.

Negli anni 1355. e 1363. continovavano li ſudetti *Fiorino*, *o Ducato*, *d'oro in oro*, ad eſſere a fino di 24. caratti, ed in peſo, per ogni pezza, di *Denari tre*; coſichè in *un' oncia* vi entravano *Fiorini*, o *Ducati*, numero *otto* d'oro in oro; ed in un *Marco* di oncie otto a peſo Romano vi entravano *Fiorini*, o *Ducoti*, 64. d'oro in oro; *Johannes Chriſtianus Lünig* in Codice Italiæ Diplomatico parte prima, Claſſe prima cap. 2. n. 32. *, columna 2443., *Dn. le Blanch* dict. tract. de Monetis pag. 410., 420. tergo, *Bartholus de Saxoferrato* in L. 5. quotieſcumque C. de ſuſcept. præpoſit. & Archar. lib. 10. pag. mihi 398. tergo.

Negli anni 1373. 1382. e 1412. continovavano parimente li ſudetti *Fiorino*, *o Ducato*, *d'oro in oro* ad eſſere a fino di 24. caratti, ed *in peſo* di ciaſcheduna pezza di *Denari tre*; coſichè *otto Fiorini*, *o Ducati d'oro in oro*, peſavano *un' oncia d'oro*; come conſta per publico *Inſtromento* di Cambio in pergamena ſotto il giorno 3. di Giugno 1373. rogato da Giacomolo Cioccha publico Notaro di Milano, in quelle parole, ibi: *UNCIAS SEPTEM AURI in ſpecie Florenorum auri, & in numero FLORENORUM QUINQUAGINTA SEX Dn. le Blanch* dict. tract. de Monetis pag. 410. 420. tergo, *Siton.* in Antiqu. Monument. Nob. Famil. Bodiæ pag. 8. num. 15., impreſs. an. 1724. in fol., *Bartholom. Salicet.* in l. final. C. ſi cert. petat. num. 5., & ibi Apoſtilla marginal. pag. mihi 251. tergo, *Nicol. Boërius* Deciſ. Burdegal. part. 2. Deciſ. 327. num. 2 pag. mihi 815., *Card. Thuſc.* concluſ. 348., lit. M., titul. Monetarum diverſitas, pag. mihi 464. num. 14.

Nell' anno 1474. Il *Fiorino*, e *Ducato d'oro in oro*, era per ciaſcheduna pezza in peſo di *Denari due*, *grani ventiuno*, e $\frac{2}{11}$, coſichè in ogni *Marco* di oncie otto a peſo Romano, vi entravano *Fiorini*, o *Ducati d'oro in oro* numero *ſeſſantaſei*, ed a bontà di caratti $23.\frac{1}{2}$ di fino; come conſta da' *Capitoli della Ducal Zecca* di Milano fiſſati adì 4. Giugno 1474., e regiſtrati nel pubblico Officio de' Panigaroli di Milano, nel libro ſegnato F. pag. 251. tergo, *Dn. le Blanch* dict. tract. de Monetis pag. 414., 420. tergo.

Nell' anno 1508. Il *Fiorino*, *o Ducato d'oro in oro*, era per ciaſcuna pezza in peſo di *Denari due*, *Grani diecisette* $\frac{29}{35}$, coſichè in ogni *Marco* de oncie otto a peſo Romano, vi entra-

travano *Fiorini*, o *Ducati d'oro in oro* numero *settanta*, ed erano a bontà di caratti 23. grani 21. di fino; come conſta da' *Capitoli della Zecca* di Milano fiſſati ſotto il giorno 17. di Giugno 1508., regiſtrati per tenore preſſo *J.C. Albertum Brunum* Senatorem Mediolani in tract. de augumento, & diminutione Monetar. pagina mihi 307. 308. num. 12., *Dn. le Blanch* dict tract. de Monet. pag. 414. 420. tergo.

Che poi li *Ducati*, e *Fiorini d'oro in oro* foſſero una ſteſſa Moneta reale, e ſinonimi fra di loro, queſto riſulta dal tenore delle *Gride Monetali* regiſtrate nel ſudetto Officio de' Panigaroli, cioè nell'anno 1315. a' 18. Aprile nel Libro ſegnat. QQ. pag. 28., nell'an. 1315. a' 29. Maggio nel medeſimo Libro ſegn. QQ. pag. 36 --- nell'an. 1409. a' 18. Genaro fol 103. nell'an 1413. a' 21. Agoſto fol. 196. --- nell' an. 1414. a' 31. Maggio fol. 220. --- nell' an. 1415 a' 6. Ottobre fol. 237. --- e nell'an. 1415. a' 8 Ottobre fol 238 tutte nel Libro ſegnat. B. e nell'anno 1465. a' 31. Ottobre nel Libro ſegnat. F. pag. 50., e ſi conferma parimente dalla *Stampata Grida di Monete* in foglio volante publicata per ordine dell'Eccellentiſſimo Sig. Don Gabriel de la Cueva Duca di Alburquerque Governatore dello Stato di Milano ſotto il dì 24. Decembre 1566., e regiſtrata nell' Officio de' Panigaroli ec., in quelle parole, ibi: *Li Ducati, e Fiorini d'oro buoni, del ſuo giuſto peſo, ſi tollerano al prezzo che ſegue --- I Ducati di Spagna, Milano, Venezia, Fiorenza, Portogallo, e di Ongaria, lire ſei, ſoldi dieci per ciaſcuno ec.*

Li ſudetti *Ducati d'oro in oro* furono poi comunemente appellati, per riſpetto de' fabricati nella Zecca di Venezia, *Zecchini*; per riſpetto de' battuti nella Zecca di Fiorenza, parimente *Zecchini*, e *Scudi d'oro di Fiorenza*; e ciaſcheduna pezza de' ſudetti nell'an. 1666. era in peſo di *Denari due*, e *Grani* 20. *d'oro*, ed a bontà di 24 caratti di tutto fino. E per riſpetto delli Ducati d'oro d'Ongaria vecchj di diverſi ſtampi, appellati *Ongari*, ciaſcheduna pezza di queſti nell'anno 1666. era in peſo di Denari due, e Grani venti, ed a bontà di caratti 23. grani 18. di fino, come riferiſce il *Cavaliere Dottor Giulio Baſſi* nel trattato dell'Aritmetica, e Geometria pratica ſtampata in Piacenza 1666. in folio, lib. 4. tratt. 6., titul. dell'eguagliare il valore delle Monete tanto d'argento, come d'oro ad un' iſteſſa proporzione: e Saggi di diverſe Monete fatti nella Zecca di Piacenza, e nella Zecca di Milano, pag. 224., e ſegu.

Fiſſate le precedenti cognizioni di fatto, chiaramente ſi deduce, che nell'*Inſtromento* di Vendita de' Dazj di Borgo Lavezaro del 22. Novembre 1440., eſſendoſi sborſato la Moneta reale ſpecifica, ed effettiva *di cinquecento Ducati d'oro in oro*, quali Ducati erano per ciaſcheduna pezza in peſo Romano di *Denari tre d'oro* di 24 caratti a tutto fino; pertanto eſſi *Ducati* 500. *d'oro in oro*, rilevavano in peſo *ONCIE SESSANTA DUE*, e *MEZZA D'ORO* fino di 24. caratti.

Ed eſſendo al giorno d'oggi 1732. in Milano il comune valimento, e prezzo dell'oro fino di 24. caratti, in ragione di lire 118. Imperiali di Moneta moderna ora corrente in Grida per ogni oncia, come ſi deduce per notorio:

Perciò ſi raccoglie, che il valimento antico nel 1440. di eſſi *Ducati cinquecento d'oro in oro*, antica Moneta reale, corriſponde, e ſi ragguaglia in oggi 1732. al valore di un Capitale di *lire* 7375. *Imperiali di Moneta moderna*, ora 1732. corrente per Grida nello Stato di Milano; coſichè detto Capitale di *lire moderne* 7375., in ragione del cinque per cento, doverebbe rendere, e produrre annualmente la cavata, e frutto di *lire* 368., *e ſoldi* 15. Imper. di Moneta moderna.

Ne obſta la riflеſſione del Regio Fiſco nel ſuo Voto de' 17. Decembre 1728, ove aſſeriſce, che in detto Inſtromento di Vendita del 1440. foſſe fatto il pagamento in *lire* 1575. Imperiali; poichè diverſamente ſi evince dalle proſe ſteſſe del medeſimo Inſtromento, ibi: *Quam quidem Venditionem, & datum fecit, & facit præfatus D. Conradinus, dicto procuratorio nomine Ducali, prædicto Emptori præſenti, ſtipulanti, & recipienti pro pretio, ac in ſolutum dationc DUCATORUM QUINGENTORUM AURI, ET IN AURO per præfatum Emptorem exburſatorum, & numeratorum Spectabili Viro Galeotto Toſcano generali Theſaurario præfati Domini Domini Ducis, ut patet &c.*

E quando detta Vendita foſſe ſeguita per differente prezzo dalli ſudetti *Ducati* 500. *d'oro in oro*, quella ſarebbe ſtata invalida, e nulla; poichè il Mandatario Ducale aveva ſpeciale, e limitata facoltà a vendere detti Dazj: *nomine Ducali, Opecino de Cacciis filio quond. Jacobi, de Datiis noſtris Panis, Vini, & Carnium ad minutum Terræ noſtræ Burgi Lavezarii Diſtrictus Novarienſis, pro pretio DUCATORUM QUINGENTORUM AURI, ET IN AURO*; come così cantano le parole pre-

preciſe della Ducale Procura del 9. Novembre 1440., ſignat. *Aloyſius*, inſerita per tenore in eſſo Inſtromento di Vendita del 22. Novembre 1440.

Nè ſi deve maravigliare, che Galeotto Toſcano Ducal Teſoriere adì 21. detto Novembre 1440. (cioè nel giorno precedente al detto Inſtromento di Vendita de' 22. Novembre 1440.) faceſſe la Bolletta di Conſeſſo del pagamento ricevuto de' ſudetti *Ducati* 500. *d'oro in oro*, ſotto il Vocabolo di *Libras mille quinquecentum ſeptuaginta quinque Imperiales*; poichè ſecondo l'Ordine, Decreto, e *Grida Ducale* de' 6. Gennajo 1410. regiſtrata nel ſudetto Officio de' Panigaroli, nel Libro ſegnat. B. pagina 123. tergo, ibi: *Quod Mercatus, & Contractus fiant ad Monetam, & NON AD DUCATOS, videlicet ad Florenos de ſolidis* 32., *ſeu ad Libras de ſolidis* 20., *aliter non valeant*: reſtava proibito di fare obligazioni ſotto il nome di Ducati.

Per altro nel ſudetto anno 1440. tanto importavano lire 1575. Imperiali di *Moneta d'Argento* allora correnti, ſecondo il valutamento preſcritto dalle Gride dello Stato di Milano, quanto allora parimente valevano *Ducati cinquecento d'oro in oro*, poichè un *Ducato d'oro in oro*, ſecondo le ſteſſe Gride, valeva *lire tre, e ſoldi tre Imperiali di Moneta d'Argento*, e due Fiorini da ſoldi 32. di Moneta d'Argento facevano, e ſi ragguagliavano ad un Ducato d'oro in oro; come ſi raccoglie *dalla Grida* de' 31. Ottobre 1465. regiſtrata nel ſudetto Officio de' Panigaroli nel Libro ſegnat. F. pagina 50., *Martin. Garrat. Laudenſ.* in Conſil. 52. n. 1. pagina mihi 211., & in tractat. de *Monetis* num. 30. 31. pagina mihi 204. tergo, colum. 2.

Al valore intrinſeco per finezza, e preziosità de' metalli d'oro, e d'argento, co' quali erano fabricate le Monete correnti nello Stato di Milano nell'anno ſudetto 1440., s'aggiunſe l'eſtrinſeco maggior valore, e ſtima delle ſteſſe Monete, cagionato dall'alto, comune, ed univerſale concetto, che coſtantemente correva per tutta l'Europa ne' medeſimi tempi verſo di eſſe Monete, atteſa la naturale ſcarſezza, e rarità de' ſudetti metalli eſiſtenti nell'Europa, coſichè nell'anno 1430., e ſeguenti in appreſſo, ſi celebrava in Milano una Meſſa quotidiana per la ſola elemoſina in ragione di *un ſoldo* Imperiale di Moneta *d'argento* per ogni Meſſa, come ſi giuſtifica dal *Siton.* dict. tract. de Monetis ſupra pagina 15. num. 116., eſſendo che in quel tempo li *ſoldi*, de' quali era compoſta la lira numeraria de' conti, erano di *puro argento*, e ciaſcuno d'eſſi ſoldi d'argento peſava *Denari uno in peſo Romano*, come ſi deduce dalla *Grida* de' 31. Ottobre 1465. regiſtrata nell'Officio de' Panigaroli nel Libro ſegnat. F. pagina 50., e dal *le Blanch* dict. tract. de Monetis pagina 14, & 415.

Quindi il Cavaliere J. C. C. *G. Pietro Biumi* nell'anno 1596. ragionando nel ſuo Conſeglio 394. ſopra di una immunità onerosa venduta dalla Ducal Camera di Milano nell'anno appunto 1440. per il prezzo di antiche *lire* 3150. Imper., quali corriſpondono a *Ducati mille d'oro in oro* di quel tempo, atteſta che con dette antiche *lire* 3150. di Capitale ſi larebbero nell'anno 1440. comprati tanti Beni ſtabili, che averebbero prodotto ne' ſuoi tempi dell'anno 1596. *due cento Scudi di entrata annuale*; onde per conſeguenza ſi deduce, che in ſenſo del medeſimo Biumi conſulente, le ſudette antiche *lire* 1575. Imper. ſborſate nell'anno 1440. nella ſudetta Compra de' Dazj di Borgo Lavezaro nella ſpecie effettiva de' ſudetti *Ducati* 500. *d'oro in oro*, averebbero nell'anno 1596. prodotto *Scudi cento d'entrata* annuale.

Ed eſſendo, che, per *Grida* de' 6. Agoſto 1598. nel governo del Conteſtabile di Caſtiglia, come *al Gridario fol.* 177., li *SCUDI D'ARGENTO* di noſtra Zecca, appellati promiſcuamente *DUCATONI*, in peſo di oncie una, denari due, grani ſette, ed un ſeſto di grano per ciaſcheduna pezza, ed a bontà di denari XI. grani X. di fino, foſſero valutati per *Grida* ſudetta a ragione *di lire cinque*, e *ſoldi tredici* per ciaſcuna pezza, per tanto dell'anno 1596. detti *Scudi cento* di entrata rilevano *lire cinquecento ſeſſantacinque* di entrata annuale.

Ultimamente poi per *Grida* de' 11. Luglio 1729. del preſente Governo, li detti *SCUDI D'ARGENTO* di noſtra Zecca, appellati *DUCATONI*, in peſo al giorno d'oggi di *oncie una*, *denari due*, gran. 0., ſono valutati per *Grida* ſudetta in ragione di *lire otto*, *e ſoldi cinque* Imper. di Moneta moderna per ciaſcheduna pezza (abbenchè il moderno Ducatone corrente nel 1732. ſii di peſo più leggero, cioè di *grani ſette*, *ed un ſeſto di grano*, *meno* di quello foſſe l'antico Scuto d'argento Ducatone dell'anno 1596., come ſopra reſta giuſtificato per detta *Grida* de' 6. Agoſto 1598., e dal detto *Cavaliere Baſſi* libr. citat. pag. 224.); che però li ſudetti *Scudi Ducatoni cento* di dovuta entrata, in *Grida* ſudetta del 1729. rilevano, e ſi ragguagliano alla cavata di *lire* 825. *Imp.* moderne.

Laonde chiaramente si raccoglie dal Conseglio, e calcolo del sudetto Cavalier Biumi, che l'Acquisto fatto nel 1440. de' Dazj di Borgo Lavezaro per lo sborsato prezzo di *Ducati* 500. *d'oro in oro* effettivi, allora rilevanti, e corrispondenti in valore di *Grida* a *lire antiche* 1575. composte di *Soldi* fabbricati di puro *argento*, in peso per ciascun Soldo di Denari uno d'argento a peso Romano, esso Acquisto fu fatto per un prezzo, e Capitale di tanto valore, che nel 1732. doverebbe produrre di cavata, e rendita annuale, *lire moderne* 825., essendo in oggi queste lire moderne di soldi 20., e questi *Soldi* composti di *quattro ben leggieri quattrinelli di puro purissimo Rame*; là dove nell'anno 1440. le sudette lire antiche numerarie erano composte di *Soldi* venti *di puro argento*, e ciascun *Soldo* era in peso di *Denari uno* di puro argento.

Ed essendo che la *cavata annuale* di netto de' sudetti Dazj di Borgo Lavezaro non arrivi per rispetto de' soli Dazj stessi più che a *lire moderne ducento quarantacinque Imp.*, attesa la dovuta detrazione, e correspettiva disalcazione per l'importanza del Fitto dell'Osteria, per il Bollino del Vino a minuto, per il Prestino, Macina, ed altri pesi addossati al Padrone d'essi Dazj, li quali pesi tutti, per loro natura, spettano al Fittabile delli stessi Dazj, non già al Padrone de' medesimi.

Pertanto non si sa concepire come rettamente in facto ossa esser luogo alla Regia Ducal Camera di riscuotere il sopra più della cavata netta annuale per adequato *dal cinque al sette per cento* di Capitale; mentre il sudetto impiego non arriva al presente a rendere che in ragione *di lire sei, soldi 6. Imperiali* per cento di Capitale sborsato, se bene si considerano le sopra esposte giustificate circostanze di fatto, le quali non persuadono che in cambio di *Soldi* di *puro argento*, in peso di Denari uno per ciascun Soldo d'argento, overo in cambio di tanto *puro oro* a quelli equivalente, già sborsati nel 1440., ora poi nel 1732. si ricavino *Soldi* bensì eguali nel numero, ma *disugualissimi* nella materia e preziosità, poichè *Soldi meschini*, e composti di *quattro quattrini* di *puro Rame*.

Facciasi riflessione se un Sacerdote, (il quale *Altari inserviens de Altari vivere debet, nec potest negotiis secularibus se immiscere*), dandogli in oggi, per manuale elemosina della celebrazione della Santa Messa, un *Soldo* moderno *di quattro miserabili quattrinelli di Rame*, in cambio del *Soldo* antico di *puro argento* in peso sudetto di Denari uno per ciascun Soldo d'argento, se potrebbe con quello vivere, se alimentarsi, se vestirsi, se pagare la pigione di Casa, e provedere ad altre necessarie occorrenze della sua vita benchè frugale. E pure se li quattro Quattrini di Rame del giorno d'oggi corrispondessero al sudetto antico Soldo d'argento, ed alle antiche circostanze che l'accompagnavano, esso Sacerdote vi doverebbe poter vivere, come già nel tempo antico ne viveva convenientemente con detto Soldo d'argento; In qual prezzo e stima fosse poi l'argento in Milano negli anni 1429., e seguenti, regnante il Duca Filippo Maria Visconti, chiaramente si conosce da un *Instromento* in Pergamena presso di me conservato, cioè di Confesso del 20. Settembre 1429. rogato da Ambrogio Spanzotta publico Notaro di Milano, il di cui sommario in sostanza è il seguente: *Argentum Ambrosinum, seu Ligæ Mediolani, est in pretio Solidorum vigintiquatuor Imperialium pro qualibet uncia in pondere.*

L'elemosina manuale da darsi a' Sacerdoti della Diocesi di Milano per la celebrazione di ciascheduna *Messa* nell'anno 1572. da San Carlo nostro Arcivescovo fu tassata in ragione di *soldi dieci Imperiali* per ciascuna, *Acta Ecclesiæ* Mediol. part. 2. Decret 16. pag. 350., *D. Ayn. Corius* Promptuar. Episc. pag. 210. n. 12. 13. 14, e dell'anno 1619. fu dal Cardinale Arcivescovo Federico Borromeo accresciuta fino a *soldi venti Imp.* per ciascuna *Messa*, *Synod. Diœcef.* 32. tit. taxatio Eleemosyn. §. Quicumque pag 215. *D. Ayn. Corius* Promptuar. Episcop. pag. 217. n 97 99.

La deteriorazione, ed infievolimento intrinseco delle sudette Monete moderne, rispettivamente alla preziosità intrinseca delle Monete antiche, si rese così notoria anche nel Secolo prossimo scorso, che la Maestà del Re Don Filippo Quarto, come Duca di Milano, si compiacque con suo Reale Dispaccio de' 25. Settembre 1663. di accrescere novamente l'annuale Salario di *lire mille quattrocento* di più delle solite *lire mille seicento* a ciascuno Avvocato Fiscale, e di *lire ottocento* di più delle solite *lire mille* a ciascun Sindico Fiscale Generale di questo Stato di Milano, come riferisce l'Egr. Sig. Fiscale Don *Giuseppe Benaglio* nella sua stampata Relazione istorica del Magistrato Straord. cap. 18. pag. 186. 194.; Quanto poi di gran lunga minore fosse il Salario de' sudetti Avvocati Fiscali Generali di questo Stato nell'anno 1487. si può conoscere dalle giustificazioni addotte dal cit. *Siton.* de Monetis supra pag. 9. num. 55.

Alla

Alla ſudetta deteriorazione intrinſeca delle Monete moderne, riſpettivamente alla preziosità, e ſtima delle ſudette antiche, ebbe attento riguardo il *Regio Avvocato Fiſcale*, poi Regio Senatore, Sig. *Conte Fabrizio Luiggi Puſterla*, allorchè nel ſuo ſtampato *Voto* del 10. Agoſto 1669. in cauſa d'immunità oneroſa acquiſtata appunto nell'anno 1440. per il prezzo d'antiche *Lire* 3150., allorchè, ingenuamente confeſsò: *quod non ſit idem valor nunc, qui fuit tempore contractus: urget maximum diſcrimen inter valorem Monetæ antiquæ, & moderne: Juſtitia contractus exigit, ut tantum intrinſecè reſtituatur* (ed io dirò nel preſente caſo *percipiatur quotannis proportionabiliter in fructu*), *quantum fuit acceptum*; e come dallo ſteſſo Voto riferito dal *Siton.* de Monetis ſupra pag. 17. num. 129.

Atteſe le quali dimoſtrazioni, e prove di fatto, e di ragione, non può, nè deve aver luogo l'iſtanza dal Regio Fiſco promoſſa contro detto Sig. Don Giacomo Tornielli circa la preteſa eſigenza dal cinque al ſette ſopra l'annua Rendita de' riferiti Dazj.

Et ita &c., ſub cenſura &c.

Mediolani hac die 29. Martii 1732.

Johannes de Sitonis de Scotia Advocatus.

OBSERVATIONES MONETARIÆ SITONIANÆ

Ab Anno MCLXI. uſque ad Annum MDCCXXXII.

1161. ec. *Galvagno Fiamma* Chron. major. Mediol. cap. 863.

Fiorino d'oro valeva ſoldi 20. d'argento puriſſimo - - lire 1. ſs.—

1161 ec. *Bernard. Corio* Hiſt. Mediol. pag. 50.

Fiorino d'oro valeva ſoldi 29. d'argento puriſſimo - - lire 1. ſs. 9.

1168. ec. *Galvan. Flamm.* Chron Major. Mediol cap. 285., ut refert Juſt. Vicecom. in Diſſert. Mediol. ſecund. Roma pagina 75.

Fiorino in corſo di ſoldi 20. di Moneta groſſa Paveſe - lire 1. ſs.—

1252. ec. *Gio: Villani* Hiſt. Florent lib 6. cap. 54.

Fiorino d'oro in peſo de Dinar. 3. - - - - - - - lire 1. ſs.—

1254 Per *Statuto di Pavia* rubr. 60. pag 84. tit. de melioramento Monete, ſi diſpone, che il Fiorino d'oro di ſs. 20. avanti del 1254 ſino al 1393. ſia creſciuto in valore ſino a ſs. 50.

1254. Fiorino d'oro nanti del 1254. valeva ſs. 20. - - lire 1. ſs. — d.—

1254. Moneta d'argento dal 1254 ſino al 1298. ſs. 20. lire 1. ſs. — d — creſciuta ſino a ſs 35. d. 4. lire 1. ſs. 15. d. 4.

1292. 23. Marzo ec. *Per Teſtamento* dell'Arciveſcovo Ottone Viſconti di Milano in rogito del Notaro Antegrado de Crottis &c in Pergamena

Veneti groſſi d'argento - lire — ſs. — d. 10.

Turonele groſſo d'argento lire — ſs. 1. d. 8.

1299. Moneta d'argento dal 1299. ſino al 1323 ſs. 20. - lire 1. ſs.—

creſciuta ſino a ſs. 27. - lire 1. ſs. 7. d.—

1315. 18. Aprile ec. *Per Grida* a fol. 28. tergo.

Fiorino d'oro - - - lire 1. ſs 10,

Ambroſino d'oro - - lire 1. ſs. 10.

Genovino d'oro - - lire 1. ſs. 10.

Ducato d'oro - - - lire 1. ſs. 10.

Fiorino - - - - - - lire 1. ſs. 9. d. 9.

Ambroſino - - - - lire 1. ſs. 9. d. 9.

Genovino - - - - - lire 1. ſs. 9. d. 9.

Ducato - - - - - - lire 1. ſs. 9. d. 9.

Ambroſino novo groſſo d'argento - - - - - - - lire — ſs. 2. d. —

- - - groſſi d'argento - lire — ſs. 1 d. 9.

Turoneſi groſſi d'argento lire — ſs. 2. d. 4.

Veneti groſſi d'argento in peſo di din. 2. - - - - - lire — ſs. 1. d. 2.

Imperiali piccioli di Milano, vecchj e novi: di Pavia: di Cremona: di Piacenza: di Provenza, e di Aſti di buona liga vecchia, di giuſto peſo, come gli Ambroſini novi piccioli di Milano - - - - - - - lire — ſs. 1. d. —

1316. 30. Giugno ec. *Per Teſtamento* di Gerardo Fratta in rogito di Giacomo de Perazio Notaro in Monza ec. in Pergamena ec.

Fiorino d'oro - - - lire 1. ſs. 6. d. —

1320 14. Marzo *Inſtromento di Vendita* in rogito di Quirico de Cazago Notaro di Milano in Pergamena

Ambroſino groſſo d'argento di Milano a fino di din. 8. per onza, e din. 4. di rame per onza, in corſo di - - - lire — ſs. 2. d. —

1323. Moneta d'argento dal 1323. ſs. 20. ſino al 1393. egualmente - - - - - - lire 1. ſs. — d. —

1325. ec. *ex Bald.* conſ. 348. vol pr. fol. mihi 112. tergo

Groſſi d'argento di Milano erano in uſo, co' quali ſi pagò Lettera Cambiale in lire 45.

1332.

1332. 22. Ottobre ec. *Per Sentenza* d'arbitramento in rogito di Giacobino de Brazadelis Notaro di Milano ec. in Pergamena

Veneti groſſi d'argento - lire —— ſs. 1. d. 3.

Turonese groſſo d'argento lire —— ſs. 2. d. 6.

1339. 7. Maggio ec. *Per Inſtromento di Sentenza* in rogito di Guidolo Ermenolfi Notaro di Milano citat. Siton. *de Monet.* pag. 13. num. 96.

Fiorino d'oro di giuſto peſo in corſo di - - - - - lire 1. ſs. 12. d. 8 1/2

1340. 15. Maggio = Per *Bolla* di Papa Benedetto XII. d'aſſoluzione a' Milaneſi reſta ingionta la manutenzione di due Capellanie perpetue co' ſuoi Miniſtri una nel Duomo, altra in S. Ambrogio di Milano all' Altare di S. Benedetto, coll' annuo reddito di trenta Fiorini d'oro tra tutte due; onde eſſendo allora il Fiorin d'oro in peſo de Dinar. 3. in corſo e valuta di ſoldi 30. per ciaſcuno, reſta per tanto aſſegnato il reddito annuo di ſole lire 22 ſs 10. Imperiali per ciaſcuna Capellania, e fra tutte due ogni anno lire 45., e non più ec. *ex Bulla* apud me ec.

Bartholus in L. Paulus 59. ff. nov. de ſolution. & liberation. pag. 313., ubi n. 2., & 8. ſic ait: Quandoque dicuntur ſolidus & libra reſpectu Florenorum minutorum antiquorum, de quibus valet Florenus auri XXIX. ſolidos. Item eſt alia Moneta eorum nova, ut Floreni novi, de qua valet Florenus libras tres. *Et infra*: Pecunia auri, vel argenti groſſa æſtimatur per minutam; Minuta autem nunquam æſtimatur per groſſiorem &c.

1344. ec. Per *Signorol. Homod.* in conſil. 22.

Fiorino d'oro - - - lire 1. ſs. 4 d. ——

1348. ec. *Gio: Villan.* Hiſt. Florent. lib. 6. cap. 54.

Fiorino d'oro in peſo de Dinari 3. - - - - - - - lire 1. ſs. 12.

1360. 12. Settembre ec. *Per Inſtromento di Vendita* in rogito di Petrolo Oldano Notaro di Milano citat. Siton. *de Monet.* pag. 14. n. 105.

Fiorino d'oro di buona lega, e giuſto peſo - - - - lire 1. ſs. 12. d. ——

1373. 3. Giugno ec. *Per Inſtromento di Cambio* in rogito di Giacomolo Ciocca Notaro di Milano in Pergamena

Fiorino d'oro in peſo di Denari 3. - - - - - - - lire 1. ſs. 12.

1375. ec. *Per Inſtromento d'Inveſtitura* ec. citat. Siton. *de Monet.* pag. 14. num. 107.

Fiorino d'oro - - - lire 1. ſs. 12. d. ——

1386. 30. Aprilis = *Per Decreto Ducal.* ec. a fol. 100. reſta levato il meglioramento delle Monete a' Creditori, atteſo il corſo di buone Monete ec. con che non ſi poſſa pagare più di lire dieci in Imperiali minuti contro la volontà del Creditore ec.

1391. 25 Genaro ec. *Per Decreto Duc.* MS. fol. 69., ed Iſtoria *del Corio* a fol. 269. tergo i ſi fece ſtampare Moneta d'argento di valore della ſola metà del ſuo corſo, cioè:

Ambroſini groſſoni Milaneſi a ſs. 4. - - - - - - - - lire —— ſs. 4.

1391. 15. Febraro ec. *Per Decreto Duc.* ec. MS. fol. 69. fu ridotta la detta Moneta d'argento al ſuo ſolito corſo, cioè:

Ambroſini groſſi Milaneſi d'argento a ſs. 2. - - - - - lire —— ſs. 2.

1393. Fiorino d'oro fino al 1393. creſciuto a - - - lire 2. ſs. 10. d. ——

Nel 1395. fino al 1402. per Decreto Ducale ec.

Ducato d'oro di Milano di giuſto peſo (*) - - - lire 2. ſs. ——

1359 ec. *Per Inſtromento d'Inveſtitura* ec. citat. Siton. *de Monet.* pag. 15. num. 108.

Fiorino d'oro - - - lire 1. ſs. 12. d. ——

1400. pr. Marzo ec. *Per Decreto Ducale*, e Storia *del Corio* a fol. 282., e Cronica di Milano detto *il Valiſone* MSS. del Capitolo della Catedrale di Novara da me veduto ſi ritirò la Moneta

(*) Dinari tre per ciaſcuno in pondere Romano ec.

Nota, quod Ducatus auri in auro; & item Florenus auri in auro in antiquis ſunt ſynonima &c.

neta già ſtampata al corſo di un terzo meno, cioè:

Ambroſino groſſo d'argento da ſs 2., a din. 18. - - lire —— ſs. 1. d. 6.

Pegioni d'argento da ſs. 1. din. 6., a ſs. 1. - - - - lire —— ſs. 1. d. —

Dodeſini da din. 12., a dinar. 8. - - - - - - - lire —— ſs. — d. 8.

Seſſini da din. 6., a din. 4. lire —— ſs. — d. 4.

Nel 1402. ſino al 1412. per Decreto Ducale ec.

Ducato d'oro di Milano di giuſto peſo - - - - - lire 3. ſs. —

1403. al 1458. *Per Statuto di Como Rubr. de Ordine Judiciario* cap 49 de ſolutionibus fiendis juxta monetas contractibus contentas, ſi accerta, e diſpone il valor ſeguente:

Fiorino d'oro in oro - lire 2. ſs. 10. d. —

Fiorino d'oro buono, di giuſto peſo, e liga - - - lire 2. ſs. 10. d. —

Fiorino d'oro buono, di giuſto peſo, e liga a ragione di ſs. 32. Imper. ec. - - - lire 1. ſs. 12. d. —

Fiorino d'oro, ſenz'altra eſpreſſione - - - - - lire 1. ſs. 12. d. —

Fiorino ſenz'altra eſpreſſione - - - - - - - - lire 1. ſs. 12. d. —

1409. 31. Agoſto ec. *Per Decreto Ducale* cit. dal *Corio* Iſtoria fol. 303. ſi fece ſtampare una picciola Moneta, detta de' Biſſoli, delli quali tre coſtituivano due dinari d'Imperiali.

1410. claruit *Joh. Petr. Ferrar. Practic. Papienſ.* qui in forma libell. contra plures reos debendi, meminit de Florenis mille boni auri, & juſti ponderis pag 433., & ibi Additionator Joh Anton. Maſuerius in gloſſa ſua in verbo boni auri pag. 434. ſcribens de an. 1575 quærit in caſu, quo in Inſtrumento fiat mentio de mille Florenis ut ſic, nec exprimat boni auri, vel argenti, de quibus ſit intelligendum, & concludit, intelligi de Florenis, qui ſunt in communi uſu; & de Monetæ deterioratæ vel augumentatæ mutuatæ periculo ad quem ſpectet, vide eundem *Ferrar.* ibid. pag. 496 n. 2.

Nel 1412. ſino al 1426. Calend. Agoſto per Decreto Ducale ec.

Ducato d'oro di Milano di giuſto peſo - - - - - lire 2. ſs. 10.

1419. 3. Febraro ec. *Inſtromento Dotale* della Signora Giovanna Mantica moglie del Signor Parino San-Benedetto Comaſchi in rogito di Filippo de Paulis de Selorino Notaro di Como in Pergamena da me donato a' Signori San Benedetti di Como con dote di Fiorini 600. di oro, di buono e giuſto peſo, di valore de lire 3. ſs. 4. di Terzoli per ciaſcuno ec.

Fiorino d'oro di buono, e giuſto peſo - - - - - lire 1. ſs. 12. d. —

1423. ec. Per il P. *Giuſeppe Maria Fornari* in Chron. Carmel fol. 83.

Ducato d'oro - - - lire 2. ſs. 10. d. —

1424 13. Marzo ec. *Per Inſtromento di Confeſſo* in rogito di Beltramino Carcano Notaro di Milano cit. Siton. *de Monet.* pag. 15. num. 115.

Bizanzio d'argento in corſo di - - - - - - - - lire —— ſs. 6. d. —

Nel 1426. ſino al 1436. Calend. Agoſto per Decreto Ducale ec.

Ducato d'oro di Milano di giuſto peſo - - - - - lire 3. ſs. —

1429. 20. Settembre ec. *Per Inſtromento di Confeſſo* in rogito del Notaro di Milano Ambroſio Spanzotta in Pergamena ec.

Una Marca di argento di liga di Milano, cioè di oncie otto di Milano - - - - - lire 9. ſs. 12. d. —

Un'oncia d'argento di liga di Milano - - - - - lire 1. ſs. 4. d. —

Nel 1436. 24. Ottobre ec. per Grida Ducale a fol. 274.

Ducato d'oro di Milano di giuſto peſo - - - - - lire 2. ſs. —

1438. 27. Ottobre ec. *Per Inſtromento d'Inveſtitura livellaria* in rogito di Giacomino Litta Notaro di Milano penèr me &c.

Ducato d'oro di Milano in corſo di - - - - - - lire 2. ſs. — d. 4.

1443.

1443. & 1460. *Martinus Garatus* Laudenſ. J. C. in Conſ. 52. pag. 211. memorat tunc in duplici uſu Florenos, videlicet auri longè majoris valoris : & Florenos argenti ſeu horum valorem ad computum ſolidorum 32. Imperialium &c , qui ſunt longè minoris valoris, quam ſint Floreni aurei &c., penès me 4.

1444. 15. Ottobre ec. *Per Decreto Ducale* inſerto ne' Statuti di Cremona fol. 264. ſi narra , che la Moneta corrente in Cremona del 1387. , era creſciuta nel corſo al doppio ſino alla corrente nel 1444 ſudetto ec.

Nel 1450. 26. Febraro ec. *Per Capitoli Ducali* ec.

Ducato d'oro di Milano di giuſto peſo - - - - - lire 3. ſs. 4.

Nel 1452. *Per enunciat. di Grida Ducale* ec.

Ducato d'oro di Milano di giuſto peſo - - - - - lire 3. ſs. 4.

Nel 1453. al 1459. Ducato d'oro di Milano utſupra - lire 3. ſs. 12.

Nel 1460. ſino al 1465. ultimo Ottobre ec. *per enunciat. di Grida Ducale* ec.

Ducato d'oro di Milano di giuſto peſo - - - - - lire 4. ſs. —

Nel 1465. ultimo Ottobre ec. *per Grida Ducale* ec. a fol. 50. ec.

Ducato d'oro di Venezia di giuſto peſo grave - - - lire 3. ſs. 5.

Ducato d'oro di Milano di giuſto peſo grave - - - lire 3. ſs. 5.

Ducato d'oro largo di qualſiſia ſtampa di giuſto peſo grave - - - - - - - - lire 3. ſs. 4. d. 6.

Ducato d'oro di Spagna del Re Alfonſo di giuſto peſo grave - - - - - - - - - lire 4. ſs. 16. d. 9.

Fiorino d'oro , o ſia Ducato d'oro di Camera , di giuſto peſo grave - - - - - - lire 3. ſs. 4.

Fiorino d'oro del Reno, con callo di grani 2. per Peza lire 2. ſs. 11.

Scudi d'oro di Francia , con callo di grani 2. per Peza lire 3. ſs. —

Nobili d'oro d'Inghilterra di giuſto peſo grave - - - lire 6. ſs. —

Scudi d'oro di Savoja , con callo di grani 2. per Peza lire 2. ſs. 9.

Scudi d'oro Gatteſchi , ſono totalmente banditi .

Ducato d'oro di Milano equivaleva a due Fiorini da ſs. 32. per ciaſcun Fiorino in detta Grida ec.

Valuta delle Monete d'argento ridotta ec.

Groſſoni di Milano di ſs. 5. ridotti - - - - - - - a ſs. 4. din. —

Groſſi di Milano di ſs. 3. ridotti - - - - - - - - a ſs. 2. din. 6.

Groſſi di Milano di ſs. 2. din. 6. ridotti - - - - - - a ſs. 2. din. —

Groſſi di Milano vecchj , e novi di ſs. 2. ridotti - - a ſs. 1. din. 9.

Soldini di Milano ridotti a ſs. —. din. 10.

Quindeſini di Milano ridotti - - - - - - - - - a ſs. —. din. 12.

Seſſini di Milano ridotti a ſs. —. din. 5.

Cinquini di Milano ridotti a ſs. —. din. 4.

Terline di Milano ridotte a ſs. —. din. 2.

Groſſi di Genova da ſs. 6. dinar. 3. ridotti - - - - a ſs. 5. din. —

Groſſi di Genova da ſs. 5. ridotti - - - - - - - - a ſs. 4. din. —

Peggioni di Genova ridotti - - - - - - - - - a ſs. —. din. 15.

Novini di Genova ridotti a ſs. —. din. 8.

1466. 21. Agoſto ec. *Per Capitoli ſtampati* conceſſi dalla Ducheſſa Bianca Maria Viſconti *alla Città di Cremona* ſua Dote ec. in Archivo Scalenſi , & apud me &c. ſi narra, che dal tempo del Duca di Milano Gio: Galeazzo Viſconti I. Duca 1395. ſino al preſente 1466. la Moneta era creſciuta al doppio nel corſo ec.

Nel 1474. 11. Aprile ec. *Per Grida Ducale* Inſtromentata ec.

Monete d'oro , e loro valuta ec.

1. Ducato d'oro di Milano di giuſto peſo - - - - lire 4. ſs. 2.

2. Ducato d'oro di Venezia di giuſto peſo - - - - lire 4. ſs. 2.

3. Ducati d'oro larghi di giuſto peſo - - - - - - lire 4. ſs. 1.

4. Ducati d'oro di Camera di giuſto peſo - - - - lire 4. ſs. —

5. Fio-

5. Fiorini d'oro del Reno, con callo di grani 3. per Peza - - - - - - - - lire 3. ſs. 3.
6. Scudi d'oro di Francia, con callo di grani 3. per Peza - - - - - - - - lire 3. ſs. 15.
7. Scudi d'oro di Savoja, con callo di grani 3. per Peza - lire 3. ſs. 12.

Monete d'argento, e loro valuta.

1. Groſſi d'argento di Milano di ſs. 8. - - - - - - - ſs. —— ſs. 8.
2. Groſſi d'argento di Milano di ſs. 6. - - - - - - - ſs. —— ſs. 6.
3. Groſſi d'argento di Milano di ſs. 5. - - - - - - - ſs. —— ſs. 5.
4. Groſſi d'argento di Milano di ſs. 4. - - - - - - - ſs. —— ſs. 4.
5. Groſſi d'argento di Milano di ſs. 3. - - - - - - - ſs. —— ſs. 3.
6. Trentini di Milano di danari 30. - - - - - - din. —— —— d. 30.
7. Groſſi di Milano di danari 27. non toſati ſi ſpendano per danari 24. - - - - - - din. —— —— d 24.
8. Quindeſini di Milano di danari 15. - - - - - - din. —— —— d. 15.
9. Soldini di Milano di danari 12. - - - - - - din. —— —— d. 12.
10. Seſſini di Milano di danari 6. - - - - - - - din. —— —— d. 6.
11. Quinquini fatti in Milano di danari 5. - - - - - din. —— —— d. 5.
12. Terline fatte in Milano di danari 3. - - - - - din. —— —— d. 3.
13. Quindeſini del raggio di danari 12. - - - - - - din. —— —— d. 12.

1474. 2. Giugno ec. *Per Grida Ducale* ec. a fol. 158. ec.

Monete d'argento foraſtiere, e loro valuta.

Quindeſini Todeſchi ridotti - - - - - - - - - a ſs. ſs. 1. d. ——
Marchetti novi di Venezia ſs. ſs. —— d. 8.
Groſſoni di Venezia detti Troni - - - - - - - ſs. ſs. 13. d. ——
Mezzi Troni di Venezia, detti Marcelli - - - - ſs. ſs. 6. d. 6.
Groſſi novi di Mantova col Tabernacolo, con il quartero delle Aquile - - - - - ſs. ſs. 7. d. 10.
Groſſi novi di Mantova della Teſta - - - - - - - ſs. ſs. 13. d. ——
Carlini Papali non toſati - ſs. ſs. 7. d. 6.
E li toſati ſono banditi ec.

1487. 12. Luglio ec. *Per Grida Ducale* a fol. 9. ec.
Ducati d'oro di Milano dalla Teſta di giuſto, e buon peſo lire 4. ſs. 10.
Ducati d'oro di Venezia di giuſto, e buon peſo - - lire 4. ſs. 10.
Ducato d'oro di Ungaria di giuſto, e buon peſo - - lire 4. ſs. 10.
Ducato d'oro di Genova d'ogni ſtampo, e ſegno, buono, di peſo di Fiorini larghi - lire 4. ſs 10.
Fiorini d'oro larghi, buoni, di peſo, ſecondo il ſuo campione - - - - - - lire 4. ſs. 9.
Fiorini d'oro Papalini, con callo di grani 2. per Peza - lire 4. ſs. 7.
Li Scudi d'oro di Francia, con callo di grani 3. per Peza - - - - - - - - lire 4. ſs. 2.
Li Scudi d'oro del Sole, buoni, di peſo del Ducato d'oro lire 4. ſs. 4.
Li Fiorini d'oro del Reno buoni, con callo di grani 3. per Peza - - - - - lire 3. ſs. 6.

1495. 6. Giugno ec. *Inſtromento di promeſſa* in rogito di Creſſino de Ponte Notaro di Como in Pergamena
Ducato in corſo di lire 8. di Terzoli, che ſono di Imperiali a - - - - - - - - - lire 4. ſs. —— d. ——

1498. = Nota, quod Ducatus auri hoc tempore in curſu erat ad computum librarum quatuor Imperialium pro Ducato auri de Camera in Statu Mediolani; prout ex textu in *Statut. Mediol.* cap. 401. tit. Taxatio &c. in verbo Ducatorum centum valoris librarum quatuor Imperial. pro Ducato &c. vol. pr.

1499. de Ottobre in avanti ſino al 1515. Lodovico XII., e dal 1515. ſino al 1521. Franceſco I. ambi Re di Francia, come Duchi di Milano ſecero imprimere a Milano le ſeguenti Monete d'oro, e d'argento, al riporto di Monſ. *le Blanch* de Mo-

Monetis &c. pagg. 321. 330.

Ducato d'oro di Milano in peſo di dinar 5., e gran. 10, a bontà di caratti 23 gran 23. erano n. 35. al Marco ec. lire 4. ſs.19.

Groſſoni d'argento di Milano, detti Teſtoni, in peſo di dinar. 7 gran. 12., ed a bontà de dinar. 11. gran. 18. erano nu. 25 $\frac{1}{2}$ al Marco ec. - lire 1. ſs 5.d. 3.

1519. De curſu, & valore Monetarum auri, & argenti etiam in Statu Mediol. an. circiter 1519. vide *Joh. Franciſc. Rip. de S. Nazario* Conſil. 4. tit de accuſat. pag. 80 n. 72, ubi hæc teſtatur, ut infra vlz.

Scuti d'oro di moneta antica d'oro puro num. 72. facevano una lira d'oro d'onze 12, onde ogni ſcudo peſava dinari 6. in peſo d'oro.

Cento ſcuti d'oro di Francia del 1519. facevano una lira d'oro d'onze 12, onde ogni ſcudo peſava din. - - in peſo d'oro.

Ducati d'oro di Bologna del 1519. num 97 facevano una lira d'oro d'onze 12, onde ogni Ducato peſava dinar. - - in peſo d'oro.

Venti lire d'onze 12. di rame del 1519. valevano un Ducato d'oro.

Dieci lire d'argento puro nel 1519. valevano una lira di oro in peſo di onze 12.

Sei lire di oro nel 1519. facevano 600. ſcudi d'oro.

Teſtoni d'argento num. 18 nel 1519 facevano ſcuti quattro e mezzo d'oro.

Ducati d'oro doppj num 36. nel 1519. facevano ſcuti d'oro num. 72.

1521. 6. Maggio per Decreto del Governo Odetto, ſeu Conte di Lottrecco ec. a fol 50. *ex Statut. Mercat. auri &c.*

Ducato d'oro di Milano non era ancora ridotto a - - lire 4. ſs.13.

1522. 15. Settembre ec. *Per Grida Ducale* (1) ſtampata volante:

Monete d'oro, e loro valuta ec.

Ducati d'oro di Milano larghi da lire 5 ſs. 5., ridotti a lire 5. ſs. 4.
Ducati d'oro Rogorini da lire 5 ſs. 3, ridotti a - - lire 5 ſs. 2.
Scuti d'oro del Sole da lire 5. ſs. 2., ridotti a - - - - lire 5 ſs. 1.
Corone d'oro di Francia da lire 4 ſs 19 ridotte a - lire 4. ſs.18.
Fiorini d'oro del Reno da lire 3 ſs. 17. ridotti a - lire 3. ſs 16.

Monete d'argento, e loro valuta.

Groſſoni d'argento di Milano buoni - - - - - - - lire 1. ſs. 5. d. 6.
Groſſoni d'argento di altre Zecche buoni - - - - lire 1. ſs. 5. d. 3.
Quattro Groſſoni d'argento di Milano, e ſoldi 2. fanno uno Ducato d'oro di Milano ec. lire 5. ſs. 4.
Denari d'argento novamente ſtampati in Milano nell' anno 1522. - - - - - - lire — ſs. 3. d 6.

1529. 4. Genaro *per Grida* ec (2)
Ducato d'oro largo - lire 5 ſs.15.
Scudo d'oro del Sole - lire 5. ſs.12.

1530 4. Maggio *per Grida* ec. (3)
Ducato d'oro largo - lire 5. ſs 15.
Scudo d'oro del Sole - lire 5. ſs.12.

1538. 5. Ottobre ec. per Grida del Governat Marcheſe del Vaſto ec (4) *Conſulta Rovida* ec *Proceſs. Gallue* fol. 464
Scudo d'oro del Sole di Milano, Franza, e Genova - lire 5. ſs.12.
Scudo Imperiale, e d'Italia di Venezia, Mantova, Ferrara, Bologna, Firenze, e Lucoa a bontà di caratti 22, e di giuſto peſo - - - - - - - lire 5. ſs 10.
Teſtoni d'argento di Milano, Genova, Ferrara, e Mantova di buona liga, e giuſto peſo lire 1 ſs 8.

(1) Duca Francesco II. Sforza ec. (2) Governatore Don Antonio de Leyva Offic. Panigarol. &c.
(3) Duca Franceſco II. Offic. Panigarol. &c. (4) Per Grida del Marcheſe del Vaſto ex Offic. Panigar.

Groſſi di Milano - - lire ✠. ſs 18. d. 6.
Berlinghe, e Troni Veneziani di buona liga - - - lire —— ſs 19. d. ✠.
Bianchi Milaneſi - - lire —— ſs. 9.
Groſſi Milaneſi - - - lire —— ſs. 6. d. 6.
Denari da ſoldi 7. di giuſto peſo - - - - - - - - lire —— ſs. 7.

1539. pr Febraro ec. per Grida del ſudetto Governo del Vaſto ec *Conſulta Rovida* ec. *Proceſs. Gallue.* ec fol. 464.

Scudo d'oro del Sole, di Milano, Francia, e Genova - lire 5. ſs. 8.
Scudi d'oro d'Italia, di Milano, Venezia, Ferrara, Bologna, Firenze, e Lucca a bontà di caratti 22., e di giuſto peſo, ridotti a - - - lire 5. ſs. 6.
Teſtoni d'argento come ſopra ridotto a - - - - lire 1. ſs. 7.
Groſſi di Milano ridotti a lire —— ſs 18.
Berlinghe ridotte a - - lire —— ſs. 18.
a riſerva però ec.

1539 in Marzo ec. Per Grida del ſudetto Marcheſe del Vaſto per comodo de' Pubblici, Negozianti, e contratti de' Privati fu rimeſſo il corſo delle ſudette Monete al piede della Grida de' 5. Ottobre 1538., a riſerva però, che per pagare Dazj, Diritti, e Regalie Regie ſi doveſſe attendere al ribaſſo della Grida del 1. Febraro 1539., ed il Divario fu poi detto l'aggio, che ſi paga in Camera ec.

1558. *Guilelmus Budæus* in Annotationibus ad Pandectas, in l. qua vulgo tit. pr. lib. 21. ff de Ædilitio edicto pag 721. 722 ſcribens de an. 1558. ſic:

Solidi pro aureis apud Leguleios accipiuntur quaſi integri ponderis: Erant & Dimidiati Aurei nummi ideſt ſemiſſes: Et Tertiarii Aurei nummi ideſt tremiſſes, a tertia parte dicti: Erant & Binarii, Ternarii, Quaternariique aurei nummi, qui binos Aureos nummos, & ternos, & quaternos penderent. Proinde ſolidos Franciæ primum argenteos fuiſſe conjicio Duodenarios, ideſt Duodecim Turoniis, vel Pariſinis valentes: Deinde ſemiſſes nummos factos ideſt Dimidiatos: Poſtea Quadrantes, ſeu Quartarios, quos Liardos dicimus: Poſtremo Sextantes, Sexunciales, Unciales, & Semunciales, qui oboli dicebantur. Trientes autem aut Quadrantes apud antiquos nomina ſignatæ pecuniæ fuerunt, ut alibi fortaſſe dicetur; videlicet pag 138 in Annotationibus reliquis in Pandectas &c.

1561. 15. Genaro per Ordine Reale (*Tom. I. pag. 2.*) ec.
Scudo d'oro del Sole - lire 5. ſs. 10.

1562. 11. Luglio per Grida ec (1)
Ducato d'oro di Spagna, Milano, Venezia, Fiorenza, Portogallo, ed Ongaro buono di giuſto peſo - - - - - lire 6. ſs. 6.
Scudi d'oro d'Italia d'ogni ſorte buoni, e di giuſto peſo lire 5. ſs. 14.
Scudi d'oro del Sole buoni, e di giuſto peſo - - - lire 5. ſs. 16.
Scudi d'oro, che per l'avvenire ſi ſtamperanno nella Zecca di Milano, perchè ſaranno di maggior peſo degli altri - lire 5. ſs. 14. d. 6.
Li mezzi ſcudi d'oro ſtampati in argento, buoni, e di giuſto peſo - - - - - - lire 2. ſs. 16.

1571. *Ex Statutis* impreſſis *Terræ Pontremuli* an. 1571. in B. A. ſignat. L. num. 83. in folio &c. ubi lib. 6. folio 168. adeſt nomenclatura Monetarum, cum pondere, & earum curſu: ſub titulo *Peſo di Monete d'argento*; inter quæ ſic: Teſtone di Milano da ſoldi 25. in peſo dinar. 8. gran. 6 Biſſoni di Milano da quattrini 20., in peſo dinar. 2. gran. 12.

1580

(1) Governatore Marcheſe di Peſcara ec. ex Offic. Panigarol &c.

580. 15 Luglio per Grida (1)

Dobla di Spagna d'oro di pedi danari 5. grani 12. - lire 12. ſs 16.
Dobla della Zecca di Milano peſo di dan 5 grani 10 lire 12. ſs.10.
Doble della Zecca di Milano mpate ultimamente di peſo danari 5. grani 6. l'una lire 12. ſs. 2.
Scuto d'oro di Spagna di pedi danari 2, e grani 18. lire 6. ſs. 7.
Scuto d'oro di Milano di pedi danari 2, e grani 17. lire 6. ſs 4
Scuto d'oro di Milano di pe di danari 2., e grani 15. lire 6. ſs. 1.

1583. 16 Novembre per Gria ec. (2)

Dobla d'oro di Spagna in peo di danari 5 e grani 12. lire 12. ſs.16.
Dobla d'oro di Milano in peo di danari 5., e grani 10 lire 12 ſs 10.
Scudo d'oro di Milano in peſo di dinari 2, e grani 17. lire 6. ſs. 4.
Li ſcudi d'oro ſtampati in argento novamente nella Zecca di Milano, detti Ducatoni, in peſo di onze una, dinari due, grani 7. ed un ſeſto - - lire 5. ſs.13.
Li mezzi ſcudi d'oro di Milano ſtampati in argento, che ſono a bontà di dinari 11., grani 11., ed in peſo di dinari 14. e grani 12 - - - - - lire 3. ſs. — d. 6.
Danari di Fiandra, nominati Filippi, in argento in peſo di onze una, e dinari 4 - lire 5 ſs. — d. —
Zecchini d'oro novi Veneziani in peſo di din. 2. grani 10. lire 7. ſs. —

1585. 26. Novembre per Grida ec. (3)

Zecchino d'oro novo di Venezia in peſo di dinari due, grani 20. - - - - - lire 7. ſs. —
Dobla d'oro di Spagna in peſo di dinari 5 grani 12. - lire 12. ſs.16.
Dobla d'oro di Milano in peſo di dinari 5. grani 10. - lire 12. ſs.10.
Scuto d'oro di Milano in peſo di dinati due, grani 17. lire 6. ſs. 4.
Scuti d'oro ſtampati in argento novamente nella Zecca di Milano, detti Ducatoni, in peſo di onze una, dinari 2. grani 7., ed un ſeſto - - lire 5. ſs. 13.
Danari di Fiandra, nominati Filippi in argento, in peſo di onze una, dinari 4. - - lire 5. ſs. —

1598. 6. Agoſto per Grida ec. (4)

Scuto d'oro ſtampato in argento novamente nella Zecca di Milano, detto Ducatone, in peſo di onze 1., din. 2, gran 7. ed un ſeſto - - - - - lire 5. ſs.13.
Li mezzi ſcudi d'oro di Milano ſtampati in argento, che ſono a bontà di danari 11. grani 11., ed in peſo di dinari 14. grani 12. - - - - - lire 3. ſs. — d. 6.
Dinari di Fiandra, nominati Filippi in argento, in peſo di onze una, e dinari 4. - lire 5. ſs. —

1602. 24. Maggio. Per Grida ec. (5)

Doppia d'oro di Spagna in peſo di dinari 5 grani 12., a bontà di caratti 22 grani 6. lire 13. ſs.10.
Scudo d'oro di Spagna della medeſima, ed in peſo di dinari 2. grani 18. - - - - lire 6. ſs.15.
Doppia d'oro di Milano di peſo di dinari 5. grani 10., di caratti 22 - - - - - lire 13. ſs. 4.
Scudo d'oro di Milano della medeſima bontà, in peſo di dinari 2. grani 17 - - - lire 6. ſs.12.
Il Ducatone in argento in peſo di onze una, din 2., gr. 7., ed un ſeſto novamente ſtampato in Milano - - - lire 5. ſs.13.
Il mezzo Scudo d'oro in argento di Milano, a bontà di dinari 11 per cadaun' onza, e di peſo di dinari 14 gran. 12. lire 3. ſs. — d. 6.
Il Filippo d'argento di Milano novamente ſtampato per ordine di S. E. de' 26. Aprile 1602. a bontà del Ducatone lire 5. ſs. —

Il

(1) Grida volante del Magiſtrato Ordinario ex Officio Panigarolar. &c. Impreſs. penès me &c.
(2) Governatore Duca di Terra-nova fol. 100.
(3) Del medeſimo Governatore fol. 49.
(4) Governatore Conteſtabile di Caſtiglia fol. 177. (5) Governatore Conte di Fuentes fol. 36. 53.

Il Filippo d'argento di Fiandra, a bontà di dinari 10. lire 5. ſs. - -

1602. 11. Settembre per Grida ec. (1)

Ongaro dell'Arciduca Rodolfo 1597. in peſo di dinari 2. gran. 10. a bontà di dinari 23. gran 12., ſono di fino din. 2. gran. 19, e due terzi - lire 7. ſs 10.

Ongaro con N. Signora *Patrona Hungariæ*, in peſo di dinari 2. gran 20., a bontà di dinari 23. gran. 15., ſono di fino din. 2 gran 19. - - - - lire 7. ſs.10.

Zecchini Veneziani *Aloyſius Mozenigus* in peſo di dinari 2. gran. 20, in bontà di caratti 24 - - - - - - - - lire 7. ſs.12.

1608. 18. Giugno, per Grida ec. (2)

Doppia d'oro di Spagna in peſo di din 5. gran 12., a bontà di caratti 22. gran 6. - lire 13 ſs 16.

Scudo d'oro di Spagna della medeſima bontà, in peſo di dinari 2 gran. 18. - - - lire 6. ſs.18.

Doppia d'oro di Milano in peſo di din 5. gran 10., a bontà di caratti 22. - - - lire 13. ſs.10.

Scudo d'oro di Milano della medeſima bontà, in peſo di din. 2 gran. 17. - - - lire 6. ſs 15.

Ducatone d'argento in peſo di onze 1., din 2, e gran 7. ed un ſeſto, novamente ſtampato in Milano - - - - lire 5. ſs.15.

Zecchino d'oro Veneziano in peſo di din 2., grani 20 a bontà di caratti 24 - - - lire 7. ſs.13.d. 6.

Ongaro Auſtriaco in peſo di din 2, gran 20., a bontà di caratti 23 gran 15. - - lire 7. ſs 11.

Filippo d'argento di Milano - - - - - - - - lire 5. ſs. —

1611. 15. Aprile per Grida ec. (3)

Doppia d'oro di Spagna in peſo di dinari 5 gran 12., a bontà di caratti 22. gr. 6. lire 13. ſs 16.

Scudo d'oro di Spagna della medeſima bontà, ed in peſo di dinar. 2. gran. 18. - - lire 6. ſs 18.

Doppia d'oro di Milano in peſo di dinari 5. gran. 10., a bontà di caratti 22. - - lire 13. ſs.10.

Scudo d'oro di Milano della medeſima bontà, in peſo di dinar 2. gran. 17. - - - lire 6. ſs 15.

Ducatone d'argento di Milano in peſo di onze 1 din. 2, gran. 7., ed un ſeſto, novamente ſtampato - - - - lire 5. ſs.15.

Mezza doppia d'argento di Genova in peſo di onze 1. din. 7 gran 12., a bontà di din 11. gran. 12. - - - - - lire 6. ſs.15.d. 3.

Zecchino di Venezia in peſo di dinar. 2. gran. 20., a bontà di caratti 24 - - - - lire 7. ſs.13 d. 6.

Ongaro d'Auſtria in peſo di dinar. 2. gran. 20., a bontà di caratti 23. gran. 15. - - lire 7. ſs 11.

Filippo d'argento di Milano - - - - - - - - lire 5. ſs. —

1614. 24. Genaro per Grida ec. (4)

Doppia d'oro di Spagna in peſo di din. 5 gran. 12. a bontà di caratti 22 gran 6. - lire 13. ſs.16.

Scudo d'oro di Spagna della medeſima bontà, in peſo di dinar. 2. gran. 18. - - - lire 6. ſs 18.

Doppia d'oro di Milano in peſo di dinar 5., e gran. 12., a bontà di caratti 22 - lire 13. ſs 10.

Scudo d'oro di Milano della medeſima bontà, in peſo di dinar. 2 gran. 17. - - - lire 6 ſs 18.

Ducatone d'argento di Milano in peſo di onze 1., din 2, gran 7., ed un ſeſto, novamente ſtampato - - - - lire 5. ſs 15.

Mezza doppia d'argento di Genova in peſo di onze 1. din. 7 gran. 12. a bontà di din. 11. gran. 12. - - - - - lire 6. ſs.15.d. 3.

Zecchino d'oro di Venezia in peſo di dinar 2 gran 20, a bontà di caratti 24 - - lire 7. ſs.13.d. 6.

Ongaro d'oro Auſtriaco in peſo

(1) Governatore Conte di Fuentes fol. 81.
(2) Del medeſimo Governatore fol. 141.
(3) Governatore Conteſtabile di Caſtiglia fol. 12.
(4) Governatore Marcheſe dell'Yrojoſ. fol. 69.

V I.

PAVLVS II. VENETVS PONT. MAX.

Effigies ut ſupra .

P. A.

ANNO CHRISTI MCCCCLXX. HAS ÆDES CONDIDIT.

Delineatio antiquæ tribunæ Vaticanæ Baſilicæ ; in cujus parte ſuperiore viſitur S. Petrus ; duo Angeli hinc & hinc in emicielo. Deſuper ſcriptum eſt

TRIBVNA . S. PETRI .

Ad calcem . ROMA .

1470. *Infer.*

V I I.

PAVLVS VENETVS P. P. II. SACRVM . PVBLICVM . APOSTOLICVM CONCISTORIVM

Pontifex in Conſiſtorio, coram populo, inter Cardinales : inferius inſignia .

P. A.

Typus Univerſalis Judicii

IVSTVS ES DOMINE ET RECTVM IVDICIVM TVVM . MISERERE NOSTRI DO. MISERERE NOSTRI .

Anaglypticè delineatus nummus rarus admodum .

Pontifex anathemalizat Georgium Podibrachium Bohemiæ Regem; quod Huſſita eſſet, & ideo eum regno exſpoliat .

Max.

V I I I.

SIXTVS IIII. PONT. MAX. SACRI CVLT.

Effigies cum Tiara & pluviali .

P. A.

Pontifex in ſede Pontificia, cujus capiti Tiaram imponunt SS. Franciſcus & Antonius .

HAEC DAMVS IN TERRIS , ÆTERNA DABVNTVR OLYMPO .

1471. *Infer.*

I X.

INNOCENTIVS VIII. PONT. MAX.

Effigies cum Tiara & pluviali .

P. A.

Pontificis inſignia, & familiæ .

1484. *Med.*

X.

ALEXANDER VI. PONT. MAX. IVST. PACISQ; CVLTOR.

Effigies cum Tiara & pluviali .

P. A.

ARCEM IN MOLE DIVI HADR. INSTAVR. FOSS. AC PROPVGNACVLIS MVN.

Arx S. Angeli munita, in cujus vertice Angelus .

1494. *Med. ſeu verius Max.*

X I.

PIVS. III. PONT. MAX. M. DIII.

P. A.

Inſignia familiæ .

GLORIA SENENSI D. C. PICCOLOMINI .

1503. *Inf. Med.*

XII.

IVLIVS LIGVR PAPA SECVNDVS

Effigies Pontificis cum pluviali arabico opere contexto.

P. A.

Typus Juſtitiæ & Pacis ſe ſe amplexantium

OSCVLATAE SVNT.

1511. *Infer.*

XIII.

LEO X PONT. MAX.

Effigies cum pluviali arabicè ornato.

P. A. . . . . .

Inf.

XIV.

ADRIANVS. VI. PONT. MAX.

Effigies Pontificis cum pileolo & tegillo.

P. A.

Spiritus divinus e cœlo adveniens Inferius libri, ſuper quos claves. & Tiara.

SPIRITVS SAPIENTIÆ. — ROMA.

1522. *Infer.*

XV.

CLEM. VII. PONT. MAX.

Caput nudatum Pontificis, cum pluviali, in quo figuræ duæ adſtantes.

P. A.

Joſeph fratribus agnoſcendum ſe dat.

EGO SVM IOSEPH FRATER VESTER.

1524. *Infer.*

TABULA XII.

I.

MALATESTA (SIGISMVNDVS PANDVLFVS PAN. F.

P. A.

Templum.

PRAECL. ARIMINI TEMPLVM AN. GRATIAE V. F. M. CCCCL.

Infer.

II.

BORROMEVS CARD. ARCHIEP. MEDI.

P. A.

Ara: in qua Agnus cœlum aſpiciens.

SOLA GAVDET HVMILITATE DEVS.

Med.

III.

DANTES POETA VVLGARIS PRIMVS

P. A.

Lineamenta ſine inſcriptione.

Inf.

IV.

SYNCERVS (ACTIVS)

P. A.

Nativitas I. C.

Sine Epigraphe.

Inf.

V.

V.

CASTILION (BALTHASAR) CR. F.

P. A.

Currus Auroræ.

TENEBRARVM ET LVCIS.

Inf.

VI.

CRESPVS (DANIELLVS) AN. XXII'

P. A. . . . . .

VII.

LVTTERI Effigies.

Cui circumſcriptum.

HERESIBVS SI DIGNVS ERIT LVTHERVS IN VLLIS, ET CHRISTVS DIGNVS CRIMINIS HVIVS ERIT.

P. A.

Cath. Effigies.

CATHARINA. VON. BONA.

Argent. Max.

VIII.

CALVINVS (IOAN.)

P. A.

Dæmones mali hominem inter flammas torquentes.

Med.

IX.

ARETINVS (DIVVS PETRVS.

P. A.

Figura muliebris ſedens ſatyrum deſignans digito, Angelus umbraculo caput protegit. &c.

VERITAS ODIVM PARIT.

Max.

X.

ARETINVS. (DIVVS P. FLAGELLVM PRINCIPVM.

P. A.

VERITAS ODIVM PARIT.

Infer.

XI.

PO. (ER.) Imago ad vivam Effigiem expreſſa. 1531.

P. A.

Terminus, cui impoſita mors.

Inſcript. - TERMINVS.

MORS. VLTIMA. LINEA RERVM.

Inf.

XII.

PHILOLOGVS (THOMAS) RAVENNAS.

P. A.

Aquila puellulam ad mulierem adportans, circum ſtellæ, inferius Apes ad flores convolantes.

A IOVE ET SORORE GENITA.

Infer.

XIII.

Digitized by Google

XIII.

CLOVIVS (IVLIVS) PICT. EXCEL.

P. A.

Mulier ſedens inter arbores ; illam ante ſtat Fama tubam inflans &c.

FAMA VIRTVTIS TVBICINA .

Inf.

XIV.

PORTOCARRERO (LVD.) CARD. PROT. HISP. ARCH. TOLET. HISP. PRIMAS A CONS. STAT. PROREX , ET CAP. GEN. SIC TEN GEN. MARIS ORATOR EXTR. AD INNOC XI.
M. D. C. LXXVIII.

P. A.

Fama Baſi inſiſtens , cui inſcript.

HAC DVCE CVNCTA PLACENT .

Circum arma bellica , Navis , Mare ; deſuper ſacra inſignia &c.

Med.

XV.

COSTAGVTVS (VINCENTIVS) S. R. E. DIAC. CARD.
M. D. C. XLVII.

P. A.

Villæ ſcenographia .

VT GRAVIORA AMENIORIBVS LENIRENTVR .

Ad calcem , inſignia .

IN ANTII LITTORE EXTRVCTA .

Med.

XVI.

LOMATIVS (IO. PAVLVS) PIC. ÆT. AN. XXIII.
M. D. C. LXII. P. P. R.

P. A.

Undæ Rupem impetentes .

VIRTVS FVLMINA AVARITIÆ CONTEMNIT .

Med.

XVII.

BONAROTVS (MICHAELANGELVS) FLOR. ÆT. I. AN. 88.

P. A.

Homo Canem ducens .

DOCEBO INIQVOS V. T. ET IMPII AD TE CONVER.

Med.

XVIII.

OLIVA (I. P.) SOC. IESV. PR. GEN. XI. P. P. M. IV. A SAC. CONC.

P. A.

S. Franc. Borgiæ apotheoſis .

PROC. HONORIB. SS. DECESS. SVO F. BORGIÆ .

Max.

XIX.

MONTIVS (PETRVS)

P. A.

Figura ſtans inter arma & libros .

VIS TEMPERATA FERI IN VITA .

Infer.

XX.

XX.

FERRAR. (OCTAVIAN.)
HIERON. FIL. MEDIOL.

P. A.

Vultus Hipocratis.

VIRTVTES HVIVS AMAVI.

Infer.

XXI.

PISC. (FER. FRA.) MAR. CAE. DVX MAX.

P. A.

VICTORIA COLVMNIA DAVALA.

Infer.

XXII.

LAVORVS (PHIL.) ROMANVS PICTOR.

P. A.

Pictor ſedens, pingens, illi ſtatua ante oculos pro exemplari.

EMVLAT ET SVPERAT.

Med.

XXIII.

FONTANA (DOMINICVS) CIV. ROM. COM. PALAT. ET EQVES AVR.

P. A.

Obeliſcus, cui adſcriptum.

IVSSV XISTI QVINT. PONT. OPT. MAX. 1586.

EX NER. CIR. TRANSTVLIT ET EREXIT.

Inf.

XXIV.

ALTERIVS (MARTIVS) PATRITIVS ROMANVS.

P. A.

Columna, deſuper avis.

SEQVAR OMINA TANTA.

Inf.

XXV.

MARINVS (IO. BAP.)

P. A.

HIC NIHIL EXPECTES.

Inf.

XXVI.

TVSCANVS (IO. ALOYSIVS) ADVOCATVS.

P. A.

Effigies Palladis

L. P.

Ad calcem. QVID NON PALLAS.

Infer.

XXVII.

Ejuſdem ( ) AVDITOR CAM.

P. A.

Inſignia familiæ.

L. P.

Infer.

TABULA XIII.

I.

MAXIMILIANVS . F. R. CAES. F. DVX AVSTR. BVRGVND .

P. A.

Effigies Mariæ . .

AN. MARIA . KAROLI . F. DVX . BVRGVNDIAE . AVSTRIAE BRAB. C. FL.

Med.

II.

CAR V. IMP. ET PHI. PRINC. ISP.

P. A.

Columnæ Herculeæ , cum inſcriptione non ſatis expreſſa ; ut videtur

PLVS VLTRA .

Infer.

III.

CAROLVS V. DEI GRATIA ROMAN IMPERATOR SEMPER AVGVSTVS . REX HISP ANNO SAL. M D. XXXVII. AETATIS SVÆ XXXVII.

P. A.

Inſignia Gentilitia , hinc & hinc Herculeæ columnæ .

PLVS OVLTRE .
H. R.

Max.

IV.

CAROLVS P. F. HISPP. PRINCEPS AET. AN. XII. 1557.
F. POMP.

P. A.

Apollo dextera tres gratias oſtentans, ſiniſtrâ telum , relicta cithara ad pedes .

IN BENIGNITATEM PROMPTIOR .

Med.

V.

IOANNA AVSTRIACA CAROLI V. IMP. FILIA .

P. A.

Ceres ſpicas oſtentans quatuor .

CONNVBII FRVCTVS .

Med.

VI.

MARIA . AVSTR. REG. BOEM. CAROLI . V. IMP. F.

P. A.

Figura muliebris ramos inter ſe diverſos dextrâ oſtentans , ſiniſtrâ coronam: ad pedes viſuntur hinc & hinc arma bellica .

CONSOCIATIO RERVM DOMINA .

Med.

VII.

MARGARITA AVSTRIA CAROLI V. IMP. F.

P. A.

Figura coronata , cui avis è cœlo ramum defert .

NEC ME MEA CVRA FEFELLIT.

Infer.

VIII.

VIII.

MARGARITA DE AVSTRIA. D. P. ET P. GERMANIÆ INFERIORIS GVB.

P. A.

Figura muliebris dextrâ gladium ſiniſtrâ oleam & palmas ferens: venti ex diverſis partibus flantes.

FAVENTE DEO.

Med.

IX.

PHILIPPVS REX. PRINC. HISP. AET. S. AN. XXVIII.

P. A.

Sol oriens quatuor equis invectus.

IAM LVSTRABIT OMNIA.

Max.

X.

LEOPOLDVS IMP. CAES. AVG.

P. A.

Fig. militaris ſtans, quæ alteri ſtanti flexis genibus crucem tradit.

PANNONIAM. CHRISTO RESTITVEBAT.
M. DC. LXXXVI.

Max.

XI.

IOSEPHVS. D. G. ROMANORVM ET HVNGARIÆ REX.

VIVat IOſephVs TeVtonIæ ReX & DeLICIVM

P. A.

Tres figuræ ſtantes, quarum una pueri capiti coronam imponit.

IN PROLEM TRANSCVRRIT GLORIA PATRVM.

INAVGVR. AVGVSTÆ VINDELIC. D. 26. IAN. M. D. CXC.

Med.

XII.

IOSEPH PRIMVS HVN. ET. ROM. REX.

P. A. . . . . .

Duplex. *Med.*

XIII.

CAROLVS II. HISP. REX.

P. A.

MARIA ANNA VXOR. II.

Med.

XIV.

PHILIPPVS. V. HISP. REX DVX MED.

P. A.

Typus tranquillitatis.

REGNI TRANQVILITAS.

Infer.

XV.

PHILIPPVS V. HISP. REX DVX MED.

P. A.

Bilanx, cui inſerta palma corona, &c.

FELICITAS PVBLICA.

Infer.

XVI.

PHILIPPVS V. HISP. REX MED. DVX.

P. A.

Manus è cœlo Coronam deferens.

SIC PLACVIT DEO.

Inf.

TA-

TABULA XIV.

I.

P. A. FRIDERICVS P P I CVMANVS.

Infim.

II.

P. A. FRIDERICVS ... REX.

Equus. EQVITAS REGNI.

Infim.

III.

P. A. FRIDERICVS REX.

Equus, ante quem Aquila. EQVITAS REGNI.

Duplex. *Infim.*

IV.

P. A. FLISCVS (LVDOVIC) LAVANIÆ DO.

Effigies Sancti. THIONESTVS MARTYR.

Infer.

V.

Similis 3:ª

VI.

P. A. VRS:inus (NIColaus) PET. ET. NOL. COMES. SIR. D. VE. ARMOR. CAP. GENRALIS.

Dux eques; & duo milites pedites: eadem inſcriptio, ut eſt deſcripta.

Med.

VII.

P. A. PHILIPPVS II. HISPAN. ET NOVI ORBIS OCCIDVI REX.

ISABELLA REGINA PHILIPPI II. HISPAN. REGIS.

Infer.

VIII.

P. A. MAXI. R. C. 12. DIE - MENSIS. IANVARII. ÆTATIS SVÆ ÂNO 59. FELICIT. IN DÑO OBDORMIVIT ÂNO CHris. 1519.

QVI FVERAS SEMPER PATIENS PLENVSQVE LABORVM NVNC REQVIE SVPERVM MAXIMILIANE CVBA.

Infer.

IX.

P. A. FLISCVS (P. LVCAS) LEVA. COMES ET DO. C.

Dux Eques.

Inf.

X.

P. A. LVDO. VNGAR. BOHE: QVE REGIS ET MARIÆ REGINÆ DVLCISS. CONIVGIS. AC PROCES. IN FLAND.

Species pugnæ equeſtris.

LVDO: HVNG. BOEM. ZC. REX ANV: AGENS XX. IN TVRCAS APVD MOHAZ CVM PARVA SVORVM MANV PVGNAS HONESTE OBIIT. M. D. XXVI.

Inf. ſeu med.

XI.

XI.

KAROLVS BVRGVNDVS DVX.

P. A.

Typus Aurei velleris.
VELLVS. *Aureum.*

IELAIEM PRINS
BIENENAVIENGNE.

Med.

XII.

CAROLVS ARCHIDVX AVSTRIÆ
1567.

P. A.

Typus Fortunæ.
AVDACES FORTVNA IVVAT.

Arg. infer.

XIII.

Duo Vultus Coronati.

P. A.

CAROL. V. ET FER. I. FRES
ROM. IMP. ET RE RE. HISP.
VTRIVSQ; SICI. VNG. BOE. ZC.
ARCHID. AVST. D. BVRG. 1531.

Arg. infer.

XIV.

CAR. V. IMP. ET PHI. PRINC.
H.SP.

P. A.

Columnæ Herculeæ cum inſcriptione:
PLVS OVLTRE.

Med.

XV.

CAROLVS V. IMP. CAES. AVG.

P. A.

Typus Religionis.
PROPVGNATOR CHRIST. RELIG.

Arg. infer.

XVI.

CAROLVS V. IMP.

Columnæ Herculeæ &c.

P. A.

Epiſcopus cum ferula.
S. AMBROSIVS. *Arg. infer.*

P. III.

XVII.

CAROLVS V. IMP. CAES. AVG.

P. A.

Typus Salutis &c.
SALVS AVGVSTA.

Arg. infer.

XVIII.

MARGARETA AB AVSTRIA.
D. P. P.

P. A.

Sol & Heliotropium inter flores minores.
VT INTER SIDERA.

Arg. infer.

XIX.

IOANNES AVSTRIA CAROLI V.
FIL. AETAT. SV. ANN. XXIIII.
1571.

P. A.

Navalis pugna.
CLASSE TVRCICA AD
NAVPACTVM DELETA.

Infer.

XX.

PHILIPPVS II. D. G. HISP. REX.

P. A.

Globus, quem duo manus ſuſtentant.
SIC ERAT IN FATIS.

Infer.

XXI.

ANNA AVSTRIACA PHILYPPI
CATHOL.

P. A.

Palma fructifera.
FOELICITATI PATRIAE.

Infer.

XXII.

FERDINANDVS ROM. IMP.
ELECTVS.

P. A.

Infer.

XXIII.

GONZ. (CAR.) D.G. S.R.I. PRINC. ET MARC. SOLFER. D.

P. A.

Effigies B. Aloysii.

ALOYSI PATRVE NOBIS SIS PATER. MDCXXXX.

Arg. med.

XXIV.

ALFONSVS II. FER. MVT. REG. &c. DVX.

P. A.

Typus Spei.

FIRMISSIMAE SPEI.

Arg. med.

XXV.

PHILIPPVS HISPANIAR. ET NOVI ORBIS OCCIDVI REX.

P. A.

Typus Pacis.

PACE TERRA MARIQ; COMPOSITA. M. DLIX.

Inauratum. Med.

XXVI.

PHILIPPVS D. G. HISPANIARVM ET ANGLIAE REX.

P. A.

Imperator Eques cerberum transfodiens.

HINC GLORIA.

1558. *Med.*

XXVII.

CAROLVS PHI. F. AET. S. AN. XIIII.

P. A.

Typus Virtutis puerum ducentis.

Infer.

XXVIII.

Effigies Reginæ.

R. P. LVGDVNEN. ANNA REGNANTE CONFLAVIT.

P. A.

Effigies Regis.

FELIX FORTVNA DIV EXPLORATVM ACTVLIT.

1493. *Arg. med.*

XXIX.

Simile Numismati num. 25.

PHILIPPVS &c.

Arg. med.

XXX.

MAXIMILIAN.^us MAGNANIM.^us ARCHIDVX AVSTRIAE BVRGVND. AETATIS 19.

P. A.

MARIA KAROLI FILIA HAERES BVRGVND. BRAB. CONIVGES. AETATIS 20.

Arg. med.

XXXI.

De CHIALANT (ISABELLA) 1557.

P. A.

Pinus in Scopulo, in quam venti perflant.

VIRENS IMMOTA MANET.

Inauratum. Med.

XXXII.

P. LOYSIVS F. PARM. ET PLAC. DVX I.

P. A.

Arx.

AD CIVITAT DITIONISQ. TVTEL. MVNIM. EXTRVCTVM.

Inauratum. Med.

FINIS.

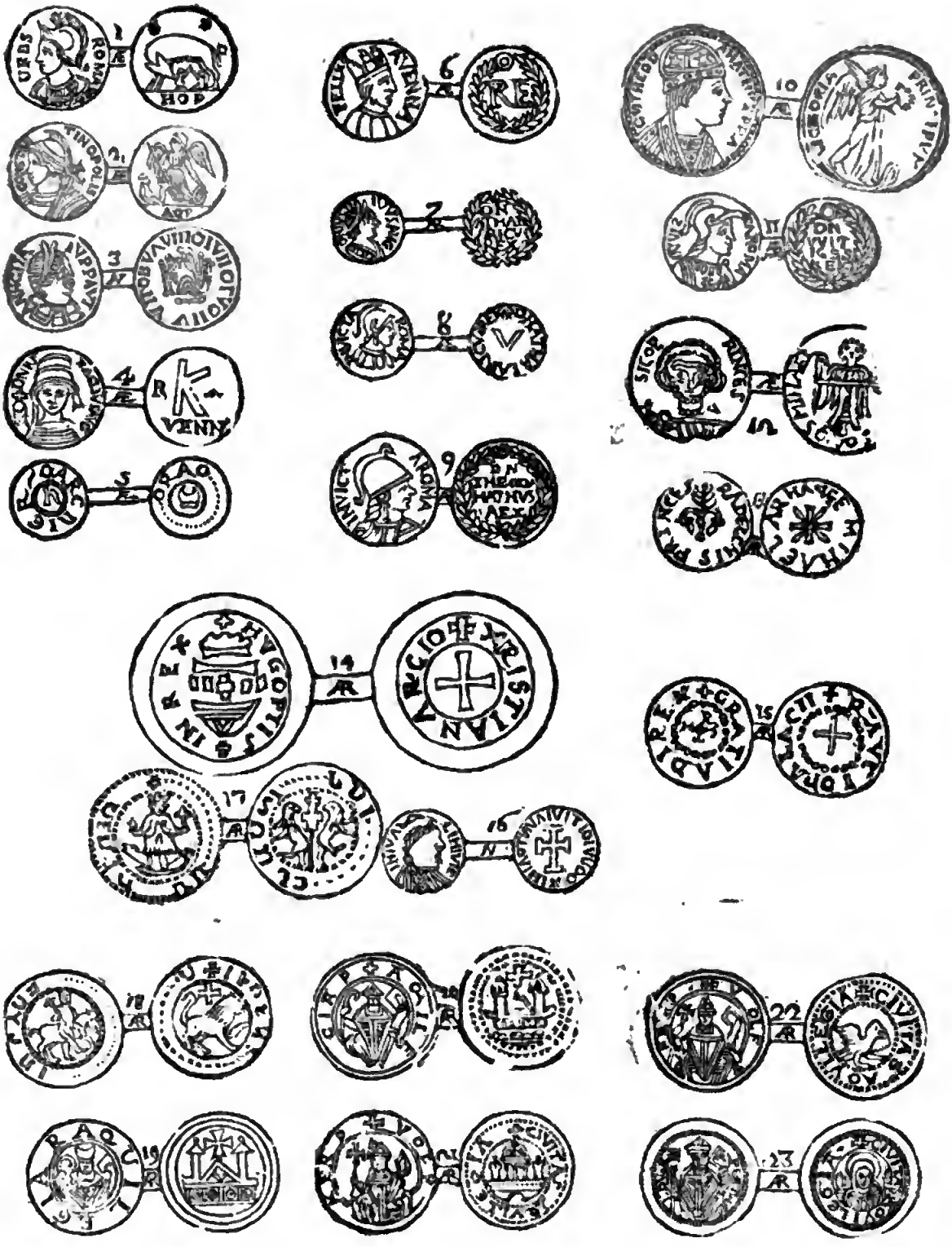

24.

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
39
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

50.

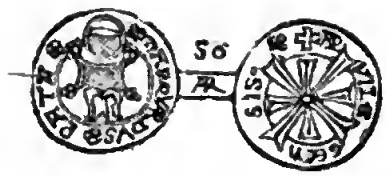
50

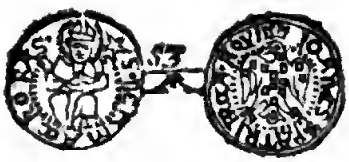
53

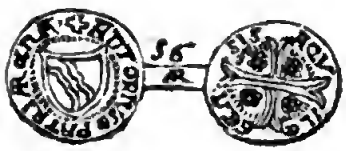
56

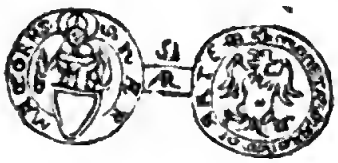
51

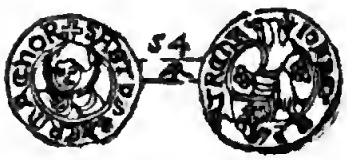
54

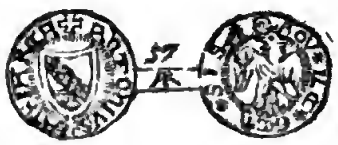
57

52

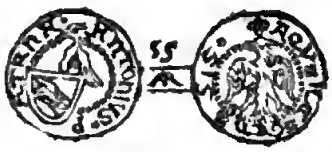
55

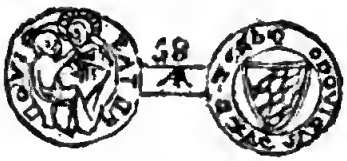
58

59
ECCLESIA RESTITVTA
EXALTO

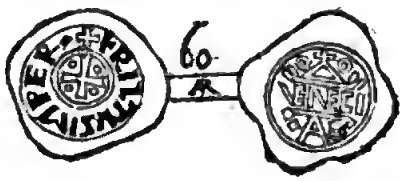
60

61

64

67

62

65

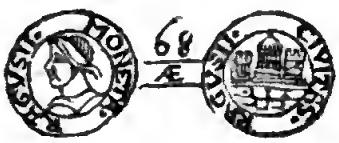
68

63

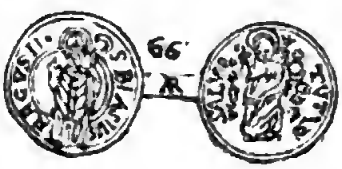
66

69

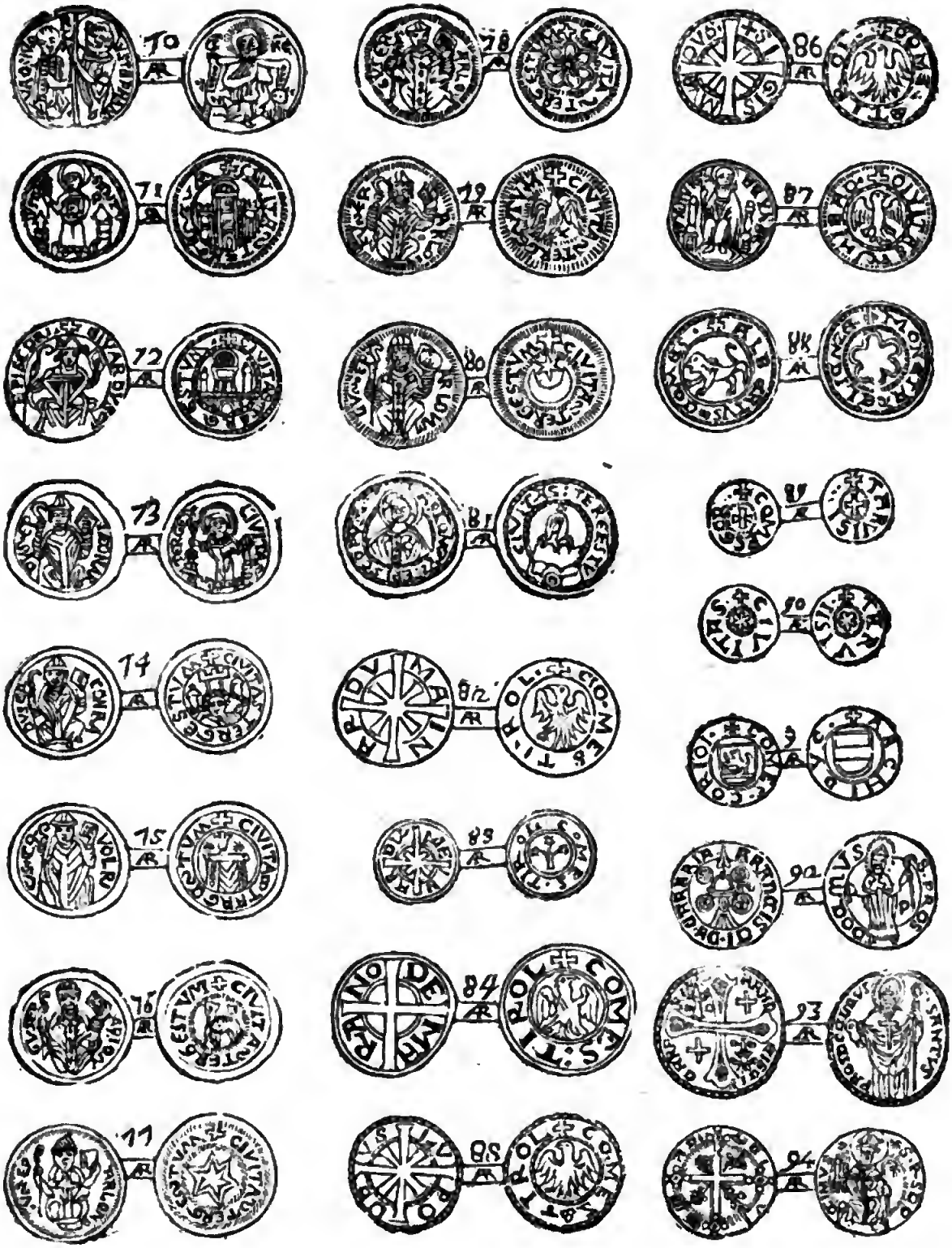
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95.

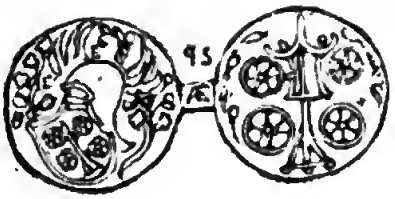
95

96

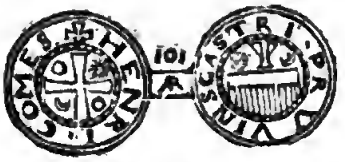
101

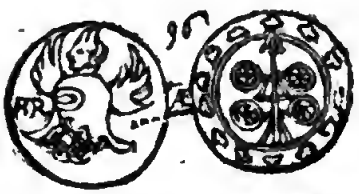
98

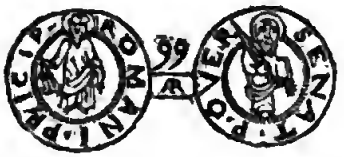
99

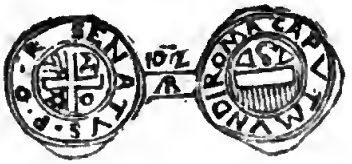
102

97

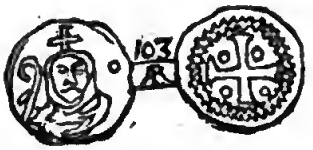
103

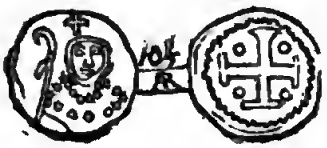
104

105

INDICULUS
PRO
DISSERTATIONE MURATORIANA
DE SIGILLIS.

Alberti Eſtenſis Ferrariæ Vicarii, ac Mutinæ Domini. pag 127
Antiochiæ Civitatis. 130
Aquilejæ Civitatis. 129. 130
Atenulphi Beneventi Princ. 109
Auſtriæ Civitatis. 130
Azonis Eſtenſis Anconæ Marchionis. 127
Baraſonis Sardiniæ Regis. 119
Benedicti VI. Pont Max. 131
Benedicti VIII Pont. Max. 135
Bonifacii VIII Pont. Max. 132
Caroli M. Imper. 99
Caroli Malateſtæ Arimini Principis. 128
Cæleſtini III. Pont. Max. 131
Conradi I. Imper. 107
Decibilis Cajetæ Ducis. 135
Forojulienſis Civitatis. 130
Gregorii IV. Pont. Max. 131
Gregorii IX. Pont. Max. *ibid.*
Gregorii XI. Pont. Max. 132
Gregorii Patricii. 137
Guaimarii Salerni Princ. 115
Henrici I Imper. 103. 106
Honorii II. Pont. Max. 131
Honorii III. Pont. Max. *ibid.*
Honorii IV. Pont. Max. 132
Hugonis Imper. 105
Hugonis Molifii Comitis. 116
Innocentius III Pont. Max. 131
Joannis XII Pont Max. *ibid.*
Joannes Cajetæ Ducis. 135
Joannes Capuæ Princ. 3
Jordani I. Capuæ Princ. 113. 114
Jordani II. Capuæ Princ. 113
Landulphi Beneventi Princ. 108
Landulphi Capuæ Princ. 110
Leonis III. Pont Max. 131
Leonis IV. Pont. Max. *ibid.*
Lotharii I Imper. 164
Lotharii III. Imper. 107
Marci Sempronii Priſci. 123
Marci Ulpii Proculei. 122
Marini I. Pont Max. 131
Marini IV. Pont. Max. *ibid.*
Martini V Pont Max. 132
Nicolai IV Pont. Max. *ibid.*
Nicolai Archiep. Conſtantinop. 137
Ottonis I. Imper. 105
Ottonis II Imper. *ibid.*
Ottonis III. Imper. 106
Pandulphi Beneventi Princ. 109
Paſchalis I. Pont Max. 131
Pauli I Pont Max. *ibid.*
Publii Cælii Diogeneti. 124
Publii Cornelii Aceræji. 123
Publii Potamii, ſeu Potiti. 122
Quincti Fabii Hermetis. 123
Quincti Nemonii Marciani. 122
Rainulphi Capuæ Princ. 112. 116
Riccardi I. Capuæ Princ. 112
Riccardi II. Capuæ Princ. 117
Roberti IV. Capuæ Princ. 113. 115. 116
Rothberti Averſani Epiſc. 117
Rogerii II Apuliæ Ducis. 118
Sergii II Pont. Max. 131
Sergii III. Pont. Max. *ibid.*
Sigiſmundi Malateſtæ Arimini Domini. 126
Stephani IV. Pont Max. 131
Stephani Patricii, & Ducis. 137
Theodori Patricii. 135
Victoris II. Pont. Max. 108
Urbani VI. Pont. Max. 132
Zachariæ Pont. Max. 131

INDEX NUMMISMATUM
MUSÆI BRAYDENSIS SOC. JESU
PER NOMINA DIGESTUS.

Actius Syncerus Sannazarus. pag. 34.
Adrianus VI. Pont. Max. *ibid.*
Aemilia Feltria. 17.
Albertus Bavariæ Dux. 25.
Alexander VI. Pont. Max. 33.
Alexander Farneſius Parmæ, & Placentiæ Dux. 22. 23.
Aloyſius Sabaudiæ Dux. 4.
Alphonſus II. Ferrariæ, & Mutinæ Dux. 42.
Alphonſus Borgia. 32.
Alphonſus Davalos Marchio. 30. 31.
Andreas Cardinalis de Vallear. 29.
Andreas Doria. 29.
Andreas Gritti Venetiarum Dux. 15.
Andreas Lanzanus. 19.
Anna Auſtriaca Hiſpaniarum Regina. 41. 42.
Anna Britanniæ Regina. 25.
Anna Catharina Daniæ Regina. 24.
Antmon Lotharingiæ, & Barii Dux. 15.
Antonia Bautia Gonzaga. 18.
Antonius Cardinalis Granvelanus. 31.
Antonius Perrennot Epiſc. Atrebat. 28.
Armant Cardinalis de Richelieu. 29.
Azo Vicecomes Mediolani Dux. 5.
Balthaſſar Caſtillionæus. 35.
Bartholomæus Areſius Senat. Mediol. Præſes. 27.
Bartholomæus Curtius. 20.
Beatrix Sfortia Eſtenſis Mediolani Dux. 2. 12.
Bernabos Vicecomes Mediolani Dux. 6. 14.
Blanca Panfana Carcana. 18.
Bona Mediolani Dux 9.
Cæſar Paganus Mediol. Senat. 26.
Calidonia Vicecomes. 9.
Caliſtus III Pont. Max. 32.
Carolus M. Imper. 3.
Carolus V. Imper. 16. 30. 38 41.
Carolus II. Hiſpaniarum Rex. 39.
Carolus Burgundiæ Dux. 41.
Carolus Archidux Auſtriæ *ibid.*
Carolus Cardinalis de Lotharingia. 31.
Carolus Cardinalis Caraffa. *ibid.*
Carolus Fontana. 19.
Caſſandra Marina. 18.
Catharina Von-Bona Lutteri Uxor. 35.
Chriſtianus II Daniæ Rex. 24.
Chriſtianus Erneſtus Mareſcallus. 23.
Chriſtierna Mediolani Dux. 12.
Chriſtina de Francia Sabaudiæ Dux. 26.
Chriſtophorus Cardinalis Madrutius. 29.
Clemens VII. Pont. Max. 34.
Communitas Mediolani. 5.
Conradus II Imper. 3 4. 16.
Conſalvus Ferdinandus II. Corduba. 30.
Coſmus II. Florentiæ Dux 21.
Coſmus III. Etruriæ Dux. 21.
Coſta Aragonia Siciliæ Regina. 13.
Daniel Crelpus. 35.
Dantes Poëta. 34.
Dominicus Fontana. 37.
Eleonora Florentiæ Dux. 21.
Eliſabeth Gonzaga Feltria Urbini Dux. 17.
Emmanuel Philibertus Sabaudiæ Dux. 25.
Emo Venetiarum Dux. 3.
Fauſtina Ro 18
Fauſtina Sfortia Caravagii March. 17.
Federicus Mantuæ, & Montisferrati Dux. 23.
Federicus Cardinalis Borromæus. 34.
Federicus Cardinalis Vicecomes. 27.
Federicus Scomberg Mareſcallus. 29. 30.
Ferdinandus Imper. 41.
Ferdinandus Alphonſus Calabriæ Dux 22.
Ferdinandus Franciſcus Piſcariæ Marchio. 37.
Franciſcus I. Francorum Dux 16.
Franciſcus Maurocenus Venetiarum Dux. 23.
Franciſcus Medices Etruriæ Princeps. 21. 22.
Franciſcus II. Sfortia Vicecomes Mediol. Dux. 8. 9. 11 14
Franciſcus Cardinalis Aleriæ Epiſc. 31.
Franciſcus Redi. 21.
Franciſcus Taberna Landriani Comes. 26.
Fridericus I. Imper. 3. 4. 40.
Gabriel Flamma. 19
Galeaz Maria Sfortia Vicecomes Mediol. Dux. 7. 8 9 10. 12 14 15.
Georgius Cardinalis Deſtovilla. 28.
Guilelmus Britanniæ Rex. 25.
Henricus I. Imper. 5
Henricus IV. Francorum Rex. 26.
Hieronymus Capraria Mareſcallus 30.
Hippolyta Gonzaga Ferdinandi Filia. 17.

Ja-

Janellus Turrianus. 19.
S. Ignatius. 20.
Innocentius VIII. Pont Max. 33.
Joanna Auſtriaca Caroli V. Filia. 38.
Joanna Etruriæ Princeps. 22.
Joannes III. Poloniæ Rex. 24.
Joannes Georgius IV. Saxoniæ Dux. 23. 24.
Joannes Auſtriacus Caroli V. Fil 41.
Joannes Galeatius Maria Sfortia Vicecomes Mediolani Dux. 5. 6. 7. 8. 10. 12.
Joannes Maria Mediolani Dux. 13.
Joannes Cardinalis Moronus. 28.
Joannes Franciſcus Gonzaga. 22.
Joannes Bentivolus II. Bononiæ Dominus. 16.
Joannes Franciſcus Trivultius Viglevani Marchio. 28.
Joannes Jacobus Trivultius Viglevani Marchio. 13. 27 28.
Joannes Jacobus Medices Melegnani Comes. 2.
Joannes Aloyſius Tuſcanus. 21. 37.
Joannes Baptiſta Caſt. Dux Belli. 31.
Joannes Calvinus 35.
Joannes Baptiſta Marinus. 37.
Joannes Franciſcus Martinius. 20.
Joannes Jovinianus Pontanus. 19.
Joannes Maria Bidelius 27.
Joannes Paulus Lomatius. 36.
Joannes Petrus Oliva Soc. Jeſu Gen. 36.
Joſeph I. Imper. 39
Joſeph Clemens Coloniæ Archiepiſcopus. 24.
Iſabella Hiſpaniarum Regina. 40.
Iſabella Sabaudiæ Dux. 4.
Iſabella Aragonia Mediolani Dux. 8.
Iſabella de Chiallant. 42.
Iſabella Malfiet Princ. 17.
Iſotta Arimini Domina. 17.
Julia Orſina Rangona. 17.
Julia Pratoner. 18.
Julianus Medices. 21.
Julius II. Pont. Max. 34.
Julius Clovius. 36.
Laurentius Strozza Comes. 22.
Laur. Teupolus Venetiarum Dux. 3.
Leo X. Pont. Max. 34.
Leopoldus I. Imper. 39.
Livia Columna. 18.
Livius Odeſcalcus. 31.
Lopez Davalos. 31.
Ludovicus Pius Imper. 3.
Ludovicus XII. Francorum Rex. 4. 14.
Ludovicus XIII. Francorum Rex. 26.
Ludovicus Hungariæ, & Boëmiæ Rex. 40.
Ludovicus Maria Sfortia Vicecomes Mediolani Dux. 10. 11. 12. 15.
Ludovicus Cardinalis Portocarrero. 36.
Ludovicus Cardinalis Lodoviſius. 20. 21.
Ludovicus Fliſcus Lavaniæ Dominus. 40.
Luchinus Vicecomes Mediolani Dux. 5.
Lutterus. 35.
Margarita Auſtriaca Caroli V. Filia. 38 39.
Margarita de Auſtria Parmæ, & Placentiæ Dux. 23. 41.
Margarita de Francia Sabaudiæ Dux. 25.
Maria Auſtriaca Caroli V. Filia. 38.
Maria Angliæ Regina. 25.
Maria Hungariæ, & Boëmiæ Regina. 40.
Maria Arragonia. 18.
de Marinis Thomas. 28.
Martius Alterius. 37.
Mathias Hungariæ Rex. 24.
Maximilianus Imper. 4 6.
Maximilianus Emmanuel Bavariæ Dux 24.
Maximilianus Maria Sfortia Vicecomes Mediolani Dux. 12.
Michaël Angelus Bonarotus. 36.
Mutius Oddus. 19.
Nicolaus Urſinus Comes. 40.
Octavianus Ferrarius. 37.
Octavius Farneſius Parmæ, & Placentiæ Dux. 23.
Otto M Imper. 3 13.
Paulus II. Pont. Max. 32. 33.
Petrus Aloyſius Farneſius Parmæ, & Placentiæ Dux. 13 42.
P. G Gradonigo Venetiarum Dux. 3.
Petrus Gyron Oſſonæ Dux. 30.
Petrus Cardinalis Aldobrandinus. 28.
Petrus Aretinus. 35.
Petrus Enriquez Comes. 27.
Petrus Montius. 36
Petrus Plantanida. 30.
Philippus II. Francorum Rex. 4.
Philippus II. Hiſpaniarum Rex. 40. 41. 42.
Philippus IV. Hiſpaniarum Rex 39.
Philippus V. Hiſpaniarum Rex. *ibid.*
Philippus Maria Mediolani Dux. 7. 13. 14.
Philippus Lavorus. 37.
Pius II. Pont. Max 32.
Pius III. Pont. Max. 33.
Rogerius Comes. 13.
Scaramutia Cardinalis Trivultius. 28.
Sigiſmundus Pandulphus Malateſta Arimini Dominus. 34.
Sixtus IV. Pont. Max. 33.
Taëgius. 20
Theodorus Trivultius Princeps. 28.
Thomas Philologus. 35.
Vincentius Cardinalis Coſtagutus. 36.
Vincentius Maddius. 20.
Vitalianus Borromæus Comes, 27.

AD BIBLIOPEGAM *MONITUM*

PRO COLLOCATIONE TABULARUM.

IN PARTE PRIMA.

Tabula I. & II. pag. 2. & 3
III. & IV. pag. 4. & 5
V. & VI. pag. 6. & 7
VII. & VIII. pag 12. & 13
IX. & X. pag 14 & 15
XI. & XII. pag. 18. & 19
XIII. XIV. XV. & XVI. pag 22. & 23
XVII. & XVIII. pag 28. & 29
XIX. & XX. pag. 30. & 31
XXI. & XXII. pag. 32. & 33
XXIII. & XXIV. pag 34. & 35
XXV. & XXVI. pag. 36. & 37
XXVII. & XXVIII. pag 38. & 39
XXIX XXX. XXXI. & XXXII. pag 40. & 41
XXXIII. & XXXIV. pag. 42. & 43
XXXV. pag 44.
XXXVII. & XXXVIII. pag 46. & 47
XXXIX & XL. pag 48 & 49
XLI. & XLII. pag. 52. & 53
XLIII. & XLIV. pag. 56. & 57
XLV. XLVI. XLVII. & XLVIII. pag. 58. & 59
XLIX & L. pag 62. & 63
LI. & LII. pag. 64. & 65
LIII. LIV. LV. & LVI. pag. 66. & 67
LVII. & LVIII. pag. 68. & 69
Tabula LIX. pag. 74.
LXI. & LXII. pag. 76. & 77
LXIII. & LXIV. pag. 78. & 79
LXV. LXVII. & LXVIII pag. 80. & 81
LXIX. & LXX. pag. 82. & 83
LXXI. & LXXII. pag. 84. & 85
LXXIII. pag. 86.
LXXV. & LXXVI. pag. 88. & 89
LXXVII. & LXXVIII. pag. 90. & 91
LXXIX LXXX. LXXXI. & LXXXII. pag. 92 & 93
LXXXIII. & LXXXIV. pag 94. & 95
LXXXV. & LXXXVI. pag. 166. & 167
LXXXVII. & LXXXVIII. p. 168 & 169
LXXXIX. & XC. pag 262. & 263

IN PARTE SECUNDA.

Tabula I. II. III. IV. & V. poſt pag. 187

IN APPENDICE PARTIS III.

Tabula I. II. III. & IV. pag 64. & 65
V. VI. VII. & VIII. pag 68 & 69
IX. & X. pag 70 & 71
XI & XII. pag 74 & 75
XIII. & XIV. pag. 76 & 77
XV. & XVI. pag. 78.

Digitized by Google

INTRODUZIONE.

VOlendo noi qui deſcrivere come s' abbiano da conſiderar ne' calcoli d' ogni tempo le Lire Veroneſi ; Monete tanto notate nell' antichità del noſtro Paeſe , e di altri ancora ; ſappiaſi che appoggiati ci ſiamo a que' lumi che c' è riuſcito cavare da' manoſcritti del Padre F. Pier Maria Erbiſti Domenicano noſtro Cittadino , ſtatici da un ſuo confidente ſomminiſtrati ; ne' quali ſpicca il particolare ſtudio , e la eſatta diligenza di eſſo Padre in queſta materia , in cui molto tempo ha dovuto verſarvi per rilevare il giuſto importare , e la obbligazione di alcuni carichi principalmente di S. Meſſe , che in varie Chieſe della Città noſtra celebrar ſi devono . E comechè tal' operazione fu fatta l'anno 1742. , così ogni volta , che ſi parlerà con riguardo al tempo preſente ed odierno , il ſuddetto anno 1742. ſi doverà ſempre intendere . Queſte Oſſervazioni poi cadono qui molto a propoſito , mentre , ſendoſi eſpoſta una Cronica della Città di Verona , poſſono ſomminiſtrare altri lumi all' Iſtoria , avvalorarla , e dilucidarla , maſſime ove di eſſe Monete ſi fa menzione , come ſpeſſo accade : e a qualunque perſona grate ancor ſaranno , perchè ſu queſta materia di noſtre Monete alcuna coſa nè in iſcritto , nè in iſtampa s' è giammai fino ad ora in pubblico veduta .

OSSERVAZIONI
SOPRA
LE LIRE E MONETE VERONESI
ED ALTRE
ESPOSTE IN XLIV. PARAGRAFI.

§. I.

Lira Veroneſe creſce un terzo della Veneta.

LA Lira Veroneſe, detta de' Piccoli, è ſtata Moneta reale in un tempo, e ideale in un altro, come lo è di preſente, il di cui valore aſcende a Soldi venti, e a dodeci Denari quello d'ogni Soldo. Già da molti ſecoli ha eſſa importato il $33.\frac{1}{3}$ per cento di più della Veneziana, la quale parimente vien detta Lira de' Piccoli, e vale Soldi venti: che perciò la Lira Veroneſe ha da molto tempo in quà importato Lire 1. ſoldi 6. e denari 8 Veneti de' Piccoli; onde i Soldi Veroneſi hanno importato giuſtamente 16. Denari de' Piccoli Veneti per cadauno. In alcuni documenti preſſo del noſtro erudito Signor Arciprete Campagnola ſi veggono i Soldi Veroneſi calcolati talora in ragion di Denari 16. l'uno, ora di 18, ed ora di 20, ed anche di più; ma ſi de' credere che que' Soldi ſiano ſtati Monete effettive e reali aumentate di prezzo, come uſavaſi delle antiche, e maſſimamente delle buone, le quali nella Piazza correntemente ſi ſpendevano per qualche coſa di più del legale ed uſato lor valore: come, per eſempio, è accaduto dell' effettivo Ducato Veneto d'argento, il quale nell' anno 1700. valeva per legge e per uſo L. 6 e ſoldi 4.; ma di poi a pochi ſoldi alla volta ſi è alzato di prezzo, talchè oggi per legge e per uſo vale Lire 8. Venete de' Piccoli. Non oſtante queſto accreſcimento del Ducato, in tutti li contratti anche odierni viene oſſervato e mantenuto l'antico ſuo valore, che oggi rieſce ideale; e, nominandoſi il Ducato, ſempre ſi intende quello da L. 6. e ſoldi 4., quando non ſi ſpecifichi Ducato effettivo d'argento, poichè allora s'intende quello che oggi vale L. 8. Nel paſſato penultimo ſecolo s'intendeva per Ducato il valore di Lire 4. e Soldi 13. de' Denari Veroneſi, come ben ſi prova con circa 500. Iſtromenti in membrana eſiſtenti negli Archivj delle Caſe e Chieſe antiche di queſta noſtra Città, i quali da tre ſecoli in quà ci iſtruiſcono in riguardo alli Ducati, e da più antichi ſecoli in riguardo alle Lire Veroneſi e ad altre, che quelle aſſomigliano in tutto. Una tal diſamina ed oſſervazione fu fatta dal predetto P. Erbiſti nell' Archivo principalmente di S. Anaſtaſia di queſta Città, ed in quello di S Corona di Vicenza, toccando fino gli anni 1260 e 1253., e talora il 1228., facendo ragionevole e ſoda preſunzione da queſti per gli anni e ſecoli ancora più antichi.

Lira Romana Moneta ideale d'oro e d'argento del peſo di Oncie 12.

II. Prima di venire alla deſcrizione delle Lire Veroneſi in particolare, deveſi premettere che queſto nome di Lira, preſo generalmente in materia di Monete, introdotto fu nella Repubblica Romana, e ne' tempi delle maggiori grandezze di eſſa, per ragion di dinotare una Moneta ideale d'oro o d'argento, che importaſſe tant' altra quantità di Monete inferiori dette Oncie, e di molti Soldi sì d'oro che d'argento, i quali rilevaſſero il conſiderabile e gran valore di oncie 12 dell' una o dell' altra Lira: e così venne conſiderato e ſtabilito con quelle ideali Monete o Lire un certo valore da praticarſi ne' contratti anche più riguardevoli e di maggior conſiderazione, e principalmente in occaſione de' pubblici groſſi

ſti.

ſtipendj. Uno Scrittore (*) afferma eſſer qualche volta accaduto, che fiano ſtate effettivamente coniate, e realmente ſpendute Monete di sì rilevante importo; ma d'ordinario, come s'è detto, trattavaſi ſolamente con Monete ideali ed immaginarie. A' tempi di Auguſto Imperadore l'ordinario ſtipendio per un Governatore di qualche Romana Provincia ſi era di Lire 20. d'oro conſiderate come ſopra dicemmo: e una di queſte Lire, che anche fra noi avranno allora forſe avuto il loro corſo e valore in varj incontri, viene a rilevare a Moneta Veneta di queſti tempi come ſegue.

Lira d'oro.

Lira Romana d'oro vale preſentemente Ducati 293. Lire 1 Soldi 16., ed importa a Moneta Veneta de' Piccoli	L.	1828.	8.
Oncia, che è duodecima parte della Lira, vale	L.	151.	7. 4.
Soldo, che è ſeſta parte dell'Oncia, vale	L.	25.	7. 10.

Lira d'argento.

Lira Romana d'argento vale	L.	133.	
Oncia vale	L.	11.	1. 8.
Soldo, computato come ſeſta parte d'Oncia, vale	L.	1.	16. 11.
e talor fu computato per quinta parte d'Oncia, e valerebbe	L.	1.	4. 4.

Calcoli varj delle Lire d'oro e d'argento Romane.

III. Stanti le quali coſe, ſi deve dire, che le Lire 20. d'oro, le quali avrà forſe avute d'ordinario ſtipendio anche un qualche Governatore di noſtra Veneta Provincia nel tempo di Auguſto, importerebbero a Moneta Veneta d'oggidì Ducati da Lire 6. e Soldi 4 per cadauna 5899. 8.

Quelle Lire 12. d'oro, che il Re d'Italia Pipino Giuniore aſſegnò di annua rendita alla noſtra Chieſa di S. Zenone circa l'anno 800., ſe erano Lire Romane, oggi importerebbero a Moneta Veneta Ducati 2538. 5 4.

Le Lire 100. d'argento, le quali nell'anno 830. Abudone noſtro Veſcovo donò per la fabbrica di Santa Maria all' Organo, importerebbero Ducati 2145. 1.

Lo ſteſſo a proporzione ſi de' intendere delli Soldi d'oro nominati in alcuni contratti della Città di Trivigi, ed anco della noſtra circa l'anno 800, uno de' quali Soldi lo ha il noſtro P. Erbiſti veduto e peſato. Li Soldi poi d'argento, che un ſeſto d'Oncia importavano, certamente ſaranno ſtati quelli coniati ſotto l'Imperio Greco, e ſpenduti in Venezia prima dell' anno 912. col nome di Soldi Groſſi.

Marche d'oro e d'argento. Lire di Banco Venete.

IV. Nello ſmembramento poi del Romano Imperio, e ſpecialmente dopo l'eſtinzione del Regno Longobardo in Italia, col nome di Lira d'oro e d'argento furono calcolate Monete del reſpettivo loro metallo, le quali a Marco Veneto rilevaſſero per cadauna il peſo di oncie 8., e Caratti 144. ogn' oncia; la qual Lira, uſata ne' contratti più ragguardevoli del paeſe, il nome di Marca ottenne; e a certo tempo in Francia mezza Lira Statica fu detta. Monete di queſta ſorte ſi trovano regiſtrate in Bergomo l'anno 883., in Roma ed in altre Città principalmente della Toſcana l'anno 921. e 941., ed in Verona l'anno 887. Sotto nome poi di Lire in varj luoghi e tempi furono conteggiate, e ſpecialmente preſe in metallo d'argento ſi ſono in Venezia per molti ſecoli in varj contratti coſtumate ſotto nome di Lire de' Groſſi, e di Lire di Banco, come ſi è ricavato non ſolamente dall' antichiſſima tradizione delle odierne Lire di Banco Venete calcolabili a Ducati 10. per cadauna, ed ogni Ducato a ragion di Lire 9 e Soldi 12., quanto anche da due Scrittori, uno Padovano del ſecolo ultimamente decorſo, e l'altro Veneto del ſecolo a quello precedente. La ripartizione però e diviſione di queſte Marche qui non ſi deſcrive, avendo in ſe molta difficultà, che neppure aggevolarla poſſono le oſſervazioni fatte ſopra gli antichi Libri delle Venete Leggi, ove quelle Monete ſotto nome di Lire qualche fiata ſi leggono.

Marca d'Oro di que' tempi valerebbe oggidì	L.	1309.	2.
Marca d'Argento, rigoroſamente conſiderata,	L.	95.	8.
Le Lire 12 d'oro, che nell' anno 800. il Re Pipino aſſegnò d'annual rendita alla Chieſa di S. Zenone, ſe erano Marche, e conſiderando il Ducato a L. 6. 4, importerebbero oggi a Moneta Veneta	D.	2533.	4. 12.

E

(*) Gruterus de Off. Domus Auguſt.

E ſe foſſero ſtate Lire antiche di Francia di intiero valore, importerebbero delli detti Ducati 5067. 3.

Le Lire 100. d'argento, le quali nell' anno 830. Abudone noſtro Veſcovo donò per la fabbrica di S Maria all'Organo, ſe furono Marche, importerebbero oggi a Moneta come ſopra Ducati 1532. 5. 7.

Lire Pipino-galliche da Soldi 20.

V. Da quanto fin quì a'è per noi detto, vedeſi chiaramente, che neſſuna delle ſopraddette Lire hanno avuto mai che fare colle Lire da Soldi 20., e che queſte da quelle oggi pur differenti ſono; imperciocchè le Lire di queſto limito in que' tempi neppure ſognate furono, il principio loro in Francia nell' anno 753 ſolamente tratto avendo ſotto del Re Pipino Seniore e padre di Carlo Magno, che Lire Pipino-galliche perciò dir ſi potrebbono. Queſte certamente ſi erano d'oro, e di valor grande, mentre con un Soldo d'argento, che importava la vigeſima parte di una Lira, nell' anno 797. in alcuni paeſi abbondanti di paſcoli nella Saſſonia comperar poteaſi un Vitello di un' anno; e ciò per taſſa firmata da Carlo Magno in uno de' ſuoi Capitolari. Li Soldi di queſte Lire ſi dividevano in più di 12. Denari; ma Carlo Magno nello ſteſſo Capitolare, per reſtrizione di alcune penalità, o per qualch' altro ſaggio ſuo riguardo, ſtabilì al numero di dodici li Denari che compor doveano il Soldo, il quale era la vigeſima parte della Lira; e, come ſi può credere, facilmente ad una tal deliberazione ſi conduſſe per uniformarſi a quella diviſione di Soldi, la quale vedeva eſſere con tanto plauſo in Italia ſeguitata; benchè quivi, allorchè parlavaſi di Lire da Soldi 20. per cadauna, e di Soldi ognuno importante 12. Denari ſecondo quella iſtituzione alcuni anni prima del 797. col di lui aſſenſo emanata, ſi trattaſſe di Lire, di Soldi e Danari di più baſſo valore.

Varie Lire d'oro, tra le quali una Veneta. Lira d'oro in Venezia, detta Aureola.

VI. A propoſito pertanto delle Lire di valor maggiore, che non erano le Venete e le Veroneſi riſguardandole nella primitiva loro iſtituzione, e non riflettendo al tempo dell' avanzamento loro, deveſi premettere, per quanto ſpetta a' noſtri paeſi, che parecchj anni intorno al 1200. una ſpecie di Lire d'oro ſotto diverſi nomi ed in varj luoghi fu introdotta; e quantunque foſſero in ſe ſteſſe di valor differente in riguardo al noſtro Paeſe, tutte però come ſi può credere uniformi erano per la qualità loro e nell' oro, e nel peſo all'incirca di Dobbla, apprezziate Soldi 20. d'argento per cadauna. Queſti Soldi 20. sì in riguardo a ſe ſteſſi, come alla Lira che componeano Veneta, Veroneſe, Romana, Franceſe, o altra ch' ella ſi foſſe, facevano comparſa ed aveano la denominazione di Lira de' Groſſi. Di ſimil ſorta di Lire una, coniata in Inghilterra, ſi diceva Lira Sterlina, e colà come Moneta ideale tuttora ſi pratica: un altra ſe ne uſava in Francia, la quale inſieme con altre 14. ſerviva di competente rendita per un Beneficio Eccleſiaſtico a' tempi del Cantipratenſe: altra ſe ne praticava ne' Regni di Napoli e Sicilia, ed Auguſtaro o Auguſtale nominata era: ed un altra in Milano ancora, che Fiorino dicevaſi, colla decima parte della quale, cioè con due Soldi, ſi comperava uno Staro di Biada nell' anno 1161. quando ivi la careſtia ſi provava: in Venezia finalmente nell' anno 1173. fu coniata una Lira d'oro detta Aureola; e in uno Statuto del 1242. di quella Dominante vien nominata Lira d'oro, come anche in un Libretto d'Abaco ſtampato in Padova nel 1545 leggeſi, qual Moneta ideale, ſpecificata col nome di Lira de' Groſſi che vale Soldi 20. Di queſta ſorta di Lire, e ſpecialmente della Veneta s'intende quì di parlare, non già delle Venete o Veroneſi de' Piccoli di alcun tempo o luogo; mentre le Lire de' Piccoli e i loro Soldi e Danari hanno proceduto ſempre con maggioranza ſopra le Lire e Soldi e Danari de' Groſſi tanto Veneti quanto Veroneſi d'ogni tempo. E venendo al particolare de' Soldi Veneti e de' Veroneſi, gli uni e gli altri poſti a confronto anche delli Soldi derivanti dalla Lira Aureola Veneta 1173, non hanno mai fatta comparſa che di Soldi de' Piccoli concorrenti in numero di quattro Veneti, oppure di tre Veroneſi per rilevare un Soldo de' Groſſi di eſſa Aureola; ed i Soldi erano ad un tempo Monete ideali, ma però in altro tempo furono Monete reali coniate in argento, ed anche in oro ne' tempi più antichi. Queſto ſervir può di lume per que' Soldi de' Groſſi, che il noſtro Signor Arciprete Campagnola in alcuni antichi monumenti

ti di varie Chiese Veronesi ha veduti registrati, de' quali anche il P. Erbisti ne' manoscritti di Santa Corona di Vicenza ne ha trovato memorie.

Varj Soldi d'oro.

VII. Intorno a varj Soldi specialmente d'oro, e di peso maggiore o minore del sesto d'oncia in cui da Teodosio rimessi furono; i quali nel Codice nominati si veggono, e che presso de' Giuristi sì grandemente famosi sono; quì la notizia dar si vuole, come in alcuni tempi e luoghi varie Monete d'oro col nome di Soldi furono introdotte, alcune delle quali, massimamente prima che il detto Codice Teodosiano compiuto fosse, inferiori al peso del sesto d'oncia si trovarono per questo, come credesi, perchè così si studiassero gl' industriosi fabbricatori di quelle, ovvero li soprastanti ch e ad essi operaj comandar doveano. Altri Soldi vi sono stati del peso di due dramme, o sia di un quarto d'oncia Romana; il qual peso a quello dell' odierna Dobbla si adatta. Da non pochi si pretende, che in varj incontri, e sotto alcuni Imperadori di Roma e di Costantinopoli, siano stati a questo peso improntati Soldi effettivi; e che quelle Monete d'oro coniate in Ispagna allorchè da' Saraceni oppressa trovavasi, e le quali col nome di Dobbla si qualificarono, da questi Soldi provenute siano. Per la qual cosa, tutte le Monete che dal 1300. in qua sono state dette Dobble, ovvero Doppie a cagion ch' esse ordinariamente vagliono un doppio Ducato d'oro di Spagna, di Francia, d'Italia ec., si può dire che una derivazione, ed anche una continuazione sebben varia ed interrotta, elle siano di que' Soldi d'oro antichi, de' quali si reputa che il Grande Costantino l'autor ne sia stato. La stessa cosa dir si potrebbe di qualunque altra Moneta, che un simil valore abbia avuto anche sotto varj nomi o di Lira Sterlina, o di Aureola Veneta, di Augustale di Napoli, di Lira d'oro di Francia, d'Inghilterra ec. In Francia stessa fin dal principio della sua Legge Salica, e sotto la condotta del suo primo Re Faramondo, è stato con simil peso un Soldo d'oro istituito, il quale in Danari 40. d'argento fu poi diviso, e in altro tempo successivamente in soli Danari 12. ridotto. Venendo poi a' nostri paesi, quivi l'uso delle Monete Imperiali, e perciò anche de i Soldi Teodosiani, andò molto declinando, e si perdette poi affatto, quando i Re Longobardi ebbero istituite le Zecche loro, ed in esse un altro Soldo d'oro fu coniato, del di cui peso e divisione altra contezza ora non abbiamo, se non che in qualche tempo si dividesse in 12. Danari, e di valor maggiore che li successivi Denari Veronesi non avevano. Questi Soldi d'oro antichi Romani del peso di un sesto d'oncia nominati nel Codice Teodosiano, si sono dunque non solo in questi nostri paesi che nell' Italia tutta disusati affatto: e ciò succedette circa l'anno 560., quando Longino Governatore o sia Esarca di Ravenna per volontà dell'Imperadore levò del tutto in Italia di essi Soldi la coniatura, surrogandovi quella di alcune Monete d'oro col nome di Ducati; il peso de' quali variamente da molti Scrittori vien riportato, altri volendolo simile a quello del Fiorino l'anno 1252. coniato in Firenze, vale a dire di grani 72.; altri del peso del Zecchino di Venezia ivi conato circa l'anno 1280, che a grani 68. ascendeva. E questo è quanto intorno a questi Soldi raccoglier s'è potuto.

Varie Monete d'oro, dette confusamente Soldi, Ducati, Fiorini, e Lire de' Piccoli.

VIII. Alcune altre Monete in diversi luoghi e tempi ed in varie circostanze sono state introdotte e coniate in oro, del peso di un Zecchino poco più poco meno; e queste ora col nome di Fiorino d'oro, o di Lira d'oro, o di Ducato d'oro, e talora di Soldo d'oro usate furono. Ciò si raccoglie da due Autori, uno Latino, e l'altro Francese. Dice il primo (a): *Floreni & Liræ parvorum Turronensium unum & idem sunt in quibusdam Literis Apostolicis*. Ed il secondo (b): *Lira Turronensis etoit un denier d'or, & souvant appellè Francus Aureus, & Scutatus Aureus, & valoit 20. Sols*. La cagione di questa varietà si crede esser provenuta per la varia denominazione, che alcuni Scrittori ad esse Monete applicarono, senza riflettere essi all' intrinseca natura e al valor di quelle, nominandole nelle opere loro come si credevano poter fare coll' appoggiarvi que' termini, che più ad essi cadevano pronti ed in acconcio, non fondati su alcuna certa e vera cognizione, ma così forse immaginariamente persuasi riguardo al tempo o al luogo, o assistiti da qualche con-

(a) Gobb. de Monetis.
(b) Martiniere Diction.

Digitized by Google

congbiettura, che poi dalle circoſtanze farà diverſificata, o finalmente perchè una tal denominazione in alcun altro Scrittore abbiano veduta, neſſun altro penſiero o di tempo o di luogo o di circoſtanza prendendoſi. E così vien data bene ſpeſſo una corrotta o in qualch' altro modo falſa e pregiudiciale denominazione ad una Moneta, quando Iddio fa a qual'altra o reale o ideale appartener poſſa, con iſcapito all'intrinſeco eſſere di quella ch'eſporre intendono, abbaſſandole o alzandole così 'l vero ſuo valore ed importare, e l'eſſere e la natura delle une con quella delle altre meſcolando, e tutte fra loro inſieme confondendo. Che perciò non è da meravigliarſi ſe qualche Giudice alcuna volta in ſimili materie pronferiſca giudicj al fatto e alla verità contrarj, mentre da una tal ſorte di pregiudicj altro giammai aſpettar non ſi può. Ed in fatti, uno Scrittore di età molto avanzata, e morto pochi anni ſono, ha per queſte cagioni le ſopraddette Monete coi Biſanti Greci meſcolate e confuſe: un altro nel 1300. dà il nome di Fiorini ad alcune Lire d'oro Milaneſi da Soldi 20. coniate l'anno 1161., ed altre ſimili nel 860. improntate furono; e pure nè meno per un mezzo ſecolo innanzi al 1300. dell'impronto del Fiorino ſi penſava già, ma comunemente quel ſolo delle Lire abbracciato era ed in coſtume. Altri poi con altre Monete ancora le confondono: e ſimili ſtravaganze pur troppo nella lettura d'alcuni autori frequentemente s'incontrano.

Soldi d'argento Veroneſi e Veneti.

IX. Pertanto i Soldi Veneti e Veroneſi erano, come ſi può credere, Monete d'argento fino, ed i Veneti prima del 912. introdotti furono, e da que' Soldi dell'Impero Romano in Grecia traſportato l'origine ſua ottennero. I Soldi Romani con quella diminuzione di peſo, che richiedevaſi nelle riſpettive loro età, furono in Grecia coniati, e di poi viepiù in varie guiſe declinando, e del pari anche le Lire ch'eſſi componevano, i Soldi così anche Veroneſi dall'antico e primario lor valore ſi ſono allontanati, e ridotti al ſegno dell'ultima coniatura ſeguita nel 1405., allorchè la noſtra Città ſotto del Sereniſſimo Veneto Dominio felicemente ricoveroſſi; e i Soldi Veneti a quel ſegno arrivarono, in cui ora li vediamo, così ricercando il ſiſtema delle Monete d'ogni tempo sì del noſtro Paeſe, quanto d'altre Piazze a noi o vicine o lontane.

Lire Veroneſi quando introdotte.

X. Ritornando ora alle Lire Veroneſi da Soldi 20. l'una, e che importavano 240. Denari per eſſer ogni Soldo da 12. Denari compoſto, ſi de' ſapere che introdotte furono circa l'anno 786., allor quando Carlo Magno ſopra le ruine de' Longobardi fondò quel ſuo nuovo Regno in Italia. Queſt'Imperadore appoggiò un tal Regno alla condotta del giovine Pipino ſuo figliuolo, il qual ne riceverte la Corona, e ordinariamente nella Città noſtra riſedeva: il padre per la miglior condotta del Regno gli inviò ancora qual Conſigliere e Direttore Adelardo di Corbeja Monaco Benedettino, acciò lo aſſiſteſſe non ſolamente negli affari politici, eſſendo che di molta dottrina ed eſperienza fornito ſi trovava, e ch'egli pure da Real famiglia l'origine godeva, ma di più perchè qual Teologo nella via della Criſtiana perfezione eſſo ed il ſuo Regno indirizzaſſe, come appunto ſantamente eſeguì, leggendoſi nella ſua Vita: *Maxime in . . . Italia, quæ ſibi a Carolo Magno commiſſa fuerat, ut a Pipino Juniori ad regendum magiſtraret, & ad ſtatuam juſtitiæ Regnum Italicum informaret, ubi tantum operatus eſt æquitatem, ut a populo comparaverit ſibi angelicam laudem*: e veramente fra 'l novero de' Santi ora noi lo riconoſciamo. Sotto dunque del Re Pipino e di queſto Santo ſuo Direttore, e in alcuno di que' incontri, ne' quali Carlo Magno per trattar qualche affare venne al Re ſuo figliuolo in Italia, furono per la prima volta circa il 786. iſtituite in Verona queſte noſtre Lire da Soldi 20., o da Denari 240. l'una. Furon dette de' Piccoli per la diſtinzione più o meno alta ch' aveano da quelle Lire de' Groſſi; e quindi poi ogn'altra Italiana o foreſtiere Moneta, che tenga il nome di Lira de' Piccoli da Soldi 20., il ſuo principio e l'origine ha ottenuto.

Lire Veroneſi quanto univerſali ed antiche.

XI. Queſta Lira Veroneſe pertanto, mentrechè faceva la principal figura fra quante ſono ſtate qui coniate dopo la deſtruzione del Regno Longobardo, paſsò in uſo anche altrove, e fu riconoſciuta ed accettata; come in Bologna Città famoſa dello Stato Pontificio, e in varie altre Piazze dopo di queſta, ed in quelle principalmente che del diſtrutto Regno ſuddite furono. Il Gherardacio Storico accreditato Bologneſe, riferendo la coniatura delle

Mo-

Monete istituita in quella Città per ordine di Desiderio ultimo Re Longobardo, la qual poi fu levata da Carlo Magno, e indi con Imperiale decreto li 7. Maggio 1196. rimessavi, così scrive: *Avendo i Bolognesi insino a questo tempo dalla venuta di Carlo Magno usata la Moneta Veronese* (*Lib. 4 pag. 101. cap. 1.*) Da ciò si conosce quanto fosse accettata questa nostra Lira, e quando introdotta, come avanti detto abbiamo. E tuttochè in Verona nei documenti, a questa Città nostra spettanti, non s'abbiano chiare ed espresse notizie che sole 17. riguardanti l'anno 1178. indietro fino al 921.; ad ogni modo questi registri del 921., 922., 923. ec., rappresentano la cosa fondata sopra sì forte continuata e lunga tradizione, che si deve con certezza credere ed asserire che per un secolo e mezzo innanzi, cioè nel tempo appunto di Carlo Magno Imperadore, e di Pipino Re d'Italia suo figliuolo, queste nostre Lire il principio loro abbiano ricevuto. Che poi le medesime Lire siano state universalmente usate anche nel Regno Italico-Longobardo, in questo nostro Monastero di S. Anastasia trovasi un documento d'alcuni anni prima del 1300., nel Monastero di Santa Corona di Vicenza un altro poco prima del 1260., uno in Bologna del 1117., così nella Toscana ed in altri paesi, che dalla Contessa Matilda furono denominati, varie notizie del 1112. si leggono, e in Padova del 1049., del 992. in certo luogo del Friuli, e finalmente in Milano dell' 820.

Lire di diverse Provincie quando istituite.

XII. Una sì grande antichità delle Lire Veronesi non possono vantare quelle di Lucca, le quali forse coniate furono circa l'anno 1100., e così più moderne sono cert' altre Lire di Spagna che furono istituite nel 1050., come lo sono anche alcune di Roma o d'altre Città d'Italia. Quelle Lire di Tours Città famosa di Francia, quelle di Linguadocca o sia d'Occitania Provincia parimente di Francia, non sorpassano o neppure arrivano all' anno 1200.: così quelle di Reggio in Lombardia coniate furono l'anno 946., quelle di Fulda in Germania si trovano registrate solo nell' 882., e finalmente quelle tant' altre Lire da Soldi 20. de' Piccoli usate in varie Provincie e Città d'Italia, Francia, Spagna, Germania, Inghilterra ec., solamente vicino agli anni 800. si costumarono: che perciò le nostre con ragione più antiche dell' altre dir si devono.

Varia denominazione di diverse Lire.

XIII. Di queste Lire Veronesi, che benissimo chiamar si potrebbono Pipin-Italiche, fu varia la denominazione secondo la diversità de' luoghi e tempi e delle circostanze che accaddero; poichè in alcun tempo e luogo dette furono Lire de' Danari, in alcun altro Lire Imperiali, altrove Lire semplicemente, e persino in altro luogo Fiorini appellate furono. Nella grande confusion d'Italia per le fazioni de' Guelfi e Gibellini, tutte le Italiane Città senza capo essendo, e sfortunatamente da ognuno indipendenti, fuorchè dalle sole proprie loro sciagure, furon coniate in Vicenza Lire da Soldi 20. de' Piccoli affatto somiglianti le Veronesi, e Lire Vicentine appellaronsi; altre in Padova, e Lire Padovane furon dette; altre ancora in Mantova col nome di Lire Mantovane, come il P. Erbisti in varj monumenti ed Autori di esse Città que' manoscritti e le stampe leggendone ha con diligenza osservato. Quindi con ragione argomentar si può, che della stessa qualità siano che le Veronesi, e derivanti dalla coniatura Pipiniana seguita in Verona l'anno 786., quelle Lire da Soldi 20. de' Piccoli riportate dagli Scrittori sotto nome di Lire Ferraresi, Modenesi, Bresciane, Milanesi ed altre Italiane, per quanto almeno riguarda un certo tempo: il che delle Bolognesi, delle Venete, e di alcune altre non si può dire, mentre queste sempre dalle nostre variarono.

Lire dette de' Piccoli.

XIV. Le stesse Lire Veronesi ed altre della medesima natura di queste, furon dette de' Piccoli, quantunque nella primiera loro istituzione del 786. fossero Lire di più grosso valore in riguardo a quello che oggidì avrebbero se veramente fossero Monete reali, e non ideali come lo sono: e questo accadde, perchè or più or meno sono esse sempre state inferiori al valor delle considerabili Lire d'oro e d'argento non solamente Romane, o delle Marche d'oro e d'argento portate in Italia da altri paesi, ma ancor delle Pipino-Galliche di Francia dell' anno 753., e dell' Aureola Veneta 1173., e d'altre Lire d'oro vicine al 1200. le quali Lire tutte co' rispettivi loro Soldi hanno sempre avuto il nome di Lire de' Grossi a confronto delle Lire e de' Soldi Veronesi. Onde non è meraviglia se, non ostante la grande scar-

ſcarſezza e difficoltà degli antichi regiſtri, le Lire Veroneſi, ed altre loro ſomigliantiſſime, coll' effettivo nome di Lire de' Piccoli regiſtrate ſi trovano. Ciò s'è veduto in un documento Pontificio dell'anno 974., in altro in Verona del 1019., in Ravenna del 1200., ed in Venezia d'un altro tempo poco poſteriore agli anni 1260. E tuttochè queſte Lire ſiano ſempre ſtate d'importo ſuperiori a quelle Venete nominate pur Lire de' Piccoli fino dal 1236; e forſe fino da qualche tempo avanti l'anno 1228. abbiano ſimilmente avanzate molto di valore altre Lire più antiche, come ſono quelle di Mantova, Modena, Cremona, Reggio, e di altre Città, le quali non arrivavano ad agguagliar nè meno il valor delle Venete; ad ogni modo in alcuni luoghi e rempi le Lire Veroneſi col carattere di Lire de' Piccoli neceſſariamente ſono ſtate accettate e riconoſcer ſi devono. Queſto carattere e tal denominazione fu lor data fino dalla prima ſua iſtituzione, come dicemmo, quantunque coniate foſſero in oro, e per varj ſecoli ne continuaſſe l'uſo, come ſi dirà in appreſſo. La variazione però delle umane coſe ha fatto che le Lire Veroneſi, ſe foſſero Monete reali, ſarebbero oggidì poco o tanto inferiori perfino alle Lire di Bologna che pure ſon dette Lire de' Piccoli, come in alcuni documenti giuridici ſi legge: così parimente inferiori ſarebbero alle Lire di Savoja, di Francia, di Genova, di Milano, ed anche di Breſcia, cioè alle Monete ideali di queſte Città, nomate Li e de' Planet, e che mai Lire de' Groſſi dette furono. Le Lire poi Torneſi di Francia, tuttochè iſtituite e per lungo tempo coniate in oro, ſi chiamarono Lire de' Piccoli, come in moltiſſimi documenti di Francia, d'Italia e di Spagna, chiaramente appare.

Zecca in Verona, e non altrove nel Regno d' Italia.

XV. Quivi deveſi ricordare alcuna coſa intorno alle Zecche, le quali nel Regno, come ſi può dir, Ital-Longobardo, da Carlo Magno o da Pipino ſuo figliuolo iſtituite ovvero, permeſſe furono. Certiſſima coſa è pertanto che i Re tengono i maggiori lor teſori e le principali Officine da Monete, o ſiano le Zecche in quella Città che fra l'altre per la Reale lor propria reſidenza ſi eleggono. E così ragionevolmente accaduto ſarà in Verona, quando Pipino Re d'Italia quivi riſiedette; dove perciò varie Monete, e principalmente le Lire, i Soldi e i Danari de' Piccoli ſi coniarono. Che ſe ciò ſtato non foſſe, di queſte Monete e delle Lire Veroneſi da Soldi 20. de' Piccoli Veroneſi per cadauna, o da Soldi 26. e due terzi de' Piccoli Veneti, non ſi troverebbero memorie sì antiche, sì eſteſe, ed in paeſe Ital-Longobardo tanto univerſali come ſi trovano. Ed in fatti, ſotto 'l nome di Lire Imperiali (forſe così dette per l'Imperadore Berengario I., il quale come Re d'Italia riſiedè in Verona, e che nella ſua coniatura delle Lire Veroneſi alcuna novità e mutazione avrà fatta) una qualche traccia delle noſtre Lire per ragion di computo ſi trova in certe antiche Lire di Bergomo, di Milano, e di alcune Città dello ſteſſo e di altro Stato. Che in altre Città poi di queſto nuovo Regno vi ſiano ſtate iſtituite o permeſſe Zecche da Carlo Magno, o da Pipino, eccettuato il Friuli, e qualch'altro paeſe, in cui fu neceſſario a queſti Monarchi permettere l'elezione d'alcuni particolari Duchi con riguardevoli Privilegj, non ſi crede poter eſſere accaduto; imperciocchè per opera di Carlo Magno fu tolta via la Zecca in Bologna, ancorchè quella Città foſſe molto coſpicua e riguardevole: onde ſarà ſtata levata da tutte, e da Trivigi, e da qualunque Città inferiore a Bologna, e così da ogn'altra di eſſo Regno, come al tempo di Teodorico Re de' Goti fu da Milano tolta via, quantunque di Bologna più pregevol Città ſi foſſe. Milano al tempo di Carlo Magno era inferiore a Pavia; nella quale i Longobardi per lo ſpazio di 200 anni avanti, la Regia loro Reſidenza tenuto aveano. Queſte due Piazze, e qualch'altro luogo e paeſe, eccettuato il Friuli, dopo la gran giornata di Mortara dalle arm i vittoriole di Carlo Magno a viva forza conquiſtate furono, ſicchè non ebbero motivo nè ragion alcuna di chieder eſſe ed ottenere un tal Privilegio di coniar Monete, o altra ſimile pregevol coſa di poter fare. Onde va errato chi pretende, che agli Arciveſcovi di Milano il Privilegio di coniar Monete da Carlo Magno conceduto, o confermato foſſe; giacchè fino ad ora monumento alcuno antico ſopra ciò non s'è veduto, nè letto verun Scrittore da ogni dubietà purgato, e che ſopra fondate ed antiche ragioni e cauſe la diſcorri e ſoſtenga. Queſto piuttoſto dir ſi potrà, che non da Carlo Magno, o da Pipino ſuo figliuolo, ma da qualche altro poſteriore ad eſſi, o Imperadore, o Re d'Italia, una tale facoltà ſarà ſtata a' Milaneſi conceduta, come a Bologna, a Padova, e ad alcun' altra Città è accaduto.

Lire

Lire Veroneſi de' Piccoli di grande valore.

XVI. Venendo ora all'importare delle Lire, de i Soldi, e de' Danari Veroneſi, non è difficile da crederſi che, ſebbene queſte Lire furon dette de' Piccoli, riſpetto ad altre maggiori di eſſe; ciò non oſtante, allora molto più importaſſero di qualunque altra Lira de' Piccoli Veneta, Veroneſe, Italiana, o Franceſe d'oggidì, atteſo quel continuo minoramento e ribaſſo dell'intrinſeco ſuo valore, che ogni Moneta per ciaſcun Stato e paeſe coll'avanzar degli anni ha patito. La pruova è manifeſta. Le Lire Veroneſi nella loro iſtituzione Pipin-Italica del 786. erano coniate in metallo d'oro al peſo di Caratti 25. grani 2. e $\frac{4}{11}$. Ciò ſi rileva dal calcolo di quelle 28000. Monete di ſimil natura, le quali formarono il valore del ſuperbo altare o ſia depoſito di S. Ambrogio in Milano l'anno 820, il quale era, e ſi è d'oro maſiccio e del peſo di 622. Marche; e queſto valore appunto ragguagliato era da 28000. Lire Veroneſi effettive del ſopraddetto peſo. La Lira comprendeva il valore di 20. Soldi d'argento, i quali erano di non picciol grandezza, mentrechè peſavano Caratti 38. per cadauno: l'importo però di un Soldo era minore a confronto del ſuo peſo, ed era proporzionato al valore di una vigeſima parte della Lira; poichè, avendo in ſe due terzi di lega più baſſa dell'argento, purgato che foſſe reſtava di Caratti 12. Grani 3 $\frac{1}{3}$ d'argento fino, il qual peſo eguagliava così il valore dell'argento a confronto dell'oro in quel tale tempo. Il P. Erbiſti ha raccolta queſta notizia da' manoſcritti del P. Galvano Fiamma Scrittore del 1300., i quali nella Biblioteca Ambroſiana di Milano ſi cuſtodiſcono; ed ha pure oſſervato, come queſto Autore, parlando delle mentovate Lire, anch'egli col nome di Fiorini da Soldi 20. per cadauno ivi le eſpone, appoggiato certamente a' pregiudicj di que' tempi, che pur troppo s'abbracciavano come innanzi detto abbiamo.

Declinazione del loro importare.

XVII. Da un sì grande importare è ragionevole che ſiano andate decadendo quanto più dal tempo della loro iſtituzione ſi allontanavano, e principalmente nell'occaſione di quelle tante mutazioni di governo ed in que' rivolgimenti e confuſioni di coſe, che di quando in quando nel paeſe noſtro accaddero, il quale a' tempi anche della Regia Reſidenza è ſtato bene ſpeſſo a molte e ſtrane peripezie ſottopoſto. Ed ognuno ſa, in quanto ſtrette anguſtie coll'Italia tutta il paeſe noſtro ſia ſtato ridotto per le lagrimevoli irruzioni degli Ongari, e per le rabbioſe guerre in eſſo fatte da chi ſu di queſto Italico Regno avea pretenſione. Onde, per cagion di tali ſconcerti nel paeſe noſtro e nel detto Regno accaduti, devono eſſere ſtate declinate queſte Lire ed altre noſtre Monete Veroneſi; la qual coſa pel lungo avanzarſi degli anni e dell'uſo loro parimente ſarà occorſa; o, ſe non per altro, almeno pel cambiamento, che frequentemente ſuole accadere degli operaj e ſopraintendenti delle Zecche, e de i Conſiglieri, o d'altri Miniſtri de' Sovrani. Una tal declinazione eſſendoſi renduta in alcuni tempi e luoghi molto ſenſibile, fa che ſi poſſano aſſegnare particolari gradate mutazioni: intorno della qual coſa può eſſere che il Padre Erbiſti ſopramenzionato eſtenda una qualche Scala Metaforica per facile oſſervazione in tale propoſito. L'abbaſſamento dunque del valor di queſte Lire Veroneſi credeſi eſſer accaduto ſomigliantemente come quello del Ducato Veneto da Lire 6. 4., vale a dire colla mutazione del metallo, in cui prima improntate erano. Nel 1472. il Ducato da Lire 6 4 era Moneta d'oro prezioſo, cioè un Zecchino odierno, ma in riguardo a queſti noſtri tempi sì poco s'apprezzava: poi nel 1562 queſta Moneta d'oro, o Zecchino, che detto era Ducato, fu cangiata in altra nuova Moneta d'argento peſante Caratti 158 e grani 3 computata Lire 6. 4. come l'antecedente d'oro, e ſteſſamente fu detta Ducato da Lire 6 4 Ducato effettivo Veneto, Ducato da Groſſi 32., e Ducato dal Groſſo. Onde in que' tempi, o nel primo ſecolo dell'iſtituzion di queſte Lire, ſarà neceſſariamente ſeguita o grande alterazione di prezzo delle medeſime non cangiate nell'intrinſeco loro materiale, o gran diminuzione di valore per la mutazione di eſſo loro materiale in occaſione di nuove coniature e ſtampe; o per la diviſion di eſſe in Monete effettive ed in Monete ideali: e ciò tanto più ſarà accaduto, quanto dal tempo della primiera loro iſtituzione s'andavano maggiormente allontanando. Non oſtanti queſti avanzamenti, o degradi, ſi è però conſervato ſempre in ſeſteſſe il riparto in 20. Soldi per cadauna, e quello del Soldo in 12. Denari; come ſi è pure conſervato ſempre il riparto del Du-

cato Veneto in Lire de' Piccoli Venete 6. e Soldi 4., e una di queſte in Soldi 20., ed il Soldo in Denari 12., oppure il Ducato ſteſſo in Groſſi 31. Veneti, il Groſſo in Soldi 4., ed il Soldo in 12. Denari.

Declinazioni di eſſe Lire ſpiegata col confronto del Ducato Veneto d'argento.

XVIII. Siccome dunque l'antico Ducato Veneto d'oro di Caratti 17., che nel 1472. valeva Lire 6. 4., ſi vede nell'anno 1742. aſceſo al valore di L. 22. --:--
e la Lira da Soldi 20. de' Piccoli L. 3.10. 11 $\frac{4}{25}$
il Soldo da 12. Denari L. --: 3. 6 $\frac{12}{25}$
il Denaro L. --:--: 5 $\frac{1}{2}$
così pure con debita proporzione da detto anno 1742. andando indietro fino al 1472 riſguardando il Ducato nel ſuo fiſſato valore di Lire 6. 4., o ſia di Groſſi 31. de' Piccoli, e di Soldi 20. quello della Lira, e di 12. Denari quello del Soldo, ſi rileva tanto minorato oggi il prezzo delle antiche Monete, che, per formar il valore di un Ducato di L 6. 4 d'oggidì baſtavano di Moneta Veneziana di que' tempi ſole L. 2. 6. 8 $\frac{1}{2}$
per formare la Lira L. --:5. 8
per formare il Soldo L. --:--:8 $\frac{2}{5}$
il calcolo per formare il Denaro ſi tralaſcia per eſſere coſa minutiſſima, e che non giova per ora.

Tanto dunque deteriorate ſono d'intrinſeco valore le ideali Monete antiche; che a cagion d'eſempio, per rilevar un Ducato da L. 6. 4. d'oggidì baſtano ſole L. 2. 6 $\frac{1}{2}$ Venete dell' anno 1472; vale a dire, con quel tant'oro o argento, con cui preſentemente ſi forma il valore di L. 6 4. Venete, nel 1472. ſi formava appena il valore di L. 2. 6. 8 $\frac{1}{2}$: e così a proporzione degradate ſono le Lire, i Soldi e i Denari, conſiderati ſempre come Monete Venete de' Piccoli. Le Lire poi ed altre Monete Veroneſi anteriori di molti ſecoli al 1472. è neceſſario che, conſiderate come Monete oggidì effettive ed eſiſtenti, rieſcano di valor molto più grande, a ſegno che eccedivo e forſe impoſſibile a taluno ſembrar potrebbe. Conſiderate poi come Monete pur oggidì eſiſtenti, la Lira importante Soldi venti, ed il Soldo 12. Denari, tanto nel loro antico quanto nel preſente tempo, è forza che rieſcano fuor di modo ſcarſe, deteriorate, ed impicciolite. In fatti, preſe tali Monete Veroneſi nella loro maggior altezza d'iſtituzione 786., e ragguagliandole al corrente della Piazza Veneta d'oggidì 1742.

	a Moneta Veroneſe de' Piccoli odierna	a Moneta Veneta de' Piccoli odierna
Lira Veron antica importa	L. 21. 15.	L. 29. --
Un Soldo	L. 1. 1. 9	L. 1. 9.
Un Denaro	L. -- 1. 9 $\frac{3}{4}$	L. -- 2. 5

A queſto sì fatto computo quietar ſi devono alcuni, i quali non ſanno penſare come Lire 20. d'oggidì importino una ſola Lira dell'anno 1300.; ed altri che, ad onta di Deciſioni de' Giureconſulti e de' Tribunali, perſuader non ſi poſſono che una Lira d'oggidì Veroneſe importi Lire 20. pur Veroneſi poſteriori di qualche anno all' 800., ovvero Lire 20. Venete vicine di qualche anno al 900.

Altra oſſervazione circa la loro declinazione.

XIX. Conſiderandoſi poi le Lire ed altre Monete Veroneſi nel loro odierno riſulto a Moneta Veneta, e figurandocele quali Monete realmente eſiſtenti ed effettive, quantunque ideali ſi ſiano, ſcorgeſi che una Lira Veroneſe d'oggidì, conſiſtente in Lire 1 6 8. Veneti, non arriva ad importare ſe non che qualche coſa meno d'un Soldo parte vigeſima d'eſſa Lira del 786. e per maggior chiarezza, ecco un computo riguardante l'anno 960. Una Lira Veroneſe odierna al corrente d'oggidì rileva a raguaglio delle Monete dell'anno 960. un Soldo, 7. Denari, ed 1. ſeſto Veroneſi, ed a Moneta Veneta 2 Soldi, un Denaro e mezzo; e così a proporzione, un Soldo Veroneſe 5. ſeſti e $\frac{3}{4}$ di Denaro Veroneſe, ed a Moneta Veneta ſei ſettimi e $\frac{2}{5}$ ſimilmente di Denaro Veneto. A queſto sì baſſo valore dunque arrivate ſono le Monete Veroneſi, e le Lire di sì grande importare coniate in queſta Città l'anno 786. Baſſezza poi aſſai maggiore ſi rileva in quelle di Mantova, Modena, Regio, Cremona, e di altre Città che s'attro-

va-

vavano regolate da chi nel detto tempo in Verona risiedeva. E questa bassezza fa quindi arguire di quanto gran valore nella sua istituzione del 785. quelle si furono, quantunque Lire de' Piccoli dette, ed inferiori d'importo a tant' altre ch' allora si costumavano.

Loro passaggio dalla coniatura in oro a quella in argento.

XX. Ora venendo alla declinazione dell' intrinseco valore delle Lire e di altre Monete Veronesi, è da saperssi che il passaggio di esse dalla coniatura in oro a quella in argento, a parere del detto P. Erbisti, è succeduto poco dopo del 900., o più probabilmente circa il 960., giacchè tra il 950. e 960 dal nostro paese per mano degli Ungari seguirono trasporti considerabili di danaro, e più che in altri tempi allora veduti si sono cangiamenti di Dominio aggravanti e diversificanti molto il primiero nostro essere: per il che andata essendo ogni cosa in grande confusione, ed ogni primitivo ordine cangiato avendo sistema ed aspetto, quel Dominante dell' Italia, col mutare e sminuire l'intrinseco valor delle nostre Monete, avrà pure cercato di apportare anche per questa via un qualche sussidio e vantaggio a' suoi popoli ed allo Stato suo. Tuttavia nati essendo simili sconvolgimenti di cose e mutazioni di governo anche poco dopo il 900, allora quando ora con felice ed or con sorte contraria Berengario I. Imperadore e Re d'Italia in Verona la sua residenza vi pose, non è difficile nè lontano da credersi, che la degradazione delle nostre Monete in quel tempo similmente accaduta sia. Ed in fatti l'erudito Signor Lodovico Antonio Muratori riporta di questo Re uno Scudo, il quale nella sua grandezza il Ducato d'argento di Genova rassomiglia: e sebbene questo celebre Letterato consideri tal Moneta come un sigillo di quel Re, ad ogni modo esso e la grandezza e l'importo della Lira Veronese d'argento di que' tempi ci rappresenta; onde si può dire che poco prima o poco dopo del 900 questa mutazione del materiale della Lira Veronese accaduta sia. E' importante cosa da saperssi ancora, come il Palazio riferisce, che nel 912 in Venezia seguì la prima coniatura delle Monete d'argento, e perciò ancora di quelle Lire de' Piccoli Venete inferiori di un terzo alle Veronesi; per il che ne siegue, che le nostre Lire in quel tempo al peso di Caratti 178. siano state coniate, mentre il valore appunto di una Lira Veneta e di un terzo esse rilevavano. Ne questo è lontano dalla ragione. Fa uopo certamente riconoscere le Lire Venete nella primiera loro istituzione del 912. formate dall' importo di 5. Soldi Greco-legali di $\frac{1}{5}$ d'oncia per cadauno, vale a dire di Caratti 26. 3. per Soldo, che perciò fino da' primi anni della Città Veneta furon detti Grossi, o Soldi grossi, rispetto a que' Soldi e Denari piccioli che prima del 912. ivi effettivamente in Monete di rame s'improntavano. Onde Soldi 5. d'argento, coniati in Venezia nell' anno 912. sulla pratica del Greco Impero, col quale la nostra Dominante aveva sì grande commercio, è forza che abbiano renduta la Lira de' Piccoli Veneta del peso di Caratti 133. 3.; massime che per lunga ed incontrastabile tradizione, Veneta si sa che quella Lira sempre è stata del valore di 5. Grossi formata ed intesa; Dunque stante l'antichissima tradizione che la nostra Lira abbia valuto sempre un terzo di più della Veneziana, dopo che fu coniata questa, e ridotta in argento la Veronese; necessariamente si deve dire e credere, che dalla sua prima introduzione in argento la nostra Lira sia stata di Caratti 178, e perciò di 7. Caratti solamente minore del Ducato di Genova, che Genovina comunemente vien detto. La cosa, per la grande antichità, riesce veramente oscura, ed anco qualche volta contrasta come per alcun manoscritto delle Raccolte Venete succede, non però antico e convincente, quale richiedesi. Ma ognuno si dia pace, e sappia che a proporzion de' tempi alla Lira nostra minor valore del predetto assegnar non si può; anzi si prova ancor difficoltà nel sostenere che con $\frac{2}{5}$ di essa Lira, vale a dire con Soldi 8., nell' anno 1113 s'abbia potuto comperar un Porco da pagarsi per annuo Canone ad una certa nostra Chiesa nel giorno festivo di S. Martino (*): è ben vero che questi animali non valevano tanto come oggi, poichè l'odierno frequente uso di quelle carni, e di servitsene in tante varie foggie, non era certamente introdotto. Anzi se nel detto secolo l'argento a confronto dell' oro fosse stato di sì basso valore, come lo è presentemente, per necessità la Lira Veneta e la Veron. avrebbe pesato molto più dello stabilito, e questa il peso quasi non usevole di Caratti 205. 1. $\frac{1}{3}$ avrebbe avuto; mentre in tale età con quell' oro,

(*) Muratori.

oro, con cui oggi si compera Caratti 205. 1. $\frac{1}{3}$ d'argento, non si poteva ordinariamente comperar di esso argento che soli Caratti 178., come ad evidenza si manifesta.

Lira Veronese quanto pesava verso il fine della sua coniatura.

XXI. Volendosi da noi continuare le osservazioni sul degrado dell' intrinseco valore di questa nostra Lira, vi sarebbe molto da dire ancora e dilungarsi; ma, per isfuggire la prolissità e lunghezza, che da molti viene abborrita, si termina con stabilire e concludere, che nelli cinque ultimi anni della sua coniatura dopo il 1400., per fondate e ragionevoli osservazioni, era questa riuscita del peso di soli Caratti 77 3 $\frac{1}{4}$ d'argento fino, del che per alcun conto dubitar non si può.

Lira Veronese quando terminasse d'esser coniata, e di reale diveniss e ideale.

XXII. Nell' anno 1405 ha fatto punto, nè più della Lira Veronese s'è proseguita la coniatura, per essersi la Città nostra sotto del Sereniss mo Dominio Veneto felicemente costituita. Il corso poi ed uso reale di essa, come si crede sopra fondamenti addotti dal detto P. Erbisti, ha cessato affatto nel 1472 per l'introduzion della famosa Lira Veneta detta Tron; ed esso P. Erbisti in Vicenza ne ha veduta una, la quale da quel Nobile Signor Pietro Colonese vien custodita. L'ordinario peso del Tron si era di Caratti 36.; ma il P. Erbisti, avendo pesato quello presso il Signor Colonese, lo ha trovato calante 2. Caratti, cioè di soli Caratti 34 Onde a quel tempo la Lira Veronese sarebbe stata del peso di Caratti 48.; e al più, stante l'odierno confronto dell' argento coll' oro, dovrebbe essere stata allora la Lira Veneta Tron del peso di Caratti 41. 3, e la Veronese di Caratti 55. 2.. Ma la cosa fu soggetta a maggior degrado, mentre la Lira Tron venne presto ad essere di soli Caratti 34 e perciò la Lira Veronese a soli Caratti 45. 1. si riduceva.

Quanto oggi pesarebbe.

XXIII. Stanti le quali cose, in quest' anno 1742. la Lira Veronese d'argento ridotta sarebbe al solo peso di Caratti 16. e non più, come il fatto dimostra.

Quanto continuasse il suo computo di Moneta ideale.

XXIV. Di queste Lire Veronesi, come però Monete ideali, fu per qualche tempo dopo continuato l'uso e 'l conteggio in varj contratti di Verona, Vicenza, Bergomo, e di altre Città dello Stato Veneto, computandosi ognuna per Lire 1. 6. 8 di Venezia, e solamente nel paese nostro il nome di Lira Veronese conservava. Finalmente affatto si disusarono. Nel Monastero di Sant' Anastasia di questa Città si è dismesso il computo di esse nell' anno del Contaggio 1630; nel 1650. nella pubblica Cancelleria di essa Città; presso alcuni Negozianti è stato dismesso dopo del 1680., e lo stesso in Vicenza ed in altre Città dello Stato Veneto in Terra Ferma è accaduto.

Quanto sia durevole il suo computo nel caso di Livelli.

XXV. L'uso ed il conteggio però di queste Lire si conserva anche di presente nel caso de' Livelli antichi effigibili da alcune Chiese, da qualche Luogo Pio, e da certe Case Nobili ed antiche di Verona. Lo stesso succede in detti casi anche in Vicenza, quantunque sotto nome di Lire Vicentine; e in Bergomo ne' conteggi del pubblico Sale. Per altro di queste Lire, come s'è detto, più non se ne parla o fa uso nè in Verona od altri Paesi, eccetto da qualche Maestro d'Aritmetica nato nel secolo antecedentemente scaduto, il quale istruisce intorno ad esse i suoi Scolari, non perchè ora di esse Lire alcun uso far nè debbano, ma perchè sappiano ciò che nel passato tempo è accaduto.

Valore intrinseco di essa Lira dal 786. fino all' 880.

XXVI. Sembra ora convenevole e necessario per universale notizia ed istruzione dimostrare quel valore, che la Lira Veronese può e deve presentemente avere, considerata di tempo in tempo col ragguaglio alle Monete Venete di questi nostri giorni. E comechè la coniatura di essa Lira sia stata di quando in quando rinovata con regolare declinazione del valor suo intrinseco reso proporzionato alle esigenze de' tempi, e talora senza nuova coniatura possa essere

essere seguita simil declinazione come superiormente s'è detto; però, in una oscurità di anni sì antichi e mancanti di notizie, misurando la declinazion delle Monete con riguardo agli accidenti nella patria nostra accaduti, ci facciamo a rilevare il valor della Lira Veronese, incominciando dal 786. fino all' 880., ragguagliandolo al valor Veneto, che in questo anno 1742 si costuma ed osserva. Si de' poi sapere, che la Lira per ogn' anno fino al presente, tuttochè sia sempre stata spenduta o conteggiata per soli 20. Soldi de' Piccoli Veronesi, e dal 912 in qua per Soldi 26. $\frac{2}{3}$ de' Piccoli Veneti, quanto più è antica tanto più di valore intrinseco ha importato lì a Moneta Veronese come nella prima colonna, quanto a Moneta Veneta come nella seconda si registra.

Lira Veronese dall' anno	vale a Moneta Veronese ideale odierna	a Moneta Veneta odierna reale
786 fino all' 800	L. 21. 15	L. 29
818.	L. 20 14	L. 27. 12
845.	L. 18. 16. 6	L. 25 2
880.	L. 17. 2	L. 22. 16

Valore della Lira Veron. dal 912. *fino al* 1152.

XXVII. Negli anni sottonotati si riporta la declinazione della Lira Veronese con qualche più stabil ragione e sodo fondamento, poichè il ragguaglio di essa si prende da quello, in cui oggidì l'oro di Dobbla si ritrova, tuttochè coniata in argento la Lira di essi anni si supponga; e questo s'è fatto per mostrar oggi ragguagliato il confronto dell' argento col detto oro.

Lira Veronese dall' anno	vale a Moneta Veronese ideale odierna	a Moneta Veneta reale odierna
912.	L. 13. 10. 10	L. 18. 1. 1
960. fino al 1000.	L. 12. 10. 6	L. 16 14
1010.	L. 11 16. 3	L. 15 15
1100.	L. 11. 2	L. 14. 16
1161.	L. 10. 4	L. 13. 12
1173.	L. 9 19. 6	L. 13. 4
1200.	L. 8 10. 3	L. 11. 7
1252.	L. 7. 17. 6	L. 10 10

Per gli anni 912., 1161., 1172. e 1252 si ha qualche sodo e valevole fondamento; ma per conjettura con riguardo alla Luigia vecchia d'oro di Francia, o alla Dobbla di Spagna da Lire 37. 10. Venete de' Piccoli.

Continua dal 1280. *fino al* 1443.

XXVIII. Il valore della nostra Lira per gli anni seguenti s'è rilevato col ragguaglio della Moneta Veneta d'oggidì e con ogni sicurezza, avendosi preso regola dal Ducato Veneto d'oro di Caratti 17. coniato circa l'anno 1280. pel prezzo e valore di Lire 3. de' Piccoli Venete, e che oggi è detto Zecchino, il quale ora comunemente per Lire 22. si spende e conteggia.

Lira Veronese dall' anno	vale a Moneta ideale Veronese odierna	a Moneta reale Veneta odierna
1280. fino al 1285.	L. 7. 6. 8	L. 9. 15. $6\frac{1}{2}$
1351.	L. 6. 16. 6	L. 9. 2
1356.	L. 6. 10. 6	L. 8. 14
1365.	L. 6 2. 3	L. 8. 3
1377.	L. 5. 15. 6	L. 7. 14
1379.	L. 5 10. 3	L. 7. 7
1382.	L. 4. 19. 9	L. 6. 13
1400. fino al 1407.	L. 4 14. 6	L. 6. 6
1412.	L. 4 13. —	L. 6. 4
1419.	L. 4. 8. 6	L. 5. 18
1429.	L. 4. 4 9	L. 5. 13
1443.	L. 3. 17. 3	L. 5. 3.

Segue dal 1453. *fino al* 1561.

XXIX. Continua il riporto della Lira Veronese nel suo intrinseco risultato al ragguaglio Veneto d'oggidì, colla regola certissima del Veneto Zecchino, e dell'argento ridotto al confronto di quello:

Lira Veronese dall' anno	vale a Moneta ideale Veronese odierna	a Moneta reale Veneta odierna
1453 fino al 1510.	L. 3. 10. 6	L. 4. 14
1514 fino al 1517.	L. 3. 7. 6	L. 4 10
1518.	L. 3. 5 3	L. 4. 7
1520	L. 3. 3. —	L. 4. 4
1526 fino al 1530.	L. 2. 19. 3	L. 3. 19
1547. fino al 1552	L. 2. 18. 9	L. 3. 17
1556 fino al 1561.	L. 2. 14. 9	L. 3. 13

Zecchino quando perdè il nome di Ducato.

Quivi il Zecchino termina la sua comparsa di Ducato, restando presso ognuno colla sola denominazione di Zecchino.

Varj Ducati Veneti d'argento.

XXX. Seguita ora il riporto del risultato della Lira Veronese col ragguaglio Veneto d'oggidì, considerate le Monete in argento fino, e colla regola certa dello Scudo dalla Croce Veneto corrente a Lire 12. 8, piuttosto che con quella delli varj Ducati Veneti da Lire 6 4. coniati l'un dopo l'altro in luogo del Ducato d'oro Zecchino; i quali sono i seguenti.

Ducato Priuli coniato in argento fino l'anno 1562 del peso di Caratti 158. 3. e per il prezzo di Lire 6 4.

Ducato Cicogna I., oggi detto Giustina grande, o sia Filippo Veneziano d'argento fino, di peso nella sua istituzione di Caratti 135., coniato nel 1538. per il prezzo di Lire 6. 4

Ducato Cicogna II, d'argento fino, di peso di Caratti 120., coniato l'anno 1593. per il prezzo di Lire 6. 4

Ducato Donato, d'argento fino, del peso di Caratti 110., coniato pel prezzo di Lire 6 4. l'anno 1606., collo stesso impronto in grande ed iscrizione del Veneto Zecchino. Questo Ducato fu veduto dal P. Erbisti, e pesato nella Raccolta del Nobile Signor Pietro Colonese di Vicenza; il qual Ducato fu detto Reale, o Realone.

Osservazione dal 1562. fino al 606.

XXXI. In forza però di questo ragguaglio dello Scudo Veneto dalla Croce.

la Lira Veronese dall' anno	vale a Moneta ideale Veronese odierna	a Moneta reale Veneta odierna
1562.	L. 2. 2. 9	L. 2 17
1588.	L. 1. 15. —	L. 2 8
1593.	L. 1. 11. 6	L. 2. 2
1606.	L. 1. 8. 10....	L. 1. 18. 6.

Altra dal 1626. fino al 1654.

XXXII Si continua il riporto dell' intrinseco risultato della Lira Veronese a Moneta Veneta, o sia al ragguaglio Veneto d'oggidì, considerate le Monete in argento fino, e colla regola certa dello Scudo Veneto della Croce secondato dagli aumenti del Ducato Veneto Donato, o Realone

Lira Veronese dell' anno	vale a Moneta ideale Veronese odierna	a Moneta reale Veneta odierna
1626.	L. 1. 8. $8\frac{1}{2}$	L. 1. 18. 3
1630.	L. 1. 6. $11\frac{1}{4}$	L. 1. 15. $11\frac{1}{2}$
1635. fino al 1643.	L. 1. 6. 8	L. 1. 15. 6....
1650. fino al 1654.	L. 1. 6. 1....	L. 1. 14. 5.

Un ragguaglio di tal sorte è di necessità, che sia continuato forse per qualche anno anche dopo il 1660.

Altra dal 1665. fino al 1742.

XXXIII. Segue il riporto dell' intrinseco valor di essi Lira Veron. al ragguaglio Veneto d'oggidì, colla certa regola dell' odierno Ducato Veneto coniato sotto il Doge Contarini con argento di miſtura al peso di Caratti 110. l'anno 1665., e che in questi tempi vale Lire 8. Venete de' Piccoli, secondato dalle altre Monete Venete d'argento dello Stato Veneto, almeno secondo l'ordinaria regola. Questo riporto non si confa molto bene se non nel caso di riguardevoli e grossi pagamenti, i quali effettuar non si possono con piccioli Monete; quest' avvertimento però non si deve a troppa sottigliezza riferire.

Lira Veronese dall' anno	vale a Moneta ideale Veronese odierna	a Moneta reale Veneta odierna
1665.	L. 1. 5. $9\frac{3}{4}$	L. 1. 14. 5
1676.	L. 1. 5. $6\frac{3}{4}$...	L. 1. 14. 1
1684.	L. 1. 4. $7\frac{1}{3}$	L. 1. 12. $9\frac{1}{3}$
1686.	L. 1. 3. $2\frac{1}{2}$..	L. 1. 10. 11..
1687. fino al 1700. per una Parte Veneta molto stringente	L. 1. 5. $9\frac{3}{4}$...	L. 1. 14. 5
1708.	L. 1 2 $2\frac{1}{3}$ ...	L. 1. 9. 7
1716.	L. 1. 1. $4\frac{1}{8}$	L. 1. 8. $5\frac{1}{2}$
1730.	L. 1.— $7\frac{3}{4}$	L. 1. 7. 6...
1736. fino ad oggi 1742.	L. 1.—:—:	L. 1. 6. 8.

Osser-

Osservazione e ragguaglio della Lira Veneziana dal 912 fino al 1252.

XXXIV. Avendo fin quì parlato della nostra Lira Veronese e de' suoi riporti, nè altro restandoci per ora da maggiormente ricordare di essa, riserbandoci ad altro tempo di dar più e varie notizie della medesima, secondo ciò che ci sortirà di ricavare dalle operazioni del predetto P. Erbisti, non sarà quì fuor di proposito nè disagradevol cosa l'estendere qualche cognizione anche della Lira Veneziana, rapportandone l'intrinseco suo valore di Soldi 20. de' Piccoli d'ogni tempo al ragguaglio Veneto d'oggidì; e questo si è operato sulla pratica del valore e risultato della nostra Lira Veronese, senza punto da quella dipartirsi nè per l'oscurità ed incertezza prodotta dal tempo antico, nè per la qualità delle Monete radicali d'oro e d'argento, nè per altro conto e riguardo.

Lira Veneta de' Piccoli dell' anno	vale a Moneta Veneta de' Piccoli d'oggidì 1742.
912	L. 13. 10. 10
960. fino al 1000.	L. 12. 10 6
1050.	L. 11. 16. 3
1100.	L. 11. 2. —
1161.	L. 10. 4. —
1173.	L. 9 19. 6
1200.	L. 8. 10. 3
1252.	L. 7. 17. 6.

Prezzi rilevati col riguardo al metallo d'oro della Luigia vecchia di Francia o Dobbla di Spagna da L. 37. 10. Venete de' Piccoli odierne.

Altra dal 1280. fino al 1510.

XXXV. Segue il rapporto dell' intrinseco valore della Lira Veneziana de' Piccoli al corrente d'oggidì, rilevato colla certa regola del Ducato d'oro oggi detto Zecchino da Lire 22. Venete de' Piccoli.

Lira Veneta de' Piccoli dell' anno	vale a Moneta Veneta de' Piccoli odierna
1280. fino al 1285.	L. 7. 6 8
1351.	L. 6. 16. 6
1356.	L. 6. 10. 6
1365.	L. 6. 2. 3
1377.	L. 5. 15. 6
1379.	L. 5. 10. 3
1382.	L. 4. 19. 9
1402. fino al 1407.	L. 4. 14. 6
1412.	L. 4. 13. —
1417.	L. 4. 8. 6
1429.	L. 4. 4 9
1443.	L. 3. 17. 3
1454. fino all' anno del 1510.	(Quivi il Ducato Veneto d'oro Zecchino è stato or per abuso popolare, or per Legge pubblica, fissato a L. 6. 4, prezzo mai per innanzi intesosi, ma poi fino ad oggi continuato nel Veneto Ducato sì reale che ideale.) L. 3. 10. 6. 11 $\frac{3}{5}$

Altra dal 1514. fino al 1561.

XXXVI. Segue il riporto dell' intrinseco valore della Lira Veneta de' Piccoli al corrente Veneto d'oggidì, preso colla regola del Ducato d'oro Zecchino importante ventidue di dette Lire.

Da questo tempo in quà il Ducato Veneto d'oro ha acquistata doppia denominazione, cioè di Ducato d'oro in oro effettivo, ch' era il Zecchino, e di Ducato d'oro da Lire 6 4, che intendevasi tanta parte del Zecchino, la quale al corrente della Piazza formasse il valore, dal 1513. fino al 1517. di Lire 3. 7. 6.

E questa si è appunto la Lira di Libro che i Negozianti di Verona pagano al pubblico Officio della Stadella per l'entrata ed uscita delle Merci, quando però facciano il pagamento con Zecchini, e computando il discapito delle valute col ridurle alla Parte 1687.

Lira Veneta de' Piccoli dell' anno	vale a detta Moneta d'oggidì
1518.	L. 3. 5. 3
1520.	L. 3. 3. —
1526. fino al	Fabbricatasi la maggior Zecca Veneta, il Ducato d'oro vien detto Zecchino.
1530.	L. 2.19. 3
1547. fino al 1552.	L. 2 18 9
1556. fino al 1561.	L. 2.14. 9

Quivi il Zecchino perde affatto il nome di Ducato d'oro effettivo.

Altra dal 1561. fino al 1654.

XXXVII. Continuasi il riporto di esse Lire al corrente Veneto d'oggidì, considerate le Monete in argento fino colla regola metodica dello

dello Scudo Veneto dalla Croce, che oggi vale Lire 12. 8., la qual regola ſta bene a confronto delli varj Ducati d'argento Veneti nel §. 30. deſcritti.

Lira Veneta de' Piccoli dell'anno	vale a detta Moneta odierna
1562.	L. 2. 2. 9
1588.	L. 1 16. --
1593.	L. 1 16. 6
1606.	L. 1. 8.10
1626.	L. 1. 8. $8\frac{1}{2}$
1630.	L. 1. 6 $12\frac{3}{4}$
1635 fino al 1643.	L. 1. 6 8
1650. fino al 1654	L. 1. 6 1

Il qual'ultimo ragguaglio ſarà forſe ſtato continuato per alcuni anni anche dopo del 1660.

Oſſervazione dal 1665. ſino al 1742.

XXXVIII. Segue il riporto dell'intrinſeco valore delle Lire Venete de' Piccoli al corrente Veneto d'oggidì, conſiderate in argento, e colla regola dell'odierno Ducato Veneto coniato in argento al peſo di Caratti 110. nel 1665 ſotto il Doge Contarini pel prezzo di Lire 6 4, e che oggi ſi ſpende per Lire 8. Venete de' Piccoli: regola quaſi uniforme a quella, che ſi caverebbe da un mezzo Scudo Veneto dalla Croce, già Moneta d'argento fino tolerato peſo di Caratti 75., e che oggi fa figura di Ducato Veneto da Lire 6. 4. per eſſere da poco tempo in quà giunta ad un tal valore.

Lira Veneta de' Piccoli dell'anno	vale a Moneta Veneta odierna
1665.	L. 1. 5. $9\frac{3}{4}$
1676.	L. 1. 5. $6\frac{3}{4}$
1684.	L. 1. 4. $7\frac{1}{3}$
1686.	L. 1. 3. $2\frac{1}{2}$
1687 fino al 1700.	In forza di una Parte Veneta (coſa non più accaduta) in Verona abbaſſato aſſai il prezzo delle Monete, la Lira Veneziana vale L. 1. 5. $9\frac{3}{4}$

Il ſeguente riporto è per que' ſoli pagamenti groſſi, nei quali regolarmente parlando non ſi ammettono Monete picciole ed inferiori.

1708.	L. 1. 2. $2\frac{1}{3}$
1716.	L. 1. 1. $4\frac{1}{8}$
1730.	L. 1. -- $7\frac{3}{4}$
1736. fino ad oggi 1742.	L. 1. --:--

Il rapporto dell'anno 1736. non ſuſſiſte, ſe ſi tratta de' pagamenti fatti in Monete d'oro, perchè queſte non hanno ſecondato in detto tempo l'aumento dell'argento. Tutti gli altri poi s'intendono rilevati con un calcolo, che differenza alcuna patir non dovrebbe, ma pure v'intendiamo un qualche picciolo competente *incirca*, e *ſalvo conto*, ſe per ſorte accaduto foſſe alcun picciolo sbaglio, trattandoſi di coſe tanto difficili, e di tempi così lontani ed imbrogliati.

A cagion poi di brevità ſi ommette a queſto, o ad altro paſſo di porvi un Catalogo molto lungo contenente gli Scrittori e gli Autori, che trattano di queſta materia, e li regiſtri, di tutti li quali ſi è ſervito il P. Erbiſti per rilevare le cognizioni entro di queſti fogli eſpoſte; e queſti, come dal Catalogo ch'eſſo lui tiene, ſono moltiſſimi, di vario Stato, clima, ed impegno, e di varie condizioni ec. I Trattati ſono altri ſtampati, altri manoſcritti, e molti Proceſſi e Carte o ſciolte o in differenti volumi inſerite. Gli Autori altri ſono Storici, altri Giuriſti Veneti e d'altri paeſi, Italiani, Franzeſi, Tedeſchi, Spagnuoli, altri Latini ed altri Italiani, altri Sacri, altri Profani. Nella viſita poi, che il detto P. Erbiſti ha fatta di alcuni Proceſſi ordinati per cauſe e litiggj a cagion di Monete accaduti sì in Verona, che in Venezia, in Roma ec, quando con felice e quando con ſorte contraria de' pretendenti, eſſo ha raccolto un' importante avviſo, che ci ſembra bene qui riportarlo.

XXXIX. Perchè ſopra gli eſpoſti calcoli neſſuno abbia da raccoglier maſſime, e fiſſar opinioni da ſervirſene per cauſa del valor di Monete ad intrapprender litiggj ſtrani e pericoloſi con groſſe ed inutili ſpeſe; perſuadendoſi di poter eſigere di preſente quello che le Lire, i Ducati, od altre Monete degli antichi tempi vengono ad importare per l'odierno ragguaglio, nell'eſazione di qualche Canone o Livello con iſtromento di quelle ſcorſe età rilevato; ſappiaſi che ogni tentativo farà vano, quando non vi ſia un continuato e legittimo poſſeſſo di fare in tal maniera la preteſa riſcoſſione, e verrà contro chi che ſia infallibilmente

te

ve pronunciato quel *nihil innoverur* in certa dommatica Decisione dal Pontefice San Stefano pubblicata. Lo stesso intender si deve per ogni altro caso, che ne' suoi fondamenti o per la novella pretesa lo sopraesposto assomigli, eccettuandosi quello, in cui toglier si vogliano certi incamminati pregiudicj ed usi, che una mala consuetudine di riscuotere con discapito da qualche tempo introdotta avessero; per convincere i quali però s'abbiano fondamenti maggiori d'ogni eccezione, e come tali per ordinario siano riconóscciuti da que' Giudici, presso de' quali una simil causa portar si debba. Per maggior lume ed intelligenza si esporranno qui alcuni casi, dalle osservazioni del P. Erbisti ricavati, ne' quali al parere di esso e ancor di valenti Giurisperiti si potrebbe il punto della pretesa di minore a maggior importo delle Monete a man salva difendere avanti ogni Tribunale o Laico o Ecclesiastico: ed uno è il seguente.

XL. Tizio è possessore di uno Stabile o di una Tenuta in Campagna per acquisto, che i suoi Maggiori hanno fatto nel 1475. dagli Autori di Sempronio pel prezzo di Ducati dal Grosso 2000., o sia di Lire 12400 Venete de' Piccoli, e col patto della ricupera di esso fondo senza prescrizion di tempo a favor del venditore e degli eredi suoi riserbata. Sempronio in questo tempo 1742. considerata bene la cosa; e vedendo il suo Stabile da redimersi valer oggi, senza errore, Ducati 7000. e più da Lire 6. 4. l'uno, ovvero Lire 44000. Venete de' Piccoli, oltre il valor di qualche miglioramento fattovi utile, necessario, ed esistente; insorge esso colla pretensione della riserbata ricupera, e pretende riavere da Tizio lo Stabile con la restituzione e collo sborso delli Ducati 2000. espressi e pagati nell' istromento di vendita 1475., col pagare in oltre anche l'importar de' miglioramenti fattivi necessarj, utili, e che tuttora esistono. Questa pretensione di Sempronio anderebbe certamente a vuoto, quella volta che a Tizio riuscisse di provare al Tribunale, che i suoi maggiori collo sborso delli Ducati 2000 fatto l'anno 1475. abbiano appunto sborsato niente meno di Ducati 7096. L. 4. 16. Veneti d'oggidì. Poichè, sebbene li Ducati dal Grosso del 1475. quanto quelli d'oggidì siano conteggiati a Lire 6 4. Venete, o a Lire 4. 13. Veronesi per cadauno, ad ogni modo v'è questa differenza che li Ducati 2000. del 1475. erano Zecchini Veneti effettivi che allora valevano Lire 6. 4. Venete l'uno, e li Ducati d'oggidì nello Stato Veneto da Lire 6. 4 l'uno altro non sono che Monete ideali, le quali non importano più del valore di un mezzo Ducato dalla Croce Veneto d'argento del peso tolerato di Caratti 75. solamente. Sicchè l'odierno Ducato dal Grosso non arriva neppure ad agguagliar il valore della terza parte del Ducato 1475. Onde senza una grande lesione della Giustizia, che vuole sia dato ad ognuno il suo, non potrebbe Sempronio ripetere lo Stabile col solo sborso di 2000. Ducati dal Grosso Veneti odierni, quantunque volesse ancora sborsare di più le spese per li miglioramenti dall' altra parte possessitrice incontrate; ma sì bene oltre le spese sborsar dovrebbe con giustizia Ducati 7096. Lire 4. 16. Veneti dal Grosso; e così le Lire 12400, per quella comprada sborsate, calcolar si devono oggidì a Lire 3. 10. 11 $\frac{1}{5}$. Veneti de' Piccoli per cadauna.

XLI. Lo stesso intender si deve in ogni caso d'evizione di qualunque Stabile per cagion di Fideicommisso, o per altro capo, il qual Stabile oggi vaglia v. g. Ducati 4000. dal Grosso che importano Lire 24800. Venete de' Piccoli. Mentre chi è tenuto restituire il prezzo per l'esercizio di sua ragione, deve certamente sborsare la somma oggi importata, tutto che prima sia stato numerato un prezzo apparentemente più o meno inferiore, e noi per chiarezza qui sotto n'esponiamo alcuni esempj, acciò si vegga, come nell'avanzare degli anni le stesse Monete similmente avanzano di valore, ed importar maggiore acquistano. Per esercitar dunque la ricupera del sopraddetto Fideicommisso venduto, e che oggi vale Ducati 4000. oppure Lire 24800. Venete de' Piccoli, si dovrà sborsar sempre li detti Ducati 4000. per pareggiar l'antico prezzo ricavato in qualunque delli seguenti anni, che per esempio qui si registrano

Vendita fatta
nell'anno
1400. per L. 2952. 7. 6 Veronesi.
1443. per L. 3611. 13. —

Fino a qui non si conteggiarono mai Ducati da L. 6. 4.

1480.	per D. 1090. L. 1. da L. 6. 4. Veronesi,	o sia per L.	6759. Venete
1528.	D. 1350. L. -- 4. ovvero per	L.	8171. 4
1564.	D. 1871. L. 2. --	L.	11602. 4
1590.	D. 2222. L. 1. 7	L.	13777. 15
1608.	D. 2774. L. 3 10	L.	19202. 6
1630.	D. 2965 L. 3 11	L.	18384. 11
1640.	D. 3000. L. -:-	L.	18600. --
1665.	D. 3100. L. -:-	L.	19200. --
fino			
1670.			
1687.			
1700.			

XLII. Poste le quali cose adunque, si de' credere con morale certezza, che una tal causa non sarà da perdersi davanti a' Tribunali, ma si doverà per essa ottenere un favorevol giudicio, mediante però l'assistenza e grazia d'Iddio, l'attenzione e rettitudine del Giudice nell'ascoltare e pronunziare, la diligenza e sincerità degli Avvocati col non abbracciare alcuna di quelle maniere già da essi loro dette dolose ed inique, e finalmente la prontezza de' Clienti nell' approfittarsi de' buoni consegli, e con lo spendere secondo l'occorrenza, non tirando la cosa fino a romperſi. Mancando le quali cose, non si doverà mai attribuire alla poca o mala ragione qualunque rovescio che accadesse, ma sì bene a chi 'l suo dovere non averà cercato e messo in pratica.

XLIII. Un altro caso quivi si espone in riguardo alle Monete tanto più alte di prezzo nell' intrinseco lor valore, quanto meno lo dimostrano per essere più antiche di limito e valore, che le moderne, le quali moltissimo estrinsecamente alzate sono di prezzo nell'esser loro di Monete effettive, quantunque d'intrinseco valore abbassate si trovano. Questo caso potrà servire per molti altri che succeder possono in circa di queste Monete contrattabili, non però effettive, confrontate nel loro valore antico all' odierno importar di esse a Moneta Veneta d'oggidì.

XLIV. Celio nel 1490. con suo Testamento lascia ad un Monastero di Monache la somma di Ducati 250. da Lire 6. 4 Venete l'uno, o piuttosto da Lire 4 13 Veronesi, giacchè il Testamento è fatto in Verona, e dispone di fondi e d'interessi in essa Città, e in questo Territorio esistenti. Lascia questo danaro perchè sia investito, e poi col ricavato degli affitti, dopo il soddisfacimento delle occorrenti necessarie spese, sia stipendiato un Sacerdote perchè ogni giorno Festivo celebri la Santa Messa nella Chiesa di esse Monache per loro commodo ed in suffraggio delle Anime del Purgatorio. Nel 1493 si morì il Testatore, e per esecuzione del Testamento le Monache ricevettero il denaro dovuto, lo investirono sopra 25. Campi di Terra in Campagna, ed oggi da quel Terreno ricavan' esse ogn' anno l'entrata di Ducati 40. dal Grosso sicuri e liberi da ogni spesa, e così mantengono un Capellano coll' onorario di Ducati 30. dal Grosso, a norma d'una limitazione Veleovile di Lire due d'elemosina per cadauna Messa festiva. Oggi per anto cade in pensiero a chi assiste quel Monastero, di non volere per tal celebrazione spender più che Ducati 10 dal Grosso come oggidì si conteggino; e ciò sul riflesso, che tutti i Fondi sì di Case, che di Campagna di esso Monastero, più o meno antichi delli 25. Campi acquistati per il detto Legato, non rendono frutto netto da ogni spesa anche straordinaria se non per l'importare a ragion del tre o quattro per cento; e quindi non si avanza più oltre la considerazione sopra li *Ducatos auri boni & justi ponderis* espressi in quel Legato, e che si sono avuti ed investiti nel 1493.; non pensando che il Ducato d'allora è un Zecchino oggidì da Lire 22., e che i Ducati 250. in quel tempo avuti ed investiti importano presentemente Ducati 900. e non meno. In questo caso io credo che nessun pratico ed onesto uomo potrà una sì fatta ingorda ed ignorante risoluzione commendare giammai, e sarà sostenibile il contrario, riducendo quegli antichi 250. Ducati d'oro al valor Veneto d'oggidì, qualunque volta un simil mostruoso attentato si volesse introdurre; e lo stesso dir si può d'ogn' altro caso che questo assomigli.

Molti

Molti e poi molti ſomiglianti ſucceſſi nel propoſito di Valute ſi ſono veduti e ſi trovano negli antichi e ne' più vicini ſecoli ed anni, ma di eſſi non ſi vuol qui far menzione alcuna, perchè la coſa giammai ſi finirebbe: onde il ciò fin qui detto baſti al noſtro propoſito; riſerbandoci ad altro uſo e tempo il più difonderci, mediante l'ajuto d'Iddio e l'aſſiſtenza di que' lumi, che da' Manoſcritti del detto P. Erbiſti otterremo, ſiccome ſuperiormente detto abbiamo.

AGGIUN-

AGGIUNTA

IN SEGUITO ALLE OSSERVAZIONI

SOPRA

LE LIRE ED ALTRE MONETE

DI VERONA E DI ALTRI PAESI.

NElle antecedenti osservazioni essendosi per noi esposti diversi calcoli sopra delle Monete ideali e reali del nostro paese, riducendole dall' intrinseco lor valore a quello di Moneta Veneta usevole nel 1742., c'è paruto ben fatto esporre qui alcuni esempi di prezzi, che c'è sortito ritrovare risguardanti più e diversi passati anni, e con ciò far conoscere, che i nostri calcoli non sono lontani dalla verità, ma convenevoli e proporzionati alle esiggenze de' tempi, de' luoghi, e delle circostanze. Le osservazioni di questi prezzi occorsi nelle cose spettanti al viver umano metterann' in chiaro la verità, e senza di esse molti valent' uomini hanno in proposito di Monete più cose raccontate dal probabile e dalla verità molto lontane, come ad ognuno è facile che accader possa.

Nel 972., l'elemosina per cadauna Messa da celebrarsi in certo giorno solenne in una Chiesa del Friuli era Denari 10. Veneziani, che oggi a Moneta Veneta fanno Soldi 10. e Denari 6. Oggi pure poco più si è l'elemosina della Messa in alcuni paesi ben poveri d'Italia, ne' quali però si vende anche a prezzo bassissimo la vittuaglia, che ivi si raccoglie.

973 Avendo Ottone Imperadore posta la Città nostra in istato di Repubblica quasi assoluta, la quale governata era da un Podestà, lo stipendio di questo Rettore si era a suo principio Lire Veronesi 5000., le quali a Moneta Veneta oggi importano Ducati 13467 $\frac{3}{4}$, come superiormente ricordato abbiamo.

Un tale stipendio si dava a questo Podestà, perchè doveva essere soggetto forestiero, dotto, nobile, ed armigero, capace di comandare *in capite* e ben dirigere le armi di essa Città. Aveva poi l'obbligo di mantenere al suo servigio di Corte un Vicario, tre Sergenti o Cavalieri, sei Scudieri, sei Damigelli, e venticinque Satelliti, oltre gli occorrenti cavalli e la necessaria bassa servitù. Ed è notabile, che questo stipendio fu stabilito nella prima istituzione di esso Officio o Magistrato, e che servir doveva per tutto l'anno del governo; il qual' anno forse non era di XII. mesi alla Romana, ma di mesi XVI. alla Civile, e forse di XVIII. per cagion di due mesi di certa vacanza.

1107, In Pistoja, Città della Toscana, la mercede, che per i lavoratori di Campagna venne tassata, oltre la cibaria, si fu ne' giorni d'Estate Denari 4., che oggi a Moneta Veneta importano Soldi 5. e Denari 6 $\frac{3}{5}$; ne' giorni di Primavera ed Autunno Denari 3., che importano Soldi 4 e Denari 2.; ne' giorni d'Inverno Denari 2., che oggi importano Soldi 2. Denari 9 $\frac{1}{5}$. Questo convien dire che accaduto sia, perchè in quel paese le Monete saranno state al segno delle Milanesi, vale a dire un pò più alte delle Veronesi; e che, per la grande quantità de' Montanari venuta ivi dal e vicine Alpi, le mercedi allora saranno state a bassissimo prezzo pagate in quell' angusto vallicoso territorio.

1113., Il valore di un Porcello, pagabile annualmente ad una Chiesa di Verona nel giorno di San Martino, era Soldi 8. Veronesi, che a Moneta Veneta oggidì importano Lire 6. 6.. Questo però sarà accaduto, perchè non vi sarà stato obbligo di certa grandezza dell' animale, e perchè la carne di esso non sarà stata di molto prezzo, mentre non se ne faceva uso sì universale, ed in tante maniere come oggi si pratica.

1134, La pezza di terra di mezzo Campo, quale

Digitized by Google

quale da Santa Toſcana fu comprata da D. Adelardo Arciprete di Zevio, per il prezzo di Lire 15. Veroneſi, ridotta a Moneta Veneta Ducati $36\frac{3}{4}$.

1125. Sino al 1236., onorario del Podeſtà di Padova Lire 4000. all' anno. Fanno a Moneta Veneta odierna Duc. 6800. Lo ſteſſo Podeſtà dava una piegieria a quel Commune di 1000 Marche d'argento, che rilevano Ducati 15500.

1171., In Genova, per cagion di una grandiſſima careſtia, il Formento valeva a Moneta come ſi crede di Milano Soldi 50. la Mina; e queſta miſura è baſtevole a render ben carico un' uomo; onde a Moneta Veneta oggi importerebbe L 42.

Circa lo ſteſſo tempo in Verona, ove non v'era careſtia, il prezzo del formento era Soldi 7 Veroneſi il Minale, che è la terza parte di un ſacco; e però per cadaun ſacco Lire 1. 1., ed oggi importerebbe Lire 13 14. Queſto tal prezzo è comprovato anche dal ſeguente paragrafo.

1178, Vi fu una careſtia molto grande in Verona, ed in altre Città d'Italia; quivi però il formento valeva Soldi 22. Veroneſi il Minale, la Segala Soldi 20, il Miglio Soldi 16, e la Melica Soldi 12.; onde oggi queſte biade importerebbero a ragion di ſacco a Moneta Veneta:

Formento	L. 43 9
Segala	L. 39 12
Miglio	L. 31 13 6
Melica	L. 23 13.

La baſſezza del prezzo del Formento negli anni careſtoſi di que' tempi, e così la ſua moderazione negli ſteſſi anni della careſtia, procedeva dallo ſcarſo uſo, che di eſſa biada ſi faceva nella noſtra Città, perciocchè molto ſi coſtumava ed eſitavaſi la Segala o pura o miſta col Formento, la quale però ſi era con proporzione più cara del Formento ſteſſo. Così pure il prezzo del Miglio e della Melica riuſciva aſſai caro a cagion del grande conſumo, che di eſſe biade nel Territorio ſi faceva, e perchè non era per anco introdotta la cultura del Sorgo Turco, o ſia del Formento Giallo, come vien ora comunemente chiamato; la cultura del quale eſſendoſi oggi introdotta e molto bene avanzata, porta grande ſollievo ed abbondanza per i poveri maſſime del Contado, e perciò non ſi veggono più sì frequenti le careſtie e fors' anco le peſtilenze.

1193., Un Moggio di Linoſa in Ferrara ſi vendeva per Soldi 12., il qual prezzo a Moneta Veneta oggi importerebbe Lire 7 4

1225 Sino al 1228., come ſi legge nel Volume Latino degli antichi Statuti di Verona pubblicato dal Molto Rev. D. Bartolomeo Campagnola, come alla pag. 26. di quel Volume abbiam detto, furono coſtumati fra noi i ſeguenti ſalarj e mercedi.

Al Sig Podeſtà di Verona per la ſpeſa e pel mantenimento ſuo e della ſervitù, per un Capellano, e per dodici Soldati armati, veniva per ogn' anno di dodici meſi contribuito Lire Veroneſi 4000., le quali a Moneta Veneta d'oggidì rilevano Ducati 7096. 4. 16.

A cadauno delli tre Giudici Foreſtieri in Verona Lire 100. che rilevano Ducati 177. 2 12

Al Sig. Podeſtà, quando finito il ſuo Reggimento dovea trattenerſi ancora in Verona per affari pubblici, veniva contribuito per cadaun giorno per ſe e per i ſervi ſuoi Lire 4. Veroneſi, che a Moneta odierna rilevano Lire 44

Nello ſteſſo caſo a cadauno delli tre Giudici del Reggimento ſi contribuiva per ſe e ſua ſervitù Lire 1, rileva Lire 11.

Il Salario di un ſopraſtante per far ſcorrer a Verona e pel Campo Marzio l'acqua di Montorio, e per cuſtodire il Torrente di Valpaltena, ſi era L. 25 le quali importano L. 275.

La ſenſeria per un Cavallo del valore di Lire 50 ſino a Lire 120 Veroneſi, ſi era Soldi 10 che rilevano L 5. 10.

Valor d'un Cavallo, qual doveſſe ſervire per alcuni primi Ufficiali della Città di Verona, ſi era Lire 25. Veroneſi almeno, importano L. 275. Venete.

Le mercedi giornaliere de' Falegnami e Copritori de' tetti delle caſe ſi erano, dal principio della Quadrageſima fino a S. Michele, Soldi 3 Veroneſi quando ſi dava loro anche il vitto, ed importano a Moneta odierna Veneta Lire 1 13. Senza la cibaria erano Soldi 4 e Denari 6, che rilevano L. 2. 9 6. Da S. Michele poi ſino al primo giorno di Quadrageſima, Soldi 2. e Denari 5. colla cibaria, ed importano L. 1. 6. 7., e ſenza cibaria Soldi 3 e mezzo, che rilevano L 1. 18 6

1239., La paga in Verona per un Capitano guerreggiante ſi era Lire 7. al Meſe, che a Moneta Veneta fanno circa L. 75. Quella di un Soldato Lire 3. al Meſe, che importano L. 32. 2.

1252., Il Denaro occorrente per pagare i Presidenti in Verona, o in varj suoi Castelli guerreggiati dall' Imperadore, ascendeva a Lire 800. annuali imperiali, che si credono eguali alle Milanesi, ed importano Ducati 1524 1 4.

Per pagare tutti i Presidj nelle molte Città guerreggiate in Italia dall' Imperadore, Lire 14000. imperiali all' anno, che fanno Ducati 26673 2. 8

1260, La giusta stima di XII. Cavalli bardati e ben forniti del B. Giacopo di Braganze Domenicano Vescovo e Duca di Vicenza, donati al Convento di S. Corona in quella Città, fu rilevata in L. 428. Vicentine eguali alle Veronesi; che importano Ducati 700. 2. 16.

1305. Sino al 1313., varj corpi di Terra di Campi 25 l'uno, detti Masi, che sono Terre montive, boschive, pascolative e zappative nel Distretto di Calavena, furono affittati da' Padri Benedettini, oggi de' SS. Nazaro e Celso, Lire 3. Veronesi per cadauno, il qual' affitto risulta a Moneta Veneta L. 23. 5.

1309., Affitto di una Bottega picciola in Vicenza Lire 1., importa L. 7. 15.

1335., Livelli vitalicj assegnati alle Monache antiche di Santa Croce in Cittadella a ragion di Lire 10. l'uno per le Coriste, ed importa a Moneta Veneta L. 77. 10, e di Lire 5. per le Converse, che risulta L. 38 15.

Che che ne sia di qualche altezza o bassezza maggiore o minore de' prezzi nelle cose suddette, di cui non si può trovar certo conto sottile a causa di alcune circostanze oggidì impercettibili; la cosa però con più metodo procede nelle cose spettanti alla vittuaglia dal 1400 in quà; salvo che tali prezzi si considerino sempre liberi da quelle variazioni alle quali è forza che qualche fiata siano soggetti per cagion di casi stravaganti, o di nuove istituzioni, o di varietà de' sistemi ec.

1404., In Vicenza un pajo di Guanti di Capretto fu pagato Soldi $3\frac{1}{3}$, rilevano L. 1. 1.

1405., Prezzi patuiti tra l'Abbate e Monaci di San Zeno di Verona;

L. 1. 10. per un Minale di Formento, che a ragion di sacco a Lira Veneta odierna rileva L. 27. 9
L. 3. 10. per una Botte di Uva di Ronco Levà, importano L. 22. 1
L. —: 16. per una Baceda di Oglio, rilevano L. 5. — 9
L. 1. 10. per un Carro di Legna grossa, importano L. 9. 9
L. —: 10. per un pajo di Capponi, fanno L. 3. 3

1428., Prezzo delle Carni in Bergomo, a ragion di Moneta di Milano, e la libra di oncie 30.

Soldi 1. 8. per libra Carne di Manzo, che a peso nostro e a Moneta Veneta rilevano L. —: 5. 8
Soldi 2. 2. per libra la Carne di Vitella, importano L. —: 6. 11
Soldi 1. — per libra la Carne di Porco, rilevano L. —: 6. 6

Questi prezzi saranno veramente occorsi, per essere essa Piazza confinante a due diversi Stati, vicina a' Monti, che le somministrano in abbondanza dette Carni, nè di esse allora non si faceva grande consumo: quali prezzi dal Calvi Scrittore delle Effemeridi di essa Città sono stati accresciuti a proporzione fino all' anno 1564., tralasciati i casi di particolari stravaganze, a' quali essa Città fu pure soggetta sì in riguardo alle Biade, che alle Monete.

In Verona circa il 1400 verso al 1500. si trovano li seguenti prezzi sopra varj generi di cose,

Pietra viva di Borazzo in opera valeva il piede Soldi 12 Veronesi, che a Moneta Veneta odierna rilevano L. 3. 9. 8
Pietra detta Mandolata Soldi 8., che importano L. 2. 15. —
Una giornata di Muratore Maestro si pagava Soldi 20., fanno L. 5. 17. —
Una giornata di uomo da Cazzola si pagava Soldi 12., che fanno L. 3. 10. 2
Un peso di Vitello venduto a' Beccari per Soldi 22., importa L. 6. 8. 8
Un peso di Butiro e Formaglio per Soldi 33., rileva L. 9. 13. —
Un Carro di Fieno venduto d'accordo per L. 4 13., che importano L. 22. —: —
Altro venduto al prezzo corrente di Lire 7. 17. 6., rileva L. 36. 5. 9

Un

Un Carro di Calcina per L. 3., fanno L. 14. 2. —
Un centinajo di Quadrelli per Soldi 10., che importano L. 2. 7. —
Una libra di Cera lavorata per Soldi 12., che rilevano L. 2. 9. 4
Un peso di Sapone cioè lib. 25. per L. 1. 5, che fanno L. 5. 17. 6
Una Botte di Uva di Monte per L. 14. 10., che importano L. 68. 3. —
Un sacco di Segala per L. 3. 1., che rilevano L. 14. 7. —
Un sacco di Formento per L. 4. —, che fanno L. 18. 16. —
Una libra di Pesce del Lago di Garda per Soldi 3., che importano L. — : 14. —
Una di Pesce dell' Adige, per Soldi 2. 4 circa, fanno L. —: 11. —
Una Baceta di Oglio di Venezia, che sono lire 9, per Lire 1. 1., che rilevano L. 6. —: 1.
Un peso di Riso bianco per Soldi 16., che importano L. 3. 15. 2
Una libra di Ferro lavorato per Den 9, che fanno L. —: 2. 3 —
Una libra di Fichi secchi proveduti a Venezia per Soldi 1., fa L. —: 4. $8\frac{2}{5}$
Una di Uva passa per Denari $\frac{1}{2}$, che rileva L. —: 1. $8\frac{4}{5}$
Una di Zucchero di Madera per Soldi 5. 3., che importano L. 1. 9. 4.

Ne' suddetti prezzi qualche capo è veramente poco uniforme al sistema delle Monete occorso di tempo in tempo, ma ciò si de' pazientare; mentre le frequenti guerre, le pestilenze, ed altre simili disgrazie, che sono accadute in buona parte di quel secolo, hanno renduto il nostro paese molto scarso di operaj e di altre persone: ond' è forza, che le mercedi siano state di prezzo un pò alto, e le altre cose abbiano valuto un pò meno di quel che doveano. Basterà dunque, in proposito di riduzione de' prezzi e delle Monete da tempo a tempo, aver quella conferma che da tali osservazioni cavar si può, massime ne' secoli ripieni di tante stravaganze e confusioni. Ora si crede, che su tali fondamenti non si possano i calcoli delle antecedenti osservazioni imputare nè di troppa altezza, nè di molta e viziosa bassezza; mentre un pò più un pò meno, secondo che di valore estrinseco si sono andate aumentando le principali Monete del nostro paese, e minorando di valore intrinseco le Monete basse, così pure i prezzi delle cose spettanti alla vittuaglia si sono andate alzando nel prezzo loro. Nè ciò pregiudicar devono que' capi, che hanno particolari osservazioni; i quali però non si sono ommessi per non dar sospetto di poca sincerità nelli riporti.

Veramente si sono tralasciati i prezzi delle Sete e del Sorgo Turco circa l'anno 1600.; e lo stesso pare che far si dovesse anche del Riso, perchè ne' secoli bassi queste cose erano di assai alto prezzo, tuttochè le Monete fossero basse di valore; e ciò accadde, perchè queste tali cose si erano allora di nuova introduzione presso di noi, e perciò scarse nella quantità loro, assai ricercate da' facoltosi e forestieri, massime il Riso e la Seta; onde a caro prezzo vender si doveano più che a' nostri tempi, ne' quali il raccolto loro si è renduto molto abbondevole non solo pel nostro bisogno, che per i forestieri ancora. I prezzi dal 1600 in quà non si riportano per schifare una tediosa lunghezza, e perchè si hanno documenti chiari e sicuri circa i pesi, e i prezzi delle Monete d'argento, che nei contratti del nostro paese hanno fatto la principal figura.

Da ciò si de' raccogliere, che per cagion dell' avidità di spendere le Monete grosse per qualche cosa sempre di più dell' ordinario lor valore (cosa comune agli uomini e ad ogni paese) è cresciuto, col valore intrinseco delle principali Monete, il prezzo ancora delle cose, che con tali Monete si comperano. Nè ciò è già accaduto a causa dello scoprimento delle Indie, come non poche ragguardevoli persone si persuadono; Imperciocchè anco prima di un tale scoprimento si vede, che coll' aumento estrinseco delle Monete è cresciuto il prezzo della vittuaglia. E quello scoprimento altro non ha causato, che a noi sia pervenuto a proporzion dell' oro più argento che prima non s'aveva, recatosi dalle navigazioni per l'Oceano fatte dagli Spagnuoli e da altre nazioni; il che non avevamo prima dalle navigazioni per i Mari di Levante fatte da' Veneti, i quali dall' Asia più oro che argento ci portavano. All' aumento poi del danaro, che hanno recato le miniere nuovamente nell' America scoperte, si dee contrapporre lo discapito seguito dall' esser mancate quelle dell' Asia. E se nullaostante si vuole, che in Europa oggidì si ritrovi più danaro di quel

che

che si trovava prima dello scoprimento delle Indie, mentre tante Monete non vengono realmente consunte, quante coll'oro ed argento di miniera vengono coniate, ciò si conceda pure; ma la stessa cosa conceder anco si deve per i secoli al detto scoprimento antecedenti, correndo per l'uno e l'altro la stessa ragione. Da quella maggior quantità dunque di Monete d'oro e d'argento di miniera, che continuamente coll' avanzarsi degli anni e de' secoli viene coniata, e non da altro, nasce che, generalmente parlando, si trovi in Europa maggior quantità di danaro, che in altre parti del Mondo, crescendo così or in un luogo ed or in un altro ogni giorno i facoltosi e ricchi possessori di esse, i quali delle medesime facendone per la maggior parte buon' uso (cosa non a tutti comune) è poi facile alle persone industriose ingegnarsi perciò ne' loro trafici o in altri giri avantaggiando i loro interessi, e viepiù il privato ed il comun bene aumentando con universale profitto e commodo, come l'esperienza ci dimostra.

Valore del Ducato d'oro Veneto, detto presentemente Zecchino, secondo ha avuto corso di tempo in tempo, incominciando dall' anno 1284. fino a quest' anno 1742.

PRima dell' anno 1283.		L. 3. -- --
nel 1283.		L. 3 2. --
1351.		L. 3. 4. --
1353.		L. 3 6. --
1356.		L. 3. 8. --
1359.		L. 3.10. --
1365.		L. 3 12. --
1370.		L. 3 14. --
1377.		L. 3 16. --
1378.		L. 3.18. --
1379.		L. 4 -- --
1380.		L. 4. 2. --
1382.		L. 4. 4. --
1399.	fino al 1407.	L. 4.13. --
1412.		L. 4 14. 8
1417.		L. 5. -- --
1418.		L. 5. 1. --
1429.		L. 5. 4. --
1441.		L. 5 13. --
1443.		L. 5.14. --
1453.	fino al 1508.	L. 6. 4. --
1514.	fino al 1517.	L. 6.10. --
1518.		L. 6 14. --
1520.		L. 6.16. --
1526.	fino al 1529.	L. 7.10. --
1547.	fino al 1552.	L. 7 14. --
1556.	fino al 1562.	L. 8. -- --
1573.		L. 8.12. --
1594.	fino al 1608.	L. 10. -- --
1608.		L. 10 16. --
1612.	fino al 1617.	L. 10.12 --
1621.		L. 12 12. --
1630.		L. 14 10. --
1635.	fino al 1638.	L. 15. -- --
1641.	fino al 1651.	L. 16. -- --
1665.		L. 16 10 --
1667.		L. 20. -- --
1686.		L. 21. 5. --
1687.	per parte rigorosa retrocesso a	L. 17. -- --
1701.		L. 18. -- --
1702.	in Luglio	L. 19 -- --
	in Settembre	L. 19 10. --
	in Novembre	L. 20 - --
1706.	in detto Mese	L. 20. 5. --
1708.	in Settembre	L. 20.10. --
1709.	in Marzo	L. 20 12. --
	in Novembre	L. 20 15. --
1710.	in Aprile	L. 21. -- --
	in Ottobre	L. 21. 5 --
1711.	in Maggio	L. 21 10 --
	in Ottobre	L. 21 15 --
1712.	in Gennajo	L. 21 10. --
1714.	in Giugno	L. 21.15. --
1716.	in Febbrajo	L. 21 18. --
	in Agosto	L. 22. -- --

DELLA MANCUSA, O MANCOSO,

Che ſpecie di Moneta ſi foſſe, e come anticamente differente la Franceſe dalla Spagnuola, e d'altri Paeſi.

Parlato avendo della Moneta antica Veroneſe, e del Ducato o Zecchino Veneto, coſa era convenevole che del *Mancoſo* eziandio favellar qui ſi doveſſe; avvegnachè nella Diſſertazione del Dottiſſimo Signor Muratori, altrove inſerita, di tal ſorta di Moneta menzione facendoſi, a queſto luogo ci riſerbammò alcuna coſa dirne Per Mancuſa, o Mancoſo dunque, al dire del Du Cange, talora pel valore d'una Moneta pigliavaſi, e talora per una Miſura de' Liquidi. Noi però, di quello favellar dovendo, collo ſteſſo Du Cange riporteremo che fino nell'anno 857. della ſalute noſtra, la Marcuſa o Mancoſo, ovvero Manca, per Marca intendevaſi, ſoggiungendo egli che in certo Codice Cantuarienſe, ſi ha che il Mancoſo era del peſo di due Soldi e ſei Denari. Quali Soldi, ſecondo noi ci avviſiamo, erano Monete Ingleſi d'oro effettive; ed uno di eſſi (al ragguaglio della Lira Piccola Veneta, che giuſto al valore intrinſeco di quel tempo valer poteva Lire 22. 16. moderne Piccole Venete) valerebbe a' tempi noſtri Lire 50 circa: Onde i due Soldi e ſei Danari Ingleſi importerebbero Lire 125. circa moderne Piccole Venete. Al dire dello ſteſſo Du Cange, v'erano ancora Mancoſi, o Mancuſe di Spagna, ſettemila de' quali in Barcellona mille oncie d'oro importavano. Laonde calcolato l'oro pel prezzo corrente di otto Zecchini e mezzo e due grani per oncia, ed il Zecchino per Lire 22., riſultando l'oncia Lire 187 12. di Moneta Piccola Veneta, il moderno prezzo del Mancoſo di Spagna ſarebbe Lire 26 15. Ma perchè, come abbiam detto, il Mancoſo tal volta per Marca pigliavaſi, e quella la metà era di una Libra Regia Franceſe, o, come in altro luogo accennammo, una Libra Statica, il cui peſo era di oncie ſedeci, quindi chiaramente rilevaſi, che Mancoſi ſi trovarono, i quali del peſo erano di oncie otto d'oro. Il Budeo ed il Meurſenio (colla pratica Franceſe riferita dallo ſteſſo Du-Cange, ne' ſecoli più baſſi, come nel 1158., 1235., 1286., 1296., 1306., e 1309.) dicono, che v'erano Marche di minore importo sì nella Francia, che nell'Inghilterra, e che le Ingleſi valevano tredici Soldi e quattro Denari Sterlini, i quali, come ſuperiormente abbiam detto, erano Monete d'oro effettive: e tuttochè uno di queſti Soldi Sterlini non vaglia a' tempi noſtri più che Lire 2. 5. di Moneta piccola Veneta, perchè ora non ſono reali ma finti, nondimeno in que' tempi, col ragguaglio del corſo delle noſtre valute, dovea valere a Moneta Veneta

nell'anno 1158.	L.	22. 17
1235.	L.	19. 3
1286. fino al 1296.	L.	16. 10
1306. fino al 1309.	L.	15. 7
e così quella Marca		
o Mancoſo del 1158.	L.	294. 13
1235.	L.	255. 7
1286 fino al 1295.	L.	220. —
1306. fino al 1306.	L.	204. 13

La Marca Daneſe a' tempi del Re Canuto ſecondo di queſto nome, era del peſo di oncie otto, ſiccome la Franceſe: ma la Marca Romana nel 1322., ſotto il Pontificato di Giovanni XXII., era del peſo di 64 Fiorioi d'oro, e nel Delfinato, come riferiſce il precitato Du-Cange, era di Fiorini 65., ſecondo che da una Carta del 1327 rilevaſi; perciocchè quel Fiorino era del peſo di 24. Caratti d'oro fino; onde, ſecondo eſſo, nella Marca della Curia Romana ſeſſantacinque entrar ve ne doveano e non più. Dal fin qui detto dunque raccoglieſi, che Marche o Mancoſi vi erano di maggior e minor valore, ſecondo il peſo, il luogo, ed il tempo. Di quali Marche o Mancoſi foſſe la pena che nel Placito minacciata ſi vede, è verisimile che foſſe di Mancoſi da oncie otto d'oro per cadauno, ſiccome quella Marca, la qual credeſi eſſere ſtata in queſti paeſi la più uſitata e comune.

JOSEPHI LIRUTI
A VILLAFRIGIDA
DISSERTATIO
DE MONETIS,

QUÆ IN FOROJULIENSI PROVINCIA CURSUM HABUERUNT

A Seculo circiter V. uſque ad XV.,

IN QUA ETIAM DE ANTIQUA VENETA MONETA NONNULLA RECENSENTUR;

ITALICÈ SCRIPTA,

ET RURSUM LUCE DONATA.

Digitized by Google

ALL' ILLUSTRISSIMO SIGNOR CONTE

POMPEO FRANGIPANI

MARCHESE DI NEMI,

SIGNORE DI CASTELLO, TARCENTO ec.

GIAN-GIUSEPPE LIRUTI DI VILLAFREDDA.

L'*Amore, ch' Ella*, ILL.MO SIGNOR MARCHESE, *ha ſempre avuto, ed ha alle coſe erudite, ed alle lettere univerſalmente, ed il ſincero riſpetto, con cui riguarda queſta, e tutte l'altre diſtinte qualità, e prerogative, che adornano, e fanno pregievoliſſima la di lei bell' anima, mi hanno eccitato con forza a raſſegnarle tal qual ſi ſia queſta mia picciola Operetta, acciocchè, non ſolo queſto mio atto di giuſtizia, e di riverenza ſia per onorare in fronte, e dar credito alla medeſima; ma con più vero motivo, acciò con tal mezzo ſi rendano pubblici queſti miei riſpettoſi ſentimenti di ſtima, e di oſſequio verſo di lei. Nè di queſte mie veraciſſime eſpreſſioni io poſſo più ſincero teſtimonio addurre, o più ragguardevole dell'* ILL.MO SIGNOR CONTE FEDERIGO FRANGIPANI *di lei Cugino, il quale onorandomi con ſingolare diſtinta generoſità della di lui amicizia, e padronanza, può dar fede a tutto il Mondo de' miei più intimi penſieri; come io poſſo a chi ſi ſia render conto delle di lui virtù, e delle degniſſime qualitadi, che ſempre furono l'ornamento di qualunque gran Cavaliere, dotto, e Criſtiano, e di lui in grado non ordinario. Spero dunque per tutto ciò, e perchè Ella non può non riguardare con occhio di parzialità le coſe ſpettanti alla noſtra provincia del Friuli, abitata un tempo da' ſuoi ragguardevoliſſimi Maggiori (quivi venuti da codeſta Città Capo del Mondo, come ci aſſicurano le memorie, che abbiamo, e con molti altri Arnoldo VVion nella Genealogìa della Gente Anicia eſteſa, e provata nel ſuo Legno di Vita) e dove Ella medeſima poſſede tuttavia Signorìe, e Feudi di molta rilevanza; che Ella per atto di ſua innata magnanimità gradirà, che io in queſt' Opera le rammemori tutte le Monete, che di tempo in tempo in Friuli ebbero corſo, così proprie, come Foreſtiere, dalla Decadenza dell' Imperio Romano fin al principio del Secolo XV. Con la quale notizia non picciol lume potranno ricevere le antiche carte, che quivi concernenti le di lei Entrate, ed i di lei Feudi ſi conſervano in di lei Nome.*

Ed oltre a ciò avrà verſo il fine dell'Opera il piacere di vedere l'impronto, e qualche notizia di alcune altre poche Monete, coniate negli antichi Secoli coſtì in Roma dal Senatore Romano in nome di quel Popolo. Donde potrà concepire idea nuova di una prerogativa, che ſoleva ne' Secoli andati accompagnare quell' inſigne poſto, il quale fu ſoſtenuto da molti de' di lei Maggiori, anche in tempo, che dette Monete ſi coniavano, ed erano in uſo; e negli ultimi tempi dal di lei ECC.MO FRATELLO IL SIGNOR MARCHESE MARIO, *la di cui memoria è per vivere eterna. Ed augurandomi di vedere rinovate, e ritornate in lei, e nella nobiliſſima ſua Diſcendenza le antiche dignità, onorate, e fatte più pregievoli dalle qualità, e virtù ſingolari, ed illuſtri de' di lei Maggiori, mi raſſegno del più ſincero oſſequio.*

PREFAZIONE.

NOn è picciola parte della Storia la Notizia delle Monete, che ſi coniarono da' Principi per uſo, e comodo de' loro Popoli; e lo ſtudio, che diligente, e lungo hanno fatto i noſtri maggiori, e che tuttavia ſi continua ſopra di eſſe, particolarmente ſopra le coniate a' tempi dell' Imperio Romano, chiaro ci ſa intendere, quale di tali ricerche ſia l'utile, ed il vantaggio nel ſempre più accreſcere le cognizioni, e le notizie in quella vaſta parte della Storia, la quale ſenza molta alterazione del vero può chiamarſi univerſale. Come per maggiormente illuminare la ſcienza di que' tempi ſi ſono tutti i più grandi Letterati di Europa ne' paſſati Secoli impiegati con grande ſforzo, e con non minore vantaggio di nuove ſcoperte; così con poco buona fortuna la Storia, che ſegue dopo la mancanza in Europa di quell' Imperio, e che per verſare ſopra tempi veramente barbari, e fatti, che da' Barbari ebbero motivo, Barbara ſuole appellarſi, pochi per accreſcerle lumi, e notizie ſi ſono affaticati. E particolarmente per la noſtra Italia alcuno tal penſiere non ſi aveva preſo, finchè il Chiariſſimo Signor Lodovico Antonio Muratori, a ſingolare, ed immortale ſua gloria, con molte particolari, ma ſpezialmente con la ſua grand' Opera, che in univerſale per la noſtra Italia ha raccolta, ed illuſtrata, non ha data mano a queſto neceſſario, e lodevoliſſimo Studio. Non ſi è egli però contentato di aver fatto, quanto mai alcun non fece, in quella vaſta diligentiſſima impreſa, ma ha voluto in oltre con ſettantacinque Diſſertazioni, che ſeparatamente ha pubblicate in ſei Tomi in foglio col titolo di *Antiquitates Italiæ medii ævi*, renderci informati delle Leggi, della milizia, delle dignità, de' coſtumi, e di altre rimarcabiliſſime particolarità, che in Italia ne' tempi barbari s'introduſſero, dandoci contezza della origine loro, del progreſſo, e dello ſtabilimento. E tra queſte per la notizia delle monete, che varie in que' tempi ſi coniarono da Principi, e dalle Città d'Italia, e del diritto di fabbricarne, che eſſe acquiſtarono, o loro fu conceſſo, ha eſteſo due Diſſertazioni la XXVII. e la XXVIII. nel Tomo II. nelle quali in tal propoſito notizie ſingolari vengono per la prima volta poſte in luce, e tra quelle alle noſtre monete Aquilejeſi ancora ha dato il ſuo luogo. Ma non comportandolo il vaſto voluminoſo impegno, non ha egli voluto dare, ſe non un ſaggio delle monete medeſime, o per meglio dire, notizia tale, che per la ſtoria univerſale Italiana foſſe baſtante, ma non compiuta; laſciando ad altri, e maſſimamente a quelli, cui per motivo di naſcita, e di domicilio dee incombere di ſeguire pedate così illuſtri, l'impaccio di minutamente ordinare, e produrre in pubblico una più diſtinta, e puntuale ricerca ſopra le monete della ſua Patria, avendo egli a ciaſchedun di queſti col recare le monete di queſta, e di quella Città, additato il ſentiero, e propoſta la norma, per cui abbiano a ſeguirlo. A queſto eccitamento, e quaſi invito, che io ſtimo fatto a tutti, ancor io mi ſono riſvegliato per ſeguire, quantunque da lungi molto, un tal *Maeſtro*, e *Duce*, impegnatovi piuttoſto dall'amore, il quale io ho per le cose della mia Patria, che da ſperanza di buona riuſcita. Procurerò perciò di quivi eſtendere quelle notizie, che dalle carte, e dalle

e dalle monete medeſime ho ritratte, le quali poſſono ſomminiſtrare qualche lume per le monete, che proprie quivi nel noſtro Friuli ebbero corſo dalla decadenza dell' Imperio Romano fino al Secolo XV. a ciò aggiugnendo qualche ricerca per le monete altrove coniate, e foreſtiere, le quali quivi parimente ebbero valuta, e corſo, ovvero ſolamente nel commerzio, oppure unitamente nel commerzio, e ne' contratti: tentando in oltre di ſar vedere il rapporto, che tali monete poteſſero avere a quelle, che in oggi abbiamo in uſo. Qual ella poſſa rieſcire queſta mia picciola fatica, io non la voglio però ſperare affatto inutile, quando anche per una grande raccolta non ſogliono ſdegnare i buoni, e diligenti mietitori, che chicchefia qualche ſpica ne rechi ad accreſcere la Meſſe.

IN-

INDICE

DE' CAPITOLI.

CAP. I.	*Di alcune Monete del baſſo Imperio.*	Pag. 77
CAP. II.	*Delle Monete de' tempi degli Eruli, e de' Goti.*	80
CAP. III.	*Delle Monete de' tempi Langobardi.*	82
CAP. IV.	*Delle Monete ne' tempi dell' Imperio de' Franceſi.*	85
CAP. V.	*Delle Monete de' Berengarj, e degli altri Re d'Italia ſino a Corrado il Salico.*	91
CAP. VI.	*Delle Monete de' Patriarchi d'Aquileja.*	96
CAP. VII.	*Della Zecca Patriarcale, e delle di lei aderenze.*	100
CAP. VIII.	*Novero delle Monete Aquilejeſi Patriarcali, che ſi hanno.*	108
CAP. IX.	*Di quante ſorti foſſero queſte Monete Patriareali, e come ſi chiamaſſero.*	117
CAP. X.	*Delle Monete Ideali proprie di Friuli, e prima delle Lire.*	122
CAP. XI.	*De Fertoni, o Fortoni.*	125
CAP. XII.	*Delle Marche di Danari, e di Soldi.*	126
CAP. XIII.	*Di altre Marche, e particolarmente di quelle* Ad uſum Curiæ.	130
CAP. XIV.	*Del rapporto delle Monete Aquilejeſi alla Moneta moderna.*	135
CAP. XV.	*Tavola delle Lire di Danari Aquilejeſi ſecondo l'Epoche ſuddette.*	138
CAP. XVI.	*Delle Monete Foreſtiere, e prima delle Veneziane, e della loro origine, e principio.*	141
CAP. XVII.	*De' Piccoli, de' Danari, de' Groſſi, e delle Lire Veneziane.*	153
CAP. XVIII.	*De' Soldi di Groſſi, delle Grandi Lire di queſti Soldi, e del rapporto delle antiche Monete Veneziane alle moderne.*	157
CAP. XIX.	*Del Ducato d'oro Veneziano.*	161
CAP. XX.	*D'altre Monete, che alle Veneziane appartengono.*	165
CAP. XXI.	*Del Fiorino d'oro.*	167
CAP. XXII.	*De' Bizanzj d'oro.*	171
CAP. XXIII.	*Della Moneta di Trieſte.*	173
CAP. XXIV.	*Della Moneta de' Duchi di Carintia, Conti del Tirolo.*	175
CAP. XXV.	*Della Moneta de' Conti di Gorizia.*	177
CAP. XXVI.	*Delle Monete Padovane, e Carrareſi.*	180
CAP. XXVII.	*Di alcune altre Monete Foreſtiere al noſtro Friuli.*	183

DELLA

DELLA MONETA
PROPRIA, E FORESTIERA,

Che ebbe corso nel Ducato del Friuli, dalla decadenza dell' Imperio Romano fino al secolo XV.

PRincipi che abbiano signoreggiato il Friuli, e che a questa Provincia quindi abbian data Moneta per il commerzio, ed uso comune, io non voglio cercarne di più antichi de' Romani; per non incontrarmi, come facilmente mi avverrebbe, nel difficile, ovvero, per parlar chiaro, in ricerche oscure, e favolose da non riescirne con approvazione. Anzichè per avvicinarmi al possibile alla chiarezza, ed alla verità istorica; tralasciando i secoli, ne' quali vissero i Romani a Repubblica, e trapassando di volo i tempi migliori, e più felici, quando essi furono suggetti all' arbitrio de' Monarchi, non andrò più lontano degli anni, che vennero dopo il grande Costantino. Nè in questi farò dimora; posciachè materia io non credo dover questi somministrarmi per notizie, le quali per la maggior parte almeno non fiansi fatte pubbliche da cotte penne, e con esquisite osservazioni illustrate. Nè la mira di questa mia qualsiffia impresa si è di versare sopra la ragione delle Romane antiche monete, ch' ebbero corso, e furono dominanti, per così dire, in tutto il Mondo; la cognizione delle quali serve molto per intendere, e conoscere anche quelle, che dopo Costantino si cambiarono; non avendo che poco queste variato, ed essendosi a un di presso quasi sempre contenute nella stessa forma, e con le regole medesime dal cominciamento di quella Monarchia, finachè essa mancò del tutto in Occidente. Mi terrò io dunque a' tempi bassi, o vogliam dire barbari, e procurerò di dare qualche lume a questa nostra parte della Storia d'Italia, per la quale hanno faticato, e faticano con lode immortale, e con felice successo insigni nostri letterati; non pretendendo in però per questo di entrare con loro in alcuna parte di merito, se non se per avere dimostrato una buona volontà verso le cose della mia Patria.

CAPITOLO I.

Di alcune Monete del basso Imperio.

AVere in questa nostra provincia avuto corso, e valuta la moneta Romana in tempo dell' alto Imperio, non vi è chi possa metterlo in dubbio; che prima del grande Costantino nella nostra Metropoli Aquileja vi fosse Erario pubblico, e Zecca, dove questa medesima moneta si coniasse, credo di averlo in altra mia Dissertazioncella dimostrato abbastanza; e che dopo Costantino, quando in su le monete Romane più frequentemente cominciò a segnarsi il luogo, dove esse furono battute, pure in Aquileja si continuasse questa Fabbrica, o Zecca, anche chi meno lo vorrebbe, fu obbligato dalla forza della verità a confessarlo pubblicamente; posciachè tanti sono i testimonj irrefragabili di questa verità, quante sono le monete, che degl' Imperatori da Costantino in giù si sono vedute con tal segno, in numero grande dissotterrate, e in ogni metallo. A tal che, sebbene io di queste molte ne possieda, e che per le mani me ne siano passate a centinaja; potendosi esse senza alterazione del vero chiamare moneta propria di Friuli, perchè coniata nella nostra Città; non per tanto ho io voluto tralasciare di qui recarne; perchè mi crederei, facendolo, di dar mano superfluamente a ciò, che tanti altri hanno fatto abbondantemente, non sovvenendomi di aver veduto di questi libri, i quali pubblicano Raccolte di monete, anche del basso Imperio, che non ne abbia; ed in altri Scrittori, che alcune ne rechino al proposito loro, spesso di tali ne ho vedute; come negli Annali del Cardinale Baronio, nella Dissertazione *De inferioris ævi Numismatibus* del Du Cange, ed in tanti altri di tal fatta, che superfluo stimo il recitarli.

Di due solamente tra tante di queste monete, forse non molto innanzi la distruzione lagrimevole di questa nostra insigne Città, in-

essa coniate, quivi sembrami dover fare menzione, e recarne l'impronto; perchè in esse scorgo, per quanto io posso intendere, cose rimarcabili, e degne di osservazione. Amendue queste monete sono in rame, e secondo l'ordine di quelle del basso Imperio, esse sono di modulo mediocre; una ha nel diritto un busto di Donna armata con elmo, e con cimiero in testa, con le parole: VRBS ROMA: e nel rovescio ha la figura della Lupa Romana con i due fanciulli Romolo, e Remo alle poppe, e sopra la Lupa due Stelle, le quali crederei poter riferirsi alla deificazione di questi due fratelli, autori, e fondatori di Roma, senz' altra parola intorno; e nel basso sotto una linea sono le lettere AQ P. che dimostrano, come in tante altre, d'essere stata in Aquileja coniata: *Aquilejæ Percussa*, sotto intendendosi *Moneta*. L'altra della stessa grandezza, ma un poco più grossetta, ha nel diritto parimente busto di donna armata con elmo, coronato di perle, e con scettro nella sinistra, e d'intorno la parola: CONSTANTINOPOLIS; nel rovescio vi è la figura di un Angelo con le ale aperte, tutto armato anche la testa, con lancia nella destra, e scudo sotto la sinistra appoggiato come in terra, ed in atto di ferire all' ingiù, come appunto si dipinge l'Arcangelo S. Michele, con figurina nuda sedente sotto, ma un poco in disparte; senza lettere intorno, e nel basso sotto una linea AQ P. cioè *Aquilejæ Percussa*, come l'antecedente.

Che in Aquileja Città, e Zecca dell' Imperio Occidentale, fiasi coniata la prima moneta, che abbiamo rapportata, con l'impronto della Città di Roma, Capo, e Metropoli dell' Imperio, e con le parole dinotanti quella Città dominante, e padrona, è cosa solita, e che, come suol dirsi, cammina co' suoi piedi. Ma che nella medesima nostra Città d'Aquileja si sia battuta l'altra moneta con l'impronto, e col nome della Città di Constantinopoli; il che viene a dimostrare in questa Città Dominio, e Signoria sopra la nostra; io non posso concepirla. Non vi è dubbio, che Aquileja era allora, e sempre fu in Italia, e nell' Imperio Occidentale costituita, finchè questo stette in piedi; e che quand' anche per la vicinanza questa nostra Città fosse stata all' Illirico contribuita, il che vanno alcuni pentando; non per tanto essa all' Illirico occidentale, che riconosceva Roma, e l'Imperator d'Occidente per padrone, avrebbe dovuto ascriversi, non all' Orientale, che sotto gl' Imperatori di Costantinopoli era governato. E però non saprei, come potesse essere, che in Aquileja fosse Zecca dell' Imperator d'Oriente, e che quivi si potessero coniar monete significanti padronanza di quel Monarca sopra quella Città. Posciachè si sa, che fino alla mancanza totale dell' Imperio d'Occidente, la quale avvenne l'Anno di Cristo 476. allorchè Odoacre in Augustolo lo estinse; l'Italia, ed Aquileja sempre l'Imperio di Roma riconobbe per Sovrano; e se dopo questa mancanza abbia potuto questa Città passare all' ubbidienza dell' Imperio d'Oriente, come tal volta fece; io non posso darmi a credere, che essa anche prima della estinzione di quell' Imperio, dopo essere stata l'Anno di Cristo 452. disfatta da Attila, ed eguagliata al suolo (dalla qual ruina non è memoria, che abbia mai, se non se con un picciolo, ed effimero lampo, alzata la testa) possa avere nella sua, per dir così, annichilazione ritenuta la prerogativa della Zecca, quando aveva perdute tutte le altre prerogative, anzi aveva perduta se stessa. Le quali cose così essendo, io non saprei come questi fatti della doppia Zecca, e del doppio Sovrano possano nella nostra Città conciliarsi; quando ciò non fosse avvenuto nella pupillarità dell' Imperator Valentiniano III. ed allorachè un certo Giovanni Tiranno avevasi usurpato l'Imperio d'Occidente coll' occupar Ravenna; nella quale occasione Teodosio Imperator d'Oriente avea dato mano all' Imperio d'Occidente per liberarlo dal Tiranno, e restituirlo al Cugino Valentiniano; e lì in quel tempo Aquileja si manteneva per l'Imperio contro al Tiranno; perchè da questa Città partissi Ardaburio Generale di Teodosio con l'Armata navale per andar a Ravenna contro Giovanni.

Il P. Anselmo Bandurio però ne' suoi Commentarj alle Antichità Costantinopolitane lib. I. pag. 354. Tom. XXIII. della Biblioteca Bizantina della edizione Veneziana 1729. ne reca una non gran fatto dissimile dalla mia, copiata dal Museo di Toscana, e parimente coniata in Aquileja, con nel diritto testa armata, e laureata, a cui d'intorno vi si legge *Constantinopolis*; ed appresso di questa due altre simiglievoli ve ne aggiugne, una coniata in Constantinopoli, l'altra in Treveri: e tutte tre francamente le ascrive al gran Costantino, la di cui testa vuole egli ravvisare nel diritto. Il Du Cange parimente nelle sue Famiglie Bizantine nel Tom. XX. di detta Bizantina pag. II. tra le monete di Costantino

ne

ne pone una come l'altra mia, che ha nel diritto una testa armata con le lettere *Vrbs Roma*, e nel rovescio la Lupa, coniata ancor questa nella Zecca d'Aquileja. Se queste due monete debbansi cred re de' tempi di Costantino, e per lui coniate, come pare che voglia quel dotto Padre; potremmo dire, che a' tempi di Costantino cominciasse l'Aquila Romana ad avere due teste; voglio dire, che nell' Imperio di lui la Romana monarchia cominciasse per la prima volta a conoscere sopra di sè due Metropoli, e due Città Capi del Mondo. E quando questo, o altro pensiere sopra tali monete non fosse abbracciabile; almeno esse, se de' tempi di Costantino debban crederſi, vengono ad assicurarci, che la prerogativa della Zecca nella nostra Città d'Aquileja era già stabilita a' tempi di quel Monarca, e che in conseguenza prima di lui erasi introdotta, cioè ne' tempi dell' alto Imperio.

Altra Moneta di questi bassi tempi io possedo, la quale sembrami non indegna d'essere osservata; non perchè essa sia stata battuta in Aquileja, che questa Città verisimilmente più non vi era, quando questa si coniò, ma perchè disotterrata in Friuli non lungi dalla Città di Cividale, e perchè, come io penso, in sè contiene rarità, ed ha nel rilevarla difficoltà non picciola. Essa è in oro, ed è di
3 peso di grani 30. cinque meno di un mezzo Zecchino Veneziano, ottimamente conservata. Ha le lettere apparentissime, e nel diritto ha un busto d'Imperadore, coronato, ed ornato di perle all' orientale, con queste lettere ai lati AHHCIIA IVPPAVI. e nel rovescio una cifra, la quale a me sembra rassomigliarsi ad un' Aquila ritta in petto con l'ali aperte, con queste lettere continuate intorno intorno senz' alcun punto, o distintivo, VITOПVAVIIIO-IVIIOГVOIIV. Perchè in queste lettere io ne ravviso alcuna di greca tra le più latine; come in quelle del diritto il Pi Π, e lo sigma C; e parimenti nel rovescio il Lamda Λ. il Pi Π. ed il Gamma Γ. perciò per leggerle ognuna col suo valore, così sembrami poter essere rilevate quelle del diritto; cioè ANHSPARIU. (con la giunta di un R., e con la desinenza del Genitivo Greco) PERPETUI. AUGUSTI. cioè moneta di Anspare perpetuo Augusto. Si ha di costui nella continuazione di Paolo Diacono ad Eutropio, in Pomponio Leto, e in qualchedun altro, che mancato di vita l'Imper. Marziano, come si crede per cospirazione di costui, egli, come Capo de' Patrizj, e de' Soldati, da' quali era amato molto, iniasse ad essergli successore nel Trono Imperiale. Ma questa brama, ed intenzione medesima aveva anche Lione, cognominato poscia Macello, cioè sanguinario; e temeva, che il vigoroso riscontro di Anspare non lui disturbasse l'impresa. Perciò venne in deliberazione di co' patti accordarsi con lui; con esso convenendo, che quando lui non contradiasse la corona Imperiale, arrivato al Trono, Ardaburio di lui Figliolo crearebbe Cesare; il che piacendo ad Anspare, così in fatti avvenne. Ma come che Lione avesse fatto Cesare Ardaburio quasi forzatamente, non certamente di volontà; così andava sempre cercando opportunità di potere spicciarsi d'amendue, Padre, e Figliuolo ad un colpo; non però senza che Anspare, ed Ardaburio si fossero avveduti della di lui deliberata intenzione. Perlochè l'uno, e gli altri si stavano osservando; facendosi in tanto finezze apparenti, affine di coprire l'animo, e la intenzion loro. Fu buona fortuna di Lione, che l'anno di Cristo 471. prevenne costoro, quando eglino si erano posti in punto di fargliela a lui, e che a tal fine, succedendo loro fortunatamente, avevano tutto apparecchiato, fino alla moneta d'oro col loro nome, per con quella rimeritare i loro parziali, e farsi benevolo l'esercito, tosto che Imperadori acclamati fossero. Ed una di queste Monete, io mi vado lusingando, che possa essere questa mia. Altro pensiere, e maniera nel leggere le sopradette lettere del diritto mi fece sovvenire il vedere dilgiunto dall' ANHSPA. le due lettere IV. che sono innanzi a due PP. cioè, che potesse con miglior apparenza essere stata coniata questa moneta per Ardaburio già Cesare, e Figliuolo di Anspare, ma col nome del Padre, e che essendo la iscrizione mescolata di lettere greche, e latine, parimenti d'amendue le lingue partecipasse anche la iscrizione; prendendo quel IV. separato dall' ANHSPA. per il secondo caso del greco nome υἱὸς, che significa Figliuolo, che è υ'. il quale espresso fosse alla latina con detto tv. e che perciò dovesse leggersi ANHSPAris. tv. cioè *Filii Perpetui Augusti*, sottintendendosi *munus*, ovvero *moneta*; e ciò massimamente, perchè nella moneta non vedesi AVG. cioè *Augustus*; ma AVI. cioè *Augusti*, parimente nel caso secondo. In una, o nell' altra maniera però, che quelle lettere leggere si debbano, tutto non per tanto sembra adattarsi convenevolmente alla narrata istoria, ed a' mentovati nomi. Restano le lettere soprarecate del rovescio; que-

queſte io crederei, eſſere parimenti parole tutte poſte nel ſecondo caſo alla greca; quando non ſi voleſſe dire, che ſi foſſe nelle medeſime ommeſſa la S. finale, e perciò doverſi latinamente leggere. VITOPULUS, ovvero VITOBULUS MONITARIUS UNOGUONUS; ed alla maniera greca, VITOPULU MONITARIU UNOGUONU. vale a dire; eſſendo Prefetto della Zecca Vitobolo di ſtirpe, o genere degli Unni, quaſi *unnogenitus*, ovvero figliolo di padre Unno; de' quali, eſſendo allora abitatori delle Pannonie, gran parte militavano ſotto le inſegne degl' Imperatori d'Oriente, ed erano amici, e della medeſima nazione in riguardo alla origine di Anſpare. Queſta moneta, eſſendo tale, quale io la ſtimo, potrebbe ſervire a giuſtificare la deliberazione di Lione, ed a far vedere la ingiuſtizia di chi per tal fatto li poſe il ſopranome di Macello.

CAPITOLO II.

Delle Monete de' tempi degli Eruli, e de' Goti.

DAlla ſuggezione, che aveva queſta Provincia all' Imperio Romano, paſſò a quella de' Re Barbari, che ſoggiogarono, e piantarono il Regno d'Italia. Il primo, che eſtinto l'Imperio occidentale, ſi aſſuggettaſſe l'Italia, e la prima di tutte le provincie di eſſa, queſta noſtra di Friuli, fu Odoacre Re degli Eruli, il quale poſe la ſua ſede in Ravenna. Coſtui avrà ſicuramente fatta coniare ſua moneta; e la Zecca, dove queſta ſi coniaſſe, ſarà ſtata in Ravenna ad eſempio degli ultimi Imperatori Occidentali, che in quella Città riſiedettero; e queſta moneta avrà avuto corſo anco in Friuli, come moneta dominante; ma alle mie mani non ne è capitata ancora alcuna col nome di queſto noſtro barbaro Re, nè ſo, che quivi ſe ne ſiano ritrovate. E forſechè non ſe ne ſono vedute; baſti, che il Coriſeo de' letterati Italiani, il Sr. Muratori nella ſua Diſſertazione XXVII. Ant. Med Ævi T. II. col. 577 fa pubblica confeſſione di non avere mai veduta alcuna moneta di Odoacre: *Odoacris nullos nummos vidi*. Dal che due ſoſpizioni mi naſcono; che col di lui nome, ed impronta non ſi foſſero battute monete; e che le antiche, che coniate in Ravenna portano la figura di una donna, dinotante quella Città col di lei nome, o monogramma, poſſano eſſere delle fatte coniare da Odoacre. Conciofiacoſachè quelle, che dopo queſto regno, e quello de' Goti ſotto gl' Imperatori d'Oriente in tempo dell' Eſarcato in queſta Città ſi fabbricarono, hanno ſegni, o figura, o nome di que' Sovrani, che allora eſſa riconoſceva. Come ſi vede in alcune pubblicate dal medeſimo Sig. Muratori nella lodata Diſſertazione; ed in una in rame, che io poſſedo, la quale è coniata a' tempi dell' Imperator Eraclio, con nel diritto il buſto imperiale coronato alla greca, e con nella mano deſtra in alto un Globo con ſopra una Croce, ed intorno D. N. HERACLIVS. P.P. AVG e nel roveſcio un grande K. con ai lati di quello, e ſotto RVENNA. Dopo poi preſa queſta Città da' Longobardi, e quindi da Carlo Magno conſegnata in Dominio della Sede Apoſtolica; non ſi ſa che in queſta Città foſſe Zecca, ovvero che da alcun Principe, o dalla Città medeſima ſi faceſſe coniare alcuna moneta, finchè queſta prerogativa riaſſunſe il di lei Arciveſcovo per privilegio, e conceſſione fattagli da Arrigo IV. Re d'Italia, e di Germania, con Diploma ivi dato a' 25. Giugno l'anno 1063. feſto del regno di Arrigo; del quale fa menzione Girolamo Rubeo nella Storia di Ravenna lib. V. pag 296 dell' edizione Veneta 1589. e di queſte ne ho io una picciola in rame, la quale nel diritto in mezzo ha un' H; che può facilmente eſſere la iniziale di *Henricus* nome del Veſcovo, a cui fece la ſuddetta conceſſione quel Re; quando non dello ſteſſo Re concedente, che era a lui univoco; ed intorno ARCHIEP. cioè *Archiepiſcopus*; e nel roveſcio in mezzo evvi una mitra a due corna, aperta in faccia con intorno le lettere, R A..... Perlochè io mi vado confermando nella mia credenza circa le monete col nome del Re Odoacre, e mi luſingo, che poſſa eſſere delle fatte battere da lui in Ravenna la moneta in rame, che io conſervo; la quale ha nel diritto un buſto di Donna con Corona di Torri, o vogliam dire, una figura di piccola Città in capo per corona, con le parole FELIX. RAVENNA. e nel roveſcio entro corona di Lauro il Monogramma *RE*. che appunto tutte le lettere contiene, che poſſono formare la parola *Ravenna*.

Non molto ſtette l'Italia, ed il Friuli a cangiar Principe, e Moneta. Teodorico Re de' Goti ottenne dall' Imperator Zenone di poter venire dalle Pannonie, ove quella Nazione avea preſa ſtanza, a poſſedere l'Italia, cacciando co' ſuoi Eruli Odoacre. Incontrato da

da da queſti con poderoſo eſercito in ſull' entrare in Friuli al Fiume Frigido, ora Vipavo, nel Territorio di Gorizia, lo vince; e quindi con doppia altra vittoria lo caccia da Ravenna, e dal mondo, dopo diciſette anni, dacchè era entrato Odoacre in Italia. Vittorioſo Teodorico gittò quivi le fondamenta di nuovo barbaro regno, che ſi chiamò degli Oſtro Goti a differenza de' Viſi Goti di Spagna, oppure ſemplicemente de' Goti; il quale ſotto nove Re circa ſeſſant' anni vi ſi mantenne. E poſe queſto loro primo Re la ſua principale reſidenza nella Città di Ravenna; dove continuò ad eſſere la fabbrica della moneta de' Principi dominanti in queſto regno. Come nell' altre provincie d'Italia, così in Friuli queſta avea corſo, e nell' uſo comune, e ne' contratti, e quivi di queſte monete ſe ne ſono diſſotterrate diverſe, delle quali io ne poſſedo alcune delle quivi ritrovate. Due ne ho di Atalarico, che fanciullo ſucceſſe nel trono a Teodorico l'anno 526. ſotto la tutela della Madre Amalaſunta; una è in argento piccolina, coniata con guſto Romano, che non peſa più di tre Carati. Ha nel diritto un buſto Imperiale coronato, ed intorno D. N. IVSTINVS. AVG. e nel roveſcio in mezzo
8 D. N. ATHALARICVS. REX. L'altra è in rame di picciolo modulo; e queſta ha nel diritto un buſto di Donna armata, e con elmo in teſta; con la ſcrizione INVICTA. ROMA. e nel roveſcio in mezzo un grande V. ed a quello intorno continuatamente ſenza punti, cominciando da una Croce (forſe ſegno della femminile pietà della Madre, e Tutrice Amalaſvinta, non vedendoſi l'adorato ſegno nell' altre) ✠ DNATHALARICVS REX Tre ne tengo di Teodato figliuolo di Amalafreda Sorella di Teodorico, aſſunto al trono per opera di Amalaſvinta, eſſendo mancato gio-
9 vane a' vivi Atalarico l'anno 534. Due ſono ſimili in rame, di modulo in riguardo a que' tempi mediocre; ed amendue hanno nel diritto il buſto di Donna armata interamente con la ſcritta INVICTA. ROMA. e nel roveſcio in mezzo alla ſolita corona di lauro D. N. THEODAHATHVS. REX. La terza è pari-
10 menti in rame, tutta a guiſa delle Romane, ma del modulo maggiore; ha eſſa nel diritto un buſto veſtito alla imperiale, che alla ſacerdotale inclina, è coronato con corona chiuſa, e come con beretta, con barba raſa, come i primi Imperatori Romani, ed ha intorno le parole D. N. THEODAHATVS. P. F. A. cioè *Pius Felix Auguſtus*. nel roveſcio è una Vittoria alata con corona nella deſtra, e palma nella ſiniſtra; con ſotto a' piedi un gran ſerpente, ed ai lati le ſolite Romane lettere S. C *Senatus Conſulto*; e intorno VICTORIA. PRINCIPVM. Motto, forſe per adulazione, alluſivo alle vittorie di Giuſtiniano contro i Vandali, non certamente ad alcuna vittoria riportata da queſto Re. Queſta moneta ha del ſingolare; perchè tra le Gotiche è ſingolare la maniera, con la quale è ſtata coniata; cioè con l'impronto, ed effigie del Re Goto, e ſenza quella degl' Imperatori d'Oriente. Concioſiacoſachè per ſegno di qualche dipendenza dall' Imperio d'Oriente, dal quale riconoſcevano quelli Re la primordiale conceſſione, e facoltà di venire a prendere il poſſeſſo d'Italia, coſtumarono eglino quaſi ſempre di porre nel diritto delle loro monete, o l'effigie degl' Imperatori col nome, o quella di Roma, vale a dire, dell' Imperio, non la ſua, e ſolamente nel roveſcio vi facean coniare ſemplicemente il nome loro, come abbiamo oſſervato in due di Atalarico, ed in altre due di queſto medeſimo Teodato. Perloche ſcriſſe Procopio al lib. III. cap. XXXI-II. *De bello Got.* circa l'anno 549. che non era lecito ad alcun Principe, qual' egli ſi foſſe, di coniar moneta, ſpecialmente in oro, con la propria immagine; ma farlo ſi doveva con quella dell' Imperatore; e maravigliaſi, che ciò faceſſero i Re di Francia. E queſto medeſimo Re Teodato, quando chiedeva pace, ed amicizia all' Imperator Giuſtiniano, una delle condizioni, che egli offeriva, ſi era, di far coniar ſempre nelle monete l'immagine imperiale col nome di lui, non mai la ſua, eccettuatone il nome; il che chiaramente dimoſtra, che tal prerogativa era ai Re Goti fin da principio vietata dagl' Imperatori d'Oriente, che volevano tenere queſt' ombra di ſovranità ſopra di loro, e ſopra l'Italia, Perciò non ho potuto leggere ſenz' ammirazione di Caſſiodoro Var. lib. VII. Formul. vel Epiſtol. XXXII. che da' Re Goti ſi vieti il falſare, o in altra guiſa alterare la loro moneta; ſupponendoſi in eſſa, che ſopra le Gotiche monete vi foſſe improntata la immagine in que' Re, quando attualmente non lo era, nè per il diritto riſervatoſi dagli Imperatori lo poteva eſſere. Queſte ſono le di lui parole in perſona de' Re: *omnino monetæ debet integritas quæri, ubi & vultus noſter imprimitur, & generalis utilitas invenitur. Quidnam erit tutum, ſi in noſtra peccetur effigie?* Nè per ſalvar Caſſiodoro potrebbe altro dirſi, ſe

non che aveſſe egli parlato con la ſolita ſua maniera ampolloſa, ed eſagerativa; ovvero che quella piſtola ſcriſſe, allorchè Teodaato aveva fatta battere la ſopraſcritta moneta. Egli è non per tanto vero, e ſe ne veggono pubblicate delle monete in rame di Totila, che in eſſe Baduila ſi appella, con la impronta della ſua effigie, ſenza quella d'alcun Imperatore; ma per quanto ſi è detto, e perchè nol fecero, che ſi ſappia, gli altri Re dopo Teodaato, ſe non egli; io crederei, che ciò da Totila ſi foſſe fatto diſperatamente, vedendo le coſe ſue già vicine all' ultimo eccidio, come in fatti avvenne.

81 Altra moneta Gotica io conſervo del Re Vitige, il quale, uccíſo da' ſuoi Teodaato, quantunque di baſſi natali, fu da' Goti l'anno 537. come prode guerriero, eſperimentato, chiamato dalla Dalmazia al trono. Queſta è di rame, e di modulo mediocre, ed ha nel diritto il buſto ſopramentovato di Donna armata con le parole INVICTA. ROMA. e nel roveſcio in mezzo alla corona di Lauro D. N. WITIGES. REX. In quelle di lui d'argento, che ſi ſono pubblicate, ſi vede nel diritto l'effigie dell' Imperator Giuſtiniano; il che egualmente ſerve col ſuddetto impronto a dimoſtrare la ſovranità degl' Imperatori ſempre da queſti Re riſpettata.

CAPITOLO III.

Delle Monete de' tempi Langobardi.

TErminato il regno de' Goti nell' efimero loro Re Teja, vinto l'anno di Criſto 553. da Narſete, ed uccíſo; da queſto ſi preſe il governo dell'Italia in nome dell' Imperator Giuſtiniano. Perciò in Friuli, come nel rimanente di tutta Italia, ſi laſciò la moneta Gotica, e vi venne la moneta dominante degli Imperatori Greci, la quale forſe anche in Ravenna, ma però certamente ſi faceva coniare in Roma dall' Eſarco, o Governatore d'Italia; giacchè, come abbiamo oſſervato prima d'ora, e vedremo da quì a poco, ſempre fu Zecca in queſta Città; nè poſſo darmi a credere, che nel tempo di mezzo di circa quindeci anni ſi foſſe queſta Fabbrica rimaſta inutile, ed inoperoſa. Ma guari non ſtette, che un' altra volta cangiò Principi, e moneta queſta noſtra Provincia; poſciachè, vivente ancora, e comandante Narſete in Italia, come ho detto dopo circa quindeci anni, per vendicarſi degli oltraggi fattigli dall' Imperatrice Sofia, moglie del Giovane Imperator Giuſtino, Narſete medeſimo invitò, e fece luogo a' Langobardi, i quali partitiſi dalle Pannonie con numeroſo eſercito ſotto la condotta del Re Alboino, quivi in Italia, innanzi tutto, del noſtro Friuli, e della maggior parte s'impadronirono: perciò nuovo barbaro governo, nuove leggi, e nuova moneta quivi s'introduſſe. Il Friuli, che per avanti era ſtato con ſimile polizia con l'altre provincie d'Italia governato, ſull' entrare de' Langobardi in Italia cangiò forma; ed Alboino a queſta ſua prima conquiſta prepoſe il Nipote Giſulfo col titolo, e dignità di Duca, aſſegnandogli queſto tratto d'Italia, alla quale particolarmente preſiedeſſe. E ſimili a queſto Ducato ne coſtituì tre altri nel rimanente d'Italia, che avea ſoggiogata, quello di Benevento, quello di Toſcana, e quello di Spoleto. Oltre la Zecca reale, che era fin da' Re Goti iſtituita in Pavia, i quali con la loro reſidenza, che da Ravenna aveano quivi trasferita, fecero creſcere queſta Città in ampiezza, e moltitudine di popolo, ed in reputazione, e furono cagione, ch' eſſa ſu gli occhi di Milano diveniſſe Sede del regno d'Italia; i Re Langobardi avevano conceſſa prerogativa di poter coniare moneta, ma coll' impronto reale, anche alle Città principali de' mentovati Ducati: quando però queſte Città non ſe l'aveſſero aſſunta di propria autorità nell'interregno; che paſsò tra i Re Alboino, e Cleſo. Perciò nella Città di Lucca, Capo del Ducato di Toſcana, ſotto a que' Re ſi coniò moneta; e ne è pubblicata in detta Diſſertazione una col nome del Re Deſiderio nel diritto, e con nel roveſcio il nome di quella Città coll' illuſtre prenome di Flavia, preſo da' medeſimi Re, i quali tutti ſe l'arrogarono, almeno da Rotari in giù. Così in Spoleto, Città Capo di quel Ducato, è conveniente il credere, che foſſe Zecca, e ſebbene non è ch'io ſappia, pubblicata alcuna moneta, coniata in queſta Città ſotto il Regno de' Langobardi col nome di alcuno di que' Principi, ciò non oſtante in queſta medeſima credenza inclina anche il dottiſſimo Muratori. Ciò parimente ſenz' alcuna eſitanza ſi può affermare, eſſere ſtato fatto, eſſendo ancora in piedi quel regno, nella Città di Benevento, atteſo maſſimamente che, mancato quel regno, e paſſato negl' Imperatori Franceſi, creſciuti i Duchi di quella Città in autorità, e in dignità, uſarono il privilegio di coniar moneta con la loro propria effigie, e nome, ſenza porvi ſegno, che dimoſtraſſe minima ſuggezione alla ſovranità

degl'

degl' Imperatori ; quantunque dal gran Carlo foſſe poſcia con l'armi obbligato il Duca Grimoaldo IV. a coniarne alcune , che nel roveſcio portano il di lui nome ſolamente , avendo nel diritto l'immagine , ed il nome del Duce, come nelle pubblicate ſi legge . Ma partitoſi Carlo con l'eſercito d'Italia , ritornò lo ſteſſo Grimoaldo a reſtituirſi nella primiera prerogativa , che di paura per poco tempo aveva intralaſciata ; e queſto di lui eſempio ſeguirono i Duchi di lui ſucceſſori . Di queſte io ne recherò due , che tengo , dalle quali ciò ſi comprova ; non tanto perchè ſono inedite, quanto perchè il rapportarne almeno una , riſulta in onore del noſtro Friuli , il quale quel Principe diede a quel Ducato . Eſſa è di Sicone , il quale eſſendo figliuolo di Siccardo, e di Avola , cacciati di Friuli per le fazioni , e per le guerre , quivi accolto dal detto Duca Grimoaldo IV. fu fatto Gaſtaldo di Accerrenzia ; eſſendo poſcia Grimoaldo venuto in odio a' ſuoi , fu da quelli , eſſendo in letto infermo , ucciſo , e Sicone fu in luogo di lui acclamato Duca , e Principe l'anno di Criſto 817. Chi vuole di queſti fatti di Sicone informarſi minutamente , e come egli accrebbe lo Stato , e la gloria de' Duchi di Benevento coll' aſſuggettarſi tributario il Ducato Napolitano , mai per l'innanzi a' Beneventani ſottopoſto , può leggere la Cronaca de' Veſcovi di Napoli di Giovanni Diacono nel Tom. I. Part. II. degli Scrittori Italiani ſtampati in Milano , dove col. 314. ſi veggono queſte parole , comprovanti ciò , che ſopra ſi è di Sicone accennato: *Interea Beneventani aliqui , antiqui hoſtis inſtinctu , Grimoaldum Principem ſuum , pene exanimem in lecto languentem, peremerunt , & Siconem Forojulienſem , qui puerulus illuc cum matre ſua veneras Avola , Ducem fecerunt*. La moneta di lui , che è in rame , e di modulo mediocre, ha nel diritto il buſto del Principe, coronato di perle con Croce ſopra , rozziſſimamente improntato , con le parole intorno ✠ SICO. PRINCES. cioè *Princeps* , e nel roveſcio una mal fatta figura d'Angelo alato , in piedi , con aſta , o lancia nella deſtra , ed una Croce nella ſiniſtra , con queſte lettere parte greche , e parte latine in continuata ſerie APHANG·LVSONOSMIHA·L. cioè *Archangelus Michael* ; la parola di mezzo ONOS. io non l'intendo , e la credo un greciſmo barbaro , e forſe derivante dal verbo *ονησι*, cioè *juvo* ; ovvero da *ονος*, che ſignifica uno, ovvero primo; cioè unico , e ſingolar protettore della Nazione Langobarda , come è egli noto nelle Storie ; e particolarmente de' Regnicoli per il ſantuario di Monte S. Angelo , ovvero Monte Gargano .

Mancato dal Mondo Sicone l'anno 832. lui fu Succeſſore nel Principato Siccardo ; il quale ucciſo l'anno 839. dal popolo Beneventano , a cui ſi era reſo odioſo , in di lui luogo a quel trono fu ſcelto il di lui Teſoriero Radelchi , ovvero Radelchiſio ; in tempo del quale il Ducato Beneventano ſi diviſe nelle tre Dinaſtie , ovvero Principati , di Benevento , di Salerno , e di Capua , e ſi reſe agl'Imperatori Franceſi tributario ; morì Radelchiſio l'anno 851. Di lui ho io altra moneta in argento , la quale peſa Carati 6. ed ha nel diritto un fiore con due foglie pendenti dai lati raſſomigliante al Fior di Ligi, ed intorno RADELCHIS PRINCES , e nel roveſcio ha una Croce con quattro raggi negli angoli , ed intorno ARCHANG. MIHA·L.

Come abbiam veduto , che nelle tre mentovate Città , Capi , ovvero Metropoli di tre principali Ducati del regno Langobardo in Italia , vi era Zecca per fabbrica della moneta ; così pari ragion vorrebbe , che anche nella noſtra Città di Friuli , Capo di queſto Ducato (il quale ebbe più ſtima , e più nome degli altri , perchè fu il primo iſtituito , e perchè primo Duca fu ivi laſciato dal Re conquiſtatore Alboino Giſulfo di lui Nipote , e perchè queſto ſeggio Ducale diede più Re al Trono d'Italia) queſta Zecca , ovvero Fabbrica di moneta vi foſſe ſtata ; ma per qual motivo , o diſgrazia io non lo ſo , monete , ovvero altri monumenti ci mancano per poter ciò affermare. Anzichè il chiariſſimo Muratori in detta Diſſertazione col. 740. non dubitò di aſſerire , che tal prerogativa per il Ducato del Friuli foſſe poſſeduta dalla Città di Trevigi ; nè ſenza valevole motivo . Concioſiacoſachè ivi egli pubblica due monete , coniate certamente in quella Città , perchè il di lei nome vi è ſopra improntato , e col monogramma di Carlo di Francia , che può eſſere ſtato il Magno , quando non uno degli altri . E quello , che è più , chiaramente dimoſtra , eſſere ſtata la Zecca in quella Città in tempo de' Re Langobardi , la Carta pubblicata dal celebre Sig. Marcheſe Maffei nella ſua Verona illuſtrata Lib. XI. pag. 377. ed oſſervata anche dal Sig. Muratori ; poſciachè in eſſa , la quale è ſcritta l'anno 773. nel Meſe di Gennajo *Tarviſi*, in Trevigi, vi è nominato non ſolamente Lopulo Monetario , cioè Preſidente alla Fabbrica della moneta ; ma due volte vi ſi è fatta menzione della *Monita pupliza* , cioè *Moneta publica*, ovvero Zecca, e vi è queſta nominata per confine

Digitized by Google

fine di certa terra in detta Carta venduta allo ſteſſo Lopulo Monetario. Perciò, che in queſta Città vi foſſe in tempo de' Langobardi Zecca, non può cadere in dubbio; e quando per la Città di Friuli, capo del Ducato, altro non ſi abbia, ſembra che l'aſſerzione Muratoriana: *ita Tarviſium ejuſmodi honore donatum fuerit pro Ducatu Forojulienſi*: non ſi poſſa con valevole fondamento contraſtare. Quantunque la Città di Trevigi per ſentimento del Signor Muratori medeſimo foſſe fuori del Ducato di Friuli; e ſempre Capo di queſto Ducato ſia ſtata riconoſciuta la noſtra Città del Friuli Cividale, anche dallo ſteſſo Carlo Magno nel di lui Teſtamento, nel quale Trevigi non ſi vede nominato, ed anzi al tempo del medeſimo Carlo queſto tratto d'Italia, non Marca Trivigiana, come dopo, ma ſi appellava Marca Forogiulieſe, come ſi vede negli Annali Laureſeimeſi all'anno 788. ed altrove.

Qual poteſſe eſſere ſtata la cagione, che avendo avuto la Città del Friuli tutte l'altre prerogative di Città capo di Ducato, queſta della moneta, come fin' ora ſi crede, non l'aveſſe avuta, le coſe ſono all'oſcuro, nè può dirſi coſa di certo. Se però luogo a non affatto inverisimili congerture tra queſte tenebre poſſa darſi, a me ſembra, che tale poſſa eſſerne ſtato il motivo. Leggo nel lib. III. *De bello Gotico* di Procopio cap. I. che circa l'anno di Criſto 551. leſto di quella guerra, ſecondo quello Storico, avendo preſo Belitario con Ravenna anche il Re Vitige, ed eſſendo come in trionfo partito col medeſimo Re prigione verſo Coſtantinopoli, gl' Italiani, ed i Goti, che ſi erano rimeſſi alla ſuggezione del vincitore, per l'odio, che ſi era andato acquiſtando Aleſſandro Forficula, mandato da Giuſtiniano in vece di Belitario al governo d'Italia, cominciarono a ripenſare alla reſtituzione de' Goti. Perciò ſi avevano eſſi eletto in Verona per nuovo Re in luogo di Vitige Ildibaldo, che colà per Governatore della Città ſi ſtava. Ma tutti i Goti a lui non aderivano; e Viralione, che reneva co' ſuoi Eruli Trevigi, pareva, che in quella Città altro Trono Gotico voleſſe dirizzare contro di lui; ma vinto da Ildibaldo, che poicia ucciſo fu a tradimento, dopo Erarico di comun conſenſo di tutti i Goti fu fatto Re Totila, Nipote d'Ildibaldo, nella medeſima Città di Trevigi, dove ſembra, che allora nelle ſtrettezze, nelle quali i Goti ſi ritrovavano, aveſſero portata proviſionalmente la reſidenza reale. Quindi crederei, non eſſere diſconvenevole il penſare, che in tal congiuntura poteſſe eſſere ſtata cominciata Fabbrica di moneta in quella Città, la quale ſempre venne in conſeguenza alla reſidenza del Prineipe, e che queſta poſcia o ſi foſſe continuata anche ſotto Narſete, e nel ſeguente regno Langobardo; ovvero ſi foſſe reſtituita, e ritornata, allorachè la Citrà del Friuli fu preſa, e diſtrutra dal Cacano degli Avari; dopo di che conrinuò a ſuſſiſtere, come dalle monete pubblicate veggiamo, e ſi dirà più ſotto con la pubblicazione d'altre inedite finora.

Delle monete de' Re Langobardi, che in Friuli ebbero corſo, può eſſere, che quivi ſe ne ſiano ritrovare; ma alle mie mani non ne è pervenuta alcuna. Si ſa però dalle loro Leggi, e dagli Scrittori, che eſſi, come gli altri Principi ſempre coſtumarono, facevan battere moneta d'oro, d'argento, e di rame. La loro moneta d'oro ſi chiama *ſolidus*, ovvero ſoldo, e ſeguivano in queſta, e nell' altre loro monete la conſuetudine, e l'eſempio della moneta Imperiale Romana de' tempi baſſi, che a un di preſſo era la medeſima con la Coſtantinopolirana d'allora; il che fecero, come io ſtimo, anche i Re de' Goti. Dalle leggi Langobarde abbiamo, che queſto ſoldo d'oro lo dividevano in mezzo, che chiamavano *ſemiſſis* per lo più, e *ſolidus medius* viene detto nella Legge XXVIII. del Re Rotari lib. I. Tit. *De Plagis, & feritis Servorum*: *Si quis battiderit, aut percuſſerit; pro una ferita, ſi vulnus, aut livor apparuerit, componat ſolidum medium; ſi vero uſque quatuor fecerit, componat ſolidos duos; amplius ferita non numerentur*. Le quali parole ho io quì recate per avvertire, che non dee crederſi a Salmaſio, quando nelle Note a Lampridio in Aleſſandro Severo cap. XXXIX. pag. 960. con aria troppo riſoluta aſſeriſce, che *in legibus Langobardorum, Viſigotorum, & aliorum mentio ſæpe fit ſolidorum, & tremiſſium, at ſemiſſium nunquam*; cioè de mezzi ſoldi d'oro, e che contro ciò, che egli afferma, parimente vi ſono le parole del ſemiſſe, ovvero del mezzo ſoldo preſſo Iſidoro, le quali dal lib. XVIII. delle Origini cap. XXII-II. addurremo quì ſotto. Parimenre diviſero il ſoldo nella terza parte, che *Tremiſſis* appellavano, della qual monera abbiamo l'uſo in Paolo Diacono de Geſtis Lang. Lib. V. cap. XXIX. dove fa numerare di queſta moneta al Re Alachi: *unus ei Tremiſſis de eadem Menſa cecidit*. E di eſſa arreca l'Etimologia a ſuo piacere Iſidoro al luogo mentovato con tali paro-

parole : *Hunc , ut diximus , vulgus aureum ſolidum vocat , cujus tertiam partem ideo dixerunt Tremiſſem , eo quod ſolidum faciat tremiſſus* , come della ſteſſa guiſa al luogo medeſimo dice , che la metà *ſemiſſis* ſi appella , *quia poſſeris ſemiſſem , quaſi ſemis aſſis*. Queſti Tremiſſi poi erano partiti in Scilique , le quali erano parimente d'oro , come dalla Pistola XII. di S. Gregorio Magno nel lib. IX. e di queſte pure evvi menzione nella Legge 11. di Rotari lib. V. Tit. *De eo qui peculium in domo invenerit* , una di queſte era la vigeſima quarta parte di un ſoldo d'oro , e però un Tremiſſe valeva otto Scilique , e di queſte dice Iſidoro al lungo citato: *Sciliqua vigeſima quarta pars ſolidi eſt , ab arboris ſemine vocabulum tenens* .

Come abbiam detto , ſeguivano i Langobardi nelle monete l'eſempio , e la maniera dell' Imperio de' tempi baſſi ; ma comechè nella moneta d'oro , cioè nel ſoldo , fu vario ſecondo i tempi il loro peſo , perchè dal grande Coſtantino ſi fecero battere 84 ſoldi in una libra d'oro , e dopo da Valentiniano non ſe ne fecero coniare più di ſettantadue , e così d'altri Imperatori ; così ſenza le monete medeſime non ſi può ſtabilire , qual peſo aveſſero quelle de' Langobardi , così in oro , come in argento : contentandoſi in tanto per queſte ſeconde di credere , che il Danaro Langobardo d'argento non ſia ſtato molto differente dal Miliarenſe Coſtantinopolitano ; e ſapendo , che dodici di queſti il ſoldo Coſtantinopolitano d'oro ne valeva , ed eſſo danaro , o Miliarenſe era compoſto , ed equivaleva a ventiquattro monete di rame chiamate Folli , i quali potrebbero eſſere ſimili alla moneta di rame Langobarda . (Quantunque foſſe preſſo i Greci altra moneta d'argento , parimenti chiamati Folli , ognuno de' quali valeva quattro Dramme , e che perciò Tetradragmon τετράδραχμον , cioè un di quattro Dramme ſi appellava , il quale ſi ſpendeva per Folli di rame quarantotto) E perciò dodeci di queſti Folli equivalendo ad una Dramma , cioè ad un Danaro Romano d'argento , diremo , che il Miliarenſe era compoſto da due Dramme ; e quindi che ventiquattro di queſte erano il valore di un ſoldo d'oro , che ſarebbero lire , ovvero Troni Veneziani 24. perochè il peſo del Danaro Romano ſi uniforma in punto a quello di una di queſte Lire . Ma come ſi oſſervò , e ſi replica , non avendo di queſte Monete Langobarde alla mano , ſi va in queſte ricerche alla cieca , e tentoni , e ſarebbe un miracolo averla indovinata .

Non voglio però tralaſciare la oſſervazione rimarcabile , che dalla ſudetta Carta 773. di Trevigi ci viene ſomminiſtrata in propoſito di queſte Zecche ſeconde , che chiameremo così , per diſtinguerle dalla Reale di Pavia , ed è , che eſſe avevano la prerogativa di far coniare moneta ſenza alcuna reſtrizione , o eccezione , poichè così in eſſe ſi battevano monete di rame , e d'argento , come d'oro , quando quella di Trevigi non foſſe ſtata in ciò ſingolare , il che non ſembra verisimile . In detta Carta abbiamo queſte parole : *Et confiteor me , ego qui ſupra vinditur , quia recepi a te enture exinde precium , auri ſolidus duo , & tremiſſes duo novos* : Se queſta moneta sborſata per prezzo era nuova , e ſe fu sborſata dal Monetario Compratore , che la faceva battere , ſenza dubbio era della fatta coniar da lui in Trevigi .

CAPITOLO IV.

Delle Monete ne' tempi dell' Imperio de' Franceſi .

D'Ucento e più anni , quanti ne durò il regno de' Langobardi , della coſtoro moneta il noſtro Friuli ſi valſe , e fece uſo ; ma disfatto queſto , e ridotto a non eſſere con la preſa dell' ultimo Re di quella Nazione Deſiderio fatta da Carlo Re della Francia l'anno di Criſto 774. paſsò l'Italia col noſtro Ducato del Friuli in potere , e ſuggezione di lui . E però quivi , come dominante ebbe corſo la di lui moneta , coniata e in Francia , e nel regno d'Italia in quelle Città , le quali prima ſotto de' Langobardi tal prerogativa avevano. Non ſo però , ſe in eſſe Zecche d'Italia moneta d'oro ſi coniaſſe , come abbiam' oſſervato eſſerſi fatto per l'innanzi ; perché di queſte non ſo eſſerne ſtata pubblicata alcuna . e Monſieur le Blanc nel ſuo libro delle Monete di Francia confeſſa di non avere ancora veduta moneta d'oro , chiamata ſoldo , e coniata ſotto i ſuoi Re della prima , e ſeconda ſtirpe . Delle monete de' Re Carolingi , che poſſedettero il regno d'Italia , ne ho io due d'argento , che ſono d'egual peſo . La prima è larga , e ſottiliſſima a ſegno , che il conio trapaſſando , ſi ſono reſe da una parte le lettere illeggibili , e ſolamente nel roveſcio ſi vede , come la figura di un Tempio in facciata con Croce ſopra , e con alcune lettere in mezzo , che non poſſono rilevarſi per la ſudetta cagione ; ed

ed intorno vi si legge XRISTIANA. RELIGIO. A quale degl' Imperatori Francesi questa si appartenga, non si può affermare, avendone coniate più di uno di loro con tali parole nel rovescio, come si può vedere presso le Blanc; non pertanto io la crederei di Ugone d'Arles, che divenne Re d'Italia l'anno 926. perchè una simile così sottile, e così grande di lui ne pubblica il lodato Sig. Muratori tra quelle di Milano nella rammentata
15 Dissertazione. L'altra è di uno degl' Imperatori Carli, ed ha nel diritto in mezzo il Monogramma di Carlo. 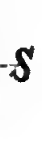 e ad esso intorno ✠ GRATIA DI REX. e nel rovescio ha una Croce in mezzo, ed intorno ✠ RAVCI PALATII. Di quale de' Carli di Francia sia questa moneta, non essendovi distintivo, o segno, non è così facile il determinarsi. Osservò l'incomparabile P. Mabillon *De Re Diplom* lib. II. cap. X contro la opinione del P. Sirmondo, il quale non voleva, che Monogramma sulle monete di Francia si fosse improntato prima di Carlo Calvo, che Carlo Magno lo fece, onde per il motivo dal Sirmondo addotto non si ha ragione di attribuire questa moneta al Calvo. Benchè si può crederla di lui col fondamento di due altre osservazioni, fatte dallo stesso Mabillon nelle monete, e ne' Diplomi del Magno. La prima si è, che il nome del Magno sempre, e nelle monete, e ne' Diplomi si scrisse, ed improntò con la lettera iniziale C. non come quello degli altri due Carli col K. e nella stessa guisa il Monogramma del primo ebbe la lettera C. in vece del K. che costumarono gli altri due. L'altra osservazione si è, che le Monete del Magno sono di men rozzo conio di quelle degl' Imperatori posteriori, particolarmente dopo, ch' egli ebbe fatto l'acquisto del regno d'Italia. Per le quali due osservazioni non si può affermare, che questa mia moneta sia del Magno, ma piuttosto del Calvo; perchè il Monogramma, che veggiamo in lei, contiene il K. e perchè essa monetuccia è di conio più rozzo di quello delle fatte coniare dal Magno. Ma fa, come io stimo, con certezza credere, essere questa moneta del Calvo, non del Magno, una legge, fatta dal primo l'anno 864. nel Placito *ad Pistas*, la quale si legge ne' Capitolari di Francia della Collezione del Balluzio num. XI. Tom. II. col. 178. esso in quella comanda: *ut in denariis novæ nostræ monetæ ex una parte nomen nostrum habeatur in gyro, & in medio nostri nominis Monogramma, ex altera vero parte nomen Civitatis, & in medio Crux habeatur*: il che puntualmente si vede eseguito nella nostra Moneta. Dal rovescio di lei, che le aggiugne pregio, e rarità, due cose impariamo rimarcabili molto per la storia di Francia, la prima, che può saperfi anche in leggendo il Capitolare di Carlo Magno dell'anno 805. Tom. I. della Raccolta Balluziana cap. XVIII. col. 427. dove dice: *De falsis monetis. Quia in multis locis contra Justitiam, & edictum nostrum fiunt, volumus, ut nullo alio loco Moneta sit, nisi in Palatio nostro*. Ma perchè questa Legge non fu puntualmente osservata circa il costituirsi la Zecca solamente in Palazzo del Re sotto i di lui Successori; come si vede dalle monete medesime, e massimamente narrando le Storie di quel Regno, che il Pio di lui Figliuolo concesse a S. Medardo Vescovo di Soissons di poter coniarne, e Carlo Calvo ai Vescovi di Langres, da questa moneta ricaviamo, che non per tanto anche sotto del Calvo si ubbidiva, ed osservava questa legge non solamente ne' Palazzi di Villa, ovvero ville Regie, dove d'ordinario per solo diporto, e per lo più per il divertimento delle Caccie gl' Imperatori, e Re si portavano. Dal che può dedursi in conseguenza anche la notizia, che qualora a queste Ville regie andavano que' Monarchi, dietro loro la numerosa moltitudine di tutti gli uffizj, e Magistrati della Corte colà li seguiva; perfino i Monetarj cogli strumenti della loro professione, avendo noi monete in essi luoghi coniate; ed i Cancellieri, e Notaj più conspicui, perchè in tali luoghi veggiamo fatte molte concessioni, e dati i Diplomi. Quindi abbiam motivo di credere, che queste Ville, o Palazzi sieno stati di un' ampiezza oltre modo grande di fabbriche per poter dare a qualunque di loro albergo, e stanza, dove potessero separatamente esercitare il loro impiego.

Altra singolare notizia abbiamo da questo rovescio medesimo, ed unicamente, per la quale si accresce il numero de' Palazzi, e Ville regie di Francia. Il P. Mabillon nel lib. IV. *De Re Diplom.* annovvera in maggior numero del Ducange questi Palazzi, e Ville regie, e ne ha fino a sessanta raccolti dalle Storie, dalle Carte, e dalle Monete; ma questo Pa-

lazzo

lazzo di Raucio, o Rauciaco, che è Roucy nella Sciampagna, non è in quel novero, e perciò col motivo di questa moneta si dee aggiugnere. Questo luogo nel decimo secolo si chiamava *Rauciacus*, come abbiamo da Frodoardo all'anno 948. e nella Cronaca di Fontanella all'anno 851. di esso vi è questa memoria: *Carolum Placitum suum in Rauziaco tenuisse, & dona animo suscepisse*: Donde chiaro si ricava, che ivi fosse Palazzo regio, essendosi quivi tenuto questo general Convento, e che quivi fosse col Principe anche la Zecca, si ha da Moneta, che porta questa soprascritta RAVCI. MONE. cioè *Rauciaci Moneta percussa*, la quale coincide con la scritta della mia, cioè *Raucii*, ovvero *Rauciaci Palatii Moneta*.

16 Altra moneta in oro io conservo, la di cui rozzezza di conio rassomiglia molto a quelle antiche Francesi della Gallia Belgica, pubblicate con la stampa l'anno 1713. da Adriano Reland in sua lettera, indiritta al Conte di Kniphuissen Plenipotenziario alla Pace d'Utrecht degli Stati di Groninga, le quali crede egli, essere della prima stirpe reale di Francia de' Merovingi. Ella è di quella grandezza delle rapportate da lui, e pesa 28. Grani circa, e potrebbesi pensare perciò, ch'essa fosse un Tremisse, ovvero la terza parte di un soldo d'oro, che si coniava da que' Re di Francia ad imitazione del Romano; poichè questo in tempo degli ultimi Imperatori era del peso di circa Grani 84. Questa monetuccia è stata dissotterrata in Friuli vicino all'Alpi, ed alla strada, che passa in Germania, e se ella fosse con sicurezza Francese, e di quel tempo, potrebbe essere d'appoggio a ciò, che scrissi in altra mia Dissertazioncella del Dominio, che in parte quivi aveano allora i Francesi, e della loro lingua, quivi fin da quel tempo cominciata a introdursi. Ha essa nel diritto un busto imperiale, o reale, coronato di perle all'uso de' tempi bassi, ma il conio è di tale rozzezza, che non può farsi peggio; basti, che la testa è senz'occhi: ma quel, ch'è peggio, le lettere, che sono innanzi, e dietro a quel busto sono così mal'espresse, che pajono a me incombinabili, anzi da non potersi in parte conoscere, massimamente per qualche discapito patito da colpo di strumento rurale; le darò però in disegno quivi, copiate simili al possibile. Nel rovescio evvi una Croce in mezzo testata, ed intorno in continuata serie queste lettere HIIOTNVAIVITIOVUOONO, dalle quali crederei, indovinando potersi ricavare il nome del Monetario, o Prefetto della Zecca, leggendole in tal guisa MONITARIO MVAVITIO IVONE.

Due altre ancora ne possedo d'argento, una pesa circa Carati XV. e l'altra XIII. La più 17
grande ha nel diritto un Re coronato, sedente sopra due Lioni, con nella mano destra una Croce picciola, e nella sinistra un Giglio di Francia; come appunto in alcune monete Francesi, pubblicate dal Ducange nel Glossari Latino-barbaro, e da Le-Blanc. Nel rovescio sono due Lioni in piedi, che hanno in mezzo una Croce. Nel diritto dell'altra è un Re a 18
cavallo con scettro in asta gigliato, e nel rovescio è un Lione camminante con una picciola Croce al di sopra. Le lettere, che hanno queste monete intorno le figure mentovate, sono in gran parte logore, e consumate, e quelle, che appajono ancora, sembrano a me inclinare alquanto alle Runiche, o Gotiche, delle quali abbiamo qualche informazione nella Dissertazione *De Argento Rumis literis, seu Gothicis insignito*, di Nicolò Kedero. Le figure, che queste monete hanno sopra improntate con que' Gigli, mi fanno credere, esser esse di Re Francesi della prima stirpe, io le darò disegnate con la maggior diligenza, unitamente alla suddetta d'oro, acciò siano agli eruditi di esercizio, e possano dar occasione a qualcheduno di darmi di loro qualche notizia. In tanto io passerò a dare una brieve contezza delle monete di quegl' Imperatori Francesi, che in Friuli dominarono, acciochè serva di qualche uso a chi si avvenisse in qualche nostra Carta di quel tempo.

Come la moneta nella sua origine non fu altro, che un peso di tal metallo, cioè un pezzo d'oro, d'argento, o di rame, segnato del suo peso, così col ritrovamento del conio delle monete non cessò subito affatto questo antico costume, ma vi si mantenne in Francia, per sentimento di Le-Blanc fino alla fine del XIII. secolo. Facendo quella Nazione i pagamenti pubblici di tributi, o imposte con pezzi d'oro, e d'argento non coniato, ma a peso, e dal Re dispensandosi in pagamenti, doni, o limosine libre tante di peso del tal metallo, come si comprende dai Capitolari di que' Re nella suddetta Collezione Balluziana Tom. I. lib. V. n. 207. col. 862. dove abbiamo, che *unusquisque Episcopus, Abbas, & Abbatissa, qui potest facere, libram donet de argento, aut eam valente in eleemosynam, mediocres vero dimidiam libram &c. Comites fortiores libram de argento, aut valente donent in*

elec-

elemosynam, mediocres vero dimidiam libram &c. E Carlo Calvo nel mentovato Placito *ad Pistas* num. XXIII. col. 185. *ut in omni regno nostro non amplius vendatur libra auri purissimè cocti, nisi duodecim libris argenti &c. Illud vero aurum, quod coctum quidem fuerit, sed non tantum ut ex eo deauratura fieri possit, libra una de auro vendatur decem libris argenti*; ed in altri luoghi. Così parimente le pene si pagavano, e le amende, venendo dalle leggi di quel regno minacciate, e poste per punizione de' trasgressori tante libre, ovvero oncie d'oro, e tante libre, ed oncie d'argento. Il che poscia, variando il peso di questi metalli, e passando la libra in marca, si disse, di tante marche, sempre intendendosi di peso, non di moneta. E questo costume si vede conservato anche nel nostro Friuli, massimamente, dove nelle concessioni, leggi, o contratti si vede, essere stata posta al trasgressore, o contrafaciente qualche pena, inculcando la osservazione del comandato, o accordato in pena di tante marche d'oro, come in due manomessioni 1279. e 1289. seguite, e scritte in Gemona, delle quali si farà nel progresso menzione, ovvero di tante Marche d'argento, come in Carte nostre di contratti privati ho spesse volte veduto.

Quindi da queste libre di peso prefero il nome le Lire moneta, che per lo più fu ideale; e fu in uso, ed è presentemente presso quasi tutte le nazioni del Mondo. Nè in Francia prese questo nome a caso, conciosiachè avendo il Re Pipino nell'anno 755. comandato, che in una libra di peso d'argento, la qual era di dodeci oncie Romane antiche anche allora in Francia, si fossero coniati ventidue soldi di quel metallo; Carlo Magno di lui figliuolo poscia non volle, che più di venti se ne coniassero. Donde questo numero si rimase in Francia sempre fisso alla moneta della lira, fossero soldi quelli, che la componessero, o fossero Danari. E forsichè anche l'Italia prese quindi dall' allora suo Signore l'esempio per fissare questo numero di moneta a quella ideale, che ebbe corso dappertutto, e dura ancora fino al presente. Ma della moneta d'argento, ch' ebbe corso nell' Imperio de' Francesi, si dirà, dopo avere prima accennato qualche cosa di quella d'oro, alla quale il primo luogo si dee.

Non ebbero i Re Francesi della prima, e seconda stirpe, i quali ebbero dominio in questa Provincia, altra moneta d'oro, che il solido, ovvero soldo, il quale da principio cominciarono a coniare, come si è mentovato, giusto il peso, e l'esempio del soldo d'oro Romano, ed appunto un di que' soldi degli ultimi Imperatori di Roma eguagliava il peso di circa 85. Grani, perlochè sopra congettura si produsse, che il Tremisse d'oro, da me conservato, il quale ne pesa circa ventotto, possa essere moneta di Francia, e de' Re della prima stirpe per la di lei ultima rozzezza. Questo soldo d'oro al tempo di quella prima stirpe equivaleva a 40. danari d'argento, per quanto impariamo dalla Legge Salica, osservata da Carlo Magno nel suo Capitolare nella lodata Collezione Balluziana Tom. 1. col. 284. n. v. dove si ha, che: *Quadraginta denariis, qui faciunt solidum unum, culpabilis judicetur*; ed altrove, e da altri Scrittori, recati dal Du Cange, un tal valore durò al soldo di Francia fino al Re Pipino, e più certamente fino al di lui figliuolo Carlo Magno, il quale nella Legge promulgata l'anno 801. n. XV. in detto Tom. 1. col 451. stabilì, che tra' Francesi non dovesse computarsi il soldo, se non per dodeci danari: *ut omnis solutio, atque compositio, quæ in lege Salica continetur, inter Francos per duodecim denarios solidum computetur*: lasciando pe' Sassoni, e pe' Frisoni l'antico valore di Danari quaranta, e nella stessa guisa si ha nel Capitolare lib. 4. cap. LXXV. col 791.

Ma quivi io credo, che prendasi equivoco, confondendo il soldo d'oro antico col soldo d'argento, de' quali il vecchio Pipino fece coniare ventidue per libra, e Carlo solamente venti, ognuno de' quali (calcolando la libra d'allora di Francia per oncie $10\frac{2}{3}$. del nostro peso, come accorda anco le Blanc) pesando circa Carati 77. de' nostri, appunto eguagliava il peso del mezzo scudo della Croce Veneziano, meno mezzo carato circa; e questo soldo d'argento si computava per dodeci danari d'argento, uno de' quali è il mentovato coniato in Rauziaco, ovvero Roucy, che pesa appunto Carati $6\frac{1}{2}$. circa. E questo equivoco sembrami manifesto, poscichè se il soldo d'oro, che pesava Grani 85. e che era di tre dicisettimi maggiore del Zecchino Veneziano, e valerebbe con la proporzione del medesimo alla valuta presente L. 26. 8. circa, essendo ridotto al valore di dodeci danari, non avrebbe avuto maggior valore di mezzo scudo d'argento Veneziano, o del soldo d'argento di quel tempo, che a valutarlo danari qua-

quaranta, come dalla Legge Salica ſopracitata, la quale di quello d'oro certamente parla, ſebbene patirebbe diminuzione rimarcabile in riguardo al valore de' danari col rapporto alla moneta corrente, pure ſi potrebbe valutare L. 20. 13. circa di moneta Veneziana. Se poi ſi voleſſe dire, che quello d'oro ne valeſſe dodeci di quelli d'argento, parimente ſarebbe coſa diſconvenevole; perochè con enorme accreſcimento da non accordarſi, avrebbe eguagliato il valore di lei ſcudi Veneziani, giacchè abbiamo co' danari alla mano oſſervato, che un ſoldo d'argento compoſto da dodeci danari poteſſe contraporſi al mezzo ſcudo moderno.

Dalle quali conſiderazioni indotto, crederei, che ne' Capitolari vi poteſſe eſſere sbaglio nell' eſprimere queſte monete, e che tal volta in vece di dar loro il proprio nome di ſoldi ſi aveſſero col nome generico di Danari appellate; il che confuſione, ed imbroglio abbia recato nell' intendere, e nel volerne fare il rapporto ſia cagione, che dal medeſimo le diſconvenevolezze oſſervate riſultino di diminuzioni ſproporzionate, o di accreſcimenti eſorbitanti. Per avere però una diſtinta, e meno imbrogliata notizia, ſi abbraccierà altro ſiſtema, e quello, che con più veriſimilitudine può crederſi eſſere ſtato veramente in fatti, e che ricavaſi non oſcuramente dalle Leggi medeſime, ovvero Capitolari Franceſi. E queſto è, che la Francia ſotto i Re della prima ſtirpe non abbiano avuto, ſe non una ſola ſpecie di moneta per ogni metallo, cioè il ſoldo d'oro col Tremiſſe, che ſerviſſe di moneta comoda mediocre, il Danaro d'argento, e moneta picciola di rame. De' quali il ſarne più minuta ricerca non occorre per l'impegno preſo, poſciachè queſta provincia, almeno per la maggior parte, non ſi ſervì di eſſa, per quanto ſi può ſapere, come di moneta propria, o dominante, avendo fatta figura a quel tempo i Re Langobardi, ed i Duchi di noſtri Principi, e Signori; quantunque, come altrove abbiamo oſſervato, i Franceſi aveſſero in queſta noſtra provincia, ovvero nella Venezia più vicina all' Alpi qualche luogo, e parte ſuggetta. E che poſcia nel cominciamento della ſeconda ſtirpe de' Carolingi ſi foſſero accreſciute le ſpecie, particolarmente nell' argento, col far coniare i ſoldi appunto d'argento, venti in una libra di peſo, e coll' iſtituire la lira moneta ideale continente, o equivalente a venti di queſti ſoldi, ovvero a venti danari d'argento, dalla quale diverſità di monete reali, due ideali lire appellate, e differenti nel valore ſi coſtituirono, cioè lire di ſoldi d'argento, e Lire di danari, dodici de' quali coſtituendo un ſoldo, ci fa comprendere, che la lira de' ſoldi era dodeci volte maggiore della Lira di danari.

La notizia di queſte monete d'argento, il loro pelo, ed il rapporto, che una con l'altra avevano, manifeſtamente ci ſi fa ſapere dall' antico Anonimo Agrimenſore nel ſuo Libro *De ponderibus*, rapportato da le Blanc nel ſuo mentovato Libro delle monete di Francia dell' edizione di Parigi 1703. pag. 80. con queſte parole: *juxta Gallos xx. pars unciæ Denarius eſt, & duodecim Denarii Solidum reddunt, itaque juxta numerum denariorum tres unciæ quinque ſolidos complent, & libra xx. ſolidorum uncias xii. complet.*

Il rapporto poi, e la relazione, che ognuna di queſte monete Caroline Franceſi poſſa avere alla noſtra moneta Veneziana, direi (con la norma del peſo, che avevano) poter eſſere con poco divario in tal guiſa. Il ſoldo d'oro, ſupponendolo ſempre preſſo quella Nazione di egual peſo, cioè di circa Grani 85. ſarebbe in oggi di valuta di circa L. 26. 8. quando eguale foſſe ſtata la lega dell' oro Francese a quella del noſtro Zecchino; e che anche al giorno d'oggi non debba dirſi dell' oro di Francia in riguardo al Veneziano, ciò che di lui diſſe in una ſua Novella Maggioriano Imperatore in riguardo al Romano: *Nullus ſolidum integri ponderis, calumnioſæ adprobationis obtentu, recuſet exactor; excepto eo Gallico, cujus aurum minore extimatione taxatur.* Il Tremiſſe, cioè la terza parte del ſoldo d'oro, potrebbe in oggi cambiarſi per L. 8. 15. circa, perchè appunto queſta è la terza parte dell' intiero nella valuta ſopramentovata, come lo è queſta moneta nel peſo. Il ſoldo Carolino d'argento poi (coniandoſene venti in una libra Franceſe di quel tempo, la qual minore della moderna, e la medeſima con la Romana, oſſervò eſſere ſtata in coſtume in Francia il ſuddetto le Blanc dopo il rinomato Guglielmo Budeo nel ſuo libro *de Aſſe*) peſava Carati 77. circa, e perciò come abbiam detto, con pochiſſima differenza ſarebbe ſtato eguale nel peſo, e quindi anco nel valore al mezzo ſcudo della Croce Veneziano. Che queſti ſoldi foſſero moneta reale, pare, che dubiti le Blanc, ed anzi afferma, eſſere eglino ſtati moneta ideale, per la ragione, che non ne ha egli veduto alcuno, nè mai ha ſaputo, che ſe ne ſiano ritrovati. Ma

ciò per mio sentimento non basta ; conciossiachè troppo chiara si è la legge di Pipino mentovata , con la quale comanda , che ventidue di questi soldi si debbano coniare in una libra d'argento ; uno de' quali debba rimanere al Monetario di ricompensa per l'impiego , e gli altri siano restituiti al padrone dell' argento : *De moneta constituimus similiter , ut amplius non habeat in libra pensante , nisi viginti duos solidos , & de ipsis viginti duobus solidis Monetarius habeat solidum unum , & illos alios reddat*. Coll. Ballutiana Tom. 1. n. XXVII. col. 176. Ed il medesimo le Blanc asserisce fondatamente , che Carlo Magno non facesse coniare più di venti di questi soldi in una libra d'argento . Perciò con tal motivo è duopo credere , che tal moneta fosse una volta reale , quantunque non se n'abbia ancora ritrovata alcuna ; nè per l'accennata ragione potrebbe dirsi , che dopo Carlo questa moneta fosse passata in ideale , come senz' altro fondamento neppure potrebbe affermarsi , che essa reale vi continuasse .

La Lira , che era veramente in Francia , come lo fu quasi sempre anche in altri luoghi, moneta ideale , si pose per la prima volta in uso in quel regno dallo stesso Carlo , come abbiamo accennato ; e per l'appunto con questi soldi d'argento, venti de' quali una libra pesavano ; per lo che fu ella la moneta del maggior valore , che colà avesse corso , e potrebbe contrapporsi a dieci Scudi della Croce Veneziani , giacchè un di que' soldi abbiam detto , avere a un di presso il peso di mezzo quello scudo . Questa moneta Francese così grande mi fa rissovvenire d'altra Lira , parimenti grande , chiamata di soldi di Grossi , la quale si costumò anticamente da' Veneziani , come più sotto si dirà ; e mi dà motivo di poter pensare , che questi Signori avessero per la medesima presa norma , ed esempio da' Francesi , che a quel tempo in Terraferma loro erano in confine . Il Danaro Carolino , di cui si è data una mostra col coniato in Rauziaco , e che pesa , come l'altro addotto da Ugon d'Arles , circa Carati $6\frac{1}{2}$. secondo il valore presente dell' argento , accresciuto per l'alterazione delle Monete , essendo di buona lega , potrebbe in oggi spendersi per circa soldi dieci Veneziani . Di questa sorte di moneta , al contrario de' soldi , se n'è rinvenuta dissotterra in abbondanza , e giacchè de' mentovati è una somma carestia , e rarità , ben' è stato per gli eruditi , e per il Sig. le Blanc particolarmente , che di queste ha potuto fare la sua serie , che con le altre la lui sarebbe stato impossibile . Ad imitazione di quella Lira , che si può primordiale appellare , anche con quell' altra moneta reale de' Danari se ne formò un' altra , similmente moneta ideale , come quella , e chiamavasi Lira di Danari , come quella di soldi . Questa , seguendo la medesima proporzione , e relazione , che si ha osservata nel danaro , a moneta nostra Veneziana potrebbe computarsi per Lire 10. -- , alle quali per certe minuzie sopra tralasciate , possono aggiugnersi quasi otto soldi ancora ; E questa mi figuro , che fosse la moneta più frequentata nel commercio , e ne' contratti , perchè più comoda per ogni sorte di persone , e di contratto .

Doveva , dopo queste monete d'oro, ed argento , esservi in Francia anche la moneta più vile di rame per l'uso quotidiano , e per le persone più povere , ma di queste io non ne ho veduta alcuna , nè so , che da alcuno de' Raccoglitori , o pubblicatori di questa sorte d'anticaglie ne sia stata di questi tempi prodotta alcuna , neppure dal diligentissimo , e dotto Signor Le-Blanc , a riserva di alcuna di mistura, ch' egli chiama de *Billon* , e pur egli più d'alcun'altro dee essere andato in traccia di queste Monete d'ogni sorte per il suo eruditissimo ed esatto lavoro . Perciò è di necessità contentarsi di stare di queste affatto all' oscuro , non però con grande discapito per la nostra intenzione , posciachè pochissime volte, come io penso , avranno queste avuto luogo nelle Carte , o contratti per la loro minutezza , e viltà . E perchè questa mia operetta ad altro maggiormente non è indiritta , nè lo dee essere , che a dar notizia di questa moneta , acciocchè essa serva, quanto può , alla intelligenza delle antiche nostre Carte , per lo chè non intervenendo , come ho detto , in queste per lo più questa picciola Moneta , non sarà rimarcabile perdita l'ignorare la loro qualità , ed importanza . E ciò può bastare , se a qualcheduno de' nostri del Friuli di ritrovare qualche Carta de' secoli Carolini avvenisse , per poter intendere il valore delle monete di quegl' Imperatori , allora quivi dominanti , che in essa vi fossero nominate .

CA-

Digitized by Google

CAPITOLO V.

Delle Monete de' Berengarj, e degli altri Re d'Italia fino a Corrado il Salico.

MAncata la ſtirpe de' Carolingi coll'impe-rio ne' Franceſi, e diviſo, anzi ſquar-ciato quel vaſto regno in molti regni; concio-ſiachè Arnolfo fu acclamato in Lamagna, Ro-dolfo in Borgogna, Lodovico di Boſone in Provenza, Guido di Lamberto nella Belgica, ed Odone di Roberto in Aquitania, anche nella noſtra Italia ſi reſtituì quel regno parti-colarmente in piedi, avendolo aſſunto, ed eſ-ſendone ſtato coronato l'anno 888. il noſtro Duca Berengario, nelle vene del quale con-tal atto fu riconoſciuto il ſangue di Carlo Ma-gno. Quindi al noſtro Friuli ridondò la glo-ria, d'eſſere di quì uſcito chi gli antichi ſuoi onori all' Italia rendette, i quali dopo non molto tempo, non avendo potuto durarla un ſecolo l'incoſtanza Italiana, un' altra volta ri-paſſarono l'Alpi, quando il Magno Ottone, chiamato dal Pontefice, e da tutti gl'Italiani vi venne, e cacciato da queſto regno il Gio-vine Berengario Nipote del vecchio, che trop-po riſolutamente, e ſenza i dovuti riguardi queſto bel paeſe reggeva, fu egli coronato Re l'anno 964. e portò queſta corona in Lamagna, dove lungo tempo vi ſtette, unitamente a quel-la dell' Imperio, la quale tuttavia veggiamo mantenerſi. In queſto tempo varia forma di governo, ed inſtabile polizia ebbe il noſtro Friuli, mentre da che Carlo Magno fu obbli-gato dalle occorrenze, e dalle ribellioni a cangiare il governo dai Duchi ai Conti; e po-ſcia ad aggiugnere ora più, ed ora meno altre provincie a queſto governo, quando ſottopo-nendo la Carintia, e l'Iſtria, e quando altre regioni al noſtro Duca, coſtituendolo Prefet-to, e Preſidente a tal unione di provincie li-mitanee del ſuo Imperio, che egli chiamò Marca, cioè confine, come abbiamo dagli An-nali Laureſeimenſi all'anno 788. 818. e 819. E manifeſtamente lo ſappiamo del noſtro Duca Balderico negli Annali Bertiniani, pubblicati in Milano Tom. II. Script. Rer. Italic. all'anno 328 in queſte parole: *ſimiliter & Baldricus Dux Forojulienſis, cum propter ejus ignaviam Bulgarorum exercitus terminos Pannoniæ ſupe-rioris impune vaſtaſſet, honoribus, quos habe-bat, privatus, & Marca, quam ſolus tenebat, inter quatuor Comites diviſa eſt.*

Tal maniera di polizia, e tal nome conti-nuò a queſta parte d'Italia, anche mancato l'Imperio de' Franceſi, ed il vecchio Berenga-rio era, e ſi chiamava Duca, ovvero Marche-ſe del Friuli, o della Marca Forogiulieſe, che altre provincie comprendeva. E con tal nome viene appellato egli, ed il di lui padre Eber-ardo da Lione Oſtienſe nel Cronic. lib 1. Ca-pit. lxi. e da altri Scrittori recati da Adriano Valeſio nelle ſue oſſervazioni al Panegirico *de Laudibus Berengarii*, da lui per la prima vol-ta pubblicato. Alla Ducea, o Marcheſato del Friuli era unita anche Verona, e chi fu dopo queſto tempo Duca, e Marcheſe del Friuli, lo era parimente di Verona, perciò il vecchio Berengario fece in quella Città, anche dopo fatto Re, e coronato Imperatore, quaſi ſem-pre la ſua reſidenza, ed anzi colà gli fu tolta iniquiſſimamente la vita.

Se allora in Verona, divenuta reſidenza reale, ſi foſſe introdotta la Zecca per il conio delle monete del Principe, non ſi hanno mo-tivi convincenti per poter aſſerirlo, benſì ſen-za diſconvenevolezza ſi può congetturare, che così avveniſſe, quando ciò a' tempi de' Re Langobardi non poteſſe in qualche maniera addattarſi; il che ci fa da lui ſperare il chia-riſſimo Sig. Marcheſe Maffei nel Lib. xi. della ſua Verona Illuſtrata. Egli è però vero, che di tali monete, ſotto queſti Principi coniate in Verona, non ſe ne ſono ancora vedute; quantunque qualcheduna, e di Berengario, e di quegli altri Re d'Italia, di lui contempora-nei, e Succeſſori, ſe ne veggano, coniate in Ticino, o Pavia, ed in Milano. Ma di que-ſto argomento per negar la Zecca in queſti tempi alla Città di Verona, non ſarà bene il ſerv rſi, avendoſi maſſimamente la notizia, che nel cominciamento del Secolo xi. in quel-la Città era Zecca, e che vi era con tal ripu-tazione, e prerogativa, che gl' Imperatori, i quali facoltà di battere moneta concedettero a Veſcovi, ed a Città, lo fecero con la con-dizione, che i beneficati doveſſero, nel far coniare la loro moneta, prendere peſo, e nor-ma dalla Veroneſe, come tra gli altri al Pa-triarca d'Aquileja eſſere avvenuto, lo vedremo da quì a non molto.

Eſſendo li ſuddetti Berengarj ſul trono d'I-talia, e dell'Imperio, queſto loro ereditario Ducato, e Marcheſato di Friuli, e Veroneſe fu da eſſi conſegnato al governo de' ſuoi fede-li; ed abbiamo dall' Appendice degli Annali di Fulda della ſtampa di Milano all'anno 895. che quivi era Marcheſe (nel teſto viene chia-mato *Forijulii Marchenſis*) un certo Waltfre-

do,

Digitized by Google

do, al quale mancato dal Mondo, fu dal medesimo Berengario sostituito Grimaldo, che l'anno 921. era in questo Marchesato alla residenza in Verona, come dal Diploma di questo Imperatore a Pietro Sacerdote della Chiesa d'Aquileja per il Castello di Savorgnano dato in quell'anno impariamo: in esso viene questo Grimaldo appellato: *Gloriosus Marchio, dilectusque Fidelis Noster*. Quindi venuto in Italia Ottone il grande, chiamato alla conquista di questo regno dagl'Italiani, che non potevano soffrire sopra di loro il giovane Berengario, fece costui prigione. Ma avendo con la sommissione, e con promesse umili vinta Berengario la clemenza di Ottone, questi si piegò a restituirgli il regno, però in dipendenza, ed eccettuato il Marchesato di Friuli, e di Verona, nel quale non volle, che avesse egli ingerenza; ma che fosse in disposizione, e reggenza del Duca Arrigo di Baviera, Fratello dello stesso Ottone. Per lo che passò il Dominio di questa nostra provincia un' altra volta dagl' Italiani in Principi d'Oltramonti. Di ciò ci dà contezza Giovanni Avventino nel Lib. v. della sua storia di Baviera con queste parole: *Cæterum Otho conventum celebrem Imperii, Mense Augusto, Augustam Rhætiæ indicit. Convenere frequentes Saxonum, Francorum, Suevorum, Bojoariorum, & Italiæ plerique proceres. Præsto fuit & Berengarius cum Filio Adelberto, seque in clientelam Othoni dicavit, & Italiam ab eo recepit, præter Veronensem, Forojulianque regiones. Hi limites Bojorum Duci Henrico addicti, Bojoriæque regno conjuncti sunt.* A questo Arrigo morto l'anno 955. come affermano Reginone, e Lamberto Scafnaburgense nelle loro Cronache a quell'anno, ed altri, diede Ottone per Successore nella Baviera, e in questo Marchesato il di lui figliuolo parimente Arrigo. Il quale all'Imperatore ribellando, fu da lui privato di tutto dopo l'anno 977. e furono date le di lui dignità, e i di lui Stati dal medesimo Ottone al di lui Nipote Ottone, figliuolo di Lutolfo Duca di Svevia. E questi mancato dal Mondo circa l'anno 983. furono al suddetto Arrigo restituiti quegli Stati, ed egli attualmente li possedeva l'anno 993. Dopo di questo ebbe il Ducato di Carintia, tralasciato quello di Baviera, al quale andava prima unito, Corrado figliuolo del suddetto Duca Ottone, assieme col Marchesato di Verona, e morto questo nel 1012. sorpassato il di lui figliuolo, che parimente Corrado appellavasi, conferì l'Imperatore Arrigo questo Ducato ad Alberto de' Conti di Muerczthall, ed Avelanez, già Marchese di Carintia, che altrimenti viene Adalberto, e Adalberone chiamato, il quale era in possesso di quel Ducato, e del Marchesato di Verona l'anno 1028. ed intervenne, come si dirà, nel Diploma, da Corrado dato a Popone, di poter coniare propria moneta in Aquileja.

Questi nostri Principi, e Marchesi, i quali, perchè Oltramonti nella loro Lamagna aveano propria stanza, e la maggiore, e miglior parte de' loro Stati, quà in Italia non venendo, se non di rado, e di passaggio, avranno senza dubbio quivi avuti i loro sostituiti, ovvero Presidente alla reggenza di questo doppio Marchesato, che le loro veci quivi avranno fatto. E perciò da loro, oltre all' altre incombenze, si avrà fatta coniare la moneta in Trevigi, è più in Verona, come Città di maggior riguardo, la quale avesse in tutto quello Marchesato il suo particolar corso, e valuta, oltre quella, che nell' altre Zecche d'Italia col nome degl' Imperatori, e Re d'Italia si fabbricava. Ed appunto ne' tempi del mentovato Duca Adalberone, ed anche prima nell' anno 1001. dal Diploma, col quale Ottone III. concede, e dona al Patriarca Giovanni la metà delle Ville di Salcano, e di Gorizia, mi viene avvertito, che era in Friuli un certo Conte Variento, il quale s'intitola: *Comes Comitatus Forijulii* in Carta Veronese dell' anno 1028. e che perciò sembra avere avuta certa sopraintendenza in questa Provincia non solo, ma nell' Istria ancora, in que' luoghi però, ed in quel tratto di questa provincia, che poteva essere rimasto in disposizione dell' Imperatore ovvero dei Duchi di Carintia, e non ancora alla Chiesa d'Aquileja donato, il che poco poteva essere. Conciosiacosachè sopra quanto possedevano i Patriarchi, e questa Chiesa, ragione d'alcuna sorte non era ai Duchi di Carintia, nè ai Marchesi restata, e però avevano cessato essi di esigere il Fodro, le Angarie, ovvero altre Funzioni pubbliche, e Tributi, innanzichè questo Adalberone fosse Duca; come chiaro si comprende dal Giudicato, o sentenza fatta dall' Imperator Corrado in Verona tra questo Duca, ed il Patriarca Popone, l'anno 1. di Corrado in Italia nella Indizione x. cioè l'anno 1027. nella quale si confessa dal Duca questa ragione del Patriarca, e questo diritto già posto in essere, ed in costume. Ed in fatti fino dall' Imperatore Ottone II. come avvisò il Bellone nella vita del Patriarca Rodaldo, furono i soggetti della

la Chiesa d'Aquileja liberari da qualunque suggezione, che potessero avere all' Imperatore, ovvero a qualunque Principe, e si volle, che essi il solo Patriarca riconoscessero per Signore co' tributi, e con i giudicj, e non alcun' altro. Sono le parole del Diploma: *Largimur eidem Patriarchæ, & successoribus, ne residentes in Terris dictæ Ecclesiæ, Collectam, vel publicam redhibitionem solvant, neque Placitum custodiant, nisi ante præsentiam D. Patriarchæ, vel ejus Officialis.*

Dall' essere il sopramentovato Variento denominato Conte di Friuli, sembrami conveniente il credere, che questo nostro Friuli, sebbene unito fosse in sul principio in testa del Duca di Baviera, unitamente al Ducato di Carintia, ed al Marchesato di Verona, non per tanto fosse con maniera distinta, e di separazione dappersè governato da un particolar Presidente con dignità di Conte. E perciò particolar Zecca per la moneta propria di questo tratto di paese è duopo credere, e che questa fosse nella Città di Trevigi, compresa in questo governo, e quivi sola, come si crede, avente prerogativa di Zecca, e ciò infinattantochè, divisa anco questa Città col suo Territorio fino al fiume Livenza, termine del Langobardo Ducato del Friuli, fu il rimanente fino alla Giapidia concesso in Signoria alla Chiesa d'Aquileja, la quale particolare sua moneta potè poscia coniare nella sua Città. Ma non posso cessare dal maravigliarmi, che monete di questi tempi non sen' abbiano, e non sene siano disotterrate, nè di quelle coniate in Verona, nè delle battute in Trevigi, dalle quali si possa prendere qualche lume, non solo per la notizia delle monete medesime, ma per la storia nostra di que' tempi, che io scorgo involta in molte incertezze; non essendo noi certi neppure de' Principi, che questa Marca, o Ducato governarono, nonchè della maniera, o polizia, con la quale da loro, che si stavano di residenza Oltremonti, fosse ella signoreggiata.

Anzichè dalle nostre Carte, che ho vedute, e che ho, sembra doversi credere, o che questi Principi poco, o nulla pensassero a questa nostra parte, nè quivi mandassero Presidenti, che le loro veci facessero provvedendo al buon governo, ed alle occorrenze dello Stato, o che i Patriarchi d'Aquileja fino dall' Imperatore Berengario, e prima avessero diritto di superiorità civile nella Provincia, o almeno in parte, ed in alcuni luoghi della medesima.

Conciosiachè il Patriarca Vualperto l'anno 880. fece Carta di amicizia, e pace con Orso Particiaco Doge di Venezia, con la quale il Patriarca promette al Doge di non andare con mano armata contro l'Isola di Grado, nè molestare in conto alcuno le cose, a quella Chiesa appartenenti; ed all' incontro il Doge si obbliga a lasciar libero il Porto di Pilo, che era in Signoria del Patriarca: *Portum vestrum, qui vocatur Pylum, nulla intentione claudere jubeamus*: con condizione però, che in quel Porto approdando co' loro legni mercatanti Veneziani, non dovessero essere obbligati a pagare per le loro merci alcuna Gabella al Patriarca: *ex nostro negotio proprio nullum ibi solvatur tributum*. Questa Carta ho io ne' miei Apografi n. 664. ed ha queste Note Cronologiche: *Imperantibus Dominis Nostris Basilio, & Leone a Deo coronatis pacificis magnis Imperatoribus; Anno Imperii eorum Tertiodecimo, mense Januarii Indictione Tertiadecima Venetia Curte Palatii*: dalle quali puntualmente ci si dimostra l'anno sopramentovato, nel quale il vecchio Berengario non era ancora più che nostro Principe, e Marchese. Altra Carta parimente in detti miei Apogr. n. 665 si legge con tali Note Cronologiche: *Regnante Domino Nostro Hugone anno* XX. *& filio ejus Lotario anno* XIIII. *Indictione* II. *Mensis Maii die* XIII. *feliciter. Actum in Civitate Aquileja*; dalle quali comprendiamo, essere *la medesima scritta* l'anno 944. In essa Lupo, ovvero Lupone Patriarca d'Aquileja fa, e promette pace, e buona amicizia a Pietro Candiano III. Doge parimenti di Venezia, e si obbliga di non più infestare con l'armi sue l'Isola di Grado, nè altri luoghi al medesimo Doge soggetti; e questa promessa fa il Patriarca non solamente per nome suo, ma ancora per nome de' suoi Fedeli (che indubitatamente dee intendersi de' di lui Vassalli, massimamente soggiungendo) de' Sacerdoti suoi, o Clero, e del suo popolo. *Nos Lupo Patriarcha Sedis Sanctæ Aquilejensis Ecclesiæ cum omnibus hominibus nostrorum Fidelium, Sacerdotum, seu Clero, & populo &c. Nos Lupo divino juvamine Sanctæ Aquilejensis Ecclesiæ Patriarcha, una cum nostris Fidelibus, qui subtus ascripti sunt &c.* E' osservabile, per ciò che si ha detto, e che si tratta, che in queste due Carte vi è posta la pena alla parte non osservante lo stabilito, ed accordato, di libre xxx. d'oro nella prima, e di cinquanta libre pur d'oro nella seconda, le quali s'intendono senz' alcun dubbio di peso, non di

moneta coniata ; Donde si viene a confermare, che il costume , il quale osservò le Blanc essere stato in Francia , aver avuto piede anco in Italia , e nella nostra provincia, come da altre Carte , e Diplomi abbiam detto manifestamente , e ad evidenza ricavarsi .

Io non credo , che a confronto de' mentovati monumenti si possa da alcuno negare, che dopo la metà del secolo IX. e prima di quella del X. non abbian avuta i Patriarchi Giurisdizione , e Signoria civile , almeno in parte nel nostro Friuli , e che non siano stati padroni di Stato con independenza ; Quando da sè soli contraevano leghe , e facevano paci co' Principi con loro confinanti ; Quando aveano Porti di mare di sua padronanza , dove i portorj , e le gabelle (prerogative regali , e di Principe) riscuotevano da chi vi approdava con merci ; e quando avevano suoi fedeli , cioè suoi Vassalli , che loro come a suoi Principi , servivano , e ubbidivano nelle guerre , militando (come fu debito ordinario di questa fatta di soldati nobili) ad ogni cenno , ed occorrenza del Principe . E molto meno può negarsi questa Signoria , e Principato ne' nostri Patriarchi per il secolo XI. che che possa dirsi da alcuno, che non avevano avuto a quel tempo Diplomi ovvero concessioni imperiali , che interamente Duchi , e Principi del Friuli li costituissero ; e che ancora in quel secolo erano in piedi con la loro dignità , e carica i Conti , che al Friuli interamente presiedevano , alcuni de' quali si ravvisano in certi Diplomi di quel secolo , in cui vengono nominati Conti , e sembrano avere avuta Signoria , e presidenza sopra luoghi , in questa provincia compresi . Conciosiachè , se si volessero annoverare minutamente le donazioni , ovvero libere concessioni , le quali furono fatte alla Chiesa d'Aquileja dagl' Imperatori , e da altri Principi , cominciando da Carlo Magno fino al secolo , del quale parliamo ; sarebbe duopo confessare , che a questi Conti non fosse rimasa cosa nella provincia , dove la loro giurisdizione esercitassero . Nè essendo quivi luogo di sopra ciò estendersi a lungo , basti così di passaggio dar un' occhiata alla Donazione , o Diploma fatto a questa Chiesa dal secondo Ottone l'anno 983. di cinque Luoghi , e Castella con tre miglia di Territorio intorno ad ognun di loro ; e chi ha qualche pratica della nostra provincia , rifletta , quanta parte di essa occupare dovessero cinque Territorj di tale estensione . Io so , a fare il computo riducendo tutto questo tratto in un sol corpo , che chiaro si rileva , avere questa Donazione occupato uno spazio di terra , trenta miglia per lungo , ed altrettante per largo . E quand' anche non vi fosse Diploma imperiale , che il titolo di Duca , Marchese , o Conte al Patriarca , come possessore di questa provincia , conceda , ciò nulla importa , sapendosi , che chi possede un regno , o un Ducato , è questi il Re , ed il Duca , bastando , che quel tratto di paese abbia una tale qualità , come avea il Friuli quella di Ducato , già da' Langobardi a quella denominazione innalzato . Se poi al possesso del Paese vi si aggiungano le altre prerogative reali , e di Principe ; come è il far guerre , e paci indipendentemente , concedere Castella in Feudo , coniare propria moneta , e fare altri simili atti di sovranità , io non veggo , come negare si possa , che i Patriarchi d'Aquileja non fossero anco in questo Secolo Duchi , e Principi del Friuli .

Ma è egli il dovere , ritornare da questa digressione in istrada al proposito nostro delle monete ; quantunque , come io stimo , non inutilmente , nè tanto fuori di convenienza stato sia questo svagamento , poichè maggior relazione non può essere di quella , che i Principi hanno alla moneta , ed essa a loro , essendo in questa la loro immagine , il loro nome , ed il loro credito posto . La moneta dunque , che , mancato l'Imperio , ed il regno d'Italia ai Francesi , ebbe corso , e valuta in Friuli , come propria , e di Principe dominante , fu primieramente la coniata da' Berengarj , e dagli altri Re d'Italia , che tra essi furono di mezzo , e questa non durò nemmeno un secolo ; quindi quella degli Ottoni , a' quali questo regno , e l'Imperio fu trasferito . Di queste monete era allora Fabbrica pubblica in alcune Città d'Italia, cioè in Ticino, ovver Pavia , Capo del regno , in Milano , in Lucca , e come io credo , in Verona , e certamente in Trevigi . Di quelle degli Ottoni ne ho io una d'argento , il qual potrebbe chiamarsi un danaro , perchè simile a un danaro degl' Imperatori Francesi , che in Italia , e particolarmente in Trevigi si coniavano , variando poco nel peso , essendo questo Ottoniano di peso di Carati 6. e di buona lega . Come di buona lega è un'altra , che ho parimenti , coniata in Pavia col nome dell'Imperator Lotario I. di Francia , ma questa pesa di più circa mezzo Carato . Perlochè se danari di questi Ottoni s'incontrassero nominati in Carte di quel tempo , per prezzo ne' contratti , o per altro motivo , a ragguaglio del peso dell' argento ,

ven-

ventisei di essi potrebbero eguagliarsi ad uno scudo della Croce Veneziano, soprabbondando i danari un sol Carato. Così scudi due Veneziani potrebbero essere equivalenti a lire due, e mezza di que' danari, ovvero quattro scudi a cinque lire di que' danari medesimi, sopravanzando di più ne' danari Carati venti, cioè danari tre, Carati due, il che ci dimostra, essere stata la Lira, di venti di que' danari, minore del peso, e valore di uno scudo Veneziano circa della quinta parte, sorpassando le minuzie, perchè incontrare a puntino il valore, e peso di una moneta antica reale, ovvero ideale eguale al peso, e valore di una nostra moneta moderna, egli è quasi un miracolo, e una buoa singolare fortuna; giacchè monete non abbiamo alle mani, che possano di regola sicura servirci: con tal proporzione, e della stessa guisa vado lusingandomi di poter determinare anche per le monete, ovvero danari, che mentovati nelle Carte si ritrovassero, le quali de' tempi de' Berengarj fossero, e degli altri nostri Re Italiani. Posciachè avendo veduto il valore, ed il peso, che hanno a rapporto delle moderne nostre le Francesi, che si coniarono prima, e quelle, che dagli Ottoni si fecero coniare dopo di questi Re, non è per mio senso disconvenevole l'affermare, che in questo tempo di mezzo, che non fu molto, avessero a un di presso conservata la stessa maniera, e nel peso, e nella lega, e che perciò la stessa relazione, e rapporto alle moderne nostre potesse assegnarsi.

Il poco buon ordine, ed anzi la confusione, che nelle cose d'Italia cagionava lo starsi de' Principi Sovrani, che la dominavano, Oltremonti, portò non picciola mutazione nella polizia di questo nostro regno. Da questa lontananza, e non curanza degl' Imperatori, e Re d'Italia, ch' erano trattenuti per lo più da guerre, ed affari importantissimi nella loro Lamagna, presero motivo, e coraggio gl' Italiani di pensare a' fatti suoi, ed a ridursi in certa specie di libertà. Perciò ogni Città provvedeva a se stessa con leggi, e con altri stabilimenti, che potevano credere conferenti a loro vantaggio; e senza quasi dipendenza, se non se ideale, e momentanea, la facevano da padroni di se stessi; nè gl' Imperatori, e Re vi mettevan mano, o potevano provvedervi; avendo anzi per buon patto, che queste Città dipendessero da loro in qualche maniera, e mostrassero certa dipendenza, e suggezione col loro chiedere concessioni, e privilegj, i quali volentieri loro concedevano, non solo per tenersseli nelle occorrenze benevoli, e parziali; ma per nello stesso tempo continuare sopra di loro, come una spezie di alta sovranità, che si veniva loro a quasi conservare con tali inchieste, e ricognizioni. Perciò da questa, e da quella Città cominciò, unitamente ad altre franchigie, a chiedersi da loro la facoltà di poter usare anche l'atto massimo di libertà, di far battere propria moneta; il che dagl' Imperatori, come segno di sovranità singolare, e prerogativa, quasi che privativamente a loro dovuta unicamente, si concesse in sul principio con qualche riserva, e con molta circospezione. Ma poscia, avendo superato quel primo ribrezzo, e difficoltà, con profusione, e con liberalità senza termini facilissimamente fu concessa, e quasi si può dire, tutte le Città d'Italia, e chi in loro aveva qualche superiorità, e dominio (il che allora più che in alcun altro si osservava ne' Vescovi, cui la pietà de' Principi, e de' Fedeli, il loro grado, e la riverenza, e suggezione spirituale avevano in ciò fatto gran vantaggio) ricevettero questa facoltà, e la posero in esecuzione. A talchè si vide nel XII secolo, che anche Città di minor conto per la loro picciolezza, e che io oggi non vantano, che onorevole suggezione a qualche altra Città, ovvero a qualcheduno di questi Principi, ebbero tal facoltà dagli oltramontani Imperatori; e delle monete, che allora da queste Città coniar si fecero, io non poche ne conservo, e molte più ne sono state pubblicate dallo spesso lodato Signor Muratori nella Dissertazione XXVIII. sopramemorata, dalle quali questa facilità, e, per dir così, avvilimento di tal singolare prerogativa comprendesi.

CAPITOLO VI.

Delle Monete de' Patriarchi d'Aquileja.

FUori delle antiche Fabbriche, le quali per conto, e col nome degl' Imperatori, e de' Re batterono monete; il primo, che nella nostra Italia ebbe tal pregio di far coniare propria moneta per concessione imperiale, fu il Patriarca d'Aquileja, già al cominciamento del secolo XI. Principe, e Signore di questa Provincia, e che in questo regno teneva uno de' più stimati, e ragguardevoli posti, così nell' Ecclesiastico, come nel Secolare. Fu egli l'Imperatore Corrado il Salico, che tal concessione fece l'anno di Cristo 1028. al nostro così

così d'animo, come di ſangue reale, magnanimo Popone; il quale dal poſto di Cancelliere Imperiale, come ſi crede, era ſtato ſollevato alla Mitra Aquilejeſe. Queſto noſtro ſingolare Patriarca, oltre avere accreſciuto di Stato, e Signoria la ſua Chieſa, avere rifabbricata la Città d'Aquileja allora nell' ultima deſolazione, con mura, torri, porte, con grandioſo Palazzo Patriarcale, e con magnifico, ed all'uſo di que' tempi belliſſimo Tempio; mediante la grazia, ch'egli interamente poſſedeva del ſuo Monarca, volle procurarle ancora queſto pregio non goduto allora, ſe non da' Principi Sovrani in Italia, di coniare con la ſua impronta propria moneta; dando forſe motivo a tal conceſſione l'antica prerogativa della Zecca, che queſta noſtra Città d'Aquileja ebbe al tempo dell'Imperio Romano. E perciò, eſſendo egli allora alla Corte in Lamagna, mentre Corrado s'intratteneva in una ſua Villa Reale, chiamata Immideshirton, quivi da lui ottenne il Diploma ſpezioſo; il quale da Traſſunto autentico in pergamena, fatto l'anno 1195. nel Palazzo d'Aquileja da Pietro Notajo Imperiale, che nell' Archivo del Duomo d'Udine ſi conſerva, deſcritto interamente, e fedelmente quivi ſoggiungo.

„ Exemplum authenticum Dñi Conradi Invi-
„ ctiſſimi Romanorum Imperatoris ſemper
„ Auguſti, Actum Anno Dñi MCVC.
„ ſexto die exiente Novembri
„ Indict. XIII. In Palatio
„ Aquilejen.

„ In Nomine Scte & Individue Trinitatis.

„ Conradus Dei Grā Romanorum
„ Rex Auguſtus. Ex noſtro, & ante-
„ ceſſorum conſtituto didicimus no-
„ ſtri eſſe juris Scte Matris Eccleſiæ
„ res pro viribus augere, & auctas pacifica-
„ re. Quapropter volumus & optaremus, ut
„ notum ſit omnibus Scte Dei Ecclie utriſq;
„ fidelibus, quomodo Nos interventu noſtre
„ dilecte Jugalis Gisle, & Henrici regis dile-
„ ctiſſimi noſtri Filii, nec non & Arebonis
„ Maguntienſis Archiepiſcopi, & dilecti no-
„ ſtri Brunonis nepotis Cancellarii, atque
„ Adelberonis Ducis donamus, atque noſtra
„ Imperiali poteſtate concedimus, prout juſte
„ & legaliter poſſumus Sancte Aquilejen. Ec-
„ clie & Poponi Patriarche, qui ibidem Do-
„ mino videtur deſervire, Licentiam Mone-
„ tam publicam infra Civitatem Aquilejæ fi-
„ ciendi. Igitur denarios ipſius monete ex pu-
„ ro argento firmiter precipimus fieri, & Ve-
„ ronenſis Monete Denariis equiparari, niſi
„ prenominatus Patriarcha ſua ſpontanea vo-
„ luntate velit meliorari. Habeantque licen-
„ tiam omnes regni noſtri negotiatores in
„ qualibet venali merce ipſos Denarios acci-
„ pere, ſi tamen fuerint ſimplices falſitate.
„ Quod ut verius credatur, & ab omnibus di-
„ ligentius obſervetur. Hanc noſtre conceſſio-
„ nis paginam inde ſcriptam manu propria
„ roborantes, ſigilli noſtri impreſſione juſſi-
„ mus inſigniri.
„
„
„
„ Signum Conradi Invictiſs. Ro-
„ manorum
„ Imper. Aug.
„

„ Bruno Cancellarius Sacri Palatii vice Are-
„ bonis Archiepiſcopi & Archicancellarii re-
„ cognovi. Data anno Dominice Incarnationis
„ MXXVIII. III Idus Septembris Anno Con-
„ radi regnantis IIII. Imperii vero II.
„ Ejuſdemque Imperatoris filii Henrici regis
„ anno primo. Actum Immideshirton feli-
„ citer.

„ Dominus Ubaldus Aquilejen. Canonicus,
„ Dominicus Diaconus, Hermanus Diaconus,
„ Wodorlicus Acolitus ad audiendum authen-
„ ticum invictiſſimi Domini Conradi Imperat.
„ & hoc ejus exemplum interfuerunt, & hu-
„ jus rei rogati ſunt teſtes. Ego Petrus Im-
„ perialis Notarius ut vidi in authentico Do-
„ mini Conradi Invictiſſimi Imperatoris ita
„ tranſcripſi nil addens vel minuens quod ſen-
„ ſum mutaret.

Diſconvenevole, o fuori di propoſito non mi ſembra il riconoſcere così di paſſaggio, chi foſſero que' Principi, che in queſto Diploma ſono nominati, e da' quali ſi dice, eſſere ſtato il Patriarca favorito per ottenimento di tale ſingolar grazia. Il conceditore Imperator Corrado fu figliuolo di Arrigo di Ottone Duca di Vormazia, e di Carintia, e noſtro Marche-

chese ; il quale ebbe, come vogliono alcuni, per figliuolo anco il Pontefice Gregorio v. decantato autore degli Elettori dell' Imperio. Corrado allevato sotto la religiosa educazione del Vescovo di Vormaz a S. Burcardo, dopo la mancanza d'Arrigo II. Imperatore il Santo, fra molte difficoltà a 10. Luglio 1024 fu creato Re di Germania, e quindi coronato Imperatore in Roma l'anno 1027. il giorno di Pasqua, come abbiamo dal Contratto, e dal Frisingense. Ebbe questo Imperatore da Gisla, ovvero Gisella, sua congiunta, ed allora anco sua Consorte ; stata prima di Ernesto Duca di Svevia ; con nozze legittimate, come si crede, da Papa Giovanni XX. allorchè coronò Imperatore Corrado in Roma un figliuolo chiamato Arrigo, il quale quivi è nominato, e fu questi coronato Re in Aquisgrano l'anno suddetto 1028. da Pelegrino Arcivescovo di Colonia il giorno parimenti di Pasqua, e quindi al Padre succedette nell' Imperio. Arlbone fu Arcivescovo di Magonza ; ed egli fu, che aveva consacrato Re Corrado, e prima l'anno 1022. avea convocato il Concilio noto di Salengunstat, nel quale il mentovato S. Burcardo intervenne. Brunone, Nipote, e Cancelliere di Corrado, fu poscia Vescovo di Wirtzburgo. E finalmente Adalberone era Duca di Carintia, e Marchese di Verona, come si è detto, de' Conti di Muerczthall ; il quale poscia, divenuto nemico a Corrado, fu da lui privato del Ducato l'anno 1035. e fu questo dato a Corrado, cugino di Adalberone, come abbiamo dal Contratto nella Raccolta del Pistorio.

In questo Diploma viene fatta alla Chiesa d'Aquileja, ed al Patriarca Popone la concessione di poter far coniare in Aquileja, come in Città Capo della Provincia, Moneta pubblica, vale a dire, moneta, che avesse uso, e corso pubblico, ed universale per tutto il regno, ed Imperio di Corrado ; Ed in oltre, che tal moneta dovesse essere di buona lega, e di puro argento ; E che per il peso della medesima dovesse il Patriarca prender norma dai Danari della moneta Veronese, la quale indubitatamente faceva allora in questa nostra parte d'Italia la figura principale ; E che per lo meno i danari da farsi coniare dal Patriarca fussero del peso de' suddetti Veronesi ; quando però il Patriarca medesimo non volesse, che la sua moneta fosse migliore, cioè di maggior peso, e di più fina lega : *Igitur denarios ipsius monetæ ex puro argento firmiter præcipimus fieri, & Veronensis monetæ denariis æquiparari. Nisi prænominatus Patriarcha sua spontanea voluntate velit meliorari.* Dalle quali parole a me sembra, che senz' alcuna stiracchiatura, e disconvenevolezza posta, anzi debba intendersi, che l'Imperatore facoltà al Patriarca conceda di coniare due sorti di monete, l'una eguale al peso, ed al valore di quella, che nella Zecca di Verona battere si soleva, e di più con facoltà, e podestà maggiore, che quella Zecca del Principe, o Marchese non aveva, di farne a piacimento, e libera volontà del Patriarca coniare anche di maggiore. Il che si vide da' nostri Patriarchi eseguito in due maniere. La prima col farsi da loro coniare i soldi d'argento d'Aquileja, i quali erano eguali al peso de' danari Veronesi, e si chiamarono per distintivo comunemente, e sempre soldi di Piccoli Veronesi : *Solidi parvorum Veronensium* ; della quale monetuccia infima ognun di quelli ne valeva dodeci ; e col far battere i danari Aquilejesi, i quali erano maggiori della settima parte, e nel peso, e nel valore de' suddetti soldi, e de' danari Veronesi, e questi per distinzione si appellarono sempre nelle nostre antiche Carte Danari di moneta Aquilejese : *Denarii monetæ Aquileiensis* ; i quali erano del valore di quattordeci Piccoli, che pur questi erano moneta Aquilejese, quantunque per avere l'eguaglianza nel peso, e valore ai Piccoli Veronesi, con questa denominazione solevano esprimersi. La seconda maniera, con la quale del beneficio, e facoltà arbitraria, concessa loro in questo Diploma, si servirono i Patriarchi, fu non solo di far coniare di questi danari Aquilejesi di uso ordinario, e sempre con stabile, e fissa tassazione comunemente adoperati, e dai quali erano sempre misurati i prezzi, e le somme, quando altrimente non veniva espresso nelle Carte ; ma di farne ancora coniare di maggiori di questi ; come si dirà del Patriarca Raimondo, che ne fece battere di eccedenti la terza parte del valore de' Veronesi ; perchè si spendevano questi per soli dodeci Piccoli, e quelli per sedeci si computavano ; e si vedrà ne' danari Doppj, o vogliam dire Grossi, come in quelli, che fece improntare il Patriarca Bertrando, i quali pesavano, e valevano ognun di loro per due danari Aquilejesi.

Di queste monete Aquilejesi ho io una Raccolta mediocre, nella quale si ravvisano tutte le monete, delle quali abbiam quivi fatta menzione ; eccettuatone i soldi, fabbricati in Aquileja al peso della moneta Veronese. E

ſebbene me ne ſono ſtate alle mani a centinaja di queſte noſtre monete, e che queſte ſieno da me ſtate col peſo eſaminate, e col maggior rifleſſo al conio, non per tanto ho io potuto ritrovare in loro tal differenza, che nel corſo uſuale aveſſe potuto ſervire di pronto, e facile diſtintivo agli ſpenditori di eſſe, e per diſtinguere ſoldo da danaro Aquilejeſe nell' uſo, e commerzio comune. Concioſiachè, ſebbene mi ſia avvenuto d'oſſervare, che le monete di un Patriarca medeſimo con lo ſteſſo conio, e bene conſervate, non avevano peſo eguale, e che talvolta una di eſſe in confronto dell' altra un Carato nel peſo diſcapitava; da ogni modo avviſando, che alcun diſtintivo particolare nell' impronto non appariva, non mi ſono potuto perſuadere, che chi una volta le voleva adoperare, e ſpendere, aveſſe duopo di col peſo conoſcerle, e diſtinguerle; non potendoſi ciò ſapere, e conteguire in moneta così picciola, e tanto ſimiglievole, ſe non con tal mezzo; quando non vi ſia ſtato un ſegno nel conio, il quale dee certamente eſſere ſtato certo fiſſo, e comune ad ognuna di queſte monete per dimoſtrare la loro differenza. Tra quelle veramente de' due Patriarchi Pagano, e Bertrando in queſta mia ricerca mi è accaduto di ritrovarne ſolamente due, nelle quali unitamente alla variazione del peſo ho ravviſato certo ſegno, che potrebbe crederſi diſtintivo. Avendo quelle di Pagano lo ſteſſo impronto così nel diritto, come nel roveſcio, variano nel peſo di un Carato; e quella, che più peſa, ha nel roveſcio ai lati della Torre, di lui ſtemma gentilizio, due ſtelle, le quali non ſono in quella, che meno peſa. In due di Bertrando ſimilmente, avendo eſſe da ogni parte lo ſteſſo conio, e variando nel peſo, ſi vede, che in quella, che peſa meno, nel roveſcio al petto dell' Aquila, inſegna della Città d'Aquileja, vi è un B. il quale certamente può crederſi un diſtintivo, e quello, che più peſa, non lo ha. Ma come che unicamente nelle monete di queſti due Patriarchi di oſſervare queſta differenza mi è avvenuto, e riflettendo, che queſto non conſiſte in un ſegno fiſſo, ed unico nell' una, e nell' altra, il che in tutte univerſalmente dovrebbe eſſere; ma in un ſegno accidentale, ed arbitrario, non poſſo darmi a credere, che ciò ſia per diſtinguere il danaro dal ſoldo, ma piuttoſto in caſo di mutazione di moneta (come ſoleva ſpeſſo, ed almeno ſotto ognuno de' Patriarchi accadere) che foſſe ſtato queſto un ſegno di differenza per conoſcere la moneta nuova in confronto della vecchia.

Per lo che avendo io queſte mie incertezze già tempo ad erudito mio amico, e di queſte coſe alquanto informato partecipate, venne egli per queſti rifleſſi in opinione di dirmi: che riſcontro non potendoſi avere per conoſcere queſte due ſorti di monete, ſarebbe neceſſità credere, o che queſta de' ſoldi non foſſe moneta propria Aquilejeſe, e quivi coniata da' Patriarchi; ovvero, che di queſti non ne foſſero di ſotterra uſciti, nè di loro fatta raccolta. Ma io gli feci vedere, non poterſi tali aſſerzioni ſoſtenere; Poſciachè è contrario ad una verità palpabile il dire, che i Patriarchi non faceſſero coniare così bene i ſoldi, come i Danari: potendo noi ad evidenza chiarirci da molte Carte di quel tempo, che nella Zecca Patriarcale, dove ella ſi foſſe, tal moneta ſi batteva, ſe ne faceva il ſaggio da' Preſidenti a queſto uffizio, e per noſtra moneta paeſana in alcuna Carta ſi eſprimeva. Che queſti ſoldi foſſero moneta reale, abbiamo da Carta, tratta da' Protocolli di Giovanni di Biagio Notajo di Gemona dell' Anno 1340. ne' miei Apog. n. 30. nella quale viene poſto all' incanto uno di queſti ſoldi, e fu deliberato al più offerente per dodeci Piccoli Veroneſi. Che eſſi foſſero moneta reale d'argento ſi prova con un Teſtamento ne' miei Apog n. 8. il quale è tratto da' Protocolli 1311. di Pelegrin Notajo; ove Vinta di Benedetto Bizavo di Gemona tra le altre coſe, che ordina, laſcia agli Eredi di Mattiuſſio ſuo Fratello quaranta ſoldi d'argento di piccoli Veroneſi: *Item Nicolao, Valentino, Jacobo, & heredibus Mattiuſſii fratris ſui Quadraginta ſolidos Veronenſium argenti*: che eſſi ſoldi erano moneta reale d'argento Aquilejeſe, eſpreſſamente lo impariamo da tre Inveſtiture degli anni 1431. e 1432. che ho deſcritte da Codice MS. della Bidia di Seſto, e poſte ne' miei Apogr. ai n. 725. 730. 734. nelle quali queſte parole ſi leggono. Nella prima *ſolvendo annuatim pro ipſis bonis jure Feudi miniſterialis, præfato D. Abbati &c. in Feſto Nativitatis Domini &c. ſolidos Aquilegenſis monetæ duodecim*. Nella II. *Solvendo annuatim præfato Abbati &c. jure, & cauſa Feudi miniſterialis, & manutentionis ejuſdem ſoldos Aquilejenſis monetæ XXVI. In Feſto Nativitatis Domini*; e nella III. *ſolvendo annuatim jure Feudi recti, & legalis, & manutentionis ejuſdem præfato D. Abbati &c. ſoldos Decem Aquilegenſis monetæ*. Che non ſolo moneta Aquilejeſe queſti ſi appellaſſero,

ma

ma che anche si dicessero soldi Friulani, ovvero moneta di Friuli, ce lo insegna una Carta di mano di Arrigo di Tolmezzo Notajo, e Cancelliere di Gemona dell'anno 1386 ne' miei Apogr. n. 43. nella quale si legge in tal guisa enunciato il prezzo della vendita di certa Casa: *pro pretio, & foro marcarum soldorum Furlanorum xvi. & soldorum xx.*

Nè può essere maraviglia, se moneta Aquilejese, e di Friuli venissero chiamati questi soldi, quando si fa con certezza, che essi venivano coniati nella Zecca Patriarcale, e quivi di loro se ne faceva la prova, ed il saggio solito, prima di pubblicare la moneta medesima. Conciosiachè dalle Carte, le quali più sotto si daranno iotere, manifestamente si comprende, che la moneta de' soldi quivi in Friuli si coniava, ed anche in Udine, ed in quel luogo medesimo, dove si coniava, se ne faceva la prova, o vogliam dire, il saggio. Come chiaro si vede nella Deliberazione del Consiglio d'Udine 1401. 16. Settembre, riportata dagli Annali di quella Città ne' miei Apogr. n. 555. nella quale si delibera de' modi, co' quali questi soldi con maggior vantaggio potessero fabbricarsi, e si deputano Consiglieri a provvedere, e consultare con altri della Patria: *De modis, sub quibus soldi possint cudi cum minori damno hujus Patriæ*; come pure ciò manifestamente si comprende da uno strumento di saggio, fatto l'anno 1414. e da un altro fatto l'anno 1418. amendue di mano di Giovanni di Galleriano Notajo d'Udine, ne' miei Apogr n. 561. e 562. Nel primo de' quali si scorge evidentemente, che nell'anno suddetto 1414. si erano fatti coniare in Udine nella Zecca Patriarcale da Ambrogio Marchesina Monetario CCLXV. Marchi di peso di soldi d'argento, de' quali in questa Carta si approva la lega, il numero, ed il peso: *Approvabit Marchos ejusdem Monetæ solidorum CCLXV. ipsam videlicet monetam solidorum esse in pondere, numero, & argento justam, ac veram, & non fictitiam, sed esse in liga, & forma debita juxta & secundum pacta præhabita Domini nostri Patriarchæ, & consuetudines Patriæ Fori-Julii.* E nell'altro dell'anno 1418. si legge, che a' 15. Aprile furono da Pietro Orefice di Spilimbergo, Deputato al Saggio, in presenza del Prefetto alla Moneta Antonio de' Cavalcanti approvati per buoni CCXXXVII. Marchi di soldi fatti coniare dal detto Ambrogio: *Petrus aurifex de Spelimbergo Magister Deputatus ad Sazium in præsentia Antonii a Cavalcantibus probat Marcos solidorum CCXXXVII. cusos a dicto Ambrosio Monetario.* E nell'anno medesimo il penultimo Dicembre se ne approvarono da Domenico de' Brunazi Orefice Deputato in presenza dello stesso Prefetto altri Marchi di soldi coniati DCXVI. *Eodem modo, & iisdem verbis idem Dominicus de Brunatis in præsentia Antonii de Cavalcantibus probat Marchos solidorum DCXVI.* Dal che più che chiaro si vede insussistente il primo pensiero dell'amico, che negava questi soldi di conio Aquilejese.

Non essendo, per l'altra asserzione dell'amico, verisimile, nè credibile, che essendo venuta alla luce una così numerosa quantità di danari, che se ne hanno potuti fondere a gran pesi, oltre quelli, che in molti luoghi si conservano, di questi soldi parimente non se ne siano ritrovati, i quali nell'uso, e nel commerzio di quel tempo hanno avuto eguale, e così frequente il corso, e la valuta, come i danari; ed anzi più di questi nell'ultimo tempo era l'uso de' soldi frequente, come si farà osservazione con le Carte alla mano. Quindi uno, e l'altro ci siamo rimasi nell'incertezza, e senza aver potuto in guisa alcuna, nè saputo dar mano a questa scoperta, la quale sebbene di gran rilevanza io non la creda per la cognizione, ed intelligenza delle nostre Carte di Friuli, le quali da sè sole ci somministrano tanto lume, quanto a sufficienza ci può bastare per riscontrarne il peso, e valor loro, e di quel tempo, e col rapporto alle monete moderne, non per tanto ci sarebbe stato di molto piacere il poter dizifrare questo punto così imbrogliato, il quale solo mi sembra restarci da rischiarare in questa nostra monetaria disquisizione. E gioverà forse l'avere questa mia ignoranza pubblicata, acciocchè qualcheduno da migliore fortuna accompagnato, e di più avveduto intendimento fornito, ancor questa notizia ci ritrovi, e scopra. In tanto si darà mano a far pubbliche quelle monete Aquilejesi, che io possedo; sebbene ne siano molte di esse state prima d'ora fatte vedere con le stampe dall'incomparabile Signor Muratori nella mentovata Dissertazione. Non tanto perchè quivi necessariamente vi sia convenevole la loro notizia unitamente al disegno; poichè di esse quivi si tratta principalmente; quanto perchè alcune di esse sono ancora inedite. Avendo però prima fatta qualche parola della Zecca Patriarcale, e del luogo, dove questa fosse istituita, e d'ordinario si tenesse, unitamente agli Uffiziali, che a questa presiedevano, e che in essa avevano ingerenza; non tra-

tralaſciando altre particolarità, le quali a tal Fabbrica ſi appartenesſero, o dalla medeſima veniſſero in conſeguenza.

CAPITOLO VII.

Della Zecca Patriarcale, e delle di lei aderenze.

IN tutte le Carte, che per le mani mi ſon paſſate, non ho ritrovato, che foſſe Zecca in altri luoghi di Friuli, fuori d'Aquileja, e d'Udine, dove per l'ordinario ebbero la ſua Reſidenza que' Patriarchi, che coniarono moneta, e quantunque potrebbe eſſere, che in alcuno degli altri Luoghi, dove erano Palazzi proprj Patriarcali, come in Cividale, in Gemona, ed altrove, moneta ſi foſſe coniata, allorchè in quelli alcuno de' Patriarchi foſſe dimorato per alcun tempo (non eſſendo oltre il coſtume, come abbiam oſſervato eſſerſi fatto in Francia, che la Zecca ſeguiſſe il Principe, ov' egli andaſſe) a me però non è ancora accaduto di riſaperne alcun' altro. Io non ho alcun dubbio, che in ſul cominciamento di queſta Zecca Patriarcale, per la medeſima nella Città d'Aquileja, non ſi foſſe fatta da Popone fabbricare una Caſa, o luogo particolare, dove ella ſtabilmente ſi foſſe coniata ne' primi ſecoli. Ma rendendoſi quella Città, a cagione dell'aria grave, inſalubre ad abitarſi, come altrove facevano per lo più la loro reſidenza i Patriarchi, così anche la Zecca di là ſi traſportò, e loro ſeguitava. Ho io però due Carte dell'anno 1356. ne' miei Apogr. n. 547. e 549. amendue ſcritte in Aquileja da Gubertino di Novate Notajo, e Cancelliere Patriarcale, le quali poſcia intere ſi recheranno, da una delle quali impariamo, che in quell'anno medeſimo era la Zecca in Aquileja, dove parimente abitava il Monetario Zacherto di Bindo Scandalione di Luca, facendoſi queſta memoria in calce della ſteſſa: *Actum Aquilegiæ in hoſpitio habitationis præfati Magiſtri Zacherti, in quo moneta cuditur antedicta.* E dall'altra ſi comprende, eſſere ſtata poco prima di quell'anno la Zecca in Udine, dicendoſi: *Quia in Officiis inciſionis ferrorum, ac ſazii monetæ noſtræ novæ Aquilegienſis, alias in Utino cuſæ de mandato noſtro, te fideliter, ac legaliter, & ſollicitè habuiſti &c.* Quindi ci ſi dimoſtra, che queſta Zecca non aveva in quel ſecolo luogo fiſſo, e ſtabile, ma ella ſi cangiava di ſito a piacere del Patriarca. Il che anche c'inſegna altra Carta nel Tom. XVIII. de' miei MS. pag. 166. ſcritta l'anno 1349. la quale è di accordo, e patti tra il Patriarca Ludovico della Torre, e Franceſco Bonaquiſti di Fiorenza, Maeſtro della Moneta, ovvero Monetario, dove ſi pone queſta principale condizione: *In primis videlicet, quod ipſe Franciſcus debeat facere, ſeu fieri facere in Civitate Aquilegiæ, vel alibi, ubi placuerit eidem Domino Patriarchæ, Monetam &c.*

Quantunque dopo negli ultimi tempi de' Patriarchi, cioè in ſu la fine del XIV. e nel cominciamento del ſecolo XV. queſta Zecca foſſe per lo più, e forſe ſempre in Udine in Caſa dello ſteſſo Monetario, come per l'anno 1399. ſi ſcorge dalla Lettera di Zanobi di Giacero a Giovanni da Rabatta Capitano di Gorizia, pubblicata dal Fontanini nella Lettera delle Maſnade pag. 36. ed abbiamo da altre Carte ne' miei Apogr. n. 560. 561. per gli anni 1413. ſino al 1420. Le quali recandoci notizia de' Preſidenti, ed Uffiziali di queſta Zecca, e della maniera di fare il ſaggio della Moneta medeſima, quivi ſi daranno intere.

A queſta Zecca, o Fabbrica della Moneta deputava il Patriarca alcuni Preſidenti, che invigilaſſero alla Fabbrica medeſima, per la buona lega ſecondo i patti, per il pelo, e per il conio. Il principale era quello, che ſi chiamava Preſidente della Moneta, ed era perſona nobile, e di riguardo, e le ſteſſe veci faceva dell'antico Prefetto alla moneta. Alla preſenza di queſto dovevano farſi e per il peſo, e per la lega le prove, ovvero il ſaggio della moneta medeſima, e da lui ſe ne attendeva l'approvazione, acciò poteſſe farſi pubblica, e conſegnarſi al corſo. Ma perchè queſto, non eſſendo della profeſſione, non poteva avere certa pratica per i ſaggi, e per il peſo, eſſendo a lui commeſſa ſolamente certa iſpezione, e ſuperiorità, ſotto di lui dal Patriarca ſi deputava uomo pratico col nome, ed uffizio di Saggiatore, *Sziator*, che per lo più era un Orefice, dal quale ſi facevano le prove della lega nel fuoco, del numero, e del peſo; e quindi con di lui giuramento dava il ſuo giudizio, riprovandola, ovvero approvandola, e del di lui Uffizio riceveva tale iſtituzione, o ſiano Lettere patenti del Patriarca. In queſte non ſolamente a lui viene commeſſo, ed affidato il ſaggio della moneta, ma la inſpezione ancora ſopra il Lavoro, ed inciſione de' Ferri del conio, co' quali s'improntavano le Monete; ed eccone di tali lettere un'eſempio. „ NICOLAVS Dei Gratia Scte Sedis Aquile„ gen. Patriarcha. Dilecto Nobis Magiſtro

„ Ga-

„ Gabrieli Aurifici de Civitate Auſtria, Sa-
„ lutem & Gratiam noſtram. Quia in Officio
„ inciſionis Ferrorum, ac ſazii Monetæ no-
„ ſtræ novæ Aquileg. alias in Utino cuſæ de-
„ Mandato noſtro, Te fideliter, ac legali-
„ ter, & ſollicite habuiſti, & ſperamus
„ quod de bono in melius procedet devotio
„ tua, Domino concedente; Idcirco te in-
„ prædictis Officiis exercendis cum ſallario
„ conſueto tenore præſentium uſque ad no-
„ ſtrum beneplacitum confirmamus, & ultra-
„ Officia hujuſmodi, Te Cuſtodem noſtre-
„ monete Aquilegen. cudende per magiſtrum
„ Zacchettum quond. Bindi Scandaleonis de-
„ Luca cum ſallario annuo XL. Ducatorum-
„ auri per Nos Tibi ſolvendo, uſque ad di-
„ ctum beneplacitum Noſtrum conſtituimus,
„ & facimus, de tua fidelitate, & diſcretione
„ plenam in Domino fiduciam obtinentes. In
„ quorum omnium teſtimonium has Literas
„ Tibi concedimus Noſtri Sigilli impreſſione-
„ munitas. Datum Aquilegie in noſtro Pa-
„ triarchali Palatio. Die VIII. Menſis Fe-
„ bruarii. Anno Dominice Nativitatis MCC-
„ CLVI. Indictione IX.

„ Gubertinus de Novate Not. & Cancella-
„ rius Path̄ijs &c.

Dietro a queſti era poi l'uffizio, che del Monetario ſi appellava, ſopra di queſto era tutto l'impaccio della Fabbrica della moneta, dal quale poi dipendevano i lavoratori manuali. Eſſo aveva a comporre la lega dell' argento così nelle monete più grandi, come nelle più picciole, ſecondo le leggi, e i patti, che faceva col Patriarca, ed egli doveva render conto di ciò, come anche del peſo a giudicio de' due mentovati Uffiziali maggiori. Eſſo ſi comprava l'argento da coniarſi, e l'utile, che nell' alterazione ſtabilita della lega conſiſteva, era in di lui diſpoſizione, dopo avere però pagato al Patriarca la ſua parte ſtabilita, la qual era un tanto per Marco di moneta a peſo. Queſt' utile del Patriarca, che dalla Zecca riſcuoteva, non fu ſempre lo ſteſſo con patto fiſſo, e perpetuo, ma ora più, ora meno, come potevaſi accordare col Monetario. Poſciachè nell' accordo, che fece il Patriarca ſudetto Lodovico col ſudetto Bonaquiſti Monetario per anni due l'anno 1359. 19. Ottobre, ſi obbliga queſto Monetario corriſpondere al Patriarca, per ogni Marco di peſo di moneta coniata, nove monete delle coniate. E paſſati detti due anni, e fattoſi dal Bonaquiſti nuovo accordo l'anno 1361. col medeſimo Patriarca, non ſi obbligò a pagargli, ſe non in ragione di otto Danari per marco, come raccolgo da certe memorie di rendite Patriarcali, che io conſervo originali nel Tom. XVII. de' miei Mſ. pag. 6. e 40. dove ſi legge queſta Notarella: M. III. LXI. *Conceſſa fuit Cuſſio, & Magiſterium Monete Aquilegen. Franciſco Bonaquiſti de Florentia, a die omnium Sanctorum ad annum unum immediate ſequentem precio Quadringentarum Marcharum Denariorum, ſolvendarum in quatuor terminis, ſcilicet de tribus in tres menſes pro rata. Cum hoc tamen quod ſi plus cuderet, tantum plus debet ſolvere ad rationem octo Denariorum pro Marcho.*

Oltrechè da queſta notizia ci viene confermato, quanto di ſopra ſi ha aſſerito; quindi altra cognizione ricavar poſſiamo, cioè quanto argento in un' anno nella Zecca Patriarchale in moneta per lo più ſi coniaſſe. Perciocchè, pagando il Monetario quattrocento marche di danari annualmente in ragione di otto danari al Marco, è certiſſimo, che almeno ogni anno queſta Zecca coniaſſe otto mila Marchi di peſo d'argento; ſomma, come io penſo, in un Principe non grande per lo ſtato ſuo, molto conſiderabile. Ma acciochè di queſto uffizio, ed impegno del Monetario, del quale ſi parla, ſi abbia convenevole notizia, ſtimo bene di recar quivi, quantunque un poco proliſſo, interamente l'accordo ſopramentovato 1359. del Bonaquiſti, il quale ſebbene può avere qualche sbaglio per averlo io tratto da copia moderna, non per tanto ſembrami rimarcabile. Io l'ho di mano recente nel Tom. XVIII. de' miei Mſ. pag. 165.

„ In Chriſti Nomine Amen Anno Nativita-
„ tis eiuſdem MCCCLIX. Indictione XII. Die
„ XIX. Menſis Octobris. Præſentibus Nobb.
„ Viris Dn̄is Garlavario, & Gaſtono dicto
„ Panceria della Turre, Joanne de Monticu-
„ lis J. U. Perito Vicario in temporalibus
„ infraſcripti Dn̄i Path̄æ, & aliis. Rm̄us in-
„ Chriſto Pater, & D. D. Ludovicus Dei
„ Gratia S̄ctæ Sedis Aqnilegen. Patriarcha,
„ juxta morem ſuorum Prædeceſſorum Pa-
„ tharū̄m ad fabricationem, & conſtructio-
„ nem Novæ Monetæ Aquilegen. ſub Nomi-
„ ne ejus diligenter intendens, confiſuſque-
„ de probitate, induſtria, & fidelitate Di-
„ ſcreti, & providi Viri Franciſci Bonaquiſti
„ de Florentia commorantis in Venzono, de
„ quibus eidem D Patriarchæ teſtimonium-
„ laudabile perhibetur, eumdem Franciſcum
„ ſuper hujuſmodi moneta cudenda, & fa-
„ cienda Magiſtrum conſtituit, & Officialem
ſuum.

„ ſuum. Ita quod dictam monetam cudere debeat, & cudi facere legaliter & fideliter cum pactis, modis, & conditionibus infraſcriptis.

„ In primis videlicet, quod ipſe Franciſcus debeat facere, ſeu fieri facere in Civitate Aquilegiæ, vel alibi, ubi placuerit eidem D. Patriarchæ, Monetam hujuſmodi bonam, & puram; Videlicet De unciis quatuor argenti Venetorum Groſſorum, & tribus Quarteriis pro quolibet Marcho; de qua moneta debeant *viginti ſoldi, & octo denarii Aquilegenſes ponderare Marchum unum*; & de ipſa moneta non poſſit expendere, niſi de quacumque ſcoſſa prius fiat ſazium in pondere, & in igne; quod ſazium debeat eſſe de Marcho uno in pondere, & de uno Quarterio unciæ in igne. *Debent enim in pondere viginti ſoldi & octo denarii facere Marchum unum*; quod ſi eſſent denarii quatuor magis, aut denarii quatuor minus, approbentur boni denarii. Si vero fuerint quatuor plus, in ſequenti ſcoſſa eos facere de quatuor minus, & e converſo. Quod ſi aliter reperiatur moneta, quæ facta fuerit contra talem formam, iterato debeat in ignem mitti, & iterum fundi, & meliorari. Item quod idem Franciſcus debet facere ſeu fieri facere ſazium in igne de uno Quarterio unciæ, quod eſt grana 144. pro Quarterio, & debet reddere pro Quarterio de argento fino grana 182. & dimidium. Ita tamen quod ſi reddiderit de granis 80. & dimidio, debeant approbati boni denarii, & dictus Franciſcus non teneatur ad reſtitutionem hujuſmodi granorum deficientium, & ſi reddiderit de minori, quam grana 80. & dimidium, tunc debeat dicta moneta iterato in ignem mitti, & meliorari. Et quod dictus D. Patriarcha teneatur deputare certos Homines, qui interſint ad requiſitionem dicti Franciſci, quando fiet ſazium de dicta moneta; Et cum fuerit approbata per ipſos Deputatos, idem Franciſcus ſit liber a præfato D. Patriarcha, & a quocumque ejus Officiali de Moneta hujuſmodi cuſa, & approbata. Et teneatur idem Franciſcus dare dicto D. Patriarchæ pro quolibet Marcho denarios novem dictæ Aquileg. monetæ, ſolvendos ipſi D. Patriarchæ de tribus menſibus, incipiendo in prima cuſione dictæ monetæ. Item quod dictus Franciſcus poſſit cudere uſque ad mille marchos monetæ parvæ; ita quod quodlibet marcum ponderet una Uncia Argenti, donec &c. *Et ſint in pondere pro quolibet Marcho ſoldi 66. quod ſi eſſent duodecim denarii parvuli, vel duodecim plus, approbentur boni denarii*. Si vero duodecim magis, teneatur in ſequenti ſcoſſa eos facere de duodecim minus, & e converſo; Et ſi aliter reperiretur moneta, quæ facta fuerit juxta talem formam, iterato debeat in ignem mitti, & iterum fundi, & meliorari; Et fiat ſazium in igne de dimidio Quarterio unius unciæ de granis 72. & debent reddere de argento fino grana 8. & tertios duos. Et cum fuerit approbata per dictum D. Patriarcham, vel Deputatos ab eo, dictus Franciſcus ſit liber, & immunis de dicta moneta approbata ab ipſo D. Patriarcha, & ejus quocumque Officiali, & non teneatur aliquid dare pro hujuſmodi parva moneta ipſi D. Patriarchæ. Item quod præfatus D. Patriarcha deputet unum Cuſtodem, ſive ſuperſtantem, qui ſtet continuò cum ipſius monetæ Magiſtris ad videndum cudere eam, & teneat unam Clavem, & dictus Franciſcus aliam Loci, ſeu Caſellæ, ubi ſtabunt ferramenta pro cuſione dictæ monetæ, & denarii monetati, quouſque ſazium fuerit factum de dicta moneta. Et teneatur dictus D. Patriarcha dictum Cuſtodem, ſive ſuperſtantem ſalariare, & prædictus Franciſcus eidem facere expenſas. Quodque teneatur idem D. Patriarcha facere proclamari ad omnem requiſitionem ipſius Franciſci, quod prædicti Denarii recipiantur in quolibet Foro, & gambio per quemcumque pro quattuordecim parvulis quilibet; Et hoc ſub pœna unius Marchi in non parentes, cujus pœnæ tertia pars Cameræ D. Patriarchæ applicetur, alia dicto Franciſco, & reliqua tertia accuſatoti. Et quod omnes Officiales dicti D. Patriarchæ teneantur ſic facere obſervari, & in qualibet ſolutione cujuslibet mercationis, vel debiti teneatur quilibet recipere uſque ad ſummam decem ſolidorum parvorum, & hoc ſub pœna prædicta. Item quod prædictus D. Patriarcha teneatur præfato Franciſco præſtare Domum pro eo, & ipſius familia, in qua moneta cudatur, & fiat, & ipſe cum ejus familia valeat habitare. Item quod ipſe D. Patriarcha teneatur ſecurare, & ſecuros facere dictum Franciſcum, & omnes de ejus familia per totum diſtrictum ſuum; ita quod ipſi poſſint ſecurè cum Argento, Moneta, & ſuis Mercationibus ire per omnes dicti D. Patriarchæ Civitates, Terras, & Loca,

„ ſtare

„ ſtare etiam, & redire abſque alio damno. „ Quod ſi contigerit, teneatur D. Patriarcha „ reſtituere de ſua Camera, ſi aliter ablata „ recuperari non poſſent, dum tamen ipſe „ Franciſcus, & familiares ſui a dicto D. Patriarcha, ſeu a Vicario ſuo, vel aliis, quos „ ſuper hoc deputandos duxerit, licentiam „ poſtulabunt. Item quod teneatur dictus D. „ Patriarcha facere proclamari publicè per totum Diſtrictum ſuum, quod nullus audeat „ extrahere argentum, ſive Bolſonum de dicto Diſtrictu; Et hoc ſub pœna amiſſionis argenti, & Bolſoni; cujus pœnæ tertia „ pars Cameræ D. Patriarchæ, alia dicto Franciſco, & reliqua Accuſatori applicetur. Et „ quod quilibet portans argentum, ſeu bolzonum dicto Franciſco, vel ad ſuam Fabricam „ poſſit liberè ire, ſtare, & redire per totum „ Diſtrictum ejuſdem D. Patriarchæ cum perſonis, & rebus ſuis tute, & abſque eo quod „ moleſtari poſſint occaſione aliquarum repreſaliarum, vel aliarum cauſarum; dummodo „ non ſint rebelles, & inimici D. Patriarchæ, „ & Eccleſiæ Aquilegenſi. Item quod dictus „ Franciſcus poſſit, & debeat cudere, & cudi facere prædictam monetam cum pactis „ prædictis a Feſto omnium Sanctorum proximè nunc venturo uſque ad duos annos „ proximos integros, & completos. Quæ quidem pacta omnia, & ſingula præfatus D Patriarcha pro ſe, & Eccleſia ſua Aquilegenſi, „ & dictus Franciſcus pro ſe jurans ad S. D. „ Evangelia rata, grata, & firma, ſolemni „ hinc inde ſtipulatione interveniente, habere, „ adimplere, & inviolabiliter obſervare promiſerunt, ſub pœna Mille mar. Aquil. mon. „ Quæ pœna exigi poſſit, & debeat cum effectu per partem obſervantem a parte non „ obſervante toties quoties contraveniretur, „ vel fieret, & pœna ſoluta, vel non præſens „ nihilominus contractus obtineat plenum robur, obligantes ſibi viciſſim unus alteri, videlicet dictus D. Patriarcha eidem Franciſco omnia ſua bona, & ſuæ Aquil. Eccleſiæ, „ & ipſe Franciſcus ejus omnia bona mob. & „ immob. præſentia & futura. Renunciantes „ omni legis, & conſuetudinis, ac juris tam „ Canonici, quam Civilis auxilio, per quod „ poſſent contra prædicta ſe defendere, vel „ tueri. In quorum omnium teſtimonium præ„ dictus D. Patriarcha mandavit præſens pu„ blicum inſtrumentum confici per me Nota„ rium infraſcriptum, & ſui Sigilli appenſione „ muniri.

„ Actum in Caſtro Utini in Camera prædi„ cti D. Patriarchæ.

Ego Paulus quond. Magiſtri Johannis de Mutina Ps. Sacræ Imperialis Aulæ Not. & prædicti D. Patriarchæ Scriba prædictis interfui, & ea de mandato ejuſdem D. Patriarchæ ſcripſi, & pub. rog. &c.

Da queſta Carta impariamo, che oltre ai mentovati Uffizj, ed impieghi ſopra la moneta, vi era anche un' altro col nome di Cuſtode, il quale doveva eſſere ſempre preſente a vedere a battere, e tenere una chiave egli, ed una il Monetario della Caſſa, continente i ferri del conio, e le monete coniate, non ancora ſtate alla prova. Queſti aveva per il ſuo impiego certa ricompenſa di tanti danari annui dal Patriarca, e dal Monetario lui doveva eſſere ſomminiſtrato il vitto. Di più ſi comprende ancora di quì, quanta alterazione allora ſi faceſſe nella lega dell' argento; poichè in un marco di peſo d'argento, che ſi ſuppone eſſere ſtato, ed era, come in altri paeſi, di oncie otto, avea debito di porre il Monetario oncie quattro, e tre quarti d'argento di Groſſi Veneziani, cioè della finezza dell'argento di eſſi, ed il rimanente poteva eſſere tanto rame, coſicchè l'alterazione era con la proporzione del 19. al 32. cioè di più di un terzo un trentesimo ſecondo. E ciò in riguardo, come ſi è detto, all'argento della moneta Veneziana de' Groſſi, cioè alla lega di quell'argento; Poichè in riguardo ad argento puro, e fino l'alterazione era di poco meno della metà; perchè nel ſaggio, a prova doveva eſſere di fino, e puro delle parti 14. circa otto. E queſta era l'alterazione di quel tempo nella moneta maggiore de' danari, e de' ſoldi Aquilejeſi. Nella moneta poi più piccola, che appunto di Piccoli ſi chiamava, per eſſer eſſa la più minuta, l'alterazione era tale, che bene poteva dirſi moneta negra, e de' poveri, come oſſervò Du-Cange in quella di Francia, non avendo ella d'argento, ſe non la ottava parte, non eſſendo ſtato in queſto convenuto obbligato il Monetario di porre in un marco di peſo di queſta moneta ſe non un' Oncia di buon' argento.

Circa poi il peſo, che queſta moneta doveva in tanto numero avere, io non vedo, come queſta Carta poſſa intenderſi, contenendo eſſa anzi delle contradizioni in più d'un luogo, e però ivi io crederei, che ſbaglio ſi foſſe preſo

nello

nelle copie. Concioſiacoſachè di qual fatta di ſoldi mai porevano eſſer quelli, che in eſſa ſono nominati, e che in numero di venti con otto danari Aquilejeſi appreſſo dovevano eguagliare nel peſo un marco? De' noſtri Aquilejeſi, i quali valevano dodeci Piccoli, ed erano minori de' danari di un ſettimo, certamente ciò non può intenderſi. De' ſoldi di Groſſi Veneti, nemmeno; ſebbene tal moneta è in queſto Convenuto nominata, poichè queſti, come vedremo, in numero di venti ſorpaſſavano molto più del doppio il peſo di un Marco. Così neppure di ſoldi Fiorentini quivi può farſi menzione, quantunque con un Fiorentino queſto Convenuto dal Patriarca ſi faccia; imperochè, come abbiamo dal Borghini della moneta Fiorentina, dell'Edizione de' Giunti 1584. pag. 182. e 232. i ſoldi Fiorentini d'argento, che chiamarono Fiorini Groſſi per differenza (eſſendo ſtate chiamate tutte le monete Fiorentine Fiorini) erano compoſti di dodeci Fiorini piccoli, ne' quali non entrava, ſe non la duodecima parte d'argento, e potevano paragonarſi ſenza grande divario ai noſtri Piccoli, e quindi anche i ſoldi Fiorentini ai noſtri Aquilejeſi. Perlochè, quando queſti ſoldi non ſoſſero ſtati un rampollo de' ſoldi d'argento Carolini di Francia, i quali in numero di venti eguagliavano il peſo della libra d'argento ſotto Carlo Magno, e che l'uſo di queſti ſi foſſe mantenuto in Friuli dopo tante mutazioni di ſtati, tante ſtraniſſime vicende, e tanti ſecoli (il che non vidi mai in tante Carte noſtre, nè in alcuna Carta Italiana delle tante pubblicate dal chiariſſimo Muratori) io non poſſo penſare altrimenti, ſe non, che nella noſtra Carta vi ſia sbaglio. E ciò tanto più, quanto nella medeſima Carta io ſcorgo, che in un Marco di peſo della moneta maggiore Aquilejeſe vi ſi ricercano venti di que' ſoldi ſolamente con i detti danari, quattro danari più, quattro meno; e nel Marco della moneta de' Piccoli ſi ricercano ſoldi ſeſſanta ſei, dodeci Piccoli più, dodeci meno. Il che parmi contenere manifeſta contradizione. Tralaſcio di dire, che ſe moneta foreſtiera quivi nominare ſi voleva, certamente non avrebbero ommeſſo il ſempre ſolito diſtintivo del di lei nome particolare, perchè in ciò furono pur troppo puntuali, e diligenti i noſtri antichi Notaj, come le Carte ci poſſono fare piena fede.

Quando tutto ciò avea ſcritto, e le coſe mie avea poſte quaſi in aſſetto, mi venne alle mani il picciolo Protocollo, credo io, originale, e ſcritto di propria mano del meotovato Cancelliere Patriarcale Paolo di Modena, dove queſto ſtromento di Convenzione tra il Patriarca Lodovico, ed il Monetario Bonaquiſti ſi ſtava in fronte; ma per nuova ſfortuna era eſſo mancante del principio fino quaſi alla metà, ed appunto dove io avevo ravviſata in due luoghi la difficoltà, e tra queſti due luoghi, o paſſi la contradizione. Bene è ſtato, che a quello ſtromento erano ſeguenti alcune Carte di ſaggi delle monete coniate da queſto Bonaquiſti, dalle quali, non però compiuramente, alcune notizie ſopra le difficoltà de' rammentati luoghi ſi ricavano. Di eſſe due quivi ne rapporterò intere, ſimiglianti alle quali ſono l'altre tutte, facendo poſcia ſopra le medeſime que' rifleſſi, che ſembreranno più convenienti alle ricerche, che ſi ſono propoſte.

„ MCCCLX. Indictione XIII. die XIIII. „ Februarii. Aquilegie in Camera ſuperiori „ Pathriarcalis Palatii. Preſentibus Reveren„ diſs. in Chriſto Patre, & D. noſtro D. L. „ Dei Gratia Sancte Eccleſie Aquilegen. Pa„ triarcha digniſſimo, ac Ven. & diſcretis vi„ ris Dominis fratre Guidone Abbate Moſa„ cenſi, & Ambroſio de la Turre Canonico „ Aquilegen. & Hermacora de Murucio item „ Canonico Aquilegen. ac nob. Viro D. Ber„ toldo de Morucio, & Johanne Not. qu. Gu„ bertini Not. teſtibus, & aliis pluribus. Fa„ cta fuit Tracta monete de Marchis qua„ dringentis, quinquagintaquatuor cum dimi„ dia in pondere, & inventa fuit Marcha de „ ſoldis viginti, & frix. octo in numero, & „ fazium de uno quarterio extrhactum de„ igne inventum fuit grana octuaginta duo de „ argento fino. Que omnia approbata & lau„ data fuerunt, bene & legaliter ac juſte in„ pondere & liga fore monetam, per Magi„ ſtrum Gabrielem Aurificem qu. Magiſtri Pe„ tri Aurificis de Veneciis Aquilegie commo„ rantem, faziatorem Monete, ipſius Cuſto„ dem, & Inciſſorem Ferrorum deputatum „ per ſupradictum D. Pathriarcam, ſecundum „ pacta facta ſuper hoc inter ipſum D. noſtrum „ Pathriarcham, & Magiſtrum Franciſcum „ Bonaquiſti de Florentia ipſius monete Magi„ ſtrum.

„ MCCCLX. Indictione XIII. Die primo „ Aprilis Aquilegie in Salla Domus della Mo„ neta. Preſentibus Ven. viris D. Nicolino „ de Teſtis de Vercellis Canonico Paduano, „ Hermacora de Morucio, Johanne Rampol„ do, & Jacobo de Marano de Parma omni„ bus

„ bus Canonicis Aquilegen. ac D. fratre Ma-
„ theo della Turre Ordinis Sancti Benedicti,
„ ac provido Viro D. Johanne de Vedruna
„ Vice poteſtate Civitatis Aquileje, & Fran-
„ cisco filio ſc. Zenonis de Agello, & Nico-
„ lao de Catgnaco Aquilegie commorantibus
„ Teſtibus &c. Facta fuit Tracta de Marchis
„ quatuorcentum & quinquaginta in pondere,
„ & inventa fuit Marcha de *Mᾱibs* (ſic) ſexa-
„ ginta duabus in numero, & ſazium de uno
„ Quarterio uncie exthractum de igne inven-
„ tum fuit grana octuaginta duo de argento
„ fino. Que omnia approbata, & laudata
„ fuerunt per Magiſtrum Gabrielem Aurificem
„ qu. Magiſtri Petri Aurificis de Veneciis,
„ ſaziatorem, Cuſtodem, & Inciſorem Ferro-
„ rum ipſius monete deputatum ſuper hoc per
„ Reveren. in Chriſto patrem & D. noſtrum
„ D. L. Dei gratia Sancte Eccleſie Aquilegen.
„ Pathriarcam digniſſimum bene legaliter, ac
„ juſtè fore inventa tam in liga, quam in pon-
„ dere, ſecundum vigorem pactorum factorum
„ ſuper hoc inter ſupraſcriptum D. Pathriar-
„ cam, & Magiſtrum Franciſcum Bonaquiſti
„ de Florentia ipſius monete Magiſtrum.

Da amendue queſte Carte impariamo ciò, che altrove ſi può avere oſſervato, cioè, che tal volta a piacere de' Patriarchi ſi univano ad un ſolo tre differenti cariche, ed impieghi di Saggiatore, e Cuſtode della moneta, e d'Intagliatore de' Ferri del Conio, quando per lo più ognuno di queſti Uffizj era diſpenſato ſeparatamente.

Dal primo poi di queſti ſaggi de' 14 Febraro, che è a tenore della recata Convenzione, un ſaggio di Danari Aquilejeſi, abbiamo, che veramente l'accordo, fatto dal Patriarca col Bonaquiſti per la fabbrica di detti Danari, fu che un marco di peſo d'argento coniato doveſſe rendere ſoldi venti, ed otto Danari. Ma tra lo ſtrumento di Convenzione, e queſto del ſaggio vi è il divario rimarcabile, che nel primo ſi patuiſce, che *debent in pondere viginti ſolidi, & octo denarii facere marchum unum*; E nel ſecondo ſi dice, che *inventa fuit marcha de ſoldis viginti, & Frix. octo in numero.* Dalle quali parole (oltrecchè non ſi ſpiega al mio intelletto la difficoltà di ſapere di qual fatta di ſoldi debbaſi intendere, e che perciò quella difficoltà ſopra propoſta rimane in piedi) un'altra ne naſce, a mio parere incombinabile, cioè che ſecondo la Convenzione debba un marco fare venti ſoldi, ed otto Danari in peſo, e ſecondo il ſaggio, che una marca doveva eſſere di venti ſoldi, ed otto Danari in numero.

Dal ſecondo di queſti ſaggi del primo d'Aprile, che a norma della ſudetta Convenzione è un ſaggio di Piccoli Aquilejeſi, abbiamo motivo conveniente di credere sbaglio nell'addotta copia della Convenzione, dove, parlandoſi della Fabbrica delle Monete de' Piccoli Aquilejeſi, ſi dice: *Et ſint in pondere pro quolibet Marco ſolidi 66. &c.* Poſciachè in queſto ſaggio di Piccoli alcuna menzione non ſi fa di ſoldi, al peſo di tanti de' quali doveſſe corriſpondere un Marco; ma ſi dice: *Et inventa fuit Marcha de mᾱibs ſexaginta duabus in numero*. Dove quella parola *mᾱibs* che io non intendo, in tal guiſa abbrevviata, non ſignifica, nè può certamente ſignificare ſoldi; quantunque a me non baſti l'animo di rilevarla, nè di produrre come debba intenderſi. Eppure quelle lettere, come le ho io recate, ſono chiare, e leggibili nel MS. anzi non in un ſolo luogo, ma in più di dodeci, dappertutto intelligibili. Perciò con tutto queſto nuovo lume io ſono ancora all'oſcuro ſopra queſti punti; e laſcierò queſta nuova ſcoperta ad intelletto più felice, e più fortunato del mio.

Serviamoci intanto per i lumi, ch'elle ci ſomminiſtrano circa la moneta, e circa gli Uffiziali, che erano alla Zecca deputati, ſorpaſſando queſte difficoltà, che forſe con miglior fortuna facilmente potrebbero un giorno appianarſi. E paſſiamo ad oſſervare in qual guiſa a tempo del Monetario Zacchetto, preceſſore del Bonaquiſti nel 1356. ſi faceva queſto ſaggio, e la prova di queſta noſtra moneta Aquilejeſe. Il che ſi comprenderà dallo ſtromento di ſaggio, il quale, da me deſcritto da' Protocolli di Gubertin di Novate Cancelliere Patriarcale, quivi inteto rapporterò; donde argomento può trarſi, e nnnizia, che non ſempre in una medeſima maniera, nè con una ſorte di moneta ſi faceva prova quanto numero di monete doveſſe rendere un marco di peſo d'argento coniato, ma ora con peſo eguale alle monete mentovate, ed ora col numerar quelle, che in un marco di peſo ſi erano coniate, e dovevano avere il corſo nella Provincia.

„ In Chriſti Nomine Amen. Anno Nativi-
„ tatis ejuſdem MCCCLVI. Indictione IX. die
„ XX. Menſis Februarii. Præſentibus Ven. Vi-
„ ris D. Johanne de Garate, & Jacobo de Ma-
„ rano de Parma Canonicis Aquilegen. Provi-
„ dis viris Guillelmo Picoſſio Poteſtate Aqui-
„ legiæ, & Benvenuto de Flagonea Civibus

„ Aquilegen. Belluniſſio de Bellonis de Utino, „ Miſſio qu. Hermanni de Remanzaco, & Hoſepho Notario de Civitate Auſtria Teſtibus, „ & aliis. Providus Vir Magr Gabriel Aurifex de Civitate Auſtria per Reverendiſs. in „ Chriſto Patrem, & D. D. Nicolaum Dei „ Gratia Sanctæ Sedis Aquilegen. Patriarcham „ Deputatus Saziator monetæ novæ Aquilegenſis, quam cudit in Aquilegia Magiſter „ Zacchettus qu. Bindi Scandalionis de Luca, „ in præſentia dictorum teſtium & mei Notarii infraſcripti, de Centum Marchis, & tribus Unciis in pondere dictæ monetæ, nuper „ cuſis per eumdem Magiſtrum Zacchetium, „ extraxit more ſolito unum Marchum in pondere dictæ monetæ; Quo ponderato, & „ poſtmodum numerato, repertum fuit habere in numero Marcham unam cum dimidio, „ & Frix: quinque. Et poſmodum inciſo de quolibet denario ipſius Marchi aliquantulo, „ ac de uno Quarterio unciæ argenti, ſic inciſi de hujuſmodi denariis, & diligenter in „ igne facto, more ſolito, fazio, & purificato, reddit de argento fino grana octuaginta tria minus uno quarto. Propter quod „ dictus Magiſter Gabriel Saziator nomine „ præfati D. Patriarchæ, monetam dictorum „ centum Marchorum, & trium unciarum in „ pondere, fabricatam per prædictum Magiſt. „ Zacchettum, approbavit: & ſuo juramento „ dixit, & pronunciavit, eſſe bonam, & illius ligæ, cujus eſſe debet ſecundum pacta, „ ſuper hoc habita inter prædictum D. Patriarcham, & Magiſtrum Zacchettum antedictum, ac poſſe, & debere expendi tanquam „ legalem, & bonam monetam.

„ Actum Aquilegiæ in Hoſpitio habitationis „ præfati Magiſtri Zacchetti, in quo Moneta „ cuditur antedicta.

Da queſto Monumento con certezza comprendiamo, che a quel tempo il peſo del Marco era di Oncie otto; ovvero di 1152. Carati, come ſi coſtuma quivi anche in oggi; poichè nella prova del pelo, che in eſſa ſi fa de' danari del Patriarca Nicolò di Boemia, ſi afferma, che un Marco a giuſto peſo, ſecondo i patti del detto Patriarca col Monetario ſtabiliti, conteneva in numero una marca e mezza con cinque danari, vale a dire Danari 245. i quali per l'appunto col confronto della moneta medeſima, che io conſervo, e che peſa qualche coſa di più di Carati $4\frac{1}{2}$. ma non arriva a un quarto di più, equivagliono a quel peſo. Impariamo in oltre, che l'alterazione dell' argento delle monete, motivataſi in eſſa Carta 1359. era maggiore di circa tre ottantesimi, ricercandoſi in quell' anno 1359. in un quarto d'oncia ſolamente Grani ottanta, e mezzo d'argento fino, e purificato, e tre anni innanzi nel 1356. vi volevano grani ottantatrè, come in queſta Carta. Dal che ci ſi dà a riflettere, che allora a precipizio ſi andava ſempre più peggiorando la moneta Aquilejeſe nella lega; quantunque delle monete di queſto tempo io ne abbia vendute, e ſieno ſtate ricevute, e pagate dai noſtri Orefici per argento, ſe non della più fina, ma però come di buona lega. Quindi pure abbiamo alcuni Uffiziali Deputati alla Zecca, de' quali ſi è fatta menzione.

A queſte ſembrami non fuori di propoſito aggiugnere due altre Carte, da me deſcritte dagli originali, e poſte ne' miei Apogr. ai numeri 560. 561. le quali, eſſendo memorie di queſti ſaggi di moneta, poſſono ſomminiſtrare lume, e conſermazione a quanto ſi è detto, ed in oltre aggiugnere non debole prova a quanto ſi è per dire, e ſi è detto de' ſoldi Aquilejeſi.

„ In Chriſti Nomine Amen. Anno Nativitatis ejuſdem MCCCCXIII. Indictione VI. „ infraſcripta ſunt inſtrumenta ſ. Ambroſii Marcheſinæ, ſuper fazio monetæ Reverendiſſimi „ D. Noſtri D. Lodovici Ducis de Dech Dei „ Gratia Patriarchæ Aquilegenſis digniſſimi, „ ſcripta, & annotata manu mei Johannis Notarii qu. Thomæ diebus, & menſibus infraſcriptis.

„ Dictis Milleſimo, & Indictione. Die verò Sabbati VIII. Menſis Aprilis. Actum „ Utini Aquilegenſis Diocefis in Domo Honorabilis viri ſ. Ambroſii Marchiſinæ Monetarii antefati D. Noſtri Patriarchæ Lodovici „ in Camino inferiori. Præſentibus Hon. & „ Diſcretis Viris ſ. Chriſtoforo de Cignotis de „ Utino ſ. Thoma Tingi de Senis ſ. Petrobono Notario de Portogruario, Meliore de „ Mantua, Johanne Filio ſ. Georgii de Quadruvio, ſ. Johanne Semprebono, Johanne Filio Jacobi a Statione, ac Thoma Notario „ de Roncono, omnibus Utini habitantibus, „ Teſtibus ad hæc convocatis ſpecialiter, & „ rogatis, & aliis pluribus: Ibique Providus „ Vir Magiſter Dominicus Aurifex de Brunatiis de dicto Utino tamquam Homo Deputatus ad probandum Sazium monetæ præfati „ D. noſtri Ludovici Patriarchæ Aquilegenſis „ in præſentia Honorabilis Juvenis ſ. Antonii „ de Cavalcantibus tamquam Cuſtodis dictæ

„ mo-

„ netæ a liga, ſacto ſazio juſto, & diligenti, „ judicavit, ſententiavit, ratificavit, & ap„ probavit ducentos tres marchos monetæ de„ nariorum Aquilegenſium, ibidem præſentes, „ ipſam monetam eſſe in pondere, numero, „ & argento juſtam veram, & non fictitiam, „ ſed eſſe in liga, & forma conſueta juxta „ pacta ejuſdem D. Patriarchæ, & conſuetu„ dines Patriæ Fori Julii &c. cum omni me„ lioramento &c.

c

Denariorum Marchi II. III.

„ In Chriſti Nomine Amen. Anno Nativi„ tatis ejuſdem MCCCCXIV. Indictione VII. „ infraſcripta ſunt inſtrumenta ſ. Ambroſii Mar„ cheſinæ Monetarii ſuper ſazio monetæ ſoli„ dorum novorum Reverendiſſimi D. noſtri „ Patriarchæ prælibati ſcripta manu mei Jo„ hannis Notarii qu. Thomæ de Clauglano „ Utini habitantis, menſibus, & diebus in„ fraſcriptis.

„ Die Jovis XVIIII. Aprilis. Actum Utini „ in Camino inferiori domorum Habitationis „ dicti ſ. Ambroſii Monetarii, ubi ſolet fieri „ ſazium monetæ. Præſentibus ſ. Bonaven„ tura a Bobus de Verona Utini habitante, „ Antonio Peliparo filio Magiſtri Jacobi Peli„ parii de Bronza, Magiſtro Jacobo Pelipari „ qu. Johannis de Carnea, Federigo Maran„ gono qu. Leonardi de Adorgnano, Stepha„ no qu. Martini de Burgulina, Antonio qu. „ Lay de Sclavonico, Jacobo q. Mauri de „ Sclavons, omnibus Utini habitantibus te„ ſtibus ad hæc vocatis & rogatis & aliis. „ Ibique providus Vir Magiſter Dominicus „ Auriſex de Brunatiis tanquam Magiſter De„ putatus ad probandum ſazium monetæ ſoli„ dorum novorum Reverendiſſimi D. noſtri „ D. Lodovici Ducis de Dech Dei Gratia „ Patriarchæ Aquilegenſis, in præſentia Ho„ norabilis Viri ſ. Antonii de Cavalcantibus „ de Utino, tanquam Cuſtodi; dictæ mone„ tæ a Liga factis diligenter ſazio, & proba„ tione ipſius monetæ, ſententiavit, judica„ vit, ac ratificavit, & approbavit marchos „ ejuldem monetæ ſolidorum ducentos ſexa„ ginta quinque, ipſam videlicet monetam „ ſolidorum eſſe in pondere, numero, & ar„ gento juſtam, ac veram, & non fictitiam; „ ſed eſſe in liga, & forma debita juxta & „ ſecundum pacta prælibati D. noſtri Patriar„ chæ, & Conſuetudines Patriæ Fortijulii &c. „ cum omni melioramento.

c

Marchi ſuerunt II. LXV. ſolidorum.

„ Item Anno MCCCCXVIII. Indictione „ XI. die Jovis penultimo Decembris. Eodem „ modo, & iiſdem verbis, idem Dominicus „ de Brunatiis in præſentia Antonii de Caval-

c

„ cantibus probat marchos ſolidorum VI. „ XVI.

„ Et eodem Anno XV. Aprilis, Petrus „ Auriſex de Spegimbergo Magiſter Deputa„ tus ad ſazium in præſentia Antonii a Caval-

c

„ cantibus probat marchos ſolidorum II. XX„ XVII. cuſos a dicto Ambroſio Moneta„ rio.

„ Item eodem modo, & iiſdem verbis „ Anno MCCCCXX. Indictione XIII. die „ Martis XXX. Januarii. Idem Petrus Magi„ ſter ſazii in præſentia antedicti Antonii Cu-

c

„ ſtodis probat marcos ſolidorum V. LXXV. „ cuſos a dicto Ambroſio monetario juxta pa„ cta firmata cum Lodovico de Dech Patriar„ cha. Quæ omnia conſtant manu dicti Jo„ hannis qu. Thomæ Notarii.

Di quì parimente abbiamo gli allora Preſidenti, ed Uffiziali della Zecca Patriarcale, e che il Prefetto della moneta, con altro vocabolo ſi chiamava ancora cuſtode della Lega della moneta, a diſtinzione dell' altro Cuſtode, preſidente ſempre al lavoro, ed al Conio, e in oltre ſappiamo, quale foſſe allora il luogo, dove queſta Zecca era ferma, e ſtabilita.

Altra notizia in propoſito del far coniare la noſtra moneta di Friuli, la quale non mi è avvenuto di oſſervare in alcuna delle noſtre ſtorie, o Cronache, nè in altre Carte, mi viene ſuggerita da memoria eſiſtente nella Cancellaria, ovvero Archivio della Città d'Udine, della quale ne tengo Copia ne' miei Apogr. n. 555. ed è queſta.

„ Die XVI. Septembris MCCCCI.

„ Super Litera miſſa huic Communitati „ per D. Locumtenentes, requirentes hanc „ Communitatem, ut hodie mitteret duos „ bonos Viros ad providendum ſuper moneta „ cudenda una cum aliis de Patria. Delibera„ tum fuit &c. quod mittantur. Et ſic miſſi „ fuerunt ſ. Nicolaus de Soldoneriis & Magi„ ſter Jacobus de Montegnaco, ad providen„ dum cum aliis: & præcipue ad conferen„ dum ſuper hoc cum noſtris Fratribus, & „ Vicinis de Civitate Auſtria de modis, ſub

„ qui-

„ quibus ſoldi poſſint cudi cum minori damno „ hujus Patriæ .

„ Ex Annalibus Magnificæ Civitatis „ Utini ejuſdem Cancellarius Ale„ xander Brunalleſchi .

Queſta Deliberazione del Conſiglio d'Udine , fatta ſopra le ricerche de' Luogotenenti del Patriarca Antonio Gaetano eſteſe in Lettera , ebbe motivo dall' andata a Roma di queſto Patriarca , con intenzione , come ſeguì , di più non ritornare in Friuli . Erano allora Vicarii di queſto Patriarca , il rinomato Angelo de Babilonibus di Perugia in ſpirituale , e Giovanni Cavalcanti d'Udine in temporale , e Giacomo d'Arpino era Vicedomino laſciato dal Patriarca medeſimo ; onde queſti tenenti il luogo del Patriarca conobbero neceſſario provvedere alla Fabbrica della moneta , e ſopra ciò ſcriſſero le Circolari ſopramentovate . In ordine alle quali ſi deputarono dagli Udineſi due de' loro Cittadini , i quali uniti con quelli , che fuſſero deputati dal Conſiglio della Città di Cividale , e da altri della Patria , aveſſero la inſpezione , e ſoprintendenza ſopra de' ſoldi Aquilejeſi , da coniarſi col poſſibile vantaggio . Quindi impariamo , che in tempo di Sede vacante , come in occaſione di grande , e lunga lontananza del Patriarca , ſi poteva non oſtante far coniare moneta con l'autorità della Provincia , ed in quella particolarmente de' Luoghi principali .

Io non ſo , ſe tra gli Uffiziali ſoprintendenti a queſta Zecca Patriarcale aveſſi io dovuta far menzione principalmente del Teſoriero Patriarcale ; trattandoſi maſſimamente di moneta , la quale in parte almeno , ſe non in tutto , doveva alle di lui mani pervenire . Ma perchè appunto non doveva eſſo avere dalla Zecca , o per dir meglio , dal Monetario , ſe non gli utili con eſſo ſtabiliti , e queſti riſcuoterli , come una parte delle rendite , che , tutte quante di ogni ſorte , e qualità , erano alla di lui fedeltà raccomandate , (facendo egli figura di principale riſcuotitore , ed Uffiziale di quella Corte) nè avendo avuta alcuna particolare ſoprintendenza , ovvero inſpezione ſopra la Zecca , perchè in alcuna delle addotte , o in altre Carte , non viene in alcuna guiſa nominato ; mi è ſembrato ragionevole il trralaſciarlo , e rimetterlo nel novero de' principali Uffiziali della Corte del Patriarca , che era numeroſa , e ragguardevole oltre ogni credere , o pure laſciar parlare di lui a chi voleſſe unire una Notizia di tutte le pubbliche rendite del Patriarcato , delle quali queſta carica , dopo averle impugnate , doveva renderne conto .

CAPITOLO VIII.

Novero delle Monete Aquilejeſi Patriarcali, che ſi hanno .

SPeditiſi alla meglio della Zecca , e delle coſe a quella appartenenti , è duopo mantenere la promeſſa di far vedere ciò, che in eſſa ſi coniava , per quanto è pervenuto a mia notizia , ed alle mie mani mediante non ordinaria diligenza . Come abbiam' oſſervato dal recato Diploma di Corrado , Popone fu tra' noſtri Patriarchi il primo , che propria Aquilejeſe moneta faceſſe battere . Ma , non ſo per quale diſgrazia , o cagione , non è ſtata ancora ritrovata moneta , che eſſere di queſto , o de' dodeci Patriarchi , che dopo lui ſul Trono Aquilejeſe ſedettero ſino a Volkero , poſſa affermarſi . Ed anzi chiunque di queſte monete ha avuto piacere di far raccolta , ha la ſua ſerie cominciata unicamente da queſto , come veggiamo dalle pubblicate nella lodata Diſſertazione Muratoriana . Si può vedere in quella del diligentiſſimo Sig. Agricola Gentiluomo Udineſe , in quella , che ha laſciata Monſignor noſtro Fontanini , ed in altri luoghi . Nemen' io veramente ho alcuna di queſte monete , prima del Patriarca Volkero coniate , che poſſa aſſerirle di queſto , o di quello de' Patriarchi di lui preceſſori ; ma ne ho in argento quattro , di conio , come a me ſembra , differente , e di tempo , e più ne avrei , ſe per eſſere nelle figure , e nelle lettere affatto ſimili , non me ne foſſi privato , le quali con certezza ſono ſtate fatte battere in Aquileja da' Patriarchi prima di Volkero. Eſſe hanno nel diritto , rozziſſimamente im- 19
prontato , un Veſcovo ſedente , veſtito in Pon- 20
tificale col Pallio , col Paſtorale nella deſtra , ed un libro alzato in alto nella ſiniſtra con intorno queſte parole AQVILEGIA . P. cioè *Patriarchæ* ovvero *Patriarcha* , poichè nella rozzezza di que' ſecoli non ſi avevano tanti ſcrupuli di lingua ; e nel roveſcio vi è un Frontiſpicio d'un Tempio con due Torri , nella ſommità del quale evvi una Croce Patriarcale , ſenza alcuna lettera . Tra queſte quattro monete , nelle figure improntate non vi è altra differenza , ſe non che in due , che io credo le più antiche , il Veſcovo ha la Mitra bi-

for-

Digitized by Google

forcuta, o bifida in faccia, a ſomiglianza di due corna ritte, e nel cominciamento delle Lettere non vi è la ſolita Croce; e nell'altre due il Veſcovo ha la mitra ferrata in faccia, come ſi coſtuma al preſente, e nel conio ſi raſſomiglia ad una Beretta Frigia acuta nella ſommità, e la Croce al principio delle lettere vi ſi ſcorge. Dalla maniera, con la quale furono queſte monete fatte coniare da' noſtri Patriarchi, più antichi prima di Volkero, ſembrami, doverſi comprendere la cagione, per la quale ci pare di non avere alcuna moneta prima di queſto Patriarca; ed ella ſi è; perchè prima di lui queſti noſtri Prelati non avevano in coſtume di far imprimere il loro particolar nome ſopra di eſſe; e ſi contentarono di farvi porre il loro impronto in trono col nome della loro Città, e della loro dignità unicamente, non curando, che il loro nome, o altra loro inſegna impreſſa vi foſſe. Però di loro, quantunque monete ſi ſiano ritrovate, che ſono certamente di queſte, non avendo veduto ſegno alcuno, per il quale ſi poſſa ſapere ſotto qual Patriarca coniate ſieno, l'opinione è venuta, che di que' Patriarchi non ſe n'abbiano diſſotterrate. Il che da queſte ſi ſcorge, non eſſer vero; quantunque non leggendoſi il nome di alcun di loro ſopra impreſſo, non ſi poſſa dire, che di queſto, o di quello de' ſuddetti Patriarchi innanzi Volkero ſieno. Comechè queſte poi ſiano delle più antiche, e che ſi avvicinano più alla loro originaria bontà, così peſano più delle ordinarie poſteriori; perciò, ſe foſſero men logore, eguaglierebbero il peſo originale di Carati 7. due di loro le più antiche, eſſendo così, come eſſe ſono, di Carati $6\frac{1}{2}$. traboccanti. Perlochè a rapporto del valore preſente dello Scudo della Croce Veneziano regolando il valore di ciaſchedun Carato d'argento, peſando Carati ſette, potrebbe ognuna di queſte monete valutarſi per ſoldi moderni undeci, Piccoli due, e due quinti; e peſando Carati $6\frac{1}{2}$. ſolamente, come le due meno antiche, equivalerebbero a ſoldi dieci, Piccoli quattro, e quattro quinti.

Da queſte monete Aquilejeſi, che ſono incerte ſotto qual Patriarca ſiano ſtate battute, paſſiamo alle certe, continenti il nome di cadaun di loro. Da quelle, che comunemente abbiamo, s'impara, che Volkero, ovvero Volfkero Bavaro della ſtirpe nobiliſſima d'Ellenbreechskarchen, ovvero Leubrechtskirchen, come la chiama il Croniſta Anonimo de' Veſcovi Paſſavieſi preſſo il P. Pez *Rerum Auſtriac.* Tom. 1. prima Veſcovo di Paſſavia, fu tra' noſtri Patriarchi il primo, che l'immagin ſua col ſuo nome poneſſe ſopra le monete d'Aquileja, e che le faceſſe coniare, ſecondo que' ſecoli, con meno di rozzezza nelle figure, e ne' caratteri. Fu queſti creato Patriarca l'anno 1204. Di lui io ne ho due d'argento, le quali peſano amendue, beniſſimo conſervate, Carati 6. ed ognuna di loro potrebbe valere alla moneta d'oggi, col rapporto ſuddetto all'argento e valore dello ſcudo Veneziano, ſoldi moderni nove, Piccoli ſette, e un quinto. Servirà quivi per ſempre l'avviſo, che ad ognuna di queſte monete aggiugnerò il peſo, ch'ella avrà, e quindi darò il valore della medeſima a moneta Veneziana corrente, ſempre col rapporto all'argento, ed al peſo dello Scudo parimente Veneziano ſopramentovato. La prima di queſte monete di Volkero ha nel di 22
ritto il Veſcovo ſedente, veſtito in Pontificale col Pallio, con figura ſimile alle due rammentate della mitra ferrata, e con maniera di conio poco differente, (il che mi fa ſoſpettare, che non ſia paſſata lunghezza di tempo dall'un conio all'altro) ha queſta però in vece del Bacolo Paſtorale la Croce Patriarcale in aſta nella deſtra, col libro in alto nella ſiniſtra; quale ſi vuol credere ad alcuni figura del Libro del Vangelo di S. Marco, ed intorno le lettere ✠ VOLFKER. P. cioè *Volfkerus Patriarcha*. Nel roveſcio ha la facciata di un Tempio con Cupola in mezzo ſopra colonne, con due Torri ai lati, e lettere ✠ CIVITAS AQVILEGIA. in carattere quaſi affatto Romano. L'altra ha nel diritto l'impronto 22
medeſimo del Veſcovo, come nell'altra, e della ſteſſa maniera le parole intorno; non come è ſtata pubblicata in detta Diſſertazione con le lettere EP cioè *Epiſcopus*, ma col ſolo P. cioè *Patriarcha*. E nel roveſcio ha l'Aquila in piedi con l'ale aperte, inſegna della Città d'Aquileja, con le lettere come nell'altra.

A Volkero l'anno 1218. ſucceſſe Bertoldo de' Duchi di Merania, che era prima Veſcovo Coloczenſe. Di queſto ho io quattro monete in argento, tutte beniſſimo conſervate, tre di eſſe, che ſono di conio più diligente, hanno nel diritto il Veſcovo ſedente con Croce, e Libro, come nelle ſuddette; e le parole intorno BERTOLDUS. P. *Patriarcha*; ma 123
roveſci ſono differenti, avendo uno di eſſe un Buſto d'Uomo con le braccia, e mani aperte in faccia, e la teſta coperta di un velo, qua-

le potrebbe crederſi figura di S. Ermacora, ed
24 intorno ✠ CIVITAS. AQVILEGIA. L'altra
con queſte parole medeſime ha la figura di
una Porta della Città con ſopra di eſſa un' A-
quila in petto con l'ali, e gambe aperte, con
i grifi ungiati, e con la goda gigliata. E que-
25 ſte due peſano Carati cinque, e mezzo. La
terza parimenti con le ſteſſe parole ha un Ca-
ſtello, ovvero porta di Città con tre Torri ſo-
pra, e queſta peſa ſolamente Carati cinque.
26 La quarta moneta di Bertoldo è differente
molto di conio dall' altre tre, che ſembra più
rozzo. Ha eſſa nel diritto una figura d'Uomo
ſedente veſtito come alla ſecolareſca, avendo
coperta la teſta con Beretta della ſteſſa guiſa,
come oſſervaremo in alcuni de' Dogi di Vene-
zia, la qual beretta li viene a coprire le otec-
chie. Ha queſta figura nella deſtra il Paſtora-
le, e nella ſiniſtra la Croce Patriarcale. Io
non ſo, ſe ſi andaſſe lontano dalla verità, cre-
dendo, che queſta figura foſſe del Patriarca
Bertoldo, veſtito alla ſecolare con la veſte di
Duca di Friuli, come appunto ſi ſa del Ve-
ſcovo di Concordia, il quale compariva tal
volta in abito di Principe ſecolare, con la Be-
retta di Duca, foderata di Vaj, e con la Cla-
mide alla Bavareſe, foderata parimente di Vaj.
Del che ci ſa fede la depoſizione giurata di
Bartoluccio di Belluſio Canonico di Concor-
dia, il quale dice aver veduto in tal veſte
Giacopo figliuolo di Ottonello di Ungriſpac
Veſcovo, come ſi legge in Carta dell' anno
1336. pubblicata dall' Editor Veneto dell'Ughel-
li in Guidone de Guiſis Veſcovo di quella
Città. Perlochè potremmo ancor noi unica-
mente da queſta moneta imparare, che tal'an-
tico ſingolar coſtume ſi foſſe poſto in uſo an-
che dai Patriarchi d'Aquileja, come Principi
del Friuli, del quale Bertoldo volle che ci re-
ſtaſſe memoria anche ſopra le monete; leggen-
doſi intorno di queſta figura ✠ BERTOL-
DUS. P. *Patriarchs*. Il roveſcio di queſta
moneta è ſenza alcuna lettera, ed ha un Fron-
tiſpicio, rozzamente impreſſo, di un Tempio
con Croce Patriarcale nella ſommità, con due
Torri ai lati, e ſotto in mezzo a tal Frontiſ-
picio fra due punti è una teſta ſolamente con
beretta, o faſcia, la quale potrebbe congettu-
rarſi, dinotare inſigne Reliquia di qualche
Santo, delle quali è doviziosa molto la Me-
tropolitana d'Aquileja. Queſta moneta ben
conſervata, peſa Carati cinque, e mezzo, e
come l'altre di tal peſo, queſta può valutarſi
in oggi ſoldi Veneziani otto, Piccoli nove, e
tre quinti, come quella, che peſa ſolamente
Carati cinque, equivalerebbe a ſoldi otto in
punto.

A Bertoldo nella Sede Aquilejeſe fu ſoſtituito l'anno 1252. il rinomato Gregorio di Montelongo, allora Generale degli Eſerciti del Pontefice Innocenzio IV. Di lui ho cinque monete, ottimamente conſervate in argento, tre delle quali peſano Carati cinque, e mezzo, e due Carati cinque, e poſſono valutarſi a moneta moderna, come le ſopramentovate. Nel
27 diritto della prima di queſte monete è egli in piedi, veſtito in certa veſte riſtretta ſacerdotale, come Dalmatica, ma che gli arriva fino ai piedi, con le mani amendue alla pancia unite, ed in teſta ha certo ornamento, che parmi una beretta liſcia ſenza elevazione, d'intorno ſono le lettere in carattere, che ſi chiama ſemigotico, GR·GORK. ·L·CTVS. Nel roveſcio ſono due figure in piedi, una di un Veſcovo veſtito con Mitra antica, e Pallio, il qual porge una Croce in alta Patriarcale all'altra figura, che è nella ſteſſa poſitura, e veſte, come quella del diritto, fuorchè con la deſtra ſi tiene al petto un libro, e con la ſiniſtra riceve la Croce, che l'altra figura le porge, intorno è CIVITAS. AQVILEGIA. Qualcheduno vorrebbe, che queſto roveſcio foſſe un indicio della moderna Coadiutoria, che noi chiamiamo il Patriarca Eletto: ma più veramente io penſo, che Gregorio abbia fatta coniare queſta moneta in memoria della di lui creazione in Patriarca, fatta dal Pontefice; e forſe forſe fu coniata con la buona intenzione di eternare la memoria di queſto diritto Pontificio nella creazione del Patriarca d'Aquileja, per eſcludere da queſto il Clero, e popolo, o per meglio dire, il Capitolo di quella Metropolitana, che per tali elezioni era ſempre diviſo in parti, e in diſſenſioni con qualche ſcandalo; quando che non lo aveſſe fatto, per atteſtare al Mondo il debito, che perciò teneva eſſo Gregorio col Pontefice.
28 La ſeconda moneta, la quale ha parimente la iſcrizione GREGORK. ·L·CTVS. ha nel diritto una figura veſtita, come l'altra, ma ha di più ſopra le altre veſti certa clamide, ovvero ſopraveſte larga, che tutta la copre fino alle ginocchia; e nella ſommità della teſta, come un Calottino, con certi altri ornamenti, che per la rozza eſpreſſione del conio diſtinguere non ſi poſſono. Nel roveſcio poi ha un Giglio mediocre, a guiſa delle monete Fiorentine, con due fiori aſcendenti negli angoli ſuperiori, forſe inſegna gentilizia di Gregorio, e le ſolite parole ✠ CIVITAS. AQVILEGIA.

Io

Digitized by Google

Io mi avviso però, che questa seconda moneta non si fosse fatta battere dal nostro Eletto Gregorio, quantunque il di lui nome sopra di essa si legga, e che questa prerogativa fosse propria del Patriarca; conciosiachè esso per due anni si aveva privato di questo diritto, e per certa somma di danari lo aveva alienato a tre Signori Veneziani, i quali di questa prerogariva pel corso di quel tempo ebbero ragione di servirsi; sempre però tenendo il nome, ed il conio del Patriarca, ed a loro rimanendo l'utile, che da tal fabbrica poteva ritrarsi. E tal notizia ricaviamo dalle Lettere del Pontefice, che tale alienazione approvò, le quali invitato dalla loro brevità quivi soggiungo, come stan ne' miei Apogr. nu. 777.

ALEXANDER PP. IV.

„ G. Aquilegensi Electo.
„ Sicut petitio tua nobis exposita continet jus
„ cudendi Monetam, quod ad te in Patriar-
„ chatu Aquilegen. pertinet, Matheo dicto
„ Tervisino, Johanni, & Marino Zorzanis,
„ & Nicolao Venerio, & sociis eorum Civi-
„ bus Venetiarum, usque ad duos annos, de
„ consensu Aquilegen. Capituli concessisti. pro
„ certa pecuniæ quantitate, pro ut in instru-
„ mento publico confecto exinde, tuo, & ip-
„ sius Capituli sigillis signato, plenius dicitur
„ contineri. Nos itaque tuis supplicationibus
„ inclinati quod super hoc provide factum est,
„ ratum, & gratum habentes, id auctoritate
„ Apostolica confirmamus, & præsentis scripti
„ patrocinio communimus. Nulli ergo &c.
„ Nostræ confirmationis &c.
„ Datæ Neapuli v. Nonas Maii Anno Pri-
„ mo--scilicet anno 1255.

Da questa Carta alcune cose notabili impariamo. L'alienazione di questa prerogativa della moneta, che da questo Eletto fu fatta senza esempio ne' Patriarchi di lui precessori, o re' di lui successori. La confermazione del Pontefice di alienazione di un diritto, il quale unicamente aveva la sua dependenza, anzi l'origin sua dall' Imperatore. Il consenso, che si era ricercato a questa alienazione del Capitolo d'Aquileja, al quale in alcun tempo questo diritto non apparteneva; che questa regia prerogativa della monera fosse vendibile, e che il Patriarca, quantunque fosse solamente Eletto, ne avesse il pieno possesso di quella dignità, potesse fare distrazioni de' più rimarcabili diritti del Patriarcato.

Le altre tre monete di Gregorio sono simili una all' altra nel diritto, ed hanno la immagine del Vescovo sedente in Pontificale con la Croce Patriarcale nella destra, ed il libro in alto nella sinistra, con intorno GREGORIV'. PA. *Gregorius Patriarcha*. I rovesci poi gli hanno differenti ne' simboli, quantunque tutti e tre abbiano la parola AQUILEGIA. In uno vi è un Giglio grande di Fiorenza con i due Fiori, ai quattro angoli del quale sono quattro rose di cinque Foglie. Nell' altro è l'Aquila in piedi, e ritta in petto con l'ale aperte, insegna della Città di Aquileja. E nell' ultimo è una Croce grande, che tutto lo attraversa, la quale ha negli angoli quattro bastoncini gigliati nella sommità, e sopra di essi quattro stelle di sei raggi.

Dopo la morte di Gregorio, e circa quattr' anni di vacazione di Sede, ne' quali governò il Friuli come Capitano Generale, Filippo Arcivescovo di Salzburgo, figliuolo di Bernardo Duca di Carintia, ed eletto Patriarca dal Capitolo d'Aquileja, fu dal Pontefice Gregorio X. creato Patriarca l'anno 1273. Raimondo della Torre Vescovo di Como. Di esso ho io quattro monete in argento differenti, convenientemente conservate, tre delle quali pesano Carati cinque, e cinque e mezzo, e sono del valore rammentato. Quella, che pesa cinque Carati ha nel diritto la figura del Vescovo sedente con Croce Patriarcale, e Libro, e le parole intorno RAIMVNDV'. PA. *Raimundus Patriarcha*, e nel roverscio ha due bastoni con Gigli di Francia nella sommità, posti a Croce di S. Andrea con la parola ✠ AQVILEGENSIS, una dell' altre due, che pesano Carati cinque, e mezzo, ha nel diritto il mentovato Vescovo sedente, con le lettere RAIMUNDV'. PA. e nel roverscio la Torre, gentilizia di questo Patriarca, con la detta parola AQVILEGENSIS. L'altra ha nel diritto l'immagine della Beata Vergine Maria col Divin Figliuolino in braccio con le lettere intorno ✠✠ RAIMVNDV'. PA. ✠ ✠, e nel roverscio l'Aquila in piedi, ritta in petto, con l'ale aperte, e la coda gigliata, e da quattro lati quattro picciole Crocette di S. Andrea, con la parola AQVILEGENSIS. Di queste due monete così scrive Giacopo Valvasone di Maniaco nella vita di questo Raimondo, ne' miei Anecdoti Tom. 1. pag. 82. 6. Raimondo: *Tornò a Udine con li sudetti ostaggi* (verso il principio dell' anno 1274.) *dove fece batter nuova moneta coniata da una banda la sua immagine, e dall' altra la Torre, qual moneta chiamavasi un dinaro*, che valeva 14. Piccoli Veronesi: e poco più sotto circa l'anno

l'anno 1278. *Et fece coniar moneta d'argento, la quale si spendeva per 16. Piccoli Veronesi, segnata con l'immagine di Maria Vergine, e dall' altra con l'Aquila, la quale era la insegna d'Aquileja, e si dipingeva dorata in Campo Azzuro.* Ma comechè per la prima moneta volentieri io gli accordo, che fosse un danaro Aquilejese, la di cui ordinaria tassazione era di quattordeci Piccoli Veronesi; così per la seconda, che ne valesse sedeci, io non posso acconsentirgli. Posciachè, come abbiamo veduto, questa seconda pesando egualmente cinque carati, e mezzo come la prima, ne viene in conseguenza, che maggior valore di quella essa non potesse avere. Egli è però ben vero, che Raimondo fece coniare moneta d'argento, che valeva sedeci Piccoli, e se dessa non è quella, con l'effigie della Beata Vergine, dal Valvasone mentovata, e per la quale egli ha preso sbaglio, sarà sicuramente quella, che io posseggo, la quale nel diritto ha la consueta immagine del Vescovo sedente con Croce, e Libro, e le parole RAIMVNDVS. PA. e nel rovescio porta una gran Croce, che tutta attraversa la moneta, negli angoli superiori della quale vi sono due Chiavi; il significato delle quali io non intendo; e negli angoli inferiori due picciole Torri, di lui Arme, con la parola AQVILEGENSIS. poichè questa pesa Carati sei, e mezzo, cioè un Carato più de' suddetti due danari, il qual Carato viene in questa moneta a contrapesare di due Piccoli. Di questa sorte di Danari parmi, che senza dubbio debba intendersi la Carta 1341. che ho tratta da' Protocolli di Giovanni di Biagio Notajo di Germona, e che sta ne' miei Apogr. n. 35. Essa è un atto di subastazione pubblica di due Danari Aquilejesi, che vendere a pubblico incanto si fecero in su la Piazza di Gemona da un Fiorentino Bombeni contro il Figliuolo del Chirurgo di quel luogo, nel quale furono detti danari venduti, e deliberati al più offerente, il quale non volle pagarli giusto la ordinaria tassazione di quella sorte di monete, ma volle civanzarsi un piccolo, come può intendersi, e si dee, da queste parole dell' atto: *vendidit, & deliberavit dictos duos Denarios Aquilegenses Johanni Valuti de Clemona pro* XXXI. *Veronensibus parvulis, nemine volente ultra dare*; cioè sebbene ne valevano trentadue.

Morì Raimondo in sul cominciamento dell' anno 1299. ed in quell' anno medesimo fu a lui sostituito nella Sede Aquilejese Pietro Gerio Ferentino, prima Vescovo di Sora, e di Rieti, poscia Arcivescovo di Monreale in Sicilia, e Governatore della Romagna; essendosi rigettata da Papa Bonifazio VIII. la elezione fatta dal Capitolo d'Aquileja di Corrado Duca di Polonia. Di questo Patriarca io non 36
posseggo, se non una sola moneta, non essendomi avvenuto di vederne di lui, se non di un sol Conio; quantunque nella lodata Dissertazione di un solo Conio se ne faccian due, aggiugnendosi in due delle monete pubblicate la corona all' Aquila, insegna Aquilejese, la quale nè in moneta, nè in sigillo si vide mai, dovendosi in vece della Corona porre una Croce, come la hanno veramente queste monete. La mia, che è d'argento, e che pesa Carati cinque, ha nel diritto la figura consueta del Vescovo sedente in Trono, con Croce, e Libro, ed intorno PETRVS. PATHA. *Petrus Patriarcha*, e nel rovescio ha l'Aquila della Città d'Aquileja, che tiene al petto sopra di un panno l'Arme a onde della Famiglia de' Geri, con Croce sopra la testa, e intorno AQVILEGENSIS.

Pietro non visse Patriarca tre anni, morendo nel Novembre dell' Anno 1301. A lui il medesimo Papa Bonifacio sostituì nel Patriarcato l'anno 1302. Ottobono Robario, detto anche de' Razzi, Cittadino di Piacenza, che era della Famiglia de' Feliciani, come si ha dalla Cronaca Piacentina di Giovanni de Mussis Tom. XVI. Rer. Ital. Script. Vescovo allora di Padova. Di esso ho due monete in argento, ben conservate, una pesa Carati cinque e mezzo, l'altra cinque. La 1. nel di- 37
ritto ha la solita impronta del Vescovo sedente con Croce, Pallio, e Libro, e le parole OTOBONVS. *Otobonus Patriarcha*, e nel rovescio l'Arme di lui gentilizia de' Feliciani, sopra la quale per capo dell' Arme vi è il Busto dell' Aquila Aquilejese, con la parola in caratteri semigotici, più barbari d'alcun' altra di queste monete AQVILEGENSIS. L'altra 38
ha nel diritto il medesimo Vescovo sedente, occupato dinanzi alle ginocchia da uno scudo con l'Aquila dentro d'Aquileja, e la scritta OTOBONVS. PA. e nel rovescio è l'Arme sola de' Feliciani senz' altra giunta, e la parola AQVILEGENSIS. in men rozzi caratteri della prima.

Quando mancò dal Mondo Ottobuono a' 13. Gennaio 1315. il Capitolo d'Aquileja convocato in Cividale, elesse per via di compromesso Gilone di Caporiaco suo Arcidiacono per Patriarca, ma Giovanni XXII. rigettatolo a cagione di certo difetto, a preghiere del Re

Ro-

Roberto destinò a quella sede Castone, ovvero Cassone della Torre Canonico d'Aquileja, l'ultimo dell' anno 1316. mentre era in Avignone alla Corte del Papa. Donde non essendosi se non l'anno 1318. spedito, quando era in Fiorenza di viaggio per Friuli, quivi nel mese d'Agosto per una caduta da Cavallo si morì, e fu sepolto. Non essendo stato Castone in residenza, perciò comunemente si crede, che moneta col di lui nome non si fosse coniata, massimamente non sapendosi, che ne sia stata dissotterrata, nè che alcuna da alcuno se n'abbia. Ma io provo qualche difficoltà a ciò credere, in riguardo al tempo. Conciosiachè sembrami troppo, che la provincia per il corso di circa venti mesi, che dalla elezione alla morte di Castone passarono, sia stata senza vedere a coniarsi nuova moneta. Poichè come abbiam' osservato, in assenza del Patriarca Antonio Gaetano, molto di questa minore, i vicegerenti di quel Patriarca, unitamente ai luoghi principali della Provincia, non sofferirono, che per poco tempo s'intralasciasse la Fabbrica di essa. Nè quivi in Friuli mancavano a Castone fidatissimi Vicegerenti, poichè Rinaldo di lui Fratello quivi era già l'anno 1317. a 5. di Marzo, che faceva in tutte le cose le veci del Patriarca per Castone, fuorchè nel ministero Ecclesiastico. E non posso darmi a credere, che Rinaldo avesse ommessa questa maniera di far civanzi considerabili di danari, quando venivagli questo solo inculcato dal Fratello per supplire alle di lui urgenze, che erano gravissime, come si scorge da lettera del Patriarca scritta al Fratello, la quale leggesi ne' miei Apogr. nu. 300. Tuttavia infinatrantochè qualche moneta di questo Patriarca venga alla luce, io mi starò con la opinione degli altri, e mi contenterò di credere, che non ne sieno state battute.

Per la ragione, e motivo medesimo, che Papa Giovanni avea fatto Patriarca Castone, per gli stessi l'anno 1319. in Marzo a quella Sede Patriarcale dopo lui assunse il di lui consanguineo, anzi Cugino Pagano, che risiedeva allora Vescovo di Padova. Di lui ho due monete in argento benissimo conservate, le quali pesano Carati cinque, e cinque e mezzo; amendue hanno nel diritto la consueta figura del Vescovo sedente con Croce, e Li-
39 bro, con le parole PAGANV'. PATHA. *Paganus Patriarcha*. E nel rovescio hanno amendue, Arme della Famiglia con i due Bastoni nella sommità gigliati, dietro la Torre a Croce di S. Andrea, e la parola AQVILEGIA. una di esse però ha di più dell' altra ai lati 40
della Torre due stelle grandette di sei raggi, e la parola PAGAN. non PAGANV'., e queste sono le due monete di Pagano, delle quali sopra si fece menzione, nel procurare di rinvenire la differenza, che ancora non si è ritrovata, del Danaro, e del Soldo Aquilejese.

Bertrando di S. Genasio Francese, Uditor di Rota nella Corte Pontificia in Avignone, fu dal medesimo Papa Giovanni promosso alla Mitra Aquilejese li 4. Luglio 1334. mancaro di vita Pagano nel Decembre 1332. Di questo Patriarca ho io sei monete, quattro in argento delle più grandi, e due picciole, una in argento, e l'altra di moneta negra, bene conservate. La Monetuccia di bassissima lega, e 41
nera, pesa Carati due, e mezzo, ed è di quelle, che si chiamano Piccoli. Ha nel diritto una testa in mezzo di Vescovo mitrata, e intorno ✠ B. PATRIARChA. *Bertrandus Patriarcha*, e nel rovescio una Croce, ed intorno AQVILEGENSIS. L'altra piccolissima bianca di buon argento pesa un sol Ca 42
rato, e si valuterebbe in oggi un soldo Veneziano, Piccoli sette., e un quinto, e questo pure io lo credo un Piccolo. Ha questa da un lato parimenti una testa di Vescovo mitrata con certo picciolo segno di qua, e di là, che io non distinguo, senz' alcuna lettera, e dall' altro lato sono queste lettere attaccate *NB.* che io leggo, *Moneta Bertrandi*. Due 43
maggiori ne ho poi, che hanno un' impronta medesima, ma variano di mezzo Carato nel peso, pesando una Carati cinque, e l'altra Carati quattro, e mezzo. Hanno nel diritto l'immagine della B. V. Maria, sedente in trono col Divin Fanciullo sulle ginochia, e la scritta B.RTRANDVS. P. *Bertrandus Patriarca*. E nel rovescio l'Aquila ritta in petto, insegna d'Aquileja, con la coda gigliata, ed intorno ✠ AQVILEGENS. Non vi è fra queste due monete divario nel Conio, oltre il peso, se non in un B. che in una al petto dell' Aquila è improntato, e nell' altra non si vede. Di esse si parlò, dove sopra si fece invano ricerca della differenza del danaro, e del soldo. Altra moneta tengo di Bertrando, 44
in argento ben conservata, che pesa Carati cinque. Essa da un lato ha un Vescovo sedente, vestito in Pontificale, con la Croce Patriarcale nella sinistra, e con la destra in alto benedicente; ha intorno la testa mitrata il limbo, o circolo, che suole porsi intorno

alle teste de' Santi, e queste lettere in tal guisa: S. h. MACORAS. nel rovescio è una Croce, che attraversa tutta la moneta, frà le braccia della quale in circolo sono le lettere BERTRAꝺ--D. PA--ThA. *Bertrandus Patriarcha*. Con questo medesimo conio ve n'è un' altra, con pochissima differenza nelle lettere, e dello stesso peso.

Altra moneta in argento, ben conservata, 45 io possedo maggiore delle mentovate, la quale, perchè pesa undeci Carati, io la credo un Grosso Aquilejese, contenente il valore di due danari. Ella ha nel diritto un Vescovo ritto in piedi, vestito in Pontificale, col Pallio seminato di picciole Croci, con nella sinistra la Croce Patriarcale, con la destra in alto benedicente, e col limbo, o circolo intorno la testa mitrata, e le parole intorno S. KMAChOR. AQVILEGNS. *S. Hermachoras Aquilegensis*. E nel rovescio una Croce grande, che ingombra tutta la moneta, con queste lettere negli angoli interiori della Croce D-E-V-S. ed intorno fra le braccia parimenti della Croce ✠ BERTRAND' PA--ThA. *Bertrandus Patriarcha*. Di questa fa memoria il lodato Giacopo Valvasone di Maniaco nella vita di Bertrando ne' detti miei Anecdoti di Friuli pag. 86. in tal guisa: *Giunto il Patriarca* (in Udine circa l'anno 1334.) *subito fece battere nuova moneta d'argento con l'effigie di S. Ermacora, e dall' altra una Croce, nella quale era scritto* DEVS. *di valuta di quattro danari*. Ma s'inganna però egli circa il valore di questa moneta, poichè non pesando essa più, che due danari insieme, non è verisimile, che potesse valutarsi per quattro, e spenderfi. Il che può far avvertire l'errore medesimo preso da Paolo Carlo Suardo nella vita di questo Patriarca, stampata in Udine 1571. pag. 26. il quale forse l'imparò dal Valvasone.

Noi veramente non abbiamo di questi Grossi, coniati sotto de' nostri Patriarchi, se non di Bertrando, ma pare, che anco prima di lui, ne' tempi del Montelongo se ne fiano improntati. Attesochè da Carta 27. Maggio, descritta dal Protocollo dell' anno 1273. del mentovato Nibissio Notajo di Gemona ne' miei Apogr. nu. 74. vengono Danari grossi unitamente agli ordinarj, e semplici, ed ai Piccoli nominati, come moneta tutta di un Principe, cioè Aquilejese, in certo promesso pagamento: *Promisit dare, & solvere Nicolao Basadonne de Glemona &c. iii. Marchas Denariorum Aquilegensium in Denariis Grossis, vel Denariis argenteis aut in Pizulinis &c.* Nè posso credere, che d'altri Grossi, o Veneziani, o d'altro Principe, s'intenda questa Carta, perchè si parla cumulativamente di tutte tre quelle sorti di monete, e senza dubbio i Piccoli, e i Danari d'argento erano, e si debbono intendere per Aquilejesi, senzachè quando Carte s'incontrano, che di Grossi Veneziani intendano, quelli col loro distintivo appunto di *Veneziani* gli esprimono chiaramente, come a migliaja di volte mi è accaduto vedere.

Altra moneta fece coniare Bertrando, la 46 quale, singolare, ed unica senza più è posseduta dal lodato S. Agricola. Questa in argento, ottimamente conservata, pesa Carati dieci; e perciò essa è, e dee dirsi un altro Grosso, ovvero Danaro doppio Aquilejese, ma di conio differente dal mentovato distinto, poichè ha nel diritto l'immagine della B. V. Maria, sedente in Trono, col Divin Bambino tra le braccia, ed intorno vi si leggono queste parole ✠ VIRGO MARIA AVOCATA MV-DI; e nel rovescio ha l'Aquila d'Aquileja, ritta in piedi, con l'ali aperte, e la coda gigliata, con la iscrizione ✠ BERTRANDVS. P. AQVILEGENSIS. Di questi Grossi maggior moneta non si è ancora veduta, coniata da' Patriarchi d'Aquileja.

Al Patriarca Bertrando barbaramente, e a tradimento ucciso li 6. Giugno 1350. in quell' Anno medesimo Papa Clemente VI. sostituì nella Sede Aquilejese Nicolò di Lucemburgo, Vescovo di Neoburgo, Figliuolo di Giovanni Re di Boemia, e Fratello dell' Imperator Carlo IV. Di lui io non ho vedute monete, se 47 non di un sol conio, e pesan queste ben conservate Carati quattro e mezzo d'argento, ognuna delle quali perciò potrebbe a moneta moderna valutarsi soldi Veneziani sette, piccoli due e due quinti. Il di lei conio nel diritto ha un Lione in piedi rampante, ungiato, con la coda biforcuta, e rivolta all' insù, e con corona sopra la testa, che è l'insegna dell' illustre Casa de' Principi di Lucemburgo, la quale si ravvisa anche nella moneta del Re Giovanni di Boemia, padre del nostro Patriarca, pubblicata in detta Dissertazione Muratoriana, ed in oltre di Venzeslao II. Re di Boemia, figliuolo dell' Imperator Carlo IV. e Nipote del Patriarca, la quale nella mia piccola Raccolta io conservo. Intorno poi al Lione fra rose picciole di cinque foglie si legge ✠ MONETA ✠ NICOLAI ✠ E nel rovescio vi è Croce, formata da quattro gigli,

ovve-

ovvero altri Fiori, con la ſcritta ✠ PAT AQVILEGE. *Patriarchæ Aquilegenſis.*

Mancato dal Mondo queſto Patriarca Niccolò in Belluno a' 29. Luglio 1358. Innocenzio VI. Papa a' 10. Maggio 1359. creogli ſucceſſore Lodovico della Torre Veſcovo di Corone. Del quale conſervo due Monete in argento, che peſano egualmente Carati quattro, e mezzo, e ſono del valore della ſud-
48 detta di Niccolò col rapporto alla moneta Veneziana preſente. Ma ſono differenti di conio. Poichè la prima ha nel diritto il Veſcovo ſedente in Pontificale con la Croce Patriarcale nella ſiniſtra, e con la deſtra in alto in atto di benedire, ed intorno la teſta Mitrata il limbo, o circolo dinotante ſantità, perlochè può crederſi eſſere la immagine di S. Ermacora, con intorno LVDOVICI † PA ✠. *Ludovici Patriarchæ*, cioè *moneta*. E nel roveſcio la Torre, inſegna di quella illuſtre Famiglia, con dietro incrociati a Croce di S. Andrea, i due Baſtoni nella ſommità gigliati di Francia, con un L. ed un V. dai lati, e con la parola ✠ AQVI ✠ LEGIA ✠ Nel
49 diritto della ſeconda ſono i ſuddetti due Baſtoni gigliati a Croce di S. Andrea con intorno le parole ✠ MON·TA ✠ LVDOVICI, e nel roveſcio è un' Aquila, ritta in faccia, con l'ali, bocca, e gambe aperte, e con lunga coda, con la ſcritta PATRIAR-ChA ✠ AQVIL·G·NS.

A Lodovico, morto l'anno 1365. 30. Luglio, il ſuſſeguente meſe fu dato Succeſſore da Papa Urbano V. Marquardo Veſcovo d'Auguſta, della ſtirpe de' Conti di Randeck, derivanti da' Conti di Ritteburg in Baviera, Famigliare, e Conſigliere graditiſſimo all' Imperator Carlo IV. Di queſto conſervo due mo-
50 nete in argento, una delle quali non logora, peſa Carati cinque, ed ha nel diritto un Circolo, mezzo fatto a rete, con ſotto un Quadrato, parimente reticolato, che forſe rappreſenta qualche ſantuario, ovvero Repoſitorio di Reliquie di Santi, con ſotto un M. ed intorno ✠ MARQV✠DVS. PATA ꝛp. E nel roveſcio una Croce grande teſtata, intralciata con una men grande, e fra le braccia della grande queſte lettere ✠ AQ-VIL·-G·N-SIS.

51 L'altra, che peſa Caratti quattro, e mezzo, non affatto ben conſervata, ha nel diritto l'Aquila con l'ali aperte ſopra un Morione, ovvero Elmo antico, con le parole ✠ MONETA. MARQVARDI. PAT·. E nel roveſcio ha un Veſcovo ſedente in Pontificale con Croce Patriarcale nella ſiniſtra, e con la deſtra in alto in atto di benedire, col limbo, o circolo dintorno la teſta mitrata, e con uno ſcudo con Arme Gentilizia di Marquardo alle ginocchia di queſto Veſcovo, e dai lati ha un M. con corona ſopra, ed altra lettera, che non ſi vede con altra Corona ſopra, con le lettere intorno S. hERMACORAS. L'Arme gentilizia del Patriarca ſembrami un Campo bianco col capo dello ſcudo nero, e dello ſteſſo colore una Faſcia, che ſcende dall'angolo ſiniſtro al fondo dello ſcudo verſo la deſtra.

Filippo, del ſangue reale di Francia del ramo d'Alanzon, Cardinale del Titolo di S. Maria in Traſtevere, e Veſcovo Sabineſe, fu dal Pontefice Urbano VI. creato Amminiſtratore del Patriarcato d'Aquileja agli 11. di Febrajo dell'anno 1381. eſſendo ai 3. di Gennajo antecedente mancato di vita Marquardo in grandiſſime turbolenze, e guerre della provincia, le quali per il modo della collazione del Patriarcato fatta a queſto Cardinale dal Pontefice al ſommo ſi accrebbero. Di queſto Amminiſtratore del Patriarcato, o vogliam- 52
dire, com'egli s'intitolò in ſu le monete, e nelle Carte, Patriarca d'Aquileja, evvi un ſol conio di moneta in argento, la quale peſa Caratti quattro, e mezzo. Ha eſſa nel diritto l'Arme ſua gentilizia di Conte d'Alanzon, che ha in più picciolo ſcudo in mezzo quella di Francia con i tre gigli, e le parole intorno FILIPPVS ✠ CARDINALIS. non *Cominaris*, come è ſtata pubblicata. Nel roveſcio poi ha l'Aquila della Città d'Aquileja con la coda gigliata, e con la iſcrizione ✠ PATRIARChA ✠ AQVIL·G·NS.

Non ſi acquetò mai la provincia per la maggior parte a voler ricevere l'Alanzon pacificamente in qualità d'Amminiſtratore del Patriarcato, e fu ſempre in continuata guerra. Perciò il Pontefice Urbano deliberò di richiamarlo l'Anno 1387. ed in luogo di lui nel Dicembre dell'anno medeſimo mandò Patriarca vero, e legittimo Giovanni di Moravia, Veſcovo Lutomisleſe, Figliuolo dell'Imperator Carlo IV. del quale tra gli altri Patriarchi infelice memoria ſi mantiene tra noi. Di queſto Giovanni ſono due monete di conio differente, amendue in argento, e le mie ben conſervate peſano Carati quattro, meno un quarto, ognuna delle quali a moneta Veneziana moderna potrebbe valutarſi ſoldi ſei in punto. Nel di- 53
ritto di una è un' Aquila, ritta in petto, con l'ali aperte, tutta a ſcacchi bianchi, e neri,

in-

insegna del Marchesato di Moravia, con corona sopra la testa, e con le parole intorno IOANeS. PATRIARCA. AQVI. E nel rovescio è un Vescovo, sedente in trono, con Croce Patriarcale nella sinistra, e benedicente con la destra, col limbo intorno la testa mi-
54 trata, e le lettere S. hRMAChORAS. L'altra moneta ha nel diritto uno scudo con dentro un' Aquila, come sopra, con al di sopra un Elmo antico con cimiero, e piume, e due rose di cinque foglie dai lati, intorno si legge ✠ IOANES ✠ PATRChA; nel rovescio poi è in mezzo un Busto di un Vescovo Mitrato col limbo intorno la testa, che può credersi l'immagine di S. Ermacora con le parole SANTVS * hRMARChORAS.

Mancato dal Mondo Giovanni, in quella guisa, nella quale sogliono i Principi, che inclinano alla tirannide; ucciso, mentre era nel Castello d'Udine, da' congiurati l'anno 1394. in giorno di Martedì a' 13. di Ottobre circa l'ora di mezza Terza; Antonio della nobilissima Famiglia Romana de' Gaetani, fu da Papa Bonifacio IX. alla Sede Aquilejese innalzato a' 27. Gennajo 1395. il quale arrivato in Friuli ebbe solennemente il possesso del Patriarcato nella Metropolitana d'Aquileja, postovi in sede da' Nobili della provincia, che tal prerogativa intendevano avere, non senza contrasto però, poichè il Capitolo vi pretendeva, e, come da alcuni si pensa, con miglior ragione. Di questo sono monete in argento con due conj differenti, le quali amendue pesano egualmente Carati tre, e mezzo, ed a moneta d'oggi possono valutarsi soldi cinque, pic-
55 coli sette, e un quinto. Una di esse ha nel diritto uno scudo con dentro una Fascia a onde, descendente dall'angolo sinistro al destro con Morione, o Elmo antico sopra, e nella sommità di questo sopra i soliti ornamenti una testa d'Aquila con un A. ed un N. dai lati, e la iscrizione intorno ANTONIVS. PATRhA: *Antonius Patriarcha*. E nel rovescio l'Aquila della Città d'Aquileja, ritta in petto con l'ali, e gambe aperte, e le lettere ✠ AQV ✠ ILE
56 ✠ GEN ✠ SIS ✠ L'altra ha nel diritto l'Arme medesima de' Gaetani con Fascia a onde, entro semplice scudo senz'altro ornamento, e le parole intorno ✠ ANTONIVS. PATRIARChA; e nel rovescio una gran Croce testata, che tutta la moneta attraversa, negli angoli della quale sono quattro rose di cinque foglie ognuna, e fra le braccia della Croce queste lettere AQV – ILe – GeN – SIS –.

Il Gaetano, che era di complessione infermaticcia, e che non aveva avuto, se non travagli, e turbolenze ne' cinque anni circa del suo Patriarcato, ragunatosi un buon viatico, l'anno 1400. si partì di Friuli col pretesto di andare a guarire de' suoi incomodi all' aria natìa; ma veramente con la intenzione di più in questa provincia non ritornare. Perciò essendo in Roma, procuratosi da Papa Bonifacio un Capello Cardinalizio, rinunciò l'anno 1402. il Patriarcato; e di questo lo stesso Pontefice provide un altro Antonio de' Panciera di Portogruaro in Friuli, che era allora Vescovo di Concordia, Uomo singolare, e che aveva gran merito con la Sede Apostolica. Di questo, che ricevè la provincia colma di con-
57 fusione, e di discordie, come lo fu in que' tempi anche la Chiesa tutta per quel famoso scisma de' tre Papi, si ha una moneta in argento di un Conio solo, la quale porta nel peso di soli tre Carati la insegna di que' tempi calamitosi, e può valutarsi a moneta moderna soldi quattro, piccoli nove, e tre quinti. Questa ha nel diritto l'Arme gentilizia di questo Patriarca, che consiste in uno scudo semplice, partito inegualmente, nella parte superiore del quale evvi una Fascia a scacchi, descendente dall'angolo sinistro al destro, e nella parte inferiore dello scudo è una stella di sei raggi; non vi sono ornamenti esteriori. Parmi, che di questa insegna non si servano in oggi i discendenti da un Fratello di questo Patriarca; anzichè io credo, che nello scudo gentilizio loro portino una Panciera, ovvero armatura di petto di ferro, che da' Latini si disse, *Lorica*, Arme, come dagli Araldisti si appella, Parlante. Intorno a quello scudo vi sono queste Lettere ✠ ANTONIVS * PATRIARCA; nel rovescio è l'Aquila, ritta in petto d'Aquileja, con intorno queste Lettere * AQV * IL * GEN * SIS *

In tempo dello scisma universale della Chiesa avvenne nel Patriarcato d'Aquileja altro scisma, che dall' universale origin ebbe. Gregorio XII. (col qual nome si chiamò Angelo Corraro) perchè le parti di lui non seguiva il Panciera, ma quelle di Benedetto, lo depose dal Patriarcato, e nel luogo di lui sostituì Antonio da Ponte Vescovo di Concordia. Ebbe questo alcuni aderenti in Friuli, ma presso la maggior parte non fece mai figura di Patriarca, perciò di lui non si veggono monete, poichè esso non ebbe mai il possesso del Patriarcato, nè vi stette in residenza. Oltrechè durò poco tempo questo scisma, ed il Panciera fu riconfermato Patriarca dal Concilio di

Pi-

Pisa, rigettato lo scismatico da Porte. Dopo poi essere stato il Patriarca Panciera in nuovo pacifico possesso per qualche anno di questa Sede, fu da Papa Giovanni XXIII. per i grandi meriti suoi creato Cardinale del titolo di S. Susanna, quindi passato al titolo di Cardinale Vescovo Toscolano, rinunciò a' 5. Giugno 1411. il Patriarcato, e si rimase in Roma, dove finì di vivere l'anno 1431.

Udita questa rinonzia, il Capitolo d'Aquileja passò a nuova elezione di Patriarca per via di compromesso, e li 6. Luglio 1412. elessero alla Sede Aquilejese Lodovico Duca di Tech, Figliuolo del Duca Federigo II. che traeva la sua origine dai Duchi di Zaringen nella Brisgovia, che, secondo alcuni, sono di una medesima origine con i Conti di Hasburg, cioè cogli Austriaci. Questi senza essere confermato dal Pontefice, prese il possesso del Patriarcato in Cividale, ed in questo frattempo fece tutti gli atti a tal dignità appartenenti, quantunque non riceveste la confermazione, se non l'anno 1418. a' 25 Febbrajo da Papa Martino V. Perciò tra i diritti di Patriarca d'Aquileja, ch'esercitò, fu ancor quello di far coniare propria moneta col di lui nome. Di
58esso non ne abbiamo, se non di un solo conio in argento, la quale pesa Carati tre, meno quarto uno, e può di moneta Veneziana moderna valere soldi quattro, piccoli quattro, e quattro quinti. Essa ha nel diritto l'arme de' Duchi di Tech, che è uno Scudo carico di quadretti bislunghi a Romboide, ella è semplice senza ornamenti, ed ha intorno le parole ✠ LODOVICVS. DVX. D. T⁊Ch, e nel rovescio ha la immagine della B. V. Maria col Divin Figliuolo in braccio, sopra le ginocchia sedente, ed essa pure sedente in Trono, con la iscrizione intorno PAThA. AQVIL». *Patriarcha Aquilegie*.

In questo Patriarca terminò questo Ducato, ovvero Principato del Friuli, il quale, da mille turbolenze, e crudeli strazj, e devastamenti di civili, più che esterne guerre continuamente travagliato, ebbe la buona fortuna di passare in un continuato felice riposo, e pace sotto le ali del Lion Veneto, il quale divenne padrone, e Principe di questa Provincia. Ed in questo Patriarca terminò di coniarsi la moneta Patriarcale d'Aquileja, ed in lui finisce la mia Raccolta.

Non voglio però tralasciare di rapportar quivi, come per Corollario, non una moneta
59spendibile, ma una di quelle, che si coniarono tal volta nel secolo XV. e più frequentemente nel XVI. in memoria degli Uomini di Conto, ed illustri, così nell'armi, come nelle lettere, le quali Noi chiamiamo Medaglioni, e che sono per lo più di bronzo. Essa parimenti è di un Patriarca d'Aquileja, e di quello, che dopo il Duca di Tech fu il primo sotto il Dominio Veneto ad avere il possesso pacifico del Patriarcato, quantunque frammezzo altro sia stato col solo titolo. Egli è il rinomato Lodovico Mezzarota, ovvero Scarampo Padovano, Cardinale del titolo di S. Lorenzo in Damaso, e Generale dell'armi Pontificie sotto Papa Eugenio IV. Questo si fece coniare, o gittare un Medaglione in bronzo con la sua testa di rilievo senz'alcun' ornamento, e ad essa intorno queste parole L. *Ludovicus* AQVILEGENSIVM PATRIARCA ECCLESIAM RESTITVIT. Alludendo, come io stimo, con tal motto alle molte vittorie, da lui per la Sede Apostolica ottenute contro Nicolò Picinino, Francesco Sforza, ed altri bravi Capitani di quel Secolo, dalle quali si restituì il rispetto, e la riputazione all'autorità Pontificia, oltre all'accrescimento, ovvero redintegrazione dello stato della Chiesa, da lui felicemente ritornato nello stato primiero. Nel rovescio è egli, come io penso, a cavallo, che marcia col suo esercito verso un Tempio, il di cui Frontispicio si vede nella medaglia, forse per colà rendere le dovute grazie a Dio per le ottenute vittorie, al quale ogni buona fortuna, e vittoria avuta a beneficio, ed esaltazione della Chiesa Apostolica, riferisce, ed attribuisce col motto intorno ad esso rovescio ECCLESIA. RESTITVTA. Ma come si legge sotto, EX ALTO.

CAPITOLO IX.

Di quante sorti fossero queste Monete Patriarcali, e come si chiamassero.

QUeste sono le monete, che da' Patriarchi d'Aquileja coniar si fecero, che fin' ora si sono dissotterrate, e raccolte in serie. Esse sono, come io mi avviso, di cinque sorti di metalli, in moneta negra, o di rame con poco argento, cioè la ottava parte solamente, come osservammo nella Carta 1359. ed in argento di buona lega, ovvero Moneta bianca: e di amendue queste sorti di Piccoli ne recammo tra le monete di Bertrando un esempio. Sono i soldi, che si distinguevano nelle Carte con l'aggiuntivo di *Piccoli Veronesi*, per dinotare il loro peso, ed il loro valore; ma che

da tutta la mia diligenza non si sono potuti in veruna guisa distinguere nelle monete reali dai Danari, i quali la quarta spezie sono *di moneta Aquilejese*, che con tale denominazione venivano per differenza ne' contratti espressi.

Questi danari però ebbero nel corso, e nel nome qualche varietà tra di loro, sebbene erano sempre la stessa moneta. Conciosiachè osservo dalle antiche Carte, che per pagamenti fatti, o promessi, venivano con la qualità di Vecchi, e Nuovi distinti. Nè credo, che tale espressione fosse nelle Carte posta a caso, ovvero superfluamente; massimamente avendola io spesse volte nelle Carte incontrata, ed anzi avendo veduto, che di tal moneta, o nuova, o vecchia espressamente i pagamenti si partuivano, io stimo, che vi fosse, o potesse essere qualche divario, o discapito, nel ricevere più in una, che nell' altra moneta i prezzi, ed i pagamenti. Come in Carta 1285. di mano del mentovato Nibissio Notajo, posta ne' miei Apogr. nu. 2. da queste parole mi si fa intendere: *Promisit dare, & solvere dicto Mino &c.* XVIII. *Marchas, & mediam Denariorum novorum, qui dicuntur Curiæ antea, vel post &c. ita quod dictus Mino de ipsa moneta, si mutaretur, amittere non valeat.* Ed in fatti questo discapito per le frequenti mutazioni di moneta, che si facevano, non cangiando la specie, ma alterando la lega, o diminuendo il peso, facilmente accadere poteva. Poichè ogni Patriarca, tostochè a questa dignità era scelto, nuova moneta col suo nome, con tale particolar lega, e peso, che più gli sembrava utile, e in acconcio, almeno una volta coniar ne faceva. E perchè scorgevano, che dagli altri Principi venivano alterate, e diminuite le loro monete, per ancor eglino vantaggiare le cose sue, in simil guisa rifondendo i vecchi danari, che di miglior lega, e di maggior peso erano, di nuovi con le regole prese dalle monete forestiere, cioè con utile loro considerabile, ne facevan battere, in discapito, come suole avvenire, de' privati, e del popolo. Quindi io stimo, che derivata sia la scarsezza, e rarità, che delle più antiche monete di alcuni nostri Patriarchi abbiamo, facilmente dai loro Successori nuovamente, per averne il vantaggio dell' alterazione, e del peso, gittate nel fuoco, e rinovellate a loro piacere con nuovo conio.

Di questi danari, distinti con l'aggiuntivo di vecchi, e nuovi, sono infiniti, per così dire, gli esempj nelle nostre Carte di Friuli, de' quali alcuno io ne recherò, acciocchè chi certa pratica non ha, e chi questo impaccio di rintracciarne non vuol prendersi, abbia di che sodisfarsi; e quindi possa comprendere, che tal costume di andar rinovellando le monete in questa provincia, fu in tutti i tempi; veggendolo osservato ne' tempi, ch' io soggiungo. Di danari vecchi, chiamati anzi antichi, abbiamo nel Protocollo 1279. del Nibissio mentovato, ne' miei Apogr. n. 77. questa espressione di prezzo: *Siuridus q. D. Gotfridi de Canalibus Usuncii* (Sontii) *jure proprio precio* CXXXII. *Librarum Veronensium parvorum in Denariis antiquis diffinito* &c. *dederunt* &c. *D. Ottoni Plebano de Treven &c.* III. *Mansos sitos in Wilanich*: In altra Carta dell' anno 1275. di mano di Waltero Notajo, e Cancelliere de' Patriarchi Gregorio, e Raimondo, e Canonico d'Aquileja, ne' miei Apogr. n. 652. *Item dixit & confessus est se in alia parte recepisse, ac habuisse de dicta Plebe quatuor Marchas denariorum veteris monetæ Aquilegensis*. Nella mentovata Carta 1285. abbiamo menzione di danari nuovi: XVIII. *Marchas, & mediam Denariorum Novorum*. In una Deliberazione del Consiglio d'Udine 1343. di mano del Cancelliere ne' miei Apogr. n. 692. si dice, che Pietro di S. Geminiano Medico condotto da quel Pubblico: *Salarium habere debeat a Communi de Utino pro quolibet anno Marchas* XXVIII. *Denariorum Novorum Aquileg.s monetæ*. E così finalmente si legge in certa manomessione, di mano di Candido Vanni Notajo di Tarcento dell' Anno 1393. ne' miei Apogr. n. 47. che vi è questa pena minacciata al contrafaciente allo stipulato: *sub pœna centum Marcharum Denariorum Novorum Aquileg.s monetæ*. E ciò, che nella moneta de' Danari si costumava, quello stesso si faceva anche della moneta de' soldi Aquelejesi mentovati, dividendoli in vecchi e nuovi; come tra moltissimi esempj si osserva in una Carta di Emancipazione dell' anno 1375. di mano di Pietro Notajo di Montegnaco, nel Tom. XVIII. de' miei MS. pag. 177., nella quale il Padre al Figliuolo, che libera, ed esenta dalla Patria Potestà: *Dedit, & tradidit primo gratiam suam, & postmodum Quadraginta Soldos veteres Aquilegenses*. E nello strumento di saggio 1414. sopra addotto: *Magister Deputatus ad probandum saxium Monetæ solidorum Novorum Rmi D. Nostri D. Ludovici Ducis de Dech. D. Gratia Patriarchæ Aquileg.*

Come vario il corso, e la valuta ebbero questi

queſti Danari per le ſpeſſe mutazioni, così anche varj furono i nomi loro. Poſciachè non ſolamente furono nominati Danari Aquilejeſi, la quale fu la ordinaria loro, e per lo più uſata denominazione; ma queſti medeſimi, chiamati furono anche Friſſerj, e Freſachenſi; almeno per quanto ho io potuto ſapere, fin dall' anno 1180. E queſto indifferentemente, e per tutto il tempo dopo quell' anno, eſprimendoſi queſta moneta, ora con un nome, ed ora con l'altro, quantunque più frequente, e più ordinaria foſſe di tutte la denominazione di Danari Aquilejeſi, e degli altri due nomi foſſe più in uſo quello de' Freſachenſi di quello de' Friſſerj.

Che queſti tre nomi una coſa medeſima ſignificar doveſſero, non vi ha alcun dubbio; e tra le molte prove, che di ciò addurre ſi poſſono, baſterà, che ne rechiamo alcune, che fede ci facciano, eſſere ſtati queſti moneta Aquilejeſe; Avere avuto lo ſteſſo valore de' Danari; Avere avuta la medeſima denominazione di vecchi, e nuovi nelle Carte; Ed eſſerſi queſta moneta chiamata con l'uno, e con l'altro nome indiſtintamente nella medeſima Carta. Che queſti Frieſachenſi, o Friſſerj foſſero moneta Aquilejeſe, come i mentovati Danari, ce lo fanno ſaper due Carte dell' anno 1341. traſportate dai Protocolli di Nicoluſſio di Deſiderato Notajo di Spilimbergo ne' miei Apogr. ai numeri 462. 463., nelle quali la moneta, intervenuta per prezzo, con tali parole ſi eſprime: *Confeſſus fuit ſe habuiſſe a Martino* &c. *Marcham unam Frix. Aquilegenſis monetæ: Fuit ibidem contentus, & confeſſus habere a dicto D. Bartholomeo Marchas* III. *Frex. novorum Aquilegenſis monetæ*. Ho quivi notata la parola di Freſachenſi, ovvero Friſſerj, con la medeſima abbreviatura, uſata dal Notajo nell' Originale; *Frix.* o *Frex.*; Non perchè non ſi ritrovino in altre Carte in altra guiſa queſte parole abbreviate; ſcrivendoſi anche *Frix.* promiſcuamente per intendere, e leggere Friſſerj, e Friſachenſi, perlochè tal volta dubbio mi nacque, come queſta nota, o abbreviatura doveſſe leggerſi, e ſe all' uno, o all' altro di queſti nomi poteſſe particolarizzarſi per qualche diſtintivo, che vi foſſe poſto. Ma non eſſendomi mai potuto accorgere, che queſto vi foſſe; e veggendo, che a leggerſi in una, o nell' altra maniera nulla importava per l'eſſenziale della moneta, che era la medeſima; come i Notai non avean voluto adoprare diligenza nello ſcrivere, acciò tale diſtinzione appariſſe; così altro penſiere ſopra ciò non mi preſi, poichè in una, o in altra guiſa, che ſi leggano, vengono ſempre a ſignificare il medeſimo. Quivi dunque recheranſi i teſti, come ne' loro originali ſi veggono, ſenza prenderſi ſopra ciò maggior impaccio.

Erano in oltre queſti Friſachenſi del medeſimo valore de' Danari Aquilejeſi, e come queſti valevano quattordeci Piccoli; ed eccone una chiara prova per gli uni, e per gli altri in due Carte della Badia di Seſto, amendue dell' anno 1432., nel qual tempo ancora aveano corſo, e valuta le monete Aquilejeſi nell' uſo del commercio, e nelle Carte di Friuli. Ed anzi ſe ne fece di queſte uſo nelle Carte di Contratti fino all' anno 1460. in cui tralaſciataſi la ſolita Formola *Monetæ Aquilegenſis*, in vece di eſſa ſi ſcriſſe da' Notaj tanti ſoldi di buona moneta, *Bonæ monetæ*. Nella prima, che è del primo di Marzo, abbiamo la notizia del valore del Danaro: *ſalvendo tamen annuatim jure livelli perpetualis præfato D. Abbati* &c. *Denarios Aquilegenſis Monetæ duos, in ratione* XIIII. *parvorum pro ſingulo Denario*; E nella ſeconda, che è de' X. Agoſto, così ſi ſcrive de' Friſachenſi: *ſalvendo tamen annuatim jure perpetualis livelli præfato D. Abbati* &c. *Freſach' Decem, qui valent Parvulos* XIIII. *pro quolibet*. La prima di queſte Carte è per mano di Giovanni di Macore; la ſeconda nelle Note di Antonio de Biſcoſſis, amendue Cancellieri della Badia mentovata.

Queſta moneta finalmente con l'una, e con l'altra denominazione, come con nomi ſinonimi, e ſignificanti il medeſimo, ſi ritrovano in una medeſima Carta eſpreſſi. Ed anzi in un medeſimo libro, il quale originale, tutto ſparſo di memorie di rendite Patriarcali, io conſervo ne' Tom. XVII. de' miei MS. Poichè eſſendo in eſſo pag. 21. in lettera, ed in numero regiſtrate le ſomme, delle quali ivi ſi tien conto; in tal guiſa quella moneta, che Danari in lettera ſi appella, con la ſolita abbreviatura *Frix.* ne' numeri Friſſerj, ovvero Friſachenſi ſi chiamano: *Recepit D. Ambroſius a Vanni Camerario Communis Aquilegiæ die primo Menſis Julii in* M. CCC. LX. *ſuper ſolutione dicti Dacii* (Vini) *pro termino S. Hermacoræ de* 1359. *& pro termino Nativitatis Dñi proxime præteritæ Marchas Denariorum Decem, & octo, Denarios viginti, & ſoldos duos. Mar.* XVIII. *Frix.* XX. *ſold.* II. E ſotto detto anno pag. 46. *Item recepit a Plebano Porpeti pro ſecundo anno dictæ Procuratio-*

nis

nis Marcham Denariorum unam , & Denarios quinquaginta . Mar. 1. Frix. 1. Ed in molti altri luoghi dello ſteſſo MS. che tralaſcio ; della ſteſſa guiſa quelli , che in lettera ſono nominati Danari , nelle note numerali ſi dicono Friſſerj , ovvero Friſachenſi . Apertamente poi in lettera ciò ſi eſprime nell' addotta Carta di ſaggio 1356. dove abbiam vedute queſte parole : ; *Extraxit more ſolito unum Marchum in pondere dictæ monetæ ; quo ponderato , & poſtmodum numerato , repertum fuit habere in numero Marcham unam cum dimidio, & Frix. quinque , & poſtmodum inciſo de quolibet denario ipſius Marchi aliquantulo* &c. E molto più chiaro ſi vede nella vendita , che fa il Veſcovo di Trieſte di certi diritti al Comune di quella Città l'anno 1295. per mano di Arrigo Imperial Notajo ; la quale tratta dall' Originale conſervo nel Tom. XVIII. ſuddetto pag. 161., dove ſono queſte parole : *Et hoc pro precio, & nomine precii Ducentarum Marcharum Frix. Novorum Denariorum Aquilegenſis , vel Tergeſtinæ monetæ* . Ed in una Carta del 1341. 15. Marzo , che ſi vede ne' Protocolli del ſuderto Giovanni di Biagio Notajo di Gemona ; dove ſenza abbreviatura così ſi ſcrive : XII. *Marchas Denariorum Novorum Aquilegen. monetæ , & Frixerios quinquaginta* ; volea dire , Dodeci Marche di Danari nuovi Aquilejeſi , e Danari cinquanta . Donde ſi vede manifeſtamente , che Friſſerj , ovvero Friſachenſi ſono lo ſteſſo , che Danari, e che queſti nomi ſono ſinonimi, così nella moneta Aquilejeſe , come nella Trieſtina . Per la qual cagione queſti Friſſerj , e Friſachenſi ebbero parimenti , come de' Danari mentovammo , l'aggiuntivo di differenza di eſſere chiamati nelle Carte Vecchi , e Novi . Come ſopra abbiam veduto nella medeſima Carta Trieſtina 1295. *Marcharum Frix. novorum Denariorum* &c. in quella dell' anno 1341. *Marchas tres Frex. Novorum Aquilegen. monetæ* ; ſi ſcorge nel Teſoro d'Aquileja in molti luoghi , e particolarmente pag. 191. , e nel Tom. XVII. de' miei MS. pag. 130. 6. *Inveſtitura facta Laziruto fabro de quatuor paſſibus terræ ſitæ in Utino juxta Saraſinum , ſolvendo annuatim pro quolibet paſſu Frixerios novos XII. Carta per Franciſcum Naſutti* MCCLXXXXVI. *die* X. *Februarii* . In altra Carta dell' anno 1341. di mano del rammentato Nicoluſſio Notajo di Spilimbergo , ne' miei Apogr. n. 447. *Fuit contentus habuiſſe a prædicto D. Bartholomæo pro parte ſibi eis contingente Marcham dimidiam Frexachenſium Novorum* ; In altra Carta di pagamento di un Signor di Varmo ad altro Signore d'Arcano dell' anno 1326. Notajo Fioravante de Poveggi di Padova , in detto Tom. XVII. pag. 186. *Dedit duos Manſos ſitos in Villa Neſpoledi , qui extimati ſunt de voluntate partium Marchis quadraginta Frixeriorum Monetæ novæ Aquilegenſis* ; ed in molte altre Carte . Quindi chiaro ſi comprende , che queſti Friſſerj , e Friſachenſi erano co' danari Aquilejeſi la moneta medeſima ; e che di tali nomi indifferentemente ſi ſervivano i noſtri di Friuli per dinotare la ſola ſpecie de' danari , come di vocaboli ſinonimi , e la medeſima coſa ſignificanti .

Ma ſe difficile non è ſtato molto a rinvenire la ſignificazione di queſti due vocaboli , a' noſtri Danari Aquilejeſi appoſti ; impacciatiſſimo io mi ſcorgo però nel ripeſcarne di eſſi l'origine ; vale a dire , il come , ed il perchè queſti due nomi in queſti noſtri Danari ſi fieno introdotti . De' Friſſerj io non ſo dir coſa , che poſſa piacermi ; e molto meno poſſo approvare quella Etimologia , che a queſta voce attribuiſce il P. Gianningo , già dal noſtro incomparabile Fontanini nella Lettera delle Maſnade rigettata ; cioè che tal moneta ſi foſſe così detta per la ſimiglianza delle parole *Frixerium* , e *Frixorium* , perchè *quandam ſartaginis ſpeciem , vel Notam præſeferret* . Non eſſendoſi mai veduta tal figura , o impreſſione ne' noſtri Danari Aquilejeſi , nè eſſendo veriſimile , che forma di padella , o impronto poteſſe avere una moneta , quando chi aveſſe avuto il diritto di farla coniare non foſſe ſtato un Apicio , ovvero il Principe de' Cuochi . Un ſolo ſoſpetto ſenza più , mi fa naſcere la mentovata Carta Trieſtina . In eſſa evvi nominata la moneta Aquilejeſe , come moneta della ſteſſa bontà , valore , e ſtima e con il nome medeſimo della Trieſtina : *Frixeriorum Novorum Denariorum Aquilegenſis vel Tergeſtinæ monetæ* . Se così chiamata ſi foſſe la moneta Trieſtina a cagione del nome di qualche Veſcovo , o per nome a tal moneta impoſto dal popolo di quella Città , che è confinante con le genti della Giapidia ; potrebbe penſarſi , che di là , per la relazione , che ha, ed ebbe quel Veſcovo alla Metropolitana d'Aquileja , e per la ſimiglianza della di lui moneta all' Aquilejeſe , foſſe lo ſteſſo vocabolo paſſato anche nelle noſtre monete ; ma queſti ſono indovinamenti .

Del vocabolo de' Friſachenſi , che poſcia anche Freſachenſi con poco divario ſi ſcriſſe ,

cre-

crederei, che dir si potesse, che essendosi introdotta moneta di tal nome in Friuli, come narra Antonio Bellone nella vita di Peregrino I. Patriarca d'Aquileja nel mio MS. pag. 31. e nel Tom. XVI. Rer. Italic. Scrip. col. 34., in occasione, che al suddetto Peregrino (il quale visse Patriarca dell' anno 1130 al 1161.) si obbligarono, e promisero Corrado Arcivescovo di Salzburgo, e Romano Vescovo di Gurck con altri Principi, e Signori di gran conto, di pagare annualmente, e fedelmente Decima di tutte le loro rendite: *In Castro Fisechi Conradus Salzburgensis Episcopus, & Romanus Gurcensis Decimam Patriarchæ solvere sponte se obligaverunt; & Engelbertus Erbestain, Volfradus de Treven, Dietricus, & Fraver, Meinardus, ac plerique alii* &c. Quindi quel nome avessesi adoprato anche nella nostra moneta, che lo stesso peso, e valore di quella avrà avuto; quando non, perchè la origine di questa obbligazione di que' Principi, e di questa nuova rendita Patriarcale, come scrisse il Bellone, avvenne nel Castello di Frisaco; dove facilmente la Carta si sarà stipulata. In oltre, verisimilmente questa Decima dal Salzburgese si pagò nella propria di lui moneta; la quale appunto con tal nome di Frisacense veniva chiamata; come abbiamo dal Diploma di Federigo II. presso il Ludevvig nell' appendice al Tom. I. degli Scrittori di Bamberga, da lui raccolti, al n. XXI. col. 1143., col quale questo Imperatore nel Mese di Giugno dell' anno 1242. concede ad Arrigo Vescovo Eletto di Bamberga di poter far coniare propria moneta in Villaco, ed in Griven, *quæ Frisacensi monetæ æquipollet in pondere & valore*. E tale denominazione a questa moneta si era data; perchè nel Castello di Frisac, per lo più allora residenza del Salzburgese, come ci assicurano molti Diplomi, pubblicati dal P. Pez Tom. III. Part. III. tra quelli del Monasterio Admontense; questa moneta da quell' Arcivescovo si faceva coniare. Nè il solo Salzburgese con i nominati pagavano alla Chiesa d'Aquileja le loro Decime in tal moneta; ma in oltre il sopramentovato Monasterio per un Maso nel Bosco di Gnessovv, cessoli dal Patriarca Uldarico II. l'anno 1169. al Patriarca esborsò sei Marche di Danari Frisacensi: *pro VI. Marchis Fresacensium Denariorum*; come presso il lodato P. Pez nel luogo citato al n. IX. Perlochè incontrandosi lo stesso peso, e valore ne' Danari Aquilejesi, i quali erano ne' Frelacensi; ed essendosi il corso di questi introdotto in Friuli a cagione de' pagamenti annualmente fatti da' mentovati Vescovi, e Signori (come siamo fatti certi da Carta originale dell' anno 1206. conservata nell' Archivo Capitolare d'Aquileja, nella quale Pietro Aquilejese abitante in Cividale di Friuli vendè al Capitolo d'Aquileja certa possessione: *Pro pretio sex Mar. Frixacensis monetæ*.) non fu strana cosa, che da questi quegli prendessero la denominazione, la quale tanto tempo loro continuò, quanto l'uso della moneta Aquilejese ebbe corso.

La quinta spezie delle monete Aquilejesi furono i Grossi, i quali erano costituiti da due de' sopramentovati danari, in questa moneta raddoppiati, e Danari Grossi chiamati secondo il costume d'altre Nazioni, e provincie, e di questi ne abbiamo rapportati due tra le monete di Bertrando.

Tutte queste monete, se si eccettui la mentovata spezie de' Piccoli, moneta negra, erano in argento, di più, e meno buona lega, e di maggiore, e minor peso, secondo le vicende, ed i tempi, o pure secondo la volontà, ed ecconomia de' Patriarchi; e della moneta, più minuta de' Piccoli, erano tutte composte, ed in tal numero di essi si dividevano, e si risolvevano. Il Soldo ebbe sempre il valore di dodeci Piccoli; come a' quattordeci di questi fu equivalente un Danaro Aquilejese perpetuamente; se però quella moneta fatta coniare dal Patriarca Raimondo, si eccettui, la quale valeva sedeci Piccoli; e non per tanto col nome di Danaro fu appellata. Quantunque, essendo stata questa moneta, propria, e particolare, coniata a piacere di Raimondo, non da alcun' altro de' Patriarchi; si potrebbe far di essa una sesta spezie di moneta Aquilejese, chiamandala Danaro di sedici. In quella guisa appunto, che a me è avvenuto di vedere in alcune nostre Carte elpressi Danari, moneta reale, sopranominati di venti: *Denarii de viginti*; cioè, come io mi do a credere, Danari, che valevano venti Piccoli; de' quali la settima spezie delle Monete Aquilejesi potrebbe costituirsi. E giacchè di questi danari mi è accaduto far menzione, non istimo fuori del convenevole il dir di loro, che da qualcheduno dubbio può eccitarsi, se essi moneta forestiera fossero, ovvero Aquilejese, posciachè tal qualità di loro non si è ancora ritrovata in verun luogo. Pure, quantunque non mi sia alle mani arrivata moneta Aquilejese di tanto pelo, il quale di tal valore me l'abbia potuta far giudicare; non

per tanto io piuttosto ho motivo di crederla Aquilejese, che Forestiera. Posciachè in quattro Carte, esistenti ne' Protocolli di Nicolò Notajo di Gemona dell' anno 1319., continenti contratti privati, stipulati in quel luogo nel Mese d'Aprile, io scorgo in tal guisa espresso il prezzo in questa fatta di danari: *Promisit dare* &c. VI. *Marchas Denariorum Aquilegensium in Denariis de viginti*. III. *Marchas Denariorum in Denariis de viginti* &c. *in Denariis de viginti* X. *Marchas foldorum in Danariis de viginti*. La qual maniera di esprimere dimostra, come a me sembra, di parlarsi della sola moneta Aquilejese in amendue le spezie, e di moneta usuale, e nota, come l'altra; ed anzi, che per brevità siasi omessa la replica dell' aggiuntivo *Aquilejensium* dal Notajo, quasi per la vicinanza dovendosi sottintendere, sembra conveniente il credere. E massimamente non essendosi aggiunta alcuna denominazione, che moneta Forestiera la dimostrasse; il che sempre fare si costumava; non così della moneta nostra propria. Mi dà parimenti motivo di così credere altra Carta de' 17. Luglio 1341. ne' miei Apogr. n. 34., da me veduta ne' Protocolli del mentovato Giovanni di Biagio; la quale contiene il Testamento di certa Donna Gemonese, e particolmente un Legato, espresso in tali parole: *Item dixit quod Agnes Uxor Leonardi Vorli de Glemona habet de meis Denariis viginti septem Vintinos a vigintiduobus, quos ordinavit dare pro anima sua* &c. A me sembra, che questi *Vintini* altra moneta non possano essere, se non i mentovati *Denari di venti*; ciò persuadendomelo il nome, che significa la valuta di loro intrinseca, ed il tempo nel quale ebbero corso, che non è lontano gran fatto dal mentovato; non potendosi far gran calo, che nell' anno 1319. questa moneta, che dalle mentovate Carte chiaramente si scorge essere stata reale, valesse, e si spendesse solamente per venti Piccoli; e nel 1341. per ventidue; sapendosi le ordinarie vicende delle monete reali; le quali in tutti i secoli, o per una cagione, o per l'altra, talora si diminuivano nel loro valore, e per lo più si aumentavano. Laonde, così supponendo, così io vado congetturando; che la Donna testatrice, non di gran portata, si avesse ragunati que' pochi danari di moneta di Friuli, piuttostochè Forestiera; la quale all' attenzione solita delle Donne non sarebbe sembrata a proposito per farne conserva; essendo per lo più la moneta Forestiera soggetta a molti pregiudizj, e discapiti, che alla moneta propria, e paesana avvenire così facilmente non sogliono; e che però questi *vintini*, o vogliam dire, *Danari di venti*, fossero moneta Aquilejese, come quelli di quattordeci, e quelli di sedeci Piccoli. In tanto rimettiamoci in istrada.

CAPITOLO X.

Delle Monete Ideali proprie di Friuli, e prima delle Lire.

COme la moneta de' Piccoli era componente il soldo, e il Danaro Aquilejesi, mediocri, e più usuali reali monete; così le maggiori de' Grossi erano composte dai Danari; equivalendo a due di questi della nostra antica moneta, ed erano questi Grossi meno usati, particolarmente ne' Contratti, e in altre Carte. Ma queste monete reali erano di troppo picciol valore per le occorrenze de' Contratti, e del commerzio; ne' quali intervenendo somme maggiori di danaro per i prezzi, essendo le monete picciole, sarebbe stato duopo di adoperare numeri troppo grandi, dai quali confusione, e facilmente sbagli di rimarco avrebbero potuto avvenire. Perciò prendendo da altri paesi l'esempio, e forse ritenendo in parte il costume, che fino dal Dominio de' Francesi era in questa provincia introdotto, alle monete Ideali delle Lire, de' Fertoni, e delle Marche si appigliarono, come a maniera più comoda, e più facile per l'uso, e pel commerzio; queste componendo di quelle monete, che reali si facevano dai Patriarchi nelle loro Zecche coniare. Quindi perciò nacquero le Lire di soldi, e di danari Aquilejesi, che ebbero valuta in questa provincia.

Donde a questa moneta tal nome di Libra, o Lira s'imponesse, per comprenderlo, crederei convenevole accordare la opinione del lodato Signor Le-Blanc, che così la discorre nel Cap. IV. della Prefazione al suo Trattato delle Monete di Francia. La Moneta nella sua origine non fu altro, che un peso di metallo, vale a dire, un pezzo d'oro, d'argento, ovvero di rame, segnato del suo peso. Così presso gli Ebrei il Siclo fu peso, e moneta. La Dramma, e lo Statere presso de' Greci; e presso de' Francesi, ai quali si attribuisce la origine di tal moneta, fu la Libra, o Lira peso, e moneta. Ed in fatti, come si vedrà in progresso, da' Capitolari di Francia

in

in molti luoghi si scorge, che così nelle amende, come ne' contratti, nelle donazioni, e ne' legati pii tante Libre di peso d'oro, e più frequentemente d'argento, servivano di prezzo, di pagamento, e di limosina. E per le pene, ed ammende sono in copia gli esempli ne' Diplomi di questi tempi Carolini, e de' posteriori, che ne possono far fede. Ma Pipino Re di Francia, che nell'accrescere il Regno avea le ricchezze ancora aumentate, e reta abbondevole la Francia di preziosi metalli, comandò, che in una Libra di peso d'argento più di ventidue soldi non si coniassero. Ed il di lui figliuolo Carlo Magno, per le grandi conquiste divenuto più ricco, e più generoso, non volle, che in una Libra più di venti soldi d'argento si coniassero. Quindi questo numero di venti, e questo nome di Libra (che per distinguerla dal peso presso di noi dicesi Lira) a tal moneta si rimasero, la quale, ch'io sappia, su sempre Ideale, non essendo ragionevole il credere, che moneta di tanto peso potesse essere in uso, e commerzio comune. E non solo ciò in Francia avvenne, ma di là passò verisimilmente in tutta Europa il costume, ed essa era dappertutto dal numero di venti monete composta, quali esse si fossero, e di qualunque Principe, e di grande, e di minor valore. Come per l'appunto in Friuli, dove le Lire di soldi, moneta Aquilejese, la quale di Piccoli Veronesi, a cagione, e per dimostrare il di lei peso, come si è detto, su chiamata, comprendevano venti di questi. Del che siamo assicurati da Carta dell' anno 1277. di mano del suddetto Nibissio, ne' miei Apogr. num. 5. dove per due Lire si pongono soldi quaranta: *Promisirunt solvere &c. X. Libras Veronensium parvorum. Ex ipsis tres Libras Veronens. in Resurrectione Domini proxime futura. Et tres libras Veronens. in proximo Festo S. Margaritæ sequenti. Et quadraginta soldos in Festo S. Michaëlis sequentis. Et quadraginta soldos in Festo B. Martini &c.* Con i quali quattro pagamenti in rate si fanno appunto le Lire dieci promesse. Lo stesso numero di soldi parimenti l'anno 1382. comprendevano, come da Carta di quell' anno, Notajo Arrigo di Tolmezo, ne' miei Apogr. num. 39. nella quale si vendono Conzi 35. di Vino in ragione di soldi quarantacinque il Conzo, donde la somma del valore di tutto quel Vino rileva Lire di Soldi sessantacinque, e soldi v. sempre con la tassazione di soldi venti per Lira. E parimenti la medesima valuta queste Lire avevano l'anno 1419. come si vede ne' miei Apogr. num. 58. da Carta di quell' anno, tratta da' Protocolli di Arrigo Rampulino Notajo, nella quale abbiamo: *Promiserunt dare &c. unum Lapidem cavatum ad tenendum oleum capacem Mille Libarum Olei, in ratione unius soldi pro singula Libra, & si pluris, vel paucioris &c. Quinquaginta Libras solvere, vel defalcare.*

E' quivi però da avvertirsi, acciò quelli, che le Carte nostre antiche scorrono, abaglio non prendano, qualor ritrovino (il che benespesso può loro accadere) che in alcune Carte Lire si rammentino con la sola giunta di *Piccoli*, ovvero *Piccoli Veronesi*, oppure ancora di *Bagatini*, con tale espressione: *Libræ parvorum*, ovvero *parvulorum*, ed anche con la giunta di *Veronensium*, *Libræ Veronensium*, e *Libræ Bagatinorum*. Del che anche nelle nostre Carte, dove moneta Veneziana sia per prezzo, non rade volte ho veduto; in tal guisa esprimendosi: *Libræ parvorum, parvulorum Venetorum, Venetianorum*. Nel qual caso, non Lire composte da' venti Piccoli, o Veronesi, cioè Aquilejesi, o siano Veneziani, debbono intendersi. Che Lira composta da così picciola moneta nè in Friuli, nè altrove usarsi, mi è accaduto vedere; ma, parlando di monete Aquilejesi, sempre s'intesero di Lire composte da' venti soldi di Piccoli, come manifestamente può da più Carte comprendersi, e particolarmente si vede in Carta dell' anno 1313. di mano di Francesco di Pellegrino Notajo di Corno, ne' miei Apogr nu. 540. nella quale facendosi menzione di queste Lire di Piccoli, senz'apporvi di soldi, e mentovandosi nella stessa somma parimenti soldi di Piccoli, chiaro si comprende, che tali Lire dette per cagione di brevità solamente di Piccoli, sono, e debbono intendersi per Lire di soldi di Piccoli: *Cum idem Dominus Comes* (Goritiæ) *dare & solvere teneretur præfato Domino Federico* (de Savorgnano qu. D. Constantini de Utino) *certas pecuniæ quantitates, & maxime Mille & sex Libras Veronens. parvorum, & solidos parvorum tredecim &c.* Conciosiachè, se queste, non Lire di soldi di Piccoli, ma Lire di Piccoli veramente, e semplicemente si fossero, que' soldi tredici in tal guisa aggiunti alle Lire mille, e sei, non si sarebbero, ma anzi de' Piccoli cencinquanta sei, che que' tredeci soldi compongono, si sarebbero fatte Lire sette, e si sarebbero unite alle sei, e l'avanzo de' sedeci Piccoli, che a comporre Lira non arrivano, si sarebbon posti al luogo de' soldi tredeci. Perciò resta indubitato, che così

così per cagione di brevità nelle Carte de' Notaj si scrivesse, e che non per tanto di Lire di soldi dovesse intendersi, come appunto delle Lire Veneziane si fece. Il qual costume a' nostri giorni conservasi ancora ne' pubblici registri, e si scrive *Lire di Piccoli*, quantunque esse sono, e s'intendono Lire di Soldi di Piccoli.

Come le Lire di Soldi, così quelle di Danari parimenti dal numero di venti erano costituite, posciachè, come più innanzi osserveremo, essendo una marca di questi Danari composta da censessanta Danari, ed essendo ognuna di esse computata otto Lire di questi, indubitatamente viene a intendersi, che una Lira composta fosse da venti di essi. Il che essere stato in costume l'anno 1311. ci fa noto una Carta, trasferita ne' miei Apogr. num. 9. dai Protocolli di Peregrino Notajo di Gemona, dove certo Birtulissio fa quietanza ad un tal Marino di un debito di prestanza di una Marca, e mezza di Danari, avendo ricevuto per pagamento Lire dodeci di danari. E che parimenti quello stesso numero di danari avesse la Lira l'anno 1419. si vede da Carta di quell' anno di mano del suddetto Rampolino Notajo, ne' miei Apogr. n. 60. nella quale il prezzo di cinque Marche di Danari, viene con Lire quaranta di quella moneta soddisfatto.

Quantunque però questa fosse la ordinaria, ed usuale taffazione della Lira moneta ideale, e che tale fosse la regola universale, vi era però, come per eccezione, altra spezie di Lira, la quale per distinzione Sclabonica, ovvero Schiavona si nominava, e questa era composta, e valeva solamente otto Frisachensi, o vogliam dire Danari. Di questa unicamente io ho avuta notizia dal nostro più antico Statuto di Friuli, il quale MS. in più d'un luogo si conserva, e particolarmente presso il lodato Sig. Agricola, nella pubblica Librerìa di San Daniello Tom. XVII. pag. 184. e ne' miei Apogr. n. 533. In questo nel Capitolo *de Exfortiis* di queste Lire in tal guisa si fa menzione: *Si quis vero ex prædictis personis sua propria authoritate ingressus fuerit domum alicujus sitam in Terris, Castris, & Villis prædictis, hospite domus contradicente, vel si eo absente, contradicente aliquo de ejus familia, solvat XXX. libras Sclavonicas, scilicet octo Fresachensium pro Libra, pro ingressu, quæ pœna parti injuriatæ applicetur*. Di questa spezie di Lire io non ho incontrata alcun' altra certa notizia, e solamente ho veduto nel Glossario del Du-Cange, che la Marca Schiavona pesava dodeci soldi, nè altra notizia vi aggiunge. E però io vado congetturando, che esempio di tal moneta potessero i nostri Friulani aver preso da' confinanti Carintiani, ovvero Carniolesi, i quali rampollo furono de' popoli Schiavoni, e lo sono ancora al giorno d'oggi nel loro linguaggio. E ciò con l'occasione, che molte Terre, e Castella in quelle provincie signoreggiavano i nostri Patriarchi, dai quali dovean esse dipendere, ed a' medesimi pagare, facilmente in tal moneta, qualche censo, o gravezza. Quantunque io non possa non maravigliarmi, come di tal moneta si formi, e si minacci la pena ai trasgressori della nostra Legge, vale a dire, come essa fosse in tal considerazione, e corso, quale per ordinario suol avere la moneta particolare del Principe dominante, di essere nelle Leggi posta ai trasgressori per ammenda; e che contuttociò mai a me di rinvenirne menzione di tal sorta di moneta in alcuna Carta avvenuto non sia. E pure non poche, nè di un solo luogo, ne ho io avute sotto gli occhi, e quando non altre, il Libro intitolato il Tesoro pur doveva in qualche luogo farne memoria, rammentando qualche diritto, o rendita de' Patriarchi. Ma questo è uno sfogo inutile.

La differenza, che tra il valore di ognuna di queste Lire di venti soldi, e di venti Danari passava, si era la medesima di quella, che era tra le reali monete del Soldo, e del Danaro, e come questo era maggiore della settima parte del Soldo, così la Lira di Danari sorpassava per la settima parte la Lira de' Soldi. Conciosiachè per eguagliare il valore della Lira di Danari vi volevano ventitrè Soldi, e in oltre quattro Piccoli, ed allo 'ncontro per contrapesare la valuta di una Lira di Soldi bastavano Danari diecisette, e Piccoli due. Della non ordinaria Lira Schiavona non parlo, la quale nemmeno alla metà del valore della Lira di soldi arrivava, anzichè otto Piccoli vi mancavano per eguagliare una tal metà.

Alle Marche poi, ed a' Fertoni, de' quali si dirà, avevano queste Lire un tale rapporto, che così di Lire di Soldi, come di Danari, due ve ne volevano per eguagliare il valore di un Fertone, o Fortone, fosse egli di Soldi, o fosse di Danari, che di amendue le sorti parimente ve n'erano di questi. Otto Lire poi dell' una, e dell' altra spezie costituivano una Marca ordinaria d'amendue le spezie, ogni una nella sua, come parimenti i Fertoni. Ho detto marca ordinaria, acciò sbaglio non si prendesse con quelle Marche, chiamate per di-

stin-

ſtintivo *ad uſum Curiæ*, le quali erano di molto maggior valore, come ſi dirà, ed avrebbero potuto eguagliare la valuta di Lire quaranta di danari.

Il rapporto poſcia, che queſte Lire con la Moneta moderna aver poteſſero, ſi farà vedere unitamente con quello dell'altre monete ideali, allorchè di queſte tutte ſi farà fatta la neceſſaria ricerca: dovendoſi di tempo in tempo, giuſto il peſo de' Danari, e de' Soldi (il quale, ſecondo le vicende, fu vario, come abbiam oſſervato) calcolar il valore di queſte monete ideali; e farne il rapporto con la miſura, e proporzione di queſte reali, che quelle ideali componevano.

CAPITOLO XI.

De Fertoni, o Fortoni.

I Fertoni, ovvero Ferdoni, non Verdoni, come è ſtato pubblicato, erano la ſeconda ideale moneta, che in Friuli avea corſo. Se ſi debba credere al dottiſſimo Du-Cange nel ſuo Gloſſario Latino-barbaro alla parola *Ferto*, non altra origine queſta voce può avere, ſe non Teotiſca, ovvero Saſſone, e forſechè una ſteſſa origine l'uſo di queſta moneta, ed il nome di lei ebbero d'Oltremonti. Egli la deriva dal Saſſone vocabolo *Feord*, che vuol dire *Quarto* in numero, ovvero da *Feordhding*, che la quarta parte ſignifica. Ed appunto preſſo gli Anglo-Saſſoni, ovvero antichi Ingleſi vi era una moneta d'argento, chiamata *Ferting*, e *Farding*, ed era la quarta parte di un loro Danaro d'argento, come *Ferthing* ancora nomavano una moneta d'oro, che era la quarta parte di altra moneta pur d'oro, chiamata *Nobile*, e che l'anno 1345. in quel regno avea uſo, e corſo. Della ſteſſa guiſa, e per la ragione medeſima Ferdone, o Fertone fu detta la quarta parte di una marca d'argento, come preſſo lo ſteſſo Du Cange ci aſſicura Guntero, che viveva nel cominciamento del Secolo XIII. nella Deſcrizione della Eſpugnazione di Coſtantinopoli, con queſte parole: *Per totum annum ad quatuordecim dies Fiſco regio* (di Francia) *perſolvebat nummum aureum, qui Perpre vocari ſolet, Ferdoni, ideſt quartæ parti marcæ* (d'argento) *æquivalens*. Il che appunto era la moneta ideale, della quale in Friuli ſi ſervivano, vale a dire, la quarta parte di una Marca d'argento.

Non è però, che, quantunque con tal nome moneta s'intendeſſe, non ſi chiamaſſe in tal guiſa anche una ſorte di peſo. E ciò parmi comprendere da queſte parole, che dalla Cronaca della Badia di San Trudone ne reca il lodato Ducange: *Vaſque argenteum ad Vinum trium Fertonum pondus habens*; e della Bolla d'oro di Carlo IV. Imperatore, nella quale ſi ha: *Dabit Officialibus Imperialis, vel Regalis Curiæ ſexaginta ſex marcas cum uno Fertone argenti*. Dubitar non potendoſi, che quivi di peſo non parliſi, così della marca, come del Fertone, non certamente di moneta. Avendo oſſervato, come più ſotto ſi dirà, che per l'ordinario queſte pene ne' Diplomi, non di moneta d'oro, e d'argento intendevanſi, ma di peſo. Perlochè vi ſi aggiugneva *auri*, ovvero *argenti* aſſolutamente; il che quando di moneta parlare ſi voleva, non mi avviſai eſſerſi coſtumato.

Di queſti, come abbiam detto, e ſi ſoggiugnerà delle altre noſtre monete ideali, ve n'erano di Danari, e ve n'erano in Friuli chiamati di Soldi, vale a dire una ſpezie era compoſta dai Danari, e l'altra dai Soldi, ed amendue erano fiſſate al numero di Quaranta, che è la Quarta parte del numero, che la noſtra marca componeva. De' primi ne abbiamo la prova in più Carte, ma particolarmente in una, la quale, deſcritta dal Protocollo del mentovato Giovanni Notajo di Gemona, ſta ne' miei Apogr. n. 32. in eſſa l'anno 1341. 5. Giugno certo Pellegrino compra una cotriſponſione, o cenſo di tre Fertoni, ſoliti pagarſi ſopra un molino: *unum redditum, ſive cenſum trium Fertonum, ſive centum viginti Denariorum Aquilejenſium, qui annuatim ſolvuntur per ipſum Emptorem jure Aquilejenſis cenſus ſuper uno molendino &c.* Donde ſcorgendoſi, che tre Fertoni erano il medeſimo, che cenventi Danari, per neceſſaria conſeguenza dir ſi dee, che ognuno di loro foſſe a quaranta danari equivalente, e che di tanti foſſe la taſſazione di tal moneta.

Della ſteſſa guiſa vi erano Fertoni, che ſi chiamavano di Soldi, come abbiamo in uno ſtrumento di vendita dell'anno 1391. 26 Marzo di mano di Niccolò Meſſa Notajo d'Udine, ne' miei MSS. Tom. XXX. pag. 44. nella quale il prezzo così viene eſpoſto: *Precio XIII. Marcharum, & trium Fortunorum ſoldorum*. E quaranta di queſti Soldi eſſi comprendevano, come col farne il computo, raccogliere ſi può dalla mentovata Carta 1323. di mano del Notajo Franceſco di Corno, dove queſte parole ſi leggono: *Sp. Domina Beatrix illuſtris Comitiſſa Goritiæ, & Tyrolis &c. volens providere*

dere indemnitati dicti filii ſui pro dictis Trecentis, & una marchis ſoldorum, & pro prædictis mille, & ſex libris Veronenſ. parvorum, & ſoldorum parvorum Tredecim, quod quidem pretium capit in ſumma marcas Quadringentas viginti ſex, Fertonos tres ſolidorum, & ſolidos tredecim &c. Concioſiachè ſe le Lire mille, e ſei ſi facciano paſſare in tante marche di ſoldi, vedraſſi, che ſaranno cenventicinque marche, le quali aggiunte alle trecento, e una faranno le mentovate quattrocenventiſei, ed in oltre avanzandoſi Lire ſei, che ſono compoſte da cenventi Soldi, avremo il valore de' tre Fertoni, che ad eſſe marche nella ſomma ſi ſono aggiunti. Donde non ſolo comprenderemo, che la taſſazione del valore di un Fertone era di ſoldi Quaranta, perchè tre equivalevano a cenventi ſoldi, ma di più, che queſta medeſima moneta a due lire, foſſero elle di Danari, o pure di ſoldi, foſſe equivalente, così nella prima, come in queſta ſeconda ſpezie di Fertoni. E ciò riſtringere a' Fertoni ſoli noſtri di Friuli ſi dee, poſciachè in altri luoghi, e particolarmente Oltremonti, variando tra loro le reali monete, che queſta ideale componevano, varia parimente era la loro taſſazione. E per l'appunto, come il Du-Cange al luogo citato oſſervò, preſſo gli Ungheri un Fertone veniva ſtimato equivalente ad ottanta quattro de' loro danari, i quali o che dovevano eſſere minori de' noſtri di più della metà, o che queſto Fertone loro era la quarta parte di una marca maggiore aſſai delle noſtre.

La proporzione poi, che tra loro queſte due ſpezie de' noſtri Fertoni avevano, è quella medeſima, che oſſervammo, eſſere ſtata tra le Lire ſopramentovate, e che oſſerveremo, avere avuto le marche, vale a dire, quella medeſima del danaro col ſoldo Aquilejeſe; eſſendo ſtato un Fertone di Danari di quello de' Soldi maggiore in valore di un ſettimo, poſciachè veniva computato per Soldi quaranta ſei, Piccoli otto, e quello di Soldi minore parimente di quello di Danari della ſettima parte; non eſſendoſi queſto valutato, ſe non per Danari trentaquattro, e Piccoli quattro.

CAPITOLO XII.

Delle Marche di Danari, e di Soldi.

LA terza ſorte delle monete Ideali Aquilejeſi, o di Friuli, furono le Marche, le quali eſſendo compoſte di monete d'argento, noi con tale denominazione le chiameremo, a differenza delle marche, che anche in Friuli ſi uſarono, e ſi diſſero d'oro. Non veramente perchè queſte foſſero quivi ſpendibili, ed uſuali nel comune commerzio della provincia, non eſſendo mai ſtata, come ſi è detto, moneta d'oro Aquilejeſe, e perciò tra le noſtre monete io non gli do luogo; ma ſi coſtumarono talvolta quivi, come nell'altre provincie, in figura piuttoſto di peſo, che di moneta, e poſte in certe Carte d'obbligazione per pena, e per maggiormente ſtrignere le perſone alla oſſervazione di quanto avevano ſtipulato, e promeſſo, col timore di dover pagare quella medeſima accordata pena. Ed in tal guiſa appunto le ravviſo poſte in due manomeſſioni, che ſono degli anni 1279. e 1289. le quali tratte da' Protocolli del ſuddetto Nibiſſio lego ne' miei Apogr. ai n. 3. e 4.

In amendue queſte i due padroni Manomettenti, per la libertà, che danno a due loro ſervi, ſi coſtituiſcono manutentori, ed oſſervatori di quanto fanno in eſſe Carte, e promettono, ſotto la pena di venti marche d'oro: *promiſit firmum, & ratum, & manutenere &c. in pœna XX. marcharum puri auri, medietas Domino Patriarchæ Aquilejenſi, qui tunc temporis erit, & reliqua, cui lis movebitur de prædictis.* Ho voluto far menzione di queſte due manomeſſioni, non ſolamente perchè ſono al noſtro propoſito, ma perchè eſſe ſono ſingolari, e contengono due maniere, non uſate ordinariamente, nel dare la libertà a' ſervi, delle quali non mi ricordo, aver veduto menzione, o eſempio altrove. Nella prima di eſſe, che è dell'anno 1279. il Signor Lionardo di Regio confeſſa di avere avuta Vita di Muruzzo ſua ſerva (la quale, venendo nominata col titolo di *Domina*, dimoſtra avere nella di lei ſervitù avuta qualche qualità diſtinta dal ſuo eſſere) in Feudo da Ulvino Signor di Vendoglio, e che però d'ogni ſuo diritto, e ragione ſopra di eſſa fa egli una eſpreſſa totale rinunzia; quindi il Signor Ulvino fa la ſteſſa confeſſione di Feudo, ed aſſoluta rinunzia di eſſa Vita a Detemaro parimente Signor di Vendoglio, e queſti le dà poſcia la ſua piena li-

ber-

bertà, ſenza raccomandarla alla Chieſa d'Aquileja, che perciò diveniva Padrona, come allora per lo più nelle manomiſſioni di Friuli ſi coſtumava. Con l'altra Vergendo Signor di Oſopo dà, e dona alla Chieſa d'Aquileja, manomettendo un ſuo ſervo co' ſuoi diſcendenti, alla preſenza di diecisette Teſtimonj, il qual numero non ſo di aver veduto in alcuna Carta, non che in alcuna manomeſſione, ed era inſolito in Friuli. Ma laſciate le marche d'oro, ch'io per peſo, non per moneta, conſidero, facciamoci alle noſtre marche, monete ideali d'argento.

Donde queſto vocabolo di marca ne' peſi, e nelle monete l'origine traeſſe, ſono varie le opinioni, tra le quali ha del ſingolare quella del Caſtelvetro nella giunta al Bembo; dice egli: *Appreſſo, quando Marca ſignifica certo peſo, viene da marcus, o da marculus latino, che ſignifica martello, perciocchè i peſi ſono formati d'un mazzuolo, e d'un martello. E parimente, quando ſignifica ſegno, viene pure da marcus, perciocchè battendo col martello s'impronta la marca.* Il che potrebbe eſſer vero, quando la marca foſſe talvolta ſtata moneta reale, come malamente ſi credette Caſtelvetro, ma non eſſendo mai ſtata queſta moneta reale preſſo alcuna Nazione, ed anzi al contrario, come ſi potrebbe con un lungo novero far chiaramente vedere; perciò, quantunque Iſidoro nelle Origini Lib. XIX. Cap. VI. faccia menzione delle tre voci *Marcus*, *Marcellus*, e *Marculus*, con le quali vuole egli, che da' Latini veniſſe dinotato un Martello grande, un mediocre, ed un picciolo, e che ſia vero, che a colpo di martello la moneta s'improntaſſe; la opinione di Caſtelvetro non ha avuto ſeguaci. Anzichè eſſa è dal Menagio nelle ſue Origini Italiane pag. 311. alla parola *Marca*, riprovata, dove ſenza eſitanza ſtabiliſce, eſſere la origine di tal parola oltramontana, dando due diſparate, e differenti origini a tal voce. Cioè, che, quando *Marca* ſignifica, e vuol dire confine, o luogo di Frontiera, abbia la ſua derivazione dall'Alemanno *March* che appunto *Confine*, e Frontiera vuol dire. E quando abbia a dinotar peſo, o moneta, derivi dall' altra Alemanna parola *Merchen*, ovvero *Merken*, che vuol dir *ſegnare*, perciocchè da' Romani ſi coſtumò; come preſſo quegli Scrittori, che recano in diſſegno queſte antichità, può abbondevolmente oſſervarſi. Ma il Voſſio de Ling. Lat. Lib. II. cap. XII. una ſola origine della parola mentovata *Merken* a queſta voce *Marca* attribuiſce, ſi prenda eſſa per ſignificare *Confine*, o *Frontiera*, o pure peſo, e moneta, poſciachè ordinariamente ſegnandoſi con particolar nota il ſaſſo, che ſerve di Confine, o eſſendo quel medeſimo ſaſſo ſegno di terminare, o la Terra privata, ovvero la Provincia con la confinante; e ſegnando con particolar Nota, o impronto il Peſo, o la Moneta, per quel ſegno così in queſto ſignificato, come in quello di peſo, queſta denominazione vi ſi è attribuita, nè da altra voce oltramontana, che *Merchen*, la quale *ſegnare* in Italiano s'interpreta, tal Etimologia egli deriva. Ed a queſta opinione aderiſcono il Ferrari nelle ſue Origini Italiane pag. 197. il Ducange nel ſuo Gloſſario alla parola *Marca*, Gian Giorgio Ottio preſſo il Leibnizio ne' Collettanei Etimologici pag. 23. ed altri, e, per quanto a me ſembra, ragionevolmente. Concioſiachè non per altro, che per quella Nota, o Segno, per il quale i Confini, ed i Peſi ſi diſtinguevano, fu a que' Confini, ed a tal peſo queſto nome (che oltremonti nella loro lingua era in uſo) impoſto all' uno, ed all' altro anco in Italia; dove gli Oltramontani a prendere Signoria, ed alcuni abitazione vi vennero.

E tralaſciando il primo de' ſignificati, che al noſtro propoſito non ſerve; il ſecondo, che diſtingueva un certo Peſo, fu poſto in uſo in Francia, come crede Le-Blanc, in tempo della terza ſtirpe di que' Re, e tralaſciata la Libra Romana, della quale ne' peſi tutti ſi ſervivano, queſta della Marca, o marco di ſole otto oncie al peſo dell' oro, e dell' argento deputarono, il qual coſtume poi ſi può credere di là paſſato in Italia. E come oſſervammo, eſſere della Libra avvenuto, che in moneta ideale dall' eſſere peſo fu traſferita, così della Marca peſo altra moneta ideale ſi fece, per la quale quel numero di monete reali in ſul principio ſi coſtituì, le quali in peſo poteſſero eguagliarla. Il che col paſſar del tempo andò in diſuſo per la minorazione nella mole delle monete reali, ſebbene il numero una volta ſtabilito perpetuamente ſi foſſe mantenuto.

In queſte noſtre Marche Aquilejeſi fu fiſſato in ſul principio, e ſtabilito il numero di ceſſeſſanta monete reali, dalle quali ciaſcuna di loro ſi componeſſe. E quantunque da due ſorti di monete reali queſte marche ſi coſtituiſſero, le quali, eſſendo tra loro diſuguali, diſeguale parimente facevano il valore di queſte marche; non pertanto però quel numero non ſi variò, anzi ſempre ſtabilmente ſi mantenne

nella

nella taſſazione di cenſeſſanta. Dal che mi ſi dà a credere, che la minore in valore di queſte marche, anco nella ſua origine, e principio foſſe minore dell' ordinario peſo della marca. Quando non voleſſe dirſi, che queſte marche minori, che di Soldi ſi appellarono, in ſul cominciamento non foſſero in uſo, come più veriſimilmente io mi do a credere, e che le ſole marche di Danari foſſero in ſul principio in uſo, e coſtume. Poſciachè avendoſi di ſopra oſſervato, che le monete più antiche Aquilejeſi, coniate innanzi al Patriarca Volchero, peſavano carati ſette ognuna, col numero di cenſeſſanta di queſte, che alla marca fu ſtabilito, ſi viene a coſtituire una marca d'argento di peſo, mancando ſolamente al puntuale contrapeſo della medeſima carati trentadue, cioè quattro danari, e mezzo, i quali indubitatamente ſi ritenevano per l'utile conſueto della Zecca, e per le ſpeſe del conio, il qual utile poſcia per la Zecca, ovvero per il Principe, come abbiam detto, ſi accrebbe a otto Danari per ogni marca di peſo, non ſolamente per la deteriorazione della Lega, e del peſo ne' Danari medeſimi, ma perchè ſi accrebbe anche ne' Patriarchi l'Economia. Ed in fatti nelle antiche noſtre carte, che non traſcendono il Secolo XIII. appena abbiam menzione di queſte marche di Soldi, nè ora mi ricordo averne vedute, anzichè eſſendo allora più frequente, e quaſi ordinario l'uſo delle Lire di Soldi, men frequente ſi ſcorge ancora l'uſo delle marche di Danari Aquilejeſi. Perlochè io vado congetturando, che il primo uſo, e corſo, che le marche quivi nella noſtra provincia faceſſero, foſſe ſolamente delle marche di Danari, equivalenti in peſo, trattone l'utile della Zecca, alle marche d'argento parimente di peſo; e che poſcia col corſo del tempo a ſomiglianza di queſte marche di Danari ſi ritrovaſſero, e poneſſero in uſo anco quelle di Soldi, aſſegnando a queſte quel numero medeſimo, ſenza aver riguardo alcuno al peſo della Marca, dal quale queſta ideale moneta aveva avuta occaſione, e motivo di eſſere introdotta.

Che alle mentovate due ſorti di marche, di Danari, e di Soldi, delle quali era l'uſo più frequente, anzi ordinario ne' contratti, e nel commerzio di queſta noſtra provincia, foſſe il numero di cenſeſſanta Danari, e di cenſeſſanta Soldi ſtabilito, e perpetuamente fiſſo, moltiſſime delle noſtre carte ci aſſicurano. Delle quali alcune ſolamente, per ſaggio, e prova, quivi ſembra conveniente addurne. Che una marca di Danari foſſe coſtituita da cenſeſſanta di queſti, abbiamo carta, deſcritta da Protocollo di Giovanni Notajo di Gemona de' 21. Aprile 1327. ne' miei Apogr. n. 19. queſta ſtabiliſce, eſſere ſtato il valore di mezza marca ottanta Danari di moneta Aquilejeſe: *Cum Michella Uxor Phevi de Florentia dare, & ſolvere teneretur annuatim in Nativitate Domini Hoſpitali S. Spiritus de Glemona Quadraginta Denarios Aquilegenſ. pro quadam vinea &c. D. Adalgerius Prior dicti Hoſpitalis &c. contentus fuit habuiſſe a dicta Michella Dimidiam Marcam Denariorum Aquilejenſ. monetæ pro duobus cenſibus pro duobus annis &c.* Se mezza marca però ne valeva ottanta, non può eſſervi dubbio, che una intera cenſeſſanta non ne valeſſe. Da carta tratta dal Protocollo del detto Arrigo di Tolmezzo dell' anno 1382. ne' miei Apogr. n. 37. ſi ricava parimente il medeſimo, poichè in eſſa certo Simone *fuit contentus, & confeſſus habuiſſe, & integre recepiſſe &c. ſtarios Frumenti duos in ratione Denariorum Quinquaginta octo pro ſtario, & ſtarios ſigalæ duos in ratione Denariorum Quadraginta ſex pro ſtario, quod aſcendit ſummam marchæ Denariorum Quadraginta octo, quapropter &c.* col farne il computo chiaro ſi vedrà, che importando detti quattro ſtara di Formento, e Sigala ducenotto Danari Aquilejeſi, col ſottrarre da eſſi Danari quarantotto, ſi rimarranno per la marca Danari cenſeſſanta, i quali erano di ordinaria di lei taſſazione. Così da altra carta 1389. del medeſimo Notajo ne' miei Apogr. n. 45. lo ſteſſo apertamente ſi deſſume. Poſciachè dovendoſi per certo Legato conſegnare alla Chieſa Maggiore di Gemona una penſione annua di mezza marca di Danari, dopo eſſerſi conſegnato un affitto annuale di ſeſſanta Danari di quella Moneta, per gli altri venti Danari di quella Moneta, per gli altri venti Danari, che mancavano a fare il numero di ottanta, che la mezza marca conſtituivano, ſi fece alla Chieſa l'esborſo di due marche, e venti danari, dal qual capitale que' venti Danari di rendita ogni anno ſi riſcuoteſſero.

Della ſteſſa guiſa il medeſimo numero di cenſeſſanta ſi conſervava perpetuamente nelle marche di ſoldi Aquilejeſi, i quali, come accennammo, per diſtinzione, ordinariamente, e per lo più ſoldi di Piccoli Veroneſi ſi appellavano. E ciò ſi ricava da carta ne' miei Apogr. n. 36. tratta dal Protocollo di Maeſtro Aleſſio Notajo di Gemona dell' anno 1371. nella quale ſi loca un pezzo di Terra

per

per ſoldi annui ſeſſanta, e ſi confeſſa dai Locatori di aver ricevuto per l'intiero affitto di otto anni tre marche di queſti ſoldi: *Solvere promiſit nomine affictus Braidæ ejuſdem quolibet anno die Carniſprivii ſolidos parvorum ſexaginta. Confitendo ipſos Locatores jam habuiſſe, & recepiſſe ab ipſo Conductore pro octo annis integrum affictum, videlicet Marchas ſolidorum parvorum Tres.* E per l'appunto dividendo le tre marche in ragion di Soldi cenſeſſanta ciaſcheduna, cioè Soldi quattrocenottanta, in otto parti, ovvero annate, puntualmente ſi hanno i Soldi ſeſſanta partuiti per ciaſchedun' anno, ſenza più, o meno. Così in carta 1389. di mano del detto Arrigo di Tolmezzo, ne' miei Apogr. n. 46. ſei Bigonci di Vino ſi vendono in ragione di ſeſſant' otto il Bigoncio, e la ſomma del prezzo di tutto quel vino aſcende a tre marche di Soldi dodeci: *Ex cauſa precii unius vaſis vini terranei, extimati congris ſex &c. ſolvere promiſerunt &c. Marcas Soldorum tres, demptis Soldis duodecim, uſque ad proximum Feſtum Carniſprivii, & hoc in ratione Soldorum ſeptuaginta octo pro quolibet Congio.* Donde parimente ricavaſi, che non in altro modo, che computando le marche a Soldi cenſeſſanta l'una, la ſomma ſi conviene coll' enunciata nella carta, mancandovi veramente i dodeci Soldi per far intere quelle tre marche. E finalmente l'anno 1419. avevano queſte marche lo ſteſſo numero, e taſſazione, come da carta di quell' anno ne' Protocolli del mentovato Rampolino Notajo, ne' miei Apogr. n. 57. impariamo. In eſſa promettendoſi di pagare un debito ventinove Marche di Soldi, e di Soldi ventiſei e Piccoli otto, dal qual debito ſottraendo Marche ſedeci, e Soldi cento, già dal creditore prima ricevute, ſi dice nella carta, che il Debitore per ſupplire a tutta la ſuddetta ſomma di ſuo debito, non reſta a dover dare, ſe non Marche dodeci, Soldi ottantaſei, Piccoli otto, il qual calcolo in altra maniera non può farſi, nè ritrovarſi conveniente, e giuſto, ſe non computando le Marche alla ſpeſſo mentovata taſſazione di Soldi cenſeſſanta.

Queſte due ſorte di Marche erano ſempre le medeſime, nè altra variazione di alcuna guiſa pativano, ſe non quella, che le reali monete de' Danari, e de' Soldi aveano in occaſione di mutazione di moneta. Perciò anch' eſſe, come nelle noſtre carte ſi oſſerva, ed abbiamo detto d'altre monete ideali, ſi chiamarono, e furono, così di Danari vecchi, e nuovi, come di Soldi parimente vecchi, e nuovi, ed in ciò aveano quel vantaggio, o quel diſcapito nel loro intrinſeco valore, che ſeco portavano le reali monete coſtituenti, come oſſerveremo, andando ſempre all' ingiù, vale a dire, diſcapitando ſempre nella lega, e nel peſo col progreſſo del tempo. Non pertanto, ſe per tal cagione nella loro intrinſeca valuta andavano peggiorando, nella loro apparente taſſazione però, e nella primitiva loro diſtribuzione ſi mantenevano, componendoſi, e riſolvendoſi nelle medeſime parti, o vogliam dire, monete, che più grandi, o più picciole venivano a coſtituirle. Quindi ſempre eſſe per loro parti componenti riconobbero i Fertoni, de' quali quattro ne valevano, le Lire, che otto ſi ricercavano a fare una marca di quella ſorte, che la denominazione dimoſtrava, i Danari, ovvero Soldi, che cenſeſſanta dovevano eſſere, così nell' una, come nell' altra ſpezie, ed i Piccoli, i quali nella Marca di danari dovean eſſere due mila ducenquaranta, ed in quella di Soldi ſolamente mille novecenventi, eſſendo perciò queſta minore di quella della ſettima parte nell' intrinſeco ſuo valore; cioè di Piccoli trecenventi, quanti per l'appunto fanno la ſettima parte de' ſuddetti due mila ducenquaranta. Perciò la Marca di Soldi non avea il valore, ſe non di Danari centrentaſette, Piccoli due, quando quella di Danari conteneva il valore di Soldi cenottantaſei, Piccoli otto. Perciò i cenſi, ovvero affitti antichi di una Marca di danari, che da alcuni ſi pagano annualmente anche al giorno d'oggi, eſſendo mancati i Danari, moneta Aquilejeſe, ed eſſendo nella detta guiſa ridotta al valore de' Soldi, i quali continuarono nella moneta Veneziana con la medeſima taſſazione del valore di dodici Piccoli ognuno, ſi paga di preſente con cenottanta ſei Soldi, e Piccoli otto, cioè con Lire nove, Soldi ſei, Piccoli otto.

CAPITOLO XIII.

Di altre Marche, e particolarmente di quelle Ad uſum Curiæ.

OLtre queſte due ſorti di Marche, che erano le ordinarie, e più comuni nell' uſo, e nel commerzio di Friuli, ve n'erano due altre men frequentemente adoperate, e di rado, alle quali potrebbe forſe aggiugnerſi la terza, che potrebbe appellarſi Slavonica, ovvero Schiavona, della quale fa il Ducange nel ſuo Gloſſario queſta breviſſima memoria: *Marca Slavonica appendit* 12. *Soldi. Ita Wichbild. Magdeburg. Art.* 44. §. 3. col ſolo motivo però delle Lire Schiavone ſopramentovate, le quali oſſervammo eſſere ſtate in uſo in queſta Provincia. Ma non avendo altro più forte motivo, nè avendo finora in alcuna delle noſtre carte incontrato, che di tal Marca i noſtri di Friuli ſi ſerviſſero, o nel commerzio, o ne' contratti, laſcierò in diſparte a miglior lume queſto mio ſoſpetto, e mi ridurrò alla notizia di quelle due ſorti di Marche, delle quali ne' noſtri antichi monumenti abbiamo memoria.

La prima delle ſuddette ſorti di Marche, (che unendola alle ſoprarammentate potrebbe dirſi anco la terza ſpezie) ſi è una Marca di pochiſſimo valore in riguardo alle rammemorate, perciocchè da ſoli ventotto Danari era compoſta. Con quale denominazione foſſe queſta chiamata, non mi è ancora rieſcito di poterlo ſapere, poichè dall' unica carta, dalla quale tal notizia mi è venuta, altra denominazione a queſta Marca non vien data, che dal numero de' danari, che la componevano. E perciò la Carta medeſima, che ho tratta dal Protocollo del ſudetto Giovanni di Biagio, ne' miei Apogr. n. 21. invitato anche dalla di lei brevità, io qui intera rapporterò, acciò ſopra di eſſa ſia libero il giudicio d'ognuno, che la vorrà vedere.

Anno Domini M. CCC. XXXII. *Ind.* XV. *Die* VIII. *Februarii. Præſentibus &c. Leonardus Filius qu. Jaconoti de Ternepo pro mutuo promiſit dare Vegnudæ dictæ Pulzitinæ, uxori qu. Bartholomæi de Glemona, unam marcham de Viginti octo Denariis, & unum Currum Lignorum hinc ad Feſtum Sanctæ Agnetis proximum &c. Actum in Domo dictæ Creditricis.*

Delle molte Marche, delle quali fa lungo novero il lodato Du-Cange, io non ne ritrovo alcuna, che con queſte noſtre Marche di Friuli convenga, e molto meno con queſta, e ciò, come io ſtimo, a cagione delle noſtre monete, che le coſtituivano, le quali con alcuna delle Oltramontane, da lui rammentate, non avevano correlazione. Perciò ſono io affatto dubbioſo, nè vedo come, o con qual fondamento tra molti penſieri poſſa determinarmi. Non pertanto però, giacchè di queſta materia mi ho propoſto di dare qualche notizia, non voglio paſſare ſotto ſilenzio, neppure que' miei penſieri, i quali ſopra ciò mi ſono venuti, e che io medeſimo non poſſo approvare, quando altro non compariſca.

Mi luſingai dunque per un poco, che queſte marche poteſſero eſſere per appunto delle ſopramentovate Slave, ovvero Schiavone, indotto a ciò dall' uſo, che quivi ſi faceva delle ſuddette Lire, le quali eſſendo di tre quinti minori delle ordinarie Lire noſtre di quel tempo, non computandoſi, ſe non per otto Danari, credetti, che queſte marche foſſero di quella moneta, perchè erano parimente di molto minor valore delle noſtre ordinarie. Ma poſcia mi avviſai, che la proporzione della minorazione nel valore per tre quinti non vi era in queſte marche, come nelle Lire, e perciò non potei accordarmi, che foſſero moneta di quella denominazione. Perlochè dopo alcune altre opinioni, che ſimilmente io andava rigettando, mi rimaſi in credere, che, eſſendo i contraenti, ed il Notajo di Gemona, e di luoghi circonvicini, frequentati allora molto più, che di preſente, da gente Oltramontana, di là tal ſorte di marca veniſſe, benchè di rado, pur talvolta quivi poſta in uſo, e che però eſſa foſſe piuttoſto moneta foreſtiera, che della provincia, miſurata però, e compoſta con tal numero di noſtri Danari, affine di accomodarſi al valore, che la medeſima poteſſe avere avuto oltremonti.

Più ſpeſſo mi è avvenuto d'incontrare nelle noſtre carte mentovata la quarta ſpezie delle noſtre marche, le quali ſi diſtinguevano coll' aggiuntivo di marche *Ad uſum Curiæ*, e tal volta ſi eſprimevano con altra giunta: *marchæ tres de Redditu, vel in Redditibus ad uſum Curiæ*. Dal che ci ſi fa intendere, eſſere ſtata queſta ſorte di marche propria, e particolare della Corte Patriarcale, la quale regolar doveva le di lei rendite a queſta ideale moneta, facilmente per agevolare, e rendere più facili i Calcoli, ed il ſegnar delle ſomme con eſſa, eſſendo di molto maggior va-

valore dell' altre noſtre marche ordinarie, come s'impara dal Teſtamento, che fece li 23. Giugno 1382. di mano del ſuddetto Arrigo di Tolmezzo un certo Giovanni Fugaccia. In eſſo egli iſtituiſce una Capellania, o ſiaſi manſioneria quotidiana all' Altare di S. Giambattiſta nel Duomo di Gemona, ed al Sacerdote, che ogni giorno ſopra detto Altare celebrarà aſſegna un capitale, che annualmente renda una marca *ad uſum Curiæ: Legavit, voluit, & ordinavit, poſt mortem infraſcriptorum herædum, quod ematur quidam redditus unius marchæ ad uſum Curiæ, cum qua dotetur Altare S. Johannis Baptiſtæ, exiſtens in Eccleſia Sanctæ Mariæ Plebis Glemonæ, & dictus redditus detur cuidam presbitero, volenti ſingula die celebrare miſſam unam ſuper dicto Altari, & ſuccedat de presbitero in presbiterum*. Se però queſta marca doveva ſervire d'intrattenimento, e mantenimento oneſto, e conveniente per un' anno intero ad un Sacerdote, che ogni giorno era obbligato a quell' Altare, e che perciò quindi doveva ragionevolmente trarre il conveniente ſuo ſoſtentamento, è neceſſario credere, che queſta marca foſſe di gran valore, e che poteſſe in oggi eſſere equivalente, almeno a quanto un Sacerdote può ordinariamente ricavare di limoſina dal ſuo quotidiano impiego all' Altare in una intera annata.

Ed in fatti, eſſendomi io avvenuto nella ſentenza, la quale, per occaſione della ſeparazione della Pieve di Venzone da quella di Gemona, tra le Comunità di que' luoghi pronunziò il Conſiglio della Città di Friuli, arbitro, e Giudice eletto dalle parti (la quale è dell' anno 1394. 19. Dicembre di mano di Niccoluſſio di S. Maria la Longa Notajo di Udine) da eſſa compreſi il valore, che queſta marca, in riguardo della moneta, che allora avea corſo, poteſſe avere. Eraſi comandato dalle Bolle Pontificie di Separazione, che, oltre a certa annale ricognizione, doveſſe il Piovano di Venzone in compenſo delle rendite del Quarantеſimo, o come noi diciamo, Quarteſe, il quale perdeva la Chieſa di Gemona per tal ſeparazione, corriſponderle ogni anno Ducati venticinque d'oro. Il che ſembrando ſtrano a' Venzoneſi per la perpetuità, che queſto cenſo, o penſione importava, furono in queſta ſentenza ſollevati da queſto loro aggravio, comandandoſi in eſſa, che qualunque volta conſegnaſſero i Venzonèſi alla Chieſa di Gemona ſopra buon fondo ſtabile due Marche di rendita *ad uſum Curiæ*, foſſero eglino liberi dall'annua penſione. Perlochè quindi chiaro ſi ravviſa, che l'equivalente degli annui Ducati venticinque ſono le due marche di rendita *ad uſum Curiæ*, ed anzi, che il valore di una di queſte marche era contrapeſato da quello di Ducati d'oro dodeci, e mezzo.

La notizia del valore di queſta Marca, ſomminiſtrataci da queſta ſentenza, ci rende facile il rinvenire il rapporto, ch'eſſa aver può con l'altre noſtre marche ordinarie di Danari Aquilejeſi, poſciachè, come vedremo in progreſſo, dove del Ducato d'oro ſi farà qualche parola, nel tempo, ch'io chiamo di mezzo, e che non di molto ſorpaſſa la metà del Secolo XIV. una Marca di Danari Aquilejeſi equivaleva in punto a due Ducati d'oro, e mezzo, e tanti di queſti ſenza eſitanza ſi prendevano anche per pubblici pagamenti, che ſi doveano fare al Patriarca, come Principe, dove alcuno foſſe ſtato ne' pubblici Libri ſermato debitore di una marca di Danari, perciò giuſto queſto computo incontraſtabile, la noſtra gran marca *ad uſum Curiæ* conteneva in sè il valore di cinque marche ordinarie di Danari.

E per appunto non doveva eſſere minore il valore di queſta marca, quandochè per Capitale, che l'utile di una di queſte gran marche rendeſſe, venivano coſtituite, anche per lo meno, novanta marche di ſoldi Aquilejeſi, come abbiamo da Carta di mano di Giovanni Orſetti Notajo di Gemona, nella quale è regiſtrato un accordo per certa ricupera di Beni, fatto ne' tempi antecedenti all'età di quel Notajo. In eſſa al noſtro propoſito ſi leggono queſte parole: *Quod dictus D. Articus debeat de præſenti dare ridtm Gabrielli duas Marcas de redditu ad uſum Curiæ in Forojulii de Bonis, & Manſis dictæ Dominæ Luciæ pro precio, & nomine precii Nonaginta Marcharum ſoldorum in ſingula Marcha de redditu ad uſum Curiæ, defalcandarum ex dicto reſto debiti*. Se poi queſto Capitale debba render l'utile di cinque marche di Danari, quando ſe ne faccia il computo in ragion di ſette per cento, come ſi è per lo più coſtumato in queſta noſtra provincia, ſi ritroverà eſſere piuttoſto eccedente, che mancante. Concioſiachè dovendo le novanta marche di ſoldi rendere in detta ragione l'utile annuo di marche ſei di ſoldi, e ſoldi quaranta ſei circa, queſte convertendole in marche di Danari, ſono, s'io non m'inganno, e diventano Marche cinque di Danari, e inoltre Danari ſeſſantuno. E però come le novanta marche di ſoldi ſono Capitale, diciam

così

così, fruttante una marca *ad usum Curiæ*, così è egli Capitale per rendere cinque marche di Danari, con qualche vantaggio da non considerarsi. E per chiara conseguenza, una di queste gran marche viene ad essere l'equivalente di cinque marche di Danari con poco divario, il quale non può nel nostro caso aversi in conto per la varia valuta delle rendite in biade, ed altre spezie, che era l'utile particolare, e proprio (non in danari contanti) di questi sorte di marche. E perciò si differo per lo più nelle Carte marche *de Reditu ad usum Curiæ*, come sopra abbiam accennato.

Questa medesima notizia, circa il valore di queste gran marche, ebbe, come io credo, anche il nostro diligentissimo, ed erudito Antonio Bellone. E se nelle vite, ch' egli scrisse, de' nostri Patriarchi, tanto stampate in Milano nel Tom. XVI. Rer. Ital. Scriptor. quanto nelle MSS. che in Friuli si conservano, si legge piuttosto uno sbaglio enorme, che la verità giusta in tal proposito, io la credo, e fu ella indubitatamente una ommissione, ed un errore del Copista, il quale forse ommise di trascrivere dall'originale la parola *marcas*, oppure non bene, e latinamente accordando la Nota compendiaria, che *marca* significa, quella aggiunse, dove non dovea, e tralasciò, dove andava accoppiata, il che io credo avvenuto più veramente. E per venirne in chiaro, mi si permetta, che io qui intero quel passo di lui rapporti, che nella vita del Patriarca Lodovico Mezzarota, da lui chiamato *Alovisius*, si legge in detta stampa di Milano col 66., e poscia, come sta nel mio MS. della stessa guisa compendiariamente scritto, parte ne rechi, che la correzione dello stampato, e degli altri ci additi: *Scriptum reperio apud Benevenutum Missetinum Patriarcham Aquilejensem ultra Canipas, & Decimas Muglæ, Duodecim millia marcharum ad usum Curiæ in annuo censu habuisse, quarum quælibet marcha quinque denarios valebat, auctore Joanne Sufanio, ut si valoris retro habeatur ratio, noscas, quo tunc progrederentur annui ex Patriarchatu proventus, marcha ita se attollente ad usum Curiæ dicta.* Nel mio MS il luogo corrotto così è scritto: *Quarum quælibet Mar. quinq. Dnr. valebat.* Le quali Note compendiarie, o vogliam dire, Abbreviature, essendo lette: *quarum quælibet marcha quinque Denarios valebat*, come sta nello stampato, fanno lo sbaglio, anzi l'errore gravissimo di asserire, che una di queste marche non si valutasse, se non per cinque Danari; quando esse equivalevano a cinque marche di Danari, come la verità si stava, e chiaro lo aveva scritto il Bellone, leggendosi in tal guisa senza minima alterazione, neppure di una lettera: *Quarum quælibet marchas quinque Denariorum valebat*. E che così debba leggersi, e che Bellone così abbia inteso di scrivere, ci assicurano le ultime parole del rapportato testo: *Marcha ita se attollente ad usum Curiæ dicta*. Le quali non la depressione di questa marca al minimo valore di cinque Danari importano, ma lo innalzamento della di lei taffazione all'equivalente di cinque marche di Danari chiaramente ci dimostra. Però non cinque soli Danari ordinarj Aquilejesi valeva questa marca, ma si contraponeva al valore di ottocento di queste reali monete d'argento, dal che quanto enorme sia, e spropositato lo sbaglio pubblicato, ognuno può comprendere.

Ed in fatti non potea essere minore il valore di questa gran marca, di quanto abbiamo di sopra fatto chiaramente vedere, conciosiachè, come era di lei proprio attributo, e qualità di essere considerata, più che in effettivi contanti, in rendita, e riscossione di biade, ed altre spezie, unitamente a qualche parte di Danari; così ritrovandosi in antica Carta, che essa importava la rendita annale di Frumento stara sei, Avena stara sei, miglio stara sei, Vino Bigonci quattro, Danari ventiquattro, quattro Galline con Ova, ed uno stajo di sorgo, è duopo confermarsi nella certezza del valore a lei stabilito. Di ciò abbiamo espressa contezza nell'Accordo, che l'anno 1367. 3. Luglio di mano di Pietro di Francischino di Foldenova Lucheſe Notajo della Curia Patriarcale, fece la Religione di Malta col Capitolo della Chiesa maggiore di Udine per la Chiesa di S. Giorgio, situata nel Borgo di Graziano di quella Città, la quale il Capitolo sotto certi patti, e condizioni cesse alla Religione medesima. E perchè in quella si stabilisce, che la Religione debba ogni anno per tal cessione pagare al Capitolo un Censo di una marca *ad usum Curiæ* di rendita, quivi espressamente si dice, quanta, e quale debba essere questa rendita, con queste parole: *Item quod prædicti Frater meus, & Fratres* (i Cavalieri Gerosolimitani) *teneantur & debeant nomine census singulis annis dare, & consignare fructus, seu redditus unius marchæ Redditum ad usum Curiæ supradictis Decano, Canonicis, & Capitulo in Festo Nativitatis Dni. Nri. Jesu Christi, vel ante, videlicet Frumenti staria sex, Avenæ staria sex, Milei staria sex,*

ſex , Vini Congia quatuor , Denarios viginti quatuor , Gallinas quatuor cum Ovis , & Surgi Starium unum &c. Item quandocumque dictus Frater meus , ſeu Fratres dicti Ordinis ement unam marcham ad uſum Curiæ circa Tulmentum in bono loco , quæ quidem marca habeat redditus æque bonos illis , qui continentur in proximo ſuperiori capitulo, & dederint, & conſignaverint dictis Decano , Canonicis , & Capitulo pro cenſu prædicto &c. dicti Frater meus , & Fratris ſint liberi abſoluti a cenſu , & ſolutione cenſus contenti in proximo ſuperiori capitulo .

Con la prodotta di queſta Carta però non è mia intenzione di determinare , che il mentovato numero di miſure di biade , e d'altro ſia ſtato fiſſo , e ſtabilito per la giuſta , e ordinaria taſſazione della rendita di una di queſte marche *ad uſum Curiæ* . Poſciachè nè tante miſure , nè della tale qualità di biada , nè tanto numero dell'altre mentovate coſe , oppure le coſe medeſime erano immutabilmente fiſſe e ſtabilite per tal rendita , ma anzi variano nelle ſpezie , nella quantità , e nel numero , ritenendo però ſempre la proporzione del valore delle ſpezie al valore intrinſeco della marca in danari . E di tal variazione delle ſpezie , della quantità , e del numero delle medeſime , eccone tra gli altri un eſempio in una Carta dell'anno 1295. ſcritta a' 17. di Marzo , la quale ho tratta da Protocollo originale di antico Notajo d'Udine , il di cui nome mi è ignoto .

Item . Die XV. *exeunte Marcio . Preſentibus Uciluto Pirincina de Burgo inferiori Utini . Magro Girardino Fornaſero Domini Patriarche . . . Leonardo de Gonars , & aliis . Mathias Filius olim Domini Engylperti de Sancto Vito de ultra Tulmentum pretio* trium *marcharum Denariorum Aquilejen. quod totum confeſſus fuit ſe habuiſſe &c. a Meliuro de Bratigulo preſens & promiſit ac VVadiavit dare , & ſolvere annuatim eidem Meliuro unam marcham denarior. Aquilejen. ad uſum Curie . Videlicet in* X. *ſtar. Frumenti duobus ſtar. Sillagi. uno ſtario Fabe.* IIII. *ſtar. Milii. tribus ſtar. Avenæ.* XVIII. *denar.* IIII. *Galinis cum* XL. *ovis , & uno edo in reſurectione , & una ſpatula , & uno Campo bladum ad menſuram de portu la Tiſane , Groſſamen in Scā Maria de Auguſto , & minuti in Scō Michaële hinc ad tres annos proxime venturos & completos , & conducere dicto Meliuro Utinum ad domum ipſius omnibus ſuis expenſis , omneſque dampno &c. ſub pena unius marce &c. qua ſoluta &c.*

Actum Utini in Burgo inferiori ſub porticu Domus Maynardi Calcificis .

Credo dover avvertire , che il prezzo di tre marche di danari Aquilejeſi mentovato in queſta Carta , non ſi prenda con isbaglio per lo Capitale della marca venduta *ad uſum Curiæ* , ma per prezzo della rendita di un anno ſolo di quella marca . Coſicchè queſto è da conſiderarſi come uno ſtrumento di vendita anticipata dell'affitto di un ſol anno da doverſi pagare in tre anni . Se poi queſto prezzo ſembra , come lo è veramente , minore del giuſto , e di quanto abbiamo ſopra incontraſtabilmente ſtabilito , ciò ſi aſcriva all'ingordigia del Compratore ingiuſto , che volle ricompenſato lo sborſo anticipato con quello eſorbitante vantaggio , del che non mancano anche in oggi de' dannati eſempj .

Ma non ſolo eran queſte marche , che ſi chiamavano di Rendita *ad uſum Curiæ* , ma in oltre vi eran anche i Danari , che queſte componevano , denominati con lo ſteſſo vocabolo *ad uſum Curiæ* , e molti ne ſono i monumenti noſtri antichi , che queſta notizia ci conſervano , tra quali , nel Teſoro d'Aquileja ſono ſpeſſe volte mentovati . Per ciò di queſti parmi convenieme coſtituire la ſeſta , o pur ſettima ſpezie delle monete noſtre ideali Aquilejeſi . Di eſſi abbiamo nel ſuddetto Teſoro memoria alla pag. 30. dove de' Feudi , che i Signori del Caſtello di S. Daniello riconoſcevano da' Patriarchi , ſi fa non corta menzione , ed ivi ſi legge : *Item Bertollotus, & Frater , nepotes dicti Zachariæ habent unam domum* (in Feudo d'abitanza nel Caſtello) *& in Villa S. Danielis Quinquaginta Denarios ad uſum Curiæ quam Habitantiam habuerunt anteceſſores eorum a Domo Aquilejenſi. Et reddit. tus Quinquaginta Denariorum inveſtitus fuit a Domino Patriarcha Gregorio , & Hoſpitio a Domino Pertoldo .* E poco dopo : *Item hæc eſt Habitantia , quam Nos Liviſinus , & Gozonellus habemus in Feudum Habitantiæ in Caſtro S. Danielis Hoſpitia noſtra veteri tempore conceſſa in Habitantiam anteceſſoribus noſtris . Item in Villa S. Danielis unum manſum, qui reddit annuatim ad uſum Curiæ unam marcham , & quinque Denarios .* E nello ſteſſo Libro pag. 110. *Item Anno MCCLV. Dominus Patriarcha Gregorius inveſtivit Caſtonem Caſtellanum ſuum in Greiz de Redditibus Quatuor marcharum ad uſum Curiæ in manſis ſuis in Linthein Claus, olim obligatis eidem pro viginti marchis Grecenſibus &c.* Ed alla pag. 115. *Item Anno MCCLXI. Domina Viliburch Uxor qu. Fol-*

cherii de Flojana, & Conradus, ac Bernardus eorum Filii renunciaverunt in manibus D. Patriarchæ, Gregorii nomine, & titulo venditionis undecim marchas cum dimidiâ, & ſex Frixerios Aquilejenſis monetæ in redditibus ad uſum Curiæ, quos redditus habebat, ut dicebant, ad rectum, & legale Feudum ab Eccleſia Aquilejenſi. Ed alla pag. 124. *Item Anno MCCLVI. prædictus D. Patriarcha Gregorius inveſtivit D. Petrum de Attems ad rectum, & legale Feudum de redditibus octo Marcharum, & ſeptem Denariorum ad uſum Curiæ, quos habebat D. Detalmus de Cavoriaco in Villa de Luſevola; & de Pradielis cum eorum adjacentiis.* Ed in molti altri luoghi di queſta ſorte di danari ſi fa menzione.

Qual foſſe il valore di queſti Danari, io non credo difficile il riſaperlo, avendo noi maſſimamente certa, e ſicura notizia del valore delle gran marche, che da queſti Danari ſi componevano. E però come ſappiamo, che queſte cinque volte più formontavano il valore delle marche ordinarie di Danari, così poſſiamo ſenza eſitanza aſſerire, che uno di queſti danari *ad uſum Curiæ* ne valeva cinque degli ordinarj reali d'argento. Ed in oltre, che cenſeſſanta di eſſi doveſſero eſſere, e computarſi in quella gran marca, eſſendo in tal moneta ſempre ſtato fiſſo, e inalterabile queſto numero, qualunque ſi foſſe la moneta, che loro daſſe il nome, e le coſtituiſſe. Che queſti gran Danari poi, quantunque moneta ideale, ed eccedente molto il valore degli ordinarj, ad eſempio di queſti cangiaſſero denominazinne, ed in vece di Danari *ad uſum Curiæ* ſi chiamaſſero Friſſerj, ovvero Friſachenſi *in redditibus ad uſum Curiæ*, ne abbiamo la prova nella Notizia ſoprarecata del Teſoro. Dove con tal nome, ed aggiuntivo con la ſolita Nota compendiaria, o abbreviatura di *Frix*, che può leggerſi *Frixerius*, e *Frixachenſis*, ſi veggono nominati.

E giacchè da una delle addotte notizie mi viene la occaſione ſomminiſtrata, non voglio tralaſciare così di paſſaggio, di far quivi qualche parola d'un' altra marca, che ſembra eſſere ſtata talvolta in uſo ne' contratti fatti da' noſtri Patriarchi ne' loro Stati, che Oltramonti poſſedevano, ſebbene, che in Friuli ſi ſieno poſte in coſtume, non abbia veduta memoria. E queſta è la marca Grecenſe, o di Gretz, della quale anche in altri contratti fatti da' Patriarchi in quella provincia menzione ſi ritrova.

Della ſteſſa guiſa, che abbiam fin qui oſſervato delle Aquilejeſi, penſo, che anche le marche di Gretz foſſero di due ſpecie. L'una minore coſtituita da' ſemplici Danari monete reali, facilmente in numero di cenſeſſanta ad eſempio delle noſtre. De' quali Danari ſi darà un' eſempio in quello di Bernardo Duca di Carintia, della Carniola, e d'altre provincie, il quale non ſi allontana molto dal peſo degli Aquilejeſi, il che mi fa credere, che con poco divario foſſe eguale queſta marca nel valnre alle noſtre ordinarie Aquilejeſi di Danari. E l'altra maggiore, che di molto ſorpaſſava le noſtre Aquilejeſi *ad uſum Curiæ*, la quale è appunto quella, della quale ſi fa menzione nel ſoprarecato paſſo, e di cui con tal motivo ſi vuole procurare di riſaperne il valore.

Al ſuddetto paſſo ſi dice, che il Patriarca Gregorio l'anno 1255. inveſtì Caſtone ſuo Caſtellano in Gretz delle rendite di quattro marche *ad uſum Curiæ*, ne' Maſi di Linthein Claus, acquiſtate dal medeſimo Caſtellano dalla Chieſa d'Aquileja per prezzo, e Capitale di venti marche Grecenſi, o di Gretz. Dal che chiaro comprendeſi, che il capitale di una ſola marca *ad uſum Curiæ* erano cinque marche Grecenſi, e che queſte dovevano ragionevolmente, e giuſtamente rendere quell' utile, poſciachè venti di eſſe ne rendevano annualmente quattro delle noſtre grandi marche. Sopra ſi oſſervò, che il Capitale in moneta Aquilejeſe, il quale rendeſſe l'utile di una di queſte marche *ad uſum Curiæ*, doveva eſſere di Novanta marche di Soldi Aquilejeſi. Perciò quindi può comprenderſi, che le cinque marche Grecenſi, le quali parimente erano Capitale, fruttante una di quelle marche, foſſero di egual valore, e corriſpondeſſero alle dette Novanta marche di Soldi Aquilejeſi. E perciò, che una marca Grecenſe foſſe equivalente alla quinta parte di dette Novanta marche di Soldi, vale a dire, dieciotto di queſte noſtre marche Aquilejeſi di Soldi; le quali riducendoſi in marche di Danari Aquilejeſi, ſono marche quindeci, Danari ſeſſantotto, e Piccoli otto. E però una di queſte marche Grecenſi equivaleva a tre marche di Danari Aquilejeſi *ad uſum Curiæ*, e più, il qual era un valore eſorbitante molto.

CA-

CAPITOLO XIV.

Del rapporto delle Monete Aquilejesi alla Moneta moderna.

Ed ecco le Notizie, che mi è avvenuto incontrare delle monete antiche Aquilejesi, le quali o dalle Carte, o dalle monete medesime ho ritratte, unitamente alla relazione, che esse tra loro avevano, ed il peso, e valore, che ognuna di tempo in tempo aveva in riguardo alla moneta nostra moderna Veneziana. Ma ciò non credo, dover essere bastante per una più esatta cognizione del valore di queste monete in riguardo a' tempi nostri. Ho fatto palese, egli è vero, quanto pesasse ciascheduna delle nostre monete Patriarcali, e quanto ognuna delle medesime potesse essere in ragion di peso alla moneta Veneziana moderna equivalente, ma può ciò solamente servire per notizia di ciascuna moneta in particolare, e poco sembrami poter giovare per i prezzi, e per le somme, che ne' contratti, e in altre antiche carte s'incontrano, particolarmente per intendere il valore delle monete ideali, cioè delle Lire, de' Fertoni, e delle Marche, delle quali era l'uso frequente, anzi quotidiano. Posciachè, essendo sempre state queste in numero fisso, ed in tassazione perpetua, senza patir mai in questo altera zione alcuna, non per tanto variavano nel loro intrinseco valore di tempo in tempo, qualor le monete reali, che le componevano, variavano, alterandosi nella lega, o diminuendosi nel peso. Perciò duopo, e conveniente mi sembra, per avvicinarsi più che sia possibile al vero nell' intelligenza delle carte, procurar di rinvenire questo loro vario intrinseco valore con qualche metodo men incerto, almeno in riguardo al peso, e fissarne i tempi di questa variazione, col formarne in certo stabilito periodo d'anni la sua tassazione, e valore verisimile; non credendo io, poter servire alla chiarezza, e facilità, ma anzi al tedio, ed alla confusione, l'andare di Patriarca in Patriarca, o più minutamente di moneta in moneta, facendo quelli rapporti. Massimamente, non essendo ne' primi tempi, nè scorgendosi variazione considerabile nella moneta in periodi lunghi di più di un secolo, e negli ultimi tempi, quando la mutazione, e variazione fu più frequente, riducendosi a pochi periodi, ed anzi a due soli tutto l'imbroglio.

Ho perciò diviso tutto il tempo, che passò dall' anno 1028. fino al 1420. cioè, dachè Popone ebbe dal Imperator Corrado la originaria, e primitiva concessione di poter far coniare propria moneta Aquilejese, finchè terminò di coniarsi tal moneta nella felice mutazione di Principe, che per sua singolare buona fortuna fece il Friuli, nella quale, in vece di quella, questa in oggi corre, in questa provincia s'introdusse. De' quattrocent' anni, che quasi corsero in questo tempo, faccio sei Epoche, o vogliam dire Periodi, in ognuno de' quali mutazione, o variazione considerabile avvenne nella moneta Aquilejese.

La prima Epoca io la considero da Popone fino al Patriarca Gerardo, cioè fino all' anno 1121. ovvero 1122. che è un Periodo di novanta quattro anni, nel qual tempo vado io congetturando, che la moneta Aquilejese dalla sua orginaria integrità cominciasse a minorarsi nel peso, e che il Danaro Aquilejese, che pesava certamente Carati sette, si fosse diminuito a Carati sei, e mezzo. Non credendo io, nè essendo verisimile, che più di Carati sette, nè meno, potesse nella sua origine pesare questo Danaro Aquilejese. Posciachè, come sopra si accennò, avendo nel tempo medesimo cominciato il di lei corso anche la Marca, la quale l'origin sua ebbe certamente dalla marca peso, e che perciò era costituita da tante monete d'argento, che il peso di una marca di questo metallo eguagliasse; essendo alla medesima marca fatta la sua tassazione, e fissato il numero di censessanta di quelle monete, in ciascheduna di queste doveva essere quel peso diviso. E perchè una Marca di peso dee in sè contenere 1152. Carati d'argento, a suddividere tanti Carati in censessanta Danari, tocca per ogni Danaro Carati sette, non rimanendo per compiere quel numero di mille cencinquantadue, se non Carati trentadue, che sarebbero, come si disse, Danari quattro, e mezzo utile della Zecca, e spese del Conio; e perciò essendo stabilito, e fermo, che nella loro origine così pesassero questi Danari Aquilejesi.

La seconda Epoca della prima diminuzione loro sarà dal sodetto Gerardo al Patriarca Volkero, cioè dal mentovato anno 1122. al 1204. che è un Periodo di anni ottantadue. Nel quale spazio si ravvisa ne' Danari la minorazione di mezzo Carato nel peso, non essendosi ritrovato, che i Danari meno antichi sopramentovati, i quali alcun nome di Patriarca non portano sopra improntato, pesino

ben

ben conservati più di Carati sei, e mezzo, di quelli però, che io giudico meno antichi dalla mitra serrata in faccia. Non stimando giusto il potersi dire il medesimo degli altri due più antichi della mitra aperta, o biforcata in faccia, perchè li scorgo alquanto logori, e non pertanto pesanti qualche cosa di più di sei Carati, e mezzo. Perciò io li credo piuttosto della prima Epoca, e quando fossero ben conservati, del peso di Carati sette.

La terza Epoca, tempo della seconda minorazione, consiste nel solo Patriarcato di Volkero, cioè dachè fu egli eletto Patriarca l'anno 1204. fino alla di lui morte, che avvenne secondo i migliori computi a' 23. di Gennajo 1218. che è un Periodo di circa tredici anni, nel qual tempo questa moneta non pesava, se non Carati sei, come siamo certificati da quelle, che abbiamo.

La quarta Epoca si prende dalle monete del Patriarca Bertoldo, successore di Volkero, fino a quelle del Patriarca Pagano, e comprendendole, vale a dire, dal detto anno 1218. fino all' anno 1334. che è il maggior Periodo di questa Divisione, contenente anni censedici circa, ed abbracciante le Monete dello stesso Bertoldo, di Gregorio di Montelongo, di Raimondo della Torre, di Pietro Gerio, di Ottobono de' Feliciani, e di Pagano della Torre. Abbiamo monete di questi sei Patriarchi di vario peso, poichè di tutti, eccettuatone Pietro, ne abbiamo, che pesano Carati cinque, e mezzo, ed, unitamente a Pietro, di tutti ne abbiamo, che pesano solamente Carati cinque, perciò quantunque di Pietro non se n'abbiano, che pesino Carati cinque, e mezzo, (forse per la breve di lui residenza di poco più di due anni non avendone coniati di tal peso, o per altra cagione avendo ciò ommesso) non per tanto io credo poter ragionevolmente stabilire, che in questo Periodo fossero diminuiti questi Danari di altro mezzo Carato, con l'ordine preso dalla prima minorazione, e che ordinariamente, e comunemente fossero stati sotto di questi Patriarchi di Carati cinque, e mezzo. E ciò sembrami potersi asserire con motivo conveniente; quantunque di tutti questi Patriarchi, come abbiam detto, se n'abbiano monete, che pesino soli Carati cinque. Perlochè alla mia superiore proposizione vi aggiunsi gli avverbj *ordinariamente*, e *comunemente*, i quali sono per modificare la proposizione medesima, e per ristringerla a non comprendere i casi di particolare necessità, e straordinarj, ne' quali io suppongo coniate quelle monete, acciò avessero il valore di un Danaro: non essendo cosa nuova nel mondo, che i Principi essendo in pace ovvero vittoriosi, mantengano buona, e real moneta, così nella lega, come nel peso, ed allo 'ncontro essendo in guerre difficili, e spesse, ovvero perdenti, che la moneta loro assottiglino, e la piggiorino nella lega. Oltredichè può essere, che i Patriarchi di quel tempo, come quelli dell' Epoca seguente, abbiano dell' una, e dell' altra sorte di moneta fatta battere, la quale e minore, e maggiore sempre fosse Danaro, per accostumare il popolo a tal variazione, e minorazione, senzachè perciò nascessero tumulti, e massimamente per ovviare al discapito, che suole apportare al commerzio la minorazione, e deteriorazione della moneta, potendo questi discapiti ripararsi coll' uso della moneta migliore ne' contratti già fatti con tal sorte di moneta, ed in quelli da farsi porre in uso, e costume la moneta diminuita, con che si dà mano ad una massima di buon governo, tendente al sollievo, ed alla quiete de' suggetti. Quindi chiaro sembrami potersi comprendere, che di tali Danari di queste due spezie differenti parlino, e debbano intendersi le carte nostre antiche, quando espressamente il prezzo de' Contratti chiamano per differenza di Danari vecchi, o nuovi, e di Soldi parimente vecchi, o nuovi. Poscichè con tale aggiuntivo il minor valore della moneta, ed il minor prezzo delle cose si distingueva dal maggiore, il quale, per grazia di esempio, consisteva ne' Danari vecchi, che pesavano in questo Periodo Carati cinque, e mezzo, ed il minore, che consisteva ne' Danari nuovi, i quali erano quelli, che solamente Carati cinque pesavano.

Per i quali riflessi non oscuramente si viene a conoscere insussistente la opinione di erudito mio Amico, il quale si era dato a credere, che quelle monete, che pesano Carati cinque, e mezzo, fossero veramente i Danari Aquilejesi, e quelli, che pesano solamente Carati cinque, fossero i soldi Aquilejesi; non avendo fatto riflesso, che il Danaro è, e fu sempre della settima parte maggiore del Soldo nel suo valore, perpetuamente essendosi quello speso, e valutato per quattordeci Piccoli, e questo solamente per dodeci, e che per conseguenza necessaria, come era della settima parte maggiore nel valore, così per la settima parte anche nella bontà, e peso doveva essere maggiore. Il che nel caso da lui supposto non si poteva

teva verificare, essendo solamente dell' undecima parte maggiore la moneta, che pesa Carati cinque, e mezzo, della moneta, che ne pesa soli cinque. Perciò rimanendoci nell' incertezza del non avere ancora potuto distinguere la moneta Aquilejese de' Danari da quella de' Soldi, certi ci rimarremo, che le monete, che pesano più, e meno, come si è veduto, siano tutte Danari Aquilejesi, da distinguersi con la sola qualità di vecchi, o migliori, e di nuovi, ovvero diminuiti nel peso.

La quinta Epoca comincia dall' assunzione di Bertrando al Patriarcato d'Aquileja fino alla dimissione, o vogliam dir, rinunzia del Cardinale Filippo d'Alanzon, cioè dall' anno 1334. fino all' anno 1387. che è un Periodo di anni cinquantatrè, il quale comprende le monete del Patriarca Bernardo, di Nicolò di Boemia, di Lodovico della Torre, di Marquardo di Randeck, e del sudetto Cardinal Filippo. Veramente le monete di questi cinque Patriarchi, che abbiamo, pesano la maggior parte Carati quattro, e mezzo, e di due soli ne abbiamo, che pesano Carati cinque, cioè di Bertrando, e di Marquardo. Non per tanto, sebbene non ne abbiamo di Carati cinque de' due Patriarchi Nicolò, e Lodovico, i quali sedettero nel tempo di mezzo tra detti Bertrando, e Marquardo, sembrami ragionevole il credere, che anch' essi di quel peso ne avessero fatte battere, non tanto per seguire l'esempio del loro antecessore Bertrando, quanto perchè Marquardo senza esempio de' precessori in tale costituzione di tempi non poteva essere in istato di restituire, e migliorare la di lui moneta in riguardo degli antecessori; anzi, come io vado congetturando, non avrebbe nemen voluto farlo, per non contradiare alla legge comune delle cose, di andar sempre allo 'ngiù. Perciò io credo fare più convenientemente, se stabilirò, che anche in questo Periodo dall' antecedente si fosse diminuita la moneta Aquilejese parimente di mezzo Carato, e ridotto il Danaro al peso di Carati cinque, al quale però si fosse aggiunta per uso del commerzio la nuova moneta del Danaro, che pesava soli Carati quattro, e mezzo, della quale poi, in riguardo alla infelicità de' tempi, e delle spesse, ed ostinate guerre, fosse più frequente l'uso nel commerzio, dell' altro Danaro di miglior peso.

Siamo finalmente giunti alla festa, ed ultima Epoca della moneta Aquilejese, la quale corre dall' elezione al Patriarcato di Giovanni di Moravia fino a Lodovico di Tek, ed al di lui abbandonamento del Friuli, cioè dall' anno 1387. all' anno 1420. che è un Periodo d'anni trentatrè, tutti immersi in tumulti, in guerre, e in un colmo di malanni per questa infelice provincia, e perciò in somma confusione di governo, e in una dejezione miserabile delle monete. Le quali, non solamente a precipizio discapitavano nel peso, ma nella lega ancora dell' argento erano ridotte ad un basso, e biasimevole mescolamento di metallo di vil prezzo. Perlochè le monete de' quattro Patriarchi, Giovanni suddetto, Antonio Panciera, e Lodovico mentovato, i quali in questo Periodo governarono la Chiesa d'Aquileja, e questa provincia, sono tutte di peso differente, e che va sempre diminuendosi. Conciosiachè quelle di Giovanni, discapitando più di un Carato da quelle della quinta Epoca, non pesano più di Carati tre, e tre quarti; quelle del Gaetano pesano Carati tre, e mezzo; quelle del Panciera soli Carati tre; e quelle del Tekio, ancora minorando, non pesano più di Carati due, e tre quarti ben conservate.

Quindi per le monete di ciascheduno di questi Patriarchi, per farne un puntuale, ed esatto riscontro, e rapporto con le nostre moderne, sarebbe necessario farne tante Epoche particolari, e separate. Ma non credendo io portarne la spesa, e per ischivare il tedio, e la confusione, che la longhezza, e questa minuta divisione, e di poco tempo potrebbe recare ai Leggitori; di queste quattro differenti monete, ne ho formata una ideale di mezzo, la quale avendo rapporto alle prime, ed all' ultime nel suo peso, e nel suo valore, ci darà una tal quale contezza del valore de' prezzi di que' tempi, che non sarà tanto lontana dal vero. E perchè dalla moneta di Giovanni a quella del Tekio è il divario di un Carato, mi son io fatta la moneta, aggiungendo mezzo Carato alla più picciola, e facendola divenire del peso di Carati tre, e un quarto, a norma del qual peso si darà il rapporto de' prezzi antichi alla moneta moderna dello Scudo della Croce Veneziano. Quindi si darà nel seguente Capitolo un breve Indice, ovvero Tavola compendiaria di tutte le monete ideali mentovate, e che in questa provincia ebbero corso, come proprie, e composte dalle monete reali Aquilejesi del Danaro, e del Soldo; dando secondo i tempi, cioè secondo l'Epoche stabilite, il valore di ciascheduna di quelle monete, Epoca per Epoca, cioè per

ogni diminuzione seguita delle dette monete reali, in tanti de' suddetti Scudi d'argento. Il che servirà per sapere in qualche modo, ed intendere il valore intrinseco delle medesime antiche monete col riguardo delle nostre moderne.

CAPITOLO XV.

Tavole del rapporto delle Monete antiche Aquilejesi alle moderne.

Tavola delle Lire di Danari Aquilejesi secondo l'Epoche suddette.

I. EPoca. Se il Danaro Aquilejese pesava Carati 7 La Lira moneta ideale Aquilejese, che era composta da venti Danari, conteneva in sè il peso di Carati 140 d'argento, e perciò aveva il peso di uno scudo della Croce d'argento Veneziano, meno Carati 15. poichè questo pesa Carati 155.

II. Epoca. Se il Danaro pesava Carati 6. $\frac{1}{2}$ la Lira Aquilejese era equivalente al peso di sette ottavi di Scudo, ed aveva ancora di più nel peso Carati 5 $\frac{1}{2}$ e mezzo quarto di Carato.

III. Epoca. Se il Danaro pesava Carati 6. la Lira equivaleva a tre quarti di Scudo, e di più pesava Carati 3 $\frac{1}{4}$.

IV. Epoca. Se il Danaro pesava Carati 5 $\frac{1}{2}$ la Lira equivaleva a tre quarti di Scudo meno Carati 6 $\frac{1}{4}$.

V. Epoca. Se il Danaro pesava Carati 5. la Lira equivaleva a cinque ottavi di Scudo, e di più pesava Carati 3 e mezzo quarto di Carato. Se il Danaro pesava Carati 4. $\frac{1}{2}$ la Lira equivaleva a cinque ottavi di Scudo, meno Carati 6 $\frac{3}{4}\frac{1}{2}$.

VI. Epoca. Se il Danaro pesava Carati 3 $\frac{1}{4}$. la Lira equivaleva a mezzo Scudo, meno Carati 12 $\frac{1}{2}$.

Tavola delle Lire di Soldi Aquilejesi secondo dette Epoche.

I. Epoca. Se il Danaro pesava Carati 7. il Soldo Aquilejese. che era minore della settima parte, non pesava, se non Carati 6. E però una Lira di venti di questi Soldi equivaleva a tre Quarti di Scudo, e di più pesava Carati 3 $\frac{1}{4}$.

II. Epoca. Se il Danaro pesava Carati 6 $\frac{1}{2}$ il Soldo doveva pesare Carati 5 $\frac{1}{2}$ e $\frac{2}{7}$ di quarto di Carato, e questa Lira di Soldi equivaleva a tre quarti di Scudo, meno Carati 5 $\frac{1}{4}$.

III. Epoca. Se il Danaro pesava Carati 6. il Soldo doveva pesare Carati 5. e $\frac{4}{7}$ di quarto. E la Lira di essi equivaleva a Scudo mezzo, e un ottavo, e pesava di più Carati 6. circa.

IV. Epoca. Se il Danaro pesava Carati 5. $\frac{1}{2}$ il Soldo doveva pesare Carati 4. $\frac{1}{2}$ e $\frac{6}{7}$ di quarto. E la Lira equivaleva a mezzo Scudo, e un ottavo, meno Carati 2. $\frac{2}{4}$ e mezzo.

V. Epoca. Se il Danaro pesava Carati 5. il Soldo doveva pesare Carati 4 $\frac{1}{2}$ e $\frac{1}{7}$ di quarto. E la Lira equivaleva a mezzo Scudo, e pesava di più Carati 10. e $\frac{2}{7}\frac{1}{2}$ di quarto. Se il Danaro pesava Carati 4. $\frac{1}{2}$ il Soldo doveva pesare Carati 3. $\frac{3}{4}\frac{1}{2}$ circa. E la Lira equivaleva in punto al mezzo Scudo della Croce.

V. Epoca. Se il Danaro pesava Carati 3 $\frac{1}{4}$ il Soldo doveva pesare Carati 2. $\frac{1}{4}\frac{1}{7}$ di Quarto E la Lira equivaleva ad un Quarto di Scudo, ed un' ottavo meno Carati 2. e mezzo Quarto circa.

Tavola de' Fertoni di Danari Aquilejesi.

I. Epoca. Se il Danaro pesava Carati 7 il Fertone, che ne valeva quaranta, pesava Carati 280. ed equivaleva ad uno Scudo, e tre Quar-

Quarti. Ed in oltre pesava di più Carati 8. $\frac{3}{4}$.

II. Epoca. Se il Danaro pesava Carati 6. $\frac{1}{2}$ il Fertone equivaleva ad uno Scudo, e mezzo, ed un' ottavo, e pesava di più Carati 8. e mezzo quarto di Carato.

III Epoca. Se il Danaro pesava Carati 6. il Fertone equivaleva ad uno Scudo, e mezzo, e pesava in oltre di più Carati 7. $\frac{1}{2}$.

IV. Epoca. Se il Danaro pesava Carati 5. $\frac{1}{2}$ il Fertone equivaleva ad uno Scudo, Quarto, ed un ottavo, ed ancora pesava più Carati 6 $\frac{3}{4}\frac{1}{2}$.

V Epoca Se il Danaro pesava Carati 5. il Fertone equivaleva ad uno Scudo, e un Quarto, e pesava ancora di più Carati 6. $\frac{1}{4}$. Se il Danaro pesava Carati 4 $\frac{1}{2}$ il Fertone equivaleva ad uno Scudo, e un ottavo, e pesava di più Carati 5. $\frac{2}{4}\frac{1}{2}$.

VI. Epoca. Se il Danaro pesava Carati 3. $\frac{1}{4}$ il Fertone equivaleva a tre Quarti di Scudo, ed un ottavo, meno Carati 4. $\frac{2}{4}\frac{1}{2}$.

Tavola de' Fertoni di Soldi Aquilejesi.

I Epoca. Se il Soldo pesava Carati 6. il Fertone equivaleva ad uno Scudo, e mezzo, e pesava di più Carati 7 $\frac{1}{2}$.

II. Epoca. Se il Soldo pesava Carati 5 $\frac{1}{2}$ e $\frac{2}{7}$ di quarto, il Fertone equivaleva ad uno Scudo, un Quarto, ed un ottavo, e pesava ancora di più Carati 9 $\frac{1}{4}\frac{1}{2}$.

III. Epoca. Se il Soldo Pesava Carati 5. e $\frac{4}{7}$ di quarto, il Fertone equivaleva ad uno Scudo, e un Quarto, e pesava di più Carati 11. $\frac{2}{4}$.

IV. Epoca. Se il Soldo pesava Carati 4 $\frac{1}{2}$ e $\frac{6}{7}$ di quarto, il Fertone equivaleva ad uno Scudo, e un Quarto, meno Carati 5 $\frac{1}{4}$.

V. Epoca. Se il Soldo pesava Carati 4 $\frac{1}{4}$ e $\frac{1}{7}$ di quarto, il Fertone equivaleva ad uno Scudo, e un' Ottavo, meno Carati 2. $\frac{3}{4}\frac{1}{2}$.

VI. Fpoca. Se il Soldo pesava Carati 2. $\frac{3}{4}$ e un settimo di quarto, il Fertone equivaleva a tre Quarti di Scudo, meno Carati 4. $\frac{3}{4}$.

Tavole delle Marche di Danari Aquilejesi.

I. Epoca. Se il Danaro Aquilejese pesava Carati 7. la Marca ordinaria, ed usuale di Danari, che ne comprendeva 160 equivaleva a Scudi n. 7. e un quarto, meno Carati 3. $\frac{3}{4}$.

II. Epoca. Se il Danaro pesava Carati 6 $\frac{1}{2}$ la Marca di Danari equivaleva a Scudi sei, e tre quarti, meno Carati 6. $\frac{1}{4}$.

III. Epoca. Se il Danaro pesava Carati 6. la Marca equivaleva a Scudi sei, e un quarto, meno Carati 8 $\frac{3}{4}$.

IV. Epoca. Se il Danaro pesava Carati 5. $\frac{1}{2}$ la Marca equivaleva a Scudi cinque, e mezzo, e un ottavo, e pesava in oltre di più Carati 8 e mezzo quarto.

V. Epoca. Se il Danaro pesava Carati 5. la Marca equivaleva a Scudi cinque, e un ottavo, e pesava in oltre di Carati 5. $\frac{2}{4}\frac{1}{2}$. Se il Danaro pesava Carati 4. $\frac{1}{2}$ la Marca equivaleva a Scudi quattro, e mezzo, ed un ottavo, e pesava ancora di più Carati 3. quarto $\frac{1}{2}$

VI. Epoca. Se il Danaro pesava Carati 3. $\frac{1}{4}$ la Marca equivaleva a Scudi tre, un quarto, ed un ottavo, meno Carati 2. Quarto mezzo.

Tavola delle Marche di Soldi Aquilejesi.

I. Epoca. Se il Soldo Aquilejese pesava Carati 6. la Marca di soldi Aquilejesi, che conteneva 160. equivaleva a Scudi sei, e un quarto, meno Carati 8. $\frac{1}{4}$.

II. Epoca. Se il Soldo pesava Carati 5. $\frac{1}{2}$ e $\frac{2}{7}$ di quarto, questa Marca equivaleva a Scudi cinque, e tre quarti, e pesava in oltre di più tre quarti di Carato.

III. Epoca. Se il Soldo pesava Carati 5. e $\frac{4}{7}$ di quarto, questa Marca equivaleva a Scudi cinque, e un quarto, e pesava di più Carati 10. $\frac{1}{4}$.

IV. Epoca. Se il Soldo pesava Carati 4. $\frac{1}{2}$ e $\frac{6}{7}$ di quarto, la Marca equivaleva a Scudi quattro, e tre quarti, ed un ottavo, meno Carati $\frac{2}{4}\frac{1}{2}$.

V. Epoca. Se il Soldo pesava Carati 4. $\frac{1}{4}$ e $\frac{1}{7}$ di quarto, questa Marca equivaleva a Scudi quattro, un quarto, ed un ottavo, meno Carati 2. e mezzo quarto di Carato. Se il Soldo pesava Carati 3. $\frac{3}{4}\frac{1}{2}$ la Marca equivaleva a Scudi quattro in punto.

VI. Epoca. Se il Soldo pesava Carati 2. $\frac{3}{4}$ e $\frac{1}{7}$ di quarto, la Marca equivaleva a Scudi due, tre quarti, e un ottavo, pesando ancora di più un quarto, e mezzo di Carato.

Delle nostre gran Marche di Danari Aquilejesi, cognominate *De reddita ad usum Curiæ* quivi dovrebbesi altra Tavola soggiungere, ma sembra, che questa sorte di Marche, consistendo, come abbiam accennato, in rendita di Biade, e d'altre spezie per sua propria, e particolare qualità, non debba avere avuta l'alterazione, che patirono l'altre monete, essendo stata fissa, e stabilita la di lei rendita nelle spezie mentovate, piucchè in danari, de' quali, se non picciola parte, vi si aggiugneva tal volta, e per lo più occasionalmente, per dir così, ed a caso. E massimamente, perchè sembra, che il valore di lei fosse fisso, e permanente alle cinque Marche ordinarie di Danari, come pare volerci fare intendere l'addotto passo di Antonio Bellone, dove dice: *quarum quælibet* (marca ad usum Curiæ) *marcas quinque Denariorum valebat authore Johanne Susanio*. Poichè, quando questo Giovanni Susanna, il quale fu figliuolo di Odorico Cancelliere de' Patriarchi Lodovico, Marquardo, e Filippo d'Alanzon, ed egli fu parimente nella medesima carica di Cancelliere successore al Padre sotto i Patriarchiati di Giovanni di Moravia, e di Antonio Gaetano, determinò quel valore a questa gran Marca, come afferma il Bellone, ne fece memoria di alcuna variazione, che in quel corso di anni avesse fatta questa gran moneta (dovendosi esso supporre informato, quanto alcun'altro, non solo delle cose, che correvano, ed egli maneggiava in quel posto ne' suoi tempi, ma in oltre di quelle, che si erano costumate in tempo de' maneggi del padre,) conveniente sarebbe il credere, essere stato sempre, e in ogni tempo fisso tal valore a questa gran Marca. E che perciò non fosse duopo secondo i tempi, e la variazione delle monete reali, andarne determinando la di lei valuta, diminuita di tempo in tempo per la minorazione delle monete reali. E ciò tanto più, quantochè, se le monete reali diminuirono nel loro valore intrinseco, questo loro discapito fu compensato dall' alterazione, ed aumento de' prezzi, che sempre più degli antichi tempi in giù ebbero le Biade, e simili spezie, nelle quali il valore, che questa Marca avea in rendita, consisteva. Dal qual riflesso io stimo comprovarsi maggiormente l'asserzione del Susanna, recataci dal Bellone. Ciò non ostante, quando pure vi fosse chi alla opinione ragionevole del Susanna, e del Bellone non volesse acquietarsi, e che credesse, che anche questa Marca avesse potuto patire le vicende dell'altre monete ideali, per soddisfar loro mi prenderò la briga di estendere anche questa Tavola giusto il metodo dell'altre, e secondo le Epoche stabilite della diminuzione della moneta reale.

Ta-

Tavola delle Marche di Danari Aquilejesi ad usum Curiæ.

I. Epoca. Se il Danaro pesava Carati 7. essendo sempre il valore di questa Marca corrispondente a quello di cinque Marche ordinarie di Danari, cioè a Danari Aquilejesi 800. di moneta reale, essa conteneva il peso di 5600. Carati d'argento; e perciò equivaleva a Scudi della Croce Veneziani n. 36. sed un ottavo, e di più pesava $\frac{2}{4}\frac{1}{8}$ di Carato.

II. Epoca. Se il Danaro pesava Carati 6. $\frac{1}{2}$ Questa Marca *ad usum Curiæ* equivaleva a Scudi trentatrè e mezzo, e di più pesava Carati 7. $\frac{1}{2}$.

III. Epoca. Se il Danaro pesava Carati 6. questa Marca equivaleva a Scudi trentuno, meno Carati 5.

IV. Epoca. Se il Danaro pesava Carati 5. $\frac{1}{2}$ questa Marca equivaleva a Scudi ventotto, un quarto, ed un ottavo, e di più ancora pesava Carato 1. $\frac{3}{4}$ e mezzo quarto di Carato.

V. Epoca. Se il Danaro pesava Carati 5. questa Marca equivaleva a Scudi venticinque, e tre quarti, e pesava ancora di più Carati 8. $\frac{3}{4}$. Se il Danaro pesava Carati 4 $\frac{1}{2}$ questa Marca equivaleva a Scudi ventitrè, e un quarto, meno Carati 3. $\frac{3}{4}$.

VI. Epoca. Se il Danaro pesava Carati 3. $\frac{1}{4}$ questa Marca equivaleva a Scudi sedici, e tre quarti, e pesava in oltre di più Carati tre, e tre quarti.

CAPITOLO XVI.

Delle Monete Forestiere, e prima delle Veneziane, e della loro origine, e principio.

Spicciatici alla meglio dalle ricerche sopra le nostre monete proprie di Friuli, per adempiere a quanto mi sono proposto in questa mia Dissertazione, mi rimane di fare qualche parola sopra le monete, che allora Forestiere, e di altri Principi ebbero corso, e valuta in questa nostra provincia, così nel commerzio, come ne' contratti, ed in un tempo medesimo, e unitamente con le nostre quivi coniate. Alcune veramente di queste furono in uso, e costume egualmente frequente delle nostre; e senza alcuna riserva, non solo nel commerzio, ma ne' contratti ancora di esse i nostri antichi si servirono. E tra le Forestiere di tal fatta ebbero dappertutto, e in ogni secolo il primo luogo le monete Veneziane, non tanto, come lo stimo, a cagione della vicinanza, e della opportunità, che si aveva del traffico con essi, ma molto più per la bontà, e lealtà della moneta, e in riguardo di chi con buona grazia la portava in provincia. Altre poi non erano in uso così frequente, e d'ordinario ne' contratti, ovvero in simili carte obbligatorie non intervenivano, o se pure alcune di queste tal volta aveanvi luogo, ciò era, come a caso, o per cagione straordinaria. Tuttavia nel commerzio comune si adoperavano con qualche frequenza, sebbene forestiere, in quella guisa, che a' nostri giorni veggiamo avvenire di tempo in tempo di quella, o di quell'altra moneta, coniata sotto altro Principe dal nostro. Di queste monete dunque si procurerà di dare quivi qualche notizia, acciò una tal quale cognizione di loro non manchi, a chi di esse ritrovasse memoria nelle nostre Carte, ovvero a quelli, alle mani de' quali per buona fortuna di tali monete, quivi nella nostra provincia rinvenute, e disotterrate, arrivassero; Qualche cosa della loro origine, e del loro valore tentando di ripescare, ma con brevità, e senza più minuta, e lunga disamina, e sol tanto di loro parlando, quanto io creda poter bastare per una ordinaria, sebbene non compiuta informazione, la quale si tralascierà per quelli de' luoghi, ove tali monete si coniarono, i quali notizie migliori, e sopra ciò più abbondanti potranno al pubblico somministrare con più facilità, e felicità. Si comincierà però dalle monete Veneziane, alle quali per molte ragioni questo luogo in questa nostra disquisizione si dee, e per procedere con qualche ordine, della origine di esse qualche cosa primieramente accenneremo.

Della origine della moneta Veneziana, ed in che tempo essa si cominciasse a coniare, non vi è notizia, che ce lo insegni, cotanto ella è antica, ed anteriore a qualunque altra moneta de' tempi, che comunemente si chiamano barbari, che nel bujo dell'antichità la memoria si è perduta. Dal che abbiamo un ragionevole, e giusto motivo di pensare, e cre-

eredere, ch' ella ſia ſtata immediatamente figliuola della moneta Romana, come da Romano fonte ebbe immediatamente la ſua origine anche la Veneta Libertà. Checchè dir ſi poſſa da certo appaſſionato, ed in ciò poco avveduto Scrittore in quel Libricciuolo, in cui ſi pretende con franchezza non lodevole di vagliare l'origine di quella Libertà, alla quale non può contradiare, ſe non chi mai ebbe la buona fortuna di conoſcerla. Poſciachè, come due giuſtiſſimi, e diſintereſſati Uomini grandi, e per naſcita, e per lettere, un Genoveſe, e l'altro Olandeſe, hanno a tutto il mondo fatto paleſe, che colui in quella ſua infelice intraprela ad ogni paſſo prende uno sbaglio, e qualunque autorità di Scrittore, la quale egli procura di tirare violentemeate al ſuo propoſito, ſempre da lui è fuori di propoſito adoprata, nè è mai uſata in quel ſenſo, che chi ſcriſſe le diede, e nel quale da chi ha lume retto, ed intendimento ragionevole dee eſſere inteſa.

Baſti, per quivi dare un ſaggio del valore di quel Librattolo, e dell' abuſo biaſimevole, che continuamente in eſſo ſi fece della veneranda autorità di lodati Scrittori, il mentovare, qual mal uſo ivi ſi fece delle decantate lettere di Caſſiodoro, le quali leggiamo tra le Varie di lui nel Libro XII. ai numeri IV VII. e XXIV. delle quali due hanno la ſopraſcritta, e ſono indiritte: *Canonicario Venetiarum*, e la terza porta in fronte la iſcrizione: *Tribunis maritimorum*. Che le due prime Lettere ſieno per il Canonicatio delle due Venezie, prima, o dentro Terra, e ſeconda, ovvero Littorale, non dell' Iſola, o Iſolette della Città di Venezia, non credo che poſſa da alcun' altro negarſi, ſe non da chi non vede, o non vuole vedere, e da quello Scrittore. Poſciachè, parlandoſi nella prima Lettera n. IV. de' Vini del Veroneſe unicamente, e comandandoſi di quelli la vendita, e la condotta per farne poſcia uſo per la Corte reale; E nella ſeconda al n. VII. rimettendoſi il pagamento de' Tributi per quell' anno a que' poſſeſſori delle Terre, i quali aveano la diſgrazia ſofferto di eſſere ſtati dai faccheggiamenti, ed incurſioni degli Svevi devaſtati, e ſpogliati; Io non vedo, come queſte due lettere, e la loro ſopraſcritta poſſa adattarſi all' Iſolette componenti la Città di Venezia, le quali coſtituite interamente nell' acque, lontane non picciol tratto dalla Terraferma, non avean Terre, che Vini produceſſero, ne' Campi, pe' quali poteſſero gli Svevi fare le loro ſcorrerie. Oltrechè non ha egli inteſo, o più veramente non ha egli voluto intendere, qual foſſe il valore, e ſignificato della voce *Canonicario*, e qual foſſe il di lui uffizio, ed impiego.

Tre ſorti di pagamenti pubblici ſi facevano a norma del coſtume Romano, ſeguito anche da' Re Goti, come inſegna Aſconio ſopra la terza Invettiva contro Verre. Si pagava il Canone, l'Indizione, e la Oblazione. Il Canone, e l'Indizione ſi eſigeva dai poſſeſſori delle Terre, i quali perciò Frumento, ed Oglio pagavano, e la Oblazione ſi pagava in contanti, la quale era in diſpoſizione dell' Officio *De Largitionibus*. Del Canone, che conſiſteva particolarmente in pagamento di Frumento, abbiamo un teſto chiariſſimo in Sparziano nella vita dell' Imperator Severo cap. VIII. *Rei frumentariæ ita conſuluit, ut excedens vita ſeptem annorum Canonem Populo Romano relinqueret*. Cujacio, e Gotofredo diffuſamente ne trattano, ed altri ciò eſſere in tal guiſa ci aſſicurano. Perciò manifeſto eſſendo, che il Canonicario il nome traeſſe dall' Eſazione a lui appoggiata di queſta ſorte di Tributo, chiamato Canone, e che non altro impiego, e ſopraintendenza egli aveſſe, ſe non per la riſcoſſione di quel Frumento, che importava il Canone medeſimo, ad evidenza ſi comprende, come alcuna ingerenza non poteva egli avere ſopra la Città di Venezia, la quale non avendo, per così dire, palmo di Terra in Agricoltura, o per dire più il vero, non aveva allora palmo di terra fuori di sè ſteſſa, non poteva eſſere a lui per contribuzione di alcun prodotto, non che di Frumento, ſuggetta. E però, che in eſſe lettere della Città di Venezia Caſſiodoro non inteſe, e non potè intender di ſcrivere, è egli patentiſſimo.

Che poi ſi parli nella terza Lettera n. XXIV. indiritta *Tribunis Maritimorum*, di queſta Città, come accordato, dice queſto Anonimo, da tutti gli Scrittori Veneziani, lo tiene egli, e lo vanta, per un'articolo della più incontraſtabile credenza. E pure non è egli così; e quella paſſione, ch'egli deſidera lontana dagli altri, piucchè agli altri, fa a lui travvedere. E giacchè quaſi in trionfo, ed accompagnata da una retorica ſtudiata ampliſicazione, egli ſi preſe il piacere di pubblicar intera quella Lettera, può eſſere anche a me permeſſo, che ſenza pregiudizio della brevità, qualche pezzettino ne rechi, affinchè ſi vegga, come bene ſi accomodi in alcune ſue parti più eſſenziali

ziali quella Piſtola alla intenzione ingegnoſa di lui, ed al decantato nuovo ritrovamento di verità incontraſtabile. In eſſa abbiamo queſte parole: *Accedit etiam commodis veſtris, quod vobis aliud iter aperitur* (oltre quello del mare) *perpetua ſecuritate tranquillum. Nam cum Ventis ſævientibus mare fuerit clauſum, via vobis panditur per amaniſſima fluviorum &c. Tractæ funibus ambulant* (le Navi) *quæ ſtare rudentibus conſueverunt, & conditione mutata, pedibus juvant Homines naves ſuas. Juvat referre, quemadmodum habitationes veſtras ſitas eſſe proſpeximus. Venetiæ prædicabiles, quondam plenæ nobilibus, ab auſtro Ravennam, Padumque contingunt, ab oriente jucunditate Ionii littoris perfruuntur, ubi alternus æſtus egrediens modo claudit, modo aperit faciem reciproca inundatione Camporum. Hic vobis aquatilium avium more domus eſt, namque nunc terreſtris, modo cernitur inſularis &c.* Quivi queſti Veneti, de' quali parla Caſſiodoro, qualor i venti rendevano impraticabile il mare con la loro furia, eſſi ſi volgevano a fare le loro navigazioni fra le loro Terre pe' fiumi. E come mai ciò può intenderſi della Città di Venezia, ſe eſſa, quando era anche accreſciuta di molto, e fino al fine del Secolo x. non aveva, nè poſſedeva coſa alcuna in terra da queſta parte, neppure ſopra i lidi vicini di Terra ferma, come faremo nel progreſſo toccar con mano, quando della Locazione di certa Terra per far un Porto, fatta dal Veſcovo di Trevigi al Doge Pietro II. Orſeolo l'anno 997. ovvero 1001. faremo menzione? Come potevano eſſi navigare pe' fiumi fra le loro Terre, ſe neppure potevano aver Porto ai lidi ſenza pattuirne ricompenſa, e pagamento a chi ne era padrone? Ma ſi dice da Caſſiodoro, che queſti Veneti avean le loro caſe della ſteſſa guiſa degli uccelli aquatici, le quali ora erano in Terraferma, ora in Iſola? E quando mai fu quel momento di tempo, ch' eſſa non foſſe Iſola, o per meglio dire, un aggregamento di molte Iſolette? Non può parlar dunque di queſta Città Caſſiodoro, nè ai di lei Magiſtrati, o Tribuni ella è indiritta quella Lettera. E quantunque alcun particolare in eſſa ſia eſpreſſo, il quale convenir poſſa alla ſituazione di eſſa Città, non pertanto ſi può farne caſo. Poſciachè eſſendo quella Lettera ſcritta a certa, e determinata provincia, ed a certo, e determinato magiſtrato, che le ſopraintendeva, non può ſtiracchiarſi a chi fuori di eſſa non era nella medeſima compreſa, perchè tutte le qualità in eſſa deſcritte non le convengono, e perciò non la poſſono individuare, come ſi pretende.

Ma che occorre ſervirſi d'illazioni, e di argomenti, per quindi ricavare, chi ſieno que' Tribuni maritimi, a' quali la Lettera è indiritta, quando chiaramente Caſſiodoro in eſſa l'eſprime: *Venetiæ prædicabiles quondam plenæ nobilibus*. Della provincia della Venezia Littorale, e ſituata ſul mare erano Preſidenti que' Tribuni, a' quali egli ſcrive, e di quella Venezia, che non molto innanzi era ſtata vuotata di nobiltà dalle incurſioni de' barbari, dalla deſolazione delle Contrade, e dalla ſovverſione, ed annientamento delle Città tutte littorali, o vogliam dire, maritime. Di quella provincia, non di queſta Città, della quale, tanto è vero, che non può verificarſi quel *quondam plenæ nobilibus*: che anzi al contrario, ſe ſi voleva additare queſta Città, doveva dirſi, e chiamarſi come ella era allora: *nunc plenæ nobilibus*. Conciofiachè i più nobili, ed i più ricchi Cittadini delle ſovvertite, e deſolate Città ſi erano in queſta alla meglio in folla ricovrati, per mantenere fino a' noſtri giorni la Libertà, ed il ſangue vivo dell'antica Romana Nobiltà.

Nè mi ſi può dire, che a' tempi di Caſſiodoro, e del Regno de' Goti la allora bambina, e piccola Città di Venezia poteſſe far un ſol corpo, e poteſſe eſſere conſiderata in una medeſima Comunanza con i luoghi del continente maritimi, che io eſpreſſamente lo nego, e me lo provi chi che ſia, ſe gli baſta l'animo. Anzichè con le addotte parole di Caſſiodoro io con forza, e incontraſtabilmente provo il contrario. Poſciachè non poteva dir egli: *quondam plenæ nobilibus*: vale a dire, vuote allora, e ſenza la nobiltà, che le abitava, ſe aveſſe compreſa ne' da lui nominati Popoli maritimi anche queſta Città, dove rifuggiata ancora vi era quella ſteſſa nobiltà, e le ſue abitazioni aveva piantate. E quantunque qualche Secolo dopo, quando aveva queſta Città preſa forza, ed era creſciuta, da' Signori Veneziani ſi foſſe data mano alle coſe de' Littorali vicini, per rimetterſi forſe, ſe foſſe ſtato poſſibile, nelle loro antiche ragioni, e diritti, che colà avevano, e non gli avevano ancora abbandonati, poſſedendoli intellettualmente; non avendo la loro ragionevole, e giuſta intenzione potuto aver luogo, ſi riſtrinſero, e ritirarono alla loro Città, laſciando affatto il penſiere delle loro antiche ragioni, dubitando col rimettere il piede in Terraferma, dove altri allora ſopraintendevano, di non perdere quella pa-

padronanza di sè stessi, che si avevano, difesi dalle acque, in esse acquistata.

Ed ecco in questi due punti rimarcabilissimi come bene quel rinomato Erudito usa l'autorità degli Scrittori più accreditati per appoggiare le sue chimeriche, e false idee. Nè minori di lui sbagli si scoprirebbero per altre più sode autorità, delle quali egli travvedendo si abusa, se questo fosse il luogo, ed io mi avessi preso questo assunto. Uno però tralasciar non posso, perchè appunto all'argomento, di cui si ha preso impegno, si avvicina molto. Ed è l'errore, che prende nel servirsi della moneta dell'Imperator Lodovico Pio di Francia, per indi trarne una falsissima conseguenza, che egli con più parole, ma con queste ironiche particolarmente esprime: *Non credo, che si ritrovi moneta Veneta anteriore, e Vinitiani restano obbligati di buona maniera al Petavio per aver conservato tal memoria. Ma insieme dissi l'honor al vero, e confessisi, che questo è pure argomento insolubile di soggezzione ec.* Ma come bene, e ragionevolmente a questa moneta appoggi egli quel suo *vero*, procureremo di scoprirlo.

Questa moneta è stata, com'egli dice, pubblicata da Paolo Petavio, Consigliero del parlamento di Parigi con altre cose di quel Secolo, e da altri dopo lui, ed ultimamente nel suo Libro delle monete di Francia dal Signor Le-blanc fu fatta pubblica con le stampe di Parigi l'anno 1703. pag. 102. num. XXXIII. Ella è d'argento, ed ha nel diritto la scritta ✠ HLVDOVICVS IMP. e nel rovescio in mezzo ✠ VENECIAS. Il medesimo Le Blanc ne reca parimente una di Lotario pag. 108. n. VIII. ma questa porta nel rovescio ✠ VENECIA, non come quella di Lodovico *Venecias*. Perciò sembra, che quella S della prima nel fine sia piuttosto una superfluità, e sia come posta a caso, e per uno scherzo dall'incisore del rozzo, e barbaro conio, come è di parere anche il nostro Monsignor Fontanini nella Dissertazione di S. Pietro Orseolo cap. XXVII. pag. 82. Essendo in oltre inverisimile, che tal nome sia posto su quella moneta nel caso d'accusare con un barbarismo, neppure in que' tempi costumato, quando sopra tutte le altre monete di quegl'Imperatori, e di que' tempi, i nomi delle Città, che ve ne sono impressi molti, tutti, niuno eccettuato, sono posti latinamente nel caso retto. Non pertanto però facciamoci a vedere, come addattatamente, e convenientemente ha questo Scrittore, quindi cavato *argomento insolubile di soggezione* per la mentovata Città, e se questo nome di *Venecias*, o *Venecia* posto in quelle monete, dimostri, ed individui precisamente questa Città, come egli francamente, e senz' alcuna esitanza si compiace di supporre.

Egli è notissimo tra' Geografi, nè ciò ha duopo di prova, che più provincie, e Città portarono questa denominazione di Venezia in Europa. Poschiachè era la Venezia degli Aremorici nell'antica Gallia sulle rive dell'Oceano, confermine all'Aquitania, come stabilisce Cellario nella sua Geografia antica Lib II. Cap. II. Sez. II. num. LVIII. i quali anche da Giulio Cesare ne' suoi Commentarj sono chiamati *Veneti*. Era l'altra Venezia più rinomata, e più ampla, questa nostra provincia, la quale nell'Imperio Romano formava la X Regione d'Italia, e che poscia ne' tempi bassi partita in due, si distinse co' nomi di Venezia prima, o Terrestre, e Venezia seconda, ovvero Littorale, e Marittima, delle quali ne abbiamo mienzione nel noto testo del nostro Diacono de Gest. Langobard Lib. II Cap XIV. ed in altri Scrittori. E vi era la Città di Venezia, che consisteva in alcune Isolette, che poscia unite formarono un sol corpo, ed una sola Città. Di queste quattro Venezie, che abbiam rammentate, tre, sappiamo con certezza, essere state suggette all'Imperio de' Francesi, e nel medesimo comprese, e l'altra non vi era, come tutti acconsentono, fuorchè l'appassionato Anonimo. Per quale dunque di queste Venezie è egli più verisimile, che sia stata questa moneta individualmente coniata? Non vi ha dubbio, che si dee credere, che per l'una delle provincie, le quali si fa, essere state suggette, questa si fosse coniata, piuttostochè per la quarta, della quale a modo parlando dell'Anonimo, siamo incerti, se ella fosse, o no, in suggezione degl'Imperatori Francesi. Come dunque con tanta franchezza poteva quindi trarne costui quel suo insolubile argomento contro questa Città? Non poteva dirsi verisimilmente, e ragionevolmente, che Lodovico avesse fatta battere quella monera per i suoi Veneti Aremorici? Giacchè questi erano in confine dell'Aquitania, e compresi in quel Regno, del quale fu Lodovico costituito per la prima volta Re da suo padre Carlo Magno ancora vivente. Non poteva convenientemente, e con motivi bastantissimi dirsi, ch'esso l'avesse fatta dopo coniare per la nostra Venezia terrestre, della quale, morto il padre, era divenuto padrone? E che, come della moneta mentovata di Lotario credono gli Scrittori

tori Franceſi, che da lui foſſe fatta battere per queſta provincia, così ciò aveſſe Lotario fatto ad eſempio del padre Lodovico, che l'altra per queſta medeſima provincia aveſſe fatta coniare. Da una parola, che ha indubitatamente quattro ſignificati, individuanti quattro diſparatiſſimi luoghi, la quale abbiamo ſemplice, e nuda, ſenz'alcun'aggiuntivo, che poſſa determinarla ad on luogo, piucchè ad un'altro; non ſo con qual fondamento ſi poſſa fare, nè con qual fronte ſi poſſa pubblicare un argomento, ed un illazione individuante, come la fa egli con tant'aria di verità? Ma è improntato ſulla moneta *Venecias* nel numero del più, e tale appunto nel numero del più è il vocabolo, col quale s'individua queſta Città. Pongaſi (non ſi conceda però, che è ben ragionevole l'addotto motivo) pongaſi, che quella S ſia poſta avvedutamente, e non a caſo, e che quel vocabolo ſia ſtato impreſſo ſegnatamente nel numero del più. Non può egli, e più convenientemente, individuare le due noſtre Venezie prima, e ſeconda, che nel numero del più ſolevano nominarſi (del che abbiamo molti eſempj) e che erano ſuggette all'Imperio di Lodovico, non la Città, che non v'era ſuggetta? L'argomento, che da lui ſi tira da queſta moneta, voglia, o non voglia, non è *inſolubile*, è, come gli altri ſuoi, una fallacia, un travvedimento, e ſi farà toccarlo con mano nel progreſſo.

Dalle parole, che l'Anonimo premette alla detta ſua deciſiva: *Non credo, che ſi trovi moneta Veneta anteriore*: cioè alla mentovata di Lodovico; ſembra, che poſſa dedurſi la veriſimile congettura, che egli, quando formava quel ſuo *inſolubile argomento*, foſſe in mala fede, e che poteſſe avere avuta qualche contezza di moneta Veneziana anteriore a quella, o almeno aveſſe da qualche parte ſubodorato, che vi poteſſe eſſere. Poſciachè quel *non credo* eſclude quella certezza, che egli doveva avere, che non vi foſſe, nè ſenza quella, ragionevolmente procedendo, poteva paſſare a quella riſoluta troppo, e franca aſſerzione: *Diaſi l'honor al vero, e confeſſiſi ec.* ſenza pericolo d'incorrere nella taccia di erronea preſunzione, e di arroganza mal fondata. Non pertanto ella è così, ed è allo 'ncontro del di lui *non credo*: moneta propria Veneziana ſe ne coniava al tempo dell'Imperator Lodovico Pio, e del di lui figliuolo Lotario, e veriſimilmente ne abbiamo alle mani di anteriore ed a Lodovico, ed all'Imperio de' Franceſi.

Che a' tempi del Pio, e del di lui figliuolo Lotario moneta propria ſi coniaſſe da' Signori Veneziani, abbiamo prova incontraſtabile in una Carta, che ſi legge nel Tom. xv. F. che ſi conſerva nella pubblica Libreria di S. Daniello, pag. 27. e 412. eſſa ha queſte Note Cronologiche ſul principio: *Anno Incarnationis Domini octingenteſimo quadrageſimo Hlotarius Divina ordinante Providentia Imperator Auguſtus Anno Imperii ejus vigeſimo ſexto, octavo Kalendas Martias Papiæ Civitatis Palatio*. L'anno veramente 840. non era il vigeſimo ſeſto dell'Imperio di Lotario, che fu dal padre dichiarato ſuo Compagno nell'Imperio ſolamente l'anno 817. come tutti accordano i Cronologi, ma in queſta Carta, per le note diſſenſioni, che paſſarono tra Lodovico, e Lotario, ſi è preſa l'Epoca del di lui Imperio unitamente a quella del regno di Bajoaria, dove per conceſſione del Padre cominciò a comandar ſolo Lotario l'anno 814. A queſta Carta fu preſente in Pavia queſt'Imperatore, dove in quell'anno ſi era portato dopo eſſerſi col padre pacificato, per di lui comando, come ſi ha dagli Annali Laureſeimenſi all'anno medeſimo. In eſſa è deſcritto l'accordo di pace, e di amicizia, che tra Lotario ſi fece, ed il Doge di Venezia Pietro Tradonico (che quivi viene conſiderato come Principe Sovrano e vien detto *Glorioſiſſimus Dux Veneticorum*, come quello che rappreſenta la Repubblica) e ſi accordano certi patti, e ſtabiliſcono diverſe condizioni di buona, e pacifica vicinanza tra i Sudditi dell'un Principe, e dell'altro. E tra queſti in propoſito di far Eunuchi ſi hanno queſte parole: *De Eunuchis vero ſtatuimus, ut ſi quis eos ab hinc in antea facere præſumpſerit ſecundum inſolitam conſuetudinem, ut ipſam pœnam ſuſtineat ipſe, aut de nobis redimat. Et ſi hoc negaverit ſe feciſſe, cum duodecim electis ſe inculpabilem reddat, ſin autem pœnam ſuſtineat. Volumus, ut pro ſex mancoſis ſolidis ab uno homine ſacramentum recipiatur, & ſi plus fuerit, uſque ad duodecim mancoſos duorum hominum juramento ſit ſatisfactum. Et ita uſque ad duodecim Libras Veneticorum ſemper addendum per duodecim electos juratores perveniat, ut quantæ ſint Libræ, tanti ſint etiam juratores. Nam ſi ultra duodecim Libras quæſtio fuerit, juratores ultra duodecim non accedant*. Come da queſto monumento chiara riſalta la indipendente libertà Veneziana, poſciachè tra Sovrano, e Dipendente, o Suddito non ſi ſtabiliſcono Articoli, e Trattati di Pace, acciocchè, come nello ſtrumento ſi eſprime, *per obſervationem harum conſtitutionum*

Pax firma inter illos perſeveret, come quivi ſi fa, ma ſi adoprano i comandi. Nè ſi fa diviſione di Stati, o ſeparazione di Sudditi, come quivi ſi fa dallo Imperatore, ſeparatamente nominando da una parte *i* ſuoi, e dall' altra parte noverando quelli del Dogado Veneziano, *& cuncta generalitate ad Ducatum Venetiæ pertinente*, come ſi dice in quella Carta. Così apertamente dalle addotte parole ſiamo fatti certi, che, oltre l'altre prerogative di Sovranità fin da quel tempo, e poſſedeva la Veneziana Repubblica quella di far coniare propria moneta, che quivi *Danari Venetici* ſi chiamano; ed uniti, come vedremo, al numero di venti, in Lire, aveano corſo, e valuta pubblica, egualmente, e della ſteſſa guiſa, come i Soldi d'oro Mancoſi, de' quali, per parte di Lotario, come di ſua moneta, ſi fa quivi menzione. Se però nell' anno mentovato 840. nel Febbrajo, del quale era ancora tra' vivi Lodovico Pio, correva, ed era in eſſere, ed uſo comune moneta propria Veneziana, come abbiam veduto; come mai ſi può credere all' Oltramontano, che per la Città di Venezia la ſopramentovata moneta fia ſtata dal Pio Imperatore fatta coniare? In tempo maſſimamente, che gl' Imperatori medeſimi di Francia riconoſcevano per Sovrani la Repubblica, e il Doge di Venezia, fermando articoli d'amicizia, e di pace con loro, e con i loro ſuggetti, e dipendenti, come con Popoli, non del loro Imperio, ma con quello confinanti. E quantunque queſta ſola antica Carta ſia alle mie mani pervenuta, che prova di ciò poſſa fare, non pertanto molte altre ve ne ſaranno di queſto tempo, e finalmente anche di più antiche ſe ne potrebbero rinvenire, le quali dell' antichiſſima moneta Veneziana ci deſſero contezza, ſe foſſero ricercate negli Archivj di quella Città, i quali copioſi ſono, e debbono eſſere certamente, di tal ſorte di preziose notizie per l'antichità più rimota.

Quindi maravigliare mi fa molto la troppo rattenuta intempeſtiva moderazione di Marino Sanudo, di Franceſco Sanſovino, e di altri rinomati Storici della Veneziana Repubblica, i quali non curandoſi di fare le dovute ricerche degli antichi monumenti per rinvenire le verità più giuſte, e convenienti alla teſſitura delle loro Storie, ſi contentarono, in pregiudizio della verità, di tramandare a' poſteri la mancante memoria, che il principio della Veneziana moneta avveniſſe alla metà circa del Secolo x. a' tempi di Berengario II. come l'anno 950. di cui ne fanno l'Epoca, ci fa intendere. Eppure ſe aveſſero voluto prenderſi la fatica non grande di meglio informarſi, potevano, e dovevano almeno dal Dandolo, più antico, e più accreditato Scrittore, imparare, eſſere ſtato diritto antichiſſimo in queſta Repubblica di coniar propria moneta, e di molto anteriore ai Bereogarj, avendoci egli laſciate nel ſuo Cronico queſte parole nel Lib. VIII. Cap. x. pag. 22. dove parla di Rodolfo Re d'Italia: *Hic Rodulfus regni ſui anno Quarto Papiæ ſolium tenens, immunitates Venetorum in regno Italico, ab antiquis Imperatoribus, & Regibus conceſſas per privilegium renovavit, & in eodem declaravit Ducem Venetiarum poteſtatem habere fabricandi monetam, quia ei conſtitit antiquos Duces hoc continuatis temporibus perfeciſſe.*

Ma forſechè quegli Storici preſero sbaglio dal poterſi conſiderare la moneta Veneziana in due tempi con due Epoche; conciofiachè ne abbiamo di queſte di due ſorti, eſſendone di quelle, che non hanno il nome di alcun Doge ſopra ſe impreſſo, e dell'altre, ſopra le quali ciaſcun Doge la ſua figura col proprio nome, o almeno il nome ſolamente improntar faceva. Di quelle, che non hanno nome ſopra, o figura di Doge, e che io giudico eſſere con certezza antichiſſime, io ne conſervo una, la quale è d'argento non di troppo buona lega, e peſa circa Carati cinque. Eſſa ha nel diritto in mezzo una Croce, ed intorno queſte parole, come la ſteſſa moneta, barbaramente così coniate, ✠ KRISTVSIMPER, cioè *Kriſtus Imperat*, ovvero *Imperator*, e nel roveſcio in mezzo ad un frontiſpicio, come di un Tempio VENECI, e ſotto A, cioè *Venecia*. Simile a quella, ſebbene con qualche divario, ne ha pubblicata una il lodatiſſimo Sig. Muratori in detta Diſſertazione XXVII. n. I. col. 651. come eſiſtente nel Muſeo Paſqualigo. E' rimarcabile molto, come oſſerva anche il Sig. Muratori, che ſopra di eſſa non vi ſi legge il nome di alcun Sovrano, ma ſolo quello del Sovrano de' Sovrani, e noſtro Dio, e Signore Gesù Criſto, il che, dic' egli, viene a mirabilmente comprovare l'antichiſſima Autocrazia, e libertà, e la indipendenza, e ſovranità di quella Repubblica, fin da quel tempo, nel quale ſi pretende erroneamente, ed ingiuſtamente di aggravarla di Superiore. Imperocchè, ſiccome non iſprezzabile, ed anzi ragionevole ſi è la illazione, che può farſi, e ſi fa, almeno di qualche ſuggezione per quelle Città, che coniarono le loro monete col nome dell' Imperatore o di altro Principe Sovrano,

vrano, e che quella cagione di battere monete da loro riconoſcendo non poſſono ſottrarſi dal non avere in lui riconoſciuto per lo meno un alto Dominio ſopra di loro; così a me ſembra, che di molto valore, e convincente debba eſſere l'argomento, e la conſeguenza, che da quelle monete ſi può, e ſi dee cavare, le quali coniare da Città, o Pubblici Corpi, non altro nome, che il loro portano, cioè del loro proprio diritto, o nato con loro, ovvero acquiſtato con l'armi, ſi ſerviſſero per uſare quella indipendenza, la quale non riconoſce Superiore, fuorchè Dio, e quel Dominio, che loro era ſtato dallo ſteſſo Dio conceſſo ſopra di ſe ſteſſi, e ſopra de' popoli a loro ſuggetti. Quindi dovendoſi anche per la Città di Venezia uſare queſt' argomento della originaria libertà, ed indipendenza, giacchè da queſta monetuccia ci viene offerta la occaſione, e il motivo, non ſarà affatto inutile il procurare d'indagarne la di lei antichità, ed il tempo, in cui può ella eſſere ſtata coniata.

La maniera del conio, e la rozzezza, che eſſa dimoſtra nelle figure, nella forma delle lettere, ed in tutte le ſue parti, non ſarà leggiero argomento per dimoſtrare la di lei rimota antichità, conciofiachè anche da queſta ſogliono gl' indagatori diligenti delle coſe di que' tempi dedurre congetture convenienti, e ragionevoli motivi per ſtabilire i tempi, o almeno il ſecolo in cui queſta ſorte di anticaglie era in uſo, e ſi fabbricava. La rozzezza, ed il barbariſmo della noſtra, a chi ha vedute, ed avute per le mani molte di queſte coſe, facilmente può perſuadere, ch' eſſa fia ſtata coniata ne' lontani Secoli della più tenebroſa, ed incolta barbarie, che la noſtra Italia opprimeſſe, la quale introdotta da' Goti, e da altri popoli, era a' tempi de' Longobardi nel ſuo maggior colmo. Poſciachè, come tutti i più dotti Critici confeſſano, dopo eſtinto il regno di coſtoro, i Franceſi, addottrinati dal buon guſto, e dalla ſtudiata politezza di Carlo Magno, quivi fecero riſorgere con minor barbariſmo, e rozzezza le arti, e le ſcienze, quantunque con quella ſqualidezza, e da quel diſcapito accompagnate, che in loro la totale depreſſione patita profondamente aveva impreſſo. Quindi veggiamo per uſcire dalla materia, in cui ſiamo, quanta differenza vi ſia dalle monete, e da altri monumenti, che riconoſciamo aver avuta la loro origine nel regno Longobardo, da quelle, che poſcia ſi fabbricarono ſotto l'imperio de' Franceſi. Quelle oſſerviamo attorniate da mille difficoltà per concepirne il loro ſignificato, imbrogliate da forme, e da una maniera tutta affatto ignorante, deforme, e rozza, e queſte con mutazione totale veſtite di un' aria di politezza, la quale ſi ſcorge a non piccioli ſegni, ſebbene alquanto lontani, pure per quanto la ſomma ſua dejezione le ha permeſſo, imitatrice del buon guſto, e della politezza Romana. Il che è particolarmente oſſervabile nelle lettere, dalla forma delle quali molto bene queſto divario ſi comprende, e donde ſi può farne un giudizio, che abbia più di veriſimilitudine, e di ragionevolezza. Conciofiachè in queſte tali particolarità, e diverſificazione di forme, e di figure furono di tempo in tempo in coſtume, che da queſta varietà, per l'ordinario in ogni ſecolo particolare, compreſero gli antiquarj (ſiano eglino majuſcoli, o nel picciolo corſivo formati) l'arte di diſtinguere i Caratteri, e di aſſegnarli ognuno al proprio ſecolo, in cui fiorì, e fu in uſo quella maniera. Dalla qual arte, della quale il più dotto, e più ſingolare maeſtro fu per conſentimento di tutti i dotti riconoſciuto il P. Giovanni Mabillon, s'impara ad aſſegnare ſenza eſitanza qualunque antica Scrittura a quel ſecolo, in cui fu eſteſa, quantunque non contraſegnata da tempo, o da Note cronologiche, che non vi foſſero ſtate poſte. Nè queſt' arte pe' Diplomi, ovvero antiche Carte, e pe' Codici dee ſolamente aver luogo, ma per le monete ancora dee avere la ſua forza, e ragione, e per qualunque altro antico monumento, ſopra di cui impreſſe, ovvero ſcolpite lettere, e parole ſi ravviſino. Poiche in queſte (ſebbene per ordinario in forma majuſcola) ravviſiamo adoprata della ſteſſa guiſa la forma delle lettere, coſtumata in quel ſecolo, e non altra di ſecolo anteriore, o poſteriore.

Ed appunto nella noſtra moneta ſi riconoſce certa ſingolarità nella forma barbara delle lettere, che fa giudicare, non eſſere ella meno antica de' tempi del Regno de' Langobardi. Ha eſſa particolar forma in alcuna delle lettere, che vi ſi veggono, ma particolarmente ſi fa oſſervabile la forma della lettera C della S e della R, le quali ſono di una maniera particolare, e diſegnante il mentovato tempo. Eſſendo la C formata in tal guiſa C nell' antepenultima di *Venecia*, la S nella parola *Chriſtus* due volte in queſto modo S e la lettera R nella parola *Chriſtus*, e nell' altra *Iper* in tal forma ℞, nella qual maniera io ho vedute formate queſte lettere in tempo de' Langobar-

bardi, o vicino, e in quel torno. Posciachè della lettera R così formata, se n'ha l'esempio in due monete di Sicone, e di Radelchisio, Principi Langobardi Beneventani, i quali fiorirono al principio del Secolo Nono. E quantunque in tempo di loro fosse già in piedi (da non molto tempo però) l'Imperio de' Francesi, non per tanto, continuando ne' Principi di Benevento il sangue interamente con i costumi, ed il comando de' Langobardi, si ritennero parimenti quell' ultimo barbarismo, e la medesima rozza maniera nelle lettere, che, regnando quella Nazione, si costumavano, come si dimostra nelle carte pubblicate dal lodato P. Mabillon, e da altri dotti ricercatori dell' antichità, e si vedrà nelle mentovate due monete, che si daranno in disegno. Oltredichè si vede anche conservata in parte quella medesima forma di lettera Langobarda nelle monete de' primi Imperatori Francesi, come ho io osservato in alcune, e come si potrà vedere in moneta verisimilmente di Carlo Calvo, della quale se n'è fatta menzione, e si dà parimente il disegno. Il qual costume lo credo io trapassato da' Langobardi ne' Francesi, allorchè questi il loro regno occuparono, ritenendosi da questi non solo qualche loro rozzezza, e particolarità nel formare le lettere, ma le leggi medesime, acciò però servissero unicamente pe' nuovi sudditi Langobardi, che a quelle erano assuefatti.

Che parimente la lettera S sia della guisa, che la veggiamo nella nostra moneta formata, stata costumata nel regno de' Langobardi, ne abbiamo solo motivo di doverlo credere da un antichissimo monumento, che intero ammiriamo nella Chiesa maggiore della Città di Friuli, Cividale. Esso è l'antichissimo Battisterio, il quale anche al giorno d'oggi in quella Chiesa, tutto di marmo bianco, lavorato a basso rilievo secondo la rozzezza di quella età si scorge, e per le lettere, che sopra vi sono scolpite, si sa, essere opera dell' attenzione, e della pietà del nostro Patriarca Callisto, il quale, risiedendo in quella Città, mancò dal mondo circa la metà del secolo ottavo. In quelle lettere tra alcune S. che vi si veggono, ve ne sono almen due, che similissime sono a quelle della nostra moneta, e non solo in queste, ma anche in altre lettere, le quali con alcuni ornamenti sono state aggiunte a quel medesimo Battisterio dal Successore immediato di Callisto, Sigualdo, il quale si crede verisimilmente mancato di vita l'anno di Cristo 776. della stessa guisa si ravvisano formate le S. le quali rassomigliandosi piuttosto ad una ↄ rovescia, e mal composta, e come nella nostra moneta, che ad una S ben condotta, portano qualche simiglianza di quella S, che si vede della stessa guisa nelle parole *Factur*, *Eritis*, e *Tampsitanorum*, formata in quel Frammento in Rame di Legge Romana, recatoci per saggio del carattere Romano in tempo della Repubblica dal lodatissimo P. Mabillon nel suo impareggiabile Trattato *De Re Diplomatica* Lib. V. tab. 1. pag. 345. Dalla quale maniera di formare questa Romana lettera ordinariamente, e volgarmente, che si ravvisa ritenuta dagli antichi Veneziani nel conio di questa sua moneta, io non crederei, essere oltre il convenevole, nè in aggravio d'alcuno, se io pensassi, che tal costume Romano si avessero portato dalle littorali Città della Venezia que' Romani Cittadini, i quali primi nell' isolette di Rivoalto si rifuggirono, e che i loro discendenti questo costume, da' loro padri appreso, avessero nello scrivere conservato, e tramandato a que' loro posteri, che la moneta nostra fecero battere.

Finalmente della lettera C formata in questa guisa ς abbiamo giusto motivo di asserirla costume di Scrittura de' tempi Langobardi, posciachè in alcuni degli antichi monumenti di quella età così formata la ravvisiamo, e particolarmente in altro monumento antichissimo della medesima nostra Città di Friuli, il quale conservasi diligentemente nel Repositorio di Sante Reliquie nella suddetta Chiesa maggiore. Essa è un' immagine di Cristo Crocisso, con alcune aggiacenze, ed ornamenti, scolpita a basso rilievo in Avorio, e si crede comunemente, essere stata questa un' antica Tavoletta di quelle, che si danno a baciare nelle cerimonie ecclesiastiche, quando si annuncia a ciascheduno la Pace. E perchè questa ha ai lati della Croce la Vergine Madre, e l'Apostolo da Cristo prediletto, vi si sono aggiunte sopra di loro le note parole da Gesù Cristo dette loro: *Mater*, *en Filius tuus*, ed: *Apostole*, *ecce mater tua*, ed in oltre vi si è aggiunto due volte il nome del Duca Orso donatore: *Ursus Dux fecit*, sotto il Titolo della Croce; e sotto le braccia del Crocifisso: *Ursus Dux fieri præcepit*. Questo Orso fu Duca di Ceneda, e fu fratello di Pietro Duca di Friuli, il quale fu eletto a questa Sede Ducale dal di lui antecessore Ratchisio, allorchè questi l'anno 749. di qui passò al Trono reale

de'

de' Langobardi in Pavia. Erano queſti Fratelli nati Cittadini della rammentata noſtra Città del Friuli, ed erano figliuoli del forte, e valoroſo Munichi, che ſolo dalla gran rotta patita dal Duca noſtro Ferdulfo contro gli Schiavi rimaſe vivo, come racconta il noſtro Diacono de Geſt. Lang. Lib. VI. cap. XXIV. *Ibi tamen unus e Langobardis nomine Munichis, qui pater poſt Petri Forojuliani, & Urſi Cenetenſis Ducum extitit, ſolus fortiter, & viriliter fecit*. Quindi il Duca Orſo fece alla Chieſa maggiore della ſua Città quel bel dono, acciò di lui, e della ſua pietà quivi nella ſua Patria memoria rimaneſſe. In queſta ſingolare, e prezioſa anticaglia quattro volte è in quelle parole intagliata la lettera C, e tante volte ſenza minima alterazione ella è fatta nella maniera, che la veggiamo nella noſtra moneta, il che non ſi oſſerva coſtumato a' tempi degl' Imperatori Franceſi, almeno frequentemente, ed anzi rade volte.

Perciò dalla forma di queſte lettere, delineate puramente all' uſo Langobardo, e dalla rozzezza del conio, parimente moſtra di que' tempi, e lontano molto dalla politezza del conio de' Franceſi, che dopo i Langobardi queſta noſtra provincia nel continente dominarono, non ſi può, ſe non credere, che tal moneta da' Signori Veneziani ſi ſia fatta battere in tempo di quel Regno barbaro, e primachè eſſo foſſe dall' armi Franceſi occupato. Alla quale aſſerzione può anche forza, e motivo accreſcere d'antichità alla detta moneta la parola di *Venecia*, impreſſa con la C, non come ne' bunni ſecoli prima, e dnpo con la lettera T nell' antepenultima; la origine della qual maniera di rnzzamente ſcrivere queſto nome ad altri non può attribuirſi, che alla rozzezza, e barbarie de' Langobardi, i quali le voci, e le lettere univerſalmente depravarono con tutte l'arti, e le ſcienze. Da queſti poſcia furono le loro barbare maniere tramandate a' Franceſi, i quali quantunque faceſſero dello ſtudio, e della reſiſtenza per non riceverle, non per tantn in qualcheduna incapparono, come in queſta di far imprimere ſopra le loro monete queſto vocabolo della noſtra provincia alla maniera Langobarda con la C, come nelle monete di Lodovico, e Lotario prima d'ora abbiamo oſſervato.

Ma un altro motivo di antichità molto rimota della medeſima moneta mi viene ſuggerito, a cagione, che ſopra di eſſa non veggo alcun nome di Doge impreſſo. Il lodato Sig. Muratori, per la ſcarſezza delle monete Venezianc, che ſi ſono finora raccolte, non avendone egli veduta alcuna più antica del Dnge Arrigo Dandolo, che portaſſe il nome del Doge, venne in opinione di aſſerire nella mentovata Diſſertazione, che queſto foſſe il primo Doge, che ſopra moneta Veneziana aveſſe fatto improntare il ſuo nome, e che prima di lui non foſſe ſtato in detta moneta queſto coſtume. Ma egli così determinò, ſenza dar mano alle carte, che del contrario puſſono informarci, non avendo forſe avuta fortuna di vederne, e fenz' aver contezza di una monetuccia del Doge Aurio Maſtropiero, che fu preceſſore del Dandolo, la quale poſſedetti io un tempo, e che ora è paſſata nel muſeo Gradenigo in Venezia. Queſta, eſſendo d'argento di baſſa lega, di modolo infimo, e, come io mi credo, una di quelle monete, 61
che Piccoli ſi appellavano, ha il nome di quel Doge nel contorno del diritto, compendiato in tal guiſa ✠ AVR. DUX. cioè *Aurius Dux*, e dall' altro lato d'intorno a una Croce, come nel diritto ✠ ∽ MARCV∽ cioè *S. Marcus*. Aurio, ovvero Orio Maſtrnpiero fu creato Doge l'anno 1178. prima di Arrigo Dandolo, e fece coniare p'ccola moneta, la quale come dice una mia Cronaca Veneziana MS. Tom. XX. *Per lo ſuo amor* (dal nome di queſto Doge) *fu chiamada Aurioli*, uno de' quali può crederſi queſta monetuccia. Innanzi dunque del Dandolo ſi coſtumò porre in ſu le monete Veneziane il nome de' Dogi, ed anzi ſecoli prima del Maſtropiero fu in quelle monete l'impronta almeno del nome de' Dogi, come in ſeguito ſi procurerà di far vedere.

Abbiamo nel mentovato Tom. XV. pag. 57. come Rozo, ovvero Rozone Veſcovo di Trevigi fece per mezzo del ſuo Avvocato Deoprando, o Teuprando una Locazione al Doge Pietro II. Orſeolo della terza parte del Telonco, e del Ripatico di un Porto da farſi ſopra Terra di detta Chieſa, perchè queſto Doge allo 'ncontro promette di pagare perciò annualmente al Veſcovo quattro Bizanzj doro, o pure in luogo di quelli due Lire de' ſuoi Danari, cioè di eſſo Doge, ad elezione del Veſcovo. Nè per altro motivo quivi ſi chiamano i Danari Veneziani, Danari ſuoi di eſſo Doge, ſe non perchè vi era ſopra improntata la ſua immagine, ed il ſuo nome, o almeno queſt' ultimo. Da altra carta, che doppiamente ſi legge in detto MS. pag. 46. e 506. veggiamo un Legato, ovvero Donazione fatta in figura di ultima volontà al ſuo popolo dallo ſteſſo Doge Orſeolo di lire mille ducencin-

quanta di Danari di Piccoli della ſua moneta, acciò foſſero diſpenſate dopo la ſua morte al popolo medeſimo. Il Legato ſi fa con queſte parole: *Divino flamine inſpirante, pro meæ animæ remedio, de meis propriis fortunis dono, atque concedo omni Venetiæ mihi ſubdito populo mille ducentarum quinquaginta librarum Noſtræ monetæ Denariorum Parvorum ad ſolatium, & totius noſtræ Reipublicæ utilitatem.* Nè poteva dare mai queſto Doge a queſta ſomma di Danari il diſtintivo di *Noſtræ monetæ*, ſe ſopra della medeſima non foſſe almeno ſtato impreſſo il ſuo nome, quando non con quello anche l'immagine di lui. La prima carta della Locazione del Veſcovo Rozone è contraſegnata dall' anno v. dell' Imperio di Ottone III. e dall' Indizione XIV. che dimoſtrano l'anno di Criſto 1001. E la ſeconda del Legato, o Doge Orſeolo chiaramente ſi legge ſcritta: *Anno Incarnationis Dñi Nri Jeſu Xpi Milleſimo ſexto, menſe Januario, Indictione Quarta*. Perciò da queſti monumenti incontraſtabili ricaviamo notizia certa, che prima del Dandolo, e del Maſtropiero poco men che due ſecoli, ſi poneva ſulla moneta Veneziana il nome almeno de' Dogi di quella Repubblica, quando non vi aveſſero impreſſe anche le figure, o immagini, come io ſtimo, e credo, avendone l'eſempio di tanti altri Principi ſugli occhi. E ciò maſſimamente, perchè appunto a' tempi di queſto Doge Orſeolo, non ſolo i Veneziani ſignoreggiavano molti de' luoghi vicini, ma ancora non piccola parte dell' Iſtria, e tutta interamente la Dalmazia con alcune adjacenze, come ci fanno fede tutte le Cronache MS. e le Storie più antiche, e più accreditate di queſta Repubblica. Ed in oltre erano in queſti tempi i Veneziani ragguardevoli molto, e temuti per le loro forze di mare, con le quali ſi avevano già acquiſtato il Dominio dell' Adriatico, e ne erano dagli altri Principi d'allora riconoſciuti per padroni.

Ma l'addotto teſto del Dandolo mi porge conveniente motivo di portare ancora più addentro nell'antichità le mie non mal fondate congetture, e mi fa coraggio ad aſſerire ſenz' eſitanza, che tal coſtume d'imprimere il nome, ed anche l'effigie de' Dogi Veneziani in ſu le loro monete, aveſſe la origine medeſima, e naſceſſe ad uno ſteſſo tempo in quella Repubblica con la dignità medeſima de' Dogi, ſtabilita, e fermata ſenza farne altra mutazione nella Città di Venezia. Mi ſi permetta perciò, che quivi nuovamente tutto quel paſſo io rechi, affine di trarne que' riflеſſi, che accomodati alla mia propoſizione eſſo mi ſomminiſtra, i quali con tutta franchezza potranno chiamarſi incontraſtabili, ed indubitatamente ſicuri, e certi, quando dopo ſi oſſerveranno le parole del Diploma del Re d'Italia Rodolfo, dal quale preſe quel pezzetto della ſua Storia il Dandolo, e a un dipreſſo anche queſte ultime parole. Dice il Dandolo: *Hic Rodulfus regni ſui Anno quarto, Papiæ ſolium tenens, immunitates Venetorum in Regno Italico, ab antiquis Imperatoribus, & Regibus conceſſas, per Privilegium renovavit. Et in eodem declaravit, Ducem Venetiarum poteſtatem habere fabricandi monetam, quia ei conſtitit antiquos Duces hoc continuatis temporibus perfeciſſe.* Sono le parole del Diploma, che ſta in detto MS. Tom. XV. pag. 444. *ſimulque in nummis monetam concedimus, ſecundum quod eorum provinciæ Duces a priſcis temporibus conſueto more habuerunt.* Queſta conceſſione fu fatta dal Re Rodolfo, mentre era in Pavia l'anno Quarto del di lui Regno, come accenna anche il Dandolo, al Doge Orſo Participazio, ovvero Badoero, il quale dall' anno 915. ſino all'anno 934 ſedette nel Trono Ducale, come ci aſſicura la mentovata mia Cronaca MS. e perciò queſto Diploma fu conceſſo circa l'anno 926. come vuole il Dandolo, oppure l'anno antecedente 925. come pure dimoſtraci l'Indizione XIII. che è poſta alla copia di quel monumento. Queſte medeſime parole parimente abbiamo con poco divario nella Confermazione dell'immunità, e de' diritti, che godevano i Veneziani nel Regno d'Italia, fatta dal Re Ugone d'Arles nell' Anno primo del ſuo Regno d'Italia, cacciato Rodolfo, mentre appunto era in Pavia, cioè circa l'anno mentovato 926. *ſimulque eis nummorum monetam concedimus, ſecundum quod eorum provinciæ Duces a priſcis temporibus conſueto more habuerunt*. E queſto Diploma parimente lo abbiamo in detto Tomo XV. pag. 448.

Non può eſſere dubbio alcuno, che, come in quegli antichiſſimi tempi, e primachè ſi foſſero creati Dogi nella Repubblica Veneziana, da queſta con propria autorità, e col diritto di ſua Autocrazia ſi faceſſe coniare propria moneta (del che abbiamo prova di certezza incontraſtabile nella monetuccia mentovata, ed in quella, che recheremo) così della ſteſſa guiſa queſto diritto, e queſta autorità ſi è da quel tempo fino a noi mantenuta col ſupremo aſſoluto comando nella Repubblica medeſima. Nè mai in alcun tempo

po è ſtato da alcuno queſto diritto poſſeduto, o coſtumato in quella Dominante, quando non ſia ſtato membro, Conſiglio, Magiſtrato, o Dignità della medeſima Repubblica, alla quale eſſa abbia aggiunta, affiſſata, e incaricata queſta prerogativa di onore, e di podeſtà, e queſta parte di comando. Impropriamente perciò, e con eſpreſſione barbara, e inconveniente alla verità di fatto i mentovati monumenti, e le recate Cronache enunciano queſta podeſtà, e prerogativa negli antichi Dogi, in tale impropria fraſe eſprimendola, che da taluno ſi poſſa intendere podeſtà, ed autorità loro propria, quando in eſſi era, per dir così, avventizia, e conferita loro, come ſola prerogativa, ed onore anneſſo alla loro dignità. In quella guiſa appunto, che altre parti del ſupremo comando ſono ſtate anneſſe, e dalla Repubblica ingiunte a queſto, e quel Magiſtrato della medeſima Repubblica, i quali magiſtrati, o dignità da per sè non coſtituiſcono corpo ſuſſiſtente, ma uniti formano, e ſono queſta Repubblica. In queſto ſenſo dunque debbono intenderſi gli addotti paſſi, e ſe ſimili in altre Cronache ſi ritrovaſſero. Cioè che i Dogi queſt'onore aveſſero, e queſta prerogativa di dare il loro nome, e la loro impronta alle Veneziane monete, perchè tale podeſtà a queſta Dignità, o vogliam dire Magiſtrato della Repubblica foſſe conceduta ed affiſſata, della ſteſſa guiſa che l'onore di porre il nome loro nelle Bolle di piombo, e in fronte alle commiſſioni ſupreme, che perciò *Ducali* ſi chiamano, fu parimente alla dignità de' Dogi dato antichiſſimamente una volta per ſempre. Nè occaſione, o motivo di tale inconveniente eſpreſſione ne' Monumenti, e Cronache ſuddette io crederei eſſere ſtato altro (oltre la rozzezza, e barbarie de' ſecoli, ne' quali furono ſcritte) ſe non il vedere attualmente fiſſa, e permanente alla dignità de' Dogi queſta prerogativa nelle monete medeſime, ed il ſapere inoltre, che in queſta Repubblica fu la dignità di Doge iſtituita non per altro, ſe non perchè queſta in un ſolo individuo ſemplicemente rappreſentaſſe, e in apparenza il corpo della Repubblica, coſicchè il dire Doge, o Repubblica di Venezia foſſe il medeſimo, ed uno ſteſſo individuo, e corpo con tale maniera ſi dimoſtraſſe.

Da queſto medeſimo motivo, che in quegli antichi Scrittori fu cagione di quel modo di eſprimere improprio, e quaſi di sbaglio, ſembra a me di poter ricavare non debole argomento per rintracciare una profonda antichità di queſt'onore, e prerogativa ne' Dogi di porre il loro nome, e la loro immagine ſopra le monete, e queſta ſino da quel tempo, che fu ſtabilmente iſtituita queſta dignità nella Repubblica, lo che ſervirà a maggiormente dimoſtrare anche l'antichità, ed il tempo remoto della noſtra moneta.

Del tempo, del quale ſin ora abbiamo tra le mani le monete, non occorre fare molte parole, perchè il fatto parla da sè medeſimo, e poſſiamo nelle monete, che ſi conſervano ſino dal Doge Baſtiano Ziani, cioè non molto dopo la metà del Secolo XII. ſino al preſente, oſſervare cogli occhi noſtri le immagini, ed i nomi inſieme, o almeno queſti ultimi ſopra le monete medeſime improntati. Per il principio del Secolo XI. e finimento del X. abbiamo la mentovata obbligazione del Doge Pietro II. Orſeolo verſo Rozone Veſcovo di Trevigi, nella quale promettendo eſſo Doge di pagare al Veſcovo ogni anno quattro Bizanzi, o invece di quelli due Lire della *ſua*, cioè Veneziana moneta, comprendiamo ad evidenza, chiamarſi in quella Carta da queſto Principe non per altro *ſua* queſta moneta, ſe non perchè ſopra il di lui nome, e facilmente la di lui immagine vi era coniata. Nè per altra cagione, o motivo nella Donazione, o Legato ſi prarammentato di queſto medeſimo Doge, fatto l'anno 1006 di Lire due mile e cinquanta al Popolo di Venezia, chiama queſte Lire di *noſtra moneta*, quantunque veramente foſſe, e realmente della Repubblica. Il Dandolo poi nel pezzetto della di lui Cronaca ſoprarecato ci fa buona teſtimonianza per il cominciamento del Secolo X. e per il finimento del IX. poichè afferma egli, eſſerſi l'anno 926. dal Re Rodolfo con Diploma autorizzata la moneta del Doge Orſo Participazio, acciò queſta foſſe ricevuta, ed aveſſe corſo nel ſuo Regno d'Italia, e lo ſteſſo dice, e conferma il Diploma; e pure quella era parimente moneta della Repubblica Veneziana, come l'altra, nè ivi moneta di eſſo Doge ſi appella, ſe non perchè ſopra vi era il nome, e l'immagine di quel Doge. Lo che confermano agli addotti paſſi lo ſteſſo Dandolo, e quel medeſimo Diploma per tutto il Secolo IX. e per l'Ottavo ancora, retrocedendo ſino all'anno di Criſto 700. Imperocchè il dire nell'anno 926. che negli *antichi*, come ſcrive il Dandolo, e ne' *priſchi tempi*, *priſcis temporibus*, come dice il Re Rodolfo nel Diploma, vi era attualmente queſta moneta de' Dogi, cioè fatta improntare col nome, ed immagine di eſſi dalla Repubblica,

con

con verisimiglianza, e ragionevolezza non può intendersi per minor tempo di due Secoli, essendo anzi un tale tratto di tempo quasi troppo ristretto per esprimere, e dimostrare questi *prischi tempi*, quando non gli *antichi*, lo spazio di due Secoli, che gli abbiamo con discreta misura assegnato, e determinato. Quindi, a buona equità, e senza scrupolo, possiamo restar persuasi, che, chiamandosi la moneta Veneziana moneta di que' Dogi per avere sopra di sè il loro nome, e la loro impronta, anche in quegli *antichi*, ed anzi *prischi* tempi, cioè circa due Secoli prima del Doge Orso Participazio; questa moneta fino dalla prima stabile istituzione della dignità de' Dogi, avvenuta circa l'anno 700. dalla nascita di Cristo, fosse marcata col nome de' Dogi medesimi, e con la loro immagine per prerogativa ed autorità concessa dalla Repubblica per onorevolezza a quella allora nuova Dignità. Nè sembrar dee stiracchiatura, o sforzata interpretazione, e intelligenza quella, che io ho data all'antica recata espressione delle Carte, e delle Cronache di *moneta de' Dogi*, spiegandola, e intendendola nominata in tal guisa, perchè sopra il loro nome, e la loro effigie era coniata, non perchè fosse loro propria moneta, poichè al giorno presente nel comune volgare discorso avviene il medesimo. Ed infatti non diciamo noi ordinariamente, questo Zecchino è del Doge Grimani, è del Ruzini, o di altro Doge senz'alcuno scandalo? e pure quel tale Zecchino non è moneta di quel Doge, ma della Veneziana Repubblica, e così senza pensar ad altro comunemente si parla, perchè sopra quel Zecchino vi è il nome, e l'effigie di quel Doge, che per ragione di sua dignità dee godere questa prerogativa, e quest' onore. Non è però da maravigliarsi, se di questa maniera di espressione comune, e volgare si servirono quegli antichi Scrittori di Secolo rozzo, quando ancor noi in Secolo più illuminato l'adoprìamo; nè strana la interpretazione, e la intelligenza data può sembrare, poichè questa medesima intelligenza alla medesima espressione si costuma, ed è la ricevuta per buona anche in presente.

Quindi perciò altra prova di rimota rimarcabilissima antichità si viene ad aggiugnere alla nostra primitiva moneta Veneziana, la quale, non portando sopra impresso il nome di alcuno de' suoi antichi Dogi, dee in conseguenza giudicarsi, e credersi coniata da' Signori Veneziani, primachè s'introducesse questa dignità nella Repubblica, e quando ne' primi tempi della loro Città vivevano con governo Democratico, e a Popolo con la sopraintendenza del Magistrato annale, ovvero triennale de' Tribuni, o con altra denominazione. E perchè non altra podestà sopra di loro di alcun Principe riconobbero, se non quella suprema di Dio, e di Gesù Cristo di lui Figliuolo, e Signore universale; quindi il di lui adorato nome, solo da loro riconosciuto, e sopra di loro immediatamente costituito, sopra quella moneta fecero imprimere, dando a lui l'attributo, che ad alcun altro di questa Terra sopra di loro non conveniva di loro Comandante, Imperatore, e Sovrano: *Christus Imper.* Nè quivi posso tralasciare, come l'imparreggiabile perspicacità, ed intendimento dello spesse volte, nè mai abbastanza lodato Signor Muratori, il quale, quantunque occupato, ed intento alla vasta, anzi sterminata sua idea della Storia Barbara d'Italia, alla prima vista di questa moneta comprese, quanto ella valeva, e qual incontrastabile prova ella fosse della originaria Veneziana Autocrazia, e Libertà, esprimendolo nella mentovata Dissertazione col. 648. con queste parole: *Cum nullum nomen Imperatoris, sive Græci, sive Latini* (in questa moneta) *occurrat, propterea jure opinari licet, ex hisce Nummis deduci Autocratiam, sive supremam Venetæ Reipublicæ Dominationem, nulli alii Principi obnoxiam.* Di questa Decisione uscita da così autorevole, e giusto giudizio, resterebbe pago il sopraramentato Anonimo, ed egli medesimo ritratterebbe, quanto inavvedutamente scrisse, se ancora fosse tra' vivi. E dovrebbe servire di avvertimento a certi spiriti vaghi, ed amanti di opinioni strisciate, ed erronee, non per altro, se non perchè hanno un poco di falsa apparenza di buono, e perchè sono all'incontro di opinioni, e verità sostenute, ed abbracciate dall'universale de' più dotti, e de' più saggi. Conciosiachè cade ora da sè a terra quella di lui ampullosa, e risoluta sentenza con quel di lui *insolubile argomento*, de' quali abbiamo fatta menzione, essendosi fatto conoscere erroneo il di lui: *Non credo si trovi moneta Vinitiana anteriore* a quella di Lodovico Pio, sopra della quale ha disavvedutamente appoggiata quella sua sentenza, e quell' argomento, con i monumenti, che provano moneta Veneziana in essere ne' tempi di Lodovico, ed indubitatamente anche prima dell'Imperio de' Francesi; e con la moneta manifestamente antichissima, e di molto anteriore alla origine di quell'Imperio, della quale è pub-

bli-

blicato l'improntо, e ſi è fatta la conveniente diſamina.

Ma nel mentre, ch'io queſte coſe avea ſcritte, per generoſità del compitiſſimo Signor Gian-Domenico Guerra, Direttore ſpirituale nell' inſigne Monaſtero di Vergini Benedittine in Aquileja, mi è venuta alle mani altra monetuccia Veneziana antichiſſima, che tutto ciò, che ſi è detto, mirabilmente viene a comprovare. Eſſa è di argento baſſo, e della medeſima lega dell' altra, ed è di quella la metà, poichè peſa ſoli Carati due e mezzo, ed io la conſidero certamente per un mezzo danaro Veneziano di queſto tempo in riguardo al peſo. Ha ella nel diritto in mezzo un Buſto di rozziſſimo impronto, e ſe la eſpreſſione infelice del conio ce lo permetteſſe, potrebbe egli crederſi la figura di S. Marco, perchè appunto nelle parole intorno vi è il nome di quel ſanto Vangeliſta, unito al nome della di lui grande Città, ed in tal guiſa ✠ MARCVS VENECIA. E nel roveſcio intorno ad una Croce, che è in mezzo, ſono queſte lettere ✠ KNIDNVSIMPERA le quali con la ſcorta della primitiva ſopralodata moneta, io francamente e ſenza eſitanza leggo KRISTVS NOSTER DOMINVS IMPERAT. Queſte parole non ſolamente pongono fuori di dubbio l'Autocrazia, e libertà originaria Veneziana, ma nello ſteſſo tempo paleſano la loro antichità, o eguale, o non lontana molto da quella dell' altra lodata moneta, poichè in queſta monetuccia ſottile, e grande, come nel diſe-
105 gno, chiare ſi ravviſano la S, la C, la R, e quelle lettere, che ſopra abbiamo per di tempo Longobardo giudicate, a quelle di ſopra ſimiliſſime, e della medeſima rozzezza. In queſta poi vi è la ſingolarità, che manca all' altra antichiſſima moneta, cioè che ſino da' ſuoi principj la Città di Venezia per ſuo particolare protettore venerò il glorioſiſſimo S. Marco, e v'improntò, prima di quello di alcun Doge, il di lui ſanto nome ſopra le monete. È però quindi giuſto rimprovero potrebbe dedurſi contro certi Novatori miſcredenti, che a motivo di fare gli uomini ſaputi, vanno dicendo, non meritare tanta fede gli Atti della Traslazione del ſacro Corpo di S. Marco dalla Città d'Aleſſandria in quella di Venezia, pubblicati ne' ſuoi Annali dal gran Cardinale Baronio.

Con che, mi do a credere, di aver recato qualche lume, e quanto poſſa baſtare in riguardo al mio impegno, ſopra la origine rimotiſſima della moneta Veneziana, della quale veruno Scrittore, che io ſappia, ne ha trattato di propoſito. E ſe da qualcheduno è ſtata appena toccata queſta materia nelle Storie, o altrove, ciò ſi è da loro fatto così parcamente, e con sì poca diligenza, e avvedutezza, che non è maraviglia, ſe abbiano piuttoſto oſcurità, e pregiudizio alla verità apportata, che recato lume, e notizia a queſta parte rimarcabile della Storia Veneziana. Perciò, veduta in tal guiſa la origine è conveniente di paſſare a dar qualche notizia delle ſpezie, o ſorti di monete, delle quali in ſul principio, e poſcia di tempo in tempo con qualche variazione ſi ſervirono i Veneziani, affine di poter renderſi di eſſe informati, qualor s'incontrino nelle noſtre carte di Friuli, poichè quivi parimente ebbero particolar corſo, ed uſo, come ſi accennò.

CAPITOLO XVII.

De' Piccoli, de' Danari, de' Groſſi, e delle Lire Veneziane.

NE' primi, e più riſtretti tempi, io non ſo, che i Veneziani altra propria, e particolare moneta aveſſero, ſe non i Danari, ed i mezzi Danari, e ſicuramente con eſſi anche la monetuccia de' Piccoli, che quelli componevano; dovendoſi queſti credere neceſſarj anche in que' tempi, come lo furono dopo, a cagione del commerzio della gente baſſa, e povera, e per le ſpeſe giornaliere, e minute di qualunque altra perſona. Di che metallo queſte più piccole monete ſi foſſero in que' tempi, con certezza non ſi può aſſerire, non eſſendone ancora venute in luce, ch' io ſappia. Non pertanto però, ſe io dirò, ch' eſſe foſſero moneta negra di rame con poca giunta di metallo migliore, non istimo di allontanarmi troppo dalla verità. E maſſimamente perchè anche de' tempi poſteriori, e più felici per quella mirabile Città ſe ne veggono di quel baſſo metallo. Quantunque di que' medeſimi tempi ſe n'abbiano col meſcolamento apparente dell' argento, come ſi è appunto la mentovata monetuccia di Aurio Maſtropiero, che io ſtimo un Piccolo, riſervandomi però con miglior lume di farne di eſſa un più certo giudizio. Il metallo poi, di cui ſi faceſſero i Danari, ſi può credere eſſere ſtato l'argento, non ſolamente col motivo di quell' antichiſſimo, del quale abbiam fatta menzione, ma perchè tal moneta, e di queſta denominazione, ſi coſtumava a que' tempi co-

coniarsi in quel metallo da ogni Principe. E sebbene il nostro sia, come si è detto, d'argento di bassa lega, ciò in questa ricerca non dee ricercarsi, anzichè da quella lega, che nella moneta de' tempi Langobardi, e di quel torno si osserva, la di lui rimota antichità viene a confermarsi, e basta per dimostrarci la massima, ed il costume. E perciò io mi credo, che quell' antichissima moneta con poco divario, a cagione de' tempi avvenuto, sia uno di qoe' Danari di moneta Veneziana, ch' ebbero corso, finchè in luogo loro si pose in costume l'altra sorte di moneta Veneziana chiamata Grossi, e Soldi, de' quali poscia si dirà a suo luogo. Ed il motivo, per il quale così penso, si è, prima, perchè in detto MS. Tom. XV. pag. 532. vi è certa carta di Accomodamento, fatto circa l'anno 998. tra i Commissarj di Ottone III. Imperatore, ed il Doge Pier Tradonigo per i confini di Cittanova, già detta Eraclia, nella quale si minaccia per pena a chi contrafacesse Lire cento di Danari buoni d'Argento: *& a parte prædicti Domini Petri Ducis, & a parte sui Ducatus pœna Argentum Denarios bonos Libras centum*. E questi certamente erano, e s'intendevano di moneta Veneziana. Ed inoltre, perchè pesando quest' antica moneta Carati cinque circa, ella viene ad essere circa la metà di un Grosso Veneziano, che si coniò dopo. E questo vocabolo di Grosso per l'appunto su in costume d'imporsi a moneta, che valesse il doppio, come osservò anche Le Blanc nelle monete di Francia, ed il Grosso Veneziano valeva, e pesava poco più di due di questi Danari d'argento, perchè crescendo Venezia in ricchezze, e in riputazione, migliorò poscia la sua moneta, e nel peso, e nella lega. Quindi passandosi col progresso del tempo da' Veneziani dalla moneta del Danaro a quella del Grosso, si congiunsero questi doe Vocaboli, chiamandosi la moneta posteriore Danaro Grosso, cioè Danaro Doppio, come accenneremo.

Poichè qoesti primitivi, diciam così, Danari Veneziani erano moneta picciola, per non far ascendere le somme a numeri troppo grandi, che servono d'impaccio pe' contratti, e molto più per la mercatanzia, con l'esempio forse d'altri Principi, li adunarono in numero di venti, e con essi stabilirono la moneta ideale della Lira, la quale, come abbiamo osservato dalle carte suddette, era in costume nel Secolo X. e si chiamava Lira di Danari Veneziani. Quando non voglia dirsi ciò, che di sopra si è osservato, che questa moneta ideale della Lira, o Libra, abbia avuta origine dal peso, il che nel caso del nostro antico, e degli altri meno antichi Danari Veneziani, in riguardo al peso appunto, non può aver luogo. Quindi questa comoda maniera di numerare, e l'uso di quella moneta ideale della Lira presso i Veneziani prese piede tale, che conoscendo la facilità, e l'aggiustatezza, che portava nel commerzio l'adoprarla, mai da quel tempo andò in disuso, ed anzi fino al giorno d'oggi si costuma in ogni sorte di Registro, o Scrittura, così pubblica, come privata, con quella differenza però, e divario, che ha portato di tempo in tempo la variazione delle monete reali, dalle quali è stato sempre misurato il di lei valore, e la di lei tassazione, perchè da quelle essa veniva, e viene composta.

Questa sorte di Lire Veneziane di Danari di Piccoli si enunciarono con poco divario nelle nostre pubbliche carte, scritte prima dell' anno 1300. in tal guisa: *Libræ Venetorum Parvulorum, Venetorum Parvorum, & Venetianorum Parvulorum*, e furono in uso nel nostro Friuli, non solo ne' contratti seguiti tra Friulani, come avvenne circa l'anno 1240. nella carta di cessione, posta ne' miei Apogr. n. 712. la quale fece Mainardo Co. di Gorizia al Prevosto del Capitolo di S. Stefano d'Aquileja dell' Avvocazia delle ville di Predemano, Cussignaco, e Terenziano per prezzo di due mila cinquecento Lire *Venetianorum Parvulorum*. Ma ancora di tal moneta si servirono i nostri antichi, per assegnare il conveniente onorario ai Capitani, Podestà, o altri Governatori delle Terre, e Luoghi di questa Provincia, come si assegnò l'anno 1274. al Podestà di Portogruaro per di lui annuo mantenimento Lire mille *Venetorum Parvulorum*, il che impariamoda carta di quell' anno, scritta a' XIII. d'Agosto da Waltero Notajo, e Cancelliere del Patriarca Raimondo, in detti miei Apogr. n. 651. Anzichè della medesima moneta Veneziana si servì il mentovato Patriarca per pena ai trasgressori di ona Legge, che egli aveva fatta l'anno 1275. col minacciar loro, se erano di condizione non nobile, l'ammenda di Lire venticinque *Venetorum Parvorum*, dopo avere imposta pena maggiore di Marche Aquilejesi ai contrafattori della medesima, che fossero stati nobili, come da carta di mano dello stesso Waltero in detti Apogr. n. 653.

Come la mutazione, ovvero accrescimento, che

che si fa delle monete, per lo più addiviene per la minorazione, o miglioramento di quella Città, o di quel Principe; così essendo di molto accresciute le ricchezze, ed il commerzio in Venezia, si pensò a mutare nel peso, e nel valore le monete d'argento coll' accrescerle. Sebbene mutazione chiamar non si dee, che il Danaro, ch'era prima, si fosse, anche con qualche miglioramento nella lega, per dir così, raddoppiato nell'altra moneta chiamata Grosso, il quale nel mezzo Grosso con poco divario non ostante vi rimaneva. Questi Grossi furono per la prima volta coniati in Venezia, come si afferma dalla mia mentovata Cronaca MS. Tom. XX. pag 116. l'anno 1194. essendo Doge Arrigo Dandolo, il quale secondo quella Cronaca, quell' anno medesimo era stato assunto al Trono Ducale, o, come pensa Pietro Marcello, due anni innanzi, ed il medesimo afferma Andrea Dandolo nella sua Cronaca all'anno stesso 1194. con queste parole: *Hic* (il Doge Arrigo) *argenteam monetam vulgariter dictam Grossi Venetiani, vel Matapani, cum imagine Jesu Christi in throno ab uno latere, & ab alio cum figura S. Marci, & Ducis, valoris viginti sex Parvulorum primo fieri decrevit*. E per appunto di questa moneta di Grossi nelle Raccolte, che finora si sono fatte, non se ne veggono prima di questo Doge, e da questa comincia la serie, pubblicata dal Signor Muratori in detta Dissertazione XXVII. il quale ivi Antiq. medii ævi Tom. II. col. 648. pensa che *tum solum Henricus Dandulus Dux nomen suum in Venetis Nummis exprimere coepit*. Il che abbiamo veduto, non esser vero nella moneta di Aurio Maltropiero; e poteva egli comprendere dal testo della Cronaca del Dandolo, che in essa Dissertazione arreca col 646. del Patriarca di Grado Orso Orseolo, eletto Doge l'anno 1030. del quale così si dice all' anno 1031. *Hic monetam parvam sub ejus nomine, ut vidimus, excudi fecit*. Dalle quali parole si viene a comprovare ciò, che si ha di sopra asserito, col fondamento di altri motivi, circa il nome de' Dogi antichissimamente posto sopra le loro monete da' Veneziani.

Ben è egli vero, che talvolta mi venne in pensiero, e che io quasi credevo, che l'uso degli antichi Danari, non ostante il nuovo conio de' Grossi, continuasse anche ne' Secoli XII. XIII. e XIV. cavando il motivo di questa mia credenza da alcune Carte di que' Secoli, le quali nell' enunciare de' prezzi ne' contratti aveano (per esempio) *Quinque millia Librarum Denariorum Venetorum parvorum*; ed anche: *Quinque soltos Denariorum Grossorum Venetorum*. Imperocchè, come quelle Lire erano composte di Danari Piccoli, così que' Soldi, come si dirà, erano composti, e valevano tanti Danari Grossi. E considerando poscia, che l'essersi in quelle Carte nominati que' Danari, e Piccoli, e Grossi, ciò si fosse fatto a motivo di differenza. Per la quale que' Danari, qualificati coll' aggiuntivo di Piccoli, non dovessero intendersi, se non per quella sorte di Danari, che appunto erano più piccioli, cioè minori de' Grossi almeno la metà, non che così si chiamassero, perchè fossero questi Danari composti dalla monetuccia sopramentovata, che si chiamò Piccoli in riguardo alla loro picciolezza, e minutezza la più bassa, e la più vile. Ma avvenutomi poscia in Carte di quel medesimo tempo, le quali il prezzo enunciavano in tal guisa: *Libras Decem Grossorum Parvorum Venetorum*, cioè Dieci Lire di Danari Grossi di Piccoli Veneziani, non essendo se non una sola spezie di Grossi, mi fu forza, se non cangiare affatto dalla prima mia credenza, almeno concedere luogo più che eguale nelle mie ricerche alla opinione di sopra affermata, che tali Danari si chiamassero *Parvorum Venetorum*, perchè fossero composti da molte monetuccie di Piccoli Veneziani, così propriamente cognominati. E ciò massimamente, perchè nelle nostre Carte di Friuli, come si accennò, aveva io osservato, che questi modi di enunciare i prezzi de' contratti: *Tot libras soldorum Veronensium Parvorum*, o *Parvulorum*, XX. *Marchas Soldorum Veronens. Parvorum*, comunemente non intendevansi per fare differenza di una spezie di soldi dall'altra spezie, perchè non ve n'era, se non una sola spezie di soldi, e però si doveva credere, che non vi si aggiugnesse quel *Parvorum*, o *Parvulorum*, se non per dinotare la moneta, dalla quale erano composti questi soldi, e come dissi in sul principio, per dimostrare le due differenti monete, che l'Imperator Corrado concesse di poter far coniare al Patriarca d'Aquileja. Queste dubbietà però tanto mi occupano, che io non posso determinarmi a credere, che ancora in tempo de' Danari Grossi vi fossero questi Danari della stessa moneta, i quali non crederei importare, se si prendano per un mezzo di que' Grossi, o pure per un semplice Danaro, continuante la forma, ed il valore con poco divario di quegli antichi.

Mallevadrice di questa mia asserzione si è la Carta di Confermazione, recata dall' Ughelli

Ital. Sac. Tom. v. col. 1392. e fatta l'anno 1303. da Francesco Dandolo Vescovo di Torcello per il Monastero di S. Niccolò di Mazzorbo, dove si dice: *Ipsi Ecclesiæ Torcellanæ persolvant, & dent annis singulis pro Marciatica Decem Denarios Parvos usualis monetæ &c. & Episcopis, & Capitulo residenti Ecclesiæ Torcellanæ nomine refectionis dare, & solvere teneantur soldos duos Denariorum Grossorum &c.* Di quì si ha, che questi Danari piccoli erano moneta usuale, e in corso nello stesso tempo de' Danari Grossi. Di più abbiamo dalle nostre Carte Friulane, e particolarmente da una dell'anno 1340. ne' miei Apogr. num. 31. che nello stesso tempo di questi Danari Piccoli correva anche il mezzo Grosso, con tale denominazione computandosi in detta Carta. Perlochè credo di poter con franchezza asserire, che fossero una medesima moneta, con que' due vocaboli a piacere chiamata, essendo nella materia, nel peso, nella tassazione, e nell'uso similissima, e perciò la medesima.

Ed in fatti di questi Danari Piccoli, o semplici ne abbiamo molti, i quali appunto sono dello stesso peso di quell'antichissimo Danaro, se però si pongano alla bilancia i più antichi, cioè i coniati prima dell'anno 1300. non que' dopo, poichè sembrano questi minorati un pochettino nel peso, come in alcuni di Andrea Dandolo, eletto Doge l'anno 1342. che conservo, ho io osservato. Quantunque però sembri, che questa sorte di moneta d'argento, coniata in tempo di questo Dandolo, sia stata una spezie di singolare, e propria moneta, battuta in quel tempo per la prima volta; posciacchè nella mentovata Cronaca MS. pag 139. all'anno 1347. se ne fa di essa particolar memoria con queste parole: *In detto tempo detto Dose* (Andrea Dandolo) *fece batter una moneta chiamada Mezzanini, & ordinò, non se fesse più Soldini*. Ed in oltre in queste monete, delle quali otto di questo Doge ne possedo, vi è un distintivo di una lettera dell'Alfabeto in ognuna, il quale negli altri mezzi Grossi de' tempi anteriori non si scorge, e in esse fra il Doge, e S. Marco verso il basso della moneta si veggono le lettere A. C. F. M. N. R. U. Z. dalle quali si dee qualche cosa sottointendere per differenza degli altri anteriormente coniati mezzi Grossi. Conciosiachè nel rimanente non hanno da' medesimi alcuna differenza, o sia nella impronta tanto da una parte, che dall'altra, o sia in amendue le circoscrizioni. E se vi si ritrova divario nel peso, perchè questi pesano solamente Carati quattro, e gli anteriori cinque, si può piuttosto credere cagione di tale diminuzione i rempi, le guerre, ovvero altre necessità, essendone di ciò frequentissimi nelle monete di tutto il Mondo gli esempj. Non pertanto però io non posso darmi a credere, tal monera diversa da quella de' mentovati mezzi Grossi, appunto perchè marcata con lo stesso Conio di quelli. E molto più, perchè nella Cronaca vengono *Mezzanini* appellati, che io stimo doversi intendere per mezzi, sotto intendendosi, Grossi, forse perchè chiamandosi per l'innanzi, ed essendo Danari semplici quelli, che nelle Carte si contrasegnano col distintivo di Piccoli, in riguardo appunto de' Danari Grossi (come si può osservare costumato anche nelle monete antiche di Francia, e in quelle di Boemia) sotto questo Doge Dandolo cangiassero per la prima volta denominazione, e si dicessero mezzi, o mezzanini, in vece di Danari piccoli, o semplici. Se poi di questi si debba intendere, che parlino le Carte mentovate, mediante la espressione di *Denariorum Parvorum*, o se abbia ad intendersi, che vogliam dire in tal guisa Danari di Piccoli, o composti da Piccoli, lascio il giudizio a chi avrà avuta fortuna di rinvenirne più sodi motivi, quantunque sembri, che dalla Carta Torcellana sia deciso per la prima opinione.

Prima di passare più innanzi a parlare de' mentovati Grossi, acciò dalla memoria non mi svanisca, mi sia permesso di fare qualche riflesso sopra le ultime addotte parole della Cronaca, donde ricavasi, che al tempo di detto Doge Dandolo fu deliberato dal Pubblico, e vietato, che più non si fabbricasse, o coniasse la moneta de' *Soldini*. Confesso, che questa è stata l'unica volta, che io abbia ritrovato, e veduto il nome di tal sorte di moneta per que' tempi, nè avendo migliore, nè più chiara notizia di lei, veggo la difficoltà, per non dire la impossibilità di poterne comunicare ad altri. Non pertanto però paleserò le mie congetture. Questa appellazione, con nome diminutivo di *Soldini*, sembra, che debba farci comprendere, che tale denominazione ad essi fosse imposta, ovvero assolutamente, a cagione di loro picciolezza, e minutezza, ovvero comparativamente, in riguardo di altra monera di soldi maggiori. Se tal nome a questa moneta fosse stato dato in riguardo di soldi maggiori, non ne conoscendo io altri nell'antica moneta Veneziana, se non i Soldi di Grossi, che si rammentarono, potrebbe dirsi, che tale appellazione a' semplici Danari, de' quali

par-

parlammo, si fosse imposta, e che scambievolmente con l'uno, e con l'altro di questi nomi quella medesima moneta s'intendesse. Il che pensare non sembrami disconvenevole, poscia chè essendo il Danaro dello stesso valore, e peso, oppure il medesimo col mezzo Grosso, cioè co' *Mezzani*, non è gran fatto, che la moneta di questi *Soldini*, che si vuole intendere per Danari semplici, si fosse sbandita, e vietata, come veramente superflua, perchè del valore medesimo dell'altra moneta, che si era deliberato di coniare. Se poi assolutamente si consideri questo nome di *Soldini*, dato a questa moneta per la di lei picciolezza, non so, se io andassi errato in credere, che questi soldini fossero certa minuta moneta d'argento di bassa lega, come la mentovata del Doge Aurio, e di molti altri Dogi, delle quali io vado procurando una intera serie, avendone anche una di questo Doge Dandolo. Quantunque però io tenga, e creda queste monetuccie per Piccoli, ovvero Bagarini, come in alcune Carte si appellano, e ciò, sebbene di questi Piccoli Veneziani ve ne siano di rame, o moneta affatto negra, dal che non saprei, se potesse essere indotta differenza, e varietà tra queste picciole monete. Nè crederei, che la nostra Cronaca a questo passo potesse intendersi di certa picciola moneta d'argento, la quale si coniò a' tempi di Antonio Venerio, eletto Doge l'anno 1382. e di buona lega pesa Carati due, e mezzo; della quale simile nel conio ne ho veduta una del Doge precessore di lui, Michele Morosini. Conciosiachè io non credo, essere questa monetuccia di origine antica, nè di tempo anteriore al Dandolo, e quand'anche fosse stata, che io prima del Morosini non ne ho veduta alcuna, la proibizione di non fabbricarne più, narrata dalla Cronaca, fa supporre, e credere, che di tali monete non se ne siano coniate dopo da' Veneziani. Non ostante in libertà di chiunque rimane il poter pensare altrimente, e il determinarne con migliori notizie, e più abbondanti di quelle, che possa a me somministrare la mia misera Raccolta di Carte, e di monete, col solo ajuto delle quali mi sono posto a questo impegno, con la sola speranza di poter avere il merito di eccitare, e risvegliare gli altri.

La moneta reale de' Danari Grossi Veneziani, che si possono chiamare anche Danari Doppj, i quali ebbero corso, ed uso, così ne' Contratti, come nel commerzio anche quivi nel nostro Friuli, nel Secolo XIII. si valutarono con qualche varietà, in riguardo de' tempi, e delle vicende. Perchè in Carta tra' miei Apogr. num. 70. segnata coll'anno 1271. uno di questi equivaleva a venitotto Piccoli Veronesi, e nel 1285. non erano computati, se non per Piccoli ventisette, ed anzi nella loro prima origine in sul fine del Secolo XII. come abbiamo veduto, eran tassati per soldi Piccoli ventisei, essendo arrivati ducent'anni dopo all'equivalenie di Piccoli trenta, come si accenna in altra Carta in detti miei Apogr. n. 2. cosichè prendendo la loro tassazione mediocre di Piccoli ventotto, la quale sarà stata facilmente la tassazione ordinaria, si può dire con ragionevolezza, che un di questi Grossi fosse ordinariamente equivalente a due de' nostri Danari Aquilejesi, che valevano quattordici Piccoli ognuno, e che due di essi del tempo di mezzo avevano lo stesso peso di un Grosso Veneziano. Lo che serve anche a manifestare il rapporto, e la convenienza, che aveva il mezzo Grosso, ovvero Danaro semplice Veneziano al Danaro Aquilejese, col quale aveva un peso medesimo in quel Secolo di mezzo, e sempre fu equivalente a tanti Piccoli del peso di quelli, che si coniavano nella Zecca di Verona.

CAPITOLO XVIII.

De' Soldi di Grossi, delle Grandi Lire di questi Soldi, e del rapporto delle antiche monete Veneziane alle moderne.

QUeste monete reali, picciole in riguardo ai Contratti di rilevanza, ed al commerzio, e mercatanzie di grandi somme, ebbero duopo di essere ajutate col ritrovamento di altre monete più grandi. Quindi non sembrando alla saviezza Veneziana comodo, nè vantaggio credendo al commerzio co' forestieri il fare alterazione, o novità nelle monete reali, il che avrebbe apportata forse confusione, e differenza, ed anche discapito, fecero ricorso, come io penso, alle monete ideali, e ritrovarono il Soldo, che io nelle antiche monete Veneziane mai vidi, e potei credere moneta reale, nè in oro, nè in argento. Quando non fosse stata moneta d'oro, il qual vocabolo era fin dagli ultimi Romani Imperatori rimaso a questa spezie di monete, come si vide tra le monete del Regno d'Italia, in quelle di Francia, e d'altri Principi, lo che io non mi arrischio di affermare essere stato

tra le Veneziane prima del Ducato d'oro, chiamato ora comunemente Zecchino. Posciachè di ciò alcuna notizia non ebbi mai, e tanto meno, quantochè dagli stessi Storici Veneziani mi viene chiuso ogni adito a far qualunque congettura in tal proposito, francamente essi asserendo, che sotto il Doge Giovanni Dandolo circa l'anno 1283. fu per la prima volta coniata moneta Veneziana in oro, come si dirà. Questo Soldo dunque moneta ideale era composto, e valeva dodeci de' suddetti Grossi, come chiaramente comprendiamo dalla lodata Carta del Vescovo di Torcello per il Monasterio di S. Niccolò di Mazzorbo dell' anno 1303. pubblicata dall'Ughelli, leggendosi in essa: *solvere teneantur Soldos duos Denariorum Grossorum hoc modo, videlicet Episcopo Torcellano præsenti, & ejus successoribus, qui intererunt Officio Missæ die Festo Translationis, Grossos duodecim, & Canonicis Torcellanis residentibus, si dicto Officio intererint, Grossos duodecim*; e sopra abbiam detto leggersi nella medesima Carta: *& Episcopi, & Capitulo residenti Ecclesiæ Torcellanæ nomine refectionis dare, & solvere teneantur Soldos duos Denariorum Grossorum &c.* Vale a dire, dodeci Grossi al Vescovo dovevano pagarsi per l'Officio di quel giorno, cioè uno di que' due Soldi di Grossi, e l'altro Soldo, cioè dodeci Grossi ai Canonici, o Capitolo di Torcello, officiante col Vescovo in quella Chiesa nel giorno prescritto.

La medesima tassazione, e valore, che avevano questi Soldi in Venezia, quello stesso avevano ne' Contratti, che col prezzo di tal moneta si facevano in Friuli, come siamo fatti certi da due Contratti privati, stipulati tra persone di questa provincia, uno l'anno 1327. 14. Luglio, e l'altro 1340. primo Luglio per mano del mentovato Giovanni di Biasio Notajo di Gemona, ne' miei Apogr n. 20. e 31. Nel primo vendonsi trentacinque Conzi di Vino a tredeci Grossi il Bigoncio, e si fa la somma dell'importare di tutto esso vino in Soldi di Grossi trentotto, meno un Grosso: *summa cujus capit Triginta octo Soldos Denariorum Grossorum, minus &c.* E nel secondo si vendono altri quindici Bigonci di Vino a diciotto Grossi, e mezzo il Bigoncio, e la somma di tutto quel Vino ivi si fa in soldi di Grossi ventitrè, e in oltre un Grosso, e mezzo: *promisit dare, & solvere eidem Creditori viginti tres Soldos Denariorum Grossorum Venetorum, & unum Grossum cum dimidio*. Dalle quali somme, fattone il computo, apertamente si rileva, ciascheduno di que' Soldi essere stato equivalente a dodeci Grossi.

Questi Soldi di Grossi dovevano avere la medesima correlazione, e rapporto ai Denari Aquilejesi, che abbiamo sopra osservata del Grosso Veneziano al Danaro Aquilejese, il quale nel tempo di mezzo pesava la metà di quello; ma o fosse la finezza, e purità dell' argento coniato da' Veneziani, che avesse maggior stima, e valore in confronto del coniato in Aquileja, o ne fossero cagione le vicende de' tempi, che portarono, come si è di sopra osservato, minorazione nella lega, e nel peso delle monete Aquilejesi, ed alterazione nel valore delle spezie Veneziane, rimanendo le Aquilejesi nella sua perpetua costante taffazione; però mi è accaduto rinvenire strumento di prestanza tra due persone di Gemona di Notajo Anonimo dell' anno 1327. primo Marzo, ne' miei Apogr. n. 18. dal quale chiaro si desume, essere stato allora uno di questi Soldi di Grossi equivalente a soldi trentadue Aquilejesi, e che perciò in conseguenza una delle nostre marche di soldi comprendesse il valore di cinque di questi Soldi di Grossi Veneziani. Ed in altra Carta scritta otto anni dopo dal suddetto Giovanni di Biagio Notajo, ne' detti Apogr. n 27 che cinque Soldi di questi Grossi corrispondevano nel valore ad una marca di Danari Aquilejesi, si deduce apertamente. Perlochè quando quelli di queste due Carte non fossero casi fuori dell'uso ordinario, e come eccezioni di regola comunemente osservata, si verrebbe a rendere incerta molto la massima del rapporto sopra stabilito, e quasi impossibile il ritrovarne altra regola certa, e sicura per il rapporto medesimo. Crederei però, che non fosse fuori di ragione l'attenersi alla stabilita massima, sorpassando certi casi particolari, e non ordinarj, da' quali non si può ricavare, se non incertezza, nè viene da loro ad essere offeso l'uso, e la consuetudine ordinaria, e comune.

Ma neppure questa moneta di Soldi Grossi, uniti alle lire di Danari semplici Veneziani, delle quali si fece menzione nel Capitolo antecedente, bastò a' Veneziani per supplire ai computi, ed al comodo del numeroso, ed abbondante traffico, e commerzio. Ritrovarono in oltre altra sorte di Lira, moneta parimente ideale, alla quale per distintivo aggiunsero il vocabolo di Grande, perchè si distinguesse, e conoscesse in confronto della mentovata Lira, che noi chiameremo Piccola; ed essa conteneva il solito numero di venti,

ti, ma Soldi di Groſſi Veneziani, e veniva ad eſſere moneta di molto valore, e perciò anche di molto comodo. Di queſte non ne trovo fatto uſo, ſe non dopo l'anno 1300. e particolarmente in una carta Veneziana dell' anno 1354. di compra de' Nobili Uomini Valareſſi di certa Fabbrica in Venezia per prezzo di ſettanta Lire *Soldorum Denariorum Venetorum Groſſorum*. E per il noſtro Friuli, dove parimente queſta ſorte di moneta era in coſtume, in una carta di mano del ſuddetto Giovanni dell' anno 1332. 9. Aprile, ne' miei Apogr. n. 23. la quale è un contratto ſtipulato tra due Mercanti, abitanti in Friuli, per certa quantità di Drapperia, e in eſſa il prezzo in tal modo ſi eſprime: *Pro centum, & viginti Peciis Berichami in ratione Triginta duorum Groſſorum pro qualibet, ſumma quarum capit ſexdecim Libras Soldorum Denariorum Groſſorum ad magnam Libram, & quinque Soldos Groſſorum, in ſe &c.* Donde impariamo, col farne il computo, che non ſolamente queſta ſpezie di Lira aveva il ſopranome di Grande, e che comprendeva in numero di venti queſti Soldi di Groſſi, ma in oltre, che queſti Soldi equivalevano a dodeci Groſſi Veneziani, come ſopra abbiamo ſtabilito.

Queſte ſono le monete d'argento reali, e ideali, unitamente alle più piccole, che erano di lega inferiore, ed anche di rame, le quali ſi coniarono anticamente, ed ebbero corſo in Venezia, e in quello Stato, ed anche nel noſtro Friuli, in tempo, che quivi pure ebbe corſo, e ſi coniò la moneta Patriarcale d'Aquileja, propria allora di queſta Provincia. E come, ſecondo la mia capacità, e le notizie, che ho potute avere, mi ſono ingegnato di far vedere il rapporto, che le monete antiche Aquilejeſi avevano al valore delle monete moderne, e che ſono in uſo quotidiano, coniate nella noſtra Dominante; così parmi conveniente di fare, in quella guiſa ch' io poſſo, comprendere la relazione, ed il rapporto, che avevano in quanto al valore le mentovate antiche monete Veneziane con qualcheduna delle coniate in quella medeſima Città, e corrente al giorno d'oggi. Acciochè a chi maneggia le carte noſtre di que' tempi non ſia affatto ignoto il valore della moneta, che nell' enunziare de' prezzi in eſſe carte vi è eſpreſſa, o ſegnata. Avvertendo però, che la mia diligenza, qual' ella ſi ſia, ha voluto in queſta parte ſolamente ſorpaſſare certe piccole minuzie, eccedenti, o mancanti nel peſo, o nel valore, sì nelle antiche, come nelle moderne monete, non perchè foſſe ſtato difficile l'aggiugnerle, ovvero lo ſpiegarle, ma per evitare la confuſione, e l'imbroglio, che queſte bagattelle piuttoſto recar potevano nel prendere un chiaro, e facile rapporto, e più adattato alla capacità, ed alla memoria. Non negando per queſto però, che in ſomme grandi, e fuori dell' uſo ordinario, raccolte queſte minuzie poteſſero fare un intero, il quale in riguardo alle ſomme grandi non per tanto ſi reſterebbe, e farebbe conſiderato per minuzia.

Come feci nelle Aquilejeſi, così in queſte Veneziane non ſeppi ritrovare, o tenere altra ſtrada, che quella del peſo dell' argento, per arrivare alla bramata notizia. E ciò mi ſi rendette ancora più facile, perchè ravviſai, che il peſo del Danaro Aquilejeſe del tempo di mezzo, conveniva appunto col peſo dell' antico Danaro Veneziano, donde non è difficile prender regola sì nell' una, come nell' altra moneta, per far vedere anche il rapporto, e la relazione, che avevano tra di loro in que' tempi, eſſendo allora, per dir così, baſe, e fondamento d'amendue le ragioni monetarie Veneziana, e Aquilejeſe il Danaro d'argento, che in Venezia, e in Aquileja ſi coniò dello ſteſſo peſo. Queſta uniformità nel peſo ſi dee credere derivata nell' Aquilejeſe dal Veneziano, non tanto per l'antichità maggiore di queſto, quanto per la vicinanza, per il commerzio, e per la corriſpondenza, che paſſava tra queſti due Stati allora confinanti. Quando non ſi voleſſe dire, che obbligato dalle vicende de' tempi, e dalla neceſſità, il Danaro Aquilejeſe aveſſe preſo il peſo minore del Veneziano, nella guiſa, che abbiamo già accennata. Eſſendo dunque baſe, e fondamento, tanto dell' una, che dell' altra moneta il Danaro, il quale nella Veneziana coll' eſſere raddoppiato divenne Groſſo, e queſta moneta eſſendo ſtata la più uſuale dopo quello ne' contratti, e nel commerzio, non ſi potrà prendere sbaglio, ſe ſi dirà, che ottanta Groſſi Veneziani, i quali equivalevano a cenſeſſanta Danari Aquilejeſi, erano eguali nel valore, e nel peſo alla Marca Aquilejeſe di Danari, conſiderata però nel peſo dell' argento, ch' ebbero queſti Danari Aquilejeſi nel tempo di mezzo, come può oſſervarſi alla quarta Epoca delle monete Aquilejeſi. E perchè queſta Marca fu da noi conſiderata per equivalente a cinque Scudi della Croce Veneziani, ed in oltre a mezzo Scudo, e un ottavo con Caratti otto, e mezzo quarto di Carato di più, ottanta Groſſi

Ve-

Veneziani d'allora potranno eſſere conſiderati per lo ſteſſo valore. Ma perchè nel Secolo inferiore delle monete Aquilejeſi ſi diminuì in loro il valore intrinſeco, cioè il peſo, e lega dell' argento, quantunque ſuſſiſteſſe lo ſteſſo nome, e la medeſima forma de' ſuddetti Danari con lo ſteſſo numero nella Marca, non ebbe, nè potè avere più quel rapporto la Marca di Danari Aquilejeſi a tanti Groſſi Veneziani, ma come queſta ſi può credere diminuita nel ſuo valore intrinſeco di circa un terzo. Così un terzo meno, cioè ſoli Groſſi cinquantatrè, e un terzo erano dello ſteſſo valore della Marca di Danari del Secolo inferiore, non avendo io ſcoperta diminuzione ne' Groſſi Veneziani, almeno ſino al fine del XIV. Secolo. Eſſendo poi queſti Groſſi cinquantatrè, e un terzo dello ſteſſo peſo di Scudi tre della Croce, e tre quarti circa, ſi ſcorge, che eſſi con non molto divario eguagliavano il valore della noſtra Marca di Danari conſiderata nella ſeſta, ed ultima Epoca. Per l'altre ſorti, o ſpezie di monete ideali Veneziane ci rimarrebbe ancora di far vedere la correlazione, e corriſpondenza, che avevano con le noſtre Aquilejeſi, cioè per la Lira de' Danari, per i Soldi di Groſſi, e per la Lira Grande di Soldi di Groſſi; ma ſapendoſi il valore, ed il peſo del Danaro vicendevole, e del Groſſo, da' quali queſte tre ſorti di monete ſi compongono, ſi rende facile ad ognuno il poter da sè concepire qual rapporto poteſſero avere le Veneziane in riguardo alle noſtre. Perciò io procurerò ſolamente di dimoſtrare, come quelle poteſſero adattarſi al valore delle moderne; e ſe ſi poſſa ad ognuna di quelle ideali antiche mettere in confronto una moderna, che quel valore, e quella taſſazione col confronto del peſo poteſſe avere con poco divario.

La Lira di Danari antichi, e ſemplici Veneziani, prima moneta ideale coſtumata in ſul principio, perchè compoſta da venti di que' Danari, che peſavano ognuno Carati cinque, e mezzo, conteneva il peſo di Carati cendieci d'argento; il Ducato moderno d'argento, che in oggi corre nello Stato, peſa Carati cendodieci; perlochè, ſe ſi ſorpaſſi la minuzia de' due Carati, che non è gran coſa in picciola ſomma, abbiamo l'equivalenza di queſta Piccola Lira in queſta moneta del Ducato, che al preſente corre per Lire otto moderne.

I Soldi di Groſſi parimente avuto riguardo al peſo di un Groſſo, che è di Carati undeci, ed al numero di dodeci di queſti Groſſi, che componevano il Soldo; contenevano ognuno il peſo di Carati centrentadue d'argento, e per l'appunto la moneta moderna, che ſi fece coniare per occaſione della Vittoria Navale, ottenuta da' Criſtiani contro il Turco l'anno 1571. il giorno di Santa Giuſtina, nella quale ebbero la maggiore, e la miglior parte le Navi Veneziane, chiamata quindi Giuſtina, ovvero Ducatone, e che ha la ſteſſa taſſazione del Filippo di Milano, e quel peſo circa, ſe alla noſtra ſi aggiungano due Carati; ha eſſa quel peſo medeſimo, ſenzachè minima coſa avanzi, o vi manchi.

E finalmente alla groſſiſſima moneta ideale della gran Lira di Soldi di Groſſi, che arriva al peſo di due Marchi, due Oncie, e due Sazi, cioè a Carati 2640. poſſono contraporſi Ducati Veneziani d'argento ventitrè, e mezzo, i quali hanno lo ſteſſo peſo, ſe vi ſi aggiungano Carati otto; quando non ſi voglia ridurla con maniera più ſemplice, e più facile a tante Giuſtine, ovvero Ducatoni, quanti Soldi di Groſſi una di quelle gran Lire contiene, giacchè ſi è fatto il confronto di queſto Soldo col Ducatone, avvertendo però in tal caſo, di non ſorpaſſare la minuzia de' due Carati, che in ogni Soldo avanza dal peſo del Ducatone.

Queſte ſono le monete reali, e ideali Veneziane d'argento, che ebbero corſo in Friuli, e furono uſate egualmente con le proprie da' noſtri antichi nel commerzio, e ne' contratti prima della fortunatiſſima Dedizione, che fece di sè queſta Provincia l'anno 1420. al Veneto Lione; nè credo, che altre di queſto metallo foſſero in coſtume neppure in Venezia, e quand' anche vi foſſero, non avendone io vedute adoprate nelle carte di Friuli, ſono fuori de' termini, che mi ſono propoſto. Dopo di quel tempo però, ſebben poco, ſi veggono delle monete reali Veneziane di nuovo ritrovamento, delle quali non ho io altra notizia, che il poſſederne alcune, le quali ſono, o furono, per quanto a me ſembra, dello ſteſſo peſo, e facilmente dello ſteſſo valore. Tra queſte ve n'è una di Franceſco Foſcari, che fu eletto al Dogado l'anno 1423. con da una parte il Buſto di S. Marco, e intorno le lettere SANCTVS MARCVS VENETI, e dall' altra il Doge in piedi con lo Stendardo in ambe le mani, con le parole FRANCISCVS FOSCARI DVX. Una di Nicolò Marcello, creato Doge l'anno 1473. che ha da una parte l'effigie del noſtro Salvatore, ſedente in trono con intorno T. GLO-

RIA

RIA TIBI LAUS, e dall' altra il Doge ginocchione, che riceve lo ſtendardo da S. Marco in piedi con intorno NI. MARCELL. S. M. VENETI. e in mezzo DVX. Ed una di Pietro Mocenigo, fatto Doge l'anno 1474. che ha da un lato il Salvatore in trono con ai fianchi in alto $\overline{\text{IC}}$. $\overline{\text{XC}}$. e intorno GLORIA TIBI SOLI, e dall' altro lato, come la ſopradetta, e intorno PE. MOCENIGO S. M. VENETI. e in mezzo DVX. Queſte tre monete ſono, ovvero furono dello ſteſſo peſo, di circa Carati ſedeci, e ſi ſpendevano forſe per 1re Danari Veneziani, o per un Groſſo, e mezzo, li quali parmi di vedere allora andati in diſuſo, nè ritrovarſene di coniati ſotto di queſti Dogi. Nacquero poſcia molte altre ſorti di monete d'argento Veneziane, quali ſi poſſono vedere ne' Muſei, o Raccolte, che mi vien detto eſſerſi fatte copioſe, ed abbondanti in quella Dominante. Dalle quali farà chi voglia ſodisfare la loro lodevole curioſità, e vorrà farne parte al pubblico col darne di propoſito una piena, ed eſatta notizia di tutte, così antiche, come più recenti, ſull' eſempio d'altri, che lo hanno fatto per qualche Principe d'Europa. In tanto da me, che non ſo, nè debbo uſcire da quanto mi ſono propoſto, ſi continuerà queſta ricerca per la moneta d'oro Veneziana, che fu in uſo nel Friuli.

CAPITOLO XIX.

Del Ducato d'oro Veneziano.

ALtra moneta di queſto metallo non ho ravviſata nel commerzio, e ne' contratti antichi del Friuli, ſe non il Ducato d'oro, ed il Fiorino pur d'oro, quello moneta Veneziana, e queſto moneta Fiorentina, e di altri Principi fuori d'Italia. Non certamente, come ſi è dato a credere qualcheduno, moneta del Patriarca d'Aquileja, che abbia ſcritto Odorico Suſanna Cancelliere del Patriarca Marquardo di Randek, per gratificazione, e compiacenza del padrone, in quel ſuo MS. a lui indiritto, ed intitolato Teſoro d'Aquileja pag. 6. dove, nel novvero, ovvero Indice de' Privilegj, e carte Patriarcali aſſeriſce, eſſervi ſtato nel ſeſto ſcrigno, o Caſſettina: *Imperiale Privilegium ſuper moneta aurea, & argentea cudenda, ubicunque placuerit Dño Patriarchæ*: Conciofiachè mai ſi vide moneta alcuna d'oro, fatta coniare dal Patriarca, nè queſta Imperiale conceſſione di poter farla coniare in alcun luogo comparve, e molto meno unitamente, com' egli dice, a quella d'argento, bensì quella di poter far coniare in argento, che recaſſimo in ſul principio, nella quale non vi è parola per moneta d'oro. Nè è egli veriſimile, che tal conceſſione aveſſero avuta i Patriarchi dagl' Imperatori; poichè queſto ſarebbe ſtato contrario al coſtume degli antichi Imperatori, e di altri Sovrani meno antichi, i quali non concedevano una prerogativa cotanto ſpezioſa ad un Principe. Anzi che Procopio, nel Lib. III. della Guerra Gotica all' anno XIIII. di quella guerra, racconta con maraviglia, che a quel tempo, cioè alla metà del Secolo VI. il Re di Francia Childeberto faceva coniare propria moneta d'oro, quando ciò ad alcun Principe barbaro, e nemmeno all' Imperatore, o Re di Perſia, era lecito ciò fare col porvi la di lui immagine col ſuo nome: *Aureum Nummum naive Gilliarum metallo hi* (i Re di Francia) *cudunt, non Romani Imperatoris, ut cæteri ſolent, imagine, ſed ſua impreſſa. Perſarum ſiquidem Imperator, etſi ad arbitrium argenteum Numiſma facit, auro tamen non eſt illi fas, ſuam ut imponat effigiem, nec Barbarorum Princeps alius quiſquam id facere auſit.* E ſe il Re di Francia lo faceva, vi adoprava egli nel farlo cotal modeſtia, che, ſebbene vi faceva improntare la ſua effigie, non vi metteva però il di lui nome, ma il nome del monetario, come oſſervò Ducange nel Gloſſ. Latinobarb col 662 *in verbo monetarius*, le Blanc nel ſuo Libro delle Monete di Francia, Adriano Reland nella lodata lettera, ed altri. Anzi, come afferma lo ſteſſo Ducange *in verbo moneta regia*, non concedeva per lo più quel Re ne' tempi meno antichi licenza a' ſuoi Baroni di poter far coniare, ſe non moneta di rame, e ſe la concedeva per grazia ſpeziale a qualcheduno anche in argento, la conceſſione era limitata a Danari, e non a moneta di maggior valore, ma il far coniare in oro era riſervato al Re ſolo. Così gl' Imperatori Alemanni, che furono più facili a concedere tal fatta di Privilegi alle Città d'Italia, limitarono le loro conceſſioni a monete d'argento di poco valore, come abbiam veduto, aver fatto Corrado al Patriarca d'Aquileja, ed eſſi nemmeno in tempi men lontani da noi, fecero la conceſſione di poter far coniar in oro ad alcuna Città d'Italia, quando ciò non foſſe avvenuto in alcuni Principi, che con autorità Imperiale ritennero il Dominio delle Città occupate. E ſe veggiamo monete d'oro antiche di alcune di queſte noſtre Città, come di Ve-

nezia, Fiorenza, e d'altre, queſte il fecero per propria autorità, come indipendenti nel Dominio di sè ſteſſe, non per alcun privilegio, che dagl' Imperatori aveſſero. Queſte due ſole monete d'oro, Ducato, e Fiorino, e queſte Foreſtiere a queſta noſtra provincia, ebbero dunque in eſſa corſo ne' tempi, o ſecoli, de' quali parliamo, e però di queſte ſi dirà qualche coſa, acciò non manchi queſta tal qual notizia, che io poſſo contribuire, a chi aveſſe curioſità per le noſtre antiche carte. Cominceremo perciò dal Ducato d'oro Veneziano, e poſcia paſſeremo al Fiorino, moneta pure di quel metallo.

Del Ducato d'oro io non trovo menzione nelle noſtre carte di Friuli prima dell' anno 1300. ed in quelle dopo, ritrovandoſi uſato nel commerzio, e ne' contratti, viene per lo più enunciato con tale formola di parole: *Ducati . . . . boni auri, & juſti ponderis*. Se prima dell' anno ſopramentovato non vi è memoria nelle carte Friulane del Ducato d'oro, quandochè ſi ritrovi nelle medeſime adoprata altra moneta Veneziana fin al cominciamento del Secolo XIII. cioè cento, e più anni prima, altra cagione non fu, ſe non che tardi troppo deliberarono i Signori Veneziani di far coniare queſta moneta per la prima volta. Il che appena io potrei credere, quando tutti gli Storici Veneziani, unanimi, e concordi non me l'affermaſſero, tra' quali particolarmente il Carefini nella continuazione da lui fatta alla Cronaca del Dandolo Tom. XII. Rer. Ital. Script. col. 400. così parla al nome del Doge Giovanni Dandolo: *Qui etiam Ducatos aureos primitus fieri juſſit*. E Marino Sanudo nelle vite de' Dogi Tom. XXII. Rer. Ital. Script. col. 595. lo afferma con più parole, aggiungendovi anche l'anno: *In Nomine Dni Omnipotentis Anno ab Incarnatione Dñi Nri Jeſu Chriſti* M. CC. LXXXIIII. *Menſe Martii Ind.* XIII. *Tempore Egregii Viri & Honorabilis coram Deo, & Hominibus Dñi Jovannis Dandulo Inclitì Ducis Venetiarum fuit prius quædam facta moneta auri, quæ vocata eſt Ducatus ad honorem B. Marci Evangeliſtæ, & omnium Sanctorum, & Reipublicæ Venetiarum*. Ma di tutto ci aſſicura della verità di queſto fatto la Legge, da cui ſi comandò la fabbrica per la prima volta di queſta moneta. Eſſa fu pubblicata tra certe miſcellanee, ſtampate in Venezia nell' anno 174. in una Diſſertazione dal dotto Conte Gian Rinaldo Carli mio ſtimatiſſimo amico, la quale, come ivi ſi aſſeriſce, traſſe egli da MS. Grimani in queſti termini. *Tempore Sereniſſimi Ducis D. Johannis Dandulo* M. CC. LXXXIII. *in Libro Luna Majoris Conſilii pag.* 49. *Die ultima Octobris. Capta fuit pars, Quod debeat laborari moneta auri communis, videlicet ſexaginta ſeptem pro Marca auri, tam bona, & fina per aurum, vel melior, ut Florenus, accipiendo aurum pro illo pretio, quod poſſit dari moneta per Decem, & octo Groſſos. Et fiat cum illa ſtampa, quæ videbitur Domino Duci, & Conſiliariis, & Capitibus de Quadraginta. Et erant vigintinovem de Quadraginta congregati, ex quibus voluerunt hanc Partem vigintiduo, & ſeptem non ſinceri, & nullus de non*.

Come da queſta Legge abbiamo preciſamente l'anno, e il giorno in cui ſi deliberò dalla Repubblica di Venezia di far coniare queſta ſua moneta d'oro, con l'altre minute particolarità della forma, o figure dell' impronto, che doveva farſi, e dell' arbitrio, che ſopra queſto nuovo conio ebbe unitamente al Doge anche il Conſiglio di Quarania; così dalla memoria, conſervataci dal Sanudo, impariamo, quanto tempo ſi ſtaſſe ad eſeguire queſta Legge coll' attuale fabbrica della moneta: e fu quattro meſi dopo, perchè tanti ne paſſarono dall' ultimo Ottobre 1283. al Marzo 1284 E di più da lui abbiamo il nome della moneta, che non ſi ha nella Legge, il quale fu di Ducato d'oro. Ed appunto io mi do a credere (nè ſolamente è queſta credenza mia, ma del Du Cange ancora nel ſuo Gloſſario col. 184. *in verbo Ducatus*) che da queſte Lettere, che ſono intorno alla immagine del Salvatore da una parte di queſta moneta. SIT. T. XPE. DAT. Q. TV. REGIS. ISTE. DVCA. abbia preſa eſſa moneta tal denominazione. Queſte ſono lette in tal guiſa dal dottiſſimo Muratori in detta Diſſertazione col. 650. *Sit tibi, Chriſte, datum, quia (vel quod) tu regis iſte Ducatum*. Ma con buona licenza di lui, a me più va a genio, e parmi più naturale, per l'intelligenza della Iſcrizione, il leggerla, come fa il Ducange al luogo citato: *ſit tibi Chriſte datus, quem tu regis, iſte Ducatus*. Perciochè da queſta lezione, e parole, chiara, ſebbene con maniera latino-barbara, ſi comprende la doppia offerta, che ſi fa in eſſe a Criſto Noſtro Signore, non ſolamente, come principalmente dee intenderſi la Iſcrizione, dello Stato, e Luoghi della Repubblica, o del Dogado Veneziano, ma, come può intenderſi ancora, della medeſima moneta Ducato, *quem tu regis*, per *regas*, cioè faccia, che con-

buona

buon indirizzo, e fortuna ſi ſia cominciato a far coniare.

Particolare, e rimarcabile notizia in oltre ſi ricava da quella legge circa il primitivo valore di queſto Ducato, il quale ſi determinò dover avere il valore, e ſpenderſi per Groſſi diciotto, cioè per Danari trentatei. La quale taſſazione, eſſendoſi conoſciuta per troppo leggiera in riguardo alla lega, e peſo dell'oro, l'anno ſeguente 1385. 2. Giugno ſi fece nel maggior Conſiglio un'altra Legge, che accreſceva il di lui valore a Danari quaranta, ovvero, che è il medeſimo, a Groſſi venti. E di più ſi comandò in eſſa, che ſeſſanta ſette di queſti Ducati d'oro ſi doveſſero coniare in un marco, ovvero marca d'oro, la quale, ſe era eguale alla marca d'oggi, peſo dell'oro, e dell'argento, come lo era, queſto Ducato di allora non peſava più di ſeſſantanove grani, cioè un grano meno di quello, che peſa il coniato al preſente.

Per ſapere il valore de' primi anni di queſta moneta, quando valeva venti Groſſi, in riguardo alla moneta preſente, è non ſolo facile il ſaperlo, perchè la medeſima moneta è in coſtume con lo ſteſſo impronto, e con lo ſteſſo peſo (ſe ſi eccettui il mentovato grano, per il quale eccede quella d'oggi) ma perchè ſi ſa, quale foſſe il valore del Groſſo, che peſava undeci Carati, e che in oggi ſi avrebbe ſpeſo per Soldi diecisette, Piccoli ſette, e un quinto, parte dell'odierno Scudo, come il Danaro, che era di quello la metà, per Soldi otto, Piccoli nove, e tre quinti. Poſciachè in riguardo alla moneta d'oro di allora, e quella di preſente, che, come ſi è detto, è con pochiſſimo divario la medeſima, il Groſſo aſcenderebbe a maggior valore, che non aſcende in riguardo all'argento della moneta dello Scudo. Perchè, eſſendo il Ducato ne' tempi antichi del valore di venti Groſſi, e valutandoſi quel medeſimo a' noſtri giorni per Lire ventidue di ſoldi di Piccoli, non ſi può dubitare, che avuto riguardo al valore, e alla moneta d'oro, il Groſſo d'argento non equivaleſſe col valore intrinſeco a ſoldi ventidue, in tempo che, a ragguaglio dell'argento dello Scudo, non poteva equivalere, ſe non, come ſi è detto, a Soldi diecisette, Piccoli ſette, e un quinto: già non credo eſſermi ingannato nel calcolo. Qual poſcia eſſer poteſſe la ragione, ed il motivo di queſta conſiderabile differenza del valore del Groſſo, conſiderato in riguardo all'argento, e in riguardo all'oro, io non poſſo immaginarmi, non avendo io notizia, o pratica dell'equilibrio, che dee tenerſi nelle fabbriche delle monete, acciò queſte, così dell'oro, come dell'argento, abbiano una con l'altra una giuſta corriſpondenza, e conſonanza circa il loro valore. Soſpetto bene, che ciò avvenir poſſa in riguardo alla ſpezie del metallo, ed alla qualità della lega meno alterata, la quale, conſervata la proporzione dovuta, ſia migliore nell'oro del Ducato, che nell'argento dello Scudo. Non per tanto però io intendo di ritenere la maniera diviſata per ripeſcare il valore di queſte antiche monete d'argento, in riguardo a quelle, che corrono di preſente pur d'argento, attenendomi alla regola, che ſembrami convenevole, di porre in confronto moneta d'argento antica con moneta d'argento moderna, e così di quella d'oro, laſciando intanto le più ſquiſite ricerche ſopra tal differenza a chi più di me ne ſia informato, paſſerò a ricercare il rapporto, che ne' tempi antichi queſto Ducato d'oro ebbe con le Marche, o altra moneta Aquilejeſe.

Veramente non è così facile l'additare un vero, e continuato rapporto di monete reali, a monete ideali, anzi è difficile molto, a cagione, che le monete ideali ſi ſtanno ſempre nella ſua taſſazione, e valore eſtrinſeco eguali, cangiando eſſe il valore intrinſeco, ſpeſſo accreſcendoſi, o diminuendoſi le monete reali ſecondo la condizione de' tempi, e la volontà de' Principi, che loro dà la valuta, e il corſo. E ſarebbe duopo, per dimoſtrare queſta correlazione, e corriſpondenza puntuale, di andare di tempo in tempo raccogliendo le notizie; e qualor mutazione ſi ſcorgeſſe nelle reali, ovvero alterazione, tante volte replicarne i riflеſſi per far conoſcere queſto rapporto. Il che ſarebbe coſa lunga, e di troppo faſtidio, anzi d'imbroglio, e di confuſione. Poſciachè, come abbiamo oſſervato, in ful principio, queſto Ducato d'oro equivaleva a Groſſi venti, o ſia, a Danari Veneziani quaranta, già ſopra ſi è accennato, che il Danaro Veneziano era eguale nel peſo all'Aquilejeſe della Quarta Epoca, e però ad altrettanti Aquilejeſi di quel tempo potevano contraporſi tanti de' Veneziani. Nel periodo di mezzo Secolo, o poco più, era il Ducato creſciuto più d'un terzo, e come imparo da MS. Friulano originale, che conſervo tra' miei Tom. XVII. pag. 33. ſi ſpendeva l'anno 1360. in Friuli queſta moneta per Danari Aquilejeſi ſeſſantatrè, Piccoli dieci. Nel 1382. come da Carta ne' miei Apogr. n. 38. ſi computava per Danari ſeſſant'uno; nell'anno 1396. come da altra Carta,

equi-

equivaleva a Danari ſettantacinque, e così di mano in mano, come fu coſtume per tutto il Mondo, ſi andò il valore delle ſpezie aumentando. Perciò prenderò io un tempo di mezzo in queſto periodo di cenquarant'anni circa, che corſero dal primo conio di queſto Ducato fin all'anno 1420. termine del mio impegno, ed in lui fermerò un rapporto di queſte monete facile, e chiaro, mediante il quale poſcia da qualunque potrà penſarſi ſenza molto divario quel rapporto, che innanzi, o dopo, poſſano avere avuto queſta moneta d'oro, e la marca Aquilejeſe di Danari d'argento, moneta più uſuale, e più frequente tra le noſtre.

In detto mio originale MS. alla medeſima citata pagina leggo queſta memoria: *Recepit Dnus Ambroſius Theſaurarius a Johanne de S. Paulo, dante, & ſolvente nomine dictorum D. Pertoldi, & Pilei de Morutio, Die* XIII. *menſis Junii in* M. III. LX. *ſuper Solutione dictorum Gaſtaldiæ, & Capitaneatus, Ducatos quadringentos in ratione Denariorum ſexaginta trium, & Parvorum Decem pro quolibet Ducato. Capiunt Marcas* CLVIIII. *Frix.* XLV. *Pizulos* X. Di quì manifeſto ſi comprende, che nel meſe di Giugno dell'anno 1360. queſti Ducati d'oro Veneziani avevano in Friuli corſo per la valuta di ſeſſanta quattro Danari, meno Piccoli quattro, ed a quella taſſazione il Teſoriere gli aveva ricevuti. Nonpertanto nello ſteſſo MS. pag. 57. abbiamo queſt'altra notizia, dove il medeſimo Teſoriere tiene memoria degl'impreſtiti fatti in di lui mani per conto del Patriarca, per poſcia doverne fare la reſtituzione: M. III. LX. *Item recepit nomine mutui a Margarito de Clugia Cive Aquilegenſi Ducatos mille, pro quibus habet pignora argentea, & literas patentes Dni Patriarchæ. Capiunt Marchas* IIII. cioè *quadringentas*. Quivi, ſebbene la Notarella ſia di quell'anno medeſimo 1360. non ſi fa alcun conto della minuzia di quattro Piccoli, che abbiam veduto valere i Ducati medeſimi meno di ſeſſanta quattro Danari l'uno, e vengono dal medeſimo Teſoriere ricevuti a numero intero. E però di quì impariamo, che Ducati d'oro Veneziani mille erano eguali al valore di marche quattrocento di Danari Aquilejeſi, e quindi chiaro ci ſi dimoſtra, che ſorpaſſata ogni minuzia, e non conſiderata, due Ducati d'oro, e mezzo eguagliavano nel valore interamente, ed a puntino una di quelle marche di Danari. E queſto ſia per il tempo di mezzo, che ho io ſcelto per concepire queſto rapporto. E queſta ſia la regola più ſemplice, e più facile per addattare queſto rapporto a' tempi, e valute anteriori, e poſteriori dell'anno medeſimo 1360.

Con la norma di queſta equivalenza per la Marca di Danari col Ducato d'oro, può non difficilmente farſi il computo, qual foſſe il rapporto della Marca di ſoldi Aquilejeſi col Ducato medeſimo. Queſta marca, come la mentovata, era ſempre ferma nella ſua taſſazione, ed il Ducato andava ſempre creſcendo di valore, ed in numero di que' medeſimi ſoldi. E tralaſciando, come andaſſe aumentandoſi a poco a poco con numaro non incontrante a pieno quello di queſta Marca, dirò ſolamente, come il Ducato d'oro aveva l'anno 1379. la ſua valuta di Soldi Aquilejeſi ottanta, e che quel valore medeſimo aveva anche l'anno 1399. perchè in due Carte di quegli anni, che ſtanno ne' miei Apogr. ai n. 697. e 554. un Ducato, ed un Fiorin d'oro, che erano, come ſi oſſerverà, con pochiſſimo divario della ſteſſa valuta, vengono contrapoſti, ed eguagliati ognuno a mezza Marca di Soldi. E particolarmente de' Ducati dice la Carta 1399. *videlicet in una parte Ducatos quinquaginta auri, in ratione dimidiæ Marchæ ſolidorum pro Ducato quolibet*. Però in quel tempo la Marca de' Soldi era equivalente a due Ducati d'oro, ed era minore, in riguardo ai Ducati, della Marca di Danari per la quinta parte, quando per lo ſuo valore intrinſeco non doveva eſſerlo, ſe non per la ſettima parte.

Da queſto tempo in poi ſi andò ſempre aumentando la valuta, e taſſazione del Ducato, e finalmente l'anno 1472. fu determinato il di lui valore dover eſſere ſoldi cenventiquattro. Della quale valuta lo ritrovo parimente l'anno 1483. 16. Agoſto ne' miei MS. Tom. XXXIII. n. 115. cioè del valore di Lire ſei, Soldi quattro. La quale taſſazione diede origine poſcia alla moneta ideale dal Ducato di Lire ſei, Soldi quattro, frequentemente dopo uſata ne' Contratti, come da Fede del Collegio de' Notaj d'Udine 1576. 5. Febbrajo in detto MS. n. 413. E quindi fu motivo alla nuova fabbrica del Ducato d'argento, cha aveva nella ſua origine tal valore, ma eſſendo a' noſtri giorni anche queſto alterato da quella primordiale ſua taſſazione, ſiamo ritornati al Ducato, moneta ideale, che con quel valore di Lire ſei, Soldi quattro, tuttodì ne' Contratti è poſto in uſo.

Da queſta moneta del Ducato d'oro, che unica, e ſola ci rimane di quelle antiche, poco men, che dello ſteſſo peſo, chi aveſſe la cu-

curiosità può cavarne riflesso, e trarre motivo di ricercare, come abbiano le spezie, così dell'oro, come dell'argento, fatto un accrescimento nel loro prezzo, e valuta così esorbitante in riguardo all'antica; e indagare di questa grande alterazione, la cagione, e il motivo, considerando, che, come abbiam detto, circa l'anno 1500. ancora correva per Lire sei, Soldi quattro, cinquant'anni dopo si spendeva per otto Lire, e poscia poco più di altri cinquant'anni, cioè l'anno 1609. 15 Dicembre aveva ne' Contratti il prezzo di Lire Dieci, Soldi Sedici; e da quel tempo a' nostri giorni si è aumentato nel periodo di cent'anni, o poco più alla metà di più del suddetto valore, correndo al presente per Lire ventidue. Imperocchè intendendo io come siasi accresciuto da quel tempo il prezzo de' fondi, de' prodotti, e delle derrate, e mercatanzie, a cagione, che in Europa tant'oro, e tanto argento vi è venuto dalle Americhe dopo la scoperta fattane, e per la quantità nuovamente introdotta di questi preziosi metalli; non posso comprendere, che questa medesima ne sia cagione dell'accrescimento del valore delle spezie delle monete, potendo anzi questo essere argomento per la contraria parte, poichè la quantità avvilisce le cose, anzichè loro aggiunga prezzo. Nè può dirsi, che ciò sia nel nostro caso avvenuto, per la minorazione, e deteriorazione delle monete picciole, e componenti il Ducato medesimo, poscia chè le Lire d'argento, coniate a' tempi di Niccolò Tron, che fu eletto Doge l'anno 1471. le quali ebbero un tempo, ed in certi luoghi da lui il nome, furono sempre dello stesso peso, e buona lega, finchè a' nostri giorni, cangiandosi moneta, furono levate dall' uso, e dal corso. Ed i Soldi di rame da cinquant'anni circa, ch'io sono al Mondo, sono stati sempre i medesimi in quantità, e qualità, e non pertanto ho io veduto il Ducato d'oro, che chiamiamo ora Zecchino, ad aumentarsi di valore dalle Lire diecisette alle ventidue, più della quarta parte. Saranno dunque cagione le spesse, e continuate guerre, che hanno posto i Principi in necessità di fare questo accrescimento per moltiplicare in tal guisa il danaro, del quale, come è grande la profusione nelle medesime, così per esse si fa più raro, e que' Principi, che nelle guerre impegnati non erano, lo hanno fatto per eguagliare il commerzio, e per avere ancor eglino lo stesso vantaggio de' guerreggianti, che altrimente sarebbe stato d'altri; ovvero quella cagione sarà, che l'oro, e l'argento si va sempre portando in gran copia da' nostri Europei ai Turchi, nell'India, nel Mogol, e nella China per tante varie mercatanzie, che di là vengono in Europa, come pensa il Signor Muratori.

La curiosità mi move a far quivi un' altra ricerca della cagione, per cui monete d'oro si fossero fatte coniare così tardi, e solamente nel Secolo XIII. dalle Città d'Italia, e particolarmente da' Signori Veneziani, i quali fino dalla loro origine furono padroni indipendenti di sè stessi, e sempre Sovrani nel loro Stato, e che prima di tutte l'altre Città senza paragone fecero coniare propria moneta fin da' suoi primi tempi, come abbiamo veduto; ma trovo difficile l'assegnarla. Il Borghini per iscusare i suoi Fiorentini, che prima del Secolo X. non avessero fatta coniare di alcuna sorte propria moneta, questo motivo ci pone dinnanzi: Che in tempo de' Goti, Langobardi, o altri barbari, erano in tale abbassamento, e miseria le Città Italiane, che non cadè loro in pensiero di dar mano a quest'atto di libertà; che nell'imperio de'Francesi non ebbero il coraggio di tentarlo; nè loro il permisero poscia le forze ancora deboli, le quali per la lontananza de' Sovrani andarono rinfrancandosi, e quindi presero lena, e spirito di poterlo fare verso il mentovato Secolo. Ma queste ragioni ai Veneziani non possono convenire, i quali non avevano a dipendere in ciò, che dalla loro propria volontà. E però altra cagione di tal fatto non saprei assegnare, nè figurarmi, che altro potesse essere, se non la lodevolissima Veneziana moderazione, da loro ereditata dagli antichi esempj Romani, ed in tutti i tempi, e in tutte le contingenze con somma loro gloria da loro esercitata.

CAPITOLO XX.

D'altre Monete, che alle Veneziane appartengono.

NOn voglio tralasciare di far quivi qualche parola di tre sorti di monete, che sono state, per quanto mi vien detto, ritrovate quivi in Friuli, e perciò facilmente quivi state in uso, perchè per poco alla moneta Veneziana appartengono, essendo esse coniate, ovvero in luoghi attualmente ancora suggetti a questa Repubblica, ovvero in luoghi che una volta in qualche maniera ad essa riguar-

davano, e da essa dipendevano, anche per protezione.

Quattro monete ho io coniate in Cattaro, Città della Dalmazia, da che questa Città venne in podestà de' Veneziani, essendo Doge Andrea Contarini l'anno 1378. levata al Re d'Ungheria dal valore di Vittore Pisani Capi-
62 tano dell'armata Navale Veneziana. La prima di queste monete, la quale io credo essere delle prime, che da' Veneziani per questa Città si coniassero, a cagione delle lettere, che sopra vi sono, in carattere, volgarmente semigotico appellato, ha nel diritto il Veneto antico Lione con nelle Zampe l'Arme, o insegna, per quanto io ravviso, della Famiglia Patrizia Garzoni, e intorno le lettere ✠ S. MARCVS. VENETVS. e nel rovescio la figura di un Santo Martire con palma nella destra, e Croce nella sinistra, con queste due lettere ai lati Z. G. e intorno S. TRIFON. CATARI. il quale era il particolar padrone, e protettore di quella Città. Pesa questa mo-
63 neta, che è d'argento di buona lega, Carati tre. Altra ne conservo pure d'argento, e dello stesso peso, la quale ha nel diritto la figura intera di S. Marco sedente, e con penna in mano scrivente sopra un Libro appoggiato sul ginocchio, sotto di questa figura evvi un'Arme, o insegna di Famiglia, facilmente della Patrizia Morosini, ai lati della quale vi è un P. ed un M. e intorno S. MARCVS VENETVS. E nel rovescio la figura di un Santo Martire in abito militare con palma nella destra, e con la Città nella sinistra, ed intorno CIVITAS. CATARI. Lo stesso peso di questa, e della sopramentovata dimostra, che fossero amendue di uno stesso valore, verisimilmente in riguardo alla moneta presente, di
64 circa soldi cinque Veneziani. Un'altra ne ho grossetta in rame, con da una parte un Santo Martire con palma in mano, e circolo, o limbo intorno la testa con le parole S. TRIPHON, e dall'altra parte una Città, ovvero Castello con Porta, e Torri, e le parole CIVIT. CATAR. Nè questa ha alcuna nota, o segno, che ci faccia intendere il Dominio Veneziano sopra questa Città, forsechè in tal congiuntura fu coniata, che questo si fosse interrotto per qualche accidente. E finalmente altra pu-
65 re di rame ne possedo, di conio più recente, e della grandezza di un soldo Veneziano, con nel diritto il Santo Martire con palma nella destra, e la Città nella sinistra, e intorno CIVITAS. CATARI. e nel rovescio S. Marco in piedi, benedicente con la destra, e con nella sinistra un Libro, e intorno S. MARCVS VENETVS. a' piedi del Santo vi è un Arme, verisimilmente d'altra Famiglia Patrizia Morosini, non della mentovata, con le lettere ai lati Z. M.

Altre quattro ne ho pure della Città di Ra-66 gusi in Dalmazia. La prima è d'argento del peso di quella di Cattaro, Città ad essa vicina, e di Territorio confinante, e perciò si può credere dello stesso valore in riguardo alla moneta moderna Veneziana, essendo massimamente della medesima lega. Questa ha nel diritto la figura in piedi del Salvator nostro, attorniato da capo a piedi di stelle, ed intorno le parole TVTA. SALVS. Dall'altra parte vi è un Santo Vescovo in piedi, vestito in Pontificale col Pastorale nella sinistra, e benedicente con la destra, con intorno le parole S. BLASIVS. RAGVSII. L'altra moneta è di rame 67 di modolo piccolo, coniata con gusto Romano, ha nel diritto una Testa rilevata con certa corona, come gl'Imperatori Romani del Secolo basso, ed intorno MONETA. RAGVSII. e nel rovescio ha la figura della Città con Porta, e tre Torri con le parole CIVITAS. RAGVSII. La terza è parimenti di rame, ma più picciola della metà dell'altra, ha nel 68 diritto una Testa, che non bene posso distinguerla, con le dette parole, e nel rovescio la Città con tre Torri, ed anche il Porto con le medesime parole *Civitas Ragusii*. E la quarta finalmente è parimente di rame, e più moder- 69 na dell'altre, ed ha nel diritto il Salvatore in piedi, benedicente con la destra, attorniato di Stelle, e dai lati di lui due Arme, ovvero Insegne simili con corona sopra, che io crederei della Città, senz'alcuna parola intorno, e nel rovescio la figura della Città con sopra il Busto di un Vescovo, vestito in Pontificale, benedicente, il quale può credersi, il Santo Vescovo Biagio, Padrone, e Protettore della Città, e intorno CIVITAS. RAGVSII.

Maraviglia mi sorprende, che in alcuna di queste monete di Ragusi non si faccia menzione di sorte del Dominio della Repubblica di Venezia, o di ciò non vi sia qualche segno in alcuna di esse. Conciosiachè tutte le storie Veneziane fanno memoria del Dominio, e padronanza, ch'ebbe questa Repubblica, mantenuta per secoli, sopra di tutta la Dalmazia, e particolamente sopra questa Città, ed antichissimo è il titolo di Principe della Dalmazia, che accordato dai Re d'Ungheria, ed acconsentito dagl' Imperatori d'Oriente, sempre

por-

portarono tra gli altri loro titoli i Dogi di Venezia, ne può cadere in dubbio, che allora in quella Dalmazia Raguſi non ſi comprendeſſe, o pure col rimanente di quel Principato non riconoſceſſe anche queſta Città la ſovranità Veneziana. Imperocchè, tralaſciando altri Scrittori delle coſe di Venezia, e ſervendomi ſolamente della mia Cronaca MS. ſegnata Tom. XX. pag. 102. 108. e 146. ſi ſa di certo, che in tempo del ſecondo Pietro Orſeolo, figliuolo del Santo, che fu fatto Doge l'anno 992. o come vuole Pietro Marcello un' anno prima, tutta la Dalmazia, per eſſere protetta, e liberata dalle intolerabili continuate oppreſſioni de' Narentani, ſi gittò alla protezione di queſta invitta Repubblica, e giurolle fedeltà, ed ubbidienza. E tra l'altre Città anche Raguſi fece mediante ſuoi ambaſciadori lo ſteſſo, ricevendo Veneziano Governatore per la prima volta Ottone Orſeolo figliuolo del medeſimo Doge. E quantunque ſotto Vitale Michiele, che fu creato Doge l'anno 1155. ovvero l'anno dopo, come ſcrive il Marcello, con Traù ſi ribellò da' Veneziani anche Raguſi, e ſi diede all' Imperator d'Oriente Emanuello, ciò però non durò, che pochiſſimo tempo, e queſta Città toſto ſi rimiſe all' ubbidienza, ricevendo per Governatore, col titolo conſueto di Conte, Marino Zane. La Dalmazia tutta poſcia ſi ſottraſſe dal Dominio Veneto circa l'anno 1357. e diedeſi al Re d'Ungheria, anzi nella pace, che a quel tempo ſi fece dalla Repubblica con quel Re, acciò queſto a lei reſtituiſſe i luoghi da lui violentemente occupati in Trivigiana, eſſa ſi dovette obbligare di ceder a lui tutta la Dalmazia da Durazzo a mezzo il Quarnero. Quindi della Città di Raguſi non ritrovo menzione nelle coſe Venete ſino all' anno 1420. circa il qual tempo così ſcrive queſto Croniſta pag. 238. *Habbiando la Signoria di Venezia mandado alla ſua Armata da mar Capitanio ms. Pietro Loredan in Dalmazia con molta zente d'arme, e fanterie per conquiſtar Catharo, con le iſole de Curzola, della Braza, e Lieſena, e tutto il reſto di Dalmazia non moleſtando Raguſi in alcuna coſa.* Perlochè queſta Città viſſe almeno da quel tempo in ſua libertà, e balìa, ſe non ſe con qualche ſorte di ſuggezione all' Imperio d'Oriente, ed in queſto tempo eſſendo ſtate coniate le rammentate monete, queſta ſi fu la cagione, che della Repubblica non vi ſia in eſſe menzione, ne poſto alcun ſegno.

70 Reſtami altra ſorte di moneta de' Re della Servia, della quale non per altro motivo io ne faccio quivi menzione preſſo le monete Veneziane, ſe non perchè eſſa nel peſo, e nel conio appuntino è ſimile ad un Groſſo Veneziano, nè vi ſcorgo minima differenza, o negli abiti, o nelle lettere, o in altro, fuorchè nelle parole. Perciò di quì può anche argomentarſi l'antica dignità della Veneziana Repubblica ne' ſuoi Dogi, i quali della ſteſſa guiſa di queſti Re con manto, ed ornamenti reali veſtivano la loro dignità, e la dimoſtravano. Queſta moneta è d'argento della ſteſſa lega del detto Groſſo Veneziano, e peſa Carati undici. Ha nel diritto la figura del Salvator noſtro, ſedente in trono con le lettere ai lati in alto $\overline{\text{IC}}$ $\overline{\text{XC}}$. che fatte alla maniera greca vagliono in latino: *Jeſus Chriſtus*. E nel roveſcio è l'immagine in piedi di un Santo con un Libro al petto, tenuto con la ſiniſtra, il quale con la deſtra porge uno Stendardo al Re, che ſtando parimente in piedi lo prende, dal lato del Santo ſono queſte lettere S. STEFAN$\overline{\text{I}}$. dal lato del Re, VROSIVS. e in mezzo REX. Due furono gli Urosj Re della Servia; a qual di loro queſta moneta appartenga, non è così facile il deciderne. Il Signor Muratori in detta Diſſertazione afferma, doverſi con più di verisimiglianza attribuire ad Uroſio, cognominato il Santo, ovvero Milutino, il quale ſi crede mancato dal Mondo l'anno 1321. ma queſto celebre Scrittore non vuole, che ſappiamo da lui la ragione, perchè così egli ſi ſia determinato.

CAPITOLO XXI.

Del Fiorino d'oro.

IL Fiorino d'oro fu l'altra moneta foreſtiera di tal metallo, ch' ebbe corſo, ed uſo frequente ne' contratti, e nel commerzio in Friuli, e ſpeſſo ſe ne incontrano nominati nelle carte con la giunta di *boni auri, & juſti ponderis*, come i Ducati d'oro. Si coniarono de' Fiorini d'oro da più Principi, e Città, che vivevano a Repubblica. Fiorenza fu la prima, che moneta di tal metallo con queſto nome faceſſe battere, come afferma Vincenzio Borghini nel ſuo Libro della moneta Fiorentina pag. 213. e glielo accordano i dotti. E ſebbene Le Blanc nel ſuo Trattato delle monete di Francia pag. 153. e 154. ſi sforza di provare, che i Fiorini in Francia foſſero in uſo l'anno 1067. ſotto il Re Filippo Auguſto, e ne reca uno pag. 164. qual' egli attribui-

buisce a Luigi VI. ovvero al di lui figliuolo Luigi VII. che morì nel 1180. non pertanto l'essere in quella moneta il suddo nome di *Ludovicus Rex*, non può far prova di certo Luigi senz' altro distintivo, in tanto numero di Luigi Re di Francia. Anzichè il Signor Muratori nella lodata Dissertazione, con franchezza, e con ragione attribuisce quella medesima moneta a Luigi IX ovvero al X come quella col nome di Filippo a Filippo IV. l'Audace. E per questa incertezza anche Le Blanc sembra, che palesi la sua dubbietà nell' arrischiare questa sua opinione.

Ed in fatti è egli più verisimile, che i Francesi abbiano preso da' Fiorentini l'esempio di questa moneta, anzichè no; posciachè ognuno può sapere, come Fiorentini erano in que' tempi sparsi per tutta la Francia ad esercitare il traffico; e come colà molti vi stanziavano, e particolarmente in Lione per tenere la corrispondenza, ed il commerzio co' suoi, ch' erano rimasi in Fiorenza, così con le persone vi avevano portata anche la loro moneta, la quale in Francia aveva corso, e valuta, come se fosse stata loro propria. Il che viene accennato anche da Giovanni Villani nel Lib. XI. cap. LXXI. della sua Storia. Al che se si aggiunga, che tutte le monete Fiorentine si chiamarono Fiorini, in qualunque metallo, e in qualunque grandezza si fossero, come afferma lo stesso Borghini pag. 188. ec. Perchè la moneta de Piccoli appellavasi *Fiorini d'arienso*, i Soldi per differenza si chiamarono *Fiorini Grossi*, e così altre monete. E però non si può dubitare, che la prima origine di questa moneta non debbasi ascrivere alla Città di Fiorenza, persuadendolo anche il nome medesimo, preso da quello di essa Città, e se si rifletta, che in nissuna moneta di Francia vi si scorge l'immagine di S. Giambattista, come nel Fiorino, e i Gigli delle monete di Francia non sono rappresentati, nè in quella grandezza, nè con la giunta di que' due altri Fiori, come in esso, se non nel Fiorino fatto battere da' Francesi ad esempio del Fiorentino. E tanto maggiormente ciò dee credersi, se si osservi, che nelle altre loro monete d'ogni sorte li Fiorentini adoprarono quella stessa impronta del Fiorin d'oro, cioè il S. Giambattista, ed il Giglio, come può vedersi nelle loro antiche monete, e particolarmente in un Fiorinetto, ovvero moneta picciola di rame, che io conservo, la quale ha nel diritto quel Santo nella medesima positura, e vestito, come nel Fiorino, col di lui nome intorno, e nel rovescio parimente col Giglio della medesima forma, e con la parola ✠ FLORENTIA. E finalmente per riprovazione di tutto ciò, che in tal proposito possa dire Le Blanc, serva la ingenua, e giusta confessione del celebre Ducange, il quale nel suo Glossario alla parola: *Moneta regia* col. 616. dice: *Floreni magni, & parvi (Florins d'or grands, e petits) cusi anno* 1302. 1303. appoggiando questa sua franca asserzione alla carta 60. nel Regesto, o Registro 36. del Archivio Regio. E nella Tavola di monete in iscontro di quella pagina posta, pone egli per la prima volta il disegno del Fiorin d'oro di Francia sotto il nome di Filippo IV. l'Audace, figliuolo di Luigi, il quale regnò dal 1275. al 1315.

Oltre Fiorenza, e Francia fecero coniare moneta d'oro col nome di Fiorini anche i Pontefici Romani; ne fecero coniare gl' Imperatori, ed altri Principi, e Vescovi d'Alemagna, e ne furono fatti battere dagli Spinoli di Genova, e da' Marchesi di Monferrato, come attesta il Villani suddetto Lib. IX. cap. CLXIX. e da altri Principi, e Repubbliche per tutta Europa. Di qual sorte tra tante fossero i Fiorini, ch' ebbero corso in Friuli ne' tempi, de' quali si parla, non ho rinvenuto nelle nostre carte parola, o distintivo aggiunto alla nomina di questa moneta, che ce lo dimostri. Quantunque però possa dirsi, che di qualunque di questi Fiorini possa essere stato quest'uso in Friuli, e che particolarmente più verisimil sia, che di que' d'Italia, o de' Principi confinanti oltre l'Alpi quivi avessero corso. Non pertanto io crederei potersi dire, che più che d'alcun' altra, della moneta Fiorentina le nostre Carte dovessero intendersi.

E la ragione, che a ciò credere mi muove, si è, che in questa nostra provincia vi vennero, ed in molti luoghi di lei si ricovrarono molti sbanditi Gibellini, più Fiorentini, che d'altra Nazione, e quivi le loro Famiglie piantarono così, che ancora ne rimangono diverse; e ciò da quel tempo, che per tutta Italia, e spezialmente in Toscana incrudelirono le fazioni de' Guelfi, e Gibellini, anche sotto altri nomi, nel Secolo XIII. Quindi vide questa nostra provincia, tutta Gibellina, in tale congiuntura fuoi Ospiti cinque de' più rinomati Letterati Toscani di quel tempo, Dante Alighieri abbastanza noto dal suo nome, Cino Sigisbaldo da Pistoja, celebre Giureconsulto de' suoi tempi, e Maestro del noto Bartolo in Bologna, Giovanni Boccaccio da Certaldo, padre dell' eloquenza Italiana, il dottissimo, e gen-

gentiliſſimo Franceſo Petrarca, riſtoratore dell' una, e dell' altra Lingua d'Italia; e Guido Cavalcanti, i quali, eſuli dalla Patria loro, quivi furono benignamente accolti da' Patriarchi, e generoſamente trattenuti, per quanto tempo dimorar vi vollero in corte loro. Anzichè da' Patriarchi medeſimi ſi procurò, che queſti grandi Uomini perpetuamente quivi con le loro immagini, o ritratti faceſſero dimora, avendoli eſſi fatti dipingere nella Capella di S. Nicolò a lato dell' Altar Maggiore del Duomo d'Udine, in atto di rappreſentare quel doppio miracolo, che, ad interceſſione di queſto Santo, Dio fece tra un Contadino, ed un Ebreo, il quale è interamente narrato da Guido Pancirolì, al quale dobbiamo render grazie di averci conſervata queſta ſingolare memoria, nel ſuo Libro *de Clar. Legum Interpret.* Lib. II. Cap. LVIII. pag. 144 dell' edizione di Lipſia, il che oſſervò anche il noſtro incomparabile Monſ. Fontanini nel ſuo *Aminta Difeſo* cap XI. pag. 272. Le quali immagini, ſeguendo la loro cattiva fortuna a perſeguitare le noſtre antiche memorie, quand' io era giovinetto, ſono ſtate con le mura gittate a terra in occaſione della magnifica riforma, che di detto Duomo ſi è fatta, ſenza che alcuno abbia procurato di ricuperarnele, in diſegno almeno. Anche il mentovato noſtro Giacopo Valvaſone di Maniaco nella vita del Patriarca Bertrando, ne' miei Anecd. pag. 86 ci fa fede, dell' eſſere ſtati queſti Ritratti in detta Capella di S. Niccolò; ma prende egli, come io ſtimo, qualche sbaglio, credendo, eſſere ſtato in uno d'eſſi effigiato Giovanni d'Imola, il che Pancirolo non conſente, e tralaſciando di rammentare Cino, Guido, ed il Petrarca. Quanti Toſcani poi oltre queſti ſi foſſero in Friuli riſugiati, mi ſembra dover baſtare per comprenderlo il vedere dalle carte, che dall' anno 1288. in giù abitatori di Gemona ſola, luogo antico, e de' più rimarcabili della provincia, vi foſſero almeno ventiquattro capi di Famiglie Toſcane, tra' quali annoveranſi Neri, Amedei, Bombeni, Scolari, Pini, Nuzi, Franceſchini della Villa, Bardi, Dati, ed altri; e che l'anno 1298. eran tanti Toſcani concorſi in queſto luogo, che avevano fatta naſcere nel Patriarca Raimondo della Torre geloſia tale di ſtato (quando ciò non foſſe avvenuto, perchè eran' eſſi della fazione Gibellina alla ſua contraria) che neceſſario ſtimò con ſuo precetto de' 7. Agoſto di quell' anno, come per mano di Bortolamio Notajo di Gemona, ne' miei Apogr. n. 453. d'intimar loro lo sfratto da queſta provincia. Il che credo, che poſcia non ſeguiſſe, eſſendo quivi ancora de' diſcendenti di quelle Famiglie.

Quindi dubbio non vi può eſſere, che eſſi, eſſendo in tanto numero quivi fermati, ed al ſuo, allora ſolito, modo di mercantare attendendo, non abbian quivi l'uſo, ed il corſo de' loro Fiorini d'oro introdotto, anche frequente, quando che la buona lega, e peſo di quella moneta unitamente alla induſtria mercantile de' Toſcani, aveva l'uſo di lei, ed il corſo ſparſo non ſolamente per tutta Europa, ma anche oltremare nell' Aſia, ſe ſi debba credere a Giovanni Villani nel lib. XII. cap. LXXXXVI. della ſua Storia. Perciò quivi di queſti Fiorini, moneta Fiorentina, ſi procurerà di dire qualche notizia col ſuppoſto, che ritrovandoſi carte, che di Fiorini d'altro Principe facciano menzione, o deſiderandoſi di queſti avere contezza, facilmente da ciò, che de' Fiorentini diraſſi, ſi poſſa anche per gli altri renderſi informati.

Dalle Storie di Ricordano Maleſpini cap. CLII. del citato Villani Lib. VI. cap LIII. e dello ſteſſo Borghini nel mentovato Libro pag. 213 ſi ha con ſicurezza, che moneta d'oro in Fiorenza non ſi coniò prima dell' Anno 1252. E queſta Città, al dire del Borghini medeſimo, fu la prima in Italia, che moneta propria d'oro faceſſe coniare, eſſendo ſtato fin allora queſto privilegio o coſtume ſolamente ne' Principi Sovrani. Non pertanto però in Italia correvano monete d'oro, ed erano tra l'altre quelle de Bizanzi, Michelati, Mancoſi, Iperpiri, ed Agoſtari, ch' erano tutte monete di Principi Sovrani, ed anzi degl' Imperatori di Coſtantinopoli, i quali in queſto Regno le introducevano per gli Stati, e provincie, che particolarmente nella baſſa Italia poſſedevano. Il noſtro Fiorino era di peſo di una Dramma, ed otto ſe ne coniavano in un' oncia d'oro di lega perfetta, coſichè in una Marca d'oro non ſe ne coniavano di queſti ſe non ſeſſanta quattro, quando de' Ducati Veneziani oſſervammo, che ſe ne faceſſero ſeſſantalette. Peſava dunque un Fiorino Carati Diciotto, o vogliam dire, Grani ſettantadue d'oro, più del Ducato Veneziano Grani tre, ſe ſi abbia riguardo all' antico peſo di lui, ſe poi al moderno, ſolamente Grani due.

Con tuttociò io ritrovo nelle noſtre carte, le quali di queſta moneta fanno menzione, che alla metà del Secolo XIV. e dell' anno 1360. nel noſtro Friuli eſſa non aveva maggior valore del Ducato; anzichè tal volta eſ-

fere ella ſtata di eguale valuta al Ducato, e talvolta eſſere ſtata valutata un Danaro meno, in un' anno medeſimo, e nello ſteſſo monumento io ſcorgo. Nè ciò crederei per altro motivo, ſe non perchè forſe queſta moneta Fiorentina aveſſe patita della ſua prima purità, e finezza qualche diſcapito, ſebbene non di gran momento, e che ciò ſi foſſe fatto dalla ſquiſita attenzione Fiorentina, acciocchè nella loro moneta altri non aveſſero, benchè minuto, vantaggio. Quindi nel mio mentovato MS. Tom. XVII. pag. 57. leggo queſta memoria all' anno ſopradetto: *Item recipit a Raymundolo de Liſſono nomine mutui Florenos centum, qui capiunt Marchas quadraginta, pro quibus habuit certa pignora argentea, exacta per dictum Leonarducium fratrem Furmentini* = *Mar.* XL. Nella quale chiaro ſi comprende, avere avuto il Fiorino lo ſteſſo valore del Ducato, perchè ha eſſo la ſteſſa proporzione, e lo ſteſſo rapporto al valore della Marca di Danari Aquilejeſe, che abbiamo oſſervato avere il Ducato, cioè di Fiorini due, e mezzo per ogni Marca, ed il medeſimo s'impara da altri luoghi, chiari della ſteſſa guiſa, in detto MS. pag. 70. ec. Allo 'ncontro nello ſteſſo pag. 58. ſotto l'anno medeſimo vi è queſt' altra memoria, tralaſciandone dell' altre: *Item recepi in Glemona a Domino Florenos centum. Floreni centum capiunt Marchas trigintanovem, denarios ſexaginta.* Dove facendone il computo, ſi vede, che un Danaro meno del Ducato era valutato il Fiorino, e che in punto mancano cento Danari, quanti Fiorini ſi contano, per guagliare le quaranta Marche, che dovevano valere i cento Fiorini con la ſuddetta proporzione di Fiorini due, e mezzo per ogni Marca. Così pag. 60. d. vi è queſt' altra nota: *Item dedit ſibi numeratos per Gaſparinum de la Turre Florenos triginta. Capiunt Marcas undecim cum dimidia Frix. quinquaginta.* Cioè Marche undeci, e mezza, e Friſſerj, ovvero Friſſachenſi (cioè danari Aquilejeſi, come abbiam oſſervato) cinquanta, alli quali Danari, ſe trenta giuſto il numero de' Fiorini ſe ne aggiungano, trenta Fiorini faranno in punto dodeci Marche, con la prima proporzione di due, e mezzo ad una. E però mancando quivi queſti trenta Danari, è duopo confeſſare, che in queſto luogo ſono eſſi computati, e valutati per ſoli danari Aquilejeſi ſeſſantatrè, un meno di quanto a queſto medeſimo tempo valevano i Ducati, e gli ſteſſi Fiorini erano ſtati in queſto medeſimo Regiſtro dalla ſteſſa mano nell' anno medeſimo valutati.

Perlochè da queſta variazione, che in così poco conſiſte, io crederei, ſenza arriſchiar molto, poter affermare, che nell' uſo, che ſi faceva in queſta provincia così del Ducato, come del Fiorin d'oro, una, e l'altra di queſte monete aveſſe lo ſteſſo valore, tanto più che, come abbiam detto, in tal guiſa ſi ricevevano ne' pubblici Regiſtri d'allora, e per pagamenti di gravezze pubbliche; E che, ſe tal volta ſi levaſſe loro quel Danaro di valuta, ciò piuttoſto foſſe per certa con curanza di avere tal moneta, forſe nel commerzio non così volentieri ricevuta, come il Ducato.

Ciò però nulla rileva per la riputazione di queſti Fiorini, nè rilevò a que' tempi, coſicchè non aveſſero avuto un corſo univerſale, e non foſſero ſtati, non ſolamente ricevuti da tutti i Principi, ma ancora imitati col farne coniar di ſimili poco men che affatto, il che non ſenza qualche maraviglia ho io oſſervato. Queſti Fiorini d'oro di Fiorenza furon del ſuddetto peſo coniati, e ſopra ſi fecero gl' impronti, da un lato il Fiore, o Giglio alluſivo al nome della Città con le parole *Florentia*, e dall' altro S. Giambattiſta protettore particolare di quella Città col di lui nome intorno. Queſta però non vuole Borghini, che foſſe l'impronta della primitiva moneta Fiorentina, congetturando, che le prime monete, coniate da quella Città aveſſero, come in altre monete più antiche di Città d'Italia ſi oſſerva, cioè da una parte l'immagine di una Città col nome, e dall' altra il S. Protettore. Ma non portando egli alcun eſempio di moneta, che confermi queſta ſua opinione, almeno pel Fiorino, mi rimarrò nella prima credenza, che dalle monete ci viene avvalorata. Ed in fatti que' Principi, che di là ne preſero l'eſempio, tutti conſervarono il conio, e l'impronto Fiorentino da amendue le parti. Così fece il Pontefice Giovanni XXII. che primo tra' Pontefici fece coniare tal moneta l'anno 1322. in Avignone, ſecondo il Villani Lib IX Cap. CLXIX. aggiugnendovi ſolo a fianco di S. Giambattiſta un Triregno, e intorno al Giglio, *Sanctus Petrus*. Così fecero i Re Lodovico, e Carlo Umberto di Ungheria, ponendovi per diſtintivo a lato al Santo una picciola Corona, e intorno al Giglio il loro nome. Così fece Gerlaco Arciveſcovo di Mogonza, ponendo una picciola Aquila a lato al Santo, e dall' altra parte col Giglio il di lui nome. Così fece Roberto Duca di Baviera, co-

coniando a lato al Santo un picciolo Lione in piedi coronato, con il ſuo nome inrorno al Giglio. E così molti altri, i quali unitamente a' Re di Francia nel far coniare queſta moneta conſervarono con l'eſempio l'impronta Fiorentina, aggiugnendovi picciolo diſtintivo con il loro nome. Perchè poi i Fiorentini abbiano per loro impreſa poſto in queſta moneta il Fiordiligi, ovvero Giglio di Francia, non altra ſorte di Fiore, la quale poteva baſtare per eſprimere il nome della Città, dice Borghini pag. 212. che forſe ciò fecero ricordandoſi del Dominio di Carlo Magno; ma forſe lo fecero per incontrare il guſto, e genio de' Franceſi, nel regno de' quali erano ſempre molti Fiorentini, che mercantavano.

Il rapporto, e la correlazione poi, ch'ebbero queſti Fiorini con le noſtre Marche di Soldi Aquilejeſi, è facile il comprenderla, ammettendo, come è conveniente, la parità del Ducato, e del Fiorino. Coſicchè, ſe due Ducati d'oro equivalevano ad una di queſte Marche l'anno 1399. come abbiam' oſſervato, lo ſteſſo potrà dirſi anche de' Fiorini. E comechè i Ducati, ed i Fiorini crebbero col tempo di valuta, ed i Soldi Aquilejeſi con i Danari diminuirono molto nel peſo, e nella lega, e per conſeguenza ſi minorarono di valore le Marche, le quali erano da loro compoſte in certo, e fiſſo numero; così variò poſcia queſto rapporto, ed a tale, che l'anno 1418. due Ducati, o Fiorini eguagliavano il valore di una di queſte Marche, e valevano ancora di più per Soldi ſeſſantaſei. In tal guiſa però queſte di tempo in tempo diminuendoſi, e quelli creſcendo, ſi venne al tempo, che queſta moneta ideale andò in diſuſo per la mutazione del Dominio. E la medeſima regola del Ducato, per il rapporto al valore moderno, può tenerſi per il Fiorino, il quale è tuttavia moneta in eſſere, e in uſo.

Non vorrei però mettermi in conteſa, nè ſoſtenere con riſoluzione, che queſta ſpezie di Fiorini, ad eſcluſione di tante altre, ſola aveſſe avuto corſo nella noſtra provincia. E quando vi foſſe chi affermar voleſſe, che de' Fiorini de' Principi confinanti oltre l'Alpi, vale a dire, de' Re d'Ungheria, de' Duchi d'Auſtria, di que' di Carintia, e d'altri Principi, quivi veriſimilmente poteſſe eſſerne in uſo, io non mi opporrei. Bramerei ſolo, che mi foſſe fatta vedere notizia, che dell'uſo di tal moneta mi certificaſſe, non ſapendo finora, che fuori de' Re d'Ungheria, alcuno di que' Principi tal moneta faceſſe coniare. Quando però quella non foſſe ſtata, che in oggi chiamaſi *Hungheri*, de' quali in tutta Lamagna ſe ne fanno coniare; e che queſta, cangiati gl' impronti del Fiorino unitamente al nome, aveſſe con altri conj, figure, e parole ritenuto il peſo, in riguardo all'uſo, ed al commerzio, eſſendo dello ſteſſo peſo a' noſtri giorni il Ducato d'oro Veneziano, ovvero Zecchino, ed il Fiorino, e l'Unghero. Dando movimento a queſta lontana congettura una Carta dell' anno 1335. 22. Giugno, ne' miei Apogr. n. 28. nella quale ſi fa menzione di certo pagamento, fatto con dieci Fiorini d'oro dalla Comunità di Gemona al Duca d'Auſtria per occaſione della ſtrada; ma non avendo queſti altro aggiuntivo, che li diſtingua, ſe non *Florenos auri*, non crederò, che l'averli pagati al Duca poſſa indurre motivo di crederli del conio del Duca medeſimo.

CAPITOLO XXII.

De' Bizanzj d'oro.

CHe altra moneta d'oro abbia avuto corſo in Friuli, non ho avuto fortuna di vedere in alcuna delle noſtre Carte di Friuli; ma eſſendomi accaduto di leggere nella *Verona illuſtrata* del celebre Sig. Marcheſe Maffei, nella Parte IV. dove parla degli Anfiteatri Lib. II. cap. ultimo verſo il fine, una Carta, in cui i diritti del Patriarca d'Aquileja ſopra l'Iſtria, e nella Città di Pola particolarmente ſi annoverano, in eſſa ravviſai, che in quella provincia foſſero in corſo i Bizanzj moneta d'oro orientale, della quale ſopra accennammo: ed anzi, che per pena, o amenda contro chiunque levaſſe alcuna pietra delle antiche Fabbriche di ragione di detto Patriarca, ſi doveſſero a quello pagare cento Bizanzj. Sono queſte le parole della Carta: *Et habet ibi* (il Patriarca d'Aquileja) *duo antiqua Palatia, ſcilicet Jadrum, & Hirenam, & Palatium unum in Platea Civitatis, & quaſdam alias domos. Et quicumque accipit aliquem lapidem de dictis Palatiis Jadri, & Hirenæ pro quolibet lapide, ſolvit Dñō Patriarchæ Bizantios Centum.* Se però correva, ed era in coſtume queſta moneta nell' Iſtria, ed il Patriarca per i ſuoi diritti ne riſcuoteva, eſſendo allora l'Iſtria per la maggior parte ſuggetta al Patriarca, come era il Friuli, ſi può dire con veriſimilitudine, che anche in Friuli ſotto un medeſimo

Prin-

Principe tal moneta aveſſe valuta, e corſo, almeno nel pubblico commerzio, quando non ne' Contratti, non avendo io avuta la fortuna di vederne. Perciò con tal motivo è duopo fare, ſecondo l'impegno preſo, qualche parola anche di queſta moneta, come di moneta Foreſtiera, che foſſe quivi ſtata in uſo.

Queſti Bizanzj, come il nome medeſimo ce lo fa intendere, era moneta nella ſua origine degl' Imperatori di Coſtantinopoli, quantunque poſcia paſſaſſe in uſo ne' regni di Europa, ne' quali coniandoſene di ſimile, acquiſtò nuovo ſopranome dal luogo del conio, e dal Principe, che la diſtingueva; e perciò ſi videro de' Bizanzj chiamati Saracenati, ſi appellarono anche Marabottini, ed altrimente. Era queſta moneta d'oro, e variò ſpeſſo a piacere de' Greci Imperatori, che la facevan battere, il ſuo nome. Poſciachè laſciato l'original nome di Bizanzj, dal nome dell'Imperatore, che con qualche variazione, o alterazione interna, o eſterna la faceva coniare, prendeva nuovo nome, e quindi queſti di tempo in tempo or ſi chiamarono Romanati, or Coſtantinati, or Michelati, ed ora Manuelati; eſſendo ſempre (come io ſtimo, e penſa parimenti il dottiſſimo Ducange, ed altri rinomati Critici) una medeſima ſorte di moneta, e ſempre Bizanzj. Perciò, come ſopra abbiamo oſſervato, che nell'Iſtria col nome di Bizanzj avevan corſo, così nell'Iſtria medeſima ne' Secoli antecedenti queſta medeſima moneta col vocabolo di Romanati era in coſtume. Il che ſi ricava da due Carte in detto MS. Tom XV. pag. 81. e 82. amendue dell'anno 1150. ed amendue di Giuramenti di Fedeltà, fatti al Doge di Venezia Domenico Moroſini, l'uno da que' di Rovigno, e di Parenzo, Città dell'Iſtria, coll' obbligo di pagare annualmente cinque Romanati *Ad operam S. Marci*. E l'altro di Umago, luogo parimente dell'Iſtria medeſima, con carico di pagare annualmente due Romanati. Lo che ſerve a dimoſtrare l'antichiſſima ragione della Repubblica di Venezia ſopra queſta provincia, più antica molto di quella de' Patriarchi d'Aquileja. Quand'anche non foſſero i due antichiſſimi monumenti, ne' quali la Città di Capodiſtria, Capo appunto, e Metropoli di quella provincia, promette a queſta Repubblica di pagare ogni anno cento Amfore di Vino in ſegno di divozione, e di fedeltà; queſte Carte ſono degli anni X. 929. e 932. e di loro ſi fa memoria in detto MS. pag. 36. e 452.

Qual foſſe il peſo di queſta moneta, e quant' oro vi voleſſe a coniarne una, mi contenterò di paſſarlo ſotto ſilenzio, come ha fatto anche il Ducange, oppure confeſſerò di non ſaperlo. Quantunque foſſe ella un Soldo d'oro, che in Roma, e in Coſtantinopoli ſi chiamò alla Romana *Solidus*, del quale ſi fa il peſo; ma queſto peſo variò tanto in Oriente, che difficile molto ſi rende il determinarne. Chi di queſte incertezze vuole informarſi, può leggere la Diſſertazione dello ſteſſo Ducange *De Inferioris ævi Numiſmatibus*, dove avrà di che ſoddisfarſi.

Sebbene però il di lei peſo ci ſia ignoto, non ci è però affatto ignoto il rapporto, e la corriſpondenza, che queſta moneta aveva con l'antica Veneziana, almeno ſul fine del Secolo X. e nel cominciamento del XI. e la mentovata Locazione, fatta l'anno 1001. dal Veſcovo di Trevigi Rozone al Doge Pietro II. Orſeolo, ce ne dà contezza. In eſſa, come abbiamo oſſervato, il Doge ſi obbliga di pagar al Veſcovo ogni anno quattro Bizanzj d'oro, oppure in vece di ognuno di eſſi due Lire de' Danari di eſſo Doge, cioè Veneziani. Coſicchè, uno di que' Bizanzj equivaleva a due Lire di detti Danari, dovendoſi così intendere quella Carta a ſcanſo d'inveriſimiglianze, e di non piccioli sbagli. Ed in fatti, ſe dalla Repubblica Veneziana fu fatto coniare il di lei Ducato d'oro con qualche ſimiglianza, e ad imitazione di queſta moneta d'oro Coſtantinopolitana, che era già in corſo, e valuta anche in Venezia, come ſi ſa da molte Carte; non potea il Bizanzio eſſere di minor peſo del Ducato, e per conſeguenza doveva eſſere anche dello ſteſſo valore. E però avendo noi oſſervato, che il Ducato d'oro Veneziano nella ſua quaſi primitiva taſſazione fu valutato venti Groſſi, cioè quaranta Danari Veneziani, vale a dire due Lire di queſti Danari; quella taſſazione doveva parimente avere un Bizanzio, e per l'appunto nella mentovata Locazione così ravviſiamo. Perlochè per il rapporto di queſta moneta, così alle antiche noſtre Aquilejeſi, come alle moderne correnti, potrà tenerſi la maſſima ſopra fermata per il Ducato d'oro Veneziano, al quale queſta ſimile comprendiamo eſſere veriſimilmente.

CA-

CAPITOLO XXIII.

Della Moneta di Trieſte.

ERano altre monete, che in Friuli avevan corſo a queſti tempi medeſimi, e che poſſono metterſi nel numero delle Foreſtiere, quantunque anche tra le noſtre Aquilejeſi poteſſero, anzi doveſſero aver luogo, eſſendo eſſe del Veſcovo di Trieſte, del Duca di Carintia, e Conte del Tirolo, e del Conte di Gorizia, i quali tutti erano Feudatarj, o con Marca di nobile ſuggezione ſottopoſti alla Chieſa d'Aquileja. Pure non ſapendoſi, che tal privilegio, o conceſſione foſſe loro conceduta dal Patriarca, anzi credendoſi, che d'altronde, e facilmente dagl' Imperatori, eſſi aveſſero avuta facoltà di poter uſare queſta prerogativa di Principe nel far coniare propria moneta, loro ſi darà luogo tra le Foreſtiere. Veramente io non poſſo aſſerire, che queſte monete veniſſero adoprate ne' Contratti, che tra Friulano, e Friulano ſi ſtipulavano, come avvenne di quelle Foreſtiere, che ſi ſono ſopra mentovate; poſciachè non mi è ancora accaduto di vedere alcuna di tali Carte, ſe però ſi eccettuino quelle di Trieſte, come vedremo; non oſtante però poſſo affermare, che nel comun uſo, e commerzio avevano anche queſte luogo. Perchè in un vaſetto di creta, diſſotterrato in un luogo in mezzo del Friuli, io vidi, ſebbene in poca quantità, eſſere ſtato in eſſe ripoſte unitamente queſte quattro ſorti di monete, Patriarcali, Veneziane, Tirolesi, e Carrareſi; il che ci aſſicura, che quel povero Friulano, che alla Terra le confidò per ſalvarle verisimilmente dalla rapacità de' ſoldati, le avea per ſpenderle in ſuo uſo, avendo eſſe corſo, e valuta nella provincia.

Lo ſteſſo dicaſi di quelle fatte coniare dai Veſcovi di Trieſte, molte delle quali, unite a moltiſſime Aquilejeſi, ſono alcuni anni, ſi ritrovarono nel Contado di Prata, Luogo di queſta provincia oltre il fiume Tagliamento ai Confini della Marca Trivigiana, le quali furono portate ai ſovrani comandi in Venezia, e di là ne ebbi io alcune per generoſa beneficenza di S. E. Co. Antonio Savorgnano Senatore chiariſſimo, e Protettore amantiſſimo delle Lettere. Eſſendo tutte queſte monete Trieſtine d'argento, e tutte ſabbricate ſull'idea d'un medeſimo valore, e di uno ſteſſo peſo, col quale corriſpondevano di tempo in tempo a' più antichi Danari Aquilejeſi, io le crederei coniate ſull'eſempio di queſti; e penſo, che foſſero compoſte anch'eſſe di quattordeci, ovvero quindeci Piccoli, i quali ſi coniavano parimente dagli ſteſſi Veſcovi, in ſul buon Secolo, d'argento di baſſa lega, e declinando ne' tempi più baſſi, quaſi affatto di rame. L'eguaglianza di queſti Danari di Trieſte nel valore cogli Aquilejeſi, mi viene ſuggerita, ed in certa guiſa giuſtificata, e comprovata da una Carta Trieſtina, che tengo nella mia Raccolta di MS. Tom. XVIII. pag. 162. dell' anno 1295. 10. Marzo ſcritta da Arrigo Notajo Imperiale. Eſſa è vendita, che ſa Briſa di Toppo Veſcovo di Trieſte, con conſenſo del ſuo Capitolo, del Patriarca Raimondo, e del Capitolo d'Aquileja, alla Città di Trieſte della Gaſtaldia, del Criminale minore, e maggiore, e del diritto de' Regali, (il che ſi eſprime nel documento con queſte parole: *Officium Gaſtaldionatus, Cruentam, & Lividam, & Regalia*) e ciò per prezzo di ducento Marche di Friſſerj Danari nuovi dell'Aquilejeſe, ovvero della Trieſtina moneta: *Pro precio, & nomine precis Ducentarum Marcarum Frixeriorum novorum Denariorum Aquilegenſis, vel Tergeſtinæ monetæ*. E nella ſteſſa maniera ſi eſprime la pena per la oſſervazione del Contratto: *ſub pœna Trecentarum Marcarum Denariorum Novorum Aquilegenſis, vel Tergeſtinæ monetæ*. Dalle quali parole parmi riſultar chiara queſta eguaglianza, e particolarmente da quelle, ch'eſprimono il prezzo. Imperocchè, quando non foſſero ſtati di pari valore i Danari Trieſtini agli Aquilejeſi, e che foſſero ſtati, o minori, o maggiori, non ſi averebbe poſta l'alternativa, che foſſero di queſta, o di quella moneta, poſciachè ſarebbe ſtata alterazione, o diminuzione del prezzo, il che non è verisimile; eſſendo ſempre ſtata conſueta, e neceſſaria la certezza ſtabile del prezzo ne' Contratti, per la ragione del vantaggio, o diſcapito vicendevole, che quindi per i contraenti derivar ne poteſſe.

Da queſta Carta abbiamo in oltre, che in quell'anno era queſto Veſcovo in poſſeſſo di far coniare propria moneta, poichè queſta prerogativa con altre egli ſi riſerva, ed eccettua dalla vendita, che ſa al Comune di queſta Città: *Salva ſibi ſemper mura, moneta, Decimis, Feudis, & jure Feudorum*. Qual prerogativa avere avuto anche il Veſcovo Volrico, oſſervò l'Ughelli, il quale a queſta Chieſa preſiedeva ſin l'anno 1253. riſſervandoſi da

queſto Veſcovo queſto medeſimo diritto nella vendita, ch'egli fa alla ſua Città del Caſtello Paſtorio, *ſibi tantum procudendi monetas jure reſervato*.

Ma per quanto ſi può ricavare da una Convenzione, o vendita, la quale con enorme fallo nelle Note Cronologiche viene pubblicata ſotto l'anno 849. dal P. Ireneo della Croce nella ſua Storia di Trieſte Lib. VIII. Cap. VII. pag. 642. e da Gio. Criſtiano Lunig con lo ſteſſo Anacroniſmo è ſtata ſtampata nell'Appendice del Tom. I. del Codice Diplomatico d'Italia col. 2491. la ragione di coniar monete in Trieſte non era ſolamente del Veſcovo, ma inſieme ne aveva parte il Comune della Città ancora. E' queſta Carta di ceſſione, o Convenzione tra il Veſcovo Giovanni, e la Città, con la quale per levare tra la Città, ed il ſuo Veſcovo occaſione di diſcordie, e diffidj, e in oltre perchè per parte d'eſſa Città ſi sborſano al Veſcovo cinquecento Marche in Danari Aquilejeſi, eſſo Veſcovo conferma alla Città tutti i di lei diritti, giuriſdizioni, giuſtizie, ed autorità, ch'eſſa poteva avere per conceſſioni, e privilegi degl'Imperatori, de' Duchi di Carintia, e d'altri Principi. E tra queſti diritti conferma ad eſſa Città la parte, che aveva col Veſcovo di far coniar moneta; dice la Carta, che il Veſcovo aſſieme col Decano, e Canonici confermava alla Città: *Item eam partem, quæ eis pertinet, una cum dicto Commune in cudendo monetam, ita quod totaliter pars eorum ſit dicti Communis ſolius, & illam per ſe ammodo facere poſſit*.

71 Ed in fatti tra le monete di Trieſte, ch'io poſſedo, ve n'è una di queſte, che dalla Città per ſuo proprio, e particolare diritto ſi faceva battere, conciosiachè non abbia, come le altre, nome ſopra, o immagine di alcuno de' Veſcovi, ed appunto ſia formata della ſteſſa maniera, che facevano l'altre Città d'Italia, come oſſervò anche Borghini, e le monete, che io conſervo molte, chiaramente lo dimoſtrano. Avendo eſſe per lo più da una parte il Santo Protettore della Città, che in queſta è S. Giuſto Martire con la palma nella deſtra, e con la ſiniſtra ſoſtenente un Libro al petto, e dai lati due Torri con una Stella, e con le parole SANCTVS IVSTVS. e dall'altra parte con la figura della Città con Torri, e Porta, e intorno le lettere ✠ CIVITAS TERGESTVM. Queſta inſegna della figura della Città con Porta, e Torri uſava parimenti il Comune della ſteſſa Città nel ſuo particolar ſigillo, come ci aſſicura il citato Padre della Croce nel Lib. II. cap. V. pag. 130. col pubblicare il ſigillo medeſimo con la ſuddetta impronta, la quale ha ſotto nell'Area TERGESTVM. e intorno ✠ SISTILANV. PVBLICA. CASTILIA. MARE. CERTOS. DAT. MIHI. FINES. E perciò dubbio non mi cade, che un tempo in Trieſte non foſſe queſto diritto promiſcuo, e per la Città, e per il Veſcovo. Come dalla mentovata Carta ſi comprova ancora vicendevole, e promiſcuo l'uſo delle monete Aquilejeſi, e Trieſtine, tanto nel Territorio di Trieſte, e di lei attinenze, quanto nella noſtra provincia; giacchè le cinquecento Marche, sborſate dalla Città al Veſcovo in queſta Convenzione, ſi battezzano, e qualificano di moneta Aquilejeſe: *Numeravit in Denariis Aquilejenſibus Marcas quinque centum*.

Di queſte monete, o Danari d'argento de' 72
Veſcovi di Trieſte, io ne tengo alcuni nella mia picciola Raccolta. Ho quella del Veſcovo Givardo, non Civardo, come è ſtato pubblicato; del quale non ſi ha il tempo, in cui ſedette, nè l'Ughelli di lui fa menzione. Queſta ha nel diritto un Veſcovo mitrato ſedente con nella deſtra il Bacolo Paſtorale, e nella ſiniſtra alzata un Libro, con le parole ✠ GIVARDVS. EPISCOP. e nel roveſcio la facciata di un Tempio, con intorno ✠ CIVITAS. TERGESTVM. Il Sig. Muratori nella lodata Diſſertazione ne pubblica una di queſto Veſcovo, differente da queſta ſolamente nell'impronta del roveſcio, in cui ha un Agnello con la Croce in quella ſteſſa guiſa, che vedremo in un roveſcio di una di Arlongo. Ho quella 73
del Veſcovo Lionardo, del quale nemmeno parla l'Ughelli, nè ſi ſanno gli anni in cui viſſe; eſſa ha nel diritto il Veſcovo ſedente, come in quella di Givardo, ed il nome di lui LEONARDVS. P. e nel roveſcio la immagine di S. Giuſto Martire, come nella mentovata della Città, e intorno CIVITAS. TERGES. Ho quella di Corrado, il quale afferma 74
Fontanini, delle Maſnade pag. 38. eſſere ſtato della nobile Famiglia Bojana, e che viſſe in quel Veſcovado nel 1332. ed anche queſta ha nel diritto il Veſcovo ſedente, come nelle ſopradette, e intorno lettere CONRADVS. EP. e nel roveſcio una Città con Torri ſopra un Monte, a piè del quale vi è un Buſto di un Santo, forſe S. Giuſto, con Croce in aſta nella deſtra, e intorno ✠ CIVITAS. TERGESTVM. Queſto viveva, ſecondo l'Ughelli, l'anno 1223. Ho quella del Veſcovo Volrico, 75
il quale vien detto dall'Ughelli Odolrico, ed afferma eſſere ſtato in Sede l'anno 1253. Queſta

ſta ha nel diritto il ſolito Veſcovo ſedente col di lui nome VOLRICVS. P. e nel roveſcio un Giglio di Francia tra due Stelle ſopra uno ſtrato, o altro, che io non ſaprei conoſcere, e intorno ✠ CIVITAS. TERGESTVM. Peſano tutte queſte, o peſavano per ſei Carati d'argento circa.

Del Veſcovo Arlongo finalmente, il quale fu eletto a queſta Sede l'anno 1254. e fu depoſto l'anno ſeguente, come aſſeriſce l'Ughelli, ma come io credo, con isbaglio, perchè Fontanini al luogo citato lo fa ſedente anche l'anno 1263. ho ſei Danari i quali ſono di peſo differente, perchè peſano ſei Carati alcuni, e degli altri chi peſa cinque, e mezzo, e chi ſolamente Carati quattro e mezzo, a cagione forſe de' tempi, e delle neceſſità del Veſcovo,
76come è conſueto: non forſe, perchè foſſero ſpezie di moneta differente, o che foſſero, per eſempio, Danari, e Soldi. Cinque di queſti Danari hanno tutti nel diritto il mentovato Veſcovo ſedente, con intorno ARLONGVS. EP. ma i roveſci ſono tutti differenti
77nell' impronta, uno ha l'Agnello con la Croce
78in aſta tra il piede alzato; l'altro ha una ſtella grande; il terzo ha in mezzo una Roſa di
79otto foglie ſenza ſtelo; il quarto ha un' Aquila in piedi, linguata, coronata, e con l'ali
80aperte. E il quinto una Luna ſcema con fra le Corna una Stella, e tutte hanno intorno il roveſcio ✠ CIVITAS. TERGESTVM. Il
81ſeſto poi nel diritto ha il buſto del Salvatore, benedicente con la deſtra, con libro nella ſiniſtra, e con la ſolita corona radiata intorno la teſta, e le parole ARLONGVS. EPISCOPVS. E nel roveſcio un Tempio ſopra di un Monte con Croce ſopra, e intorno CIVITAS. TERGESTV.

Avendo noi veduto la corriſpondenza di queſte monete Trieſtine con le Aquilejeſi, che erano di una medeſima valuta, non occorre, che del rapporto loro alle moderne ſi parli. Però in caſo che nelle carte ſi ritrovaſſero mentovate ne' prezzi, può ſervirſi della regola, e del rapporto, che ſi è dato per le Aquilejeſi.

CAPITOLO XXIV.

Della Moneta de' Duchi di Carintia, Conti del Tirolo.

I Danari fatti coniare dai Duchi di Carintia, come Conti del Tirolo, avevano corſo in Friuli, come ſi è accennato, non ne' contratti, ch' io ſappia, ma ſemplicemente nel commercio, perchè quivi ſe ne ſono diſſotterrati in non poca quantità, e più volte. Crederei però, che queſti aveſſero qualche poco di valore di più degli ordinarj Danari Aquilejeſi, perchè moſtrano di eſſere di buona lega, e peſano, ognuno Carati ſette. Quando però Meinardo Duca, e Conte, il quale viſſe in tempo del Patriarcato di Raimondo, cioè nel cadere del Secolo XIII. non aveſſe voluto conformare queſta ſua moneta a quella del medeſimo Raimondo, la quale abbiamo oſſervato, eſſere ſtata valutata ſedici Piccoli, cioè due più degli ordinarj Danari Aquilejeſi.

Della origine di queſta moneta in queſti Principi io non ho notizia, e laſcierò ſopra di ciò l'impaccio della ricerca a quelli di quel Ducato, e Contea. Io in tanto farò il novero di alcune di eſſe, che conſervo, e comincierò dalla rammentata di Meinardo, la quale
82peſa, come ho detto, Carati ſette. Eſſa ha nel diritto una Croce grande, che tutta attraverſa la moneta con una minore negli angoli di quella inſerita, ed intorno fra le braccia della Croce grande ME. IN. AR. DV. Nel roveſcio è un' Aquila in piedi, e in faccia, con l'ali, e piedi ungiati, aperti, e intorno
83✠ CO. MES. TI. ROL. Di lui ho parimente un Piccolo d'argento di baſſa lega, che peſa un Carato, e mezzo, e che ha nel diritto la doppia Croce mentovata con la medeſima parola *Meinardus*, e nel roveſcio un Fiore ſul ſuo gambo, che ſi divide in tre rami, con fiore ſopra ognuno, ſimile a Roſa con cinque foglie, e le parole COMES. TIROL. Queſto Meinardo era quarto di queſto nome nella Genealogia della Famiglia de' Conti di Gorizia, e fu dopo Alberto di lui Zio il ſecondo Conte del Tirolo, la qual Contea era in loro pervenuta per le ragioni di ſua Avia, figliuola unica di Alberto Conte del Tirolo, e moglie del terzo Engelberto Conte di Gorizia, Avo di Meinardo, e padre d'Alberto primo Conte. Queſto ſteſſo Meinardo fu dall' Imperator Rodolfo

dolfo I. degli Auſtriaci dichiarato circa l'anno 1286. Duca di Carintia, e nel 1288. ebbe in feudo dal Patriarca Raimondo la Terra di Venzone, che queſto Patriarca avea comprata da Guillelmo di Glizojo di Mels. Ma poſe a inimicatoſi Meinardo col Patriarca medeſimo, queſto l'anno 1292. fece lega, e confederazione coll' Arciveſcovo di Salzburgo Corrado, e con Ulrico Conte di Heunemburgo, eſpreſſamente contro queſto Meinardo, il quale viveva nell' anno 1252. e morì nel 1295.

84 Altra moneta pure conſervo di un Conte del Tirolo, e per quanto veggo dalla maniera del conio, di queſto ſteſſo Meinardo, la quale facilmente (perchè la reſidenza, e la Zecca era nella Città di Meran, vicina alla Città di Tirol) ha nel diritto una Croce, che tutta l'attraverſa, e intorno la ſcritta. DE MARANO, non forſe, come alcuno penſa, avea quella iſcrizione, perchè Meinardo foſſe della ſtirpe de' Duchi di Merania, poichè non averebbe egli nella moneta ommeſſo il titolo della ſua Dignità. E nel roveſcio ha l'Aquila nella guiſa dell' altra, perpetua inſegna di queſto illuſtre Contado, con le parole ✠ COMES. TIROL. ed ancor queſta ha lo ſteſſo peſo dell' altra.

85 Un' altra ne poſſedo di Lupoldo I. d'Auſtria, figliuolo di Alberto II. e fratello di Rodolfo III. a cui ſi accoppiò in matrimonio, Margharita unica figliuola di Arrigo Re di Boemia, e di Polonia, e Conte del Tirolo, dalla quale fu portata queſta Contea nella Caſa d'Auſtria, prima nella perſona del Marito Rodolfo, e quindi, mancando queſta ſenza diſcendenza, in queſto di lui fratello Lupoldo, il quale da quì anche ebbe preteſto, come erede del fratello, unitamente all' altro fratello Alberto di occupare la Carintia, e la Stiria, unitamente a queſta Contea. Per queſta fece coniare la mentovata moneta, che ha nel diritto la doppia Croce ſopradetta col di lui nome fra le braccia della maggiore. LVPOLDVS. E nel roveſcio l'Aquila, conſueta inſegna del Tirolo con le parole ✠ COMES. TIROL. Morì queſto Lupoldo, o Liupoldo l'anno 1386. laſciati quattro ſuoi figliuoli, l'uno de' quali, chiamato Federigo, a lui ſucceſſe in queſta Contea, la quale morendo laſciò egli al figliuolo Sigiſmondo. Di queſto parimente ho io altra moneta d'argento, la quale, come quella di Liupoldo, era diminuita un Carato da quelle di Meinardo, così anch' eſſa, per la ſolita fatalità, e neceſſità de' tempi era ridotta a circa cinque Carati. Eſſa ha la medeſima impronta dell' altre, cioè la doppia Croce nel diritto, e l'Aquila nel roveſcio, con le parole SIGISMVNDVS. e ✠ COMES TYROL. Ha però di più, che nell' altre non è, l'Aquila coronata. E viveva Sigiſmondo circa l'anno 1395. Dopo la di lui mancanza ſenza prole, paſsò queſta Contea cogli altri Stati nell' altro ramo della Caſa d'Auſtria. 86

Nè ſembrami fuori di propoſito, ſe quivi due parole aggiunga d'altra moneta, coniata ſull' idea medeſima, e del valore, e del peſo de' mentovati Danari, la quale li ſteſſi Conti del Tirolo, ma come Duchi di Carintia, facevano battere in Lubiana. Di queſte ne ho io una del Duca Bernardo, la quale ha nel diritto la di lui immagine, rappreſentata da uomo ſedente in trono, veſtito con certa clamide da Principe, con il capo ſcoperto con lunghi capelli, e con un Giglio, ovvero una lancia col ferro gigliato nella deſtra, e ſcettro nella ſiniſtra parimente ornato ſopra da un Giglio, e le parole intorno BERNARDVS. DVX. Nel roveſcio vi è un' Aquila in piedi con la coda gigliata, e l'ali aperte, con la ſcritta ✠ CIVITAS. LAIBAC. Queſto Duca Bernardo fu figliuolo del Duca Ermanno, e di Agneſe, figliuola di Arrigo I. Duca d'Auſtria, e governò ſolo queſto Ducato, dopo la morte ſeguita l'anno 1202 del fratello Uldarico. Egli da Giuta, ovvero Juta, figliuola di Ottocaro Re di Boemia, e di lui Conſorte, ebbe tre figliuoli, l'uno de' quali fu quel Filippo Arciveſcovo di Salzburgo, il quale, morto Gregorio di Montelongo noſtro Patriarca, fu eletto dal Capitolo d'Aquileja l'anno 1270. 5. Gennajo ad occupare queſta Sede, ma non potendo farſi confermare per niſſuna maniera dal Pontefice, dopo avere governato il Patriarcato tre anni, e più, con titolo di Capitano Generale del Friuli, laſciò quel poſto a Raimondo della Torre. 87

Quantunque gli altri Duchi ſuoi anteceſſori ſi tratteneſſero in Gratz, faceva queſto Duca per lo più la ſua reſidenza in Lubiana, dove era anche la Zecca, come ci perſuade, non ſolo il nome di queſta Città, poſto ſulla moneta, ma molto più la carta 1263. ne' miei MSS. Tom. IX. pag. 319. con la quale Ulrico Duca, figliuolo del ſuddetto Bernardo, donò al Monaſterio Sitticenſe dieci Marche di Danari, da ricavarſene cinque dalla muta, e cinque dalla moneta di Lubiana, cioè dagli utili, che traeva il Principe dalla Zecca: *quas aſſignavit Labaci, nimirum quinque de Muta,*

&

& de moneta quinque. Queſte Marche però non crederei, doverſi intendere di quelle, delle quali ſi è fatta menzione, e che vengono chiamate nel Teſoro d'Aquileja pag. 110 e 147. *Marchæ Grecenſes* in due vendite, fatte dal Patriarca Gregorio l'anno 1255. di certe rendite, e Manſi in quella provincia. Nella quale, come in quella di Lubiana, era in uſo vicendevole la moneta paeſana, e l'Aquilejeſe, come da certa affittanza, fatta l'anno 1284. dal Patriarca Raimondo a Volvello di Gottenſchet di certa Foreſta in quella provincia, e della caccia, e della cattura degli Aſtori, Sparavieri, e Falconi con altre utilità, che dalla medeſima potevano ricavarſi per l'annua corriſponſione di tre Marche di Danari nuovi Aquilejeſi: *Et in Feſto Natalis Dñi Tres Marcas Denariorum Novorum Aquilegenſium*; di due Cervi vivi, maſchio e femmina, ovvero delle Carni ſecche di due Cervi grandi.

Nè è da farſi maraviglia, ſe in queſte provincie, ovvero Ducati, aveſſe particolar corſo la moneta Aquilejeſe, anzi ſe foſſe ſtata tenuta in primario, e più frequente uſo, poſciachè la Chieſa d'Aquileja, ſenzachè nella Carintia molte Terre, e Caſtella poſſedeva, donatele dai padroni in proprietà, e poſcia da' Patriarchi conceſſe per neceſſità a que' Principi in Feudo, eſſa era della Carniola aſſoluta padrona per le conceſſioni, a lei fatte in perſona de' Patriarchi Sigeardo, ed Olderico, o Wdalrico dall' Imperator Arrigo IV. co' Diplomi, già pubblicati nell' Edizione Veneta del Ughelli, e ſcritti, e dati l'anno 1077. e 1093. E particolarmente era padrona della Città di Lubiana, per la quale il noſtro Patriarca Gregorio ebbe molte conteſe co' Duchi di Carintia, le quali finalmente l'anno 1261. ſi accomodarono, come narra Antonio Bellone nelle vita MS. del medeſimo Gregorio, con Ulrico, figliuolo del Duca Bernardo ſuddetto, cedendo eſſo Lubiana con altri luoghi al Patriarca, il quale dopo la ceſſione per la mentovata neceſſità gliela ritornò in Feudo. Ed anzi queſto Ulrico medeſimo, conoſcendo la giuſtizia delle ragioni, che aveva ſopra queſta Città la Chieſa d'Aquileja, nel ſuo Teſtamento l'anno 1279. laſciò queſta Città liberamente alla medeſima Chieſa, con la pena di due mila Marche d'argento a chi tentaſſe l'uſurpo. Ma, come dal fatto ſi vide, tutto inutilmente. E non ſolamente queſta Chieſa diritto di proprietà aveva, e di pieno dominio, in univerſale, direm così, ſopra tutta la Carniola, e ſpezialmente ſopra la Città di Lubiana, ma anche in particolare eſercitava padronanza individuale ſopra Caſtelli, Decime, e Terre, delle quali eſpreſſamente, ed in guiſa di privato, vendendo, dando in Feudo, affittando, il Patriarca a piacere diſponeva. E ſerva per prova di ciò, oltre le ſopraramentate vendite, e affittanze, la confeſſione d l detto Duca Bernardo, di avere avute certe Decime in Feudo particolare da queſta Chieſa, le quali eran poſte nelle vicinanze di Lubiana. Fa egli queſta confeſſione nella carta di Fondazione del Monaſterio Ciſtercienſe al Fonte di S. Maria di Landeſtroſt, il quale eſſo con la Conſorte Giuta, ovvero Juta fondò l'anno 1248. e lo dotò in queſta Carta, che ſta in detto Tom. IX. pag. 325. ſcritta agli 8. di Maggio, aſſegnandogli, e donandogli in Lubiana rendite per ducento Marche, e più corpi di Manſi, con le Decime da quelli provenienti. Delle quali Decime ſi hanno nella Carta queſte parole: *Promittimus deſuper, quòd Decimas prædictarum Villarum, quibus decimæ ſuperius ſunt conſtrictæ ab Aquilegenſi Eccleſia, a qua ipſas habemus in Feudo, ipſi Monaſterio in fine apponimus*. Donde chiaro ſi ſcorge, che la taſſazione di queſte Decime era ſtata fatta, e fiſſata dai Patriarchi ſopra certi fondi, e che queſte erano Feudo particolare di queſta noſtra Chieſa.

CAPITOLO XXV.

Della Moneta de' Conti di Gorizia.

ERa parimente Feudatario ragguardevole, e piucchè gli altri mentovati Principi, obbligato alla Chieſa d'Aquileja per lo ſtato non picciolo, che dalla medeſima riconoſceva in Feudo, e per l'Avvocazia, che teneva della Chieſa medeſima il Co. di Gorizia. E ſebbene altri luoghi poſſedeva per altre ragioni nella Carintia, come Co. Palatino, ed in altre provincie, per ragion di Sangue, per conceſſioni Imperiali, e per eredità portate dalle femmine; non pertanto faceva egli la ſua figura principale come Co. di Gorizia Feudatario, ed Avvocato della noſtra Chieſa, e come Capitano Generale del Friuli, e del Patriarcato. Ma, contuttochè illuſtre foſſe il di lui poſto per queſta parte, non mi è rieſcito ancora di ritrovare notizia, o di vedere moneta, che da lui ſi faceſſe coniare come Co di Gorizia, e che come tale aveſſe queſto diritto

di Principe, lo per concessione d'Imperatore, o d'altro Sovrano, e di lui superiore. Anzi ne' patti ovvero Sentenza Arbitraria, la quale, tratta dalle Note di Corrado Notajo Imperiale, io tengo ne' miei Apogr. n. 520. e che tra il secondo Pellegrino Patriarca d'Aquileja, ed i fratelli Co. di Gorizia, Mainardo, ed Engelberto, intorno i diritti dell' Avvocazia della Chiesa d'Aquileja fu fatta l'anno 1202. 13. Dicembre in Cividale da alcuni nobili (al giudicio de' quali si erano rimessi) espressamente si dice, che il Co. di Gorizia, come Avvocato della Chiesa d'Aquileja, non aveva diritto alcuno di coniare propria moneta: *Monetam non habebat*. Però altro privileio non so, ch' egli in tal proposito avesse per la Contea sua di Gorizia, se non che ogni qual volta la moneta si mutasse da' Patriarchi d'Aquileja, o con nuovo nome, o con nuovo conio, e nuova lega, loro si doveva mandare dal Patriarca in regalo cento Libre di tal nuova moneta, acciò essi poi facessero con pubblico Editto nella loro Contea gridare il corso della moneta medesima, e che quella fosse secondo la ordinaria taffazione ricevuta. Il che ci viene insegnato da una Lettera, pubblicata da Monf. Fontanini delle Masnade pag. 36. e scritta in Udine ai 14. Aprile nell' Indizione VII. cioè l'anno 1399. da Zanobi di Giaceto Fiorentino, monetario, non Tesoriere, come ivi si chiama, del Patriarca Antonio Gaetano, a Giovanni da Rabatta, Capitano di Gorizia per i suddetti Conti, nella quale sono queste parole: *D. Patriarca vobis mittit per præsentium perlatorem de dicta moneta nova, modo noviter mutata, & fabricata, videlicet Denarios Novos sx dicta monsta, ascendentes ad Summam Centum Librarum Solidorum, quæ debentur præfatis Dñis Comitibus pro eorum Regalia, quando mutatur moneta*. Perlochè è duopo credere, che non altra moneta fosse propria, e particolare di questa Contea, se non la Patriarcale d'Aquileja, come ricavasi anche da questa lettera medesima, dove dice: *Quare vos precibus instantissimis, quibus possum, rogo, quatenus velitis in Goritia, & in aliis locis præfatorum Dominorum Comitum, existentibus ad has partes, dictam monetam modo noviter mutatam facere proclamare &c.* E che questa moneta fosse in uso, e costume, come di Principe, dal quale il loro Conte, e Signore avea dipendenza.

Sebbene questi Principi, come Conti di Gorizia, non facevan battere moneta, per altro loro titolo non pertanto ne faceano coniare. Essi erano Conti Palatini di Carintia, forsi innanzi di essere Conti di Gorizia, e lo erano al tempo dell' Imperatore Arrigo IV. Questa prerogativa, e dignità portava seco, oltre il grado di Principe, anche Signoria, e Stato, e possedevano la Contea di Luenez, o Lientz, che era in confine tra il Tirolo, e la Carintia, ed ora nel Tirolo compresa, con alcune altre aggiacenze. Ed in questa Città per lo più alcuni di questi Conti facevano la loro residenza continuata, anzichè alcuni quivi morirono, ed anche furono sepolti, come avvenne del Secondo Alberto, e dell' ultimo di questi Co. Lionardo. Ma perchè degli altri Conti risiedevano per lo più in Gorizia, e quivi si trattenevano, e mancavano dal Mondo (sepolti poscia nella Chiesa della Badia nostra di Rosazzo, la quale dagli antichi di questa illustre Famiglia, e particolarmente dal Co. Mainardo padre, e dal di lui figliuolo Uldarico Patriarca d'Aquileja circa l'anno 1060. fu fondata, e generosamente dotata, e dagli altri successori di questi accresciuta) questi Conti solevano tenere in amendue queste Contee il suo Burgravio, che noi diremmo Luogotenente, che le loro veci teneva, e faceva. E di questi loro Vicegerenti se ne trova memoria in un Parlamento, congregato in Udine a' 3. d'Aprile 1365. per mano di Odorico Susanna Notajo, e Cancelliere del Patriarca Ludovico della Torre, dove si leggono: *Conradus Burgravius in Luenz, & Henricus Burgravius in Goritia*: i quali in queste due Contee tenevano le veci del Conte Mainardo, che io in questa Genealogia denomino Sesto di quel nome. Quivi, cioè in Luencz, eglino, come Conti Palatini, facevano coniare propria moneta, la quale senza dubbio ebbe corso anche nella Contea di Gorizia, e nel rimanente della provincia, perchè coniata da Principe, membro del Patriarcato d'Aquileja, e molte volte Capitano Generale della provincia medesima; senzachè se ne ritrovano di queste anche quivi da' Lavoratori del terreno, segno convincente, che quivi erano in costume.

Io di queste ne conservo una. Essa è d'ar- 88
gento di buona lega, e pesa Carati quattro conservata assai bene. Ha nel diritto un Lione in piedi, ovvero rampante, unghiato, Arme, ovvero insegna della Contea di Gorizia, e intorno ✠ COMES. ALBERTVS. E nel rovescio ha nel mezzo una Rosa di sei foglie, senza gambo, forse lo stemma della Contea di Luencz con la scritta intorno ✠ MONETA.

TA. D. LVENZ. Non mi è accaduto di ritrovare queſta moneta adoperata ne' Contratti, ovvero nominata in carta in confronto di altra moneta per poterne ripeſcare il di lei valore in riguardo della noſtra moneta Aquilejeſe; pure dal peſo, ch' ella ha, vado non inverisimilmente congetturando, che eſſa non foſſe troppo lontana dal valore di un Soldo Aquilejeſe, ovvero di dodici Piccoli. E ſimilmente dal peſo può raccoglierſi la relazione, e la corriſpondenza, ch' ella può avere con la moneta moderna.

Di quale degli Alberti di queſta ſtirpe, che di loro almeno tre furono Conti di Gorizia, ſecondo il Lazio, e la più approvata Genealogia, ſia queſta moneta, non è così facile il determinare. Io per mia opinione, indovinando però, crederei, che piuttoſto, che ad alcun' altro, doveſſe attribuirſi all' Alberto, ch' io chiamo ſecondo Conte di Gorizia, e di Luencz, e che vien detto Terzo dal Lazio, non ſaprei per qual motivo. Poſciachè queſto eſſendoſi diviſo gli Stati col Fratello Mainardo, che rimaſe Conte del Tirolo, e fu poſcia Duca di Carintia, eſſo ſolo poſſederle intere le due Contee di Luencz, e di Gorizia, e perciò potè far coniare la moneta col ſolo ſuo nome. Il che non ſi può verificare di Alberto III. figliuolo del Secondo, perciocchè nella Diviſione, ch' egli fece co' fratelli Mainardo, ed Arrigo, a lui non toccò Luencz, ma altri luoghi di quella Contea, che vengono annoverati dal Lazio de Migr. Gent. Lib. VI. pag. 220. Queſto Alberto II. viveva nell' anno 1259. e morì nel 1304. ſecondo i migliori computi, mentre era alla reſidenza in Luencz, ma fu di là trafportato il di lui corpo alla ſepoltura nella detta Chieſa della Badia di Roſazzo preſſo i di lui maggiori, come narra il noſtro Giuliano nella ſua Cronaca ne' miei Anecdoti MSS. Tom. XXXIV. pag. 24. con queſte parole. *Anno Domini* M. CCCIIII. *Nobilis Vir Dñus Albertus Comes Goritiæ obiit Luncz, & ſepultus fuit Roſacciis in Vigilia S. Mariæ, & facta fuerunt ibi magnæ oblationes in die ſuæ ſepulturæ. Dati fuerunt Quadraginta Denarii Aquilejenſes unicuique Sacerdoti.*

Conſervo io parimente da molto tempo altra moneta, ſopra della quale vi ſi legge indubitatamente il nome del Conte di Gorizia, ma nè men queſta, s'io ben m'avviſo, è da lui fatta coniare, come propria moneta di quella Contea. Eſſa è picciola monetuccia di rame, 89 ed io la credo per l'appunto un Piccolo, la più minuta, e più vile moneta. Ha ella nel diritto in mezzo una Croce, e intorno ✠ COMES. GOR. e nel roveſcio ha parimente in mezzo altra Crocetta, e intorno la parola ✠ TARVISI, la quale dandoci con certezza a comprendere, che eſſa ſia ſtata coniata in quella Città, ci viene nello ſteſſo tempo a ſuggerire la cagione, ed il diritto, per cui queſto Conte faceſſe in quella Città coniar moneta, e qual foſſe di queſti Conti, che uſaſſe queſta prerogativa col nome della ſua dignità. Fu egli Arrigo III. di queſto nome, figliuolo del ſopramentovato Alberto II. e marito di Beatrice di Baviera, il quale fu coſtituito Vicario Imperiale nella Città di Trevigi dal di lui nipote Federigo d'Auſtria Re de' Romani contro Lodovico il Bavaro, oppure, come vuole con meno di verisimiglianza l'Anonimo Leobienſe preſſo il P. Pez, da Arrigo VII. di Lucemburgo, circa l'anno 1319. al quale prima ſi erano aſſuggettati i Trivigiani. Queſti in ſul principio fecero qualche difficoltà di riceverlo in qualità di Vicario, ma ricevutolo poſcia, e ſperimentata in lui una dolcezza di governo non ſperata, tutti nelle di lui braccia ſi miſero, dando lui ſopra ogni coſa una intera, e libera podeſtà, e balìa. Perlochè potè fare anche coniar moneta, della qual prerogativa fin da Carlo Magno ſicuramente, e facilmente anche innanzi, queſta Città godeva. Mancò dal Mondo queſto Principe l'anno 1323 in Germania, dove ſi era portato per gl'intereſſi della Città di Trevigi, e di quello Stato, e ſebbene dopo lui continuaſſe alcun tempo l'abitazione in Trevigi la di lui Moglie Vedova, Beatrice, alla tutela del di lui figliuolo Gian Arrigo; nonpertanto il preſo poſſeſſo di queſta Città alquanti anni dopo con un nuovo Governo, pe' Conti di Gorizia ſi riduſſe al niente. In fatti 90 ho io un altro Piccolo, o Bagatino in rame, come a me ſembra, coniato verſo quel Secolo, e facilmente dopo il ſuddetto tempo, nel quale non vi è ſegno, o parola del Conte di Gorizia, ma avendo da amendue i lati due Stelle di ſei raggi, da una parte ha la parola CIVITAS. e dall'altra TARVISII, ſegno evidente, che quella Città ſi era reſtituita ne' ſuoi diritti di libera diſpoſizione.

Le ſpeſe grandi, che aveva queſto Arrigo, e i di lui ſucceſſori Conti di Gorizia fatte in guerra per riavere la Contea del Tirolo, e per altre loro urgenze, li avevano in più volte reſi debitori di molto ai Principi di Caſa d'Auſtria. Per ſoddisfare ai quali, non avendo danari, furono neceſſitati cautelarli del loro

cre-

credito con Carta di promeſſa di futura ſucceſſione nel Contado loro di Gorizia, dopo mancata la loro Famiglia. Eſſa mancò finalmente nel Conte Lionardo, il quale della Conſorte Paola Gonzaga, figliuola dell'allora Marcheſe di Mantova Lodovico, non avendo laſciato alcun diſcendente, fece ancor egli Frede ſuo la Caſa d'Auſtria nell' Imperator Maſſimigliano. Avvenne la di lui morte a' 12. Aprile 1500. come dal di lui Epitafio, in Luencz Capitale del di lui Palatinato, dove ſi era portato alla viſita di quello Stato, e Maſſimigliano andò toſto al poſſeſſo degli Stati, che queſti Principi avevano ſignoreggiato. Quella prerogativa, che in tempo degli antichi ſuoi Principi non aveva mai avuto la Contea di Gorizia, di avere propria moneta, l'acquiſtò eſſendo ſotto a' nuovi più potenti Signori trapaſſata. Io conſervo picciola moneta d'argento di baſſa lega, la quale io crederei eſſere una di quelle, che chiamano colà un Kreizer, de' quali tre ne vogliono a coſtituire un Traher, e vale poco più di un ſoldo, e mezzo Veneziano. Eſſa ha nel diritto la Inſegna di Caſa d'Auſtria, con intorno ✠ ARCHIDVC. e nel roveſcio il Lione rampante, Arme della Contea di Gorizia con intorno ✠ COMES. GORIC. Ed ultimamente l'anno 1734. dall' Imperatore Carlo VI. furono fatte coniare cinque ſorti di monete di rame per la medeſima Contea con la inſegna ſola di eſſa, la più grande delle quali valeva, e ſi ſpendeva per ſoldi tre Veneziani, l'altra per due, la terza per uno, la quarta per un Bezzo Veneziano, ovvero mezzo Soldo, e la quinta era del valore della metà di queſta, ſenza però alcuna parola intorno.

CAPITOLO XXVI.

Delle Monete Padovane, e Carraresi.

Anche le monete di Padova, e quelle, che in detta Città fecero coniare i Carraresi, ebbero, tra le Foreſtiere, valuta, e corſo in queſta provincia, non che io ſappia ne' Contratti, che ſi ſtipulavano per mano pubblica, ma nell'uſo comune, e nel commerzio, giacchè, come ſopra rammentai, in valetto di creta, unitamente ad Aquilejeſi, Veneziane, e Tiroleſi, ſe ne diſſotterrarono alcune di queſte, che con le altre alle mie mani pervennero. Undeci di queſte monete Padovane ne pubblicò nella ſpeſſo lodata Diſſertazione il Si- 91
gnor Muratori, quaſi tutte dal Muſeo de' Conti Lazara, ed io ne poſſedo otto, due di rame, che pajono ſimili alla prima, ed alla quinta recate da lui, e l'altre ſei, che ſono da quelle, ovvero totalmente, ovvero in parte differenti. In tutte le Muratoriane, diciam così, e nelle poche mie non vi ſi ravviſa ſegno, che nel far coniare queſte monete il Veſcovo di Padova vi aveſſe avuto alcun diritto. E pure, che Bernardo, il quale ſedette Veſcovo in Padova dall'anno 1031. al 1059. ſecondo il P. Cavacia, aveſſe avuto dall'Imperator Arrigo III. l'anno 1049 il privilegio di far coniar moneta, affermano il Co. Jacopo Zabarella nella ſua *Aula Zabarella* pag. 113. ed il Sigonio *De Regno Ital.* Lib. VIII. al detto anno 1049. Anzichè il Cav. Sertorio Orſato nella ſua Storia di Padova Part. I. Lib. III. all'anno ſuddetto reca intero il Diploma, e di più vi aggiunge la figura di due di queſte monete d'argento, che è la ſeconda pubblicata parimente dal Signor Muratori, e dal Zabarella al luogo citato, la prima delle quali pretende egli, che ſia ſtata coniata a' tempi del medeſimo Veſcovo Bernardo, perchè a lui ſembra di ravviſare in quel picciolo Scudo, che ſi vede nel contorno dopo la parola *Civitas*, l'Arme, o Inſegna de' Co. Maltraverſi, della qual Famiglia aſſeriſce, eſſere ſtato Bernardo. Ma queſta è pura congettura, che non ha fondamento abbaſtanza ſicuro, poſciachè eſſendo queſt'Arme uno Scudo con una faſcia a traverſo, della maniera, che ſi può eſprimere col conio in una moneta, non ſi può eſſere ſicuri de' colori, ch'egli vi attribuiſce, eſſendo maſſimamente molte Famiglie, che portano un' Arme ſimile con tale faſcia, che dalli ſoli colori può diſtinguerſi. Perciò il lodato Signor Muratori, pubblicando anch' egli da migliore, e più corretta copia quel Diploma, e poſcia parlando di queſt' Arme, che in ſu queſta moneta ſi ſcorge, dice: *Viſitur Scutulum cum neſcio cujus inſigni*; per debole, ed incerta palesando in tal guiſa la opinione dell'Orſato.

Perlochè reſta chiaro per le monete, le quali abbiamo, che il Veſcovo non diede alcun ſegno in eſſe monete di avere egli avuto queſta conceſſione dall'Imperator Arrigo, nè ciò può ſorpaſſarſi ſenza avere qualche ſuſpizione ſopra la legittimità del Diploma medeſimo. E queſta può naſcere tanto più ragionevolmente, quantochè comandandoſi dall' Imperatore, che dal Veſcovo ſi faceſſe battere tal moneta col nome, e con la immagine dell'Imperatore medeſimo da una parte, e dall' altra con la figura

della

della Città : *Et ut certior auctoritas* (sono le parole del Diploma) *hujus noſtræ conceſſionis videatur, in una ſuperficie Denariorum noſtri nominis, & imaginis impreſſionem, in altera vero ejuſdem Civitatis figuram imprimi juſſimus*. Ma ciò non si vede in alcuna di quelle monete eseguito, non essendo sufficiente per adempiere al comando imperiale nella concessione, l'avere questa sola moneta improntata da una parte un' Aquila, la quale nell' altre monete mai più dopo si vide. Per i quali motivi certamente s'induce sospizione di supposizione, o del Diploma, o della moneta. Ma di ciò lascio a chi può, e vuole, il giudicarne, rimanendomi in tanto senza prendere impegno, o partito, accennerò del Diploma dell' Imperator Federigo, scritto l'anno 1154. e pubblicato dall' Ughelli nel Tom. v. della sua Italia Sacra, nel quale si fa menzione di ragione sopra la moneta di Padova, la quale avesse quel Vescovo.

Giacchè sopra del Zabarella menzion si fece, sembrami necessario, così di passaggio, l'avvertire, ch'egli con poca avvedutezza nel citato Libro pag. 114. scrive, che dalla Città di Padova moneta d'oro unitamente con quella d'argento si facesse : *Quare tunc temporis monetæ aureæ, & argenteæ factæ fuerunt cum Aquila ab una parte, & litteræ Padua Regia, & ab alia cum Cruce Magna, & litteræ Civitas* : poichè egli ciò asserisce senza verun fondamento, ed anzi contro il costume sopra accennato di que' tempi. E le si voglia dir il vero, sembra, che anche la medesima moneta d'argento, da lui recata, abbia bisogno di qualche inspezione, ed esame più diligente, avendo essa un conio, che non dimostra la rozzezza del tempo, nel quale si vuole essere stata coniata ; oltredichè quel non consueto, ed anzi affatto singolare aggiuntivo di *Regia*, posto al nome di *Padua*, può parimente far sospettare di novità. Ma, lasciate queste cose incerte, ritorniamo in istrada a dare qualche notizia dell'altre monete Padovane, che siamo certi, non aversi sospetto sopra la loro legittimità.

Tre monete d'argento possedo, le quali credo coniate tutte tre in Padova in tempo de' Carraresi, due sono col nome di Francesco Carrara, l'altra è anche certamente Carrarese, 92ma col nome, come io penso, di Jacopo. La prima, cominciando dalla più picciola, pesa Carati quattro e mezzo, e nel diritto ha un Vescovo in piedi in abito Pontificale con la Corona, o limbo intorno la testa, che tiene il Pastorale con la sinistra, in atto di benedire con due dita alla Latina con la destra, e dal lato sinistro sotto la mano ha una P. la scritta intorno è : S. PROSDOCIMVS. Nel rovescio è il Carro, insegna de' Carraresi, con ai lati le lettere F. I. e intorno FRANCISCI. DE. CARRARIA. Questa moneta, crederei io, potersi in riguardo al peso eguagliare ad un Danaro Aquilejese di quelli del Secolo declinante, e della quinta Epoca ; quando non si volesse, ch' essa fosse un Soldo Carrarese, coniato sul peso della moneta Veronese, come si comanda nel mentovato Diploma, e che fosse stato del valore di dodeci Piccoli Veronesi, come il nostro Soldo Aquilejese della quarta Epoca.

La seconda moneta è pure d'argento di buo- 93.
na lega, ed ha nel diritto un Vescovo in piedi, come il suddetto, con nella sinistra il Pastorale, e nella destra un Vaso, come un Simpulo, o simile, e intorno SANTVS. PROSDOCIMVS. Nel rovescio poi vi è ona gran Croce, che attraversa tutta la moneta, e negli angoli di essa vi sono a inquartatura le Insegne della Città di Padova, e di Carrara, cioè due Carri un sotto, e l'altro sopra, e due Croci allo 'ncontro, ed intorno FRANCISCI. D^S. CARARIA. Questa pesa il doppio in punto della prima, cioè Carati nove, perlochè sembra con ragionevolezza potersi asserire, che questa fosse moneta, o Danaro doppio, o vogliam dire, un Grosso Carrarese. Furono due i Franceschi di Carrara Signori di Padova, a quale di questi due possano queste monete attribuirsi, non è così facile il determinarlo, non comparendo nelle monete distintivo, o segno, che possa dimostrarcelo. Al nostro proposito però ciò non penso rilevar molto, perchè amendue padre, e figliuolo vissero quasi in un tempo medesimo con poco divario sulla decadenza del Secolo XIV. Perciò feci luogo alla congettura, che piuttosto queste monete fossero proprj loro Danari, ovvero Soldi giusto al peso della moneta Veronese. Posciachè, quantunque in riguardo all'antico Soldo d'argento, che si coniò dalla Città di Verona, (de' quali io ne possedo) vi sia da questo Carrarese semplice molto divario, pesando questo, come si è detto, Carati quattro, e mezzo, ed il Veronese Carati otto, ad ogni modo per le vicende de' tempi, come si è osservato, essendo in universale nell' Italia diminuita la moneta nella bontà della lega, e nel peso, era parimente in Verona nella decadenza del mentovato Secolo, quando erano di quella Città

Signori Bortolamio, ed Antonio della Scala, diminuito quel danaro allo ſteſſo peſo del rammentato di Padova, come con la moneta fatta battere unitamente dai due Scaligeri ſuddetti, la quale io con altre conſervo, ſi può chiaramente comprendere, peſando eſſa parimente Carati quattro, e mezzo. Queſta moneta, per avvertirlo di paſſaggio, non ha l'Aquila ſedente in faccia, come è ſtata pubblicata per isbaglio del Copiſta, ma ha nel roveſcio il Buſto di un Cane alato, alluſivo al nome uſato dagli Scaligeri, come apertamente in queſta mia ſi ſcorge. Avendo parimente di ſopra rammemorata la più antica moneta Veroneſe d'argento, la quale è ſtata pubblicata nella Diſſertazione, tante volte nominata, quivi ſi può parimente riflettere, che non bene ſono ſtate dal Copiſta rilevate in detta moneta alcune lettere, forſe a cagione della moneta medeſima conſumata, e logora. Perciocchè da amendue le parti della mia, ottimamente conſervata, oltre VERONA. e VERONA. ſi legge ✠ CI ✠ VI ✠ CI ✠ VI ✠ ovvero agli angoli quattro di una Croce, che nell' altra parte formonta, e ſi frappone ad ogni due lettere in tal guiſa CI I VI I CI I VI. non come è ſtato pubblicato CI ✠ EV ✠ CI ✠ IV. Perciò non è duopo laſciarne l'impaccio della ſpiegazione di queſte lettere enimmatiche agli eruditi, e dotti Veroneſi, eſſendo chiaro, che da quel *Civi* raddoppiato non può intenderſi, ſe non *Civitas* ſeguitando maſſimamente la parola Verona.

La terza moneta Carrareſe d'argento, ch'io
94 tengo, peſa un Carato più della ſuddetta, cioè cinque, e mezzo, ed io la conſidero della medeſima ſpezie con la ſopraſcritta, non ancora però diminuita nel peſo, e perciò coniata prima di quella in miglior tempo. Eſſa ha nel diritto un Veſcovo veſtito in Pontificale, ſedente, con una Città nella deſtra, e col Paſtorale nella ſiniſtra, e ſotto queſta mano la lettera P. quelle intorno ſono S. PADOCIMVS. nel roveſcio una Croce grande attraverſa tutta la moneta, e ne' due angoli ſuperiori ſono le due lettere IA ſenza alcun ſegno, ovver punto dopo, o innanzi di eſſe, e ne' due inferiori vi ſono due piccioli Carri, la Scritta intorno è CIVI P. PA D. *Civitas Padua*. Si può con certezza affermare, eſſere queſta moneta Carrareſe, perchè ſebben picciolini, i due Carri chiaramente vi ſi ravviſano, e che ſia ſtata fatta battere dall'uno de' Jacopi Signori di Padova, lo fanno comprendere le due lettere IA. iniziali della parola *Jacobus*, che pur chiare ſi veggono al di ſopra de' Carri. Ma di quale de' tre Jacopi, che dominarono quella Città, poſſa queſta dirſi, io lo credo difficiliſſimo, e potrebbe congetturarſi eſſere, o del ſecondo, o del terzo, i quali furono quinto, e ſeſto Signore di Padova, non certamente del primo, che morì l'anno 1324. il quale non fece coniar moneta per opinione del Sig. Muratori, o non ſe ne ſono ancora vedute col di lui nome. Ed appunto queſto celebre Letterato in detta Diſſertazione col. 720. num. 111. pubblica, come a me ſembra, queſta moneta medeſima, ſebbene con qualche ommiſſione, o sbaglio, il quale però ſi dee attribuire alla poca diligenza di chi fece, o mandò a lui la copia, ed il diſegno, o forſe alla moneta, che ſarà ſtata logora, e mal apparente, non ottimamente conſervata, come è la mia. Lo sbaglio preſo ſi è ſtato nelle due lettere IA. che ſono ſtate preſe per IX. come nella copia della moneta, e l'aver preſo i due Carri per due fiori, ovvero ornamenti. E perciò la moneta viene poſta, e conſiderata per moneta della Città di Padova, innanzichè ſuggetta foſſe, e in Dominio de' Carrareſi, nè ſi fa parola del Principe, che tal moneta coniar fece. Anzi ſi dice, non averne veduta alcuna, fuorchè di Franceſco, la quale di queſti Carrareſi ſegno, o nome portaſſe.

Il rapporto, che queſte Padovane monete d'argento avevano con le noſtre Aquilejeſi, ed il valore nel commerzio, ed uſo comune, è faciliſſimo il comprenderlo, perchè avendo il peſo, come abbiamo oſſervato, del noſtro Soldo in riguardo alla moneta Veroneſe, come nel Diploma al Veſcovo Bernardo viene comandato dall'Imperatore doverſi fare, non può prenderſi errore, ſe anche a queſta moneta ſi faccia avere lo ſteſſo valore, e quella correlazione colla moneta moderna, che abbiamo detto avere il noſtro Soldo Aquilejeſe, e in conſeguenza anche la marca, ſe queſta moneta ideale coſtumarono i Padovani.

Poſſedo in oltre tre altre monete Padovane in rame, finora inedite. Due di queſte ſono indubitatamente Carrareſi, della terza non vi è ſegno, o lettera, che poſſa moſtrarcelo. La 95
prima di queſte è groſſetta, e grande più di una di mezzo modulo Romano, e peſa Carati trenta. Eſſa ha da una parte il ſemplice Carro ſenz' alcuna parola intorno, e dall' altra parte ha parimente in uno Scudo l'Inſegna del Carro con ſopra il Morione, ſopra del quale vi è una Sfinge con due ali, ed una teſta di uomo con corna, che piegano all' innanzi, e dai lati ſo-

no

96 no due rami, o di frondi, o di fiori parimente senza lettere. La seconda è poco più picciola, e pesa Carati ventiquattro. Questa ancora da una parte ha un Carro semplicemente, e senza parole intorno, e dall'altra parte un Morione con uno Scudo sotto, e sopra una Sfinge con l'ali, ed una testa di uomo con corna alte, e diritte, intorno neppure quivi sono parole, ma dai lati del Morione se ne veggono due per parte, che corrose alquanto a me sembrano una F. R ed una innanzi, ed una dietro la testa della Sfinge, le quali parimente a me pajono una F. R. dalle quali si ha motivo di poter dire, che tali monete fossero fatte coniare da uno de' due Franceschi di Carrara. Qual fosse il valore di queste monete di rame, e quale il loro nome, dalle Carte di Friuli non ho potuto trarne notizia, conciosiacchè, come accennai, della moneta Padovana non si servirono i nostri antichi ne' Contratti, perciò lascio questo impiccio a chi vorrà saperne, ed avrà dalle Carte comodità d'indagarne. La terza senza dubbio è una di quelle minute mo-
97 netuccie di rame, che si chiamavano Piccoli, o Bagattini, de' quali ne volevan dodici per eguagliare il valore di un Soldo, e pesavano, come in Friuli, così in Padova, Carato uno e mezzo. Questo così da una parte, come dall'altra ha in mezzo una Stella di sei raggi, e da una parte ha la parola ✠ CIVITAS. e dall'altra ✠ DE PADVA. Può essere stata questa monetuccia coniata prima della Signoria de' Carraresi, perchè di loro non vi è alcun segno nella medesima, e perchè in tre altri Piccoli simili, che io ho, vi è nel mezzo da una parte una F, che certamente è dinotante il nome di un Francesco Carrarese, dominando il quale essi furono coniati. Di questi io non faccio più minuta descrizione, nè il disegno feci imprimere, perciocchè una di queste è stata pubblicata dal Sig. Muratori in detta Dissertazione pag. 720. n v bensì coll' essersi preso sbaglio nella F mentovata, in vece della quale in mezzo al rovescio hanno posta un'A, il che è stato cagione, che quella monetuccia sia stata posta nel numero delle coniate dalla Città prima de' Carraresi. Così parimente tralascio altra monetuccia pure di rame, la quale è stata pubblicata nello stesso luogo al n. 1. ma con figura maggiore del doppio nella stampa, di quello sia in realtà la moneta, perlochè dalla di lei vera grandezza mi do a credere, esser essa un Piccolo antico della Città, più abbondante in mole del doppio degli altri mentovati Piccioli Carraresi, che posteriormente si coniarono.

CAPITOLO XXVII.

Di alcune altre Monete Forestiere al nostro Friuli.

SE di tutte le monete, che io tengo nella mia misera Raccolta, coniate ne' tempi bassi, o barbari, che vogliam dire, dalle Città, e Principi d'Italia, e da altri fuori dell' Italia, io volessi dare quivi contezza, trapasserei di molto il mio proposto assunto, e diventerei per molte, se non per tutte, Orologio di repetizione, essendo esse state dal nonmai abbastanza lodato Sig Muratori in gran copia date al pubblico con sceltissime osservazioni per la Storia. Ben' è vero però senza qualche riflesso sopra il loro valore in rignardo alla moneta moderna, il che avrebbe recato non picciol lume alla Storia medesima, ed alla intelligenza delle antiche Carte. Ma questa dovrebbe essere impresa particolare divisa in molti, de' quali ognuno della sua Città, o Provincia, con la inspezione delle Carte ricavasse questa cognizione, ed indi la pubblicasse, come ho io tentato quivi di fare delle Aquilejesi: imperocchè, che un solo si ponga in questo mare vastissimo, e, per così dire, in riguardo ad un sol uomo, senza lidi, sembrami difficilissima, e confinar coll' impossibile una conveniente riuscita. Nonpertanto però io non voglio tralasciare di recar quivi qualche notizia di alcune monete, ch'io possedo, non ancora pubblicate, ovvero non osservate da' nostri Italiani, le quali mi lusingo poter essere vedute volentieri, o perchè in qualche modo appartenenti a questa nostra provincia, perchè quivi ritrovate, e perciò adoperate, o perchè qualche non isprezzabile notizia arrechino alla storia d'Italia. Cosicchè riceveranno queste, o come giunta dovuta all' impegno preso per le monete, ch' ebbero corso in Friuli, o come Corollario, ed Appendice di esse, e per segno di mia buona volontà.

Osservò il Sig. Muratori in detta Dissertazione (ove scrive delle monete de' Romani Pontefici) che dopo Pascale II. che fu posto sul Trono di S. Pietro l'anno 1299 fino a Benedetto XI. che fu assunto al Pontificato l'anno 1303. non si ritrovano monete Pontificie, a cagione, che forse non se ne fecero da loro coniare per le turbolenze avvenute in Roma tra il Pontefice, ed il Popolo, il quale volle

far

far rivivere in qualche modo l'antica Repubblica col reſtituire il Senato, e prendere le redini del comando, al che anche aggiunſero il diritto di coniar moneta propria. Ed in fatti di quel tempo ſi videro monete, battute per Decreto del Senato, e Popolo Romano col nome di Roma, e del Senatore, così in oro, come in argento, ed alcune anche ne pubblica queſto grande letterato. Io di queſte ne
98 conſervo due in argento. La prima delle quali ha nel diritto Donna coronata, ſedente in trono, con nella deſtra un globo, e nella ſiniſtra una Palma, ed ha la circoſcritta ROMA. CAPVT. MVNDI. e nel roveſcio vi è un Lione camminante con ſotto a' piedi l'Arme del Senatore, che facilmente può dirſi, eſſere ſtato di Caſa Colonna, ed intorno ✠ SENATVS. P. Q. R. Una non molto diſſimile a queſta ſi pubblica in detta Diſſertazione col. 566. n. VII. ma queſt' altra non è ivi pubblicata. Parimente eſſa è in argento, e da tutte le ſtampate differentiſſima. Ha nel diritto la figura di S. Pietro in piedi con le chiavi pendenti nella deſtra, ed un libro nella ſiniſtra, e intorno ROMANI. PRICIP. e nel roveſcio
99 la figura di S. Paolo con la ſpada in alto nella deſtra, e con Libro nella ſiniſtra, e la ſcritta intorno SENAT. P. QVE. R. L'eſſervi poſte queſte ultime parole chiaramente ci fa comprendere, eſſere ſtata queſta moneta fatta coniare dal Senato Romano di propria autorità. Ma quel *Romani Pricip.* mi fa difficoltà, nè ſaprei dargli una certa intelligenza. Poſciachè può leggerſi *Romani Principis*, ſottointendendoſi *moneta*, e potrebbe dirſi, quando così leggere ſi doveſſe, che queſta foſſe coniata circa l'anno 1145. allorquando i Romani, ſedendo Papa Lucio II. contro di lui fieramente ammutinati, e inviperiti, dopo avere confermati i già rimeſſi, e rinovati Senatori, per capo di queſti, e Principe (che tal nome lui dà Otton Friſingenſe nel ſuo Cronico all' anno 1145. Lib. VII. cap. XXXI. il quale ci conſerva queſta notizia in una lettera di detto Pontefice al Re de' Romani Corrado) ſi eleſſero Giordano, figliuolo di Pier Leone, col titolo particolare di Patrizio; e che queſto Giordano Capo della Repubblica, foſſe nella moneta nominato Principe Romano, cioè all' uſo antico, Principe del Senato Romano. Sono queſte le parole della Piſtola di Papa Lucio preſſo Ottone: *Populus enim Romanus nullas infaniæ ſuæ metas ponere volens, Senatoribus, quos ante conſtituerant, Patricium adjiciunt, atque ad hanc dignitatem Jordanem Petri Leonis Filium eligentes, omnes ei tamquam* PRINCIPI *ſubjiciuntur*.

Se poi leggere ſi debba piuttoſto, *Romani Principes*, due interpretazioni mi ſembra, che queſte parole aver doveſſero, e poteſſero. L'una, che riſovvenire mi fanno le due immagini di S. Pietro, e S. Paolo, che nella moneta vi ſono improntate, cioè, che queſti Romani imperverſanti contro il Pontefice, per coprire con preteſto men biaſimevole la loro colpa, ed ingiuſtizia, che a lui facevano, aveſſero eletti per Principi, e Capi della loro morta Repubblica Romana i due Apoſtoli, e che queſto nuovo Principato loro attribuito, lo aveſſero in ſu le monete pubblicato, come a ſua difeſa, e diſcolpa. E l'altra interpretazione, che più naturale io crederei, è, che di là ſi doveſſero intendere i Capi di quel tumultuante Senato, ed i Principi, e Capi di quella Arnaldina ideale Repubblica, della quale l'infame Ereſiarca Arnaldo di Breſcia fu autore, ed il mantenitore per un tempo. Chi mi ha data queſta moneta, mi aſſicurò, eſſere eſſa ſtata diſſotterrata in Friuli, e perciò veriſimilmente può dirſi, che quivi aveſſe avuto qualche corſo, per la correlazione ancora, che il Patriarca d'Aquileja doveva, come Eccleſiaſtico, avere con la Corte, e con la Città di Roma. Eſſa peſa ſette in otto Carati d'argento, ed è beniſſimo conſervata; però potrebbe eguagliarſi al valore di un più antico Danaro Aquilejeſe, di quelli coniati in tempo della prima Epoca, giacchè dal conio medeſimo di queſta Romana ſi vede, che verſo quel Secolo ancor eſſa è ſtata battuta.

Altre quattro monete d'argento, come penſo, di qualche rarità, conſervo nella mia Raccolta, le quali avevano valuta, e corſo in Roma, ed in quello ſtato, per poco con lo ſteſſo nome, quantunque furono coniate due in quella Città, e due in Francia. Queſti ſono Soldi Pruvinſienſi, che in tal guiſa credo far bene a denominarli, non Provenienti, Proviſini, Proviſienſi, ovvero Provenienſi, come, forſe non bene, vengono appellati, o ſono letti a cagione delle abbreviature nelle antiche carte; concioſiachè foſſero coniati nel Caſtello una volta, ora Città di Pruvins nella Bria in Sciampagna da que' Conti, che tal Caſtello, e provincia ſignoreggiavano, come chiaro comprendeſi dalle monete medeſime. Se però vi foſſe, chi voleſſe con le Blanc, e con Ducange chiamare queſti Soldi Pruvinenſi, o Pruvineſi, unitamente a' Pruvinſienſi, io non vi ſarei oppoſizione; come accorderei

vo-

volentieri, che col medeſimo Ducange in più d'un luogo del ſuo Gloſſario Latino barbaro, ſi appellaſſe moneta de' Conti di Sciampagna la da loro coniata nella loro reſidenza di Pruvins, con loro proprio, e particolar peſo Pruvinenſe, dallo ſteſſo Ducange rammentato. Eſſe, come avviſa, da par ſuo, il chiariſſimo Muratori in detta Diſſertazione, erano conſiderate di due ſorti, differenti in parte nel conio, ed in parte ſomiglianti, ed erano anche con aggiuntivo diſtinte nel nome, come lo erano nel valore. Perocchè le coniate in Francia da' Conti di Pruvins ſi chiamavano ſemplicemente Soldi Pruvinſienſi; e quelle, che furono coniate in Roma, in tempo, che il Senato riſuſcitato ſi aveva arrogata la prerogativa della moneta, ſi denominarono Soldi Pruvinſienſi del Senato; come abbiamo dalle carte in detta Diſſertazione pubblicate, e dalle Oſſervazioni dottiſſime a quelle unite.

Come paſſaſſe poi queſta non grande moneta Foreſtiera, e di un ſemplice Conte, dalla Francia a Roma ad occupare tra l'altre monete del paeſe luogo primario, e principale nel Commerzio, e, quel che è più, ne' contratti, non è difficile a congetturarlo, ſapendo, che in Pruvins era una Fabbrica di ſceltiſſimo panno di lana, e che quivi anticamente ſi faceva per tal cauſa un celebre mercato ogni anno, al quale gl' Italiani per comperare di queſti panni molti concorrevano; e vicendevolmente i Pruvineſi ne conducevano alle Città d'Italia, e particolarmente a Roma, dove queſto finiſſimo panno ritrovava in gran numero i compratori, ed era in uſo preſſo le perſone di conto per tutta Italia. Perlochè da Rolandino Bologneſe, che Orlandino Paſſageri o è appellato nel ſuo Libro *Artis Notariæ*, che io poſſedo MS. e che viveva, e ſcriſſe nel Secolo XIII. nella Formola d'Iſtrumento di Debito *ex cauſa Cambii a Scolaribus &c. contracti*, ſi nomina queſto mercato, nel quale certo Scolare di Bordeos ſtudente in Bologna ſi obbliga a due mercanti Bologneſi di far loro pagare in Provins a queſto mercato trecento Lire di Bolognini, dovuti loro, con cento Lire di Turoneſi: *ſolvere, & dare eis &c. Centum Libras Turonenſium bonorum & legalium in Nundinis Pruvini proximis apud Pruvinum &c.* ed in altra Formola fa menzione del panno: *Decem Brachia Panni de Pruvino*, il che per ora a ſufficienza prova queſto concorſo degl' Italiani a queſto mercato, e l'uſo di queſto panno frequente in Italia.

Quindi con la mercatanzia di Pruvins venero di Francia in Italia, ed a Roma anche i Soldi coniati da quel Conte, e col tempo ebbero corſo, e valuta eguale a' Danari propri Romani; come appunto del Fiorin d'oro di Fiorenza oſſervammo eſſere avvenuto in Francia, ed anzi affatto con la medeſima fortuna. Perciocchè, come per l'uſo invalſo di queſta moneta d'oro Fiorentina in Francia furono que' Re quaſi obbligati a farne coniare di loro propria con lo ſteſſo impronto, fuorchè nelle parole dinotanti ſua moneta, e con il nome medeſimo, a cagione del commerzio; così i Romani furono obbligati dal poſſeſſo, che aveva preſo queſta moneta di Pruvins nella loro Città, e Signoria, a coniarne di affatto ſimile, fuorchè nelle parole dinotanti propria Romana moneta, e la dovettero chiamare con lo ſteſſo nome, ſolo aggiugnendo alla di lei denominazione il diſtintivo, che ſi diceſſero, come abbiam oſſervato, Pruvinſienſi del Senato. E comechè ſia chiara, e provata abbaſtanza queſta Storia del paſſaggio di queſta moneta in Italia, ed a Roma, e della di lei doppia ſpezie, e denominazione, non pertanto chiariſſima, ed incontraſtabilmente vera ſi comprenderà maggiormente dalla iſpezione delle monete medeſime, che ſi danno in diſegno, due delle coniate da' Conti medeſimi in Pruvins, e due coniate dal Senato di Roma.

La prima è di Tebaldo Conte di Sciampa 100
gna, ed ha nel diritto una Croce in mezzo, la quale in due angoli ha due punti, e negli altri due una V. ed una M. con qualche aggiunta, e intorno è il di lui nome ✠ TEBALT. COMES. Nel roveſcio è come un Pettine con due picciole O ſopra, in mezzo de' quali è una V. ed intorno CASTRI PRVVINS. Queſto Tebaldo viveva, ed era attualmente Conte di Sciampagna nel 1229. come da un Frammento di Carta, pubblicata dal detto Ducange, *in verbo Comendiſia*, nella quale ſi fa menzione del mercato famoſo di Pruvins, quivi detto il mercato di S. Aigulfo; e nella minorità di S. Luigi IX. Re di Francia, poco dopo l'anno 1226. queſto Conte con altri Principi Franceſi ſi ribellò dal Re, ma vedendolo venire contro di sè armato, lui chiedette perdono, e fu in di lui grazia rimeſſo. Era queſto Tebaldo fratello del Re di Navarra, e perciò eſſendo morto quel Re, in quel Trono Tebaldo gli ſucceſſe, ed ebbe per moglie una Figliuola del Re S. Luigi, chiamata Iſabella: morì egli nel ritorno di Terra Santa,

a Trapani in Sicilia l'anno 1271. A lui succeſſe nella Contea di Sciampagna, e nel regno di Navarra il figliuolo Arrigo, che poco tempo viſſe, e morì circa l'anno 1272. avendo laſciata di sè una figliuola ſenza più, chiamata Giovanna, la quale fu ricevuta in cuſtodia dal Re di Francia Filippo l'Audace. Tutto ciò ho io preſo dalla Storia di Francia di Gaguino pag. 109. uſque 110. dell'Edizione 1521. di Parigi. Di queſto Arrigo è la ſeconda moneta, che nel diritto ha della ſteſſa guiſa una Croce con due groſſi punti a due angoli, ma con il Sole, e con una picciola Luna falcata negli altri due, e intorno ✠ KENRI. COMES. e nel roveſcio la ſteſſa figura del Pettine con l'V. ſopra, ai lati del quale il picciol Sole, e la Luna ſi veggono, come nel diritto, e le parole CASTRI. PRVVINS.

102 La terza, e quarta hanno affatto ſimile l'impronta, e ſono due di que' Soldi, che parimente ſi diſſero Pruvinſienſi, o Pruvineſi, ma che furono fatti coniare in Roma dal Senato, o Capi dell'Arnaldina mentovata Repubblica, e che perciò Pruvinſienſi del Senato ſi appellarono. Queſti hanno nel diritto la ſteſſa Croce di quelli di Sciampagna, con negli angoli della medeſima il Sole, e la Luna, una V. e certo altro ſegno, che non poſſo ravviſare, con le parole intorno SENATVS. P. Q. R. e nel roveſcio lo ſteſſo ſegno, che ad un Pettine ſi aſſomiglia, e ſopra quello una S. in vece dell'V. con le parole ROMA. CAPVT. MVN. Queſti Soldi al peſo noſtro Veneziano dell'Argento peſano, quelli de' Conti di Pruvins ben conſervati Carati ſei, e quelli del Senato Romano Carati cinque. E perciò di que' de' Conti, ne vogliono ventiſei meno un Carato, e trentuno di quelli del Senato ſono in punto dello ſteſſo peſo di uno di detti Scudi.

Ciò però intendere ſi dee per le monete, che abbiamo alle mani, poſciachè dalle più antiche de' Conti ſembra, che difficoltà non picciola poſſa naſcere; ricavandoſi da Carta dell'anno 1195. pubblicata in detta Diſſertazione Muratoriana col. 809. la quale in quell'anno ſi ſcriſſe in Roma, che dodeci Soldi Provinenſi vecchi non eguagliavano il valore, che di ſoli ſei Soldi, e mezzo del Senato: *Qui nunc duodecim Provenienſes veteres pro ſex Provenienſibus, & dimidio Senatus cambiantur*. Dalla qual Carta (ſe eſſa, ſiccome tratta dal MS. o Regiſtro di Cencio Camerario, ſia legittima, e ſenza sbagli) naſce una moſtruoſa metamorfoſi, cioè che que' Pruvineſi de' Conti, che peſavano circa il 1240. un Carato più de' Pruvineſi del Senato, cinquant'anni innanzi foſſero appena della metà del peſo di queſti ſecondi, perchè due quaſi di quelli vi volevano per eguagliare il valore di uno di queſti. Coſa inſolita, e divario non coſtumato nella ragione monetaria, la diminuzione del valore della quale così precipitoſamente, ed in così picciol tempo non ſi faceva, e quando ſuccedeva, piuttoſto tal diminuzione ſi eſeguiva nel piggiorare la lega del metallo, che nella minorazione del peſo. Del che per l'appunto abbiamo un eſempio in Giovanni Villani Lib. XI. Cap. LXXI. dove lagnaſi lo Storico del piggioramento, fatto nelle monete d'oro di Francia da Filippo VI. di Valois.

Ma vi è un'altra, che a me ſembra contradizione, in quella medeſima Carta. Poco prima delle citate parole ſi afferma, che in quell'anno venti Pruvineſi vecchi de' Conti vi volevano per fare il valore di dodeci Danari di Pavia: *Eo quod Denarius Papienſis ſecundum ſtatutam formam a Judicibus, & Mercatoribus Urbis, duodecim Denarii pro viginti Provenienſibus veteribus nunc computantur*: ſono parole di quella Carta col. 810. Di queſti Danari di Pavia io due ne poſſedo, uno di Lotario I. figliuolo di Lodovico Pio, ſimile a quello, che è ſtato pubblicato in detta Diſſertazione col. 587. n. IV. il quale è d'argento di buona lega, ben conſervato, e peſa Caratti ſette; e l'altro di uno de' tre primi Ottoni, il quale con poco divario può dirſi ſimile al pubblicato ivi n IX. è di buon argento, e convenientemente ben conſervato peſa Carati ſei. Prendanſi dodeci Papieſi di que' di Lotario, o prendanſi dodeci di quelli di Ottone, e ponganſi al confronto con venti Pruvineſi vecchi de' Conti, ſi ritroverà, che queſti Pruvineſi avranno ſempre maggior peſo, e per conſeguenza maggior valore di quello, che la ſuddetta Carta loro gli attribuiſce al luogo citato. Conciofiachè, ſe queſti vecchi Pruvineſi non erano, che della metà del valore di quelli del Senato (tralaſciando l'imbroglio di minuzie di poca, o niſſuna importanza) certamente queſti vecchi non potevano avere maggior pelo di due Carati, e mezzo; perchè queſta è la metà del peſo di quelli del Senato, come abbiam veduto; e pure in riguardo ai Danari di Pavia ſopramentovati dovevano peſar di più. Poichè ſe dodeci di quelli di Ottone ſi contraponevano a' venti di que' Pruvineſi, queſti dovevano peſare almeno Carati tre, e mezzo, e qualche coſa di più; e ſe a dodeci di quelli di Lotario, Caratti quattro, e un quinto dovevano eguagliare.

Que-

Queſto divario in queſte monete mi fa penſare, che sbaglio poſſa prenderſi nel nome delle medeſime, e che veramente non vogliano dinotare una medeſima ſorte di moneta que' nomi, che ſopra ſi diſſero preſi corrottamente per ſignificare i Pruvineſi, cioè Provenienti, Proviſini, Proviſienſi, o Provenienſi. Ed a ciò penſare non dà leggier motivo il Grimaldi citato in detta XXVIII. Diſſertazione col. 815. il quale dice, che un Soldo d'argento de' Provenienti del Senato era del valore di dodeci Bolognini, e mezzo, e che il Soldo de' Proviſini del Senato valeva quattro quadranti: *Solidus Provenientium Senatus argenteus erat valoris Bol. 12. ſemis, ſolidus Proviſinorum Senatus valoris erat quatuor Quadrantum*. Quindi, come diſſi, per dilucidazione di queſta parte della Storia d'Italia ſarebbe neceſſario, che ognuno nella ſua provincia, ovvero Principato, prendeſſe a fare queſta perquiſizione, e ricerca, poſciachè, come io ſcorgo dalle monete, che ho, di molte Città d'Italia, ed in quelle particolarmente di Luca, ed anche di Bologna, ve ne ſono di peſo differente, e di lega. E per grazia d'eſempio ne ho tre di Luca, col nome dell' Imperator Ottone ognuna, la più grande è d'argento di buona lega, e ben conſervata, e peſa Carati dieci; l'altra è d'argento, ma di baſſa lega, e convenientemente conſervata peſa circa Carati cinque; e la terza è picciola, e minuta di rame, forſe un Piccolo. Qual foſſe il nome di queſte monete Lucheſi, e quale il valore, non ſi può mai meglio, nè con più certezza riſaperlo, che dalle carte, poſte al confronto con le monete. Così ne ho alcuna di Bologna, la qual ebbe queſta prerogativa della moneta da Arrigo V. ovvero VI. di Lucemburgo l'anno 1191. tre ſono d'argento, la più grande ben conſervata peſa Caratti otto in nove, la mezzana di buona lega, come la prima, parimente ben conſervata di Giovanni Viſconti peſa Carati ſei e più, e la terza di baſſa lega, non troppo ben conſervata, peſava circa Carati quattro. Altre tre ſono di rame picciole, e così ſi dica del rimanente.

Perciò della mentovata carta di Cencio non ſaprei coſa dirmi. Dirò bene, che io più ragionevolmente, e con più ſicurezza penſo di reggermi in queſto propoſito, ſe in dubbio crederò, e mi terrò piuttoſto alle monete, ed a ciò, che dalle medeſime poſſo ritrarne, quando maſſimamente queſte con le carte non convengano. Il che nelle noſtre monete Aquilejeſi non mi avvenne, poſciachè come le monete, delle quali mi ſono ſervito, ſono originali, così pure di Carte originali per lo più ho fatto uſo. Nonpertanto però le mentovate quattro monete non poſſono metterſi in dubbio, che non ſiano Pruvinſienſi, o Pruvineſi, perchè da ſe ſole chiaramente tali ſi fanno conoſcere, e ſi manifeſtano.

Due altre monete io poſſedo, le quali ſono in argento, e delle più barbare, e mal fatte, [101] ch' io vidi mai. Sono eſſe ſenz' alcuna lettera [102] in veruna parte, e ſembra, che nel diritto vi ſia un buſto, ovvero teſta d'uomo con una Croce, attaccata in alto ſopra la fronte, e che nella deſtra vi ſia un' aſta incurva nella ſommità, come un lituo, ovvero un bacolo Veſcovile, e nel roveſcio vi è una Croce grande, che occupa tutta quella parte, con quattro punti negli angoli. Queſte rozziſſime figure, come di un Veſcovo, pareva, che m'induceſſero a ſoſpettare, che queſte poteſſero eſſere monete le più antiche, coniate inſul principio in Aquileja, non riprovando que' Secoli la rozzezza del conio; e ciò tanto più mi ſi andava perſuadendo, perchè di queſte monete, ritrovate quì in Friuli, io ne ho vedute molte, nè mi è avvenuto di vederne di ſimili, o pubblicate, o ritrovate in altre provincie. Ma venutemi poſcia alle mani le quattro da me ſopra pubblicate, che Aquilejeſi, e di que' primi tempi ſi fanno facilmente conoſcere, ho volentieri abbandonato queſto ſoſpetto, maſſimamente perchè ſcorgo, che queſte ben conſervate, com' elleno ſono, non peſano appena Carati ſei, le quali, ſe foſſero ſtate delle prime Aquilejeſi, dovevano, come abbiam veduto, peſare almeno Carati ſette, e da quello ſi comprende, che non è la rozzezza del conio di que' Secoli, ma di molto anteriori; e che, per quanto mi fa intendere la barbarie di certe ſculture noſtre Langobarde, poſſono a que' tempi adattarſi. Ciò non oſtante però, acciocchè gl' ingegni de' noſtri eruditi abbiano in che eſercitarſi, trattandoſi maſſimamente di monete, che in queſta provincia ſi diſſotterrano, io le pubblico, e propongo a ponderarſi; quantunque il non vedervi ſopra alcuna lettera impreſſa renda la perquiſizione, e ricerca di molto difficile riuſcita.

IL FINE.

DE
MONETIS ITALIÆ,
EXTERISQUE,
EARUMQUE PONDERE, ET VALORE

A Seculo XI. ad XVIII.

TRACTATUS
HISTORICUS, OECONOMICUS, ATQUE POLITICUS,

E CODICE

ANONYMI CREMONENSIS,
ITALICÈ SCRIPTO,

ET NUNC PRIMUM TYPIS COMMISSO:

Digitized by Google

TRATTATO DELLE MONETE DI ANONIMO CREMONESE.

CAPO I.

Dei Pesi, con cui si bilanciano le Monete.

1. LA Moneta è una lamina di Metallo, per lo più di forma rotonda, diligentemente ridotta a certo, e per autorità del Principe, o del Pubblico taffata con legittima valutazione, ed improntata con certo segno, inventata affinchè serva di giusta misura universale del prezzo di tutte le cose contrattabili. Fu appellata Moneta, secondo l'Etimologìa di Isidoro Lib. XV. Cap. XVII *A monendo, ex eo quod moneat, ne sit fraus in metallo, vel pondere*. Fu appellata dai Latini *Pecunia, Nummus, & Moneta*, e ancora *Æs*, nome cavato dalla materia, della quale appresso i Romani fu fabbricata la prima Moneta. Oggidì la significhiamo ancora con questi due nomi, *Oro*, *Argento*, perchè di tali metalli è fabbricata. E generalmente col vocabolo assai usato di *Danajo*, come Sinonimo molto proprio della Moneta in Italia.

2. Per ben' intendere la sostanza delle Monete, e distinguere l'una dall'altra, è necessario avere cognizione dei Pesi, ne' quali esse sono determinate, e co' quali esse si sogliono bilanciare.

3. Tutt' i pesi più grossi prendono la loro misura dal più minuto, e di quanti più minuti sono composti, tanto più essi sono più gravi. Il peso più minuto è il grano, così appellato, perchè anticamente si servivano di un grano di frumento per misura del peso più minuto. Ma perchè accadeva qualche disordine, mentre che ancor de grani di frumento ce ne sono di più, o meno pesanti, perciò il Re Ferdinando di Spagna nell'anno 1486 fece Decreto, che non più si usassero, ma che si formassero certe laminette di ottone tutte uniformi, ed eguali in ogni luogo, che servissero di giusto peso. Ciascun grano si divide in mezzi, e in quarti, e sembra che per la sua minutezza non sia divisibile in parti minori. Ma pure mentalmente chi contratta di cose preziose, e in molto numero gli sminuzza in tante, quante a lui torna a conto

4 Ma perchè il bilanciare cose assai pesanti con una moltitudine di questi Grani sarebbe stata cosa difficile, e fastidiosa, perciò furono inventati altri Pesi, che contenessero un certo numero di Grani. E prima fu trovata la Siliqua (lat. *Siliquum*), che avesse il peso di 4. Grani, e si servivano appunto di un grano, ovvero otto da Siliqua, in Italiano *Carobe*, e in Cremona *Giratiola*, ed anche questo peso fu formato di ottone. Fu ritrovato l'Obolo, che avesse il peso di 12 Grani. Indi lo Scropolo, oggidì appellato *Denaro*, che avesse il peso di 24. Grani.

5. Ma perchè ancora doveansi bilanciare cose di gravitazione superiore ai suddetti Pesi, perciò ne furono inventati degli altri, che contenessero maggior numero di Denari. E fu la Dramma, che avesse il peso di 3. denari: l'Oncia che avesse il peso di 24. denari: e la Libra, che avesse il peso di 12 oncie.

6 Questa è la libra Romana usata in tutti i Paesi dell' Europa, altre volte soggetti all' Imperio Romano, appellata latinamente *As*, *Mina*, *Mna Pondo*. Ed è l'usata oggidì in Italia, benchè fra una Provincia, e l'altra, anzi fra qualche Città, e l'altra passi qualche minuta differenza fra oncia, e oncia, essendo l'una in qualche luogo più forte, cioè gravitante, che in un' altro. E così parimente il Denaro, e il Grano.

7. In alcune Zecche dell' Italia, e specialmente in quella di Milano non si pesa l'oro, nè l'argento in ragione di libre comuni. Ma hanno trovata un' altra specie di libra, che si appella *Marco*. Il Marco dunque di Milano è di oncie 8., le quali però sono di peso più forte, e gravitante, di quel che sieno le oncie co-

comuni uſate nelle Botteghe, poichè oncie 8. del Marco equiponderano ad oncie 9. comuni. E ciò l'han fatto i Monetarj, affinchè comperando l'oro, e l'argento informe poſſano fare maggior guadagno. Il peſo però delle Monete indicato nelle Gride cammina ſecondo il peſo comune di Milano, e non già ſecondo il peſo del Marco, il quale ſerve ſolamente nella Zecca ad uſo delli Maeſtri di eſſa.

8. Il peſo comune di Milano, uſato dalli Banchieri, Orefici, e ſimili, che maneggiano oro, argento, e gemme, è più forte, cioè più gravitante, di quello che ſi uſa in Cremona; Poichè un'oncia di Cremona è più leggiera di quella di Milano di den. 1. gr. 12. In conſeguenza una libra di Cremona è inferiore a quella di Milano di den. 18. E un Denaro di gr. $1\frac{1}{2}$.

9. Ma s'intenderanno meglio i Peſi dalle Tavole ſottoſcritte.

IL MARCO

Della Zecca di Milano è di Oncie	8	E a peſo comune di Milano fa Oncie	9
Dramme	64	Dramme	72
Denari	192	Denari	216
Oboli	384	Oboli	414
Silique	1152	Silique	1296
Grani	4608	Grani	5182

Di modo che un' Oncia di Marco - - - - - Fa di comune Onc. 1 Den. 3
e un Denaro - - - - - Fa - - - Den. 1 Gr. 3

Il peſo comune di Milano - - - - - - - - - - A peſo di Cremona
Un' Oncia fa - - - - - - - - Onc. 1. den. 1 gr. 12
Un Denaro fa - - - - - - - - - - den. 1 gr. $1\frac{1}{2}$.
Una Libra fa - - - - - Lib. 1. Onc. - den. 18 - - -

Onde di Cremona - - - - - - - - - - - - E' di Milano
Un' Oncia - - - - - - - - - - - den. 22 gr. 12
Un Denaro - - - - - - - - - - - - gr. $22\frac{1}{2}$.
Una Libra - - - - - - - - Onc. 11. den. 6. - - -

LIBRA ROMANA

Grani 4 fanno una Siliqua - - -		Una Libra è di Oncie - - - - -	12
12. - - - - - -	un' Obolo	di Dramme - - - -	96
24. - - - - - -	un Denaro	di Denari - - - -	288
72. - - - - - -	una Dramma	di Oboli - - - -	576
576. - - - - - -	un' Oncia	di Silique - - - -	1728
6912. - - - - - -	una Libra	di Grani - - - -	6912
Silique - - - 3.	fanno un' Obolo	Un' Oncia è di Dramme - - - -	8
6. - -	un Denaro	di Denari - - - -	24
18. - -	una Dramma	di Oboli - - - -	48
144. - -	un' Oncia	di Silique - - - -	144
1728. - -	una Libra	di Grani - - - -	576
Oboli - - - 2.	fanno un Denaro	Una Dramma è di Denari - - - -	3
6. - -	una Dramma	di Oboli - - - - -	6
48. - -	un' Oncia	di Silique - - - -	18
576. - -	una Libra	di Grani - - - -	72
Denari - - - 3.	fanno una Dramma	Un Denaro è di Oboli - - - - -	2
24. - -	un' Oncia	di Silique - - - - -	6
288. - -	una Libra	di Grani - - - - -	24
Dramme - - 8.	fanno un' Oncia	Un' Obolo è di Silique - - - - -	3
96. - -	una Libra	di Grani - - - - -	12
Oncie - - - 12.	fanno una Libra	Una Siliqua è di Grani - - - - -	4

CAPO

CAPO II.

Della Bontà delle Monete.

1. LA bontà delle Monete consiste nella bontà dell' oro, e dell' argento, di cui sono composte. La maggiore, o minore bontà di questi due metalli consiste nell' essere più puri, o meno puri. Oro puro (lat. *Aurum obrizum*) e argento puro, sono quelli, che non hanno mistura d'altro metallo, o d'argento, o di rame.

2 Per indicare la bontà dell' oro, si è ritrovata una regola di dividerla in 24. Gradi, appellati Caratteri, o Carati. Se l'oro è purissimo, dicesi ch' egli è di 24. Carati. Se è men puro, di 23., di 22 ec secondo la quantità della materia forestiera inseritavi, la quale nell' oro è argento, o rame, o metà argento, e metà rame; E nell' argento è solo rame. Questa si chiama *lega*, dall' officio che fa di legare, stignere, rassodare, e corroborare l'oro, e l'argento. Ordinariamente le Monete d'oro non sono mai di 24. Carati, a riserba del Zecchino di Venezia, quale pretendono che sia tale, benchè il Budellio lib. 1. cap. 21 tenga essere impossibile trovarsi oro, ovvero argento purissimo, non misto con altra materia, ed essere difficilissimo il purgarlo. Quando per tanto si dice, che le tali Monete sono in bontà di 22. Carati, si deve intendere, che 22. denari di oro fino si trovino in un' oncia d'oro, dalla quale vien tratto fuori tanto numero di tali Monete. E li due denari di soprappiù al compimento di un' oncia intiera di 24. denari, fieno di rame, o d'argento, o d'amendue mischiati.

3. Per indicare la bontà dell' argento è stata trovata l'invenzione di distinguerla in denari, e grani, che si appellano denari, e grani di Marco, a differenza delli denari, e grani di peso. L'argento purissimo si dice essere di 12. denari. Se ha una duodecima parte di mistura, si dice essere in bontà di undeci denari. Così discorrendola secondo la proporzione della mistura. Quando pertanto si dice che le tali Monete sono in bontà di undeci denari e grani due, si deve intendere che oncie 11. e gr. 2. di fino argento siano in ciascheduna libra, da cui fu cavato tanto numero di tali Monete, e che denari 22. di soprappiù al compimento della libra di oncie 12. sieno di rame mischiatovi.

4 L'uso però delle Zecche è diverso circa il dare la lega alli suddetti mettali, non solamente a ciò, che riguarda al più, o al meno, ma eziandio al metodo, ch' esse osservano. Nella Zecca di Milano si dà la lega ad un Marco. In quella di Roma ad una libra. In alcune Zecche si leva qualche porzione di oro, o d'argento al Marco, e alla libra, e vi si sostituisce altrettanto argento, o rame. In altre Zecche si lasciano intieri d'oro, e d'argento i Marchi, o le libre, e vi si aggiugne una porzione di argento, o di rame. E poi da tutta la Massa si cavano fuori tanti pezzi delle tali Monete in quel peso, che si vuol dare a loro, i quali pezzi assorbiscano tutto il Marco, o tutta la libra. Nell' uno, e nell' altro modo, se il levato fino metallo, o l'aggiunto metallo inferiore è la ventesima quarta parte di tutto il Marco, o di tutta la libra, allora l'oro, e la Moneta riesce di 23. Carati. E se, parlando dell' argento, la duodecima parte, allora la Moneta riesce di 11. denari in bontà.

5 Alla Moneta formata da tutta la Massa di un Marco, o di una libra, si dà talvolta in medesimo prezzo, e la medesima valutazione, come se fosse oro puro, e puro argento, facendosi pagare la lega egualmente di quel che vagliono i suddetti metalli, apprezzandosi a paragone della materia fina; E ciò per compensazione delle spese della Zecca, in quella guisa che la Cera lavorata costa più, e si dee pagare di più che la Cera vergine. Se si desse alle Monete maggior valuta di quello che vale, e costa il puro, e nudo metallo non coniato, oltre il costo della fattura, e del lavorio di esso in Moneta, per far pagare l'Immagine, dicono gli Autori, che questa sarebbe una specie di simonia politica, e civile, e un turpe guadagno. E aggiungono che la bontà constituita una volta alla Moneta non dee, ne può lecitamente essere deteriorata, stante i medesimi peso, e valutazione, perchè arrecherebbe grave danno al Pubblico, e al Commercio. E perciò Filippo il Bello Rè di Francia, avendo avvilite in bontà le Monete con sollevazione del Popolo, le richiamò alla Zecca, e le rimise nel primiero lor essere.

Pietro IV. Re d'Aragona, portandosi col suo Esercito contra i Mori occupatori della Spagna, da alcuni suoi Consiglieri, o piuttosto Ingannatori, fu indotto a giurare di conservare fino ad un certo tempo, non ricercato l'assenso del Popolo, la Moneta di suo Padre,

la

la quale poco prima della morte di lui, era stata defraudata del legitimo suo peso. Giurò che l'avrebbe conservata. Vedendo poi che tal Moneta sminuita, e di minor valore, generava grave scandalo nel Popolo: e desideroso di rivocare il suo fatto indiscreto, e di soddisfare al Popolo; domandò al Pont Innoc. III. l'assoluzione dal giuramento, per lo quale temea un' imminente grave pericolo al suo Regno. Il Pontefice gli rispose: Che non essendo stato instituito il giuramento, perchè fosse vincolo d'iniquità, quel di lui fu illecito, e perciò da non osservarsi; e comandogli, che disfatte le Monete adulterate, ne stampasse di nuovo migliori. E in oltre, che confessasse umilmente il suo reato al Velcovo di Augusta Cesarea, e divotamente accettasse la penitenza, che da lui gli fosse imposta per lo illecito giuramento.

Si consideri ben questo fatto, e si osservino l'espressioni, colle quali è descritto, che sono tutte del suddetto Pontefice nel suo Breve scritto al Re, stampato nelle sue Opere: Epist. Decretal lib. 2 cap. *Quanto* pag. m. 378

6. Siccome è cosa giusta, che ogni materia ridotta in forma usuale col lavoro degli Artefici sia apprezzata di più di quello, che prima era, quand' era informe; così è di dovere che il metallo coniato, e lavorato in forma di Moneta, sia da chi contratta apprezzato di più del metallo non coniato, quanto importa la spesa del coniarlo. E se per esempio l'oro fino in massa non coniato si apprezza lir. 96. all' oncia, e l'argento fino lir. 6., il coniato dovrà essere apprezzato quel più, che importa la suddetta spesa. E perciò 4 Doppie di Spagna, alle quali anche mancano da un' oncia denari 2, sono apprezzate quasi lir. 100. E il Filippo, al quale mancano da un' oncia den. 1 gr. 6 fu valutato lir. 7. 4.

7. E quì la curiosità porta a ricercare, quali, e quante siano tali spese. Rispondo. La prima è il calo dell' oro nel colarlo, e lavorarlo, per lo qual calo i Maestri di Zecca vogliono, com' essi dicono, di rimedio, den. 2. di lega per ogni libra d'oro fino. La seconda è il valore di quel poco argento, o rame, che v'immischiano per legare. La terza, tanti soldi per li carboni, crociuoli, e ferramenti; Tanti per l'aggiustatore della Moneta; Tanti per lo tiratore, che la fa tonda, e proporzionata; Tanti per lo stampatore; E tanti per farla lustra. I quali prezzi possono in tutto ascendere a lir. 6., o sette. Per la spesa delle Monete d'argento succede poco di più per ogni libra, se sono Monete grosse.

8. Ma quanto più le Monete sono minute, tanto maggiori sono le spese, perchè la fattura è maggiore. Perciò un tanto numero di Monete minute, che si valuta egualmente in ragione di lire, che una Moneta grossa, non ha mai trà tutte insieme tanto peso, o tanta bontà, quanto la grossa, alla quale è eguale nella valutazione. L'esempio è chiaro in pratica. Otto di quelle Monetelle d'argento della Zecca di Milano, che si valutano lira una, sono eguali nella valuta ad un Ducatone valutato lire 8. Ciascheduna di dette lire è di peso den 3., e tutte 8. insieme sono den. 24. e il Ducatone è den. 26. Dunque, sebbene sono pari nella valuta, sono minori nella materia di den. 2., e sono ancora inferiori nella bontà, e nella lega. Eppure alla Zecca si pagano, come se fossero tanto argento, e tanto fino, quanto n'è il Ducatone. E ciò perchè nella fabbrica di essa vi entra maggior fattura, e più spesa.

9. Dalla maggiore, o minore bontà dell' oro, e dell' argento avviene, che le Doppie di una Zecca, quantunque di peso uguale a quelle di un' altra, si dà valuta diversa, perchè non sono uguali in bontà. E così ancora succede nei Ducatoni. Alle volte però si valutano nel proprio Stato le Monete della sua Zecca, sebbene inferiori nel peso, o nella bontà, a quelle di un' altra, egualmente che quelle, o per mantenerle in maggiore riputazione, o perchè le proprie costano la fattura, che non costano le forestiere. Così nello Stato Pontificio le Doppie della Zecca di Roma sono valutate egualmente, che le Doppie di Spagna, sebbene inferiori di gr. 2. di peso.

10. La bontà delle Monete e i loro Carati, si distinguono dagli Assaggiatori, dagli Argentieri, e dagli Orefici esperti con la pietra di paragone, o colandole coll' argento vivo, o sia Mercurio, che separa il fino dalla feccia.

CA-

CAPO III.

Della Moneta Ideale.

1. LA Moneta reale definita nel Capo 2. è un corpo ſolido, che ha le trè dimenſioni, lunghezza, larghezza, e profondità. Ma comecchè le Monete ſono per l'ordinario di figura sferica, la larghezza ſi confonde con la lunghezza. La di loro materia ſono l'oro, l'argento, il rame; la loro forma è l'improntо del Principe. Si appella reale, perchè ha il ſuo eſſere *a parte rei*, ed è una coſa, che ha eſſenza, e ſuſtanza. Tali ſono la Doppia, il Zecchino ec. Il Ducatone, il Filippo ec. Il Giulio, la Parpajola, il Quattrino ec.

2. All' oppoſito la Moneta ideale è quella, che non ha corpo in ſe ſteſſa, ma tutto il ſuo eſſere conſiſte nell' idea, cioè in un' eſemplare di qualche coſa, il quale ſi ferma nella fantaſia, ovvero in un concepimento di mente, la quale ſi finge una certa ſpecie di Moneta tranſcendentale, che ſi applica ad ogni ſorta di Moneta reale. Tali ſono le lire, i ſoldi, i danari. Il danaro è ideato per la duodecima parte del ſoldo. Il ſoldo è ideato in 12. danari. La lira è ideata in 20. ſoldi. Queſti vocaboli hanno avuta l'origine dalle Monete reali, come ſi vedrà nel Capo ſeguente. Nel decorſo de' tempi, e nella mutazion degl' Imperj, le ſuddette Monete reali ſi ſon perdute. Chi ſia ſtato il primo, e quando ciò ſia ſeguito, a fare la ſuddetta diviſione, cioè ad ideare la lira in ſoldi 20., e il ſoldo in 12. danari, non mi è ancora riuſcito il trovarlo. Io credo eſſere accaduto così, cioè che in un certo tempo vi foſſe una Moneta d'oro appellata lira, che vi foſſero Monete d'argento appellate ſoldi, 20. delle quali equivaleſſero a quella d'oro, e che vi foſſero altre Monete d'argento più minute appellate danari, 12. delle quali equivaleſſero ad una appellata ſoldo. Ma poi eſſe andate in diſuſo, ſiavi reſtata la ſola idea. Queſto è certo, che la lira ſi poteva ideare in più, o meno ſoldi, e il ſoldo in più, o meno danari. Queſte lire dunque, ſoldi, e danari ſono Monete tranſcendentali, che ſi trovano in ogni ſpecie di Moneta. E. g. nel Filippo ſi trovano lire 7., ſoldi 140., danari 1680. Nella Doppia ſi trovano lire 25., ſoldi 500. danari 6000 Nel Zecchino lire 15., ſoldi ec.

3. Queſta idea di lire, ſoldi, danari, ovvero queſta diviſione, e invenzione è ſtata trattenuta, o ritrovata per determinare, e fiſſare il valore della Moneta reale; E ſiccome la Moneta reale è la miſura, che determina il prezzo di tutte le coſe contrattabili, onde ſi dice E. g. che un ſacco di Frumento coſta un Zecchino; così le lire, i ſoldi, i danari ſono la miſura, che determina il valore delle Monete reali, onde ſi dice che il Filippo vale lire 7., che la Doppia 25. ec. Il ſoldo anch' eſſo è una miſura, che determina il valore di quelle Monete reali, le quali non ſono miſurabili dalla lira, onde ſi dice che il Giulio vale ſoldi 15., che la Pezzetta vale ſoldi 7. e mezzo, che la Parpajola vale ſoldi 2 e mezzo ec. Il danaro ancor' eſſo è una miſura determinante il valore delle Monetelle non miſurabili dal ſoldo, onde ſi dice che il Seſino vale danari 6., che il Quattrino danari 3.

4 Un danaro non ſi trova più in una ſola Moneta reale, ovvero non ſi trova più una Moneta reale, la quale ſia un danaro, ma bensì trè danari ſi appropriano ad un Quattrino reale compoſto di puro rame, che è la Moneta più minuta, che ſi ritrovi. Il Soldo ſi trova in 4. Quattrini, ovvero in qualche altra Monetella, che non ſia puro rame; Eppoi idealmente ſi trova in ogni altra Moneta reale. La lira come ideata in ſoldi 20. ſi trova in 80 de ſuddetti Quattrini, ovvero in qualche altra Moneta reale, come nella Berlinga, o ſia lira di Milano fabricata di buona lega. Ma non per queſto le ſuddette Monete reali ſono propriamente la lira, o il ſoldo, o li trè danari, ma piuttoſto ſi dee dire, che hanno il valore delle tali Monete ideali ad eſſo loro applicate.

5 Un' altra ſpecie di Moneta ideale è quella, che una volta fu Moneta reale, perchè ebbe corpo. Ma dappoichè fu alterata la di lei valutazione, è fu trattenuta la di lei idea, ed il vocabolo, reſtò Moneta ideale. E. g. Il Fiorino d'oro era Moneta reale del peſo di un Zecchino, valutata lire 1., eppoi fu alterata la di lei valutazione fino a lire 1. 12, cioè a ſoldi 32. Valutato che fu di più di ſoldi 32., nella quale valutazione avea perſeverato per molti anni, ſi trattenne l'uſo vecchio di contrattare a Fiorini, è s'intendeva non già della valutazione acquiſtata di nuovo, ma di quella, che avea prima, cioè di ſoldi 32. Così lo Scudo di Milano era la Moneta reale, quale noi adeſſo appelliamo *Ducatone*; Quando la di lui valutazione oltrepaſsò lir. 6., i Popoli per l'uſo che aveano d'intendere lir. 6.,

quando diceasi Scudo, trattennero quest' uso, e proseguirono a contrattare a Scudi, intendendosi sempre di lir. 6. per ogni Scudo, e perciò è diventato Moneta ideale, che dura anche oggidì, quantunque questa Moneta reale di lir. 6. più non si trovi, cioè questo Scudo di Milano di lire 6. Così in Francia lo Scudo d'oro del Sole era Moneta reale della valuta di lire 3. di soldi Turonesi. Ma dopo che da Enrico IV. su accresciuto di valutazione a lir. 3. e sol. 5., si trattenne dal Popolo l'uso di contrattare a Scudi d'oro del Sole in ragione di lire 3., e detto Scudo diventò Moneta immaginaria. Così in Roma lo Scudo d'oro reale di Giulj dieci reali, dopo che fù alzato a Giulj 11, si trattenne l'uso di contrattare a Scudi di Giulj 10., e oggidì lo Scudo Romano è ideale, intendendosi di Giulj 10. ogni volta che si parla senz' altra specificazione a Scudi Romani. Così succede oggidì, che contrattando a Filippi, intendiamo lire 7., quantunque non ci sia più questa Moneta reale di lire 7, perchè quella, che si appella Filippo, essendo stata alzata dal Principe soldi 4, e dal Popolo soldi 5., è Moneta di lir. 7. 5. Onde nel comune parlare, e nella comune intelligenza, quando altramente non si specifichi, il Filippo è Moneta ideale.

5. La prima specie di Moneta ideale si appella sempre da Gasparo Antonio Tesauro nel suo Trattato *de augumento Monetarum* Par. 1. n. 86. Moneta fantastica, e immaginaria, perchè tutto il suo essere lo ha nella fantasia, e nella immaginazione. Questa Moneta dunque non è un' ente reale, ma un' ente mentale come concepita, e un ente verbale, o vocale come pronunziata. Le lire, i soldi, i danari sono Monete *secundum dici*, ma non già *secundum esse*, sono *entia linguæ*, ma non già *entia rei*. Si può anche dire che si appelli Moneta immaginaria, in quanto essa è immagine, che rappresenta la Moneta reale, in quella guisa che il ritratto di Pietro è l'immagine, che rappresenta lo stesso Pietro. Onde lire 15. sono immagine rappresentante la Doppia, lire 15 il Zecchino ec. Si appella eziandio Moneta incorporea, perchè non ha corpo. Moneta suppositizia, perchè serve per supposito della reale, mentre per l'ordinario si contratta a tante lire, in vece di contrattare a tante Doppie, a tanti Filippi ec.

6. Io per me questa Moneta ideale non l'intendo per altro, se non per Nomi, e Sopranomi, cioè segni estrinseci, che fanno venire in cognizione dell' intrinseco. In quella guisa che *Pietro* non è l'Individuo umano, ma bensì è un nome, che fa venire in cognizione del tale Individuo, cioè dell' essenza umana, consistente nell' animalità e ragionevolezza composta di anima, e di corpo, contratta al singolare, nome inventato per distinguere quell' Individuo da un' altro della medesima specie. Così danari 3. sono un nome di quel pezzetto di rame, che si appella con altro nome *Quattrino*. Il soldo è un nome di 4. di questi pezzetti. Soldi 2. e dan. 6. sono un nome della Parpajola. La lira è un nome di 80. de suddetti pezzetti di rame, o d'altri di altra materia. Lire 7. sono un nome del Filippo, otto del Ducatone, dieci della Genovina, quindici del Zecchino ec.

7. Che le suddette Monete ideali siano puri nomi si argomenta dalla definizione del nome, qual' è una voce significativa a piacimento. Di fatto la voce *lira* non è significativa universalmente della medesima quantità di metallo; Poichè in Cremona significa 40. pezzetti di rame, che si appellano Quattrini di Milano; In Milano ne significa 80.; In Genova 100.; In Piemonte 120.; In Francia 160. Così la voce *Soldo* in Cremona è significativa di due de' suddetti pezzetti; In Milano di 4; In Genova di 5.; In Piemonte di 6.; In Francia di 8. L'arbitrio dunque degli Uomini, cioè de' Maestrati, o del Principe, o del Pubblico popolare, in ciascheduno Stato, e Dominio si ha determinata la materia da significarsi, e significata dalli suddetti vocaboli nel loro Stato, e Dominio. In quella guisa che questo vocabolo *Stajo* non significa da per tutto la medesima quantità di grano, mentre in ogni Stato è stata determinata questa misura o più o meno capace. Ben' è vero però, che la materia significata dalli vocaboli *Lira*, *Soldo*, *Danaro* non è fissa, e stabile in ogni tempo, e in conseguenza la di loro significazione non è sempre la medesima; Poichè e l'una, e l'altra si và mutando ad arbitrio del Principe, o de Popoli ogni volta che si muta il valore delle Monete reali, come si vedrà a suo luogo, benchè sia fissa, e stabile l'idea della lira in soldi 20., e del soldo in 12. danari.

8. Che la Moneta reale, appellata altre volte *Danaro*, siasi perduta, lo veggiamo con gli occhj nostri, perchè di tali Monete non ne veggiamo noi più. E oltre la ragione della valutazione datasi sempre maggiore alle Monete grosse, vale l'altra ragione addotta da Monsignore Caramuele nella sua Aritmetica Tit. *Nummaria*, dove scrive delli Maravedini

di

di Spagna così : *At, quia superveniente ex Indiis immensâ argenti copiâ, monetæ inceperunt vilescere, jam non eduntur amplius*, (cioè i Maravedini, e così ancora i Danari), *sed conservantur in memoria, in calamo, & in lingua, ut computus perfici possint*. E ancora nella sua Fisica morale al n. 115. così scrive : *Ex quo America ditavit Europam, argentum, & aurum minus valent. Unde monetæ minores, imò minimæ, quæ olim erant in usu communi, jam paulatim pereunt*.

CAPO IV.

Origine di questi vocaboli, Lira, Soldo, Danaro.

1. GUglielmo Budeo seguitato dal Calepino, e dagli altri Autori, nel suo Lib. *De Asse* dice, che appresso i Romani il Danaro, (lat. *Denarius ita dictus, quod pro decem Assibus in solutionem cedebat*) era una moneta d'argento del peso di 24 Silique, 18. delle quali facevano una Dramma, onde 3. Danari pesavano 4. Dramme. Dunque questo vocabolo, che oggidì significa la terza parte di un quattrino, nella sua origine significava una moneta d'argento di den. 4., un solo quinto minore della moneta appellata *lira di Savoja*, il qual Danaro, se ci fosse oggidì in ispecie, sarebbe valutato soldi 24. Si divideva appresso i Romani il Danaro in 4. Sesterzj, e il Sesterzio era anch' esso una moneta d'argento del peso di un denaro, che se ci fosse oggidì sarebbe valutato soldi 6. L'Asse era una moneta più minuta composta o di rame, o di lega; E se dieci Assi equivalevano ad un Danaro, dunque un' Asse a nostro conto era del valore di sol. 2. e dan. 5. V'erano i mezzi Assi, il terzo di un' Asse ec. lat. *Semissis, Tremissis* ec.

2. Il Covaruvias nel suo Trattato *De collatione veterum Numismatum cum modernis* To. 1. in fin., dice, che Costantino Imperatore fece stampare monete d'oro del peso di den 4., per facilitare i pagamenti grossi, che si facevano con altre monete spezzate di minor valore; Alla quale moneta d'oro fu posto il nome di *Nummus solidus*, per significare che era una moneta soda, e intiera, non ispezzata, nè divisa come le altre. Dal qual' epiteto è derivato il vocabolo *Soldo*. Sicchè questo vocabolo *Soldo*, che oggidì significa 4. pezzetti di rame, o più, o meno secondo i Paesi, nella sua origine significava una moneta d'oro minore di den. 1. gr. 12. di una Doppia, che è di den. 5. gr. 12., o maggiore den. 1. gr. 4. di un Zecchino, che è den. 2. gr. 20., la quale se ci fosse oggidì sarebbe valutata almeno lir. 18.

3. Il medesimo Covaruvias osservando che nelle Leggi di Giustiniano (il quale visse nel Secolo VI., e compilò il Codice nell' an. 530.) si prescrive a certi Malfattori la pena *unius libræ auri*, ovvero *argenti*, ovvero di più; E considerando, che se il vocabolo *libra* avesse significato una libra d'oro, o d'argento a peso, sarebbe stata una pena disorbitante, e impossibile da pagarsi, dice coll' appoggio di molti Autori, che questo vocabolo *libra* fu instituito in ragion di danajo, che significasse una tanta quantità di oro, o d'argento coniata in una moneta del peso di 4. Dramme, cioè, secondo noi, di 12. denari, oppure in 2. di 6., o in 4. di 3. E questa *libra auri* fu appellata *libra numeralis* a differenza dell' altra libra di peso, che si appellava *libra ponderalis*. Appellavano ancora *libra* una misura, detta *libra mensuralis* divisa in 12. oncie, come oggidì è il Braccio de' Muratori, e de' Legnajuoli. Di più ebbe origine il vocabolo da noi usato di *lira*, la quale appunto serve per numerare; onde si vede che il vocabolo *lira*, il quale oggidì significa appresso di noi 80. quattrini, che sono in circa due oncie di rame, nella sua origine significava 12 denari d'oro coniati, o in una sola moneta, o in 2., o in 4, equivalente oggidì a più di 2. Doppie; E perciò essendo stata questa lira inventata dagl' Imperadori, fu appellata *lira Imperiale*.

4 Si intendevano ancora per una lira tante monete d'argento, quante formavano il peso di oncie 6., secondo la proporzione (dice Gio. Bodino) che per due mila anni, prima del Secolo XVI., si dava fra l'argento, e l'oro, cioè, che oncie 12. d'argento si facevano equivalere ad un' oncia d'oro. Quindi è, che 36. Reali di Spagna di den. 4. l'uno equivalgono ad una lira d'allora, perchè tutt' insieme pesano una mezza libra d'argento, la quale corrisponde a mezz' oncia d'oro, qual' era la lira di allora. Perciò allora una lira d'argento avrebbe significato un poco più di 6. Filippi, perchè 6. Filippi, ciascun de' quali pesa den. 1. gr. 6. meno di un' oncia, pesano meno di mezza libra den 7 gr. 12. Ma dopo che si è mutata la proporzione fino al 14. per 1., cioè a far equivalere 14. oncie d'argento ad un' oncia d'oro, perciò rispettivamente al tempo presente

te una lira d'allora significava Filippi 7. e quasi mezzo.

5 La significazione di questi vocaboli, *Lira*, *Soldo*, *Danaro* si è mutata secondo la diversità de' Paesi, e de' lor Principi, i quali hanno stampate monete di diverse sorte, e hanno dato a loro il nome della sua Lira, del suo Soldo, del suo Danaro; Il che quando sia seguito, e come, e in qualsivoglia Paese, è inutile il ricercarlo, e forse impossibile il rinvenirlo. Se ne vedrà però un Saggio nel Capo VI.

6. Osservo quì, che quando la lira era una moneta d'oro di 12. den., se il Soldo fosse stato nel medesimo tempo una moneta d'oro di den. 4., non era possibile che soldi 20. facessero una lira, perchè solamente 3 soldi, cioè den 4 d'oro sarebbero entrati in una lira, cioè in 12. den. d'oro. Il soldo bensì poteva equivalere a 12. denari d'argento; poichè se una libra d'argento equivaleva a den. 24., cioè ad un'oncia d'oro, dunque un'oncia d'argento equivaleva a 2. den. d'oro, e 2. oncie a den. 4. Il Soldo era 4. den. d'oro, il Danaro era 4 den. d'argento, 12 Danari davano il peso di den. 48., che sono 2. oncie d'argento, dunque bene il soldo era diviso in 12 Danari. Bisogna poi che posteriormente siano stati stampati tali Soldi di minor valore del sopradetto, 20 de' quali equivalessero ad una lira, onde sia restato l'uso di dividere la lira in soldi 20., e il soldo in den 12. Ma poi datasi valutazione maggiore alle monete, vi è restata la sola idea, e il vocabolo dell'antica Lira, Soldo, e Danaro, essendosi sempre sminuita la quantità dell'oro, e dell'argento da essoloro significata, come si vedrà chiaramente in altri luoghi.

CAPO V.

Del valore delle Monete.

1. IL valore delle Monete è di due sorte; l'uno intrinseco, e l'altro estrinseco.

Il valore intrinseco, che si appella ancor naturale, ed è stabile, fisso, e inseparabile, consiste nella qualità del metallo, di cui sono composte, e nella quantità, che le compone. La qualità del metallo è in maggiore, o minore stima, secondo la rarità, o l'abbondanza. Noi stimiamo più l'oro, che l'argento, non solamente per la maggiore finezza, per lo peso più grave, per la proprietà di non iscemare a lungo fuoco, ma principalmente per la di lui rarità rispettivamente all' argento; di modo che se l'oro abbondasse più dell'argento, l'argento si stimerebbe più prezioso dell'oro. Ma perchè abbonda meno, perciò un'oncia d'oro si apprezza comunemente quanto oncie $14\frac{4}{5}$ d'argento. Prima che dal Perù, dal Potosì, dal Rio della Plata, si trasportasse nella nostra Europa quella gran quantità d'oro, e d'argento, che fu, ed è di continuo trasportata, questi due metalli, perchè più scarsi, erano in istima maggiore, e in conseguenza ancor le Monete, e perciò con molto più di nostre mercatanzie si comperavano. Ma ora che sono fatti più abbondanti, con minori mercatanzie si comperano, o si commutano. Consiste dunque il valore intrinseco delle Monete nell' essere d'oro, o d'argento, e di tanto, o tant' altro peso.

2. Il valore estrinseco, che si appella ancora valore legale, e Impositizio, affatto disparato dalla intrinseca, e naturale bontà, consiste in quella estimazione, nella quale il Principe pone le Monete, e nella quale le vuole l'arbitrio del Popolo. Per dare questa stima alle Monete si sono usati i vocaboli, e si usano ancora di *Lira*, *Soldo*, *Danaro*, i quali servono come di misura di quella stima, in cui si debbono avere le Monete almeno nel comune Commercio, onde si dice che la Doppia E. g è lire 25., o è stimata, o vale lire 25. Che il Filippo è lire 7, e soldi 5., ovvero così vale, ed è stimato. Che il Zecchino ec. Questa estimazione è mutabile, e variabile, in quanto si muta, e si varia il numero delle lire, e de' soldi, col quale si misura la stima da osservarsi nel contrattare; e perciò i suddetti due vocaboli si applicano in maggiore, o minore numero alla medesima naturale moneta, la quale anche resti stabile, e fissa nel suo essere naturale, senz' alcuna mutazione intrinseca o nella bontà, o nel peso. Quindi è, che la Doppia E. g. senza che si muti nella qualità, o nella quantità del suo oro, viene stimata, o fatta valere, ora lire 12., ora 15., ora 20, ora 25. E così l'altre Monete. E con tutto che venga in questo modo estrinsecamente variata, nondimeno si conserva stabile, e fissa nel suo vero valore. E perchè appunto le Monete grosse vengono denominate ora in minore, ora in maggior numero di lire, e di soldi, perciò si dice che calano, o crescono di valore, estrinseco però, quale per non equivocare, in tutt' i Capi seguenti nominerò *Valuta*, o *Valutazione*.

CA-

CAPO VI.

Specie, e Valutazioni delle Monete.

1. DOvendo in questo Capo procedere secondo l'ordine delli Secoli, perciò ho stimato bene distendere quì una Tavola della loro serie dal Nascimento di Nostro Signor Gesù Cristo, non essendo necessario al nostro intento contare i passati dalla Creazione del Mondo.

SECOLI

Dal Nascimento di Nostro Signor Gesù Cristo.

1.	Secolo I.	Incomincia l'anno	-	1. a tutto il	- - - 100.
2.	II.	- - - - -	101.	- - - - -	200.
3.	III.	- - - - -	201.	- - - - -	300.
4.	IV.	- - - - -	301.	- - - - -	400.
5.	V.	- - - - -	401.	- - - - -	500.
6.	VI.	- - - - -	501.	- - - - -	600.
7.	VII.	- - - - -	601.	- - - - -	700.
8.	VIII.	- - - - -	701.	- - - - -	800.
9.	IX.	- - - - -	801.	- - - - -	900.
10.	X.	- - - - -	901.	- - - - -	1000.
11.	XI.	- - - - -	1001.	- - - - -	1100.
12.	XII.	- - - - -	1101.	- - - - -	1200.
13.	XIII.	- - - - -	1201.	- - - - -	1300.
14.	XIV.	- - - - -	1301.	- - - - -	1400.
15.	XV.	- - - - -	1401.	- - - - -	1500.
16.	XVI.	- - - - -	1501.	- - - - -	1600.
17.	XVII.	- - - - -	1601.	- - - - -	1700.
18.	XVIII.	- - - - -	1701.	- - - - -	1800.

2. Nei primi dieci Secoli sono state tali, e tante le rivoluzioni del Mondo, le mutazioni de' Regni, e delle Provincie, le diversità de' Principi, e de' Padroni, che eziandio le Monete sono state varie, e diverse sì nel peso, come nella valutazione, e non ci sono Storici, che ne diano distinta contezza. Quello, che si sa di certo, perchè da molti Storici memorato, e ripetuto, e da che si può cavare l'idea più sicura del valore, e valuta delle Monete, e da cui possiamo fare un confronto delle antiche lire con le moderne, egli è come siegue, preso da me dalli seguenti Autori, i quali hanno fatto uno studio particolare su ciò, e sono: *Antonius Carcasola*, *Franciscus Benignus*, *Philippus Mutonus*, & *Antonius Maria Beretta Ratiocinator Ven. Fabricæ Ecclesiæ Maj. Mediolani in Computatione impressa an. 1676.*

3. Prima del Secolo XI. correva una Moneta d'oro, che si appellava *Fiorino*, stampata la prima volta in Fiorenza con l'impronto di un Fiore, da cui trasse il nome. Ella era del peso medesimo, e della medesima bontà, che sono adesso gli Ungheri, e li Zecchini, cioè di den. 2. e gr. 20. Questa Moneta fu imitata da quasi tutti i Principi dell' Europa, e infino dal Turco ne' suoi, da noi appellati *Sultanini*. In tutte le Zecche se ne stampavano, tutti del medesimo peso, sebbene con diversi improntì, e tutti si appellavano nel nostro Stato *Fiorini d'oro* del tal Paese, e del tal'altro. Di modo che non v'era moneta più usuale, più abbondante, nè più nominata di questa. Era essa valutata soldi 10. Imperiali, e 20. di questi soldi si appellavano una lira. E il soldo era una moneta d'argento puro. In questa valuta restò per tutto il Secolo XI

4. Perchè il Soldo Imperiale era una moneta assai grossa, perciò fu ritrovata un' altra specie di Soldo, che si appellò *Terzolo*, perchè fu composto di lega, e vi entrava una terza parte d'argento, e fu valutato mezzo Soldo Imperiale, e 20. di questi Soldi facevano anch' essi una lira, detta de Terzoli, la quale equivaleva a 10. Soldi Imperiali. Questi Terzoli sono durati altri tre Secoli. Ma poi essendosi data maggiore valutazione alle Monete, si è perduta la loro specie reale, e in-

quanto al vocabolo ho veduto ſolamente conſervarſi in Lugano appreſſo gli Attuarj del Tribunale, i quali taſſano le Sportule, e le mercedi in lire, e ſoldi Terzoli, e per una lira Terzola intendono ſoldi 8 di Milano, che è poi la metà della lira Imperiale di quel Paeſe, conſtituita in Soldi 16. di Milano.

5. Nel Secolo XII. il Fiorino d'oro era valutato Soldi 20. Imperiali, cioè una Lira Imperiale, e il Soldo era una moneta d'argento puriſſimo, di nuovo coniata nel 1160.

MARCA D'ORO.

Alfonſo I. Re di Portogallo (che incominciò a regnare nell'anno 1112., e morì nel 1185. in età di anni 91.) conſtituì Feudetario alla Santa Romana Chieſa il ſuo Regno nell' anno 1142 coll'annuo tributo da pagarſi a lei ancora dalli ſuoi Succeſſori, di 4. oncie d'oro, e ciò in mano del Pont. Innoc. II. creato nel 1130., e morto nel 1143, il quale diede il titolo di Re, e conceſſe gli onori reali al ſuddetto Alfonſo, prima nominato, ſecondo l'uſo de' ſuoi Anteceſſori, Conte di Portogallo: E dice nella ſua Bolla, che quegli ſi era obbligato a pagare ogni anno alla Santa Sede due Marche d'oro.

Aleſs III. Pont (creato nel 1159., e morto nel 1179) gli confermò il titolo, e gli onori di Re, e a tutti i Succeſſori di lui. E dice nella ſua Bolla, che quegli in ſegno, che il di lui Regno era di ragione di S. Pietro, gliel' avea fatto tributario di 2 Marche d'oro.

Sancio I. ſucceſſe nel Regno ad Alfonſo ſuo Padre. Viſſe anni 55., e morì nel 1212.

Innocent III Pont. (creato nel 1198., e morto nel 1216.) fece inſtanza al Re Sancio, che pagaſſe il tributo delle oncie 4. di oro, a cui ſi era obbligato Alfonſo ſuo Padre (*Inter opera Innoc. III. lib. 1. Epiſt. Decretal. cap. Sereniatem.*)

Alfonſo II. ſucceſſe al Padre nel Regno, e ſubito domandò al ſuddetto Pontefice la conferma del titolo Regio, offerendoſi Feudetario alla Chieſa. Il Pontefice glielo confermò con ſua Bolla, nella quale dice, che quegli, ſeguitando l'eſempio de' ſuoi Maggiori, avea ſtabilito di pagare a sè, e alli ſuoi Succeſſori, il tributo di 2. Marche d'oro ogni anno. Queſto Re pagò a queſto Pontefice 56 Marche d'oro nell' anno 1213., per 28. anni decorſi, ne' quali il Re Sancio non avea pagato, le quali 56 Marche, come ſi legge nella Bolla, faceano la ſomma di 3360. Maravedini.

Chi aveſſe curioſità d'informarſi bene delle ſuddette faccende, e di leggere le Bolle, ricorra al Lib. di Monſig. Caramuelle, intitolato: *Philippus Prudens* lib. 1. diſp. 1. per tot. & diſp. 3. n. 134.

Ora al noſtro propoſito. Il tributo ſtabilito era di 4. oncie d'oro. I Pontefici fanno menzione di due Marche d'oro. Dunque una Marca era, o conteneva 2 oncie d'oro. Oggidì la Doppia di Spagna è di peſo den. 5. gr. 12. Dunque la Marca, eſſendo da 2. d'oro, equivaleva ad 8. Doppie con 4 den. di più di oro.

Se oncie 56. Marche d'oro faceano 3360. Maravedini, dunque una Marca era di 60. Maravedini. La Marca era 2. oncie d'oro, cioè den. 48. Queſti fanno grani 1152 Il 60. entra 19. volte in 1140. Dunque un Maravedino equivaleva a 19. grani d'oro, e qualche coſa di più.

6. Nel Secolo XIII., dice Gio. Villani, che nell'anno 1252. ſi ſtamparono nella Toſcana Fiorini d'oro, otto de' quali peſavano un' oncia, e valeva l'uno Soldi 20. A queſto conto dovevano eſſere di 3. den. l'uno. Ma eſſendo valutati Soldi 20., come gli altri, biſogna dire che l'oncia di Toſcana foſſe men forte, che quella di Milano, e che den. 3. di eſſa veniſſero a riuſcire in den. 2. gr. 20 di queſta.

7. Nel Secolo XIV. il Fiorino d'oro aſceſe alla valuta di Soldi 32. Imperiali, e ciò nell' anno 1385., come ſcrivono *Jacob. Phil. Corneus Conſil.* 181. *n.* 50. *vol.* 2. *Corius Hiſt. Mediol. & alii*. Fu poi negli anni ſuſſeguenti alzato ancora più di valuta, e il Popolo aſſuefatto a contrattare a Fiorini d'oro ne trattenne l'uſo, e la valuta antecedente di Soldi 32. Imperiali, o di lire 3. e ſoldi 4. Terzoli, onde il Fiorino d'oro diventò moneta ideale; perlochè, per diſtinguerlo dal medeſimo reale, valutato di più di ſoldi 32., fu mutato il nome di Fiorino in quello di Ducato d'oro, e ciò ſeguì, come ſcrive il Nevizzani, nell' anno 1423. Del Fiorino d'oro ideale ne ſcrive Alberto Bruno ancora Part. VI. n. 1. del ſuo Trattato *De Monetis*, con queſte parole: *In Ducatu Mediolani libra valet ſemper viginti ſolidos, ſive fiant ſolidi meliores, ſive deteriores, & nulla petia pecuniæ reperitur, quæ ſit, vel vocetur libra. Et idem de Florenis Mediolani, qui valent ſemper 32. ſolidos, ſive fiant meliores, ſive deteriores, cum nulla petia monetæ reperiatur, quæ ſit talis Florenus.* E dice bene, poichè egli ha ſcritto ſul fine del Secolo XV, quando quella Moneta, che prima era reale, appellata Fiorino d'oro, non ſi appellava più Fiorino, ma Ducato d'oro. Si perdette

dette poi l'uſo di contrattare a Fiorini d'oro ideali, e ſu ſoſtituito quello di contrattare a Scudi di Milano, i quali erano reali d'argento, e poi divennero ideali, come ſono ancora oggidì.

8. Nel Secolo XV. Il Ducato d'oro aſceſe alla valuta di lir. 3 4 Imperiali, e ciò ſino all' anno 1450., come ſcrive Emmanuel de Laude in Chronic. ſol. 154. In queſto Secolo correva una Moneta d'argento appellata Bizanzio valutata ſol. 6. Imperiali. V'era ancora il Bizanzio d'oro valutato lir. 2. 10. Poichè il ſoldo era una Moneta d'argento di buon valore, equivalente a ſol. 9. in circa di oggidì, v'erano ancora Monete più minute dividenti il ſoldo, e a lui inferiori; cioè i Soldini, i Seſini, i Quintini, e Quattrini, e li Danari, 12. de' quali in ſpecie, e in Moneta reale erano un ſoldo, e un danaro equivaleva circum circa a 3. quattrini di oggidì. E perciò, per dare comodità alli Poveri di ſpendere Monetelle ancora più minute di un danaro, Gio: Maria Viſconte Duca di Milano fece ſtampare nel 1409. alcune Monetelle, che ſi appellarono *Biſſole*, tre delle quali valevano due danari, e lo penſo che foſſero così appellate, perchè vi foſſe impreſſa la Biſcia, che è l'Arme de Viſconti.

9. Delle Monete correnti in queſto Secolo XV. ne darò notizia più abbaſſo nel Capo 38. particolare per loro. E delle correnti nel XVI. nel Capo 39.

CAPO VII.

Del Prezzo antico delle Coſe.

1. NE Secoli traſandati era molto differente il prezzo delle coſe, e il coſto delle Robe da quel di adeſſo, non ſolamente a riguardo della valutazione delle Monete, ma ancora a riguardo dell' intrinſeco lor valore a cagione della minor copia d'oro, e d'argento che v'era. Ho raccolte alcune notizie da varj Autori, e varj Inſtromenti, de' quali non farò citazione per non eſſere ſuperfluamente proliſſo, e ſi dee credere che ſcrivo con fondamento, e non già a mia immaginazione. Le coſe ſeguenti parlano della Città di Milano, alla quale non ſarà ſtata diſorme Cremona, ſe non in qualche picciolo accidente.

2. Secolo XII. Nell' anno 1161. Eſſendo careſtia in Milano, uno ſtajo di Frumento ſi pagava ſoldi 2.

Nel 1139. Furono pagate 29. Pertiche di terra ſoldi 39.

Nel 1171. I Fondatori del Moniſtero di Chiaravalle fuori di Milano comperarono le Poſſeſſioni per mantenimento de' Religioſi a ſoldi 4. terzoli alla Pertica, cioè a ſoldi 2. Imperiali.

3. Secolo XIII. Nel 1244 Un carro di Vino ſi pagava lire 12. terzole, cioè lir. 6. Imperiali.

Nel 1268 Per una grande penuria in Milano, un moggio di Frumento da ſoldi 19. terzoli, che ſi pagava, crebbe a ſoldi 32. E un moggio di Miglio da ſoldi 12. a 24.

Nel 1298 Una Pezza di terra di pert. 10., che ſi affittava per 27. ſtaj di Frumento fu venduta lire 66. 10. terzole.

4. Secolo XIV. Nel 1338 Filippo il Bello Re di Francia maritò Iſabella ſua figliuola con Odoardo V. Re d'Inghilterra, e le diede in dote 18m. Torneſi, ciaſcuno de' qual valeva ſoldi 3., e facevano in tutto la ſomma di lire 1700 Imperiali.

Nel detto anno ſu aſſegnata la rendita di ſol. 21. annui al Duomo di Milano per una Meſſa cantata, e un' Anniverſario.

Nel 1339. Fu venduta una Mula per lir. 20 8 6.

Nel 1348 Beltramino Pallavicini Veſcovo di Bologna laſciò a' ſuoi Eredi l'obbligazione di far celebrare da P.P. Domenicani due Meſſe cotidiane, dando a loro la limoſina ogni anno di lire 16. terzole, e non volendo dare a loro il Danajo, che deſſero l'equivalente in tanta Roba, cioè due carri di Vino buono, quattro ſtaj di Ceci, e quattro di Fave.

Nel 1354 Fu aſſegnata la rendita di ſoldi 10. terzoli per un' Anniverſario, e Meſſa cantata da morto alla Chieſa di S. Carpoforo di Milano.

Nel 1361. Furono ſondate due Meſſe cotidiane nella Chieſa di S. Franceſco di Milano da Guidazio Biraghi con la rendita di lir. 2. Imperiali trà tutte due.

Nel 1372. Barnabò Viſconte fondò ſei Meſſe cotidiane, e ſei Anniverſarj nella Chieſa di S. Euſtorgio con la rendita tra tutte di lire 102. 12. Imperiali. Onde ciaſcuna Meſſa cotidiana rendeva lir. 17. 12. ed era graſſa, perchè ſondata da un Duca.

Nel 1394. Per un Ducato ſi aveano due moggia di Grano, e due brente di Vino, e così ſi facevano lavorare quattro Uomini un meſe.

5. Secolo XV. Nel 1408., come ſi legge nel

nel libro del Convento del Carmine di Milano, la limosina congrua di una Messa manuale era un soldo.

Nel 1441. Il Duca di Milano vendette agli Svizzeri la gran Valle Leventina (Io l'ho veduta, e i di lei Popoli si dicono *Lepontii*) per 3 *um Ducati*, cioè lire 9600.

Nel 1492. Fu fatto un legato alla Chiesa di Figino di lire 8. Imperiali, per comperare un Calice, e celebrare 100. Messe.

6. Secolo XVI. Nel 1510., come si legge ne' libri Economici di S. Eustorgio di Milano, si dava ogni giorno buona, e sofficiente Pietanza a 50 Frati con soldi 40.

Non sia dunque maraviglia, quando udiamo dirsi, che certe Fabbriche si son fatte con poche lire, che certi Dipintori famosi si pagavano soldi 5. alla giornata, e cose simili.

ANTONIO CAMPI

Nella Storia di Cremona scrive (e si avverta, che allora non v'era differenza frà lire di Cremona, e di Milano.)

7. 1231 La muraglia della Città, che fu la prima a fabbricarsi, dal Mercato de' buoi fino alla Porta d'Ognissanti, in lunghezza di braccia 472. fu fatta con la spesa di lir. 900. In quel Secolo erano 900 Fiorini d'oro, perchè il Fiorino era valutato una lira. Questo era una Moneta eguale ad un Zecchino. Il Zecchino si valuta oggidì lire 30 di Cremona. Dunque le suddette lire 900. equivalevano a lir. 27m. di lunga.

1250. Bernerio Vescovo di Cremona fu scacciato dalla Città da Uberto Pallavicino, e per mantenersi ebbe licenza dal Papa di prendere in prestanza 100. Marche d'argento. Valeva ogni Marca lire 4 2. di quel tempo.

1404. Fu carestia nella nostra Città, valendo il Frumento soldi 35. lo stajo, che prima si dava per 8.

1522. In quest' anno pareva che fosse gran penuria nella Città, perchè il Vino valeva 4. lire la misura, il Frumento soldi 36 lo stajo, il Butiro, e il Cascio soldi 3. la libra.

1527. Il Duca di Milano aggravò la Città con una Tassa di sol. 5. per ogni lira d'Estimo.

1528 Il Duca di Milano impose una Tassa di sol. 10 per ogni lira d'Estimo.

1531 S'incominciò a pagare il Dazio della Macina con sol. 10. per ogni stajo di Frumento, per pagare alla camera Ducale una Tassa di 2m. Scudi al mese. Si aumentò il Dazio fino a sol. 30., e il Popolo sollevatosi ammazzò nel Duomo trè Nobili della Città; andò a saccheggiare i Palazzi di molti altri, e altri ne uccise.

1559. Vi fu la carestia, e si vendeva il Frumento lir. 10. lo stajo, e la Segale lire 20. il sacco.

8. Nell' Archivio del nostro Collegio di Lugano si conservano due Instrumenti, l'uno dell' anno 1289., l'altro del 1295., amendue appartenenti alla compra, che fece in due volte il P. Superiore degli Umiliati del Ronco Tribè. (è una vignetta in pendio di pert. 15. posseduta oggidì dal nostro Collegio) per lo prezzo in tutto di lir. 138. di Lugano, che riuscivano in lir. 112. di Milano. (Allora una lira era un Fiorino d'oro. Il Fiorino era eguale ad un Zecchino. Il Zecchino vale oggidì lir. 15 Dunque le suddette lire 112. equivalevano a lir 1680. Oggidì si venderebbe almeno per lire 250. alla pertica.)

9. Nel medesimo Archivio si conserva ancora un' antica Carta, nella quale stà scritta la seguente memoria, fedelmente copiata.

„ L'anno 1501. Ebbe questo tempo mille „ tribulazioni per le Guerre, e se gli aggiun„ se per maggior flagello la Peste, cioè a Co„ mo, Milano, Pavia, Novara, Serono, „ Gallerato, ed quasi per tutto il Lago di „ Como. Cresceva poi tanta tribulazione assai „ più per una incredibile carestia delle Vitto„ vaglie, perciocchè a chi voleva comprare „ un stajo formento gli costava Grossi undici, „ la biava Grossi 9., ed il miglio Grossi 6., „ il formaggio costava 8. Sesini la lira, ed il „ butiro valeva un Pechione la livretta, e „ finalmente tutte le cose erano tanto care, „ che trapassavano ogni giusto segno.

Per intelligenza del suddetto, lo stajo di Lugino a poco più di una mina di Cremona. La libra è di 30. oncie equipesanti a 28. oncie di Milano. La libretta è di 12. oncie. Per nome di Biava ivi intendono la Segala. Il Grosso era una Moneta equivalente allora a 3. soldi di Milano di adesso. Il Pechione ad un soldo. Il Sesino era la sesta parte di un Soldo.

10. E tanto basti per concepire il prezzo delle cose di que' tempi, e per argomentare da una cosa all' altra.

Ancora in altre Provincie correa il medesimo linguaggio di pochi soldi per molta roba. Il P. D. Guido Grandi Ab. Camaldolese Lettore pubblico di Matematica nella Università

di

di Pisa, Cremonese, nel suo libro intitolato: *Epistola de Pandectis. Florentiæ* 1747. 4° enumera molti Instromenti della Città di Toscana delli Secoli XI. e XII. di vendite di terreni, e d'altri grossi Contratti, fattisi per pochi danari, ivi specificati d'argento, e di buon argento. E poi conchiude:

„ Quæ omnia, si de solidis æreis nunc usi„ tatis exponas, absurdam, & ridiculam signi„ ficationem præseferent. Commodam autem „ significationem habebunt de solidis argenteis „ exposita, idest vigesimæ parti libræ argen„ teæ respondentibus, puta, ita ut quilibet „ antiquus solidus, 72. solidis nostratibus „ æquivaleat: Denarius verò sex nostris soli„ dis, æquum valorem obtineret: Aut potius „ Denarium Semijulio, solidum verò sex Ju„ liis fermè respondisse conjicere possumus.

Nel medesimo libro leggesi impressa la Descrizione, che fece il B. Bono nell'anno 1048., del suo Monistero di S. Michele in Borgo fondato nel 1018., nella quale sì legge una rozza latinità di quel Secolo.

„ Nunc autem habemus in istum Sanctum„ locum = Et tres Planetas de pallio (Nota„ il P. Grandi: *Pallium dicuntur Panni ferici* „ *magis pretiosi*) una valentes solidos C. alia „ valentes solidos XXX. = & tres Corporales „ (Io intendo *veli di Calice*) de pallio valdè „ optimo. Unum Corporale de ipsis tribus est „ de brusco deaurato (nota il P. Grandi. „ *Brocato d'oro*, aut potius di *Ricamo*) va„ lente solidos XX. quem fecit Leo Papa„ Quartus, & habet in se depicta Imago Sal„ vatoris nostri de brusco, & ex una parte„ Imago Sancti Petri Apostoli, & ex alia„ Sancti Joannis Evangelistæ. E più abbasso nella enumerazione de' libri del Monistero. „ Liber Bibliothecæ novum (nota il P. Gran„ di: *Nempe Volumen complectens* libros utriusque Testamenti) quod est comparatum li„ bras decem.

CAPO VIII.

Monete del Secolo XV.

NEll' Archivio della nostra Città di Cremona si conserva l'originale di un Decreto del Duca Galeazzo Maria dell' anno 1474., appartenente alle Monete, la di cui copia è la sottoscritta, nella quale interpongo alcuni numeri fra due parentesi, per farvi le notazioni, come abbasso.

COPIA

„ Galeaz M. Sforcia Vicecomes Dux Me„ diolani &c.

„ AUdivimus subditos nostros dolentes, „ quod alio pretio argentum, & au„ rum ad intratas nostras exigatur, (1) „ alio demum per dominium nostrum expen„ datur, nescientes eundem hunc modum & „ Venetiis, & Neapoli, & Florentiæ, & „ Ferrariæ, & in inclyta Urbe nostra Genuæ, „ & in universa Italia, & extra Italiam adhi„ beri. Quare nos dolentium voces audien„ tes, instituveramus jam aureum Ducatum, „ (2) ad soldos sexaginta quatuor expenden„ dum, (3) reducere, (4) sicut tempo„ ribus prædictorum Excellentissimorum Do„ minorum Principum Avi & Parentis nostri „ consueverat, (5) existimantes videlicet „ idipsum ad utilitatem subditorum accessu„ rum; Nisi per quamplurimos ex diversis „ Dominii nostri locis rerum peritiores com„ monefacti essemus, hoc idem non modò „ Principatui nostro detrimentum, verum & „ singulis subditis nostris, & mercatoribus, „ fore perniciosum. (6) Sed cum deinceps „ ab eisdem, qui nos ab incæpto probabilibus „ rationibus removerunt, exhortati fuerimus, „ ut ad ipsorum, cæterorumque subditorum„ commodum, census atque intratas nostras „ solito more nostro exigi curaremus, præ„ sertim cum nemo sane ad hanc veterem exi„ gendi consuetudinem legitimam ullam ra„ tionem habeat honestè conquerendi; Nos, „ qui cupimus nulli magis, quam subditis „ omnibus rem gratam facere &c. (7) edici„ mus, & jubemus, ut Aurei Ducati, & „ Monetæ argenteæ expendi, & accipi de„ beant secundum limitationes infrascriptas „ incipiendo a Kal. mensis Junii proximè fu„ turi, videlicet.

„ 1. (8) Aurei Ducati nostri a Te„ stono justi ponderis, pro „ libris quatuor, & solidis „ duobus - - - - -	l.	4.	2.	--
„ 2. (9) Aurei Ducati Veneti justi „ ponderis pro libris qua„ tuor, & solidis duobus	l.	4.	2.	--
„ 3. (10) Aurei Ducati larghi justi „ ponderis pro libris qua„ tuor, & soldo uno	l.	4.	3.	--
„ 4. (11) Aurei Ducati de Camera				

„ justi ponderis pro libris quatuor - - - - l. 4. — . —
„ 5. (12) Floreni a granis tribus pro libris tribus, & soldis tribus - - - l. 3. 3. —
„ 6. (13) Scuti di Francia a granis tribus, pro libris tribus, soldis quindecim - l. 3. 15. —
„ 7. Scuti de Sabaudia a granis tribus, pro libris tribus, soldis duodecim - - - - - - l. 3. 12. —
„ 8. (14) Grossi Ducales a soldis octo - - - - - - l. —. 8. —
„ 9. Grossi Ducales a soldis sex - - - - - - l. —. 6. —
„ 10. Grossi Ducales a soldis quinque - - - - - l. —. 5. —
„ 11. Grossi Ducales a soldis quatuor - - - - - l. —. 4. —
„ 12. Grossi Ducales a soldis tribus - - - - - l. —. 3. —
„ 13. Grossi Ducales a denariis viginti septem novi, pro denariis viginti quatuor l. —. 2 —
„ 14. Trentini Ducales pro denariis triginta - - l. —. 2. 6
„ 15. Quindesini Ducales pro denariis quindecim l. —. 1. 3
„ 16. (15) Soldini Ducales pro denariis duodecim - - l. —. 1. —
„ 17. Sesini Ducales pro denariis sex - - - l. —. —. 6
„ 18. Quinquini facti Mediol. pro denariis quinque l. —. —. 5
„ 19. (16) Terlinæ factæ Mediol. pro denariis tribus - l. —. —. 3
„ 20. Quindesini a radio pro denariis duodecim l. —. 1. —

„ Quorum omnium Ducatonorum, & Monetarum, quæ Mediolani fabricatæ sunt, „ volumus ad intratas nostras, & Datia, & „ ad Thesaureriam recipi posse, & debere, „ ac solvi &c. Dat. 24. Apr. 1474.

NOTAZIONI

Al n. 1.

Da questo periodo si ricava; esservi sempre stato l'abuso appresso i popoli, di spendere le Monete a maggiore valuta della legale; non però con tanto eccesso, quanto quello di Cremona del Secolo passato, nè sufficiente ad introdurre diversità di lire. E che nelle Regie contribuzioni si esigevano le Monete a rigore di Grida. E perciò il popolo si doleva, di doverle sborsare in minore valuta della comune corrente.

Al n. 2.

Quì resta provato che il Ducato d'oro era valutato l. 3. 4. E questa parola *Expendendum* significa, che si dovrebbe spendere a soldi 64., e indica che si spendeva dal popolo a più soldi, e perciò

Al n. 3.

Il Duca aveva intenzione di ridurlo. Questo vocabolo *Reducere*, parlandosi di Monete, non significa abbassarle, e ridurle a minore valuta, che anzi tutto all' opposto significa alzarle, ed accrescerle ovvero, perchè il verbo *Reduco* significa ancora *Riconciliare*, significa dunque, accordare la valuta legale coll' abusiva, cioè dare legalmente alle Monete quella valuta, che abusivamente a lor si dà. Il che poi non è altro, se non accrescerle.

Al n. 4.

L'Avo di questo Duca Galeazzo fu Filippo Maria Visconte, il quale incominciò a dominare nel 1412. Questi non avendo figliuoli maschi, diede per moglie sua figliuola a Francesco Sforza, e lo adottò in suo figliuolo, il quale Sforza incominciò a dominare nel 1450., e morì nel 1466. Ad esso succesSe Galeazzo Maria suo figlio, il quale morì nel 1476. Dice per tanto, che suo Padre, e suo Avo aveano anch' essi usato di alzar le Monete. Fu pertanto Filippo Maria quegli, che mutò il nome di Fiorino d'oro in quello di Ducato d'oro, e che l'accrebbe di valuta.

Al n. 5.

Credeva questo Principe, che l'accrescere le Monete dovesse ridondare in vantaggio de' sudditi. Ma gli uomini periti saviamente lo avvisarono, che anzi ciò sarebbe riuscito in disvantaggio non solamente de' popoli, ma eziandio di lui medesimo nelle sue entrate, onde lo rimossero dalla sua intenzione di accrescerle.

Al n. 6.

Ma que' medesimi, i quali prima lo avevano disuaso, lo persuasero poi a compiacersi di far esigere le sue entrate secondo il solito, di cui niuno poteva dolersi, vale a dire nel medesimo numero di lire; ma che però a commodo de' sudditi si esigessero in Moneta ridotta a maggiore valuta. Così Io intendo questo periodo, per altro oscuro. Se di fatto questo Principe, alzate ch' ebbe le Monete, non accreb-

accrebbe le esazioni in maggior numero di lire, il che certamente ridonda in danno del Principe, perchè riscuote minor contante reale, fece cosa utile a' suoi sudditi. E debbo persuadermi che lo facesse, perchè in questo medesimo Decreto sgravò la Città di Cremona, e la fece esente da due Dazj, cioè del ferro, e dei marmi.

Al n. 7.

Segue la Tassa della valuta delle Monete ridotte.

Al n. 8.

Quì si vede che il Ducato d'oro di Milano (ch' era moneta di egual peso, e carato, di quella che oggidì appelliamo *Zecchino*, della qual sorta di monete se ne stampavano in quasi tutte le Zecche, come si è veduto nel Capo 6. n. 3.) fu alzato da lir. 3. 4. a lir. 4. 2. Non so poi che cosa significhi quell' aggiunto *A Testone*, se non se forse, che avesse impressa una Testa assai grossa.

Al n. 9.

Questi sono i Zecchini di Venezia, allora appellati *Ducati d'oro*. Che se aveano la medesima valuta delli Ducati d'oro di Milano, questi dunque erano di egual peso che quelli.

Al n. 10.

Questi erano una moneta d'argento, appellati *Ducati d'oro*, perchè aveano la medesima valuta che un Ducato d'oro effettivo, in quella guisa che oggidì un Filippo equivale ad un mezzo Zecchino. Si aggiugneva a loro l'epiteto *Larghi*, per distinguerli nella materia, mentre che, essendo essi d'argento, erano di gran lunga più larghi di quelli d'oro, quanto è più larga una Genovina di un Zecchino. Ciò lo dice chiaro Alberto Bruno, il quale scrisse in cotesto Secolo, e morì poi nel 1505., nel suo Trattato *De Monetis*, scrivendo, che si stampava in Milano un Ducato, appellato *Aureus largus*, del peso di un oncia e mezza d'argento del più prezioso. Per qual cagione poi un' oncia e mezza d'argento equivalesse all' oro di un Zecchino, si vedrà nel Capo seguente. Questa moneta andò poi in disuso, terminata che fu la propagine de' Duchi, e non fu più stampata, alla quale furono sostituiti i Ducatoni.

Al n. 11.

Suppongo che ancora questi fossero d'argento.

Al n. 12. e 13.

Questi erano li Scudi d'oro di Milano, cioè le mezze Doppie di Milano, delle quali intiere allora non se ne stampavano, come neppure nelle altre Zecche, perchè l'oro era scarso, o almeno se ne stampavano tanto poche, che non avevano ancora acquistato questo nome sostantivo *Doppia*, ma trattenevano l'appellativo di *Scudi doppj*. Si appellavano *Fiorini* secondo l'antico vocabolo. Che cosa poi significhino quelle parole *A gravis tribus*, non lo so congietturare. Li Scudi parimente di Francia, e di Savoja erano quelle monete, che noi adesso appelliamo *Mezze Doppie*.

Al n. 14.

Questi Grossi erano monete di lega. Alberto Bruno nel Som. I. n. 12. dice, che de' Grossi da sol. 6. se ne cavavano fuori da un marco n. 60. a bontà den. 6. 13., e avevano l'argento puro onc. 5. den. 1. (il resto dunque fino alle onc. 8. del marco era di rame. Ond'erano più della metà d'argento.) Dice, che de' Grossi da sol. 3. se ne cavavano da un marco n. $95\frac{2}{3}$ a bontà den. 6., e aveano d'argento puro oncie 4. (Il resto del marco era di rame, onde ciascuno era metà argento.) Dice ancora, che si stampavano in Milano i Grossoni, o Testoni, di sol. 22. 9., a bontà den. 11. 13. E da un marco d'argento se ne cavavano n. 24. (sicchè pesava ciascuno den. 8.)

Al n. 15.

Il medesimo Alberto Bruno dice, che dei Soldini se ne formavano da un marco n. 206., a bontà den. 4. 6., e contenevano d'argento fino onc. 2. den. 20. (il resto del marco era di rame. I Sesini in conseguenza o erano della medesima lega, e la metà più piccioli, o erano uguali di mole, ma con un' oncia sola e den. 10. d'argento).

Al n. 16.

Il medesimo Bruno dice, che 4. Terline valevano un soldo, ed erano a bontà den. 1., e che da un marco se ne cavavano n. 220., e aveano di fino den. 16. in un marco.

Dunque una Terlina, essendo dan. 3., cioè una quarta parte di un soldo, in quanto alla valuta estrinseca era come un quattrino di oggidì, che anch'esso vale dan. 3., ed è la quarta parte di un soldo. Ma in quanto al valore intrinseco era assai migliore di un de' nostri quattrini, sì per parte delli den. 16. di argento, i quali entravano in un marco, come per parte della loro mole, e quantità di materia; perchè di esse, cavandosene fuori da un marco solamente 220., e oggidì de' nostri quattrini cavandosene fuori da un Marco almeno n. 5120., viene in conseguenza che il quattrino antico di quel Secolo, cioè la Terlina ave-

va

va un valore intrinseco assai maggiore, e migliore di oggidì, e che in conseguenza il soldo d'allora era di molto migliore, e più prezioso di adesso.

CAPO IX.

Monete del Secolo XVI.

1.

MONETE D'ORO.

LE Monete d'oro, correnti in questo Secolo, erano di sole due specie, cioè i Ducati d'oro, altre volte appellati Fiorini d'oro, oggidì Zecchini, e Ungheri. Di essi ve n'erano di quasi tutte le Zecche del Mondo, e quasi di egual peso, come vedrassi nel Capo XIII. Questa moneta è quella, che negli Autori antichi si deve intendere sotto il vocabolo *Nummus Aureus*, ovvero senza il sustantivo *Aureus*. Del Ducato d'oro Unghero l'Autore incerto scrive così: *Aureus Ungaricus, qui cum veteri auro convenit quo ad puritatem, pondus habet drachmæ unius.*

2.

SCUDO D'ORO.

L'altra specie erano li Scudi d'oro, i quali secondo il loro peso non erano altro se non mezze Doppie, anch'essi di varie Zecche, e con la sola differenza di un grano d'oro fra gli uni, e gli altri. Questa moneta era la più nominata nelli Contratti.

3.

DOPPIA.

Essendo in questo Secolo abbondato l'oro nella Spagna per la scoperta del Perù, s'incominciarono ivi a stampare Scudi d'oro di doppio peso, i quali si appellavano Scudi doppj; onde li Spagnuoli dal loro verbo *Doblar*, che significa *Raddoppiare*, gli appellarono *Doblas*, cioè moneta doppia, dal qual vocabolo hanno cavato gl'Italiani quello di *Dobbla*, e li Toscani lo hanno incivilito col dire *Doppia*, e di nome addiettivo, ch'egli era, cioè moneta doppia, è diventato sustantivo col dirsi assolutamente *Doppia*. Nella Grida del 1585. è nominata la sola Doppia di Spagna, ad imitazione di cui tutte le altre Zecche hanno poi stampate le loro Doppie.

4.

MONETE D'ARGENTO.

Aveano bensì tutte le Zecche le loro monete d'argento nelli Secoli antecedenti, ma in questo Secolo quasi tutte furono mutate, e in esso ebbero principio quelle, di cui resta la specie, e la memoria anche oggidì, perlochè di esse pongo le sottoscritte cognizioni.

5.

DUCATO DI MILANO.

Il Duca Filippo Maria Visconte, come consta dalla di lui Ordinazione, stampata nel Libro intitolato *Antiqua Ducum Mediolani Decreta*, data sotto li 24. Ottobre 1436., fece stampare nuovi Ducati, e soldi diversi dagli antecedenti, e volle che le monete vecchie si spendessero, e si ricevessero un terzo meno delle nuove, e che il Ducato vecchio corresse a lire 2., e un soldo e mezzo vecchio fosse un soldo nuovo. Dunque a questo conto egli tassò il Ducato nuovo in lir. 3. Ma ivi non è accennato il di lui peso. Congietturo però che fosse del medesimo peso di quello, che latinamente diceasi *Ducatus Aureus largus*, accresciuto nel 1474. dal Duca Galeazzo Maria fino a lir. 4. 1. Nella Grida del 1583. non è nominato l'intiero, ma solamente il mezzo col nome di Scudo in questi termini: *Mezzi Scudi di Milano d'argento di peso den.* 14. *gr.* 12., *a bontà den.* 11. 11. valutati *lir.* 3. — 6. sono posti alla medesima valuta nelle Gride del 1598., e del 1602., eppoi nelle altre non più. A questo conto bisogna che fosse moneta ristampata diversamente dal suddetto Ducato, il quale fosse andato in disuso, poichè l'intiero Scudo veniva a riuscire in den. 29., cioè 7. denari meno dell'antico Ducato, il quale, come si è veduto di sopra al n. 10. era di den. 36. Nella medesima Grida poi è nominato un'altro Scudo d'argento, il quale dicesi nuovamente stampato, del peso den. 26. gr. $7\frac{1}{6}$, valutato lir. 5. 13. Questa moneta è quella, che noi adesso appelliamo *Ducatone*, ed è chiaro nel peso, benchè il moderno sia minore di 7. grani.

SCU-

6.

SCUDI D'ARGENTO FORESTIERI.

Nella ſuddetta Grida del 1583 ſono nominati li mezzi Scudi di Carlo V. di den. 14 17. Altri del Re vivente col ſegno del K. di den. 13. 12. Altri col Morione di den. 13. 13. Tutti valutati lir. 2. 18. 6 Onde il peſo degl'intieri veniva a riuſcire: de' primi den. 34. 10; de' ſecondi den. 27.; de' terzi den. 27. 2. E la valuta lir 4. 17. Nella medeſima valuta ſtettero nelle Gride del 1598., e 1602. Eppoi nelle altre Gride non furono più nominati.

7.

REALI DA 4. DI MILANO.

Sono nominati nelle Gride del 1583., 1598., 1602., 1619, del peſo di den. 10 8. ſempre alla valuta di lir. 2. 3. Eppoi non più nominati nelle Gride ſuſſeguenti.

8.

TALARI.

Nella ſuddetta Grida ſono nominati i Talari di Fiandra a peſo den. 24. valutati F. 4. 13. Quelli di Germania di den. 23. 12. valutati lir. 4. 12. Altri parimente di Germania di den. 23. 16. valutati lir. 4 10. I Filippi di Fiandra di den. 28., valutati lir. 5 Furono tutti sbanditi nella Grida del 1598. Nel Secolo paſſato ſe n'introduſſero nello Stato de' nuovi, i quali furono sbanditi nel 1698.

9.

BERLINGA.

Era una moneta di argento buono della Zecca di Milano, valutata ſempre una lira. Ma ſecondo l'accreſcimento dato alle monete groſſe, eſſa fu coniata a poco a poco di minor peſo Nella Grida del 1583. era di den. 5. 14. In quella del 1585. den 5. 8. E in quella del 1598. den. 5. 4 Nella Grida del 1621. non è più nominata. Dunque nel Secolo XVI. la lira di Milano era migliore d'una lira di Savoja di adeſſo, la quale peſa ſolamente den. 4 22. Dunque ancora il ſoldo di Milano era allora di miglior valore, che un ſoldo preſente di Savoja.

10.

PECHIONE.

Era una picciola moneta tedeſca di due ſorte. Il Pecchione vecchio peſava grani 22., ed era a bontà den. 3. $12\frac{2}{4}$, valutato nella Grida del 1598. ſol. 1. 1. Il nuovo peſava gr. 22., ed era a bontà den. 3., valutato ſol. 1. I vecchj ſi perdettero, e li nuovi durarono fino all'anno 1622, in cui furono sbanditi, e ſi pagavano dal Zecchiere dan. 11. l'uno.

11.

MONETE MINUTE DI MILANO.

Nelle Gride del 1585., 1598, e 1602. ſi legge che v'erano Monete da ſoldi 25 Da ſol. 10. Da ſol. 9 Da ſol. 8. 3. Da ſol 6 6. Da ſol 5. Da ſol. 4 6. Da ſol 3 3. Da ſol 2 6. Soldi, Seſini, e Quattrini; E che ſi dovelſero ſpendere al medeſimo prezzo. Io congietturo, che alcune di queſte monetelle foſſero di quelle, che nel Secolo antecedente ſi appellavano *Groſſi*.

12.

DELLE ALTRE MONETE

Ne darò contezza ne' loro Paragrafi del Capo XIII.

CAPO X.

Confronto del Secolo XVI. col XVII.

1 I Signori Veneziani s'impadronirono di Cremona nell'anno 1499., e ſtettero Padroni ſino all'anno 1509. Fu poi occupata dalli Franceſi, i quali dominarono in eſſa ſino al 1511, e dal 1515 ſino al 1522., nel quale, come atteſta Domenico Bordigallo Iſtorico Cremoneſe, e teſtimonio di veduta, reſtò la Città cambiata in una Spelonca per lo ſpoglio delle ſuſtanze, e per lo sbando de' Nobili, e ricchi Cittadini. Furono poi vinti, e diſcacciati i Franceſi dall' Invittiſſimo Imperadore Carlo V., il quale nel 1529 confermò Duca di Milano Franceſco Sforza, indi eſſo ſteſſo, dopo la morte di lui, ſucceſſe nel Dominio dello Stato, come Feudo Imperiale nel 1535. In queſti tempi fu ſcoperto, e conquiſtato dal Ca-

pitano Spagnolo Franceſco Pizarro il Perù, dal quale, come ſcrive Alfonſo Ulloa nella Vita di Carlo V. lib. III. pag. 128. ſi traſportò tanta ſomma d'oro, che empì non ſolo la Spagna, ma ancora l'Italia, e tutta l'Europa. Se in tal tempo foſſe vivuto Ovidio, avrebbe ſcritto con più ragione ciò, che ſcriſſe nel I. Libro de' Faſti:

Æra dabant olim, melius nunc omen in auro eſt;
Victaque conceſſa prisca moneta nova.

Ma che direbbe, ſe viveſſe oggidì Giovenale, in vedendo che ſempre più va creſcendo il Danajo, ogni anno dal Perù traſportato? Il quale nella Satira VI diſſe così:

Prima peregrinos obſcœna pecunia mores intulit.

Direbbe:

Hæc nova pejores inventa pecunia mores.
Addidit antiquis.

2. L'abbondanza però dell'oro, e dell'argento non arrivò in quel Secolo, nè ſul principio del ſuſſeguente, in queſta noſtra Città. Altrimente non ſarebbero reſtate in quel baſſo prezzo, che aveano, le mercatanzie, e le vittuaglie: Nè i cenſi ſi ſarebbero fondati al 7 e all' 8. per 10. Nè ci ſarebbe ſtata quella penuria di danajo, che diede motivo ai Cremoneſi di dar valuta ſuperiore abuſiva alle monete: Nè il Principe avrebbe permeſſo in Cremona il corſo delle monete sbandite.

3. Incominciò dunque ad abbondare almen l'argento do. o l'anno 1650. Di ciò n'è pruova ſicura il vedere, ch'eſſo ebbe minore ſtima a paragone dell'oro di quella, che prima avea avuta. Poichè nell' anno 1583 due Ducatoni di Milano equivalevano ad una Doppia di Spagna meno ſolamente ſoldi 30. Queſta era valutata lir. 12 16. Quello lir. 5. 13., e due Ducatoni faceano lir 11 6 Eppoi nell'anno 1683. equivaleſſero ad una Doppia 3 Ducatoni. Segno queſto, che l'argento per la ſua abbondanza era decaduto di prezzo. Altramente ſe foſſe reſtato nel medeſimo valore, ſarebbe ſtato neceſſario, che nell'alzarſi la valuta della Doppia, foſſe ſtata alzata a proporzione quella delle monete d'argento, e che un Ducatone foſſe arrivato ſino a lir. 11. 5. affinchè 2. Ducatoni, che avrebbero fatto lir. 22. 10. equivaleſſero meno ſoldi 30. ad una Doppia, la quale fu valutata lir. 24. Se dunque per lo valore di una Doppia ci vuole oggidì anche più di 3 Ducatoni, ne viene in conſeguenza che l'argento non ha più quel valore, nè quella ſtima, che avea, a cagione della ſua maggiore abbondanza.

4. Si oſſervi ancora, che introdottaſi maggiore abbondanza di oro, la valuta delle Monete è ſtata alzata molto più di quando l'oro era più raro, e più ſcarſo. Per due Secoli il Zecchino ſtette nella valuta di ſoldi 10. In due altri Secoli crebbe ſoldi 10., e fu una lira. In due altri Secoli ſino all'anno 1474. crebbe lir. 3 2., e fu di lir. 4. 2, e nel decorſo di anni 109. ſino all'anno 1583., in cui l'oro avea già incominciato ad abbondare, crebbe lir. 2 18. ſino a lir. 7. E in un ſolo Secolo, nel quale le Flotte Americane portarono nell' Europa aſſai maggiore copia di queſto prezioſo metallo, fu poſto il Zecchino nell'anno 1683 alla valuta di lir 13. 5., e vuol dire, che fu valutato senza proporzione alli ſuddetti accreſcimenti, di più della prima valuta lir. 6. 5. E la Doppia di Spagna, la quale nel 1583 fu poſta in lir. 12 16, nell'anno poi 1683 fu alzata quaſi il doppio ſino a lir. 24 Queſta è cosa che fa ſtupore; poichè ſembra, che eſſendo più abbondato l'oro, aveſſe dovuto avere minore prezzo, e in conſeguenza ancor le monete doveſſero eſſer men valutate. Se ogni altra coſa, quanto più abbonda, tanto più vale meno, come dunque, quanto più abbonda il danajo, ſi fa valere di più? Udirei volentieri da un qualche ingegno più ſpeculativo del mio la ſoluzione di queſto enimma. In tanto che l'aſpetto lo darò la mia.

5 L'equivoco conſiſte nella parola *Valere* impropriamente applicata alle Monete. Altro è Valuta, altro è Valore: Quella è un eſtrinſeca denominazione, che ſerve ſol di miſura, o di un modo di parlare, in cui debbono convenire i Contraenti per accordare i Contratti, e le commutazioni fra roba, e danajo; Queſto è un intrinſeco pregio, o prezioſità, che hanno le coſe, a di cui conſiderazione ſi dà l'equilibrio alle medeſime colla bilancia della valuta. Onde *Valere* ſignifica *coſtare*, cioè meritar prezzo, e pagamento. Le monete non coſtano già quelle lire, nelle quali ſon valutate, nè le lire ſono prezzo, o pagamento delle monete, perchè le lire non comperano le monete. Ma ſono ſolamente idee generiche, ſotto di cui, e in cui debbono convenire due coſe, cioè il danajo, e la roba; e perciò egualmente bene ſi dice sì del Filippo, che vale lire 7., come Ex. gr. di un capello, che vale lire 7 E perciò ſi argomenta bene così; Queſto capello vale lire 7., il Filippo vale lire 7., dunque queſto capello vale un Filip-

po,

po, cioè quella tanta quantità di argento coniato, che ha nome *Filippo*. Il prezzo dunque del capello, e il pagamento di lui è l'argento del Filippo, come viceversa il capello è il pagamento, e il prezzo di quell'argento. Le lire 7 non sono nè l'uno, nè l'altro, nè dell'uno, nè dell'altro, ma sono la stadera idea, o bilancia, o misura giusta dell'uno, o l'altro, e perciò l'argento del Filippo è il giusto prezzo del capello, e il capello è il giusto prezzo del Filippo. La roba dunque è il prezzo della moneta. Onde se accadesse, che quanto più abbonda, ed è più valutata la moneta, si dovesse dare per lei più roba, allora la moneta veramente più valerebbe, e avrebbe maggior valore, siccome più vale la roba, quando per lei si dee dar più moneta. Ma perchè di fatto, quanto più abbonda il danajo, e l'oro, si dà più poca roba per lui, dunque allora val meno, siccome meno vale quella roba, per cui si dà minore Moneta. Se dunque, quanto più abbonda l'oro, le Monete sono più valutate, viene in conseguenza, che la valuta maggiore delle Monete è un' indizio, che esse decrescono di prezzo, di valore, e di stima, e che si avviliscono, e decadono da quel pregio, che prima aveano. A chi non penetra il fondo della ragione questo sembra un Paradosso, ma pure è una verità incontrastabile, in tutt' i Secoli sperimentata. E si è veduto in molti luoghi di questo libro, che quando le Monete aveano minore valuta per la minore copia dell' oro, si davano per uno Scudo d'oro E. g. 4 sacchi di Frumento, e perciò l'oro era caro; E ora che hanno maggiore valuta per la maggiore abbondanza, si dà un solo sacco, e perciò l'oro è a buon mercato. Ripeto dunque, che l'accrescimento delle Monete in valuta, se non è cagione, e però segno evidente, ovvero effetto del decrescimento in valore di quel metallo, di cui sono composte.

CAPO XI.

Confronto del Secolo XVII. col XVIII.

1. Siccome il Secolo XVII. è stato fatale alla maggior parte delle Famiglie Regolari, Chericali, e Secolari, per l'introduzione in Cremona delle lire lunghe, non lascia anche questo di essere calamitoso per l'abuso del Popolo, che non vuol' osservare la legge del Principe nella prescritta valuta delle Mone, la quale per lo decorso di 40. anni dal 1683 sino al 1723. fu sempre osservata con somma concordia, e quiete de' Contrattanti. Ma dopo che nel suddetto anno 1713. furono alzate legalmente le Monete a maggiore valuta, il Popolo avido, ma ignorante, incominciò a far correre quasi ciascuna specie di Monete qualche soldo di più, in fino a giugnere nel 1730 a valutare il Zecchino di Venezia, e in seguito ancora quel di Firenze, lire trenta di Cremona, essendo alla Grida lire 28, con sommo pregiudizio di tutto il Pubblico, e de' privati. E di quì è avvenuto, che il costo delle cose fia sempre andato crescendo col danno di tutti que' tali, che hanno le entrate, e di quegli Operaj, e Serventi, che hanno le lor mercedi, le giornate, e i salarj fissi in lire.

2 Affinchè dunque si vegga la differenza del prezzo delle cose, che corre oggidì, da quello che correva sul principio del Secolo passato, distendo quello nella sottoscritta Tavola, ricavato dal libro della nostra Comunità Regolare, o sia giornale delle spese, negli anni 1610., 1611., 1612., 1613. Non già di tutte le cose vendibili, e comperabili, che sono innumerabili, ma di quelle, che sul detto libro ho ritrovate, dalle quali si può congietturare dell' altre. Serviranno queste cognizioni e alli viventi oggidì, e ai nostri Posteri, potendo e gli uni, e gli altri confrontare il costo rispettivamente a lor pretente con quello del passato negli anni suddetti, e vedere quanto più costano, e costeranno le cose per cagione dell' aumento delle Monete. Uso quì li vocaboli volgari, e Cremonesi, sebbene non son Toscani, perchè così nel suddetto libro sono scritti. Procedo coll' ordine dell' Abbicci.

3.

COSTO DELLE ROBE

In lire allora correnti di Cremona.

Anatre un pajo - - - - -	l.	2.	—
Biadini da figillare al 100 - -	l.	—	3 6
Brentadori per le fatture di una benazza - - - - - - -	l.	1.	15. —
Broccherte lunghe al 100. - -	l.	—	8. —
Calendario per l'Ufficio de' Preti	l.	—	4. 6
Calzette folle di panno un pajo	l.	4	10. —

Cal-

Calzoni di pelle con fodra, e fattura - - - - - - - - l. 20. —. —
Camicia una nuova buona - - l. 9. —. —
Candele di ſevo al peſo - - - l. 12. —. —
Capello nuovo uno, o l. 5., o l. 6., e al più - - - - - - - l. 7. —. —
Capponi un pajo nulla più di - l. 2. 5. —
Carne di Vitello alla libra - - l. —. 6 6
Carne di Manzo alla libra - - l. —. 5. 6
Carta da ſcrivere un quinterno, fol. 6, e al più - - - l. —. 7. —
Cera nuova lavorata alla libra, l. 2. 6., e al più - - - l. 2. 8. —
Coperta di lana da letto una - l 18. —. —
Faſcine forti al 100. - - - - l. 7. —. —
Faſcine dolci al 100. - - - - l. 3. 10. —
Formaggio buono alla libra - l. —. 10. —
Frumento allo ſtajo, ora l. 4., ora l. 5, ora - - - - l. 6. —. —
Fuſtagno bianco peloſo al braccio l. 1. 2. —
Guanti un pajo - - - - - l. 1. 5. —
Legna forte groſſa alla ſogna - l. 20. —. —
Legna dolce groſſa alla ſogna - l. 16. —. —
Mattoni al 100. - - - - - l. 7. 10. —
Meſſa, e Veſpro cantati in buona Muſica - - - - - - - l. 34. —. —
Muratori alla giornata - - - l. 2. 5. —
Niſtola di fileſello al braccio - l. —. 1. 6
Nolo di Cavallo alla giornata - l 2. 5. —
Oglio d'Ulivo al peſo - - - l. 10. —. —
Paglia al peſo - - - - - - l. —. 6. —
Panno fiorito di Bergamo al braccio - - - - - - - - l. 3. —. —
Paroſina per tovaglie al braccio l. 3. 7. 6
Peltro informe alla libra - - - l. —. 18. —
Pianeta nuova di Groſgrano una l. 26. 10. —
Polaſtri graſſi, e groſſi un pajo l. 1. 16. —
Quadrelli al 100. - - - - - l. 3 —. —
Rame lavorato alla libra - - l. —. 5. —
Reve candido all' oncia - - l. —. 6. —
Reve nero all' oncia - - - - l. —. 4. 6
Roſſetta di Roverſo una - - l. 12 10. —
Saglia Cremoneſe al braccio - l. 1. 6. —
Saglia per far veſte al braccio - l. 2. —. —
Sabbione la ſoma di un Aſino - l. —. 4. 6
Sale alla libra - - - - - l. —. 4. 6
Scarpe un pajo, niente più di - l. 4 10. —
Scotto alto per far veſte al braccio - - - - - - - - l. 3. 5. —
Tela di canape al braccio - - l. —. 9. —
Tela di lino per camicie al braccio - - - - - - - - l. —. 18. —
Tela di Renſo per collari al braccio - - - - - - - - l. 2. 5. —
Tela d'Olmo al braccio - - - l. 1. 7. —
Tela Sangalla al braccio - - l. —. 18. —
Tela per fodra di abiti al braccio - - - - - - - - l. —. 16. —
Terliſetto al braccio - - - - l. —. 15. —
Terliſo per fodre al braccio - l. —. 16. —
Teſſitori per fattura di tela al braccio - - - - - - - l. —. —. 10
Veſte una compita da Religioſo di ſaglia - - - - - - - l. 38. —. —
Zendalo roſſo di tapezzeria al braccio - - - - - - - l. 3. 10. —
Zimarra una di panno decente in circa - - - - - - - l. 70. —. —

4 Che ſe oggidì quaſi tutte le coſe coſtano quaſi il doppio, alcune il doppio, e alcune altre anche più, comparisce dunque chiariſſimo come il ſole il pregiudizio di quelli, che hanno le loro entrate fiſſe in lire, cagionato dall' accreſcimento delle Monete. Negli anni ſopraſcritti era alla Grida il Filippo a lire 5, e correva abuſivamente in Cremona a lire 7 10 Chi riceveva lir. 7. 10 riceveva un Filippo. Chi riceve oggidì lir. 7. 10 riceve ſolamente un mezzo Filippo con 5. ſoldi di più, perchè il Filippo corre a lir. 14. 10. I creditori dunque di una rendita fondata allora in tante lire, ricevendo adeſſo ſolamente le medeſime tante lire, ſopra ogni lire 7. 10. vi perdono lir. 7, perchè a non perdervi niente doverebbero ricevere lir. 14 10. per avere il Filippo intiero, che avevano allora nelle lir. 7. 10. E benchè ſembri, che ricevano tutto il ſuo nel numero delle lire, ricevono però di meno in ſuſtanza e in argento per lo valore di F. 7 E ſe il coſto delle coſe è creſciuto il doppio, ſi debbono dunque pagare lire 14. 10. quelle coſe che allora pagavanſi con lir 7. 10. Sicchè il creditore di lir. 7 10 di allora, ricevendo lir. 7. 10 di adeſſo patiſce il lucro ceſſante di lir. 7., e il danno emergente di pagare le coſe lire 7. di più.

CAPO XII.

Peſo antico, e moderno delle Monete.

PEr ben diſtinguere il valore intrinſeco delle Monete, non giova conſiderare la valutazione eſtrinſeca nelle lire, ma conviene riflettere al peſo di loro, ſieno di oro, o d'argento. Il peſo delli Ducati d'oro è ſempre ſtato da Secoli e Secoli inalterato. Quello degli

Scudi

Scudi d'oro a mia cognizion parimente. Quello delle Doppie di nuovo ſtampo è diverſo da quello di alcune vecchie. Il peſo delle Monete d'argento è ſempre ſtato vario, sì perchè di tempo in tempo ſe ne ſono ſtampate di varie, e diverſe ſorte, e hanno mutato nome, come perchè quelle, che non hanno mutato nome, ſono ſtate allegerite per dare a loro l'equivalenza, con le Monete ſuperiori, ſtate alzate di valuta. Diſtenderò pertanto in due Tavole il peſo, che avevano le Monete nell' anno 1585., e in alcuni ſeguenti, ſecondo le Gride, e il peſo moderno delle medeſime, ſecondo la Grida del 1729., affinchè ſi poſſa vedere la differenza.

Grida del 1585. 26. Novembre.

ORO

	Den.	Gran.
Ducati d'oro di Spagna, Milano, Venezia, Fiorenza, Ungheria, Genoveſi, Turcheſchi di carati 24	2.	20.
Ducati d'oro di Portogallo, Roma, Bologna, Ferrara, Siena, e Lucca, di carato inferiore	2.	20.
Ducato d'oro Ungaro	2	21.
Ducato d'oro di Mantova	2.	19.
Ducato d'oro Rogorino	2	17.
I doppj delli ſuddetti ſtampi di doppio peſo.		
Zecchino nuovo di Venezia	2.	20.
Scudi d'oro di Spagna, Francia, Napoli, Sicilia, Venezia, Genova, Fiandra, e Fiorenza	2	18.
I doppj de ſuddetti luoghi di doppio peſo.		
Scudo d'oro del Sole	2.	18.
Scudi d'oro di Milano, Savoja, Parma, Mantova, e Maſſa	2.	17.
I doppj de ſuddetti luoghi di doppio peſo.		
Doppia di Spagna. Carati 22. gr. 6	5.	12.
Doppia di Milano	5.	10.

ARGENTO

Mezzo Scudo di Milano vecchio. Carati 11 gr. 11.	14.	12.
Scudo nuovo di Milano	26.	$7\frac{1}{6}$
Berlinga, o lira di Milano	5.	8.
Reale da 4 di Milano	10.	8.
Reale da 8 di Spagna	22.	8.
Mezzo Scudo d'argento di Genova	15.	4.
Quarto di Scudo di Francia d'argento	7.	18.
Terzi di Savoja	5.	3.
Teſtoni Papali	8.	—.
Giulj di Roma, Fiorenza, Ancona, e Novara	2.	16.
Ducatone di Fiorenza	26.	16.
Talari di Germania	22.	12.
Danaro di Fiandra, nominato Filippo	28.	—.

Grida del 1598.

	Den.	Gran.
Berlinga, o lira di Milano	5.	4.
Teſtone Papale nuovo	7	12.
Giulio Papale nuovo	2.	12.
Reale da 8. di Spagna	22.	7.
Ducatone di Fiorenza	26.	15.
Ducatone di Roma	26	5.
Ducatoni di Savoja, Parma, Piacenza, e Mantova	26.	6.
Ducatone di Venezia	25.	22.
Ducatone di Genova	25.	12.
Juſtina Veneziana	22.	21.

Grida del 1602.

Doppia di Roma, Savoja, Parma, e Francia	5.	10.
Doppia di Genova	5.	11.
Doppia di Mantova	5.	12.

Grida del 1608.

Mezza Doppia d'argento di Genova	31.	12.

Grida del 1621.

	Den.	Gran.
Ducatone di Genova - - - - -	26.	10.

Grida moderna del 1729.

ORO

	Den.	Gran.
Doppia di Spagna, Francia, Venezia, Genova, e Fiorenza -	5.	12.
Doppia di Milano, Roma, Modena, Parma, e Mantova -	5.	10.
Doppia di Savoja - - - - -	5.	11.
Zecchino di Venezia, Fiorenza, e Genova - - - - - - -	2.	20.
Unghero - - - - - - - -	2.	20.
Lisbonina, o Doppia di Portogallo - - - - - - - - -	8.	18.

ARGENTO

	Den.	Gran.
Ducatoni di Milano, Roma, Savoja, Parma, Mantova Borgogna, e Alemagna - - -	26.	—.
Ducatone di Venezia - - - -	25.	18.
Ducatone di Fiorenza - - -	25.	12.
Ducatone di Modena - - - -	25.	16.
Filippo - - - - - - - -	22.	18.
Teſtone cerchiato - - - - -	7.	12.
Giulio nuovo cerchiato - - -	2.	12.
Scudo di Savoja - - - - -	20.	—.
Lire di Savoja, e di Bologna -	5.	—.
Juſtina di Venezia - - - - -	22.	18.
Ducatello di Venezia - - - -	18.	14.
Livornina della Torre - - - -	22.	4.
Livornina della Roſa - - - -	21.	6.
Rizzo di Fiorenza - - - - -	3.	12.
Quarto di Modena (è di baſſa lega) - - - - - - -	6.	12.
Scudo di Francia vecchio - - -	22.	—.
Scudo nuovo del Rè Lodovico XV. - - - - - - - -	19.	22.
Genovina - - - - - - - -	31.	8.

Grida del 1737. 8. Ottobre.

ORO

	Den.	Gran.
Mirlitone di Francia - - - -	5.	8.
Luigi del Sole, e delli 2. Scudi - - - - - - - -	6.	16.
Doppia di Francia della Croce di S. Spirito - - - - - -	8.	—.
Altra delle 4 Armi - - - - -	10.	—.
Doppia nuova di Portogallo, grande, effigiata, e contornata -	23.	10.
La mezza, e il quarto a proporzione.		

ARGENTO

	Den.	Gran.
Lira di Savoja - - - - - -	4.	22.
Lira di Bologna - - - - -	4.	21.
Teſtone Papale, non del preſente Pontefice - - - - -	7.	9.
Giulio come ſopra - - - - -	2.	11.
Scudo di Genova di S. Gio. Batt.ſta - - - - - - - -	17.	—.
Moneta di Genova da ſol. 24. -	4.	19.
Scudo di Francia vecchio - - .	22.	4.
Nuovo del Popone - -	19.	22.
Nuovo delle 2 L. L. -	19.	4.
Altro de' 3. Giglj - -	24.	2.
Altro delle 3. Corone -	25.	—.
Scudo di Bologna - - - - -	19.	20.
Scudo nuovo di Piemonte - -	24.	10.
Pezze di Spagna a torchio nuovo - - - - - - - - -	22	—.

CA-

CAPO XIII.

Tavole della Valuta legale di quasi tutte le specie di Monete.

NElle seguenti Tavole si troverà la Valuta stata data alle Monete in questo Stato di Milano a lire di Milano, secondo l'ordine delle Gride uscite di tempo in tempo, lette da me, e fedelmente trascritte. Incomincierò dal Ducato d'oro, descritto nel Capo VII., Perchè questa è la Moneta più antica di tutte, sempre stata del medesimo peso, che portò prima il nome di *Fiorino d'oro*, e perciò quella unica, con cui, e sù di cui possiamo più sicuramente regolarci, per conoscere l'equivalenza delle lire antiche con le moderne, per intendere l'antico costo delle cose, e la quantità delle antiche spese, e legati, e rendite, non dovendo noi per capirli fidarci del poco numero delle lire e de' soldi. Sebbene certi Ducati stranieri hanno avuta qualche poca differenza nella valuta a cagione della loro inferiore bontà, nondimeno quelli di Milano, e di Spagna, e delle Zecche principali d'Italia, sono sempre andati del pari.

Si noti, che dall' anno 1683 fino al 1723. non è seguita alcuna alterazione nella valuta delle Monete, nè alcuna Grida, che ad esse o la crescesse, o la sminuisse, come neppure alcuna alterazione abusiva, non essendosi mai cercato, nè usato da alcuno di spendere, o di ricevere le Monete un sol quattrino di più del prefisso nella Grida del 1683, a riserva del solo Zecchino di Venezia, il quale correva a lir. 14 di Milano, e 28 di Cremona, e si agguagliava a 2. Filippi. E perciò passavano con somma concordia i contratti, e senza pregiudizio i pagamenti de' Carichi Regj. Laddove oggidì è un grande incommodo, ed aggravio, dover trovare le Monete di Grida, cioè non correnti a valuta abusiva per pagare i suddetti Carichi. Ma questo male se l'ha fabbricato il Pubblico da se stesso, col dare a certe specie di Monete valutazione abusiva.

TAV. I.

Ducato d'oro.

		Lire	Soldi
Secolo XI.	Fiorino d'oro - - l.	—.	10. —
Secolo XII. e XIII.	- - - - l.	1.	—. —
Secolo XIV. An. 1385.	- - - l.	1.	12. —
Secolo XV. An. 1423.	Gli fu mutato il nome in Ducato d'oro. Crebbe nella valuta fino all'		
An. 1450., a	- - - - - - l.	3.	4. —
1451.	Nel libro MSS. *Origine delle Famiglie Nobili*, pag. 48. l.	3.	5. —
1474.	24 Apr Decreto del Duca Galeazzo - l.	4.	2. —
1490.	Nel Regiſtro delle memorie Secolari di Cremona - - - l.	4.	11. —
1498.	in circa. Scrive Alberto Bruno che morì nel 1505., *Tract. de Mon. Sum.* 1. n. 12. *Valente Ducato ſolidos* 94. *Mediolani* - - - - - l.	4.	14. —
Secolo XVI. An. 1502.	in circa. Bruno Par. 3 n. 2. *Ducatus auri valet* l.	4.	16. —

1583. Grida 16. Nov. 1585. 26. Nov.

Ducato d'oro di Spagna, Milano, Venezia, Fiorenza, Ungheria, Genoveſi, Turcheſchi, tutti vecchj, di peso den. 2. gr. 20. a carati 24. - - - - - - l.		7.	—. —
Ducato d'oro di Bologna, Ferrara, Siena, e Lucca - - - - l.		6.	15. —
Ducato d'oro di Mantova - - l.		6.	10. —
Ducato d'oro Ungaro - - - - l.		6.	18. —
Ducato d'oro Rogorino - - - l.		6.	13. —
Ducato d'oro di Portogallo - - l.		6.	10. —
Altro con la Croce piccola - l.		6.	14. —
Zecchino nuovo di Venezia - - l.		7.	—. —

Dentro di questo Secolo sul fine furono tutti alterati sì di peso, come di bontà. Perlochè nelle Gride del 1602 24 Maggio, e del 1605. 2. Giugno, furono tutti sbanditi.

In una Grida dell' 11. Settembre 1602., furono permessi in Cremona per quattro mesi gli Un-

Ungheri, e i Veneziani ſolamente.

Nella Grida de' 2 Giugno 1608, furono ammeſſi quelli di Germania, ſotto il nome di Ungheri, e quelli di Venezia ſotto il nome di Zecchini. E quì ceſsò il vocabolo di *Ducato d'oro*, e andò in diſuſo.

Data queſta diviſione, farò quì pertanto due Tavole, una per lo Zecchino, e l'altra per l'Unghero, con la loro ſuſſeguente valuta.

TAV. II.

Zecchino di Venezia.

	Valuta
1602. 11. Settemb Permeſſo in Cremona a - - - - - - - - l.	7. 12. --
1605 2. Giugno. Fu di nuovo sbandito.	
1608. 18. Giugno. Fu ammeſſo in l.	7. 13. 6
In queſta valuta ſtette ſino all'anno	
1652 12 Gennajo - - - - - - l.	10. --. --
1665 22. Luglio - - - - - - l.	12 --. --
1679. 15. Marzo - - - - - - l.	13. --. --
1683. 1. Febbrajo - - - - - l.	13. 5. --
1723. 22. Giugno - - - - - - l.	14. --. --
1728. 2. Gennajo - - - - - l.	13. 12. --
1729 16. Luglio - - - - - - l.	14. --. --
1737. 8. Ottobre - - - - - l.	14 4. --

TAV. III.

Unghero.

	Valuta
1602 24 Maggio. Permeſſo in Cremona a - - - - - - - - l.	7 10. --
1605. 2. Giugno. Fu di nuovo sbandito.	
1608. 18 Giugno Fu ammeſſo in l.	7. 11. --
In queſta valuta ſtette ſino all'anno	
1652. 12 Gennajo - - - - - l	9 05. --
1665 22. Luglio - - - - - l	11. 10. --
1672. 23. Settembre - - - - l	12. --. --
1683. 1 Febbrajo - - - - - l.	13. 5. --
1723 22 Giugno - - - - - l.	13. 15. --
1728. 2 Gennajo - - - - - l.	13. 7. --
1729 16. Luglio - - - - - l.	13. 17. --
1733. 23. Dicembre - - - - l.	14. 2. 6
1737. 6. Luglio - - - - - l.	13. 17. --
Detto 8. Ottobre - - - - - l.	14. --. --

TAV. IV.

Zecchini di Fiorenza, e di Genova.

	Valuta
1728. 2. Gennajo. Fiorenza - l.	13 10. --
1729 16. Luglio. Fiorenza - l.	14. --. --
Genova - - l.	13. 18. 9
Queſto fu sbandito nel 1723.	
1737. 8. Ottobre. Fiorenza - - l.	14 4. --

TAV. V.

Scudi d'oro di Denari 2. Grani 18.

Erano nel peſo la metà giuſta metà di quelle riſpettive monete, le quali poi ſoſtantivamente ſi ſono appellate *Doppie*, le quali anticamente, ſe ve n'erano, ſi appellavano *Scudi doppj*, o *da due*. E queſte, ovvero Doppie, che voglian dirſi, aveano doppia valuta. Onde chi avrà curioſità di ſapere la valuta di qualunque Doppia, ricorra a quella del riſpettivo ſuo Scudo d'oro, e la raddoppi, che troveralla.

1583. Grida 16 Nov. 1585. 26. Nov. Scudo d'oro di Spagna, Francia, Fiandra, Napoli, Sicilia, Venezia, Genova, e Fiorenza - - - - - - - - l.	6. 6. --

In queſta valuta ſtettero ſino all' anno 1602.

Si avverta però, che la Doppia di Spagna era valutata 4 ſoldi di più della raddoppiata valuta del ſuo Scudo d'oro, forſe perchè queſto vecchio foſſe d'inferiore carato della nuova Doppia. Nella Grida però del 1602. fu data allo Scudo d'oro la valuta della metà giuſta della Doppia. E perchè le Doppie ſi fecero più abbondanti, e s'incominciò a parlare a Doppie, perciò ſi perdette l'uſo di parlare a Scudi d'oro, de' quali pertanto non accade quì più diſcorrere, baſtando ſapere, che lo Scudo d'oro fu ſempre, ed è una mezza Doppia.

tello - - - - - - - l. 25. 3. --
Nuova a Torchio - - l. 24. 17. --

TAV. VI.

Scudo d'oro di Den. 2. gr. 17.

Ancora queſti erano la metà giuſta nel peſo, e nella valuta di quello, che noi appelliamo Doppie, come ſi è detto nella Tavola precedente. Solamente la Doppia di Milano era valutata ſoldi 2. di più della raddoppiata valuta del ſuo Scudo d'oro. Ma queſto ancora nel 1602. fu poſto in valuta della metà giuſta della Doppia di Milano.

1583. Grida 16. Nov. 1585. 26. Nov.

Scudi d'oro di Milano, Savoja, Parma, Mantova, e Maſſa valutati - - l. 6. 4. --
In queſta valuta ſtettero fino all'anno 1602.

Si proſeguirà pertanto a diſtendere la valuta delle Doppie.

TAV. VII.

Doppia di Spagna Den. 5. gr. 12.

		Valuta
1583.	16. Nov. 1585. 26. Nov. -	l. 12. 16. --
1602.	24 Maggio - - - - -	l. 13. 10. --
1608.	18. Giugno - - - - -	l. 13. 16. --
	E così legalmente fino all'anno 1665.	
1658.	la Grida de' 18 Settembre dice, eſſerſi introdotto l'abuſo di ſpenderla a l. 20, e che ſi darà proviſione.	
1665.	22. Luglio - - - - -	l. 22. --. --
1672.	23. Settembre - - - -	l. 22 10. --
1678.	2. Aprile - - - - -	l. 23. --. --
1683.	1. Febbrajo - - - -	l. 24. --. --
1723.	22. Giugno. Vecchia a Martello, e di Carlo II. a Torchio - - - - - -	l 24. 16. --
	Nuova a Torchio - -	l. 24. 7. --
1728.	2. Gennajo. Vecchia a Martello - - - - - -	l. 24. 3. --
	Noova a Torchio - -	l. 23. 14. --
1729.	16. Luglio. Vecchia a Martello - - - - - -	l. 24 17. --
	Nuova a Torchio - -	l. 24. 11. --
1733.	23. Dicembre. Amendue -	l. 24. 18. 9
1737.	8. Ottobre. Vecchia a Mar-	

TAV. VIII.

Doppia di Milano Den. 5. gr. 10.

		Valuta
1583.	16 Nov. 1585. 26. Nov. -	l. 12. 10. --
1602.	24. Maggio - - - - -	l. 13. 4. --
1608	18 Giugno, 1611. 15. Aprile, e ſeguenti - - - -	l. 13. 10. --
1650.	14 Marzo - - - - -	l. 16. 18. --
1658	la Grida de' 18. Settembre dice, eſſerſi introdotto l'abuſo di ſpenderla a l. 19. 10., e che ſi darà proviſione.	
1665.	22. Luglio - - - - -	l. 20. 10. --
1672.	23 Settembre - - - -	l. 22. --. --
1683.	1. Febbrajo - - - -	l. 23 10. --
1723.	22 Giugno - - - - -	l. 24 10. --
1728	2. Gennajo - - - -	l. 23 17. --
1729.	16. Luglio - - - - -	l. 24 10. --
1737.	8. Ottobre - - - - -	l. 24 15. --

TAV. IX.

Doppia di Fiorenza.

Non è nominata nella Grida del 1602., e neppure nelle ſeguenti, ſino a quella del 1665., nella quale fu poſta alla valuta medeſima di quella di Spagna, ed è una di quelle, che ſi appellavano delle 4. Stampe, tutte poſte nella valuta eguale a quella di Spagna. E in tale valuta ſtette la Doppia di Fiorenza ſino all'anno

1733.	in cui nella Grida de' 23 Dicembre fu taſſata in - - - - - -	l. 24 11. 3
1737.	6. Luglio - - - - -	l. 24. 17. --
Detto	8. Ottobre - - - - -	l. 25. 4. --

TAV. X.

Doppia di Venezia.

Non è nominata nella Grida del 1602., e neppure nelle poſteriori ad eſſa. Ma è credibile, ſeppure ſe ne ſtampavano, che andaſſe del pari nella valuta con la Doppia di Spagna, nella quale valuta vi fu poſta nella Grida del 1665., ed era una delle 4. Stampe. Onde fino

al dì d'oggi è ſempre andata d'accordo con la Doppia di Spagna, a cui ſi abbia ricorſo.

Doppia di Genova.

		Valuta
1602. 24 Maggio		l. 13. 8. --
1608. 18 Giugno		l. 13. 14. 1
1665. Del pari con quella di Spagna fino all'anno		
1729. 16. Luglio		l. 24. 12. --
1733. 23. Dicembre		l. 24. 18. 9
1737. 8. Ottobre		l. 24. 18. 6

TAV. XI.

Doppia di Savoja.

		Valuta
1602. 24. Maggio		l. 13. 2. --
1608. 18 Giugno		l. 13. 7. 4
Stette in queſta valuta fino all'anno 1665., in cui fu poſta del pari con la Doppia di Milano, e vi ſtette fino all'anno		
1723. 22. Giugno		l. 24. 1. --
1728. 2 Gennajo		l. 23. 8. --
1729. 16 Luglio		l. 24. 2. --
1733. 23. Dicembre		l. 24 11. 3
1737. 8. Ottobre		l. 24. 8. --

TAV. XII.

Doppia di Roma.

		Valuta
1602. 24 Maggio		l. 13 4 --
1608 18. Giugno		l. 13. 7. 4
Stette in queſta valuta fino all'anno 1665, nel quale fu poſta nella valuta della Doppia di Milano, e vi ſtette fino all'anno		
1723. 22. Giugno		l. 24. 6. --
1728 2. Gennajo		l. 23. 13. --
1729. 16 Luglio		l. 24. 2. --
1733. 23. Dicembre		l. 24 11. 3
1737. 8. Ottobre		l. 24. 8. --
Sbandite quelle del Papa vivente.		

TAV. XIII.

Doppia di Mantova.

		Valuta
1602. 24. Maggio		l. 13. 2. --
1608. 18. Giugno		l. 13. 5.10
Stette in queſta valuta fino all'anno 1665., nel quale fu poſta del pari con la Doppia di Milano, e vi ſtette fino all'anno		
1723. 22. Giugno		l. 24 6. --
1728. 2. Gennajo		l. 23. 13. --
1729. 16. Luglio		l 24. 7. 6
1737. 8. Ottobre		l. 24. 13. 6

TAV. XIV.

Doppie di Parma, e di Modena.

		Valuta
1602. 24. Maggio.	Parma	l. 13. 2. --
Stette in queſta valuta fino all'anno 1665., in cui fu poſta alla valuta della Doppia di Milano, e vi ſtette fino all'anno		
1723. 22. Giugno.	Parma	l. 24. 6. --
	Modena	l. 22. 15. --
1728. 2. Gennajo.	Parma	l. 23 13. --
	Modena	l. 22. 4. --
1729. 16. Luglio.	Parma	l 24. 2. --
	Modena	l. 23. 5. --
1737. 8. Ottobre.	Parma	l. 24. 8. --
	Modena	l. 23. 11. --

TAV. XV.

Scudo d'oro del Sole.

Era la moneta antica, uſata in Francia, appellata dagli Autori, *Aureus Solis*, *Aureus Solaris*, *Aureus Solatus*, a peſo den 2. gr. 18. I doppj di doppio peſo, e di doppia valuta.

	Valuta
Secolo XV. Auct. Incert. de augm. monet.	l. 3.12. --
1474. 24. Apr. Decreto del Duca Galeazzo	l. 3.15. --
1526. Cravetta Conſil. de Monet.	l. 4. -. --
1549. Idem Cravetta	l. 4 5. --

1585.

1585. 26. Novembre - - - - - l. 6. 8. —
1602. 24. Maggio - - - - - - l. 6 11. —
1611. 18. Giugno - - - - - - l. 7. —. —
Fu confermato in questa valuta nelle Gride dell'anno 1614 , 1619. , 1637. Eppoi nnn fu più nominato nelle altre Gride .

T A V. XVI.

Doppie di Francia .

Valuta

1602 24. Maggio - - - - - - l. 13 12. —
1608. 18. Giugno - - - - - - l. 14. —. —
Stette in questa valuta fino all'anno 1665., in cui fu posta fra le Doppie delle 4 Stampe nella valuta di quelle di Spagna . e fu appellata *Luigi d'oro*, e andò del pari nella valuta con quelle fino all'anno
1723 22 Giugno . D'ogni Stampo l. 24. 10. —
1728. 2 Gennajo . D'ogni Stampo l. 23. 17 —
1729 16 Luglio . D'ogni Stampo l. 24. 10. —
1733. 23. Dicembre .. Luigi vecchio - - - - - - - - l. 24. 18. 9
Luigi nuovo del Sole , e delli 2. Scudi - - - - - - - - l. 30. 5. —
Luigi delle 4. Armi - - - l. 45. 15. —
Dobla nuova , detta Mirlittone - - - - - - - - - l. 24. 2. 6
1737 8. Ottobre . Luigi vecchio l. 24 17 —
Luigi del Sole, e delli 2. Scudi l. 30. 7. 6
Luigi delle 4. Armi - - - l. 45. 1. —
Dobla Mirlittone - - - - l. 24. 1. 6
Dobla della Croce di S. Spirito l. 36. 5. —

T A V. XVII.

Lisbonine .

Sono monete d'oro recenti del Re di Portogallo .

Valuta

1729. 16. Luglio . Lisbonina , con a fianco il numero delli Rais. Den. 8. gr. 18. - - - l. 39. 5. —
1733. 23. Dicembre . Lisbonina vecchia - - - - - - - l. 40 5. —
Nuova effigiata. Den. 5. gr. 20 l. 26. 11. —
Altra contornata . Den. 11. gr 17. - - - - - - - - l. 53. 18. 7
Altra come sopra . Den. 23. gr. 6. - - - - - - - l. 106 17. 6
1737. 8. Ottobre . Lisbonina vecchia - - - - - - - - l. 39. 15. —
Nuova Prima - - - - - l. 26. 16. 6
Seconda - - - - - l. 53. 13. 3
Terza - - - - - l. 107. 7. 6

T A V. XVIII.

Ducatone di Milano .

Fu nuovamente stampato , come dice la Grida del 1583. , sotto il nome di Scudo d'argento di Milano . Den. 26. gr. $7\frac{1}{6}$.

1583. 16. Novembre - - - - l. 5. 13. —
1608. 18. Giugno - - - - - l. 5. 15. —
1622. 2. Agosto . Proibisce che si spenda di più .
1658. 18. Settembre . Dice essersi introdotto l'abuso di spenderlo a l. 6. 10. , e che si provederà .
1662. 22. Luglio - - - - - l. 7. 5. —
1678. 3. Agosto - - - - - l. 7. 15. —
1683. 1. Febbrajo - - - - l. 8. —. —
1729. 16 Luglio - - - - - l. 8. 5. —
1737. 8. Ottobre - - - - - l. 8. 7. 6

T A V. XIX.

Ducatoni Forestieri .

Furono tutti sbanditi , eccettuato quello di Fiorenza nella Grida del 1585. Indi furono ammessi in quella del 1598. , ed ebbero la valuta diversa secondo le Gride degli anni notati .

DUCATONI

Di Fiorenza I.

1583.	l.	5.	10. —
1598.	l.	5.	12. —
1602.	l.	5.	13. —
1637.	l.	5.	13. 6
1665.	l.	7.	5. —
1672.	l.	7.	7. —
1688.	l.	7.	16. —
1723.	l.	8.	—. —
1728.	l.	7.	15. —
1729.	l.	8.	—. —
1733.	l.	8.	1. 3
1737.	l.	8.	3. —

Di Venezia II.

1598.	l.	5.	8. —
1602.	l.	5.	9. —
1614.	l.	5.	10. —
1621.	l.	5.	10. 6
1665.	l.	7.	5. —
1688.	l.	7.	16. —
1723.	l.	8.	—. —
1728.	l.	7.	15. —
1729.	l.	8.	—. —
1733.	l.	8.	5. —
1737.	l.	8.	2. 6

Di Roma III.

1598.	l.	5.	9. 6
1602.	l.	5.	9. —
1614.	l.	5.	7. —
1637.	l.	5.	7. 8.
1688.	l.	7	16. —
1723.	l.	8.	—. —
1728.	l.	7.	12. 6
1729.	l.	7.	16. —
1737.	l.	7.	19. —

Di Parma IV.

1598.	l.	5.	9. 6
1602.	l.	5.	9 —
1621.	l.	5.	11. 2
1672.	l.	7.	5. —
1688.	l.	7.	18. —
1723.	l.	8.	—. —
1728.	l.	7.	18. —
1729.	l.	8.	3. —
1737.	l.	8.	5. 3

Di Genova V.

1598.	l.	5.	12. —
1602.	l.	5.	13. —
1621.	l.	5.	13. 4

Di Placenza VI.

1598.	l.	5.	9. 6
1602.	l.	5.	10. —
1614.	l.	5	11. —
1621.	l.	5.	11. 2
1672.	l.	7.	5. —
1723.	l.	8.	—. —

Di Lucca VII.

1602.	l.	5.	10. —
1621.	l.	5.	11. 9

DU-

DUCATONI

Di Savoja VIII.

1598.	l.	5.	10. —
1602.	l.	5.	11. —
1614.	l.	5.	10. —
1621.	l.	5.	10. 6
1637.	l.	5.	10. 9
1672.	l.	7.	5. —
1688.	l.	7.	18. —
1723.	l.	8.	—. —
1728.	l.	7.	18. —
1729.	l.	8.	2. —
1733.	l.	8.	5. —

Di Mantova IX.

1598.	l.	5.	9. 6
1602.	l.	5.	10. —
1621.	l.	5.	13. 4
1672.	l.	7.	5. —
1688.	l.	7.	18. —
1723.	l.	8.	—. —
1728.	l.	7.	18. —
1729.	l.	8.	2. —
1737.	l.	8.	5. —

Di Modena X.

1688.	l.	7.	15. —
1729.	l.	7.	18. —
1737.	l.	8.	—. 6

Di Alemagna XI.

1728.	l.	7.	18. —
1729.	l.	8.	—. —
1737.	l.	8.	2. —

Di Borgogna XII.

1728.	l.	7.	18. —
1729.	l.	8.	1. —
1737.	l.	8.	3. —

TAV. XX.

Filippo.

Nella Grida de' 24. Maggio 1602. si legge, che il Sig. Governatore di Milano aveva dato ordine, che si stampassero Monete d'argento della valuta di lir. 5., a bontà del Ducatone. Questa fu il *Filippo*, preso il nome dal Re Filippo III. di Spagna, e fu posta in Grida nell' anno

		Valuta		
1608.	8. Giugno	l.	5.	—. —
1657.	29. Giugno	l.	5.	6. —

1658. 18. Settembre. Dice essersi introdotto l'abuso di spenderlo a lir. 6. 5. e che si provederà

1665.	22. Luglio	l.	6.	7. 6
1672.	23. Settembre	l.	6.	10. —
1678.	2. Aprile	l.	7.	—. —
1729.	16. Luglio	l.	7	4. —
1737.	8. Ottobre	l.	7.	6. —

TAV. XXI.

Genovina.

Nella Grida del 1585. si legge il mezzo *Scudo d'argento* di Genova, a peso den. 15. gr. 4. a bontà den. 11. gr. 12. valutato l. 3. 3. 6. A questo conto l'intiero era di den. 30. gr. 8. valutato l. 6. 7. Questo era quello, che noi appelliamo *Genovina*. Nella Grida del 1608., e seguenti, fino a quella del 1619. inclusive, non si nomina più il *mezzo Scudo*, ma bensì la *mezza Doppia d'argento di Genova* a peso den. 31. gr. 12. valutata - - l. 6. 15. 3

1635. 3 Marzo. La Grida dice, che si spendeva abusivamente l. 7., e lo proibisce.
1665. 22. Luglio - - - - - l. 8. 12. 6
1672 23 Settembre - - - - - l. 9. —. —
1678 2. Aprile - - - - - - l. 9. 10. —
1688 15 Luglio - - - - - l. 9. 12. —
1729. 16. Luglio - - - - - l. 9. 16. —
1733. 23. Dicembre, e 1737. 8. Ottobre - - - l. 9. 19. 6
1729. 16. Luglio. Scudo di S. Gio. Battista den. 17. l. 5. 2. —
Lira di Genova den. 4. gr 19 - - - - - l. 1. 7. —
1737. 8. Ottobre Scudo di S. Gio. Battista - - - l. 5. 4. —
Lira di Genova - - l. 1. 7. 6.

TAV. XXII.

Reale da 8. di Spagna.

Moneta d'argento citata nella Grida del 1583., e seguenti, a peso den. 22. gr. 7., la quale in Cremona si appellava *Realone* spesa abusivamente nel 1602. a l. 5. 10. e nel 1603. - - - - - - - - - l. 5. 15. —

		Valuta
1583.	16. Novembre - - - l.	4 10. —
1602.	24. Maggio - - - - l.	4 12. 6
1635.	3. Marzo; Dice che si spendeva a l. 4. 16. e lo proibisce.	
1665.	22. Luglio - - - - - l.	5. 5. —
1672.	23. Settembre - - - - l.	6. 2. 6
1678.	3. Agosto - - - - - l.	6. —. —

Dopo la morte di Carlo II. Re di Spagna non se ne viddero più. Ma nella venuta in Italia del Principe Don Carlo, figlio di Filippo V. gli Spagnoli ne hanno portate in abbondanza, e di vecchie a martello, e a torchio, e di nuove, tutte di den. 22. appellate *Pezze di Spagna*.

1737. Ottobre. Sbandite le vecchie. E le nuove l. 6 13. 6
Altra delle 2. Colonne l. 6. 12. 6

TAV. XXIII.

Testone Romano.

Non così appellato nelle Gride antiche, ma bensì *Giulio da* 3. In quella del 1583. era di den. 8. In quella del 1598. di den. 7. gr. 18. a bontà di den. 11. gr. 1. E un altro nuovo di den. 7. gr. 12. a bontà di den. 10. gr. 15. Ed eccolo decaduto di bontà, e di peso.

		Valuta
1583.	26 Novembre. Il primo di den 8. - - - - - l.	1. 11. 6
1598.	22. Agosto. Il secondo di den 7. gr 18. - l.	1. 11. 6.
	Il Terzo di den. 7. gr. 12. - - - - - - l.	1. 8. —
	Si perdettero i primi due, e il terzo stette in questa valuta fino all' anno	
1665	22. Luglio - - - - - l.	2. —. 6
1672.	23. Settembre - - - l.	2. 2. —
1688.	15. Luglio. 1697. 22. Febbrajo - - - - - l.	2. 4. —
1729.	16. Luglio. Sbanditi li vecchj logori. Li nuovi cerchiati, e contornati - - - - - l.	2. 5. —
1737.	8. Ottobre. Sbanditi li nuovi di Clemente XII.	

TAV.

TAV. XXIV.

Giulj Romani.

Furono della medesima condizione, che li Testoni, e avevano la terza parte della valuta di quelli. L'ultimo più leggiere di den. 2. gr. 12.

		Valuta
1598. 22. Agosto	- - - - - - l.	—. 9. 4
1637. 28 Gennajo	- - - - - l.	—. 10. 6
1688. 15. Luglio	- - - - - - l.	—. 14. 9
1723. 22 Giugno	- - - - - - l.	—. 15. —
1737. 8. Ottobre Sbanditi li nuovi di Clemente XII.		

TAV. XXV.

Monete Veneziane.

1589. 20 Luglio. Furono sbanditi li Crosoni, le Giustine, le Gazzette, e i Gazzettoni

	Valuta
1598. 2. Agosto Justina semplice. Den. 7. gr. 12. - l.	1. 11. 6.
Justina doppia. Den. 15. l.	3. 3. —
Justina da 3. Den. 22 gr. 21. - - - - - l.	4. 15. 6
1608. 19. Dicembre. Furono permessi in Cremona Il Gazzettone. Den. 6. gr. 10. Bontà den. 6. a - - - - - l.	—. 15. —
La Gazzetta. Gran. 14. Bontà den. 5. gr. 19. a - - - - - - l.	—. 1. 4
1619. 16. Marzo. Furono sbandite le Justine.	

TAV. XXV.

Justina.

1723.	- - - - - - - l.	7. —. —	
1728.	- - - - - - - l.	6. 18. —	
1729.	- - - - - - - l.	7. 2. —	
1733.	- - - - - - - l.	7. 4. —	
1737.	- - - - - - - l.	7. 4. 3	

Ducatello.

1723.	- - - - - - - l.	5. —. —	
1728.	- - - - - - - l.	4. 18. —	
1729.	- - - - - - - l.	5. —. —	
1717.	- - - - - - - l.	5 2 6	

TAV. XXVI.

Scudi di Francia.

Nella Grida del 1585. si trova nominato il *Quarto* di Scudo di Francia d'argento, di den. 7 gr. 18. in lir. 1. 10. 3. A questo conto lo Scudo intiero era di den. 31., alla valuta di l. 6. 1. Fu sbandito nel 1598.

		Valuta
1688. 15 Luglio. Scudo di Francia di Luigi XIV.	l.	6. 10. —
1729. 16. Luglio. Scudo vecchio, quel di sopra - -	l.	6. 13. —
Scudo nuovo di Luigi XV. - - - -	l.	6. —. —
1733 23. Dicembre. Scudo vecchio - - - - -	l.	6. 15. —
Scudo delle 3 Corone	l.	7. 12 6
Scudo del Poppone con 3. Giglj - - - -	l.	6. 2. 6
Scudo di 3. Giglj -	l.	7. 7. —
1737. 8. Ottobre. Scudo vecchio - - - - - - - -	l.	6. 15. 6.
Scudo delle 3. Corone	l.	7. 13. —
Scudo del Poppone -	l.	6. 2. —
Scudo di 3. Giglj - -	l.	7. 7. —
Scudo di 2. L. L., e 4. Corone - - -	l.	5. 17. —

TAV.

TAV. XXVII.

Livornine.

Sono Monete moderne del Gran Duca di Toscana, così nominate, perchè una ha impresso il Porto di Livorno con una Torre. Un' altra ha impressa una Rosa.

Valuta

1729. 16. Luglio. Livornina della Torre - - - l. 6 13. --
Livornina della Rosa l. 6. 8. --
1733. 23 Dicembre. Della Torre - - - - - - l. 6. 15. --
Della Rosa - - - l. 6. 9. --
1737. 8. Ottobre. Della Torre l. 6. 16. --
Della Rosa - - - l. 6. 10. --
Rizzo di Fiorenza - l. 1. 2. --

TAV. XXVIII.

Monete di Savoja.

Nelle Gride del 1583., 1598., 1602., si trova nominato il *Terzo di Savoja*, a peso den. 10. gr. 6, a bontà den. 10. gr. 16. valutato l. 2. Nelle altre Gride non è più nominato.

La lira di Savoja, stata sempre a mia memoria del peso, e della valuta di 2. Giulj - - l. 1. 10. --
1733. 23. Dicembre. Scudo vecchio di Savoja. Den. 20. - - - - - - l. 6. 15. --
Scudo nuovo den. 24 gr. 12. - - - - - - l. 7. 10. --
1737. 8. Ottobre. Scudo di Piemonte. Den. 24. gr. 10. - - - - - - l. 7. 9. --

TAV. XXIX.

Monete di Bologna.

Anticamente, come nella Grida del 1598., v'erano i Paoli di Bologna di den. 3. gr. 15. a bontà di den 9. gr. 15. valutati sol. 13. d. 6. Altri Paoli con il Leone, di den. 3. gr. 20. a bontà di den. 9. gr. 21., valutati sol. 13. d. 9. A mia memoria non ho veduto altro che la lira di Bologna coll' impronto del Lione di den 5., alla valuta di 2. Giulj, posta nelle ultime Gride, per essere logora, a - - - - - - - l. 1. 9. 6
1729. 16. Luglio. Scudo di Bologna. Den. 19. gr. 20. - - - - - - l. 6. --. --
1737. 8. Ottobre. Scudo suddetto - - - - - - l. 6 1. --

SIMONIS PETRI
BARTHOLOMÆI J. C.
DE
TRIDENTINARUM, VERONENSIUM, MERANENSIUMQUE MONETARUM
SPECIEBUS ET VALORE
Cum hodiernis Monetis Auſtriacis & Venetis comparato

DISSERTATIO
ALIQUOT NOTIS CRITICIS, GEOGRAPHICIS, ET HISTORICIS ILLUSTRATA,

ET DENUO TYPIS TRADITA.

Neceſſarium eſt in omni Civitate aliquid vendi, & aliquid emi.
Ariſtot. Politic. 6.

Digitized by Google

ILLUSTRISSIMO ET EXCELLENTISSIMO VIRO

FRANCISCO ALPHONSO GEORGIO

SACRI ROMANI IMPERII COMITI

FIRMIANO

DOMINO MEDIÆ-CORONÆ, ET CASTRI MEGGEL,
AUGUSTISSIMÆ IMPERATRICIS, ET HUNGARIÆ BOHEMIÆQUE REGINÆ
A SECRETIORIBUS CONSILIIS ET CUBICULIS,
EJUSDEMQUE IN TRACTU ATHESINO ET AD FINES ITALIÆ
COMMISSARIO GENERALI,
EPISCOPATUS TRIDENTINI MARESCHALLO HÆREDITARIO,
VALLIUM ANAUNIÆ ET SOLIS PRÆFECTO,
DOMINO SUO GRATIOSISSIMO,

SIMON PETRUS BARTHOLOMÆI

Vitam & Felicitatem.

CUm tam eruditionis acquirendæ cauſa, quam præcipue fidem liberaturus Amico, veterum Tridentinarum, Veronenſium, & Meranenſium Monetarum notioni menſibus aliquot ſedulo incubuiſſem: Earumque perceptas Species & Valorem in Diſſertatiuncula quadam expoſuiſſem, nil mihi fuit antiquius, quam ut eam Excellentiæ Tuæ ſapientiſſimæ in grati animi teſtimonium afferrem: Munus ſane tenuiſſimum, ſi aut cum debiti conferatur magnitudine, aut cum Accipientis Dignitate. Verumtamen non ea mihi fuit mens illius extinguendi; ſed ut Tibi facerem teſtatum, immortali memoria me percepta retinere beneficia: utque hoc officii genere omnibus demonſtrarem, quanta animi reverentia Te colam diligenter, atque obſervem. Aliis inſuper ex cauſis, Vir Excellentiſſime, exiguum hunc Libellum Tibi nuncupare debebam; tum quia excelſo Muneri tuo & Monetæ ſubjiciuntur: tum quia digniſſimus es, ut omnium ſcriptis feraris. Tu enim vetuſta antiquitate, nobilitateque Generis, ut & Majorum Dignitatibus, fortitudine, & ſapientia nullius cedis ſplendori. Nam,

ut

ut cæteros præteream, Tuus eſt celeberrimus Scriptor Eccleſiaſticus Lactantius Firmianus, qui quarto Chriſti Sæculo ineunte floruit, quem Divus Hieronymus Tullianæ eloquentiæ fluvium appellat. (*a*) Tu ex illis progenitus es præſtantiſſimis Viris, qui XVI. Sæculo incipiente Perginenſis Dynaſtiæ Pignoratitii Domini, & Poſſeſſores fuere. Tuus fuit Generoſiſſimus Baro Georgius in Parochiali Perginenſi Eccleſia tumulatus, qui dum vixit, ut Burgenſibus Pergini ſubditis ſuis rem gratam faceret, hortum ſtudioſe emit, & eiſdem, qui Forum ampliare quirent, pari pretio tradidit, quem a privato Concive ſuo Gerardo Scarpa quantacunque pecunia oblata, obtinere nunquam potuere. (*b*) Tu Viris Principibus affinitate jungeris: Tu Fratrem Germaniæ Primatem, Salisburgenſium Archiepiſcopum habuiſti: Tu Liberis præditus es omnium Doctrinarum genere cumulatiſſimis, Morum, Dignitatum, & Munerum qualitate præſtantiſſimis: Unum habes Secovienſem Epiſcopum & S. R. I. Principem, ac Celſiſſimi Reverendiſſimique Antonii Dominici Principis & Epiſcopi Tridentini Coadjutorem Plenipotentiarium, Principem meum Clementiſſimum: Alterum Lavantienſem itidem Præſulem & S. R. I. Principem: Tertius eſt Cæſaris ab intimis Conſiliis, & quartus Celſiſſimi Salisburgenſis Archiepiſcopi Supremus Aulæ Præfectus. Quem, & ex duobus primis ſecundum meos olim in humanioribus Scholis Condiſcipulos & Patronos Gratioſiſſimos ſum veneratus. Tibi mores ſunt dulciſſimi: Tu Doctrinas ſolidiores eminenter tenes: Tu majoribus Auguſtiſſimæ fungeris Magiſtratibus: Tu denique Litteras amas, earumque Cultores. Mirum non eſt ergo, ſi tantæ dotes una cum eximia Pietate Tua Te, Tuumque Genus ad tantum evexerint faſtigium. Mehercle de Te, præſtantiſſimaque & Excelſa Prole Tua affirmari poteſt illud: *Sapientem ipſum ſuis moribus ſibi fortunam fingere.* (*c*) Dies me deficeret, ſi Tuæ, Tuorumque animi dotes, egregia Facta, Magiſtratus, Generiſque Nobilitatem pluribus perſequi vellem; ſed etſi vellem, non poſſem tamen, quin verecundiam Veſtram illud Imperatoris Peſcennii Nigri memorandum dictum, quo ſuum ille cohibuit Panegyriſten, mihi ſæpius Ingeminantem extemplo auditem: *ſcribe laudes Marii, vel Hannibalis, vel alicujus Ducis Optimi vitæ functi; nam viventes laudari non decet, maxime Imperatores, a quibus ſperatur, qui timentur, qui præſtare publice poſſunt: Vivus placere volo, & mortuus etiam laudari.* (*d*) Laudes ergo Tuas, Tuorumque contineam: Dicamque illud dumtaxat: multiplicibus titulis, jureque meritiſſimo tuam eſſe debere hanc exiguam Diſſertationem. Cæterum me, ut incœpiſti, pro benignitate Generis Tui fove, meiſque fave cœptis. Vale.

Pergini Kal. Aprilis MDCCXLIX.

PRÆ-

(a) *In Epiſtola 14. lib. 2. ad Paulinum Nolæ Epiſcopum.*
(b) *Ex Docum. Autographo Tabularii Burgi Pergini 21. Auguſti anni 1531.*
(c) *Actius Plautus in Trinummo ſcen. 5. Cicer. Paradox. 5. Cornel. Nepos in Attico.*
(d) *Ælius Spartianus in Peſcennio Nigro, quod & dicere ſolitum fuiſſe Alexandrum Severum Imperatorem, ubi ejus vitam deſcribit, Ælius Lampridius ait.*

PRÆFATIO.

FRequentes Tabularii Burgi Pergini membranas excutienti ſæpius Monetæ occurrebant Tridentinæ, Veronenſes & Meranenſes. Si quando tractandus erat Perginenſium Statutorum Codex, Veronenſes Nummi, & Meranenſes illico offendebantur. Pluries mecum cogitavi de eorum ſcrutando valore, deque eorum cum hodiernis comparatione inſtituenda, ut & in hac parte & mihi prodeſſem, & meis aliquid lucis afferrem. Tentavi pluries; ſed infeliciter: ſæpe Portum quaſi attigeram, cum aliæ aliis ſuccedentes difficultates longius inde retrahebant: enodabantur, denuoque ad metam properabam; ſed neſcio, qua vi gradu iterum depellebar. Adeo hæc res, quamvis humilis, nullinſque nominis, ſuis ſcatebat ſpinis: adeò obſcura, intricataque erant omnia. Tempora nimium a nobis diſtantia & Monetarum perpetua inconſtantia valde præterea deterrebant. Tandem ſtimulos addente Amico, omnibus niſus ſum viribus, ut ex hoc cœnoſo emergerem gurgite: emerſi, & pro ingenii mei exilitate cœptum confeci. Si parum feliciter, non eſt, quod mihi ſuccenſeatur; ſed aut eorum, qui nos præceſſerunt, in ſilendo deſidiæ, aut temporum perpetuæ inconſtantiæ. A ſæculis remotioribus exordiendum fuiſſe, fateor; Verumtamen apud nos nulla ſuperſunt Documentorum Veſtigia. Plures citantur quidem in paucis antiquioribus illis, quæ aliarum ſortem evaſere., membranis; ſed neſcio, quo fato illæ nobis interiere. Niſi Eccelino iraſcar apud Patavinos, finitimaſque Lombardiæ Civitates ſæculo XIII. Tyranno hæc loca omnia incendiis conſumenti; is enim, teſtante Monacho Patavino (a) ineunte anno MCCLVI ad Tridentinos, qui ab eo menſis Aprilis initio anno 1255. defecerant, opprimendos validum ducens per Vallem Auſuganam Exercitum, multa Tridentini agri Caſtra & Vicos devaſtavit, omn aque rapinis & incendiis crudeliter fœdavit. Profecto & eandem Burgum Perginenſem manſiſſe ſortem, nullus dubito; cum is & Agri Tridentini vetus jam a Longobardorum Dominatione fuerit portio, & in Valle Auſugana in via militari ſit locatus: habeamuſque inſuper Documenta (b), antiqua Inſtrumenta referentia, quæ de ejuſdem Eccelini Bello mentionem faciunt, eundemque Dominum vocant. Unde, Burgum Perginenſem cum Dynaſta ſuo una cum Civitate Tridentina jugum Tyranni excuſſiſſe, illas ipſas calamitates ſuſtinuiſſe, Documentaque vetera conflagraſſe, credendum eſt. Scio tot Inſtrumentorum, quæ in hac diſſertatione attuli, infarcimenta multis nauſeam motura. Sed permittant, ut iis reponam, quæ Metellus Numidicus Romanis dicebat in oratione, quam in Cenſura ad Populum habuit, dum Connubium eis perſuadere nitebatur (c). Ita enim ajebat: *ſi ſine uxore poſſemus eſſe, Quirites, omnes ea moleſtia careremus. Sed quoniam ita Natura tradit, ut nec cum illis ſatis commode, nec ſine illis ullo modo vivi poſſit, ſaluti perpetuæ potius, quam brevi voluptati conſulendum.* Hac igitur ſententia pro me adoptata, ſic dico: ſi ſine Documentis ſuaſtare poſſet dictis fides, & ego illis producendis, & Vos in iis legendis moleſtia careremus; ſed cum recta ratione ita comparatum ſit, ut ſine illis nulla conſtet dictis fides, ſicque illis commode carere non poſſimus; hinc ſatius eſſe duxi, ea cum aliquo incommodo retinere, quam neglectis Veritatis teſtes removere. Ut in pleriſque, ſic & in hac parte, aliquot magni nominis Hiſtoricos ſum ſecutus. Illi enim ſine documentis nil proferendum eſſe cenſent. Et utinam omnes hoc præſtitiſſent Hiſtorici! tunc enim ad inveſtigandam, retinendam, nobiſque tradendam Veritatem (cui Dionyſius Halicarnaſſæus (d) Hiſtoriam conſecratam eſſe dicit) recte laboraſſent; ſed cum in eorum plurimis nil horum inveniatur, prætereaque nullos indigitent probatæ fidei Auctores, vel Coævos, ex quibus illa, quæ tradunt decerpſerint, Scriptores, minuſve de proprio viſu teſtentur, evenit, quod vel multas nobis, obtrudant aniles, tumultuario rumore collectas nenias: vel ſi quæ ſubeſt veritas, nihilo tamen ſecius, Documentorum,

(a) *In Chronico exiſtenti in collectione ſcriptorum Italicorum tom. 8. fol. 690. Clariſſ. Muratorii. Saraina Storia di Verona fol. 20.*

(b) *Sunt in Archivo Perginenſi, unum eſt Indictionis X. die Lunæ VI. Menſis Junii anni MCCCCXXXII. & alterum anni ſequentis die martis XVI. Junii.*

(c) *Apud Aulum Gellium in noct. Attic. cap. 6. lib. 1.*

(d) *In Judicio de Thucid. hiſtor. & in Præfat. ad Antiquit. Roman.*

ſcriptorumque fide dignorum reticentia, Veritas ita ſe dubiam reddat, ut parvam, vel omnino nullam apud Doctos mereatur fidem. Ne pigeat ergo, Documenta in parte & partibus, ut ajunt, eſſe a me adjecta; nam, quæ neceſſaria ſunt, longa non ſunt: ut enim ait Plinius junior (a). *Ego officium Scriptoris eſſe exiſtimo, titulum ſuum legat, atque identidem interroget ſe, quid cœperit ſcribere: ſciatque, ſi materiæ immoratur, non eſſe longum: longiſſimum, ſi aliud accerſit, atque attrahit. Vides, quot verſibus Homerus, quot Virgilius arma, hic Æneæ, Achillis ille deſcribat, brevis tamen uterque eſt, quia facit, quod inſtituit*: Quocirca tædium cauſari non debet id, quod veritas ad ſui præſidium poſtulat. Cæterum Tu, Amice Lector, cape, quæ vis, & ex his rurſus, quæ tibi probata videntur, proba; cætera indigeſta rejice; tantus enim non ſum, ut omnibus numeris omnia probe poſſim explere; hoc enim magnis ingeniis datum eſt, non meo, cui multum quidem optandum, ſed parum de eo ſperandum eſt. Utinam alii meliora præſtent! nihil enim tam difficile eſt, quin inquirendo inveſtigari poſſit (b). Mihi bene voluiſſe, ſedulo incubuiſſe, alioſque ad ulteriora incitaſſe ſat eſt; *bona enim voluntas pro facto reputari debet* (c). Hæc eſt diſertationis cauſa. Ordo vero ſubinde ſyntheticus, ſubinde analyticus eſt, prout commodior fuit viſus, aut diverſorum capitum ratio exegit: proceditque hoc modo

Primum de Tridentinis nummis,
Secundo de Ducatis Aureis,
Tertio de Veronenſibus Monetis,
Quarto de Meranenſibus dicitur:
Quinto de Florenis Auri, & Rhenenſibus agitur.

Non quiſquam fruitur Veris odoribus,
Hyblæos latebris nec ſpoliat favos,
Si fronti caveat, ſi timeat rubos:
Armat Spina Roſis, mella tegunt Apes
Claudianus in nupt. Honorii.

(a) *Lib. 5. Epiſt. 6.* (b) *Terent. in Heautontim.* (c) *Ex l. ſi quis in teſtam. ex l. uter in fine ff. de condit. inſtit.*

INDEX CAPITUM.

Caput I. DE *Jure cudendæ Monetæ.*

Cap. II. *De Epiſcopi Tridentini Prærogativis, de Ejus Monetæ cudendæ Jure, & ejuſdem Juris ac Monetarum initio.*

Cap. III. *De Groſſis in genere, & de primo Tridentinorum Groſſorum valore.*

Cap. IV. *De Groſſis Tridentinis, & Exteris Tridentum allatis, eorumque variis nominibus XIII. XIV. & XV. Sæculis.*

Cap. V. *De Groſſi Tridentini, Meranenſis, & Charintiaci Sæculis XIII. XIV. XV. apud Nos valore*

Cap. VI. *De Tridentinarum Librarum Generibus, uſu, & valore Sæculis XIV. & XV. nec non de Marcha.*

Cap. VII. *De Tridentinorum ſolidorum uſu, & valore Sæculis XIII. XIV. XV. & de Denariorum Tridentinorum æſtimatione.*

Cap. VIII. *De Tridentinarum Monetarum viciſſitudinibus & fine.*

Cap IX. *De Ducatis Aureis, eorumque Sæculis XIV. & XV. valore.*

Cap. X. *De Monetis Veronenſibus, earumque initio; nec non de Groſſis Veronenſibus, eorumque Sæculis XIV. & XV. valore apud Nos.*

Cap. XI. *De Libris Veronenſibus, earumque ſpeciebus & valore: De Marchis, Solidis, & Denariis, eorumque æſtimatione.*

Cap. XII. *De Meranenſium Monetarum initio & fine: Nec non de Groſſis & Libris Meranenſibus, earumque Sæculis XIV. XV. & XVI. apud Nos valore.*

Cap. XIII. *De Florenis Auri, & Florenis Rhenenſibus, eorumque XV. & XVI. Sæculis valore;*

Digitized by Google

DE SPECIEBUS ET VALORE TRIDENTINARUM, VERONENSIUM, MERANENSIUMQUE MONETARUM

DISSERTATIO.

CAPUT PRIMUM.

De Jure cudendæ Monetæ.

DE Monetis Tridentinis, Veronenſibus & Meranenſibus acturo primùm de Tridentinis dicendum eſt; quia Patriæ expoſtulat Pietas, ut externis ſuarum anteferatur tractatio. Antequam vero aggrediar, unum præmittendum eſt, quod totius operis eſt fundamentum, nempe Monetæ cudendæ jus Principibus Superiorem recognoſcentibus non competere in vim ſuperioritatis Territorialis; ſed ex ſingulari Imperatorum gratia, & indulgentia (*a*), vel ex præſcripta conſuetudine, ita publica exigente neceſſitate, cum Imperator ubique Monetam cudere non potuerit (*b*); tantis, tamque diſſitis Provinciis neque, quam procudebat, ſufficiente. Hinc aliqui Imperii Status Monetam cudunt, & alii non; alii pariter, licet Imperii Status non ſint, Monetam tamen faciunt (*c*). Antiquitus Epiſcopi Patavini licet ſuæ Civitatis Principatum ab Imperatoribus conſecuti fuiſſent, teſte confirmationis Diplomate VI Kal. Julii anno MXCI. apud Caſtrum Rivaltæ ab Imperatore Henrico Quarto Epiſcopo Miloni conceſſo (*d*), attamen in vim aquiſitæ ſuperioritatis Territorialis Monetæ cudendæ jus non habebant; ſed oportuit, ut Bernardus Epiſcopus Patavinus ab Imperatore Henrico Tertio XVI Kal. Maii anno MXLIX., teſte Diplomate Goslare dato, illud impetraret (*e*): Archiepiſcopus Mediolanenſis ſub annum DCCCCLXXII. Monetam conflabat (*f*) non qua Princeps, ſed qua hac prærogativa donatus; maximis enim condecoratus erat Privilegiis, eo quia Reges Italiæ conſecraret, eoſque ad accipiendum Imperium præpararet (*g*): Patriarcha itidem Aquilejenſis non vigore ſuperioritatis Territorialis; ſed ex ſpeciali Privilegio ab Imperatore Chunrado II., Idus Septembris anno MXXVIII. donatus Monetam percutiebat (*h*): E contra licet Epiſcopi Vicentini Duces, Marchiones, & Comites ſuæ Civitatis ab Imperatore Henrico Tertio anno MLXXXVIII. facti fuiſſent (*i*), ſic etiam Epiſco-

(a) *Vitriarius inſtit. Jur. Pub. lib. 3. tit. 4. n. 4, & tit. 17. n. 56 fol. mihi 852. item lib. 3. tit. 8. n. 29. & in not. litt. I. fol. mihi 701.*

(b) *Gloſſa & DD. in l. fin. Cod. de falſa Monet. Jo. Aquila de Monet. p. 1. cap. 1. Curtius & alii in ſuis Tract. de Monet.*

(c) *Vitriar. lib. 3. tit. 4. n. 4., & in ſubject. quæſt. ibi.*

(d) *Orſato Storia di Padova lib. 4. fol. 225., Brunacius de Re Num. Patav. cap. 2. fol. 11.*

(e) *Orſato lib. 3 fol. 235. Brunacius cap 2 fol. 8.* (f) *Cl. P. Rubeus in Antiquit. Aquil. fol. 474.*

(g) *Sigonius de Regno Italiæ lib. 7. Cl. Muratorius in antiquit. med. ævi diſſert. 45. tom. 4. Arnulph. Hiſtor. Mediolan. lib. 1. cap. 10 tom. 4. Rerum Italic. apud. Murat.*

(h) P. *Rubeus ex authenticis edidit in antiquit. Aquil.*

(i) *Marzari Storia di Vicenza lib. 1. fol. 93.*

Epiſcopi Feltrenſes a Chunrado ſecundo, teſte ejuſdem Diplomate, Epiſcopo Tridentino dato, nec non aliis documentis; hac tamen prærogativa non legi eos fuiſſe donatos, ut nec alios Lombardiæ Epiſcopos, licet ſuarum Civitatum Principes eſſent (a). Hinc magis apparet, hoc jus ex ſpeciali Imperatorum gratia & indulgentia procedere. Ex quo etiam illud fit, quod talium Principum Nummi pro Moneta Imperiali reputentur (b).

CAPUT SECUNDUM.

De Epiſcopi Tridentini prærogativis, de ejus Monetæ cudendæ Jure, & ejuſdem Juris, ac Monetarum initio.

INter Imperatorum Romano Germanicorum Amicos & Epiſcopi Tridentini præcipuum obtinuerunt locum; nam primum Ditionem Temporalem Imperatorum munificentia ſunt conſecuti. En Diploma ipſum: *In nomine Sanctæ & Individuæ Trinitatis. Chunradus* (*) *Dei Gratia Romanorum Imperator Auguſtus. Si Eccleſias Dei tribulationibus, & miſeriis oppreſſas aliquo Nobis a Deo conceſſo Dono ditamus, non ſolum hoc nobis ad præſentis Vitæ ſubſidium, verum etiam ad æternæ gaudium capeſcendæ prodeſſe minime dubitamus. Quapropter notum ſit omnibus Sanctæ Dei Eccleſiæ fidelibus, & noſtris, qualiter Nos per interventum dilectæ Conjugis noſtræ, videlicet Imperatricis, & Henrici noſtri dilecti Filii, Comitatum Tridentinum cum omnibus ſuis pertinentiis, & utilitatibus, quibus eum Duces, Comites, ſive Marchiones huc uſque beneficii nomine habere viſi ſunt, Sanctæ Tridentinæ Eccleſiæ, in qua pretioſorum Martyrum Vigilii, Siſinii, Martirii, atque Alexandri corpora requieſcunt, cui Venerabilis Vir Udalricus Epiſcopus præeſſe videtur, in proprium cum diſtrictis, placitis, cunctiſque publicis functionibus, & redibitionibus eidem ſupranominato Eccleſiæ & Udalrico Epiſcopo, ſuiſque ſucceſſoribus in perpetuum damus, tradimus atque confirmamus, exceptis his rebus, quas Eccleſiæ Feltrenſi infra ſuos terminos, id eſt ab Eccleſia Sancti Deſiderii (**) in loco, qui dicitur Campo longo (***) uſque in finem Epiſcopatus ipſius, conſenſu, prece, atque laudatione ſupranominati Epiſcopi Udalrici ob remedium animæ noſtræ per præceptum noſtræ confirmationis contulimus. Cætera vero cuncta, ſicut ſuperius dictum eſt, in Sanctæ ſuprascriptæ Tridentinæ Eccleſiæ, & prænominati Venerabilis Epiſcopi Udalrici, ſuorumque ſucceſſorum proprium jus, & Dominium modis omnibus transfundimus, atque delegamus; eo videlicet tenore, ut nullus Dux, Marchio, Comes, Vicecomes, Gaſtaldio, ſive aliqua Regni noſtri magna, vel parva Perſona ſupradictum Epiſcopum, & ſuos Succeſſores inquietare, moleſtare, ſeu etiam intromittere audeat ſine dicti Epiſcopi, ſuorumque Succeſſorum, qui pro tempore fuerint, gratis conceſſa licentia. Si quis autem hujus noſtri Imperialis præcepti temerarius violator exti-*

(a) *Sigonius lib. 7. fol. 178. n. 10.* (b) *Vitriar. lib. 3. tit. 17. n. 55.*

NOTÆ.

(*) Imperator iſte Chunradus, qui Ditionem Tridentinam Epiſcopo Udalrico donavit, a Scriptoribus Germanicis & Gallicis hujus nominis ſecundus vocatur, Itali vero Primum nuncupant; ſiquidem Chunradum Franconem, quem, Ludovico Imperatore de Gente Carolovingica ultimo anno 912. menſe Decembri mortuo, Proceres aliquot Imperii Imperatorem creaverunt, Auctores Itali in Cæſarum numero non habent; cum in Italiam ad Imperii Coronam, ut tunc moris erat, a Pontifice accipiendam nunquam fuerit profectus, ſed ejus vice Rex Italiæ Berengarius menſe Septembri anno 915. a Joanne Pontifice Imperator fuerit renunciatus. Sigonius de Regno Italiæ lib. 6. fol. 152., & 151. Si tunc temporis morem, & ipſas Imperatorum Romano-Germanorum in Diplomatibus ſuis ſubſcriptiones reſpiciat, Itali palmam ferunt; ſi vero Jus ipſum & Originem, Germani & Galli vincunt. Confer Vitrinarium Inſtit. jur. Pub. lib. 1. tit. 5. n. 11. in ſubjunctis notis.

(**) Sancti Deſiderii Eccleſia adhuc permanet: antiquiſſimæ eſt ſtructuræ.

(***) Campo Longo eſt ille Agri tractus in Valle Auſugii, ubi nunc Prædia dicta i *Maſi*, incipiens a Pago Silva ſubtus Levicum uſque ad rudera cujuſdam Caſtri, quod Cluſa Xichi Caſtri Novi, & Caldonatii Sæculo XIV Dynaſtæ vocabatur, de qua Chortuſii lib. 9. cap. 7., Vergerius in Vit Princip. Carrarienſ. in Collect. Italic. Scriptor. Murat. tom. 12., & 16. Hæc Cluſa ſita eſt penes Viam Militarem intra Lacum dictum *dei Maſi* in Capite Loci dicti *il Marter*, ubi olim fortaſſe Urbs Auſugi, Militaris ſtatio extiterat, de qua Antonini Itinerarium loquitur. Ut autem hoc certius cognoſcerem, Exapeda ad antiquam Romanorum menſuram conſtructa dimenſus ſum iter ab hoc Loco Tridentum uſque, procedendo per antiquam viam Militarem, nempe Tridento Perginam, inde per oras Lacus Sancti Chriſtophori ſive Caldonatienſis Caldonatium, Caldonatio Levicum uſque ad finem, & eandem quaſi dimenſionem inveni, quam Antonini Itinerarium ponit; nam Pes Romanus antiquus tribus ferme antiquis Romanis unciis a Perginenſi ſuperatus.

extiterit, ſciat, ſe compoſiturum mille libras obryzi auri, mediętatem Cameręnoſtręę, & mediętatem prędictę Eccleſię Epiſcopo. Et ut hęc noſtra traditionis pagina nunc, & in futurum firma, & inconvulſa permaneat, hanc chartam inde conſcriptam manu noſtra corroboravimus, & Sigilli noſtri impreſſione ſuper inſigniri juſſimus.

Signum Domini Chunradi *Inviciiſſimi Imperatoris Auguſti.*

Udalricus Cancellarius vice Domini Archiepiſcopi recognovi.

Dat. prid. Kal. Junii Indictione X.. Anno Dominicę Incarnationis Milleſimo vigeſimo ſeptimo: Anno vero Domini Chunradi Regni tertio, Imperii primo.

Actum Brixię feliciter (*).

Se-

---

tur. In dicto Marter anno 1745., dum runcaretur, repertum eſt ſequens marmoreum monumentum temporum injuria collabefactum, quod a Docto Viro Franciſco Bruni Burgi Auſugi Presbytero amico meo aſſervabatur.

.DIDERAM MUNUS M...ENSE.OV.....
.NNONAQUE MEOS V....AT ATERAN..
SOLLICITI INSONTE.PROPONI MAGNA PUT...
SPERANTESQUE MIHI S..MUNERA FERRE FEREI..
.UNERA SED SANCTUS DEUS HIC FELICIUS I...
TRANSTULIT IN MELIUS SIC DENIQUE FATA TULER:
...RATAM FACIUNT GENERATIS UNDIQUE NUMMI.
.NVIDIA CREVIT DE NOMINE MAGNA PATRONU.
..C TANQUAM DOMINI CIVES EXPELLERE TEMP..
.ECISUS.UDORE....UT FORTE LUCUS....
.A.ESTIM..AC NEQU..T DEFENDERE SES.:
..IFUS JUNCTI.QUA...VIA CAPERE SECAT.
..VIDA E CAMPIS HOMINUM PECUDUMQUE
.VIUS FUERAT CONSTANS DISJUNCTU.
.QUISQUE SIBI TIMIDUS UT PROTIN..

II CLAUDIA S
CI PIA CASTA F
SOS PROBA V.
SA

Præterea & tegulæ juxta Vitruvianam menſuram repertæ fuere, & Numiſmata Romana plurima. Huc & illud pertinet monumentum a Cl. VVeſſelingio in notis ad Itinerarium Antonini fol. mihi adſr. relatum, quod tale eſt:

IOVI OPTIMO MAXIMO
SACRUM
L VIBIUS L F PUB SABINUS VI VIR AUGUSTAL
PATRONUS AUSUGANEI
H V

(*) Prædictæ Donationis Chunradi copiam ipſe teneo, authographamque membranaceam in Capitulari Archivo exiſtentem humaniſſime mihi inſpiciendam exhibuit Illuſt. Vir Franciſcus Felix Sac. Rom. Imp. Comes de Albertis Tridentinæ Eccleſiæ Canonicus, Pietate, Doctrina, Eruditione patria, aliiſque Morum & Majorum titulis ſuſpiciendus.

SEquentes dein Episcopi Imperatores ubique comitantes majorem eorundem promeriti sunt benevolentiam; Nam idem Udalricus Episcopus Henrico Tertio dicto Nigro Imperatori legitur fuisse charus: Cæsari Henrico Quinto Episcopus Ghebhardus, qui in Imperatoris comitatu, & cum eo anno 1116 Tarvisii fuit (*a*), diciturque a Pincio (*b*), eum fuisse Imperatoris Scribam, & a secretis: Episcopus Salomon Imperatori Friderico Primo; nam anno 1177. fuit cum eo Venetiis, dum Imperator de induciis societati Lombardorum, Marchiæ, & Romaniæ servandis juraret (*c*): Ottoni Quarto Fridericus Wanga Episcopus, cujus fuit Cancellarius, antea non minus ab Imperatore Philippo dilectus. Cum igitur suis officiis Episcopi Tridentini Cæsares sibi devinxissent, & magis Fridericus Wanga Imperatorem Philippum, ab eo Norimbergæ anno 1207 Regalia obtinere meruit (*d*), in quibus Monetæ cudendæ jus comprehendi certum est (*e*). Prædicta dein Regalia Adulphus Romanorum Imperator (*) Episcopo Philippo anno 1296. confirmavit, ut ex sequenti constat Diplomate.

Adulphus Dei Gratia Romanorum Rex semper Augustus. Universis Sacri Romani Imperii fidelibus præsentes litteras inspecturis gratiam nostram, & omne bonum. Romani Imperii Celsitudo consurgens antiquitus, & fundata mirifice super immobile fundamentum Excellentiæ prærogativa, quæ viguit, columnis meruit stabilibus stabiliri, & egregiis ædificiorum juncturis indissolubiliter adornari, inter quos quidem Illustres Principes ad totius Operis machinam supportandam, præcipue ut columnas voluit potiori præsentia præmunire, ut quo uberius gratiæ privilegiis insigniri se sentiant, & amplius debeant in obsequiosæ vicissitudinis redhibitione gratuita cæteris præstare. Sane cum Venerabilis Philippus Ordinis Fratrum Minorum Tridenti Episcopus, Princeps noster dilectus, Romano Imperio & Nobis obsequiosæ devotionis signa prætenderit, ad Celsitudinis nostræ præsentiam nuper accedens, & omnimodæ obeditionis insignia præsentarit, Nos ipsum tanquam nostrum & Imperii Principem ad Benevolos applausivæ dulcedinis admittentes amplexus, Regalia, Feuda Principatus Pontificalis, quem obtinet, sibi de Regia liberalitate concessimus, & eundem Episcopum investimus de eisdem, administrationem temporalium, & Jurisdictionem plenariam Principatus ejusdem Ecclesiæ prænominato Episcopo præsentium serie committentes. Quocirca Ecclesiæ universis & singulis Vassallis, Ministerialibus & hominibus suis, & Ecclesiæ suæ damus præsentibus in mandatis, quatenus ipsi Episcopo, tamquam Principi nostro, & Domino suo intendant in omnibus humiliter, & pareant reverenter. Datum in Franchenfurt Idib. Nov. anno millesimo ducentesimo nonagesimo sexto. Regni vero nostri quinto (**).

L. ✠ S. Ego Gullelmus Nots.
L. ✠ S. Ego Julianus Nots.
L. ✠ S. Ego Ivanus Nots.
L ✠ S. Ego Conradus Nots.

Igitur Episcopus Fridericus Wanga in vim Regalium sibi a Philippo Imperatore concessorum primus Monetas cudere incœpit, quod indubitato demonstrant tum Monetæ ab hoc Episcopo signatæ, quarum unam penes se asservare testatus est celeberrimus Joannes Benedictus Gentilottus Cæsareæ Vindobonensis Bibliothecæ Custos (***), ejusque typum in additionibus ad Italiam sacram Ughelli (*f*) exhibuit,

(*a*) *Murat. in antiq. med. ævi diss.* 19. *fol.* 40. (*b*) *Lib* 2. *fol.* 7.
(*c*) *Murat. Opere cit. diss.* 48. *tom.* 4 *fol.* 286. (*d*) *Pincius lib.* 2. *fol.* 9. *&* 10.
(*e*) *Lib.* 2. *feudor. tit.* 56. *quæ sint Regalia. Vitriar. instit. Jur. Pub. lib.* 3. *tit.* 3. § 8., *& tit.* 4. §. 3., *tit.* 8. *n.* 29. (*f*) *Tom.* 5. *de Episcop. Trident.*

(*) Adulphus Nassovius, mortuo Rudolpho, Kal. Maji anno 1292. Francofurti fuit Imperator salutatus dein anno 1295. Imperio privabatur, sed ipsum aliquamo tenuit, tandem cum Alberto Austriaco Imperatore suffecto anno 1298. pugnans ad Spiram in prælio occisus fuit. Vitriar. lib. 1. tit. 5. n 30. in not. & lib. 1 tit. 9. §. 4. in not. litt. A.

(**) Adulphi Documentum Vir humaniſſimus, Nobilis, & Eruditionis Amator Philippus Mancius Supremi Principis Consilii a Secretis ex Diplomatum Ecclesiæ Tridentinæ Codice M. S. desumptum mihi submiſtravit.

(***) Joannes Benedictus Gentilottus Tridentinus electus fuit postea in Episcopum & Principem Tridentinum anno 1725. mense Julii, obiit eodem anno XII. Kal. Octobris. Tridentina Moneta argentea, quam tenet Cl. Joannes Brunacius Sacræ Theologiæ Doctor Eminentiſſimi Cardinalis Rezzonici Patavinorum Episcopi

buit, alterius Brunacius copiam fecit, & tertiam Nob Vir. S R. I. Eques Ignatius Trentini Tridentinus Celſiſſimi a Conſiliis ſuppeditavit; tum quia Monetæ Tridentinæ tardius Patavium fuere translatæ, quam aliæ a Civitatibus exteris Patavino agro vicinis cuſæ, ſiquidem Tridentinæ ante annum 1274. Patavii currere incœperunt; eoque anno Groſſorum Tridentinorum curſus a Statuto Patavino fuit approbatus (a), quò Veronenſes jam ante annum 1067. pervenere, & Venetæ adhuc priùs (b). Cum vero Tridentina Civitas, ab anno 1222. uſque ad annum 1274. plerumque Exteris morem gefſerit, intraque hoc tempus improbabile ſit, Epiſcopos Tridentinos Monetæ cudendæ poteſtatem retinuiſſe, aut cudere potuiſſe; hinc ſequitur, Monetas Tridentinas Patavium perlatas Epiſcopi Friderici Wangæ, & Adalberti Tertii ejus Succeſſoris, ante tamen Urbem Veronenſibus traditam ſignatas, fuiſſe: & ante eum a nullo Tridentino Epiſcopo Monetas fuiſſe cuſas; alias jam ante annum 1205. Monetæ Tridentinæ Patavinis fuiſſent cognitæ, quo anno Fridericus Wangi ad Epiſcopatum ſuffectus eſt (c). Hiſce firmatis ad ipſas Monetas venio.

CAPUT TERTIUM.

De Groſſis in genere, & de primo Tridentinorum Groſſorum Sæculo XIII. valore.

QUia vero tam Tridentinarum, quam exterarum monetarum valor ex Groſſorum pendit cognitione, hinc a Groſſis eſt exordiendum. Groſſi nomen groſſum, ſive magnum nummum ſonat, dictione ſive latino barbara = groſſus =, ſive Italica = groſſo =, ſive germanica = GROSCH = id indicante. Groſſus moneta erat Imperialis, quatuor quadrantibus Imperialibus, ut nunc, ita & tunc conſtans, quorum quiſque duobus Pattacis conſtabat, & quiſque Pattacus quatuor denarios parvos reddebat (d). Hoc poſito, credendum eſt, quod Principes, & Civitates Imperatorem ſuperiorem habentes, & qui ab eo monetæ ſignandæ jus ſive impetraverint, ſive ex præſcripta conſuetudine, Imperatore tacite id permittente, fecerint, Groſſos ad magnitudinem, pondus, & valorem Groſſi Imperialis ſignaverint, ne Imperatoris beneficium in re tam gravi contra legem Imperii, & morem labefactare ſtatim viderentur. Profecto, ſi liceat a poſteriori priora deducere, cum videamus, quod uſque in hanc diem Imperii Principes & Civitates, quæ monetas cudunt, in Crucigeri, qui antiquus eſt Groſſus, valore conveniant, conjectandum eſt, & primis temporibus ita conveniſſe: Italiæque Principes & Civitates Imperatorem ſuperiorem habentes, quæ antiquitus monetas cudebant, Groſſos ad Imperii legem & valorem feciſſe. Quod antiqui Groſſi Taurinenſes tanti valuerint, Nevizanus ait (e): quod & Tridentini, nos demonſtrabimus infra: quod & Patavini & Veronenſes, colligitur ex antiquo Patavinorum Statutorum Codice a Brunacio relato (f), ubi habetur, quod Groſſi Tridentini una cum Veronenſibus & Venetis Patavii anno 1274. admittebantur. Ergo Patavini, Veronenſes, Veneti, & Tridentini eundem habebant valorem. Ex eo idem demonſtratur, quod tam Patavii, quam apud nos idem ferme Groſſorum numerus unum Ducatum aureum reddebat, ut infra oſtendam. Ergo omnes hi Groſſi eandem cum Imperialibus habebant æſtimationem: & Veneti etiam ob commercii neceſſitudinem, quamvis Venetiæ nemini ſubeſſent.

CA.

(a) *Brunacius de Re Numm. Patav. cap. 7. fol. 59.*
(b) *Brunacius cap. 2. fol. 13. ad 15. & cap. 1.*
(c) *Pincius lib. 2. fol. 9.*
(d) *Nevizanus in Tractatu de antiquarum Monetarum valore.*
(e) *Loco citato.* (f) *Cap. 7. fol. 59.*

ſcopi Hiſtoriographus mihi Amiciſſimus in una parte hæc habet verba in medio litt. F., circum hæc: IMPERATOR: in alia Epiſcopus quaſi benedictionem impertiens cum Inſcriptione EPISC. TRIDENTI, ut videbis in tabula in fine poſita: quem nummum habita proportione ad Groſſum Dodrantem libræ parvæ, exiſtimo litt. F. bina denotare Nomina, Epiſcopi, & Imperatoris: nempe Fridericus Epiſcopus, & Fridericus Imperator; ſiquidem Epiſcopus in Moneta Pallium Archiepiſcopale gerit, nemo autem Tridentinorum Epiſcoporum Pallio fuit condecoratus, præter Fridericum a VVanga, ſub cujus ultimo tempore Fridericus Secundus Rex Romanorum fuit electus. Tertia Tridentina eandem præſefert inſcriptionem.

CAPUT QUARTUM.

De Groſſis Tridentinis, & Exteris Tridentum perlatis, eorumque variis nominibus XIII., & XIV. Sæculis.

TRidentinos Groſſos, uſque ad annum 1268. Groſſos ſimpliciter fuiſſe vocatos conjicio, quo anno cum Meinhardus II. Tyrolis & Goritiæ Comes, Charintiæque Dux Tridentum occupaviſſet, una cum Dominatione etiam ſuas monetas intuliſſe credendum eſt, quod magis proceſſiſſe puto anno 1291., quo ſuam Dominationem antea ſæpius exagitatam, & Tridento ſæpius ejectam, firmius in ea Civitate ſtabilivit, diutiuſque retinuit. Cum vero Meinhardus quà Goritiæ & Charintiæ Dominus hujus nominis ſecundus, & quà Tyrolis Comes hujus nominis primus per nuptias cum Adelhaide filia Alberti primi Hiſtriæ Marchionis, & Tyrolis Comitis, anno 1254. ſine Maſculis defuncti, Tyrolim obtinuiſſet, (a) monetas ſuas Charintiacas in Tyrolim pertuliſſe, neceſſe eſt; hinc evenit, ut una cum ejus filii Meinhardi ſecundi Dominatione etiam Meranenſes & Charintiaci nummi, præcipue Groſſi, Tridentum deferrentur; factumque eſt, ut reſidui illi Groſſi, tam qui ante Veronenſem Tridenti Dominationem cuſi erant, quam qui, ea ſublata, a poſterioribus Epiſcopis ſignati fuerant, promiſcue apud nos currerent, promiſcuoque nomine vocarentur poſtea; ſiquidem vocabantur ſimpliciter Groſſi, ſubinde Charentani, ſubinde Groſſi Charentani (*), ſubinde Groſſi Meranenſes. Hujus rei probationem aſſero tum ex Statutorum Codice Tridentino, tum magis ex Perginenſi. En caput 79. libri ſecundi Statuti Tridentini, quod pro multis ſufficiat. -- *Zarlinus Calcis & debeat dari culmus de Calce, & non pro majori pretio, quam quatuor Charantanorum cum dimidio, ſi ſit de fornace, ſi vero ſit de calcaria non excedat Groſſos quinque.* Cui adjungo ejuſdem libri caput 99., quod ait -- *Nullus Revenditor - audeat emere caſeum, butyrum, nec bladum - nec facere forum de eis citra Forum Egnæ, nec citra Tramenum, nec citra Pontem Alpinum, nec citra Villam Fai, nec in Jurisdictione Tridenti ſub pœna Charantanorum octo pro qualibet ſtario, & unius Groſſi pro qualibet libra butyri.* Nec exiſtimandum eſt, in hiſce duobus capitibus, aliam eſſe monetæ ſpeciem Charantanum, & aliam Groſſum, eo quod pluris dicatur ſtare eadem Calcis in calcaria coctæ menſura, quam in fornace; nam hanc differentiam ſtatui, æquitas poſtulabat, cum Calx in calcaria cocta bonitate ſuperet coctam in fornace, ita ut, ſi eadem Calcis menſura aqua diſſolvatur, nonam aut decimam aquæ partem amplius Calx calcariæ abſorbeat, quam Fornacis, ut ipſemet ſæpius tentato experimento ſum expertus. Sic Groſſus mulctæ butyri Charantanus eſt, ut proportio cum mulcta ſtarii ſervetur. Pluribus id genus exemplis refertus eſt citatus Tridentinorum Statutorum Codex; ſed magis hæc Groſſi nominum promiſcuitas ex Statuto Perginenſi cernitur. Capenonum caput Criminalium. *Item ſtatuimus quod ſi quis aliquem cum gladio, lapide, baſtono, vel alio modo ſuper facie, gula, vel capite vulneraverit, & exinde ſit remanſura cicatrix deformis, condemnetur Reus in libris quinquaginta Veronenſis monetæ in ratione Groſſorum Charantanorum undecim* pro qualibet libra. Capite VI. ita ſcriptum eſt: *Si quis injurioſe percuſſerit aliquem vacuis manibus &c. ſiquidem fuerit in Platea, condemnetur decem libris Veronenſibus, quæ faciunt ad monetam de Marano libras novem, & Groſſos duos Charantanos.* Pluraque alia hujus denominationis exempla in dicto exiſtunt Statutorum Libro capite ſexto Groſſus vocatur Charantanus: Ecce -- *Si quis injurioſe percuſſerit aliquem vacuis manibus - in aliqua Eccleſia ſine effuſione ſanguinis, condemnetur in libris vigintiquinque Veronenſibus, in ratione Charantanorum undecim de Marano pro qualibet libra*, quam denominationem & capite V. & in pluribus aliis ſervat. Capite IV. Groſſus vocatur Groſſus ſimpliciter. *Quod ſi qua Perſona blaſphemaverit Deum &c. incurrat ipſo facto in pœnam librarum decem Veronenſium, quæ faciunt libras novem & Groſſos duos bonæ monetæ de Marano.* Caput VI. ita. *Si vero ſanguis exierit ex tali percuſſione condemnetur reus in libris quindecim Veronenſibus, hoc*

(a) *Nigrinus in Hiſtoria Tyrolenſi Germanice conſcripta fol.* 111.

NOTÆ.

(*) Groſſi Charantani dicuntur a Charintia; nam & ipſi Charintiæ Populi medio ævo & ultra Charantani vocabantur. P. Rubeus in Antiquit. Aquilejen. Adelpoldus Epiſcopus Ultrajectenſis de Rebus Sancti Henrici Imperatoris.

hoc eſt in libris tredecim bonæ monetæ de Marano, & Groſſos novem. Notarii pariter hunc morem ſervabant, ut ex documentis Capite IX. producendis anni 1389. & 1394., 1397., 1406., & ex ſequenti patebit. *Anno MCCCCLXXIX. Indictione XII. die Vene--ptembris in Burgo Perzini -- us de Correno Ducatus Mediolani habitator Burgi Perzini &c. emit ab Antonio filio quondam Longhi unam petiam terræ prativæ unius medii Secatoris poſitam in Burgo Perzini ad molendina pro pretio & finito Marchato Rhenenſium treſdecim, Groſſos triginta duos &c. in ratione librarum quinque de Marano &c. Rhenenſes duodecim & Groſſos quadraginta ſex idem Venditor contentus eſt habuiſſe &c. reliquos quadraginta ſex idem emptor ſolvis præfato Venditori præſenti. Petrus Notarius.* Nec contra amborum Statutorum Codicum antiquitatem quidquam obiicientes evincunt, dicendo, Tridentinorum Statutorum Codicem eſſe anni 1527., & Perginenſium anni 1516, teſtibus eorundem Præfationibus. Nam fateor quidem Statuta Tridentina ſub Bernardo Cleſio Cardinale & Epiſcopo Tridentino anno 1527 fuiſſe quoad certas partes reformata, & confirmata, non etiam integre confecta. Nam citata libri ſecundi capita ſunt XIV. Sæculi, tum barbara id perſuadente phraſi, tum libri primi & ſecundi Præfationibus: in quibus dicitur, Statuta libri ſecundi eſſe antiqua, & facta ſub Epiſcopis Henrico de Metis, Nicolao de Bruna, Alberto de Ortenburg, Georgio de Lichtenſtain, & Alexandro Duce Mazoviæ. Illorum autem Epiſcoparum Primus ad Epiſcoparum ſuffectus eſt teſte Pincio (a) anno 1310. Secundus anno 1337. ad dimidium 1348. (b), Tertius ab anno 1363 Quartus ab anno 1391. inclusive. Quintus ab anno 1424 (c) ſedit. Statutum vero Perginenſe fuit quidem Maximiliani Auguſti tempore reformatum, & ab eodem anno 1516 confirmatum, non autem tunc temporis factum, alias reformatione non indiguiſſet, cum non entium nullæ ſint qualitates. Cum itaque dicatur, tunc temporis fuiſſe reformatum, manifeſtum eſt, illud eſſe antiquum. Etenim non niſi intra aliqua ſæcula hominum mores ita mutantur, ut aliis legibus eos dirigi oporteat: & ne tunc ita mutantur, ut omnes leges reformatione indigeant. Antiquitatis præterea Statuti Perginenſis non leve eſt indicium Documentum authographum Tabularii Pergini verſus ſæculi XV. medietatem a Jacobo Notario Daubenmajer (*) conſcriptum, in quo mentio fit ejuſdem Statuti. Inſuper in pugillari vetuſto libello ſupplici chartaceo, exiſtenti in eodem Tabulario, Univerſitates Dynaſtiæ Perginenſis cuidam ex Auſtriæ Ducibus ſupplicabant, ut vetera ejuſdem Dynaſtiæ Statuta municipalia confirmare dignaretur. Accedunt Sereniſſimorum Auſtriæ Ducum ſæculi XIV., & XV. nobis conceſſa Diplomata, quorum hic eſt tenor. *Nos Leopoldus Dei Gratia Dux Auſtriæ, Stiriæ, Charintiæ, & Carniolæ, Comes Tyrolis &c. Honorabili noſtro fideli Friderico de Greiffenſtein, vel ejus Viceſgerenti in Pergina gratiam noſtram, & omne bonum &c. Quocirca ſcribo Tibi mandamus, ut Tu ſupradictos homines de Perzina omni fortitudine manuteneas atque defendas in omnibus eorum* - NB. - *Legibus, Honoribus, & bonis conſuetudinibus, ſive eæ reſpiciant Judicia, ſive rem monetariam, vel alias res, uti ab antiquo obſervatum fuit, & ut invenit Fridericus de Greiffenſtein felicis recordationis dictos homines de Perzina iis uti, & frui, & gaudere. Datum in Arce Tyrolis die Jovis ante ſanctum Thomam Apoſtolum Anno Domini milleſimo tercenteſimo ſeptuageſimo ſexto* L. ✠ S. Simile eſt illud Leopoldi filii. En: *Leopoldus Dei Gratia Dux Auſtriæ, Styriæ, Charintiæ, & Carniolæ, Comes Tyrolis &c. Notum facimus, quod ad nos venerit noſtra Gens Communitatis Perzinæ, & rogaverit, ut ei confirmaremus Leges, Jura, & Conſuetudines, quæ continentur in Diplomate a Patre noſtro Laudabilis memoriæ obtento. Hoc nos hiſce litteris fecimus, & eidem noſtræ Perginenſi Genti antenominatum Privilegium confirmamus &c. eo modo, ut dicta Gens uti, gaudere debeat ſine perturbatione omnibus* - NB. - *Juribus & bonis conſuetudinibus tam reſpicientibus Judicia, quam monetariam, vel alias res, utpote quibus ab antiquo dicta Gens utitur & fruitur. Datum Oeniponti die Veneris poſt ſanctum Pentechoſtis Diem. Anno Domini milleſimo quadringenteſimo primo.* L. ✠ S. *Dominus Dux per mandatum.* Huic reſpondet illud Sereniſſimi Ducis Erneſti anno 1404 datum Oeniponti die ſabbathi ante diem Aſſumptionis B. V. Mariæ, cui ſubſcriptum eſt - *Dominus Dux*

(a) *Lib. 2. pag. 12.* (b) *Ut ex Documentis, & ex MS. Papafavio Patavino.*
(c) *Pincius lib. 2. fol. 20.*

(*) Jacobus Daubenmajer ſe ſubſcripſit his verbis: *Ego Jacobus Daubenmajer forſan Filius Sigefridi Daubenmajer.*

per ſe. Similis tenoris eſt illud Sereniſſimi Ducis Sigiſmundi datum Bulſani die Sanctorum Simonis & Judæ anno 1449., cujus ſubſcriptio eſt: *Dominus Dux in Conſilio* (a). Demum vetuſtati Statuti Perginenſis maximum adferunt pondus Monetæ Veronenſes ubique in eo uſurpatæ, quæ Sæculo XV. in quot vidi Notariorum inſtrumentis, apud nos jam deſierant; ut manifeſtum ſit, Statuta Perginenſia florentibus Veronenſium rebus fuiſſe condita, & horum monetas una cum Eccelini Dominatione a nobis fuiſſe ſuſceptas; evaneſcente vero Scaligerorum Dominatione, vel cum Veronenſes a Principibus Carrarienſibus deficientes ſe ſe Venetis ſubjecêre (*), illas a nobis receſſiſſe. Addo, quod Phraſis Barbara Sæculum XIII. redolens ubique in illo perſonet. Quocirca legum municipalium Perginenſium relata capita multo ſunt XVI. Sæculi antiquiora: additumque eis poſtea, quot libras Meranenſes libræ Veronenſes ibi contentæ, quæ jam receſſerant, redderent.

CAPUT QUINTUM.

De Groſſi Tridentini, Meranenſis, & Charintiaci Sæculis XIII. XIV. & XV. apud Nos valore.

MEinhardus ſecundus Tyrolis Comes rerum Trideti potitus, forſan quia ejus Quadrantes plus ponderis habebant, quam Tridentini, & exteri; (nam juxta Granorum eos componentium varietatem, Quadrantes unius Regionis ſolent plus ponderis habere in uno loco, quam in alio (b), licet ubique eorum quatuor Groſſum reddant) (c) Groſſi proprii valorem ad quatuor quadrantes cum dimidio extendit: ad quem valorem etiam Tridentinum Groſſum, ut omnis evitaretur confuſio, reduxit, auctis ſecundum illorum valorem etiam cæteris Tridentinis monetis, ut eadem eſſet proportio compoſiti, quæ componentis. Quam deinde æſtimationem ſemper Tridentinæ monetæ ſervavere, licet Epiſcopus Albertus de Ortenburg irrito conatu ad primævam æſtimationem anno 1376. eas reducere tentaſſet. Hoc colligitur ex ſequentibus Tabularii Burgi Pergini Documentis fideliter a me ex Germanico in latinum Idioma converſis. *Elapſis menſibus Groſſi ad quatuor quadrantes, & cæteræ monetæ juxta antiquam, uti dicitur, æſtimationem a Reverendiſſimo Patre Tridentino fuere reductæ, juxta quam reductionem & in Perzina in Canonibus Emphyteuticis, Collectis, & Commerciis exiguntur cum maximo noſtro damno. Quare ſupplicamus Celſitudini Veſtræ, ut tantum præjudicium a nobis avertere dignaretur. Syndicus & ..... Perzinæ.* Quod Documentum chartaceum multis verbis peſſimo charactere, exoletiſque dictionibus conſcriptum, multiſque in locis, ut eſt pugillare, deletum, ſuperinductum, temporum injuria fœdatum, & mutilum vix legiſſem, niſi ſequens membranaceum Ducis mandatum opitulatum veniſſet. *Nos Leopoldus Dei Gratia Dux Auſtriæ, Styriæ, Charintiæ, & Carniolæ, Comes Tyrolis. Honorabili noſtro Fideli Friderico de Greiffenſtein Capitaneo in Perzina gratiam noſtram & omne bonum. Conqueſti ſunt noſtri de Perzina de gravibus præjudiciis, quæ Tridentini Epiſcopi & Tridentinorum cauſa, monetarum occaſione patiuntur &c. Quocirca mandamus Tibi, atque volumus ſerio, ut proclamari facias, Monetas tanti valere, ac tanti recipi debere, quanti valuerunt a triginta, & quadraginta abhinc annis. Quod etiam ſervari volumus in Canonibus Emphyteuticis, & Collectis. Datum Bulſani die Lunæ ante Sanctæ Agnetis diem. Anno Domini milleſimo ſeptuageſimo ſeptimo.* L. ✠ S. Hoc accepto mandato Capitaneus Duci morem geſſit; Groſſique, ut & cæteræ monetæ, in ſuo priori valore manſere, ut conſtat tum ex citatis ſupra Capite IV. Statutorum Perginenſium capitibus, tum ex citato Documento anni 1479. ubi calculos tractanti libram Meranenſem duodecim Groſſos reddere apparebit, qui 18. hodiernis Venetis ſolidis æquiparantur; ut proinde ii per duodecim diviſi quatuor quadrantes cum dimidio, ſeu ſequiſolidum hodiernum Venetum cuique Groſſo tribuant, tum ex antiquis Caſtri Pergini canonum Emphyteuticorum & Collectarum Codicibus, & ex antiquis Per-

(a) *Hæc Diplomata authographa membranacea exiſtunt in Tab. Perginenſi Germanicè conſcripta, & a me Latinè fideliter reddita.*

(b) *Nevizanus loco cit.* (c) *Idem loco cit.*

(*) Scaligerorum Dominationem ceſſaſſe Sanctæ Luciæ die anno 1387., teſtatur Saraina hiſtor. Veron. lib. 2. prope finem. Hieron. a Curte hiſtor. Veron. lib. 12. fol. mihi 204. Veronenſes ſe Venetis ſubjeciſſe 22. Junii anno 1405., ait idem a Curte lib. 13. fol. mihi 272.

Perginenſium Indictionum monumentis, nec non ex vetuſto Kalendario Eccleſiæ Parochialis Perginenſis ſub XV. Sæculi finem a Michaële Zechender Notario confecto, & ex alio vetuſtiori deſumpto, in quo ita ſcriptum eſt: *Nicolaus quondam Sigiſmundi de Villa Canzolini tenetur ſolvere omni anno Eccleſiæ B. M. Virginis Burgi Perzini Groſſos quatuor & quatrinos quatuor*. Ergo quatuor quadrantes Groſſum unum non æquant, alias quinque Groſſi poſiti fuiſſent. Addo caput 81. lib. 8. Statutorum Tridentinorum, ubi habetur. *Primo libram Truitarum, Latiorum, Carpionum, & aliorum piſcium recentium de Lacu Benaco -- exceptis Sardenis -- pro duobus charantanis, ſive quinque ſolidis denariorum Tridenti, excepta Quadrageſima, in qua vendi poſſit libra pro duodecim quatrinis &c. Item libram piſcium de Vallibus recentium pro ſolidis denariorum Tridenti, ſed in Quadrageſima pro octo quatrinis &c.* Si igitur quatuor quadrantes Groſſum reddidiſſent, non duodecim quatrini, non octo quatrini poſiti fuiſſent, ſed tres Groſſi, duo Groſſi. Ex his colligitur Tridentinum Groſſum in ſua origine quatuor quadrantes reddidiſſe, quod & ipſum nomen -- *quadrans* -- quartam partem Groſſi indicans, lucnlenter oſtendit. Colligitur ſecundò a Meinhardo Secundo Quadrantis valorem fuiſſe auctum ad quatuor Quadrantes cum dimidio: & tertiò Epiſcopi Alberti reductionem brevioris fuiſſe exitus, cum & ex Statuto Tridentino Groſſus quatuor quadrantes habeat cum dimidio.

Sequenti Sæculo XV. idem Groſſi valor apud nos permanſit. En -- *Anno MCCCCLXXV. Indictione VIII. die Jovis III. Aprilis Chatarina filia quondam Michaëlis Sepelini de Burgo Perzini confeſſa eſt recepiſſe a Chriſtophoro quondam Ser Gabrielis de dicto Burgo pro reſtitutione dotis Magdalenæ Matris libras CL. denariorum Tridentinorum in ratione groſſorum octo: item libras XXV. Meranenſes, groſſos 8. quat. 4. pro contradote: item groſſos XI. pro ſaldo mutuat. Jacobinus Notar.*

Quæ Groſſorum æſtimatio in præſtationibus Emphyteuticis & Indictionibus uſque ad hodiernum diem apud nos permanet, ut Noſtrates omnes norunt, licet Groſſi Tridentini, Meranenſes, & Charintiaci amplius apud nos non ſuperſint, ſed jam ante duo Sæcula, & ultra una cum cæteris monetis Tridentinis & Meranenſibus eſſe deſierint.

Cæterum hic animadvertere juvat ad Poſterorum forſan memoriam, quod in Tyroli Germanica quadrantes quatuor Charantanum ſive Groſſum reddant juxta æſtimationem in ejus percuſſione a Principe ei præſtitutam; at in Ditione Tridentina, & paucis aliis Tyrolis adverſus Italiam Locis, quinque deſiderentur quadrantes ad Charantanum æquandum; forte quia apud iſtos ad Venetas ſibi conterminas libras ſcrupuloſa ratio habetur. Quæ cum viginti ſtent hodiernis Venetis Solidis, & Solidus tres reddat quadrantes noſtros, ſi quatuor quadrantium valor non extendatur ad quinque, ut facere videntur Germani, cum duodecim Charantanos uni Venetæ libræ parvæ tribuunt, neceſſario quadrantes quinque in natura cuique Groſſo, ſeu Charantano ſunt dandi, ut eorum duodecim XX. hodiernos Venetos ſolidos reddant. Satis igitur, abundeque demonſtratum erit, Groſſum Tridentinum in ſua origine quatuor quadrantes reddidiſſe, & cum eo tantundem etiam Veronenſes, Patavinos, & Venetos per dicta ſupra Capite III. Et dein eundem Groſſum Tridentinum, una cum Meranenſibus & Charintiacis apud nos ſemiquadrantem amplius æſtimatione accepiſſe.

CAPUT SEXTUM.

De Tridentinarum Librarum generibus, uſu, & valore Sæculis XIV., & XV., necnon de Marcha.

Viſo Groſſorum Tridentinorum valore, Libræ Tridentinæ ſe ſe tractandas offerunt. Hæ Sæculo XIV. & XV. Perginenſibus non parvo in contractibus uſui erant, quod conſtat ex ſequentibus Documentis: *Anno MCCCLXXIV. Indictione XII. die Sabathi XXV. exeuntis menſis Novembris in Burgo Perzini &c. Georgius filius quondam Ser Bonelli de dicto Burgo Perzini &c. donavit Federico dicto Cerro &c. infraſcripta bona &c. promittens &c. prædictam donationem ab omni præoccupatione defendere ſub pœna quinquaginta librarum denariorum Tridentinorum. Vigilius Civis & Notarius Tridenti quondam Boninſegnæ dicti Milancii*. En aliud: *In Chriſti nomine amen. Anno nativitatis ejuſdem MCCCLXXXIX. Indictione XII. die Lunæ XXII. menſis Novembris Tridenti. Ibidem cum alias lis eſſet intra homines, & Communitates Burgi Perzini &c. & Villæ Zuvegnagi &c. & providos Viros Federicum Notarium, qui Cerrus cognominatur, & Michaëlem fratres natos quondam Ser Boni dicti Cerri de dicto Burgo Perzini &c. occaſione collectarum &c. Ad quæ reſponſum fuit per prædictos fratres*

tres &c. ad petita &c. minime de jure condemnari volebant &c. ex cauſis &c. Et quod prædicti Fratres &c. impetraverunt ab Illuſtribus Principibus & Dominis Dominis Ducibus Leopoldo, & Alberto Auſtriæ Ducibus, Styriæ, Charintiæ, Carniolæ, Tyrolis, & Goritiæ Comitibus, & Eccleſiæ Tridentinæ Defenſoribus & Advocatis gratiam immunitatis prædictæ, qui Domini Duces &c. prædictos Fratres creaverunt Nobiles, ipſoſque & eorum hæredes, & bona liberaverunt a Collectis quibuſcumque &c. de quibus latius patet in prædictorum Dominorum Ducum Privilegiis ſub annis Domini MCCCLXXX. tenoris infraſcripti &c. Tandem prædictæ Partes cupientes læti &c. finem imponere &c. ad tale concordium pervenerunt &c. Promittentes per ſe & ſuos hæredes dicto Ognabeno Sindico tantos affictus perpetuales & ſufficientes aſcendentes ad ſummam tantæ monetæ valentis dictum Ducatum auri cum dimidio in ratione & computo triginta octo Groſſorum Charantanorum pro quolibet Ducato dare &c. pro complemento dictorum affictuum quinque Ducatorum auri cum dimidio &c. computando ſingulum Ducatum pro triginta octo Groſſis Charantanis &c. Et primo conſignaverunt unum affictum perpetualem quinque librarum denariorum Tridentinorum, quæ faciunt unum Ducatum, & duos Groſſos &c. Item unum affictum perpetualem vigintinovem ſolidorum denariorum Tridenti, qui facit &c. ſummam duodecim Groſſorum, minus duodecim denarios. Paulus quondam Ser Fati de Fato de Terlaco Civis & Notarius Tridenti &c. Cape aliud : *Anno MCCCXCIV. Indictione ſecunda die Lunæ XXIX. Menſis Junii in Burgo Perzini &c. Fridericus dictus Cerrus Notarius Civis Tridentinus &c. de Burgo Perzini &c. inveſtivit Dominicum dictum Domenegolum filium Ser Odorici a Rotis de Suſado Plebis Perzini &c. de una petia terræ prativæ &c. a quo quidem &c. Conductore dictus Federicus Locator pro intratica ſupraſcriptæ rei locatæ confeſſus fuit &c. recepiſſe centum libras denariorum parvorum Tridenti &c. Quapropter dictus Conductor promiſit dicto Locatori præſentare in Burgo Perzini ad Domum habitationis dicti Locatoris nomine affictus perpetui &c. unum Ducatum auri vel triginta octo Groſſos Charantanos. Paulus Notarius* (a) Sæculo verò XV. Tridentinarum librarum apud Perginenſes rarior erat uſus, ſed Monetæ Meranenſes ſæpius in contractibus uſurpabantur. Ultra in ſuperiori Capite quinto anni 1475. productum duo alia pro multis profero : En : *Anno MCCCCXIX. Indictione XII. die Martis, Sexto Menſis Junii in Vigulzano de Perzino. Ibidem congregati homines ſupraſcripti ad honorem Omnipotentis Dei, & Beatæ & Glorioſæ Virginis Mariæ &c. & ad utilitatem Communis, & Hominum dictarum Villarum cauſa providendi &c. quæ neceſſaria ſunt ad bonum ſtatum ipſarum Villarum &c. ſalvo honore ſpectabilis & Generoſi Viri Domini Joannis Feller pro Illuſtriſſimo Principe, & Excelſo Domino &c. Federico Dei Gratia inclyto Duce Auſtriæ &c. digniſſimi Capitanei Perzini &c. Item ſtatuimus, quod pro omni grege ovium, invento - - in pratis &c. damnum facientes ſtudioſe, ſolvant libras tres parvorum Tridentinorum. Ego Bonus filius Ser Martinelli Boni de Primolano Notarius Perzini* (b) *Anno* 1497. En apud Perginenſes ſignis, ut vocant, Arabicis annos, dies, cæteroſque numeros ſcribere in Inſtrumentis publicis Notarii incipiunt ; (quamquam exceptis annorum, indictionum, & dierum numeris, hunc morem ab illis uſurpatum videsim in contractuum Inſtrumentis in pecuniarum notis jam ab anno 1470.) *Indictione* 15., *die Dominico* 19. *menſis Novembris in Villa Madrani &c. Cum hoc certum ſit, quod contractum fuit legitimum Matrimonium inter Margaritam filiam quondam Joannis de Rochis de Scalvo diſtrictus Bergamenſis, & Jacobum filium Chriſtophori Bonæ fidei de Madrano &c. Quapropter dictus Jacobus &c. confeſſus fuit &c. habuiſſe nomine dotis &c. libras CVIII. monetæ Tridentinæ. Inſuper dictus Jacobus &c. donavit ſupraſcriptæ Margaritæ ejus Uxori libras 25. monetæ Tridentinæ jure &c. Morgengab* (*) *Antonius de Bertellis Notarius - - Perzini.*

Cæterum in omnibus Inſtrumentis a dicto Notario hoc anno conſcriptis libræ Tridentinæ in

(a) *Documenta ſupraſcripta ſunt membranacea authographa. Primum pertinet ad Nob. de Cerris, qui ſuorum Documentorum copiam mihi libentiſſime fecere : duo ultima ſunt Chartophylacii Pergini.* (b) *Autographum Tab. Pergini.*

NOTÆ.

(*) Morgengab eſt Donum matutinum, quo ſponſus ſponſam donat prima a concubitu nuptiali luce in præmium ablatæ Virginitatis. Sic Rex Italiæ Berengarius Annæ Uxori ſuæ pro Morgengab Curiem, hoc eſt Prætorium cum aliquot Maſſericiis donavit in remedium animæ ſuæ. *Murat. tom. 2. antiquit. medii ævi diſſert. 20. fol. 123.*

in eorum dumtaxat tribus legantur: in cæteris vel Ducati aurei, vel Libræ, vel Floreni aurei, & Rhenenſes inveniuntur. Sæculo vero XVI. quotquot vidi apud Nos documenta, omnia de Tridentinis libris ſilent. Nunc ad Tridentinarum librarum ſpecies, & valorem tranſeo; ſed anteqnam me ad opus accingo, non parum earum cognitioni prodeſſe exiſtimo, ſi aliqua de antiquarum Imperialium librarum generibus (ad quarum quaſi Ethopejam cæterorum ſub Imperatore Principum nummos ſignatos autnmo) & valore differuero. Librarum Imperialium duo erant genera, nam aliæ minores erant, majores aliæ: primæ de parvulis vocabantur, hoc eſt de ſolidis parvulorum, ſive de denariis parvulis: ſtabantque ſolidis viginti parvulorum, ſeu Groſſis ita dictis ſeptem cum dimidio, de quatuor quadrantibus; hinc Libra parva Imperialis ſolidos decem hodiernos Venetos, ut Mantuana hodierna, reddebat. Econtra Libra magna, quæ & fortis vocabatur, aliquando denariorum groſſorum dicebatur, hoc eſt de denariis groſſis, eratque parvâ quadruplo major: ſtabatque viginti ſolidis magnis ſeu fortibus, hoc eſt octuoginta parvorum, ſeu triginta Groſſis ita dictis, quia quadraginta hodiernos Venetos ſolidos conficiunt. Solidus enim fortis quadruplo ſolidum parvum ſuperabat (*a*), ita ut binos hodiernos Venetos ſolidos haberet. Ejuſmodi libræ fortes apud Taurinenſes Nevizani tempore adhuc in uſu erant, ſunt forte etiamnum: habueruntque & Mediolanenſes (*b*), manentque hodiedum apud Lucenſes, & Bononienſes. His in anteceſſum dictis ad propoſitum redeo. Cum igitur & Patavii, & Veronæ ex Brunacii libello, & ex Petro Gherardo (*c*) & ex dicendis a Nobis Capite XI. ſciamus, duplicis ſpeciei Libras ab illis Civitatibus fuiſſe cuſas: videamuſque ex ſupracitatis Documentis juxta Patavinorum & Veronenſium morem Libras parvorum Tridentinorum a Notariis nominari; hinc colligamus neceſſe eſt, etiam Tridentinos Epiſcopos duplicis ſpeciei Libras ſignaſſe, quod & ex Inſtrumento mox producendo conſtabit; alias ſi uniuſmodi cudiſſent, parvorum nomen aliis Libris non addidiſſent, ſed illas ſimpliciter ſine adjuncta dictione nominaſſent; cum nomen diſcretivum non apponatur, niſi ubi ad diverſas ſecernendas ſpecies eſt opus. Addo Nevizani auctoritatem, qui dicere videtur, quod, cum aliqua moneta ſimpliciter nominatur, quæ duplicis eſt ſpeciei, ea ſemper de majori ſpecie intelligenda veniat. Quod vero ad utriuſque Libræ valorem attinet, conſtans Regula eſt, quod duodecim Denarii unum conficiant ſolidum, & viginti ſolidi unam Libram (*d*). Hoc poſito aio, quod Libra parvorum Tridentina viginti conſtans ſolidis parvorum, octo dederit Groſſos. Hoc conſtat tum ex Documento anni 1475. ſupra Capite quinto citato, tum ex illo anni 1389 ſupra relato: In eo enim primo dicitur, quod quinque Libræ denariorum Tridentinorum faciant unum Ducatum & duos Groſſos; atqui Ducatus aureus triginta octo reddit Groſſos, ut ex eodem Documento apparet: Ergo quinque Libræ parvorum Tridentinorum quadraginta efficiunt Groſſos. Quibus in quinque partibus diviſis, cuique parti, ſeu Libræ, Groſſi octo obvenient. Dicitur inſuper, quod 29. ſolidi Tridentini parvorum faciant duodecim Groſſos Charantanos, minus duodecim Denarios: ſi duodecim denarii viginti novem ſolidis adjungantur, triginta ſolidi prodibunt: ſed triginta ſolidi ſeſqui libram reddunt, ſed duodecim Groſſos. Ergo duodecim Groſſi unam libram cum dimidia conficiunt, ſicque libra Groſſis octo ſtabit. Quod vero Libra Tridentina parvorum dederit octo Groſſos, & ex Statutorum Tridentinorum capite 81 lib. 2 evincitur: ubi habetur: *Primo Libram Truitarum &c. pro duobus charantanis ſive quinque ſolidis denariorum Tridenti*. Si enim duo charantani quinque ſolidis denariorum æquiparantur, octo charantani viginti dabunt ſolidos parvorum, numerus Libram conſtituens. Hinc & illud ſequitur, quod Groſſus ſteterit duobus ſolidis Tridentinis cum dimidio. Jam Groſſi octo a Federico Wanga uſque ad captum a Meinhardo ſecundo Tridentum triginta duos dabant quadrantes noſtros; ergo per illud tempus Libra Tridentina parvorum decem reddebat Venetos hodiernos ſolidos cum duobus quadrantibus. Auctis dein Groſſis ad quatuor quadrantes cum dimidio, in aperto eſt, octo Groſſos, ſeu Libram

(a) *Nevizanus in tract. cit.* (b) *Ex Brunacio cap. 6. fol. 57.*

(c) *In vita Eccelini, ubi habetur, Communitatem Patavii ex pactione cum Iccerino Monacho anno 1198. inita eidem ſpopondiſſe in ſingulos menſes libras 652. de Groſſis belli tempore.*

(d) *Nevizanus loco cit. Mabillonius in præfat. 1. ad Sæculum Benedictinum IV. cap. 152., ubi teſtatur de Galliæ uſu.*

bram Tridentinam parvorum ſtetiſſe duodecim hodiernis Venetis ſolidis. Hæc de valore Libræ Tridentinæ parvæ, ſive parvulorum certiſſima ſunto. Libra vero Tridentina major duplo priorem ſuperabat, ut conjicitur ex hoc documento. *Anno MCCCXXVIII. Indictione XI. die Dominico XIV. Julii in Burgo Perzini &c. Nicolaus quondam Tomaxii de Burgo Perzini &c. in ſolutionem Ducati aurei relicti a Patre ſuo Eccleſiæ Parochiali B. M. V. dicti Burgi conſignavit Rainaldo Syndico unum creditum &c. unius Libræ Tridentinæ &c. Item unum creditum duarum librarum Veronenſium parvulorum -- Quod ſupra de plus eſt, prædictæ Eccleſiæ donavit &c. Rinericus Notarius.* Poſito igitur, quod Ducatus aureus trigintaocto Groſſos ſteterit (ut ſtetiſſe videtur ex mandato Ducali ſupra capite quinto producto, in quo Dux Leopoldus mandat anno 1377., ut Monetæ tanti valeant quanti valuerunt a 30. 40 abhinc annis) vel trigiota ſeptem Groſſos ſteterint, cum ſciamus libram parvam Tridentinam octo dediſſe Groſſos: demonſtrabimuſque duodecim Groſſos dare libram parvam Veronenſem Veronæ, & deinde undecim apud nos; ſi hæc Libra Tridentina ponatur pro ſexdecim Groſſis, & duæ Veronenſes pro viginti quatuor, quadraginta Groſſi ex iſtis duobus creditis prodibunt Qui Ducatum aureum conficiunt & aliquid ſupra præſtant. Ergo hæc Tridentina libra ſexdecim Groſſos dediſſe videtur; nam ſi minoris ſtetiſſet, nil ultra Ducatum ſuperfuiſſet: ſi pluris, hæres non donaſſet, cum illorum temporum paupertas non magna dona ferre potuerit. Addo in hujus rei confirmationem calendarium antiquiſſimum Eccleſiæ noſtræ Parochialis, quod ita habet: *Gabriel, Donatus, & Stephanus Fratres quondam Joannis Artuiti tenentur præſtare omni anno Eccleſiæ Parochiali B. M. Virginis de Perzino unum Doplerium, ſive Groſſos ſexdecim nomine affictus perpetualis &c.* Qui Doplerius alibi Tridentinus vocatur. Ergo Doplerius Tridentinus idem eſt ac libra major Tridentina.

Hoc ergo poſito, ajo: libram Tridentinam magnam ſexdecim Groſſorum, unoquoque in ſuo ortu quatuor quadrantes reddente, viginti ſupra unum ſolidum hodiernum Venetum cum quatuor Denariis, ſive uno quadrante noſtro valuiſſe: Groſſo verò ad quatuor quadrantes eum dimidio aucto, viginti quatuor, hodiernos Venetos ſolidos reddidiſſe. Num verò & Libras fortes ad Imperialium inſtar parvis quadruplo majores Tridentini Epiſcopi ſignaverint, mihi non liquet, quamvis non immerito quis ſorte conjiciat. Quia vero Marcha eſt Librarum quaſi mater, propterea quia ex Marchæ diviſione libræ conficiuntur (*a*); hinc & de Marcha Tridentina aliquid dicendum eſt. De qua quidem nil certi habeo, ſed ſi ea decem libris majoribus conſtat, ut Veronenſis (de qua ſuo loco dicam) Marcham Tridentinam primis temporibus decem libras hodiernas parvas Venetas cum treſdecim ſolidis & quatuor parvulis ſive uno quadrante noſtro reddidiſſe neceſſe eſt. Aucto vero Groſſi valore, duodecim hodiernis Venetis Libris, ſeu duobus Florenis cum quatuor ſupra viginti Cruciferis ſtetiſſe conſtat.

CAPUT SEPTIMUM.

De Tridentinorum ſolidorum uſu, & valore Sæculis XIII., XIV., & XV., ac de Denariorum æſtimatione.

QUia vero Libræ parvæ ex ſolidis parvulorum exſurgunt, Libræ magnæ ex ſolidis Denariorum groſſorum; hinc poſt Libras illis dandus eſt locus. Apud Perginenſes Sæculo XIV. ſolidi Tridentini parvulorum plurimum in contractibus uſurpabantur. Ut conſtat ex ſupra citato documento anni 1389. in quo Nobb. de Cerris tradiderunt *Communitati Pergini unum affictum XXIX. ſolidorum Denariorum Tridenti &c. qui facit &c. ſummam XII. Groſſorum, minus duodecim Denarios.* In illo anni 1394. ſubjungitur, *quod ſi conductor jus ſuum transferre voluerit, primo denunciare teneatur dicto Domino Locatori, & ei emere volenti &c. minori pretio XX. ſolidorum Denariorum minus, quam alicui alii Perſonæ &c. vendere teneatur.* Sæculo XV. duo Inſtrumenta dumtaxat apud nos inveni Tridentinorum ſolidorum mentionem facientia, nempe illud in ſuperiori Capite relatum anni 1419., in cujus capitibus mulctæ ſolidorum Tridentinorum ſunt præſtitutæ, & aliud anni 1462. Indictione X. die Lunæ III. Maji in Burgo Pergini confectum ad Nobb. de Cerris ſpectans. Hos ultra apud Perginenſes altum eſt de Tridentinis ſolidis, in quotquot vidi documentis, ſilentium. Sed præſtat eorum valorem percipere: quod antequam præſtem, replicandum eſt, quod quæque libra viginti reddat ſolidos (*b*). Hoc prænotato, diſtinguo inter priorem ſolidi Tridentini parvi va-

(a) *Nevizanus loc. cit.* (b) *Ibidem.*

valorem, & posteriorem: in infantia, quando triginta duo quadrantes nostri libram parvam Tridentinam reddebant, quisque solidus parvus habebat semisolidum Venetum, & decimam quadrantis nostri partem; cum triginta duo quadrantes in viginti divisi solidos Tridentinos, cuique solido sesqui-quadrans obveniat, & duo insuper quadrantes superfint, in viginti partes minutiores dividendi: qui si in viginti decimas dispertiantur, cuique solido unam insuper decimam accedere, necesse est. Aucto dein Grossi valore ad quatuor quadrantes cum dimidio, sive ad sesqui-solidum Venetum, cum & solidus juxta proportionem creviſſe debeat, ajo, solidum Tridentinum novem quadrantis nostri quintis valuisse, sive septem Denarios Venetos, duas duodecimas unius Denarii partes, & duas quintas unius duodecimæ. Hoc modo primam probationem conficio. Ex superius Capite VI. demonstratis duo Tridentini solidi cum dimidio quatuor dant quadrantes cum dimidio: hi quinquies in se ducti dant 22 quadrantis quintas cum dimidia: si unicuique illorum solidorum cum dimidio sua pars ex istis 22. quadrantis quintis assignetur, cuique Tridentino solido 9. obvenient quintæ, & dimidio solido 4 quintæ cum dimidia: sicque Tridentinus solidus habebit unum quadrantem nostrum & quatuor quintas. Secunda demonstratio hæc est. Duo Tridentini solidi cum dimidio sesqui-solidum Venetum hodiernum æquant, sive 18 Denarios Venetos: atque 18. Denariis divisis in 5 dimidiatos Tridentinos solidos, unicuique ex illis quinque dimidiatis Tridentinis solidis tres Veneti Denarii obvenient, & septem duodecimæ Denarii partes cum una quinta unius duodecimæ partis; nam tres Denarii quinquies in se ducti 15. præbent: septem duodecimæ unius Denarii multiplicatæ per quinque dant 35 duodecimas: & una quinta unius duodecimæ Denarii quinquies in se ducta producit quinque quintas unius duodecimæ: quæ quinque quintæ unius duodecimæ conjunctæ 35. aliis duodecimis, reddunt 36. duodecimas: 36 duodecimæ tres dant Denarios. Si hi tres Denarii adjungantur 15. aliis, numerus 18. Denariorum exsurget, Venetum solidum cum dimidio præbens. Ergo solidus Tridentinus sex habebit Venetos Denarios, quatuordecim duodecimas, & duas quintas unius duodecimæ, hoc est septem Denarios hodiernos Venetos, duas duodecimas unius Denarii, & duas quintas unius duodecimæ. Et hoc erat, quod secundo loco demonstrandum susceperam.

Nunc ad Denarios transeo. Solidos Denarii sequuntur, quorum duodecim solidum ubique componunt (a): ita solido Veneto numerus 12. subscriptus est, semisolido numerus 6, priore numero duodecim Denarios solido inesse indicante, posteriore sex. Hæc divisio ex Asse Romano desumpta fuit, quod in duodecim uncias dispesceatur (b). Ad cognoscendum igitur Denarii Tridentini valorem duo tempora iterum inspicio: in prima ejus origine, cum solidus Tridentinus semisolidum hodiernum Venetum, & unam decimam quadrantis nostri partem dederit, Denarius Tridentinus parvus semidenarium hodiernum Venetum, & unam ferme Denarii duodecimam reddiderit, oportet: Supputatio salebrosissima. Dein extenso Grosso ad quatuor quadrantes cum dimidio, & solido Tridentino ad unum quadrantem nostrum, & quatuor ejus quintas, Denarium Tridentinum sesquidecimam quadrantis nostri partem reddidisse, necesse est. Tene probationem: 12. Denarii Tridentini 9 dant quadrantis quintas, hæ cum per 12 dividi nequeant, in minutiorem Monetam sunt redigendæ; redigantur ergo in quadrantis decimas, earum decem & octo consurgent, quibus per duodecim divisis, cuique Denario una quadrantis decima cum dimidia obveniet.

Animadvertendum porro hic est, quod Denarius parvus dicatur ad majorum Denariorum differentiam, quippe Denarii parvi spectant ad solidum parvum: Denarii majores ad solidum majorem; hinc, cum solidi majores Librarum Tridentinarum majorum sint duplices prioribus, sive minoribus solidis, Denarius major duplex priori erit.

CAPUT OCTAVUM.

De Tridentinarum Monetarum viciſſitudinibus, & fine.

UT Civitatis Tridentinæ variæ fuerunt vices, ita eadem sors ejusdem nummos manserit, non dubito. Tempore enim, quo illa exteris paruit, verisimile non est, monetas percussisse, cum jus alias Regale subditis permitti nequeat, quamquam liberæ Sac. Rom. Imperii Civitates, ex speciali tamen Imperatoris beneficio illo jure gaudeant. In cujus rei testi-

(a) *Nevizanus, & Mabillonius.*
(b) *Festus in verbo* Ratitum: *Instit. lib. 2. tit. 14. §. 1.*

teſtimonium vel nomen Imperatoris Regnantis, vel Aquilam Imperii inſigne illis affigunt (a). Paruit autem exteris Tridentina Civitas, nempe Veronenſibus, Icerino ſive Eccelino de Romano ab anno 1222 ad finem Aprilis 1256. (*) quo ab Egnone Epiſcopo ſuo uſque ad Junium 1265 recta, Scaligerorum Dominationem dein ſubire uſque ad annum 1268. coacta fuit, a quo tempore Mainhardum Secundum Tyrolis, & Goritiæ Comitem, vicibus cum Epiſcopo alternantibus, ad dimidium anni 1274. Dominum ſubinde habuit. Dein a dicto anno ab Epiſcopo ſuo Henrico Secundo uſque ad annum 1277 recuperata, Paravinis ad annum 1281. ſele in clientelam dedit. Vix libertate guſtata, anno 1283. Alberto Scaligero ſui deditionem facere coacta fuit. Mox libertatis parte ſub Veronenſibus Principibus recepta, integram rurſus Mainhardo Secundo Mainhardi Primi filio anno 1291. rapiente perdidit, cujus, & dein filiorum ejus Ducum Ottonis, Ludovici, & Henrici jugum ad annum 1306. tulit, donec verſus annum 1308. Epiſcopus Philippus anno ante obitum ſuum Arbitrorum ad id in inſtrumento Pacis anni 1301. 29. Decembris datorum judicio, omnia ſuæ Eccleſiæ jura recuperavit. Mortuo vero ante menſem Junium anni 1348. Nicolao de Bruna Epiſcopo, libertatis jacturam, Ludovico Bavariæ Duce, Brandenburgique Marchione Margaritæ Henrici Tyrolis Comitis unicæ filiæ ſecundo marito invadente, fecit: donec ea Epiſcopo Alberto de Ortenburg a Rudolpho Auſtriæ Duce Tyroliſque Comite, & Margaritæ prædictæ ſanguine juncto, ejuſque Ceſſionario anno 1363. fuit reſtituta. Sed brevi tempore rerum potiti ſunt Epiſcopi; nam ſedente Epiſcopo Georgio de Liechtenſtain Fridericus Auſtriæ Dux cum vacua Pera dictus, Tyroliſque Comes anno 1406. Urbem cepit, ſibique dicto audientem eſſe coëgit: dum tandem anno 1424. Alexander Mazoviæ Dux Regio progenitus ſanguine, Imperatoriſque Friderici Tertii Auſtriaci Avunculus ad Epiſcopatum ſuffectus ſua prudentia, ſed præcipue ob affinitates cum Imperatore, & Viris Principibus Tridentinam ditionem receperit, Eccleſiæ ſuæ priſtina jura recuperaverit, & Civitati, media compoſitione cum Friderico Auſtriæ Duce anno 1435. inita integram quietem pepererit. Sed de Tridentinæ Urbis, & Ditionis viciſſitudinibus in meis inceptis Chronologicis, Criticiſque in Pincium, alioſque Auctores notis, probatiſſimiſque Documentorum, & Auctorum Teſtimoniis ubique ſuffultis, Deo favente, agam uberius.

Profecto neque paucis illis intermediis recuperatæ libertatis temporibus Epiſcopos Monetas ſignaſſe, puto; nam & ex Documento, quod dicitur Charta de Perzino, Archivi Tridentini anno 1277. ſecundæ Aprilis, Monetæ Veronenſes leguntur, nullatenus Tridentinæ. Illud autem ita loquitur: *Anno Domini MCCLXXVII. Indictione V. die Veneris II. intrante Aprili Tridenti in Palatio Epiſcopatus &c. Ibique Dominus Henricus Dei Gratia Vrn. Epiſcopus Tridenti tanquam Dux & Marchio, & Comes, & Rector Civitatis, & totius Epiſcopatus, & diſtrictus Tridenti &c. aſſignavit in manibus DD. Martini, & ejus Filii Abriani quondam Domini Henrici, & Olvradini filii quondam Udalrici de Perzino, Palatium poſitum in Monte, & Doſſo Perzini cum omnibus juribus, & drdit ei vrrbum &c. retinendi tenutam &c. dicti Caſtri &c. Præterea quod dicti Domini de Perzino teneantur &c. curare pro una collecta de mille & ducentis libris Denariorum Veronenſium parvulorum ad dandum Domino Adelprto de Mezzo occaſione rrdemptionis &c. dicti Caſtelli de Prrzino &c. ſponderunt nec contra prædicta &c. aliquomodo, vel occaſionr perpetuo facere, vrl venirr in pœna trium millium librarum Veronenſium parvulorum.*

Za-

(a) *Vitriar. Inſtit. jur. pub. lib. 3 tit. 8. n. 29., & in not. lit. F, & lib. 3. tit. 17. n. 56.*

(*) Tridentina Civitas primum exterorum Imperium ſubivit anno 1222., *Saraina Storia di Verona lib. 1. fol. 7., Gerolamo dalle Corte tom. 1. lib. 6. fol.* 351, eam Veronenſi Reipublicæ tradente Manfredo de Cordovico Epiſcopatus Belli duce, ſive Capitaneo Generali in abſentia ſui Epiſcopi Alberti Tertii, qui jam ab anno 1220. cum Imperatore Federico Secundo in Italia erat. Fuit enim præſens Imperatoris Coronationi ab Honorio Tertio Pontifice factæ anno 1221. eumque, teſte *Murator. in antiquit. Eſtenſ. tom. 1. cap* 43. Brunduſium comitatus eſt, cum Dominis de Areu, qui ibidem ab Imperatore ad Comitum gradum evecti fuere, ut ex eodem Murat. relatum eſt apud Ughellum, ubi de Epiſcopis Tridentinis fit mentio, & conſtat etiam ex Documento Tabularii Buffæ, quod mihi omni humanitatis officio referavit Nobiliſſima Matrona Eva Roſa Baroniſſa de Buffa ex Comitibus de VVicha &c. Anno 1223 Imperatorem dein Capuam ſecutus eſt. *Murat. in antiquit. medii avi diſſert. 19. fol.* 68. Obiitque anno 1224., ex *Pincio lib. 2. fol. 10., & Ughellio loc. cit.* animi mœrore, ut exiſtimo, confectus, tum ob ea, quæ ipſo abſente Tridenti acciderant, tum magis, quia omnes conatus pro ſua Ditione recuperanda irritos apud Imperatorem tunc temporis Veronenſibus amiciſſimum viderat.

Zebaus Sac. Palatii Notarius. (*) Nec contra prædicta quidquam conficit Statutorum Patavinorum anni 1274. caput a Brunacio (a) relatum, in quo aliquæ Monetæ Tridentinæ Patavii admittuntur; nam illud caput intelligi debet de Monetis Tridentinis ante Exterorum Imperia cusis.

Cum vero Episcopus Alexander omnia suæ Ecclesiæ jura recuperarit, exercueritque, teste inter alia præfatione libri secundi Tridentinarum Legum municipalium; hinc officina Monetaria sub eo, iisdem Statutorum capitibus, in quibus Monetæ Tridentinæ ubique occurrunt, demonstrantibus, revixit.

Quo vero in loco Trideni officina nummaria extiterit, mihi non liquet. Illud scio ex chartophylacio Episcopali, Episcopos Tridentinos aliquando officinam Monetariam certis conditionibus aliquibus hominibus locasse: eosque diversæ materiei nummos percussisse, argenteos nempe & cupreos: ex argento Libras & Grossos: ex cupro solidos, Denarios, & quadrantes; nam cum Patavii una cum Patavinis, Venetis, & Veronensibus anno 1274. Grossi Tridentini currerent (b), legaturque in documentis annorum 1224., 1294., 1306, & 1318. a Brunacio (c) relatis, Grossos Venetos fuisse argenteos, talesque fuerint Charintiaci seu Meranenses, manifestum est, & Tridentinos extitisse argenteos, eundemque cum Patavinis, Venetis, & Veronensibus Patavii habuisse valorem. Ergo & libræ Tridentinæ argenteæ extiterunt, cum ex pluribus Grossis coalescant. Cuprei vero, vel deterioris ligæ, imo minoris valoris Solidi & Denarii fuere; propterea quia illi Patavii cum Patavinis, Venetis, & Veronensibus non admittebantur.

Num aliæ præter enumeratas Monetarum species ab Episcopis Tridentinis signatæ fuerint nescio, hoc scio, quod in tot, quot perlustravi, diversorum sæculorum documentis nihil nisi Libras, Grossos, Solidos, Denarios, & quadrantes invenerim. Credo tamen, & bigrossos, & selibras, besses, & Dodrantes fuisse percussas, nec non & aliarum specierum ad conterminorum Principum exemplum, & utilitatis publicæ causa, licet in Notariorum Instrumentis eæ non inveniantur; nam non omnes Monetarum species in contractibus & obligationibus majoribus adhibentur, utique in solutionibus, ut & in quotidianis minutioribus contractibus.

Num vero & Ducatos aureos Principes Episcopi Tridentini signaverint? Primos ab obtento jure non credo; nam primis temporibus solus Imperator Monetas aureas signabat (d), & alii Reges. De Posterioribus dubito, cum ex una parte Documenta mihi non suppetant, quibus hoc probare possim; ex altera e contra conjecturæ stent, quod post XIV. Sæculi medietatem & Principes Patavini Ducatos aureos signaverint (e): tum quia magni non fuit, triginta octo, aut triginta novem Grossorum Ducatos percussisse: tum quia cui præsto est argentum, aurum non deest: argenti certe fodinas habuere, suntque hodiedum graves metallis Montes: at metallis vilioribus pretiosiora comparantur.

Utinam Principes nostri officinam Monetariam denuo extruerent, jureque uterentur suo, cusis ejusdem tum materiei, tum qualitatis nummis, quos Vicini Germaniæ faciunt Principes, ad normam rei Monetariæ in Sac. Rom. Imp. receptam; tunc enim Moneta nobis non deesset unquam; nemo enim nostrum ignorat, quod, si Veneta & Bavarica commerciis ad nos non deferretur pecunia, de nobis actum cito foret. Nam aliorum Principum nimis diffita est: Imperialis Austriaca, quæ in Tyroli cuditur, Mercatorum avaritia citius supprimitur, quam nostros ingrediatur fines. Nollem tamen eam aut superiorem, aut deteriorem esse; nam si melior, abiret: si deterior, extra Ditionem Principis expendi nequiret.

Cæterum a morte Bernardi Clesii Cardinalis, Episcopi & Principis Trideni, pridie Idus Junii anno 1514 electi, & V. Kal. sextiles 1539. defuncti (f), qui nummos suo nomine procudi fecit, iisdem nummis testantibus, Monetæ Tridentinæ fluere, silentque sdhuc. Unum Bernardi argenteum in fine exhibeo, quem Nobilissimus & Sapientissimus Vir S. R. I. Eques Joannes Baptista de Albertis Supremus Celsissimi Cancellarius & Consiliarius humanissime obtulit. Ejusdem Card. Clesii Talerus optimæ notæ asservatur in Musæo Viri Nob. Andreæ S. R. I. Eq. de Mersi Patritii Trid. Sed de Monetis Tridentinis satis.

(a) *Cap. 7. fol. 59.* (b) *Brunacius loc. cit.* (c) *Fol. 48., 50., 60.*
(d) *Vitriarius Instit. Jur. pub. tit. 8. lib. 3.* (e) *Brunacius cap. 82.*
(f) *Pincius lib. 6. fol. 44., & lib. 12. fol. ult.*

(*) Domini de Metz, sive de Meta Teutonica extincti sunt anno 1465. In quorum locum vetustissima Romana Firmianorum Familia successit, quæ eis sanguine juxta fuerat. *Nigrinus fol. 648.*

CAPUT NONUM.

De Ducatis Aureis. Eorumque Seculis XIV., & XV. valore.

INter Monetas, quæ uſui noſtro deſerviebant, præcipuum tenebant locum Ducati Aurei. Hi primum a Venetis cuſi fuerunt, nomine ab inſcriptione huic nummo impreſſa orto; una enim parte Nomen Ducis, altera hæc habebat verba = ſit Tibi Chriſte datus, quem regis, iſte Ducatus (*a*). Nomine Ducatûs intelligebant forte veterem Ditionem Venetam, quæ adhuc = il Dogado = nominatur: factum vero de eis cudendis Senatus Conſultum ultima Octobris ſedente Joanne Dandulo Duce anno 1283., ut ex Carlio Brunacius refert (*b*). Eorum valor apud Nos annis 1389, & 1394. erat triginta octo Groſſorum, ut vidimus ſupra ex Documentis capite ſexto relatis. Anno vero 1397. tantidem pariter apud nos ſtabant. En Documentum Tabularii Pergini. *Anno MCCCXCVII. Indictione V., die Lunæ I. menſis Octobris Joannes Parolarius de Burgo Perzini vendidit petiam terræ &c. Osbaldo de Canalo Plebis Perzini &c. pro pretio decem Ducatorum auri ſingulo Ducato pro triginta octo Groſſis; Jacobinus Notarius.* At Telvi in Valle Auſugi hoc anno triginta novem dabat Groſſos. En Documentum *anno Milleſimo tricenteſimo LXXXXVII. Indictione quinta die Veneris XXI. menſis Septembris. Ego Presbiter Henſelmus gratis mutuavi Antonio dicto del Catelag de Telvo VII. Ducatos auri, ſcilicet V. Ducatos in auro, & reliquos duos in moneta ſcilicet XXXVIIII. Groſſos pro ſingulo Ducato.* Anno pariter MCCCCVI. tanti Ducatus aureus ſtabat. Ecce Documentum Communitatis Pineti. *Anno MCCCCVI. Indictione X.* (ſed mendum eſt, nam legi debet XIV.) *die Dominico XII. menſis Novembris in Burgo Perzini &c. Philippus filius quondam N. de Villa Stranigi Plebatus Pinedi promiſit præſentare Venerabili Viro Domino Presbitero Rodulpho Factori Caſtri Perzini duo milliaria tegulorum &c. pro pretio &c. quatuor Groſſorum charantanorum pro quolibet centenario. Et hoc quia Dominus Rodulphus Factor &c. ſolvit nomine dictarum ſcandularum Ducatos* (ſupple aureos) *duos in ratione XXXVIIII. Groſſorum charantanorum pro quolibet Ducato. Ego Gulielmus quondam Gulielmi de Balzavinis de Verona Civis Tridentinus Notarius.* Dein anno 1414. duo Groſſi aureo Ducato fuere additi. Ecce *Anno Milleſimo quadriceſimo quartodecimo Indictione Septima die Jovis — ruarii — Dom. — filius qm̃ Dominici de Roncogno Plebis Perzini vendidit petiam terræ in Zinevredo - Antonio ſuo Fratri pro pretio quatuor Ducatorum auri &c. in ratione XLI. Groſſorum charantanorum pro quolibet Ducato. Jacobinus Notarius.* Et demum anno 1476. Ducatus aureus ſex Meranenſes reddebat Libras, nempe Groſſos ſeptuaginta duos, ut apparet ex hoc Documento authographo membranaceo Chartophylacii Nobilium de Cerris. *Anno Milleſimo quadringenteſimo ſeptuageſimo ſexto, Indictione nona, die Martis XX. menſis Februarii in Burgo Perzini. Marcheſinus Rainaldi de dicto Burgo Perzini, & D. Antonia ejus Uxor vendiderunt Nobili Viro Ser Joanni Michaëli Cerro de dicto Burgo Perzini unum ſtabulum cum modico Curtivo &c. & hoc nominatim pretio Ducatorum* (ſupple ex mox ſequenti Documento dictionem = auri =) *viginti in ratione & computo Librarum ſex bonæ Monetæ Morani pro ſingulo Ducato. Jacobinus filius qm̃ Ser Franciſci Abrioni de Burgo Perzini Notarius.* Tanti pariter ſtetit anno 1477. Cape Documentum membranaceum authographum Tabularii Burgi Perzini. *Anno Milleſimo quadringenteſimo ſeptuageſimo ſeptimo, Indictione X., die XXII. menſis Decembris in Burgo Perzini Vallis Suganæ Feltrenſis Diœceſis Gaſpar & Chriſtianus Fratres qm̃ Ser Osbaldi della Coſta Plebatus Perzini &c. vendiderunt Ser Gabrieli filio qm̃ Ser Andreæ habitatori Perzini &c. jus Decimalis Feudalis, quod habent in quodam Feudo de Vigalzano, & hoc pretio &c. Ducatorum octuaginta unius boni auri, & juſti ponderis in ratione librarum ſex pro Ducato* (pariter hic ſupple ex proximo ſupraſcripto Documento dictionem = Meranenſium =) *Ego Donatus filius qm̃ Ser Stephani della Porta Civis Feltrenſis Notarius.* Vide ſis, quanti Ducati aurei valor a fine XIV Sæculi uſque ad annum 1476. creverit: a triginta octo Groſſis ad ſeptuaginta duos pervenit.

Nec mirandum nobis eſt, Ducatum aureum tanti intra ſolos octoginta duos creviſſe annos; nam teſte Nevizano (*c*) Ducatus aureus apud Taurinenſes anno 1295. viginti quatuor reddebat Denarios cum dimidio, hoc eſt Denarios for-

(a) *Vitriar. Inſtit. jur. publ. lib. 3. tit. 17. n. 58. in not. lit. B.* (b) *Cap. 12. fol 17.*
(c) *Loc. cit. Adde Covaruviam in collect. Veter. numiſmat.*

fortes, quorum quiſque ſex quadrantes pendebat: dein ſequentibus annis ſenſim ita crevit, ut anno 1343. quinquaginta duos daret Denarios. Ad cæterarum humanarum rerum inſtar & ipſæ Monetæ ſuis viciſſitudinibus ſunt obnoxiæ. Hoc nemo neſcit, niſi qui in Veteri Laconum Republica, ubi Lycurgi legibus, aureis, argenteis, æreiſque nummis exulantibus (a), aut Romæ ante Servium Regem, ſub quo primum æs ſignari cœpit (b) vixerit. Si illa tempora excipias, Monetarum inconſtantiam omni ſæculo, & loco deprehendes. Ut enim Græcas præterea, & Romanas Monetas attingam, apud iſtos libræ pondo Bello Punico primo, quod contigit anno urbis conditæ 489., (c) cum impenſis Romana Reſpublica non ſufficeret, fuit imminutum (d). Mox Hannibale Rempublicam urgente Q. Fabio Maximo Dictatore, Denario ſex Aſſes decem prioribus non pondere, ſed valore, amplius ſunt additi: cæterique nummi juxta proportionem crevere: Livius Druſius in Tribunatu ſuo octavam partem æris argento miſcuit (e). Cicero ipſe conqueritur, quod ſuo tempore in Prætura Marci Marii Gratidiani nemo ſcire poſſet, quid nummus haberet (f): Antonius dein Triumvir Denario ferrum miſcuit (g): Procedente ulterius tempore Principes Romani paulatim Monetæ pondus diminuerunt magis ac magis, valore tamen ultimo remanente (h): ſub Imperatoribus Valente & Valentiniano Monetarum valor decrevit (i): Creſcente dein in dies magis auri fame, nummi tum valore, tum materiei qualitate in pejus labefactati fuere: id præcipue in Germania contigiſſe XIII., & XIV. Sæculis Auctore quodam Chronico Germanico Aulæ Regis, vulgo Konig-Saals Cronik, & in Italia Nevizano (k) teſtantibus.

Quod ſi inveſtigetur cauſa tantæ apud Nos Ducati aurei auctionis intra illud tempus ſecutæ; ſi bene conjicio, cauſam extitiſſe puto Friderici Quarti Auſtriæ Ducis, Tyroliſque Comitis a vacua Pera cognominati ſimultates, & in Epiſcopatum Tridentinum irruptiones, ejus cum Imperatore Sigiſmundo Bohemo, & Concilii Conſtantienſis Patribus tricas, & dein ſubſecuta cum Helvetiis Bella (l): Nec non ſequentis Archiducis Sigiſmundi cum Cardinali Nicolao Cuſano Brixinenſium Epiſcopo controverſiæ, & Belli contra Helvetios apparatus, & dein contra Venetos (m). Hæ ſiquidem res priſtinum Monetarum valorem plerumque ſolent immutare, tum experientia & Hiſtoriis teſtibus, tum Plinio auctore (n); nam tempore Belli Punici primi Monetarum auctione Rempublicam quinque partes lucri feciſſe, æſque alienum diſſolviſſe, Q. vero Fabio Maximo Dictatore dimidium eſſe lucratam, refert. Immutetur ſane Monetarum valor utilitatis publicæ cauſa; ſed optandum eſſet, ut hac ceſſante valor conſiſteret firmus. Quantum enim crebra nummorum mutatio Populis noceat, optime ſenſit Boleslaus Pius Bohemiæ Rex, dum ad Filium Boleslaum Tertium verba faciens ajebat: nulla clades, nulla peſtilentia nec mortalitas, nec hoſtes totam terram rapinis, incendiiſque devaſtantes magis nocent, quam frequens nummorum mutatio (o).

Quanquam, ſi penitius rem inſpiciamus, non ultimam Monetarum inſtabilitatis cauſam luxum eſſe deprehendimus; quantum enim auri, quantum argenti in luſibus, in veſtitu, in victu, in cæteris ſupellectilibus non impenditur? non perditur? Jam Americanæ divitiæ pecuniis totum Orbem implere debuiſſent, & ad nummorum pretium ſiſtendum ſufficerent; ſed non ſufficiunt: quo major infertur copia, eo major creſcit penuria; quia luxus eas peſſumdat. Verumtamen quouſque in rebus omnibus pecuniarum nimius non ſiſtetur abuſus, earum firmitas non eſt ſperanda. Unde recte ait Cicero (p): *Idem modus eſt æſtimationis, qui eſt cupiditatis; difficile eſt finem facere pretio, niſi libidini, hoc eſt abuſui feceris.*

Sed Ducati aurei valorem ineamus. Ducatus aureus ſecundum diverſa tempora diverſam habuit apud nos æſtimationem. Anno 1389, 1394., & 1397. cum triginta octo redderet Groſſos charantanos, apud Noſtrates eo tempore quinquaginta ſeptem hodiernos Venetos ſolidos, ſeu duas libras Venetas hodiernas parvas cum ſeptem ſolidis dabat: anno 1406. ſolidos reddebat Venetos hodiernos quinquaginta octo cum dimidio: anno 1414. ſolidos Venetos ſexa-

(a) *Plutarchus in Lycurgo. Juſtinus hiſt. lib. 3.* (b) *Plin. hiſt. nat. lib. 33. cap. 3.*
(c) *A. Gellius noct. Attic. lib. 17. cap. 21.* (d) *Plin. loc. cit.* (e) *Plin. loc. cit.*
(f) *Lib. 3. de Offic.* (g) *Plin. lib. cit. cap. 9.* (h) *Plin. eod. lib. cap. 3.*
(i) *Cod. Theodoſ. lib. 12. tit. 6.* (k) *Loc. cit.*
(l) *Roo hiſt. Auſtriac. lib. 4. a fol. 148. ad 158. Acta Concil. Conſtantienſ. ſeſs. 8., 20., 27., & 28. ad annos 1415., 1416., & 1417.* (m) *Roo lib. 6. fol. 243., & lib. 7. fol. 286.*
(n) *Lib. 33. cap. 3.* (o) *Coſmus Pragenſis lib. 2.* (p) *Act. 6. in Verrem.*

ſexaginta ſupra unum & dimidium: anno 1476. quo lex Meranenſes libras, hoc eſt ſeptuaginta duos Groſſos reddebat, centum & octo Venetis hodiernis ſolidis ſtabat: ſicque ubi prius Floreno aureo valore erat inferior, nunc ſuperior eſt factus; ſiquidem Florenus aureus apud nos pluris ſexaginta Groſſis charantanis non ſtetit unquam, ut ſuo loco dicemus. Iſte aureus Ducatus eundem ferme habebat valorem Patavii, & in Ditione Patavina; nam Patavii anno 1388. 25. Octobris tribus libris parvorum cum treſdecim ſolidis Patavinis ſtabat (*a*), quæ ſi libris parvis Veronenſibus ſimiles erant, ut in ſuo exordio fuere, ut conſtat ex ipſo Imperatoris Henrici Tertii Diplomate, quo anno 1049. Epiſcopo Patavino Bernardo cudendæ Monetæ facultatem ad Veronenſis ponderis indulſit (*b*). Ducatus aureus Patavii tum ſtetiſſet quinquaginta octo hodiernis Venetis ſolidis cum uno quadrante noſtro, & uno quadrantis quinto, hoc eſt 58. hodiernos Venetos ſolidos, & Denarios ferme quinque, ut patebit ex iis, quæ dicturus ſum de Veronenſibus ſolidis. Sic Telvi in Valle Auſugi, qui Vicus tunc Patavinorum Principibus parebat (***) anno 1397. Ducatus aureus triginta novem Groſſos reddebat Patavinos, qui cum quatuor quadrantibus ſteterint, quinquaginta duos hodiernos Venetos ſolidos dabant.

Cum igitur Ducatus aureus tam parvi ſteterit, cum unius Veneti Zechini quadrantem fuiſſe conjicio; ſiquidem Zechinus eodem ferme tempore apud nos duodecim Turronicos ſtabat, hoc eſt duodecim Turonenſes libras, ut conſtat ex quadam notula ſine die, menſe, & anno, ſed antiquo charactere exarata in Tabulario Perginenſi inter inutiles chartas projecta, & forſan intra annos 1409., & 1419. conſcripta. Unus vero Turronicus libram parvam hodiernam Venetam pendet, nomine hodiedum apud nos manente, quo libram Venetam parvam = *un Tron* = appellamus. Quod probe reſpondet ei, quod refert Covaruvias, (*c*) olim Turronis, vulgo *Tours* in Gallia argenteos nummos fuiſſe percuſſos, dictos Turonenſes argenteos, quorum mentio fit in Clementina ſecunda de Magiſtris, quorum duodecim Florenum aureum Florentinum reddunt. Qualis vero eſt hic Florenus Florentinus aureus, niſi is, quem nos Liliatum appellamus, ejuſdem cum Zechino Veneto ponderis? Addo traditionem apud nos antiquam, Nobiles de Certis exemptionem a Majoribus noſtris Capite VI. productam emiſſe ſumma quinque quadrantes aureos cum dimidio efficiente. Quæ exemptio in citato ſupra Documento dicitur empta tot affictibus reddentibus quinque Ducatos auri cum dimidio. Addo Senatus conſultum Venetum a Brunacio relatum ſub annum 1283. de Ducatis aureis ſignandis, quo ſancitur, talem Ducatum habere debere decem & octo Groſſos. Aliquis forſan hoc S. C. interpretabitur de Groſſis a nobis ſupra Capite V. relatis. At ego illud interpretor de iis Groſſis, quorum quiſque Florenum argenteum parvi ponderis in Etruria, Liguria, Inſubria, & cætera Longobardia reddebat, & nomine cum Groſſo promiſcuo ferrebatur (*d*). Groſſus vero iſtius ſpeciei ſeu Florenus parvi ponderis Groſſos minores duodecim valebat (*e*). At Groſſi parvi duodecim valent ſexdecim hodiernos Venetos ſolidos per ſuperius demonſtrata. Ergo Ducatus Senatus conſulti *un Zechino* erat, qui in vim hujus Senatus-conſulti in ſuo ortu novem libris hodiernis Venetis parvis cum octo ſolidis ſtabat. Procedente vero tempore ad aliarum Monetarum ſimilitudinem augmentum & ille cepit, ut intra annos 1409. & 1419. duodecim Turronicos daret, hoc eſt duodecim Venetas hodiernas libras parvas. Cum igitur Ducatus aureus annis 1389. & 1394. triginta octo Groſſos charantanos pependerit, hoc eſt 57. hodiernos Venetos ſolidos, qui multum diſtant a 72. Turronicis, nemo mihi vitio vertet, inconſiderationiſque crimine damnabit, ſi Ducatum aureum, de quo quærimus, Veneti Zechini quadrantem extitiſſe aſſeruero. Venetorum Sapientes, a quibus primum Ducatus aureus fuit Barbaricis Sæculis cuſus, Imperatorem Alexandrum

(*a*) *Brunacius cap.* 12. *fol.* 120. (*b*) *Brunacius cap.* 2. *fol.* 9.
(*c*) *In collat. Vet. numiſ. cap.* 3. §. 2 *n.* 8. (*d*) *Nevizanus loc. cit.* (*e*) *Nevizan. loc. cit.*

(***) Vicus Telve in Valle Auſugi Dominis de Caſtronovo jam ab anno 1303. parebat: hi Principibus Carrarienſibus jam ab anno 1318. ſuberant. Anno 1388. menſe Novembri Galeatius Vicecomes Mediolani Dux Patavio Carrarienſibus ſubnotis potitus per aliquot annos Patavinum Ditionem tenuit. Hinc Dynaſtæ Caſtri novi inveſtituras Feudorum ſuorum in Valle Auſugi inferiori poſitorum a Galeatio anno 1391. petere debuerunt, ut ex Inveſtitura conſtat, cujus copiam ipſe teneo. Hi Domini de Caſtronovo etiam Dynaſtiam Caldonatii ab Epiſcopo Conrado Tridentino beneficiario titulo, ſeu in Feudum tenebant, qui anno 1201. Indictione 4. die Jovis 7. Januarii Jeremiæ, & Alberto Fratribus Caſtri ſupra Caldonatium ædificandi poteſtatem conceſſit, ut ex Documento Tabularii Tridentini, quod laudatus Mancius mihi ſuppeditavit, apparet. Caſtrum illud dirutum eſt: Turris unica nunc ſupereſt.

drum Severum, qoi primus aureorum quadrantes boni publici causa efformari jussit (a), forte sunt imitati. Quid si illorum temporum egestas, aut moderatio ita tulisset? nonne & nunc in majori auri copia *Zechini* quadrantes, & *Semizechini* signantur? Dicis, Ducatus aureus est Zechinus integer: esto, inquam; at Zechini quadrans est ex eadem ipsa materia, eandem præsefert inscriptionem, eademque signa habet, quid ergo prohibet, ne Zechini quadrans Ducatus vocetur? Venetos dein alii Principes sunt æmulati, qui ad Venetorum pondus & numerum suos aureos cusere, nomine ab aliis, quod suis imponerent, mutuato (b). Sic Patavinos Principes feciſſe anno 1378., ex Documentis Brunacius refert (c): sic quoque alii.

Sed quoniam de Turronicis, & de Clementina secunda de Magistris, hoc est de capite 2. tit. 1. de Magistris libri quinti Clementinarum verba fecimus, ad tuendam rem meam de duplici errore in Glossa sub lit. H = ibi existenti, a Librariis forte orto, monere debeo, ubi dicitur, *tria millia Turronensium argenteorum conficere summam quingentarum Librarum Bononiensium parvorum, ponendo Turronensem pro duobus Venetis, vel 40. Bononinis parvis, ut valere consueverant*. Siquidem legi debet, quod tria millia Turronensium conficiant summam millium & quingentarum librarum Bononiensium parvorum, ponendo non Turronenseni, ut ibi dicitur, sed Bononiensem pro duabus libris Venetis, vel 40. Bononinis parvis. Hos errores & calculus ipse demonstrat: & mihi ipsi satis notus est Bononiensis libræ valor, dum Bononiæ utrique Juri operam navando diu sum commoratus. Turronicus igitur libræ parvæ hodiernæ Veneiæ æquivalebat: Is octo Grossis Turronensibus constabat: Grossus septem quadrantes cum dimidio habebat (d): hoc est unum nostrum *mezzo trajero*. Rursus Grossi quatuor Turronenses libram parvam Imperialem reddebant, hoc est decem hodiernos Venetos solidos (e). Cæterum Nummorum æstimationis, & rerum ipsarum pretia respondebant; nam & merces, & prædia temporibus illis parvi stabant, ut constat tum ex Brunacii libello, tum ex Documentis nostris; quippe Vini plaustrum ineunte XV. Sæculo decem libris Meranensibus, hoc est novem hodiernis parvis Venetis vendebatur; hoc autem anno centum & quadraginta quatuor libris parvis Venetis venit, quod pretium vile habetur. Tridenti XVI. Sæculo incipiente vini plaustrum libris 20., aut 18, aut 15. valore sic diversis annis alternante stabat, Documentis, quæ teneo, testibus; hoc Sæculo aliquibus annis etiam 80. Florenis & ultra stetit, hoc est 400. & ultra libris Venetis parvis. Pratum medii secatoris, nempe stariorum duorum, quod ille de Correno anno 1419. tresdecim Rhenensibus, & Grossis 32. emit, nunc biscenium Florenis non haberetor. Com nummorum valor tenuis est, parvi stant etiam Prædia & merces juxta Valentiniani & Valentis Imperatorum mandatum Juliano Præfecto Prætorii datum (f); e contra aucta nummorum æstimatione, Prædiorum & mercium augetur valor. Ita Sæcula ferunt.

Denique una cum XV. Sæculo aureorum Ducatorum in contractibus usus apud nos evanuit; nam in sequentis Sæculi Documentis aut Floreni aurei, aut Rhenenses, aut libræ Meranenses leguntur. Hæc de Ducatis aureis forsan, quam par erat, uberius disserui.

CAPUT DECIMUM.

De Monetis Veronensibus, earum initio & de Grossis Veronensibus, eorumque XIV. & XV. Sæculis apud nos valore.

VEronenses Monetas primam suam originem Albuino Longobardorum Regi debere, existimo, ut qui non solum Veronam teneret, sed & Regni sedem in ea anno 574. haberet, ubi extinctus & sepultus fuit (g). Nullusque dubito, quin & Rex Italiæ Berengarius anno 909., alioque, quod Veronæ transegit tempore (h) pecuniam ubi signaverit, ut & Rex Rudolphus anno 924. (i), & Berengarius Secundus, qui anno 950. Veronæ fuit Rex salutatus (k). Ibique Officinam monetariam

(a) *Ælius Lamprid. in Alex. Severo.*
(b) *Vitriarius Instit. jur. pub. lib. 2. tit. 17. n. 58. in notis lit. B.* (c) *Cap. 12.*
(d) *Nevizan. loc. cit.* (e) *Nevizan. loc. cit.* (f) *In l. 2. Cod. de vet. numism. potest. lib. 11.*
(g) *Paulus Diaconus de gest. Longobard. lib. 12. cap. 14. Sigonius de Regno Italiæ lib. 1. fol. 8. Saraina, Corte, & alii Veronenses historici.*
(h) *Sigonius de Regno Italiæ lib. 6. fol. 152., & 154.* (i) *Sigonius lib. 6. fol. 155.*
(k) *Sigonius lib. 6. fol. 162.*

riam revixiſſe autumo inſtituta a Veronenſibus ſua Republica, quod contigit poſt ſecundam Regis Berengarii Secundi anno 964. menſe Junio in cladem (a) Imperatoriſque Ottonis Magni ex Italia X. Kal. Auguſti anno 972. diſceſſu: (b) Is enim Lombardiæ Civitates ſub ſe Principe liberas reliquit, permiſitque, ut Leges, Conſuetudines, Juriſdictionem, Magiſtratus, Vectigalia ſui ferme juris & arbitrii haberent, Fodero, Parata, & Manſionatico (*), quæ Carolus Magnus inſtituerat, ſibi dumtaxat reſervatis (c). Hoc inquam anno ſecundam ſuam originem Monetæ Veronenſes habuiſſe videntur; tum quia hoc tempore earum in hiſtoria mentio, ut ex Veronenſibus hiſtoricis (d) cernitur; tum quia hoc tempore etiam Mediolanenſes ſuas primas Monetas cuſere, libertate Civitatibus Longobardicis data (e).

Si qui autem nummi Sæculis XIII. XIV. & XV. initio Perginenſibus deſervierunt, il certe Veronenſes fuere, ut Codex Perginenſium Legum Municipalium, & Documenta a me producenda indicabunt. Fuerunt autem Marchæ, Libræ duplicis ſpeciei, Groſſi, Solidi, & Denarii. Librarum parvarum plenus eſt ſupracitatus Codex: De reliquis nummis en Documenta. *Anno MCCCVI. Indictione IV. die Jovis VI. Jan. in Burgo Perzini &c. Ser Tomaſcettus filius quondam Ser Laurencii Mercatorie de Verona vendidit Nobili Viro Domino Abriano filio quondam Martini de dicto Burgo Perzini unam petiam Terræ vineatæ poſitam in pertinentiis dicti Burgi apud Chuco Valderbani &c. & hoc pretio & finito Marchato L. librarum Veronenſium in ratione XXIV. Groſſorum bonæ monetæ Veronenſis - quæ faciunt ad monetam de Tridento libræ CXXXIII. parvorum cum ſeptem ſolidie parvulorum minue octo Denariis. Franciſcus Notarius.* Ulterius Dnmini de Cerris in ſuperius Capite VI. citato Documento anni 1389. in ſolutionem Ducati auri cum dimidio Communitati Burgi Perzini tradiderunt = *unum affictum perpetualem decem ſolidorum Veronenſium parvorum, qui aſcendit ad ſummam, & facit quinque Groſſos & duodecim Denarios Tridentinos. Anno MCCCLXXIX. Indictione ſecunda die Dominica XV. Februarii in Caſtro Perzini &c. Nobilie Domina Dorethia Conjux Nobilie militie Domini Chunradi de Schennano &c. Vice Nob. Domini Federici ejue Filii quondam Nobilie Militis Domini Friderici de Greiffenſtain &c. inveſtivit Reichele* (**) *qm̃ Ser. Nicolai de Burgo novo Perzini* (***) *de uno ſedimine cum horto poſito in dicto Burgo novo &c. pro ficto vero dictarum rerum locatarum promiſit ipſe conductor ſolvere &c. undecim ſolidos Denariorum Veronenſium parvulorum. Marchus quondam Ser Merchelini de Marano habitator Vigulzani Notariue.* Caput vero 35. rerum Criminalium in Codice ſanctionum Perginenſium ait = *Si qua Perſona falſum fecerit Sacramentum in Judicio, condemnetur in ſolidis ſexaginta Veronenſibus.* Aliaque capita de illis mentionem faciunt, quæ moleſtum eſſet afferre. De Marchis & Libris Veronenſibus præter ſuperius poſitum anni 1306. ſequens differit Tabularii Perginenſis authographum documentum. *Anno MCCCCXXII. Indictione XV. die Lunæ XXVI. Januarii in Burgo Perzini Feltrenſie Diœceſie &c. Prius narrato, quomode totus Plebatus Perzini diviſus eſt in tres partes, & quælibet tertia pare dicti Plebatus &c. ſolvere tenetur &c. pro collectie & publicis functionibus olim Domino Epiſcopo Tridenti, & nunc Caſtro Perzini Marchas decem & novem, libras tres, & Groſſum unum, & quod quælibet Pars harum trium adhuc diviſa eſt in*

tree

(a) *Sigonius lib. 7. fol. 170.*
(b) *Sigonius eod. lib. 7. fol. 174. Saraina lib. 1. fol. 2.*
(c) *Sigonius fol. 175.*
(d) *Saraina lib. 1. fol. 2. Corte & reliqui.*
(e) *P. Bernardus Rubeus in antiquit. Aquil. fol. 474.*

NOTÆ.

(*) *Foderum* ſumma quædam Frumenti erat, quam advenienti in Italiam Regi ſolvere Populi tenebantur, pro qua ſæpe etiam æſtimata pecunia pendebatur. *Parata* erant ſumptus, qui a Populis impendebantur in vias ponteſque Fluminum, qua tranſiturus erat Rex, inſternendos, aut reficiendos. *Manſionaticum*, ſumptus in Tecta & cætera, quæ Regio exercitui in agro hoſpitanti neceſſaria erant. *Sigonius de Regno Ital. lib. 7 in Ottone Magno fol. 175. Orſato Storia di Padova lib. 3. parte 1 fol. 170.*

(**) *Rechele* idem eſt ac Fridericus in diminutivo: *Volvelus* idem ac VVolfangus: *Bigoloſſius* idem ac Nicolaus. *Voltelus* idem ac Valentinus: *Olurandinus* pro Horatio in diminutivo. Hæc ex noſtris documentis eruimus.

(***) Burgus novus hodie vocatur Compitum Lanionum uſque ad Eccleſiam Sanctæ Margaritæ, hocque documentum eſt Tabularii Burgi Perzini.

tres Partes, ſeu tres Gaſtaldias (*), *& quælibet Gaſtaldia ſolvit partem ſuam ſibi contingentem pro rata de dictis decem, & novem Marchis, libris, tribus, & Groſſo uno. Et quod ipſa Tertia videlicet Communitas Burgi, Zivignagi, Vallarii, Valderbani, Isclæ, Tennæ, Vignolæ, & Faleſinæ ceſſavit a ſolutione in quinque libris Monetæ Veronenſis pluribus annis elapſis. Et quod Nobilis & potens Vir Dominus Joannes Feller Capitaneus dicti Caſtri Perzini pro Illuſtriſs. Prineipe & Excelſo Domino Domino Federico Dei gratia Duce Auſtriæ &c. percipiens ſe, & Dominum prælibatum decipi, & defraudari in quinque libris Veronenſibus pro qualibet collecta ab hominibus & perſonis totius prædictæ tertiæ Partis &c. quia non ſolvunt, niſi Marchas decem & octo cum dimidia, libras tres, Groſſum unum &c. & ob hoc ipſe Dominus Capitaneus mandaverat hominibus &c. prædictæ Tertiæ dicti Burgi Perzini, ut ſolvant, vel allegent cauſas legitimas, propter quas prædicta facere non debent &c. Ex quo homines dicti Burgi pro parte ſua dicentes, ſe ſolvere & ſolviſſe pro quinquaginta ſeptem focis, prout ab antiquo ſunt conſueti, producentes &c. unum inſtrumentum &c. infraſcripti tenoris. Anno MC. CCXXII. Indictione V. die XXIII. menſis Aprilis in Burgo Perzino coram Nob. Viro Domino Bonaventura de Gardellis Cive Tridentino Vicario pro Venerabili in Chriſto Patre Domino Henrico &c. Comparuit Nobilis Vir Dominus Abrianus* (**) *de Perzino tamquam Syndicus ... Burgi Perzini &c. Franciſcus filius Domini Franciſci Palanchi.*

Documenta jam habemus, ſpecierum ſcrutemur valorem: res ſalebroſa eſt, obſcura, & pertinaci ſolertia vincenda: animo tamen non concidam: ago: A Groſſis exordior. Quod Groſſus Veronenſis Veronæ quatuor ſteterit quadrantibus, & totidem Sæculo XIII. & ineunte XIV. etiam apud nos, neceſſe eſt; aliàs ſi quatuor quadrantes cum dimidio reddidiſſet, anno 1306, quinquaginta libræ majores Veronenſes non centum & triginta tres Tridentinas parvas cum ſeptem Tridentinis ſolidis minus octo denariis præbuiſſent, ſed CL. integras libras dediſſent; cum duodecim Groſſi, qui libram Veronenſem parvam conſtituunt, Tridentinam parvam in ejus parte dimidia ſuperent. Sed calculis rem experiamur. 50. Libræ Veronenſes majores, quælibet 24. Groſſis de quatuor quadrantibus conſtans, faciunt Groſſos mille & ducentos: 1200. Groſſi præbent quater mille & octingentos quadrantes: hi ſi reducantur in ſolidos Venetos hodiernos, mille & ſexcentos ſolidos dant. Econtra libræ Tridentinæ parvæ 133. cum ſeptem Tridentinis ſolidis minus octo denariis, multiplicatæ per 8. Groſſos reddunt mille & ſexaginta quatuor Groſſos: hi Groſſi, cum unuſquiſque quatuor quadrantes cum dimidio, ſive ſequiſolidum hodiernum Venetum præbeat, mille quingentos ſupra nonaginta ſex ſolidos hodiernos Venetos exhibent. Quibus ſi adjungantur ſeptem Tridentini ſolidi parvi minus octo Denariis, mille, & ſexcenti Veneti ſolidi hodierni circiter prodibunt, numerus priori par; ſiquidem Tridentinus ſolidus novem quadrantis noſtri quintis æqualis eſt, qui ſi ſepties in ſe ducantur, ſexaginta tres quadrantis quintæ exeunt. Hæ per 5. diviſæ 12. quadrantes præbent cum tribus quintis; at 12. quadrantes quatuor reddunt hodiernos Venetos ſolidos, & tres illæ quintæ octo Tridentinos denarios parvos propè æquant, his abjectis abjiciuntur & tres illæ quadrantis quintæ. Ergo 1600. ſolidos utraque

(*) Medio & ſubmedio ævo habitationes in quatuor genera dividebantur, nempe in Palatia, Curtes, Domos, & Maſſaricias. *Palatia* erant Imperatorum & Principum Regiæ, teſtibus Romanæ hiſtoriæ ſcriptoribus, & medii ævi Auctoribus. *Curtis* erant Imperatoris & Principum Prætoria in Oppidis & Pagis exiſtentia, ut conſtat apud *Murat. in antiquit. medii ævi diſſert. 19. fol. 41.*, item *diſſert. 20. fol. 123. tom. 2. Mabillon. in præfat. in prim. Seculum Benedictinum cap. 50., & in ſecundum cap. 11., & in Medii ævi diplomatibus. Maſſaricia*, erant Prædia Principum, Nobilium, & Divitum in Pagis exiſtentes teſte eodem *Muratorio in antiquit. medii ævi* ſparſim, & *Brunacio de re monetaria: Patav.* Hæ Maſſaritiæ Seculis XII., XIII. & ſequen. *Manſus* vocari ceperunt, ut apparet ex Veter. Juris conſultis: & Gloſſa ad textus, nec non ex *Fontanino in diſſert. de Maſnatis. Domus* erant Nobilium, aut Divitum habitationes in urbibus & oppidis teſtibus Notariorum Documentis: poſt medium ævum Notarii noſtri etiam mentionem fecerunt de Sedeminibus; quas conſtat ex ipſis eorum inſtrumentis eſſe Domunculas humiles pauperum, vel vulgarium hominum, præcipuè ruſticorum, & montanorum, deſcribuntque eas, *-- muris & lignamis cum coquina, voltello, ſtabulo, & ſtalloto a ſuis*, aliquando etiam *eum tezia* (utor enim illorum verbis) hocque nomen deduxerunt a ſedile, fecerunt que nomen diminutivum, ut illorum Documenta legenti apparet; non enim illi linguæ latinæ puritatem ſectabantur. Teſtes ſunt inter cætera in Tabulario Perzini exiſtentia Documenta.

(**) Abrianorum Familia Nobiliſſima erat, Divitiis & Decimis potens, ut conſtat ex Documentis Tabularii Perginenſis.

que ſumma continet. Anno 1389., cum libra parva Veronenſis apud nos decem præberet Groſſos Charantanos, & duos Tridentinos ſolidos, ut apparet ex Documento ſupra in hoc capite relato, Groſſus Veronenſis præbere debebat quatuor quadrantes & ſeſquiquintam quadrantis noſtri partem. Anno vero 1322. ſive 1422., cum Libra major Veronenſis apud nos 36 hodiernos Venetos ſolidos & denarium hodiernum Venetum dediſſet, ut mox ſequenti capite demonſtrabo, Groſſus Veronenſis æſtimari debuit quatuor quadrantibus cum dimidio, ſive ſeſquiſolido hodierno Veneto, & 24. tam denarii Veneti parte. Cujus minutiam non obſervatam fuiſſe, exiſtimo, cum ne obſervari poſſit, nec ſoleat; quando nummi tam exiles non dentur. Eo vero demum tempore, cum in Statutis noſtris (cujus tempus mihi liquido non conſtat) (*) librarum Meranenſium, cum Veronenſibus inſtituta fuit comparatio, quia tunc 12. Veronenſes Groſſi Groſſos undecim Meranenſes reddebant, Groſſum Veronenſem quatuor apud nos quadrantibus cum ſemidenario Veneto hodierno ſtetiſſe oportet calculi rigore ſervato; ſed revera in commercio nil ultra quatuor quadrantes reddidiſſe puto, cum tales minutiæ apud nos non attendantur: & alio modo Veronenſis Groſſi æquatio cum Meranenſi non proceſſiſſet, niſi eodem Veronenſi attributo valore, quem Meranenſis habebat, quod fieri non poterat, quia Veronenſis tantidem non ſtabat, quanti Meranenſis Groſſus. Hæc de Groſſis Veronenſibus.

CAPUT UNDECIMUM.

De Libris Veronenſibus, earumque ſpeciebus, & valore: De Marchis, ſolidis & Denariis, eorumque æſtimatione.

EX productis Documentis duas Veronenſium librarum ſpecies extitiſſe neceſſe eſt: aliæ minores, aliæ majores: minores dictæ de Solidis parvulorum, majores, vel ſimpliciter ita dictæ, vel de Solidis Groſſis. Minores duodecim præbebant Groſſos ita dictos, ſeu viginti Solidos Veronenſes: majores prioribus duplices erant. Ex Statutorum noſtrorum Codice libras Veronenſes minores habemus: ex primo & ultimo Documentis ſupra Capite proximo citatis libras majores habemus. Cum igitur libra parva Veronenſis anno 1306. duodecim ſteterit Groſſis de quatuor quadrantibus, manifeſtum eſt libram Veronenſem Denariorum parvorum ſexdecim hodiernos Venetos ſolidos præbuiſſe: quando vero ea undecim Groſſis Meranenſibus de quatuor quadrantibus cum dimidio ſtabat, ſexdecim hodiernos Venetos ſolidos cum dimidio exhibuiſſe: at anno 1322. ſive 1422. cum major Veronenſis libra duas Meranenſes & aliquid ſupra ferebat, hoc eſt cum 36. reddebat hodiernos Venetos ſolidos, cum uno circiter denario parvulo hodierno Veneto, ut 18. hodiernos Venetos ſolidos cum ſemidenario libram parvam Veronenſem dediſſe neceſſe eſt, quamvis nec ſemidenarium in parva, nec denarium in majori ſpectatum in commercio fuiſſe exiſtimem, cum apud nos illæ minutiæ nuſquam extiterint, & demum anno 1389. quando libra Veronenſis parva decem dabat Groſſos Charantanos de quatuor quadrantibus cum dimidio & duos Tridentinos ſolidos parvos, ſexdecim hodiernos Venetos ſolidos & tres quadrantis noſtri quintas pependiſſe oportet; nam in illo Documento 10. Solidi Veronenſes dant quinque Groſſos Charantanos cum uno Tridentino ſolido, qui faciunt ſolidos hodiernos Venetos 7. cum dimidio, nam ſolidus Tridentinus habet unum quadrantem noſtrum & quatuor quintas. Ergo 10. Veronenſes ſolidi reddunt Venetos hodiernos octo, quadrantes nullos, & ſeſquiquintam quadrantis partem: addatur media alia Veronenſis libra, tunc libra parva Veronenſis ſexdecim ſolidos habebit hodiernos Venetos, & tres quadrantis noſtri quintas.

Libra vero Major Veronenſis omni tempore parvam duplo excedebat; nam anno 1306. viginti quatuor Groſſos Veronenſes de quatuor quadrantibus reddebat; hinc 32. hodiernos Venetos ſolidos præbebat: anno 1322., ſive 1422. cum Groſſi Veronenſes Meranenſibus forſan in commercio apud nos æquati fuiſſent, 36. hodiernos Venetos ſolidos libra Veronenſis Major exhibebat. Hunc hiſce annis valorem ex prædicto anni 1422. Documento non ſine labore eruimus. Nam ibi dicitur, quod quælibet tertia pars Plebatus Perzini ſolvere Caſtro tenetur Marchas Veronenſes decem & novem, libras

(*) Libræ Veronenſis parvæ cum Meranenſi comparationem tempore Maximiliani Auguſti fuiſſe in ſtatutis noſtris inſtitutam probabile eſt, eo ſcilicet tempore, quo ſtatuta fuere primo reformata, quando monetæ Veronenſes jam ante Sæculum faceſſerant; alias ſi peracta fuiſſet vigentibus Veronenſibus monetis, opus non fuiſſet, ut illæ ad Meranenſes nummos reducerentur; cum tunc Veronenſium valor ſatis notus eſſet.

Digitized by Google

bras tres & Groſſum unum : Marcha dicitur conſtare libris decem Veronenſibus ; hinc ſequitur , 19. Marchas , libras tres , & Groſſum unum centum præbere libras Veronenſes ſupra nonaginta tres & Groſſum unum : Jam vero Tertia Pergini & Vignolæ , loco Veronenſium illarum librarum 193. & Groſſi unius , illis exoletis , hoc ævo, & ante duo & tria ſæcula in pecuniis Caſtro exſolvit libras parvas hodiernas Venetas 312 ſolidos duos : & ulterius Gaſtaldia Vignolæ quatuor vini plauſtra, quodlibet decem libris Meranenſibus , hoc eſt novem Venetis hodiernis , æſtimatum , quæ 36. hodiernas Venetas libras conficiunt , præſtat : quæ ſimul ſumptæ reddunt libras hodiernas Venetas parvas 348 ſolidos duos ; hinc iſtæ libræ Venetæ hodiernæ parvæ 348. ſolidi duo æquivalent libris illis Veronenſibus 193. & Groſſo uni. Atqui libræ Venetæ parvæ 348. ſolidi duo faciunt ſolidos hodiernos Venetos 6962. : ſi hi dividantur in 193. Groſſum unum, cuique libræ Veronenſi ſolidi 36. & circiter Denarius parvulus obveniet . Neceſſario vero hoc Documentum de libris Majoribus Veronenſibus intelligi debet , quia alias libræ 193. Groſſus unus præbere non poſſent libras hodiernas Venetas 348. ſolidos duos : multo minus de Meranenſibus intelligi poteſt ; quia dictio — *Veronenſes* — Marchæ adjectum , tum etiam poſtea libris ipſis additum hoc indicat . Addo , quod nullibi conſtet , Tyrolis Principes duplicis ſpeciei libras ſignaſſe : adjungo calculum , qui cuique libræ unum parvulum ſuperaddit , qui a Meranenſibus libris non agnoſcitur .

Quod vero quatuor Vini plauſtra Vignolæ præſtare debebat , hæc fuit ratio . Poſt annum 1422. tantâ pecuniarum penuriâ Patria mea divexabatur , ut , cum prædictæ tres Tertiæ totam Perginenſem Dynaſtiam conſtituentes collectam Caſtro debitam pecuniis præſtare non poſſent , pactæ cum Caſtro fuerint de triginta quatuor vini plauſtris , ſingulis decem Meranenſium librarum pretio æſtimatis, eidem in ſolutionis partem perſolvendis . En Documentum : *Anno milleſimo quadrigenteſimo vigeſimo octavo die Veneris ante duodecimam ----- Ego Joannes de Kinigſperg . Primo nimirum , quod in qualibet vindemia dent* (omnes hæ tres Tertiæ) *triginta quatuor vini plauſtra , quodlibet plauſtrum libris decem &c.* intellige Meranenſibus , ita eis temporibus ferentibus , quibus Comiti Tyrolis Duci Friderico Auſtriaco Meraniæ Domino dicto audientes eramus . Illa vero 34. vini plauſtra ita præſtabantur : Tertia Pergini & Vignolæ 4 dabant : Viaraghi & & Fraſſilongi 12., Tertia Madrani , Caſtaneti, & Suſati 18. unaquæque plus minuſve juxta pecuniæ , quam quæque exſolvere non poterat , modum . Nam quæ plus vini conſert , minus dat pecuniæ ; & e contra . Porro , ſi loco pacti vini , ejus æſtimatus valor , ſicque ipſa debiti origo ſpectetur , omnium præſtatio æqualis eſt . Cæterum poſt diuturnam cum Caſtro litem , prætendentibus Tertiis hiſce loco vini redire ad primævam pecuniarum præſtationem, cum Caſtrum diſſentiret : dubinſque foret litis eventus , tranſegerunt invicem ante triginta circiter annos , ut loco vini in quodlibet ejus plauſtrum non primævæ libræ decem Meranenſes , ſed nonaginta ſex hodiernæ Venetæ parvæ Caſtro penderentur .

Cum vero ex Documento anni 1124 a Brunacio (*a*) relatum appareat , quatuor libras Veronenſes cum tribus ſolidis efficere ſexdecim Venetas ; hinc alterutrum conſequitur , aut Venetas libras tunc duplo hodiernis minores extitiſſe , aut Veronenſes illo tempore tertiam librarum ſpeciem habuiſſe , parva quadruplo majorem , ad Imperialium ſimilitudinem . Ex noſtris vero Documentis illud ſequitur , libras majores , quæ duplæ ſunt , aut viginti ſolidos reddere , qui e Denariis parvis 24 aut majoribus 12. conſtant : aut quadraginta ſolidos dare , qui Denarios 12. parvos præbent . Nunc ad Marcham Veronenſem tranſeo . *Marcha* non monetæ , ſed ponderis eſt nomen . Ut pondera pro Regionum diverſitate diverſa ſunt, ſic & Marchæ . Hæc inſuper aliud peculiare habent , quod ultra diverſum pondus unciarum intrinſecum , in earum quoque numero differant ; ſiquidem in una Regione octo pendent uncias monetales , in alia novem , in altera decem . Præterea quamvis in uno loco Marcha octo præbeat uncias , pluris tamen ſtat , quam in eo , ubi 9. unciis ponderatur , hoc diverſo unciarum pondere id efficiente (*b*) . Num vero Marcha Veronenſis etiam Monetæ nomen exiterit compertum non habeo . Illud ſcio , quod cum Marcha Veronenſis ex citato anni 1422. Documento decem libras Veronenſes majores haberet , eam anno 1306. ſexdecim libras hodiernas Venetas ſeu tres Florenos cum duodecim cruciferis præbuiſſe: cum anno 1322.

(a) *Fol.* 25. (b) *Georg. Agricola in tractat. de reſtit. Ponder. Albertus Brunus de monet. cap.* 1. *n.* 7. *Raneras Budellius de re Num. cap.* 16. *n.* 19. *Nevizan. loc. cit. & alii .*

ſeu 1422. libra Major 36. Venetos hodiernos ſolidos tenebat, Marcham Veronenſem tunc 18. libras Venetas hodiernas præbuiſſe, ſeu tres Florenos cum 36 Cruciferis: quando vero libra major Veronenſis 33. ſolidos hodiernos Veneros præſtabat, tunc eam 16 hodiernas libras Venetas cum dimidia pependiſſe: ſic juxta diverſam variis temporibus librarum æſtimationem, diverſum quoque habuiſſe valorem.

Quod vero ad Solidi Veronenſis valorem attinet, ille ſecundùm diverſa tempora pariter diverſum tulit pretium; nam cum libra parva, ſive cum viginti Solidi ſexdecim reddebant hodiernos Venetos ſolidos, eorum quiſque duos quadrantes noſtros cum duobus quintis, ſive novem hodiernos Denarios Venetos cum duabus vigeſimis præbebat: Anno 1322., ſive 1422 Solidus Veronenſis duos quadrantes noſtros cum tribus quintis & dimidio exhibebat. Anno 1389 duobus quadrantibus noſtris cum duobus quintis, & una ſeptima quinti parte cum una vigeſima parte unius ſeptimæ ſtabat, ſeu novem hodiernis Venetis Denariis cum eorum duobus quintis & dimidio circiter. Quando inſtituta fuit in Statutis noſtris libræ Veronenſis parvæ cum Meranenſi comparatio, tunc ſolidus Veronenſis juxta proportionem duos quadrantes noſtros cum duobus quintis & aliquod minutum ſupra dare debuit. Sicque juxta diverſa tempora diverſum tulit valorem.

Ex oſtenſis Eruditiſſimi Fontanini lapſus, ſed valde exilis, colligitur, dum in ſuo libello de Maſnatis (a) aſſeruit, ſolidum Veronenſem hodierni Veneti ſolidi dimidium reddidiſſe; nam ex probatis ſolidus Veronenſis aliquid pluris dat, quam ſemiſolidum hodiernum Venetum: ſaltem tempora, & loca debuiſſet indicare, ubi & quando tanti valebat.

At Denarius ſive parvulus Veronenſis, cum duodecima ſolidi pars eſſet, ſubinde quatuor Denarii hodierni quintis, modo quatuor illius quintis & unius quinti octavo, aut denique quatuor illius quintis & circiter duobus quinti octavis æquivalebat. Sed operæ pretium non eſt, hiſce minutiis ingenium defatigari, & diutius immorari.

Cæterum monetas Veronenſes jam a Sæculo XIII. uſui noſtro fuiſſe oportet; propterea quod Documentum anni 1422. ſe referat ad illud anni 1322., ubi dicitur, quod Plebatus Perzini conſuetus ſit ſolvere tot &c. pro Salario Domini Epiſcopi, ut evidens ſit, hanc præſtationem in moneta Veronenſi multo annum 1322. præcedere. Hæc de monetis Veronenſibus Perginenſium uſui deſervientibus dicta ſufficiant.

CAPUT DUODECIMUM.

De Meranenſium monetarum initio, & fine: Nec non de Groſſis & Libris Meranenſibus, earumque Sæculis XIV. XV. & XVI. apud nos valore.

MEranenſium Monetarum initium ignoro, & forſan mecum omnes; ſiquidem neque Scriptores Tyrolenſes, quantum meminerim, aliquid de Monetis ajunt, neque quos viderim, alii. Quantum vero conjectari licet, tunc eas incœpiſſe exiſtimo, cum Tyrolis Comitatus a Friderico Barbaroſſa Imperatore Henrico XI. Duci Bavariæ Leoni dicto ademptus in Berchtoldum Hiſtriæ Marchionem ex origine Comitum de Taur, Dieſſen, & Andechs, primumque Meraniæ Ducem fuit translatus, ſimultarum inter Imperatorem Federicum, & Hadrianum IV. Pontificem initio (b), quod circa annum 1159 contigit (c); veriſimile enim non eſt, Tyrolis Principibus in Bavaria reſidentibus, Meraniæ pecunias fuiſſe percuſſas, cum pecuniæ ſoleant cudi, ubi Princeps reſidet, niſi Principis Ditiones opeſque lateant: tunc enim non ignoro, in diverſis ejus Ditionibus rei nummariæ incumbi oportere, ſubditorum ita exigente neceſſitate. Vel ſi hoc tempus nimis remotum videtur, certe, verſus XIII. Sæculi medietatem Ottones Tyrolis Comites, & Meraniæ Duces, aut ſaltem eorum ſucceſſores Mainhardum Primum & ejus filium Mainhardum Secundum Meraniam Officinam Monetariam aperuiſſe, eorum res geſtæ, & ſuppetiæ Tridentinis contra Ecelinum menſe Aprili anno 1256. a Meinhardo Primo in ſecunda illorum defectione latæ, & dein bella contra Tridentinos, alioſque a Meinhardo Secundo ſuſcepta evincunt. Sed ad propoſitum redeamus.

Silentibus itaque apud nos Veronenſibus Monetis, Tridentiniſque paulatim recedentibus, poſt XV. Sæculi initium, Nummi Meranenſes apud nos primum in Notariorum Inſtrumentis locum invenere. De Groſſis Meranenſibus ſuper Capite V. ſatis diſſeruimus. Illud ſolum hic

(a) *Fol.* 37. (b) *Nigrinus hiſtor. Tyrol. fol. mihi* 106. 107. (c) *Sigonius de Regno Italiæ lib.* 12. *fol.* 295.

hic addere juvat, Groſſos Meranenſes & cæteros Principum Germanicorum XVI Sæculo apud nos latine fuiſſe dictos Crucigeros, & Crueiferos, nomine forſan a Germanicis mutuato, quo illi Groſſum *Kreizer* appellant, hoc eſt cruce ſignatum; nam XIV. & XV. Sæculis Groſſi aliqui in una eorum parte crucem præferebant, ut conſtat ex iis, quos teneo, & alibi vidi, Leopoldinis, & Sigiſmundinis Groſſis. Illi magnitudinis erant hodiernorum, ſed materiei qualitate multum iſtis ſuperiores; nam ut phraſi antiqua latina utar, ex argento quaſi puro puto, ſeu Obryzo exiſtebant. Leopoldini Tyrolenſes in una parte crucem habent cum quatuor ad crucis latera Liliis: inſcriptio eſt — LEOPOLDUS DUX — in alia ſtat Aquila Tyrolenſis cum inſcriptione — COMES TYROLIS — Sigiſmundini in una parte Aquilam Tyrolenſem habent cum literis — COMES TYROL — in alia crucem exhibent, in cujus medio convolvitur litera — S — circum — SIGISMUNDUS — habent, quod & denotat litera — S — in cruce poſita. Alii ſex, alii ſeptem grana pendent, prout magis aut minus ſunt corroſi. Eorum ſchemata in fine dabo. Ejuſdem magnitudinis, ponderis, & bonitatis unum Venetum teneo, ſed plane corroſos eſt, legiturque dumtaxat — SA MAR VE — in alia ſtat Dux Vexillum tenens cum reſiduis his verbis, barbaricis literis exaratis — FR DA DUL —. Alium, ſed paulo majorem, quem bigroſſum eſſe Venetum exiſtimo, mihi oſtendit laudatus Mancius undecim granis pendentem, in cujus una parte Sanctus Marcus cum Duce viſitur: inſcriptio literis barbaricis exarata reddit — SAN MAR VE DUX STEN: ex altera Sanctum Sepulchro exeuntem refert: literæ ſunt confuſæ & partim corroſæ. Demum Mancius & bigroſſum Tyrolenſem oſtendit ejuſdem cum Groſſo inſcriptionis & circumferentiæ, eademque ſigna habentem, ſed duplo craſſiorem & ponderoſiorem.

Groſſus inter minutam Meranenſem pecuniam ſecundum tenebat locum, ſcilicet antequam ſolidi & medii ſolidi cuprei Halæ ad Œnum anno 1739 conflarentur, quatuorque antiquitus, valore a Principe ei indito, juxta antiquam Imperii legem & morem conſtabat quadrantibus, infima tunc apud Tyrolenſes monetarum ſpecie, hoc etiam tum nomine, tum inſcriptione, quam nummulus quadrans præſefert, indicante, quorum quatuor uni hodierno Veneto ſolido, & ejus trienti æquivalent. Ex antiquis quadrantibus aliqui adhuc extant, ſed rariſſimi ſunt, ex argento deteriori confecti, in quorum una facie Aquila proſtat Tyrolenſis, in alia Auſtriæ inſigne cum inſcriptione — QUADRANS TYROLIS — Cælaturæ modus eos citra Sæculum XV. demitti vetat: his antiquiores non vidi. Dein Groſſus Meranenſis, ut dixi ſupra Capite V. a Meinhardo Secundo ad quatuor quadrantes cum dimidio extenſus fuit.

Groſſos Libræ ſequuntur; hæ namque, ut vidimus ex ſanctionum Perginenſium municipalium Codice, Monetis Veronenſibus poſt XV. Sæculi initium recedentibus, plurimum nobis deſerviere. Tardius tamen noſtros contractus, quam Groſſi invaſere, ea forte ratione, quia nullam habebant cum Libris Tridentinis, & Veronenſibus valoris æqualitatem, quam tamen Groſſi habebant. Hæ libræ, ut dixi ſupra, & inferius probabo, duodecim Groſſis conſtabant, ut & nunc, hoc eſt, decem & octo hodiernis Venetis ſolidis. En Perginenſium Statutorum Codex, cujus duo aut tria capita mihi ſufficient. *Capite quarto* dicitur, decem libras Veronenſes pendere novem Meranenſes cum duobus Groſſis: *cap. 6.* quindecim Veronenſes reddere tredecim Meranenſes, & novem Groſſos: & quinque Veronenſes dare quatuor Meranenſes, & ſeptem Groſſos: cum vero in dicto Codice uſquequaque legatur, quod undecim Groſſi Charantani dent libram Veronenſem; hinc clarum eſt ex calculo, libram Meranenſem duodecim ſtare Groſſis Charantanis. Nam decem libræ Veronenſes multiplicatæ per undecim Groſſos centum & decem reddunt: ſic novem libræ Meranenſes per duodecim multiplicatæ centum & octo præbent Groſſos, quibus ſi reſidui duo adjungantur, numerus conſurgit — 110. — priori æqualis. Et clarius, quod libra Meranenſis 12. Groſſos, ut nunc, præbuerit, caput 118. in civilibus innuit; dicit enim: *ſi venditio fuerit de libris viginti quinque & infra, accipiat Notarius libram unam, ſeu Charantanos duodecim.* Concordat vetuſtum Parochialis Eccleſiæ Kalendarium, ubi ita ſcriptum eſt *Joannes Caprarius - habitator in Villa Viaraghi ſolvit omni anno &c. affictum librarum trium bonæ Monetæ de Marano*: & in margine ſcriptum eſt — *ſolvit Groſſos XXXVI.* qui affictus dicitur permutatus cum affictu ſtariorum trium frumenti, qui ante præſtabantur. Ex quo in aliam venimus cognitionem, nempe ſtarium frumenti tunc temporis una Meranenſi libra fuiſſe æſtimatum, quod hoc anno octo Venetis venditur. Præter libras, etiam Selibræ argenti puriſſimi Merani cudebantur, quarum

unam

unam Mainhardi nempe a laudato Mancio mihi oſtenſam in fine ſubjiciam, quæ 25. pendet auri grana. Sed eam temporis vetuſtas aliquanto labefactavit. Marcham adjungo, quæ pœne effugerat: ea quindecim Meranenſibus libris ſtabat; en Documentum: *Anno MCCCCXII. Indictione V. die Jovis X - - - - - Perzini - - Nicolaus filius qm Mathæi de Viarago Plebis - - - - - fecit pacem & remiſſionem eum Aſadelo - - - - - & hoc quia Aſadelus promiſit ei dare pro damnis unam Marcham bone Monete de Marano - - decem libras - - totum feſtum Natalis, & alias quinque uſque per totum feſtum Sancti Michaëlis - - Fridericus de - - - - Sac. Palatii Notarius*. Ultra quadrantes, Groſſos, Bigroſſos, Selibras, & uniuſmodi libras, nullam aliam monetæ Meranenſis ſpeciem inveni. Tyrolenſes Principes forſan & alias ſignavere nobis ignotas. Primis temporibus certe nummos aureos non cuderunt, cum ante Auream Bullam Principibus Imperatorem ſuperiorem habentibus, præterquam Regi Bohemiæ, permiſſum non eſſet Monetas aureas ſignare (*a*). Quod jus deinde per Auream Bullam, quæ ab Imperatore Carolo Quarto anno 1356. edita eſt (*b*), etiam cæteris Electoribus fuit conceſſum. Translata vero Tyroli in Principes Auſtriacos (*) non male quis conjectabit, & suream Monetam Meraniæ fuiſſe cuſam, tum quod Principes illi potentes, & ex Auguſta Domo eſſent, tum quia in ſuis Ditionibus Auri Fodinas haberent. De Duce Friderico Quarto, quod monetam auream Meraniæ ſignaverit, videri poteſt; ſiquidem in quodam Tabularii Pergini Documento anni 1422. Florenorum aureorum bonæ monetæ de Merano fit mentio. Hodie Imperii Principes fere omnes ex Imperiali indulgentia jus ſive argenteam, ſive auream Monetam cudendi habent (*c*), nempe omnes, qui Regalibus ab Imperatore donati ſunt.

Cærerum Meranenſis Nummaria officina ſub Sigiſmundo Auſtriæ Archiduce Comiteque Tyrolis deſiit, translataque ab eo Halam ad Œnum fuit, & poſita in loco *Sparberegg*, ubi modo ſunt Ædes Regii Parthenonis, & deinanno 1567 fuit tranſportata in locum *Hoſegg*, ubi modo eſt (*d*). Loca vero *Sparberegg*, & *Hoſegg* Caſtra ſeu Arces fuiſſe exiſtimat eruditiſſimus Antonius Roſchmannus Cæſareo Regiæ Œnipontanæ Bibliothecæ Præfectus (*e*), cum ad Hoſegg Turris adjaceat pervetuſta & prægrandis ſingularis medii ævi ſtructuræ.

Cum

(a) *Vitriarius inſtit. jur. pub. lib. 3. tit. 17. n. 56 in not. litt. A.*
(b) *Vitriar. lib. 1. tit. 2. n. 21. in not. litt. C.*
(c) *Vitriar. lib. 3. tit. 8. n. 29.* (d) *Birchlechnerus tom. 1. lib. 7. cap. 2.*
(e) *In epiſtola ad me data prid. Kal. Auguſti anno 1746.*

(*) Ex Marchionibus de Andechs & Dieſſen & Dominis de Taur ex Suevia oriundis quidam X. Seculo a Bavariæ Ducibus Tractui Athefino tanquam Marchio fuit præpoſitus. Ejus ſucceſſores a Sedo Meraniæ fuerunt nuncupati. Ex his orti ſunt Hiſtriæ Marchiones & deinde Tyrolis Comites. Nam Fridericus Primus Imperator ademptis Henrico Undecimo Lenni dicto Bavaria & Comitatu Tyrolis, illum Comiti Palatino Ottoni de VVittelſpach: hunc Bertoldo Hiſtriæ Marchioni ex dictis Marchionibus de Andechs infeudum dedit. Inter alios filios hic Berſoldus Bertoldum ſecundum Meraniæ Ducem, & Mechtildem Mainhardi primi Goritiæ Comitis uxorem ſuſcepit: anno 1192. Berroldus primus defunctus eſt. Ex Bertoldo ſecundo, poſtea anno 1196. mortuo, natus eſt Otto primus Magnus dictus, & Henricus Hiſtriæ Marchio: Otto Magnus anno 1240. deſiit. Ex Ottone magno ortus eſt Otto ſecundus, ſine filiis maſculis anno 1247. exeunte mortuus, & ex Henrico Hiſtriæ Marchione Albertus Primus, ad quem defuncto Ottone ſecundo Comitatus Tyrolis titulo hæreditario pervenit. Is uxorem duxerat Guthtam Marchionem de Andechs Meraniæ Duciſſam, quo pacto Merania ipſi ceſſit: hinc ſe vocabat Comitem Tyrolis, Sac. Rom. Imperii Principem & Comitem, & Eccleſiarum Aquilejenſis, Tridentinæ & Brixinenſis Advocatum; mortuuſque pariter eſt ſine filiis maſculis anno 1254 Filias duas reliquit: Adelhaidis Meinhardo ſecundo Goritiæ Comiti nupſit, & Eliſabeta Comiti Gebhardo Juniori de Hirſperg: Gebhardo titulo Dotis Vallis Onana ſuperior obvenit: reliquum Tyrolis Comitatum Mainhardus tulit, quà Tyrolis Comes primus hujus nominis dictus. *Nigrinus a fol. 106 ad 113.* Ex Meinhardo primo Tyrolis Comite natus eſt Mainhardus ſecundus: ex Meinhardo ſecundo, qui anno 1280. a Rudolpho Primo Imperatore Ducatu Charintiæ ſuorum majorum fuit inveſtitus. *Roo hiſt. Auſtriac lib. 2. fol. 34. Nigrinus a fol. 110. ad 114.* Ludovicus, Otto, & Henricus. Sed his ſine filiis defunctis hæreditas integra ad Margaritam ab oris deformitate Maultaſch dictam, unicam Henrici filiam pervenit. Hæc primum Joanni Moraviæ Marchioni & Caroli Quarti Imperatoris fratri nupta fuit, deinde eo repudiato, Ludovicum Bavariæ Ducem & Brandenburgi Marchionem, Ludovici Bavari Imperatoris filium in ſuas nuptias 10 Februarii anno 1342. pellexit; ſed eo una cum filio, quem ex ea ſuſceperat, defuncto, Margarita ex Ordinum Provincialium Decreto ſuas Ditiones Sereniſſimis Principibus Rudolpho, Alberto, & Leopoldo Auſtriæ Ducibus, ſibique ſanguine junctis, Sancti Policarpi die anno 1363. ceſſit *Roo hiſtor. Auſtriaca lib. 3. fol. 113.* Ipſam Ceſſionem de verbo ad verbum retulerunt Comes a Brandis in ſua Tyrol. hiſtoria Germanice conſcripta a fol. 132. ad 142. & *Nigrinus a fol. 129* Sicque Comitatus Tyrolis ad Domum Auguſtam pervenit una cum Charintia, & cæteris Margaritæ Ditionibus.

Digitized by Google

Cum vero Archidux Sigiſmundus (*) anno 1473. Meraniæ nummos procudi fecerit (a): Tyroliſque Regimen ad annum 1489. tenuerit, ſeptem ſequentibus vitæ annis, tradito Maximiliano Auguſto Regimine, quieti datis (b); hinc conſequens eſt, Meranenſem Monetariam officinam intra annos 1473. & 1489. Merania Halam fuiſſe translatam.

Unum hic addo, quod licet Meranenſes Groſſi & Libræ eſſe deſierint, attamen uſque ad hodiernam diem Canones antiqui Emphyteutici juxta antiquam eorum æſtimationem Caſtro perſolvamus: juxta quam etiam Collectas ſeu Steuras Sereniſſimo Tyrolis Comiti bis in anno præſtamus. Hæc de Monetis Meranenſibus, de quibus plura ſcire non potuimus.

CAPUT DECIMUMTERTIUM.

De Florenis Auri & Rhenenſibus, eorumque XV. & XVI. Sæculis valore.

SÆculis XV. & XVI. præcipuum in contractibus noſtris locum ſibi vindicabant Floreni Auri, ſive Floreni Rhenenſes, quos non male conjicio ſimiles Ducatis aureis, ejuſdem que ponderis exſtiſſe; nam & Nevizanus (c) Ducatos aureos Floreni nomen poſtea accepiſſe, ait, & Brunacius (d) Ducatos & Florenos aureos XIV. exeunte Sæculo promiſcuo nomine fuiſſe vocatos oſtendit. Quamvis Ducatus aureus aliquid pluris apud quaſdam Italiæ nationes ſtaret, quam Florenus. Florenus a flore nomen tulit, quia Florentini Ducati aurei flore ſignati erant (e). Ad Florentinorum ſimilitudinem, pondus & numerum alii Principes, præſertim Electores Palatini ad Rhenum ſuos Florenos aureos cuderunt; hinc Floreni aurei Rhenenſes, Floreni Rhenenſes dicti, tantopereque nobis Sæculis XV. & XVI. deſervientes manarunt. Ab his dein etiam Floreni Argentei, quorum in Germania primos omnium a Sigiſmundo Auſtriaco anno 1484. Halæ ad Œnum fuiſſe ſignatos, Vir Nob. & erudit.ſs. Joſephus de Sperges Œnipont. mihi affirmat, a Germanis — *Gulden* — hoc eſt aurei, adhuc hodie unico nomine vocantur; quia parem habuere cum illis æſtimationem: quamvis Auſtriaci & Tyroleníes argentei hodie non quinque Meranenſibus, ſed quinque Venetis hodiernis ſtent libris. In civitatibus ad Rhenum percuſſos argenteos Florenos antiqui aurei tenere hodie valorem audivi, nempe quinque librarum Meranenſium, hoc eſt quatuor cum dimidia Venetarum hodiernarum. Florenos aureos quartam unius integri Ducati aurei partem tenuiſſe oportet, tum valoris tenuitate, tum traditione; tum priſtino valore adhuc apud nos manente ſatis indicantibus. De iis cape Documenta: *Anno MCCCCLI. Indictione XIV. die X. menſis Maji in Burgo Perzini. Joannes Osbaldus de Roncogno Plebatus Perzini vendidit Martino Ronch hoſpiti de Burgo Perzini &c. unam petiam Terræ. pro finito marcato Florenorum auri treſdecim in ratione librarum quinque bonæ monetæ Meranenſis &c. Jacobinus Notarius. Anno 1497. Indictione quintadecima die Jovis 26. Septembris in Villa Serſi &c. Michaël Carneſſarius de Burgo Perzini &c. vendidit &c. Nicolao quondam Zanoti Lucæ petiam Terræ ſtariorum duorum & Medii &c. pro pretio Rhenenſium triginta in ratione librarum quinque bonæ monetæ de Marano. Antonius de Bertellis Notarius.* Sæculo demum XVI. magis hæc conſuetudo inoleverat. Ex pluribus ſequentia ſufficiant. Ecce: *B nedictus Novellus Juris Doctor Archipresbiter Terræ Baſſani & in Epiſcopatu Feltrenſi ejuſque Diœceſi a Reverendiſs. in Chriſto Patre Domino Antonio Pizamano &c. Feltrenſe Epiſcopo atque Comite in ſpiritualibus & temporalibus Vicarius & locum tenens Generalis ſpecialiter deputatus. — Sane pro parte diſcretorum hominum &c. Plebatus Perzini &c. expoſitum fuit &c. quod ſi in Capella Sancti Michaëlis Archangeli erecta ſeu erigenda &c. in Pa-*

(a) *Burklechnerus loc. cit.* (b) *Roo lib.* 11. *fol.* 398. *Nigrinus hiſt. Tyrol. a fol.* 250. *ad* 272.
(c) *In tract. cit.* (d) *Cap.* 82. *fol.* 219.
(e) *Benvenutus de Imola in comment. ad Dantem a Murat. Tom.* 1. *antiquit. mæd. ævi pag.* 1134. *vulgatus. Chriſtophorus Landinus in not. ad Dantem.*

(*) Sigiſmundus Auſtriacus-Comes Tyrolis anno 1474. Archiducis Titulum in Comitiis Meranenſibus ſumpſit, quo jam pridem Imperialis Auguſta Domus condecorata erat. *Nigrinus fol.* 258 nam qui eum præceſſerunt Auſtriaci Tyrolis Principes Ducis duntaxat nomine contenti erant. Ex Auſtriacis primus Rudolphus a Patre ſuo Alberto Primo, hujus nominis Imperatore, Idib. Nov. anno 1298. in Comitiis Norimbergenſibus Archiducis titulo donatus fuit. *Roo lib.* 2. *fol.* 67 Sigiſmundus vero prid. Nonas Martii anno 1496. obiit. *Roo lib.* 11. *fol.* 399. Dicti Rudolphi mater erat Eliſabeta Mainhardi ſecundi Tyrolis & Goritiæ Comitis, Charintiæque Ducis filia. *Vitiar. inſtit. jur. pub. lib.* 2. *tit.* 5. *n.* 31.

rochiali Eccleſia B. Mariæ de Perzino &c. celebraretur quotidie ſummo mane miſſa &c. multi miſſam audire procurarent priuſquam abirent ad colendos agros &c. decreverunt &c. Univerſitates omnium Villarum Plebatus præmiſſi Capellam ipſam tot bonis ſtabilibus &c. dotare &c. Ex quibus annuus proventus &c. florenorum triginta duorum proveniat &c. unde Sacerdos &c. commode vivere poſſit &c. Nos certificati de aſſignatione dotis &c. pro præfata ſumma florenorum Rainenſium XXXII. &c. concedimus dictis hominibus jus præſentandi &c. Datum Feltriæ in Epiſcopali Palatio anno Domini MDVI. Indictione IX., die Jovis VII. menſis Maji. Victor Romagnus Imperiali auctoritate Notarius. Anno MDXI. Indictione XIV. die Jovis IV. Decembris in Burgo Perzini &c. Petrus qm̃ Leonhardi de Elza de Villa Madrani &c. vendidit Vito qm̃ Leonhardi Zirgkler petiam Terræ &c. trium ſtariorum pro Rhenenſibus auri duodecim in ratione librarum quinque bonæ monetæ Meranenſis pro ſingulo. Michaël Zechender de Zail Notarius Perzini. Anno MDXVIII. Indictione VI. die Lunæ XV. menſis Martii in Burgo Perzini Salvator qm̃ Federici de Roncogno Plebis Perzini & habitator in Burgo Perzini &c. vendidit Ser Joanni Spitzer de Burgo Perzini Sindico Communitatis Burgi Perzini petiam Terræ Ortulivæ medii ſtarii in Burgo novo, a Mane & Meridie ſtrata Imperialis, a Sero dictus venditor, a Septentrione rugia molendinorum &c. pretio Rainenſium florenorum auri triginta unius in ratione librarum quinque de Marano. Sebaſtianus Piloſus Notarius. Super hanc glebam Perginenſes Macellum poſuere, eodem Piloſo teſte (a), manetque adhuc. Sume aliud poſterius venditionis alterius horti, quo inædificata eſt Domus Civica Burgi Perzini ejuſdem Burgi ære. *Cum ſuperioribus annis Girardus Scarpa de Gandino habitator Perzini acquiſiverit &c. unum hortum exiſtentem in dicto loco, ab una parte apud Plateam Balnearum, & ab aliis apud vias communes &c. ex poſt pro utilitate publica &c. hortus prænominatus petitus fuit a ſpectabili Communitate Perzini &c. & dictus Dominus Girardus id facere recuſaverit. Tandem ad petitionem Illuſtris Domini Georgii de Firmiano Baronis &c.* (erat enim Dominus Pignoratitius & Poſſeſſor Caſtri, & Dynaſtiæ Pergini &c.) *petentis ſibi dictum hortum vendi pro pretio Rhenenſium 120. & volens prædictus Girardus Domino ſuo morem gerere &c. vendidit præfato Domino Georgio hortum prædictum pretio Rhenenſium centum viginti in ratione librarum quinque de Marano &c. Actum die Jovis 21. Auguſti 1513. Indictione 6. præſent. Nob. Domino Blaſio de Caſtro Rupto Locumtenente Caſtri Perzini. Jo. Michaël de Cerris Notarius.* Quem hortum ſtatim eodem pretio Communitati Perzini tradidit, eodem Documento teſte. Priora duo Documenta ſpectant ad me, cætera authographa reperiuntur in Tabulario Perginenſi. Videſis ergo Florenum auri, Florenum Rhenenſem, & Rhenenſem auri vel eundem nummum eſſe, vel eundem tenere valorem. Hoc Monetæ genus amplius in natura apud nos non reperitur, licet in omnibus contractibus adhuc uſurpetur, nomine — *auri* — dumtaxat omiſſo, valeatque etiamnum apud noſtrates libris quinque Meranenſibus, hoc eſt ſeſquiquatuor Venetis hodiernis parvis, ſeu Solidis Venetis nonaginta.

Hæc eſt Nummorum apud nos currentium ſeries, hic eorum valor. Plura nec dicere, nec oſtendere potui; cum quia Filiorum educatione, re familiari, negotiis ſubinde publicis, & forenſibus diſtrictus parum otii fruor, tum quia ea eſt hurum locorum infelicitas, ut Tabularia partim invidia, partim ſuſpicionibus ſint impervia: Has difficultates alii forte ſuperabunt, aut alia ætas ſubmovebit, meliora que, & uberiora promet. Si hic qualiſcumque labor probabitur, mihi eſt, quod gaudeam, gratulerque, quod voti compos extiterim: ſin minus, adhuc. Magnum enim tulit fructum, qui honeſtis occupationibus breve otium effugit.

Cæterum reſtat, ut omnibus hoc loco, qui pro ingenita eorum humanitate vel documenta, vel nummos, vel aliquo modo operam nobis contulere, gratias agamus maximas; ſed quoniam pro eorum dignitate non poſſumus, ſemper tamen habebimus.

FINIS.

(a) *In Addit. ad inventarium Document. ad Communitatem Burgi Pergini ſpectantium.*

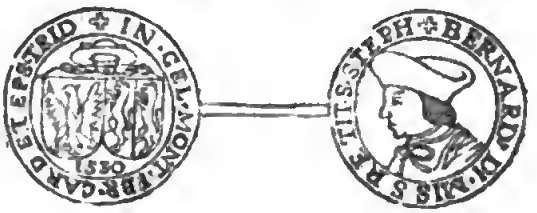

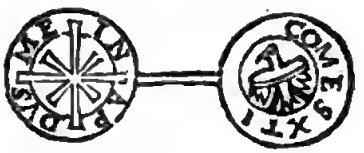

Muſæo Excell.mi Viri Antonii Comitis Savorgnani Patritii, & Senatoris Veneti.

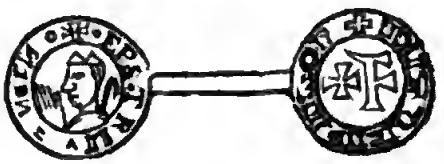

DIPLOMATA
ANTIQUA,
ALIAQUE DOCUMENTA

AD COMPROBANDAM, ILLUSTRANDAMQUE

CL. V. J. C. ET ADVOCATI

JOHANNIS SITONI DE SCOTIA
ELUCUBRATIONEM

DE ANTIQUIS, ET MODERNIS IN INSUBRIA MONETIS,

AB EJUSDEM MUSÆO DEPROMPTA;

Partim nunc prima vice in publicum prolata.

SYLLABUS VETERUM CHARTARUM,

QUÆ EX MUSÆO SITONIANO HIC EXHIBENTUR.

EDICTUM *Bertholdi Comitis de Mareſtetem, dicti* de Nifren, *pro Ludovico de Bavaria Romanorum Imperatore in partibus Italiæ Vicarii Generalis pro confirmatione Privilegiorum favore Monetarum Regiæ ac Imperialis Civitatis Mediolani, & pro executione* EDICTI *Henrici VII. Romanorum Imperatoris pro Monetis in Italia cudendis, & Monetariorum Privilegiis, ſignatum Derthonæ die 17. Octob. Anno 1311., & datum Mediol. die 26. Junii Anno MCCCXXIII.* pag. 263

EDICTUM *Caroli IV. Romanorum Imperatoris de Moneta in Delphinatus, Sabaudiæque Ditionibus non aliter quam ſecundum modum, & formam præſcriptam cudenda. Datum Anno MCCCLXIII.* pag. 266

DIPLOMATA II. *Wenceslai Romanorum Imperatoris favore Nobilium familiarum* de Capitaneis *ex Porta Romana, &* de Lucinis *Mediolanenſium Civium, & Monetariis publicis conſtitutis. Data apud Yrolium die 20. Martii, Anno MCCCXCVIII.* pag. 268

DIPLOMA *Sigiſmundi Romanorum Imperatoris favore Nobilium* de Capitaneis *pro Imperialium Monetariorum confirmatione. Datum Mediolani die 15. Decembris, Anno MCCCCXXXI.* pag. 271

DIPLOMA *Maximiliani Mariæ Sfortiæ Vicecomitis Mediolani Ducis favore Nobilium Monetariorum Officinæ Monetariæ (vulgo* Zecca) *Mediolani. Datum Mediol. die 11. Januarii, Anno MDXV.* pag. 272

DIPLOMA *Caroli V. Romanorum Imperatoris favore Monetariorum Civitatis, & Status Mediolani. Datum Mediolani die 27. Auguſti, Anno MDXLI.* pag 273

MANDATUM *Franciſci II. Sfortiæ Vicecomitis Mediolani Ducis pro ſolutione Penſionum, ac Stipendiorum Officialibus, & Miniſtris Status Mediolani. Datum Viglevani die 22. Novembris, Anno MDXXVIII.* pag 274

CAPITULA *Regiæ Ducalis Officinæ Monetariæ regnante Galeatio Maria Sfortia Vicecomite Data die 4. Junii, Anno MCCCCLXXIV.* pag. 279

CAPITULA *pro cudenda Moneta in Civitate Mediolani, & Aſtæ, regnante ibidem Ludovico XII. Francorum Rege, & Mediolani Duce. Data die 27. Junii, Anno MDVIII.* pag. 281

CAPITULA *pro Officina Monetaria Mediol. (vulgo* Zecca) *per Dominum de Lautrico Regio Locumtenenti generali. Data die 6. Maji, Anno MDXXI.* pag. 282

CONSULTATIO *in materia Monetarum ſignanter Status Mediolani edita per Regium Advocatum Fiſcalem generalem* Alexandrum Rovidam, *dein Regium Senatorem Mediolani, ſignata die 12. Novembris, Anno MDXCVI.* pag. 283

DISSERTATIO *adversùs abuſum parvæ Monetæ Solidorum vitiatorum, & noviter propoſita per* Jacobum de Bertis *ad uſum Status Mediol., ſignata die 28. Julii, Anno MDCLXXVIII.* pag. 300

DISSERTATIO *de non cudendis novis Monetis ad uſum Status Mediolani, ac Regni Neapolis, ſignata die 30. Aprilis, Anno MDCLXXIV.* pag. 304

CONSULTATIO *adversùs propoſitam Monetarum alterationem in Statu Mediolani edita per* Joſeph Mariam Folli *JC. C. & Oratorem Civitatis Laudæ, ſignata die 28. Februarii, Anno MDCCIV.* pag. 323

EDICTUM

Bertholdi Comitis de Mareſtetem, dicti *de Niſren*, pro Ludovico de Bavaria Romanorum Imperatore in partibus Italiæ Vicarii Generalis pro confirmatione Privilegiorum favore Monetariorum Regiæ, & Imperialis Civitatis Mediolani, datum die 13. Octobris Anno 1323.

NOs Bertholdus Comes de Mareſtetem, dictus de Niſren, *Sereniſſimi Domini Ludovici Romanorum Regis ſemper Auguſti in partibus Italiæ Vicarius Generalis, omnibus, ad quos præſentes devenerint, ſalutem, & notitiam ſubſcriptorum.*

Attendentes quod Regalis clementia, provida circumſpectio eos in libertatibus, & immunitatibus condignis conſueta eſt attentiùs conſervare, per quorum aſſidui laboris, fidelis & ſollicitudinis operam, utilitates, & negotia Imperii diligentiùs promoventur: Idcirco conſideratis fidelibus, & gratis ſervitiis, & laboribus, ac impenſis Imperio hactenus, & inpoſterum impendendis per Diſcretos, & Fideles Viros Magiſtros Operarios, & Monetarios Monetæ Regiæ, & Imperialis Civitatis Mediolani, ac ſpecialis favoris, & Libertatis gratia, qua eoſdem quondam piiſſimæ recordationis Henricus Imperator Septimus Domini noſtri prædicti Prædeceſſor ab oneribus, factionibus, & Datiis Communis prædictæ Civitatis Imperiali exemit clementia, prout in Privilegio eis per eum ſuper hoc dato cum Bulla ſua cerea pleniùs continetur, prædictis Magiſtris Operariis, & Monetariis authoritate nobis tradita & conceſſa per præfatum Dominum noſtrum Dominum Ludovicum Regem Romanorum ſemper Auguſtum, veluti etiam in Mandato nobis per eum ſuper hoc dato cum Bulla Regia cerea continetur; prædictum Privilegium, ſeu Inſtrumentum quondam Domini Henrici Imperatoris prædicti Magiſtris Operariis, & Monetariis ſæpefatis in omnibus, & ſingulis ſuis Capitulis innovamus, ſeu de novo concedimus, & in perpetuum valiturum ex certa Scientia confirmamus; cujus Privilegii, ſeu Inſtrumenti tenor eſt per omnia in hæc verba, videlicet:

EDICTUM

Henrici VII. Romanorum Imperatoris pro Monetis in Italia cudendis, & Monetariorum Privilegiis, datum Derthonæ Anno 1311. die 17. Octobris.

HENRICUS DEI GRATIA ROMANORUM REX SEMPER AUGUSTUS. *Ad univerſorum notitiam volumus pervenire, quod Nos pro Monetis noſtris per nos de novo ordinatis fabricandis, & cudendis in Italia, ordinavimus cum Operariis, & Monetariis noſtri Imperii de Italia juratis noſtris tam ſuper braczeagio & labore ſuo, quam ſuper libertatibus, & franchiſiis, quas ipſos Operarios & Monetarios habere volumus ut inferiùs continetur:*

In primis quod Operarii debent habere pro operagio Denariorum, qui dicuntur Imperiales, de quolibet peſo viginti Marcharum, & ontiarum duarum, decem Solidos, & decem Denarios Imperial. noſtræ novæ Monetæ, & ultra carbonem, & de dicto peſo poterint facere duas Marchas, & dimidiam Ciſaliæ, & ſi ultra dictas duas Marchas, & dimidiam Ciſaliæ facerent, debet detrahi illud ſuperfluum de ſuo operagio, & debent tagliare Monetas prædictas tali modo, quod in duabus ontiis non ſint plures quam tres Denarii fortes, ac tres debiles; & ſi plures adeſſent, eos non tenentur Magiſtri recipere, donec ipſi Operarii emendaverint, & eos poſuerint ad ſuum rectum punctum, & ibi debet eſſe tantum de fortibus, quantum erit de debilibus, & debent recipere ad punctum, & reddere ad punctum.

Item debent habere de operagio Monetæ groſſæ argenti de peſo viginti Marcharum, & duarum ontiarum, decem Solidos, & decem Denarios Imperial. Monetæ noſtræ parvæ, & debent facere Ciſaliam ſicut dictum eſt ſupra de parva Moneta, & recipere ad punctum, & reddere ad punctum, & taliare monetam tali modo, quod nullus de prædictis Denariis erit fortior, vel debilior ſuo juſto pondere ultra granum.

Item dicti Operarii de quolibet centenario Denariorum auri debent habere pro operagio quinque Solidos Denariorum Monetæ noſtræ parvæ ſupradictæ, & debent recipere ad punctum, & reddere ad punctum, & eos taliare debent tali modo, quod nullus de dictis Denariis erit debilior, vel fortior ſuo juſto pondere ultra dimidium granum.

Item Monetarii debent habere de ſex Marchis treſdecim Denarios Imperial. parvorum pro Monetagio Monetæ noſtræ parvæ, & groſſæ, videlicet tantum de una, quantum de alia.

De Monetagio verò Monetæ auri debent habere de quolibet centenario Denariorum auri, viginti Denarios Imperial. parvæ Monetæ ſupradictæ, & debent recipere ad punctum, & reddere ad punctum; & debent, & tenentur dicti Operarii, & Monetarii venire operari, & monetare in dictis Monetis noſtris uſque ad ſufficiens fornimentum, ſive complimentum ipſarum Monetarum ad expenſas proprias.

Nos verò non debemus modò in antea, nec alius noſtro nomine facere aliquos Operarios, ſive Monetarios quamdiù ipſi legaliter & ſufficienter furnient, & complebunt opus prædictum, & ea quæ ad Officia ſua prædicta pertinent in Monetis, & pro Monetis noſtris prædictis.

Item non debent dicti Operarii, & Monetarii petere a nobis, ſive a Magiſtris Monetarum noſtrarum aliud donum, ſive avantagium aliqua cauſa, præterquam ſuum juſtum ſalarium ſuperiùs ordinatum.

Quocirca volens Majeſtas noſtra Richardum Hugeniti de Florentia familiarem noſtrum, & Sopravīſorem, & Ordinatorem dictarum Monetarum noſtrarum, & Abbizionem filium quond. Cavi de Florentia Magiſtrum dictarum Monetarum, & omnibus Operariis, & Monetariis juratis noſtri Imperii in Provincia Italiæ, ac eorum Socios, quos de communi eorum aſſenſu, & voluntate habere voluerint, qui habent, & jam acquiſierint ſibi jus operandi, & monetandi, & gaudendi Privilegiis Monetarum, & non alios ſolita Dignitatis ſuæ debita gratia non privari, ſed potiùs gratulari eſſe ſibi benevolentiam noſtri culminis ampliatam, præfatis Magiſtris, Operariis, & Monetariis, ac eorum Sociis, & cuilibet eorum ut ſupradictum eſt, Privilegium immunitatis, & franchiſiæ ubilibet Romani Imperii duximus concedendum; Ita quod a modo in antea uſque in perpetuum operando, & non operando ad dictas

Mo-

Monetas, dum tamen parati ſint venire operari, ac Monetas noſtras, & ipſas furnire, ut ſuperiùs dictum eſt, & per eos non ſtet, non teneantur, nec compelli poſſint ullo modo per aliquos Præſides, Rectores, aut Univerſitates, Magiſtratum, ſive Dignitatem, vel perſonam aliquam alicubi Romani Imperii requiri, ſeu compelli ad ſolvendum, aut ad ſuſtinendum aliquod Fodrum, Talium, Impoſitionem, Datium, Theloneum, ſeu mutam, paſſagium, vel Pontagium: nec etiam ad eundum, vel mittendum pro ſe ad aliquot exercitus, ſeu Cavalcatas, vel Cernutas, nec ad ſubeundum aliquod aliud onus reale, vel perſonale a modo in antea perpetuò imponend., ſed ab omnibus oneribus ubilibet Romani Imperii publicis, & privatis volumus, & jubemus eos perpetuò liberos & immunes, & penitus abſolutos.

Præterea ſtatuimus, & jubemus, quod nullus eorum teneatur alicui de ſe conquerenti ubilibet Romani Imperii quavis occaſione in civili, aut in criminali, niſi ſolummodo coram Magiſtris, & Præpoſitis eorum Præſidibus Imperialis Monetæ de juſtitia reſpondere; excepto de homicidio, raptu virginum, robaria, ſeu ſchacco, quibus caſibus teneantur ſubire ſuorum Judicum judicium, & examen.

Inſuper volumus quod omnes Officiales, & Familiares, qui erunt ad ſervitium noſtrarum Monetarum, dum erunt Officiales, & Familiares, gaudeant, & fruantur in omnibus eiſdem Privilegiis.

Quapropter præcipiendo, & monendo mandamus omnibus, & ſingulis Præſidibus, & Rectoribus ubilibet Romani Imperii Juſtitiariis, Univerſitatibus, Magiſtratibus, & Dignitatibus, & omnibus aliis Juſticentibus cujuſcumque ſtatus, & conditionis exiſtant, præſentibus, & futuris, quatenus hanc noſtræ immunitatis gratiam non audeant, nec præſumant aliquatenus violare, aut ejus ſeriei in aliquo contraire, ſub pœna indignationis noſtræ, ac ponderis argenti perſolvend. ad noſtræ arbitrium voluntatis. In cujus rei teſtimonium præſentes Literas ſupradictis Magiſtris Operariis, & Monetariis dari juſſimus, & ſigilli Majeſtatis noſtræ appenſione muniri.

Dat. Derthonæ ſextodecimo Calendas Novembris anno Domini Milleſimo trecenteſimo undecimo, Indictione decima, Regni noſtri anno tertio.

Ut igitur præmiſſis Libertatibus, & Immunitatibus liberiùs valeant congaudere, inhibemus omnibus, & ſingulis perſonis cujuſcumque conditionis aut ſtatus exiſtant, authoritate nobis competente, ſub pœna quinquaginta librarum argenti, quarum medietas Cameræ Regiæ, alia medietas paſſo vel paſſis injuriam abſque relaxatione applicetur, nec contra prædictam innovationem, conceſſionem, confirmationem, & Privilegium in parte vel in toto prædictos Magiſtros, Operarios, & Monetarios, aut aliquem ex eis per ſe, vel per alium gravent aliqualiter, vel moleſtent;

In quorum teſtimonium præmiſſorum ipſis damus præſens Privilegium noſtro Sigillo, ſeu Bulla cerea ex certa noſtra ſcientia ſigillatum.

Datum, & actum in Mediolano in Curia Archiepiſcopali anno Domini Milleſimo trecenteſimo vigeſimotertio, Indictione ſexta, die vigeſimoſexto Julii.

EDI-

EDICTUM

Caroli IV. Romanorum Imperatoris de Moneta in Delphinatus, Sabaudiæque Ditionibus non aliter quam ſecundum modum, & formam præſcriptam cudenda, promulgatum de Anno 1363. (*)

CAROLUS QUARTUS &c. *Univerſis noſtris Sacri Romani Imperii Fidelibus præſentibus, & futuris, ad quos præſentes pervenerint, gratiam ſuam, & omne bonum. Etſi cunctos Principes decet circa bonum, quietem, & utilitatem publicam ferventi ſtudio vigilare, cum publica utilitas præferri debeat privatæ, jure divino, & humano dictante, & naturali etiam ratione. Nos utique, qui ad apicem Cæſareæ Majeſtatis vocati ſumus, circa ea tenemur, & debemus ſtudioſiùs inniti, quæ Subditorum noſtrorum commodum reſpiciunt, & profectum.*

Sanè cum nuper in partibus Imperii noſtri, videlicet in Provinciis Delphinatu, & Sabaudiæ Comitatu, quæ ad Nos ex ejuſdem Sacri Imperii directo, & immediato Dominio pertinere, & ſubeſſe noſcuntur, pro reformatione quorumdam negotiorum noſtri Sacri Imperii præſentialiter agebamus, auribus noſtris frequens querela inſonuit, quod nonnulli temerarii præſumptores, prætextu quorumdam prætenſorum Privilegiorum ab olim eiſdem per nonnullos Imperatores, & Reges Romanorum prædeceſſores noſtros, ut aſſerunt, conceſſorum, ut ipſis liceat infra Sacri Romani Imperii limites, Monetas facere, cudere, & fabricare, iiſdem Privilegiis abutuntur, & abuſi fuerunt retroactis temporibus infra ipſius Imperii fines, & ambitum plures Monetas Auri, & Argenti, ac Metalli minoris ligæ & valoris, ac deterioris quam deberent, & eſſe conſuevisſent, ſub certis nominibus, caracteribus & figuris, inconſultè, & ſubdolè fieri & fabricari fecerunt, quibus non erat, nec fuit poteſtas, vel licentia talia faciendi, & dictis Monetis eorum, vi & potentia intermixta uti fecerunt nihilominus contrahentes, ex quibus noſtra, & Imperii vilipenditur authoritas, & publica utilitas non modicum pati cenſetur, ac noſtri, & Sacri Romani Imperii Subditi variis concuſſionibus, & bonorum contractationibus dampna irrecuperabilia, prout viſibiliter præſumimus, ſuſtulerunt huc uſque, & majora ſuſtinerent in futurum, niſi ſuper hoc per noſtræ Majeſtatis Celſitudinem provideatur de remedio opportuno.

Volentes itaque circa præmiſſa prout Nobis, & Sacro Romano Imperio congruit, præſertim ob noſtri, & Sacri Romani Imperii Subditorum utilitatem, & perfectam ſalutem uberiùs providere, habita Deliberatione ſuper prædictis, ac infraſcriptis cum Sanctiſſimo in Chriſto Patre, ac Domino, Domino Urbano Divina providentia Papa V., ac aliorum Principum, & Procerum noſtrorum, & ipſorum communicato conſilio, ordinavimus, & diſpoſuimus, & tenore præſentium ordinamus, volumus, & diſponimus de cætero Monetas noſtras infra Sacrum Romanum Imperium

(*) Ex Johanne Chriſtiano Lünig in Codice Italiæ Diplomatico &c.

rium ſub modis, ligis, formis, remediis, & conditionibus infraſcriptis, cudi, & fieri ut ſequitur in hunc modum.

In primis, quod fiat una Moneta aurea, quæ appellatur Regalis, *quæ ſit tanti ponderis, quod ex una Marca parva auri fiant LXIII. Floreni Imperiales, & ſint Ligæ XXIV. Karatorum minus quarta parte unius Karatæ, uno Floreno Imperiali pro XIII. Groſſis computatio; & Magiſter Monetæ capiat tertiam partem unius Floreni ex dictis Imperialibus pro diminutione Auri, Magiſterio, Cuſtodia, Inſtrumentis, & omnibus opportunis.*

Item volumus, & ordinamus, quod dicta Moneta aurea, quæ appellabitur ut ſupra, figuram, & formam habeat infraſcriptas: Videlicet quod habeat ab una parte imaginem Imperatoris, in qua ſit veſtitus ornamentis Imperialibus, & in capite Imperiali diademate ornatus, & ſedeat ſuper una Katedra, in manu dextra tenens Sceptrum Imperiale, in ſiniſtra verò manu Pomum Imperiale; a parte verò dextra caput ipſius imaginis Imperatoris habeat unam parvam Aquilam, & erit ſcriptum in circumferentiis dictæ partis: KAROLUS QUARTUS DIVINA FAVENTE CLEM., in alia verò parte dictus Imperialis aureus habebit unam Crucem foliatam inter unum compaſſum, & in circumferentiis dictæ partis habebit unam parvam Crucem, & prope erit ſcriptum: IMP. ROM. BOEM. ET ARELATENSIS REX:

Item fiat una alia Moneta aurea, quæ valebit XII. Groſſis, & expendetur pro totidem, & erit ligæ, formæ, & figuræ, cum literis, & ſignis ut ſupra dictum eſt, excepto quod in præſenti Moneta aurea non erit alia Aquila parva prope caput imaginis Imperatoris prout in ſupradicta; & fiant ex una Marca levi, & puri auri LXVIII. Floreni Imperiales cum quarta parte alterius Floreni Imperialis; & Magiſter Monetæ recipiet pro Magiſterio, Operariis dictarum Monetarum, Cuſtodia, & aliis neceſſariis, quatuor Groſſos cum dimidio.

Item fiat alia Moneta argentea, quæ ſimiliter appelletur Imperialis, *quæ erit de liga XII. Denariorum boni, & puri argenti, & ponderis Marcarum Civitatis Avinionis VIII. Solidorum, IX. Denariorum, & III. quartarum alterius Denarii, & fiant de una Marca puri argenti VIII. Libræ, & XIII. Solidi Avenionenſes, computato uno dictorum Denariorum pro XVIII. denariis.*

Ut autem prædicta omnia per noſtræ Majeſtatis authoritatem, ut prætangitur, ſtatuta, & ordinata, in ſtatu permaneant, fiant, & utiliùs exequantur, Nos de fidelitate, & inviolata probitate Dilecti Fidelis & Conſiliarii noſtri Nobilis Rudolphi de L. Militis, & Gubernatoris Delphinatus fidem indubiam obtinentes, dictum Rudolphum Executorem, Gardeatorem, & Promotorem Noſtrum omnium prædictorum conſtituimus, creamus, & ordinamus, præſentium per tenorem; Dantes, & concedentes auctoritate noſtræ Majeſtatis dicto Rudolpho plenariam, & liberam facultatem, & auctoritatem dictas Monetas in modo, & forma prædictis, per ſe, vel per alium, ſeu alios ab eo auctoritate noſtra deputandos, cudi, & fieri faciendi ubi ſibi videbitur expedire, Billanos, & Metalla prædictis Monetis providendi, & ad ipſas portari faciendi, probationes, & aſſagia de dictis Monetis, & qualibet ipſarum ſemel, & pluries, & quando, & quoties neceſſarium fuerit, faciendi Præconizationes, & Edicta pro præmiſſis exequendis fieri faciendi, necnon Præcepta, & Ordinationes quaslibet, pœnas, & mulctas per ſe, vel per alium utſupra noſtræ Majeſtatis nomine imponendi, & imponi mandandi, & omnia alia, & ſimilia exequendi, quæ ex ea neceſſaria fuerint, & opportuna, & quæ Noſtræ Celſitudini incumberent facienda, etiamſi Mandatum exigerent ſpeciale; Decernentes hoc Imperiali

rtali Edicto, ut ad receptionem, & uſum hujuſmodi Monetarum Imperialium, omnes & ſinguli Romano ſubjecti Imperio teneantur; Quocirca mandamus tenore præſentium univerſis, & ſingulis Principibus tam Eccleſiaſticis, quàm Sæcularibus, Ducibus, Comitibus, Baronibus, Militibus, Communitatibus, Civitatum, Oppidorum, Villarum Rectoribus, Gubernatoribus, Balivis, ſeu ipſorum Loca-Tenentibus, & quibuſcumque Noſtris, & Sacri Romani Imperii Subjectis, quatenus dictam noſtram Monetam recipiant, & recipi faciant, & dicto Militi, & Conſiliario noſtro, ac Deputandis ab eodem in præmiſſis, & circa præmiſſa exiſtentibus pareant, obediant, ſub pœna centum Marcarum Auri, &c.

DIPLOMATA II.

Wenceslai Romanorum Imperatoris favore Nobilium Familiæ *de Lucinis*, Civium Novocomenſium, & *de Capitaneis* ex Porta Romana Civium Mediolanenſium Monetariis publicis conſtitutis. Data apud Yrodium die 20. Martii anno 1398.

„ WEnceslaus Dei gratia Romanorum Rex ſemper Auguſtus, & Bohemiæ Rex. Nobili Antonio de LUCINO filio quondam Philippi: Johanni Abbati Monaſterii Sanctæ Mariæ Montis Oliveti Diœceſis Cumarum Ordinis Ciſtercienſis: Jacobo, & Franciſco utriuſque Juris Doctori filiis prædicti Antonii: Maſettino filio quondam Pagani: Barnabæ filio quondam Maſeti, omnibus de Lucino Civibus Cumarum, Sacri Lateranenſis Palatii Comitibus, noſtris, & Imperii Sacri Fidelibus dilectis, gratiam Regiam, & omne bonum.

„ Quoniam Imperialem Majeſtatem cum ſole quotidie relucere deceat, & jugiter aliquid agere, quo Regalis nominis gloria poſſit attolli; illud tamen theſauris ejus ſignanter apponitur, per quod perſonis providis, circumſpectis induſtria, & morum honeſtate præditis honor impenditur, & aliqua meritorum præmia tribuantur.

„ Cum de veſtra fide, & circumſpectionis induſtria plenam, & indubitatam fiduciam habeamus, vos & veſtrum quemlibet, ac hæredes veſtros ex vobis, & veſtrum quolibet per lineam maſculinam legitimè deſcendentes, animo deliberato, ac de certa ſcientia *Sacri Lateranenſis Palatii Comites* conſtituimus, creamus, facimus, ac meliori modo, & forma, quibus melius poſſumus, ordinamus. Decernentes, & hoc Regio Romanorum ſtatuentes edicto, quod Vos, & veſtrum quilibet, ac hæredes veſtri legitimi per lineam maſculinam, deſcendentes, omnibus juribus, privilegiis, immunitatibus, conſuetudinibus, gratiis, & indultis ubique locorum uti frui & gaudere poſſitis & debeatis, quibus cæteri Sacri Lateranenſis Palatii Comites utuntur, & potiuntur quomodolibet conſuetudine vel de jure.

„ Dantes, nihilominus, & concedentes vobis virtute præſentium auctoritatem, licentiam, & poteſtatem expreſſam Tabelliones ſeu Notarios publicos faciendi, & creandi, & eoſdem cum penna & Calamario, prout moris eſt, de hujuſmodi Tabellionatus Officio inveſtiendi, dum tamen ad practicam, & executionem ejuſdem Officii habiles eos judicaveritis, ſuper quo veſtram, & cujuslibet veſtrum hæredum, conſcientias oneramus: nec non inveſtiendi Judices Ordinarios juxta Sacratiſſimarum legum legitima inſtituta, & a Tabellionibus, & Judicibus Ordinariis tempore creationis, & inſtitutionis eorum infraſcripta recipiendi juramenta, itaut Tabellio juret in hæc verba.

„ Ego promitto, & juro, quod fidelis ero Sereniſſimo Principi, & Domino Domino

„ Win-

„ Winceslao Dei gratia Romanorum Regi „ ſemper Auguſto, & Bohemiæ Regi illuſtri, „ Domino meo gratioſo, & omnibus Succeſ„ ſoribus ejus Romanorum Imperatoribus, „ ſeu Regibus legitime intrantibus: neque „ unquam ero in conſilio, ubi periculum eo„ rum tractabitur, bonum & ſalutem eorum „ promovebo, & damna eorum pro mea „ poſſibilitate avertam: Inſtrumenta, ſeu Sen„ tentias quaſcumque non ſcribam in papyro, „ ſeu charta veteri, aut abraſa, ſed in mem„ brana munda, & nova, teſtamenta, Co„ dicillos, & quaſcumque ultimas voluntates, „ nec non dicta Teſtium tradam fideliter, & „ occulte ſervabo, nec ulli pandam donec de„ beant vel mandato Judicis, aut alias exi„ gente juſtitia publicari: cauſas miſerabi„ lium perſonarum, nec non pauperum, „ Hoſpitalia, & emendationes viarum publi„ carum omni tempore promovebo, & offi„ cium meum exercebo fideliter, non atten„ dendo munera, odium vel amorem; ſic „ me Deus adjuvet, ac Sancta Dei Evange„ lia.

„ Juramentum verò Judicis Ordinarii erit „ in hæc verba: Ego juro, & promitto „ quod fidelis ero Sereniſſimo Principi, & „ Domino Domino Winceslao Dei gratiâ Ro„ manorum Regi ſemper Auguſto, & Bohe„ miæ Regi illuſtri Domino meo gratioſiſſi„ mo, & omnibus Succeſſoribus ſuis Roma„ norum Imperatoribus, ſeu Regibus legiti„ mè intrantibus: neque unquam ero in con„ ſilio ubi periculum eorum tractabitor: bo„ num & ſalutem eorum promovebo, & „ damna eorum pro mea poſſibilitate avertam „ & Officium Judicaturæ exercebo fideliter, „ non attendendo munera, odium, vel amo„ rem; ſic me Deus adjuvet, & hæc „ Sancta Dei Evangelia.

„ Decernendo, & hoc Regio ſtatuentes „ edicto, quod Tabelliones, ſeu Judices „ Ordinarii per Vos, & veſtrum quemlibet, „ & veſtrum cujuslibet hæredes deſcendentes „ per lineam maſculinam creati, facti & „ inſtituti modo quo præmittitur, poſtquam „ juramenta ſua prædicta præſtiterunt, Offi„ cia ſua volumus ubique locorum liberè, & „ ſine impedimento quorumlibet exercere, & „ operationes eorum vim habeant omnimo„ dam, & vigorem.

„ Præterea auctoritate Romanorum Regia „ prædicta damus, concedimus, & elargi„ mur vobis, & cuilibet veſtrum, ac hære„ dibusveſtris natis, & veſtrum per lineam „ maſculinam ſicut prædicitur legitimè deſcen„ dentibus auctoritatem, licentiam & pote„ ſtatem, quod legitimare poſſitis baſtardos, „ nothos, manſeres, ſpurios, & quoslibet „ alios ex illicito, damnato, & inconceſſo „ coitu procreatos (natis tamen Principum „ Comitum, & Nobilium dumtaxat exceptis) „ etiam vocatis, vel non vocatis, quorum in„ tereſt, vel poterit intereſſe, in vita, ſeu „ poſt mortem parentum ipſorum, quos, & „ eorum quemlibet ad legitima jura reduce„ re, & omnem ab eis tollere maculam ge„ nituræ, itaut officiis quibuſcumque præeſſe „ valeant, & ad actus ſingulos publicos & „ privatos admitti adinſtar aliorum, qui ſunt „ de legitimo matrimonio procreati, & qui „ virtute legitimationis hujuſcemodi in bonis „ parentum, agnatorum, & cognatorum ex „ teſtamento, ſeu ab inteſtato ſuccedere va„ leant, abſque tamen legitimorum filiorum „ præjudicio, & hæredum quantum, ad ſuc„ ceſſionem bonorum hujuſmodi; non obſtan„ tibus legibus Imperialibus, ſive Conſtitu„ tionibus quibuſcumque, quibus ſi & in„ quantum præſenti noſtræ largitioni adverſa„ ri cenſeantur in aliquo, per omnia deroga„ mus, etiam ſi de iis jure vel conſuetudine „ deberet in præſenti fieri mentio ſpecialis.

„ Cæterum quia hoc ipſum veſtræ fidei, „ & devotionis firma conſtantia, qua ad Ma„ jeſtatem noſtram, quam concipimus obti„ nere, ſtudioſius promerentur: Volentes ut „ de cætero fideliores ex fidelibus, & devo„ tiores ex devotis de uberiori magnificentiæ „ noſtræ dono, Vos & quemlibet veſtrum, „ & univerſos liberos veſtros ex vobis legiti„ mè deſcendentes, ex certa noſtra ſcientia, „ auctoritate Romana Regia tenore præſen„ tium facimus, nobilitamus, & ad Nobi„ lium gradum gratiotius elevamus, atque „ ſub modo & forma, quibus melius poſſumus, „ vos & eoſdem veſtros deſcendentes legiti„ mos, *Nobiles Cathaneos*, conſtituimus, & „ virtute præſentium facimus, & creamus, „ & aliorum Cathaneorum honoribus, privi„ legiis, gratiis, immunitatibus, juribus, & „ dignitatibus quibuſcumque frui ubique lo„ corum determinamus, & pariter univerſis & „ ſingulis Dominii, & Imperii Sacri fideli„ bus & ſubditis diſtrictè præcipiendo man„ dantes, quatenus Vos, & veſtrum quemli„ bet, & veſtros, & veſtrum cujuslibet le„ gitimè deſcendentes Nobiles Cathaneos ha„ beant in prædictis Nobilium Cathaneorum „ honoribus, privilegiis, gratiis, & juribus

„ li-

„ liberè perfrui, & gaudere permittant ſub „ pœna indignationis noſtræ graviſſimæ, quam „ contrafacientes ſe noſcant graviſſimè incur„ ſuros, non obſtantibus ad præmiſſa quibuſ„ cumque legibus in contrarium, ſtatutis, „ quibus & eorum cuilibet etiamſi neceſſe„ fuerit, talem, vel alicujus eorum inpræſenti„ bus mentionem fieri, quod ad Vos, & præ„ fatos veſtros liberos, & legitimos deſcen„ dentes omnimodè, & ex certa ſcientia de„ rogamus.

„ Inſuper ut Vos, & quemlibet veſtrum, „ veſtrique, & veſtrum cuilibet legitimè de„ ſcendentibus nobis, & Imperio Sacro & „ quidem fidelius obſequium in antea debea„ tis, quo Vos profecutos ſenſeritis e Maje„ ſtate Regia majoribus, minoribus gratiis „ Vos & veſtrum quemlibet, Vos & veſtrum „ cujuslibet maſculos deſcendentes auctoritate „ Romana Regia, & de certa ſcientia, *Mo„ netarios* conſtituimus, creamus, facimus, „ & meliori modo, quo poſſumus, ordina„ mus, & Vos aliorum Monetariorum cætui, „ & numero virtute præſentium gratioſius ag„ gregamus; Decernentes auctoritat. & vo„ lentes expreſſe, ut Vos, & hæredes veſtri „ legitimi ſupradicti, uti ex nunc in antea uni„ verſis & ſingulis juribus, exemptionibus, „ immunitatibus, præeminentiis, beneficiis, „ honoribus, & gratiis uti, frui, & gaudere „ debeatis, quibus cæteri Monetarii per Se„ reniſſimos Principes Prædeceſſores noſtros „ Romanorum Imperatores, & Reges, vel per „ nos creati, & facti utuntur & potiuntur „ quomodolibet conſuetudine, vel de jure.

„ Nulli ergo omnino hominum liceat hanc „ noſtræ creationis, conſtitutionis, habilita„ tionis, Decreti, & ordinationis paginam „ infringere, ſeu ei quovis auſu temerario „ quomodolibet contraire. Si quis autem con„ trarium attentare præſumpſerit, indignatio„ nem noſtram graviſſimam, & pœnam quin„ quaginta Marcharum argenti noverit irre„ miſſibiliter incurſurum, quarum medietas „ Regali noſtræ Cameræ, ſive Fiſco; reſiduam „ verò partem injuriam paſſorum uſibus de„ cernimus applicandam; præſentium ſub Re„ giæ noſtræ Majeſtatis ſigillo teſtimonio lite„ rarum. Datum Yrodii anno Milleſimo tre„ centeſimo nonageſimo octavo. Die vigeſima „ Martii, Regnorum noſtrorum anno Bohe„ miæ trigeſimo quarto, & Romanorum vi„ geſimo ſecundo.

„ WEnceslaus Dei gratia Romanorum „ Rex ſemper Auguſtus, & Bohemiæ „ Rex. Petro, Maffiolo, Ambroſio, „ & Porolo fratribus de CAPITANEIS ex Po„ ta Romana, natis quondam Simonis Civibus „ Mediolanenſibus noſtris & Imperii Sacri fide„ libus dilectis gratiam Regiam, & omne bo„ num. Pura fides & firma veſtræ fidei, & „ devotionis conſtantia, quam ad Majeſtatem „ noſtram ſicut accepimus obtinere noſcimini „ rationabiliter promerentur, ut de noſtræ pie„ tatis clementia reddamur ad gratiam libe„ rales & ut Fideliores ex fidelibus, & devo„ tiores eſſe poteritis de cætero ex devotis, „ Vos & veſtrum quemlibet, & hæredes ve„ ſtros de lumbis veſtris legitimè deſcendentes „ animo deliberato, & ex certa noſtra Scien„ tia auctoritate Romana Regia Cathaneos „ conſtituimus & virtute præſentium ſub mo„ do & forma, quibus melius poſſumus faci„ mus, creamus, ac aliorum Cathaneorum „ honoribus, privilegiis, gratiis, immunita„ tibus, juribus, & dignitatibus quibuſcum„ que frui ubique locorum decernimus, & po„ tiri; univerſis & ſingulis noſtris, & Imperii „ Sacri ſubditis, & fidelibus diſtrictè præci„ piendo mandantes quatenus Vos & veſtrum „ quemlibet, & cujuslibet veſtrum hæredes „ legitimos pro Cathaneis habeant, & prædi„ ctos Cathaneorum hujuſmodi privilegiis, „ gratiis, juribus, dignitatibus, & prærога„ tivis liberè perfrui, & gaudere permittant „ ſub pœna indignationis noſtræ graviſſimæ „ quam contrafacientes ſe noſcant graviſſimè „ incurſuros. Non obſtantibus ad præmiſſa „ quibuſcumque legibus in contrarium vel ſta„ tutis, quibus & eorum cuilibet etiamſi ne„ ceſſe foret talium, vel alicujus eorum in„ præſentibus mentionem fieri quo ad vos, & „ veſtrum quemlibet, & cujuslibet veſtrum „ hæredes omnimodè & ex certa Scientia de„ rogamus. Inſuper, ut Vos & quilibet ve„ ſtrum nobis, & Imperio Sacro eo quidem „ fidelius obſequi in antea debeatis, quo vos „ profecutos ſenſeritis a Majeſtate Regia majo„ ribus muneribus gratiarum, Vos & veſtrum „ quemlibet ac hæredes veſtros a Vobis legi„ timè deſcendentes auctoritate Romana Re„ gia, & de certa Scientia *Monetarios publi„ cos conſtituimus*, creamus, facimus, & me„ liori modo quo poſſumus ordinamus, & Vos „ aliorum Monetariorum cœtui, & numero „ virtute præſentium gratioſius aggregamus; „ Dantes & concedentes auctoritate Romana „ Re-

„ Regia Vobis & veſtrum cuilibet, & cujus-
„ libet veſtrum hæredibus legitimis in omni-
„ bus & ſingulis Locis, Civitatibus, atque
„ Terris prædictis monetam quamcumque, da-
„ tivam tamen, & quæ legitimo caractere,
„ & pondere non fraudetur juxta obſervantiam
„ & utilitatem conſuetam Terrarum, Civita-
„ tum, & Locorum ipſorum publicè & liberè
„ cudendi, exercendi, & efficiendi plenam &
„ omnimodam poteſtatem, abſque tamen alio-
„ rum Monetariorum præjudicio & jactura.
„ Decernentes quoque & volentes expreſsè, ut
„ Vos & veſtrum quilibet, & cujuslibet ve-
„ ſtrum hæredes legitimi ex nunc in antea
„ univerſis & ſingulis juribus, exemptionibus
„ immunitatibus, præeminentiis, beneficiis,
„ & honoribus uti, frui, & gaudere debeatis,
„ quibus cæteri Monetarii per Sereniſſimos
„ Principes prædeceſſores noſtros Romanos
„ Imperatores & Reges, vel per nos creati &
„ facti utuntur & potiuntur quomodolibet
„ conſuetudine, vel de jure; præſentium
„ ſub Regiæ noſtræ Majeſtatis ſigillo teſtimo-
„ nio literarum. Datum apud Yrrodium.
„ Anno Domini milleſimo trecenteſimo nona-
„ geſimo octavo, die vigeſima Martii, Re-
„ gnorum noſtrorum anno Bohemiæ trige-
„ ſimoquarto, Romanorum verò viceſimole-
„ cundo.

DIPLOMA

Sigiſmundi Romanorum Imperatoris favore Nobilium Familiæ *de Capitaneis* ex Porta Romana pro confirmatione muneris Monetariorum. Datum Mediolani die 15. Decembris anno 1431.

„ Sigiſmundus Dei gratia Romanorum
„ Rex ſemper Auguſtus ac Hunga-
„ riæ, Bohemiæ, Dalmatiæ, Croa
„ tiæ &c Rex.

„ Ad perpetuam rei memoriam
„ notum facimus tenore præſentium Univerſis.
„ Quod ad noſtræ Majeſtatis præſentiam ve-
„ nientes Franciſcus fil quondam Maffioli, &
„ Chriſtophorus filius quondam Petri de Ca-
„ pitaneis de Porta Romana Cives Medio-
„ lani fideles noſtri dilecti exhibuerunt no-
„ bis quandam Literam Sereniſſimi Princi-
„ pis & Domini Domini Wenceslai quon-
„ dam Regis Romanorum felicis recorda-
„ tionis fratris noſtri cariſſimi, ſibi & hæ-
„ redibus ſuis per eondem ſuper Cathaneatu,
„ & *Monetariatu* per Imperium gratioſè con-
„ ceſſum; ſupplicantes nobis humiliter, qua-
„ tenus eandem literam ſuper hujuſmodi gra-
„ tia ipſis facta, prout ritè & providè conceſſa
„ fuit, de verbo ad verbum præſenti noſtra
„ litera inſerere, ipſiſque eandem approbare,
„ innovare, auctorizare, confirmare, de
„ novo concedere & Monetarios facere gra-
„ tioſius dignaremur; cujus quidem literæ
„ tenor ſequitur, & eſt talis.

Hic ſequitur Diploma ſecundum Wenceslai ſupra editum pag. 270

„ Nos itaque ſupplicationibus præfatorum
„ Franciſci & Chriſtophori favorabiliter incli-
„ nati præfatam literam de verbo ad verbum
„ in præſenti noſtra litera confirmationis inſe-
„ ri fecimus, ipſiſque præfatam gratiam ap-
„ probavimus, innovavimus, confirmavimus,
„ de novo conceſſimus, & Monetarios feci-
„ mus, ac tenore præſentium gratioſius ap-
„ probamus, innovamus, de novo concedi-
„ mus, conſtituimus, & Monetarios facimus.
„ Mandantes Univerſis & ſingulis Principibus
„ Eccleſiaſticis, & Sæcularibus, Baronibus,
„ Nobilibus, Militibus, Clientibus, Commu-
„ nitatibus, Capitaneis, Monetarum Cuſtori-
„ bus Magiſtris, Civium Judicibus juratis,
„ & aliis quibuſcumque Officialibus noſtris &
„ Imperii ſacri fidelibus dilectis firmiter, &
„ diſtrictè quatenus prædictæ literæ inſertæ,
„ præſentique mandato noſtræ confirmationis,
„ & de nono conceſſionis in omnibus ſuis
„ clauſulis, punctis & articulis pareant, &
„ firmiter obediant, ipſamque tanquam vali-
„ dam & a nobis authorizatam ſuſcipiant, &
„ in ipſa contenta effectualiter prout noſtram
„ & Imperii ſacri graviſſimam indignationem
„ arctius voluerint evitare, non obſtantibus
„ conſtitutionibus, decretis, vel ſtatutis in
„ contrarium editis quibuſcumque, præſen-
„ tium ſub Regiæ noſtræ Majeſtatis ſigillo te-
„ ſtimonio literarum. Datum Mediolani an-
„ no Domini Milleſimo quadringenteſimo tri-
„ ceſimo

„ cesimo primo, die quindecima mensis De-
„ cembris, Regnorum nostrorum anno Hun-
„ gariæ, &c. quadragesimoquinto, Romano-
„ rum vigesimosecundo, & Bohemiæ duodecimo.
„ Signat. Ad mandatum Domini Regis:
„ Gaspar Scligh &c.
„ Signat. a tergo: Registrata. Marquardus
„ Brisacher &c.

DIPLOMA

Maximiliani Mariæ Sfortiæ Vicecomitis Mediolani Ducis favore Nobilium Monetariorum Ducalis Zecchæ Mediolani. Datum die 11. Maji anno 1515.

„ MAximilianus Maria Sfortia Vicecomes Dux Mediolani &c. Papiæ Princeps, Comes Angleriæ, ac Genuæ, Cremonæ, & Hastæ Dominus.
„ Si Collegium aliquod in hac nostra inclyta
„ Mediolani Urbe, vel aliqua hominum So-
„ cietas, seu Consortium dignum est, in quod
„ beneficia conferantur, illud profecto inge-
„ nuè esse fatemur, cui a Serenis. Imperato-
„ ribus fabricandarum Monetarum munus de-
„ mandatum, & facultas concessa est, ac per
„ Illustris. Principes Progenitores, & Præ-
„ decessores nostros confirmata. Nam Impe-
„ ratores ipsi prævidentes quantum periculi
„ detrimentique ac jacturæ sequi posset, si in
„ conficiendis Monetis fraudes committeren-
„ tur, quæ facilè a Monetariis, Operariis
„ Monetarum committi possent, ubi minus
„ probi essent, delegerunt in hac Mediolani
„ Urbe ex Nobilibus honestisque familiis Vi-
„ ros idoneos ad id Monetarum munus exer-
„ cendum, existimantes tum ratione Nobili-
„ tatis, tum quod spectati integrique essent
„ Viri, eos nonnisi rectè omnia acturos; &
„ propterea ipsos cum eorum posteritate do-
„ narunt Privilegiis, indultis, & immunitati-
„ bus, volentes dictos Monetarios munificen-
„ tia sua amplecti, simulque rationem habe-
„ re fidei suæ, & laborum ac eorum, ad quæ
„ dicti Monetarii se obligavere circa dicta-
„ rum Monetarum fabricationem; quare Il-
„ lustris. Prædecessores nostri eos etiam fa-
„ voribus, & beneficiis juvere.
„ Nos autem eos non minus charos haben-
„ tes, cupimus eis summoperè gratificari.
„ Propterea cum Magistri, ac Præpositi Con-
„ sortii prædictorum Monetariorum, & Ope-
„ ratoriorum, quibus seu eorum Antecessori-
„ bus per Serenissimos Imperatores jus, au-
„ thoritas, facultasque fabricandi, cudendia
„ que Monetas collata est, & præsertim a
„ Sereniss. Henrico Romanorum Rege,
„ cum concessione Privilegiorum, immunita-
„ tum, & exemptionum, nobis supplicave-
„ rint rogantes, ut Privilegia ipsa, immuni-
„ tatesque & exemptiones confirmare, & ap-
„ probare velimus, ac quatenus expediat de
„ novo concedere, & ita providere, ut in
„ totum observentur, præcipueque Privile-
„ gium per præfatum HENRICUM con-
„ cessum, cujus tenor hic insertus est.

(*Vide Diploma Henrici VII. Imperatoris anni 1311. post illud Bertholdi Comitis Marestetem anni 1323. pag. 263.*)

„ Nos ejus petitione nobis porrecta, ac
„ Privilegii supra narrati Sereniss. HENRI-
„ CI Imperatoris considerata continentia, ha-
„ rum nostrarum serie, motu proprio, con-
„ sultò, animoque plenè deliberato, ex certa
„ scientia, & de nostræ potestatis plenitudi-
„ ne, etiam absolutè, ac omni meliori modo,
„ jure, via, causa, & forma, quibus melius,
„ & efficaciùs possumus, prædicta privilegia,
„ immunitates, exemptiones, franchisias, &
„ indulta quæcumque per prælibatos Sereniss.
„ simos Imperatores, & Romanorum Reges,
„ præsertim Privilegium superiùs recitarum,
„ & contenta in eo, memoratis Operariis, &
„ Monetariis concessa approbamus, & confir-
„ mamus, & quatenus expediat de novo con-
„ cedimus. Mandantes Senatoribus utriusque
„ Senatus nostri, Regulatoribus, & Magistris
„ utriusque Cameræ nostræ, Prætori, ac Ca-
„ pitaneo Justitiæ Mediolani, & quibuscumque
„ Officialibus, & Judicentibus nostris, Feu-
„ datariorumque nostrorum præsentibus, &
„ futuris, & Subditis nostris mediatis, & im-
„ mediatis, ad quos spectabit, & ad quos præ-
„ sentes devenerint, quatenus has nostras con-
„ firmationis, & novæ concessionis literas fir-
„ miter observent, & ab aliis faciant inviola-
„ bili-

„ biliter obſervari pro quanto gratium noſtram „ charipendunt; aliquibus in contrarium facientibus non attentis, quibus omnibus, & „ ſingulis ex certa ſcientia, & ut ſupra derogatum eſſe volumus, etiamſi talia eſſent, de „ quibus oporteret ſpecialis fieri mentio. In „ quorum teſtimonium præſentes ſigillo noſtro „ munitas fieri, & regiſtrari juſſimus.

„ Dat. Mediolani die undecimo Maji Milleſimo quingenteſimo quintodecimo.

„ Signat. A. SOMENTIUS.

DIPLOMA

Caroli V. Rom. Imp. favore Monetariorum Imperialis Zecchæ Civitatis, & Status Mediolani. Datum die 27. Auguſti anno 1541.

„ CAolus Quintus Divina favente clementia Romanorum Imperator Auguſtus, c Germaniæ, Hiſpaniarum, Utriuſque Siciliæ, Hieruſalem, Hungariæ, Dalmatiæ, Croatiæ &c. Rex, Archidux Auſtriæ, „ Dux Burgundiæ, Barbantiæ &c. Comes Abſpurgi, Flandriæ, Tyrolis &c.

„ Recognoſcimus, & notum facimus tenore „ præſentium univerſis. Expoſitum nobis fuit ex „ parte noſtrorum & Sacri Imperii fidelium dilectorum Monetariorum Civitatis, & Status „ Mediolani, quod quandoque Ordines, & Privilegia, Immunitates & Exemptiones habuerunt a quondam Sereniſſimo Romanorum „ Imperatore Henrico Septimo Prædeceſſore „ noſtro piæ memoriæ ſub Dat. Derthonæ „ ſextodecimo Calendas Novembris anni Milleſimi tricenteſimi undecimi edita, & conceſſa. Quæ quidem Privilegia & alia prædicta poſtmodum confirmata fuerunt per „ plures Mediolani Duces, & quod ipſum „ Munus fabricandi tranſire ſolet in legitimos „ Deſcendentes. Et quod nuperimè Operarii, „ & Monetarii hujus Imperialis noſtræ Zechæ „ Mediolani nunquam deſierunt cudere Monetas cum gravibus oneribus & pauciſſimis „ emolumentis, ut ſaltem conſerventur immunes juxta prædicta Privilegia, Nobis humiliter ſupplicando ut ipſis hujuſmodi Ordines, Privilegia, immunitates, & exemptiones, confirmare, approbare, & innovare de benignitate noſtra Imperiali dignaremur.

„ Nos igitur eorum juſtæ petitioni annuere „ volentes, ex certa ſcientia, ſano accedente „ conſiglio, & Imperiali authoritate noſtra, „ ac alias omni meliori modo, & forma quibus validius fieri poteſt, & debet, dictos „ Ordines, Privilegia, immunitates, & „ exemptiones, ac omnia & ſingula in eis „ contenta, eorum tenores hic pro expreſſis habentes, prout jacent in omnibus ſuis „ punctis, & articulis, prout rite proceſſerunt, approbamus, & confirmamus, & „ innovamus, authoritatis robore munimus; „ Decernentes ea omnia rata, valida & firma „ eſſe, & cenſeri, & ab omnibus inviolabiliter obſervari debere.

„ Mandantes quibuſcumque Magiſtratibus, „ & Officialibus Status Mediolani mediatis, „ & immediatis, & aliis, ad quos ſpectat & „ ſpectabit, quatenus Ordines, Privilegia, „ immunitates, exemptiones ſupradictas, & „ in eis contenta, & hanc noſtram Confirmationem, Approbationem, & Innovationem „ inconcuſsè obſervent, & obſervari faciant, „ nec permittant ipſos Monetarios contra formam prædictorum Privilegiorum ſuorum moleſtari, nec gravari; Decretis, Ordinibus, „ & abuſibus hinc retro introductis, aliiſque „ incontrarium facientibus non obſtantibus „ quibuſcumque, quibus omnibus, & ſingulis, quatenus obſtent, ſeu obſtare poſſint, „ ſcientia & authoritate prædictis, eorum tenores hic pro expreſſis habentes, in hac „ dumtaxat parte derogamus, & derogatum „ eſſe volumus. Supplentes omni defectui „ tam juris, quam facti, ſi quis in præmiſſis „ interveniſſe dici, aut allegari poſſet. Noſtra tamen, & Imperii ſuperioritate ſalva. „ Harum teſtimonio Literarum manu noſtra „ ſubſcriptarum, & Sigilli noſtri Cæſarei appenſione munitarum.

„ Dat. Mediolani die vigeſimaſeptima menſis Auguſti anno Domini Milleſimo Quingenteſimo Quadrageſimo primo, Imperii noſtri Vigeſimoprimo, & Regnorum noſtrorum Vigeſimoſexto.

„ Signat. CAROLUS.

Ad mandatum Cæſareæ, & Catholicæ Ma„ jeſtatis proprium. Bernburger: & Sigillat.

MAN-

MANDATUM

Franciſci II. Sfortiæ Vicecomitis Mediolani Ducis pro ſolutione Penſionum, ac ſtipendiorum Officialibus, & Miniſtris Status Mediolani. Datum die 22. Decembris anno 1528.

DEt Magnificus D. Theſaurarius Generalis infraſcriptis inferius annotatis Penſionariis Officialibus, & Ducalibus debitè referendo denariorum quantitates unicuique eorum inferius particulariter annotatas aſcendentes ad ſummam Librarum 243647. 4., & ſunt pro eorum Penſionibus temporis unicuique eorum aſcripti anni præſentis, de quibus ipſorum quilibet fiat Debitor & Creditor proportione ſua, & ponatur &c. expreſſo &c. vigore Literarum Ducalium. Dat. Viglevani die ſupraſcripto ſignat. & infilat. ſignat.

Illuſtri D Alexandro Bentivolo Ducali locum Tenenti pro toto anno præſenti - - - - - - l. 12060. —:—

Magnifico D. Jacobo Philippo Sacco Præſidi Reverendiſſimi Senatus a lib 500. in menſe pro toto anno præſenti l. 6000. —:—

Reverendo D. Philippo Caſtillioneo Senatori pro ultimis menſibus dicti anni ſupraſcripti a libr. 2000. in anno. - - l. 1666. 13. 4

Magnifico J. C. Senatorique D. Franciſco Tabernæ videlicet pro primis duobus menſibus a libr 200 in menſe, & pro reſiduo a libr. 2000. in anno - - - - - - - l. 2066. 13. 4.

Magnifico J. C. Senatorique D Franciſco Sfondrato pro primis duobus menſibus a libr. 100 in menſe, & pro aliis menſibus a libr. 2000. in anno l. 1866. 13. 4

Magnifico J. C Senatorique D Franciſco Lampugnano pro ultimis menſibus decem a libris 2000 in anno - - - - - l. 1666. 13. 4.

Magnifico J. C. Senatorique Alexandro Amanio pro primis duobus menſibus a libr. 100. in menſe, & pro aliis decem menſibus ut ſupra - - - l. 1866. 13. 4.

Magnifico J C. Senatorique D. Joh. Baptiſtæ Speciano pro primis duobus menſibus a libr. 200. in menſe, & pro aliis decem menſibus a libr. 2000. in anno - - - - - - - - l. 2066. 13. 4.

Reverendo D. Gabrieli Florentiæ Senatori ut ſupra pro ultimis menſibus decem ad rationem libr 2000. ut ſupra l. 1666. 13. 4

Magnifico J C Senatorique D. Ludovico Porro pro primis duobus menſibus a libr. 200. in menſe, & pro aliis decem menſibus ut ſupra - - - l. 1866 13. 4

Magnifico J. C. Senatorique D Julio Viuttino ut ſupra l. 1866 13. 4

Magnifico J C. Senatorique D Egidio Boſſio ut ſupra - l. 1866. 13. 4

Magnifico J C Senatorique D. Johanni Maſſonerio ut ſupra l. 1866. 13. 4

Magnifico J. C. Senatorique D. Joh. Angelo Oppizzono pro ultimis decem menſibus ut ſupra - - - - - - - - - l. 1666. 13. 4.

Magnifico J. C. Senatorique D. Petro Paulo Arrigono pro primis duobus menſibus a libr. 65 13 4 in menſe, & pro aliis decem menſibus a libr. 166. 13. 4 in menſe - - - l. 1800. —:—

Prætoribus Civitatum & Senatoribus.

Magnifico J. C. D. Thydeo Oldoino Prætori Mediolani ad rationem libr 2000. in anno incipiendo in Calendis Aprilis l. 1500. —:—

Magnifico J. C. D. Johanni

Schia-

Schinchinello Prætori Papiæ a libr. 600. in anno incipiendo in Calendis Junii - - - - - l. 350. —:—

Magnifico J. C D. Ludovico Piolæ Prætori Cremonæ pro primis quinque menſibus ad rationem libr. 100. in menſe, & pro ultimis menſibus a libr. 50. in menſe. - - - - - - - l. 850. —:—

Magnifico J. C. D Thomæ de Ruſchis Prætori Alexandriæ pro primis duobus menſibus a libr. 100. in menſe, & pro aliis ultimis decem a libr. 50. - l. 700. —:—

Magnifico J. C. D Fabio Copellato Prætori Cumarum pro primis quinque menſibus a libr. 100. in menſe, & pro ultimis ſeptem a libr. 0. - - - - l. 850. —:—

Magnifico J C. D Gualterio de Corbetta Prætori Laudæ a libr. 50 in menſe incipiendo in Calendis Maji. - - - - - l. 400. —:—

Magnifico J C D. Marcolino Barbavariæ Prætori Novariæ ut ſupra pro toto anno l. 600 —:—

Oratoribus.

Reverendo D Georgio Andriaſio apud Summum Pontificem pro toto anno. - - - l. 9120. —:—

Magnifico D Benedicto de Curte apud Illuſtriſſimam Dominationem Venetam pro toto anno ut ſupra - - - - - - l. 6000. —:—

Egregio D. Ferdinando Gargano apud Illuſtriſſimum D. Ducem Ferrariæ ut ſupra - l. 3000. —:—

Secretariis Ducalibus Equitantibus.

Egregio D. Camillo Ghilino apud Sereniſſim. Imperatorem l. 3636. —:—

Egregio D Amico Taegio apud Regem Romanorum incipiendo in Calendis Aprilis l. 2727. —:—

Egregio D. Joh. Stephano Robio apud Chriſtianiſſimum Regem Francorum pro toto anno - - - - - - - - l. 3636. —:—

Secretariis Reverendiſſimi Senatus.

Egregio D. Stephano Guſperto ad rationem libr. 400 in anno, pro menſibus decem l. 333. 6. 8

Egregio D. Jacobo Cattaneo ut ſupra - - - - - - - l. 333. 6. 8

Egregio D. Rocho de Quadrio ut ſupra - - - - - l. 333. 6. 8

Egregio D. Bartholomeo Landriano ut ſupra - - - l. 333. 6. 8

Egregio D. Benedicto Patellano ut ſupra - - - - l. 333. 6 8

Egregio D. Principallo de Monte ut ſupra - - - - l. 333. 6. 8

Egregio D. Jacobo Robio ut ſupra - - - - - - - l. 333. 6. 8

Egregio D. Camillo Cattaneo ut ſupra - - - - - l. 333. 6. 8

Cancellariis Reverendiſſimi Senatus.

Nob D. Octaviano Scaccabarotio, Theſaurarioque, ad rationem libr. 300. in anno pro menſibus decem - - - - l. 250. —:—

Nob. D. Joh. Baptiſtæ Tignoſio ad rationem libr. 200. ut ſupra - - - - - - - l. 166. 13. 4

Nob. D. Lucio Hieronymo Cattaneo etiam ſuper prorogationibus deputato a libr. 300. in anno ut ſupra - - - - l. 250. —:—

Nob. D Franciſco de Petranigra ad rationem libr. 200. in anno ut ſupra - - - - l. 165. 13. 4

Nob. D. Galeaz de Rocha ut ſupra - - - - - - - l. 166. 13. 4

Nob. D. Dominico Pannizono ut ſupra - - - - - l. 166. 13. 4

Nob D. Joh. Jacobo de Salvatorinis ut ſupra - - - l. 165. 13. 4

Coadjutoribus.

D. Roberto de Perego a libr. 100. in anno pro menſibus decem - - - - - - - - l. 83. 6. 8

D. Alberto Collero ut ſupra - - - - - - - - - l. 83. 6. 8

D. Marco Antonio Guſperto ut ſupra - - - - - - l. 83. 6. 8

D. Valerio Hieronymo Cattaneo - - - - - - - - l. 83. 6. 8

D. Chriſtophoro Gariboldo ut ſupra - - - - - - - l. 83. 6 8
D Gothardo de Suicho - l. 83. 6. 8

Hoſtiariis.

Bernardino Cribello dicto Caſtellanzino ad rationem libr. 72. in anno pro menſibus decem - - - - - - - - l. 60. —:—
Bernardino Ferrario ut ſupra l. 60. —:—
Joh. Antonio Lafrancono ut ſupra - - - - - - - - l. 60. —:—
Melchiori Baſto a libr. 72. in anno pro menſibus decem l. 60. —:—
Franciſco de Valmacha ut ſupra - - - - - - - l. 60. —:—
Paulo Favallo ut ſupra - l. 60. —:—
Johanni Mazzino ut ſupra l. 60. —:—
Ambroſio Ruſpino ut ſupra l. 60. —:—
Johanni de Papia ut ſupra l. 60. —:—
Hieronymo de Monteſanto Barbitonſori ut ſupra - - l. 60. —:—

Magnifico Magiſtratui Intratarum Ordinariarum.

Magnifico Viro D Hieronymo Marinono Præſidi ad rationem libr. 166. 13 4. in menſe pro menſibus decem - - l. 1666 13. 4
Magnifico D. Bernardino de Vegiis pro toto anno - - l. 1000. —:—
Magnifico D. Marco Antonio Cagnolæ ut ſupra - - - - l. 1000. —:—
Magnifico D. Hieronymo Brebbiæ ut ſupra - - - - l. 1000. —:—
Magnifico D. Joh. Aluyſio de Caſtellatio ut ſupra - - l. 1000. —:—
Magnifico D Baptiſtino de Baſilica Petri pro ultimis decem menſibus ad rationem ut ſupra - - - - - - - - l. 833. —:—

Magnifico Magiſtratui Extraordinario.

Magnifico J. C. D Franciſco Tabernæ Præſidi pro ultimis decem menſibus a libr. 2000. in anno - - - - - - - - l. 1666. 13. 4
Magnifico J. C. D. Herculi Vicecomiti a libr. 1000. pro tempore ut ſupra - - - l. 833. 6. 8
Magnifico J. C. D. Jacobo Lango ad rationem libr. 1000. pro ultimis decem menſibus l. 833. 6. 8
Magnifico J. C. D. Bernardo Sanſono ut ſupra - - - - l. 833. 6. 8
Magnifico D. Eraſmo Riccio pro toto anno - - - - l. 800. —:—
Magnifico D. Galeaz Alferio pro ultimis decem menſibus - - - - - - - - l. 666. 13. 4
Magnifico D. Georgio Magiolino ut ſupra - - - - l. 666. 13. 4

Hoſtiariis Magnifici Magiſtratus Ordinarii.

Franciſco de Cumo pro toto anno - - - - - - - - l. 96. —:—
Ludovico de Caſtilliono ut ſupra - - - - - - - - l. 96. —:—
Franciſco de Proſerpio ut ſupra - - - - - - - - l. 96. —:—
Dominico Bellono ut ſupra l. 96. —:—
Franciſco Birago ad rationem ut ſupra, incipiendo in Calendis Aprilis - - - - l. 72. —:—

Hoſtiariis Magnifici Magiſtratus Extraordinarii.

Auguſtino Garzino pro ultimis decem menſibus - - - l. 80. —:—
Joh. Jacobo de Caſtelliono ut ſupra - - - - - - - l. 80. —:—
Baptiſtæ de Puteobonello ut ſupra - - - - - - - l. 80. —:—
Ludovico de Pontirolo ut ſupra - - - - - - - - l. 80. —:—
Joh. Ambroſio de Serono ut ſupra - - - - - - - - l. 80. —:—

Advocatis Fiſcalibus.

Spectab. J. C. D. Aluiſio Claro pro toto anno - - l. 1200. —:—
Spectab. J. C. D. Diamanti Marinono ut ſupra - - - l. 800. —:—
Spettab. J. C. D. Aluiſio Tabernæ ut ſupra - - - - l. 800. —:—

Syndicis Fiſcalibus.

Egregio D. Juliano de Peſſina pro toto anno - - - l. 600. —:—
Egregio D. Herculi Dominiono ut ſupra - - - - l. 600. —:—
Egregio D. Chriſtophoro

Cajmo

Cajmo pro ultimis decem menſibus ad rationem ut ſupra - l. 500. —:—

Commiſſario Generali Taxarum Equorum.

Magnifico Domino Carolo Attellano ad rationem libr. 130. in menſe incipiendo in dimidio menſis Maji - - - l. 975. —:—

Collateralibus Generalibus.

Egregio D. Johanni Graſſo pro toto anno - - - - - l. 1500. —:—
Egregio D. Antonio Mantello ut ſupra - - - - - l. 1500. —:—

Rationatoribus Generalibus.

Domino Andreæ Cantono pro toto anno - - - - l. 500. —:—
Domino Joh. Antonio de Prato ut ſupra - - - - l. 500. —:—
Supraſcripto pro Coadjutore ſuo ut ſupra - - - - l. 250. —:—
Nob. D. Juliano Platto Coadjutore ut ſupra - - - - l. 250. —:—
Nob D Juliano Peſſinæ Notario Cameræ - - - - - l. 240. —:—
Nob. D. Hippolyto Balbo Contraſcriptori Theſaurariæ Generalis computato Coadjutore ſuo - - - - - - - - l. 781. —:—

Rationatoribus Cameræ Ordinariæ.

Nob. D. Joh. Antonio Cottæ pro toto anno - - - - - l. 372. —:—
Nob. D. Baptiſtæ de Prato ut ſupra - - - - - - l. 372. —:—
Nob. D Joh. Petro Capello ad mandata conficienda deputato - - - - - - - - l. 372. —:—
Nob. D. Joh. Jacobo de Leuco ut ſupra - - - - - l. 372. —:—

Secretariis Magnifici Magiſtratus Ordinarii.

Nob. D. Tito Judiciano pro toto anno - - - - - - l. 200. —:—
Nob. D. Nicolao Oldano ut ſupra - - - - - - - l. 200. —:—

Coadjutoribus.

Domino Marco Antonio Undegardo pro toto anno - - l. 100. —:—
Domino Felici de Faciis ut ſupra - - - - - - - l. 100. —:—
Domino Joh. Franciſco de Reſtis ut ſupra - - - - l. 100. —:—

Theſaurariæ Generalis.

Magnifico D. Hieronymo Brebbiæ Theſaurario Generali pro toto anno - - - - l. 2000. —:—
Præfato Magnifico D. Theſaurario pro dando Officialibus Theſaurariæ ut ſupra - - l. 3100. —:—
Octaviano Capello Hoſtiario præfatæ Theſaurariæ a libr. 10. in menſe, pro toto anno l. 120. —:—

Cancellariæ Secretæ.

Magnifico D. Bartholomeo Rozzono primo Secretario l. 1000 —:—
Magnifico D. Joh. Angelo Riccio Secretario Cameræ - l. 700. —:—
Egregio D. Galeaz Capræ l. 700. —:—
Egregio D. Petro Merbellio l. 500. —:—

Cancellariis.

Nob. D. Hieronymo Rozzono - - - - - - - l. 400. —:—
Nob D. Jacobo Alferio - l. 400. —:—
Nob. D. Auguſtino de Monte - - - - - - - - l. 200. —:—
Nob. D. Aſcanio Alferio l. 200. —:—

Coadjutoribus Cancellariæ Secretæ.

Domino Joh. Antonio de Medicis - - - - - - l. 100. —:—
Domino Joh. Paulo Scauro l. 100. —:—

Hoſtiariis.

- - - - - - - - - - l. 96. —:—
- - - - - - - - - - l. 96. —:—

Phy-

Phyſicis Ducalibus.

Magnifico ac Excellenti Viro D. Magiſtro Scipioni de Vegiis Prothophyſico - - - l. 3000. —:—
Spectab. D. Magiſtro Angelo Candiano - - - - - - l. 1500. —:—
Spectab. D. Magiſtro Petro de la Manna - - - - - l. 1000. —:—

Diverſis Caſtellanis.

Magnifico D Veſpaſiano Rovedino Caſtellano Civitatis Viglevani a libr. 252. 10. in menſe pro toto anno - - - l. 3030. —:—
Supraſcripto pro proviſione Peditum num. decem a libr. 14. 15 pro quolibet menſe l. 1770. —:—
Egregio D. Petro Antonio Gargano Caſtellano Piceleonis a libr 208 6 8. in menſe l. 2500. —:—
Supraſcripto pro proviſione Peditum ſuorum num. 25 ad rationem libr. 14. 15 pro quolibet in menſe - - - - l. 4425. —:—
Supraſcripto pro proviſione Bombarderiorum duorum a libr. 29 10 in menſe & pro tempore ſupraſcripto libr. 708, & libr. 45 in menſe pro capſoldo ad rationem decem pro centenario pa. . . . Peditum & Bombarderiorum libr. 540. in ſumma - - - - - - l. 1248. —:—
Nob. D. Martino Sexalerni Caſtellano Soncini a libr 33. 6 8 in menſe pro toto anno l. 400. —:—
Supraſcripto pro proviſione Peditum ſuorum num. 14. a libr. 14 15. pro quolibet in menſe prout ſupra - - - l. 2478. —:—
Nob D Chriſtophoro Fongo dicto Mantino Caſtellano Caſtri Civitatis Papiæ a libr. 25. in menſe pro toto anno l. 1500. —:—
Supraſcripto pro proviſione Peditum ſuorum n. 8. a libr. 14. 15 pro quolibet in menſe pro primis menſibus decem, & pro ultimis duobus menſibus pro Peditum 4. ad rationem ut ſupra - - - - - - l. 1298. —:—
Nob. D. Petro Ramignano Caſtellano Civitatis Laudæ a libr. 125. in menſe pro toto anno - - - - - - - - l. 1500. —:—
Anteſcripto pro proviſione Peditum ſuorum num. ſex a libr. 14 15. pro quolibet in menſe, pro primis decem menſibus, & pro ultimis duobus pro Peditum 4. ad rationem ut ſupra - - - - - - l. 1003. —:—
Illuſtri D. Joh. Paulo Sforziæ pro toto anno - - - l. 25000. —:—
Illuſtri D. Boſio Sforziæ ut ſupra - - - - - - - - l. 6000. —:—
Illuſtri D. Iſabellæ Sforziæ ut ſupra - - - - - - - l. 2400. —:—
Reverendo D. Epiſcopo Verulano ut ſupra - - - - l. 6000. —:—
Illuſtri Comiti D. Maximiliano Stampæ ultra proviſionem Caſtri ut ſupra - - l. 11856. —:—
Reverendo D. Ermeti Stampæ ut ſupra - - - - - l. 6000. —:—
Reverendo D. Johanni Morono Epiſcopo Mutinenſi a libr. 500. in menſe incipiendo in Calendis Junii proximè præteriti - - - - - - - l. 3500. —:—
Magnificæ D. Catharinæ Blancæ de Petra pro toto anno l. 4400. —:—
Magnifico D. Gaſparo del Maino ut ſupra - - - - l. 6000. —:—
Magnifico D. Hieronymo Marinono ut ſupra - - - l. 2400. —:—
Reverendo D. Paulo Somentiæ ut ſupra - - - - - l. 2200. —:—
Magnifico D. Hieronymo Bottæ pro primis duobus menſibus anni præſentis - - - l. 400. —:—
Magnifico D. . . . . Conjugi, filjiſque ac filiabus qu. Magnifici Buſſetti pro toto anno - - - - - - - l. 720. —:—
Magnifico Canallerotto de Rezio pro toto anno - - l. 2000. —:—
Magnifico D. Petro Franciſco Buttigellæ ultra id quod percipit ex Caſali Majori, quod eſt libr 600. - - - - - l. 1254. —:—
Magnifico Capitaneo Maſioo pro toto anno - - - - l. 2000 —:—
Magnifico D. Juliano de la Spedia ut ſupra - - - - l. 2000. —:—
Magnifico D. Dionyſio Bripio ut ſupra - - - - - l. 2000. —:—

Egre-

Egregio D. Danieli de Landriano pro primis quinque menſibus a libr. 25. in menſe, & pro ultimis ſeptem a libr. 50. in menſe - - - - - l. 975. —:—

Egregio D. Philippo Nicolæ pro toto anno - - - - - l. 1040. —:—

Egregio D. Franciſco Pelizono ut ſupra - - - - - l. 1200. —:—

Nob. D. Franciſco de la Porta ut ſupra - - - - - l. 300. —:—

Nob. D. Riccio de Dovaria ut ſupra - - - - - - - l. 120. —:—

Donato de Ponte ut ſupra l. 200. —:—

Magiſtro Vincentio de . . . . . Viridarii in Caſtro incipiendo in Calendis Aprilis a libr. 25. in menſe - - l. 225. —:—

Egregio D Jacobo Mariæ Siniſcalo pro toto anno - l. 2000. —:—

Egregio D. Antonio Mariæ de Palude Magiſtro Stabuli ut ſupra - - - - - - l. 1500. —:—

Nob D. Altobello Ramignano Guardarobæ ut ſupra l. 360. —:—

Chito Credentiario ut ſupra l. 260. —:—

Novarino Coco ut ſupra l. 800. —:—

Vicecomiti Hoſtiario ut ſupra l. 400. —:—

Joh. Antonio Guayno ut ſupra - - - - - - - - l. 500. —:—

Magiſtro Conrado Theutonico Verotario a libr. 36. in menſe incipiendo in Calendis Aprilis proximè præteriti - l. 324. —:—

CAPITULA (*)

Ducalis Zecchæ Mediolani regnante Duce Galeatio Maria Sfortia Vicecomite; ſignata Anno 1474. die 4. Junii.

CApitula Zecchæ pro Incantu annorum trium proximè futurorum, incipiendo a Calendis Auguſti proximè futuri in antea; cum hoc tamen quod a die delivrationis præſentis Incantus uſque ad dictas Calendas Auguſti, debeant Magiſtri, & Socii Incantatores dictæ Zecchæ laborari facere in fabricatione de infraſcriptis Monetis, & ipſa quam fieri fecerint iſto tempore quantitas ipſarum Monetarum, debeat eis compenſari in ea quantitate, quam fabricari facere tenentur pro primo anno ut infra, videlicet:

Primò quod Magiſtri, & Socii Incantatores Fabricæ, ſeu Cecchæ teneantur, & debeant ſolvere omnem quantitatem argenti, quæ portabitur in Zeccham ad computum librarum viginti quatuor, ſolidorum duodecim, denariorum — pro qualibet Marcha argenti fini infra decem dies a die conſignationis dicti argenti, dummodò ſit ad ligam Groſſonorum, Groſſorum, & Soldinorum infraſcriptorum.

Item quod dicti Magiſtri, ſeu Incantatores, & Socii teneantur fabricari facere omnem quantitatem argenti, quæ portabitur in Zeccham ſub pœna Soldorum viginti pro quolibet Marcho argenti fini applicandorum Ducali Cameræ; ſalvo quod pro argento aureato, quod portabitur in Zeccham, pro partiendo, ſervetur ſolitum.

Item quod dicti Magiſtri ut ſupra teneantur fabricari facere Marchos ſeptem mille *Groſſonorum a Solidis decem*, Denar. — pro quolibet, qui ſint in numero quadragintaquatuor, tertii duo pro Marcho; & in liga a Denariis decem, Granis decemocto, hoc eſt tenentes uncias ſeptem, Denarios quatuor argenti fini, & habeant de remedio in pondere Denarium unum pro Marcha: & in liga Granum unum pro quarto unciæ: & ſint juſti, & ponderati de uno ad unum juxta ſolitum, & bene rotundi, dealbati, & monetati.

Item quod teneantur fabricari facere Marchos ſeptem mille *Groſſonorum* valentium *Solidos quinque* pro quolibet, qui ſint numero ſeptuaginta quinque, & in liga a Denariis novem, hoc eſt tenentes uncias ſex argenti fini pro qualibet Marcha: & habeant de remedio in pondere Denarium unum cum dimidio pro Marcha: & in liga granum unum pro quarto unciæ, & ſint ut ſupra.

Item teneantur fabricari facere Marchas ſeptem mille *Triſoldinorum*, qui ſint in numero octuagintaquatuor, & in liga a Denariis ſex, hoc eſt tenentes uncias quatuor argenti fini pro Marcha: & habeant de remedio in pondere Denarios duos pro Marcha: & in liga granum unum pro quarto unciæ; & ſint ut ſupra.

Item teneantur fabricari facere Marchas ſeptem mille *Groſſorum a Solidis Duobus*, Denar. — pro ſingulo, qui ſint in numero centum vigintiſex, & in liga Denariorum ſex, hoc eſt tenen-

(*) *Sic ut infra reperitur in Libro ſignat. F. pag. 251. a tergo exiſtente in Officio Statutorum, ſeu Panigarolarum Communis Mediolani.*

tenentes uncias quatuor argenti fini pro Marcha: & habeant de remedio in pondere Denarios duos cum dimidio pro Marcha: & in liga Granum unum pro quarto unciæ; & fint ut ſupra.

Item teneantur fabricari facere Marchas quatuordecim mille *Soldinorum*, qui ſint in numero centum octuaginta cum dimidio, & in liga a Denariis quatuor, Granis ſex, hoc eſt tenentes uncias duas, Denarios viginti argenti fini pro Marcha: & habeant de remedio in pondere Denarios tres: & in liga Granum unum pro quarto unciæ; & ſint ut ſupra.

Item teneantur fabricari facere Marchas quatuor mille *Trinorum*, quæ ſint in numero ducentum quadraginta quinque, & in liga a Denariis novem, Granis ſeptem, hoc eſt tenentes Denarios viginti unum argenti fini pro qualibet Marcha: & habeant de remedio in pondere Denarios ſex: & in liga granum unum pro quarto unciæ.

Item teneantur fabricari facere Marchas quatuor mille Imperialium, quæ ſint in numero quatuorcentum ſexaginta quinque pro Marcha, & in liga a Granis decemocto, hoc eſt tenentes Denarios duodecim argenti fini pro Marcha: & habeant de remedio in pondere Denarios ſex pro Marcha: & in liga Granum unum pro quarto unciæ.

Item quod teneantur fabricari facere Marchas quinquaginta tres mille, & tertium unius Milliarii Marcharum, & de quibus teneantur ſingulo dictorum annorum trium fabricari facere omnino Marchas vigintiquinque ad ratam omnium ſupraſcriptarum Monetarum ſingulo anno, ſub pœna Ducatorum centum pro quolibet anno Ducali Cameræ irremiſſibiliter applicandorum; & a dictis Marchis vigintiquinque mille ſupra, uſque ad dictam quantitatem Marcharum quinquaginta trium mille, tertii unius, poſſint fabricari facere de dictis Monetis quas voluerint, diſpenſando tamen in eis tantum argentum finum, quod intraret in ipſis Marchis quinquaginta tribus mille, & tertio uno, & ad minus uſque ad Marchas quadraginta duas mille ſexcentum ſexaginta ſex, uncias quinque, & Denarios octo, a quibus Marchis quadraginta duabus mille ſexcentum ſexaginta ſex, unciis quinque, & Denariis octo infra ſi deficient in fabricando Monetas utſupra, teneantur ſolvere pœnam Solidi unius, & Denariorum ſex Imperialium ipſorum pro Maraſſo ſingulo anno, ultra dictam pœnam Ducatorum centum, quam ſolvere tenentur, ſi deficerent in fabricando dictas Marchas vigintiquinque mille ut ſupra. Hoc tamen intellecto, quod a dictis Marchis vigintiquinque mille ut ſupra, ſi deficerent in aliqua parte uſque ad dictas Marchas quinquaginta tres mille, tertium unum, vel ſaltem ad Marchas quadraginta duas mille ſexcentum ſexaginta ſex, uncias quinque, & Denarios octo ut ſupra, in primo anno fabricare ea non poſſent, quod hoc caſu poſſint ſupplere in ſecundo anno, & ſucceſſivè in tertio; ita quod in fine Locationis veniant compleviſſe dictam quantitatem Marcharum centum ſexaginta quatuor mille, vel ad minus centum viginti octo mille, ut ſupra, modis, & formis ut ſupra, & ſub pœnis ut ſupra.

Item quod quælibet Perſona cujuſvis ſtatus, & præeminentiæ exiſtat, teneatur, & debeat infra tres dies conſignare dicto Magiſtro, & Sociis omnem quantitatem auri & argenti, quæ portabitur in Civitatem & Ducatum Mediolani, ſub pœna perdendi tale aurum, & argentum; & ulteriùs ſub pœna Florenorum quinque pro qualibet Marcha, quæ pœna perveniat pro tertia parte in Ducalem Cameram, & pro tertia parte in Magiſtrum & Socios dictæ Zecchæ, & pro alia tertia parte in Accuſatorem, & Repertorem dicti auri, & argenti.

Item quod nulla perſona ut ſupra audeat, nec præſumat portare, nec extrahere, nec portari, nec extrahi facere aliquam quantitatem auri, & argenti de Civitate, & Ducatu, & toto Diſtrictu Illuſtriſſimi Domini Domini noſtri &c. in petiis, grana, virgis, bolzonaliis, & in monetis bolzonatis; ſub pœna amiſſionis dicti auri, & argenti, & plauſtrorum, bovum, navium, & equorum cum quibus portaretur; & ulteriùs ſub pœna Florenorum decem pro qualibet Marcha, quæ pœna perveniat ut ſupra. Et ſi contingeret, quod per Illuſtriſſimum Dominum Dominum noſtrum &c. fieret alicui Perſonæ licentia exportandi, vel extrahendi, & exportari, vel extrahi faciendi aliquam quantitatem auri, & argenti de dictis Civitate, Ducatu, vel Dominio, quod eo caſu debitum fiat reſtaurum ipſis Magiſtris & Sociis; ſalvo quod licitum ſit Illuſtriſſimo Domino Domino noſtro &c & Illuſtriſſimæ Dominæ Dominæ noſtræ &c poſſe emere, & emi facere tam intra Ducale Dominium, quam extra, & intrari facere in Mediolanum, & ab inde extrahere prout ſibi placuerit omnem quantitatem auri & argenti pro uſu Curiæ ſuæ, & pro faciendo recamis, argenteriis, & his ſimilibus rebus, abſque eo quod poſſit peti reſtaurum; & hoc ſervata forma Cridarum noviter factarum &c.

Item

Item quod dicti Magiſter, & Socii ſolvere debeant omnem quantitatem auri quod portabitur ad Zeccham infra decem dies a die conſignationis ad computum Ducatorum ſexaginta ſex pro Marcha auri fini, & dentur Solidi triginta tres Imperiales pro Marcha pro manifactura dictorum Ducatorum; & quod licitum ſit eis fabricari facere dictam omnem quantitatem auri in Ducatis ad ſtampum prælibati Illuſtriſſimi Domini Domini noſtri &c. atque reſtampire Ducatos, qui ſunt boni ponderis, & pro eorum manifactura habere prout hactenus ſervatum eſt; & teneantur facere ſolutionem Operariis, Monetariis, Superſtitibus, Guardiano, Aſſazatori, & Tagliatoribus ferrorum modis, & formis hactenus obſervatis.

Item pro Inventionibus, quas fieri continget contra Delinquentes, quod tertia pars in Ducalem Cameram perveniat, & alia tertia pars in Magiſtrum prædictum, & reliqua in Accuſatorem, ſeu Inventorem.

Item quod dicti Magiſter, & Socii teneantur dare bonas, & idoneas fidejuſſiones de libris octo mille Imperialium, de reddendo bonam rationem auri, & argenti, quod portabitur in Zeccham.

Item quod nulla perſona cujuſvis conditionis, & præeminentiæ audeat, nec præſumat expendere, nec recipere Florenos Cameræ boni ponderis pluri pretio librarum quatuor Imperialium pro quolibet.

Florenos largos juſti ponderis librarum quatuor, ſolidi unius pro quolibet.

Ducatos Ducales, & Venetos juſti ponderis librarum quatuor, ſolidorum duorum pro quolibet.

Florenos Rheni deficientes uſque ad grana tria, librarum trium, ſolidorum trium pro ſingulo.

Scuta Franciæ deficientia uſque ad grana tria, librarum trium, ſolidorum quindecim Imperialium.

Scuta Sabaudiæ deficientia uſque ad grana tria, librarum trium, ſolidorum duodecim Imperialium; ſub pœnis etiam in Cridis, & Proclamatibus contentis.

Item quod nemo poſſit emere argentum a fino pluri pretio librarum trium, ſolidi unius, & denariorum ſex pro uncia, ſub pœna perdendi dictum argentum, & ulterius Florenos quinque pro ſingula Marcha; & ita qui illud vendiderit, incurrat pœnam Ducatorum quatuor pro ſingula Marcha.

Item quod dicti Magiſter, & Socii liberè poſſint emere quamlibet quantitatem argenti, quæ delata fuerit ad dictam Zeccham a quacumque perſona, omnem ſcilicet bolzonaliam, & in grana, virgis, & moneta bolzonata.

Item quod dicti Magiſter, & Socii in condempnationibus, & inventionibus, quas fieri contingeret cauſis prædictis Monetarum, & auri, poſſint componere, & remittere a Florenis decem infra, quando res non relevaret majorem ſummam dictorum Florenorum decem.

Signat. GABRIEL.

Cridat. ad Scalas Palatii novi Communis Mediolani per Martinum de Lactarella Præconem Mediolani die Martis ſeptimo Junii, anni ſuprascripti, ſono tubarum præmiſſo &c.

CAPITULA (*)

Pro cudenda Moneta in Civitate Mediolani, & Aſtæ regnante ibidem Ludovico XII. Francorum Rege, ac Mediolani Duce, data Anno 1508. die 17. Junii.

Conſtitutiones pro cudenda Moneta in Civitatibus Mediolani, & Aſt ad pondus Marchi Mediolani, ſequuntur prout infra; valente Ducato Solidos 93. Mediolani, ex parvis.

Groſſoni, ſive *Teſtoni* (**) Solidorum 22., & Denariorum 9. pro ſingulo Groſſono, fiunt numero Petiarum 24. pro ſingulo Marcho: & ſunt in liga Denariorum 11., & Granorum 13 cum dimidio: & tenent de fino, ſeu pretioſiore argento, uncias ſeptem, & Denarios 17. pro ſingulo Marcho. Et habent de remedio in pondere Denarium unum: & in liga granum unum pro quarta parte cujuslibet unciæ.

Groſſoni Solidorum 6 fiunt numero Petiarum 60. pro ſingulo Marcho: & ſunt in liga Denariorum 7. & Granorum 8 cum dimidio: & tenent de fino uncias quinque, & Denarium unum pro ſingulo Marcho: & habent de remedio in pondere Denarios duos pro Marcho: & in

(*) *Et ut prædicta facilius intelligantur, placuit hic inferere quandam Ordinationem factam nuper in hac Civitate Aſtenſi, quæ habet authoritatem Monetæ cudendæ ad rationem Marchi Mediolani, qui eſt unciarum octo.*

(**) Nota, quod monetæ appellatæ *Teſtoni*, & *Groſſoni* pondus æquabant denariorum octo pro ſingula.

in liga granum unum pro quarta parte unciæ.

Groſſi Solidorum trium fiunt numero Petiarum 95. & tertiorum 2. pro ſingulo Marcho: & ſunt Denariorum ſex in liga t & tenent de fino uncias quatuor pro Marcho: & habent de remedio in pondere Denarios duos pro Marcho: & in liga granum unum pro quarta parte unciæ.

Soldini fiunt numero Petiarum 206 pro ſingulo Marcho: & ſunt Denariorum quatuor, & Grani ſex in liga: & renent de ſino uncias duas & Denarios 20.: & habent de remedio in pondere Denarios tres pro Marcho: & in liga granum unum pro quarta parte unciæ.

Terti.e, quarum quatuor valent Solidum, fiunt Petiarum 220 pro Marcho: & ſunt Denarii unius: & tenent de fino Denarios ſexdecim pro Marcho: & habent de remedio in pondere Denarios ſex pro Marcho: & in liga granum unum pro quarta parte unciæ.

Quoad fabricam Ducatorum auri largorum ex pretioſo auro vidi Ordinationem olicujus in hac Aſtenſi Civitate factam hoc modo, videlicet:

Quod Conductor fabricæ Monetæ teneatur ſolvere in emptione auri fini, ſeu pretioſiotis pro quolibet Marcho de Trojs Ducatos ſexaginta novem.

Item quod teneatur facere Ducatos in liga de caractis 24, & pro Marcho numero 70: Etſi reperientur in liga de caractis 23., & quartis tribus cum dimidio alterius caracti, & in pondere numero 72. cum dimidio, quod habeantur pro bonis; ita quod Conductor habeat de remedio in liga octavam partem unius caracti, & in numero medium Ducatum; qui Marchus de Trojs eſt unciarum novem, & tertia pars alterius unciæ ex noſtris; hoc eſt unciæ novem, & Denariorum octo; qui faciunt tertiam partem unius ex noſtris unciis. Vigintiquatuor Denarii faciunt unciam: & vigintiquatuor Grana unum Denarium: Et iſti Denarii conſiderantur dupliciter: uno modo prout ſupra: altero modo quoad diſtinguendum gradus pretioſitatis argenti; cum pretioſius argentum ſit duodecim Denariorum, ut dictum fuit ſupra.

Item vidi proviſum pariter ſuper argento, quod deberet emi pro tanto pro ſingula uncia, vel pro Marcho: & quod Marchus, ad quem Monetæ deliberarentur per Gradias, ſeu per Deputatos eſſet fragilior Marcho, ſecundùm quem argentum emeretur, de granis decem & octo: & quod pro cambio auri poſſet Præfectus Monetis capere Tridinam unam lucri pro qualibet Petia auri: & quod Principi præſtaretur pro ſignoragio, & ſingulo Marcho auri, tertia pars unius Ducati: ulterius ſatisfieret pro Penſione Domus, & Fabricæ pro ſingulo Marcho argenti, prout ſupra dictum fuit; deſignando quid, & quantum eſſet præſtandum Operariis de majore, & minore Moneta.

CAPITULA

Pro Officina Monetaria Mediol. (vulgo Zecca) *per Dominum de Lautrico Regium Locumtenentem generalem, data die 6. Maji Anno* 1521.

ILluſtriſſimus Dominus de Lautrico Regius Locumtenens Generalis præſentibus Illuſtriſs. D. D. Vice Cancellario, & Generali, Regiis Mediolani, & Magnificis Senatoribus D. D. Auguſtino Panigarola, Johanne Franciſco Marliano, Chriſtophoro Panigarola, Hieronymo Caſtilliono, Gabriele Florentia, & Bartholomæo Ferrario Præſide Intratarum &c.

Deliberavit, & locavit per viam proviſionis Domino Aluyſio Scaccabarotio Ceccham Regiam Mediolani, eam recipienti, & acceptanti cum ejſdem Capitulis, & conventionibus, ac conditionibus, & pactis, cum quibus illam conduxit, & habet ipſe Dominus Aluyſius Scacabarotius præſens Conductor, & hoc pro illo tempore, de quo in conventione, videlicet ad annos tres cum dimidio proximè venturos.

Hoc addito, quod omnibus tribuatur facultas, & ampla poteſtas emendi, & vendendi aurum, & argentum in ea quantitate & in eo pretio, quo & qua omnibus, & ſingulis libuerit, & prout melius potuerint; ita tamen, quod in caſu venditionis venundetur habitantibus Mediolani ad finem non exeat Civitatem, ſub pœna in Ordinibus, & Proclamationibus contenta.

Et quod ubicumque, & quomodocumque libuerit Regiæ Majeſtati reducere valorem Ducati inferiorem, quam nunc ſit, contentatur laborare ad eam metam, dum tamen non reducatur Ducatus ad minorem valorem Librarum quatuor, Solidorum tredecim Imperialium, etiam quod in præſentiarum reduceretur.

Et eo caſu, videlicet, quod Ducatus reduceretur ad libras quatuor & ſolidos tredecim,

ſol-

Digitized by Google

ſolvat omni anno Scuta quinquecentum Agentibus pro Regia Camera.

Ac teneatur laborare in Moneta uſque ad valorem quadraginta quinque mille Ducatorum ſingulis annis, in diverſis valutis, juxta mandatum, & in termino ſtatuendo per Illuſtriſſimum Dominum, ſen Deputatos, ſub pœna in Ordinibus, & Decretis contenta.

Teneaturque etiam ipſe Dominus Aluyſius Conductor fidejubere intra quindecim dies de præmiſſis exequendis.

Inſuper præfatus Illuſtriſſimus Dominus remiſit, & remittit omnem pœnam, in quam hactenus partes incurriſſent, ob contrafactionem Ordinum, & Proclamatum, & hoc etiam de voluntate, & conſenſu Partium.

Ego Julius Cattaneus Regius Secretarius, & infraſcriptus Dominus Antonius Rozaſchus Notarius, & Secretarius, juſſu Illuſtriſſimi, & Excellentiſſimi Domini Locumtenentis Generalis, rogatu ſupranominatarum Partium ſupraſcriptam Ordinationem notavimus, & in fidem me propria manu ſubſcripti cum ſigno nominis mei, quo in ſubſignandis literis utor.

Et ego Antonius de Rubeis de Rozaſcho Regius Secretarius, publicuſque Imperiali, Apoſtolica, & Ducali auctoritabus Notarius, præſentem Ordinationem juſſu, & rogatu, ac modo quo ſupra factam, & notatam, manu propria ſubſcripſi, & ad ejus pleniorem fidem ſignum mei Tabellionatus appoſui conſuetum.

CONSULTATIO

In materia Monetarum, ſignanter Status Mediolani, edita per Regium Advocatum Fiſcalem generalem Alexandrum Rovidam, *dein Regium Senatorem Mediolani ſignata die* 12. *Novembris, Anno* 1596.

HAvendo S. M. per lettere di 16. Ottobre 94 comandato, che ſi vedeſſe per giuſtitia, ſe l'accreſcimento del Scudo d'oro dalli ſoldi 110 à ſoldi 124. debba entrar in Camera, in quella medeſima maniera, che entrò l'augumento da ſoldi 106 à ſoldi 110. l'anno 1539., parendo che vi ſia l'iſteſſa ragione, come propoſe Leonardo Spinola à S. M. con ſue lettere di 16. Giugno 1595., ordinò al Magiſtrato Ordinario, che con l'aſſiſtenza, & intervento del GranCancelliero, e Preſidente del Senato eſeguiſſe la commiſſione Reale; dimandando ancora eſſo Spinola per informatione.

Et eſſendoſi congregati più volte i Delegati, ſi è trattato queſto negotio, aſſiſtendovi io d'ordine di V. E. & chiamato ancora il Spinola, e finalmente eſſendo ponto di molta conſideratione, e di grandiſſimo riſguardo per molte ragioni, mi fu commeſſo, ch'io, come informato, raccordaſſi tutto quello mi pareva degno di raccordare tàm in facto, quam in jure intorno à queſta cauſa, e propoſteſſi li dubbj, e gl' inconvenienti, che vi poſſono eſſere, aggiongendo quei rimedj, & proviſioni, che à me parevano ragionevoli, per levar in ogni caſo l'eſtremo abuſo del creſcimento dell' oro, e delle monete, dal qual ſi ſcorge manifeſtamente il danno di S. M., e de' Vaſſalli, e ne faceſſi relatione à V. E., la quale mi parve di compilarla in queſta lingua Italiana, perchè, trattandoſi di coſa ſpettante etiamdio alla cognitione di Zecchieri, Mercanti, & altri Negotianti, poſſi eſſer, ſe perverrà alle mani loro, più pianamente inteſa: non tralaſciando però ſuccintamente, e per via di raccordo à ſuoi luoghi i termini di ragione.

Veramente non ſi può negare l'abuſo eſtremamente creſciuto nelle monete, le quali tanto ſi ſono alzate, così d'oro, come argento, che hormai ſi ſcopre, eſſer più che neceſſario ritirarlo, ſe non in tutto, eſſendo molto difficile, almeno in parte, come più appreſſo dirò, e per maggior chiarezza, tralaſciando i più antichi tempi, e cominciando da che lo Stato di Milano, per la morte di Franceſco Sforza ſenza Deſcendenti, paſsò all' Imperio.

Le monete havevano ricevuto alteratione, eſſendo creſciuto l'oro, e l'argento oltre il ſolito, & ordinario corſo, il qual era molto baſſo riſpetto al preſente.

Perciò l'anno 1538. alli 5. Ottobre per publico bando ſi ſtabilì, e ſi preſiſſe il valor dello ſcuto d'oro, e delle monete d'argento, in queſta maniera.

Il ſcuto d'oro del Sole, della Zecca di Milano, Franza, e Genova. Soldi 112.

Il ſcuto Imperiale, & Italiani, delle Zecche di Venetia, Mantova, Ferrara, Bologna, Firenze, e Lucca, di bontà di carrati vintidoi, e di giuſto peſo. Soldi 110.

I Teſtoni d'argento di Milano, Genova, Ferrara, Mantova, di buona liga, e di giuſto peſo. Soldi 28.
Groſſi di Milano. Soldi 18. 6.
Berlinghe, & Troni Venetiani di buona liga. Soldi 19.
Bianchi Milaneſi. Soldi 9.
Groſſi Milaneſi. Soldi 6. 6.
Denari da ſoldi 7. di giuſto peſo. Soldi 7.

Et medeſimamente all' altre monete più minute fù ſtabilito il prezzo, il qual fù ragguagliato alla valuta dell' oro; percioche cento dieci ſoldi di quella moneta erano baſtanti per comprar un ſcuto d'oro Italiano delle ſopradette Zecche.

L'anno 1539. al primo di Febraro ſi abbaſsò la moneta d'oro, e d'argento all' infraſcritto valore.

Il Scuto del Sole, di Milano, Francia, e Genova. Soldi 108.
Il Scuto Italiano delle Zecche di Milano, Venetia, Ferrara, Bologna, Firenze, e Lucca di bontà di carati 22., e di giuſto peſo. Soldi 106.

Et per ragguagliar la moneta d'argento s'abbaſsò nella forma ſeguente.

I Teſtoni prima valutati à ſoldi 28 s'abbaſſarono à Soldi 27.
I Groſſi Milaneſi da ſoldi 18. 6. à Soldi 18.
Le Berlinghe da ſoldi 19 à Soldi 18.

Le altre monete più minute da ſoldi 7. da ſol. 6. 6 da ſoldi 3. 6., e da ſoldi 3. 3. furono totalmente levate.

L'altre più minute, come Parpajole, Soldi, e Teſtine, furono admeſſe, mà con conditione, che i pagamenti non ſi poteſſero far in queſta ſorte di monete, ſalvo che per una tanta ſomma, che all' hora fù liquidata; cioè, che di Terline ſi poteſſe pagar due, e mezza per cento fin' alla ſomma de lire 500., e di ſoldi ſi poteſſe pagar 5. per cento ſin' alla ſomma di lire 2. mille.

L'anno iſteſſo ſotto preteſto, che quella riduttione, & abbaſſamento dello ſcuto d'oro foſſe nocivo, & pregiudiciale alli commercj, e traffichi della Città, fù accreſciuto il ſcuto Solare à ſoldi 112., & l'Italiano à ſoldi 110. perciò furono ſubito nell' iſteſſo tempo accreſciute parimenti le monete d'argento; & i Teſtoni, & Berlinghe ripigliarono il medeſimo corſo, che per avanti havevano, quando ſi ſpendeva il ſcuto à ragione delli ſoldi 110., & le monete d'argento nuovamente fabricate, come che erano ſtampate al corſo dell' oro à ragione de ſoldi 106. accreſciuto lo ſcuto à ſoldi 110. parimenti eſſe s'accrebbero; e perciò eſſendoſi fabricato una moneta de groſſi di valore di ſoldi 32., accreſciuto lo ſcuto, s'accrebbe à ſoldi 33. 3.

Ma in queſta variatione dichiarò il Marcheſe del Vaſto all' hora Governatore dello Stato di Milano, ch' egli non intendeva, che l'augumento foſſe fatto ſolamente per commodo de' Sudditi, e de' Negotianti, mà non già per conto della Camera, alla qual ſi dovevano perciò pagar i crediti ſuoi in moneta del valor ſtabilito al primo di Febraro, cioè li ſcuti Italiani à ſoldi 106., & i Solari à ſoldi 108, & la moneta d'argento ſecondo la taſſa fatta all' hora, corriſpondente à quella valuta dell' oro.

Da quì hebbe origine quell' augumento, ò aggio della moneta, che hoggidì ſi paga in Camera, cioè che per ogni ſoldi 106 ſi contano ſoldi 110. perche la Camera riſcuoteva all' hora i ſcuti d'oro à ſoldi 106, & la moneta d'argento ſecondo la taſſa del primo di Febraro; ſecondo la quale, 106. ſoldi di quella moneta d'argento tanto valeva, quanto un ſcuto d'oro Italiano di bontà di 22. carati, e di giuſto peſo; Del qual Aggio parla il Spinola nella propoſta fatta à S. M.

L'anno 1552 la moneta d'argento cominciò a creſcere, perchè ſi cominciarono a fabricar monete di minor bontà; Onde non ſolamente le monete vecchie crebbero, mà le monete nuove parimenti, & i Teſtoni valutati prima ſoldi 27. poi creſciuti à ſoldi 28 ſalirono à ſoldi 30. Le Berlinghe prima à ſoldi 18. 6. poi à ſoldi 19. 6, vennero à ſoldi 20. I Reali moneta più nuova valutati a ſoldi dieci, crebbero à ſoldi 10 6, del che fur cagione principaliſſima un partito fatto con Genoveſi huomini avantagioſiſſimi in queſta materia di monete, come in qualunque altra negotiatione.

Dalla deterioratione delle monete d'argento tanto in bontà, quanto in peſo, ſubbito ne ſeguirono due inconvenienti, i quali ſeguiranno ſempre, quando non vi ſi provegga: percioche l'oro accrebbe, e la moneta migliore d'argento s'eſtinſe; Inconvenienti certiſſimi, & infallibili, ogni volta, che ſi fabricherà moneta di deteriore bontà della prima; percioche tanto vale il ſcuto d'oro, con quanto

ſi può

si può comprare con la moneta di argento; e potendosi comprar un scuto d'oro con soldi 110. d'argento, tanto valerà il scuto d'oro; il valor del qual crescerà sempre tanto più, quanto maggior moneta d'argento entrerà à ragguagliarsi con l'oro; conforme però alle circostanze, che appresso si diranno; e la moneta d'argento sempre si estinguerà, qualunque volta altra di manco bontà si fabricherà.

Quindi è, che gli antichi Testoni, Berlinghe, e Grossi di Milano buonissima moneta, della quale si comprava un scuto con soldi 110., totalmente sono perduti.

E se bene il Real fabricato in quei tempi per soldi dieci, poi accresciuto à soldi 10. 6. fosse di minor bontà, rispetto alle più vecchie monete, tuttavia come megliori delle monete fabricate di poi, hoggidì pochissimi corrono ne' pagamenti, e la ragione è prontissima, perche quantunque il Testone Milanese de soldi 27. accresciuto poi à soldi 30. nondimeno hà più quantità di buono argento, che non hanno trenta soldi della presente moneta; e però quella moneta si fonde, e s'estingue, perche di quella si fabricheranno trè Reali, che saranno di valore de soldi 31. 6., e più secondo la qualità delle Zecche de Prencipi, e Signori, che lavorano à meglior, ò peggior liga d'argento.

Si conobbe all' hora il danno manifesto, perche il Scudo Italiano salì da sol 110. à sol. 115., & il Solare da sol. 112. à sol. 117., e pur s'andava ancora l'oro estinguendo, perche la moneta d'argento non si ragguagliava all' oro, benche accresciuto cinque soldi di più; E perciò pensarono al rimedio di ritirar il Scudo alli medesimi soldi 110, e abbassar i Reali da sol. 10. 6. à sol. 10; Mà non fù profittevole il rimedio, perchè l'abbassamento del Reale era tanto poco, che non corrispondeva all' oro; non essendo tanto argento in sol. 110. de Reali di valore de sol 10. 3, che si potesse comprar con quelli un Scudo d'oro.

E perciò vennero al contrario rimedio di alzar il Scudo Italiano à sol. 114 poi à sol. 116., e poi à sol. 118., & il Soletto fin' à sol. 120. mà per tanto non fù provisto al giudicio mio al disordine, e l'effetto l'hà mostrato, perche non ragguagliando le monete d'argento, anzi tolerandosi che di tempo in tempo si stampassero le monete d'argento di manco bontà, l'oro è cresciuto maravigliosamente, come appresso si dirà.

L'anno 1561. Ottobone Giustiniano hebbe ricorso à Sua Maestà, proponendole queste stesso inconveniente, come dannoso alla Camera, dovendo S. M. riceverne le sue entrate à Scuti d'oro, ò moneta ragguagliata all' oro; e perciò per ogni soldi 105. riscuotere tanta moneta, che si comprasse un Scuto d'oro, che tanto valeva l'anno 1539., e consequentemente che l'aggio, qual hoggidì la Camera sente di soldi 4 s'accrescchi à quel di più, à che l'oro è cresciuto; Et havendo all' hora Sua Maestà comandato, che se le facesse relatione, il Magistrato Ordinario di quel tempo à 15. Luglio 1561. fece la relatione sua, nella quale, ributtato il parere del Giustiniano, confessò però l'abuso delle monete, e degno di provisione per il danno, che ne poteva seguir à Sua Maestà.

Rinovandosi dunque hoggi per avisamento di Leonardo Spinola la stessa proposta, si scoprono due inspettioni; l'una circa l'abuso delle monete, l'eccessivo corso dell' oro, & il rimedio; l'altra circa la giustitia sopra il ponto raccordato dal Spinola di riscuotere l'aggio conforme all' accrescimento del Scuto.

Quanto alla prima, per agevolar la vera risolutione d'essa, hà da sapere V. E. che il vero prezzo dell' oro, e dell' argento in tutte le parti in effetto è quasi uniforme; mà varia per le circostanze, ò della penuria, ò della incommodità, e spese di condurlo, ò per altri accidenti, come appresso dirò: E benche, come vede V. E. in questo corso delle cose humane, & in questo vicendevole commercio, si spenda argento, & oro, nondimeno dall' oro dipende il tutto, & secondo quello s'aggiustano, e si ragguagliano tutti i negotj del Mondo: e secondo il crescimento, & abbassamento dell' oro principalmente s'accresce, e s'abbassa il prezzo delle cose, & i debiti, e crediti de Negotianti si vanno aggiustando con l'oro; perciò se bene l'argento corre, tuttavia và ragguagliato, e proportionato all' oro, e qual' hora questa proportione non si manterrà, sempre seguiranno gl' inconvenienti di sopra accennati.

La vera proportione dell' argento all' oro è di dodeci all' uno, cioè che una parte d'oro si stima dodeci d'argento, & è questa la più usitata proportione, la qual cominciò nel tempo di Vespasiano, & à questa proportione devono esser raguagliate le monete d'argento, havuto però qualche risguardo all' altre circostanze, che fanno non si possa far questa proportione totalmente, avvegnache l'oro

l'oro ſempre habbi qualche vantaggio per alcune particolarità.

Prima per la penuria di eſſo, il qual eſſendo da Prencipi ammaſſato, e con diligenza ricercato, ne ſegue, che creſce nell' eſtimatione ſua.

Seconda per la comodità dell' uſo, percioche ciaſcuno deſidera più volontieri cento Scuti in oro, che in argento: sì perche l'oro per tutte le parti del Mondo è ſpendibile, come perche ſi porta da luogo a luogo più facilmente: e perciò quantunque per eſempio 120 ſoldi di buona moneta d'argento ſiano equivalenti ad un Scuto d'oro di 22 carati: tuttavia per haver il ſcuto d'oro, ſi contenterà ciaſcuno di darne 120 6. e qualche coſa più; maſſime che l'oro ſempre ttà più per guadagnar nel prezzo, che l'argento.

Terza per la ſpeſa maggiore, che ſi fà nella fabrica delle monete d'oro, e d'argento; e nel rimedio ch' entra nell'oro, e nell'argento, cioè nella diminutione del Scuto d'oro, e dell' argento da quello deve eſſer in bontà, e peſo: percioche nella fabrica di cento Scuti d'oro v'entra di ſpeſa lire quattro, che ſono dinari nove, e poco più per Scuto, e di rimedio circa altri dinari nove; e nel Ducatone d'argento v'entra frà ſpeſa, e rimedio ſoldi 3. 6, e tanto più ſpeſa vi entra, quanto più la moneta è minuta, e perciò tanto più reſta inferiore la proportione; onde per eſempio, un Scuto d'oro ſi comprerà per ſoldi 121. con un Ducatone de ſoldi 113. & ſoldi otto di moneta minuta, che comprandolo con moneta minuta, vi entrano ſoldi 123., perche nella moneta minuta per la ſpeſa, & rimedio v'entra manco quantità d'argento, e però tanto più moneta ſi ricerca per comprar il Scuto d'oro, il qual tanto vale, quanto la moneta d'argento hà la debita proportione all' oro.

Ma à queſte trè particolarità dell'accreſcimento dell'oro, s'aggionge la più importante di tutte, cioè la deterioratione, & adulteratione della moneta d'argento, percioche quanto più la moneta d'argento è di inferior bontà, e peſo, tanto più creſcerà il Scudo d'oro, perche dovendo eſſer la proportione di dodeci ad uno, quanto più la moneta d'argento ſarà di bontà, e peſo deteriorata, tanto più moneta ſarà neceſſaria per ragguagliarſi allo Scuto d'oro; Laonde ſi come anticamente 106. ſoldi di quella mooeta erano di tanta bontà, e peſo, che ſi ragguagliavano all'oro, tanto, e non più valeva lo Scuto, perche con tanti ſi comprava; così hoggidì 106. ſoldi non ſono di quella bontà, per queſto conviene accreſcer per ragguagliarſi al Scuto à ſoldi 124. e più; Queſta è ſtata, e ſarà la vera, e più principal cauſa di così eccеſſivo accreſcimento dell'oro, e dell'abuſo eſtremo delle monete dannoſiſſimo à S. M., & a' Sudditi, e Vaſſalli ſuoi.

Prima è dannoſo à S. M. per i contratti, che ſi ſono fatti in oro, pretendendo ciaſcun che S. M. li ſia obligata pagar la valuta dello Scuto d'oro, ſecondo il corſo corrente, con danno grandiſſimo, percioche ſe bene 120. ſoldi di queſta moneta in bontà intrinſeca tanto valeſſero, quanto un Scuto d'oro, nondimeno, ſe il Scuto d'oro correſſe 125 pretendono i ſoldi cento vinticinque con quella ragione, che debbono haver tanta moneta, con la qual ſi poſſa comprar un Scuto d'oro; come di già fù fatto con Anſaldo Grimaldo Genoveſe l'anno 1531. nel tempo, che viveva il Duca Franceſco Sforza: e poſcia con Tomaſo Marino, al qual per cauſa di queſto accreſcimento dell'oro, furono fatti buoni ſcuti 40. mille in diverſi tempi per i crediti, che haveva con Sua Maeſtà, dal che ſi ſcopre, quanto importi augumentar il corſo dell'oro lenza molto avvertimento.

Secondo è di danno grandiſſimo à S. M. per i partiti, che ſi ſanno ogni giorno di ſtagni, rami, e polvere, & altre coſe, che vengono di fuori, i prezzi delle quali ſi ſoſtengono più gravi, e coſtoſi per la qualità della moneta.

Terzo, convenendo mandar fuori danari à qualche altra Provincia, come ſpeſſo avviene, ſi ſente notabile il danno di Sua Maeſtà; percioche per eſſempio, ſe in Teſoreria ſaranno cento milla Scuti di queſte monete, volendoli diſporre in altra parte, non ſaranno che 90. mille, non eſſendo vero, che quelle monete faccino Scuti cento mille, mà ſolamente 90. mille.

Quarto, l'entrate ordinarie dello Stato à poco à poco s'anderanno abbaſſando in maniera, che in vece di Scuti centomille, non ne havrà ottanta mille; come per eſempio, benche il datio della Mercantia s'affitti lire 1200000, che à ſoldi centoventi per Scuto doverebbono eſſer Scuti ducentomille, tuttavia ſe Sua Maeſtà vorrà convertir quella moneta in Scuti d'oro, non ne trarrà ſcuti 180. mille. E ſe bene pare, così eſtrinſecamente parlando, e non penetrando più oltre, che queſto poco importi à S. M. valendoſi de i denari nel pagar ſuoi debiti ſecondo quell'iſteſſo corſo, come che poco importi, che il ducatone vaglia ſol. 117. e per tanto lo riceva, ſpendendolo

per

per l'istesso : perche questo è un'inganno tacito, e latente, non considerando à gli altri danni, che S M. sente, quando compra robe forastiere, ò manda li danari fuori, ò pigliandoli à cambio, contratto frequentatissimo di questa Camera per gli accidenti, che ogni dì occorrono, i quali tanto sono maggiori, quanto la moneta è di deterior bontà.

Quinto, è dannosissimo per il medesimo rispetto à Popoli, & ingiusto, avvegnache, quantunque permettano le leggi, secondo l'opinione de Dottori Canonichi (*), che la moneta si possa valutar à qualche cosa più della valuta della materia, ch'entra in essa moneta, per ragione delle spese, che si fanno nella fabbrica, la quale pare, che sia approbata dalla consuetudine universale : tuttavia egli è però ricevuta conclusione, che tutto il guadagno, che si fà, oltre il valore della materia, & la deduzione della spesa, sia illecito, & chi consiglia altrimente il Prencipe, non è vero Consigliero, mà Ingannatore, dice il Belluga, & altri chiamano maledetto guadagno quello, che eccede il valore del metallo, e la spesa : perche tutto quello, che si leva alla moneta di bontà, e di peso, tutto si toglie a' Sudditi, i quali, quando pensano di haver cento scudi, ne hanno solamente 90. E se bene pare, che à Popoli poco rilievi, che sia il valore della moneta maggior del giusto, poiche anch'egli no la spendono al medesimo valore ; tuttavia è un' errore comune, & una fallacia non conosciuta, perche dall' accrescimento della moneta s'accrescono l'altre cose, come hò detto, & il cambio frà l'altro, che essendo quello, dal qual si regolano tutte le negotiationi, tanto più s'alza, quanto s'accresce la moneta, con danno grandissimo.

In oltre, se bene nella Provincia servirà il Scuto per quel valore, che corre, così nel dare, come nel ricevere ; nondimeno bisognando portarlo, ò mandarlo fuori, all' hora s'accorge del danno, perciochè quel Scuto, che si spende in Milano per dodeci Giulij, e mezzo, in Roma non serve, che per dodeci.

Mà questo così eccessivo accrescimento, particolarmente per la Città di Milano, è di molto nocumento ; perchè questa Città, come che sia grandissima, e numerosissima, posta fra terra, lontana dal mare per ogni verso almeno cento miglia, il governo di essa và diversamente considerato ; e principal mira si deve haver per conservarla nel solito splendore, e grandezza al mantenimento dell'arti, sopra quali tutta si sostiene, come l'esperienza maestra delle cose più volte l'hà mostrato, & come che in quello fiorisca l'esercizio de panni, e lavori d'oro, e d'argento, sotto il quale si mantiene un quasi indicibile numero di persone, conviene ad ogni modo mantenerlo, e sostentarlo, e non v'è cosa, che più gli possa nocere con il tempo, che questo così eccessivo accrescimento d'oro, e d'argento ; perche i Mercanti non possono haver l'argento per lavorare, se non à grave prezzo, & ogni giorno più và crescendo, con infallibile dimostratione, perche se una onza d'argento per esempio in moneta valerà lire 5 e soldi dieci, il Mercante non la potrà haver per manco, onde farà col tempo necessario, che valendo in altri luoghi manco l'argento, cessino i traffichi di Milano, non volendo venir i Mercanti forastieri à pigliar in Milano drappi fabricati d'oro, e d'argento à prezzi così gravi, potendoli altrove haver à migliori, e consequentemente, che si transpiantino gli artificj, vero, & antico sostegno di questa Città, e principalissimo fondamento de i dazj di Sua Maestà, i quali in questa Città tanto si sosterranno, quanto le arti si manterranno, come più volte in altre occasioni hò detto : andando, per particolar providenza di Dio, in questa Città del pari sempre l'utile del Principe, con il commodo della Città.

A sì fatto disordine non vi è più pronto, & efficace rimedio al parer mio, che stabilir il prezzo dello Scudo d'oro, certo, e limitato ; & à quello ragguagliar tutta la moneta d'argento, e perche la penuria dell'oro, la commodità dell' uso, e la manco spesa, il disordinato accrescimento fin quì seguito, non comporta, che si possi far l'abbassamento dell' oro, che farebbe necessario, e ritirarlo all'antico corso, per mio giudicio si potrebbe ritirare à lire 6. Imperiali, e che secondo quel valore si facessero i pagamenti.

La moneta d'argento tutta ragguagliarla à quel corso, in maniera che cento venti soldi potessero comprar un Scuto d'oro.

Che tutte le monete forestiere fossero bandite, overo ragguaghate al medesimo prezzo delle nostre ; perche da quì ne seguirà certissimo rimedio, perche non si facci l'estratione, come appresso dirò.

(*) Inn. Abb. & alii in c quanto, de jurejur. Didac. de nummis collat c. 7. num 5. Bellug in pec. rub. 36. di monet. mutat. sub n. 10. Vel quando Princeps est in necessitate, Innoc. in d. c. quanto : ita tamen ut restituat cum potuerit. I fer. in c. 1. n. 18. & seq. quæ sint regal.

Che non si admetteſſero monete nuove foreſtiere, ſe prima non foſſero conſegnate al Maeſtro della Zecca, per farne più ſaggi, il qual haveſſe da ragguagliarla al corſo dell'altre monete noſtre. E forſi con ragione ſi porrebbe dir, che la moneta foreſtiera ſi ragguagliaſſe alla maſſa ſolamente, non eſſendo ragionevole, che nel paeſe d'un Prencipe ſi ſpendeſſe la moneta eſtrana, con la deduzione del rimedio, e della ſpeſa, ne che ſi admetteſſe alcuna moneta foraſtiera della ſomigliante forma della noſtra, come ſarebbe Ducatone, atteſoche vi ſi ſcuopre grandiſſimo diſordine, perche pigliano un Ducatone non fabricato in Milano, e ne fabricano in Monferrato, Piacenza, e Piemonte d'inferior bontà, e paſſa per il medeſimo Ducatone, dal che naſce, che ſi eſtrahono i noſtri Ducatoni, e ſi riempiſce lo Stato di Ducatoni foraſtieri, con grandiſſimo danno.

E perche il creſcimento delle monete è ajutato grandemente dalla molta quantità delle monete minute, ſi doverebbe prohibire, che primieramente tutte le monete più minute de Prencipi, e Signori vicini, e maſſime delle Zecche de' Signori particolari, come Caſtiglione, Maſſerano, Maſſa, & altri, che tengono facoltà di batter monete da ſol 7 à baſſo, tutte ſotto graviſſime pene ſi prohibiſſero, e che nella Zecca dello Stato non ſi batteſſero monete minute in tanta quantità, come ſi battono, con guadagno ſolamente de Zecchieri, e danno di S. M., e de Popoli, ne ſe ne poteſſe far pagamento, che à un tanto per cento.

E quantunque ſi conoſca queſta proviſione eſſer più che neceſſaria, nondimeno, ſi come tutte le coſe hanno le ſue contradizioni, così non mancarà, chi agevolmente improberà queſto rimedio ſotto preteſti d'alcuni inconvenienti.

Et il primo più apparente, che ſi offeriſca, è il pericolo, che abbaſſandoſi la moneta non ſia più facilmente eſtratta dallo Stato, il che è ſtato preſuppoſto da molti, & viſitato da quì addietro, è nondimeno à mio giuditio aſſai fallace, concorrendovi le circoſtanze dette di ſopra.

E primieramente è vero, che la ſperienza hà dimoſtrato, queſto non eſſer buon rimedio, poiche, non oſtante che l'anno del 1559 foſſe accreſciuto il Scuto à ſol. 110. e poi 116 & finalmente à 120, tuttavia è andato ſempre creſcendo, e creſce continuamente, fin che la cauſa principale dell'accreſcimento non ſi tronchi, cioè, fin che non ſi fabricherà buona moneta d'argento ragguagliata, e proportionata all'oro, e la moneta foraſtiera, o ſi eſcluderà affatto, o ſi admetterà con la ſteſſa proportione; perche le Zecche più deboli ſempre vanno deteriorando dalla bontà della noſtra, e quantunque noi creſceremo il valore dell'argento, e dell'oro, tuttavia ſi anderà eſtrahendo da quelli, i quali fabricano moneta di manco bontà.

Secondariamente, non è vera in fatto queſta eſtrazione, ſe vi concorreranno le altre circonſtanze, perche dovendoſi in queſto Stato ſpendere le monete al ſuo giuſto valore, e tutta la moneta foraſtiera ragguagliarla all'iſteſſa, non ſi potrà in alcuna maniera eſtrahere la moneta buona; perche dovendoſi neceſſariamente pagare il prezzo, non vi ſarà avantaggio di chi vorrà eſtraherla, dovendo all'incontro dar tanta moneta, che ſia equivalente in bontà, e valore alla noſtra: che all'hora vi è il pericolo dell'eſtrazione, quando ſi riceva l'equivalente valore, ò poco più in moneta di deteriore bontà; mà quando ſarà eguale la permutatione, ceſſerà il pericolo. E queſta verità la moſtrano alcune Città d'Italia, e particolarmente Firenze, e Roma le quali ragguagliando più al vivo le monete al giuſto, ne admettendo le foraſtiere, ſe non alla medeſima proportione, non li mancano le proprie monete d'oro, e d'argento.

L'altra conſideratione ſi può muovere per li negotj, e mercantie, e preſupponendoſi che habbino da ceſſare, riducendoſi la moneta à manco, figurando il caſo, che riducendoſi il Ducatone hoggi valutato lire 5 ſol 14 à lire 5 ſol. 5. per eſempio, il Foreſtiero, che compra, overo anco il Cittadino ſi titirerà dal traffico, e dal commercio, per il danno, che ſentirà da ſol. 105. à ſoldi 114, il che ſù il preſuppoſto della Grida dell'anno 1539. quando ſi augumentarono le monete, non oſtante il precedente abbaſſamento. Ma quantunque paja queſta conſideratione colorata, & apparente, è però anch'eſſa fallace; perche ciò haverebbe luogo, quando le mercantie ſtaſſero al medeſimo prezzo ancora doppo il ritiramento della moneta, il che però non è vero, per eſempio, ſe un brazzo di panno ſi vende hoggidì lire 11. ſol. 8., ſi paga con duoi Ducatoni, e quando il Ducatone ſarà ritirato à ſol 105. converrà à duoi Ducatoni aggiongere ſoldi 18, e quando foſſe ciò vero, ſaria d'importanza l'inconveniente; mà non è vero in fatto, perche il Mercante, che vende hoggidì un brazzo di panno lir 11 ſol. 8. pagabile con duoi Ducatoni à ſol. 114 l'uno, quando il Ducatone ſarà ritirato à ſoldi 105.,

lo

lo venderà lire 10 ſs. 10., perche per il pagamento riceverà gl' iſteſſi duoi Ducatoni, & il Trafficante non reſtarà dal traffico, perche quantonque il Ducatone ſia abbaſſato da ſoldi 114. à ſol. 105. haverà la mercantia per quella medeſima quantità di moneta, con la quale prima l'haveva, perche il tutto hà la dipendenza dalla moneta, e quando più s'accreſce l'oro, e l'argento, tanto più s'accreſcono i prezzi delle coſe, & abbaſſandoſi le monete, parimente s'abbaſſano in maniera, che quello, che ſi compra con duoi Reali valutati à ſoldi 22. ſi comprarà con i medeſimi duoi Reali, valutati à ſoldi 20.

La terza conſideratione ſarebbe nel proveder à debitori, à gli affitti, & cenſi, i quali facendoſi per lo più à lire, ſoldi, e dinari, ritirandoſi la moneta, ſentirebbe il debitore gran danno, per eſempio, eſſendo alcuno debitore de lire cento, le paga con Ducatoni diecesſette, e mezzo, e con ſoldi cinque, e ritirando il Ducatone à ſoldi 105. ci entrano in lire 100. Ducatoni 19., al che ſi può in diverſe maniere provedere; mà pare che non ſia conſiderabile il danno, quando il debitore non foſſe aſtretto à pagar per i debiti paſſati più quantità di moneta; cioè, che per le lire cento non foſſe obligato à pagar più de Ducatoni 17 e mezzo. E ſe bene al creditore pare danno, perche i ſodetti Ducatoni 17. e mezzo ritirati à ſoldi 105. non ſanno che lire 91. in circa, nondimeno quelle lire 91. reſtano valutate ne i medeſimi Ducatoni 17. e mezzo, onde hà la ſteſſa quantità di moneta, la quale tanto gli varrà, quanto prima; poiche come hò detto quel brazzo di panno, che hoggidì ſi compra con duoi Ducatoni à ſoldi 114. l'uno, ſi comprerà medeſimamente con duoi Ducatoni à ſoldi 105. l'uno: Laonde conſiderato queſto fatto ſoſtantialmente, e penetratolo al vivo, tralaſciando l'ombre, e l'apparenze, le quali ſogliono eſſer la vera ruina de' negotj importanti, ſi ſcuopre, e ſi tocca con mano, eſſer più che neceſſario proveder à cotanto abuſo, acciochè i Sudditi non ricevano danno, e che le rendite di S. M. à poco, à poco, non ſi vadano annichilando; come manifeſtamente ſi ſcorge, che dove nel Datio della Mercantia v'entrarebbero Scuti 200 mille, non v'entrano hoggidì Scuti 180. mille, perche un millione e ducento mille lire, che farebbono à ponto 200. mille Scuti d'oro, hoggidì ſi pagano con 180. mille Scuti, valutando il Scuto à ſoldi 134, e da quì avviene, che da molto tempo in quà non entra oro in Theſoreria dell' entrate ordinarie dello Stato, come prima, e queſto quanto alla prima inſpezione.

L'altra mira propriamente la propoſta del Spinola, benche veramente dipenda dall' antecedente, per le ragioni, che poi ſi diranno: la qual è, ſe con giuſtitia può S. M ricoverar l'augumento dalli ſoldi 110 à ſoldi 134. che hoggi vale il Scuto d'oro; come ricoverà l'augumento delli ſoldi 106. alli ſoldi 110 E quanto al danno avvertito dal Spinola di S. M., egli è certiſſimo, e patente; perche l'anno del 1539. con ſoldi 106 haveva un Scuto d'oro, & hoggidì ne hà poco più de tre quarti d'un Scuto, onde l'entrate vengono ad eſſer ſcemate poco meno d'un quarto, ò almeno un quinto; e tanto più anderanno ſcemando, quanto più creſceranno le monete: mà quanto alla giuſtitia, & alla convenienza, vi ſi ſcoprono qualche difficoltà.

Il Magiſtrato l'anno del 1561. nella ſua relatione fù di contrario parere: e che l'accreſcimento, che ſi riſcuote da ſoldi 106 à ſoldi 110. non abbi fondamento alcono di legge, ò di decreto, mà dalla volontà del Prencipe; che così ſtabilì l'anno 1519., preſupponendo in oltre, che S. M non riceva danno, perche i medeſimi debiti ſuoi ſi pagano à ragione di ſoldi 106 per Scudo, e di ſoldi 110 per Scuto d'oro; e che anche vi ſarebbe inconveniente per i dazij per l'accreſcimento notabile, che con queſto mezzo s'introdurrebbe; e finalmente conoſcendo l'abuſo delle monete, dico, che levandolo, ſi provederà al danno di S. M. E queſti ſono i ſoſtantiali fondamenti d'eſſa relatione.

Mà io, riſervato ſempre il giudicio di più Intendente perſona, crederei, che quanto all' augumento dalli ſoldi 106. à ſol. 110. in quel tempo, haveſſe fondamento di giuſtitia; perche eſſendo per decreto del Prencipe ritirato il corſo dell' oro à ſoldi 106., & le monete d'argento raguagliate all' iſteſſo valore; & eſſendo univerſale il decreto, il qual voleſſe Iddio, che foſſe ſempre ſtato oſſervato; ſe bene à compiacimento de Popoli s'accrebbe nella bontà eſtrinſeca, cioè nel valore, reſtando tuttavia la moneta nell' iſteſſa bontà intrinſeca; non doveva ciò cedere à danno del Prencipe, la cui Zecca mandava fuori moneta in bontà tale, che corriſpondeva à quello limitato valor del Scuto, che all' hora fù ſtabilito. Et in quella ſteſſa maniera, che hoggidì il Ducatone creſce nel corſo ordinario de negozij un ſoldo, non è conveniente, che à quel corſo commune il Rè lo riceva, uſcendo

do fuori della ſua Zecca con il corſo de ſoldi 113.; così in quel tempo, havendo il Prencipe ſtabilito il valor delle monete, che all' hora uſcivano dalla Zecca ſua, & à quella raguagliate le ſuoraſtiere, che ſi admettevano, non era giuſto, che, accreſciuta la bontà eſtrinſeca, cioè il valore per commodità de popoli, cedeſſe à danno del Prencipe. Laonde ſe fù giuſto, che S. M haveſſe da ſoldi 106. à 110. l'iſteſſa ragione pare che militi da ſoldi 110. à ſoldi 134 poiche con tanti ſi compra un Scuto d'oro, come in queſti termini ſi legge una deciſione del Senato di Piemonte (*).

Quanto all' altro ſondamento principale del Magiſtrato, che S. M non ne ſenta danno, pagandoſi i debiti Reali de Scudi à ragione de ſoldi 106. per Scuto, e de Scuti d'oro à ragione de ſoldi 110. di moneta corrente, non mi pare vero in ſatto; perche ſe bene parlandoſi de Scuti ſemplicemente in materia de penſioni, e mercedi s'intenda di certo, e ſtabilito valore, come di ſoldi 106. ò ſoldi 110., nondimeno ſe i contratti fatti con S. M. parlano de Scuti d'oro, ſenza dubio che à creditori ſi è pagato l'augumento, e lo moſtrano gli augumenti ſatti per queſta cauſa à Tomaſo Marino, & altre ordinationi ſatte dal medeſimo Magiſtrato: ne altrimenti per giuſtitia crederei, che ſi poteſſe fare, non vedendoſi la ragione, perche parlandoſi de Scudi d'oro, poſſa il Prencipe valutarli à ſoldi 110 ſe corrono à ſoldi 130. E veramente che il danno di S. Maeſtà quanto à ſe è evidente, & palpabile, perche ſe hoggidì non può havere con ſoldi 130. un Scuto d'oro, qual haveva l'anno del 19. con ſoldi 110. reſta dannificato in più d'un quinto.

Il ponto ſi riduce ad un' altra conſideratione, al parer mio, onde ſia ſeguito l'augumento ſeguito da ſoldi 110. all' in sù, e da qual cauſa principalmente proceda; perche ſe è proceduto, ò ſe procede dalla deterioratione intrinſeca della moneta d'argento, e delle monete minute, come ſi preſume (**): e queſto non potendoſi fare ſenza ſatto del Prencipe, pare che non convenga alla giuſtitia, & alla equità, che debba il Prencipe riſcuotere ſoldi 130. per ſoldi 106 perche habbi un Scuro d'oro, come haveva prima con ſoldi 106 (***), ſe queſto accreſcimento è cauſato dalla deterioratione di quella moneta d'argento, la quale era di tanta bontà, e peſo, che ſoldi 106. di quella compravano un Scuto d'oro: e quando l'augumento dello Scuto veramente procedeſſe dalla deterioratione delle monete d'argento in bontà intrinſeca, aſſai gagliardo ſi rende il fondamento, maſſime aggiongendoſi l'oſſervanza di molto tempo, che ſempre ſi ſiano pagati i dazij, e carichi della moneta corrente, la qual molto conſidera il Collegio Paveſe in ſimile materia contro il Marcheſe di Monſerrato, & il Gabriele contro il Duca d'Urbino, & che quanto à datij, non è il ſcudo d'oro in obligatione, le quali ſono tutte conſiderationi per fortificar maggiormente il ſuddetto fondamento.

Mà come che veramente l'accreſcimento del Scuto totalmente non procede dalla deterioratione delle monete d'argento dell' iſteſſo Prencipe, mà da altre cauſe, come dalla penuria dell' oro, dall' ammaſſamento, che hanno fatto alcuni Prencipi, dalle monete cattive, e peſſime di altri Prencipi, e come ſi può vedere dall' aſſaggio delle monete d'argento, al corſo dell' oro; poiche hà più proportione la moneta d'argento in ſe, cioè della bontà intrinſeca all' eſtrinſeca, che non hà l'oro; e credo eſſer veriſſimo, che quantunque il Scuto vaglia ſoldi 134. che nondimeno quanto alla proportione della bontà intrinſeca, minor quantità di moneta d'argento corriſponderà alla bontà intrinſeca dell' oro, come per eſempio 126. ſoldi veramente quanto à bontà intrinſeca poſſano comprar un Scuto d'oro.

E in queſto pare, che la ragione del Prencipe habbia maggiur giuſtificatione, non potendoſi à lui imputar coſa alcuna, & in queſto caſo ſi potrebbe andare temperato nell' aggio: havuto rigguardo, che queſto accreſcimento dell' oro hà pur una principal cauſa la deteriorazione delle monete d'argento di queſta Zecca.

Tuttavia non ſi può negare, che in ciò non ſi ſcopra inconveniente di grandiſſima importanza, il quale ſi può mettere in conſideratione.

Cioè che riſcotendoſi l'entrate Reali, conſiſtenti in eſſattione de dazij, con queſto chiamato aggio, da ſoldi 110 à ſoldi 134 riſulta un' indubitato accreſcimento delli datij de più de quindeci per cento, il che potrebbe cauſar danno

(*) Theſaur. dec. 214. in d-c. pedemont. Sed in contrarium videtur conſ. Coll. Pap. impreſſum poſt tract. Brun de augu. Gabr. conſ. 164. per totum lib. pri.

(**) Grat. conſ. 13. n. 38. Purpur. in l. cum quid n. 270. ff. ſi cert. pet.

(***) In terminis. Rub. conſi. 17. in fin Gabr. conſil. 164. n. 5. Sol in tract. de monet. poſt Conſt. Sub. caſu 12.

danno grave à S. M poiche à prova ſi è viſto la duplicatione, & accreſcimento de datij haver più preſto nociuto, che giovato; poiche i Condutrieri, e Mercanti prendono leſtrate manco dannoſe, e manco diſpendioſe; e ſe bene i datij dello Stato ſi formano dal conſumo neceſſario dello Stato, e del tranſito delle mercantie; e che quanto al conſumo dello Stato non poſſono mancar per l'accreſcimento i datij; nondimeno non ſi leva l'inconveniente per le robe di tranſito, le quali anch' eſſe in gran parte formano il corpo del dario; oltre il mancamento del commercio, che con il paſſaggio delle merci s'introduce, & altre utilità che ſi ſentono dal paſſar, e ripaſſar delle mercantie per lo Stato, per le ſpeſe che ſi fanno nel mangiar, bevere, e veſtire de condotrieri; dal che anco ſi ſente altra utilità ne darij, i quali creſcono, quanto più ſi hà occaſione di vendere, e contrattare, e perciò hò ſempre ſtimato, che il tranſito delle mercantie ſia parte, e giovi grandemente al conſumo dello Stato.

In oltre, quantunque per riſpetto del neceſſario conſumo dello Stato non ſcemaſſero i datij per queſta ſcoſſa dall' aggio: tuttavia contraponendovi il danno del tranſito, poco utile, ò nulla ſarebbe al Prencipe: & altro non ſeguirebbe, ſe non perder in l'uno, e guadagnar nell' altro, mà con grande diverſità, che perderebbe l'utile che ſi cava da Foraſtieri, & il guadagno ſatia con il danno de ſuoi Vaſſalli ſteſſi, ne quali in effetto ridondarebbe il tutto, perche i Mercanti tanto più creſceranno i prezzi delle merci, quanto maggior ſarà la gravezza del datio.

È pure pare, che la equità moderatrice di tutte le negoriationi mondane, e la qual bilancia tutte le coſe con una certa convenienza, che non s'allontana già dalla ragione, mà non s'accoſta però all' eccеſſivo rigore, non comporta che il Popolo fedeliſſimo, e divotiſſimo ſia gravato effettualmente di queſto peſo, maſſime non concorrendo fatto, ò colpa ſua à queſto diſordine delle monete, il qual deveſi correggere in ogni modo, per beneficio di S. M. e de Suddiri ſuoi: & in queſto giova l'aviſo del Spinola, mà in maniera che il danno non riſulti à carico de poveri Sudditi, e Vaſſalli. Oltre che non pare giuſtitia, che a' popoli ſi diano le monete à certo prezzo, e ch' eſſi ne carichi. e gabelle l'habbino à pagare à manco prezzo; e troppo inequalità pare, che dalla Zecca del Prencipe eſca il Ducarone à ſoldi 113. & il popolo ſia ſforzato pigliarlo à quel valore, e ſia obligato pagarlo al Prencipe ſolamente à ſoldi 105.

Adunque per fuggir tanti inconvenienti, e per non ſmembrare, e ſeparare quell' unione tanto commendata da' ſacri Canoni, dalle leggi, e da tutti i Politici, dell' utile del Prencipe, e de ſuoi Vaſſalli, dovendoſi provedere al diſordine delle monete, tanto importante al ſervitio di S. Maeſtà, e de ſuoi Vaſſalli, che in queſto veramente l'aviſamento dello Spinola mi pare accertato; forſi ſarà migliore il primo modo dell' abbaſſamento moderato dell' oro, e del ragguagliamento delle monete d'argento al corſo che ſi ſtabilirà dell' oro, e per aventura in queſto primo incontro quanto più temperatamente ſi ritirarà il valore, e corſo delle monete, tanto più agevole ſarà metterlo in eſſecutione, e con il tempo potrà andarſi aggiuſtando; e ſe bene anche in queſto ſi ſcuoprono qualche difficoltà, qual ſi voglia però che vi ſia, non ci deve ritirar dal rimedio, perche leggiera coſa ſarebbe, per il ſpavento, e paura delle difficoltà, perſeverar nell' abuſo, al qual non dando rimedio, creſcerà tanto oltre, che ci ſpingerà à viva forza à provedervi, mà con maggiore, e più importante difficoltà.

Queſto è quanto mi ſovviene, Eccellentiſs. Signore, e ſe non hò corriſpoſto al deſiderio di V. E., e di queſti Signori Delegati, perdonino queſto mancamento alla naturale inhabilità, e debolezza mia, tanto maggiore, quanto la trattatione della preſente materia per la maggior parte pare lontaniſſima dalla profeſſione di Jureconſulto. In Milano alli 12. Novembre 1596.

Di V. E.

Humiliſs. Servitore

Aleſſandro Rovida Adv. Fiſc.

DISSERTATIO

Adversùs abusum parvæ Monetæ Solidorum vitiatorum, & noviter propositæ per Jacobum de Bertis *ad usum Status Mediolani, signata die* 28. *Julii, Anno* 1678.

ECCELLENTISSIMO SIGNORE.

Essendosi da Giacomo Berti publicato alle Stampe, e distribuito per questa Città di Milano un papele, che contiene la propositione da lui diceſi fatta a Vostra Eccellenza sotto nome di Bartolomeo Alcaini, con la quale si offerisce di ritirare tutti li Soldi, e Sesini, che oggidì corrono in questa Città, e Stato, dando due quattrini per ogni Sesino, e tre quattrini per ogni Soldo, con diverse condizioni in detto papele contenute; hanno li Publici Rappresentanti dello Stato medesimo tenuto giusto motivo di riflettere sopra la qualità di tali condizioni, se corrispondono al buon zelo, che ostenta in esso papele del maggior servizio di S. M. Nostro Signore, e di questi Popoli, o se pure continova in questo Autore il puoco buon talento, che ha dimostrato nelle antecedenti propositioni fatte, o di stampare Monete nuove, o della fabrica del Sapone con la ragione ptivativa, che richiese per la introduzione, e vendita di esso, come da' papeli, e ragioni fondate, che dovette lo Stato publicare in opposto delle dette sue propositioni, si convince; e però havendo li medesimi Publici Rappresentanti con la dovuta attenzione esaminate tutte le parti di questa nuova propositione del Berti, nella quale ripiglia, mà con molto peggiori condizioni le prime due già riprovate, si veggono astretti dall'obbligo del loro carico di riverentemente supplicare l'E. V. a permetterli di esporle le ponderazioni di fatto, che se li offeriscono in questo caso, perche bilanciate dalla superior prudenza di V. E. nel rimettere questa propositione, come richiede il Berti, alla Real Corte di S. M. per averne l'approvazione, possa l'E. V. havervi quel riguardo, che sarà proprio del grande zelo di V. E., del buon servizio di S. M., e del maggior bene di questi suoi svisceratissimi Sudditi.

Ben conoscono li Publici Rappresentanti, quanto sia precisso il trovar rimedio al disordine gravissimo dell'introduzione, che da puochi anni in quà si è fatta, e cresce giornalmente de' Soldi falsi in questo Stato, prevedendo, che se non si corregge, ne sia in breve tempo per seguire la sua irreparabile rovina, e non meno dalla grande moltitudine di Monete basse, che vengono tollerate, & spese in questo Stato, del Cuneo d'altri Prencipi, le quali si spendono a molto maggior valore di quello contiene la loro bontà intrinseca, estraendosi da quì le Monete buone di questa Regia Zecca, come lo è il Filippo, ed introducendosi le sodette monete basse forastiere, dal che ne proviene il pernicioso abuso di accrescersi giornalmente il prezzo dell'argento, e dell'oro, e per conseguenza alterandosi notabilmente la moneta di Cambio, con la quale solamente si ponno provedere da' Stati, e Piazze forastiere tutte le Merci necessarie, ed al publico, ed al privato di questi Popoli; per lo che ne nasce il maggior valore di esse Merci a danno de' Popoli medesimi tanto per altro abbattuti dalle altre loro universali calamità.

Mà non riconoscono già per proporzionato a questo fine il rimedio, che propone il Berti nella sua oblazione.

Dice questa di voler ritirar li Sesini con due quattrini della qualità, che egli vuol stampare, e li Soldi con tre quattrini della medesima qualità.

Di questa qualità de quattrini suppone, che in un Marco peso di Zecca ne habbiano da venire ſs. 47. in moneta.

Che detta fabrica se gli permetta il farla a molinello, e non con la battitura, conforme sempre è stato praticato in questa Regia Zecca, ed ha formato un Calcolo, che ha posto al piede di detto suo papele, col quale erroneamente fà apparire, che nel ritirare cento lire di moneta de Soldi hoggidì correnti, havrà egli di danno lire 61. 15., con l'ingrandimento della quale dimostrazione di tanto, dice, effettivo suo danno, pensa poi d'indurre la necessità di concedersegli il risarcimento, che richiede, così nel fabricare per il corso de dieci anni continovi tante monete d'argento da ſs. 5. 10. 20. 30. 40. e 80. in somma de libre 15V. in peso da onze 12 per ogni libra in ciascun'anno a minor bontà d'un cinque, e più per cento di quella si è sempre praticato in questa Regia Zecca, come nella nuova imposizione da farsi di soldi due sopra ogni libra d'oglio, ed altri due soldi sopra ogni libra di Sapone, che si introdurrà, o fabricherà in que-

queſto Stato, e ciò per dieci anni a venire, e che tal nuova impoſta debba cedere totalmente a ſuo benefizio, ſtudiando queſto Proponente di palliare con ſommo artifizio la mala qualità di queſto aggravio con l'offerirſi di mantenere egli in tutti detti dieci anni proveduto queſto Stato dell'oglio biſognevole per ſuo uſo al prezzo de ſs. 22. per libra de onze 28., ed il Sapone a ſs. 8. per libra de onze 12. E però convenendo il riconoſcere ſi la verità la ſuſſiſtenza del detto ſuo Calcolo per ragguagliare il riſarcimento del ſuppoſto danno, ſi riſponderà alli Capitoli di eſſo, convincendolo di ſoverchia, e troppo patente malizia con le ſeguenti ragioni di fatto.

Dice, che lire 100. de Soldi hoggidì correnti peſano libre 8. onze 4. di rame. e col ſuppoſto, che ſia di mala qualità; e però, che non poſſa ſervire per fabricar monete, ſe non viene raffinato, lo valuta ſs. 15. la libra ſolamente, che in ragguaglio di dette libre 8 onze 4 forma il ſuo valore in ſole lire 6. 5.

L'eſperienza moſtra, che lire 100. in moneta de Soldi rendono libre 10., e qualche coſa di più peſo di Zecca, e qualonque perſona col fatto ſe ne può chiarire. Queſto rame non deve valer meno del ſuo, che il Berti valuta ſs. 25. la libra, perche tanto l'uno, quanto l'altro deve funderſi per fabricar monete, ed è grande fallacia il dire, che quello de Soldi dovrebbe prima raffinarſi, perche eſſendo li adulterati di puro rame, queſto non richiede finatura, ma funditura per formare le laſtre da ricavarne quattrini, e tale funditura tanto deve farſi del ſuo rame, quanto di quello de' Soldi, ſicche lire 100. in moneta de Soldi, che ritiraſſe, non valerebbero le lire 6. e ſs. 5. ſolamente, che egli dice, ma lire 12. 10.

Dice ſucceſſivamente, che per fabbricare lire 100. in quattrini a ſs 47. per ogni Marco vi vogliono libre 28. onze 1. di rame, che ragguagliato a ſs. 25 la libra peſo di Zecca, in tutto valerà lire 35 2.

Non v'hà dubbio, che per fabricare le dette lire 100. in quattrini al ſodetto ragguaglio de ſs. 47. per Marco, vi vuole la detta quantità di rame; mà ſe egli per ritirar un ſoldo vuol dare trè quattrini ſolamente, come, e con qual ragione vuole poi caricare nel ſuo Calcolo il prezzo del rame dell'altro quattrino, che lui non paga, ma vuol benì ritenere in ſuo beneficio?

Levandoſi donque la quarta parte del prezzo del rame per il quattrino, che egli non vuol pagare, ſi ridurranno le libre 28. onze 1. a libre 21. e $\frac{1}{4}$ d'onza, le quali valutate a ſs. 25. la libra fanno libre 26. 6. 6.

Seguita poi a caricare la manifattura di tutte le dette libre 28. onze 1. di rame, che vi vorrebbe per fabricare le lire cento di moneta de quattrini, e tal manifattura la ragguaglia in ragione de ls. 18 e d. 9. per libra, ed in oltre gli aggiunſe l'aggio, che ſi è ſognato, di doverſi pagare eſſa manifattura col Ducatone a lire 5. 15. dice eſſer ſolito pagamento di queſta Regia Zecca, e però ne accreſce il prezzo a ſs. 23. d 4. moneta corrente per ciaſcuna libra, con cha forma tutta queſta ſpeſa in ſomma de lire 32. 18.

Egli è vero, che queſta Regia Zecca paga ſs 12. 6. alli Operarij per ogni Marco, che fabricano de Quattrini battuti a martello, e così ſs. 18 9. per ogni libra; Ma non è già vero, che tal pagamento ſi faccia col Ducatone, come egli dice, a lire, 5 15. ma benſì in moneta corrente delli medemi Quattrini che battono.

La fabrica poi del molino, ch' egli vuol fare come più facile, e più ſpedita, non deve valutarſi con la miſura di quella del martello, che è molto più faticoſa, e richiede maggior conſumo di tempo, e però quando tal manifattura a molino ſi ragguagliaſſe con la metà di quella di batterſi a martello ſarebbe baſtante, non mancando perſone, che a tal prezzo ſe ne incaricaſſero, quando ſi ſtimaſſe iſpediente il laſciare l'uſo del martello nella fabrica de' Quattrini per applicarſi alla più facile del molino; ma per eluberanza dato che ſi voleſſe anche valutare la detta manifattura in ragione de ls. 7 per marco, e così de ſs 10. 6. per libra peſo di Zecca, la ſpeſa della manifattura delle libre 21. $\frac{1}{4}$ di onza, che vi vogliono per fabricare li tre quattrini per ſoldo, che intende di pagare come ſopra, non aſcenderà alle lire 32. 18. ch' egli ſuppone, ma a ſole lire 11. ſs. 1.

E così dunque tutta la ſpeſa, che egli aveſſe da fare così del prezzo del rame, come di manifattura per fabricare lire 75. in moneta de ſuoi quattrini per ciaſcheduno non aſcenderebbe a più che a lir. 37. 7. 8.

Dalle quali dibattendoſi il prezzo delle libre 10 di rame dalle libre 100. de ſoldi, che ri-

ritiraſſe, e queſto valutato a ſs. 25. come ſopra ſi è detto, e così - - - - - - - - lir. 12. 10.

Reſtarebbe egli in danno ſolo di - - - - - - - - - lir. 24. 17. 8. per ogni cento lire de ſoldi, che ritiraſſe, e non già delle lire 61. 15., che tanto erroneamente ha eſpoſto nel ſuo calcolo.

Dalle dette lire 24. 17. 8. ſi deve anche dibattere l'utile, che il Partitante ricaverebbe dallo ſtampo delle lire 25. de quattrini al compimento delle lire 100., che ritiraſſe de ſoldi, e però eſſendo vero, che fabricando eſſi quattrini come pretende in regola di ſs. 47. per Marco, ne verranno in una libra ſs. 70. d. 6. ſi forma la ſeguente dimoſtrazione.

Per fabricare lire 25. in moneta de quattrini in regola come ſopra vi vogliono libre 7. onze 1. d. 2 di rame, che a ſs. 25 la libra ſanno - - - - - - - - lir. 8. 17. 3.
Fattura a ſs. 10. d. 6. per libra delle ſuddette lib. 7. onze 1. d. 2. di rame - - - - - lir. 3. 14 4.

- - - - - - - - - - lir. 12. 11. 7.

Di modo che con la ſpeſa delle dette lire 12. 11 7. verrebbe ad utilizarſi del ſopra più al compimento delle lire 25, che ſono lire 12 ſs. 8. d. 5 le quali dovendoſi pure dibattere dalle ſuddette lire 24. 17 8 riſultarebbe il ſuo danno per ogni cento lire de ſoldi, che ritiraſſe pagando li tre quattrini per ſoldo in - - lir. 12. 9. 3.

Da queſta dimoſtrazione così evidente, ed incontraſtabile ſi convince dunque il detto ſuo calcolo per fallace, e ſommamente malizioſo, formato ſolo per ingombrare la mente delle perſone idiote, che non ſanno, ne ponno applicarſi a conoſcere l'inganno, e con l'apparenza del ſuppoſto da lui effettivo danno de lire 61. e ſs. 15., che dice il ſuo calcolo averebbe nel ritirare cento lire di moneta de ſoldi, rimangono più appagate e quiete a ſottomettere il collo al graviſſimo giogo della nuova gabella di due ſoldi per ogni libra d'Olio, ed altri due per ogni libra di Sapone, che vorrebbe imporgli.

Dice la Propoſizione del Berti di voler ritirare anche tutti li Seſini dando due Quattrini della ſua nuova ſtampa, e ſopra di eſſi non ha già voluto formar alcun calcolo, e ciò con ſomma malizia per palliare l'utile grande che vi avrebbe a contrapoſto del danno nel ritiramento de ſoldi, e però ſi rende quì neceſſario il manifeſtarlo con la ſeguente dimoſtrazione.

Li Seſini di queſta Regia Zecca ſono ſtampati in diverſi tempi, e con diverſa regola in ordine al farvene entrare minor, ò maggior numero in ciaſcun marco peſo di Zecca, ma però ſempre con d. 12 d'argento puro per ciaſcun marco.

Suppoſto dunque, ch' egli ritiraſſe lire cento in moneta di Seſini oggidì correnti, queſte all' eſperienza fattane, e che può farſi da ogn' uno, formano in peſo libre 14. onze 1. d 12. in ciaſcuna delle quali eſſendovi d. 18. d'argento puro ne ricavarebbe onze 10. d. 14 che al prezzo corrente oggidì de lir 7. 13 per onza ſono - - - lir. 80. 17. 1.-
Prezzo del rame, che gli avanzarebbe ſono libre 13. onze 2. d. 22. a ſs. 25. per libra lir. 16. 9. 9.

- - - - - - - - - - lir. 97. 6. 10.

Da queſte lire 97. 6. 10. dibattendoſi per la ſpeſa della finatura di eſſe libre 14. onze 1. d. 22. in peſo delle lire 100. moneta de Seſini a ſs 12. per libra - - - - - - - - lir. 8. 10.

Sicchè ritirando lire 100. de Seſini riceverà - - - - lir. 88. 16 10.
E dandogli il Partitante in Cambio cento lire de ſuoi quattrini a molinello per formare queſti vi avrà di ſpeſa, cioè per lib. 28. onz. 1. rame a ſs. 25. per libra ſono lir. 35. 2.
Fattura a ſs. 10. d. 6. per libra - lir. 14. 15. lir. 14 15.
- - - - - - lir. 49. 17. lir. 49. 17.

- - - - - - - - - lir. 38. 19. 10.

Si vede dunque, che nel ritirar cento lire de Seſini di queſta Regia Zecca, e dargli in cambio lire 100. de ſuoi quattrini avrebbe il Berti lir. 38. 19 10 di utile, il quale a proporzione della quantità de Seſini, che ritiraſſe, ſi dovrebbe contraporre al danno, che come

come ſopra ſi è eſpreſſo, havrebbe nel ritirare li Soldi.

Con queſta dimoſtrazione ſi convince, che dato per ſuppoſto, che il Partitante ritiraſſe cento lire de' Sefini, e 300 de' Soldi, compenſando l'utile de' Sefini con il danno de' Soldi, non ſentirebbe alcun pregiudizio, e ne anderebbe bilanciato anzi con vantaggio.

Mà perchè non ſi può calcolare la vera quantità de' Soldi, nè de' Sefini, che ſi trovano in queſto Stato per formarvi il Conto ſul giuſto, che pure ſarebbe neceſſario in queſto caſo per fiſſare la vera quantità del danno, che ne riſultaſſe al Partitante, e poterglielo compenſare con di più la ſua mercede, o premio, che gli foſſe dovuto per tal benefizio, e non concorrere ſenza il dovuto fondamento a concedergli li rilevantiſſimi vantaggi, che pretende, che ſarebbero in danno di queſti Popoli non meno, che del Real Servizio, un rimedio molto peggiore del male, come abbaſſo ſi dimoſtrerà, ſi forma il ſeguente calcolo per veriſimile.

Dato per ſuppoſto, che ſi ritiraſſero 400V. Scudi in moneta de' Soldi con il cambio de tre quattrini, e queſti a ſi 47 per Marco, fabricando però, come pretende il Partitante, l'equivalente de' ſuoi quattrini.

Per li Soldi, che ritiraſſe, havrebbe egli danno per - - - - - - - lir. 299100.

E che ritiraſſe Scuti 100V. de Sefini, vi havrebbe di utile - lir. 233950.

Le quali dibattute dal danno de Soldi, reſtarebbe queſto in tutto per - - - - - - - lir. 65150.

Paſſando poi a conſiderare il modo, con cui pretenderebbe di ritirare eſſe monete, dicendo, che per levare le confuſioni ſi darebbero prontamente li quattrini in cambio ſolamente a quelli, che portaſſero ſino alla ſomma de lire 6. perchè d'indi a maggior quantità ſi darebbero biglietti di perſone abbonate in queſta Città pagabili nel termine, che bilanciato il negozio, di che ſi tratta, foſſe ſtimato congruo, e competente tanto per riſpetto di chi haveſſe da ricevere il danaro, quanto di chi l'haveſſe da sborſare, e che frà tanto detti biglietti poteſſero eſſere contrattati per danari contanti con chi ſi ſia in queſto Dominio.

Si renderebbe forſe queſto ripiego praticabile, quando ſi poteſſe dare il caſo, che li Soldi, e Sefini ſi trovaſſero tutti preſſo perſone beneſtanti, e capaci di renderſene appagate; ma perchè la maggior parte ſarà ſempre quella, che haveranno li poveri Artiſti, o perſone ruſtiche, le quali non tenendo altro danaro, con che provedere alle inſtantanee neceſſità delle loro famiglie, malamente potranno acquietarſi ad eſporlo per ritrarne un biglietto, che non potrebbero dividere in tanti pezzi, quante foſſero le minute ſpeſe, che gli occorreſſero di fare alla giornata, e però ſarebbe facile, che reſi avvertiti di queſto inconveniente quelli, che ſi trovaſſero per eſempio dieci Scudi di tali monete, mandaſſero, o portaſſero un ſolo Scudo per volta a riceverne il cambio così per valerſi del loro danaro, come per aſſicurarſene ſu l'incertezza del quando gli doveſſe eſſere ritirato il biglietto col mezzo del pagamento, e per non reſtare fratanto ſoggetti al pericolo di perderlo, come facilmente può ſuccedere in perſone idiote, e ruſtiche ineſperte del leggere, e di conſervar Scritture, e però facili ad eſſere ingannate; onde ne ſeguirebbe, che moltiplicandoſi all' infinito le perſone, che concorreſſero al Cambio, creſceſſe anche maggiormente il diſordine, e la confuſione, che ſi foſſe penſato di riparare con queſto mezzo: pare donque preciſo, che il Partitante doveſſe haver pronta la maggiore parte delli quattrini per ſoddisfare all'iſtante ad ognuno, ſalvo che per alcune partite groſſe, che portate da perſone diſcrete, e beneſtanti non diſſentiſſero di riceverne il biglietto di perſone abbonate, che ſe gli offeriſce: quando per altro ſi potrebbe dar il caſo, che ritrovandoſi li biglietti nelle mani di perſone ineſperte, e povere, delle quali ve ne ſarebbe la maggior parte, veniſſero queſte obbligate dalla neceſſità a contrattare li biglietti medeſimi per ricavare anche con loro maggior danno quel puoco danaro, che poteſſero, per ſuffragare alle loro famigliari urgenze, il che forſi non ſuccederebbe ſenza un altro grande, ed occulto vantaggio di queſto Partitante, giacchè la qualità della ſua propoſizione dà baſtantemente a conoſcere eſſer egli inſaziabile nell' avidità d'immenſi guadagni, ſiano giuſti, od ingiuſti, purche ſi ſatolli una volta del Sangue di queſti Popoli, del quale ha ſempre moſtrato una gran ſete in tutte le ſue propoſizioni.

Pretende in oltre il Berti di fabricare una nuova moneta d'argento da ſi 5. 10. 20. 30. 40. & 80. per dieci anni a venire in ſomma de libre quindeci mila di peſo da onze 12.

per libra in ciaſcun' anno, e queſta dice alla bontà delli pezzi da otto Reali di Spagna, dichiarándoſi, che ogni venti Soldi di detta ſua moneta habbiano da eſſere di valore di ſs. 19., che vuol dire più del cinque per cento meno della bontà delle monete d'argento, che ha ſempre battuto, e che hoggidì batte queſta Regia Zecca.

Quì havrebbe luogo il ripetere l'enumerazione delli graviſſimi pregiudicj, che così alla Reale Azienda di S. M., come a queſti Popoli, ne ſeguirebbero dal permettterſi, che ſi fabricaſſero monete d'argento d'inferior bontà di quelle ha ſempre oſſervato queſta Regia Zecca per ſuo antichiſſimo inſtituto fondato ſopra la vera cognizione del publico benefizio; ma come che furono diffuſamente eſaminati, ed eſpreſſi nel Papele, che ſi vide la Congregazione dello Stato aſtretta di publicare l'anno 1674. in oppoſto della prima propoſizione, che fece queſto medeſimo Berti ſotto nome di Valentino ſuo fratello per fabricare ſimil qualità di monete, ritirando le Parpagliole, li Seſini, le Doble calanti, baſterà di preſente il ſuggerire.

Che ſe all'hora propoſe di ſtampare le medeſime monete d'argento a minor bontà del quattro per cento del Filippo, e ne fù conoſciuta per molto pernicioſa la pratica; hora volendo deteriorare nella bontà ſino al cinque, e più, ſi rende maggiormente abominevole queſta ſua nuova propoſizione, dalla quale, concedendoſegli il battere, come richiede lib. 150V. in peſo d'argento a minor bontà del ſolo cinque per cento, che formarebbero due Millioni in circa de Scudi, ricaverebbe d'utile evidente per ſe medeſimo Scudi cento milla, e roverſciarebbe il danno irreparabile ſopra di queſti Popoli del maggior accreſcimento, che per neceſſità, ed incontinenti prenderebbe il Filippo almeno a lir. 7. 6., e con la medeſima proporzione le monete d'oro con ſempre maggior abbattimento della negoziazione mercantile, e del traffico, e conſeguente incremento delle miſerie publiche.

Ma perchè ſempre ſi è conoſciuto nelle propoſizioni fatte da queſt' huomo un ſommo artificio nel palliare con ſenſi equivoci la ſua malizia, ſi rende preciſo l'eſaminar bene le parole, ove dice di voler fabricare le ſue monete nuove alla bontà delli pezzi da otto Reali di Spagna, ſoggiongendo poi, che ogni moneta da Soldi 20. habbia d'eſſer di valore de Soldi 19.

E' noto ad ognuno, che le pezze da otto Reali di Spagna ſono di diverſe bontà, e la migliore dicono li Periti eſſer quella, in cui entra l'argento fino a ragguaglio de onze 11. din. 2. per libra, che vuol dire din. 8. di fino meno della ſolita, ed inveterata fabrica delle monete d'argento di queſta Regia Zecca. Se dunque haveſſe l'intenzione di fabricare alla miglior bontà, che è quella de onze 11. d. 2. lo doveva dichiarare liberamente, e non laſciar ſoggetta la ſua propoſizione ad altre interpretazioni, non baſtando il dire, che una moneta di ſs. 20. habbia da valere ſs. 19., perche queſto termine è troppo generico, e quì però cade il maggior dubbio di recondito inganno preſente, e peſſime conſeguenze nel progreſſo delli dieci anni, che richiede per queſta fabrica.

Per il preſente ſi deve conſiderare, che dichiarandoſi egli di far la detta ſua fabrica a Torchio, o ſia Molinello, vorrà nel valore delli ſs. 19. comprendere la fattura a regola di quello ſi paga da queſta Regia Zecca, che ſarà la metà più di quella del Molinello, come ſi è dichiarato nel ſuo Calcolo della fabrica de' Quattrini, e così riuſcirebbe tanto minore il valore intrinſeco delle dette monete a ſuo maggior vantaggio, quanto foſſe l'utile della minor ſpeſa d'eſſa fattura, con che potrebbe ſuccedere, che foſſero le ſue monete alla bontà della pezza da otto di Spagna, mà però della più inferiore, e così molto meno del cinque per cento della noſtra bontà del Filippo, onde è facile il crederſi, che ſotto termine così generico abbia con l'arte ſua ſolita voluto involvere queſta per altro ben neceſſaria cognizione.

Nel progreſſo poi delli dieci anni della ſua fabrica di queſte monete troppo evidenti ſono li peſſimi effetti, che ne ſeguirebbero dal porgerſi continovo il fomento allo sbalzo del prezzo dell'argento, e dell' oro; perche eſſendo pur vero, che ſubito, che uſciſſero tali monete inferiori anche in ſolo cinque per cento di bontà del Filippo, queſto alzarebbe di prezzo a proporzione della ſua miglior bontà, e così allo ſteſſo ragguaglio l'argento fino. Havrebbe dunque ragione il Partitante di pretendere, che quante volte s'alzaſſe di prezzo l'argento, altrettante doveſſero le ſue monete minorarſi a proporzione o nel peſo, o nella bontà, ſe doveſſe ſoſtenerſi la condizione appoſta del valore delli ſs 19 nella moneta de ſs 20, e però datoſi il caſo, che nel primo delli dieci anni batteſſe le libre 15V. d'argento, che ſarebbero 200V. Scudi in circa della

ſua

ſua moneta, benche inferiore del ſolo cinque per cento nella bontà del Filippo, queſto alzandoſi, come certamente ſi alzarebbe, a lire 7. 6. allo meno, e così a proporzione l'argento fino, ne verrebbe, che le monete, che fabricaſſe nel ſecondo anno doveſſero eſſere di minor bontà delle prime; quelle poi del terzo anno più inferiori di quelle del ſecondo, e così ſucceſſivamente s'accreſcerebbe queſto diſordine ſempre maggiore fino al compimento delli dieci anni, nel fine de' quali con le moltiplicate deteriorazioni, che foſſero ſeguite nella bontà di dette monete, ſi potrebbe giuſtamente temere, che ſi vedeſſe introdotto, ed aſſentato in queſto Stato una nuova ſpecie del Viglione di Spagna, con gli effetti lagrimevoli, che ne produrrebbe così al buon ſervizio di S. M., come al bene di queſti ſuoi Sudditi, preſſo de' quali, come è ſeguito in tante altre Città d'Italia, laſciarebbe l'Autore d'una tale ſciagura una memoria funeſta del ſuo nome a luogo del grande benefizio, che con oſtentazione di tanto zelo milanta la ſua propoſizione di volergli apportare col ritirare li Soldi, valendoſi de' rimedj, che in breve tempo ſi farebbero conoſcere di gran lunga peggiori dello ſteſſo preſentaneo male.

Si avanza poi queſto Partitante a richiedere il riſarcimento, dice di parte di un tanto danno falſamente dimoſtrato nel ſuo Conto, che s'imponga per dieci anni à venire un accreſcimento di Dazio di due Soldi per libra da onze 28. all'Olio, che s'introdurrà in queſto Stato, overo, che ſarà nato, e raccolto in una Provincia s'introdurrà in un' altra del medeſimo Stato, ed altri due Soldi ſopra ogni libra di Sapone da onze 12., che pure verrà introdotto in queſto Stato, overo, che fabricato in qualche Città, Terra, o Luogo d'una Provincia s'introdurrà in un altra, e che tal nuova impoſizione per il corſo de detti dieci anni ſi dichiari, e ſia propria dello ſteſſo Partitante, con le Condizioni per la ſcoſſa, che vanno eſpreſſe nel nono Capitolo della ſua propoſizione; Ma che più? Ardiſce coſtui di dire nel ſucceſſivo Capitolo decimo, che ſe propone di addoſſare queſto carico all'Olio, e Sapone, lo fà, perche conoſce, che dette merci poſſono beniſſimo portare un tanto peſo ſenza pregiudizio del Publico, e per maſcherare una così odioſa, ed eſecrabile aſſerzione, s'offeriſce egli di provedere nel corſo di tutti li dieci anni tutto queſto Stato d'Olio d'oliva di buona qualità a ſs. 22. per libra da onze 28., come pure del Sapone a ſs. 8. per libra da onze 12. con obbligo di dare tanto l'Olio, quanto il Sapone allo ſteſſo prezzo alli Fundegari all'ingroſſo per rivenderlo, e per togliere quanto egli può il fetente odore, che per ogni parte eſala queſta ſua propoſizione la và profumando con la libertà, che dice laſcierà ad ogn' uno di fare introdurre in queſto Stato l'Olio, ed il Sapone, purche a lui paghino li Soldi due per ogni libra da imporſegli, anzi s'accontenta (per maggior eſuberanza), che ogn'uno fabrichi Sapone in queſta Città, ed in ogni altra, o Luogo di queſto Dominio, purche ſi obblighino a fabricarlo di pianta, cioè con Olio d'oliva, e Soda di Spagna, e non già con altri ingredienti, e pagandoſi a lui li due Soldi per lira della nuova impreſſione.

Già di ſopra ſi è dimoſtrato qual foſſe per eſſere il danno del Partitante, quando alla forma della ſua propoſizione ritiraſſe Scudi 400V. de' Soldi, e cento milla de' Seſini, l'utile de' quali contraponendoſi al danno de' Soldi riſultarebbe queſto in ſole lire 65150.

Si è pur anche dimoſtrato, che il ſolo utile, ch'egli ricaverebbe dallo ſtampo delle ſue propoſte monete in lib 150V. in peſo d'argento, quando bene reſtaſſe fiſſata la loro bontà a cinque per cento ſolamente di meno di quella del Filippo aſcenderebbe a lire 600000.

S'aggiunga il prezzo dell' argento, che ricaverebbe dalli Scuti 14V. de' Soldi ſtampati in queſta Regia Zecca à bontà de' din. 18. per libra in peſo d'eſſi, che con gli altri Soldi ritirarebbe per puro rame.

S'aggiunga l'importanza della ſcarſiſia, che dichiara di voler ritenere a ſuo vantaggio per tutta la fabrica, che faceſſe così dell'argento, come del rame in tutti 1 dieci anni, e potrà riconoſcere ogn' uno, ſe tutto era baſtante non ſolamente a compenſargli il giuſto ſuo danno, anzi a permettergli un utile troppo immoderato, e non dovuto.

Ma già che non facendo egli alcun calcolo di un tanto vantaggio ha richieſto, che s'imponga la nuova gravoſiſſima gabella ſopra l'Olio, e Sapone; dice poi in riſarcimento di ſola parte del ſuo decantato danno, ſi dovrà eſaminare la qualità d'eſſa in tutte le ſue parti per riconoſcere l'utile, che il Partitante ne ricaverebbe a ſuo benefizio, e li pregiudizj graviſſimi, che ricaderebbero ſopra di queſti Popoli.

Quando nell'anno 1636. nelli maggiori bollori della guerra difenſiva di queſto Stato s'accrebbe il Dazio ſopra l'Olio, e Sapone, ſotto

nome

nome di nuova Impoſta, fù queſta limitata a ſei quattrini per libra de onze 28. dell' Olio d'oliva, e d'un Soldo per ogni libra pure de onze 28. d'Olii di ogni altra ſpecie, e de quattrini due ſolamente per ogni libra da onze 12. di Sapone, che da parti eſterne foſſero entrate in queſto Stato, overo, che nati, e fatti dentro dello Stato medeſimo foſſero paſſati dall'una all' altra Provincia, o ſia giuriſdizione d'eſſo. Da queſta nuova Impoſta ne hà ſempre ricavato, e pur hoggidì ne ricava la Regia Camera negli Affitti della Mercanzia lir. 80000 ogn' anno, ſicche quando anche ſi conteneſſe la nuova gabella nel duplicarſi due Soldi fra l'Olio d'oliva, e Sapone, che rileva il nuovo Impoſto alli quattro, come richiede il Berti, ſarebbe vero, che egli ne ricaverebbe lire 160V. l'anno, e che per dieci anni aſcenderebbe il ſuo utile a lir. 1600000.; ma perche a differenza della nuova Impoſta, che aſſegnò ſei quattrini ſopra l'Olio d'oliva, ed un Soldo agli altri Olii d'ogni altra ſpecie inferiori, richiede il Berti, che s'impongano due Soldi per ogni libra d'Olio in genere ſenza diſtinzione della loro qualità, e che ſi aggravi il Sapone di triplicata doſa di più, di quanto fu praticato nel nuovo Impoſto, che non fu più, che di un Seſino, ben ſapendo egli, che molto maggiore ſarà il conſumo del Sapone, come merce, che ſi vende a peſo leggiero de onze 12. per libra, ed è più univerſale, e neceſſaria alla polizia, che l'Olio al vitto humano; E però che ne ricaverebbe di gran longa maggior provento, che dall'Olio, anzi volendo, che chi fabricaſſe Sapone gli doveſſe pagar il Dazio delli due Soldi per lira. aggravio, che non fu preſcritto nel nuovo Impoſto del Seſino, il quale ſi paga ſolamente nel caſo di tranſportarſi il Sapone dal luogo, ove ſi fabrica, ad un altra Provincia di queſto Stato, ſarebbe dunque vero ancora, che non ſi conteneſſe il ſuo utile nel Millione, e ſeicento milla lire dimoſtrate di ſopra; ma con queſti maggiori gravami s'avvanzerebbe a molto, e molto più, e pure ha egli tanto animo di dire, che tutto non ſervirebbe, che in parte di riſarcimento del mal ſuppoſto ſuo gran danno nel ritirare li Soldi, e Seſini.

Riflettendo poi all' apparente ſpecioſità del partito, che propone di mantener egli per dieci anni a venire l'Olio d'Oliva a ſs. 22. ed il Sapone a ſs. 8. con le ſucceſſive, e ben' artificioſe amplificazioni di laſciare ad ogn' uno la libertà d'introdurre Olio, e fabricar Sapone, e venderli a prezzi, che gli pareſſero, purchè gli pagaſſero il nuovo Dazio di due ſoldi per lira, ſi conſidera, che ſe bene l'accidente, che può dirſi inſolitiſſimo di queſt' anno abbia alzato il prezzo dell' Olio d'Oliva a ſegno non più veduto, forſe nel corſo d'un intiero ſecolo, e così per la ſcarſezza delli Olii, de' quali neceſſariamente ſi fabrica il Sapone, ſi ſia però anche accreſciuto il di lui prezzo. Egli è però vero, che in tutti gli anni antecedenti è ſempre ſtato l'Olio a più baſſo ſegno delli ſoldi 22., e con l'abbondantiſſimo raccolto, che ſi è fatto in ogni parte delle Olive, ſubito che l'Olio nuovo ſarà purgato, e riſchiarito non ſi dubita, che abbaſſarà molto del corrente prezzo, ed a meno ancora delli ſs. 22., e con la ſteſſa proporzione il Sapone; quando per altro, ſe ſi doveſſe pagare continovamente per dieci anni a ſs 22. per libra dalli Mercanti per rivenderlo, dovendo pur queſti ricavar qualche utile dal loro Mercimonio, così dell' Olio, come del Sapone, creſcerebbe a proporzione il prezzo delli ſs. 22. e ſs. 8. a quel più, che ogn' uno poteſſe venderli, nè il Partitante ſi curarebbe di farne grande proviſione, ben ſapendo che li Mercanti ſoliti a far queſto traffico vorrebbero continovarlo col mezzo de ſoliti ſuoi corriſpondenti per aver ne' loro fondachi li Olii di bona qualità, e non riceverli differenti dal medeſimo Partitante, che non avrebbe altro penſiero, che di far il ſuo negozio nell' eſigenza del Dazio, & approfittarſi maggiormente nella mala qualità dell' Olio, quando ne provedeſſe, non dubbitando già. che ſi doveſſe uſare con eſſo lui minor indulgenza di quella, che godono gli Appaltatori del Sale, e della Vallonia, che con tanto danno di queſti Popoli le proveggono, e diſtribuiſcono di qualità così inferiore, come la giornale eſperienza lo dimoſtra.

Ma il vero fine del Berti non è già l'Appalto dell' Olio, ma bensì che vi ſi accreſca la gabella a ſuo vantaggio, e nello ſteſſo tempo farſi ricadere la tanto lungamente deſiderata ragion privativa di fabricare, e diſpenſare Saponi in queſto Stato. Ad un tal fine ha così impropriamente preteſo, che vi s'imponga la nuova gravoſiſſima gabella di due ſoldi per libra tanto nell' introdurſi, quanto nel fabricarſi qui il Sapone, e che s'obblighino li fabricatori a farlo di pianta, cioè di ſolo Olio, e Soda di Spagna ſenz' altri ingredienti, condizione, che non preſcrive a ſe medeſimo, perchè vorrebbe continovare nella ſua mala fabrica, con l'eſcluſione d'ogni altro,

che

che non potrebbe ne introdurlo da fuori, nè fabricarlo quì con un gravame così esorbitante del nuovo Dazio, che si dupplicarebbe nel Sapone, mentre già fosse stato pagato per l'Olio unico, e necessario ingrediente per farlo di buona qualità, e così restarne egli poi il solo proveditore, fabricandolo, e dispensandolo a questi Popoli di quella mala qualità, che l'esperienza pubblica ha dimostrato, quando ne pretese la ragion privativa. E questa veramente sarebbe quella libertà, che insinua con tanto artifizio di lasciar goder ad ognuno per non pregiudicare al pubblico traffico di una merce così universale, e necessaria alla humana polizia.

Si lascia poi alla superior cognizione, e zelo così di V. E., come de' Signori Supremi Ministri il riflettere, se fosse per esser ispediente per levar il soldo introddurre in suo luogo quatruplicato numero di monete di rame così minute, come sarebbero li quattrini che vorrebbe fabricare questo Partitante, perchè essendo vero, che l'allettamento dell' utile è quello, che muove li uomini di mal talento allo sprezzo delle più rigorose leggi, e della propria vita; non sarebbe dunque fuori del caso il dubbitare, che dalle medesime Zecche forestiere, che hanno adulterato il soldo, s'introducesse pur anche l'adulterazione del quattrino, e che forsi vi si animassero altri male intentionati dentro di questo Stato; perchè, se con una libra di rame, che vale soldi 25. al più, si fabricherebbero soldi 70. $\frac{1}{2}$ di moneta de quattrini, e ciò con ogni quiete nelle loro private stanze senza pericolo d'esser scoperti da colpi del martello, ma con l'uso del molino, od altro più ingegnoso instromento: E però verrebbero a guadagnarsi soldi 45. $\frac{1}{2}$ non è di così poco momento questo utile, che non potesse far temere della continovazione d'un tanto disordine, quando sopra il provido fondamento di tali riflessi non si è mai permesso maggior arbitrio nello stampo del Quattrino di questa Regia Zecca, che in regola de soldi 30 di moneta per ogni marco, e così de soldi 45. per libra di rame.

Dall' evidenza delle sopranotate dimostrazioni di fatto, e dalle altre ponderazioni, che ha dovuto fare il natural zelo de publici Rappresentanti di questo Stato sopra la mala qualità di questo nuovo progetto di Giacomo Berti da lui publicato alle stampe, e da lui medesimo distribuito in ogni parte di questa Città con tanta ostentazione di benefizio a Popoli nel ritirare dalle loro mani con li soldi anche li sesini, che contengono pure oggidì la loro intiera bontà intrinseca; si degnerà la superior providenza di Vostra Eccellenza di riconoscere, se si verifica in questo uomo il zelo, che insinua nella sua proposizione, o se questa sia reprovabile in ogni sua parte, e se in premio di un aborto così pernicioso non meno agli interessi della Maestà del Re nostro Signore, che al bene di questi suoi svisceratissimi Sudditi, anche le due qualificatissime mercedi così animosamente pretese, cioè d'esser fatto Capitano d'una Compagnia de Cavalli, con le vantaggiose condizioni giammai conferite ad alcuno per graduato, che fosse nel merito verso il buon servizio del Rè Nostro Signore, e del primo Canonicato, che vacasse in questa Regia Collegiata di S. Maria della Scala, insigni prerogative, che sa la Real Munificenza del nostro gran Monarca riservare per giusta retribuzione del merito di quei buoni Vassalli, che con il mezzo del valore, e della virtù se ne rendono capaci.

Confida dunque pienamente lo Stato di Milano, che col conoscimento d'un tanto embuste vorrà degnarsi V. E. di rigettare come sommamente pernicioso la proposizione del Berti, provedendo nello stesso tempo con i mezzi più rigorosi, e propri della sua suprema autorità al disordine della maggior introduzione in questo Stato de' Soldi adulterati, frattanto, che con altri rimedj più soavi possa la zelantissima providenza di V. E. riparare al danno delli già introdotti, e sarà pure un atto proprio della provida attenzione di V. E il proibire prestamente sotto rigorose leggi lo spendersi in questo Stato monete basse del Cuneo d'altri Prencipi, che con tanto svantaggio della loro bontà intrinseca corrono a molto più del loro giusto valore, estraendosi da questo Stato con sommo pregiudizio de Popoli le buone monete d'argento di questa Regia Zecca, disordine certamente non inferiore, ma forse più pernicioso del Soldo adulterato, di che tutto

Il Vicario di Provisione della Città di Milano, gli Oratori delle altre Città, Sindici del Ducato, Provincie, e Contadi dello Stato Servitori divotissimi di V. E. in nome universale dello Stato medesimo ne supplicano humilmente la paterna providenza dell' E. V., e sperano.

PROPOSIZIONE

Fatta da me Giacomo Berti ſotto nome di Bartholomeo Alcaini, per ſradicare del tutto l'abuſo così peſtifero de Soldi falſi introdotti, e che ogni giorno più ſi vanno introducendo, e ſpendendo nello Stato di Milano.

ECCELLENTISSMO SIGNORE.

Sapendoſi quanto ſii intenta l'Eccellenza Voſtra per vedere di ritrovar il rimedio di ſradicare una volta l'abuſo così perniciosiſſimo de' Soldi falſi, per ovviar al danno così notabile, che ſente la Regia Camera, ed il Publico, che maggiormente ſarà anco per ſentirlo in avvenire, ſe più ſi differirà il rimedio; Così per ſegnalarſi nel Real ſervizio Bartolomeo Alcaini umiliſſimo Servitore dell' Eccellenza Voſtra ha riſolto di far eſſo la preſente propoſizione, la quale in riguardo d'eſſerſi così moſtrato queſto peſtifero abuſo, ſtima, che non ne poſſi eſſere fatta altra, con cui ſi poſſino inſenſibilmente levar detti Soldi, con minor pregiudizio della Real Azienda, e del Publico commercio.

S'offeriſce adunque primieramente il Proponente (mediante però l' infraſcritte Condizioni, e non altrimenti) di far ritirar eſſo nel termine d'otto giorni, doppo che ſarà giunta la ratificazione del Contratto da Sua Maeſtà Cattolica come abaſſo, tutti li Soldi, e Seſini, che oggidì corrono in queſta Città, ed in tutto queſto Stato, con dar alli Particolari due Quattrini per ogni Seſino, e tre Quattrini per ciaſcun Soldo, con publicarſi ſopra di ciò un rigoroſo Editto, con cui ſi obblighi ogn' uno di qualunqu- ſtato, e condizione ſi ſii a portare detti Soldi, e Seſini nel termine di detti otto giorni, da comin ciar a correre dal giorno della publicazione di tal Editto in avanti, alli luoghi, che per tal effetto ſi deſtineranno in ciaſcuna Città di queſto Stato, per ricevere detti Soldi, e Seſini alla preſenza, e con l'intervento de' Regj Miniſtri, che ſaranno deſtinati in queſta, ed in ogni altra Città di queſto Dominio, à fine di poter riconoſcere la quantità di detta Moneta, che ſarà portata per ricevere in cambio detti duoi quattrini per ogni Seſino, e tre quattrini per ciaſcun Soldo, con dichiarazione, che ſii tenuta la Regia Camera a ſollecitare eſſa a ſue ſpeſe la raccolta di detti Soldi, e Seſini, non volendo il Proponente eſſere tenuto in queſto ad alcuna ſpeſa.

Secondo. Mà come che l'eſperienza dimoſtrò, quando anni ſono ſi ritirarono li Seſini falſi in virtù delle Gride publicate, le difficoltà, che s'incontrarono, e li diſordini, che furono per ſeguire, à cauſa della gran folla per la moltitudine delle perſone, che concorrevano, che ſe bene ſi dava in cambio de Seſini, tante Parpagliole, non ſi poteva però ne più ne meno ſoddisfar a tutti; Che all'incontro molto più difficile ſarà quando s'habbiano da diſtribuire tanti quattrini in luogo de' Soldi, e Seſini, così per temperamento a tal confuſione, e diſordini, che ſarebbero per ſeguire per la gran folla, che vi ſarà, e per il tempo, che neceſſariamente ſi dovrebbe perdere nel numerar li Soldi, e Seſini, che ſi ricevono, e li quattrini, che ſi danno; Propone eſſo Partitante di dover dar ivi prontamente in contanti ſino alla ſomma di lire ſei moneta corrente, tanti quattrini a ragguaglio, come ſopra, di due quattrini per ogni Seſino, e tre quattrini per ogni Soldo, e ciò nel medeſimo tempo, che queſti ſaranno portati alli luoghi, che come ſopra ſaranno deſtinati.

Terzo. Ed a quelli, che porteranno Soldi, e Seſini in maggior quantità di dette lire ſei, ſe gli daranno tanti biglietti di perſone abbonate di queſta Città, pagabili nel termine, che bilanciato il negozio di che ſi tratta, ſarà ſtimato congruo, e competente, tanto per riſpetto di chi haverà da ricever il danaro, quanto di chi l'haverà da sborſare, e che fra tanto detti biglietti poſſano eſſer contrattati per danari contanti con chi ſi ſia, tanto in queſta Città, quanto in ogni altra Città, e Luogo di queſto Dominio, come così ſtando che ſaranno fatti detti biglietti da perſone ben ſtanti, ed accreditate, ſi ſtima, che non vi debba eſſere chi haverà difficoltà in riceverli per danari contanti.

Quarto. Che ſi conceda facoltà al Proponente di far fabricare tanti quattrini in ragione di ſs 47. per ogni Marco peſo di Zecca, compreſo la manifattura, quanto ſii però per la ſola quantità delli Soldi, e Seſini, che ſi retireranno al corſo hoggidì corrente, cioè in ragione di quattro quattrini per ogni Soldo, e di duoi quattrini per ogni Seſino, che, come ſopra, ſi riceveranno.

Quinto Che poſſa il Proponente fabricare, e far fabricare in queſta Città per il ſpazio di

di dieci anni con nui, tante monete d'argento da ſs. 5. 10 20. 30. 40. 80. della giuſta bontà delli pezzi da otto Reali di Spagna, in ſomma di libre quindeci mille di peſo da onze 12. per ogni libra in ciaſcun anno, con dichiarazione, che ogni 20. Soldi di dette monete habbino d'eſſere di valore di Soldi dieci nove, e ſe in caſo non poteſſe il Proponente fabricare in un' anno dette lire 15m. d'argento, poſſi a ſuo piacere farle fabricare negli altri reſtanti anni, purchè non ecceda il corſo di detti dieci anni, dentro de' quali intende di poter fabricare, e far fabricare le ſudette monete d'argento in peſo di libre 150m. in tutto, ripartitamente in detti dieci anni, come meglio parerà al Partitante, a cui pure doverà eſſere permeſſo di piantare la fabrica di dette monete in quel ſito di queſta Città, che ſi conoſcerà eſſere più a propoſito

Seſto. Che riſpetto delle ſcarſiſie delle dette battiture sì d'argento, come di rame, habbino da reſtar tutte a benefizio del Partitante, durante detti dieci anni, ſenza che habbi da pagare cos' alcuna alli Miniſtri, nè per titolo d'honoranza di Segnatura de' Capitoli, nè d'altro.

Settimo. Che per riſpetto delle battiture tanto di argento, come di rame, ſia lecito al Partitante farle fabricare a Molinello, alla forma di Roma, Germania, Genova, ed altri Luoghi, come pure di far venire gli Operarj da' Paeſi eſterni, che ſiano periti in tal miniſtero, affinchè le ſudette monete ſi poſſino fabricare con ogni preſtezza, e bellezza, che ſervirà anche per ovviare à che non ſi poſſano così facilmente adulterare, come ſegue delle monete hoggidì correnti.

Ottavo. Che s'habbi da publicar un Editto rigoroſiſſimo ſotto gravi pene, col quale ſi dichiari, che durante dieci anni, non habbino da correre, nè ſpenderſi per retto, nè per indiretto Seſini, nè Soldi di ſorte alcuna in queſto Dominio, che a queſto modo ſi leverà qoeſto abuſo così dannoſiſſimo, come così ſi penſa, che non vi poſſa eſſere alcun dubbio per prohibire del tutto detti Soldi, e Seſini, mentre con dette monete, che quivi, come ſopra, ſi batteranno, ſi darà ogni commodità al publico commercio.

Nono. Dal quì anneſſo Calcolo, che s'eſebiſce ſegnato A, vedrà l'Eccellenza Voſtra, che ogni lire cento di detti Soldi falſi, non vagliono di valore intrinſeco, ſe non lire ſei, e ſoldi cinque in tutto, e per tutto in modo, che accettandoſi la preſente propoſizione, con tutte le ſudette condizioni verrebbe ne più ne meno il Partitante a ſentire un danno evidente di lire 61. e ſs. 15. ſopra ogni lire 100. di detti Soldi; E però eſſendo ragionevole procurar il riſarcimento, propone, che V. E. reſti ſervita di fare una nuova impoſizione di Soldi due ſopra ogni libra d'Oglio di onze 28., che s'introdurrà in queſto Stato, overo che ſarà nato, e raccolto in una Provincia, s'introdurrà in un' altra del medeſimo Stato, ed altri due Soldi ſopra ogni libra di Sapone d'onze 12. che pure verrà introdotto in queſto Stato, overo che fabricato in qualche Città, Terra, o Luogo di una Provincia s'introdurrà in un' altra, e ciò però durando detti dieci anni ſolamente, e non più, con dichiarare, che la Scoſſa di queſta nuova Impoſizione ſia propria del Proponente, e che ad eſſo ſia lecito per eſigerla, valerſi anche degli Anziani, Poſtari, Offiziali, ed altre perſone, che ſervono all'Impreſa del Dazio della Mercanzia, ſenz' obbligo di dargli Salario, nè recognizione alcuna, in modo che habbi il Proponente, o le perſone, che da eſſo ſaranno deputate, da poter comandare con tutta libertà a' detti Daziari, e che quelli ſotto quelle pene, che più pareranno a V E., habbino obbligo preciſo d'ubbidire prontamente, come ſe gli Ordini gli veniſſero dati dalli medeſimi Regolatori Generali del Dazio della Mercanzia; Anzi gli doverà eſſer lecito poter riconoſcere ad ogni ſua requiſizione li Libri di detta Impreſa, per vedere ſe ſiano ſegoiti ſfroſi in pregiudizio del Partitante, e ſi doverà in tal caſo farne per Capitolo eſpreſſo una dichiarazione nelli Capitoli del Dazio della Mercanzia, che ſi doveranno pubblicare per le venture Locazioni, acciocchè, chi piglierà detta Impreſa, non poſſa pretendere ignoranza.

Decimo. E ſe propone il Partitante il rimedio del riſarcimento di parte di tanto danno con addoſſar queſto carico all'Olio, e Sapone, lo propone, perche conoſce, che dette Merci poſſono beniſſimo portar queſto peſo ſenza grave pregiudizio del Publico, ed in dimoſtrazione di ciò, s'obbligarà egli di provedere nel corſo di tutti li dieci anni, tutto queſto Stato d'Ogli d'oliva chiari e lampanti mercantili, dell'iſteſſa qualità, e bontà, che hoggidì vengono introdotti da Genova, e ciò in ragione di Soldi 22 per ogni libra d'onze 28., come pure del Sapone dell'iſteſſa qualità che viene hoggidì introdotto da Genova. Venezia,

nezia, e ciò in ragione de Soldi 8. per ogni libra di onze 12., con obbligo preciso di dare tanto l'Oglio, quanto il Sapone, all' istesso prezzo alli medesimi Fondegari all' ingrosso per rivenderlo però solo a quelli, che effettivamente e realmeute habitano in questa Città, e Stato; ma non già per estraerlo fuori di questo Stato, e ciò non ostante qualunque alterazione di prezzo, e sterilità, che potesse seguire in detti dieci anni nell'Oglio, e Sapone; onde riflettendo, che nel corrente anno il prezzo dell'Oglio d'oliva è arrivato fino a Soldi 30. per libra, ed il Sapone a Soldi 11., non si può negare, che la propositione del Partitante non sia abbracciabile, tanto più, mentre questo Stato havrebbe sempre in ogni evento assicurata la provisione dell'Oglio, e del Sapone, con un prezzo fisso, ed inalterabile, per qualunque alterazione di prezzo, che potesse succedere in detto tempo, con dichiarazione, che sia lecito ne più ne meno a chi si sia, il far introdurre liberamente in questo Stato quella quantità d'Oglio, e Sapone, che più gli parerà, con pagare li sudetti Soldi 2. per ogni libra tanto d'Oglio, come di Sapone, con che non si può dire, che questa propositione sii giammai per restringere in conto alcuno il pubblico commercio, mentre ogn' uno potrà introdurne, e venderne, e contrattarne a quel prezzo che più gli parerà; Ed in oltre, questo Stato haverà sempre obligato ne più ne meno il Proponente a dare, come sopra, l'Oglio a Soldi 22., ed il Sapone a Soldi 8 per libra, quanto sia però per l'uso, e consumo di questo Stato, e non altrimenti.

Undecimo. Che sia lecito anche a chi si sia il fabricar Saponi in questa Città, ed in ogni altra Città, Terra, e Luogo di questo Dominio, solo si doveranno obbligar a fabricar detti Saponi di pianta con Oglio d'oliva, e Soda di Spagna, e non già con altri ingredienti, pagandosi però per fabricar tali Saponi, li sudetti Soldi 2 per ogni libra da onze 12 di detto Sapone, che si fabricheranno, al medesimo Proponente.

Duodecimo S'intende il Proponente, che questa sua obblazione debba esser accettata nel termine di quindeci giorni, altrimenti, che sia nulla, e di niun valore, e doppo accettata, s'accontenta, che si ponghi alla publica Hasta, e che per un mese continovo si facciano le diligenze per vedere, se vi fosse chi volesse avantaggiare la condizione della Regia Camera, e del Publico, che in tal caso s'accontenta di recedere egli dal partito, senz'alcuna benche minima recognizione; ma non comparendo altri, che volessero avantaggiarlo, s'intende debba essere, subito spirato il mese, deliberato fin d'adesso per all'ora al Proponente, e che nel termine d'un altro mese di contrabando, habbi la Regia Camera da riportare a sue spese, l'approvazione, e confirmazione da S. M. Cattolica (che Dio guardi) senza che habbi da sentire il Proponente alcuna spesa, dichiarandosi espressamente, che senza la Regia confermazione, ed approvazione di detto Contratto, non s'intende d'esser obbligato in cos'alcuna, ma che in tal caso la presente sia nulla, e di niun valore, come se non fosse stata fatta: E se hora prescrive il tempo, nel quale deve esser accettato, e deliberato il partito, ed il tempo, nel quale dovrà riportarsi la confermazione di Sua Maestà, ciò deriva, per ovviare, che non s'introduchi maggior quantità de' Soldi, come seguirebbe, quando maggiormente si diferisse lo stabilimento di detto Contratto.

Decimoterzo. E quando il Zecchiere presentaneo volesse opporsi, sotto titolo che in ordine al battere detti danari in questa Città, che non si possa fare in suo pregiudizio, s'accontenterà il Partitante, che si dia al medesimo Zecchiere la prelazione di questo partito, dal che si può comprendere, essere solo l'animo, e zelo del Partitante indirizzato a procurare, che si levi una volta questo morbo de' Soldi falsi, così pestilenti, overo, quando V. E. venisse in parere di concedere ad esso Proponente la facoltà di poter battere, oltre le sudette libre 15m. d'argento in ciascuno delli sudetti dieci anni, altre libre 10m. annuali, in modo siano in tutto libre 25m d'argento in ogni anno delli detti dieci, in tal caso s'obligherà il Proponente di pagar egli al medesimo Zecchiere tutto ciò, che resterà Creditore dalla Regia Camera, ripartitamente ogni anno alla rata di sei in sei mesi in conformità del suo Capitolato per essa Zecca, cominciando il primo pagamento in fine dell'anno 1680, e così successivamente d'anno in anno, fino alla totale soddisfazione, in modo che in fine delli detti dieci anni, habbi d'essere integralmente soddisfatto detto Zecchiere di tutto il suo Credito.

Decimoquarto. In premio della propositione, che fà il Partitante, di levar un abuso così pestifero, e pernicioſissimo al Pubblico, ed al Privato, ogni qual volta questa habbi il suo effetto, ricerca, che habbi da esser fatto

Ca-

Capitano d'una Compagnìa di Cavalleria in piedi, ſenza che mai poſſa in alcun tempo eſſer riformato, durante ſua vita, con facoltà di poterla rinunziare, e raſſegnare anche a chi ſi ſia, pure vita durante di chi foſſe nominato, ed il tutto ſempre col Soldo, ed Emolumenti, che godono li Capitani, che hanno le loro Compagnie effettive; e di più, che ſi dia per Privilegio al Partitante medeſimo la ragione di conferire a chi più ad eſſo parerà, il primo Canonicato, che vacarà nella Chieſa Regia di Santa Maria della Scala di Milano, con tutte le prerogative, ed emolumenti ſpettanti a detto Canonicato.

Decimoquinto. Accettandoſi la preſente Obblazione, con tutte le ſudette condizioni, e non altrimenti, ſi obbliga il Partitante di dar idonea cauzione per la ſomma di lire 200m. nel termine di otto giorni doppo, che ſarà accettata detta Obblazione, e che ſarà ſtata data notizia in ſcritto al Proponente di tal accettazione, con avvertenza, che l'obbligazione di dette lire 200m. dovrà eſſere con condizione, che tal Contratto venga, come ſopra, ratificato da S. M. Cattolica, e non altrimenti.

Decimoſeſto. E quando ſi ſtimaſſe, che forſi non compliſſe (il che però non ſi crede) l'abbracciar la preſente propoſizione, per rimediar all'abuſo di detti Soldi, s'accontenterà il Partitante di dar orecchio a qualche altro partito, che in nome della Regia Camera gli poteſſe eſſer fatto, che quando ſia di ſua ſoddisfazione, recederà da queſto.

Milano li 27. Genaro 1678.

Bartolameo Alcaini.

Cum ſigno Tabellionatus antepoſito.

Subſcript. Ego Nicolaus Lungus pub. Apoſt. Imperialique auctoritatibus de Colleg. Med. Not. atteſtor vidiſſe fieri præcedent. ſubſcript. a ſupraſcripto Bartholomæo Alcaino ejus propria manu, & pro fide &c.

A. CALCOLO.

Lire cento de Soldi in hoggi correnti peſano libre otto, onze quattro di rame di mala qualità, che non può ſervire per fabricare monete, ſe non viene prima raffinato, il quale ſi calcola poſſi valere ſoldi 15. la libra di onze 12. peſo di Zecca, che valutati ſopra dette libre otto, onze quattro, vagliono - - - - - - - - - - lir. 6. ſs. 5.

Ricevendo le dette lire cento de Soldi a tre quattrini per Soldo, con fabricar all' incontro tanti quattrini del peſo de' ſudetti Soldi 47. per ogni Marco di Zecca, vi vogliono libre 28., e onze una di rame di detto peſo, che ragguagliato a ſoldi 25. la libra peſo di Zezza vale - lir. 35. 2.

Per la manifattura in ridurre dette libre 28, e onze una di rame in detti quattrini, in ragione de ſoldi 18 din. 9. per cadauna libra di onze dodeci moneta, col Ducatone a lire 5, e ſs 15. ſolito pagamento di queſta Regia Zecca, che ridotto in correnti, ſono ſoldi 23 din. 4. per libra, che ſopra lib. 28. 1. ſudette aſcendono a - - - lir. 32. 18.

lir. 68.

Si ricava dalle ſudette lire cento de Soldi, che ſi ricevano a tre quattrini per Soldo, come ſopra - - - - - - - - - lir. 6. 5.

lir. 61. 15.

Sicchè ritirandoſi le dette lire cento de Soldi, a tre quattrini per Soldo, con dibattere anche il benefizio, che ſi ricava in fabricar detti quattrini, per darli all' incontro di detti Soldi, che ſi riceveranno, vi ſarebbe ciò non oſtante una perdita effettiva di lire 61. ſoldi 15. per ogni lire cento d'eſſi Soldi, che ſi riceveranno a tre quattrini per Soldo.

DISSERTATIO

De non cudendis novis Monetis ad uſum Status Mediolani, ac Regni Neapolis, ſignata die 30. Aprilis Anno 1674.

DOvendo noi dire a Sua Eccellenza li noſtri ſenſi ſopra una Propoſizione fattale da Valentino Berti, e Compagni per fabrica di monete, ſopra quale già ſono ſtati ſentiti li pareri di diverſe Univerſità, avanti di fare a S. E la Conſulta, ci è parſo di rimettere a V. S, come facciamo, copra di detta Propoſizione, e Papeli annеſſi ſign. num. 5. 6. 7, acciò ſi compiaccia dirci ancor Lei li ſuoi ſenſi ſopra detta Propoſizione tanto per riſpetto degli intereſſi di queſta Città, come del Banco di S. Ambrogio. Noſtro Signore guardi V. S. Milano 30 Aprile 1674.

Sign Il Preſidente, e Maeſtri delle Regie Ducali Entrate Ordinarie dello Stato di Milano. Subſcript. Jo. Baptiſta Plantanida. A tergo: Al Sig Vicario di Proviſione della Città di Milano, & ſigillata &c.

N. 5. VEdeſi continuare, e creſcere giornalmente l'abuſo dello ſpenderſi in queſto Stato monete d'oro, e d'argento callanti, come anche l'introduzione d altre monete di Zecche foraſtiere di mala qualità, che non corriſpondono al corſo loro, e valutarſi tanto l'une, quanto l'altre aſſai più dell' intrinſeco valore, ed in tal guſa, che l'introduzione loro cagiona l'eſtrazione delle proprie di queſta Regia Zecca, ed in particolare delli Filippi, per eſſer d'ogni miglior bontà; onde per quanto ſia mai ſtato abbondante la fabrica d'eſſi, ad ogni modo ſe ne prova nella Città, e nello Stato ſcarſezza, e corrono ſolo monete *baſſe d'oro, e d'argento callanti*, che cagionano grandi ſconcerti, e pregiudizj a tutti li negozj.

Una delle ragioni più principali di detto abuſo, ed alterazione di monete ſi conſidera provenire *dal permetterſi, che in queſto Stato ſi facciano li pagamenti nelli Dazj di monete baſſe, particolarmente foraſtiere*, le quali vengono variate nella bontà conforme ſi vanno alterando di prezzo le monete d'oro, e d'argento, e perciò non ſi mantengono della perfezione, che furono ſtampate nel principio, che vennero introdotte, che all'hora vi era il ſuo giuſto valore; ma adeſſo per l'alterazione ſudetta ſe ne ſtampano dell'altre, che ſono d'inferior liga, e vengono per mercanzia introdotte in queſto Stato, ed i Popoli le ricevono ſotto la buona credenza, e fede, che ſiano della medeſima qualità, che erano le prime, ſe bene hora deteriorate della bontà intrinſeca, che non è comunemente conoſciuta.

L'introduzione poi, e lo ſmaltimento di dette monete ſi procura dagli Eſteri di fare, che ſegua in quantità, e con preſtezza, contentarſi di ricevere all'incontro la monete, che ſi ritrova in queſto Stato della miglior qualità, come ſi vede a farſi dell'oro callante eziandio otto, o dieci grani, pagandoſi quindeci ſino a' venti ſoldi d'avantaggio per ogni Dobla, e così li Filippi ſino a lir. 7 5., e la Genovina ſino a lir. 9. ſs 14, o 15 il che torna a conto a' detti Foraſtieri introducenti, e complirà loro da quì avanti a pagare li Filippi ſino a lir. 7 10. le Genovine lir. 10, e le Doble ſino a ſs. 20., e 30 d'avantaggio per ciaſcheduna per il grande lucro, che ricevono all'incontro dalle monete baſſe, che introducono aſcendente a più di 30. per cento.

Che perciò quando ſi voleſſe togliere tale abuſo, ſi conſidera, che converrebbe levare tutte le monete baſſe non ſolo foraſtiere, *ma dello Stato*, batterne di fino, e ponere l'oro, e l'argento al ſuo giuſto peſo, e prezzo.

La ragione è, perchè quante proviſioni ſi faceſſero differentemente cauſariano maggiori confuſioni, dalle quali ne riſultarebbero nuovi peggiori diſordini, mentre ſe ſi veniſſe, come è ſtato praticato in altri Governi, nel parere d'abbaſſare di valuta le monete baſſe, tanto foraſtiere, come dello Stato, ſino al ſuo giuſto intrinſeco valore, ed in particolare le foraſtiere, che per la loro mala qualità cagionano l'alterazione preſente, ne ridondarebbe danno notabiliſſimo alli Popoli ſenza ſperanza d'alcun ſoglievo, atteſo che ſempre reſtarebbero con le ſpecie delle monete baſſe appreſſo di loro, ſopra quali perderebbero eſorbitatamente nel cambiarle in altre valute buone; così in contanti, come in cambj per pagare il debito, che teneſſero fuori dello Stato per le merci, che haveſſero ricevute.

Tanto dimoſtra chiaramente l'eſempio della Spagna, mentre havendo voluto S. M. levare l'abuſo, ed inconveniente, che ſuccedeva del creſcimento delle pezze da otto Reali, e Doble per cagione del Viglione per la grande quan-

Digitized by Google

quantità, che ne veniva introdotto da' Paesi stranieri per esser moneta bassa, con la quale ne erano estratte in cambio le Doble, e Crosoni, a segno tale, che S. M. fu necessitata callare il detto Viglione fino per la metà del suo corso, che cagionò in quel Paese un danno rilevantissimo, come ancora hoggidì moltissime di quelle famiglie risentono gl' incomodi della grande perdita, che riceverono. E doppo l'abbassamento di detto Viglione, come è notorio, in vece di cessare l'accrescimento della Plata, ed oro, tuttavia è andato, e va continuando con evidenza di crescere maggiormente, il che proviene dall' essere restata in Spagna la specie effettiva della moneta bassa, benche ridotta al valore della metà di quello che correva.

E così appunto potrebbe succedere in questo Stato, se non si levasse la moneta bassa, non ostante, che si riducesse al suo intrinseco valore, perche subito quando li forastieri sapessero il prezzo, e corso delle monete, potrebbero con sicurezza *introdurne in quantità del medesimo stampo, e di minor bontà*, e con tale nuova introduzione darebbero causa di maggior alterazione alle Doble, se ben *callanti di 15., e 20. grani*, ed al prezzo de Filippi, Genovine, e Crosoni, che sarebbe in apparenza vedere alli Popoli, li quali possedessero dette Doble, e monete d'argento, di fare un guadagno non ordinario, ma col progresso del tempo ne riceveranno un notabilissimo danno per la mala qualità delle monete buone, se bene ne havessero ricavato l'utile dell' aggio del Cambio.

Per dette cause si ha da dubbitare, che le monete d'oro, e d'argento di questo Stato s'anderanno sempre più aumentando di prezzo quando non vi si trovi opportuno rimedio. Nè basterebbe, che si battessero in questa Regia Zecca quantità di monete fine, quando vi si lasciasse la moneta bassa dello Stato, *come anche la forastiera, la quale anzi sempre li Popoli riceveranno più volontieri col supposto, che sia migliore di quella dello Stato per l'assuefazione, che vi hanno fatto, e quando si ritrovassero haverne alcuna porzione di buona qualità, la riservarebbero per cambiarla con la bassa per il benefizio grande, che gli parerebbe di ricevere*.

Perciò si crede unico rimedio a togliere l'abuso, e pregiudizio dell' introduzione delle monete basse forastiere, *e del crescimento delle buone d'oro, e d'argento, il levare totalmente la moneta bassa dello Stato*, lasciando una piccola quantità di soli quattrini per il comodo de' Popoli, regolati al raggnaglio dell' intrinseco valore, e di più battere monete fine da soldi 20. 10. 5., e 2. e mezzo *a torchio*, e publicar bando, ed ordine, *che non possano far pagamenti di sorte alcuna nelli Dazj, nè in Camera, ed altri publici sborsi, se non con la moneta dello Stato al prezzo, che gli sarà stabilito, e non altrimente*.

Con che non occorrerà proibire, nè abbassare di prezzo le monete forastiere, nè dargli alcun limite di corso, o prezzo, perche da se stesso cesserà il corso, e la introduzione, mentre non potranno servirsene i Forastieri *per far pagamenti di Gabelle*, nè goderne avantaggio in altre compre, od in Cambj. Appresso questi Popoli poi resterebbero così discreditate, ed avvilite le forastiere, se bene havessero l'intrinseco valore in riguardo ancora del paragone delle dette sue fine, che quando le riceveßero vorrebbero accettarle, solo per prezzi vili per poterne ricavare qualche utile, per rimandarle dove fossero state battute per quella somma, che potessero havere incontro di pagare con vantaggio qualche loro debito fuori ne' luoghi di dove sono venute, e così non tornarebbe più a conto alli Forastieri l'introdurle, cessando loro il benefizio, che prima havevano.

Venendosi in tal forma a proveder lo Stato di buona moneta fina battuta in questa Regia Zecca, e ricusata la forastiera per le ragioni sudette, ne ridonderà per più capi, oltre il comodo, *un utile universale alla negoziazione*, e profitto rilevante *alli Sudditi di S. M.* quali in particolare nelle vendite, che faranno *de i loro frutti*, resteranno sempre con la sicurezza, e quiete *d'havere oro, ed argento buono in mano*.

Mà per levare in parte, o restringere dette monete basse, converrebbe prima batterne una quantità di fine de diversi prezzi, come sopra accennati, publicando una Grida, acciò tutti quelli, che si ritrovassero havere monete basse dello stampo di questo Stato, dovessero nel termine di giorni tanti portarle ne' luoghi, che fossero destinati dalli Regj Ministri per riceverne all' incontro altrettanta moneta nuova fina in permuta di quella moneta bassa, che fosse portata a cambiare dalli Popoli concorrenti, e senz' alcun danno, nè perdita loro, perche le la dovessero ricevere come in diversi luoghi, e quì pure fu praticato per il solo suo intrinseco valore, o con altra moderazione, patirebbero un grandissimo danno, overo se

detto

detto danno l'haveſſe da ricevere la Regia Camera, ſarebbe rilevantiſſimo, ed intolerabile, e ſenza modo, nè ſperanza di riſarcimento.

Però Valentino Berti, e Compagni humil. ſerv. di V. E., li quali hanno propoſto di battere la ſomma delli tre millioni de Scudi di monete d'oro, e d'argento *della bontà, e peſo hoggidì corrente in quſta Regia Zecca*, per ſervizio di queſto Stato, con aſſieme le lire 500m. d'argento per ſervizio del Regno di Napoli, s'eſebiſcono di levare tale abuſo, e ricevere tutte le monete baſſe di queſto Stato, cioè le Parpagliole, non oſtante ſiano ſtate ritirate, e diſtrutte *le migliori dalli Zecchieri*, e Finatori, eſſendovi hora reſtato ſolo le peggiori, di che ſi può evidentemente farne la prova, come anche offeriſcono di levar tutti li ſoldi, e libre 50m. di peſo de onze 12. per ogni libra de ſeſini, e quattrini a tutto loro carico, riſchio, ed incomodo, e pagarli al corſo corrente *ſenza danno d'alcuno*, con dare a ciaſcheduno all'incontro monete fine d'ogni qualità, eziandio di picciola valuta, per comodo uſuale de' Popoli, quali monete dovranno eſſer battute *in queſta Regia Zecca con le forme, e regole ſolite*.

Con che però venghi conceſſo alli ſudetti Valentino Berti, e Compagni, che in quella ſomma propoſta delli tre millioni de Scudi, che hanno eſibito fabricare in queſta medeſima Regia Zecca della bontà, e peſo ſolito per ſervizio di queſto Stato, poſſano far battere libre 100m. d'argento di peſo onze 12. peſo di Zecca, in tante monete ſopracitate da ſs. 20 10. 5. e 2. e mez. *a torchio* con quattro per cento meno *ſolamente* della bontà, e peſo delli detti Filippi, che è coſa inſenſibile, ed impercettibile così riſpetto alla bontà, come al danno, che ne *riceveranno li Proponenti nel riſtringere le ſudette monete baſſe, che prenderanno a loro carico, riſchio, ed incomodo*. E per il rimanente fino alla ſomma delli tre millioni formeranno Filippi intieri, mezzi, e quarti della giuſta bontà, ed intiero peſo ſolito delli Filippi, che corrono hoggidì, come anche le Doble, con dare alla Regia Camera le lire 100m già eſibite in ragione de lir 40m. l'anno anticipate con figurtà, e ſoddisfazione delli Regi per la manutenzione di queſto contratto.

Con tale intelligenza, e dichiarazione, che quando foſſe accettato il preſente partito, che nella Grida da farſi publicare per riſtringere le monete baſſe, ſi ordini, che non ſi poſſano ſpendere le Doble d'Italia, di giuſto peſo, più de lir. 22, e delle ſtampe lir. 22. 10, e l'Ongaro a lir. 12., con che ſopra tutte quelle, che ſaranno callanti, ſi debba bonificare per il callo di eſſe ſs. 4. per ciaſcun grano, e per gli Ongari ſs 4. e mezzo per ogni grano; la Genovina a lir 9, il Filippo a lir. 6. 16., ed il Croſone a lir. 5 16. a peſo dell'onza.

Dichiarandoſi però ancora li detti Valentino Berti, e Compagni, ogni volta, che non gli venghi conceſſo da S. M. di battere in queſta Regia Zecca di Milano le lire 500m. d'argento propoſte per ſervizio del Regno di Napoli, reſti la ſudetta eſibizione, e partito per ſervizio di queſto Stato di niun valore, e come per non fatto, eſſendo queſta condizione ancora nella prima offerta del partito delli tre millioni.

ECCELLENTISSIMO SIGNORE.

N. 6. ESſendomi ſtati fatti d'ordine di V. E. alcuni rilievi ſopra la mia oblazione concernente il Partito delle monete, cioè l'uno di prendere maggior quantità di monete baſſe; l'altro di ricevere le Doppie callanti; ed il terzo di preſentare un Calcolo ſopra il giuſto valor di dette monete hoggidì correnti; Dirò humilmente.

Che havendoli minutamente conſiderati offeriſco prontamente incontrare il guſto di V.E. quando ſi compiaccia, come la ſupplico, di condeſcendere alle infraſcritte mie inſtanze, ed accordarmi le ſeguenti condizioni, le quali ſono:

Che reſti ſervita di ſcrivere a Napoli in forma efficace per facilitare la conſecuzione dell'aſſenſo di quel Governo alla fabrica del Partito delle lir 500m. overo almeno di 300m. ſole di argento in tanti Ducatoni da fabricarſi in queſta Regia Zecca per ſervizio, e comodo di quel Regno.

Con ciò m'offeriſco ubbidire i comandi ſtimatiſſimi di V. E. di ritirar *tutte le Parpagliole, tutti li Soldi, e lir. 100m. de' Seſini* di peſo d'oncie dodeci per libra, in vece delle lib. 50m. propoſte, quali lib. 100m. riſultano in moneta corrente lib. 825m., e pagare tutte le ſudette monete a prezzo corrente alli Padroni di eſſe, ſenza alcun loro dannu, *nel termine di due meſi*, ma con le condizioni ſeguenti.

Che mi habbia da eſſer conceſſo, ch'io poſſa far battere in queſta Regia Zecca libre 150m. d'argento in tante monete già propoſte con quattro *per cento meno della giuſta bontà, e peſo*

e peſo del Filippo, in luogo, e ſcontro delle lib. 100m. prima offerte, che aſcenderanno alla ſomma di *due millioni in circa*, e per l'altro millione in circa de i tre eſibiti, ſi batteranno 700m. Filippi tra interi, mezzi, e quarti, della bontà, e peſo ſolito correre, ed il rimanente per altri Filippi 300m. in Doppie della giuſta bontà, e peſo, con pagare lir. 100m. moneta corrente alla Regia Camera in luogo, e ſcontro della ſcarſiſia, che le poteſſe ſpettare per detta fabrica, la quale ſi doverà compire nel termine d'anni cinque, e più s'occorreſſe, quali lir 100m. moneta corrente ſi pagheranno a lir. 20m. ogn'anno anticipate, principiando il primo pagamento nel medeſimo giorno, che ſi deliberaranno le prime monete, che ſi doveranno ſpendere, e così ſucceſſivamente d'anno in anno, e quando poi veniſſe da S. M. N. S. (che Dio guardi) l'approvazione, che ſi doveſſe porre in eſecuzione in queſta Regia Zecca il partito propoſto della ſtampa de i Ducatoni per Napoli, prometto pagare le altre lir. 100m., che offerſi, e più li Scuti 60m. per la fabrica di detti Ducatoni.

E ſe doppo ritirate le ſudette lir. 825m. de' Sefini ve ne rimaneſſero ancora, e che io conveniſſi ritirarli, mi contenterò ricevere quella ſomma, che vi ſi ritrovaſſe di più, con condizione, che in iſcontro di eſſa mi ſia *conceſſo di battere tante delle medeſime monete d'argento alla giuſta rata delle lib. 300m. prima richieſte* per il ritiramento delle lib. 300m. de' Sefini di più dell'offerta fatta nel primo Partito.

Dichiaro però, che per li Soldi, e Sefini falſi li pagherò all'incontro il ſolo ſuo valore.

Quanto al ſecondo punto, che concerne le Doppie, m'offeriſco ritirare fino alla ſomma di 200m. di eſſe callanti *ſino a grani ſei* l'una, e ſubito tagliarle, e pagarle al ſuo prezzo corrente, con dare alli Padroni di eſſe all'incontro la metà in tante Doppie di bontà, e peſo della ſtampa di queſta Zecca, e l'altra metà delle ſudette monete nuove, ed eccedendo il callo di *grani ſei per Doble*, ſi doveranno da' Padroni bonificare ſs 4. per ogni grano, con che mi venghi conceſſo in iſconto del danno nel riſtringimento delle ſudette Doppie callanti il poter battere *altre lib. 300m.* delle medeſime monete d'argento oltre le ſopradette, che in tutta la ſomma aſcenderanno a lir. 200m., *che ſaranno tre millioni de Scudi in circa, di bontà de onze undeci meno un denaro d'argento fino per libra de onze 12.*

Ed oltre la ſudetta ſomma, per ubbidire pure a' comandi di V. E., mi obbligo far battere Doble 200m. della bontà, e peſo corrente di queſta Regia Zecca, e di più Filippi 300m. pure della bontà, e peſo ſolito; overo Doppie 100m., e Filippi 800m, come più piacerà a V. E.

Dichiaro però, che per detta ſomma di Doppie, e Filippi non intendo eſſer tenuto pagare ſcarſiſia, nè altra ricognizione alla Regia Camera, in riguardo al gran danno rilevantiſſimo ch' haverò nel ritirare le Doppie callanti con tanta maggior ſomma de Sefini.

E ſi compiacerà V. E. far pubblicar Grida per tutta la Città, e per lo Stato al tempo, che ſarà ſupplicata dall'offerente, che nel termine di due meſi doppo di eſſa non poſſano più ſpenderſi Parpagliole, Soldi, nè Sefini, per niun conto, e ne meno l'oro callante, ſe non pagandoſi per queſto nel reciproco contratto il ſcarſo in ragione de ſs. 4 per grano.

Per riſpetto poi del prezzo, a cui dovranno correre li Filippi, Genovine, e Croſoni, come ſi richiedeva nella prima propoſizione, ſi rimette in ciò a quello diſponerà il prudentiſſimo parere di V. E., con che però nella Grida con la proibizione dello ſpenderſi le monete baſſe, ſi aggiunga, che non ſi poſſa far *pagamenti nelli Dazj, nè in Camera, nè altri Pubblici* sborſi con monete baſſe foraſtiere, mà ſolo con le monete nuove ſudette di queſta Regia Zecca.

M'offeriſco ancora per il detto Partito d'haver pronti, e ſtampati per comodo de' Popoli, avanti che ſi faccia pubblicar detta Grida, la ſomma de Scudi 200m. in circa, in tante delle dette monete da ſs. 20., 10., 5, e 2. e mezzo.

Nel rimanente s'intende l'Offerente, che la ſudetta fabrica ſi faccia con li Capitoli, e Contracapitoli, che furono conceſſi nella Locazione nell' anno 1671. a Franceſco Burone.

Ed in ſoddisfazione del richieſto Calcolo, farà aggiunto foglio con diſtinti lumi.

N. 7.

Libre una in Parpagliole de onz. 12. ſi cava lir. 24., e di detta libra vi è argento onz. 2. e din. 23., il quale argento vale - - - - - - - - - - - - - - - lir. 21. 9.
Per onz. 9. di rame, che vi è in detta libra - - - - - - - - - - - - lir. . 17.

lir. 22. 6.
Onde ſi perde per detta libra di Parpagliole - - - - - - - - - - - lir. 1. 14.

lir. 24. .
Le dette lir. 1. 14., che ſi perde per dette libre aſcende a 7. e mez. per cento di danno, che riceve il Pubblico, ed il Partitante ne riceve 12 per finarle.
Nelli Soldi, e Seſini per ogni libra d'eſſi onz. 12. ſi cava lir. 8. 5, e vi è d'argento in detta libra din 20. li quali vagliono - - - - - - - - - - - - - - - - - - lir. 5. 15.
Rame onz. 11. - lir. 1. 2.

lir. 6. 17.
Vi è di perdita per ogni libra de' detti Soldi, e Seſini - - - - - - - - lir. 1. 8.

lir. 8. 5.
Lir. 1. 8. di perdita aſcende a 20. per cento di danno, che riceve il Pubblico, ed il Partitante ne riceve 44 per cento per finarlo.
Nelli quattrini vi entrano per ogni libra ſotto ſopra - - - - - - - - - - lir. 2. 10.
Vi è di Rame - lir. 1. 5.

lir. 1. 5.
Se vi perde per ogni libra ſ. 25. che è 50. per cento, che vi perde il Pubblico, come anche il Partitante ricevendone.
Nelle Parpagliole vi perde il Pubblico 7 e mez. per cento. Il Partitante 12.
Nelli Soldi, e Seſini vi perde il Pubblico 20 per cento. Il Partitante 44.
Nelli Quattrini vi perde il Pubblico 50. per cento. Il Partitante 50.

Delli Seſini ve ne ſono ſtampati - - - - - - - - - - - - - - - - - - lir. 1111340.
Delli Quattrini - lir. 557002.

In tutto aſcende a lir. 1668342.

ILLU-

ILLUSTRISSIMO MAGISTRATO ORDINARIO.

LA Propoſizione fatta a Sua Eccellenza da Valentino Berti, e Compagni della fabrica di monete nuove ad uſo di queſti Popoli, ſopra la quale è piaciuto alle Signorie Voſtre con loro Lettera delli 30. del paſſato data al Sig. Vicario noſtro d'eccitarci a dirle li noſtri ſenſi, così per l'intereſſe di queſta Città, come del ſuo Banco Santo Ambrogio, è ſtata da noi, per quanto ci ha permeſſo l'interpoſizione delle molte paſſate ferie, e la brevità del tempo, che mai può dirſi baſtante nell'eſame di materia, altre tanto grave, quanto a pochi nota, con ogni applicazione ponderata, e però doppo di rendere, come facciamo, alle SS. VV. le dovute grazie dell'attenzione, che con il ſolito del loro gran zelo hanno voluto paleſarci in queſta importante materia al maggior benefizio di queſto Pubblico, veniamo a riferirle.

Che ſe bene la cognizione del valore intrinſeco delle monete, loro uſo, e conſeguenze ſia molto lontana dalla profeſſione, o Legale, o Civile, ma più propria de' Negozianti, ed Arimetici; ad ogni modo non ſi reſe a Noi difficile nella lettura del primo Papele del Berti di ſcoprirvi una grand'arte, con la premeſſa d'alcune patenti fallacie ordinate a far' apparire molto maggiore il diſordine della mala qualità, ed uſo delle monete hoggidì correnti di quello, che in fatti egli è, perche d'indi ne riſorga la neceſſità di tranguggiare quella venenoſa pozione, che come abbaſſo ſi moſtrerà, offeriſce in coppa d'oro apparente di zelo verſo il buon ſervizio di S. M., di queſti Popoli, e della negoziazione mercantile.

Cominciano dunque le ſue fallacie nel primo Capo del detto Papele, ove aſſeriſce, che in queſto Stato corrono ſolamente monete baſſe d'oro, e d'argento callanti, aſſegnando queſta per la prima cagione de' ſconcerti, e pregiudizj a tutti li negozj.

Nell'uſo delle monete d'oro non vi è chi poſſa negare il diſordine del callo tollerato nel peſo; mà ſe intende, che ſi ſpendino anche baſſe, queſto in fatti non ſuſſiſte; in quelle poi d'argento non ſi fa vedere nè l'uno, nè l'altro di tali diſordini, perche non uſcendo dalla Regia Zecca altra moneta d'argento, che il Filippo, queſto ſi è ſempre mantenuto, e pur ſi mantiene di peſo, e della ſua prima bontà intrinſeca, non potendo far al caſo, che alcune volte, e ben di raro, ſe ne ſia viſto qualch'uno adulterato, perche l'accidente non fa natura. De' Ducatoni poi, che, o per il loro antico uſo ſiano conſumati, o per l'accreſcimento ricevuto univerſalmente dall'argento, ſiano ſtati dall'avarizia altrui ſcarſeggiati, già ſe n'è quaſi perſa la ſpezie, e nelle Genovine, che pur è moneta foraſtiera, non ſi ſcuopre macchia, o nel peſo, o nella bontà loro, ed ecco patente la fallacia del ſuo primo aſſunto.

Paſſa nel ſecondo Capo ad aſſegnare per una delle più principali cagioni di detto ſuppoſto abuſo, ed alterazione delle monete il permetterſi (com'egli dice), che in queſto Stato ſi faccino li pagamenti nelli Dazj di monete baſſe, particolarmente foraſtiere, e quì ſi dà a conoſcere, o per poco pratico, o per troppo artificioſo; del primo attributo non eſſendo capace la ſua conoſciuta ſagacità, non potrà dunque isfuggire il ſecondo, e lo convince l'evidenza del Fatto. Se foſſe permeſſo a' Gabellieri, ed Impreſarj il fare i loro pagamenti, o nella Teſoreria Regia, od alla Città di Milano, così per il ſuo intereſſe, come per l'Impreſe Camerali, che tiene in amminiſtrazione, o nel Banco S. Ambrogio con monete baſſe, e particolarmente foraſtiere, potrebbe pur havere qualche apparenza di verità, che li medeſimi Gabellieri, od Impreſarj le riceveſſero da chi paga li Dazj; mà ben'è noto ad ogn'uno, ſe vi vogliono denari buoni d'oro, ed argento, e riſpetto agli ori con molta moderazione nel callo, e per gli argenti anche con qualche abbaſſamento dell'ordinario corſo, nè s'ammette moneta minore della Parpagliola, e ſe ne' paſſati anni ſi viddero a correre per qualche tempo monete foraſtiere, com'erano le Barberine di Mantova, Madonine, e Buttalà di Parma, queſte non ſi ricevevano nel pagamento de' Dazj, o ne' sborſi Pubblici, e ſolamente in qualche parte li quarti di Modena; mà di già è molto tempo, che tali monete più non corrono quì, perche coll'aumento del prezzo dell'argento, eſſendo creſciuto il loro valore, ſi ſono conſumate, non reſtandovi, che pochi quarti di Modena, il valore intrinſeco de' quali per ſoldi trenta, dicono li pratici, che corriſponde a quello del Filippo.

Segue nel terzo Capo ad ingrandire queſto da lui ſuppoſto diſordine, dicendo, che dagli Eſteri nel cambio delle loro monete, che introducono, ſi pagano le Doppie, che ricercano

ſino

ſino a ſoldi 20 d'avantaggio del ſuo ordinario corſo, e così li Filippi lir. 7 5., e la Genovina lir 9 14 ed anche 15. e che in avanti gli tornerà a conto pagare il Filippo ſino a lir. 7. 10, e la Genovina lir. 10, e la Doppia a proporzione, ma tal ſuppoſto ſi elide da ſe ſteſſo con l'evidenza di mancargli il fondamento della verità per non vedeſi (come ſi è detto) già è molto tempo in queſto Stato alcuna ſpecie delle ſopradette monete foraſtiere, e ſe nell' introduzione de' Seſini, e Soldi adulterati ne poſſano eſſer ſeguiti alcuni caſi, ſubito ſcoperto l'inganno, ed indagati li Delinquenti, vi ſi è applicato dalla vigilanza di coteſto Tribunale, e di quello del Senato Eccellentiſſimo la correzione col dovuto caſtigo, onde reſtando diſcreditata anche nel concetto del volgo queſta ſpecie di moneta, poche ſono le perſone, benchè idiote, che non vadano con molto riguardo nel ricevere anche li Soldi buoni, che pur ſono uſciti da queſta Regia Zecca.

Con la premeſſa dunque d'un tanto ingrandimento d'abuſi deſcende il zelantiſſimo Papele alla conſiderazione de rimedj, proponendo per unico quello di levare tutte le monete baſſe, così dello Stato come Foraſtiere, batterne di fine, e poner l'oro, e l'argento al ſuo giuſto peſo, e prezzo, diſcorre le ragioni, porta l'eſempio del danno del Vaglione ne' Regni di Spagna, predice il maggior diſordine, che dice ſeguirà quando non ſi levi la moneta baſſa nell' alterazione alle Doppie ſe ben callanti de 15., a 20. grani, ed al prezzo de Filippi, Genovine, e Groſſoni, inculca lo diſfaccimento delle monete baſſe dello Stato, ed eſcluſione delle Foraſtiere, giungendo ſino ad arguire per tanto ignoranti queſti Popoli, che per l'aſſuefazione, qual dice vi hanno fatto, foſſero per far maſſa delle buone per cambiarle con quelle d'inferior bontà, e finalmente conchiude: non eſſervi altro mezzo per levar tanti inconvenienti, che il far pubblicar Grida, acciò tutti quelli, che ſi trovaſſero aver monete baſſe dello ſtampo di queſto Stato, le doveſſero nel termine, che ſe gli prefiggeſſe, portar ne luoghi, che foſſero deſtinati per ricevere all' incontro tanta moneta fina in permuta della baſſa *ſenza alcun danno, nè perdita loro ec.* ed offeriſce il Partitante di batter la ſomma di tre millioni de ſcudi di monete d'oro, e d'argento *della bontà, e peſo oggidì corrente in queſta Regia Zecca per ſervizio di queſto Stato*, e ricevere tutte le monete baſſe, e pagarle al corſo corrente ſenza danno d'alcuno con monete fine d'ogni qualità da eſſer *battute* in queſta Regia Zecca, *con le forme, e regole ſolite*.

Se la propoſizione ſi foſſe contenuta in queſti ſoli termini, ſarebbe ſenza dubbio ſtata ſantiſſima, zelantiſſima, e da tutti applauſibile, ma per aggiungervi l'appendice, che ſi dirà abbaſſo, ha voluto far precedere le fallacie dell' ingrandimento delli diſordini, che come ſopra ſi è dimoſtrato non vi ſono, che nella ſola parte del corſo dell' oro callante, ſe bene con moderazione di callo, cedendo gl' altri, e del callo delle monete d'argento, e delle baſſe foraſtiere, e di quelle d'oro baſſe, che ſarebbe aſſurdo il dirlo.

Conchiude però il Papele con il §. condizionale.

> *Con che però vengbi conceſſo al Proponente, che nella ſomma delli tre millioni de ſcudi, c'ha eſebito di fabricare in queſta medeſima Regia Zecca della bontà, e peſo ſolito, poſſi far battere libre 100m. d'argento in tante monete da ſi. 20. 10. 5., e 2. e mez.* non più, *con le forme, e regole ſolite*, ma a torchio *non più della bontà, e peſo ſolito*, ma con quattro per cento meno ſolamente del peſo, e bontà delli Filippi, indorando la pillola col dire: eſſer coſa *inſenſibile, ed imperceptibile*, così riſpetto alla bontà, come al danno ſuppone di ricevere nel reſtringere le monete baſſe ec.

Ed ecco il veleno nella coda del Serpe, che ſtava naſcoſto ſotto i fiori delli ornatiſſimi antecedenti periodi del Papele.

Quì dunque, e ſopra queſto ultimo capo dovreſſimo Noi meglio aprir l'occhio della mente, che ſtava quaſi luſingata dall' antecedente lettura, e paſſando a quella del ſecondo Papele del Berti, richiamare la più attenta applicazione all' eſame di queſto, il quale come poſteriore, e però reſtrittivo della propoſizione, e che non può obbligare il Proponente a più di quanto in eſſo litteralmente ſi legge, fu però da Noi diligentemente ponderato, ed in fatti ci ſi offerſero molte avvertenze da farſi.

La prima fu, ove dice, che pagarà tutte le monete, che ritirarà, al prezzo corrente alli Patroni d'eſſe, ſenza alcun loro danno nel termine di due meſi, e mentre alla parola *pagarà* non ſuccede immediatamente, quella, che vi doverebbe eſſere, cioè *prontamente*, ma ſegue aſſegnando il termine di due meſi,

che

che pare ſia dimoſtrativo, di voler' egli valerſi dell' argento, che ricaverà dalle monete, che ſe gli porteranno, per formar le ſue, non parerebbe ragionevole queſta diſpoſizione, perche non può venir obbligata perſona alcuna a fidare ad altra il ſuo denaro, e perche il biſogno in molte di valerſene prontamente non lo permette; e ſe bene in fine del Papele s'offeriſca il Berti d'haver pronti per comodo de' Popoli, avanti ſi pubblicaſſe la Grida, Scudi 200m. in tante delle monete da ſs. 20. 10. 5., e 2 e mez. ad ogni modo queſta ſomma non ſarebbe forſi baſtante, perche trattandoſi di ritirare non una ſola ſpecie di moneta, mà tutte le più uſuali, ed anche le Doppie callanti nello ſteſſo tempo, potrebbe ſuccedere qualche ſconcerto, maſſimamente nel volgo, che non apprende così facilmente le diſpoſizioni ne' giuſti termini, ne' quali vengono ordinate.

La ſeconda ſu, che ſiccome nell'antecedente ſua propoſizione limitò il quattro per cento meno della giuſta bontà, e peſo del Filippo, con la particola *ſolamente*, queſta particola reſtrittiva non ſi legge nel ſecondo Papele, onde laſcia qualche dubbietà, che da queſta ommeſſa particola ſi poſſa rendere il partito peggiore della prima propoſizione, ed in oltre rifletteſſimo, ſe il quattro per cento meno di bontà, e peſo doveva intenderſi fra tutto, overo ſe quattro in bontà, e quattro in peſo, il che ſarebbe riſultato in otto per cento, e così ſopra un punto di tanta ſoſtanza ſtimaſſimo di pregare le SS. VV. con noſtra Lettera del 2. del corrente a farci rimettere notizia del giuſto peſo, e bontà intrinſeca di cialcuna qualità delle monete, che intendeva il Partitante di fabricare, come furono ſervite di mandarcela con loro Lettera del 3., mà in fatti abbiamo riconoſciuto, che vi corre qualche sbaglio circa la bontà, perche il Partitante ha dichiarato nel ſuo ſecondo Papele di voler fabricare a bontà de onz. 11. meno un danaro d'argento fino per libra da onz. 12., e la Lettera dice a onz. 11., e così un danaro per libra di ſvario, che in una maſſa di tre millioni ſarebbe ſomma di non ſprezzabile valore.

La terza ſu ſopra la molto maggior maſſa di queſte monete, che a differenza della prima ſua propoſizione, intende di ſtampare a titolo di ritirare maggior quantità di Seſini, e 200m. Doppie callanti, a ſegno, che calcolando egli, aſcenderanno a tre millioni de Scudi in circa, viene ad aſſorbire tutto il primo partito da lui eſibito, che non ſu per più, che per tre millioni appunto, e ſiccome diſſe in quello di volerli battere d'oro, ed argento *della bontà, e peſo hoggidì corrente* in queſta Regia Zecca *con le forme, e regole ſolite*, parole veramente da Santo, ſe non s'avanzavano a tante ſucceſſive limitazioni e del Torchio, e del quattro per cento meno in bontà, che totalmente diſtruggono il primo aſſunto della *bontà, e peſo hoggidì corrente in queſta Regia Zecca*, ed abbattono ſenza eſempj *le forme, e regole ſolite d'eſſa*, fondate, ſtabilite, e praticate per tanti Secoli con profondiſſima cognizione, e prudenza, nè già mai violate in tanto tempo con ammirazione, ed applauſo di tutta Europa; così a poco a poco ha deformato il primo bello aſpetto della propoſizione, variandole il buon' odore, che a primo incontro recava, qual ſcaltro levantino, che vuol vendere in Italia materia vile, o terra finta odoroſa per finiſſimo muſchio. Non era ignoto al Partitante l'abuſo delle monete d'oro callanti, perche lo ricordò nel ſuo primo Papele, e pure all'ora non propoſe il rimedio di ritirarle, non offerſe di ricevere tutti li Seſini, come fece delle Parpagliole, e delli Soldi, mà per ſole libre 50m di peſo de Seſini, e Quattrini inſieme, e ciò diſpoſe con finiſſima arte, per attendere li riglievi, che ben conoſceva gli ſarebbero ſtati fatti ſopra queſti due punti, e così farſi il giuoco ad allargare la fabrica delle ſue nuove monete a tutto il partito delli tre millioni de Scudi. Mà non ſi ſa, ſe per accidente, o come vada errato il ragguaglio, che egli fa, ove dice in un luogo, che le 150V. libre d'argento, che vuol battere delle ſue monete nuove faranno due millioni in circa delli tre eſibiti, e doppo in un' altro, ove aggiunge altre libre 50V. d'argento da batterſi, che in tutto ſono lib. 200V. calcola, che faranno li intieri tre millioni de Scudi in circa propoſti, e però ſe ſuſſiſte il primo ragguaglio, che le libre 150V ſaccino ſolamente due millioni, sbaglia nel ſecondo, che cinquanta mila libre ſole facciano un millione, e ſe queſto è vero, ne riſultarà dunque, che volendo battere 200m. libre d'argento in tante delle ſue monete nuove di bontà de onz. 11. meno un danaro d'argento fino per libra de onz 12., che tanto è il dire undeci danari meno della bontà del Filippo, non ſaranno più li tre millioni, ma quattro millioni, e così non ſolamente tutto il primo partito delli tre verrebbe aſſorbito da queſta qualità di moneta inferiore del Filippo, mà ſe ne accreſcerebbe un' altro.

Mà il punto conſiſte, che riconoſcendoſi un

ſoprafino artificio in ogni parte de' Papeli di queſto Partitante, così nella loro diſpoſizione, come ne' ſenſi occulti, ed equivoci, che contengono quando bene le 200V. d'argento delle ſue monete faceſſero li ſoli tre milioni de Scudi, che dice, mentre nè pure in queſto ſecondo Papele ſi obbliga a ritirare tutti li Seſini, mà ſole libre 100m. di peſo, che le dichiara in lir. 825m. conoſcendo, che quando ſe gli permetteſſe il ritirare li Seſini, non vi dovrebbe eſſer queſta limitazione delle lib. 100m., mà che ſarebbe di neceſſità l'eſtinguerli tutti, e tanto più, che abbaſſo dice, che ſi habbia da pubblicar Grida per tutta la Città, e per lo Stato, che nel termine di due meſi doppo d'eſſa, non poſſano più ſpenderſi Parpagliole, Soldi, nè Seſini per niun conto; vuole poi, che per la maggior ſomma, che ritiraſſe de' detti Seſini, oltre le lir. 825m. ſopra eſpreſſe, ſe gli conceda la facoltà di battere altra quantità delle ſue monete, alla giuſta rata delle libre 50V. prima richieſte per il ritiramento delle lib. 50V. de' Seſini di più dell'offerta fatta nel primo partito, ſicche ſuppoſto, che vi ſiano di preſente le ſole lir 1111340. de' Seſini ſtampati, come egli mette nel fine del ſuo Calcolo eſibito alle SS VV., vi reſtarebbero ancora lir. 286330. de' Seſini da ritirarſi, oltre alle lir. 825V., che ſi è offerto come ſopra, e così al ſuo conto, che la metà delle dette lir. 825V., che ſono lir. 412V500 facciano in peſo libre cinquanta mila de Seſini, che per tanta ſomma aggiunta nel ſecondo ſuo Papele vuole ſtampare per lib. 50V. d'argento delle ſue monete, ed alla rata intende, che ſe gli conceda di ſtamparne altra quantità, ſarà dunque vero, che ritiraodo le lir. 286330 de' Seſini, che avanzarebbero dalle prime lir. 825V. dovrebbe ſtampare altre lib. 34V. in circa d'argento delle ſue monete, le quali accreſciute alle libre ducento mila ſarebbero lib. 234V., e così poco meno delli quattro millioni de Scudi, che ragguagliati a ſole lir. 7. per Scudo, ſarebbero da 28. millioni in circa di lire delle ſue monete, che vorrebbe fabricare, e che queſta ſpaventoſa maſſa di monete d'argento a minor bontà del Filippo doveſſe ſubentrare a luogo di un ſolo millione e ſeicento ſeſſantotto mila e trecento quaranta due lire, che tante ſole confeſſa egli medeſimo in fine del detto ſuo Calcolo vi ſiano ſtampati hoggidì de' Seſini, e Quattrini, oltre alle Parpagliole, delle quali per veriſimile ſe ne può calcolare poco più d'un altro millione, e da queſta ſola dimoſtrazione ſi può arguire ſe abbondando in tanta copia queſto Stato di tali monete, quando bene non ne foſſero introdotte altre adulterate dalle Zecche foraſtiere alla ſola bontà di quattro per cento meno delle ſue, che come ſopra ſi è detto, non ſi potrebbero conoſcere ſe non con finarle, ſe le monete migliori, com'è il Filippo, e la Genovina, o ſi eſtinguerebbero, o per mantenerli a ſegno, che non tornaſſe il conto di fonderle per batter le altre, ſi alzarebbero a prezzo troppo eccedente, e ſarebbe veramente queſto un ſalutevole rimedio per frenare il corſo del prezzo dell'oro, e dell'argento, com'egli ſuppone.

Reſtava da eſaminarſi il terzo Papele del conto eſibito dal Partitante, e dalle SS. VV. rimeſſoci, in dimoſtrazione del tanto decantato danno, che dice haverebbe egli patito nel ritirare le Parpagliole, Soldi, e Seſini, ed in oltre quello rilevantiſſimo, che allega nel ricevere le Doppie callanti fino a ſei grani per ciaſcheduna, dando a' Padroni di eſſe per la metà Doppie di bontà, e peſo di queſta Zecca, e per l'altra metà tante delle ſudette monete nuove; per riconoſcere a qual ſegno potevano giungere tali danni, e ſe corriſpondevano al lucro, che farebbe nella fabrica delle monete nuove a quattro per 100 meno della bontà, e peſo del Filippo, e ſe bene per maggiore ſopra la conſiderazione, che eſſendo ſtato battute le Parpagliole, e li Siſini in tempo, che tanto l'argento, come il rame valeva molto meno d'hoggidì, ſi diſcorreſſe, che moralmente ſi poteva credere, che haveſſero queſte monete guadagnata la fattura, e la ſcarſigia, ad ogni modo dovendoſi in faccenda di tanto momento procedere con le neceſſarie cautele, ricevendo le notizie più accertate da' Periti e Stimaſſimo di commettere queſta cura a perſona diſappaſſionata, e molto intelligente, che applicataſi con pari fatica, e zelo per il ſervizio pubblico riconobbe il conto eſibito dal Proponente in ogni parte fallace (però in ſuo benefizio) così nel ſupporre le Parpagliole, e Siſini di minor peſo di quello in fatti lo ſono, come nel valutare l'argento, ed il rame, che vi ricaverebbe a minor prezzo del corrente hoggidì, perche l'argento fino, che vale lir. 7. 12 per onza lo mette in ragione de lir 7 4. ſolamente, ed il rame, che a peſo leggiero ſi paga ſs. 24. per libra, egli lo valuta nelle Parpagliole ſolo ſs 22. a peſo grave, volendo con queſt'arte però troppo ſcoperta, e che ſarà bene ſtata conoſciuta, ed opportunamente avvertita dal zelo de' Miniſtri pratici deſtinativi

dalle

dalle SS. VV. far apparire il danno, che allega, e perciò ne formò un'altro molto per minore, dal quale dimoſtrativamente riſulta, che il Partitante nel ritirare le Parpagliole, e Seſini, e dar le ſue monete haverebbe anzi utile, e non danno, mà che queſto ricaderebbe molto ſenſibile ſopra del Pubblico, che daſſe le Parpagliole, e Seſini, e riceveſſe le monete nuove; e per riſpetto delle Doppie, così di Spagna, come d'Italia, che il Partitante ritiraſſe, ſe bene tutte foſſero mancanti di ſei grani non haverebbe egli maggior danno, che de ſs. 2. d. 6. per ciaſcheduna delle prime, e ſs. 2. din 7 per le ſeconde, e queſto poco danno verrebbegli molto vantaggioſamente compenſato dal lucro, che ricaverebbe nel ritirare le Doppie callanti due, o tre, quattro, e cinque grani ſolamente, le quali devono crederſi in molto maggiore numero di quelle da ſei grani; non giungendo hoggidì a queſto ſegno di callo le più uſuali, che corrono nelli ordinarj pagamenti.

Nel mentre ſi ſtava formando queſto conto dimoſtrativo, di cui ne viene quì ingiunta copia ſign. A. doveſſimo noi paſſare alla ponderazione principale delli buoni, o mali effetti, che da queſta propoſizione univerſale potevano riſultare al Pubblico.

E laſciando in primo luogo alla ſuperior prudenza delle SS. VV., di cui è propria la cognizione, ſe convenga il mutar le antiche forme nella fabrica delle monete di queſta Regia Zecca, laſciando il batter a martello, per appigliarſi al Torchio, ſconvolgendo ſenza cauſa le Regole antiche, e ſempre in eſſa con intiera fede da' ſuoi Operarj oſſervate; riparaſſimo ſolamente in ordine a queſto punto alla maggiore facilità, che ſi porg-rebbe a' mal'intenzionati di animarſi alla fabrica delle monete, ſe non falſe totalmente, almeno adulterate nella minor bontà intrinſeca, perche potendo operare a Torchio con quiete nelle loro private habitazioni ſenza pericolo d'eſſere ſcoperti da' colpi del martello, molti ſono forſi quelli, che fin ad hora ſe ne ſono aſtenuti per queſto riſpetto, che in avvenire potrebbero applicarviſi, con danno notabile del Pubblico, perche dando principio a formar monete di ſolo quattro per cento meno della bontà di quelle, che vorrebbe ſtampare il Berti, non vi è perſona perita de' metalli, o minerali, che atteſa la poca differenza, che vi ſarebbe d'un quattro per 100. di bontà, non aſſeriſca, che ſi renderebbe impoſſibile il diſtinguere la migliore dall' inferiore, ſe non col finarle di nuovo nel Crogiolo, e farne l'aſſaggio formale, oltre che queſta medeſima adulterazione ſarebbe facile, che ſeguiſſe per mezzo delle Zecche foraſtiere, e de' Feudi Imperiali, de' quali è per ogni parte circondato queſto Stato, allettate maggiormente dalla difficoltà d'eſſerne conoſciuta la fraude, e così introducendoſi a poco a poco la corruttela, ſarebbe ben sì facile, che ſi paſſaſſe in queſto Stato a provare li mali effetti del Viglione di Spagna, tanto inculcato dal Partitante nel ſuo primo diſcorſo con memoria indelebile del ſuo primo Autore, e danno ineſtimabile di queſti Popoli.

Conſideraſſimo ſucceſſivamente, che dovendoſi far l'aſſaggio del peſo di queſte monete nuove, non già ad una ad una, che non è praticabile nelle monete picciole, mà con l'eſperienza, che in un Marco ve n'entri la quantità, e numero prefiſſo, come ſi oſſerva nella fabrica delle Parpagliole, e Seſini, non ſucceda quello, di che il Proponente nel diſcorſo del ſuo primo Papele arguiſce tanto impropriamente li Zecchieri, ch' abbiano eſſi diſtrutte le Parpagliole di maggior peſo, laſciando le peggiori, perche od egli è un Santo a differenza de' Zecchieri paſſati (de' quali però non conſta della loro mala fede) e non ſi laſcierà vincere dall' occaſione proſſima, e dalla comodità, e lucro molto maggiore, ch'egli ricaverebbe dall'argento, e non dal rame, ſcieglendo doppo licenziate le ſue monete, e con più utile fatica, le più peſanti per fonderle di nuovo, od egli è un huomo, come furono gli altri, e non anderà elente dalle ſue naturali paſſioni, come è noto, e ſe queſto ſuccedeſſe, riceverebbe il Pubblico tanto maggior danno del quattro per 100. meno della bontà, e peſo del Filippo, quanto la ſua diſcrezione, od arbitrio diſponeſſe.

Ci ſi offerſe poſcia di riflettere, anzi conoſcere con aperta evidenza, che dall' introduzione di queſte monete, oltre al danno provato nel Calcolo ſopra eſibito, ne ſeguirebbe un' altro univerſale dell' abbaſſamento di tutte le rendite, e de' Privati, e del Pubblico; poiche pretendendo il Partitante, che ſi diſponga per eſpreſſo bando, di non poterſi far in avvenire pagamenti di ſorte alcuna nelli Dazj, nè in Camera, ed altri pubblici sborſi, ſe non con la moneta dello Stato al prezzo, che gli ſarà ſtabilito: lo certo è, che quando non ve ne ſarà altra, che la ſua, e per la grand' abbondanza, che ne vuol fabricare fino alli tre millioni, e più de Scudi, e perche a niun' altra ſi potrà prefiggere prezzo ſtabile, mentre

la

la Doppia, ed il Filippo, che ſono le due ſole altre ſpezie de danari di queſta Zecca, come di bontà perfetta, e molto ſuperiore al ragguaglio delle dette monete nuove, incontinenti sbalzarebbero nel prezzo, o volendoglielo fiſſare, ſi perderebbero paſſando ad altri Stati, ove con maggior loro vantaggio verrebbero ricevute. Sarebbero dunque le monete nuove le più uſuali, e però dovendo entrare, come il Berti dichiara, nella Regia Teſoreria, nel Banco S. Ambrogio, nella Città, nelle Caſſe delle Impreſe Camerali da lei amminiſtrate, ed in altri pubblici pagamenti a minor bontà intrinſeca del quattro per 100 chi riſcuoteſſe da queſte menſe pubbliche Scudi cento in ſoſtanza non gli valerebbero, che per 96., e quel meno ancora, che portaſſe la ſcarſiggia, e la fattura, o l'arbitrio del diſcreto Zecchiere, chi havendo venduto per eſempio poco prima dell' uſo di queſte monete nuove parti delli ſuoi grani a lir. 14 il moggio, haveſſe ricevuto due Filippi effettivi per il prezzo di ciaſcheduno, e vendendone altra parte doppò allo ſteſſo prezzo, non lo riceverebbe nelle monete nuove, mà tanto meno, quanto rileva il quattro per 100., e come ſopra, e così di tutti gli altri frutti, o rendite de Stabili, Cenſi, Livelli, o ſimili; e ſe bene ſi diceſſe, che non vi ſarebbe queſto danno nel pagamento de' Caricbi, e nella compra delle vittovaglie del paeſe, perche allo ſteſſo prezzo, che ſi eſigeſſero le monete, ſi ſpenderebbero: queſto però non toglierebbe l'inganno tanto nel ricevere, come nello ſpendere una moneta immaginaria, riſpetto al maggior prezzo, che ſe le aſſegnarebbe, oltre al ſuo valore intrinſeco, e chi doveſſe comprare mercanzie, che vengono da fuori, come panoine, ferri, piombi, droghe, cere, e tant'altre neceſſarie al mantenimento, ed uſo Civile, o foſſe oeceſſitato per ſuoi intereſſi rimettere a Roma, od in altre parti danaro, all' hora conoſcerebbe a ſuo coſto la differenza di queſta moneta dall'altra di miglior bontà, e ſe il provento della ſua entrata ſuſſiſteſſe come prima.

Lo conoſcerebbe nell'atto pratico la Regia Camera in tanti modi, quanto la ſuperior prudenza delle SS. VV. ſaprà diſtinguere, quando haveſſero per i biſogni d'eſſe di valerſi di queſta qualità di monete, che altre probabilmente non entrarebbero nella Regia Teſoreria da' ſuoi Impreſarj, mentre eſſi foſſero ſtati coſtretti a riceverle nell' eſazione de' Dazj, del Sale, della Mercanzìa, ed altri.

Lo conoſcerebbe quel Suddito, che per uſcir dallo Stato a qualche ſuo intereſſe dovrebbe provedeſi di monete buone d'oro, o d'argento col pagamento d'aggi moltiplicati, e rigoroſi.

Lo conoſcerebbe quel forattiere, che tiene Capitali, o ſopra queſto Banco S. Ambrogio, o ſopra le Impreſe Camerali, o poſſiede quì altri fondi, ſe ricevendo in pagamento queſta qualità di monete, ed eſſendo neceſſitato tramutarle in altre, che ſiano ſpendibili al ſuo Paeſe, doveſſe comprarle con perdita del quattro per 100, e più pagarne rigoroſo l'aggio.

Lo conoſcerebbe finalmente il povero, e la plebe, ſopra de' quali ricadono più ſenſibilmente le diſgrazie comuni, quello nel vederſi a ſcemar le giornali limoſine, perche diſtrutti li Sefini, nè reſtandovi, che li quattrini, moneta più peſante, ed incomoda a portarſi appreſſo; non tutti vorrebbero dare le Parpagliole, che ſarebbe la minor moneta ſopra il quattrino. E la plebe quando mai ſi permetteſſe queſta pero cioſa novità (il che non ſi deve credere) e che doppo qualche meſi foſſe eſperimentato il pregiudizio, e del buon ſervizio di S. M., e de' Popoli, e conveniſſe il mutar diſpoſizione, e ritirar le monete nuove, o perche foſſero ſtate adulterate con la maggior facilità del Torchio, o per tanti altri riſpetti, che ne convincono dannevole la pratica, ne ſentirebbe il maggior colpo, come di preſente lo riceverebbe ben grave, e forſi non ſenza pericolo di travagliosi accidenti nel ritirarſi li Sefini, o buoni, o falſi, che tutti ſi troverebbero ridotti nella povera plebe, e miſerabili operarj, li quali ſe doppo havere con ſuoi ſtentati ſudori travagliato un' intiera ſettimana per procacciarſi il vitto proprio, e della loro famiglia, riceveſſero o dal Nobile, o dal Mercante la loro latisfazione in tanti Sefini, fra' quali ve ne foſſe parte de falſi, ed a differenza di quanto ſi praticò due anni ſono, doveſſero hora ricevere l'equivalente del puro rame, e così per ſoldi trenta de Sefini falſi, che ſono in peſo d'onze due, ſoldi quattro ſolamente, che tanto vagliono a ragguaglio del rame, quale ſarebbe il diſcontento di quel povero padre di famiglia, e di quella miſerabile donna, la quale per eſempio haveſſe travagliato tanti giorni nell'opera d'un pajo di Calzette di ſeta, od in altro lavoro, e quando penſaſſe di comprar il pane per i ſuoi figlj, ſe ne vedeſſero privi? quanti ſarebbero li mali effetti, de' quali ſi potrebbe dubbitare in un Popolo affollato a' luoghi deſtinati per queſta operazione? e quanti Sefini buoni ſi ritirarebbero per falſi, non permettendo l'anguſtia del tempo,

po,

do, e la dovuta premura nel diſpacciare le perſone concorrenti al cambio di farvi ſopra quella eſatta diligenza, che non pregiudicaſſe al terzo? e chi li ritiraſſe, è ben da credere, che non vorrebbe ingannare ſe ſteſſo, od il ſuo principale, ricevendo li falſi per buoni, mà in caso dubbio, l'arbitrio almeno ſarebbe per loro, e così in fine ſi troverebbero haver comprato molta parte d'argento a prezzo di rame, e l'eſperienza dell'anno 1672. baſtantemente in tutto lo comprova.

Doppo queſti tanto giuſtificati, e peſatiſſimi rifleſſi, ci reſtava per ultimo da ponderare, e riconoſcere: ſe almeno da queſta introduzione di moneta d'argento inferiore nella bontà a quella ſempre, ed inalterabilmente praticata nella Regia Zecca, ne poteva riſultare il comodo, ed utile univerſale alla negoziazione, come il Berti aſſeriſſe nel XI. §. del ſuo primo Papele, e ſi foſſe potuto con queſto mezzo frenar il corſo alla creſcenza delle monete d'oro, ed argento, eſſendo pur troppo vero, che da queſto notabile diſordine ne ha ella patito, e pur patiſce grave abbattimento, e ſconcerti, quando opportunamente ci capitò alle mani una non mai baſtantemente lodata informazione, che formò ſin dell'anno 1596. in ſimil caſo quel lume degli ingegni, ed eſempio di zelo, che produſſe nel paſſato Secolo la noſtra Patria, Aleſſandro Rovida, all'hora Regio Avvocato Fiſcale, e doppo Regente nel Supremo Conſiglio d'Italia, nella quale con fondatiſſime ragioni, e dimoſtrazioni, convalidate dalla lunga eſperienza di tanti anni, quanti n'erano traſcorſi dal tempo, che queſto Stato paſsò ſotto il feliciſſimo Dominio de' noſtri glorioſiſſimi Monarchi ſino al detto anno 1596. provò, che tutti li sbalzi preſi in diverſi tempi dall'oro, era provenuto dal permetterſi la ſtampa delle monete d'*Argento* di deterior bontà della prima, diſcorrendo ne' ſeguenti preciſi termini, come ſe haveſſe ſin dall'hora preveduto il preſente caſo, e dice:

Dalla deteriorazione delle monete d'argento tanto in bontà, quanto in peſo, ſubito ne ſeguirono due inconvenienti, i quali ſeguiranno ſempre, quando non vi ſi provegga, perciochè l'oro accreſce, e la moneta migliore d'argento ſi eſtinſe. Inconvenienti certiſſimi, ed infallibili, ogni volta, che ſi fabricherà moneta di deteriore bontà della prima.

Segue poſcia in fine di queſto Capo replicando:

e la moneta d'argento ſempre ſi eſtinguerà, qualunque volta altra di manco bontà ſi fabricherà.

ed inculca di nuovo nel fine del Capitolo ſucceſſivo. E perciò ec.

anzi tollerandoſi, che di tempo in tempo ſi ſtampaſſero le monete d'argento di manco bontà l'oro è creſciuto maravigliosamente ec.

Paſſa poi a diſcorrere largamente delli mali effetti, che da tali diſordini ne ſeguono, così in pregiudizio degli intereſſi di S. M., de' Popoli, della Negoziazione mercantile, e particolarmente di queſta Metropoli, con tanto zelo, ed acietto, che reſtando in Noi autenticato dall'autorità d'un così accreditato Miniſtro il mal concetto, che prima con la cognizione naturale, e ſpeculativa havevamo fatto di queſta propoſizione del Berti, ſtimaſſimo, che richiedeſſe il caſo di farla comparire a nuova luce con la ſtampa, ſopra la quale perſuadendoci Noi certamente, che non ſdegnaranno le SS VV. di applicarvi l'occhio purgatiſſimo delle loro zelantiſſime merti per meglio accertare nella Conſulta, che devono fare a S. E. ſopra negozio di tanto momento, ne mandiamo copia ſign. B. (*)

Ma o eccesſi delle paſſioni humane! O peſtifera corruttela del noſtro preſente Secolo!

Sollecitava in queſto mentre il Berti preſſo di Noi con importuna anſietà, che veniſſimo con ogni preſtezza ad aprire li noſtri ſenſi alle SS. VV., riſentendo però, che dal finiſſimo zelo d'un tanto Tribunale ci foſſero ſtati richieſti, anzi come poco pratico, o troppo acciecato dalla ſua paſſione, li allegava per improprj, e nelle informazioni, che ci andava facendo, per queſte maggiormente accreditare diceva, che di già dall'Univerſità de' Negozianti di queſta Piazza, de' quali era così propria la cognizione d'una tal faccenda, ſi era applaudito al da lui propoſto partito con particolar Conſulta fattane alle SS. VV., di cui s'offerſe di cavarne copia dagli Atti di coteſto Tribunale, come fece incontinenti, preſentandola al Sig. Vicario noſtro.

Alla viſta di queſto Papele non potemmo Noi laſciare di andarne molto ammirati, riconoſcendo in fatti, che aſſeriva nelle prime ſue righe, che *radunata la maggior parte de' principali Negozianti ſotto queſta Piazza*, diſcorſa

(*) *Videatur hæc Conſultatio Reg. Advoc. Fiſcalis Alexandri Rovidæ impreſſa hic retro p. 283.*

largamente la materia, esaminate ad una ad una le circostanze, e parti della proposizione, e posto l'occhio, che *non lateret anguis in herbis*, finalmente senza voler scoprire alcuno de' tanti mali effetti, ch'ella produrrebbe, così a' Popoli, come alla negoziazione mercantile, conchiude, che non sia disapprovabile il partito, anzi, che ne resti persuasa la pratica anche col Torchio; e suppone, che ne' sudetti modi si levarebbe la maggior parte degli abusi, che dice hanno causato l'accrescimento così esorbitante delle monete, quando per altro per le ragioni sopra da Noi dedotte, e che tanto più facilmente saranno conosciute dall'alto intendimento delle SS. VV. ne resta anzi dal fatto medesimo convinto tutto il contrario.

Per sciogliere donque un tanto Enigma, si come prima havevamo noi stimato, che ci convenisse in materia di tanto peso, e della quale ne deve esser così propria la cognizione de' Negozianti per maggiormente accertare ne' nostri sensi il sentire di questi il parere, tanto maggiormente se ne vedemmo obbligati, e però chiamati tutti in Casa del Sig Vicario nostro, ove prontamente convennero, e sentita la proposizione del Berti, e la Consulta fatta alle SS. VV in nome della loro Università, li più di loro differo, di non esser intervenuti nella Camera, quando una sola volta la fu chiamata sopra di questo negozio, allegando alcuni o le loro occupazioni, od altri particolari rispetti, e quelli, che v'erano intervenuti, se ben pochi, costantemente asserirono, non esser stati i loro sensi, quali venivano espressi nella Consulta, anzi contrarj, ed alla pratica del proposto partito di battersi monete d'argento d'inferior bontà del Filippo, ed al ritirare le Parpagliole; e però tutti unitamente, senza che ne pur uno vi dissentisse, conchiusero, che sarebbe anzi stata pregiudicialissima l'ammissione della detta proposizione alli negozj mercantili con il crescimento molto maggiore, ch' haverebbero preso incontinenti le monete d'oro, e d'argento di boona qualità, ed aggradendo con molte espressioni di rendimento di grazie, che dal Sig Vicario in nome di questo Pubblico, se gli fosse richiesto il loro parere, vollero di questo darne attestato in iscritto, ne' termini, che le SS. VV. si compiaceranno di vedere dall'annessa copia autentica, che viene sign. C, mà che più? uno delli due Abbati ledenti, da' quali venne firmata la Consulta trasmessa alle SS. VV., dovendo anch'egli dare il suo parere, richiestogli d'ordine del Sig. Vicario dal Secretario nostro, lo fece con virtù angelica, e con li sensi, che vengono espressi nell'ingiunta copia autentica di suo biglietto signat. D. E così degli otto soli Abbati, che di presente sedono a vicenda nella detta Universitù, sette vanno concordi nello stesso parere esclusivo di questo partito, e con essi loro tante altre persone di negozio, quante ne vedranno le SS. VV. sottoscritte. E questa sì, che è la maggior parte, anzi, che poco meno di tutti li principali Negozianti di questa Piazza, che non applaudono già come il Berti insinua, mà condannano per perniciosa la sua proposizione. E se questa è tale per la negoziazione mercantile; Se tale la convincono per il servizio di questo Pubblico, de' Popoli, e d'ogni qualità di persone o suddite di S. M., o forastiere, le ragioni inconvincibili, e dimostrazioni fondate su la pura verità, che di sopra si sono addotte. Se la precorizò fino dall'anno 1596. con zelante previdenza il voto d'un Regio Avvocato Fiscale di tanto credito, e virtù per origine di tanti mali, quanti ne enumera nel suo eruditissimo discorso. Se l'evidenza di fatto dimostra, che per l'Iddio grazia non vi sono in questo Stato li disordini nelle monete, che con tant'arte ha procurato d'ingrandire nel primo suo Papele il Partitante, più che nel callo anche moderato di quelle d'oro, e che quando vi fossero li ostentati disordini, il rimedio, che propone, sarebbe peggiore dello stesso male, anzi veneno, che medicina, e lui solo contro ogni legge offervata da tutti i Principi, e religiosamente mantenuta sempre da' nostri glorioissimi Monarca di non far lucro sopra lo stampo delle monete più di quello porta la moderatissima scarsiggia d'esse, s'approffittarebbe, come egli pubblicamente si vanta, di centenaja de miliaja de scudi, cavandole, come ben si conosce, dalle viscere di questi Popoli, col ritirare le monete vecchie, che hanno la bontà equivalente al loro presente corso, e dargli altre monete molto più facili all'adulterazione, ed all'inganno, e mancanti nella bontà un quattro per 100 di quello, che doverebbero essere per essere spese al prezzo immaginario, che intende contro ogni giustizia, già mai in questa Regia Zecca violata, se gli debba assegnare; E finalmente se deve prevalere la verità alla passione, ed al vantaggio ingiusto, e per niun titolo meritato da un forastiere, che in ogni parte, ove praticò, non lasciò memoria alcuna d'utile recatogli, il bene de' buoni Sudditi di S M, perche non vengano senz' utile della M. Sua,

anzi

anzi con detrimento notabile del ſuo Real ſervizio angariati dall'altrui avarizia; dobbiamo Noi conchiudere, che ſi come ſaranno molto vantaggioſamente conoſciute queſte patenti verità, dalla ſuperior prudenza, e finiſſimo zelo delle SS. VV., così vorranno farlo apparire al ſolito nella preſente rilevante occorrenza, conſultando a S. E., come le preghiamo, acciò ſi degni di dar ripulſa a queſta così dannevole propoſizione, diſponendo per altro tutti quei mezzi, che le SS. VV. ſapranno opportunamente ſuggerirgli per finire d'abbattere quei diſordini, che vi poſſano eſſere nel corſo de' Seſini, o Soldi adulterati, e delle monete d'oro callanti, la tolleranza delle quali, e loro ordinaria contrattazione, che ne ſegue con le di peſo, che continuamente praticano li Senſali ſotto queſta Piazza, non ſi ſa a qual fine, mentre coll'introduzione del Filippo nel pagamento de' cambj più quelle non ſervono, è la cauſa più proſſima d'ogni male, ed è quella appunto, che richiede il rimedio ſuggerito da medeſimi Negozianti nel loro parere ſopra inſerto.

E quì giova il ſoggiungere, che l'eſempio di Napoli tanto maggiormente convince queſta verità della fallacia d'una tale propoſizione, quanto, che eſſendo vero, che in quel Regno corre benſì graviſſimo il diſordine delle monete d'argento callanti, mentre eſſendo moltiſſimi anni, che colà non ſi batte la Zecca, o ſi ſono notabilmente conſumati per il loro longhiſſimo uſo, o ſono ſtate con frode ſcarſeggiate da toſatori a ſegno troppo eccedente; ad ogni modo, havendo lo ſteſſo Valentino Berti già ſono molti meſi propoſto il partito di ritirarle tutte, e batterne di nuove a minor bontà intrinſeca della vecchia, per lo che ha poi richieſta quì a S. E. la permiſſione, e l'interpoſizione de' ſuoi ufficj con quel Sig. Vice. Re, di ſtampare in queſta Regia Zecca le libre 500m. d'argento in tanti Ducatoni a minor peſo, e bontà della prima per mandarli in quel Regno, finalmente, doppo conoſciuta la fallacia, e danno anzi maggiore, che ne ſarebbe riſultato dal detto partito, è ſtato totalmente rigettato.

Reſtarebbe pur anche da ſventarſi li ſofiſmi, che ſotto mentito zelo, e con verſuzia troppo patente ſono ſtati addotti in un Papele ſtampato, che da pochi giorni in quà ſi è veduto mandarſi attorno, aggiuntovi un nuovo conto ſopra le Parpagliole, e Seſini, con il quale ſi pretende di ſoſtenere le prime fallacie, e della propoſizione del Berti, e quelle della ſuppoſta Conſulta dell'Univerſità de' Negozianti, ben conoſcendoſi, che il Compilatore di queſto Papele è lo ſteſſo, che manipolò la ſuppoſta Conſulta, perche in eſſo ſi veggono eſpreſſi li medeſimi ſenſi, e trafportati di peſo li Capitoli intieri della medeſima; ma perche dalle ragioni fondate, e dimoſtrazioni di fatto ſopra da Noi addotte, non dubbitiamo, che la ſuperior prudenza delle SS. VV. conoſcerà, che rimangono abbondantemente, e ſcoperti, ed abbattuti, e che vengono in queſto nuovo Papele molto impropriamente ſconvolti, e contrariamente interpretati li ſenſi veri, chiara, e letteralmente eſpreſſi nel zelantiſſimo diſcorſo del fu Regio Avvocato Fiſcale Rovida, ove in tanti luoghi giuſtifica, e predice, che ſempre, che ſi ſono ſtampate, e che in avvenire ſi ſtamperanno monete *d'Argento* nel peſo, e bontà inferiore delle prime, l'oro crebbe, e creſcerà maggiormente, e le monete migliori d'argento ſi perdettero, e ſi perderanno: laſcieremo però alle medeſime SS. VV. il conoſcere, e toccar con la mano le nuove, e doloſe fallacie di queſt'ultimo conto, anche a differenza del primo, che diede il Partitante, e che dalle SS VV. a Noi fu rimeſſo per copia, nel quale diſſe, che da una libra in peſo di Parpagliole ſi cavavano lir. 24., ed hora contradicendoſi, perche così li torna a conto per la ſua fallace dimoſtrazione, le allarga a lir. 25. 5, dal che ne riſultarebbe l'aſſurdo, che un ſacco da lir 1000 di Parpagliole non foſſero in peſo più de libre 39. in circa. Conobbe all'hora, e confeſsò, che ſi doveva apprezzare il rame, perchè a' Popoli gli fu valutato nelle medeſime monete, e però lo miſe nel Conto, ſe bene a minor prezzo del corrente, ed a peſo grave, quando lo doveva ragguagliare a peſo leggiero, e di preſente, oltre al caricare la ſpeſa della finatura, lo leva totalmente dal Conto, come ſe doveſſe dal fuoco venir queſto metallo convertito in fumo, per cavare però egli anche dal fumo la ſoſtanza del prezzo del rame a ſuo maggior vantaggio. Laſcieremo ancora, che il zelo delle SS. VV. faccia riconoſcere, ſe il Calcolo demonſtrativo fatto da Noi formare, e che viene ſopra inſerto, contenga gli errori, che allega, e non aſſegna il troppo ardito Papele in adombramento della verità, per ſcoprir la quale maſſimamente in un caſo di queſta qualità, ſi come mai ſi può dir tanto, che baſti, così preghiamo le SS. VV. a compatirci nella lon-

longhezza, e le auguriamo in tanto dal Cielo ogni vero bene.

Milano il 23. Maggio 1674.

Comes Laurentius Taberna J. C. C., ac Vicarius Proviſionum Civitatis Mediolani anno 1674.

Il Vicario di Proviſione, Conſervatori del Patrimonio, ed Aggiunti dal Conſiglio generale, e Governatori del Banco Sant' Ambrogio della Città di Milano.

Giuſeppe Annone.

A.

PEr obbedire a chi può comandare, ſi fanno le ſeguenti dimoſtrazioni, attinenti alla Zecca, ed all' utile della Regia Camera, e del Publico.

Dimoſtrazione delle Parpagliole.

Li ſacchi de lir 1000 Parpagliole, oggidì ſono di peſo de lib 45., de lib. 45 e mezza, de lib. 46, de lib 46., e mezza, e de lib 47., ed anche ſe ne trova di maggior peſo, ma voglio ne pigliamo d'una qualità più toſto leggera, che altro, che è quella de lib. 46. per ſacco de lir. 1000, che ſono onz 552, ridotte a peſo grave, reſtano onz. 509. d. 13., quali finate a onz. 2 d. 23 per libra de onz. 12., vi è d'argento fino onze 125 d. 15. peſo grave, e di rame vi reſta lib 34 e due terzi peſo leggiero. Si che il Zecchiero con lir. 1000., che sborſerà in quelle monete da ſs. 20., che intende ſtampare, averà le ſuddette onz. 125. d 15 argento fino, e lib 34 onz 8. rame, e li coſterà lir. 1000.

Delle ſuddette onz 125. d. 15 argento fino ſi fa il preſente conto, e ſi dice, che vuole ſtampare le monete da ſs 20. a meno peſo, e bontà in tutto d. 4 per 100. del Filippo, ſicchè eſſendo il Filippo dalla Reg. Camera preſiſſo, abbi d'eſſere di peſo de d. 22 gr. 22., e con la ſcarſigia ridotto a d 22 gr. 17. a bontà de onz. 11. d 10 per lib. da quali deducendo il 4 per 100., che è grani 21. granetti 19., reſtano li detti d 22. gr. 17. in d. 21. gr. 19. granetti 5., quali finati a 11. 10, ſono di fino dinari 20. grani 17. e trè quarti. Con queſti dinari 20. grani 17., e trè quarti, fabricherà nu. 7. da ſs. 20., ſicchè per fabricar uno delli detti da ſs. 20 vi anderà d. 2. grani 23. graneti 2. e quattro ſettimi, che è la ſettima parte de detti d. 20. 17. e trè quarti, e nelle ſuddette onze 125 d. 15 fino vi entrano da ſs. 20 a raguaglio num. 1017. e mezzo - - - - - lir. 1017. 10.

E per lib 34. onz. 8. rame, che li reſta in mano a ſs. 24. lir. 41. 12.

- - - - - - - - - - lir. 1059. 2.

Sicchè detraendo le lir 1000. dalle lir. 1059 2 vi giunta il Publico, in dare le Parpagliole, e ricevere tanti da ſs. 20. come ſopra lir. 59. ſs. 2. per ogni lir. 1000 Oltre di che li ſacchi di Parpagliole ſottoſopra ſaranno più de lib. 46. e mezza di peſo, che anche queſto portarebbe ſvario a pregiudizio del Publico circa lir. 12. per ſacco di più delle lir. 59 ſs. 2.

Dimoſtrazione della Genovina.

Stando la Genovina a lir. 9. 10 il Zecchiere con lir 950. di quella ſua moneta comprerà Genovine 100, quali ſono di peſo grave onz 1. d 7 gr. 12. per ciaſcheduna, che in tutto ſono onz. 131. e un quarto, che finate à bontà de onz 11. d. 12. per lib., vi entra argento fino onz. 125. d 19., e gli coſteranno dette Genovine 100. - - - lir. 950.

Con le ſuddette onze 125. d. 19. argento fino, che caverà il Zecchiero dalle ſuddette Genovine, ne fabricherà da ſs 20. num. 1018 e ſette ottavi al raguaglio ſuddetto de d. 2. gr. 23. e granetti 2 e quattro ſettimi

timi di fino, che vi entra per ciaſcheduno da ſs. 20. di quella ſua moneta, che fanno - - lir. 1018. 17. 6.

Sicchè detraendo le lir. 950., che gli coſteranno le Genovine 100 dalle lir. 1018. 17. 6. vi giunta il Publico in dare le Genovine, e ricevere tanti da ſs. 20. come ſopra lir. 68. 17. e 6. per ogni lir. 950., che ſono le Genovine 100.

Dimoſtrazione del Seſino.

Lib. 100. da onz. 12. peſo grave Seſini ſono lir. 682 10. al raguaglio di Zecca de Seſini 182. per ogni marco de onz. 8., e finando le dette lib. 100., che ſono onz. 1200 a d. 18. per libra, vi entrano onz 75. argento fino, ed avanza di rame lib. 101. onz. 6. d. 18. peſo legiero, quali coſtaranno al Zecchiere lir. 682. 10. in tanti da ſs. 20., che intende ſtampare - - - - - lir. 682. 10.

Con le ſuddette onz. 75 argento fino, che caverà il Zecchiero dalle ſuddette lib. 100. Seſini, ne fabricherà da ſs. 20. nu. 607. e mez. al raguaglio ſuddetto de d. 2. grani 23. granetti 2., e quattro ſettimi di fino, che vi entra per ciaſcheduna moneta da ſs. 20. lir. 607. 10.

E per lib. 101. onz. 6. d. 18. peſo legiero rame, che li reſta in mano a ſs. 24. - - - lir. 121. 17. 6.

- - - - - - - - - - lir. 729. 7. 6.

Sicchè detraendo le lir. 682. 10. che gli coſtano le lib. 100. Seſini dalle ſuddette lir. 729. 7. 6., vi giunta il Publico in dare il Seſino, e ricevere tanti da ſs. 20. come ſopra lir. 46. 17. 6. per ogni lir. 682. 10.

Dimoſtrazione della Doppia.

La Doppia delle ſtampe è di peſo d. 5. gr. 12, e mancando nel peſo gr. 6., reſta in d. 5. gr. 6., che a bontà de d. 22. per onza, reſta in d. 4. gr. 19. e mezzo, quali regolando il prezzo dell' oro al corſo d'oggidì corrente, che è de lir. 110. per onza, importano lir. 22. 1.

Ricevendo il Zecchiero la Doppia ſuddetta, dà a diſconto mezza Doppia delle da lui ſtampate cioè lir. 11.

E più per compimento dà nu. 11. e mezzo delle monete ſue de ſs. 20. - - lir. 11. 10.

Sono - - lir. 22. 10.

La ſuddetta mezza Doppia è di peſo d. 2. gr. 17. a d. 21. gr. 21. intrinſeco, e grani 3. eſtrinſeco, che in tutto è a bontà di d. 22 per onza, cauſando tal diferenza per la ſcarſiſia del fino, che è d. 2 gr. 11., e un ſette di duodecimo, quali a lir. 110 come ſopra - lir. 11. 7. 6.

Le ſuddette monete ſue num. 11. e mezzo de ſs. 20., a d. 3. gr 5. e due terzi l'una ſono onz. 1. 13 5., ed un ſeſto, che a bontà de 11. fino ſono onz. 1. 10. 2., e duoi terzi, ed a lir. 7. 12. - - - - - lir. 10. 16.

Sono - - lir. 22. 3. 6.

Ricava il Zecchiere dalla Doppia calante de grani 6. delle ſtampe - - - - lir. 22. 1.

E perciò vi gionta lir. - 2. 6.

Dalla prova ſuddetta appare, che il Zecchiere vi perde ſs. 2. d. 6. per Doppia, gode però il beneficio della bontà, calcolato a d. 22., che ſolamente è a d. 21. e 21., ed il ſvario per ogni mezza Doppia è de ſs. 1. d. 6.

La Doppia d'Italia è di peſo din. 5. gr.

10., e mancando nel peſo gr. 6., reſta in d. 5. gr. 4., che a bontà de d 21., e gr. 21. fino per onza, reſta in d. 4 gr. 17., quali a lir. 110. come ſopra ſono - - - - - - - lir. 21. 11. 6.

Ricevendo il Zecchiere la Doppia ſuddetta, dà a diſconto mezza Doppia delle ſue, cioè - - - lir. 11.

E più dà nu. 11. delle ſue monete de ſs. 20. - - - - - lir. 11.

Sono - - lir. 22.

La ſuddetta mezza Doppia di peſo, e bontà è d. 2. gr. 17., che di fino è d. 2 gr. 11. e un ſette di duodecimo, come ſopra, quali a lir. 110 ſono lir. 11. 7. 6.

Le dette num. 11. monete di ſs. 20. a din. 3. gr. 5, e due terzi l'una, ſono onz. 1. din. 11. gr 14 e un terzo, ed a bontà de 11. fino, ſono onz. 1. din. 8. gr. 15., e un duodecimo, che a lir. 7. 12. ſono - lir. 10. 6. 7 $\frac{3}{4}$

lir. 21. 14. 1. $\frac{3}{4}$

Ricava il Zecchiere dalla Doppia d'Italia callante - - - - lir. 21. 11. 6.

E perciò vi giunta lir. . 2. 7. $\frac{3}{4}$

E queſto Conto, è ſuppoſto, che ritira le Doppie tutte callanti de grani ſei, che non ſaranno tali, perche ne ritirerà de gr. 2. 3. 4., e 5.

PEr il Filippo non occorre fare altra maggior dimoſtrazione, perche la dimanda medeſima, che fa il Zecchiere, dimoſtra da ſe il ſvantaggio, che gli corre, ſtandoche di fino in un Filippo vi entra din. 21. 14. e mezzo, e nelle ſue monete da ſs. 20. vi entrarà ſolo per ogni 7. monete, che ſarà un Filippo din. 20. 17., e tre quarti, ſicche vi è di ſvario grani 20, e tre quarti argento fino, che vi giunta il Pubblico per ogni Filippo.

Sicche patente ſi vede il peſſimo baratto, che farà il Pubblico, dando al Zecchiere le monete ſudette, che hanno il ſuo intiero intrinſeco valore, con riceverne in ſcontro altretanti, che non haveranno il detto valore intrinſeco in riguardo al prezzo, che ſe gli metterà da ſs. 20., che tanto non vagliono; da queſto ne naſcerà, che il Filippo ſalirà a lir. 7. 6, la Genovina a lir. 10. 3. in circa, e così l'altre monete buone d'argento, ed oro ſaliranno a proporzione, overo anderanno in altri Stati, dove troveranno il ſuo più giuſto corſo; Sicche per neceſſaria conſeguenza altererà via più la moneta, e ciò ſeguendo, altereranno di prezzo tutte le mercanzie, che vengono di ſuori neceſſarie per l'uſo comune, e molti altri danni cagionerà al Pubblico, che troppo lungo ſarebbe il raccontarli.

Grandiſſimo ſarà il danno, che ne ſentirà la Regia Camera, e per dimoſtrazione di ciò è neceſſario un'eſempio, e dico: Cava di fitto la Regia Camera dal Dazio della Mercanzia lir. 1400V., per quali di preſente vi entrarà nella Regia Teſorerìa Filippi 200M a lir. 7., e ſe ſi diſſe mano a queſto ſtampo, entrarà nella ſuddetta num. 1400V. di quelli da ſs 20. in luogo, e ſcontro delli Filippi 200M. Con queſte monete da ſs. 20. ſe biſognaſſe alla Regia Camera comprare li ſuddetti Filippi effettivi 200V. per ſervirſene per ſuoi biſogni, non potrebbe ella con le ſuddette lir. 1400V. comprare li Filippi 200V. ma ſolo comprarebbe Filippi 191780 in circa, ſtante l'alterazione, che ſeguirà del Filippo a lir. 7 6. ſicche ne reſtarebbe ella con diſcapito de Filippi 8220., e con queſto eſempio ſi puol conſiderar il reſto dell'entrata Reale. Più, ſe biſognaſſe alla Regia Camera comprare Rami, Ferri, Piombi, Stagni, ed altre ſimili coſe per ſervizio di guerra, che Dio non voglia, queſte ſarebbe neceſſario pagarle davantaggio del corrente prezzo, ſtante che ſaliranno di prezzo, alla rata di quello creſcerà la moneta.

Patente anche ſi conoſce il lucro ceſſante alla Regia Camera de la ſcarſiggia della Zecca, perche fatto conto da groſſo, trovo che il Zecchiere eſibiſce alla Regia Camera lir. 100V. in luogo, o ſcontro delle ſcarſiggie, che gli poteſſe ſpettare, e volendo egli ſtampare

pare Scudi tre in quattro millioni, mi pare che in parte della Camera gli dovrebbe toccare più de lir. 250V. Però di queſto mi rimetto a chi ne ha maggior cognizione, da' quali ſe ne potranno pigliare le dovute informazioni.

Soggiungo, che eſſendomi ſtata eſibita una Scrittora in ſimil materia, fatta (come ſi dice) dal Regio Avvocato Fiſcale Rovida l'anno 1596. qual doppo fu Senatore, e Reggente appo di S. M. nel Supremo d'Italia, acciò raccordaſſi quanto m'occorreva circa ad eſſa, ed havendo quella viſto, e ben conſiderato, dico eſſer Scrittura molto al propoſito nel caſo preſente, e quando foſſe ſtato dato eſecuzione a quel tanto vien raccordato nella detta Scrittura, non ſarebbero hora diſtrutte le Arti, e particolarmente li lavorerj della lana, ed ori filati in queſta Città, con danno univerſale, tanto di queſto Pubblico, quanto della Real Azienda, a cauſa dell'accreſcimento dell'oro, ed argento, come giudizioſamente lo previde detto Fiſcale nell'accennata ſua Scrittura, per le ragioni ivi eſpreſſe.

C.

NOi infraſcritti Abbati, e Negozianti publici di queſta Città di Milano, eſſendo ſtati dall'Illuſtriſſimo Sig. Conte Lorenzo Taverna Vicario di Proviſione della medeſima Città richieſti del noſtro parere ſopra la Propoſizione fatta alla Regia Camera ſotto nome di Valentino Berti, e Compagni in due Papeli, l'uno, che comincia con le ſeguenti parole:

Vedeſi continuare, e creſcere giornalmente l'abuſo ec.

E l'altro:

Eſſendomi ſtati fatti d'ordine di V. E. alcuni Riglievi ec.

ne' quali Papeli in ſoſtanza ſi propone di fabricare a Torchio in queſta Regia Zecca fino alla ſomma de tre millioni di monete d'argento da ſs. 20. 10. 5., e 2. e mez. con quattro per cento meno della giuſta bontà, e peſo del Filippo, con che queſta moneta nuova habbia da ſervire per far pagamenti delli Dazj in Camera, ed altri publici sborſi, e ſi ritirino le altre monete vecchie dello Stato, e particolarmente le Parpagliole, Soldi, e Sefini, col ſuppoſto, che fa il Proponente, che non habbiano la bontà intrinſeca del loro preſente corſo, offerendoſi di pagare il valore di dette monete, che ritirerà alli Padroni d'eſſe con altrettante delle monete nuove d'argento, ch' egli ſtamparà.

Diciamo per verità, ed in buona coſcienza, che per la pratica, e longa eſperienza, che teniamo de' negozj, ſtimiamo, che la detta Propoſizione non ſia accettabile, anzi totalmente contraria al fine, che ſi propone del benefizio della negoziazione, mentre è certiſſimo, che ſempre, che ſi ſtamparanno monete d'argento d'inferiore bontà intrinſeca della prima, cioè del Filippo, queſto creſcerà immediatamente di prezzo, e l'oro creſcerà proporzionatamente, e così a luogo di rimedio nel frenar queſto diſordine del creſcimento delle monete, ſe gli ſomminiſtrarà opportunamente la cagione, perche niuno può negare, che chi haverà un Filippo non gli tornerà conto di cambiarlo con ſette monete da ſs.20., che ſi pretende di ſtampare a minor bontà del quattro per 100. mà vorrà l'equivalente, e così ſi farà moltiplicata l'occaſione degli Aggi, da' quali viene originato l'accreſcimento delle monete.

Ne ſappiamo vedere rimedio più proprio a queſto male, come lo ſtabilire, e far oſſervare indiſpenſabilmente, che non ſi ſpendino le monete tanto d'oro, quanto d'argento, ſe non ſiano di giuſto peſo, e valore intrinſeco, od almeno con detrazione dell'importanza del callo:

Sottoſcr. Carlo Felice Corbella Abbate.
Io Melchione Riva Andreotti Abbate.
Franceſco Marzoratti Abbate.
Io Chriſtoffaro Peverelli anche come Abbate.
Io Carlo Ambroſio Longhi anche come Abbate.
Io Gio. Battiſta Polaſtri Abbate.
Io Barnaba Secco.
Io Horazio Rancati.
Io Antonio de Lorenzi.
Lelio Parravicino.
Ceſare Lauro.
Andrea Caſtello.
Michel' Angel Tieffen.
Gio. Battiſta Pezzi.
Steffano Morofino.
Carlo Gelardi.
Giuſeppe Calvenzani.
Innocenzio Fraſcone.
Noi Antonio Annone.
Gio. Battiſta Ponſanpier.

To-

Sottoſcr. Tomaſo Caſtiglione.
Io Giulio Parravicini.
Henrico de Lorenzi.
Gabriele Olgiati.
Vincenzo Ferrari.
Franceſco Maria Bonvin.
Bartolomeo Calderari.
Io Carlo Franceſco Arrigone Conſole dell' Univerſità de Signori Negozianti di queſta Piazza di Milano.

Ita eſt in actis penès ſubſignatum Inclytæ Civitatis Mediolani Secretarium.

Joſeph Annonus.

D.

Mio Sig.re Oſſer.mo

FAcendo riſpoſta al corteſiſſimo Viglietto di V. S. mandatomi con la dimoſtrazione delle valute correnti, e ſcrittura ſtampata, compilata ſino dell' anno 1596 dal fu Sig Fiſcale Aleſſandro Rovida, ſopra quali hò fatto la dovuta rifleſſione, le dico, che ſe prima mi foſſe pervenuta, non averei firmata la Conſulta, che ſi è fatta all' Illuſtriſſimo Magiſtrato, in nome della noſtra Univerſità, nella quale per la brevità del tempo, ed inſtanze grandi, che mi furono fatte dal Sig Giuſeppe del Conte mio Collega, che mi rappreſentò non eſſervi più tempo di comunicarla con altri SS. Negozianti di queſta Piazza per il ſtimolo, che anch' eſſo aveva da Supremi Miniſtri, fui coſtretto, così anguſtiato, concorrere ſenza altro maggior riflеſſo, al quale quando aveſſi avuto adito maggiore, maſſime con la cognizione della ſuddetta ſcrittura, non mi farei ſenza dubbio applicato a tal parere; Che però ſe foſſe in mia mano il ritirar la detta Conſulta, che già reſta tranſmeſſa, l'eſeguirei incontinente, riconoſcendola in qualche parte inſuſſiſtente, e deviante dal comun beneficio, circa del che ſi compiacerà V. S. portar queſti miei ſenſi all' Illuſtriſſimo Signor Vicario di Proviſione, affine reſti accertato, non eſſer mai ſtato mia mente, che di cooperare all' utilità del Publico in coſa di tanto rilievo, e mentre la riveriſco di tutto cuore, mi raſſegno qual ſempre fui, ſarò, ed eſſer devo. Da queſta ſua Caſa a 14. Maggio 1674.

Sottoſcr. Di V. S. mio Signore. Serv. Devotiſs., ed Obligatiſs. Gio. Criſtofaro Reſcali.
In calce Sig. Secretario Giuſeppe Annone.

Ita eſt in actis penès ſubſignatum Inclytæ Civitatis Mediolani Secretarium.

Joſeph Annonus.

E.

1674. Adì 16. Giugno.

PErchè ſi ſente, che il Berti, e li ſuoi mal conſigliati fautori vantino di voler dimoſtrare, che in lir 100. delle ſue monete, che intende di fabricare, vi ſarà maggior valore intrinſeco di quello ſuppongono vi ſia in lir. 100. di Parpagliole, ed in lir. 100. de Seſini, ſi fanno le ſeguenti dimoſtrazioni convincenti anzi il contrario.

Parpagliole.

Dato, e non conceſſo, che in una libra da onze 12. peſo grave Parpagliole ne rivengono lir. 24 come lo ſteſſo Berti hà eſpoſto all' Illuſtriſs. Magiſtrato nel ſuo calcolo eſebitogli, quando per altro, e dal fatto, e dall' eſperienza ultimamente ſeguita nella Regia Zecca riſulta, che in una libra di eſſe Parpagliole ne vengono molto meno delle lir. 24. Si dice dunque, che

Lir. 100. Parpagliole a lir. 24 per libra ſono onze 50. nelle quali eſſendo legate a onz 2. d. 23. per libra v'entra argento fino . . . . . onz. 12. d. 7. g. 20.

Lir 100 in tanti da ſs. 20. delle ſue monete a d. 3. g. 5. $\frac{2}{3}$ per ciaſcheduna conforme alla relazione de Ragionati generali eſpreſſa in lettera dell' Illuſtriſs. Magiſtrato de 3. Maggio alla Città di Milano ſono onz. 13. d. 11. g. 14 $\frac{2}{3}$ a bontà de onz. 10 d. 23. per libra, come pretende, ed hà dichiarato il Berti nel ſuo ſecondo

Pa-

Papele, hanno di argento fino ſolamente - - onz. 12. d 7. g. 12. $\frac{1}{3}$

- - - - - - - onz. . d. . g. 7 $\frac{2}{3}$

Sicchè dunque ſi convince, che in lir. 100. di Parpagliole al ſuo conto v'entrano g. 7. $\frac{2}{3}$ d'argento fino di più di quello vi entra nelle lir. 100. delle ſue monete; oltre di che ſi avanza dalle Parpagliole onz 37. d 16. g. 4 peſo grave rame, che di leggiero ſono onz. 40. d. 19. $\frac{1}{2}$ che a ſs. 2. per onz. ſono lir. 4. 1. 7. che perderebbe il Publico.

Seſini.

Lir. 100 Seſini al ragualio di Zecca de Seſini 182. per ogni onz. 8. peſo grave rivengono in onz. 175 19. 18. nelle qnali a bontà de d. 18. per libra v'è argento fino - onz. 10. d. 23. g. 17.

Nelle lir. 100. di ſue monete come ſopra vi è argento fino come ſopra

- - - - - - - onz. 12. d. 7. g. 12. $\frac{1}{3}$

- - - - - - - onz. 1. d. 7. g. 19. $\frac{1}{3}$

Sicchè ſi vede, che in quanto a' Seſini vi è diſvario onz. 1. d. 7. g. 19. $\frac{1}{3}$ argento fino meno, che nelle lir. 100. delle ſue monete, che valutato a lir. 7. 12. per onz. ſono - - lir. 10. 1. 5

Ma dovendoſi valutare il rame, che vi entra in dette lir. 100. Seſini, perchè fu calcolato dal Prencipe quando furno fabricati, e diſtribuiti a Popoli, ed in dette lir. 100. vi entrano onz. 164. d. 20. rame peſo grave, dal qual rame dibattendo anche onz 1. d. 4 g. 2 che v'entrarebbero nel fabricare le ſuddette lir. 100. in tante delle ſue monete da ſs. 20. per liga alle onz. 12. d. 7. g. 12. $\frac{1}{3}$ reſta detto rame in onz. 163. d 15. g. 22. peſo grave, che di leggero ſono onz. 177. $\frac{1}{3}$ a ſs. 2. per onza ſono - - - - - lir. 17. 14. 8

- - - - - - - - - lir. 7. 13. 3

Di modo che anche ne' Seſini ſi convince, che vi ginntarebbe il Publico le ſuddette lir. 7 13. 3. per ogni lir. 100. Seſini.

CONSULTATIO

Adversùs propoſitam Monetarum alterationem in Statu Mediolani edita per Joſeph Mariam Folli *JC. C. & Oratorem Civitatis Laudæ, ſignata die* 28. *Februarii, Anno* 1704.

LA propoſizinne fatta da perſona privata al Governo di alzare nello Stato di Milano il corſo, o ſia il valore eſtrinſeco delle monete, che oggidì ſnno in uſo de' ſuoi commercj, e di permettervi il corſo anche di quelle ſtraniere, che fin' ora vi è ſtato interdetto: non ſolamente non è oneſta, giovevole, e neceſſaria, come il ſno Autore la rappreſenta: ma anzi ella è ingiuſta, e perniciosa, e in oltre anche inutile alln ſteſſo fine, per cui egli dice di porla in campo.

Queſta materia è più alta, e profonda di quel che pare. La Giuriſprudenza, che alla fine è la Maeſtra di tutto ciò, che al viver civile appartiene, ed è una ſcienza univerſale di tutte le umane coſe e divine, e la verace, e non ſimulata Filſofia, ſecondo la celebre ſentenza di Celſo riferita da Ulpiano nella *l.* 1. *ff. de juſt. & jur.* arrivò a toccargliene il fondo. E perciò a chi non vuole in queſta materia errare convien con la ſua ſcorta procedere. Ella

Ella c'insegna, che quantunque l'alterare alla moneta il corso non sembri a prima faccia un gran che: mentre, o alta, o bassa, che ella sia, per quanto la piglio per tanto la spendo, come ragionandone a se medesimo opponeva il Cardinale De Luca *in miscellan. Ecclesiast. disc. 4 nu. 19. versic. & quamvis*, anzi paja, che questa sia una via di far crescere senza danno altrui, e quasi senza avvedersene a chi si sia il contante: con tutto ciò la verità è in contrario.

Tanto gran cosa è la detta alterazione, che due gravissimi Autori, il Montano de *Regalib. verb. monetæ nu. 2.*, e l'Antugnez *de donatio. Reg. lib. 2. c. 25. num. 18.* la chiamarono *la distrazione, e l'esterminio de' Regni*: ed il poco fa defonto Presidente del Senato di Mantova Antonio Gobbio *de monet. qu. 2. versic. cæterum n. 31 & seqq.* con maggiore amplificazione, ma senza iperbole affermò, che di quì più danni vengono a' popoli, che *dalle stragi, dalle rapine, invasioni de' nemici, mortalità, e pestilenze*.

La radice di tal verità ha le sue fibbre nella *l. 1. ff. de contr. emp.* dove il Giureconsulto Paolo con dottrina, ch' egli tolse, come notò il Leotardo *de usur. qu. 25. num. 7. in fin* dal Maestro di quei che sanno Aristotele, nel libro primo della Politica al capo sesto, ci additò la prima origine, onde venne al Mondo l'uso della moneta. La qual fù, perchè non erano prima in uso nella società umana le compre, e le vendite, nè *altra cosa era la merce ed altra il prezzo: ma ciascuno*, (per parlare con le stesse parole di Paolo) *secondo la necessità dei tempi e delle cose, ciò che a lui era di soverchio permutava con ciò, ch' ei non aveva: avvenendo frequentemente, che quello, di ch' altri abbonda, ad altri manchi. Ma perchè non sempre s'accoppiava insieme, che tu avessi ciò, ch' io desiderassi, ed all' incontro avessi in quello, che tu andavi cercando: fù di mestieri scegliere una materia commune, la quale avesse un valore uniforme, e la quale fosse ogn' uno obbligato ricevere in cambio di qualunque specie di cosa, ch' ei permutare volesse; e con ciò si togliesse di mezzo la preaccennata difficultà delle permute, e si rendesse agevole il commercio*. E questa materia commune dalle genti al predetto fine eletta fù il metallo improntato, che vuol dir la moneta.

Quindi, essendo ella stata eletta per commune misura, e bilancia di tutte le cose commutabili del commercio, forza è, che 'l commercio stesso, sconcertandosi essa, pur si sconcerti, non altramente, che accaderebbe nelle cose artificiali, se si falsassero nelle mani degli Artefici ed Operarj le regole communi delle dimensioni e de' pesi. Poichè ogni edifizio, ogni altr' opra, o lavoro d'arte, o mecanica, o liberale, altro non sarebbe, che deformità, confusione, e disordine.

Bene è vero, che il disordine, che dall' alterazione del danaro deriva, non si scuopre ad un tratto, ma serpe a poco a poco: essendo anzi questo il suo maggior male, che è una frode occulta, ed un' ascoso veleno.

I primi ad avvedersene son quelli, che capitano a' banchi de' Mercanti, e specialmente de' Cambisti, che tengono fra loro per dir così il principato: li quali come osservò Aristotele ne' problemi son sagacissimi. *probl. 10. n. 4. vers. cur oratorem*.

S'alzi adunque in qualche Provincia il valore estrinseco del danaro, o che è lo stesso, con diminuzion di lega, ò di peso s'abbassi l'intrinseco. Vada indi un Mercante a richiedere da un Banchiere una lettera di cambio per pagare una merce, ch' egli abbia provveduta in qualche lontana parte. Il Banchiere accorto, il qual sà, altro non essere il cambio, che una permuta, o vendita della moneta presente, ch' egli riceve, con l'absente, ch' egli ha altrove o in contante, o in credito, come comunemente il cambio da' Dottori si definisce appresso Sigismondo Scaccia *de commerc. & camb. al §. 1 qu. 4* non vuol più commutare il danaro absente col presente al prezzo di prima. Ma, essendo questo diventato più vile, tanto maggior quantità ne pretende: nè in altro modo può il Mercante avere la lettera.

Il Mercante, fatto pur' egli accorto del discapiro, che gli reca l'alterazione della moneta, arrivata che poi gli sia in casa la merce, se ne rifà, alzandole egli pure a proporzione il prezzo col Cittadino, che viene a comprarla. Il quale similmente comincia a disingannarsi, avvedendosi, che il corso aumentato della moneta non gli ha accresciuto in cassa il danaro, come senza pensar più innanzi credeva: mentre essendo cresciuta a proporzione anche la merce, vengono i conti a rincontrar nello stesso.

Ma quì non ancora sta il danno. Il punto è, che questa alterazione trae immediatamente con se, benchè pure a poco a poco, e occultamente, un' altro grave disordine. E questo è, che gli altri Trafficanti, li quali non passano per la via del cambio, tutti concorrono a por-

a portare, e ſpendere il danaro, ove è il guadagno del ſuo accreſcimento. Di quì avviene, che quel tal paeſe ſi va vuotando inſenſibilmente di merci, ed empiendoſi di danaro. E ſe fra la molta varietà di moneta alcuna ve n'è, che abbia qualche maggiore preziosità di metallo in paragone dell'eſtrinſeco valore dell'altre, non ſi ferma ella in quello Stato, ma quaſi con l'ali vola alle altre Zecche, dove rifuſa torna infetta anch'eſſa dello ſteſſo morbo dell'eccesſivo valore eſtrinſeco a framiſchiarſi di nuovo nel Paeſe ſteſſo con l'altre.

Così quegli incauti abitatori a lungo andare ſi trovano in ſomma penuria, e di merci, e di danari, eſſendo di quelli ultimi ingannevole la dovizia, come quella, che è di ſola apparenza, in quanto non ha l'intrinſeco valor del metallo uniforme a quello degli altri, co' quali devono commerciare: e perciò non baſtando le mancanti monete per rimettere tutte le merci, che a loro ſan di biſogno, quella dovizia di danaro non è dovizia, ma careſtìa.

Or quanto più dura il diſordine, tanto più creſce, e ſi diſonde. Non v'è perſona, che di danaro non viva, cominciando dai teſori de' Prencipi, e dagli ampj patrimonj de' potenti, e de' ricchi, e diſcendendo al tenue peculio di quel ſervo, o giornaliere, che di dì in dì ſe 'l guadagna, anzi fino al miſero ſoldo di quel mendico, che 'l va d'ora in ora accattando. E perciò, ſe nel danaro ci è la morboſa mancanza del legittimo pregio, che aver dovrebbe, non v'è chi poſſa andarne eſente, ma tutto quanto è il corpo civile, e politico ne rimane tocco, ed infetto. E come quello della moneta è un continuo fluſſo, e rifluſſo, ed un moto perpetuo, ben ſignificato ancora dalla ſferica figura, che tiene, paſſando il danaro infinite volte dall'una mano nell'altra, quella infezione tanto è più mortifera, quanto più aſſiduamente ſi replica.

E' coſa incredibile a ſentirſi, ma vera. Se ſenza porre al diſordine il dovuto riparo, egli andaſſe di dì in dì peggiorando, quello Stato, in cui aveſſe meſſo alte radici, in proceſſo di tempo s'annienterebbe. La Regina Eliſabetta d'Inghilterra ſenz'altro, che con queſto ſtratagema uſato nella Scozia, d'eſtrarne a poco a poco il buon danaro, ed introdurvi il malvaggio, riduſſe i miſerabili popoli di quel Regno all'eſtrema mendicità, e ad andarſene rammin ghi. Onde molto numero ebbe per pietà il ricovero nella Spagna, ed altrove, ſecondo che tutto il fatto è narrato dal Larrea nelle ſue deciſioni di Granata *diſputat.* 12. *n.* 57.

Se i providi Prencipi ſi accorgono al fine di tal precipizio, nol laſciano ſcorrere, è vero, tant' oltre. Ma pur nondimeno, ſe non ſi è dal principio chiuſa la porta al diſordine, il rimedio, che poi vi s'adopra, è anch'eſſo un gran male. Il rimedio è quello di corregger l'errore, ribaſſando con pubblica autorità l'eccesſivo valor eſtrinſeco del danaro. Queſto è l'unico mezzo di ritornare in ſentiero dopo aver traviato. Facciano quel che vogliono i Prencipi, dice lo ſteſſo Larrea nella citata *diſput.* 12 *num.* 39. Non otterranno mai, che le Leggi del commercio s'acquietino ad altra legge, che a quella di comprare, e vendere con danaro, il cui valore eſtrinſeco abbi quella corriſpondenza con l'intrinſeco, che con acconcio vocabolo da un altro dotto Scrittore, ciò è dal Lotterio *de re benefic. lib.* 1. *qu.* 39. *num.* 188. fu chiamata proporzione, e ſimetrìa.

Scrive un' altro pur'eccellente Dottore, ciò è Anneo Roberto *rer. judicat. lib.* 1. *cap. fin.*, che per ben regolare tutta queſta macchina del commercio converrebbe fiſſare un valore uniforme del danaro col comune conſentimento di tutti i Prencipi dell'Europa. Conſiglio ottimo, ma ſuperfluo.

Il detto uniforme valore è facile a rinvenirſi, dovendo l'uniformità eſſere di geometrìa, e non d'aritmetica. Come il valore di tutte le merci è da per tutto geometricamente uniforme, vendendoſi eſſe in ogni Paeſe al prezzo corrente, il quale è taſſato dalla comune eſtimazione degli uomini ſecondo l'abbondanza, o rarità, che ivi è della merce, tanto valendo il dir caro, quanto con la mutazione d'una lettera il dir raro: così l'uniforme valor del danaro ſi avrà da per tutto, regolandolo, dedotta la ſpeſa del conio, col corrente valor del metallo, che pure geometricamente è 'l medeſimo in ogni parte: e queſto ſteſſo valore è quello appunto, che, ſenza convocare i Prencipi, da ſe ſteſſo naturalmente s'oſſerva, per forza occulta dell'ora accennata concorde volontà de' Mercanti di non commerziare ſe non con danaro della predetta eguale ſimetrìa tra 'l valore eſtrinſeco della moneta, e l'intrinſeco del metallo. E di tale concorde volontà, ſenza l'opera de' Prencipi, ſono, ſecondo che di ſopra ſi diſſe, principali eſecutori i Banchieri, come quelli, che col prezzo, o ſia agio de' loro cambj prendono a berſagliare, e diſtruggere il diſetto della moneta mancante, da lei recidendolo col taglio del maggior agio, che nel cambio ricevono in forma, che niente

di

di quel difetto di moneta si estende nell' universale commercio ; ma resta tutto a danno di chi la possiede in quella Provincia , ove ella s'è ammassata . Nè in ciò rileva , che non i soli Banchieri esercitino traffico , e mercatura. Il lor fatto tramanda il profitto , e 'l danno anche oegli altri .

Il commercio, non ha dubbio , è una negoziazione universale fra varj generi di persone, e per necessità si dilata a molti , e lontani Regni , stante la providenza della natura , che per meglio alligare gli uomini in società , fu varia nel dispensar ne' suoi doni la materia del commercio , essendone scarsa in un luogo, e liberale in un' altro , giusta quel detto *non omnis fert omnia tellus* Ma così universale ed ampio come è il commercio , cammina ciò non ostante regolato e raccolto , a somiglianza d'un grande orologio , i cui ordigni sono fra loro con tale ordine , ed armonia disposti , che l'un l'altro regola e muove . Nella stessa guisa i Banchieri , e Cambitti , che sono le ruote maestre dell' orologio , danno il movimento anche alle ruote minori, che sono i men negozioti Mercanti . Da che tutto si conchiude, che volendo il commercio l'egualità, l'unico rimedio del sopra descritto disordine delle monete , quando è accaduto , è quello di abbassarle al giusto intrinseco valore , ciò è a quel solo , che è valor di metallo , dedotte le dette spese del conio .

Ma questo rimedio, quando il male s'è inoltrato , è pur esso , come si diceva poc'anzi , un gran male : mentre , essendo pieno lo Stato di quel vile danaro , tutti gli abitatori all'improvviso scapitano , e impoveriscono di tutto quello, in che resta abbassato , e tutti da' sommi agl' infimi ne risentono la ruina, e fra loro il primo è il Prencipe , come quello , in cui resta per le sue regalie , e rendite Camerali maggior copia di danaro raggirasi .

Ora a schivare , o il danno di questo nocevol rimedio , o l'altro peggiore , e formidabil tracollo di tutto lo Stato, ha la sapienza delle Leggi provveduto il preservativo d'una general panacea , che il dimostrarlo è il loggetto primario della presente Scrittura .

Hanno esse ordinato , che qualunque volta è imminente agli Stati qualche simil pericolo d'avvilirsi , e cuntaminarsi il danaro , i Consigli de' Principi siano tenuti avvertirneli, e con tal candidezza , che congliatori siano , e non già ingannatori . Così , e con queste medesime parole , lo dicono gli Interpreti sopra il *cap. quanto de jurejur.* scritto dal Sommo Pontefice Innocenzo III. in questo stesso proposito al Re D Pietro II. d'Aragona , e lo notò fra gli altri Francesco Marchi nelle sue decisioni del Parlamento del Delfinato alla *qu.* 648. *nu.* 2. *p.* 2., e l'Antugnez *de donation. Reg. lib.* 2. *cap.* 25. *num.* 20.

Devono in primo luogo avvertire il Principe a guardarsi dal cieco error di coloro , li quali pensano , che essendo la moneta una sua regalia , come è veramente , possa egli approfittarsene con gli stessi vantaggi delle altre. Questo è un solennissimo abbaglio di chi mira le cose nella corteccia , e non nel midollo , dice savіamente , e cristianamente il Cardinale de Luca nel suo Trattato, ch'egli intitolò *Il Conflitto della Legge con la Ragione , all' osservazione* 244.

La diversità da una specie all'altra è manifesta . L'invenzione della moneta , come tutti scrivono nella detta *l.* 1. *ff. de contr. empt.* venne dalla ragion delle genti , e venne per la necessità del generale commercio , senza cui, come elegantemente spiegò lo Scaccia *de commerc. § 1. ou. 1. num. 67. & seqq.* , o gli uomini viverebbono di rapine a guisa di fiere, o perirebbero miseramente di nudità , e di fame. Ma questa ragion delle genti , che inventò la moneta , volle che i due pregi , ch'ella ha , ciò è l'intrinseco , e l'estrinseco , secondo che i detti Interpreti insegnano , e lo scrissero il Menoch. *cons.* 49. *num.* 9. Thesaur. *de augm. mon. p.* 1. *in 6. conclus. sub num.* 43. *circa fin.* Lotter *de re benefic. lib.* 1. *qu.* 39. *num.* 185., ed il Gobbio *de mon. qu.* 2. *num.* 37. camminino egualmente del pari . Ciò , che si pruova chiaramente nelle parole , e nella ragione del testo . Nelle parole , perchè dice Paolo , che la moneta fu inventata , affinchè supplisse alle permute *aequalitate quantitatis* . Nella ragione, perchè essendo stata surrogata la moneta ad una delle due specie , che prima , senza intervento di danaro , fra le genti si permutavano ; siccome amendue le specie per la giustizia del contratto esser dovevano d'eguale valore intrinseco , tale convenne , che fosse ancor la moneta per la regola de' surrogati *l. si eum §. qui injuriam ff. si quis cautio , & alibi vulg.* , altrimenti non giovamento , ma nocumento , e grande scompiglio averebbero apportato le genti al commercio . E quindi dottamente scrisse il Montano *de regalib. verb. moneta n* 2, che anche nel danaro ha luogo la giustizia commutativa *de re ad rem* .

Ciò posto , devono dire i buoni Consiglieri al Principe , che se egli per ragione di regalia

fa

fa vendere, a cagion d'esempio, il sale nelle sue Gabelle a i suoi Sudditi assai più del suo natural prezzo, non ci è in ciò proibizione della ragion delle genti: poichè essendo questa una merce, che solamente fra i suoi Sudditi si consuma, ed alli quali anzi n'è proibita ogni contrattazion fra di loro, in niente il general commercio s'offende.

All' incontro l'imporre al danaro maggior prezzo del valor natural del metallo ripugna alla ragion delle genti, e per quello, che pur' or si dicea, e perchè così nominatamente scrisse l'Antugnez al citato *cap. 25. n. 16.*

Da questo deducono i savj e retti Consiglieri, che il Principe per rispetto della regalia della moneta non ha quell' ampia e illimitata podestà, che dal Popolo ebbe in tutto il resto nella prima instituzione del Principato, giusta il testo della *l. 2. §. noviſſimè ff. de orig. jur.*, ma che egli in questo è semplice esecutore e ministro di ciò, che la ragione immutabile delle genti prescrive, ciò è di fare bensì in vece del Popolo battere la moneta, ma con la detta intera egualità da lor voluta, che così soggiunge l'Antugnez al luogo citato col Montano *in verb. monetæ n. 2. & 7. circa med.* De Luca *miscellan. Eccleſiaſt. diſc. 4 n. 3. & ſeqq.* Lotter. *de re benefic. lib. 1. qu. 39. num. 189. & ſeqq.* Larrea *deciſ.* Granat. *diſp. 12. nu. 34.*, e tutti gl' Interpreti de' sacri Canoni al *d. cap. quanto de jurejur.*, ed i Leggisti dopo Andrea Barulo, e Gio: della Piazza nell' esposizione della *l. 1. C. de veter. numiſm. poteſt. lib. 11.*

Che se per qualche grande necessità sia convenuto in qualche caso al Principe, recedendo dalle dette regole, abbassare il pregio intrinseco del danaro, o alzare l'estrinseco, diranno i buoni Consiglieri, che egli è tenuto risarne a i Sudditi il danno, dopo che la necessità sia cessata, allegando di ciò in testimonio per tutti l'Aponte *de poteſt. Pro-Reg. tit. 4. n. 36. in fin.* addotto nelle contrarie Scritture: in modo che, se si legge nelle antiche Istorie, che alcun Re per qualche infausto gran disastro si sia ridotto a tale estremo di far coniare del ferro, o del cuojo, deve intendersi, che ciò non fosse in ragion di moneta, ma perchè i pezzi improntati di quella vile materia servissero di semplice contrasegno di un tacito imprestito, o d'una vendita a credenza fatta dai Sudditi al lor Principe, per dover poi, dopo quel frangente, rimborsarneli in tanta vera, e giusta moneta, come così spiega il più volte citato Cardinale de Luca *d. diſc. 4 miſcellan. Eccleſiaſt. nu. 14., & de regalib. diſc. 126. n. 7.*

Ed in proposito della sopra rammemorata necessità avviserebbero i circospetti Consiglieri di badar bene, che non ogni necessità in ciò è da attendersi, nè può dar legitimo colore, o pretesto alla suggestione della novità, ma quella sola, a cui non si possa far riparo per alcuna altra via, che per questa pernicios della alterazione delle monete, come dichiara il De Luca *d. diſc. 4 n. 14*, e quella in somma sì estrema, e irreparabile, che sciolga l'uomo da ogni legge, e faccia lecito anche l'illecito, come parimente dichiara l'Antugnez *d. lib. 2 cap. 24 n. 110. & cap. 25. n. 252.*

Il qual caso non può essere, che rarissimo, e quasi impossibile, massimamente, parlando del caso nostro, nel dominio, e governo di un sì Grande, Potente, e Provido Re, e Monarca, sotto a cui questo Stato ha la gloria, e la sorte oggidì di trovarsi. E se è pregio proprio (che che sia dei Principi di picciol Dominio) de' Re ottimi, e potenti voler sempre le lor monete del giusto ed adeguato valore di sopra descritto, come dice il Lotterio alla *d. qu. 39 n. 199.* in modo che alle loro monete non sol convenga quell' Iscrizione *non æs, ſed fides*, che per altro fu abusata nel caso apportato dal De Luca al *d. diſc. 126 num. 1.*, ma un' altra assai migliore, la qual dica, *& æs, & fides*, certo è da credere anche per questo rispetto, che la proposta alterazione non sarà secondo la Real mente del Re N. S, che Dio guardi, nè che si badi all' allegato esempio di qualche odierna dissimulazione di alcun Prencipe confinante circa qualche picciolo aumento, che nel suo Territorio abbi pigliato il corso di qualche particolare moneta; non permesso però espressamente da alcun' Editto, ma abusivo, e perciò non durevole: mentre la dignità del nostro Gran Monarca non comporta, che questa sua Regia Zecca, la quale anche al tempo degli antepassati Monarchi ha sempre tenuta per base immutabile la proporzione del valore intrinseco con l'intrinseco, pigli dai vicini la legge, ma che più tosto a loro la dia.

E per queste ragioni tutte si può conchiudere, che dunque, come da principio si affermò, non onesta, nè giovevole, ma ingiusta, e pernicios è la proposta della detta alterazion di moneta. E ciò non sol quanto alla sua prima parte, che era d'alzar il valore estrinseco alle monete già in questo Stato ammesse e correnti: ma molto più anche per la seconda d'introdurvi le proibite, mentre queste non per altro hanno fin quì avuto l'interdetto, se

non perchè ſono nel giuſto valore intrinſeco difettoſe, e mancanti. E perciò le ragioni, che confutano la prima parte della propoſta, confutano ancor la ſeconda.

Reſta ora da moſtrarſi, che ella è anche inutile al fine, per cui ſi dice eſſerſi meſſa in campo dall' Autor ſuo. E per isfuggire la maggior proliſſità, da queſto ultimo capo ci ſpaccierem brevemente.

Dice egli, che avendo le novità del Piemonte chiuſi i paſſi, non può più tradurre da Francia in Italia il danaro da lui accordato con S. M. Criſtianiſſima per le ſue Truppe. E che perciò biſogna alzare in queſto Stato il corſo alle monete.

Prima ſi nega l'antecedente, eſſendo notorio, che anzi i paſſi ſono più che mai aperti, maſſimamente per la via di Genevra, da dove vanno, e vengono liberamente i Corrieri, e le condotte d'ogni ſorte di merci; ed è da ſtupirſi, che ſi ſia allegato anche l'impaccio delle nevi, quando ſi ſa, che ciò non oſtante, il cammino è continuamente battuto.

Di poi, oltre a che non ci ſon noti i patti del ſuo contratto, ed è veriſimile, che S. M. avrà con lui cautata la ſicurezza del contratto per ogni qualunque avvenimento, non ſi ſa vedere, come ſia congrua la conſeguenza.

Poichè, ſe a provarla dirà, che alzandoſi quì il danaro, ne tradurrà tanto men dalla Francia: con ciò direbbe, che dovendo per cagion d'eſempio tradurre lire 100m. riſparmierebbe con l'alzata delle monete la traduzione di diecimila. Ma per dove paſſerebbero in tal caſo le reſtanti lire 90m. perchè non potriano paſſare anche tutte intiere le cento mila? Soggiungerà per avventura, che in cambio del contante potrebbe far tradurre il metallo da fonderſi poi in queſte Zecche. Ma anche con ciò ſiam da capo, potendoſeli di nuovo opporre, che non può eſſerci ſtrada acconcia a traſportar il metallo, che egualmente non vaglia anche a tradurre il danaro.

Sicchè con queſto evidente argomento ſi convince, che la propoſta alterazione delle monete in queſto Stato nulla giovarebbe al fine, che ſi rappreſenta: e ſolo ne verrebbe al ſuo Autore il privato guadagno del bramato accreſcimento, il quale, trattandoſi delle sì grandi ſomme di danaro ſpendibile per dette numeroſe Truppe, ben ſi può comprendere, quanto eſſo pure foſſe per eſſere grande. Ma non può già tralaſciarſi di avvertire, che le Truppe ſteſſe ſarebbero le prime a riſentirſene, provando nel provederſi i Soldati del loro ſoſtenimento quei tanti danni, che di ſopra ſi ſono narrati di chiunque riceve da ſpendere una moneta prezioſa nell' apparenza, e vile nella ſoſtanza.

E quì pareva, che la preſente Scrittura doveſſe aver fine. Ma avendo l'Autore della propoſta addotti anche tre altri motivi d'alterare in queſto Stato il danaro, benchè non appartenenti al ſuo privato uffizio di Proveditor delle Truppe di S. M. Criſtianiſſima, ciò è il motivo de' biſogni della guerra, l'eſempio della Francia, e quello anche di queſto medeſimo Stato in altri tempi: è conveniente intorno ad eſſi pure dir qualche coſa.

Quanto dunque alla neceſſità della guerra, non accade quì ripetere ciò, che poco ſopra ſi è detto, del non eſſere grazie a Dio queſta una di quelle neceſſità, che poſſa richiedere il tanto lugubre rimedio dell' alterazione delle Monete, ma anzi dopo che queſto Stato per le occorrenze della guerra ſteſſa con la ſua immutabile lealtà, ed obbedienza ſi ſviſcera nella divozione, e nell'opere verſo il ſuo Gran Monarca, deve ſempre più ſperare tutti li altri opportuni provvedimenti dal ſuo Real Patrimonio ajutato tanto anche dalla perſeverante liberale magnificenza di S. M. Criſtianiſſima, come il Mondo tutto vede, ed ammira.

Quanto poi all' eſempio della Francia, preſuppoſto che qualunque diſpoſizione poſſa quivi eſſere ſtata fatta in detta materia delle Monete, non può eſſere che confacevole all'alta ſapienza, e giuſtizia di un sì gran Re, che nell' una e nell' altra è tanto ammirabile, due differenze poſſono conſiderarſi.

L'una è, che diverſiſſimi dalla Francia in queſto propoſito ſono gli Stati d'Italia. Ella è diviſa in tanti ſtretti Principati, come ſi ſa, e l'uno non può baſtare a ſe ſteſſo, ma tutti hanno continuo biſogno di commutare e danaro, e merci l'uno con l'altro, e queſto noſtro principalmente, lontano per cento miglia dal Mare, è di tal condizione, che tolti i frutti della campagna, delli quali o più, o al pari di noi hanno abbondanza i vicini, tutto il reſto deve venirgli da fuori. La Francia all'incontro, la Spagna, ed altri ſimili grandi Regni poſſono molto meglio baſtare a ſe ſteſſi, ed uſando più agevolmente la ſola moneta propria, portarne con minor incomodo l'alterazione, e diverſità, che non può alcun Dominio d'Italia. E queſta è la differenza primiera.

L'altra è, che noi non ſappiam per minuto, ſe in Francia ſii ſtata ordinata alterazione di mo-

monete ſimile a quella, che ora quì ſi propone, nè con quali mezzi e circoſtanze S. M. Criſtianiſſima poſſa averla diſpoſta, e ſe di tutte le altre providenze per la felicità de' ſuoi Popoli, che concorrono nella grande idea del ſuo gran governo, ſia capace l'anguſtia e picciola circonferenza di queſto Stato. Gli eſempi grandi, quanto appunto ſono più grandi, non poſſono con lode imitarſi, ſenza imitarli interamente, ed in forma, che niente ſen laſci: nella maniera che a chi imprende a ritrarre un gran Coloſſo fa di meſtier farlo da capo a piedi, ed in ogni ſua parte. Altrimenti, ſe al volto, e ad altri primarj membri del Gigante egli accoppia quegli d'una mezzana corporatura, in cambio di uſcirne un bel Simulacro, viene a comporſene un Moſtro.

Quanto finalmente all'eſempio particolare di queſto Stato, ſuppone l'Autore della propoſta, che da un Secolo in quà i Signori ſuoi Governatori abbiano ſempre alzato di tempo in tempo il danaro con le lor Gride, ed Editti. Ma queſto è un' error palmare di fatto, ſiccome un' altro particolare ne fa l'Aponte da lui citato, allegando una di eſſe Gride, di cui non ſi trova veſtigio.

Da un Secolo in quà è ſempre andato naturalmente creſcendo il valore dell'argento, e dell'oro, e ſempre queſto aumento ſi avanzerà fintanto che diſimpazziſca il Mondo di conſumarne ogni dì più tanta copia nell'immoderatiſſimo luſſo.

Ciò poſto, è ſempre dovuto ancora creſcere il valor eſtrinſeco del danaro, e queſto è quell' uno accreſcimento, che nelle dette Gride ſi ſcorge, e che non s'impugna, eſſendo anzi ragion, che di tempo in tempo ſi faccia, come dopo il Covaruvia, ed altri inſegna l'Antugnez nel *d. cap. 25. num. 20.* Ma non è già quello queſto accreſcimento, che l'Autor della propoſta richiede, il qual vuole, che ſenza inveſtigare, ſe ſia creſciuto il valor intrinſeco del metallo, ſi debba di balzo alzar l'eſtrinſeco del danaro: e queſto è ciò, che non ha mai fatto alcuna Grida, e che facendoſi oggi, ſarebbe appreſſo di noi, e de' Miniſtri, e Regolatori della Zecca, della Piazza de' noſtri Banchieri, e Mercanti, e del Foro tutto una novità, ed una moſtruoſità inaudita.

Leggaſi da chi vuol leggerle ſenza traveggole agli occhi le Gride appunto dell'accennato intero Secolo ſtampate ne' ſei Volumi, che comunemente ſe ne conſervano, cominciando da quella del Sig Duca di Terra Nuova del 1584. fino all'ultima, che oggidì è in oſſervanza, e non vi ſi troverà una ſillaba, che ſuoni in tal ſenſo.

Ben ſi troverà per l'oppoſto, che avendo introdotto l'ingordiggia d'uomini ſcellerati per varie ſtrade, e maſſimamente per quella di ſtraniere monete di baſſa lega uſcite, o da antri aſcoſi, o talor anche da qualche Zecca d'alcun picciolo Signore, de' quali più d'uno ve n'ha ai confini, il deteſtabile abuſo di eſtrarre da queſto Stato le monete buone, ed introdurvi le ree, e di ſpendervi queſte e quelle ad un corſo ſopra modo eccedente il valor intrinſeco dell'argento, e dell'oro, ſi ſono proibite ſeveramente da' Signori Governatori le nuove ſtraniere monete, ed abbaſſate le noſtre, e le altrui fra noi ammeſſe da quello ſmiſurato corſo, e ridotte alla meta, e termine del detto intrinſeco valor del metallo.

Ma queſto non è un aver accreſciuto, è un aver diminuito nel ſenſo, di cui quì ſi tratta, il corſo delle monete. E ſempre per legge di buon governo così converrà fare, venendone, che Dio non voglia, il biſogno, e non già introdurre l'abuſo non ancor nato, ed autorizarlo col pubblico Editto, che l'Autore della nuova propoſta pretende. La quale, ſe ſi vuole epilogare tutto ciò, che s'è detto in queſti fogli in jure, ed in fatto, per quello, che ce ne dettano la Giuriſprudenza, e la Politica, i ſacri Canoni, e le Leggi, e i loro Interpreti, le Iſtorie, il giudizio degli Eſperti del traffico, la ſituazione dell' Italia, e ſue Provincie, le eſperienze, le pramatiche, e le conſuetudini particolari di queſto Stato, ſi crede che rimanga pienamente debellata, e ſconfitta, e che per darle orecchio non ci ſia, ſecondo che fu il noſtro aſſunto di dimoſtrare, nè giuſtizia, nè utilità, nè occaſione.

Queſto è quello, che obbedendo ai miei riveriti Colleghi ho potuto io raccogliere nelle anguſtie del tempo prefiſſomi, da poterſi conſiderare in queſta materia nella Congregazione di Stato per la riſpoſta, che dee darſi all'Illuſtriſſimo Magiſtrato Ordinario, da cui ella è ſtata richieſta del ſuo parere, rimettendomi ſempre al ſuo ſuperiore intendimento, ed a qualunque altra correzione, e cenſura.

Milano 28. Febbrajo 1704.

Giuſeppe Maria Folli Dott. Collegiato, ed Oratore di Lodi.

SPI-

SPICILEGIUM SITONIANUM,

In quo nonnullæ habentur Obſervationes novæ de Monetis Florentinis, Papienſibus, Genuenſibus, Derthonenſibus, aliiſque.

Ricordanus Malaſpina in Hiſtor. Florentin. impreſs Florentiæ an. 1568. in 4, ubi cap. 130. pag. 109., in materia Monetaria ſic ſcribit: Come Federigo Imperatore tribolò Santa Chieſa.

1240 Federigo Imperatore, fallitogli la Moneta, fece fare una ſtampa di cuojo in ſua figura, ſtimandola in valuta *un Agoſtajo d'oro*, e quelle promiſe di fare buone per la detta valuta a chiunque poi l'arrecaſſe al ſuo Teſoriere, e fece bandire ch'ogni maniera di gente per ſua vittuaglia la prendeſſe ſiccome *Moneta d'oro*, e in queſto modo rimediò alla ſua Oſte, e poi avuta la Città di Faenza, a chi avea le dette ſtampe, li cambiò ad *Agoſtarj d'oro*, che valeva l'uno, *Fiorini uno d'oro, e un quarto*. Ed era dall'uno lato della ſtampa impronto il volto dello Imperatore a modo de Ceſari antichi, e dall'altro un'Aquila, ed era groſſa di caratti venti; Queſta Moneta fece i fatti ſuoi, come ſe foſſe d'oro, ed ebbe grande corſo a ſuo tempo, e nella detta ſua Oſte furono i Fiorentini, Guelfi, e Gibellini, in ſervigio dello Imperatore.

Et infra cap. 152 pag. 131. ſub anno 1251. ſic:

Eſſendo Podeſtà di Firenze Meſſer Filippo Ugoni la Città montò molto in iſtato, e in grandezza, e in ricchezza, e in tranquillo grande; onde i Mercatanti per onore del Comune una col Popolo, e col Comune ordinarono, che ſi faceſſe *Moneta d'oro*, che prima battevano Moneta d'argento di Danari dodici l'uno; e allora ſi ricominciò la buona Moneta de *Fiorini d'oro* fine di ventiquattro carati, e contavaſi l'uno Soldi venti al tempo del detto Meſſer Filippo; i quali Fiorini gli otto peſavano once una, e dall'uno lato la impronta di Santo Giovanni Battiſta, e l'altro il Giglio.

Sigibertus Aulicus Ticinenſis in Hiſt de Laudibus Civitatis Ticinenſis, ſcribens de anno 2330. ſub titulo de moribus, & conſuetudinibus Civium pag. mihi 33., de Moneta Papienſi ſic refert:

Habet autem Commune Civitatis redditus magnos, tam antiquis exactionibus, quàm certis aliis proventibus deputatis. Habet Privilegia enim Imperialia multa, & libertatem maximam, facientes ab antiquo *Monetam*, cujus forma nobilitatem antiquam Urbis oſtendit; quæ Moneta per totam olim Italiam valore, & pondere approbata, uſque nunc ſola inter alias, quas viderim, Græcis literis efformatur; ſoliti namque ſunt facere diverſi ponderis, valorisque Monetas, inter quas illa, quæ uſualis eſt, minoris valoris eſt; adeò quod illius Turonenſis argenteus moderno tempore quinque Solidis, & plus valet; ideoque parvo pretio multa ibi poſſunt haberi.

Aliquando enim tantum panis, vinique copiam habuerunt, quod triticum tanti ponderis, quantum portare poteſt Vir robuſtus pro minori pretio quam trium Turonenſium argenti vendebatur; Vinum verò quantum portare poſſent pauciori pretio quàm dimidii Turonenſis; unde coacti ſunt aliqui propter vaſorum ind gentiam vinum in vias effundere, cum nullus inveniretur pauper, qui illud præ abundantia vellet accipere.

Communiter autem venditur in Foro mediocre triticum prædicti ponderis, ſcilicet unius Viri robuſti ſex Turonenſibus argenti; Et Vinum ponderis duorum Virorum robuſtorum, videlicet vinum mediocre, ſex Turonenſes, & minus; Vinum verò pretioſius octo Turonenſes, vel id circa. Eſt autem portatura illius tritici taxata ad tres Sextarios, ex quibus unus in menſe ſufficit cuilibet Comeſtori.

De Moneta Genuenſi.

DE origine Monetæ, & ejus variatione in Urbe *Genuæ*, ac valutatione ab anno 1387. ad annum 1681., & ſignanter Scuti aurei, ſeu Floreni ab anno 1508 ad an. 1681., itemque Scuti argentei, vulgò *Genovina*, ab anno 1563. ad an. 1681. videantur *Statuta Civilia* Reipub. Genuenſis a pag. 379. & 389. ad pag. 396

De certiori autem origine dictæ Monetæ Genuenſis ab anno Salutis 1146., audiendi ſunt ſequentes Scriptores.

Frater Jacobus Philippus Bergomenſis in Supplemento Chronicorum lib. 12 ſub anno Chriſti 1146, & Rege Romanorum Conrado Secundo pag mihi 224 a fronte, juxta impreſs. Venet. an 1486. die 15. Decembris in folio, ſic ait:

Anno 1146. Moneta Genuenſibus concedi-

tur.

Ge-

Genuenſes hac tempeſtate cum & ditione, divitiiſque, ac gloriâ admodum clari haberentur, a *Conrado* iſto Cæſare ſignandi pecuniam & auream, & argenteam Privilegium obtinuerunt, cum ipſius ſcilicet nota; quod & nunc uſque apud eos in fidem præmiſſorum fideliter ſervatum eſt; Nam uſque ad id tempus, ut Jacobus (de Voragine) eorum Theologus refert, Genuenſes niſi Papienſi Moneta, & quibuſdam parvulis, qui dicebantur *Brunetti*, uſi fuerunt.

Idem *Frater Jacobus Philippus* in eodem Supplemento &c. juxta Italicam verſionem *Franciſci Sanſovini* impreſs. Venet. an. 1581. libro eodem 12. pag. mihi 417. a tergo, ſub Conrado II. anno Chriſti 1146. ſic ait:

Conceſſione a Genoveſi di coniare la Moneta: Genoveſi quando cominciarono a battere Moneta.

I Genoveſi, eſſendo di territorio, di ricchezze, e di gloria poſſenti, ottennero dall' Imperador *Corrado* il Privilegio di coniare la Moneta d'oro, & d'argento, & d'ogni altra ragione, col nome ſu quella Moneta del detto *Corrado*, come al preſente in eſſa Moneta ſi vede, & così ſi oſſerva ſino al preſente; Innanzi a tal conceſſione, & licenzia uſavano la Moneta della Città di Pavia, & certi altri piccioli Danari, che ſi chiamavano *Brunetti*.

Triſtanus Chalcus Hiſtor. Patriæ lib. 7. pag. 158. ait: Anno 1138. &c. deinde Conradus Secundus &c. imperium excipit, & Mediolani præbente diadema Robaldo Archiepiſcopo coronatur. Idem Genuenſibus facultatem cudendæ Monetæ primus conceſſit, ex quo illius memoriæ hoc grata poſteritas inſtituit, ut nomen *Conradi* Romanorum Regis alteri nummorum parti ſemper inſcripſerit.

Bernardinus Corius Hiſtor. Mediol. parte prima pag. mihi 35. ſub anno 1138 ſic ait:

In queſto tempo ancora mancò dalla preſente vita Lotario Imperatore, il perche *Corrado* cognominato Terzo, fratel di Federico Primo, detto Barbaroſſa, fu aſſonto all' Imperio. Sono alcuni che dicono, che da coſtui nacque la Fattione Gibellina, il che ſe non fù, almanco per Italia ſi diſparſe, & con ciò ſoſſe che Genoveſi nel medeſimo tempo con lo ſtampo Paveſe faceſſero Moneta picciola & abietta, *Conrado* gli conceſſe un Privilegio con aurea Bolla l'anno di noſtra Salute 1138. di poterne ſtampar con la loro inſegna, cioè trè Torre, repreſentando eſſa Republica a difenſion della quale erano fabricate a San Silveſtro, & Santa Croce col nome del loro Duca, e dall'altro canto una Croce nel tondo, & a cerchio il nome di *Corrado* Rè de Romani in perpetuo &c.

Antonius Ciccarellus in Vitis Impp. videlicet in Conrado III. Imperatore ſub anno 1138. pag. 586. & 588. ait:

Currado Duca di Svevia fù doppo la morte di Lotario dagli Elettori ſalutato Auguſto.... Dicono che *Currado* concedeſſe a' Genoveſi di poter far Moneta d'oro, e d'argento.

Vide Advoc. Fiſcal. Don *Martinum de Colla* in Differt. pro reſcind. Vendit. Marchionat. Finarien 1729. Sect. 19. pag. 115. num. 9. in verbo *Conradus* Imperator.

Doppie d'argento volgarmente dette *Genovine* coniate ſotto nome di *Conradus Secundus Romanorum Rex*: *Dux & Gubernatores Reipub. Genuenſ.* ſotto degli anni 1613. 1623. 1625. 1631. adſunt penès me.

Item un Doblone d'oro intitolato: *Conradus II. Ro. Rex* ✠ *G. F. Dux & Gub. Reip. Gen.* ✠ 1623.

Item una Mezza Dobla d'oro intitolata: *Conradus II. Ro. Rex* ✠ *Dux & Gub. Reip. Gen.* ✠ 1604. adſunt penès me Adv. Siton.

De Moneta Derthonenſi.

CUm Clariſs. Vir *Ludovicus Antonius Muratorius* in ſuperiùs inſerta Diſſertatione de Monetis Italiæ pag. 59. meminerit Privilegii per Fridericum Primum Rom. Imperatorem *Derthonenſi* Civitati pro jure cudendæ Monetæ conceſſi, confert hic referre quæ leguntur in *Volumine Statutorum ejuſdem Urbis* conditorum ac publicatorum die 28. Julii anno 1327., ac ſucceſſivè additorum de menſe Februarii anno 1329 & menſe Maji anno 1331., quæ dein Mediolani impreſſa ſuerunt anno 1573. per Valerium & Hieronymum fratres de Meda in Folio: Ubi lib 4 pag 176. 177. ſub Rubrica *de Valore Monetæ* ſic habetur.

Anno 1329. die penultima Februarii = Item ſtatutum, & ordinatum eſt, quod valor Monetæ aureæ, vel argenteæ non poſſit mutari augendo, vel minuendo ipſius valorem, qui valor inferiùs deſcribitur; & hoc niſi proceſſerit de voluntate Conſilii Generalis; Valor autem Monetarum hic eſt videlicet:

Floreni auri juſti ponderis Sold. triginta ſex Imperial.

Ducati auri juſti ponderis Sold. triginta ſeptem & medius Imperial.

Januini auri juſti ponderis Sold. triginta ſex, & medius Imperial.

Medaliæ auri juſti ponderis Sold. octo, & Denarii tres Imperial.

Turoni argenti juſti ponderis Jan. XXI, & ſi de O rotundo, valeat Papien unus plus.

Venetii groſſi argenti juſti ponderis Jan. X., & medius.

Zuliati argenti juſti ponderis Jan. XVIIII., & medius.

Carentani argenti juſti ponderis Jan VII.

Ambroſianæ groſſæ argenteæ Imperial XXV.

Ambroſiani parvi Imperial. XIII, & medius.

Et Lib. 6. pag 237. = Decretum Ducale diei 29 Martii an 1477.

Quod damnum dantes in bonis campeſtribus condemnentur per Officium Poteſtatis Terdonæ ad Monetam Mediolani, videlicet pro damnis datis in lignis, ſeu lignaminibus, & victualibus.

Quia multi inveniuntur, qui damnum dant, &c. non timentes pœnam ſuperinde impoſitam a Statutis dictæ Civitatis, eo quia minima, quia loquitur de *Moneta Terdonæ*, *cujus Monetæ libra ſolummodò facit Soldos quinque*, & *Denarios quinque Monetæ Mediolani*, Conſilium Generale dictæ Civitatis &c. mutavit dictam pœnam Terdoninorum in Monetam Imperialium &c. = Dicta autem vetera Statuta condita erant anno 1331 die 24. Maii.

Anno Domini 1252. die 20 Octobris = Donus Chunradus Dei gratiâ Abbas S. Celſi Mediolani confitetur recepiſſe libras tercentum quinquaginta Denariorum bonorum Tertiolorum, & quæ fuerunt in *denariis Groſſis*, *de octo Denariis unciæ*, tot quot aſcendunt ad libras tercentum quinquaginta Tertiolorum, ſive Denariorum minutorum nunc currentium, pro pretio certorum prædiorum in territorio Udrugii Comitatus Mediolani rejacentium; Ita *ex Inſtrumento* in Pergamena die ſupraſcripta tradito per Aglericum de Cagalantia Sacri Palatii Notariùm per me &c. viſo die 18. Aprilis an. 1736. in Archivo Monacorum S Ambroſii Mediolani.

DE vetuſto Monetarum valore *Hieronymus Rubeus* clarus ſub anno 1572. in Hiſtoria Ravennæ lib xi. pag 828. impreſs. an. 1589. in Fol. ſic refert:

Valor Pecuniarum.

1. Byzantius valet duas partes Floreni.

2 Uncia auri valet quinque Florenos in argento, aliàs 8.

3 Libra ceræ valet ſecundùm conſuetudinem regionis.

4 Obolus auri valet ſex Toronenſes argenti.

5. Milidrinus valet ſex Toronenſes argenti, aliàs unum Florenum.

6 Toronenſis argenti valet 40. Bononinos parvos.

7. Solidus Sequiſinorum valet duos Solidos Imperialium.

8 Viginti Solidi Lucenſium valent unum Florenum.

9. Duo Solidi Papienſes valent unum Turoneſium argenti.

10 Libra auri valet 96. Florenos auri.

11. Venen de Roma, & Manſarutus de Alba valent unum Florenum.

12. Decemocto Solidi Imperialium valent unum Florenum auri.

13. Libra argenti valet ſex Florenos, & duos quartarios auri.

14 Solidus auri valet medium Florenum, & tertiam partem alterius.

15 Duodecim Turonenſes valent unum Florenum.

16. Marabottini, ſive Marabatini, qui ſint, vide cap. *cum olim de Privileg.*, & apud Ludovicum Gomes in Commentario in Regulas Cancellariæ in fine.

DE Monetis auri, & argenti, ac æroſis &c. quæ cudebantur in *Regia Zecca Mediolani* de anno 1666. Comes *Galeatius Gualdus* in Relatione Civitatis & Status Mediolani parte prima pag. 118 ſic refert:

Quattrini valoris Denar. trium Imperial.

Seſini val. Denar. ſex Imper.

Soldi val. Denar. Duodecim Imper.

Parpagliole val Denar triginta Imper.

Pezze da quattro Soldi l'una, val. Solidor. quatuor Imper.

Mezzo Realetto val. Solidorum quinque Imper.

Realetto val. Solidor. Decem Imper.

Piaſtrini da due Realetti l'uno, val. Solidorum viginti Imper.

Quarti de Ducatoni, val. Solidor. triginta quinque Imper.

Mezzi Quarti, val. Soldor. Decemſeptem, & Denar. ſex Imper.

Ducatoni, val Librarum ſeptem Imper.

Mezzi Filippi, val. Librar. trium Imper.

Filippi, val. Librar. ſex Imper.

Mezzi Scudi, val. Librar. quinque Imper.

Mezze Doppie, val. Librar. Decem Imper.

Doppie, val. Librar. viginti Imper.

Doppioni da due Doppie, val. Librar. quadraginta Imper.

De

De Moneta Turcorum.

L*Azarus Superantius* Nobilis Venetus in Relatione de Imperio Othomanico impreſs. Mediolani an. 1599. per Johannem Baptiſtam Piccaliam in 16., parte prima pag 23, ita de re Monetaria anno 1597. apud Turcas in uſu diſſerit:

Un *Aſpro* vale 24. Manguri = Il *Manguro* è moneta di rame, e vale quanto il *Numulo* antico. = Cinque Aſpri buoni a peſo fanno un *Dramma* = Dodeci Dramme fanno un *Talero* = Et un Talero e mezzo fà un *Zecchino* Veneziano, il quale è tanto come un *Sultanino* Turcheſco, Moneta d'oro, e di maggior prezzo ch' habbino i Turchi, e vale ſedeci Paoli Romani in circa.

Il *Sultanino*, o *Soldano*, ch' altri lo chiamino, è veramente così nominato da Sultani, cioè da Signori Ottomani, come appunto il *Zecchino* vien detto *Ducato* da Duci della Republica di Venezia: & i *Bizantj*, o Bizantini ne' tempi degli Imperatori Greci da Bizantio, cioè Conſtantinopoli, venivano denominati, & valevano quaſi lo ſteſſo che il Sultanino.

Alcuni Scrittori hanno ſcritto diverſamente del ſopradetto computo, perciò che hanno havuto conſiderazione al prezio de tempi loro. L'*Aſpro* già valeva otto *Manguri* ſolamente = La *Dramma* quattro Aſpri = Nove Aſpri facevano un *Talero* = E così il *Zecchino*, come il Sultanino, non più di 54. Aſpri = Hora ſono alterate tutte queſte Monete = Il *Talero* vale 70 & 80. Aſpri = Il *Zecchino* 110. e 120. e 125, e ciò principalmente per li gravami, che ſono ſtati poſti in Conſtantinopoli per occaſione della guerra Perſiana. Fù anco proibita l'antica Moneta, che correva nell' Imperio Ottomano, conciofiacoſache foſſe ſegnata con diverſe imagini vietate dalla legge di Macometo, mà più veramente, perche eſſendo di buon argento, riſtampandoſi peggiore, veniva il Teſoro, & i Miniſtri ad avanzar molto. Hora non così ſuperſtizioſi hanno per legittima quella ſolamente, che è di miglior lega.

DE MONETIS MEDIOLANENSIBUS CONSULTATIONES, ET DECRETA

AB ANNO MDCCXX. USQUE AD ANN. MDCCXXVII.

PRIMA VICE TYPIS COMMISSA.

Digitized by Google

Digitized by Google

CONSULTE, ED ORDINI
SOPRA
LE MONETE MILANESI.

XII. Ottobre MDCCXX.

Conſultò il Governadore due coſe. L'una fu la neceſſità d'aumentare il Filippo nel valore eſtrinſeco due ſoldi, ragguagliandovi poi le Monete eſtere.

L'altra di far correre per Economia la Zecca. Diſſe, che l'aumento ſuddetto gli fu propoſto dal Magiſtrato Ordinario, che era aumentato il valore delle Paſte, che per tal ragione non ſi poteva ritrovare Zecchiere, e che l'aumento ſuddetto era riſultato dall' eſperienza fatta dal detto Magiſtrato con far cuniare per via Economica 9m. Filippi.

Per le Paſte d'oro diſſe, che ſi doveſſe ſtabilire il prezzo a lir. 118. per oncia.

II. Aprile MDCCXXI.

Ordine Reale al detto Governadore di proporzionare il valore de Filippi al corſo di lir. 7. ſl 2. conſervando l'antico peſo, e bontà in quelli, che ſi fabbricaſſero di nuovo; e proporzionando il valore delle Monete foraſtiere al ſuddetto corſo del Filippo, avvertendo a non pregiudicare al Commercio con li Confinanti, e a impedire l'eſtrazione delle Monete Provinciali, con che la Zecca in avvenire andaſſe per conto del Magiſtrato: e per le Monete d'oro ſi praticaſſe lo ſteſſo, che per quelle d'argento.

X. Maggio detto Anno.

Altra Conſulta del Governadore rappreſentando, che andando per Economia la Zecca, e riſparmiandoſi molte ſpeſe abuſive, ſperavaſi poteſſe battere il Filippo nell' antico peſo, fino, e corſo ſenza alterarlo.

XXVIII. detto Meſe.

Riſpoſta, che per qualunque nuova idea ſi teneſſe preſente il già rappreſentato, e che l'ordine dato non mirava al difetto del Zecchiere, ma alle altre Conſiderazioni conſultate.

XIX. Luglio anno ſuddetto.

Altra Conſulta del Governadore conſiſtente in che l'eſtrazione de Filippi ſia proceduta dalla introduzione delle Monete foraſtiere con alterazione di corſo, e ſenza conſiderazione di peſo; che non potendoſi avere in Milano le Paſte a meno di lir. 7. 17. 5. per oncia, non farebbe baſtato l'aumento de' due ſoldi; Che il detto aumento avrebbe fatto creſcere il Cambio, e ſeco tutti gli altri Generi contrattabili; Che l'alterazione delle Paſte procedeva da quella del Cambio da non conſiderarſi, perchè inſtabile, ed accidentale; Conchiudendo, che per le Monete d'argento convenga riaſſumere lo ſtampo per via d'amminiſtrazione ſenza alterare quelle del Paeſe, ma con ridurre al loro intrinſeco le foraſtiere; E l'iſteſſo che ſi poſſa praticare per quelle d'oro, eſſendoſi incontrata in Genova una partita, che coſterebbe ſolo lir. 115. 17. 6. per oncia.

XX. Gennajo MDCCXXIII.

Real Diſpaccio di tenore, che non ſi faccia alterazione al Filippo, che ſi riducano le Monete foraſtiere, che corra per amminiſtrazione Economica la Zecca; che le Monete d'oro ſi ſtampino al corſo proporzionato a lir 118. per oncia ſecondo il valore aſſentato dal Magiſtrato.

Altro Diſpaccio ſotto l'iſteſſo giorno al Governadore, perchè dica, ſe convenga cuniare nell' avvenire le Monete a torchietto, e ſtampar Ducati d'oro della bontà, e peſo di quelli di Germania, ed Ungheria.

XXIX. Maggio detto Anno.

Riſpoſta del Governadore remiſſiva alla rappreſentazione del Magiſtrato, il quale riparò, che quantunque ſi daſſe a queſta nuova Moneta qualche puoco meno di fino, ſe le doveva dare maggior valore, che a quelle di Ungheria, e così perderebbe nel Commercio con quella piazza, e le altre di Germania almeno due ſoldi per ciaſcuna Moneta.

III. Novembre detto Anno.

Perchè s'eſeguiſca l'ordine della ridduzione, e ſi facciano diligenze per aver le Paſte direttamente da Spagna, e da Portogallo con il poſſibile riſparmio per mantenere la Zecca.

IX. Decembre MDCCXXIV.

Altra Conſulta del Governatore approvando la propoſizione fatta dal Magiſtrato di ridurre ogni libra d'argento a ſole oncie undeci di fino, quando prima ſi regolava a oocie 11. gran. 10. affin di ricompenſare in tal maniera il danno irreparabile nel nuovo ſtampo per l'aumentato valor delle Paſte: diſſe, che così eraſi eſeguito, ma non potendo la Camera ſupplire a tutte le ſpeſe per la maggior quantità, che era neceſſaria a batterſi, col mezzo di nuove diligenze eraſi conſeguita l'oblazione dell' Andreoli, che fu rimeſſa in detta Rappreſentazione, avendo ottenute alcune moderazioni del Partitante, in ſeguito de Riglievi fatti dal Magiſtrato con ſua Conſulta de' 30. Settembre; Che aveva ſtimato di ſtabilire il fino della Doppia, che dovea fabbricarſi, in din. 21. gr. 18, e per l'argento accordare la ridduzione a ſole oncie 11. dovendo correre con queſta legge le nuove Monete di lir. 6, e di 3., come ancora di ſs. 20. 10. e 5.

XVI e XXIII. detto Meſe.

Altre due Rappreſentazioni del Governadore, dove ſi dice, che il Magiſtrato non aveva dato eſecuzione alla ſtipulazione del Contratto, non oſtante, che ſi foſſe derogato alla ſolennità dell' Aſta, a motivo, che foſſe ſopravenuta miglioria del Sesto.

Che però eſſendo limitata la ſeconda oblazione al giorno 22 del detto Meſe, ne eſſendovi tempo di conſultare a S. Maeſtà, abbia ſtimato ſecondo il dettame del Gran Cancelliere di ordinare al Magiſtrato, che ſubito paſſaſſe all'iſtromento col detto Andreoli eſclusa la detta miglioria del Sesto.

XXIX detto Decembre.

Conſulta a Sua Maeſtà del Magiſtrato con la narrativa di tutto il Fatto, e rimeſſa de' Papeli toccanti il detto Partito.

Eccitato ſopra ciò il Voto del Fiſco di Vienna ſi tenne ſu quattro Punti.

Primo trattò del ſuppoſto utile del Regio Erario.

Secondo della ſuppoſta utilità del Pubblico intorno all' eſtrazione della Moneta.

Terzo del ſuppoſto Pregiudizio della Regia Camera nel nuovo ſtampo ſenza tal diminuzione.

Quarto degli inconvenienti, che potrebbe produrre tal novità in danno del Principe, e dei Popoli.

Sul primo aſſenta, non dover' il Principe utilizzarſi ſopra la fabbrica delle Monete; Eſſere contro la fede pubblica, darvi maggior corſo del loro intrinſeco; e riſultare in grave danno del Pubblico l'alterazione delle Monete per la conſecutiva alterazione de' prezzi di tutte le coſe.

Sul ſecondo diſſe, eſſere falſo il ſuppoſto, che l'eſtrazione della Moneta Provinciale procedeſſe dall' aver eſſa intrinſeco ſuperiore al Corſo, mentre procede dall' eſſere maggiore il Commercio paſſivo di queſto Stato al Commercio attivo, dal che procede, che reſtando in debito queſta Piazza verſo le Foreſtiere, debba uſcirne indiſpenſabilmente il danaro, mentre anche il giro del Cambio laſcia alla fine un debito, che ſenza danaro non può pagarſi; Onde a tale inconveniente non ſarebbe riparo l'alterazione della nuova Moneta, la quale per altro diſtruggerebbe il credito della noſtra Zecca, ed impoverirebbe li Popoli, che nello ſpenderla fuori del paeſe vi dovrebbero perdere tutto ciò, che a lei manca d'intrinſeco.

Sul terzo Punto diſſe, che ſecondo la Rappreſentazione de' 19. Luglio 1724. fatta dal Governadore non ſi verificava l'aumento del valore delle Paſte, che nelle principali Piazze avevano prezzo fiſſo, nè doveva conſiderarſi l'accidental variazione procedente dall' inſtabilità del Cambio, perchè altrimenti ſi ſarebbe dovuto ogni giorno alterare la Tariffa della Zecca. E qui ſtabilì per maſſima capitale, che la vendita de' metalli ſi regolaſſe con diverſi principj da quella delle altre Mercanzie, eſſendo una ſemplice permuta del metallo in natura, con altro metallo ridotto in Moneta, di manierachè il Venditore del metallo non mira, che a porlo in corſo di Commercio, e per conſeguenza conſidera quanto abbia d'intrinſeco la Moneta, che riceve. Aggiunge, che ſe ſi doveſſe aumentare la Moneta, forzoſamente con la ſteſſa proporzione verrebbe a prendere aumento anche il valore delle Paſte per il principio ſuddetto, e così non ſi otterrebbe l'intento.

Intorno al quarto Punto rilevò varj inconvenienti; Che ognuno perderebbe nelle ſue Entrate, ricevendo in ſoſtanza minori denari; Che tutti li Generi aumenterebbero di prezzo; Che li Poveri riceverebbero minor mercede; Che naſcerebbero infinite liti ſu li pagamenti de' Cenſi, Livelli, Legati ec. Che li Banchi pubblici ſarebbero ſoggetti al pericolo di mancar di fede, perchè al ſuſſurro dell'alterazione correrebbe ognuno a ritirare il ſuo denaro, come ſeguì in Roma in tempo, che Clemente XI. penſò a dare un picciolo aumento ideale alla

alla Moneta: Che si alzerebbero immediatamente li Cambj: Che soffrirebbe la Camera il danno del maggiore prezzo di tutti i generi bisognevoli al mantenimento delle Truppe: che il Commercio verrebbe meno.

Riprovossi dunque dal Regio Fisco tutto il Progetto, specialmente la Massima stabilita del fino a sole 11. oncie, come s'era fatto nelle picciole Monete con tanta spropositione di quelle di maggior peso, riprovando altresì la soverchia quantità di Moneta di rame accordata, ed ancora che si fosse ritenuto il fino dell'oro in sola bontà di 11. e 18., e non secondo il solito di 11. e 21.: Conchiuse con instanza, che non si dovesse permettere l'alterazione della Moneta dello Stato, suggerendo le providenze opportune per rimediare all' inconveniente del corso abusivo.

IX Genaro MDCCXXV.

Consulta del Supremo Consiglio di Spagna a S. M., in cui si riprova l'operato dal Governadore nell' accettazione del Progetto dell'*Andreoli*, e dal Magistrato nella fabbrica delle nuove Monete picciole d'argento, conformandosi interamente il Consiglio con li sensi predetti del Fisco.

XII. Settembre MDCCXXV.

Rappresentazione del Governadore, nella quale significa: essersi proposta la materia in una Giunta, col tenersi presente, quanto era prima seguito, cioè la Relazione de' Ragionati Generali de' 22. Dicembre 1718., partecipando al Magistrato, che la Zecca di Spagna nel 1713., e quella di Genova nel 1715. avevano minorato l'intrinseco, presentando in prova due Reali di otto, di nuovo stampo; la Rappresentazione della Camera de' Mercanti de' 31 Gennajo 1719., che contradicendo alla providenza della riduzione, aveva proposto di minorarsi due grani il peso del Filippo, per esser cresciuto il valor delle Paste, e che la Congregazione della Zecca aveva anzi giudicato, che si levassero sei grani: Che poi la Camera de' Mercanti, e la Congregazione suddetta erano camminate con principj contrarj, la prima tenendo per la riduzione delle Monete forestiere all' intrinseco valore, credendo, che dal corso abusivo nasca l'alterazione del Cambio: la seconda supponendo, che il fino della Moneta dell' Andreoli sia eguale a quello delle Monete straniere, e che solo mancasse nel peso, onde con crescer questo, levando la terza scarfiggia, fosse levato ogni scrupolo: Che la comune del Magistrato riprovò l'arbitrio proposto da' Mercanti come inefficace, incerto, e pericoloso: Che tanto la Congregazione dello Stato, quanto quella del Patrimonio di Milano avevano stimato doversi regolare il corso secondo il valore de' Metalli: Che dalla Camera de' Mercanti era stata fatta obblazione anonima per la fabbrica di Filippi 30m. in effettiva specie, e 5m. in 20. Soldi al fino, peso, e corso praticato, con facoltà però di quindici altri mila Filippi in 10., e 5 Soldi, secondo la regola prima tenuta, e con l'osservanza intera dell' Editto da pubblicarsi contro il corso abusivo delle Monete forestiere: Che li Ministri della Giunta, eccettuati due soli, tennero per costante, essere alterato il valor dell' argento, e così doversi pure alterare il corso del Filippo, adducendo molte prove di Fatto, in dimostrazione dell' assunto: E fra l'altre cose mostrarono, non essere alterato il Cambio dal corso abusivo suddetto, ma bensì da altri principj, cioè, perchè essendo sempre debitrice questa Piazza, deve sempre ricevere la Legge dalle altre, e tollerar il cambio secondo l'arbitrio altrui; perchè il maggiore, o minore valore del Cambio procede dal maggiore, o minor bisogno di danaro in quelle Piazze, per le quali vengono sollecitate le Lettere, o dal tenere li Negozianti maggiore, o minor fondo; perchè li fallimenti accaduti in Francia avevano così portato: E perchè ogni settimana suol' alterarsi il Cambio, benchè non si alteri la Moneta: Che dalla Giunta si riprovava anche il Progetto de' Mercanti, sì perchè le picciole Monete come mancanti nell' intrinseco, averebbero comprati li Filippi, con dar luogo all' illecito traffico delle Monete in grave danno de' Poveri, nelle mani de' quali girano per lo più le sole picciole Monete, sì ancora perchè gl' istessi Filippi avendo maggior intrinseco del loro corso (atteso l'aumentato valore delle Paste) farebbero stati un' esca continua alla voracità de' Forestieri, da' quali subito si vedrebbono rapiti, e così in luogo di far cosa utile al Pubblico, si sarebbe fatto un danno di conseguenza. Conchiuse la Giunta, che subito si dovessero regolare le Monete Provinciali al vero valore delle Paste, e con la stessa proporzione le forestiere, conforme si è tante volte praticato, e con tale sentimento convenne nella detta Consulta il Governadore.

XVI Settembre MDCCXXV.

Memoriale dell' Andreoli rimesso alla Corte dal detto Governadore, in cui egli rinunzia al Contratto, pretendendo reintegrazione sì per tutte le spese fatte, che per le Monete già

già disposte, o in atto da coniarsi.

Rimesse al Fisco di Vienna le due suddette Consulte del Governadore; fu di parere

Che più non si continui la fabbrica delle Monete proposte dall' Andreoli, e si cessi anche dallo stampo delle picciole per economìa.

Che fabbricandosi nuova Moneta, s'osservi la Legge antica della Zecca sì nell' argento, che nell'oro col solito peso, fino, e corso

Che si procuri la compera delle Paste da prima mano con generi del Paese, perchè se vengono comperate con effettivo denaro, o con Lettere di Cambio, non s'ottiene il principale intento dell'abbondanza delle Monete.

Che s'osservi l'Ordine dato di coniarsi le Monete per Economìa, e non per Appalto.

Che si rinovino gli Editti per ridurre le Monete essere in proporzione all' intrinseco del Filippo secondo la Legge antica.

E che mai si permetta la fabbrica di Moneta di rame, oltre la somma di sei mille Scudi all' anno.

Questo Voto si appoggiò dal Fisco a' seguenti principj.

Non essere rimedio al difetto di Moneta, comperare il metallo per formarla, mentre tanto esce, quanto entra.

La bontà della Moneta non esser motivo di estrarla; ma bensì il debito della Provincia verso li Forestieri esserne la vera cagione, mentre, o si estrae per introdurne la forestiera, e quando vi sta fra l'una, e l'altra la dovuta proposizione, cessa l'inconveniente; o si cava per pagare li Generi stranieri, e li Negozianti foresti ri addattano il prezzo all' intrinseco della Moneta, ciò, che succede anche quando il pagamento si fa con Lettere di Cambio, che si altera a proporzione dell' alterazione della Moneta.

L'abbondanza di contante considerarsi nell' universale di tutto quel valore, che ne risulta, non già nelle sue specie particolari.

Alterarsi il prezzo delle Paste, quando si comperano con monete di corso alterato.

Con questi principj il Fisco passò a rispondere gradatamente a tutti li fondamenti addotti da' Ministri della Giunta, che stavano per l'aumento.

Intorno alla instanza dell' Andreoli disse, che si rescindesse il Contratto, facendolegli pagare dalla Camera gli Utensigli, e le Paste preparate.

Aggiunse viva instanza per il bando delle Parpagliole forestiere, come troppo mancanti di bontà intrinseca.

Tutto ciò proposto nel Supremo Consiglio d'Italia, allora chiamato di Spagna, parvero a lui di gran peso li motivi addotti dal Fisco per sostenere il già risoluto da S M., alla quale consultò, che non si dovesse alterare il solito corso del Filippo, aggiungendo, non essere da rifiutarsi la proposizione dell' Anonimo, doversi trattenere la fabbrica delle nuove picciole Monete, e frattanto verificare il vero valore dell'oro per vedere, se dovesse sostenersi, o riformarsi l'ultimo stabilimento fatto in regola di lir. 118. per oncia, mentre le Monete di questo metallo andavano spogliando lo Stato di quelle d'argento.

MDCCXXVI VI. Aprile.

Consulta del Sig. Co: di Daun Governadore, colla quale avvisa, che essendogli stato dal Magistrato rappresentato con sua Consulta de' 11. Gennajo detto anno, che sarebbe spediente proibire del tutto le Parpagliole di Genova, e ridurre le Livornine, e due altre Monete d'Argentina rispettivamente, e di Francia, aveva partecipata l'occorrenza a una Giunta, nella quale il Presidente Modegnani aveva suggerito anche l'abuso della lira di Genova, che si spendeva a ss. 30 quando era nell' Editto del 1722. ridotta a ss. 26. Che per il bando delle Parpagliole non s'era offerito alcuno dubbio: Che in ordine alle altre Monete d'argento non vi era ragione di ridurre le une, e non le altre; Che col ribasso delle Monete consultate si sarebbe luogo a introdursene altre egualmente dannose al Pubblico: Che la riduzione di tutte non poteva seguire senza gravissimo pregiudizio dello Stato, sproveduto di buone Monete: Che stimò la Giunta doversi fare una riduzione generale, quando però lo Stato di Milano fosse provveduto d'altre specie coniate in questa Zecca, il che tutto dipendeva dalle Sovrane risoluzioni sopra il gran punto da molto tempo pendente. Conformossi il Governadore col Dettame della Giunta.

Il Supremo Consiglio (nulla aggiungendosi di nuovo dal Fisco a' Voti antecedenti) approvò non solamente la proposizione del Magistrato per il bando delle suddette Parpagliole, ma eziandio il Sentimento della Giunta di ridursi tutte le specie di Moneta forestiera; Disconvenne però nella dilazione proposta.

MDCCXXVI. XXVIII. Maggio.

Ordine Reale al Governadore, che frattanto, che S. M. stava mirando le due Consulte del fu Co: Colloredo del 1725., si pubblichi Editto di totale proibizione delle Parpagliole di Genova, e di riduzione di tutte le Monete fore-

foreſtiere al loro intrinſeco proporzionato alle provinciali, detratta però la fattura, e la ſcarſiggia: Che per le Monete d'oro, ſentito il Magiſtrato, e gli altri Corpi pubblici, informi ſul vero valore col parere d'una Giunta: E che proſiegua il Trattato offerto al Conte Colloredo da' Mercanti per continuare l'eſercizio della Zecca, procurando, che vengano migliorate le condizioni.

I. Giugno detto anno.

Relazione del Governadore, che accompagna due Conſulte, l'una della Congregazione dello Stato, l'altra del Banco di S. Ambrogio con inſtanza di provvedimento alla ſcarſezza delle Monete provinciali, ed al corſo abuſivo delle foreſtiere.

XXVIII. Dicembre.

Altra Conſulta di S. E. col parere della Giunta in eſecuzione del ſuddetto Reale Diſpaccio de' 28. Maggio, ſecondo il parere del Magiſtrato Ordinario, il quale rappreſenta co' ſenſi della Congregazione della Zecca, non valere le Paſte d'oro comperate con moneta di Grida, che al più lir. 115.; eſſere negli Editti del 1688., e 1708. traſcorſi due errori, l'uno in pregiudizio del Filippo, eſſendoſi valutata la Paſta a 7. 13. 6., e ritenuto a lir. 7., così che non v'è la ſolita ſcarſiggia, e l'altro ne' Ducatoni di Roma fiſſati a 7. 16., quando, detratta la fattura, e ſcarſiggia, non poſſono tener maggior corſo di 7. 13. 6., onde doverſi ſtabilire per il primo il corſo in regola di 7. 12. Non poterſi ribaſſare le Monete d'argento, ſenza fare lo ſteſſo con quelle d'oro, che potrebbe ritenerſi in lir. 114. colla regola della quindecima relativamente all'argento. Aggiunge il Governadore, doverſi conſiderare il danno univerſale nella riduzione delle Monete, la povertà dello Stato, la penuria del Contante, e per fine gli effetti, che ne riſultarebbero. Circa al Trattato riferì, non eſſerſi potuto ridurre il Partitante a dare maggior quantità di Filippi, a minorare quella del rame, a obbligarſi alla fabbrica di 2m. Doppie.

MDCCXXVII. IV. Gennajo.

Si rimette dal Governadore la nuova obbligazione del Riva, la quale dal Fiſco di Vienna è ſtimata degna d'eſſere poſta all'Aſta, ritenendo nel rimanente la riduzione.

XXI. Gennajo.

Il Conſiglio ripiglia tutti li fondamenti della ſteſſa riduzione, riſpondendo alli contrarj addotti dalla Congregazione dello Stato nella Conſulta del 1726.: approva, che ſi valuti l'argento 7. 12.; ma che però non conveniva deviare dalla regola antica, sì perchè non conſta abbaſtanza del ſuppoſto errore, come perchè troppo diverrebbe ſenſibile la riduzione delle Monete eſtere; per l'oro paſſi col parere del Magiſtrato, e riſpetto alle Obblazioni gli pare migliore quella del Riva, e che ſi debba porre all'Aſta, moderandoſi però la quantità di rame pregiudiziale al Pubblico.

MDCCXXVII. XXVII. Agoſto.

Diſpaccio Reale al Governadore, che approva il propoſto regolamento del prezzo dell'argento delle Monete provinciali, col quale comanda, che ſi debba regolare la riduzione delle foreſtiere, togliendone il benefizio della fattura, e della ſcarſiggia: Che ſi debba pubblicarne l'Editto: Che l'oro ſi ritenga a lire 114, o al più 115., facendoſi il dovuto ragguaglio fra la Moneta d'argento, e quella d'oro in regola della quindecima: Che la Zecca vada per Economìa, e ſi batta non a martello, ma bensì a torchio; data, però in caſo d'incontrarſi notabili difficoltà, la permiſſione al Governadore di paſſare all'Appalto, accettando l'obblazione del Riva, limitata la Moneta di rame a ſoli 4m., o al più 5m. Scudi.

Con altro Diſpaccio riſervato ſi comunicarono contemporaneamente al Governadore le difficoltà offerteſi circa alla valutazione dell'argento in lir. 7. 12., affinchè diſaminata la coſa, ed udita la Giunta, da lui ſi prendeſſe la convenevole riſoluzione.

DE
RE MONETARIA,
PRÆCIPUÈ MEDIOLANENSI,
CONSULTATIO
J. C. CLAR. ET REGII FISCI PATRONI
ALEXANDRI RICCARDI

VULGARI IDIOMATE SCRIPTA, ET NUNC PRIMUM PUBLICI JURIS FACTA.

CONSULTA FISCALE
SOPRA
LE MONETE.

SIGNORE.

PRia d'entrare il Fiſco ad eſaminare di parte in parte le condizioni enormiſſime del nuovo Partito contratto ſopra la fabbrica della Moneta nuova di Milano, ſarà neceſſaria una premeſſa ſopra il Punto eſſenziale della diminuzione, che ſi vuole dal Governadore nuovamente introdurre, riducendo la finezza ed intrinſeco valore d'una libra d'argento ad oncie 11. ſolamente, che per l'addietro nel corſo d'innumerabil tempo ſtabilito ritrovaſi in oncie 11. e gr. 10. con altra non meh perniciosa riduzione della intrinſeca finezza, e valore dell'oro ſopra carati 21., e 18 gr. per avanti ſempre a carati 21. gr. 21

Quattro Punti ſono pur troppo neceſſarj a conſiderarſi, come motivi principali per introdurre queſte pericoloſe e dannevoli novità ſul ſolo apparente motivo di non poterſi altramente effettuare la ſtampa della Moneta, della quale lo Stato in tanta penuria ſi dice ridotto.

Il primo Punto è l'utile del Regio Erario.

Il ſecondo, l'utile, che al Pubblico riſulterebbe, ceſſando con tal diminuzione l'eſtrazione della Moneta, comecchè per il ſolo motivo della di lei bontà ella ſeguiſſe.

Il terzo, l'intereſſe, che la Camera ſoffrirebbe con la ſtampa, ſenza tal diminuzione.

Il quarto, gl'inconvenienti, che potrebbe produrre tale innovazione in danno de' Popoli, e dello ſteſſo Prencipe.

Circa l'utile del Regio Erario non converrà qui diſtenderſi in lungo diſcorſo, baſtando conſiderarſi dal Configlio, e farſi un umiliſſimo ricordo a Voſtra Maeſtà, che la comune maſſima tenuta da' Prencipi giuſti e providi, che governano i loro Popoli col ſolo riguardo del ben comune, e della giuſtizia, fu di non penſare giammai ad approffittarſi di un utile conſiderabile nella fabbrica delle Monete; Maſſima particolarmente oſſervata, ed in niun tempo trasgredita da' Sereniſſimi Monarchi Auſtriaci, tanto eſemplari nella giuſtizia, e nel clementiſſimo amore verſo i Popoli, loro commeſſi dalla Divina Provvidenza.

L'inſenſibile avanzo, che dalla Moneta ſi ricava a proporzione del metallo, che ſi conia, ha ſervito per le ſpeſe del coniare, e del continuo ſoſtegno della Zecca, e mantenimento degli Operaj: Quella menomiſſima diminuzione lecita ſi rende, che baſti a pagare il Monetagio del metallo, come ne' Vaſſellamenti, Arredi, ed ogni ſorte di materia lavorata, la manifattura all'Artefice di pura ragione ſi paga. Il di più è ſtato ſempre abborrito da' Prencipi giuſti, come un guadagno illecito, ed una Mercatura impropria ad un Sovrano, il che cagionerebbe un danno nella ſoſtanza de' Sudditi, che poi ri'ulta in pregiudizio di ſe medeſimo, vedendoli indeboliti, e reſi inabili a ſovvenirlo con le contribuzioni nelle pubbliche neceſſità.

Sa bene ognuno le peſſime e doloroſe conſeguenze, che ha prodotte in varj Regni la diminuzione delle Monete, qualche volta anche praticata per ſoccorrere ad un pubblico biſogno cui altrimenti ſovvenir non ſi è potuto. Si raccontano ogni giorno, che ſi tengano ſimili diſcorſi, li funeſti torbidi cagionati in tanti Regni con la conturbazione della pubblica tranquillità; il diſcredito del commercio; il fallimento di tanti Mercanti; la povertà di tanti Particolari, e la confuſione in tutte le mercature, e pubblici traffichi.

Non deve ritrovarſi Miniſtro, che poſſa conſultare a V. Maeſtà di far profittare la ſua Camera di Milano con un utile tanto dannoſo al Pubblico, nè può cadere in niuno queſto ſoſpetto tanto lontano dall'Auguſtiſſima Clemenza e Giuſtizia, che ſempre ha moſtrato la M V. nel retto e paternale governo de' ſuoi Popoli.

Deve ognuno conſiderare ſimile diminuzione, come perniciosiſſimo motivo, che dà luogo agli animi maligni di penſare ſimile avarizia verſo il governo tanto generoſo d'un Monarca, che in queſta parte più che in ogn'altra

tra ſi rende incomparabile.

Credeſi ſoverchio di rammentare alla M. V. le troppo vive eſpreſſioni di tanti Autori, che hanno ſcritto ſopra un punto tanto delicato, e geloſo, e ſono giunti ad iſpiegare l'alterazione delle Monete con termine di pubblico furto; ſoggiungendo, che le altre principali maſſime, che debbono tenerſi per conſervare la pubblica quiete, e la ſicurezza de' Regni, ſono la conſervazione d'un Prencipe, d'una Religione, e d'una Moneta.

Il ſecondo Punto riguarda l'utile, che al Pubblico dello Stato di Milano riſultare potrebbe.

Ciò ſi pretende dimoſtrare, o piuttoſto colorire coll' impedimento, che ne ſeguirebbe all'eſtrazione delle Monete Provinciali, che per la ſua bontà ed intrinſeco valore alletta, ed invoglia tutti gli ſtranieri Trafficanti a tirarla fuori.

Ma queſto è un motivo, che ha ingannati alcuni coll'apparenza, quando non abbiano voluto entrare ad eſaminare a fondo la vera cagione, d'onde la eſtrazione della Moneta provenga.

Egli è certiſſimo, che le Monete Provinciali non ſi eſtraggono dalle Provincie per la propria bontà, ma bensì per pagare il debito, di cui eſſe verſo le Provincie ſtraniere gravate ritrovanſi per il prezzo de' generi, che han da quelle cavati, e condotti per provedere a' proprj biſogni.

Quando però le Provincie ſi trovano abbondanti di frutti, che il loro ſtelo produce, ed hanno la ſorte di poterli mandar in tal quantità, che il prezzo de' medeſimi baſti a ſoddisfar quello de' generi ſtranieri, non ſiegue giammai l'eſtrazione de' proprj, nè della propria Moneta.

Anzi talvolta l'eſtrazione de' proprj frutti, e robe ſopravanza l'introduzione delli ſtranieri, e porta ſeco l'abbondanza, e tira in gran copia la Moneta delle altre Provincie.

Queſta è quell'una conſiderazione non intellettuale, ma una evidentiſſima prova fondata ſopra l'eſperienza del commercio in tutta l'Europa.

La Repubblica di Genova, il cui picciolo Territorio non produce frutti ſufficienti per provedere di tutto il biſognevole quei Popoli, ſi trova nel biſogno di far continuamente coniar Monete per mandarle fuori, e pagar il proprio debito; Nè ha potuto ſpecular maniera la delicatezza di quella Nazione ad impedir queſto male; nè ha penſato rimediarlo con la diminuzione della Moneta, avendola ſempre coniata in una bontà e finezza, che da poche Monete d'Italia vien ſuperata. Ha ſupplita bensì, e riſtorata la continua eſtrazione con l'applicazione inceſſante ad un continuo, e molto induſtrioſo traffico, conducendo robe e merci da un Paeſe all'altro, acciò coll'utile de' Noli, e delle Vetture, e col profitto della mercatura compenſaſſe l'eſtrazione della propria Moneta.

Si crede con l'apparenza, che Genova non mandi nelle Provincie tutta quella Moneta effettiva, che corriſponde al prezzo de' generi, che dalle medeſime ſi provede, mandandovi tante mercanzie di Panni, Droghe, Ferri, Acciaj, Telarie fine, e Zuccari.

Ma chi ben conſidera, che il Territorio di Genova ſimili robe non produce, deve chiaramente conoſcere, che quella Repubblica fa uſcire le ſue Monete per comprarle altrove, in Iſpagna, Portogallo, Inghilterra, ed Olanda, e dappoi in traſportandole nelle Provincie d'Italia, ne ricava quell'utile già ſopradetto, che in forze baſtanti la mantiene a ſtampar continuamente Monete, e non reſtare in penuria.

Li Regni di Sicilia, e Napoli, e lo Stato di Milano, che ſi trovano abbondanti di tanti preziofiſſimi frutti, che quei fertiliſſimi Terreni producono, quando Iddio benedetto gli concede la fertilità ne' raccolti, e le congiunture del commercio le fan provare la buona ſorte nell'eſtrazione, poſſono ricavar tanto dal prezzo de' proprj generi, che baſti a pagare le robe e merci, che da' Paeſi ſtranieri ivi a provederli s'introducono; Ma quando tale eſtrazione non ſiegue, o proporzionatamente non corriſponde per eſſer contingente e variabile, reſtano ſoggetti ad on conſiderabile debito per pagare le robe e merci, che da' Paeſi ſtranieri riceve, delle quali il biſogno è ſempre continuo, ed immutabile, onde l'obbligo di ſoddisfar il debito li coſtituiſce nella indiſpenſabile e neceſſità di mandar fuori la Moneta.

Il Regno di Sicilia tanto fertile, ed abbondante de' frutti più principali della Terra, nel corſo di molti anni, che non ſeguì la ſolita eſtrazione de' Grani, degli Oglj, Sali, e d'altri generi, per mancanza della ſpeſa fu obbligato indiſpenſabilmente a pagare col ſuo contante tutte le mercanzie de Panni, Droghe, Ferri, Acciai, e Zuccari, de' quali biſogna ogn'anno provederſi.

Ed al contrario ne' due precedenti anni delle copioſe eſtrazioni de' Grani per Portogallo, e co-

e coſte di Spagna, ſuperò il valore di queſto ſolo prodotto a tal ſegno, che furono coſtretti da quei Paeſi mandar in Sicilia ſomma conſiderabile di Doppie, ſino a qualche quantità di polvere d'oro, e di verghe d'argento.

Non vi ſarà Negoziante, od Uomo ſavio, che voglia elaminare queſta materia di Moneta, il quale non confeſſi, provenire il danno delle eſtrazioni dal biſogno, in cui le Provincie ſi trovano di pagare il loro debito.

Crede qualcheduno, che queſto debito venga pagato con Lettere di Cambio, che in tal maniera non riſulti l'eſtrazione della Moneta, quando ſia diminuita nel ſuo valore, e che al cambio ſuperiore non foſſe.

Ma tutti queſti cambj raggirano fra i Negozianti di Provincia in Provincia nel corſo di un anno, e poi ſul fine fattiſi d'ognuna i loro conti, quando al capo dell'anno non ſi trova per eſempio lo Stato di Milano col credito per prezzo di Sete in Lione, od in Genova, e Venezia per raggirar i Cambj, biſognerà, che i Negozianti Milaneſi debitori mandino la Moneta effettiva agli Amici loro, che creditori riſultano.

Il male di queſto debito non ſi toglie colla diminuzione al valor delle Monete, anzi ſi accreſce, imperciochè non trovando i Negozianti ſtranieri ne' 100. Filippi diminuiti dall'antico valore il prezzo intrinſeco, dal quale venivano regolate le loro rendite, obbligheranno i Milaneſi a pagarli con 110 o in circa, quanto importerà l'alterazione della Moneta, che nuovamente coniar ſi vuole.

La Moneta di Napoli, eccetto quella di alcuni piccioli Prencipi, è la inferiore a tutte le altre Monete d'Italia. Eppure, quando il Regno di Napoli non può compenſare con una ſufficiente eſtrazione il debito delle Merci ſtraniere, patiſce il danno dell'eſtrazione della Moneta in maggior copia a proporzione di quanto la ſua è inferiore a quella delle altre Provincie creditrici.

Non vi è proporzione fra la Moneta di Napoli, e quella di Roma, trovandoſi una varietà oltre il 30. per cento., e pure perchè la Romagna nulla ha di biſogno de' frutti di Napoli, trovandoſi in credito di quel Regno per tante Penſioni, frutti di Benefizj, e delle Vacanti, che appartengono alla Camera Appoſtolica, tira da Napoli continuamente le Monete, benchè inferiori; Ma per pagarſi 100. Scudi Romani dirà l'eſtrazione de' 130. Ducatoni Napolitani.

A queſto danno li ſtudioſi Napolitani non hanno potuto penſare di riparare con altro rimedio, che con l'effettuazione della grazia accordatale da V. M. di provederſi li Benefizj in Perſone nazionali, che ivi riſiedono, ed il danaro ſpendono.

E' una prova molto fiſica e reale, che può dedurſi in Milano dai Libri di quelle Dogane, e degli altri Uffizj, dove ſi eſigono le Tratte, le Gabelle, ed i Dazj, che ſi pagano per l'introduzione, ed eſtrazione delle Merci, e degli altri Generi, facendoſi con bilancio almeno di 10. anni del valor delle Merci introdotte, ed eſtratte, ſi troverà, che avanza in ſomma di millioni l'importo de' Generi ſtranieri introdotti a quello de' Provinciali mandati fuori, qual ſomma sbilanciata, è ſtata inevitabil neceſſità loddisfarſi coll'effettivo contante della propria Moneta.

Queſto sbilancio non riſultava in tanto eccesſo ne' tempi antichi, in cui il male del luſſo non era tanto avanzato, e baſtavano i frutti proprj di Milano a pagar quelli degli altri Paeſi, che venivano proviſti, ed introdotti.

Ma di molto tempo in quà ſi vedrà da' Libri delle ſteſſe Dogane, quanto ſia notabilmente avanzata la introduzione di tante robe, e Merci per avanti giammai nè uſcite, nè conoſciute.

Lo dimoſtrano tutte le nuove foggie venute dalla Francia in Drappi di Seta, ed Oro, Ventaglj, Scuffie, Scatole da Tabacco, ed altre leggiadrie, che al puro luſſo s'appropriano, tutte conſiſtenti in manifatture con aſſai poco ed intrinſeco valore.

Gli Orologj d'Inghilterra, i Panni più raffinati, ed altre Galanterie, li Merletti tanto fini nuovamente introdotti per Scuffie di Donne, e Croatte di Cavalieri di prezzo tanto eccesſivo per la nuova e diſpendioſa uſanza di veſtire alla moda; le Pelli più fine, che ſi vanno a procurare ſino dalla Moſcovia; li Vaſſellami di Porcellana, ed altre robe introdotte nuovamente dall'Indie, tanto rare e preziose: Ed in ſomma tutto quello, che il nuovo luſſo ſmoderatamente ha ſaputo inventare, e che in Milano, ed altri Regni d'Italia ſi è introdotto da poco tempo a queſta parte, fanno sbilanciar notabilmente il prezzo de' Generi, che le Provincie d'Italia ponno mandar fuori.

Vi ſono ſtate tante Prammatiche per rimediare a queſto male, ma biſognerebbe alle antiche aggiungerne delle nuove, e farle oſſervare per rimediare in qualche parte a tanto danno.

Sarebbe neceſſario riſtabilirſi, e migliorare tutte le fabbriche delle Stoffe, e Drappi colle

Sete, che lo Stato di Milano produce, e così proibire di fatto le introduzioni di quelle di Francia, e di Torino, che tanto affoibiscono il contante dello Stato.

Con ciò non solo si evitarebbe l'estrazione di tanta Moneta per le precise considerabili manifatture, ma anche rimarrebbe Milano in molto avanzo di ciò, che paga sopra le stesse Sete uscite dal medesimo Stato, e mandato in Francia, che ritornando di là lavorate, portano l'accrescimento di tante Vetture, e Noli, pagamenti di sigurtà, ed altri considerabili guadagni, che si sono fatti per tante mani, per le quali codeste Mercanzie vanno passando.

A queste considerazioni s'aggiunge la evidente cagione, che ha prodotto finora, ed in avvenire produrrà la estrazione delle Monete di Milano, ancorchè fossero inferiori nel loro valore.

Il Commercio di questo Stato consiste più considerabilmente nella estrazione de' Risi, e de' Grani.

Il primo si è rovinato per il nuovo Dazio de' Veneziani

E quello de' Grani per la divisione di tante Provincie di questo Stato aggregate al Piemonte, mentre quel Prencipe ha studiato tutte le agevolezze per attrarre a sè il commercio de' Genovesi, e de' Svizzeri, riducendo le Tratte ad un dolcissimo prezzo per estrare i Grani di Lumellina, Val di Sesia, ed Alessandrino, che si consideravano come i Granai più abbondanti dello Stato di Milano.

A questo danno si potrebbe rimediare non solamente con l'agevolare in tutte le possibili maniere la concessione delle Tratte, ma anche con togliere tutti gli abusi, ed angarie, che si trovano introdotte in tante moltiplicate Officine, per dove debbono passare a far le spedizioni i Trafficanti, sentendo troppo a leggezione il patire tante replicate revisioni per tanti Uffizj, che non lasciano di portargli interesse, volendo la ingordiggia di quegli Uffiziali qualche agevolezza conseguire.

La smembrazione delle mentovate Provincie ha portato, e porterà seco inevitabilmente la mancanza delle Monete dello Stato di Milano a misura di tutte le contribuzioni, e pubblichi Dazj, che ivi portavano pria il denaro, ed ora lo tramandano in Torino.

Buona parte delle entrate delle Persone nobili, ricche, e cortigiane passavano nella Capitale di Piemonte, in vece di Milano, per il bisogno, che le persone di considerazione tengono di assistere, e di mirare il Prencipe, di cui oggidì si trovano Sudditi.

Credono alcuni, o piuttosto vogliono credere, che il danno dell'estrazione della Moneta di Milano non provenga solamente da' motivi sopraccennati per l'obbligo di sagire il proprio debito contratto con le compre delle robe di altri Paesi; ma che sia prodotto ancora dal cambiamento con le Monete straniere d'inferior prezzo, e finezza, applicandosi alcuni a questa mercatura di comprar la moneta con moneta, ove fra quelle, diversità nel prezzo si trova.

Ma bisogna dire, che questa sia una falsa supposizione, se vero sia, che nello Stato di Milano si trovi stabilito il valore delle Monete straniere, e permesso il loro corso, e cambiamento nel commercio a ragguaglio della Moneta Provinciale fatta con li dovuti saggi, e prove de' Periti la proporzione de' rispettivi valori.

Imperciochè chiaramente si conoscerà, che fatta tal proporzione, alcuno Straniere non verrà in Milano a comprar la Moneta di quello Stato per la sua bontà, quando avesse da sborsare maggior somma con le proprie Monete, non potendosi credere, che ridotti per esempio in Milano, nel corso del commercio a spenderfi 100 lire di Savoja per 90 di Milano, volesse il Savojardo comprare con le sue 100. lire 90. Milanesi ch. trasportate poi nel Piemonte si ridurrebbero al valor delle stesse 100 da lui sborsate, imperciochè resterebbe in perdita delle spese, e del rischio, e tutto il suo disegno sarebbe vano.

Non vi è più chiara prova di questa, tenuta per prova reale da tutti gli Autori *de Monetis fol.* 119 così si ride di tal motivo dell' estrazione della Moneta buona: „ Che la Moneta „ sia fuori portata, e rifatta per esser troppo „ buona non ci è pericolo, conciosiacosachè „ la buona Moneta a chi fuori la porta non si „ dona, ma le costa per buona, e lasciavi, „ come si dice, il suo pelo, e la rifatta cattiva per cattiva si prende, e cambia. Cento „ lire Fiorentine si cambiano a 106 delle Lucchesi: Chi torrà in Firenze a cambio 100. „ lire, avrà affaticato in vano.

Ma se mai questa providenza non si trovasse bastantemente eseguita dopo tante Gride, non vi sarà cosa più facile a potersi fare per evitare il danno della compra di Moneta con Moneta.

Si potranno far saggiare nuovamente dalle Persone più sperimentate, e pratiche le Monete,

te, che da altri Paesi in Milano s'introducono, per ſtabilirſi il prezzo a ciaſcheduna nel corſo del commercio, che foſſe proporzionato al vero valore della buona Moneta di Milano.

Queſta providenza deve crederſi data come propoſta dal Fiſco di queſto Conſiglio nel ſuo Voto ſopra la Conſulta del Governadore dell' anno 1720. accennata ancora nell' ultima, ed ordinata ſi vede da V. M ſopra la Conſulta di queſto Conſiglio in quel tempo, ed anche in varie occaſioni.

In tutte le Piazze d'Europa ſi permette il corſo alle Monete ſtraniere, quando ſi vuole, che ſi ſpendino nel commercio colla ſola proporzione del valor di metallo.

Non è dunque ſano ſpediente, perchè alcune confinanti Provincie le Monete inferiori abbiano fabbricate, e fabbrichino, che ſia peggiorata quella di Milano; poichè la bontà ed il valore, in cui queſta le altre avanza, gli deve venir pagata, o con la permuta di Moneta a Moneta, o colla Lettera di Cambio.

Anzi per maggior riputazione deve ſempre ferma mantenerſi la noſtra Moneta, acciochè a' Popoli non rieſca d'inganno la mutazione, e ſcandalo, o danno gli recbi.

Paſſiamo al terzo Punto dell'intereſſe, che ſi ſuppone, potrebbe riſultare alla Camera di Milano, fabbricando la nuova Moneta con l'antico valore intrinſeco, e finezza per tanti Secoli oſſervato, e monetato in quella Zecca.

Suppone il Governadore, ed il Magiſtrato accreſciuto il prezzo del metallo dell'argento, e perciò crede il danno della Camera, quando a tal proporzione non ſi diminuiſce il valore, ed il ſuo intrinſeco della nuova Moneta.

Queſto Punto fu rappreſentato come certo dal Governadore nella ſua Conſulta de' 12. Ottobre 1720., ed arrivò a credere tale alterazione nel prezzo dell'argento il Fiſcale, ed il Conſiglio, ſulla certezza rappreſentata, che avendo fatte molte diligenze riſerbate, il Governadore per comprare Paſte di argento in Genova, aveſſe trovato accreſciuto il prezzo da quello, che ſi ſoleva altre volte comprare per le fabbriche della precedente Moneta.

Si potrebbe molto diſcorrere ſopra la variazione del prezzo dell'argento, come ſi è eſaminato tanto tempo in Sicilia, prendendo anche lumi dall'Olanda, e dall'Inghilterra; Ma per quanto ſuccintamente ſi puole, ſi deve credere ciò, che tanti Autori, o Pratici nella Mercatura fondatamente riferiſcono, che la vendita del metallo dell'argento, ed oro non venga regolata, come le vendite delle altre robe, che mutanſi di giorno in giorno nel valore, ma che ſia propriamente una permuta del metallo in natura, con un'altro lavorato in Moneta, contentandoſi chi vende il primo, di ricevere in iſcambio tanta Moneta, che corriſponda al peſo e purità del venduto, rimanendo col ſolo profitto del di più che avanza per la ſola manifattura chi compra il metallo; poichè il Venditore reſta col benefizio di mettere nel corſo del commercio, o delle eſpenſioni il metallo, che non monetato non poteva commerciarſi.

L'argento, e l'oro continuando in ſe ſteſſo a traſportarſi dall' Indie nella loro pura ſoſtanza, e qualità, non poſſono conſiderarſi, che or vagliono più, or meno, quando nella Moneta, con cui ſi cambiano, alterazione non ſi faccia, perciochè tanto in ſe ſteſſo vagliono i ſuddetti due prezioſi metalli, quanto in Moneta allo ſteſſo peſo ſi riducono, dedotta la manifattura. *Gabriel. Biel. in Theſaur. de Moner. verſ. 2 Nota Aqui de Monet. cap. 4 Fab. de Monet. cap. 1. Larr. diſp. 12. §. 34 & 35.* Perciò tanto diceſi valere la Moneta, quanto peſa quella ridotta ſenza forma, oltre l'accreſcimento, che la prima riceve a proporzione della ſpeſa del coniare: *Larr. loc. cit.* „ Num„ mus non debet excedere valorem ipſius maſ„ ſæ rudis & Metalli; & ſolùm illud ſuper„ creſcere communi eſt juſta conſuetudine „ permiſſum, quod circa laborem, & artifi„ cium cudendi fuerit expenſum. „ *Gobb. de Monet. qu. 2. num. 23. ibi* t „ Pondus denique, „ in quo ſubſtantiatur juſtitia, eidem Moneta „ legitimum eſt, ſi ſit tale, quod tantam af„ ſert utilitatem in forma, quantam, ſi Mo„ neta redigeretur in maſſam.

E quantunque vuole il Mercante, che vende queſti metalli, trovare, che la Moneta riducendoſi in maſſa, corriſponda al peſo, che elli in ſoſtanza commuta, ſi contenta riceverne meno; perchè quella menomiſſima parte, che corriſponde alla manifattura, gli viene compenſata col comodo d'eſſerſi a lui reſo commerciabile il metallo per la mercatura, ed altri uſi, che l'umana ſocietà al negozio richiede, quali difficilmente col metallo in Maſſa adempir ſi potrebbono: Eſſendo giuſtizia, che ſi paghi il Monetagio, che rende al metallo l'agevolezza di ſpenderlo, e negoziarlo in guiſa, che ſi paga a' Vaſſellami il lavoro.

Queſta varietà ſi conoſce dal conſiderare, che l'argento, e l'oro ricevono il prezzo variabile ſecondo la varietà delle Monete delle Provincie, dove ſi vendono.

In

In Sicilia una libra d'argento si vende 10. Scudi, perchè questa quantità di Moneta segregata dall'impuro ed estraneo della Liga, e ridotto in massa, è corrispondente ad una libra d'argento nel peso.

In Napoli una libra d'argento si vende 12. Ducati in circa, perchè tanta quantità di Moneta contiene il peso d'una libra d'argento puro.

In Roma, ed in Firenze si vende tanti Scudi meno, quanto quelle Monete superano le altre di Napoli, e Sicilia nell'intrinseco valore e peso.

E così possiamo dire di Milano, Genova, ed altri Paesi; onde si comprende, che la variazione delle Monete, e la minor qualità, e peso regolano il prezzo degli argenti ne' rispettivi Paesi.

La Sicilia si è mandata una Fede originale per mostrare, che ne' tempi moderni dall'anno 1680. fino all'anno 1697. con libre 48961. Scudi 489610 sempre sullo stesso Stato, e valore di Scudi 10. a libra: E dall'anno 1680. fino all'anno 1697. si sono stampati undeci millioni seicento quaranta nove mila e cento quaranta Scudi, senza menoma variazione.

E' vero, che in Ispagna, come riferisce il Consiglio nell'accennata Consulta del 1720 potrà esser variato il prezzo dell'argento in massa; ma questa variazione non si troverà, quando si vorrà comprare l'argento in massa con Doppie antiche, che ancora si conservano in quel Regno nell'antico valore e finezza.

Si praticherà questa alterazione, quando si volesse comprare l'argento non con li pezzi da otto antichi di tanta perfezione, ma con quelli nuovamente fabbricati in pezze, pezzette, e quartigli, che sono notabilmente inferiori.

Ecco dunque un palpabile argomento, che il prezzo dell'argento si accresce, quando le Monete, con cui si compra, sono diminuite; onde diviene la variazione, e consiste nella Moneta, con cui si compra, che fa credere cresciuto l'argento, che si vende.

S'avvide il Governadore della falsa supposizione, ed in un altra sua Consulta de' 9 Ottobre 1722. confessa, che in Genova, dove la Moneta non era alterata, nè diminuita, aveva poi saputo, che il prezzo dell'argento in pasta non era alterato dell'antico, ma trovavasi solamente qualche variazione nel Cambio.

Questa variazione di Cambio, che dipende dagli accidenti del Commercio, non può servire per dar regola alla fabbrica delle Monete, altramente bisognerebbe stamparle, e ristamparle, accrescendo, e diminuendo il peso a proporzione del Cambio, o almeno mutando giornalmente il valore estrinseco.

E sopra questo punto s'aggiunge un altra consideraziqne, che non patisce replica alcuna, d'essere affatto inutile la diminuzione della Moneta nuova, a proporzione del prezzo accresciuto dell'argento; mentre chi vende oggi l'argento con Moneta di Milano, che si trova stampata col valore intrinseco di denari 11. gr. 10. di finezza, quando sarà diminuita la nuova Moneta gr 10 per libra nel suo fino valore, crescerà il prezzo dell'argento a proporzione, e nelle seguenti fabbriche monetato l'argento di prima compra, non troveranno da comprare altre paste del medesimo prezzo, e bisognerà a proporzione far nuova diminuzione nel valor intrinseco, ed accrescere l'estrinseco: inconveniente, che mille confusioni produce; poichè i Popoli per la novità delle Monete, o de' prezzi, che le cose misurano, diventano nella sua Patria forastieri, e non meno confusi, che se venissero alterate le misure, ed i pubblici pesi ne' viveri.

E crede qualcuno, che questo male potrebbe rimediarsi, se vi fosse un Capitale da comprare oggidì due millioni di paste per poter servire alla fabbrica della Moneta, che dovrà stamparsi diminuita.

Ma ne meno si eviterebbe l'inconveniente, perchè se fosse vera questa ideata alterazione di prezzo presente, che si suppone di argento, e si trovasse la comodità di poter tanto metallo comprare al prezzo presente, che si suppone alterato, bisognerebbe estar da Milano due millioni di Moneta giusta antica, e così si perderebbe la stessa quantità di Moneta buona, e perfetta, quanta sarebbe l'inferiore, che dovrebbe fabbricarsi.

Non si accrescerebbe la copia del contante nello Stato, ma solamente si ridurrebbe la buona in cattiva moneta per il solo fine d'evitarsi la estrazione, che non si potrà mai adempire, come sopra si è detto.

Quando si è voluto provedere in qualche Regno alla penuria delle Monete, non si è creduto mai profittevole il rimedio di comprare l'argento in massa con Moneta, che uscisse dallo stesso Paese, mentre ciò non accrescerebbe il contante, nè supplirebbe alla penuria della Moneta in quel Paese. Si è praticato bensì da' Prencipi qualche rimedio superiore di trattar la permuta di tanti generi in Cadice, o Portogallo, e che in permuta de' frutti di quel Regno, tanto argento si sia introdotto per monetarlo.

Vo-

Voleſſe Iddio, che ne' tempi moderni ſi poteſſe praticare il rimedio tanto lodevolmente uſato in alcune parti delle Repubbliche ſavie di far lavorar nelle Zecche tanto argento vecchio di utenſigli, ed inutiliſſimi vaſſellami, che il moderno luſſo ha fatto creſcere in tanta copia, ed ha cagionato la povertà de' Paeſi, e la penuria delle Monete, arrivando in alcune parti non ſolamente all'applicarſi per uſo degli Argentieri, ed Orefici tutti i metalli in maſſa, che ſi comprann da fuori, ma ancora a liquefarſi da' medeſimi le monete buone della Provincia per conſeguir il benefizio delle lorn manifatture, e lavori, a tanta delicatezza, e pregio arrivati, che val più l'opera, che la materia, come ſi riferiſce di due bicchieri d'argento intagliati da Mentore, e da Lucio Craſſo Oratore comprati con due mille e cinquecento Fiorini d'oro, che poi non bevè mai con eſſi.

E per perſuaderſi maggiormente con l'eſempio di Milano, baſta conſiderare, che l'ultima fabbrica d'un millione, e ſeicento mille Filippi ſi ſia fatta in quello Stato pochi anni addietro ſull'antico valore e finezza d'oncie, o ſiano danari 11. gr. 10.

Da quel tempo in oggi non è accaduto in Europa accidente alcuno per mancanza di traſporto d'argento dalle Indie, che abbia cagionato la ſuppoſta alterazione nel prezzo.

Reſta a diſcorrere del quarto Punto circa gl' inconvenienti, e pregiudizj, che potrebbe portare al Pubblico, ed al Serviggio di V. M. l'alterazione delle Monete così d'argento, come d'oro, propoſta dal Governadore con molte condizioni, accordate all'Impreſario in parte col parere del Magiſtrato, ed in parte maggiore, ſuperando le difficoltà conſiderabili, che dal Magiſtrato ſteſſo, e dalla Congregazione della Zecca gli furono propoſte.

Sono evidentiſſimi gl' inconvenienti, e li pregiudizj, che porta al Pubblico la diminuzione del valor delle Monete, quali qui brevemente s'accenneranno.

Li Padroni delle rendite ricaveranno tanto meno da' Cenſi, che loro ſi pagano da' frutti delle Caſe, e dalle Gabelle de' proprj Fondi, ritirando tanto meno nella ſoſtanza dell'argento, quanto importa la diminuzione della Moneta, mentre il conto, che ognuno ſa, è di avere in ſua caſa non tanti marchi di Moneta col valor ideale, ma tante libre d'argento, delle quali poſſa far capitale, quando ne averà biſogno per la Mercatura, e compra di robe fuori dello Stato.

Li Generi, che ſi debbon comprare per il Pubblico ſoſtegno aumenteranno nel prezzo a proporzione della mancanza della Moneta, nè gioverà farſi Legge, o Editto in contrario. Nel Teſto della *L. 2. Cod. de veter. numiſ. poteſt. lib.* 11. ſi dice: *pro imminutione, quæ in æſtimatione Solidi forte tractatur, omnia quoque practicè ſpectetur decreſcere oportet. Gonzal. ſuper Decium lib. 2. tit. 24. cap. 18. n. 10.*

Le Comunità patiranno notabiliſſimo intereſſe nel ſupplire alle loro ſpeſe, che ſi aumenteranno per *i* contratti a proporzione del minore valore delle Monete.

Fanno queſte fondate rifleſſioni uniformemente tutti gli Autori, che di Moneta trattano: *Brunem. ad d. L. 2. C. de vet. numiſ. poteſt. lib.* 11. *Moneta de Regalib. fol.* 80. *n.* 10.

Queſto danno lo patirebbero egualmente così i ricchi, come li poveri: per la proviſione de' generi i ricchi, ed *i* poveri per il minor pagamento delle loro fatiche nella ſoſtanza dell'argento, quando queſte non ſi voleſſero aumentare a proporziorne.

Le liti ſarebbero infinite nel pagamento de' Cenſi, e nella reſtituzione delle Doti, e de' Preſtiti con cambj fatti finora ſopra lo ſtabilimento del valore intrinſeco delle antiche Monete, che verrebbero a pagarſi, riſcattarſi, e reſtituirſi col minor peſo, e minor valore della nuova Moneta ribaſſata riſpetto al prezzo, e valore, che trovavaſi nel tempo de' contratti. La giuſtizia vuole, come in molte parti ſi conviene eſpreſſamente ne' contratti, che la Moneta, che deve reſtituirſi, ſia numerata e ponderata per far ſeguire la reſtituzionne col giuſto peſo, che ſi era avuta: così inferiſcono, eſſere ſtato ordinato dal Parlamento di Scozia, e dal Configlio Reale di Caſtiglia ne' caſi occorſi di aumento, o diminuzione di Moneta ſulla ragione, che la giuſtizia de' contratti debba eſſere regolata dal vero valore del metallo, e non del prezzo eſtrinſeco, che il Prencipe di ſua autorità gli voleſſe ſtabilire.

Don Pietro Cubero nella ſua relazinne della peregrinazione del Mondo al cap. 41. fol. 279. fa una rifleſſinne, che ſarebbe molto neceſſaria alla polizia vera delle Monete di riceverſi, e riſtituirſi a peſo per evitar le frodi, e gli inconvenienti, che poſſono naſcere dalla mutazione delle Monete: *Theſaur.* nel ſuo Trattato *de Monet. part.* 1. *n.* 12. *fol.* 625.

S. Tommaſo fa le ſteſſe conſiderazioni per diſciplina della coſcienza de' Prencipi, acciò non faceſſero alterazione nella Moneta. *D. Thom. de Princ. reg. lib. 2. cap.* 13. *verſ. und. tradunt.*

E ſe ſi farà una Legge in contrario di coteſti antichi Creditori, ſarà riputata ingiuſta, obbligandoli a conſeguir minor ſoſtanza di quell' argento, che hanno sborſato ne' loro Cambj, coſtituzioni di Cenſi, Livelli, e Doti.

Larrea *diſp.* 11. *n.* 38. riferiſce, che ſi fia revocata una Legge fatta a Caſtiglia, dalla quale veniva ordinato, che non oſtante la diminuzione della Moneta, non ſi alteraſſero i prezzi delle Merci, e de' Viveri colle ſeguenti parole: „ Experti fuimus, ut cum rumor mu„ tationis Monetæ veræ affirmationi non adæ„ quarit, omnium pretia maximè exigerentur, „ cui malo adhibita medela nova Conſtitutione „ pretiorum, quam Princeps noſter, & ejus „ Supremum Caſtellæ Conſilium pro Regni la„ lute decrevit, utique quo damna, quæ ex „ fraudibus & malitiis vendentium experta, „ Legis derogationem induxerunt.

Non ſono queſte ragioni ſpeculative, ed ideali, ma pratiche, comprovate dall' oſſervanza, come riferiſcono tutti i lavj Scrittori longamente addotti dal *Gobbio* nel ſuo Trattato delle Monete *qu.* 12. *num.* 96.

Li Banchi pubblici, ed i Depoſitarj patiranno il pericolo di rimaner sbancati, e falliti, perchè al ſuſſurro della diminuzione delle Monete nel loro valore procurerà ognuno ritirare li ſuoi Depoſiti, pria d'uſcir la nuova Moneta, per evitar il danno d'eſſergli fatta la reſtituzione col minor peſo della ſoſtanza dell'argento, e dell'oro.

Queſto inconveniente portò tante conturbazioni in Roma nel tempo, che il Papa Clemente XI. volle accreſcere il valore eſtrinſeco d'un ſolo, o due Quattrini al Teſtone, che vedendo imminente la decozione de' Banchi, de' Mercanti, e de' pubblici Depoſitarj, biſognò diſfare all'iſtante la Legge di tale idea e accreſcimento.

Li Cambj, che continuamente ſi fanno co' Negozianti ſtranieri, riceveranno immediatamente una conſiderabile alterazione a proporzione del ribaſſo delle Monete.

Queſto male, oltre venir conſiderato da tutti i celebri Scrittori, ce l'ha inſegnato l'eſperienza, mentre in tempo, che in Sicilia ſi era permeſſo il corſo abuſivo delle Monete di Napoli ſullo ſteſſo prezzo delle Monete di Sicilia, ſubito i Cambj delle quattro Fiere di Genova, che ſogliono ordinariamente praticarſi da Carlini 40. fino a 42. poco più, o meno per ogni ſcudo di Marca, ſi aumentarono fino a Carlini 48. per il timore conceputo da' Genoveſi, che foſſero pagate le loro Lettere di Cambio con la Moneta di Napoli, mancante oell' intrinſeco valore con diverſità del 12. e mezzo per ceoto.

Per evitare queſto inconveniente fu introdotta da tempi tanti in quà l'invenzione dello Scudo di Marca, che è una Moneta ideale, che regola i Cambj delle quattro Fiere, che ſi fanno ogni anno, acciò ſi dia il valore, che corriſponda in ogoi Regno, e Provincia a proporzione delle Monete provinciali, dove le Lettere di Cambio dovranno eſſer pagate; onde ogni variazione, che ſiegue nelle Monete, fa variare queſto Scudo di Marca, in danno di quelle Provincie, che debbono il Cambio ſoddisfare.

L'eſpreſſioni di queſte ragioni, per iſpiegarne tutta la loro forza, ed efficacia, ſi renderebbe troppo lunga, e tediosa, ſe ſi voleſſe maggiormente difenderla: Ma ſi leggano con maggior vigore, e vivezza le accennate riflеſſioni appreſſo tutti i ſacri Giuriſperiti, e Politici: *Gio. Bond. de Rep. lib. 6. cap.* 3. *Salz. de Reg. Prine. lib.* 2. *diſe.* 28. *num.* 108. *Lope. de Bra. de reg. ration. lib.* 3. *fol.* 15. *Davanzat. nella Relazione delle Monete impreſ. nel lib. com. mat. Garr. deciſ. Granat.* 12. & 13. *Klock. de Ærar. lib.* 2. *cap.* 84. *num.* 15. *Gobb. de Monet. qu.* 30. *num.* 34. *Larr. de Donat. reg. tom.* 2. *lib.* 2. *cap.* 25. *num.* 18. *Antunec. de Donat. reg. lib.* 2 *cap.* 25.

Il danno del Regio Erario non ſarebbe inferiore a quello del Pubblico, perchè a proporre del mancamento della Moneta, verrebbero diminuite le pubbliche Rendite, Gabelle, e Contribuzioni, che ſi eſigono in minor valore della ſoſtanza dell' argento.

Se ſi alterano nello Stato di Milano li Generi provinciali, e de' Viveri, per ſoſtegno delle Truppe, ſarà obbligato il Regio Erario fare un nuovo ſtabilimento per l'impreſa della ſuſſiſtenza militare.

Quando non creſceſſero i Generi dello Stato, il che non ſi crede, creſceranno indubitatamente gli ſtranieri, che ſervono per il veſtiario, per l'armi, ed altri utenſigli del Soldato, e per le Monizioni da guerra, che non ſi provedono nello Stato ſteſſo, e queſta alterazione di prezzo porterà l'aumento del Fondo aſſegnato alla Caſſa Militare.

Queſto danno non ſarà temporale, ma ſucceſſivo: *Davanzat. cit. fol.* 118 dove dice: „ E qui ſi vede, quanto danno fanno i Pren„ cipi a loro medeſimi, che guadagnano quel „ peggioramento togliendo a' Poveri una volta, „ e lo perdono qualunque volta le loro entrate ri-

„ riſcuotono in Moneta peggiore .

Da tutte queſte rifleſſioni , che ſono fondate ſopra prove fiſiche , e reali, ne riſulta, con la diminuzione delle Monete , il diſconſuolo de' Sudditi, e poſſono naſcere delle conturbazioni contro la tranquillità dello Stato .

Sminuita la ſoſtanza delle contribuzioni , e de' pubblici ſovvenimenti , che al Prencipe ſi pagano , non potrebbe evitarſi il loro accreſcimento , per ſupplire al biſogno delle Truppe , che cuſtodiſcono lo Stato , e lo diſendono dagl' inſulti , ed aggreſſioni de' Nemici : lo che non potrà effettuarſi ſenza doloroſi ſforzi, e compaſſionevoli lamenti de' Popoli , che commovono il Pubblico diſconſuolo .

In ſomma rimarrebbono allo ſteſſo tempo debilitate le ſoſtanze , e le forze de' Sudditi , e del Prencipe medeſimo .

Ed in fine in tutti li Paeſi , e Principati governati con prudenza , ſi ſono ſtabilite le Monete col giuſto valore intrinſeco , per evitare l'avidità de' Monetarj , i quali non farebbero ſimile delitto, ſtampando furtivamente Monete buone per il loro poco utile , che ne ricavarebbono . Ma quando le Monete ſono mancanti nel valore , ſi animarebbero maggiormente per il maggior utile, e queſto male durerà molto , e non poco tempo diverſamente dall' altro della Moneta falſificata con liga , e metalli eſtranei , che al primo corſo nella eſpenſione facilmente ſi arriva a conoſcere dagli Argentieri , e Negozianti , e ſi taglia, e ſi riſiuta .

Il vizio pol nella finezza del metallo, quanto meno viſibile , tanto più vien creduto da' Popoli come un doloſo artifizio per defraudarli nella loro ſoſtanza , ſenza avvederſene .

Toſto che ſarà ſcoperto nelle Provincie ſtraniere , produrrà una perniciosa ſoſpenſione nel Commercio , appellandoſi col nome di mancanza alla fede pubblica , che tanto ne' Regni loro tutti i Prencipi cuſtodir debbono : darà un continuo ſoſpetto nell' animo de' Trafficanti di poter eſſi loro nelle Mercature rimaner delusi da un giorno all' altro con ſimiglianti alterazioni , ed ingannate crederanno le ſperanze in quell' oneſto utile da loro ideato ſull' antico valore delle Monete per l'addietro diverſamente corſo , e raggirato nel commercio delle compre , e vendite ne' Cambj particolari , ed in quello delle quattro Fiere dell' anno .

Tutti i Popoli , e V. M. medeſima vedrà un giorno, che queſto rimedio creduto efficace ad impedir la eſtrazione delle Monete , ſarà piuttoſto un veleno corroſivo , inſinuato nelle viſcere del Commercio, che in breve lo ridurrà all' ultimo ſterminio , ed un tarlo , che attaccato alle private ſoſtanze de' Sudditi, e delle pubbliche rendite del medeſimo Prencipe , continuamente lo roderà .

Ed oh qual diſcredito non apporterà alla Regia Zecca di Milano , ed al Governadore , come che gli appartiene la cura di conſervar la buona fede , e di tener lontano qualunque ſoſpetto d'inganno dall' animo degli Stranieri ! *Davanzat. loc. cit.*

Tutti i Giuriſti , e Teologi , che ſcrivono ſopra il ben regolato , e giuſto governo de' Prencipi ne' loro dominj, avvertono fortemente i Conſiglieri , ed i Miniſtri a non conſultar mai a Prencipi loro l'alterazione della Moneta una volta ſtabilita , e maggiormente quando lo ſtabilimento abbia avuto un' oſſervanza di lungo tempo per i pregiudizj notabili , che porterebbe la innovazione .

L'*Oſtienſe* riferito dal *Gobbio* nella *qu.* 3. al *num.* 32. avverte in primo luogo i Prencipi con queſte parole : *Caveant ergo Principes mutantes Monetam , nam apud Deum , & in Foro pœnitentiali adſtringuntur* .

Il Morale *Balluga* nel ſuo Trattato *Spec. Princ. de Monet. num.* 12. avverte li Conſiglieri così : *Cave ne conſulas Principi Monetæ mutationem , quia non eris conſiliarius , ſed deceptor* .

Il *Gobbio* nel luogo riferito al *num.* 33. eſclama contro i Miniſtri , che conſigliano tale alterazione : *Unde Conſiliarii hoc ſuadentes, tanquam improbi , & deceptores ſunt rejiciendi* .

L'Autore incerto impreſſo nella Raccolta de' varj Trattati di Monete di Gaſpare *Theſaur.* impreſſo in Torino nell' anno 1609. rapporta le parole del Teſto nel cap. 4. , e ſoggiunge in avvertimento de' Prencipi , e Miniſtri : *Viderint ergo omnes , quod agunt Principes , dum ſubinde pecuniam dilucidiorem , & leviorem cudunt ; ſic enim contra ſe ipſos , & vires Regni ſui , quas auxerunt , moliuntur . Viderint Conſultores , ſeu potius Deceptores , quos merito ſic vocat Text. in cap.* 4.

Il Re Filippo IV. avendo ſentito nell' anno 1635., che nel monetar gli argenti voleva ſtabilirſi in Sicilia una nuova Legge di liga nella maſſa del metallo con minor finezza di quella per avanti praticata fino dall' anno 1610. , ed in contrario degli Ordini dati dal Re Filippo III. di lui Padre , che preſcritto aveva dell' argento la vera finezza , ordinò egli regnante Figlio , con la ſavia Conſulta del Supremo Conſiglio d'Italia , compoſta allora da' più celebri

lebri e ſperimentati Miniſtri di quelle Provincie, che nulla s'innovaſſe nel monetar l'argento sì riſpetto al peſo, che all'intrinſeca finezza.

Con parole pregnanti giunſe ad iſpiegar ſuccintamente al Vice-Re di quel tempo, che mal conſigliato tal novità propoſto gli aveva, tutti gl' inconvenienti, che di ſopra diſtelamente conſiderati ſi ſono.

Sono degne da traſcriverſi le premure della Regia Lettera ſpedita in Madrid l'anno 1635. a' 23. Settembre.

Lettera Reale del Sereniſſimo Re Filippo IV. data in Madrid l'anno 1635. 23. Settembre: eſeguita in Sicilia l'anno 1636. 14. Aprile.

„ YPorque dexia con veſtra carta, que ſe
„ ha eſtablecido, que la onza de Plaſta
„ cavvada de la liga vicia paſſe a diex tari,
„ y medio, y de la liga nueva a onze tari,
„ y eſto ſupone, que he de haver liga nueva,
„ y de minor liga, y el Rey mi Senor, y Pa-
„ dre reſolvio acerca de eſte punto, en dica
„ carta de dos de Febraro 1610. que tuda la
„ Moneda, que ſe cunnaſſe de nuevo y por
„ conſeguentia la Plata tavieſte la verdadera
„ ley, y peſo, que tenia la Moneda que hi-
„ xieran fabricar Ivan de Vega, y el Duque
„ Medinaceli, y en conformidad d'eſſe orden
„ ſe eſeguia en tiempo de los Duques de Eſca-
„ lona, y Oſſuna, conviene non haver nove-
„ dad, en lo que le mando cerca de eſto, por-
„ que de lo contrario ne ſeguirian muchos in-
„ convenientes aſi en los precios de los vitto-
„ valles, y otras coſas como en los intereſos
„ de los Cambios.

Onde dagli accennati tempi fin oggi giammai non ſi è permeſſa in Sicilia alterazione ancorchè menomiſſima nelle Monete, avvegnachè alcune volte taluni poco accorti Miniſtri, che queſta materia, come in ſe foſſe, ſaggiato non avevano, qualche diminuzione conſultato aveſſero, ingannati dal medeſimo apparente motivo, che la bontà delle Monete l'eſtrazione cagioni.

E ſi vede da' Regiſtri di quella Zecca, ſecondo una Fede originale, che il Fiſco nel Conſiglio ha prodotta, di eſſerſi coniati dall'anno 1610. fino al 1697. ſulla medeſima bontà, finezza, di eſſerſi di peſo di libre un millione cento ſeſſanta quattro mila, novecento quattordeci, che alla ragione di rari 10. l'oncia, e dieci Scudi la libra, che di oncie 17. ſi compone, hanno importato in Moneta undici milioni ſeicento quarantanove mila cento quaranta Scudi, ciaſcuno de' quali, ſenza menoma differenza, al valore di due Fiorini di Germania corriſponde.

Da ciò pare ſi comprenda, che la Moneta di Sicilia vaglia ancor qualche coſa di più di quella di Milano, qual oggi per la mal conceputa ragione di ſua gran bontade, con minor finezza riconiar ſi vuole, perchè dallo Stato non ſi eſtragga.

Ed il Fiſco crede, che ſe ſi rivolgeſſero i Regiſtri delle Regie Ordinanze de' Sereniſſimi Regnanti Auſtriaci, che nella Cancellaria di Milano ſi conſervano, le ſimili alle già dette riſpoſte per Sicilia, di rinvenir ſarebbe facil coſa circa la fabbrica delle Monete.

Per confermare e con eſempj, e con ragione quanto fin qui ſi è dimoſtrato, ſarà da conſiderarſi ciò, che ne' Regni d'Aragona accadde circa l'anno 1210.

Pietro II. Re d'Aragona per ſovvenire alle ingentiſſime ſpeſe di quella tanto pia e giuſta guerra intrapreſa dal Re Alfonſo di Caſtiglia, cui egli ſi era confederato per l'eſtirpazione de' Mori, ſi laſciò perſuadere a fabbricare da qualche tempo le Monete di quel Regno con una diminuzione dall' intrinſeco valore, e peſo.

Ma conoſciuti poſcia i graviſſimi pregiudizj, che ſi eran fatti per l'addietro a quei Popoli, ſcemando dalle ſoſtanze loro quanto di valore alla Moneta ſi era detratto, volendo reſtituirla al giuſto peſo e finezza, credette eſſerle biſognevole l'aſſoluzione dal giuramento, che in contrario già aveva fatto.

Ed Innocenzo Papa III. con un ſuo Reſcritto li fece del giuramento la nullitade, come cadnto ſopra una coſa illecita, e che conteneva del Popolo, e de' Sudditi la detrazione, e la frode.

Sgridò queſto ſapientiſſimo Zelante Pontefice contro i Conſiglieri, appellandoli ingannatori del proprio Principe. *Decretal. Cap. quanto de jurejur.*

Quanto ſi contiene in queſto Decret. qui appreſſo verrà in buona parte traſcritto, non già per contribuire a' paſſi qualche autorità ſopra la ſuprema Regalia de' Principi circa il diritto legittimo loro competente ne' proprj Domini nel monetar i metalli, ma ſolamente per far comprendere ad ognuno i ſentimenti d'un Papa tanto giuſto, e ſcienziato ſopra la conſervazione della Moneta nel vero peſo e valore, per lo ſcandalo, che la mutazione produrrebbe ne' Popoli, e per il pubblico e graviſſimo de-

detrimento, che la diminuzione cagiona.

Giudicò un Papa illecita la conservazione delle Monete, che si erano nel peso e valore defraudate, e fu toccato da pungentissimi scrupoli un Re tanto pio e giusto, avvegnachè non fosse stato lui l'innovatore, ma solo avesse giurato di doversi tal diminuzione continuare, con tutto che la causa fosse stata tanto pubblica ed urgente, quanto si era la piissima intenzione di scacciare i Saraceni dalle Spagne, di purgare quei Regni dalla infezione dell' empietade, di togliere le contribuzioni alla Religion Cattolica, e di sottrarre tante Chiese profanate, e dissipate dall'empio giogo degl' Infedeli: Ecco le pregnanti espressioni delle Decretal. „ Ex tenore siquidem literarum „ tuarum, & plurium Prælatorum, necnon „ aliorum multorum in tuo Regno consisten„ tium nobis innotuit, quod, cum adversùs „ inimicos Christianitatis, qui præ magnitu„ dine suæ potentiæ Terram Hispaniæ tunc „ temporis occupabant in auxilium Charissi„ mi in Christo Filii nostri Castellæ Regis il„ lustris cum armatorum multitudine festina„ res, quidam Consiliarii Tui, quinimmo po„ tius deceptores, tuam animam induxerunt, „ ut jurares irrequisito assensu Populi usque „ ad certum tempus Patris tui conservare Mo„ netam, quæ circa mortem ejus fuerat le„ gitimo pondere defraudata. Quoniam autem „ eadem Moneta est adeo diminuta, & mino„ ris valoris effecta, quod grave propter hoc „ in populo scandalum generatur, Tu quod „ gesseras indiscretè, cupiens revocare, ac ne„ cessitati Populi satisfacere, ab observatione „ juramenti præstiti, ex quo tibi, & Regno „ tuo metuis grave periculum imminere, po„ stulasti suppliciter a Nobis absolvi. Super „ quo diligens indagator potuisset veritate „ comperta facile intueri, quod non tam erat „ absolutio necessaria, quam interpretatio re„ quirenda, quoniam cum juramento feciſti, „ Monetam aut falsam (quod de Regni Sere„ nitate non credimus), aut legitimam esse „ credebas: Si falsam, juramentum fuisset il„ licitum, & nullatenus observandum, & pro „ eo esset tibi pœnitentia injungenda, cum ju„ ramentum non ut esset iniquitatis vinculum, „ fuerit institutum. Si verò ipsam legitimam „ esse credebas, juramentum licitum fuit, & „ usquequo servandum: Et ut irreprehensibi„ liter observetur, consulimus, & mandamus, „ ut reprobata Moneta, quæ a legitimo pon„ dere fuerat defraudata, alia sub nomine Pa„ tris Tui Moneta cudatur, quam ad legiti„ mum pondus reducas secundum ejus statum, „ quem tempore Patris Tui habuit meliorem, „ ita quod antiqua Moneta, quæ ab illo statu „ falsata non fuerat, cum ea pariter expenda„ tur, per quod & dispendium vitari poterit, „ & juramentum servari: Veruntamen si fortè „ Monetam ipsam in præstatione juramenti cre„ debas a legitimo pondere diminutam, ... „ super hoc scribimus, tuum humiliter confi„ tere reatum, & satisfactionem, quam indi„ xerit tibi pro illicito juramento, devotè „ suscipias, & studeas adimplere.

L'Imperador Valeriano con una sua Legge prescrive, che non solo le Monete nuove, ma le antiche e spendere, ed ammettere si dovessero nel commercio, quando si trovino consistenti nel giusto peso, e nella sua qualità, ivi: *Modo ut debiti ponderis sint, & speciei probæ L. 1. C. de pond. & aur. illat. Goffre. spec. de mut. merc.*, ed il Ghiosatore soggiunge sopra la probità del metallo: *quod non deterior altera sit res*.

L'Imperador Costantino conoscendo tanto chiaramente, che consista la giustizia delle Monete nel contenere il peso, e sostanza corrispondente al metallo monetato, così scrive ad Eusrasio Razionale di tre Provincie: *Aurum quod infertur a collatoribus si quis solidos voluerit, aut materiam apprehendere, æqua lance, & libramentis paribus suscipiatur*.

Ciò, che fa vedere più comprovata la verità di sopra scritta, che il prezzo corrispondente dell' argento, ed oro alle Monete, e di queste a quelli consister debba in dover fra di loro agguagliarsi nel peso.

Leone il Filosofo lasciò scritto in una sua Novella §. 2. *Ea propter numismatis omne genus, quod quidem formam materiamque non adulteratam, & plerumque pondus habeat*. E Cassiodoro ricordò, per il decoro del Prencipe, quanto con la sua saviezza pensar potè *Lib. 2. Epist. 32. omnino Monetæ debet integritas quæri, ubi vultus noster imprimitur, & generalis utilitas invenitur*.

Ed in vero, qual pregiudizio non seguirebbe al decoro della Moneta di un Imperadore de' Romani tanto provido e giusto, e di clementissimo amore verso i suoi Vassalli ripieno, e che pur troppo vive del pubblico Commercio amante, se uscendo fuori la Moneta, che nuovamente si vuole stampare in Milano con la menzionata diminuzione del suo prezioso, ed antico valore, veggendola li Stranieri col sacro nome, e figura di Cesare impressa nell' atto d'esigere da' Milanesi i giusti loro crediti,

gl' interrogaſſero con le parole dell' Evangelista : *Oſtendite mihi Nummiſma cenſus : cujus eſt imago hæc ?* Matth. Cap. 22.

Per comprovare in fine il Fiſco quanto ha veduto neceſſario rappreſentare al Conſiglio, ſarà pur utile, anzi preciſo, di raſſegnare umiliſſimamente a V. M. tutte le antecedenti Conſulte, e del Conſiglio, e del Governadore di Milano, e le ſupreme determinazioni ſopra le medeſime finora cadute, facendone qui ſotto per quanto ſi può un breviſſimo rammemoramento con le ſeguenti ſpecificazioni.

L'anno 1720. 12. Ottobre il Governadore di Milano con la ſua Conſulta rappreſentò a S. M. la penuria delle Monete in quello Stato, la neceſſità di coniarne di nuovo, la mancanza degl' Impreſarj conoſciuta dopo tanti Proclami, e Cedole invitatorie, che le difficoltà proveniſſero dall' accreſcimento del prezzo del metallo di argento, ed oro in natura, che obbligavano a doverſi monetare con qualche diminuzione riſpetto al peſo, ed intrinſeca finezza degli antichi Carli, o ſiano Filippi; ſoggiungendo, che perciò ne' preſenti tempi i Carli anticamente monetati ſul prezzo di lire 7. per ciaſcuno, foſſero accettati nel corſo dell' eſpenſione, e commercio delle Provincie ſtraniere, e confinanti con due ſoldi di più dell' antico valore, e prezzo.

Che conſiderata tal bontà delle antiche Monete per comprare queſte s'introduceſſero in Milano le Monete foreſtiere, e particolarmente i Teſtoni, che al valor de' Carli, e Filippi non corriſpondono.

Soggiunſe, che eſaminato queſto affare col Magiſtrato, Congregazione di Zecca, Camera de' Mercanti, e col Regio Fiſco, abbia conſultato quel Magiſtrato, che conveniſſe mantenere le antiche Monete di Milano nella prima bontà di finezza, e peſo, e ſolamente accreſcervi il prezzo eſteriore in due ſoldi, acciò queſto accreſcimento, quello delle Paſte d'oro ed argento compenſar poteſſe, ed indi ſi evitaſſe il male dell' eſtrazione.

E che ciò ſi foſſe in altri tempi praticato, come egli aſſeriſce, e che in queſto regolamento abbiano riformate le loro fabbriche di Monete le Zecche più principali d'Italia, ed in particolare quella di Genova, che a ſuo ſentimento deve dar la legge per il gran commercio, che quella Repubblica maneggia.

Perchè profittevol ſi rendeſſe coteſto eſteriore accreſcimento, propoſe il Governadore doverſi proporzionare alle Monete di Milano tutte le ſtraniere, che ivi ſi introducono, ed anche a quelle di argento le altre di oro, acciò l'inconveniente non ſiegua di mercantarſi Monete con Monete, comprandoſi la migliore con l'infima.

Avendo eccitato ſopra un Punto tanto importante le Camere de' Mercanti di Drappi di Lana, Seta, ed Oro, per ricevere da' loro ſentimenti, lumi più chiari, avviſa il Governadore, eſſerſi preſentata da Franceſco la Porta un' offerta per fabbricare i Carli con la mancanza nell'antico peſo di 7. lire, di gr. 4. per ciaſcheduno, e con altre condizioni diverſe da quelle per l'addietro praticate, volendo anche diminuito il Fitto della Zecca.

Che convocata una Giunta de' Miniſtri ſi fia rigettata l'Offerta propoſta ſul motivo, che mancandoſi gr. 4. per Carlo dell' antico valore, ſi diſcreditaſſe la Zecca, e che ne meno tal diminuzione ſatebbe per togliere l'inconveniente d'uſcir le Monete dallo Stato, mentre che ſe foſſe vero l'accreſcimento del prezzo de' metalli, il valor de' quattro grani diminuito non faceva eguagliare ne' Carli, e Filippi il valore intrinſeco delle Paſte di detti metalli, e perciò oltre di fabbricarſi una Moneta ingiuſta, e ſproporzionata ſenza la dovuta eguaglianza, continuarebbe ſempre il male di traſportarſi altrove le Monete nuove di Milano.

E ſebbene conſultarono que' Miniſtri, aveſſe offerto l'Impreſario la Porta di voler ſtampare i Carli con qualche proprio danno, purchè ſe gli permetteſſe coniare in eccedente quantità Monete di rame, per compenſare l'utile di queſte col danno delle prime, gli foſſe ſtata rigettata da' Miniſtri tal perniciosa convenzione per il graviſſimo danno, che allo Stato riſultarebbe dalla evidente quantità delle Monete di rame, tanto inferiori a quelle d'argento, ed oro.

E ſi dice aver conchiuſo que' Miniſtri, che le Monete nuove a proporzione del prezzo dell' argento, ed oro coniar ſi doveſſero, eguagliandoſi alle provinciali le foreſtiere.

Ed al parere ſuddetto uniformoſſi il Governadore, ſoggiungendo nella rappreſentazione, che la pratica di alcune compre, che riſervatamente in ſuo nome ſi eran fatte in Genova, aveva veramente trovato vero ciò, che ſe gli era ſuppoſto, d'eſſerſi ne' preſenti tempi accreſciuto il prezzo dell' argento.

Nella medeſima rappreſentazione propoſe il Governadore, che riſultaſſe di maggior ſervigio a S. M. la ſtampa della Monete in Economia a carico del Magiſtrato, come ſi oſſerva negli altri Dominj della M. Sua, e di tutti i

Pren-

Prencipi per la maggior ſicurezza, e decoro della tanto eminente e rilervata Regalìa, che non ſarebbe decente metterſi in affitto.

Soggiunſe poi, che per trovare i mezzi di ſovvenire alle ſpeſe, poteſſe il Magiſtrato valerſi di denaro Camerale, ancorchè applicato a' Creditori, ed altri ec., non riſultando a questi alcun pregiudizio, facendoſi la reſtituzione, immediatamente ſeguita la ſtampa.

Il Conſiglio credendo vera ſu le eſpreſſioni del Governadore l'alterazione del prezzo nel metallo dell'argento, e ſupponendolo ſcreſciuto ne' Regni di Spagna, da dove in Italia diramà, e che ancora tutte le Zecche abbiano ſu tal motivo da qualche tempo in quà le Monete variato del metallo a proporzione, conſultò alla M. V. eſſere più a propoſito lo accreſcimento di due ſoldi ad ogni Carlo nel prezzo eſteriore, che il diminuirſi dell'intrinſeca finezza le Monete per mantenerſi in decoro, e credito della Zecca di Milano, e per non produrre la moſtruoſità, trovandoſi due Monete di argento, l'antica, e la nuova diverſe nella loro intrinſeca finezza.

Conſultò ancora, ſtabilirſi un proporzionato prezzo nella Moneta d'oro di Milano, che corriſponda all'accreſcimento di due ſoldi, che ſarebbe per iſtabilirſi in quella d'argento.

E che alle Monete ſtraniere nel corſo del pubblico commercio ſi doveſſe uniformare il prezzo con giuſta corriſpondenza a quello delle Monete provinciali.

Ed in fine, che foſſe molto conveniente al decoro della M. Sua, e della ſua ſuprema Regalìa la fabbrica delle Monete in Economìa.

A viſta delle accennate rappreſentazioni, e Conſulte del Conſiglio, ſi compiacque V. M. uniformarſi al parere del medeſimo, aggiungendoſi ſolamente, poterſi anche accreſcere l'eſterior valore in ogni Carlo ſino a tre ſoldi, ove da ciò ſi conoſca, che alcuno inconveniente non riſulti.

E preſcritta ſi legge in queſto Ceſareo e venerato Decreto la continuazione della Zecca in Economìa a carico del Magiſtrato per tutti i tempi ſucceſſivi.

Si ſpedì in tal forma il Real Ceſareo Diſpaccio il giorno 2. Aprile 1721., e con altro all'iſteſſo tempo ſpedito, fu ordinato al Governadore, e Magiſtrato di dover praticare le poſſibili diligenze per poter comprare co' maggiori vantaggi, e riſparmj le Paſte dell'argento in Genova, ed in altre Piazze di commercio.

L'anno 1721. 10. Marzo ravvedutoſi il Governadore di Milano degli errori, che ſe gli erano fatti credere ſul variato prezzo dell'argento, ed altre circoſtanze pria da lui rappreſentate in riſpoſta alli Diſpacci Ceſarei, rappreſentò nuovamente a Sua Maeſtà, che eſſendo ceſſato il biſogno di correr la fabbrica delle Monete a partito, dovendoſi effettuare in Economìa, ſi ſarebbero potute riſparmiar molte ſpeſe ſovverchie introdotteſi per ſolo abuſo nella Zecca, e comprandoſi le Paſte d'argento con tutte le diligenze, poteva conſeguirſi l'intento di continuare la ſtampa delle Monete ſull'antico peſo, ed intrinſeca finezza con tutta uniformità agli antichi Carli, e Filippi, ſenza nulla alterarſi, ne meno aggiungerviſi ad ogni Carlo i due Soldi nell'eſterior valore, come per avanti ſi era propoſto.

Tenutoſi dal Conſiglio un nuovo eſame, e fatte le più ſerie rifleſſioni ſopra le nuove rappreſentazioni del Governadore, ne paſsò con una riverente Conſulta de' 26. Maggio 1721. le notizie a V. M., raſſegnandole il ſuo umiliſſimo parere di dover aſpettare l'eſito delle diligenze dal Governadore promeſſe, perchè nella nuova ſtampa non ſeguiſſe novità alcuna, e che doveſſe perciò incaricarſi allo ſteſſo Governadore, che teneſſe preſente il pregiudizio dell'eſtrazione delle Monete da lui propoſto nelle prime Conſulte.

A tutto ciò eſſendoſi degnata uniformarſi clementiſſimamente la M. V., furono ſpediti gli Ordini uniformi, acciochè il Governadore informaſſe ciò, che foſſe ſeguito delle premeditate diligenze, imponendoſi però al medeſimo nello ſteſſo Ceſareo Diſpaccio, che prima di dar diſpoſizione alcuna, e di mettere in effetto la monetazione in Economìa, doveſſe dar conto alla Maeſtà Sua, per aſpettar le ſue ſupreme riſoluzioni.

Ed il Governadore con la ſua Carta de' 7. Luglio 1721. ſcrive, che non aveva ancor potuto riſpondere a quanto ſe gli era impoſto, mentre ancora ſtava ſu le diligenze per render quanto prima informata la M. V.

L'anno 1722. 9. Gennajo fu rieſaminato dal Conſiglio queſto importantiſſimo affare, e ponderate le nuove ragioni rappreſentate diffinitivamente con ſommo zelo, e ragionevoli fondamenti dal Regente Provinciale Conte Pertuſati, ed uniformandoſi il Conſiglio al di lui Voto, umigliò nuovamente alla M. V. l'uniforme e poſitivo parere, ſopra la provvidenza da darſi per evitar gl'inconvenienti dell'eſtrazione della Moneta di Milano con ordinare la ri-

rinovazione delle antiche Gride per doversi proporzionare nel corso del Commercio il prezzo delle Monete foresiere al vero valore, e peso delle Provinciali, e che non fosse giammai conveniente al pubblico e Cesareo Servigio l'introdursi novità alcuna nella fabbrica della nuova Moneta, sia rispetto alla finezza, ed intrinseco valore, che nell'esterior prezzo, come si era proposto, con l'accrescimento de' due consaputi Soldi.

Raffegnò il Consiglio alla suprema intelligenza di V. M. i giusti motivi d'aver mutato dal primo dettame, perchè saputo aveva non esser vero, che nelle Provincie convicine i Carli, ed i Filippi di Milano fossero ricevuti, e cambiati con Soldi due di più del proprio valore stabilito in quello Stato, e che in tutte le Fiere pubbliche, e trattati di Commercio venivano valutati al prezzo delle sole settelire stabilito come vero e proporzionato nella loro antica stampa.

Ecco dunque diffinito con tanti replicati ed esatti esami il punto tanto geloso della perniciosissima variazione delle Monete di Milano con un supremo Decreto di V. M., che interamente all'ultimo Voto del Consiglio si compiacque conformarsi, facendo con ciò vedere al Mondo tutto, quanto sappia governare con giustizia, e con clementissimo e paterno amore i propri Sudditi.

Ha creduto il Fisco aggiungere a quanto sopra aveva discorso, secondo i dettami del suo ossequiosissimo zelo, questa breve Relazione di tutte le precedenti risoluzioni, affinchè si conosca come dall'anno 1722 fino ad oggi siano rimasti sopiti tutti i discorsi pria tenuti sopra l'alterazione delle Monete, e per far comprendere alla M. V., come ora senza nuove rappresentazioni, ne col suggerimento d'altri nuovi motivi, che fossero più rilevanti de' primi, abbia proceduto il Governadore con una positiva contravenzione di fatto agli Ordini supremi di V. M. arrogandosi l'uso della più alta e gelosa Regalia riservata al solo Prencipe d'introdurre novità, e diminuzione delle Monete, che hanno ricevuto il loro prezzo, e stima in tutto il Commercio d'Italia per il corso d'immemorabile tempo con tanto credito della Zecca di Milano, e con quelli dovuti riguardi al giustissimo Governo di V. M., e de' suoi Predecessori Monarchi Austriaci, che fin' ora inalterate le hanno mantenute.

Che abbia obbligato quel Magistrato ad entrare, non volendo, nell'esame della nuova ideata Impresa, non ostante che da quei Ministri gli sia stato fatto un positivo rammemoramento delle supreme determinazioni di V. M. per doversi continuare la stampa delle Monete in Economia; Passando il Governadore ancora a convenire patti insoliti, condizioni improprie, e pericolose alla monetazione, fino a dispensare le solennità tanto necessarie, e da tutte le Leggi prescritte, dell'assistenza Fiscale, ed in somma fino a contrattar con effetto il partito proposto dal nuovo Impresario, senza che alla M. V notizia alcuna ne avesse data, e le sue superiori determinazioni aspettasse.

Maraviglia tanto grande non hanno recato al Fisco i procedimenti del Governadore, vedendolo od ingannato, o da insussistenti, e mal fondate ragioni persuaso, per traboccare con impulsi di zelo a voler sovvenire alla penuria delle Monete, in cui Milano si trovava, benchè con l'abuso di una autorità, che giammai se gli era comunicata, e che a niun Governadore, o Vice Re competer puole, come riservata personalmente al Sovrano.

Stupore però grandissimo, non che maraviglia gli ha cagionato la trasgressione inescusabile del Magistrato.

Egli diede esecuzione agli Ordini di un Governadore direttamente opposti alle supreme Risoluzioni di V. M., senza rappresentarle con vigorose Consulte per iscritto le contravenzioni a' Cesarei Decreti per aspettare dal Governadore gli Ordini replicati, con la Clausula tanto necessaria del *non ostante*.

Avrebbe dovuto pensare il Magistrato, che repplicando anche la seconda volta al Governadore sopra un punto tanto geloso, e delicato toccante la più alta regalia delle Monete, niuno giudicato avrebbe sovverchiose, o poco riverenti le iterate rappresentazioni, ma piuttosto plausibili, e lodevoli per dar tempo, che potessero aggiungere, anche con un espresso alla Corte, le notizie di tanto pericolosa novità.

Contentossi il Magistrato d'un *non ostante* comunicato a bocca dal Governadore al proprio Presidente Conte Modegnani, senza riflettere, che simili Ordinanze si debbon dar per iscritto in simil maniera consultarsi, e sospendersi l'Esecuzione, finchè per iscritto un nuovo Ordine gli imponesse con premura l'adempimento.

Si sarebbe forse astenuto il Governadore di devenire all' estreme risoluzioni di contrattare il partito, e di farne stipular lo stromento imperciocchè l'Opera di questa Manuezione

non

non era da adempirſi con un atto preſente, che non patiſce dimora, e forſe non ſarebbe mancato qualche Miniſtro ben inteſo di queſto affare di Monete per far entrare il Governadore (per altro di animo giuſto e zelante) negli adequati ſentimenti di raſſegnar tutto al Sovrano intendimento di V. M. ad aſpettarne le ſupreme determinazioni.

Quanto fin quì ſi è detto, fa diſcernere con troppa evidenza, che non convenga al pubblico, e Ceſareo ſervigio qualſiſia diminuzione nelle Monete di Milano, e per conſeguenza neceſſario non ſia l'entrar in eſame dei patti accordati al nuovo Impreſario.

Ma per conoſcerſi pure gli enormi pregiudizj, che da molti patti accordati riſultano, il Fiſco per non mancare in nulla all' obbligo del ſuo oſſequioſiſſimo zelo, ſi è accinto ad eſaminarle di parte in parte.

Il primo patto contenuto nell' offerta del ſuppoſto Partitario Andreoli riguarda la quantità del Fitto, che egli pria voleva pagare in ſomma di 40Vo lire Imperiali alla Regia Camera, perchè rimaneſſe in ſuo utile la ſolita ſcarfigia, che dalla monetazione dell' argento ed oro riſulta, e di voler reſtringere la contribuzione delle coſtumate Onoranze dei Miniſtri del Magiſtrato, ed altri Uffiziali, a quei che attualmente le Cariche occupano eſcludendo gli altri, che poteſſero eſſervi aggiunti, e con l'eſcluſione delle ſolite Medaglie toccanti per coſtume ai Miniſtri, alla Congregazione dei Saggiatori ed altri Uffiziali.

Queſto primo Capitolo fu contradetto per iſcritto dalla Congregazione della Zecca, e dal Magiſtrato. Fu dall' Impreſario moderato aggiungendo nella nuova offerta l'accreſcimento al Fitto fino alla ſomma di F 5375. nella precedente locazione convenuto, e con l'obbligo di contribuire le ſolite onoranze e Medaglie, ſecondo la nota ſegnata dall' Uffiziale Ignazio Branvilla, benchè con la reſtrizione a ſoli Miniſtri, ed Uffiziali attuali: fu conſiderato tuttavia non adequato il Fitto, ne corriſpondente all' indeterminata facoltà di monetare, mentre tal ſomma fu accordata al precedente Impreſſario a proporzione della quantità preſcrittagli della ſtampa d'un millione, e ſeicento mille Filippi, qual ſomma potrebbe molto evadere il nuovo Partitario, che la facoltà volle accordata di poter monetare oltre la valuta di ſette millioni di lire in otto anni, tutta la maggiore quantità, che egli deſideraſſe a ſuo arbitrio.

Il Governadore ſenza entrar a riflеſſo di queſta ſproporzione gl' accordò il patto a tenore dell' ultima moderazione.

Ed il Fiſco giudica leſivo il Fitto convenuto: Imperciochè non miſurandoſi quello col commodo del ſolo materiale ed utenſile della Zecca, ma coll' utile, che ſi ricava dalla ſolita ſcarfiggia, dovea eſſer accordato almeno a proporzione del di più dei ſette millioni di lire, di cui il Partitario con la permiſſione a ſuo arbitrio, e con corriſpondenza al di più, che tanto notabilmente avvanzarebbe nella ſcarfiggia con la ideata diminuzione nell'intrinſeca finezza dell' argento ed oro.

Il ſecondo Patto, perciochè riguarda il tempo di otto anni, ne quali deve adempirſi la Fabbrica della mentovata ſomma, non contiene punti ſoſtanziali da eſaminarſi, ma per quanto concerne le diverſe ſpezie di picciole Monete, che l'Impreſario vuol conjare, egli contiene il conſiderabile pregiudizio propoſto dalla Congregazione della Zecca al Governadore per iſcritto, poichè ſi vogliono coniare 15. mille ſcudi all' anno in Marca di F. 6., dieci mille in F. 3. ed il complimento di 40. mille Scudi ogni anno in Moneta di ſoldi 20. 10. e 5, alterazione di ſpecie, che unita a quella del valore delle antiche Monete vien conſiderata dalla Congregazione molto pregiudiziale, e per lo che produce di geloſia a tutti li Trafficanti nel Commercio, e viene eſpoſta troppo alla viſta de' Popoli.

Il Magiſtrato però venne ad accordar ſimile patto, credendo, che queſto inconveniente foſſe molto minore alla moſtruoſità, che riſulterebbe, ſe colla ſolperta diminuzione nell' intrinſeco valore ſi ſtampaſſero Carli, dal che ſi vedrebbe più moſtruoſo il corſo con la diverſità del valore nelle Monete dell' iſteſſo Marco.

Ed il Governadore perſuaſo dai ſentimenti del Magiſtrato accordò all' Impreſario il patto convenuto.

Il Fiſco oltre la conſiderazione fatta dalla Congregazione della Zecca aggiunſe, che la ſtampa delle Monete in Marche minute, quando non vi ſia un eſtremo biſogno, che la richiegga, vien da tutti giudicata pregiudiziale ai Mercanti, ed al Commercio, dovendo per neceſſità tanto manco corriſpondere nell' intrinſeca ſtima e prezzo, quanto contiene il ſoprappiù delle ſpeſe prodotte da tante minute impreſſioni di piccioli Marchi a confronto di una grande impreſſione di un Carlo, che a tante e tante picciole Monete col ſuo valore ſi uguaglia.

Sul fondamento di questa meccanica ragione viene spesse volte nelle lettere di Cambio, che si dispacciano dalle pubbliche Fiere, e Banchi di negozio, prescritta nei pagamenti la esclusione delle Monete minute, onde, ove il caso arrivi, come frequentemente pur troppo per la mala sorte dello Stato di Milano arrivar si vede, di mancarsi l'estrazione dei propri frutti, e di rimanere in obbligo lo Stato di pagare in contanti il debito delle Marche straniere, l'estrazione della Moneta più preziosa e stimabile seguirebbe col pagamento in Carli e Filippi, rimanendo nello Stato al di dentro le inferiori, e picciole Monete, che, come si è detto, proporzionatamente sono nella sostanza mancati.

Pare poi al Fisco poco pensata la riflessione del Magistrato, che non risulti nelle Monete la mostruosità, quando il diverso valore ricade nelle specie diverse, mentre ogni uomo ben inteso di questo affare, ben conosce, che la Moneta, come un corpo universale considerar si debba, di tante parti formato, quanti sono li Marchi, e la specie delle grandi e picciole, in cui si divide, e che pur troppo tanta mostruosità risulti rispetto al tutto, quanta particolarmente frà le parti, che la compongono, si considera.

Non v'è stato mai Prencipe, o Repubblica che sul fondamento di questa Massima non abbia regolato con consonante armonìa tutte le parti, che formano tutto il corpo integrale della Moneta, accordando fra se medesimi tutti i Marchi d'argento piccioli, e grandi, ma anche a questi quelli dell'oro, con una corrispondenza, ed eguaglianza di valore a valore, altrimente sarebbe quasi visibile il male, che la parte migliore sarebbe dalla inferiore assorbita, e cambiata, sia del grosso marco d'argento dalle minute dello stesso metallo, o da queste amendue quella d'oro, se in qualche bontà si considerasse migliore.

Anzi qualunque volta per inavvedutezza, o sia straordinario accidente tal mostruosa diversità si è introdotta per qualche tempo in nu Paese, tosto ha fatto vedere la sperienza, che si fan nascoste, e tesaurizate, o mandate fuori le Monete de Marchi grossi, per non volerle cambiare i Padroni con quelle de' minuti Marchi inferiori, o nascosta, ed estratta quella d'oro, quando a quella di argento fosse superiore.

Qual confusione avrebbe cagionato questa mostruosità, o qual penuria delle buone Monete nello Stato di Milano, lo potrà bene con la sua alta comprensione la M. V. discernere.

Il terzo Punto, che il Fisco considera, riguarda la facoltà, che l'Impresario vuole accordata di poter coniare in oro la metà de' sette millioni di lire.

Dalla Congregazione della Zecca fu richiesta solamente la spiegazione della quantità delle Doble, che in ciascuno degli otto anni stampar si volesse.

Il Magistrato nulla disse su questo Punto. Ed il Governadore accordò all'Impresario la facoltà richiesta, mosso dalla sola ragione, che egli crede la Moneta d'oro più utile, e comoda al pubblico Commercio.

Ma il Fisco ommetter non puole questa costante considerazione da tutti approvata, che per il commercio delle Provincie interno, si sia trovata sempre più comoda la Moneta d'argento, anzi più facile a conservarsi nel medesimo Stato, e manco soggetta alle furtive estrazioni, che in ogni Provincia sono bandite, vedendosi colla pratica, che la Moneta d'oro tesaurizzata dalle sole persone ricche, e potenti non comparisce con tanta franchezza nel corso del Commercio.

Non si deve credere, che si trovi presso la bassa gente, e quando in penuria quella d'argento si trovi, non la soglieva nelle minute compre delle vittovaglie quella dell'oro, anzi gli reca difficoltà nel cambiamento, e spesse volte discapito nell'agio.

E comecchè la Moneta d'oro è meno pesante, e non occupa grandi spazj di Casse, si rende più facile ad uscirsi furtivamente dalle Provincie, e ne' Paesi stranieri vien più facilmente ricevuta in commercio, che l'altra d'argento, della quale, eccettuando le antiche pezze da otto di Spagna, non si vedeva facilmente permesso il corso nell'espensione dall'una all'altra Provincia, se non che col riputarsi per puro materiale col discapito della manifattura.

Il quarto Punto è creduto dal Fisco molto considerabile, volendo l'Impresario accordata la facoltà di coniare ogni anno dieci mille Scudi di rame.

A tal permissione si fece in contro con valide opposizioni la Congregazione della Zecca, imperciocchè questa picciola Moneta sempre fu riputata al pubblico Commercio pregiudiziale, e di discapito a' medesimi Popoli, quando sia accresciuta la stampa, oltre quel puro bisogno di usarsene la bassa gente nelle minute compre delle vettovaglie: la rifiutano ordinariamente i Mercanti, e come la Congregazione asserisce in una consimile occasione, ne par-

parlò una pubblica querela al Governadore la Camera de' Negozianti di Milano.

Aggiunse la Congregazione, che nel precedente Partito, nel quale fu convenuta la ſtampa di un millione, e ſeicento milla Filippi, fu riſtretta al Partitario la permiſſione di 10m. Scudi in rame, anzi che nella precedente Impreſa continuata fino all'anno 1702. fu riſtretta la monetazione del rame alla ſola quantità di 6m. Scudi ogni anno, compreſi i due mille Scudi ſoliti coniarſi nelle Feſte natalizie.

Il Magiſtrato proteſta gl'iſteſſi inconvenienti nella ſua Conſulta.

Ma gli uni, e gli altri furono rigettati dal Governadore, accordando all'Impreſario la ſtampa di 10m. Scudi in rame ogni anno.

Il Fiſco trova molto ben fondati i ripari della Congregazione, e del Magiſtrato, baſtanti a dover far contenere il Governadore ne' limiti de' 6. mille Scudi per cadaun anno, come quantità proporzionata al minor importo di ſette millioni di lire, riſpetto al millione, e ſeicento mille Filippi, che avanzano le prime più d'una terza parte.

Anzi il Fiſco crede, che ſia proprio della giuſtiſſima provvidenza di V. M. di non ammettere ne' ſuoi Dominj monetazione di rame ove un gran biſogno del minuto commercio non lo richieda, imperciocchè invisibilmente ſi conoſce, che queſta Moneta d'un tanto inferior metallo ſi aſſorbiſce le fine Monete d'oro, ed argento nel cambiamento, e quando queſti negato foſſe, naſcono delle confuſioni, de' diſordini, e delle riſſe nelle pubbliche Botteghe, e Mercanti.

I maligni diranno, che la Camera di Milano coniar voglia queſta Moneta di rame per metterla in corſo nelle pubbliche Piazze cambiandola con tanta Moneta d'argento, pregiudicando al Pubblico con ſimile cambiamento, che non conſiderandoſi biſognevole ſarà riputato con pubblico mormoramento come illecita mercatura.

Un' altro patto riguarda la riduzione del valor intrinſeco della Moneta d'argento ſul fino d'oncie undici per cadauna libra con Soldi dieci meno dell' antico ſtato, aggiungendo, che nel Marco di Soldi venti entrar doveſſero ſeſſanta Monete, ed in quello di Soldi dieci da cento venti, ſiano a cento ventidue, come ſinora ſi aſſerisce praticato.

Il Magiſtrato rappreſenta nella ſua Conſulta al Governadore, che un Marco conſiſtente di oncie 7 denari 15., e grani 18. corriſpondere debba a ſole Monete 60. di Soldi venti, e che con tal proporzione doveſſero corriſpondere a Monete 120. gli altri di Soldi dieci.

Il Governadore riſolvette ſecondo la dimanda del Partitario principalmente ſul motivo, che con una Conſulta del Magiſtrato di 2. Settembre 1723. ſi era propoſto di continuarſi in quella Zecca a monetar i Marchi di Soldi 20., e Soldi 10. col ſolo fino, e valore intrinſeco d'oncie undeci, producendo per ragione, che a tal finezza ſi erano ritrovate corriſpondere dopo i Saggi fatti in Milano le Monete di Savoja, e Bologna, benchè nell'accennata Conſulta ſi foſſe propoſto, che per ciaſcun Marco di Soldi dieci doveſſero entrare ſolamente cento venti Monete a proporzione delle ſeſſanta, che nel Marco di Soldi 20. erano ſempre entrate.

Il Fiſco divide queſto patto in due Punti.

Il primo riſpetto alla riduzione del valore intrinſeco, che ſi pretende introdurre in queſte nuove Monete, e non rimanendogli maggior altra conſiderazione a quelle, che ſopra ſi ſono diffuſamente ſpiegate, ſolamente raſſegna al Conſiglio, e con umiliſſimo oſſequio a V. M. le ſue viviſſime iſtanze, perchè ſi dia l'ordine al Magiſtrato di giuſtificar i motivi, che l'induſſero a fabbricare le Monete di dieci, e venti Soldi ſul fino d'oncie undici, ſcemando i grani dieci per avanti praticati, con oſſervanza giammai non interrotta in quella Zecca, ſenza conſiderare, che non vi ſia Magiſtrato, Governadore, o Vice-Re, a cui ſia permeſſo d'ingerirſi nell'uſo di queſta ſuprema Regalia di riduzione di Moneta a maggiore, o minore prezzo.

Come non ſi ſia conſiderata la inſuſſiſtenza del motivo nella riferita Conſulta accennata, da i Saggi fatti delle Monete di Savoja, e Bologna, che mai regolar dovevano il valore delle Monete Proviuciali, ma piuttoſto venire da queſte regolate.

E come non abbia ne men conoſciuto il Magiſtrato la moſtruoſità, che dalla diminuzione de' Soldi riſulta con tanta diverſa corriſpondenza alla intrinſeca finezza degli antichi Carli, e Filippi, maggiormente, che nell' anno 1721. a' 2. Settembre, quando tal riſoluzione con tanto abuſive autorità ſi ſuppone preſe, era nota al Magiſtrato la ſuprema riſoluzione di V. M. nel ſuo venerando Decreto caduto ſopra la Conſulta de' 9. Gennajo 1722., in cui ſi era affatto proibita qualunque novazione delle nuove ſtampe di Monete, anche quella dell' accreſcimento eſteriore di due Soldi per ciaſcun Carlo, che precedentemente propoſto

dal

dal Governadore, era ſtata da V. M. approvato a viſta delle Conſulte umigliatele dal Conſiglio ſulle erronee ſuppoſizioni contenute in quella del Governadore.

E conſiderando il Fiſco, che in tempo della menzionata diminuzione nella Moneta de' Soldi, governa lo Stato di Milano il preſente Governadore, attribuiſce ancora a lui una notabile traſgreſſione verſo l'ultimo Decreto diffinitivo di V. M., nel quale qualſifia diminuzione ſi era proibita, ſia nell'eſteriore accreſcimento di due Soldi, o ſia nell'ammanco dell' intrinſeca finezza.

Il ſecondo Punto concernente la facoltà accordata all' Impreſario Andreoli di far entrare nel mazzo di Soldi 10. da cento ventiuna, fino a cento ventidue Monete, ſi conoſce evidentemente pregiudicialiſſimo, mentre le due Monete di più del numero di 120. nel mano ſuddetto per antichiſſimo coſtume di quella Zecca, apportano un ſolo utile all'Impreſario, ed un danno al Pubblico.

Il ſettimo patto contiene una ſimile, anzi maggior innovazione, che allo ſteſſo Pubblico pregiudizio produce, mentre vuol l'Impreſario, che in ciaſcun Marco di rame le ſia permeſſo farvi entrar da' 152. fino a 154. quattrini.

Anzi che obbligato non foſſe di tempo in tempo eſibire le coſtumate ſedi del prezzo del rame a roſetta, che correrà nella Piazza di Milano pendente in tempo della ſtampa.

Fece valide oppoſizioni il Magiſtrato ſopra amendue le circoſtanze, atteſtando nella ſua Conſulta l'antichiſſima pratica di quella Zecca di farvi entrare ſolamente in un Marco di rame 144. quattrini.

E che ſempre ſiano ſtate prodotte da tutti gl' Impreſarj di ſei meſi in ſei meſi le menzionate Fedi.

La Congregazione della Zecca nella Conſulta preſentata al Magiſtrato proteſta l'iſteſſo.

Ed il Governadore tutto il contrario riſolvette non ſolamente circa il maggior numero di 10. quattrini per ogni Marco, ma anche circa all'obbligo di produrre le Fedi del valore del rame a roſetta, adducendo la ſola ragione, che il primo accreſcimento di Monete non foſſe conſiderabile, e che inutile l'eſibizione delle Fedi ſi rendeſſe per la facilità, che poſſono gl' Impreſarj avere di conſeguirla da quegli Uffiziali, a' quali ſi appartiene far ſimile atteſtato, credendo anche, che poteſſe darſi il luogo alle falſità.

Il Fiſco crede del tutto leſivo il patto accordato in ambedue le parti contro le rappreſentazioni del Magiſtrato, e della Congregazione, e molto più ſenza un Ordine eſpreſſivo di V. M., imperciocchè l'entrarvi dieci quattrini di più per ogni Marco, ſempre coſtumato dividerſi in 144, era un evidente permiſſione di ſpenderſi nel Pubblico dall' Impreſario con tanto pregiudizio de' Popoli, l'iſteſſo Marco di rame dell'antico peſo con l'utile di dieci quattrini di più, che venivano ſottratti a ciaſcun particolare, o che le vettovaglie vendeſſe, o che le altre Monete d'argento con queſti quattrini cambiaſſe.

Ed il diſpenſarſi all' Impreſario l'obbligo ſempre ſtipolato ne' precedenti Partiti di dover produrre di ſei meſi in ſei meſi le Fedi de' Regj Uffiziali ſul prezzo corrente del rame a roſetta produce un evidente pregiudizio di continuarſi ſempre le ſtampe di rame ſopra un prezzo fiſſo, non oſtante, che di tempo in tempo poſſa trovarſi notabil variazione, che dovrebbe attribuire utile alla Regia Camera, e non all'Impreſario.

Il pericolo poi conſiderato dal Governadore di poterſi commettere delle falſità dagli Uffiziali, che rendono nelle Fedi ſuddette la loro giurata atteſtazione, poteva laſciarſi di rappreſentare, eſſendo una pura imputazione del maggior delitto, che nell'uffizio loro poteſſero gli Uffiziali Regj commettere, ed i Miniſtri d'un Magiſtrato tanto Supremo tollerare; Eſſendo pur troppo pubblica e manifeſta a tutti, nè da ignorarſi da un Magiſtrato tanto Economico la variazione, che il prezzo di rame può avere di ſei meſi in ſei meſi nello Stato di Milano.

L'ottavo Capitolo concerne alla fabbrica delle Monete d'oro; volendole ſtampare l'Impreſario ſull' intrinſeca finezza di carrati 21., e grani 21., con la deduzione di gr. 3. per la coſtumata ſcarfiggia.

Furono rigoroſe le Oppoſizioni della Congregazione della Zecca ſu queſto importantiſſimo punto della diminuzione del fino ne' carrati dell'oro. Atteſta ella nella ſua Conſulta, che per un Secolo corſo fino all' anno 1710. la intrinſeca finezza della Doppia ſiaſi ſempre regolata a carrati 22., da' quali dedotti grani 3. per la ſcarfiggia, riſulterà il limpido e vero fino de' carrati 21., e grani 21.

Aggiungendo, che per non alterarſi tale invecchiata pratica, ſi era conſiderato, che la ſcarfiggia in Doppie 36. compreſe in un Marco riſulterà ſolamente in grani otto.

Produſſe la Congregazione, per ciò provare mani-

manifeſtamente gli atteſtati de' Saggi fattiſi in quella Zecca da' più zelanti, e ſperimentati Recifori, e Saggiatori.

Nell'anno 1669 a Agoſto di Virgilio Maſara: Nel 1672. di Carl'Antonio Civaſta: Nel 1683. di Girolamo Peragno: Nel 1686. di Antonio Moſſa: e nel 1699. di Gio. Agoſtino Bruſaſoni.

Uniforme fu la rappreſentazione del Magiſtrato toccante queſto importantiſſimo Punto.

Ma dal Governadore fu riſolto il contrario, facendo poco caſo della moſtruoſità rappreſentata dalla Congregazione, e dal Magiſtrato, che riſultarebbe dalla nuova ſtampa, veggendoſi due Monete d'oro in un tempo ſteſſo diverſe nella intrinſeca finezza, e valore.

La ragione, per cui ſi moſſe il Governadore ad accordare all'Impreſario una tanto pregiudiziale diminuzione, fu quella da lui ſpiegata, d'eſſerſi fatta in ſua preſenza, con la intervenzione d'alcuni Miniſtri il ſaggio d'una Doppia dell'antica forma, e ſtampa, e che ſia riſultato ſul fino di carrati 21, e grani 6.

E che eſſendoſi di ſua commiſſione fatta la ſteſſa prova in Amſterdam, ſi era trovata la finezza di una Doppia di Milano a carrati 22. grani 8. di Olanda, che corriſpondono a carrati 21., e grani 16. e mezzo di Milano.

Aggiunſe poi per ſua riflеſſione, che mantenendoſi la fabbrica delle Monete d'oro ſull'intrinſeco valore, e finezza di carrati 21, e grani 21. dovrebbe darſi per una proporzionata eguaglianza alle Monete d'argento per evitare quell'inconveniente pregiudiziale a' Popoli di poterſi comprare con l'inferiore Moneta d'argento l'altra d'oro in ſe ſteſſa più preziosa.

Cominciando il Fiſco da queſta ultima conſiderazione, non può laſciare di manifeſtar la ſua ammirazione, vedendo queſta moſtruoſità conſiderata dal Governadore ſopra queſto ſolo punto, eſſendoſi ſcordato di conoſcerla nei più importanti punti di fabbricarſi le nuove Monete d'argento con tanta diminuzione, riſpetto alle antiche dell'iſteſſo metallo, ed anche dell'oro, o di nemeno penſarla, come troppo evidente riſulterebbe nella ſteſſa ſpecie di Monete d'oro fra le antiche, e nuove Doppie, che ora ſi vogliono ſtampare.

Non replica il Fiſco i graviſſimi diſordini, che partoritebbe tal diminuzione nella finezza dell'oro, il diſcredito della Zecca di Milano, i danni de' Popoli, e delle pubbliche rendite di V. M., ed i pregiudizj del Commercio, imperciocchè ſopra ſi è diffuſamente ſcritto.

Ma ſolamente conſidera, che un ſolo ſaggio, e prova fatta alla preſenza del Governadore non può diſtruggere l'antico regolamento riſultato da tanti replicati Saggi fattiſi in varj tempi nella Zecca di Milano, potendo ben eſſere accaduto, o che la Doppia ſaggiata ſia ſtata in ſe falſa, e non regolata al giuſto valore delle altre, eſſendo ben facile, che o nelle medeſime Zecche, per traſcuraggine, accader poſſa qualche particolar variazione in quelle Monete, o che qualche falſificatore l'abbia introdotta nel corſo del Commercio.

Ben ſa ogni uomo pratico di queſto affare, come poſſa eſſer ſtato facilmente ingannato il Governadore, ed i Miniſtri intervenuti o dalla malizia, o dalla negligenza de' Saggianti con la diverſità del carbone, e del fuoco, con l'accreſcimento del piombo, o con la diverſità inſenſibile d'alcuni meſtrui, che per far la ſeparazione dell'oro ſi adoperano.

Nè doveva farſi conto per un nuovo regolamento, che tanto importa agl'intereſſi del Pubblico, e del Prencipe, ed alla buona opinione della Zecca di Milano, e di un ſolo Saggio fatto in Amſterdam, nel quale non entrandovi intereſſe di quella Repubblica, potrà crederſi uſata poca diligenza, nè richieſta l'intervenzione de' pubblici Saggiatori, e Reviſori, che agli affari delle Monete di quelle Provincie ſono deſtinati.

E finalmente crede il Fiſco, che ſu le contradizioni del Magiſtrato, e della Congregazione della Zecca di Milano verſo il patto richieſto dall'Impreſario, non poteva, o non doveva coſtituirſi Giudice il Governadore per determinare un punto di tanta pubblica Economìa, tanto importante, e tanto riſervata alla Sovrana autorità del Monarca.

Nel nono capo richiede l'Impreſario la facoltà di fabbricare Ungari ſimili a quelli della Germania con la finezza, ed intrinſeco valore de carrati 23., e grani 18., e con la medeſima ſcarſiggia di gr. 3., e che il peſo riſponda a due denari, e gr. 20., con la ſcarſiggia praticata in ogni Marco per le Doppie.

Dimandò unitamente la pubblicazione di nuova Grida, perchè gli Ungari nel corſo dell'eſpenſione foſſero valutati a lire 14. per ognuno.

Il Magiſtrato rappreſentò gl'inconvenienti, che riſultavano dalla fabbrica degli Ungari con diverſità dell'intrinſeco valor delle Doppie, dovendo tutte le Monete eſſere fra ſe medeſime proporzionate.

Ma dal Governadore furono ſuperate le con-

ſiderazioni del Magiſtrato, e ſu permeſſa all' Impreſario la ſtampa degli Ungari con la eguaglianza a quelli della Germania, e ſi fecero di fatto le Gride, che gli antichi Ungari doveſſero ſpenderſi per lire 12., e che tale debba eſſere il corſo di quelli della nuova ſtampa, che ſi pretende, non oſtante che dalle precedenti Gride ſi foſſe ſtabilito nello Stato di Milano il corſo degli Ungari di Germania a lir. 13. e 15. ſoldi, ſulla ragione, che il Governadore ſuppone, che preſentemente nel Commercio non ſolo praticaſi la eſpenſione a lir. 14., ma anche abuſivamente con ſoldi 10. di più.

Il Fiſco conſidera, che niun utile, o comodo al Pubblico di Milano apporti la ſtampa di queſta nuova Moneta, nè la copia dell' oro in quel Paeſe accreſca, imperciocchè facendoſi una ſtampa di Moneta con l'impreſſione di quella di Germania, e con l'eguaglianza al peſo, ed al valore, riſulterebbe piuttoſto, che la conſervazione dello Stato di Milano, una evidente agevolezza di mandarſi ſuori.

Che moſſi da queſte ragioni tutti i Prencipi, e Repubbliche per evitar queſto danno di eſtrazione abbiano uſato de' proprj Marchi, ed impreſſioni diverſe, e di tutte le altre diſuguaglianze, per impedire quanto più ſi può il corſo delle proprie Monete nelle ſtraniere, che nelle proprie per conſeguenza la mancanza produce.

Non ſa poi conoſcere il Fiſco, come dopo un pubblico ſtabilimento del corſo degli Ungari in Milano ſopra lire 13. e 15. ſoldi, in vigore de' Saggi, che con tutta eſattezza ſi devono credere fatti in quella Zecca, ſiaſi potuto alterare queſto eſtrinſeco valore in 5. ſoldi di più con tanto evidente pregiudizio delle perſone, che ora gli avranno da ricevere in pagamento, ed utile degli altri, che gli ſpendono, per ſoddisfare con tale accreſcimento i loro debiti.

Queſto accreſcimento non produce un ſolo male, ma molti, e preciſamente il far mercantare agli induſtrioſi ſtranieri le Monete antiche di Milano col prezzo abuſivo degli Ungari, portandoſi le prime fuori per l'utile, che ne ricavano.

Sopra queſto punto il Governadore aveva già rimeſſo a V. M. fin dell' anno 1723. 29. Maggio la Conſulta, che il Magiſtrato gli aveva fatto a' 28. detto Meſe; onde non doveva laſciare di conſiderare prià di pubblicarſi le nuove Gride con l'accreſcimento di ſoldi 5. ad un Ungaro, e pria di accordare all' Impreſario la ſtampa degli Ungari ſu la ſcienza di ſopra eſpreſſa tutto ciò, che il Magiſtrato rappreſentato gli aveva, che alcun utile allo Stato di Milano da ſimile ſtampa non riſulti, e che negli ultimi Saggi il Ducato, o ſia Ungaro di Germania ſi era ſperimentato in carrati 23. e 12., onde il peſo riſultar anche doveſſe a denari 22. e gr. 20. con la ſcarſiggia di gr. 8. per Marco, del che il Magiſtrato conchiudeva, che riſultando il valore degli Ungari di Germania a lire 13. e 15. ſoldi, doveſſero ſtamparſi eguali quelli, che nuovamente ſi vogliano fabbricare.

Ed il Conſiglio nella ſua Conſulta di 27. Luglio 1723. rappreſentò con l'oſſequio del ſuo zelo a V. M. ſopra queſto punto, che pria di effettuarſi la ſtampa degli Ungari ſi praticaſſero dal Governadore le diligenze di comprar in Iſpagna, e Portogallo le Paſte d'oro a minor prezzo di lire 118. per oncia, e che poi faceſſe una nuova prova, e ſaggio per la ſtampa degli Ungari, anche ſenza ritenerſi nella ſtampa la Zecca i grani 3. del fino per la ſolita ſcarſiggia, acciocchè ſi poteſſero rendere uniformi a' Ducati di Germania ſulla finezza di carrati 23. gr. 15., conoſcendo eſſer meno inconveniente di perdere la Camera queſta ſcarſiggia, che il diſcreditarſi la Zecca di Milano fabbricando gli Ungari con diſuguaglianza a quei di Germania nella finezza, o nel peſo, che poi gl' impedirebbero il loro corſo.

Soggiungendo il Conſiglio, che ſi degnaſſe V. M. ordinare al Governadore di dovere diſſinitivamente informare, pria che veniſſe all' eſecuzione.

Da tutto ciò comprenderà la Sovrana intelligenza della M. V. la diſapprovazione, che meritano le procedure del Governadore, e che tanto ulteriormente avanzoſſi fino all' ultimo ſegno di contrattar l'Impreſa.

Richieſe il Partitario la permiſſione d'introdurre nella Zecca qualche perſona pratica di ſua ſoddisfazione ſul motivo, che non foſſe ſufficiente il numero degli antichi Operarj continuandoſi la monetazione a Torchio, ed a Martello.

Si oppoſero la Congregazione, ed il Magiſtrato all' introduzione di ſimil perſona per i pregiudizj, che riſultar poſſono in una fabbrica di tanta geloſia, dell' intervenzione di perſone affezionate, e dipendenti dall' Impreſario.

Ed il Governadore non oſtante, che ſi foſſe convenuta la fabbrica a Torchio con eſcluſione del Martello, dal quale non ſolamente la

Mo-

Moneta non può riſultare con perfetta rotondità, ma vien troppo tormentato il Martello, e più facilmente col maneggio viene a patire diminuzione, concedette all' Impreſario la permiſſione di una perſona, che dall'iſteſſo Governadore foſſe conoſciuta.

Convenzione, che il Fiſco anche ne' termini di darſi la Zecca a partito (del che ſempre ſi ſentì) crede pur troppo pericoloſa, e pregiudiziale per i motivi dal Magiſtrato accennati.

La più pregiudiziale però fu l'altra Convenzione d'eſſerſi contrattato il Partito ſenza le neceſſarie ſolennità dell' Aſta Fiſcale, eſſendoſi innoltrato il Governadore a rigettare la Conſulta del Magiſtrato, replicandole l'Ordine di ſtipularſi l'iſtromento del Fitto, con la Clauſula *non oſtante*, che non ſi è giammai praticata nelle Regie Camere per diſpenſarſi a' Proclami, alle Subaſtazioni, ed all' accenſione della Candela, da' quali ſempre la ſperienza ha dimoſtrato, o che il maggior utile al Regio Fiſco riſulti, od almeno, che ſia evitato il danno della leſione, che cader potrebbe ne' contratti, che con un ſolo Offerente ſi ſtipulano.

Il Governadore nella penultima ſua Lettera de' 16. Dicembre rappreſentata alla M. V. per motivo d'eſſer devenuto a ſimile ſtraordinaria diſpenſa aſſegnò la certezza, in cui egli ſi ritrovava di non rinvenire altro Offerente, oltre l'Impreſario Andreoli, per le tante diligenze da lui uſate.

Ma queſta ragione non è baſtante a diſtruggere tante Leggi poſitive, comuni, e municipali, e le pratiche di tutte le Camere de' Prencipi, che le ſolennità dell' iſteſſa tanto preciſamente preſcrivono per isfuggire tutte le colluſioni, i monipolli, ed i doloſi maneggi di coloro, che s'accingono a contrattar col Fiſco per poterſi ſovverchiamente utilizzare.

Si conobbe dall'effetto, che non era impoſſibile di poter altro Offerente comparire, che gl' intereſſi della Regia Camera miglioraſſe, avendo pochi giorni dopo del Partito deliberato all' Andreoli, preſentato il Magiſtrato al Governadore una nuova offerta col benefizio della iſteſſa parte, che potrebbe in appreſſo trar delle altre più vantaggioſe anche ſul punto principale della diminuzione delle Monete.

Scrive il Governadore in detta ſua Lettera, che non crede per niun conto reſcindere un Contratto già ſtipulato per il ſolo miglioramento della ſola parte del Fitto, perſuaſo per un motivo, che egli adduce come foſſe cagione, che eſſendoſi da lui diſpenſato alla ſolennità della iſteſſa, ſia anche diſpenſato da ciò, che in conſeguenza riſultar poteſſe da queſti ſimili miglioramenti di fatto, che la iſteſſa frà certo tempo ammetter puole.

Ma come che queſta ragione troppo inſuſiſtente da ſe medeſima comparisce, eſſendo anzi un ſecondo inconveniente aggiunto al primo: Il Fiſco umiglia le ſue viviſſime iſtanze, acciocchè dal Conſiglio ſiano oſſequioſamente rappreſentate a S. M per avvertirſi cogli ordini opportuni, e premuroſi il Governadore di non abuſarſi in ſimili caſi della ſua autorità imperciocchè queſta diſtender non ſi deve ſino a diſtruggere le Leggi poſitive, e le oſſervanze giammai non contravenute, che le ſolennità della iſteſſa preſcrivono in tutte le vendite, Imprete, e Locazioni, che dal Fiſco ſi contrattano, e che ſia in ſua Podeſtà, e nelle di lui mani il diſpenſare anche alla leſione, che da ſimili vendite, o locazioni può riſultare, alla quale l'iſteſſo Prencipe conſiderato dalle Leggi comuni come Pubblico, e reſtituibile, renunciar non ſuole, ove eſpreſſamente non ſi dichiari di volerne fare una graziosa donazione.

Ora quì conviene aggiungere qualche coſa dal Fiſco conſiderata ſopra l'ultima rappreſentazione fatta dal Governadore di Milano ſotto il dì 23. del paſſato Decembre.

Rappreſentato egli, che avendogli quel Magiſtrato fatto ſentire, d'aver incontrato un nuovo Offerente per la conſaputa fabbrica di Monete col miglioramento del ſeſto ſopra quanto con l'Andreoli ſi era contrattato, avea richieſto al Magiſtrato la nuova Offerta per poterla rimettere a V. M., e ſentire le ſue ſupreme determinazioni; Ma che ciò non abbia potuto fare a motivo, che nella medeſima veniva riſtretto dall' Offerente il termine dell' accettazione per tutto il giorno 22. del ſuddetto Meſe di Dicembre. Onde per il pericolo di poterſi perdere ambedue le Offerte, il Governadore ſcrive, che preciſato dalla neceſſità, credette ſpediente di ſentire il parere del Gran Cancelliere a viſta delle ſcritture, che gli avea fatte comunicare, ed avendolo il medeſimo informato per iſcritto, rimette a V. M. la di lui informazione.

In una breviſſima Conſulta de' 23. dello ſteſſo Dicembre dice il Gran Cancelliere, eſſere più conveniente laſciar in ſuo vigore il partito convenuto con l'Impreſario Andreoli, e non diſtruggerlo per il poco utile, che dalla nuova Offerta riſultar poteſſe.

Ben

Ben si comprende dalle deboliſſime ragioni da codeſto Miniſtro conſiderate nel corſo ſpazio di poche ore, in cui egli dice aver eſaminato queſto importantiſſimo affare, che non abbia avuto luogo di riflettere maturamente ſulle ſoſtanze, e graviſſimi pregiudizj, che ſi farebbono a quel Popolo e Pubblico, ed al ſerviggio di V. M. con una tanto ſenſibile alterazione di Monete, mentre nulla ſu queſto principaliſſimo punto diſcorre, come avrebbe dovuto, eſſendoſi caduta l'occaſione, ma ſolamente ſi riſtringe a conſiderare ſuſiſtente la Offerta del Partitario Andreoli, giacchè ſi era divenuto ad accettarla doppo fattone un pieno eſame, diſpenſandoſi dal Governadore alle formalità dell' Aſta Fiſcale.

Si veggono chiaramente le inſuſſiſtenti ſuppoſizioni del Gran Cancelliere, imperciocchè egli ſuppone, ſenza diſcorrere, che la nuova fabbrica di Monete colla nuova diminuzione nel ſuo intrinſeco valore e finezza ſia ſtata utile al Pubblico di quel Paeſe, ed all'intereſſe di V. M talmente che ſia ſtato conveniente diſpenſare alle accennate ſolennità.

Anzi che eſſendo ſtata contradetta molti anni addietro una ſimile fabbrica di Moneta in Milano, non oſtante gli Editti, e Gride publicate per la riduzione del valore delle Monete ſtraniere a corriſpondenza di quelle di detto Stato, non ſi era finora potuto evitar l'abuſo d'eſſer quelle ricevute e ſpeſe nel corſo del Commercio a maggior valore.

E volendo egli dire, benchè non ſpieghi, che da ciò forſe riſulti la dannoſa eſtrazione delle Monete Provinciali, e che ſenza la minorazione di queſte nel ſuo valore altri nuovi Editti, e Gride in nulla giovaſſero, deduce poſcia la conſeguenza, che il piccolo utile del ſeſto offerto dal nuovo Partitario, perſona ſottomeſſa dal *Biancano*, e *Vaniti*, eſſer non debba di impedimento all' effettuazione della Fabbrica accordata con Andreoli, poichè l'urgenza del ſervigio di V. M., e l'utile di quel paeſe alcun ritardo non permetta.

Queſto, e nulla di più dice, o diſcorre il Gran Cancelliere, ma credendo di aver detto molto, e con gran fondamento, veniva a dire, che alle ragioni da lui conſiderate riſpondere non ſi poſſa, ſe non che trovandoſi ugual ſicurezza nei nuovi Offerenti, che nel primo ſi pone. Ma che non volendo egli entrare a ponderare le diverſità frà gli uni, e l'altro per non pregiudicar niuno e rammemora al Governadore, che molti abbiano fatto nel paſſato tempo ſimili propoſizioni di monetare, che abbiano convenuto, e ſiano entrati nella Zecca, ma ſenza poi adempire all' obbligo preſoſi.

Conſidera poi oltre la notoria abilità dell' Andreoli a poter adempire il convenuto, quanto ſia avvantagioſa al Paeſe la condizione di il medeſimo eſibitogli di far venir da fuori i Metalli d'oro, e d'argento, ſenza comprarli con Monete dello Stato, ma beusì col prezzo dei generi Provinciali, che manderà in altri Paeſi.

Ed aggiunge in fine, che riſultarebbero da ciò molti benefizj, che egli (il Gran Cancelliere) ſuppone altre volte aver rappreſentati al Governadore.

Or cominciandoſi ad eſaminare tutte le ragioni, che in queſta breviſſima conſulta più toſto concepute, che ſpiegate avea coteſto Miniſtro, forſe ſupponendole altre volte ſuggerite e laſciate poi di repplicare per il breve tempo di poche ore, in cui egli proteſtaſi d'aver ſcritto, ſi vede il Fiſco coſtituito nell' obbligo d'umigliare a V. M. i ſuoi oſſequioſiſſimi ſentimenti, che il Gran Cancelliere di Milano non ſia del tutto ſcuſabile, eſſendoſi accinto a voler conſultare in poche ore ſopra un punto, che tanto profundo eſame, e ſerie rifleſſioni richiede, ſenza conſiderare tutte quelle ragioni, che per obbligo della ſua carica ſuggerir dovea circa la perniciosiſſima alterazione della Moneta.

E quel che più importa, laſciando di fare un ricordo al Governadore delle ſupreme ed ultime diffinitive riſoluzioni da V. M preſe con le tanto clementiſſime, ed altre ſue premeditazioni ſulle ſerioſe e ben peſate Conſulte del Conſiglio, che di ſopra il Fiſco ha diſtintamente menzionato, e che non potevano da quel Miniſtro tanto vicino, ed aderente alla perſona del Governadore in alcuna maniera ignorarſi.

Il Fiſco crede, che la principale iſpezione di tal Miniſtro ſia di ſuggerire, e far preſenti ai Governadori le antiche Regie Ordinanze, come tutte le Ceſaree diſpoſizioni di V. M. per non contravenirvi, e che l'obbligo ancor foſſe, quando il biſogno le richiedea, a farſi per iſcritto vive rappreſentazioni.

Non è da ponderarſi nuovamente in queſto luogo la inſuſſiſtenza delle ragioni dal Gran Cancelliere accennate, che non foſſero baſtanti a toglier gli abuſi, gli Editti, e le Gride per ridurſi le Monete ſtraniere al giuſto valore, che alle Provinciali e corriſponda, imperciocchè queſta, che da lui ragion ſi crede,

ſi è

ſi è una pura innoſſervanza de' medeſimi Editti tanto provvidamente pubblicati, e che ancora a lui toccarà d'inſinuare continovamente al Governadore di farli eſeguire ed oſſervare con ordini premuroſi, per toglier l'eſpenſione abuſiva, e per punirſi le perſone, che contraveniſſero, mentre ogn' uno ſa, che l'abbaſſo, e la contravenzione ragione alcuna non produce, nè forza diminuiſce alle Leggi, ed Editti.

Ha ben conſiderato la M. V. con la eminentiſſima intelligenza, che ſia maſſima incontrovertibile accettata da tutti i prattici, e ſavj Uomini, che di Monete ſcrivono, comprovata dalla ſperienza in tutte le Piazze del Mondo, che regolato il corſo alle Monete ſtraniere col valore corriſpondente alle Provinciali non poſſa giammai riſſultare la dannevole Mercatura di comprare Moneta con Moneta, e di tirar fuori la migliore.

Dalla maniera poi, con cui ha dedotta la conſeguenza l'accennato Miniſtro, che non ſi debba conſiderar il poco utile del Seſto nuovamente offerto a confronto del maggiore, che tanto evidente egli riſultare crede al Pubblico, ed al Ceſareo ſerviggio di V. M non ſa il Fiſco veramente concepire la forza, nè può altro riſpondere, che dalle premeſſe inſuſſiſtenti, ed appoggiate a non vere ragioni, non può dedurſi una conveniente conſeguenza, anzichè ella riſulti a queſte ſimili ripiene degli ſteſſi errori, che eſſe contengono.

Ma comunque ella ſia d'eſſer caduto il Gran Cancelliere nel primo errore di non ben penſare il principaliſſimo pregiudizio, che la diminuzione delle Monete a' Sudditi, ed al medeſimo Prencipe egualmente produce; non doveva però giammai confermare il Governadore nella opinione di poter diſpenſare alle ſolennità dell'Aſta fiſcale, e per conſeguente non doveſſe dar luogo alla nuova offerta, paſſando nel ſuo informe a denominar formalità, le cotanto neceſſarie, e ſoſtanziali neceſſità, che alla ſteſſa vengon preſcritte.

Un Miniſtro Giuriſperito ben ſaper doveva, che non ſono queſte da conſiderarſi come formalità eſteriori, ma come requiſiti eſſenziali per poter validare le vendite, e le locazioni delle coſe fiſcali, e che non era in potere d'un Governadore il diſpenſare alle Leggi comuni, ed alle pratiche inveterate di tutte le Camere, che non permettono la mancanza delle ſubaſtazioni, e gli eccitamenti co' pubblici Proclami, per invitar gli Offerenti, acciò non rimanga circonvenuto, e leſo il Regio Fiſco co' privati contrattempi.

Molto meno conſiderò il Gran Cancelliere conſultando, rigettarſi la nuova offerta col miglioramento del Seſto, che queſto ſia un punto in ragione da doverſi terminare da' Miniſtri Giuriſperiti del Magiſtrato, come una lite, che verte fra due Offerenti, ed il Regio Fiſco, che alle parti dell'uno aderiſce, e lo ſoſtiene.

Doveva egli anzi ricordare al Governadore, che chi governa le Provincie, non puole ingerirſi a determinare punti di Giuſtizia, di cui la iſpezione, e l'autorità a' riſpettivi Magiſtrati hanno comunicata i Monarchi E perciò doveva viviſſimamente ſuggerire, che con Decreti della Segretarìa ſimili punti deffinire non ſi poſſono ſenza contravenire a tante Regie, e Ceſaree Ordinanze, che negli Archivi di Milano regiſtrate ſi trovano.

L'eſſerſi fatti ne' paſſati tempi ſimili offerte, e ricevute d'alcuni Impreſarj gli obblighi della ſtampa delle Monete in Milano, ſenza eſſerſi poi adempiuti, non era da conſiderarſi come buona ragione, imperciocchè dove i Magiſtrati ſono providi, ed accurati, non divengono giammai a contrattar partiti Camerali ſenza le baſtanti plegerìe, che ſicuro ne rendono l'adempimento.

E ſe mai ſi foſſe mancato in parte a compire la fabbrica precedente del millione, e ſeicento mille Filippi, non doveva addurſi ora un inconveniente, ed una traſcuratezza per dar ragione al divenirſi ad una nuova Impreſa con tanti patti diſconvenienti e dannevoli, e particolarmente con quella perniciosiſſima condizione di diminuirſi nel ſuo intrinſeco valore la Moneta di Milano traſmutandola nella ſoſtanza, e finezza per tanti Secoli cuſtodita, con la buona opinione del giuſtiſſimo Governo di tanti Regnanti Auſtriaci, e di V. M., e col credito mantenutoſi a quella Zecca in tutte le Provincie d'Italia, e ancora fuori.

Ed in fine la circoſtanza tanto vantaggioſa conſiderata ſopra l'eſibizione fatta dall'Impreſario Andreoli, di voler l'oro e l'argento comprare, ſenza uſcire il contante da quello Stato, ma i ſoli generi, e frutti mandati fuori, oltre che dal Fiſco non ſi era ancora letta in niuna delle due offerte, dal Governadore rimeſſe, neppure è ſufficiente a far rigettare di fatto il miglioramento del Seſto, ma più toſto laſciarſi alla conſiderazione del Magiſtrato, che la Sentenza proferire doveva, e vederſi ancora, ſe altri Offerenti commoſſi dal calore dell'Aſta a tal condizione ancora ſi obbligaſſero.

Soggiunge il Fisco, che tale esibizione non sia bastevole a distruggere le fondamentali ragioni umigliate a V. M. per mantenere le Monete nel suo antico valore, e finezza, mentre il Governadore, ed il Magistrato potrebbe facilmente trovare i modi, che Andreoli propone, ed usar le medesime diligenze di mandare fuori del Paese tanti generi, che produce, per comprarne col loro prezzo l'oro, e l'argento, come il Fisco di sopra ha proposto per unico rimedio alla penuria de' contanti in Milano.

Evacuate le supposte ragioni del Gran Cancelliere, crede il Fisco, che rimangono tali le considerazioni del Governadore, che alle prime si appoggiano.

Ma se maggiormente risponder si volesse a quanto il Governadore soggiunge, che sia poco considerabile l'utile risultante dalla nuova Offerta, mentre suppone, che il vantaggio del Sesto si ristringa alla somma di 900. lire l'anno, e dalle due condizioni, che nuovo Offerente propone di fabbricare maggior quantità di Monete d'argento, ed oro, e di restringere quella di rame, e crede il Fisco, che non verrebbe a risultare un picciolo benefizio alla Camera, ed al Pubblico, come giudica il Governadore, essendo state sopra umigliate a V. M. le evidentissime dimostrazioni del pregiudizio, che al Pubblico reca la copiosa Moneta di rame, e di poca proporzione, che nella somma del fitto proposto dall' Andreoli risulta, quando si passi a fabbrica d'argento, ed oro in maggior quantità.

Nulla poi riglieva la considerazione del Governadore di non doversi vulnerare un Contratto da lui stabilito, per non render difficile in simili occasioni il ritrovarsi degli Offerenti; imperciocchè la vulnerazione de' Contratti validamente stipulati dal Fisco eccitar si deve, non già degli altri, che senza la subastazione, e forme essenziali dell' Asta si convengono, ed accordano: sapendo bene ognuno, come notoria cosa a tutto il Mondo, che in tal forma il Fisco vende le Gabelle, anzi si può veramente dire, che dall'omissione delle subastazioni risulti più tosto la mancanza degli Offerenti, che per ordinario da' Proclami, ed eccitatorie vengono invitati.

Sopra una Legge universalmente all' Asta Fiscale stabilita, e dappertutto impreteribilmente osservata, non sarà necessario tenersi più a lungo il discorso, essendo sempre state disapprovate le contrarie risoluzioni, che pure il Fisco crede essere state rarissime volte prese da i Vice-Re, o Governadori.

Non ha motivo perciò di dolersi il Governadore contro il Magistrato, per aver ritardato la esecuzione al Contratto accordato con Andreoli, ne ciò attribuire come pregiudiciale all' autorità de' Luogotenenti, che tanto da V. M. conservar si deve, mentre non potevano i Ministri Camerali, dopo aver aderito alle prime risoluzioni, che le forme dell'Asta fiscale distruggere, preterire ancora il punto sostanziale della Legge, che la nuova offerta dimostra.

Sarebbe stato anzi molto riprensibile il Magistrato, se fosse caduto in simile omissione. Il non aver poi migliorato il nuovo Offerente in altri punti la condizion del Fisco sopra il valor intrinseco delle Doppie stabilite finora alla ragion di carrati 21. e gr. 21, o di minorar nella stampa de' Marchi de' 10. Soldi il numero delle minute Monete, che all'Andreoli furono permesse da' 121. fino a' 122., le altre utilità di sopra spiegate non esclude; anzi la medesima considerazione del Governadore fa ben comprendere, che se il caso fosse d'ammettersi le stampe con la supposta diminuzione, dove s'aggira l'importantissimo punto di questo affare, potrebbe sperarsi dal calor dell'Asta, che alcun Offerente l'obbligo di monetare si addossi senza tal diminuzione.

Ma tutte queste condizioni, e patti si protesta di nuovo il Fisco esser entrato a discorrere, ed esaminare per far solamente comprendere, quanto sia discapito, e danno alle Camere il contrattarsi senza solennità, col trasgredimento delle forme sostanziali, che all' Asta fiscale si prescrivono, e per far conoscere, quante agevolezze si siano usate all'Impresario Andreoli, fino a farlo utilizzare con un fitto, che sol corrisponde al precedente Partito, di una tanto eccedente scarsiggia, che risulta dalla notabilissima, e non men perniciosa diminuzione nella finezza dell'oro, ed argento.

Onde dopo tante ragioni umigliate a V. M. passa il Fisco a rassegnarle l'ossequiosissimo suo Voto con quei dettami, che dal proprio somministrati gli vengono.

Primieramente, che non debba permettersi da V. M. la proposta alterazione di Monete, dovendo la incomparabile giustizia, e paterno amore, con cui V. M. clementissimamente governa i Popoli a se soggetti, far sopir affatto simili discorsi d'innovazion di Monete col peggioramento nel suo valore, continuandole a mantenere nello stato, come per tanti Secoli l'hanno mantenute li suoi Predecessori Regnanti Austriaci, come coll' ultime supreme risoluzioni

tanto

tanto giuſte, provide, ed eſemplari la M. V. ha dichiarato, che ritireranno da commercianti ſtranieri le comuni collaudazioni, ed applauſi, ed umiliſſimi encomj, e rendimento di grazie da' ſuoi fedeliſſimi Popoli coll'univerſal accreſcimento di lodevoli voci verſo il glorioſiſſimo nome di V. M.

Che come inutile la monetazione dell'oro a rimediare la penuria de' contanti nello Stato di Milano, quando ſarà il tempo opportuno di comprarſi i metalli in altre Provincie, ſenza uſcir contanti da quel Paeſe, ſi degnaſſe V M. ordinare ſolamente la ſtampa delle Monete di argento, che rendono maggior comodo al commercio interno dello Stato di Milano, e non ſoggiaciono tanto facilmente al male dell' eſtrazione furtiva, come quella dell'oro.

La fabbrica degli Ungari, che per ora non ſia preciſa allo Stato di Milano, producendo piuttoſto utile a quel commercio, agevolezza a tramandarſi altrove, fabbricandoſi con eguaglianza a' Ducati della Germania.

Ma quando credeſſe V. M. tal fabbrica doverſi effettuare, che ſi degnaſſe eguagliarne il valore a proporzione delle antiche Monete d'oro, ed argento di Milano, continuando il corſo de' detti Ungari a lir. 13. e 15. Soldi, ſecondo le precedenti Gride colà pubblicate dopo i Saggi, che in quella Zecca ſi ſuppongono fatti colla dovuta eſattezza, o facendoli nuovamente fare coll' aſſiſtenza de' più accorti zelanti Miniſtri.

Che ſi compiaccia a V. M. in conſeguenza all' antedetto diſapprovare le ultime Gride fatte pubblicar dal Governadore ad iſtanza dell' Impreſario Andreoli di permetterſi l'eſpenſione degli Ungari al prezzo di lir. 14. per evitare il graviſſimo danno di poterſi comprare le antiche Monete d'argento, ed oro di Milano cogli Ungari della Germania, o con quei, che nuovamente ſi pretendono fabbricare per l'utile, che il compratore ne ricaverebbe de' cinque Soldi abuſivamente accreſciuti colle nuove Gride.

Che non ſi paſſi a monetar Moneta di rame, come ſuperflua per il danno, che produce al Pubblico con una Moneta tanto inferiore, che contiene notabil diſuguaglianza a quella d'argento, ed oro, e ſolamente è ſtata introdotta e permeſſa, ove il gran biſogno lo richieda per il comodo del minuto commercio de' Popoli.

Ed in fine, che dovendoſi continuare ſul giuſto ed antico valore, come la giuſtizia richiede, la fabbrica delle Monete d'oro, ed argento, queſta ſiegua ſempre in Economia a carico del Magiſtrato, a tenor dell' ultime ſupreme determinazioni di V. M. per non fidare alle mani degli Impreſarj una tanto geloſa, e delicata Regaſia.

Dio guardi l'Auguſtiſſima Real Perſona di V. C. C. M. per felicità, e ripoſo della Criſtianità, e de' ſuoi fedeliſſimi Sudditi.

Vienna 29. Dicembre 1724.

Queſta Conſulta ritrovaſi MS. nella copioſiſſima Raccolta di materie provinciali fatta dal Sig. Conte Gabbriele Verri, ora Senatore in queſto Eccellentiſſimo Senato di Milano.

CONSILIUM
GALEATII VICECOMITIS
DE ARAGONIA
VICARII PROVISIONUM MEDIOLANI
CONTRA APPARATUM
AUGENDI PRETIUM MONETARUM,
ITERUM PRÆLO COMMISSUM.

Digitized by Google

CONSILIUM

CONTRA APPARATUM

AUGENDI PRETIUM MONETARUM.

POTENTISSIME REX.

Diuturnis laceſſito Bellis Mediolani Statu, partim etiam variis incurſionibus devaſtato, rurſus partim in tributum coacto, creſcentibus in dies oneribus in exceſſum hactenus inauditum, villeſcente rerum pretio, nempe ſerici, atque tritici, & ſimilium, quibus tanquam unico præſidio pars honeſtior Status pro neceſſitate gravaminum, & alimentorum paſſim utitur, urgentibus undique tot aliis infortuniis, ideo ſilentio prætereundis, quia notoria ultrò ſunt, & quia partium enumeratio mœrorem, & prolixitas tœdium augerent; Ecce noviſſimum apparatum augendi pretium Monetarum, & introducendi pecunias hactenus exilio profligatas: etenim tali methodo quidam exterus pollicetur ſequuturam in hunc Statum introductionem majoris quantitatis nummorum, atque ſucceſſurum ingens compendium pro Camera M V., atque pro commodo devinctiſſimi fœderis, atque ſanguinis jure Chriſtianiſſimi Regis. & ſignantèr pro ſtipendiis Turmarum auxiliarium ſuppleturo pecuniariam ſubſtantiam, valore extrinſeco ſecundùm indicendam nummorum æſtimationem, & tandem pro ingenti totius Reipublicæ beneficio.

Congregationi Patrimonii hujus Metropolis, atque ſeorſim Congregationi Banci S. Ambroſii, & deinde Congregationi totius hujus fidiſſimi Status, Magiſtratus Reddituum Ordinariorum æternum commendabili zelo, literas exaravit excitatorias, & pro majori notitia tranſmiſit exemplaria precum, quas Principi Moderatori porrexit prædicti adinventoris ingenium, nec non & exemplaria reſponſorum Congregationis Regiæ Siclæ, & Cameræ Nummulariorum, quæ per eundem Magiſtratum excitatæ fuerant, porrectæque per eumdem auctorem replicationis, noviſque literis communicavit tenorem aliarum precum ejuſdem exteri Auctoris eidem Principi porrectarum.

Vicarius Proviſionum omnia præmiſſa, convocatis prædictis Aulis, illico patefecit, & de Conſilio Patrimonii per Typographum parari juſſit plures alias copias dictarum precum, & reſponſorum, ut celerius poſſent fieri certiores Deputati Piorum Locorum inſigniorum, & aliæ præcipuæ Mercatorum Claſſes, quoniam communis hujus intereſſe magnam partem abſorbent. Et quia repetitæ literæ, vivæque vocis inſtantiæ nullas moras admitteré videbantur, ideò reſponſa Civitatis (auditis ejuſdem Sindicis) & deindè alia reſponſa Congregationis Status celerrimè recollecta ad Magiſtratum remiſit; ſed interim circumfertur, illum exterum nimis eſſe ſollicitum in obtundendis auribus benigniſſimi Moderatoris, & quamvis ille ſuis poſtremis precibus futura damna (forſan etiam invitis, ut ajunt, dentibus) fateri cogatur, nihilominus eloquio ſtudioſiſſimo componit, tam egregie detrimenti modicitatem, & ad nonnullos tantum particulares convertit, & deindè ſuper inducit meditatum obſequium erga geminas fœderatas Chriſtani firmamenti Coronas, ut conſtantes quoque viros non deſerat timor, ne perſonata boni ſpecies, frequentibus, aut etiam importunis commitata delinimentis aliquid obripiat, novas ærumnas huic fidiſſimo populo parituram.

Itaque Civitas pro ſummo tutiſſimoque remedio ſtatuit ſuis precibus adire veritatis, & Juſtitiæ ſolem ad effugandas quaſcunque ingerit malitia tenebras, ſcilicet ad Oraculum V. M. confugere, ut opportuna conſultatione (prout in negotiis tanti momenti, alias dignata eſt) paterna Senatus caritas cauſam populi, quæ ſemper a cauſa Principis dici debet inſeparabilis, illuminet, quo regitur Dei ſpiritu.

Hinc breviter ſubjiciuntur argumenta reprobandi prædictam propoſitionem, & primo.

I.

Digitized by Google

I.

A Cauſa impulſiva.

PRoponit enim itinerum impedimenta prohibitura tranſmiſſionem pecuniarum a Galliis, & Hiſpanis. Verum apud eos, qui notitiam itinerum profitentur, non procedit ſuppoſitum; etenim quo ad tranſitum e regione Genevæ, toto Curſu labentis hyemis docuit experientia nullum feciſſe nives obſtaculum, & de præſenti *redeunt jam gramina Campis, arboribuſque comæ*, prout experti ſumus non obſtare Sabaudiæ motus, immò reputatur tamquam impoſſibile, tam reſpectu vaſtitatis circuitus, quam reſpectu difficultatis, & habendæ rationis eorumdem locorum, ut (quidquid audeat hoſtis) ullum umquam impedimentum valeat interponi. Quo verò ad tranſitum ſuper territorio Januenſi prorſus idem concluditur, atque ſecuriori fundamento, quia de præſenti minus immineant ſaltibus hoſtiles copiæ, quam contigerit de præterito. Veruntamen quatenus ſupponamus, tales auſus in hoſtium animis vigere, atque ſemper eſſe cavendum, ex vulgato: *Quis in hoſte requirat? Arx dolus an virtus?* Nihilominus conſiderandum eſt, quam facile tolli poſſit impedimentum virtute noſtrorum militum, ſublatis de medio, vel in fugam, vel etiam in poteſtatem redactis metipſis impedientibus. Rurſus verò, quamvis hactenus hoſtes, præliorum progreſſu, nihil umquam obtinuerint hujus Provinciæ, prout numquam (ſi Deus aderit) obtinebunt, quidquid excurſionibus ſupponere velimus, morem gerendo Promotori alterationis nummorum, ut etiam impediri poſſint prædicti pecuniarii commeatus, adhuc ponderandum eſt, procedere ſuppoſitum, non ex cauſa præſentanea ſupponente, ſed tantum ex cauſa de futuro poſſibili, & poſſibili magis phiſice, quam moraliter, per ea quæ mox ſuperius dicta ſunt. Propter ea nulla ratio dictat ut ea, quæ magis ad non eſſe, quam ad futurum eſſe referuntur, tantopere timeamus, & quam adhuc non ſentimus, nec etiam in cute, moleſtiam, eam a nobis metipſis intra viſcera ingeramus, ſcilicet propter abſtractum ægeſtatis nummorum dubium, adhibeamus intempeſtive medicinam, metipſo morbo deteriorem, media pecuniarum alteratione paritura malos effectus, de quibus infra, & tanto magis quatenus admitti contingat pecunias reprobas, & prohibitas. Quod autem magis urget; circumfertur, totam hinc machinam eſſe in ſubſtantia commentitiam, atque reduci ad privatum Promotoris compendium, quia præcavendo, prout aſſolet providiſſimus, & prudentiſſimus Coronæ Gallicæ Jupiter, opportunas pecunias pro Caſtris, & aliis quibuſcunque bellorum uſibus jam tranſmiſerit; canentibus in obſequium Populis carmina Comiti ſacrarum largitionum olim dicata (1).

Hinc ſacræ mandantur Opes, orbiſque tributa
Poſſeſſi quidquid fluviis evolvitur auri
Quidquid lues procul, venas rimata ſequentes
Ablita pallentis fodit ſolertia Beſſi.

Minus autem a remotioribus futuris contingentibus objectum fieri poterit, ſcilicet ut caveamus pro ſequentibus annis etiam quia bellorum eventus dicendi ſint dubitabiles; etenim omnes cauſæ debent habiles intelligi ad producendum cauſatum, nempe cauſam impulſivam dicere, quæ nos impellit; non autem intelligere pro cauſa impulſiva cogitationes potentiæ futuri impulſus præcipuè incerti, atque excitati vaticinio judicii particularis, & in puncto non deveniendi ad alterationem Monetarum, niſi urgeat magna, & inevitabilis cauſa (2) tum quia prædicti timoris panici propoſitio non arridet probatiſſimæ virtuti Gallorum, neque cordi, & fidei Indigenarum; quos conſtat, dato caſu neceſſitatis (quem Deus avertat) præbituros ſuo Principi aurum, & argentum, & quidquid habent bonorum. Præterea non eſt incipiendum, ut ſuperius, a vulneribus noſtra manu præcordia propria feriturus, & fiducia divinæ miſerationis, quæ nos hactenus ab invadentibus ſervavit incolumes, ſpondet, ut Victorias, & Triumphos ſperemus, atque magis illam; quæ divinum potius, quam hominum opus eſt, conſtantiſſimam pacem, inter omnes Chriſtiani nominis inſulas.

II.

A Cauſa finali.

PRæcipuum Cauſæ finalis objectum in eo fundat Promotor alterationis nummorum, quia ſa-

(1) *Claud. in Conſ. Manl.*
(2) *Larrea deciſ. 12. num. 42., ac num. 48., & aliis infra.*

facilius erogabuntur ſtipendia Turmis Auxiliaribus. Veruntamen argumenti fallaciam quis non percipit? Aut enim erogabuntur ſtipendia nummis aureis, vel argenteis redactis ad majorem valorem, & tanto minus recipiet auxiliarius miles, quantum capiet diſtantia valoris intrinſeci, ad valorem imaginarium. Aut procedet ſolutio pecuniis vetitis, & noviter introducendis, & tunc planum eſt, futuram deteriorem conditionem Militum, quia non aurum, aut argentum, ſed ligas, & mixturas recipient, atque confuſa metalla gravatura, vel etiam laceratura crumenas, ſed alioqui inefficacia pro functione nummorum. Certiſſimum vero eſt, toties augeri rerum pretia, quoties Monetarum æſtimatio recipit incrementum (3), atque etiam magis quando permittuntur commercia Monetarum inferioris conditionis; etenim hoc exigit neceſſitas negotiorum, ut venditor lucrum aliquod capiat, & per conſequens, damnum evitet. Propterea quia Miles, ad emendum obſonia, vel indumenta, vel alia ſibi placita, debebit perneceſſe, præcipue in exteris regionibus, refundere majorem quantitatem pecuniarum, ideo concludendum eſt; ſequuturum contrarium effectum primariæ propoſitionis, quam extollit prædictus novitatis Promotor, quia legiones auxiliares tanto minus recipient, atque contra mentem (ut credere dignum eſt) Chriſtianiſſimi Regis. Quo vero ad alias partes cauſæ finalis, idem prorſus occurrit; etenim ad argumentum introductionis majoris quantitatis nummorum non percipit ſenſati ſenſus, quomodo proponat Promotor, præcluſis paſſibus, impedimenta pro pecuniis legitimis auroque vel argento cudendis, & tamen pro diverſis pecuniis, quæ longe majorem molem exigunt, faciliorem introductionem intelligat? Et quatenus in ſenſu Promotoris propoſitio non dirigatur ad pecunias introducendas a Regionibus, quibus fœderata Sceptra feliciter imperant, ſed ad alias minorum Principum, & finitimorum; tunc ſequitur non proponi negotium ipſorum Regum, ſed eorumdem præjudicium ceſſurum in alienam utilitatem, atque etiam Hoſtium. Itaque concludendum eſt multo magis fuiſſe jam diu tranſmiſſas pecunias erogandas Turmis auxiliaribus, & meditari pecuniarum bannitarum introductionem, ut redimant majori pondere, non ſubſtantia pecunias optimas, & per conſequens evadat locupletior diſtributor; equidem fœnore diſtributivo tradendo militibus non pecunias ſibi creditas, ſed earumdem inane pretium. Interim vero ſpoliabimur pecuniis bonis, & replebimur ære gravoſo, noſtrique fructus, & merces celerrimè tranſmigrabunt ad Exteros, evidenti diſcrimine, quin reducemur ad extremas illas ærumnas, quibus affecit Hiberniam artificio metipſo noſtram exola fidem Eliſabetha Regina (4). Quod autem Promotor autumat de beneficio Cameræ M. V. pariter reducitur ad commentum, quia præter ſubditorum damnum, accedit aliud peculiare ejuſdem Cameræ præjudicium; Aut enim Publicani Gabellarum, aut Datiorum Salis, & ſi qui ſunt alii, recipere debebunt pecunias ad regulam incrementi, & pecunias adhuc vetitas, & tunc erit habenda ratio Publicanorum in ſolutionibus, ne cogantur ad diſſimilem Nummorum ſpeciem, & Camera tanto minus recipiet; Aut Publicani reſpuent dictas pecunias, quod eſt fere impoſſibile, ſaltem quo ad res minimas, pro quibus Gabella minima ſolvitur, & ita tali caſu fiet locus clamoribus pauperum propter recuſationem pecuniarum, quas pro mercede laborum, & ſimilibus eſſent cogendi recipere. Pars autem iſta pertinet ad oculatiſſimos M. V. Magiſtratus, evidentiam melius, & latius ſignificaturos. Interea verò cum non videatur cogitabile aliquod erga Coronas compendium, ideo concludendum, propoſitionem Promotoris etiam in hac parte corruere.

III.

A principiis Juris.

QUæſtionem illam non ingredimur, an valor Nummorum magis referri debeat ad auctoritatem Principis, an potius ad valorem intrinſecum, quia notorium eſt, non poſſe cogi creditores, & venditores ad recipiendum in ſolutum auri, vel argenti Maſſas, etiam ſi teneantur recipere pecunias, ſecundum æſtimationem a Principe præfixam, quamvis etiam notorium ſit, ipſos creditores, & venditores facilius fore recepturos Maſſam auri, vel argenti, quam pecuniam, quamvis decoratam imagine Principis, quando non concurrit

(3) *De Ponte de Poteſtate Pro-regis tit. 4. num. 39. Larrea deciſ. 11. ſub num. 40., & deciſ. 12. ſub num. 65. & eſt, Text. in l. 2. C. de vet. num. poteſt. lib. 11.*

(4) *Larrea deciſ. 12. num. . . . .*

rit valor intrinſecus ; Sed reſolutione concludimus , pecunias eſſe debere correſpondentes valori intrinſeco , præcipuè hoc tempore, quo Populi non ignorant valorem auri , atque argenti , ſed utriuſque promiſcuam contrectationem exercent , ut quotidie fulgere videmus veſtimentis , & aliis apparatibus domeſticis , & externis . Procedit autem aſſumptum , de jure divino , quo determinata legitur juſtitia Siclorum , & de Abraham , qui ut ſepeliret Saram uxorem ſuam , emit agrum , & erogavit *quadraginteos Siclos argenti probatæ Monetæ publicæ* (5) . Item de Jure naturali , ſive gentium , quo juſtitia pretiorum ſubrogatur juſtitiæ permutationum (6) . Tum etiam de Jure Canonico (7) , & denique de Jure Civili , quia ad ſupplendam antiquam, & difficilem rerum permutationem *electa materia eſt , cujus publica ac perpetua æſtimatio , difficultatibus permutationum , æqualitate quantitatis ſubveniret* (8) ; Unde Conſtantinus ait : *ita tradi , & ſuſcipi ab ementibus , & diſtrahentibus jubemus , ut nihil omnino refragationis* (ideſt recuſationis) (9) *oriatur modo , ut debiti ponderis ſint & ſpeciei probæ* (10) Ratio vero maximi momenti concurrit , quia Monetæ præferunt imaginem Principis , tamquam teſtimonium valoris, & veritatis (11), prout ex verbis Theodorici : *Omnino Monetæ debet integritas quæri , ubi & vultus noſter imprimitur , & generalis utilitas invenitur , quid enim erit tutum , ſi in noſtra peccatur effigie* (12) ? Propterea Promotor exterus libenter confugit ad aliam Juris ſpeciem , quam appellat rationem Status , atque cognitionem tantummodò pertinentem ad Principes , & perceptibilem mentibus ſublimibus , non autem mentibus demiſſis , & humilibus .

Aptantur autem verba , quæ referuntur de Nerone : *Quia ſpeciem Juſtitiæ inducere non poterat , ad viam Dominationis* convertit (13) , & alibi , *Titianus , & Proculus , ubi Conſiliis vincerentur ad jus Imperii tranſibant* (14) ; Verum quoad hanc partem : *Son meneſter muchos requiſitos , paraque el alvedrio en los Caſos de Eſtado y Govierno nó degenere y tuerza de la Juſtitia* (15) . Etenim iſta ratio Status , quæ alias eſt periculoſæ diſputationis (16) ſaltem dicenda eſſet prudentia ſtatus , quæ *aliud non eſt , quam prudentia Civilis quæ a virtutibus moralibus numquam recedit* (17) . Et quia tandem occurrit reſponſum dignißimum Chriſtianis Principibus ex Caſſiodoro : *Quanquam Poteſtati noſtræ , Deo favente , ſubjaceat omne , quod volumus , voluntatem tamen noſtram metimur , ut illud magis æſtimemur elegiſſe , quod cunctos dignum eſt approbare* . Neque caſus iſte Monetarum reputatur tanti momenti , ut ad vocabulum perdifficile rationis ſtatus pertineat diſputatio .

IV.

A Doctorum auctoritatibus .

TAntum unius Doctoris Promotor exterus auctoritatem adducit , nempe Jo Franciſci de Ponte de Poteſtate Proregis in cap. 4. num. 37. ad effectum probandi, convenire Proregi , ſive Moderatori augere Monetarum æſtimationem , quando immineat dubium futuræ pecuniarum ægeſtatis . Prædicti vero auctoris verba ſunt : *licet alius poſſit Rex fieri facere Monetam minoris aliquantulum valoris , quam ſit metallum , ſed non multum , quando tamen indiget , ſed debet intra Regnum , & non extra* expendi : ſiquidem occurrit primò verbum illud *poſſit* , quo facultas Proregis , non

(5) *Exod. cap.* 30. *Ezechiel. cap.* 45. *Geneſ. cap.* 23. *Larrea deciſ.* 11. *ſub num.* 40.
(6) *L. ex hoc ff. de Juſt., & jure l.* 1. *ff. de contrab. empt. Gob. de Monetis qu.* 2. *num.* 1.
(7) *C. quanto de juræjurando .*
(8) *L.* 1. *ff. de contrahenda empt. facit Textus in l.* 1. *C. de Penderatoribus , & auri illatione lib.* 10.
(9) *Gloſs. hic litt. D.*
(10) *L.* 1. *Cod. de vet. num. poſs. lib.* 11. *Seaccia de Commere. & Camb. §.* 1. *qu.* 1. *num.* 67.
(11) *P. Marques Guber. Chriſt. lib.* 2. *cap.* 39. *pag.* 396. *litt D. Antunez de Donationibus Reg. lib.* 2. *cap.* 26. *ſub num.* 32. , *Gobbius de Monetis quaſt.* 2. *num.* 31.
(12) *Caſſiodor. lib.* 7. *cap.* 32. , *Larrea deciſ.* 12. *num.* 35.
(13) *Tacit. in Annal. lib.* 15.
(14) *Idem lib.* 1. *Hiſt.*
(15) *Bobadilla in Politic. lib.* 2. *cap.* 2. *num.* 82.
(16) *Giurba Conſ.* 1. *num.* 1.
(17) *Giurba ibidem .*

non autem muneris implementum, & auctoris Conſilium ſignificantur. Rurſus vero notanda ſunt alia verba ibi: *aliquantulum*, & inferius ibi; *ſed non multum*, etenim datur intelligi quidam minimus, & fere inconſiderabilis exceſſus valoris intrinſeci (18), & quia reſtringit propoſitionem, ut expendatur intra Regnum, ſed non extra, de quo puncto aliqua dicenda erunt inferius. Verum ſecurior, atque receptior concluſio illa eſt, ut quantum fieri poteſt cavendum ſit a prædicta Monetarum variatione (19). *Quia nil gratius Populo, quam ſua naturali* æſtimatione conſtare Monetam, nec aliquid acerbius, quam declinationem ſuſtinere (20). Hinc Hiſpanus, *y ſi pudieſſi haver induſtria, que cerraſſe totalmente la puerta à eſte temor, no ſe podria deſear coſa de magor beneficio de los Regnos, por que no la ay, que mas aquexe el pobre pueblo, que falſearle las Monedas, o mudarle el curſo dellas de que pobres y ricos reciben increible danno, y ſon innumerables los inconvenientes, que reſultan por menudo, aſſi de la mudanca, como de la falſedad* (21), prout de incommodis prædictæ variationis fere omnes concludunt (22). Hinc patet, facultatem Proregis reſtringi ad caſum neceſſitatis, de qua ſupra. Verum in caſu neceſſitatis pariter fere omnes concurrunt, requiri conſenſum majoris partis populi, ſcilicet Decurionum (23). Concluditur, non excuſari Principes a labe peccati, & eorum Conſiliarios graviſſimè increpari, niſi cudi faciant Monetas probas, & legitimi pondetis (24). *Pondus denique, in quo ſubſtantiatur juſtitia ejuſdem Monetæ legitimum eſt, ſi ſit tale, quod tantam afferat utilitatem in forma, quantam ſi Moneta redigeretur in Maſſam, prout erat in Moneta antiqua* (25). Alibi vero *Princeps igitur ad ſubditorum ſalutem, Populi utilitatem, & commerciorum augumentum, ad ſemper ſtatuat, ut publicæ pecuniæ æſtimatio non excedat nimis valorem Metalli, ſed ad ipſum proportione quadam reſpondeat, quod æquitati, & optime Regnandi arti congruat* (26). Quidquid enim æſtimatio pendeat ab auctoritate Principis. = *Moneta debet* tantum pendere, quantum valeret, & penderet materia ejuſdem quantitatis (27).

V.

Ab Exemplo.

PRopoſitionem ſuam Promotor exterus pluribus exornat exemplis, & præcipuè Chriſtianiſſimi Regis, cujus immortales gloriæ perpetuum erunt exemplum, & admiratio futuris omnibus ſceptris; quæ vero leges in Regnis Gallicis emanaverint circa rem Monetariam, Mediolanenſes in comperto non habent, Nummulariis forſan exceptis, occaſione cambiorum. Verum retinendum eſt, non procedere argumentum ab exemplis, quando non concurrunt eorum identificæ circumſtantiæ (28), & ſi non ageretur de exemplo ſupra aleam exemplorum, diceremus, non eſſe judicandum exemplis, ſed rationibus (29). Porro patens diverſitas intercedit, quia propter vaſtitatem Gallici Regni Monetarum alteratio non

(18) P. *Marquez Gubern. Chriſt. d. cap.* 39. *pag.* 397. *litt. A.*, *Gobbius de Monetis qu.* 2. *n.* 44.
(19) *Gob. de Monetis quæſt.* 30. *ſub num.* 30. *videndus Kitzel de Monetis*, *Claud.* 1. *Theorema* 9. *ſub litt.* 3. *ubi latè*.
(20) *Larrea deciſ.* 12. *ſub num.* 50.
(21) P. *Marquez Guber. Chriſt. lib.* 2. *cap.* 39. *pag.* 407. *litt. B.*
(22) *Gob. de Monet. dict. qu.* 3. *num.* 34. *Larrea deciſ.* 11. *num.* 40. *& ſeqq. videndus & deciſ.* 12. *num.* 61.
(23) *De Ponte de Poteſt. Proregis tit.* 4. *num.* 21., *& 22. Gob. de Monet. quæſt.* 3. *num.* 23., *ubi plurimi*, *& num.* 39. *Luc. de Penna in rub. C. de vet. num. poſſeſs. nu.* 4. *Cabedo deciſ. Luſitan.* 45. *n.* 6. *par.* 2.
(24) *Gob. de Monet. qu.* 2. *num.* 40. *ac ſeq.*, *& qu.* 3. *num.* 43. *De Luca de regal. diſc.* 126. *num.* 5. *Antunez de Donat. Reg. lib.* 2. *cap.* 25. *num.* 26., *& num.* 44. *Cabedo deciſ. Luſitan.* 45. *num.* 4. *par.* 2.
(25) *Gob. de Monet. quæſt.* 2. *num.* 33., *& ſeq. ubi plurimi. Curt. Sen. de Monetis in princip. num.* 2.
(26) *Larrea deciſ.* 12. *num.* 59., *ubi plurimi*.
(27) *Cabedo deciſ. Luſitan.* 45. *ſub num.* 3. *par.* 2.
(28) *Gob. Conſ.* 116. *num.* 50.
(29) *Barboſa axiom.* 86. *num.* 3. *Gob. conſ.* 116. *num.* 50.

non niſi minorem inferre poteſt perturbationem, quia commercium non egreditur confinia, præſenſque detrimentum unius Subditi compenſatur lucro alterius, & deinde ſucceſſivis contrectationibus ſequitur æqualitas inter omnes; nec enim aliter in conceptum admittitur, ut eximia Regnandi peritia permiſerit alterationem, quæ pareret tranſmigrationem pecuniarum optimarum ad exteros, & intruſionem reproborum nummorum (30). Mediolani vero non eſt practicabilis iſta regula, quia perneceſſe, atque quotidie, ut ita dicamus, oportet cum finitimis ad commercia devenire propter reſtrictos Regionis confines, & expendi pecunias, atque recipi, adeo ut admiſſis pecuniis æroſis perneceſſe media refuſione pecuniarum de præſenti currentium, debeamus ad earumdem inopiam devenire; Quæ vero vidimus, & tetigimus excludunt rationem Exempli, ne dicamus etiam veritatem. Si enim eſſent in Commercio Galliarum pecuniæ deteriores, ſaltem aliquas ob acceſſum exercitus numeroſiſſimi vidiſſemus. Verum conſtat, hactenus expenditas ab ipſis fuiſſe pecunias aureas, & argenteas, & correſpondentes intrinſeco valori noſtrarum pecuniarum, prout non eſt perceptibile, ut maximus Aloyſius, Aloyſias minus honeſtas imperet expendendas, ſcilicet ſucatas æſtimatione imaginaria; non autem intrinſeca bonitate præditas, & correſpondentes æſtimationi. Quo verò ad alia exempla practicatæ monetarum alterationis, quæ dictus Exterus didicit ab ipſo de Ponte de Poteſtate Proregis *ad cap. 4. num.* 37. opponi poſſent alia plura exempla perturbationum ſequutarum apud Turcas, Scotos, atque etiam Hiſpanos, & Gallos (31), ipſaſque alterationes contigiſſe temporibus extremarum neceſſitatum, ut exercitus degentis in Caſtris deſperato ſubſidio, vel obſidionis, ut Annibalis ad mœnia Romæ, & ſimilibus, (32) quando contigit expendi Corium, & ſimilia, quæ tamen non expendebantur, ut moneta, ſed tamquam ſignum, & fidejuſſio Monetæ (33), quia Princeps in omni caſu ſemper remanet obligatus ad emendationem damni erga receptores (34). Cæterum reſpectu noſtri Mediolani Status non verificantur ea, quæ de Comeſtabili Caſtellæ refert (de auditu tamen) idem de Ponte *ſub d. num.* 37., quia revolutis proclamatibus illius temporis nullum reperitur hujuſmodi tenoris edictum, & idem dicitur de omnium Moderatorum proclamatibus autumatis per dictum Promotorem alterationis, ut breviùs expediamur; etenim e contra patet omnem omnium Proclamatum conatum fuiſſe directum, ut expellerentur Monetæ reprobæ, atque ut Monetæ bonæ currerent, ad normam intrinſeci valoris, tam noſtrates, quàm aliæ aliorum Principum. Placet autem exemplo tam antiquiſſimo, quàm moderniſſimo patefacere, quid evenerit Mediolani propter alterationem Monetarum, ut argumento dictorum temporum tamquam extremorum ſequatur præſumptio medii temporis, quatenus acciderit aliqua variatio ſimilis. Etenim de tempore Joannis Galeatii Vicecomitis, qui primus in hoc Dominio Ducalem titulum explicuit, alteratis anno 1400. pecuniis ob immenſas expenſas Principis totius Italiæ Dominium, (ut Hiſtorici referunt) appetentis, *evenit quod perſonæ ſpernebant denarios, & nolebant recipere ipſos aliquo modo a ſuis debitoribus, imò fugiebant a facie eorum, & poſt paululùm fuit tam magna neceſſitas denariorum, quod parvi inveniebantur, immo & nulli, & gentes undique anxiabantur, & duravit hæc neceſſitas per plures annos ſubſequentes.* (35) Patet autem, idem infortunium in Hiſpaniis contigiſſe, ubi quamvis rigoroſa lege pretia comprimi juſſum fuerit, nihilominus majus malum ſequutum eſt, quia *omnis Mercator merces ſuas recuſavit vendere, major unde caritas, inopia, & ſeditionis properatio* (36). Nuperrimè verò cum in hac Regia Sicla cuderentur quidam aſſes, ſive Solidi facilis imitationis, quidquid a principio non carerent (ut dicebantur) valore intrinſeco; tandem ſequuta eſt tam ingens copia depravatorum eorumdem aſſium, malitia, tam exterorum, quàm noſtratum, ut neceſſe fuerit eos redu-

(30) *Alsograd. controv.* 91. *num.* 10.
(31) *Larrea dicta deciſ.* 12. *a num.* 51. *ad* 54. *Gob. de Monet. qu.* 3. *num.* 35.
(32) *Larrea deciſ.* 12. *ſub num.* 21. *Muta in conſuet. Panor. cap.* 85. *num.* 4.
(33) *De Ponte dicto cap.* 3. *ſub num.* 36., *& ſub num.* 38. *De Luca de regal. diſcurſ.* 126. *num.* 7. *Antunez dicto lib.* 2. *cap.* 25. *num.* 21. *P. Marquez Gubern. Chriſtian. cap.* 39. *pag.* 402.
(34) *Gob. de Monet. dicta qu.* 3. *num.* 32. *Cabedo deciſ. Luſitan.* 45. *num.* 8. *lib.* 2.
(35) *Galvan. Flam. in Chron. Manip. Flor. in exequiis Duciſs. Cor. aliqua in anno* 1350.
(36) *Larrea deciſ.* 11. *num.* 40.

reducere ad ſemiſſem, & deinde diſtributis Equitibus per Parochias hujus, & aliarum Civitatum, & Status eos redimere pecunia Principis, intercedente diſpendio duplicis millioni quo ad Regiam Cameram, & per conſequens æqualis jacturæ quoad Subditos (37). Et notorium eſt, paulò ante, nempe anno 1674 fuiſſe obauditam quandam propoſitionem mutationis pecuniarum minutarum. Et hic quoque poſſet adduci recens exemplum Hiſpanicum, immani introductione Monetæ, vulgò *Villon*.

V I.

Ab Efficibus.

QUamvis partem iſtam expleverit totus harum precum contextus, & præcipuè in Capitulo canſæ finalis; nihilominus, quia nulli verius dolorem exprimunt, quam dolentes, ideò, quæ peculiaria ſunt, oportebit peculiariter exprimi, & hoc præcipuè ad Vicarium Proviſionum pertinere videtur, impetrata facilius excuſatione moleſtiæ, quia de more clamores omnium ad eundem Vicarium paſſim confluunt. Nempè dolent hujus Hoſpitalis magni Rectores, quia recepturi proventus in pecuniis alteratis, vel reprobis erunt cogendi redimere majore pretio comeſtibilia, veſtes, calcitras, & alia, quæ paſſim ſubminiſtrat infirmis illud admirandum (& abeſt verbis jactantia) totius Orbis miraculum. Accedet augendum Medicorum Salarium, & Chirurgorum, atque aliorum, qui ſerviunt, plurimarumque nutricum, tum etiam fabrorum, & aliorum. Etenim *mutilari certe non debet, quod laborantibus datur, ſed a quo fidelis actus exigitur compenſario imminuta præſtatur* (38); nec enim quiſquam contentus erit pecuniis alteratione majoribus, quia vires expeditionis, aucto communiter pretio, ſuſtinere nequibunt; Quinimò diſcrimen feretur etiam præter Aras, etenim eleemoſynæ Miſſarum non ſufficient Sacerdotibus ad emendum eodem pretio, quo nunc emunt, quo indigent, atque, ut loquamur, clariſſimè viginti aſſes non implebunt vigeſimam quartam partem unius Duplæ, neque ſeptimam Philippi argentei, prout hactenus. Pertinet autem ad M. V. hoc præcipuè ponderare, quia Locus ille piiſſimus ingentem numerum infirmorum militum excipit, atque ſuſtinet. Noſtri verò Templi Maximi ſtructuram, alteram invidiam Orbis, dignata eſt admirari M. V. tempore ſui feliciſſimi in hanc Urbem adventus, ſacramque delubri magnificentiam ſæpe ſæpius colere tanta pietate, ut nos, eximiæ Religionis exemplo moniti, Principis adhuc adoleſcentis, quadam amoris violentia præ gaudio ad lacrymas cogeremur:

Sic pius Æneas artes, quibus altus Apollo
Præſidet, horrendæque procul ſecreta Sybillæ,
Antrum immane petit, magnam cui mentem, animumque
Delius inſpirat Vates, aperitque futuræ. Virgil.

Nunc dolent Præfecti Fabricæ, quia ex redditibus per Anteceſſores Principes Divino cultui deſtinatis (ut de Magno Xenodochio diximus) longè minus recipient, plus inſument. Talis autem conſideratio proficiſcitur per omnes Piorum Locorum appellationes, quibus abundat hæc Patria, & per conſequens convertitur in pauperrimos. Rurſus concurrunt ad prædictas querelas cunctæ Mercatorum claſſes, ſive Univerſitates. Scilicet Nummularii, ratione Commerciorum, quia currentibus ad valorem intrinſecum pecuniis, & ad regulam ponderis, nullam his annis viginti nuper elapſis controverſiam paſſi ſunt, quando frequentiſſimæ lites ante prædictam regulam occurrebant, aliiſque de cauſis ad eorum peritiam pertinentibus, quas ipſi ſeriouſius expoſuerunt Magiſtratui. Mercatores auri, argenti, & ſerici, quia pecuniis alteratis quoque pretium argenti, & auri elaborati veniet ad incrementi ſequelam, & propterea tranſibit ad exteros negotiatio, quippe facilior pretio. Pannorum, & aliarum mercium, quæ veniunt ab exteris Regionibus, carior erit emptio, quia non admittent Exteri valorem imaginarium, neque pecunias eroſæ mixturæ. Quo verò ad comeſtibilia major eſt difficultas. Scilicet Piſtores, ſive Piſtrinarii, qui frumentum bonis pecuniis, & currentibus, redemerunt (quia pertineat eorum lucrum magis ad horrea, quam ad furnos, ut notorium eſt) nequeunt panem vendere ſupra taxam, ſive metam, quæ præſcribitur a Vicario Proviſionum ſingulis hebdomadis, habita ratione pretii, quo triticum juxta tempora venditur.

Itaque quia Monetarum alteratio præferet apud particulares incrementum pretii ejuſdem tritici; nec enim ipſis aliqua taxa, ſive meta

(37) *Tom. V. Ordin. ad Magiſt. Ord. pag.* 244., & *Tom. VI. pag.* 32.
(38) *Caſſiodor. var. lib.* 1. *cap.* 10.

præſcribitur, niſi in caſibus ingraveſcentis penuriæ; ideò unum de duobus ſuccedere neceſſe eſt. Aut ipſos Piſtrinarios debere pati jacturam incrementi prædicti, & paulatim decoquere, & Piſtrinos deſerere, aut concedi metam panis, non modo correſpondentem pretio, quod paſſim prope meſſes aliquod incrementum recipit, ut hactenus experientia docuit, & tantò magis quatenus immineat aliquis timor ſterilitatis, ſive alterius cauſæ penuriam inferentis, ſed etiam ipſum pretium augeri ad normam curſus monetarum, nec enim juſtitia quidquam diverſum permittit.

Hinc verò clamores ignari Populi, quoniam notorium eſt, numquam augeri vel in minimo panis pretium ſine querelis, ſaltem miſerrimæ plebis. Veritatem hanc M. V. perſpicaſſima providentia tempore dicti ſui feliciſſimi adventus ultrò percepit, quia Regiæ benignitaris exemplo æternis laudibus commendando Gabellam Regiam ab Anteceſſoribus impetratam liberaliſſimè donavit huic fidiſſimo Populo. Nunc autem proponitur repugnantia diametralis prædictæ benigniſſimæ largitionis. Quæ diximus de Piſtoribus pertinent ad Farinarios, atque Laniones, & ad vocabula omnia Victualium, quibus meta præſcribitur, præcipuè iis, quos ad exteras Regiones confugere neceſſe eſt.

Rurſus verò notorium eſt, quæri debere ab aliis Regionibus Saccarum, Aromata, Oleum, Caſeum, Salſos piſces, & alia plurima, quibus nulla taxa, ſive meta præſcribi ſolet. An verò venditores præſumi debeant immemores ſui lucri, quin ad regulam monetarum regulent etiam nimis abundè compendium crumenarum, quiſque cogitet (39). Bone Deus! quæ non proferet infirma mendicitas, quæ non aliter quàm quæſtu quotidiano miſerrima ventris ſolatia redimir, quando minimis cumularis quadrantibus, venditor denegabit obſonium, eo pretio, quo ſolebat? Denique verò conſiderandum eſt, agi de novitate, quam non admitti debere, niſi concurrat evidens utilitas, admonemur (40). *Inexpiata plus aggravant, novitas adjicit calamitatibus pondus* (41). Propterea Vicarius & Conſervatores Patrimonii fidiſs. M. V. Vaſſalli (habitis ſenſibus fere omnium Locorum Piorum, & Univerſitatum communitèr execrantium hanc novam propoſitionem) ad eandem confugiunt;

Humilitèr exorando, dignetur intercedere paternæ dilectionis humanitate, hancque novam perturbationem avertere, quoniam abſque ut fiat locus recentioribus, jam ſatis, & ultra vires, ærumnarum, & timorum moleſtias quotidiè experimur.

Galeatius Vicecomes de Aragonia J.C.C. Vicarius Proviſionum Mediolani 1704.

---

(39) *Larrea deciſ.* 12. *num.* 18.
(40) *Vulpian. in l.* 2. *ff. de Conſtitut. Principum.*
(41) *Senec. lib.* 14. *epiſt.* 92. *Valenzuela de ratione Status, ac Belli par.* 2. *conſid.* 12. *nu.* 8.

SCRUTINIUM
JURIDICO-POLITICUM
PRO REGIMINE DANDO
IN RE MONETARIA
PARMÆ, ET PLACENTIÆ
ANNO MDCCXXXVIII.

ITALICE EDITUM,

ET NUNC DENUO TYPIS TRADITUM:

DISAMINA IN MATERIA DI MONETE,

E Sentimenti pel loro regolamento in eſecuzione del Decreto ſotto li 20. Maggio 1738. abbaſſato all'Anzianato della Comunità di Piacenza da Sua Eccellenza il Sig. Conte D. GIAN-BATTISTA TROTTI *Conſigliere Intimo di Stato di S. M. C., e C. Preſidente del Sacro Supremo Conſiglio di Giuſtizia, Luogotenente, e Vice-Governadore dei Ducati di Piacenza, e Parma.*

ECCELLENZA.

LA Diſamina dalla benignità di Voſtra Eccellenza a queſto Anzianato incaricata per il rimedio a por freno all'avanzato corſo delle Monete in queſti Stati, che chiama la vigilanza, e zelo ſempre commendabile dell' Eccell. V. per accertarne, e porvi le opportune provvidenze, richiede indagine di cauſe, iſpezione d'effetti, ed idea di temperamento, che non produca conſeguenze peggiori del male inteſo di rimediarſi.

E' ſentenza ricevuta da tutti li Dottori, che hanno ſcritto in materia di Monete, che l'alterazione in minor fino, o peſo delle Monete minute, o ſieno eroſe, cagiona alterazione di maggior valore eſtrinſeco nelle groſſe, o ſia in quelle d'Oro, e d'Argento (1), ſtando che le groſſe ricevono la loro eſtimazione, ed il loro valore eſtrinſeco dalle minute (2), dimodochè ſi debba ſempre ſenz' altra prova preſumere provenuto l'aumento delle groſſe dall' adulterazione delle minute (3).

Ed è ſentenza egualmente da tutti accettata, che cauſa anche alterazione in aumento di valore eſtrinſeco nelle groſſe la battura delle minute, o ſia eroſe in quantità troppo eccedente il biſogno del minuto giornale commerzio, a cui ſono deſtinate, ancorchè il loro valore intrinſeco corriſponda all' eſtrinſeco delle groſſe, perchè per il tedio nel numerale, per l'incomodo di conſervarle, e per la ſpeſa di traſportarle, ci obbligano a comperare con maggior prezzo le groſſe (4).

Onde ragion vuole, che ſi attribuiſca la prima cauſa, e la prima moſſa dell' aumento del valore eſtrinſeco delle Monete d'Oro, e d'Argento in queſti Stati alle battute delle Monete picciole eroſe, riſpetto ad alcune ſpecie in minor peſo delle antecedenti, e generalmente in eccedente grandiſſima quantità, ſeguite negli Anni 1722., e ſeguenti, come conſta negli Atti dell' abolito Ceſareo Ducale Magi-

(1) *Theſaur. de Augm. Mon. p. 1. num. 27. Chriſtoph. Beſold. diſt. polit. de Ærar. publ. cap. 6. num. 2. verſ.* Quod Aureæ, *& verſ.* Quæ proportio. *Tondut. de Penſ. Eccl. cap. 40. num. 16. Incert. Auctor. de Augm. Mon. quæſt. 11. num. 29. Kloch. Vot. Cameral. 60. num. 37. Gob. de Monet. quæſt. 3. num. 9.*

(2) *Regnaud. de Monet. num. 10. Beſold. ibid. verſ.* Cum enim majores. *Losher. de re benef. lib. 1. quæſt. 39 num. 203. Gob. Conſult. deciſ. 33. num. 6. tom. 2, & de Mon. dict. quæſt. 3. num. 8. Rot. deciſ. 149. num. 8. verſ.* Præcipuè *part. 2. recent.*

(3) *Ant. Sol. de Mon. Caſ. 7. num. 4. Surd. conſ. 368. num. 8. Beſold. dict. cap. 6. num. 2. verſ.* Quod non alia cauſa, *& dict. verſ.* Quæ proportio. *Theſaur. dict. nu. 27. Losher. de re benef. lib. 1. qu. 39. n. 205. Gob. dict. qu. 3. n. 10. Buratt. deciſ. 790. n. 1.*

(4) *Rener. Budel. de Mon. & Re Monetar. cap. 16. num. 13. & ſeqq. Theſaur. dict. p. 1. num. 30. Beſold. dict. cap. 6. num. 2. verſ* Quæ proportio. *Corazzar. de Augm. Monet. art. 3. num. 52. Gob. de Mon. quæſt. 7. num. 41., & 42.*

ſtrato, a' quali ci rimettiamo.

Ed abbenchè le Monete da ſol. 10., dette Buttalà, e quelle da ſol. 20 di Parma, che ſono ſol. 16. den. 8 di Piacenza, alterate in minor peſo nell' Anno 1722., e ſeguenti, non ſieno della minima ſpecie delle minute, che dà veramente il valore a totte le altre (5), ma ſieno ſolamente minute riſpettivamente alle più groſſe, e propriamente inſieme con quelle da ſol 5., da ſol. 33. den 4., e da ſol. 40 di Piacenza ſieno Monete eroſe, che ſono medie tra le Monete d'Oro, e le Monete d'Argento (6), ed anche medie fra la Moneta groſſa, e la Moneta più piccola (7), ad ogni modo la loro alterazione in intrinſeco di minor peſo con la permanenza dello ſteſſo valore eſtrinſeco ha fatto alterare in aomento eſtrinſeco anche le groſſe; ſtantechè le Monete col ragguaglio dell' eſtrinſeco all' intrinſeco ſi danno il valore fra di loro, ed una dà ſtima all'altra, e l'altra all' altra (8).

Per ciò più alto, che *dall' Anno 1729. tragge il ſuo principio il noſtro aumento*.

Succedette poi, e tuttora, ſecondo l'aſſerzione dell' Univerſità de' Mercanti di Milano, dura l'aumento del prezzo alle Paſte d'Oro, e d'Argento, o ſia Grana, quale aumento di prezzo è ſempre ſtato la principal cauſa dell' aumento delle Monete d'Oro, e d'Argento (9); ed eſſendoſi, a proporzione del detto aumento del prezzo delle Paſte, alterato in aumento anche il valore delle Monete nelle altre Piazze, come nella Cronologia degli aumenti data alla lettera A. ſi vede ſeguito in Milano dal 1723. al 1737., è convenuto anche a quelle di queſti Stati per la neceſſità del commerzio, che è ſempre ſtata anch' eſſa una cauſa dell' alterazione (10), il ſecondario.

Sicchè, unitaſi queſta cauſa alla prima, ebbe tale avanzamento il valore eſtrinſeco delle Monete d'Oro, e d'Argento fra noi, che fu ſtimato ſpediente di fermarne, ſe foſſe ſtato poſſibile, il proſeguimento con Grida pubblicata li 22. Dicembre 1732.

Per verità, ſe, nel dare il valore eſtrinſeco in detta Grida alle Monete groſſe, foſſe ſtata ſervata la proporzione col valore intrinſeco delle minute, o ſia eroſe di queſte Zecche, la quale ſi moſtra mancante nel Calcolo, che ſi dà alla lettera B.

Se foſſe ſtata ſervata la proporzione tra le ſteſſe Monete d'Oro, e tra le ſteſſe Monete d'Argento, dimodochè tanto quelle d'Oro, quanto quelle d'Argento non foſſero reſtate, come reſtarono, nelle loro ſpecie in ſproporzione parte in più, parte in meno tra di loro, come ſi moſtra col Calcolo alla lettera C.

Se non foſſe continuata l'alterazione nelle altre Piazze, che rendeva ſempre più il valore eſtrinſeco delle Monete in ſproporzione con quello delle noſtre, come ſi moſtra col Calcolo, che ſi dà alla lettera D.

Se foſſe ſtato poſſibile d'uniformare a tutte le Piazze la noſtra propotzione tra l'Oro, e l'Argento, per la cui varietà tutte le Monete d'Oro, o tutte quelle d'Argento d'una Piazza goadagnano ſempre riſpettivamente, o perdono nell' altra, in cui ſia diverſa.

Se non foſſero ſtate introdotte in queſti Stati groſſiſſime ſomme d'eſtere viliſſime Monete eroſe, per la di cui introduzione creſcono ſempre in eſtrinſeco valore le Monete groſſe (11), e della cui introduzione ne conſta dalla Grida del Bando fattone il dì 9 Maggio 1737.

Se non foſſero accadute a queſti Stati le inondazioni d'Eſerciti, fatti d'Arme, e l'affluenza di tante calamità, ed anguſtie, per le quali non ſolamente creſce ſempre il valore eſtrinſeco alle Monete, ma li Prencipi ſteſſi ſono forzati a condeſcendervi (12).

Certamente ſarebbe ſtata la Grida valevole ad ottenerne l'intento, ed a renderlo permanente, e coſtante.

Ma dall' impulſo di tante cauſe sì forti riſpettivamente, e giuſte per l'alterazione, come poteva mai fermarſi l'avanzamento del valore eſtrinſeco alle Monete groſſe, ſino che quello non arrivaſſe al centro della proporzione con-

il

(5) *Brun. de Mon. limit.* 1. *num.* 4 *verſ.* Et hoc ideò eſt pro pecunia taliter minuta. *Beſold. dict. cap.* 6. *num.* 2. *verſ.* Cum enim majores.
(6) *Theſaur. de Augm. Mon p.* 1. *num.* 17.
(7) *Idem Theſaurus p.* 2. *num.* 30.
(8) *Theſaur. p.* 1. *num.* 17. *verſ.* Et propterea.
(9) *Andreol. contr.* 319. *num.* 11. *Antunez de don. reg. lib.* 2. *cap.* 25. *num.* 21. *Sixtin. de regal. lib.* 2. *cap.* 7. *num.* 60. *ad* 61. *Gob dict. qu.* 3 *num.* 7.
(10) *Theſaur. dict. p.* 1. *num.* 32. *Gob. dict. qu.* 3 *num.* 12.
(11) *Theſaur. dict. p.* 1. *num.* 31. *Gob. de Monet. qu.* 3. *num* 8
(12) *Ant. Sol. caſ.* 7. *num.* 8. *Theſaur. dict. p.* 1. *num.* 32. *Gob. dict. qu.* 3. *num.* 12.

il corso delle altre Piazze, con l'intrinseco valore delle erose di quelle Zecche, e con l'estrinseco a ragguaglio dell'intrinseco tra di loro?

Anzi ne pure con questo raggiungimento avrebbero le Monete ritrovata la loro quiete, sendo che dalla riferita con le altre Piazze diversità di proporzione tra l'Oro, e l'Argento saranno sempre mantenute in moto perpetuo d'alterazione.

Fu pubblicato sotto il dì 21. Giugno dell'Anno 1737. Avviso, che fino a nuovo provvedimento limitò il valore delli Zecchini di Venezia, Firenze, e Genova, e del Filippo all'ivi espresso prezzo, in cui dette Monete vengono ricevute in questa Cesarea Ducale Tesoreria, il qual'Avviso, benchè dicasi pubblicato ad altro fine, che per fissare il valore alle Monete, certo è, che anch'esso ha autorizzato il corso alle ivi espresse, e che porta seco anche quello delle altre in proporzione (13), dimodochè li Popoli non avrebbero potuto, anche volendo, ricusarle.

Ciò stante riconosciamo bensì il passato, e presente avanzato corso delle Monete per abusivo, ed eccessivo relativamente, e con rispettività alle Gride del 1715., e 1732., ma lo vediamo altresì, al chiaro lume di tante cause, in tutti li suoi tempi necessario, forzato, e non per anche giunto al compimento della sua giustizia; restando tuttavia le Monete nel valore dell'ultimo Avviso in sproporzione tra di loro, come dal Calcolo, che si dà alla lettera E., e non ancora in totale proporzione col valore intrinseco delle minute, come si mostra col Calcolo, che si dà alla lettera F., a' limiti della quale solamente restano giusti li valori estrinseci delle Monete grosse, che ricevono la stima dalle minute (14).

Come però lo vediamo nelle sue cause necessario, forzato, ed all'incirca della proporzione giusto, così lo riconosciamo anche nell'esistenza legittimo, stando che vi concorse a formarlo non solamente l'universale consenso de' Popoli, quale solo può talmente dare il valore alle Monete, che prevalga all'Editto di minor Tassa del Prencipe (15), ma vi concorse anche la notoria osservanza del Prencipe stesso fattane in uso col ministerio de' suoi Tesorieri, per cui restano abrogati li suoi Editti per il minor valore (16), e vi concorsero le Leggi stesse del medesimo Prencipe con la Grida provvisionale de' 22 Dicembre 1732., e l'Avviso di limitazione delli 21. Giugno 1737.

E quanto l'abbiamo riconosciuto nella sua esistenza legittimo, altrettanto lo comprendiamo innocente ne' suoi effetti, fra' quali noi non abbiamo saputo rinvenire, come parci sia stato supposto all'E. V., che *con questo venga alterata quella per l'addietro sempre osservata proporzione, e ragguaglio, che passava fra la lira di Milano, e quella rispettivamente di Piacenza, e Parma*, ritrovandosi anzi in fatti non essersi mai osservata fra le nostre Gride, nè esservi mai passata alcuna individua, determinata, costante, geometrica proporzione tra le lire di Milano, e quelle rispettivamente di Piacenza, e Parma.

Lo dimostra tanto l'Avviso pubblicato in Piacenza li 21. Giugno 1737., in cui si legge: *Essendo ormai intollerabile l'eccessivo disordine, che le Monete d'Oro, e d'Argento giornalmente crescendo nella loro valutazione*, E SENZA ALCUNA PROPORZIONE AL CORSO DELLE PIAZZE CIRCONVICINE, quanto la Grida pubblicata li 22. Dicembre 1732, in cui sta espresso: *L'eccessivo disordine, che le Monete d'Oro, e d'Argento restino valutate a dettame de' Privati, e non in corrispondenza del vero valore, e del corso proporzionato* A QUELLO DELLE PIAZZE CIRCONVICINE.

Lo comprova quella delli 10. Luglio 1709, ove dicesi: *E stimando perciò espediente* (parlando del Sovrano) *per buon governo, che venghi questo* (parlando del corso delle Monete) *regolato seconda il corso, che hanno le Monete in altre Piazze d'Italia*, e SPECIALMENTE DI QUELLE, DELLE QUALI SI HA PIU' FREQUENTE COMMERZIO.

Lo rende evidente il confronto, che ciascheduno può fare nella Cronologia delle Tariffe fatte

(13) *Thesaur. p. 1. num. 17., & 69. vers.* Quia licèt.

(14) *Brun. de Monet. præsup. 1. num. 10. Thesaur. dict. p. 1. num. 27. Besold. dict. cap. 6. vers.* Cum enim majores; *& vers.* Quæ proportio, *Gob. de Mon. quæst. 2. num. 33. & 39.*

(15) *Incert. Auct. de Mon. qu. 10. num. 17., & 18., & qu. 11. num. 53. Ernest. Cothman. resp. 36. num. 175., & 186. Gob. de Mon. qu. 2. num. 17. Merlin. decis. 97. num. 9.*

(16) *Colleg. Papiens. in cons. in mater. Augm. Monet. §.* Nec nos monet. *num. 13. Budel. de Mon. cap. 20. num. 7., & seqq. Thesaur. dict. p. 1. num. 69.*

fatte alla Dobla in Milano con quelle fatte in Piacenza dall' Anno 1594 fino al 1737., che si è data alla lettera A, dal quale risulta non essere mai stata osservata alcuna costante geometrica proporzione tra le loro lire.

Ne rileva, che dall' Anno 1690. fino all'Anno 1715. si leggano sempre le Tariffe di Piacenza, e quelle di Parma nella uniforme rispettiva proporzione geometrica con quelle di Milano.

Poichè, essendo state in tutto il detto tempo dalle replicate Gride frenate sempre le Monete nel corso, in cui furono poste nell' Anno 1690., e non essendo mai in tutto lo stesso tempo stato alterato sostanzialmente il corso, che con varia geometrica proporzione avevano le Monete tanto in Milano, come si vede in detta Cronologìa, quanto nelle altre Piazze d'Italia; non vedesi per qual ragione possa, e debba dirsi la lira di Piacenza rispettivamente, e di Parma proporzionata più con la lira di Milano, che con quella delle altre Piazze.

Noi non abbiamo ritrovato alcun disordine in se nelle Monete, quale unicamente potrebbe essere, se coll' avanzato corso si fossero rese nel valore estrinseco in sproporzione di minore intrinseco delle erose (17), ma anzi le abbiamo dimostrate non per anche totalmente giunte alla giusta proporzione.

Noi non ne abbiamo potuto ritrovare fuori di se *alcuno influente di male alle sostanze de' Privati, e del Pubblico, e ne meno all' Erario del Nostro Augustissimo Sovrano*; poichè per le sostanze de' Privati.

O si riguardino li frutti, e generi del Paese, questi non hanno riportato alcun detrimento dall' aumento delle Monete, anzi devono esserſi con tutt' altro aumentati di valore estrinseco di prezzo a proporzione dell' aumento estrinseco di quelle (18).

Ed abbenchè sieno stati da alcuni Anni indietro a vile prezzo li nostri generi, e li nostri frutti, e non sieno cresciute in quantità estrinseca le pensioni de' Terreni, che si calcolano sul ragguaglio del valore de' frutti (19), ciò però non deve attribuirsi all' aumento delle Monete, che produce anzi di sua natura effetto contrario, ma bensì alla pur troppo notoria rottura de' commerzj de' Grani, e del Vino. Date poi le opportune provvidenze per l'estrazione de' Grani, si viddero subito cresciuti li prezzi, come sono sempre, secondo le circostanze de' tempi, proseguiti.

O si riguardi la negoziazione de' Mercanti, e questa pure non ha ricevuto alcun cattivo influsso dall' aumento delle Monete, avendo sempre li Mercanti a ragguaglio del corso di esse regolati li prezzi attivi, e passivi delle loro merci: E se qualche danno, o incomodo avessero risentito tanto essi, quanto in generale il Commerzio, ciò non sarebbe provenuto dall' aumento, dopo che è stato di tempo in tempo formato, e fissato, ma dall' incertezza di esso nel formarsi; ed essendo detta incertezza consistita sempre in qualche parte d'aumento provenuto dall' aggio dato in particolare da loro stessi alle Monete (20), essi soli sarebbero in colpa del proprio, e dell' altrui pregiudizio.

O si riguardino li Crediti prima dell'aumento delle Monete, ed anche in antichissimo tempo stipulati in specie, questi debbono esser restati soddisfatti, o dovranno soddisfarsi nella stessa specie, o nel suo corrente valore nel tempo del pagamento (21), e perciò dall' aumento non può essere risultato, nè risulterà danno alcuno ai Creditori. Rispetto poi agli stipulati in Moneta generica, ed immaginaria, o sia in quantità, questi devono bensì essere stati soddisfatti, o dovranno soddisfarsi con Monete esistenti, che formino la Moneta immaginaria a ragguaglio del loro valore corrente nel tempo del pagamento, senza verun riguardo all' aumento, o decremento intrinseco, od estrinseco delle medesime dal tempo della stipulazione (22).

Sì

(17) *Ant. Faber. de var. num. debit. solut. cap. 1. in principio vers.* Sivè ut hodie. *Alleg. Gob. qu. 2. num. 39., & 42.*

(18) *L. 2. C. de vet. num. potest. lib. 11. Kloch. vot. Camer. 60. num. 38 Bolognet. cons. 11. num. 49. Sol. de Mon. cas. 7. num. 6. Larrea decis. 11. num. 40. decis. 12. num. 65. Gob. dict. tract. in addit. qu. 3. num. 59.*

(19) *Caroc. de loc. tit. de rescind. locat. num. 14 Prcion. de loc, & conduct. cap. 19. num. 4.*

(20) *Thesaur. de Augm. Mon. p. 1. num. 22. vers.* Et ita variatur; *& n. 47. vers.* Et ideò.

(21) *Sol. de Mon. cas. 27., & 28 Thesaur. de Augm. Mon. p. 2. num. 16. Gob. de Mon. q. 6. num. 4, & 5. Addens. ad decis. 67 num. 35 p. 9. recent.*

(22) *Ciarlin. contr. 9. num. 78. Cene. de cens. p. 2. cap. 2. qu. 4. ort. 4. num. 25. Gob. dicta qu. 6. num. 7., & ibi DD. lungo ordine relat.*

Sì perchè, preſa la Moneta immaginaria in aſtratto, è un' Ente di ragione incapace delle paſſioni dell' eſſenza fiſica, e conſecutivamente d'eſſere ſoggetta ad alcuna mutazione, od alterazione (23); e preſa in concreto non cade ſotto il ſenſo, ſe non nell'atto del pagamento, e così in quell'iſtante, in cui ceſſa d'eſſere del Debitore, e diventa di dominio del Creditore, e però quando non è più dovuta (24).

Sì perchè, quand'anche nell' ipoteſi della noſtra Moneta immaginaria ſi voleſſe prima dell' atto del pagamento conſiderare quella in concreto, ciò non potrebbe farſi, ſe non col rapporto d'eſſa alla Moneta eſiſtente, a cui ſi riferiſce; e riferendoſi la noſtra immaginaria degli Scudi, o d'altra ſpecie fantaſtica alle lire immaginarie (25), e le lire immaginarie a ſol di eſiſtenti, da cui ſono coſtituite, ed apprezzate (26), ſiccome le Monete immaginarie formate di così piccola Moneta non creſcono mai, nè decreſcono nel loro valore intrinſeco, od eſtrinſeco (27), perchè non creſce mai, nè decreſce di valore, quand'anche foſſe alterata nell'intrinſeco, la Moneta così picciola del ſoldo (28), per non poter queſta in individuo ſecondo la comune opinione de' DD. eſſere ſtimata dalle groſſe, abbenchè tutte le più groſſe ſieno da eſſa ſteſſa apprezzate (29); così non eſſendoſi in intrinſeco, o in eſtrinſeco dal 1715. ſino al 1738., in cui è ſeguito l'aumento delle groſſe, alterata mai realmente la Moneta del ſoldo eſiſtente in queſti Stati, che forma l'immaginaria, molto meno può dirſi alterata l'immaginaria anche preſa in concreto con la Moneta, da cui reſta compoſta.

Sì perchè, eſſendo in arbitrio del Debitore di Moneta immaginaria di pagare il ſuo debito con quelle Monete groſſe, o piccole, che ſono di ſuo maggiore aggradimento, e profitto (30), non può più conſiderarſi in tal caſo la bontà intrinſeca, od eſtrinſeca della Moneta, con cui paga, baſtando ſolamente, che la paghi ſecondo il valore, che ha nel tempo del pagamento (31).

Sì perchè tale è la notoria conſuetudine in queſti Stati, anzi tale è la Legge Statutaria nel Parmigiano di pagarſi la Moneta immaginaria ſenza alcuna conſiderazione all'aumento eſtrinſeco delle Monete (32), dalla quale conſuetudine non può dipartirſi (33).

Ma non per queſto ſarà riſultato, o riſulterà danno alcuno a' Creditori, poichè ſebbene diceſſero, che ſe ad eſſi foſſero ſtati, o foſſero pagati i loro Crediti di Moneta immaginaria, e generica con Monete eſiſtenti ſenza l'aumento, avrebbero potuto avere, o avrebbero più Monete eſiſtenti di quelle, che hanno avuto, o avranno coll' aumento queſto preteſo danno per l'aumento delle Monete eſiſtenti, che ſono in facoltà di pagare l'immaginaria dedotta in obbligazione, ſi riſolve in lucro ceſſante, che non deve averſi in alcuna conſiderazione di

(23) *Surd. conſ.* 335. *num.* 13. *Ventur. conſ.* 25. *num.* 30. *verſ.* Quia cum ſub tali. *De Luc. de alienat. diſc.* 10. *ſub num.* 3. *Gob. dicta qu.* 6. *num.* 11. *Rot. deciſ.* 230. *num.* 10. *p.* 16. *recent.*

(24) *Faber. de var. num. debit. ſolut. cap.* 5. *poſt tract. diverſ. de Mon. fol.* 791. *verſ.* Sicut & ſi poſtridiè. *Gob. dicta qu.* 6. *num.* 12.

(25) *Andreol. contr.* 319. *num.* 20. *Gob. de Mon. qu.* 1. *num.* 53. *Rot. deciſ.* 311. *num.* 3., *&* 4 *part.* 15. *recent.*

(26) *Brun. de Mon. lim.* 1. *num.* 4. *Budel. de Mon. cap.* 2. *num.* 7 *Theſaur. p.* 1. *num.* 24. *verſ.* Communiter autem. *Gob. de Mon. dicta qu.* 1. *num.* 29., *&* 54

(27) *Brun. de Mon. dicta lim.* 1. *num.* 4. *verſ.* Et pariter. *Theſaur. p.* 2. *n.* 46. *verſ.* Unum quod tale. *Allig. Card. de Luc. de alien. diſc.* 10. *num.* 3.

(28) *Brun. de Mon. dicto num.* 4. *verſ.* Sed æſtimatio.

(29) *Idem Brun. eodem num.* 4 *verſ.* Et hoc ideò eſt. *Theſaur p.* 2. *num.* 47. *verſ.* Nec eſt quod dicatur. *Beſold. dicto cap.* 6. *num.* 2. *verſ.* Auri magnus honos.

(30) *Brun. de Mon. in* 2. *præſuppoſ. num.* 11. *Cenc. de cenſ. dict. qu.* 4. *art.* 4. *num.* 15. *Gob. dicta qu.* 6 *num.* 13.

(31) *Budel. cap.* 5. *num.* 6. *verſ.* Eodem ſenſu, *in fine*. *Surd. conſ.* 335. *num.* 11., *&* 12. *Theſaur. de Augm. Mon. p.* 1. *in fine*. *Gob. dicta qu.* 6. *num.* 14.

(32) *Sacc. conſ.* 41. *num.* 23. *Gob. de Mon. qu.* 5 *num.* 32.

(33) *Brun. de Mon. in* 2. *præmiſſ. num.* 16. *in fine*. *Budel. cap.* 15. *num.* 17. *Theſaur. de Augm. Mon. p.* 1. *num.* 73. *Gob. dicta qu.* 6. *num.* 9.

danno (34); ſtando che l'aumento, e decremento delle Monete eſiſtenti, che ſono in facoltà di pagare l'immaginaria dedotta in obbligazione, cede a comodo, ed incomodo del Debitore (35); ed eſſendo la Moneta immaginaria per le ragioni ſopra addotte inalterabile, ed avendo li Creditori avuto, o dovendo avere con le Monete eſiſtenti aumentati d'eſtrinſeco valore tutti per intiero i loro Crediti nella quantità, e quiddità di Moneta immaginaria ſtipulati, non poſſono per il detto aumento eſtrinſeco delle Monete eſiſtenti, che ſono in facoltà di pagare l'immaginaria, armare alcun pregiudizio, o danno intrinſeco nella ſtipulata immaginaria Moneta, di cui furono, o ſono Creditori.

Anzi che il Debitore può dirgli ciò, che ſi legge nel Vangelo: *Amico, io non ti faccio ingiuria, perchè ti dò quello, che hai patuito meco* (36); ed il Creditore deve incolpare ſe ſteſſo d'avere dedotta in contratto, forſe perchè di valore inalterabile, la Moneta immaginaria, e di non avere con ſtipulazione di Moneta ſpecifica eſiſtente provveduto meglio a' proprj vantaggi per l'aumento delle Monete, che ſono in facoltà di pagare l'immaginaria (37).

O ſi riguardino i Crediti ſtipulati dal principio dell'aumento ſino alla ſua auge. Per queſti, riſpetto agli ſtipulati nel tempo dell'auge, non vi ſi deve fare conſiderazione alcuna di danno, perchè per relazione a queſto aumento tanto reſterà d'intrinſeco, o eſtrinſeco valore ne' pagamenti, quanto ne fu poſto nelle ſtipulazioni; riſpetto agli ſtipulati dal principio dell'aumento ſino all'auge eſcluſivamente per quello, che reſterà meno d'intrinſeco nel pagamento, di quello potrà ſembrare poſto nelle ſtipulazioni, militano le ſteſſe ragioni già addotte per li Crediti di Moneta immaginaria ſtipulati prima dell'introduzione dell'aumento.

O ſi riguardino finalmente li Capitali, che ciaſcuno ſi ritrova avere preſſo di ſe, e li poſſeſſori non ſolo non ne ſentono alcun pregiudizio, ma ne riſulta anzi a loro dall'aumento del valore eſtrinſeco un apparente vantaggio.

Riſpetto alle ſoſtanze del Pubblico, conſiſtendo queſte tutte, o quaſi tutte in Redditi ſtipulati in Moneta generica, ed immaginaria, e per la maggior parte ſtipulati anche ſull'auge dell'aumento, per queſti, o non ſi può rilevare alcun pregiudizio dall'aumento delle Monete, o ſi riſolve riſpettivamente in lucro ceſſante da non averſi in conſiderazione.

Riſpetto poi per ultimo all'Erario dell'Auguſtiſſimo Noſtro Sovrano, anche per queſto, o ſi conſiderino li Redditi degli Allodiali conſiſtenti quaſi tutti in Terre, e Caſe, o ſi conſiderino li Redditi giuriſdizionali parte di ſpecie, parte di Moneta generica, ed immaginaria, ſtipulata per la maggior parte anch'eſſa nell'auge dell'aumento, per riconoſcerli immuni di pregiudizio dall'aumento delle Monete, ricorrono tutte le ragioni, e conſiderazioni comprovanti le immunità delle pubbliche, e private ſoſtanze.

Siccome però, per qualunque parte abbiamo potuto diriggere le noſtre rifleſſioni, non abbiamo ritrovato pregiudiziale in alcun'effetto, ma bensì innocente a queſti Stati l'avanzato corſo delle Monete, così l'abbiamo riconoſciuto di più per benefico, e vantaggioſo a' medeſimi.

La ſperienza maeſtra delle coſe (38) ce ne fa indubitata prova nel ritorno di ſufficiente quantità di Monete d'Oro, e d'Argento, già prima quaſi tutte, per l'eſtera alterazione del loro valore eſtrinſeco, da queſti Stati traſportate.

Nella maggiore facilità dell'eſtrazione de' noſtri generi, e de' noſtri frutti, e delle merci de' noſtri Mercimonj, unica ſorgente di denaro per la picciola circonferenza di queſti Stati, alla compera de' quali dall'apparente vantaggioſo corſo delle Monete fu, ed è allettata, e ſpinta l'economìa degli Eſteri.

Nel notorio ſoſtentamento, e riſpettivamente aumento delle penſioni de' Dazj, delle Impreſe, delle Regalìe, ed altro tanto del Prencipe,

(34) *Brun. part.* 5. *num.* 6. *verſ.* Nam ſi debeo; *& limit.* 1. *num.* 4 *Surd. conſ.* 335. *n.* 8. *Theſaur. part.* 1. *num.* 52. *verſ.* Quæ ratio. *Deciſ. Senat. Mant.* 16. *Maji* 1665. *poſt G.b. de Monet. qu.* 5 *num.* 42.

(35) *Sol. de Monet. caſ.* 1. *Incert. Auct. de Mon. qu.* 3. *num* 68. *verſ.* Et in commodum. *Theſaur. dicto num.* 52. *verſ.* Sed illud. *Pignant. ad Stat. Ferrar. tom.* 2. *rubr.* 132. *num.* 47, *&* 52.

(36) *Theſaur. p.* 2. *num.* 19. *Addent. ad deciſ.* 69. *num* 36 *p.* 9 *recent.*

(37) *Idem Theſaur. dicta p.* 2. *num.* 40, *&* 47. *verſ.* Reſpondetur olterius; *&* n. 47. *verſ.* Secundò quia.

(38) *C. quam ſit de elect. in* 6. *Viv. commun. opin.* 516. *num.* 61. *verſ.* Etenim docet.

cipe, quanto del Pubblico a cauſa della maggior' affluenza di merci sì di tranſito, come di permanenza negli Stati, e della maggiore uſcita delle medeſime, e de' noſtri generi provenienti dal vantaggio, che vi riconoſce il Commerzio nel minore intrinſeco valore de' pagamenti de' Dazj, Gabelle, Regalìe, ed altro derivante dall'aumentato corſo delle Monete.

Nella permanenza del reſiduo del Popolo minuto già in buona parte diſertato, quale anche da quella ſuſſiſtenza del Commerzio, e de' Mercimonj, che deriva dall'aumentato corſo delle Monete, può, e potrà (quando ceſſioo, e ſi moderino le altre cauſe della diſerzione) trarre più facilmente il modo di procacciarſi con le Arti, con le fatture, e con le opere li neceſſarj ſuoi alimenti; dal che ne proviene il maggior' eſito del Sale a minuto, principale Rendita del Noſtro Auguſtiſſimo Sovrano, il maggior ſpaccio de' noſtri generi, e de' noſtri frutti entro gli Stati, il maggiore ſoſtentamento dello ſteſſo Commerzio per il maggior' eſito delle merci entro gli Stati ſteſſi, per cui circola ſempre più in eſſi il denaro, il maggior Soldo Militare alla Caſſa di S. M. C C, il maggiore provento alle Impoſizioni per la Macina, e tant' altro, che maggior' è ſempre, quanto è maggiore la popolazione degli Stati.

Nel vantaggio, che per ragion de' contrarj hanno avuto, ed hanno per loro diritto i Debitori di Moneta immaginaria ne' pagamenti de' loro Debiti con minore quantità di ſpecie, o ſia con minore intrinſeco valore, e ſpecialmente nell'adempimento de' Legati pii, ed altre pie volontà de' Defunti, e ne' pagamenti de' Livelli, che in tanto numero in queſti Stati, e ſpecialmente nel Parmigiano da' poveri Laici, o ſia dagli atroali Sudditi di S. M. C. C. ſi pagano agli Eccleſiaſtici.

Ed abbenchè poſſa forſe, in ipoteſi di Livelli Eccleſiaſtici, di Legati pii, ed altre pie volontà de' Defunti, fare ribrezzo queſto vantaggioſo effetto per i Debitori di Moneta immaginaria proveniente dall'aumento del valore eſtrinſeco delle Monete, quaſi che in tale ipoteſi abbia apparenza d'ingiuſto per i Creditori, ad ogni modo per l'aumento dal 1715. a queſti pirte in realtà non è tale, ſtante che, come ſi è già pienamente dimoſtrato, proviene dalla natura de' Contratti, e quaſi Contratti, co' quali ſono ſtati coſtituiti, ed ordinati li debiti, ſicchè lo poſſono per proprio diritto anche in ipoteſi di Cauſa pia con tutta giuſtizia godere li Debitori.

Anzi che, ſe un tale effetto vantaggioſo a' Debitori per Cauſe pie non fece, ancorchè lo doveſſe fare, ribrezzo ne' paſſati tempi, ne' quali fu coll'alterazione della Moneta del ſoldo, che coſtituiſce l'immaginaria, alterata l'immaginaria ſteſſa, molto meno lo deve fare nel noſtro aumento dal 1715 al 1738, in cui già dicemmo non eſſere ſeguita nel ſoldo alterazione di ſorte alcuna.

Nel 1594., come ſi ha dalla Grida de' 9. Marzo la Moneta da ſol. 5. di Piacenza era d'Argento alla bontà del Ducatone, e le Monete da ſol. 10., e da ſol. 20. di Parma, che ſono ſol. 8. den 4, e ſol. 16. den. 8. di Piacenza, erano d'Argento alla bontà de' Paoli, o ſiano Giulj Romani, ed eſſendo allora proporzionalmente tutte le altre Monete piccole d'Argento, deve preſumerſi foſſe d'Argento anche quella del Soldo, che coſtituiva allora la Moneta immaginaria, e fantaſtica. Sicchè allora lir. 100. di Moneta immaginatia, ſull'eſtrinſeco del Ducatone valutato lir. 6, contenevano intrinſecamente Ducatoni 16 $\frac{2}{3}$

Quanto poi dal 1594 al 1715. ſieno ſtate in intrinſeco alterate le dette Monete picciole d'Argento ſi ſcorge dal vederſi negli allegati Calcoli riſultare le medeſime di viliſſima lega, a proporzione delle quali deve preſumerſi alterata anche quella del Soldo, ſpecialmente, che nel 1674 fu battuta con ſola mezz'oncia di fino per libbra; dimodochè nel 1715 lire cento di Moneta immaginaria, ſull'eſtrinſeco del Ducatone valutato allora lir. 15., non contenevano intrinſecamente più di Ducatoni 6 $\frac{2}{3}$

E pure non oſtante, che per ſentenza d'alcuni Dottori, quando reſta alterata quella Moneta picciola, come è la noſtra del Soldo, che coſtituiſce l'immaginaria, dovrebbe ne' pagamenti averſi riguardo all'aumento eſtrinſeco delle groſſe, che ſono in facoltà di pagare l'immaginaria (39), fu ſempre, com'è notorio, anche in ipoteſi di Cauſa pia, ſervato in queſti Stati l'uſo, e la conſuetudine di non avervi riguardo alcuno.

Onde, ſe ciò non fece mai tanto di ribrezzo ne' paſſati Legislatori, che gl'induceſſero a riprovare anche in ipoteſi di Cauſa pia per im-

(39) *Brun. de Mon. limit. 1. num. 5. verſ.* Quia eſto. *Theſaur. p. 2. num. 49. §. Denique. verſ.* Et ipſe D. Sola, ſi benè advertatur.

ingiusto un tale uso, ed una tale consuetudine, che si mantenne anzi sempre costante anche nell'alterazione della Moneta del Soldo, che alterò l'immaginaria, molto meno lo deve fare nell'ipotesi del nostro aumento, in cui non è seguita alterazione alcuna della Moneta del Soldo, che costituisce l'immaginaria, e con tutta giustizia possono i Debitori godere del vantaggioso effetto dell'aumento.

Niente dovendo premere, che alcune Messe quotidiane, ed alcune altre Opere pie per l'intrinseco, che coll'aumento dell'estrinseco delle Monete va continuamente mancando nell'immaginaria, potessero rendersi ineseguibili, e che i redditi in livelli d'alcuni Beneficj potessero ridursi per la medesima mancanza insufficienti per il sostentamento del Beneficiato.

Perchè questo risultarebbe in colpa di quegli stessi, che costituirono, e rispettivamente ordinarono i Livelli, le Limosine per le Messe, e gli assegnamenti per le altre Opere pie, quali avrebbero dovuto costituirli, ed assegnarli in Moneta specifica, e non in Moneta immaginaria, o assegnare rispettivamente alle Messe, ed alle altre Opere pie fondi stabili non solamente di reddito netto, sufficiente per l'adempimento, ma di reddito duplo, o triplo più del sufficiente per tutti gli accidenti, e varietà di cose, che avessero potuto nella perpetuità de' tempi accadere? E come appunto viene, secondo la consuetudine de' Luoghi, e delle Chiese, preteso, e voluto da chi assume per via di contratto l'obbligo perpetuo di far celebrare Messe, o di far adempire altre pie Opere (40).

E finalmente la sperienza suddetta ce ne fa pure indubitata prova in tant'altro, che sarebbe qui troppo lungo l'enumerarlo.

Se dunque è stato necessario, forzato, ed all'incirca della proporzione giusto, ed innocente, anzi benefico ne' suoi effetti l'avanzato fin quì corso delle Monete, dovendosi ora frenarlo, acciò col troppo avanzamento le Monete grosse non venissero in sproporzione di minor valore intrinseco con le minute, e di giuste diveniissero ingiuste; e sapendosi, che due soli sono i rimedj più obvj per frenare l'avanzato corso alle Monete, cioè, o di levare l'aumento coll'abbassamento del valore alle Monete stesse, o di fermarlo con determinata Tassa all'incirca dello stato, in cui si ritrova.

Primo nostro sentimento in nome dell'Anzianato si è, che il levare l'aumento coll'abbassamento del valore estrinseco delle Monete sarebbe irregolare, implicante, e per ragion de' contrarj nocente, e di sommo pregiudizio, e pessime conseguenze agli Stati.

Fa fronte inconcussa prima di tutto contro l'abbassamento l'osservanza, e consuetudine non solamente più, che centenaria, ma che vedesi sempre costante per tutto il tempo, di cui può aversi cognizione, delle Gride sopra tale materia, di non essere mai stato il valore estrinseco delle Monete abbassato al disotto del valore, o fissamente tassato, o provvigionato, o tollerato nell'ultima antecedente immediata Grida, come si ha dalle Gride fatte dal 1594. fino a quella del 1737. poste nella Cronologia, che si dà sotto la lettera A, qual valore anzi per lo più vedesi sempre fermato, e fissato in quel grado, in cui tra l'una, e l'altra Grida era alcesso l'aumento, non ostante che in minor tempo sia proporzionalmente seguito maggior'aumento del presente, stantecchè dal 1673. fino al 1685. si vede cresciuto il valore della Dobbla di Spagna da lir 36 15. a lir 46, e così lir. 9. 5., quale aumento seguito in anni dodici risultando a ragguaglio del maggior valore intrinseco, che portava allora seco l'estrinseco delle Monete più di lir. 12 1. $3\frac{1}{2}$ del valore d'oggi, è pochissimo distante dal presente aumento di lir 13 10. seguito in anni ventitrè dall'anno 1715. fino al 1738. alla medesima Dobbla; ed in oltre sul proporzionale delli detti anni ventitrè darebbe lir. 23. 2. 6, come dal Computo, che si dà alla lettera G.

Anzi, che in soli anni cinque, e mesi quattro, dalli 3. Agosto 1680. fino alli 6 Dicembre 1685., si vede cresciuta la Dobbla stessa lir. 6., che sarebbero del valor presente più di lir. 7. 16 6, quali sul proporzionale degli anni ventitrè, darebbero lir. 33. 13 11., come dal Computo della detta lettera G.

Da questa consuetudine, ed osservanza non può, nè deve recedersi, per essere in materia di Monete di gran forza la consuetudine (41).

Tanto più, che la nostra è fondata sul senti

(40) *Card. de Luc. de donat. disc. 24. num. 9.*

(41) *Antunez. de donat. reg. lib. 2. cap. 25 num. 13. Sixtin. de regal. lib. 2. cap. 7. num. 91. & seqq. Larrea disp. 12. num. 8. Gob. de Mon. qu. 2. num. 16. qu. 6. num. 9. Viv. decis. 208. num. 4.*

Digitized by Google

timento, ed avvertimento, che danno li DD., che gli Editti per fermare, o frenare la variazione, ed aumento del corso delle Monete, devono farsi con tempetamento, e matura deliberazione, nè deve permettersi, che a poco a poco le Monete s'avanzino a notabile eccesso di differenza del valore dato loro nell' ultimo Editto, per ridurle poi con nuovo Editto alla primiera legge di valore (42): Ed è sentimento de' DD., che non debba mai venirsi all' alterazione delle Monete, se non per grande inevitabile causa (43).

Riuscirebbe in oltre di niun profitto l'abbassamento, perchè, oltre quello si dirà in avanti, non è da persuadersi, che coll' abbassamento del valore estrinseco delle Monete non dovessero diminuirsi d'estrinseco quantitativo, ma bensì aumentarsi d'intrinseco quidditativo valore li prezzi de' nostri frutti, e de' nostri generi, e consecutivamente ancora le pensioni a loro corrispondenti; imperciocchè prendendo le cose estimazione dalla Moneta, e non la Moneta estimazione dalle cose, per essere la Moneta la misura di tutte le cose (44), siccome dalla crescinta del valore estrinseco delle Monete cresce proporzionalmente il valore alle cose, così questo deve diminuirsi nell' estrinseco, o sia nella quantità con la diminuzione di quello delle Monete (45).

E siccome non è da persuadersi questo vantaggio nel prezzo de' frutti, e de' generi, e delle pensioni a quelli corrispondenti, così non sono da persuadersi nè anche gli altri, che potessero figurarsi per altri capi, come dedurrassi da ciò, che andremo rilevando in avanti.

Lo renderebbe non permanente, anzi momentaneo la tutt' ora sussistente stessa alterazione, e lo stesso sussistente aumento nelle altre Piazze, quale per la necessità del Commerzio sarebbe forza di secondare.

E produrrebbe in fine realmente effettivi disordini, implicanze, e pessime conseguenze, e danni considerabili agli Stati.

Noi abbiamo considerato questo abbassamento tanto nelle sole Monete d'Oro, e d'Argento, quanto nelle sole Monete erose, come altresì nelle Monete d'Oro, e d'Argento, ed erose insieme. In tutti li casi v'abbiamo preveduto li predetti disordini, implicanze, e danni rimarcabili agli Stati.

Certamente, se si abbassassero le sole Monete d'Oro, e d'Argento, si ritornerebbero queste a quella primiera sproporzione d'eccedente valore intrinseco con le erose, da cui con l'aumento estrinseco le vindicò giusto estimatore il Commerzio, e con ciò si darebbe di nuovo causa al loro totale trasporto, o alla loro alterazione.

E, se si abbassassero le sole erose, si renderebbero per lo contrario al presente le stesse d'Oro, e d'Argento in tale sproporzione di minor valore intrinseco con le erose, che sarebbero, se non per altro, ad effetto di fonderle, asportate tutte le erose; il che causerebbe la morale impossibilità d'adempire il Commerzio giornale, e minuto entro gli Stati.

Potrebbesi bensì servare la proporzione, se si abbassassero contemporaneamente le une, e le altre; ma questa servata proporzione a che gioverebbe mai in confronto dell implicanze, e delle pessime conseguenze, e danni deplorabili, che dall' abbassamento dell' une, e delle altre ne proverebbe alle sostanze del Pubblico, e delli Privati, e dell' Erario stesso dell' Augustissimo nostro Sovrano?

In fatti, non essendo le Monete minute, o sia erose di questi Stati trascorse nella valutazione, con la quale furono dal Principe al Popolo distribuite, l'abbassamento, che insieme con quello delle Monete d'Oro, e d'Argento si proponesse da farsi delle erose, senza prima ritirarle alla Zecca, e pagarne a possessori il valore, con cui furono distribuite, non potrebbe sembrare proprio all' Augusta Pietà di S. M. C. C. nostro Clementissimo Sovrano (46).

In oltre, essendo la Moneta da sol. 10.,

(42) *Thesaur. dicta p. 1. num. 34 & alii ab eo allegat.*

(43) *Larrea dec. 12. num. 42. & 48. Sixtin. de regal. l. 2. num. 58. & 59. cap. 7. Gob. de Mon. q. 3. num. 31. & seqq.*

(44) *L. nummis ff. de in lit. jur. L. si ità ff. de Fidejuss. Thesaur. dicta p. 1. num. 32. in fine.*

(45) *L. 2. C. de vet. num. potest. lib. 11. tit. 10. Ant Faber. de var. num. debit. solut. conc. 18. in fine. Kloch. Vot. Cameral. 60. num. 38.*

(46) *Thesaur. dicta p. 1. num. 36. Mastrill. de Magistr. lib. 3. c. 10. num. 157. & 158. Gob. de Mon. q. 3. num. 20. & 41.*

detta Buttalà, e da fol. 20. di Parma, che ſono ſol. 16 den 8. di Piacenza, in tale ſproporzione tra di loro, che lir. 100. in tanti Buttalà hanno di fino lir. 17 5 6. di più, che lir. 100 in tanti da ſol. 20 di Parma, o da ſol. 16 den. 8. di Piacenza, come dal Computo, che ſi dà alla lettera H

Perciò, ſe ſi faceſſe l'abbaſſamento ſenza prima ritirarle alla Zecca, e pagarne a' poſſeſſori il datole valore, o biſognerebbe, per renderle tra loro proporzionate nell' eſtrinſeco a ragguaglio dell' intrinſeco valore, abbaſſare in eccesſo con ſmiſurato danno a poſſeſſori le Monete da ſol. 20 di Parma, che ſono ſol. 16 den 8 di Piacenza, o col ſolo abbaſſamento proporzionato al preſente loro eſtrinſeco valore laſciarle nella nativa loro primiera ſproporzione.

Con il danno de' poſſeſſori concorrerebbe l'implicanza, perchè eſſendovi in alcune Monete eroſe di queſti Stati, come ſogliono fare molti Principi, acciò ſia certo, e noto il valore delle Monete (47), iſcritto il valore di ſol. 5, ſol. 10., ſol. 40., lo ſpenderle poi, dopo l'abbaſſamento, per meno del valore loro iſcritto, contradirebbe al valore ad eſſe dato nella iſcrizione, e defraudarebbe la fede publica dovuta all' impreſſione, che ſtà come teſtimonio della verità, della giuſtizia, e del valore della Moneta (48).

Al danno de' poſſeſſori, ed all' implicanza s'aggiungerebbe la difficoltà di Commerziare, e con eſſa l'evidente pericolo d'ingannarſi, o d'eſſere ingannati nello ſpenderle, ſtantecchè per la proporzione dell' abbaſſamento, che dovrebbe eſtenderſi fino alli ſoldi, ed alli ſeſini (quando non doveſſero queſti creſcere di prezzo nel tempo ſteſſo, in cui ſi abbaſſaſſe quello delle altre Monete) eſſendo inevitabili in eſſe li rotti degli intieri, che comprendono, non potrebbero che ſeguire diſordini, e continue diſcrepanze, e conteſe, perchè tutti, fino li più idioti, ſanno ben numerare li ſeſini, li ſoldi, le Monete da ſol. 5., da ſol. 10., da ſol. 40., ma non così ſaprebbero contare eſſe Monete, quando, alterate nel loro eſtrinſeco valore, abbiſognaſſe far conti per ragione de' rotti.

Dopo il danno, l'implicanza, e la difficoltà del Commerzio, ne riſulterebbe conſecutivamente a queſte due ultime la mancanza del fine, per cui furono coniate le Monete eroſe, poichè eſſendo queſte ordinate per il Commerzio più minuto giornale, e popolare del Paeſe, e per permutare le Monete groſſe, e compire li groſſi pagamenti (49); perciò ſi veggono tanto in queſti, come in altri Stati per lo più coniate le Monete picciole eroſe col valore d'intieri per l'eſeguibilità del Commerzio, a cui ſono deſtinate, onde riſultandovi de' rotti coll' abbaſſamento, ceſſerebbe il fine, per cui ſono ſtate coniate col valore d'intieri.

Oltre tante peſſime conſeguenze dell' abbaſſamento delle Monete eroſe, quanto mai ſarebbero fondate, giuſte, e degne della commiſerazione univerſale le querele, che con clamore inesplicabile ſi ſentirebbero per ogni lato dal miſero Popolo, e ſpecialmente da' più poveri, che ne compongono la maggior parte, ſe queſto nell' atto della Grida dell' abbaſſamento delle Monete eroſe, ſi trovaſſe in danno di più d'un mezzo millione, o di un millione di lire, come vi ſi troverebbe, ſe per eſempio con l'abbaſſamento di uno, o di due ſoldi per ogni dieci ſoldi, che vale la Moneta addimandata Buttalà, e con l'abbaſſamento proporzionato per le altre, gli mancaſſero lir. 100000, o 200000 per ogni millione di lire di Moneta eroſa, la cui quantità eſſendo riſcita nella battuta del 1674, e degli anni ſuſſeguenti di lir. 1687500., può ben perſuaderſi, che con le ſuſſeguite groſſe battute degli anni 1696., 1701., 1702, 1708., 1712, e 1727., e de' ſucceſſivi, ne' quali continuarono, oltrepaſſi di molto in oggi anche il valore di cinque millioni.

Ne gioverebbe a calmare il moto della giuſta paſſione del Popolo il riflettere, che l'abbaſſamento del valore eſtrinſeco non leverebbe niente affatto d'intrinſeco valore alle Monete eroſe, e che dovendoſi a proporzione dell' abbaſſamento del valore eſtrinſeco della Moneta abbaſſare anche il valore delle coſe (50), perciò altrettanto potrebbe il Popolo avere con

(47) *Decim. practic. crim. c.* 23. *num* 2. *Theſaur. d. p.* 1. *num.* 19 *in fine*.
(48) *L.* 1. *C. de vet. num. pot. l.* 11. *Theſaur. p.* 1. *num.* 13. *Inc. Auct. q.* 11. *num.* 47. *Gob. q* 2. *num.* 30.
(49) *Budel. c.* 16. *num.* 22. *Theſaur. dicta p.* 1. *num.* 31. *verſ.* Cum illa, *Guttier. pract. q.* 179. *num.* 1. *l.* 2. *Gob. q.* 7. *num.* 43.
(50) *Alleg. Ant. Faber. dicta concl.* 18. *in fine*.

con la Moneta abbaſſata in eſtrinſeco valore, quanto poteſſe averne con la Moneta dell' eſtrinſeco valore preſente.

Perchè (oltre a ciò, che in avanti nella Diſamina degli effetti dell' abbaſſamento delle Monete groſſe inſieme con quello delle eroſe, marcheremo di pregiudizio nei pagamenti di debiti di Moneta immaginaria già contratti, quale pregiudizio fin d'addeſſo lo proteſtiamo comune anche all' abbaſſamento delle eroſe), perchè, dicemmo, queſta proporzione d'abbaſſamento di prezzo delle coſe, non potrebbe ſeguire immediatamente all' iſtante della Grida dell' abbaſſamento del valore eſtrinſeco delle Monete eroſe, nè in così breve tempo, che nello ſpazio intermedio per l'indifferibile, ed indiſpenſabile giornale popolare minuto Commerzio, per il vitto, vestito, opere, fatture, giornate, ed altro, non ſoggiaceſſe il Popolo ad una gran parte del danno; anzi riſpetto alli più poveri, che ne formano, come ſi è detto, il maggior numero, e ne' quali ſi ritrova diſtribuita in poca parte per ciaſcheduno la maggior quantità della Moneta eroſa, non ne riportaſſero, prima della proporzione de' prezzi, tutta la loro porzione del danno,

Per eſcludere queſto grande inevitabile danno, biſognerebbe certamente con la taſſa dell' abbaſſamento delle Monete taſſare unitamente con pena l'abbaſſamento de' prezzi a Virtuali tanto camerali, quanto di prezzo arbitrario, e convenibile, alle minute merci, alle opere, e fatture di prezzo reſpettivamente, e di mercedi pure convenibili, ed arbitrarie: Il che quanto foſſe malagevole, per non dire moralmente impoſſibile a praticarſi, non accade d'inſinuarlo.

Dal fin quì per noi riflettuto, parci, che reſti impraticabile l'abbaſſamento del valore eſtrinſeco delle Monete minute, o ſieno eroſe di queſti Stati, ſenza del quale ci perſuadiamo, non poterſi fare quello delle Monete groſſe, o ſia d'Oro, e d'Argento, perchè eſſendo le groſſe in vicina proporzione con l'intrinſeco delle minute, ſi renderebbero le groſſe col ſolo loro abbaſſamento in quella primiera già marcata ſproporzione, che fu la prima cauſa, e la prima moſſa dell' alterazione data loro in aumento eſtrinſeco dal Commerzio.

Ma quand' anche per falſo ſuppoſto non oſtaſſe all'abbaſſamento delle groſſe la rimarcata ſproporzione coll' intrinſeco delle piccole, o foſſe per qualunque altra cauſa praticabile l'abbaſſamento delle groſſe inſieme, e delle piccole, quanti altri inconvenienti, e danni, oltre li già eſpoſti per tutte, e per le ſole piccole, ne ſeguirebbero dall' abbaſſamento delle groſſe, e minute inſieme?

Creſcerebbero intrinſecamente coll' abbaſſamento univerſale delle Monete tutti li Dazj, le Impoſte, ed il Dado, o ſia Tariffa per le Mercanzie.

Queſto farebbe ceſſare affatto il tranſito di eſſe per queſti Stati, conoſciuto più vantaggioſo per altre parti, ove per il permanente valore eſtrinſeco delle Monete reſterebbero tutti li Dazj, le Impoſte, ed il Dado di minore intrinſeco valore.

Farebbe ſminuire, anzi ridurrebbe all' ultimo eſtremo il Commerzio attivo, e paſſivo, ed il Mercimonio tutto de' medeſimi Stati, perchè a' Negozianti non tornerebbe l'introdurre eſtere merci, che doveſſero loro reſtare inefitabili per cauſa del prezzo, con cui maggiore, che nelle altre Piazze, dovrebbero contrattarle per la creſciuta intrinſeca delli Dazj, delle Impoſte, e del Dado, che dovrebbero ſoprapporre al prezzo loro corrente: ed agli eſteri non tornerebbe pure provvederſi del loro occorrente nelle noſtre Piazze, quando, a cauſa della detta creſciuta intrinſeca per l'uſcita, lo poteſſero con loro miglior vantaggio avere in altre.

Ed abbenchè ne' paſſati tempi, in cui la Moneta fu di minor valore eſtrinſeco del preſente, e conſecutivamente furono di maggior valore intrinſeco li Dazj, le Impoſte, ed il Dado, non ſeguiſſero gli inconvenienti, che prevediamo, e predichiamo al preſente:

Ciò fu per la proporzione geometrica, che avevano in detto minor valore eſtrinſeco le Monete in tutte le Piazze, quale proporzione portava anche la geometrica proporzione dell' intrinſeco valore de' Dazj, delle Impoſte, e del Dado, il che ceſſerebbe al preſente, ſe, diminuendoſi quì il valore eſtrinſeco delle Monete, reſtaſſero queſte nel loro eſtrinſeco aumento nelle altre Piazze.

Ceſſerebbe l'eſtrazione de' frutti, e de' generi del Paeſe, come anche la provvigione delle picciole merci, ſolita farſi dagli eſteri confinanti in queſti Stati, perchè dovendo gli eſteri ſpendere la Moneta a minor valore del conſueto, e ſenza quella per altro inutile apparenza di vantaggio, divertirebbero altrove le loro provvigioni, e reſterebbe preclusa l'entrata del denaro in queſti Stati, che ſuccede con l'uſcita de' noſtri frutti, e de' noſtri ge-

generi, e reſtandone poi impoſſibile sì per la mancanza del denaro, come per il ringorgo, che ſi farebbe d'eſſi, a farne tutto l'eſito entro a medeſimi, ne ſuccederebbe loro viltà tale di prezzo, che renderebbe miſeri li Ricchi ſteſſi.

E mancando per una parte a' Ricchi il denaro da ſomminiſtrare in tante maniere per alimentarſi a poveri, e languendo per l'altra il Mercimonio, che dà anch' eſſo col lavorìo, e manifatture tanto da guadagnare a' medeſimi, queſti non potendoſi procacciare co' loro ſudori i neceſſarj alimenti in queſti Stati, porterebbero altrove il loro ſoggiorno, con che ne ſeguirebbe la ſpopolazione, con tutte quelle calamità, e miſerie, che queſta laſcia negli Stati.

Oh! quanto meno ſi caverebbe da Terreni, Proprietà, Caſe, ed Edificj; quanto meno ſi affitterebbero li Dazj, le Impreſe, le Gabelle, Regalie, ed altro del Sovrano, e del Pubblico; quanto meno riſulterebbe l'eſito del Sale a minuto; quanto minore ſarebbe l'eſigenza del Soldo Militare, che ſi paga da più poveri del Popolo; quanto meno in ſomma ne provenirebbe dalle entrate tutte sì del Pubblico, e de' Privati, come dello ſteſſo Sovrano noſtro Auguſtiſſimo, anche per l'impoſſibilità ne' ſuoi fedeliſſimi Sudditi di pagare il dovutogli.

E come mai potrebbero i poveri Comuni del Contado pagare le loro Taſſe, quando li frutti de' loro ſudori appena poſſero loro mantenere gl' indiſpenſabili alimenti?

Torna ben meglio a queſti di pagare le Taſſe in ſpecie coll' aumento delle Monete, e cavare ciò, che cavano al preſente dal loro, che pagarle in Moneta abbaſſata, ſenza avere con che pagarle; con il di più, che per l'abbaſſamento delle Monete dovrebbero pagare le Taſſe di quantità con maggiore intrinſeco valore di quello, che le pagano al preſente.

Eſſendoſi in oltre in tanto tempo di approvato, ed autorizzato aumento in buona fede raggirata ſul corſo, e preſente valore delle Monete tanta quantità di Commerzio, e maggiore forſe di quello, che poſſa figurarſi, quanto diſcapito, e danno provenirebbe mai a poveri Debitori di Moneta immaginaria per le Compere con fede di prezzo, e per loro frutti recompenſativi; per li Capitali de' Cenſi ſteſſi; per la reſtituzione de' mutui, e delle Dori; per li Capitali dati, e ricevuti per negoziare; per le ſomme molte dovute a negozj ſteſſi; per le generali reſtituzioni delle impreſtanze nelle Locazioni, e Maſſareggi, e per tanti altri titoli, co' quali ſono ſtati ſtipulati i debiti, e per ſoddisfare a' quali dovrebbero a cauſa dell' abbaſſamento dell' eſtrinſeco valore delle Monete, dare i Debitori molto più d'intrinſeco valore, che non ſono tenuti nelle loro ſtipulazioni?

E deveſi avere in ſomma conſiderazione queſto danno de' poveri Debitori.

Sì perchè queſti devono ſempre eſſere più benignamente trattati, che i Creditori (51).

Sì perchè, ſiccome il pregiudizio, che riſulta a' Creditori per l'aumento non ſi conſidera, perchè è lucro ceſſante, così deve bene conſiderarſi quello, che per la diminuzione provenirebbe a Debitori, perchè per ragion de' contrarj ſarebbe danno emergente (52).

Sì perchè, trattandoſi di diminuzione del valore delle Monete piccole, che danno il valore alle groſſe (53), e di diminuzione ancora delle groſſe per conſecutivo della diminuzione delle piccole (54), che tanto di rado accade, che ſi reputa miracolo (55), non è veriſimile, che le Parti contraenti abbiano nel tempo del contratto penſato alla poſſibilità di tale diminuzione; ſicchè ſi poſſa dire compreſa nell' incomodo della diminuzione delle Monete eſiſtenti, che ſono in facoltà di pagare l'imaginaria, a cui in virtù della ſtipulazione di Moneta immaginaria dovrebbe ſoggiacere il Debitore (56).

E la medeſima conſiderazione merita l'altro gra-

(51) *Theſaur. p. 2. num. 46. verſ.* Qui majori. *& num. 48. verſ.* Denique in damno. *Corazzar. art. 5. num. 134. verſ* Quænam æquitas.

(52) *Incert. Auct. de Mon. q. 3. num. 68. verſ.* Et ſic debitor. *Theſaur. p. 1. num. 52. verſ.* Nam durior.

(53) *Barr. in l. Paulus num. 8. ff. de ſolut. Paul. de Caſtr. in ead. l. num. 4. Gob. de Mon. q. 4. num. 43. Rot. deciſ. 149. num. 8. verſ.* Præcipuè *p. 2. recent.*

(54) *L. 2. C. de vet. num. pot. l. 11. rit 10.*

(55) *Rener. Budel. de Mon. c. 2. num. 29. verſ.* Atque illud eſt. *Inc. Anct. de Mon. q. 3. num. 59 & q. 11. num. 91. Gob. de Mon. q. 3. num. 4. ad 5.*

(56) *Bald. conſ. 590. col. 3. vol. 2. Ant. Sol. caſ. 28. num. 5. fol. 559. Gob. q. 6. num. 100.*

grave danno, che a Debitori di Moneta immaginaria ſtipulata avanti dell' aumento, ed anche in antichiſſimo tempo, e così anche delli moltiſſimi livelli, che i Sudditi Laici di S. M. C. C. pagano agli Eccleſiaſtici, ne proverrebbe dall' abbaſſamento; perchè eſſendo già li Debitori, per l'aumento a poco a poco con l'univerſale conſenſo de' Popoli, e con l'approvazione, ed autorità del Sovrano formateſi alle Monete, in legittimo, e giuſto godimento, e poſſeſſo del comodo di pagare minor ſomma di ſpecie, e così minor valore intrinſeco, milita la ſteſſa ragione, per cui non ſieno tenuti ricadere nell' incomodo di pagare maggior ſomma di ſpecie, o ſia d'intrinſeco valore coll' abbaſſamento.

In ſomma, a dir tutto in breve, l'abbaſſamento delle Monete leverebbe tutti li benefici influſſi dell' aumento, e produrrebbe tutti li malefici di ſe ſteſſo; e quel, che è più, ſenza miſtura di benefici, che foſſero di tale quiddità, ed attività da far compenſo a malefici.

A dir vero, per far compita queſta Diſamina, non abbiamo ommeſſo di farvi anche per queſti tutte le a noi poſſibili rifleſſioni, ma non ci è ſortito di rinvenirne pur' uno.

Per le ſoſtanze de' Privati abbiamo ritrovato ſolamente ne' Creditori di Moneta immaginaria un' effimera apparenza di profitto dall' abbaſſamento delle Monete, ma però a conto del danno emergente de' poveri Debitori, che nella conſiderazione devono preferirſi a Creditori (57), e con il contrappunto di tant' altre peſſime conſeguenze, e rilevantiſſimi pregiudizj, che loro riſulterebbero dall' abbaſſamento, li quali al confronto renderebbero un nulla il profitto nei crediti immaginarj.

Per le ſoſtanze del Pubblico, che ſono tutte, o quaſi tutte in rendita di Moneta immaginaria, ci fece maggiore impreſſione il profitto, che ci appariva dall' eſigerle in Moneta abbaſſata; ma abbenchè queſto vantaggio del Pubblico morale, quand' anche foſſe ſtato vero vantaggio, non ci avrebbe, ſul rifleſſo dell' eſterminio del Pubblico fiſico, indotti nel ſentimento d'abbaſſare il corſo alle Monete, ad ogni modo l'abbiamo ritrovato anch' eſſo di mera apparenza; perchè, eſſendo la ſortita dei redditi del Pubblico morale per la maggior parte anch' eſſa determinata, aſſegnata, e ſtipulata in Moneta generica, ed immaginaria, con lo ſteſſo maggior valore intrinſeco, che gli eſigeſſe, con lo ſteſſo biſognerebbe, che ſenza alcun ſuo profitto li ſpendeſſe, ed in oltre, che ſoccombeſſe alle deplorabili contingenti conſeguenze dell' abbaſſamento.

Per l'Erario del noſtro Auguſtiſſimo Sovrano, incominciando dai redditi degli Allodiali, non ſolo non v'abbiamo ritrovato alcun profitto, che gli proveniſſe dall' abbaſſamento delle Monete, perchè a proporzione dell' abbaſſamento s'abbaſſerebbero le penſioni, ed il valore de' frutti, ma vi abbiamo preveduto anzi contingibile la diminuzione delle medeſime penſioni, anche al diſotto della proporzione dell' abbaſſamento delle Monete.

Per li redditi Giuriſdizionali in ſpecie, ſiccome non vi può eſſere alcun vantaggio per l'abbaſſamento, così vi abbiamo riconoſciuto il pregiudizio della contingibile difficoltà dell' eſigenza per la mendicità, in cui potrebbero coll' abbaſſamento ridurſi li Debitori.

Per li redditi di quantità, o ſia di Moneta immaginaria, a primo aſpetto ci è ſembrato, che ſarebbe per quelli vantaggioſo l'abbaſſamento, ma rifletendo a quelle quote di redditi corriſpondenti all' uſi a di quantità determinata, ed aſſegnata, certamente ne pure per queſte abbiamo potuto conoſcere, che foſſe per reſtare alla Ceſarea Ducal Caſſa alcun vantaggio, perchè con lo ſteſſo maggior valore intrinſeco, che entraſſero, con lo ſteſſo ne ſortirebbero.

Sicchè tutto l'apparente profitto ſi ridurrebbe a quel di più di valore intrinſeco, che dall' abbaſſamento, che o più, o meno ſi faceſſe delle Monete, riſultaſſe nelli redditi reſiduali.

Siccome però ſappiamo, che incontreresſimo la ben giuſta indignazione di S. M. C. C., ſe foſſimo capaci, a viſta del giuſto timore della deſolazione di queſti Stati, e di queſti ſuoi fedeliſſimi Sudditi, d'ideare, e proporre alla piiſſima Auguſta ſua Mente, per freno al corſo delle Monete, l'abbaſſamento delle medeſime a ſolo oggetto del profitto, che ne poteſſe provenire alla Ceſarea Ducale ſua Camera, tanto dalle Leggi, e da

(57) *Theſaur. d. tract de augm. Mon. p. 2. num. 40. Dec. Mant. diei 17. Februarii 1646 poſt Gib. de Mon. q. 6. num. 117. Rot. dec. 221 num. 1. & dec. 217. num. 9. poſt Cene. de Cenſ.*

DD unicamente riprovato (58);

Così ne anco siamo capaci d'ideario, e proporlo, quando in vece del profitto in quel residuo di redditi abbiamo anzi riconosciuto il verisimile discapito della diminuzione in tutta l'entrata, che le potrebbe provenire dalle riferite contingibili conseguenze dell' abbassamento.

Evacuato il primo nostro sentimento, che per frenare l'avanzato corso alle Monete non sarebbe innocente, e benefico, ma anzi irregolare, implicante, e di pessime deplorabili conseguenze il levare coll' abbassamento l'aumento del corso delle Monete.

Esponiamo successivamente all' E. V. il secondo, che sia di necessità il fermarlo con determinata Tassa del loro valore, acciò col troppo avanzarsi d'estrinseco non eccedessero la proporzione dell' intrinseco, e di giuste non diveniss ro ingiuste (59); ma che sia anche di necessità fare questa determinata Tassa con epicheja, e con quelle pratiche riflessioni, che la rendano al possibile equa, fondata, e permanente.

Al disotto dell' immediata antecedente tolleranza non si è mai, come già si è esposto, abbassato il valore delle Monete.

Il valore delle Monete d'Oro, e d'Argento nell' ultima antecedente immediata tolleranza delli 21. Giugno dello scorso anno 1737, toltane la sproporzione, che tra esse ne risulta già dimostrata alla lettera E, e datone alle erose sopra l'intrinseco il valore della spesa del conio, per consuetudine ormai universale, e per sentenza comunemente ricevuta, dovutole (60), resta in vicina proporzione con l'intrinseco delle Monete da sol 10. dette Buttalà, e da sol 16 den. 8. dette Sedici, e mezzo, computato però insieme il valore d'una specie col valore dell' altra, come dal Computo, che si dà alla lettera I.

Se poi si prendono separatamente nella sola loro specie le dette erose, certo è, che

Quella da sol. 16 den. 8 di Piacenza resta anche con le spese della Zecca in qualche piccola sproporzione di minor valore intrinseco con l'estrinseco delle grosse, come risulta dal Computo, che si dà alla lettera L, ma però da tollerarsi, come insufficiente a far forza per l'aumento dell' estrinseco valore d'esse grosse; poichè, se la sproporzione del valore di più di sol. 4 den. 1, che passò tra il minore intrinseco della medesima specie di Moneta da sol. 16. den. 8 battuta negli anni 1702., e seguenti, e l'estrinseco delle grosse, come si ha dal Computo alla lettera M, non ebbe forza da se sola d'alterare l'estrinseco delle grosse, il quale nella Cronologia delle Tariffe data alla lettera A si legge alla Dobbla sempre lo stesso nel 1702., 1709., e 1715., molto meno lo potrà avere questa tanto inferiore sproporzione della stessa Moneta ridotta al presente a soli sol 1. den. 10., come dal detto Computo alla lettera L, specialmente quando sia assistita da replicate Gride, colle quali deve sempre frenarsi il corso alle Monete (61).

Nulla rilevando, che la sproporzione, con cui questa Moneta sortì dalla Zecca negli anni 1722., e seguenti, sia appunto stata la causa dell' aumento susseguito delle grosse.

Sì perchè tanto manca ora a questa Moneta di forza, quanto le ha l'avanzato corso delle grosse levato di sproporzione.

Sì perchè questa non operò da se sola, ma di compagnia della sproporzione pure di minore intrinseco, con cui contemporaneamente sortì dalla Zecca anche la Moneta da sol 10., e con l'ajuto di tante sopraespresse altre cause, che la rendettero anche oltre il proprio suo naturale vigorosa, quali cause ora in parte sono mancate, in parte mancheranno nelle giuste proporzioni, che si osserveranno nella Tariffa.

Quella da sol. 10., detta Buttalà, resta ora con le spese della Zecca in sproporzione di qualche maggior valore intrinseco con l'estrin-

(58) *Thesaur. p. 1. num. 34. Sixtin. de regal. l. 2. c. 7 num. 52. & 53. Larrea disp. 12. num. 50. Gibellin. de hum. negot. lib. 2. cap. 4. art. 13 num. 2. vers.* Quæro & nunc tertio. *Sacc. resp. 40. num. 6. & 7. Gob. q. 3. num. 31. & seqq.*

(59) *Faber. de var. num. debit. solut. c. 1. in principio. Vers.* Injustam alteram. *Gob. q. 2. num. 39.*

(60) *Riel. de Mon. in 2. notab. Gob. q. 2. num. 36., & alii ab eo adducti.*

(61) *Thesaur. de augm. Mon. p. 1. num. 33. Larrea disp. 12. num. 59. Gob. qu. 3. num. 40.*

l'eſtrinſeco delle groſſe, come dal Computo, che ſi dà alla lettera N, ma queſta potraſſi, ſempre che piacerà al Sovrano noſtro Auguſtiſſimo, ſenza ſuo menomo diſcapito proporzionare a quella di ſol. 16. den. 8., con riconiarla in maggior numero per libra, che gli compenſi anche la ſpeſa del riconio.

Se ſi conſiderino poi di più le Monete da ſol. 40 di Piacenza, dette Quarantani, e quelle da ſol. 40 di Parma, che ſono ſol 33. den. 4 di Piacenza, dette quì Trentatrè, queſte, ſe eſiſteſſero, ſarebbero in qualche ſproporzione di qualche maggior intrinſeco di più dell' eſtrinſeco valore delle groſſe; ma eſſendoſi queſte, a cauſa del loro maggiore intrinſeco di più, che hanno ſenza aumento d'eſtrinſeco a ragguaglio delle altre eroſe di nuovo coniate con alterazione d'intrinſeco ſenza diminuzione d'eſtrinſeco valore, ormai quaſi tutte perdute, non deve per eſſe, quaſi come eſtinte, e di mezzo affatto levate, averſi conſiderazione alcuna (62).

Perciò non potiamo, ſe non eſſere in ſentimento in nome dell' Anziano di queſta Comunità, che il valore delle Monete d'Oro, e d'Argento ſi debba frenare, e fermare a ragguaglio del loro valore tollerato in detto Avviſo delli 21. Giugno 1737., ma che ſi debbano tra di loro rendere giuſtamente proporzionate a ragguaglio o del valore di lir. 17. ivi dato al Filippo, o del valore delle lir. 34. 10. dato ivi al Zecchino Veneto, ſecondo che da Computi riſulterà più vantaggioſo per l'equità, ſuſſiſtenza, e maggiore inalterabilità della Tariffa, abbenchè dovrebbeſi ſenz' altro prendere la proporzione a ragguaglio dell' Oro, il quale, come Metallo più prezioſo di tutti, deve regolare tutti gli altri Metalli, e dal di lui prezzo devono regolarſi i prezzi di gli altri (63); e che ſi debba praticare nella Taſſa una proporzione tra l'Argento, ed Oro, che s'uniformi alla proporzione praticata da più Piazze, che abbiano Commerzio con queſte.

Per proporzionarle poi giuſtamente tra di loro ſtimiamo neceſſaria una previa accertata cognizione di tutte le bontà, e di tutti i peſi delle Monete, perchè circa la bontà non ne abbiamo veduto ne pur' una marcata nelle ultime Gride di Milano, ed in quelle di queſti Stati v'abbiamo riconoſciuto della diverſità tra l'eſpreſſo in una, e l'eſpreſſo in altra.

E circa li peſi abbiamo oſſervato della diverſità tanto frà le noſtre Gride, quanto frà le noſtre, e quelle di Milano.

Per la proporzione tra l'Oro, e l'Argento abbiamo fatto la prova della quindecima praticata in Milano, e ſul ragguaglio delle lir. 17 di valore del Filippo, ci è riſultato quello del Zecchino Veneto di ſole lir. 33 7 7. come dal Calculo, che ſi dà alla lettera O, quando al preſente quì ſi raccolgono li Zecchini non ſolamente col prezzo del valore tollerato di lir. 34 10., ma anche con maggior prezzo; ſegno evidente, che in qualche altra Piazza ſi pratica o in Taſſa, o in corſo proporzione tale trà l'Oro, e l'Argento, che divariando da quella di Milano, rende colà in maggior prezzo le Monete d'Oro.

E come in fatti abbiamo riconoſciuto in corſo la proporzione dell' Oro all' Argento in Genova quaſi come 15 $\frac{2}{5}$ a 1., in Bologna più del 15 $\frac{3}{11}$ a 1., ed in Venezia più del 15 $\frac{9}{20}$ ad 1., ſecondo riſulta dal Computo, che ſi dà alla lettera P.

E tanto deve premere queſta proporzione tra l'Oro, e l'Argento nella Taſſa delle Monete, quanto deve premere di non reſtare con le ſole Monete d'Argento, perchè quelle d'Oro farebbero dall' altrove vantaggioſa proporzione tutte traſportate.

Anzi, ove ſi tratti ſi deludere l'altrui malizia per l'attrazione delle Monete, entra la forza di dare maggior valore del loro proporzionato alle medeſime (64).

Perchè però, data anche la giuſta proporzione delle Monete fra di loro nella Taſſa di queſti Stati, e quella più praticata tra l'Oro, e l'Argento, ciò non oſtante a cauſa di qualche non giuſta proporzione, o per qualche non

(62) *Viv. com. opin. 516. num. 61.*
(63) *Gregor. Agricol. l. 1. de præt. Metall. Theſaur. de augm. Mon. p. 1. num. 42. & 69. verſ.* Tamen quia ex eo.
(64) *Faber. c. 1. §. 1. verſ.* Expedit enim aliquando. *Antunez. de donat. reg. c. 25. num. 25. Gob. de Mon. q. 3. num. 61.*

non uniforme proporzione tra l'Oro, e l'Argento, o per il maggior valore, che negli Stati esteri vi si desse per attraerlo, qualcheduna per anche guadagnerebbe, o perderebbe in Commerzio; perciò stimiamo anche necessaria una forte esecutiva proibizione degl' Incettatori delle Monete, e che da chi che sia non sia mai dato alcuna sorte d'aggio alle medesime, perchè questo è sempre stato una forte causa della loro alterazione (65).

Ed in fine, se non si batteranno in queste Zecche le Monete grosse Provinciali solite di Testoni, Scudi, Ducatoni, Dobble, ed altre, per la mancanza delle quali preme sempre la necessità o di comperare le Monete estere in questi Stati per rimandarle secondo le contingenze del Commerzio ad altri, o di dare aggio alle medesime in questi Stati stessi per attraerle, siamo di sentimento, che riuscirà inefficace qualunque provvidenza per il buon Regolamento del corso delle Monete.

E siccome fermamente crediamo, che senza l'esecutiva delle esposte pratiche riflessioni non si possa fare una Tassa equa, fondata, e permanente delle Monete, così ci lusinghiamo d'avere con questa ultima nostra esposizione dato compimento all' incombenza dell' Anzianato di questa Comunità dal medesimo a noi con sua deputazione addossata.

Ma se mai da qualcheduno de' più precisi del Popolo si marcasse,

Che potevansi anche annoverare altre cause dell' aumento delle Monete, per dimostrarlo sempre più necessario, forzato, e non per anche giunto al totale compimento della sua giustizia:

Che non mancavano ancora altre ragioni per giustificarlo ulteriormente nella sua esistenza legittimo:

Che molto più poteva rilevarsi per risalto della di lui innocenza nelle sostanze del Pubblico, del Privato, e nell' Erario del nostro Augustissimo Sovrano:

Che diversi altri vantaggi provenuti, e provenienti dal medesimo aumento, oltre i già riferiti, ridondano, da' quali a dovizia sarebbesi la di lui beneficenza per le dette sostanze del Pubblico, e de Privati, e per l'Erario del Sovrano nostro Augustissimo aumentata sempre più nella cognizione di tutti:

Che non fiansi esattamente esposte tutte le implicanze, li disordini, li sostanzialissimi danni, e le contingibili pessime conseguenze, che, senza mistura di benefiche atte a far compenso alle maleficbe, ne provenirebbero alle medesime sostanze, ed al medesimo Cesareo Ducale Erario dall' abbassamento del valore delle Monete, sulle quali s'appoggia il negativo nostro primo sentimento dello stesso abbassamento per rimedio a por freno all' avanzato loro corso.

E che in fine co' sopra esposti pratici riflessi non potrà rendersi permanente, ed inalterabile la Tariffa, che si facesse delle Monete, per fermarle a tenore dell' affirmativo nostro secondo sentimento nel valore dell' immediata ultima tolleranza dell' Avviso dello scorso anno 1737., stantecchè, quand' anche la proporzione, che si usasse quì tra l'Oro, e l'Argento fosse la praticata dalla maggior parte delle Piazze, che hanno Commerzio con queste, ciò non ostante, potendo essere o dell' una, o dell' altra, o d'amendue le Parte difforme tra le medesime Piazze il valore, sì per le differenti distanze di queste da quelle, d'onde sono derivate, che accresce al primo prezzo la differente spesa della condotta, e de' Dazj, sì per la differenza, che passa ne' prezzi tra le cose prese in prima, e quelle prese in seconda mano, e tra le cose pagate in Moneta effettiva, e quelle pagate con Cambj, questa difformità di valori delle Parte renderà virtualmente difformi anche le uniformi proporzioni, e causerà sempre l'alterazione delle Monete nelle nostre Piazze.

Ci persuadiamo rispetto a questo ultimo rimarco, che si rifletterà ancora, che noi ci siamo dovuti essere intesi di morale, e non fisica permanenza, ed inalterabilità del valore, che si stabilisce nelle Monete, e che, siccome abbiamo sopra avvertito, che per la difformità della proporzione nelle Piazze tra l'Oro, e l'Argento, saranno sempre le Monete mantenute in perpetuo moto d'alterazione, così lo stesso deve avvenire, se data anche detta uniformità, questa rissa fosse virtualmente difforme dalla difformità del valore de' medesimi Metalli, a' quali inconvenienti non solamente a noi non dà l'animo di rinvenire l'adequato da indicarsi provvedimento, ma siamo anzi di fermo sentimento, che sia fisicamente impossibile a ritrovarsi, e che vi si possa solamente accorrere con la forza delle frequenti replicate Gride.

E ri-

(65) *Thesaur. d. p. 1. num. 22. in fine & num. 47.*

E riſpetto a tutti gli altri rimarchi, che ſi rifletterà pur' anche per una parte alla fecondità delle materie ſotto la Diſamina cadute, per cui ſarebbe ſtato anzi neceſſario di ſolamente delibare, e per l'altra all' onore, che abbiamo avuto di parlare alla gran Mente di V. E, per la cui ſublime comprenſione non avreſſimo dovuto niente più, che indicare. Ma eſſendo noi ſtati nella dura neceſſità di ſoddisfare in qualche parte a cadauno di tanti diverſi genj, che poſſono fluttuare in un Popolo, la di cui cauſa ci è ſtata con la Diſamina del preſente affare delle Monete incaricata, ſupplichiamo la benigniſſima generoſa ſofferenza dell' E. V. a condonarci quel di più, che relativamente al ſuperiore intendimento di V. E. poteva ommetterſi, e che non ſi è ommeſſo, per non incorrere preſſo li più idioti nella taccia d'aver noi con l'omm ſſione tradita la cauſa del Pubblico; E con profondiſſimo oſſequio ci inchiniamo

Di V. E.

Piacenza 28. Luglio 1738.

Sottoſcritt. Umiliſs., ed Oſſequioſiſs. Serv.

Franceſco Maria Tedaldi)
Carlo Maria Perleti) Condeputati.

DISAMINE
ARITMETICHE
ORDINATE COME SEGUE.

A. *Cronologìa degli Aumenti in valore eſtrinſeco fatti dalla Dobbla di Spagna dall' Anno 1594. inſino al preſente.*

B. *Bontà d l Buttalà, e della Lira di Parma battuti l'Anno 1722., e ſeguenti relativamente al Filippo da lir. 16.*

C. *Sproporzione fra li valori limitati alle Monete nella Grida dell' Anno 1732. relativamente alla loro ivi data bontà.*

D. *Corſo, che ſino nell' Anno 1735. avevano in Commerzio le Monete in diverſe Piazze, riſpettivamente maggiore di quello di detta noſtra Grida.*

E. *Sproporzione fra li valori limitati alle Monete d'Oro nell' Avviſo di Giugno 1737.*

F. *Bontà del Buttalà, e della Lira di Parma coniati nell' Anno 1722., e ſeguenti relativamente al Filippo da lir. 17.*

G. *Oſſervazioni intorno agli Aumenti in valore eſtrinſeco, che la Dobbla di Spagna ha fatto a Moneta di Piacenza dall' Anno 1673. all' Anno 1738.*

H. *Sproporzione di valore eſtrinſeco fra il Buttalà, e la Lira di Parma dell' Anno 1722., e ſeguenti relativamente al Filippo da lir. 17.*

I. *Bontà, e valore delli Buttalà, e delle Lire di Parma dell' Anno 1722., e ſeguenti relativamente al Filippo da lir. 17. preſi unitamente.*

L. *Bontà della Lira di Parma dell' Anno 1722., e ſeguenti, non compreſe, e compreſe le ſpeſe della Zecca.*

M. *Bontà della Lira di Parma battuta l'Anno 1702. relativamente al Filippo da lir. 13. 7., non compreſe, e compreſe le ſpeſe della Zecca.*

N. *Bontà del Buttalà coniato nell' Anno 1722., e ſeguenti relativamente al Filippo da lir. 17., non compreſe, e compreſi le ſpeſe di Zecca.*

O. *Valori proporzionali delle Monete d'Oro relativamente al Filippo da lir. 17., conſiderando l'Oro quindeci volte quanto l'Argento.*

P. *Valori preſentanei delle Monete in alcune Piazze con proporzione fra l'Oro, e l'Argento maggiori del 15. all' 1.*

A
CRONOLOGIA

Degli Aumenti del valore eſtrinſeco, che ha avuto la Dobbla di Spagna nelle Gride di Piacenza con li contrappoſti valori, che intorno agli ſteſſi tempi ebbe la Dobbla medeſima nelle Gride di Milano.

PIACENZA.				Anni.	MILANO.		
	Dobbla di Spagna.	Lire.	Soldi		Lire.	Soldi.	Dobbla di Spagna.
				1585.	12.	16.	26. Novembre.
	9. Luglio	14.	6.	1594			
				1602.			
				1609.	13.	10.	24. Maggio.
				1611.	13.	16.	30 Luglio.
				1614.	13.	16.	15 Aprile.
(*Tolleranza*)	6. Luglio	20.	5.	1616.	13.	16.	24 Gennajo.
				1619.	13.	16.	16 Marzo.
				1620.	13.	16.	17 Novembre.
(*Tolleranza*)	3. Gennajo	22.		1622.	13.	16.	2. Agoſto.
	8. Marzo	22.	10.	1628.			
(*Tolleranza*)	17. Luglio	27.		1635.			
				1637.	13.	16.	8. Gennajo.
	8. Giugno	31.		1644.			
(*Tolleranza*)	28. Dicembre	31.	10.	1650.			
				1658.	20.		18. Settembre.
	20. Dicembre	34.	15.	1661.			
	3. Novembre	36.		1668.			
				1672.	22.	10.	23. Settembre.
	21. Dicembre	36.	15.	1673.			
(*Tolleranza*)	7. Maggio	38.	5.	1678.	23.		2. Aprile.
				1679.	23.		15. Marzo.
(*Tolleranza*)	3. Agoſto	40.		1680			
				1683.	24.		1. Febbrajo.
	6 Dicembre	46.		1685.			
	22 Luglio	46.	10.	1690			
	15. Febbrajo	46.	10.	1696			
	26. Marzo	46.	10.	1697.			
				1708.	24.		31. Agoſto.
	10. Luglio	46.	10.	1709.			
	22. Maggio	46.	10.	1715.			
				1723.	24.	16.	12. Giugno.
				1729.	24.	17.	11. Luglio.
	22. Dicembre	56.	13.	1732			
				1737.	25.	3.	8. Ottobre.

21. Giugno 1737. Avviſo, il quale limitando il Zecchino Veneto al corſo di lir 34 10. porta la Dobbla di Spagna proporzionata a lir. 61. 7. 9 $\frac{9}{17}$

IN-

B

INVESTIGAMENTO

Del valore intrinſeco delli Buttalà di Piacenza, e delle Lire di Parma, coniati nelle Zecche de' Sereniſſimi Farneſi negli Anni 1722., e ſeguenti, relativamente al Filippo in noſtra Grida dell' Anno 1732. taſſato lir. 16.

IL Filippo nella Grida delle Monete pubblicata in Piacenza li 22. Dicembre dell' anno 1712. è dato in peſo den. 22. gr. 18. a bontà d'onc. 11. den. 10. per libbra, donde viene ad avere di fino den. $\frac{12467}{576}$, eſſendo che, ſe onc. 12. hanno di fino onc. 11. den. 10., li denari 22 $\frac{3}{4}$ vengono ad avere di fino den. $\frac{12467}{576}$. Quando dunque nella Grida noſtra de' 22. Dicembre 1732. il Filippo fu valutato lir. 16., la Grana fina ſi venne a valutare per ciaſcheduna oncia lir. 17. ſol. 14. den. 9 $\frac{12141}{12467}$ di Piacenza; imperciocchè come den. $\frac{12467}{576}$ a lir. 16., così den. 24. a lir. $\frac{221184}{12467}$. Ciò premeſſo.

Buttalà.

LE Monete eroſe da ſol. 10. di Piacenza, e riſpettivamente da ſol. 12. di Parma, volgarmente dette Buttalà, furono negli Anni 1722., e ſeguenti coniate alla bontà d'onc 2. per ogni libbra da onc. 12 di Marco, ed in peſo, che non giungea a den. 3 $\frac{1}{2}$ per ciaſcheduno di queſti Buttalà, mentre 83. d'eſſi peſarono una libbra di Marco in Zecca, come parlano li Regiſtri della Cancelleria Camerale a noi moſtrati allora, che altra volta dovemmo parlare della ſteſſa materia; e perciò queſto Buttalà veniva a peſare den. 3. gr. 11 $\frac{23}{83}$

Le due oncie Grana fina di queſta lega, calcolate alla detta ragione di lir. 17. ſol. 14. den. 9 $\frac{12141}{12467}$, importano una minuzia meno di . . . . . lir. 35. 9. 8.

Valutando le onc. 10. Rame . . . . . lir. 2. 18.

Una libbra di queſta lega verrà a moneta di Piacenza . . . . . lir. 38. 7. 8.

E ſe 83 Buttalà venivano ad avere di valore intrinſeco lir. 38. 7. 8, li Buttalà 32., che componevano le lir. 16. date di valore al Filippo, non avevano di valore intrinſeco lir. 14. 16.; imperciocchè come 83. a lir. 38. 7. 8., così 32. a lir. 14. 15. 11 $\frac{51}{83}$

Lire

Lire di Parma.

LE Monete erose da sol. 20. di Parma, e rispettivamente da sol. 16. den. 8. di Piacenza; quì volgarmente dette Mezzi trentatrè, ed ivi Lire, furono in essi tempi battute alla bontà d'oncie 3., ed al numero d'88. per ciascheduna libbra di Marco, come ci fu parimenti permesso vederne altra volta le memorie nella detta Cancelleria Camerale.

Le onc. 3. Grana fina di questa lega, calcolata alla detta ragione di lir. 17. 14. 10. di Piacenza, importano - - - - - - - - - - - - - - - - lir. 53. 4. 6.
E calcolando le onc. 9. Rame - - - - - - - - - - - - - - - - lir. 2. 12. 3.

Una libbra di questa lega veniva a moneta di Piacenza - - - - - - - lir. 55. 16. 9.

E se lir. 88. di Parma venivano ad avere di valore intrinseco lir. 55. 16. 9., le lir 96. di Parma, che in Piacenza hanno valore estrinseco di lir. 80., e però per la Grida dell'anno 1732. formavano l'equivalente estrinseco di Filippi cinque da lir 16. di Piacenza, non giugnevano alla bontà intrinseca di lir. 61; imperciocchè come 11. a 12., così lir 55 16. 9. a lir. 60. 19. 3. $\frac{3}{11}$: Laonde per cinque Filippi pagando lir 96. di Parma, non si veniva a dare per ciascheduno Filippo di valore intrinseco lir. 12. 3. 8, essendo che queste lir. 12. 3. 8. cinque volte prese sommeranno lir. 60. 18. 4.

C

C A L C O L I

Per vedere se nella Grida de' 22. Dicembre 1732. le sottonotate Monete sieno valutate fra di loro a proporzione delli loro ivi dati pesi, e bontà; rispetto all' Argento relativamente al valore dato al Filippo, e rispetto all' Oro relativamente al valore dato al Zecchino Veneto.

Argento.

Valori della Grida

IL Filippo dato in peso den. 22 $\frac{3}{4}$ a bontà d'onc. 11. den. 10. avrà di fino den. $\frac{12467}{576}$ e fu valutato - - - - - - - - - - - - - - - - lir. 16.

La Genovina data in peso den. 31 $\frac{1}{3}$ a bontà d'onc. 11. den. 11. avrà di fino den. $\frac{11925}{432}$ e valerà proporzionalmente lir. $\frac{827200}{37401}$, cioè - lir. 22. 2. 4 $\frac{1164}{12467}$ lir. 22.

Li Ducatoni d'Italia furono nella Grida dati delle solite bontà, e peso, quali sortono dalle loro Zecche; e però se si consideri il Ducatone di Firenze nell' antecedente Grida delli 22. Maggio 1715. dato in peso di den. 25. $\frac{3}{4}$ a bontà d'onc. 11 $\frac{1}{2}$ avrà di fino

den.

den. $\frac{2369}{96}$, e valerà proporzionalmente lir. $\frac{227424}{12467}$ cioè - lir. 18. 4. 10. $\frac{1234}{12467}$ lir. 18.

Gli altri Ducatoni d'Italia in detta Grida 1715 dati in peso den. 26. a bontà d'onc. 11. den 10, e così a bontà del Filippo, valeranno proporzionalmente lir. $\frac{1664}{91}$, cioè - - - lir. 18. 5. 8. $\frac{52}{91}$ lir. 18.

La Livornina data in peso den. 22. gr. 2. a bontà d'onc. 11., avrà di fino den. $\frac{2915}{144}$, e valerà proporzionalmente lir. $\frac{186560}{12467}$ cioè

- lir. 14. 19. 3. $\frac{5403}{12467}$ lir. 14. 13.

La Rosalina data in peso den. 21 $\frac{1}{4}$, e della stessa bontà, avrà di fino den. $\frac{915}{48}$ e valerà proporzionalmente lir. $\frac{179520}{12167}$, cioè lir. 14. 7. 11. $\frac{11315}{12467}$ lir. 14. 2.

Il Ducato Veneziano dato in peso den. 18. gr. 14. a bontà d'onc. 9. den. 22. avrà di fino den. $\frac{26537}{1728}$, e valerà proporzionalmente lir. $\frac{424592}{37401}$, cioè - - - - - - - - - - - - - - lir. 11. 7. — $\frac{7252}{12467}$ lir. 11. 10.

Il Talero di Mantova vecchio dato in peso den. 18. a bontà d'onc. 9. avrà di fino den. $\frac{27}{2}$, e valerà proporzionalmente lir. $\frac{124416}{12467}$, cioè - - - - - - - - - - - - - - - - - - lir. 9. 19. 7. $\frac{1175}{12467}$ lir. 9. 12.

Li Testoni nella Grida 1732. furono valutati generalmente senza espressione di peso, e bontà; se però si consideri il Fiorentino, in detta Grida 1715. dato in peso den. 7. gr. 6. a bontà d'onc. 11 $\frac{1}{2}$, avrà di fino den. $\frac{667}{98}$, e valerà proporzionalmente lir. $\frac{64012}{12467}$, cioè - - - - - - - - - - - - - - - - - lir. 5. 2. 8. $\frac{8336}{12467}$ lir. 4. 17. 6.

Li Testoni Romani, e delle nostre Zecche, in Grida 1715. dati in peso den. 7 gr. 12. a bontà d'onc. 11., avranno di fino den. $\frac{55}{8}$, e valeranno proporzionalmente lir. $\frac{63360}{12467}$, cioè - - - lir. 5. 2. 7. $\frac{2127}{12467}$ lir. 4. 17. 6.

Oro.

IL Zecchino di Venezia dato in peso den. 2. gr. 21. d'intiera bontà, avrà di fino den. $\frac{21}{8}$, e fu valutato - - - - - - - - - - - lir. 32. 18.

Dobbla di Genova, Luigi vecchj di Francia, Dobbla di Venezia, e di Firenze, Dobbla dal Vento di Piacenza, tutte date in peso den. 5 $\frac{1}{2}$, a bontà den. 22., avranno di fino den. $\frac{121}{24}$, e valeranno proporzionalmente lir. $\frac{39809}{690}$, cioè - - - - - lir. 57. 13. 10. $\frac{14}{23}$ lir. 55. 16.

La Dobbla del Serenissimo Signor Duca Francesco Farnese data in peso den. 5. gr. 10. a bontà den. 21. $\frac{7}{8}$ avrà di fino den. $\frac{11375}{2304}$ e valerà proporzionalmente lir. $\frac{748475}{13248}$, cioè - - - - lir. 56 9. 11 $\frac{91}{276}$ lir. 54. 3.

Altre Dobble d'Italia di varie Zecche date in peso den 5. gr. 10, ed a bontà in corpo di den. 21. gr. 18, avranno di fino den. $\frac{1885}{384}$, e valeranno proporzionalmente lir. $\frac{224033}{2208}$, cioè lir. 56. 3. 5 $\frac{19}{46}$ lir. 54. 3.

Il Zecchino Gigliato di Firenze dato dello stesso peso del Veneziano, ma a bontà di soli den. 23 $\frac{1}{2}$, valerà proporzionalmente al Veneto lir. $\frac{1546}{480}$, cioè - - - - - - - - - - - lir. 32. 4. 3 $\frac{1}{2}$ lir. 32. 10.

Gli Ongari di Germania dati dello stesso peso del Zecchino, ed a bontà in corpo di den. 23 $\frac{1}{8}$ per oncia, valeranno proporzionalmente al Zecchino Veneto lir. $\frac{12173}{384}$, cioè - - - - - lir. 31. 14. --- $\frac{1}{8}$ lir. 31. 13.

Tali risultano li valori proporzionali delle Dobble suddette relativamente al valore dato in Grida al Zecchino Veneto in essa Grida espresso di peso den. 2 gr 21, come parimente questa Grida dà il peso stesso al Gigliato, ed all' Ongaro, il quale però ha quì servito di primo termine a trovare li valori proporzionali d'esse Dobble per secondare la Grida. Ma se il vero peso di questi Zecchini, ed Ongari dovesse essere, come comunemente si fa, e si dà ancora dall' ultima Grida di Milano, di soli den. 2. gr. 20., maggiori risulterebbero li valori proporzionali delle Dobble, e così

	Valori della Grida
Le dette Dobble di Genova, Francia, Venezia, Firenze, e Piacenza dal Vento verrebbero a proporzionalmente valere - lir. 58. 10. 10. $\frac{4}{17}$	lir. 55. 16.
Le dette Dobble d'Italia verrebbero a valere proporzionalmente - - - - - - - - - - - - - - - - - - - lir. 57. --- --- $\frac{15}{136}$	lir. 54. 9.

D

CORSO,

Che fino in Agosto 1735. si trovavano ad avere in commerzio le Monete sottonotate nelle rispettive Piazze, ridotto a Testoni calcolati tanto al valore di nostra Grida dell' Anno 1732., quanto al proporzionato valore, che esso Testone dovrebbe avere in essa Grida relativamente al Filippo ivi taffato lir. 16.

DAl Calcolo dato sotto la lettera C si ha, che, valutato il Filippo a lir. 16., il proporzionato valore del Testone Romano, e delle nostre Zecche esattamente sarebbe di lir. 5. 1. 7 $\frac{9127}{12467}$, laddove nostra Grida de' 22. Dicembre 1732 lo tassa solamente lir. 4 17. 6. Quì però lo considereremo in proporzionato valore del solo pagabile, il quale sia lir. 5. 1. 6.

FIRENZE.

	lir. sol. den.	Teſtoni.	a valori di noſtra Grida.	a valori proporzionali.
Teſtone.	2.	1.	4. 17. 6.	5. 1. 6.
Roſalino.	5. 16. 8.	2. 11/12	14. 4. 4. 1/2	14. 16. — 1/2
Livornino.	6.	3.	14. 12. 6.	15. 4. 6.
Ducatone.	7.	3. 1/2	17. 1. 3.	17. 15. 3.
Zecchino Veneto.	14.	7.	34. 2. 6.	35. 10. 6.
Gigliato.	14.	7.	34. 2. 6.	35. 10. 6.
Dobble di 4. Stampe.	23. 13. 4.	11. 5/6	57. 13. 9.	60. 1. 1.
Dobbla di Spagna.	24.	12.	58. 10.	60. 18.

BOLOGNA.

Teſtone.	1. 10.	1.	4. 17. 6.	5. 1. 6.
Filippo.	5. 3. 6.	3. 9/20	16. 16. 4. 1/2	17. 10. 2. 1/10
Ducatone.	5. 10.	3. 1/3	17. 17. 6.	18. 12. 2.
Genovina.	7.	4. 1/3	22. 15.	23. 13. 8.
Ongaro.	10.	6. 1/3	32. 10.	33. 16. 8.
Gigliato.	10. 7. 6.	6. 11/12	33. 14. 4. 1/2	35. 2. — 1/2
Zecchino Veneto.	10. 10.	7.	34. 2. 6.	35. 10. 6.
Merlettone.	17. 10.	11. 2/3	56. 17. 6.	59. 4. 2.
Dobbla d'Italia.	17. 10.	11. 2/3	56. 17. 6.	59. 4. 2.
Dobble di 5. Stampe.	18.	12.	58. 10.	60. 18.

VENEZIA.

	lir. fol.	Teſtoni.	a valori di noſtra Grida.	a valori proporzionali.
Teſtone.	3. 3.	1.	4 17. 6.	5. 1. 6.
Ducato Veneto.	8.	2. 14/63	12. 7. 7. 3/7	12. 17 9. 1/3 1/3 1/3 1/2
Filippo.	11.	3. 21/63	17. — 5. 5/7	17. 14 5.
Ducatone.	12. 8.	3. 59/63	19. 3. 9. 5/7	19. 19. 6.
Genovina.	14. 5.	4. 11/21	22. 1. — 6/7	22. 19. 2.
Ongaro.	21.	6. 2/3	32. 10. —	33. 16. 8.
Zecchino di Genova.	21. 10.	6. 52/63	33. 5. 5. 5/7	34 12 9. 1/3 1/3 1/3 1/2
Gigliato.	22.	6. 62/63	34. — 11. 1/7	35. 8. 10.
Zecchino Veneto.	22.	6. 62/63	34. — 11. 1/7	35. 8 10.
Dobbla di Roma.	35. 10.	11. 17/63	54. 18. 9. 5/7	57 3. 10. 1/2
Altre d'Italia.	36.	11. 3/7	55 14. 3. 1/7	58. — —
Delle 4 Stampe.	37.	11. 47/63	57. 5. 2. 6/7	59. 12. 2. 1/2
Di Spagna.	37. 10.	11. 19/21	58. — 8. 4/7	60. 8 4.

MILANO.

Teſtone.	2. 5.	1.	4. 17. 6.	5. 1. 6.
Livornino.	6. 15.	3.	14. 12. 6.	15. 4 6.
Pezza.	7.	3. 1/9	15. 3. 4.	15. 15. 9. 1/3
Filippo.	7. 10.	3 1/3	16. 5	16 18 4.
Genovina.	10.	4. 4/9	21. 13. 4.	22. 11. 1. 1/3 1/3
Ongaro.	14. 10.	6. 4/9	31. 8. 4.	32. 14 1. 1/3 1/3
Gigliato.	15.	6. 2/3	32. 10.	33. 16. 8.
Zecchino Veneto.	15.	6. 2/3	32. 10.	33. 16 8.
Dobbla d'Italia.	25.	11. 1/9	54. 3. 4.	56. 7. 9. 1/3
Dobbla Stampe.	25. 10.	11. 1/3	55. 5.	57. 10. 4.

Teſto-

G E N O V A.

	lir. fol.	Teſtoni.	a valore di noſtra Grida.	a valori proporzionali.
Teſtone.	1. 18.	1.	4. 17. 6.	5. 1. 6.
Pezza.	5. 15.	3. 2/38	14. 15. — 15/19	15. 7. 2. 1/19
Filippo.	6. 4.	3. 5/19	15. 18. 1. 17/19	16. 11. 2. 10/19
Ducatone.	6. 15.	3. 21/38	17. 6 4. 11/19	18. — 7 1/19
Genovina.	8 10.	4 9/19	21. 16. 2. 4/19	22. 14 — 18/19
Ongaro.	11. 18.	6. 5/19	30. 10. 7 17/19	31. 15. 8. 10/19
Zecchino di Genova.	12. 10.	6. 11/19	32. 1. 5 7/19	33. 7 9. 1/19
Zecchino Veneto.	12. 13.	6. 25/38	32. 9. 1. 14/19	33. 15. 9. 6/19
Gigliato.	12. 13.	6. 25/38	32. 9. 1. 14/19	33. 15 9. 6/19
Dobble di Roma.	20. 4.	10. 18/19	51. 16. 6. 18/19	53. 19. 1. 5/19
Altre d'Italia.	20. 12.	10. 16/19	52. 17. 1. 5/19	55. — 5. 13/19
Delle 4 Stampe.	21. 11.	11. 13/38	55. 5. 10. 5/19	57. 11. 2 13/19
Di Spagna.	21. 15.	11. 17/38	55. 16. 1. 1/19	58. 1. 10. 17/19

E

C A L C O L I

Per vedere ſe le Monete d'Oro nominate nell' Avviſo dell' Anno 1737. ſiano fra loro limitate a corſo proporzionato alla bontà ad eſſe data dalle noſtre Gride.

NEll' Avviſo pubblicato in Piacenza li 21. Giugno 1737. fu per allora, e ſino a nuovo provvedimento, limitato il valore delle ſottonotate Monete al corſo, che avevano in queſta Ceſarea Ducal Teſorerìa, il qual corſo ſi legge ivi eſpreſſo, come ſegue

Zecchino di Venezia . . . . . lir. 34 10.
Zecchino di Firenze . . . . . lir. 34 5.
Zecchino di Genova . . . . . lir. 34.
Ongaro . . . . . lir 33.
Filippo . . . . . lir. 17.

Per riconoſcere, ſe le dette Monete d'Oro, nel corſo quì detto, ſiano fra loro in valore eſtrinſeco proporzionale alla loro bontà, eſſendo che non è ſtato alle noſtre diligenze poſſibi-

le ottenerne più accertate notizie, è fin' ora neceſſario attenerci alla bontà, in cui le noſtre Gride danno il Zecchino di Venezia, il Gigliato, e l'Ongaro, e di ommettere il Zecchino di Genova, come di bontà a noi ignota, e non mai nominato da noſtre Gride. Intorno al peſo delle trè ſpecie, che prendiamo a paragonare, ci baſta la ſicurezza, che queſto di ciaſcheduna delle trè ſia lo ſteſſo, mercecchè poſta l'egualità del peſo in aſtratto, dalla bontà, a cui ſono coniate, e dal valore d'una di eſſe abbiamo li termini neceſſarj per l'operazione.

Valori dell' Avviſo.

Il Zecchino Veneto adunque, dato a bontà intiera, o ſia di 24. Caratti, fu limitato al corſo di - lir. 34. 10.

Il Zecchino di Firenze, dato a bontà di den. 23. $\frac{1}{2}$, ſarà in bontà al Veneto come 47. a 48.; e ſe 48. ha corſo di lir. 34. 10., il corſo proporzionale di 47. ſarà - - - - - - - - - - lir. 33. 15. 7. $\frac{1}{2}$ lir. 34. 5.

L'Ongaro, dato a bontà di den. 23. $\frac{1}{8}$, ſarà in bontà al Zecchino Veneto come 185. a 192.; e ſe queſto Zecchino ha corſo di lir. 34. 10., il corſo proporzionale dell' Ongaro ſarà - lir. 33. 4. 10. $\frac{1}{8}$ lir. 33.

F

INVESTIGAMENTO

Del Valore intrinſeco delli Buttalà di Piacenza, e delle Lire di Parma coniati nelle Zecche de' Sereniſſimi Farneſi negli Anni 1722, e ſeguenti, relativamente al Filippo limitato al corſo di lire 17.

IL Filippo in peſo den. 22. gr. 18. a bontà d'onc. 11. den. 10. ha di fino den. $\frac{12467}{576}$, e però allorchè nell' Avviſo de' 21. Giugno gli fu limitato il valore al corſo di lir 17., come così ricevuto in queſta Ceſarea Ducale Teſoreria di Piacenza, venne a valutarſi la Grana fina per ciaſcheduna oncia a Moneta di Piacenza lir. 18. ſol. 17. den. $\frac{1212}{12467}$ imperocchè come den. $\frac{12467}{576}$ a lir. 17., così den. 24. a lire $\frac{235008}{12467}$.

Buttalà.

QUeſte Monete da ſol. 10. di Piacenza, e riſpettivamente da ſol 12. di Parma, come ſi diſſe al foglio B., furono nell' anno 1722., e ſeguenti coniate alla bontà d'onc. 2., ed a num d'83. per ciaſcheduna libra di Marco.

Le due oncie di Grana fina di queſta lega calculate a lir. 18. 17. $\frac{1212}{12467}$ (le quali ſiano lir. 18. ſol. 17. den. $\frac{1}{2}$ di Piacenza) valeranno - - - - - lir. 37. 14. 1.

Calcolando le onc. 10. Rame di queſta libbra di lega a Moneta di Piacenza - lir. 3. - - -

Una libbra di queſta lega valerà a Moneta di Piacenza - - - - - - lir. 40. 14. 1.

E li Buttalà 83., che peſano queſta libbra di lega, avendo di valore eſtrinſeco - lir. 41. 10. —

già

già si rende manifesto, che il valore estrinseco del Buttalà è tuttavia di sopra dal suo valore intrinseco ancora nel corso di lir. 17. limitato al Filippo; ma per vederlo specificatamente: Se dunque Buttalà 83. a ragguaglio del fino del Filippo limitato al valore di lir. 17. hanno di bontà intrinseca lir. 40. 14. 1., li Buttalà 34., che equivagliono a tale valore del Filippo avranno di bontà lir. 16. 13. 5 $\frac{63}{83}$.

Lire di Parma.

LE Monete da sol. 20. di Parma, e rispettivamente da sol. 16. den. 8. di Piacenza furono, come sopra al foglio B, coniate nell' anno 1722., e seguenti alla bontà d'onc. 3., ed al num d'88 per ciascheduna libbra di Marco.

Le onc. 3. Grana fina alla ragione suddetta di lir. 18. sol. 17. den. $\frac{1}{2}$,

valeranno - lir. 56. 11. 1. $\frac{1}{2}$

Le onc. 9. Rame di questa lega - - - - - - - - - - - - lir. 2. 14. —

Una libbra di questa lega verrà a Moneta di Piacenza - - - - - - lir. 59. 5. 1 $\frac{1}{2}$

pel valore intrinseco delle 88. lire di Parma, le quali calcolate a sol 16. den. 8. di Piacenza, loro valore estrinseco avuto dalla Zecca, a Moneta di Piacenza importano - lir. 73. 6. 8. —

Dal che si vede, come il valore estrinseco di queste lire di Parma tuttavia supera la loro bontà, anche relativamente al Filippo limitato al corso di lir 17. Per saperlo non per tanto nel valore d'un solo Filippo, si può considerare, che 102 di queste lire di Parma fanno lir. 85. di Piacenza, e così il valore di cinque Filippi da lir. 17. di Piacenza, e però se lir. 88. di Parma hanno di bontà per lir. 59 5. 1 $\frac{1}{2}$ di Piacenza, lir. 102. di Parma avranno di bontà per lir. 68. 13. 8. $\frac{1}{88}$ di Piacenza, le quali non giungono a dare per ciascheduno de cinque Filippi lir. 13. 15., essendo che il giusto quoziente del partimento sarebbe lir. 13. 14. 8 $\frac{353}{440}$

G

OSSERVAZIONI

Intorno agli Aumenti in valore estrinseco, che la Dobbla di Spagna ha fatto a Moneta di Piacenza dall' Anno 1673. al 1738.

DAlla Cronologia degli Aumenti in valore estrinseco, che di tempo in tempo ha avuto la Dobbla di Spagna nelle Gride di Piacenza dal 1594. fino all' Anno 1715. data sotto la lettera A, si ha, che in Grida de' 21. Dicembre 1673. la Dobbla di Spagna fu tassata al valore di lir. 36. sol. 15; che in Grida de' 3. Agosto 1680. la stessa Dobbla fu tollerata al corso di lir. 40.; e che in Grida de' 6. Dicembre 1685. la medesima Dobbla fu valutata lir. 46.

Intorno a questi aumenti del valore estrinseco di questa Dobbla ci occorre quì notare: Che dunque la Dobbla di Spagna dall' anno 1673. all' anno 1685. crebbe di valore estrinseco

lir.

lir. 9 5, le quali ſono $\frac{17}{184}$ della Dobbla da lir. 46., e però equivagliono ad altrettanto fino d'una Dobbla di Spagna. Il che poſto.

Dalla Grida dell' anno 1715., in cui la Dobbla ſuddetta ebbe valore di lir. 46 10., eſſa Dobbla è giunta ad avere in oggi corſo di lir. 60., d'onde è creſciuta in valore eſtrinſeco lir. 13. 10., le quali ſono $\frac{9}{40}$ della Dobbla da lir. 60., e però equivagliono ad altrettanto fino della loro Dobbla: E ſe queſti $\frac{9}{40}$ fino della Dobbla di Spagna in oggi ſi fanno valere lir. 13. 10., li $\frac{17}{184}$ fino, a cui ebbe relazione la creſciuta di lir. 9. 5. fatta dall' anno 1673. all' anno 1685., in oggi valeranno proporzionalmente lir. $\frac{555}{46}$, cioè lir. 12. 1. 3 $\frac{15}{23}$: E ſe in anni 12. ſcorſi dal 1673. al 1685., la Dobbla crebbe lir. $\frac{555}{46}$, in ſpazio di tempo eguale agli anni 23. ſcorſi dalla Grida dell' anno 1715. a queſta parte, il di lei proporzionale aumento ſarebbe lir. $\frac{555}{24}$, cioè lir. 23. 2. 6.

Similmente ſi può notare, che dalla Grida de' 3. Agoſto 1680. alla Grida de' 6. Dicembre 1685, in Anni 5. Meſi 4. Giorni 3., la Dobbla di Spagna crebbe in valore eſtrinſeco lir. 6. Queſta creſciuta di lir. 6. riſulta $\frac{3}{23}$ della Dobbla da lir. 46., li quali nella Dobbla da lir. 60. importano lir. $\frac{180}{23}$, cioè lir. 7. 16. 6. $\frac{6}{23}$: E ſe, relativamente all' odierno corſo della Dobbla, Anni 5. M. 4. G. 3. diedero aumento di lir. $\frac{180}{23}$, l'aumento proporzionale di tanto tempo, quanto importano gli anni 23. ſcorſi dalla Grida de' 22. Maggio 1715. a queſta parte ſarebbe di lir. $\frac{21600}{641}$, cioè lir. 33. 13. 11 $\frac{233}{641}$.

Da queſte Oſſervazioni ſi comprende ad evidenza, che a proporzione di tempo, e di valore, la Dobbla di Spagna, ſia dall' anno 1673 al 1685, ſia dall' anno 1680 al 1685., fece maggiore creſciuta di quella, che abbia fatto dall' anno 1715. fino al preſente, quand' anche queſta paſſaſſe non di poco le lir. 60.

H

INVESTIGAMENTO

Della ſproporzione in valore eſtrinſeco, che hanno le Lire di Parma, e li Buttalà di Piacenza coniati nelle Zecche de' Sereniſſimi Farneſi negli Anni 1722., e ſeguenti, relativamente al Filippo limitato al corſo di lir. 17. di Piacenza.

DAl foglio F abbiamo, che, relativamente al Filippo limitato al corſo di lir. 17. di Piacenza, Buttalà 83. di queſte Battute hanno di bontà lir 40. 14 t., e che lir. 88. di Parma hanno di bontà ſolamente lir. 59 5 1 $\frac{1}{2}$. Il che fa comprendere, eſſervi ſproporzione fra li valori eſtrinſeci di queſte due Monete taſſate dalla Zecca nel loro non mai alterato eſtrinſeco riſpettivo valore di ſol 10, e di ſol. 16. den 8. di Piacenza.

Per riconoſcere pertanto più da vicino queſta ſproporzione, paragoniamo il valore intrinſeco di Buttalà 200. di queſte Battute, li quali formano lir. 100 di Piacenza, con il valore intrinſeco di lir. 120. di Parma di queſte Battute, le quali parimente formano lir. 100 di Piacenza,

cenza, e troveremo, che se, relativamente al Filippo limitato al corso di lir. 17., Buttalà 83. hanno di bontà lir. 40. 14. 1., la proporzionale bontà di Buttalà 200 sarà - lir. 98. 1. 7. $\frac{63}{83}$

troveremo, che se, relativamente al Filippo limitato al corso di lir. 17., lire di Parma 88. hanno di bontà lir. 59. 5. 1 $\frac{1}{2}$, la proporzionale bontà di 120. lire di Parma sarà - - - - - - - - - - - - - - - - - - lir. 80. 16. — $\frac{22}{22}$

Quindi la differenza in valore intrinseco, che passa fra lire 100. di Piacenza, che si paghino con queste lire di Parma, e lire 100. di Piacenza, che si paghino con questi Buttalà, si è di - - - - - - - - - - - - lir. 17. 5. 6 $\frac{1469}{1826}$

E per iscoprire ancora di quanto questa lira di Parma superi in valore estrinseco questo Buttalà. Lire di Parma 83. hanno di bontà lir. 59 5. 1 $\frac{1}{2}$ (vale a dire per il Calcolo lir. $\frac{28443}{480}$) e però una lira di Parma avrà di bontà lir $\frac{28443}{42240}$; Buttalà 83. hanno di bontà lir. 40. sol. 14. den. 1. (vale a dire per il Calcolo lir. $\frac{9769}{240}$) e però un Buttalà avrà di bontà lir. $\frac{9769}{19920}$: E se la lira di Parma in bontà $\frac{28443}{42240}$, si fa valere sol. 16. den. 8. di Piacenza (e così lir. $\frac{5}{6}$), il Buttalà, in bontà lir. $\frac{9769}{19920}$, dovrebbe proporzionalmente valere lir. $\frac{42983760}{7082307}$. Ma questo proporzionale valore del Buttalà si fa valere solamente sol. 10. (e così lir. $\frac{1}{2}$); Adunque li sol. 16 den. 8. (o sia la lir. $\frac{5}{6}$) valore della lira di Parma, dovrebbero proporzionalmente rimanere lir. $\frac{7082307}{10316064}$, cioè sol. $\frac{3541535}{2579016}$; vale a dire sol. 13. den. 8 $\frac{164983}{214918}$.

Sicchè, avendo questo Buttalà dalla Zecca il valore estrinseco di sol. 10.; questa lira di Parma al più poteva proporzionalmente valutarsi dalla Zecca sol 13 den 9.: ed essendo uscita dalla Zecca con l'estrinseco valore di sol 16. den. 8. di Piacenza, si scorge valutata dalla Zecca almeno sol. 2. den. 11. di più del suo vero valore proporzionale al Buttalà.

I

BONTÀ, E VALORE

Delli Buttalà, e Lire di Parma coniati nell' Anno 1722., e seguenti relativamente al corso del Filippo limitato a lir. 17., considerati in corpo a fare rispettivamente eguale pagamento.

VAlendo il Buttalà sol. 10., e la Lira di Parma sol. 16 den. 8. di Piacenza, queste due Monete hanno avuto dalla Zecca proporzione vicendevole fra loro, come 5 a 3., e come 3. a 5., d'onde è, che qual' ora queste due specie saranno in un pagamento in questa ragione, che le lire di Parma siano alli Buttalà come 3. a 5., e scambievolmente li Buttalà siano alle lire di Parma come 5. a 3, tanto le lire di Parma, quanto li Buttalà pagheranno somma eguale. Che unite in questa proporzione abbiano queste due specie eguale estrinseco valore, lo abbiamo veduto in pratica al foglio H: Riconosciamo ora di quanto così unite eccedono in valore estrinseco la bontà, in cui unitamente si ritrovano.

Vedemmo dunque al foglio H, che delle Battute dell' Anno 1722., e ſeguenti, relativamente al Filippo limitato al corſo di lire 17., lire 120. di Parma hanno di bontà per

. . . . . lir. 80. 16. — $\frac{21}{22}$ —

E che Buttalà 200. hanno di bontà per . . . . . lir. 98. 1. 7 $\frac{63}{83}$ —

La bontà per tanto di queſte 320. Monete ſomma . . . . . lir. 178. 17. 8 $\frac{1303}{1826}$ —

Buttalà 200 hanno di valore eſtrinſeco . . . . . lir. 100. —
Lire di Parma 120 hanno di valore eſtrinſeco . . . lir 100. —
E così la ſomma del valore eſtrinſeco di queſte 320 Monete ſi è lir. 200. — — —
Dalle quali ſottraendo la detta loro bontà, eſſe 320. Monete ſi trovano avere unitamente di valore eſtrinſeco più della loro bontà . . . lir. 21. 2. 3 $\frac{523}{1316}$

le quali diſtribuite alle medeſime 320 Monete, che unitamente formano le dette lir. 200.; ciaſcheduna d'eſſe 320. Monete viene ad avere di valore eſtrinſeco più dell'intrinſeco ſol. 1. den. 3 $\frac{97613}{116864}$, li quali ſembrano condonabili alla Zecca per le ſpeſe.

L

INVESTIGAMENTO

Del valore intrinſico della Moneta da ſol. 20. di Parma coniata nell' Anno 1722., e ſeguenti, relativamente al corſo del Filippo limitato in lir. 17. non compreſe, e compreſe le ſpeſe di Zecca.

DAl foglio F abbiamo, che 88 delle Lire di Parma coniate nell' Anno 1722., e ſeguenti, relativamente al corſo del Filippo limitato in lir. 17., hanno di bontà lir. 59 5 1 $\frac{2}{1}$:

Dividendo quì queſte lir. 59. 5. 1 $\frac{1}{2}$ per detto numero 88., troviamo diſtintamente, che la Lira di Parma di queſte Battute è in bontà di . . . . . lir. — ſol. 13. den. 5 $\frac{107}{176}$

Volendo poſcia ponderare in queſte Monete per intrinſeco valore ancora la ſpeſa in coniarle, e queſta ſpeſa alla ragione, che 110 rimanga 100; il num. 88. da noi uſato per diviſore nel ſopraddetto partimento, per queſta operazione ſi debbe ridurre ad 80., mercecchè come 11. a 10., così 88. ad 80.

Dividendo dunque le dette lir. 59. 5. 1 $\frac{1}{2}$ per 80, il giuſto quoziente ſarà ſol 14 den. 9 $\frac{123}{160}$; imperciocchè, come 80. ad 1., così lir. 59. 5. 1 $\frac{1}{2}$ a lir. — ſol. 14. den 9 $\frac{123}{160}$.

Sicchè compreſe le ſpeſe di Zecca alla ſuddetta ragione, queſta lira di Parma relativamente al Filippo da lir. 17. avrebbe di valore intrinſeco . . . . lir. — ſol. 14. den. 9 $\frac{123}{160}$

Ed

Ed avendo dalla Zecca valore eſtrinſeco a Moneta di Piacenza lir. — ſol. 16. den. 8 ——

Viene a valere più del ſuo intrinſeco - - - - - - - - - lir. — ſol. 1. den. 10 $\frac{17}{160}$

M

INVESTIGAMENTO

Della bontà della Moneta da ſol. 20. di Parma coniata nell' Anno 1702. relativamente al corſo, che allora aveva il Filippo, non compreſe, e compreſe le ſpeſe di Zecca.

NEll' Anno 1702. furono battute Monete da ſol. 20. di Parma, e riſpettivamente da ſol. 16. den 8. di Piacenza, alla bontà d'onc. 3., ed a num. d'82. per ciaſcheduna libbra di onc. 12. di Marco. Nello ſteſſo tempo, e prima, e dopo, il Filippo aveva corſo in Piacenza di lir. 13. 7., e così di ſol. 267.; ed avendo il Filippo di bontà più volte detta den. $\frac{12467}{576}$, la Grana fina veniva a valutarſi meno di lire 14 ſol. 16. den. 1. l'oncia, mercecchè, come fino den. $\frac{12477}{576}$ a fino den. 24. così lir. $\frac{267}{20}$ a lir. $\frac{9212752}{621335}$, cioè lir. 14 16. — $\frac{9312}{12467}$.

Per tanto le onc. 3 Grana fina a lir. 14. 16. 1. l'oncia valeranno - - - lir. 44. 8. 3 —
E facendo valere le onc. 9. Rame - - - - - - - - - - - - - - - lir. 2. 8. 9 —

Una libbra di queſta lega veniva ad importare - - - - - - - - - lir. 46. 17. —
le quali diſtribuite alle Monete 82., che entravano in queſta libbra, danno a ciaſcheduna di bontà ſol. 11. den. 5 $\frac{5}{41}$.

Volendo aggiungere a queſta bontà anche le ſpeſe della Zecca alla ragione, che 110., per le ſpeſe, rimanga 100., troveremo, che il numero delle Monete, alle quali ſi dovranno diſtribuire egualmente le dette lir. 46. 17. ſi è 74 $\frac{6}{11}$, imperciocchè come 11 a 10., così 82. ad $\frac{820}{11}$: E però dividendo le lir. $\frac{937}{20}$ per $\frac{820}{11}$ avremo in quoziente lir. $\frac{10307}{16400}$, o ſia ſol. $\frac{10307}{820}$, e così ſol. 12. den. 6 $\frac{171}{205}$ per giuſto valore di ciaſcheduna d'eſſe Monete ne' tempi ſuddetti, in cui il Filippo valeva lir. 13 7.

D'onde riſulta, che queſta lira di Parma, compreſe ancora le ſpeſe di Zecca, era tuttavia in ſproporzione d'intrinſeco valore col Filippo da lir. 13. 7. per ſol. 4. den. 1 $\frac{14}{205}$.

VA-

N

VALORE INTRINSECO

Della Moneta da fol. 10. di Piacenza coniata nell' Anno 1722., e seguenti, non compresse, e compresse le spese di Zecca, relativamente al corso del Filippo limitato in lire 17.

VEdemmo al foglio F, che, relativamente al Filippo limitato al corso di lir. 17. Buttalà 83 di Piacenza delle Battute dell' Anno 1722, e seguenti hanno di bontà lir. 40 14. 1 Distribuendo ora questo valore intrinseco alle dette 83. Monete, che lo contengono, troveremo il valore intrinseco d'ognuno d'essi Buttalà in - - - lir. --- fol. 9. den. 9 $\frac{58}{83}$

Ed avendo esso di valore estrinseco - - - - - - - - - - - lir. --- fol. 10. den. ---

Il di lui valore estrinseco supera l'intrinseco di - - - - - - - lir. --- fol. --- den. 2. $\frac{25}{83}$

Se però per esso si volessero considerare le spese di Zecca alla ragione, che 110. d'essi Buttalà, per il presente Calcolo, si dovrebbero considerare solamente 75 $\frac{5}{11}$; imperciocchè come 11. a 10, così 83 ad $\frac{830}{11}$; quindi dividendo le dette lir. 40 14 1. per 75 $\frac{5}{11}$ si troverà, che, compresse tali spese di Zecca, ciascheduno di questi Buttalà potrebbe in oggi valere sol 10. den. 9 $\frac{389}{830}$; imperciocchè come $\frac{830}{11}$ a lir. $\frac{9769}{240}$, così 1. a lir. $\frac{107459}{199100}$: Talmente, che, compresse le spese di Zecca alla suddetta ragione, che 11. rimanga 10., una libbra di questa lega in oggi porterebbe Buttalà $\frac{107459}{1200}$, cioè Buttalà 89 $\frac{659}{1200}$; mercecchè questi alla detta ragione di 11 a 10. resterebbero $\frac{107459}{1320}$; cioè Buttalà 81 $\frac{539}{1320}$, li quali calcolati a sol. 10. per ciascheduno importano giustamente le lir. 40. sol. 14 den. 1.

O

INVESTIGAMENTO

Del proporzionale valore delle Monete d'Oro relativamente al Filippo limitato al corso di lir. 17. considerando l'Oro in valore di quindici volte quanto l'Argento.

VAlutando il Filippo lir. 17 Un denaro di Grana fina viene a valutarsi lir. $\frac{2792}{12407}$; essendo che il Filippo, come vedemmo al foglio B ha di fino den. $\frac{12467}{576}$; e perciò come den. $\frac{12467}{576}$ a lir. 17., così den. 1. a lir. $\frac{2792}{12467}$. Se per tanto si voglia relativamente valutare il denaro dell' Oro quindici volte tanto, questo verrà a valere lir. $\frac{14688o}{12467}$.

A que-

A questa ragione volendo vedere i valori, che risulterebbono alle sottonotate Monete, giusta la bontà, in cui le danno le nostre Gride; questi sono come segue.

Il Zecchino Veneto considerato in peso den. 2. gr. 20. d'intiera bontà, ha di fino den. $\frac{17}{6}$; e però come den. 1. a lir. $\frac{146880}{12467}$ così den. $\frac{17}{6}$ a lir. $\frac{416160}{12467}$, cioè - - - - - - - - - - - - - - - - - lir. 33. 7. 7. $\frac{5263}{12467}$

Il Zecchino Gigliato di Firenze dello stesso peso, considerato a bontà di den. 23 $\frac{1}{2}$ per oncia, valerebbe proporzionalmente al Zecchino Veneto lir. $\frac{407490}{12467}$, cioè - - - - - - - - - - - - lir. 32. 13. 8 $\frac{6452}{12467}$

L'Ongaro dello stesso peso, ed a bontà in corpo di den. 23 $\frac{1}{8}$ per oncia, valerebbe proporzionalmente al Zecchino Veneto lir. $\frac{801975}{24934}$, cioè - lir. 32. 3. 3 $\frac{4227}{12467}$

Le Dobble di Genova, Luigi vecchj di Francia, Dobbla di Venezia, Firenze, e dal Vento di Piacenza, date in peso den. 5 $\frac{1}{2}$ a bontà di den 22. per oncia, avendo di fino den. $\frac{121}{24}$, valerebbono proporzionalmente lir. $\frac{740520}{12467}$, cioè - - - - - - - - - - - lir. 59. 7. 11 $\frac{7715}{12407}$

La nostra Dobbla del Sereniſſimo Signor Duca Francesco data in peso den 5. gr. 10. a bontà di den 21 $\frac{7}{8}$ per oncia, avendo di fino den. $\frac{21375}{2304}$ valerebbe proporzionalmente lir $\frac{2900625}{49868}$, cioè - - - lir. 58. 3. 3 $\frac{10647}{12467}$

Le Dobble d'Italia di varie Zecche date in peso den. 5 gr. 10., ed a bontà in corpo di den. 21. gr. 18. per oncia, avranno di fino den. $\frac{3885}{384}$, e valerebbono lir. $\frac{1442025}{24934}$, cioè - - - - - - - - - - lir. 57. 16. 8 $\frac{1040}{12487}$

P

V A L O R I

Presentanei in corrente, cui hanno le sottonotate Monete in Genova, Venezia, e Bologna, per Informazione avuta li 20 Giugno 1738. con alcune Osservazioni intorno alli medesimi Valori.

G E N O V A.

Dobbla di Spagna di giusto peso - - - - - - - - - - - - - - - -	lir. 22. 5.
Dobbla di Genova, Firenze, e Venezia - - - - - - - - - - - - -	lir. 21. 14.
Dobbla di Francia -	lir. 21. 16.
Merlettone -	lir. 20. 16.
Dobbla d'Italia d'ogni Stampa - - - - - - - - - - - - - - - - -	lir. 20. 10.
Zecchino di Venezia, e Firenze - - - - - - - - - - - - - - - -	lir. 12. 14.
Zecchino di Genova -	lir. 12. 12.

Ongaro d'ogni Stampa	lir. 12. 2.
Genovina con l'aggio risulta	lir. 8. 14. 9.
Ducatone d'ogni Stampa	lir. 6. 16.
Filippo	lir. 6. 6.

Osservazioni.

PRima. Che il Filippo avendo in Genova corso di lir. 6. sol. 6., ed i Zecchini Veneto, e Gigliato avendo corso di lir. 12. sol. 14., tale Zecchino ha due soldi di più contra due Filippi.

Seconda. Che nel Filippo, il quale ha di fino den. $\frac{12467}{576}$, avendo questo fino valore di lir. 6. sol. 6., un denaro di Grana fina viene a valutarsi sol. $\frac{72576}{12467}$: Che nel Zecchino Veneto d'intiera bontà, ed in peso grani 68., o sia den. $\frac{17}{6}$, quest' Oro avendo valore di lir. 12. sol. 14., un denaro d'Oro viene a valutarsi sol. $\frac{1524}{17}$: Che questi due valori sono fra di loro, come 102816 a 1583309., e così come 1. a 15. $\frac{41069}{102816}$. D'onde risulta, che il valore dell' Argento sia al valore dell' Oro quasi come 1. a 15 $\frac{2}{5}$; imperciocchè quante volte l'oncia della Grana fina verrà a valere lir. 1., altrettante volte l'oncia d'Oro puro verrà a valere proporzionalmente lir. 15. 7. 11 $\frac{1855}{2142}$.

BOLOGNA.

Dobble di Spagna, e Francia	lir. 18. —
Dobble d'Italia	lir. 17. 10.
Zecchino di Venezia	lir. 10. 10.
Zecchino di Firenze	lir. 10 7. 6.
Ongaro	lir. 10. —
Filippo	lir. 5. 5.
Genovina	lir. 7. —
Livornina	lir. 4. 15.
Ducato di Venezia	lir. 3. 12.

Osservazioni.

PRima. Che il Filippo avendo in Bologna corso di lir. 5. sol. 5., ed il Zecchino Veneto avendolo di lir. 10. Questo Zecchino vale quanto due Filippi.

Seconda. Che li den. $\frac{12467}{576}$ fino del Filippo pagandosi lir. 5 sol. 5., la Grana fina viene a valutarsi per ogni denaro sol. $\frac{60180}{12467}$: Che li den. $\frac{17}{6}$ fino del Zecchino Veneto pagandosi lir. 10. sol. 10; il denaro d'Oro si viene a valutare sol. $\frac{1260}{17}$: Che questi due valori della Grana fina, e dell' Oro sono fra loro, come 816. a 12467., e così come 1 a 15. $\frac{227}{816}$. D'onde il valore dell' Oro risulta al valore dell' Argento più del 15 $\frac{3}{11}$ all' 1.; imperciocchè quante volte l'oncia della Grana fina verrà a valere lir. 1., altrettante volte l'oncia dell' Oro puro verrà a valere lir. 15. sol. 5. den. 6 $\frac{13}{17}$.

VE-

VENEZIA.

Dobbla di Spagna	lir.	37.	10.
Dobble d'Italia	lir.	36.	10.
Zecchini di Venezia	lir.	22.	5.
Zecchini di Firenze	lir.	22.	—
Ongari	lir.	21.	—
Genovina	lir.	15.	—
Ducatoni di Venezia	lir.	12.	8.
Ducatoni d'ogni altra Stampa	lir.	12.	—
Filippi	lir.	11.	—
Livornine	lir.	10.	—
Ducati di Venezia	lir.	8.	2.

Osservazioni.

Prima. Che il Filippo avendo in Venezia corso di lir. 11., ed il Zecchino Veneto avendolo di lir. 22. 5.; tale Zecchino contra due Filippi ha cinque soldi di più.

Seconda. Che li den. $\frac{12467}{576}$ fino del Filippo pagandosi lir. 11., il denaro di Grana fina si viene a valutare sol. $\frac{126720}{12467}$; Che li den. $\frac{17}{6}$ fino del Zecchino Veneto pagandosi lir. 22. 5., il denaro d'Oro si viene a valutare sol. $\frac{2670}{17}$; Che questi due valori della Grana fina, e dell' Oro sono fra loro, come 71808. a 1109563.; e così come 1. a 15. $\frac{12443}{71808}$. D'onde il valore dell' Oro risulta al valore dell' Argento più del 15. $\frac{9}{20}$ a 1.; imperciocchè quante volte l'oncia della Grana fina verrà a valere lir. 1., altrettante volte l'oncia d'Oro puro verrà a valere proporzionalmente lir. 15. sol. 9. den. $\frac{647}{1496}$.

005645007
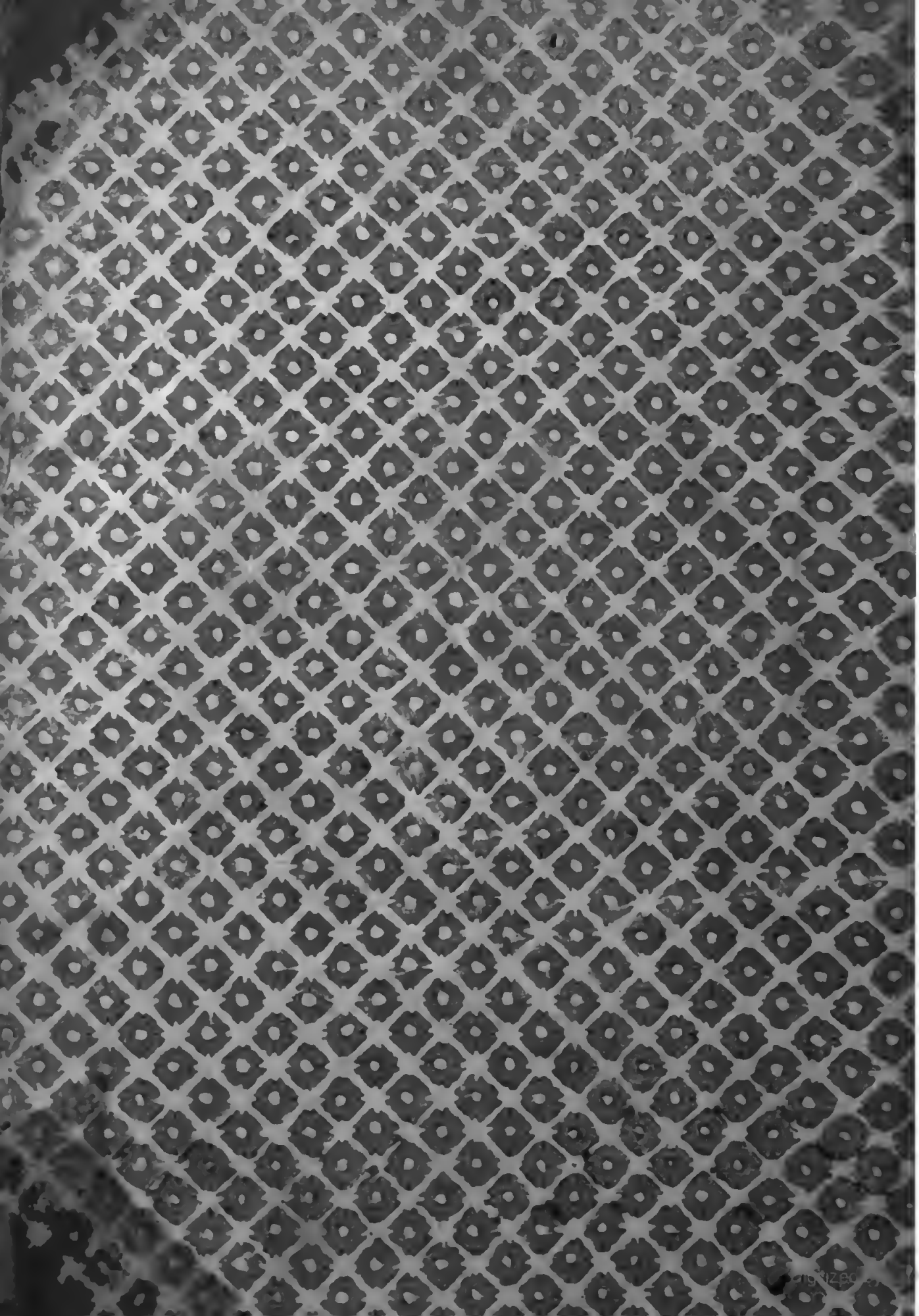
Digitized by Google